

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 912**

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

21/04/2024 - 06:37

# Indice

1. DDL S. 912 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 912. . . . .	4
1.2.2. Testo correlato 912 (SUPPLEMENTO). . . . .	54
1.2.3. Relazione 912-A. . . . .	132
1.2.4. Testo approvato 912 (Bozza provvisoria). . . . .	205
1.2.5. Testo 1 . . . . .	230
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	335
1.3.1. Sedute . . . . .	336
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	337
1.3.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio). . . . .	338
1.3.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 136 (ant.) del 25/10/2023 . . . . .	339
1.3.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 07/11/2023 . . . . .	345
1.3.2.1.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023 . . . . .	662
1.3.2.1.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023 . . . . .	671
1.3.2.1.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 15/11/2023 . . . . .	696
1.3.2.1.6. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 16/11/2023 . . . . .	698
1.3.2.1.7. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	701
1.3.2.1.8. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023 . . . . .	733
1.3.2.1.9. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 153 (pom.) del 22/11/2023 . . . . .	741
1.3.2.1.10. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 154 (ant.) del 23/11/2023 . . . . .	742
1.3.2.1.11. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023 . . . . .	1911
1.3.2.1.12. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 156 (pom.) del 29/11/2023 . . . . .	1929
1.3.2.1.13. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 157 (ant.) del 30/11/2023 . . . . .	1950
1.3.2.1.14. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 158 (pom.) del 30/11/2023 . . . . .	1977
1.3.2.1.15. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 159 (ant.) del 01/12/2023 . . . . .	1991
1.3.2.1.16. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 160 (pom.) del 01/12/2023 . . . . .	2011
1.3.2.1.17. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 161 (pom.) del 05/12/2023 . . . . .	2034
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	2040
1.4.1. Sedute . . . . .	2041
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	2042
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali). . . . .	2043

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023 . . . . .	2044
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023 . . . . .	2047
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/12/2023 . . . . .	2052
1.4.2.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	2054
1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51 (pom.) del 31/10/2023 . . . . .	2055
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	2062
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (ant.) del 02/11/2023	2063
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 104 (ant.) del 15/11/2023	2067
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	2076
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 163 (pom.) del 06/12/2023 . . . . .	2077
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	2139
1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (ant.) del 24/10/2023 . . . . .	2140
1.4.2.5.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 85 (ant.) del 25/10/2023 . . . . .	2220
1.4.2.5.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/10/2023 . . . . .	2223
1.4.2.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	2227
1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 70 (pom.) del 24/10/2023 . . . . .	2228
1.4.2.6.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/10/2023 . . . . .	2242
1.4.2.6.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023 . . . . .	2245
1.4.2.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	2247
1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 67 (pom.) del 25/10/2023 . . . . .	2248
1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 07/11/2023 . . . . .	2250
1.4.2.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) 2258	
1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 73 (ant.) del 24/10/2023 . . . . .	2259
1.4.2.8.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 77 (ant.) del 07/11/2023 . . . . .	2268
1.4.2.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	2275
1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 127 (ant.) del 25/10/2023 . . . . .	2276
1.4.2.10. Comitato per la legislazione . . . . .	2280
1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 27 (pom.) del 02/11/2023 . . . . .	2281
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	2286
1.5.1. Sedute . . . . .	2287
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	2288

1.5.2.1. Seduta n. 132 del 05/12/2023 .....	2289
1.5.2.2. Seduta n. 133 del 06/12/2023 .....	2342
1.5.2.3. Seduta n. 134 del 07/12/2023 .....	2432

## **1. DDL S. 912 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 912

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 912

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro della difesa (CROSETTO)** con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** e con il **Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come di seguito si illustra.



## **Capo I**

### **Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali**

#### **ART. 1.**

##### ***(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)***

Il comma 1 prevede in via eccezionale, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2023 a favore dei pensionati, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione, prevedendone la relativa copertura finanziaria.

#### **ART. 2.**

##### ***(Campagna reddituale)***

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

#### **ART. 3.**

##### ***(Anticipo rinnovo contratti pubblici)***

La disposizione, ai commi 1 e 2, stabilisce che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.) riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli e che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai relativi oneri stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi mensili pro capite dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.



Infine, il comma 3, prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001), hanno la possibilità di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato il medesimo incremento con oneri a carico dei propri bilanci.

#### **ART. 4.**

##### ***(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)***

Al comma 1, per il solo periodo d'imposta 2023, la disposizione in commento prevede che per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), sia effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, individuandone la relativa copertura.

#### **ART. 5.**

##### ***(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)***

La disposizione, ai commi 1 e 2, è finalizzata a prorogare al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato al 30 novembre 2023) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell'unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Restano salvi i riversamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini di versamento per effetto della presente disposizione per i quali il termine per il versamento delle due rate successive alla prima viene a scadere - coerentemente con i nuovi termini - rispettivamente, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.



Inoltre, si dispone la proroga di un anno dei termini di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione in argomento ed utilizzati negli anni 2016 e 2017.

#### **ART. 6.**

***(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)***

I commi 1 e 2 mirano a ripristinare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Ne consegue l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023 effettuata ad opera del comma 3.

Con il comma 4 si prevede che non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Il comma 5, istituisce per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

#### **ART. 7.**

***(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)***

La disposizione prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

#### **ART. 8.**

***(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)***

La disposizione interviene nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dall' 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637mln Smc (*id est* 17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € (a fronte del limite di controvalore pari a 4.000 mln € previsto dalla medesima norma) e un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh. Successivamente, con atto di indirizzo del MASE del 18 novembre 2022, sono state definite le modalità di vendita del gas acquistato nell'ambito del servizio



di riempimento di ultima istanza, prevedendo che il GSE renda disponibile i quantitativi di gas naturale stoccato attraverso prodotti a termine con consegna del gas in stoccaggio, per una quota non inferiore al 60%, e offrendo tramite prodotti con consegna a pronti la parte restante. Per quanto riguarda la vendita a termine il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un Regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto ad operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di 5.679 GWh, corrispondente al 32% del totale del gas stoccato nella disponibilità del GSE. Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno in corso, pari a 66 €/MWh determinando una perdita economica, rispetto al costo di approvvigionamento sostenuto dal GSE per le medesime quantità, pari a circa 900 milioni di euro. Tuttavia, rimane nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh. Ciò detto ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza ed utilizzando una proiezione di prezzo forward ottobre 2023 (ca. 40 €/MWh) al quale è stato applicato un liquidity factor del 95% ne deriva una potenziale perdita pari a euro 2.251 milioni che, sommati alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di euro 893 milioni, restituiscono una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa 3 miliardi di euro.

Alla luce di quanto sopra, con la presente proposta normativa si prevede di posticipare il termine ultimo della vendita al fine di introdurre la massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE nel nuovo anno termico. Tale orientamento è in linea con il nuovo target nazionale stabilito dalla Commissione Europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024, pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.

Un orizzonte temporale più ampio per la vendita permetterebbe di valorizzare a pieno il servizio di ultima istanza del gas stoccato conseguendo i seguenti vantaggi per il sistema, quali:

- assicurare che il gas di ultima istanza sia meglio valorizzato ed impiegato in coerenza con la complessiva disponibilità di gas sul mercato nel corso della stagione invernale 2023/24;
- contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas;
- contribuire al mantenimento dei livelli di gas stoccato in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di riempimento fino al 2024;
- concorrere alla stabilizzazione degli approvvigionamenti di gas di importazione che consentano di sopperire alle previste riduzioni di gas russo.

La proposta andrebbe nella direzione di meglio valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di un periodo che vada oltre l'anno termico di stoccaggio (fino al 15 settembre 2024) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas tendenzialmente rialzisti. Le stime disponibili più recenti ad oggi dei prezzi forward del gas prevedono un incremento del valore del per il primo trimestre del 2024 fino a circa 50 €/MWh. Conseguentemente, si propone l'estensione dei termini fino al 30 settembre dell'anno 2024 per la restituzione del prestito, fissata ad oggi al 20 novembre 2023. Per disaccoppiare la vendita fisica del gas dalla restituzione del prestito, è necessario che Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad approvvigionare e a fornire al GSE le risorse economiche per la restituzione del prestito secondo modalità definite da ARERA.



## Capo II

### Misure in favore degli enti territoriali

#### ART. 9.

#### ***(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)***

I commi 1 e 2 recepiscono l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023.

In particolare, il comma 1 riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di graduale concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sul punto, il precedente Accordo bilaterale del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, nel definire l'attuazione dei citati commi della legge n. 296 del 2006 anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, impegnava lo Stato a trovare una soluzione al fine di garantire l'integrale finanziamento dei LEA.

Il comma 2 modifica le disposizioni della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in 10 anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni aggiornano gli impegni a carico della Regione per il rientro dal disavanzo alla luce del nuovo accordo sottoscritto con la Regione in data 16 ottobre 2023. In particolare, le lettere a) e b) recepiscono l'impegno della Regione ad incrementare le quote annuali di ripiano al fine di ridurre ad otto anni la durata massima del ripiano. La lettera c) reca la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione del predetto accordo del 16 ottobre 2023. La lettera d) provvede all'abrogazione dei commi 844 e 845 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 in quanto riferiti ad impegni assunti dalla Regione siciliana con il precedente accordo del 14 gennaio 2021 in materia di ripiano pluriennale del disavanzo 2018 superati alla luce del nuovo accordo sottoscritto con la Regione il 16 ottobre 2023.

I commi 3, 4, 5 e 6 recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023 volto a dirimere alcune controversie relative ai reciproci rapporti finanziari, con particolare riferimento alla determinazione del gettito delle accise oggetto di compartecipazione statutaria. Le norme modificano l'ordinamento finanziario delle Province secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972).

In dettaglio, le lettere a) e b) del comma 3 modificano l'articolo 75 dello Statuto a decorrere dall'anno 2023, al fine di escludere dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento, pari a circa 2 milioni di euro annui complessivi. Correlativamente la lettera c) riduce di 25 milioni di euro a decorrere dal 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato (articolo 79 Stat.), al fine di neutralizzare il minore

5



introito relativo alla compartecipazione al gettito delle predette accise rispetto all'importo quantificato nell'ambito della relazione tecnica a corredo della norma di recepimento dell'Accordo di Milano 2009.

Il comma 4 precisa che le disposizioni recate dal comma 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto.

Il comma 5 prevede il riconoscimento in favore di ciascuna Provincia autonoma di 40 milioni di euro per l'anno 2023 quale quota parte del ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica dalle stesse sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate registrate a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), Stat., rispetto a quelle a suo tempo stimate con l'Accordo di Milano del 2009; il predetto ristoro è determinato al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 6, in attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 7 quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6.

Il comma 8 stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il comma 9, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

Il comma 10 assegna per l'esercizio 2023 un contributo di 40 milioni di euro alla Regione Molise, che, al 31 dicembre 2021, presenta il più elevato disavanzo di amministrazione pro capite tra le regioni a statuto ordinario, con conseguenti



difficoltà nell'approvare il bilancio anche a causa del significativo disavanzo finanziario.

Il comma 11 prevede un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Il comma 12 quantifica gli oneri dei commi 9 e 10 pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 reca la relativa copertura finanziaria.

#### **ART. 10.** **(Trasporto pubblico locale)**

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, da ripartire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Eventuali compensazioni finanziari si provvederà anche con le risorse relative all'anno 2024 di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite.

Il comma 2 prevede l'incremento per l'importo di euro 35 milioni per l'anno 2023 del fondo finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 535 milioni per l'anno 2023.

### **Capo III** **Misure in materia di investimenti e in materia di sport**

#### **ART. 11.** **(Edilizia universitaria)**



Il comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il comma 2 dispone che le procedure amministrative di cui al comma 1, al pari di tutti i relativi pagamenti, già effettuati e da effettuarsi, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

Il comma 3, prevede che il Ministero dell'Università e della ricerca effettui il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### **ART. 12.**

##### ***(Anticipo investimenti FS)***

La disposizione, al comma 1, mira a prevedere un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia nuove opere che manutenzione straordinaria.

Attualmente il flusso di esborsi relativo al piano investimenti di RFI non trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse di cassa disponibili a legislazione vigente per l'esercizio finanziario 2023 e sta comportando un notevole incremento dell'indebitamento del Gruppo FS.

Al comma 2 è prevista la copertura finanziaria, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 assicurata ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 13.**

##### ***(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)***

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 14.**

##### ***(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022***





**n. 108)**

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 15.**  
**(Anticipo difesa)**

La disposizione incrementa di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. Tale incremento si rende necessario al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 16.**  
**(Misure in materia di sport)**

La disposizione, al comma 1, prevede, individuandone la relativa copertura, un incremento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Inoltre, per le medesime finalità viene incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43. Al comma 2, si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso. Al comma 3 è prevista la copertura finanziaria degli effetti finanziari derivanti dal comma 2.

**Capo IV**  
**Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza**

**ART. 17.**  
**(Fondo nazionale delle politiche sociali)**



La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale incremento è finalizzato a ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1.

#### **ART. 18.**

#### ***(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)***

Il comma 1, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il comma 2 prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il comma 3 dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al comma 2. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Il comma 4 quantifica gli oneri della misura di cui al comma 3 e reca la copertura finanziaria.



**ART. 19.**

***(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)***

La disposizione prevede che nelle ipotesi in cui i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, i citati servizi sociali comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico non più entro il 31 ottobre 2023 bensì entro il 30 novembre 2023. Prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023”.

**ART. 20.**

***(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)***

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**ART. 21.**

***(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)***

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti. Il medesimo comma prevede che i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma siano stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, mentre al successivo riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto delle esigenze funzionali delle articolazioni periferiche del Ministero dell'interno competenti in materia di immigrazione, in particolare connesse al previsto incremento della attività lavorative conseguente alle procedure di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli 42 – 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, nonché all'esigenza di definire i procedimenti relativi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato il cennato Dicastero ad utilizzare, per l'anno 2023, prestazioni di lavoro con contratto a



termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. A tal fine, è stata avviata un'unica procedura negoziata ripartita in due lotti funzionali - Lotto nr. 1 (nr. 550 risorse per le esigenze delle Questure - Dipartimento PS) e Lotto nr. 2 (nr. 570 risorse per le esigenze delle Prefetture - DLCI) - per individuare, mediante conclusione di un Accordo quadro con una sola Agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che metterà a disposizione il personale da dislocare presso i suddetti Uffici territoriali, per un periodo massimo di due mesi per l'anno 2023, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare opzione per l'estensione della durata del suddetto Accordo.

Il solo bimestre di impiego - per l'anno 2023 - dei cennati lavoratori interinali è dovuto ai tempi tecnici che si sono resi necessari per lo svolgimento della procedura di gara e per attendere gli esiti del giudizio avviato a seguito di un ricorso presentato avverso la procedura di gara.

E' ormai improcrastinabile, infatti, presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure la necessità di disporre di lavoratori in somministrazione per il disbrigo delle numerose pratiche di competenza, tra le quali si annoverano l'accresciuto numero di fascicoli generati dal decreto flussi.

Considerata l'esigenza sopra evidenziata di dare effettività alla spesa per l'anno 2023, impegnata solo nell'ultimo scorcio dell'anno per i necessari adempimenti tecnici procedurali e di contenzioso, e di protrarre, anche per l'intero anno 2024, l'impiego dei cennati lavoratori interinali, la disposizione in commento, novellando il comma 683 della legge n. 197/2022, rimodula l'autorizzazione di spesa per il 2023 e prevede uno stanziamento anche per l'intero anno 2024.

Il comma 3 e 4, prevedono in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l'anno 2023, disponendo a tal fine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario.

Il comma 5 assicura la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, attraverso la previsione dell'integrazione delle risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, nella misura di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023.

Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. In particolare, la modifica introdotta dalla lettera a) intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lettera b) intende



prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il comma 7 prevede, per l'anno 2023, un incremento pari a 1 milione di euro delle risorse iscritte al menzionato capitolo 2314 p.g. 2., il quale finanzia l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare esigenze straordinarie soprattutto connesse ad eventi calamitosi ovvero frequentemente connesse alla presenza di migranti sui territori locali.

L'intervento normativo di cui al comma 8 assicura al personale in servizio presso le Prefetture il sollecito pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, entro l'anno 2023, per le accresciute esigenze in materia di immigrazione e asilo.

Il comma 9 dispone l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 10 autorizza la spesa di euro 2,2 milioni per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla misura di cui al comma 10 mentre il comma 12 reca la copertura finanziaria delle restanti disposizioni con effetti finanziari previste dall'articolo in commento.

#### **ART. 22.**

***( Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)***

La proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.



**Capo V**  
**Disposizioni finanziarie e finali**

**ART. 23.**  
***(Disposizioni finanziarie)***

**Relazione illustrativa**

Il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il comma 2 prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al comma 3 è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto - all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 6 indica gli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q).

Il comma 7 reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento.

Il comma 8 prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il comma 9 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



**ART. 24.**  
***(Entrata in vigore)***

**Relazione illustrativa**

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.



## Capo I

### Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

#### Art. 1

##### *(Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023)*

Il **comma 1** in esame prevede, in via eccezionale, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (foi nt) risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l'anno 2023 e un corrispondente minore onere per l'anno 2024.

Anticipo al 2023 del conguaglio (0,8%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2022  
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
valori in mln di euro)

	2023	2024
al lordo fisco	-2038	2038
effetti fiscali indotti	566	-566
effetto complessivo	-1472	1472

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 medesimo e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

#### ART. 2

##### *(Campagna reddituale)*

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

#### ART. 3

##### *(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.), riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Il secondo periodo, del medesimo comma, stabilisce che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite





attualmente in vigore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riferiti al mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 3** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001) possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1, con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

#### ART. 4

##### *(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

Per il solo anno 2023 la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all'anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell'ultima annualità disponibile:

<b>(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	0,0	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	0,0	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>(P) - Effetti positivi (gettito rinveniente dall'anno precedente)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	0,0	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	0,0	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>
<b>Effetti complessivi (N)+(P)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>

Il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### ART. 5

##### *(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

La disposizione rinvia al 30 giugno 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da



riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel 2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall'articolo 38 del DL 144/2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2023	2024	2025	2026
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno già effettuato il versamento	32,0	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	54,3	54,3	54,4
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria modificata dal DL 144/2022 (65 milioni in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025)	-33,0	-10,7	-10,7	54,4

*In milioni di euro*

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 6**

*(Modifiche all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

La norma, ai **commi 1 e 2** ripropone la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 115 a 119 della L.B. 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato in sede di conversione con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione delle Nota di aggiornamento al Def le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanzia pubblica.

Il **comma 4** prevede, altresì, che gli importi nelle more versati dai soggetti obbligati al versamento del contributo di cui ai medesimi commi da 115 a 119 della L.B. 2022 rimangano acquisiti al bilancio dello Stato.

La disposizione di cui al **comma 5**, da ultimo, istituisce un ulteriore contributo di solidarietà, per il solo anno 2024, al cui versamento sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2. Gli effetti positivi stimati dalla previsione di cui al comma 5 possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

#### **ART. 7**

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*



La disposizione modifica, riducendoli, i due periodi di riferimento attualmente indicati all'art. 1, comma 291 della legge 244/2007 ai fini della verifica delle condizioni di adottabilità del decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici. In virtù di tale modifica il decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta sulla media del mese precedente, anziché del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto dell'eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento. In merito si rappresenta che la norma non determina effetti di natura finanziaria limitandosi a modificare le condizioni in base alle quali il Governo ha la facoltà di adottare il suddetto decreto.

#### **ART. 8**

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

La disposizione prevede che il GSE possa vendere sul mercato il gas naturale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il 15 settembre 2024, in luogo del 10 novembre 2023. Conseguentemente, il versamento in entrata previsto dal comma 4, del predetto articolo 5-bis, viene prorogato dal 20 novembre 2023 al 30 novembre 2024.

Quanto agli effetti sui saldi di finanza pubblica la disposizione in esame, nel posticipare dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e alla necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi derivanti dalla disposizione in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale nel non ascrivere effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

### **Capo II Misure in favore degli enti territoriali**

#### **ART. 9**

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione determina oneri per 300 milioni di euro per l'esercizio 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, modifica i commi da 841 a 845 della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in dieci anni il disavanzo accertato con il rendiconto 2018 e le relative quote non recuperate al 31/12/2022 disciplinandone le relative modalità applicative. Alla luce del nuovo accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, volto sostanzialmente ad accelerare il percorso di rientro dal disavanzo riducendone la durata massima in otto anni, vengono aggiornati gli impegni posti a carico della Regione nonché la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancata attuazione. Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il **comma 3** introduce modifiche allo Statuto speciale trentino al fine di recepire l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 25 settembre 2023. In particolare, le lettere a) e b) modificano a regime, a



decorrere dall'anno 2023, l'ordinamento finanziario delle Province autonome recato dall'articolo 75 dello Statuto, escludendo dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f), utilizzati come combustibili per riscaldamento, nei tendenziali posti pari a 2 milioni di euro annui. In relazione a tale modifica dell'ordinamento finanziario, la lettera c) ridetermina a decorrere dall'anno 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato in 688,71 milioni di euro, salvo rideterminazione a decorrere dall'anno 2028 (art. 79 Stat.). Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, la lettera c) comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino. Le lettere a) e b) determinano, a decorrere dall'anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise.

**Il comma 4** ha natura ordinamentale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

**Il comma 5** riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, utilizzati come combustibili per riscaldamento, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**Il comma 6**, in attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**Il comma 7** quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6, pari complessivamente a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni di euro nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

**Il comma 8** stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

**Il comma 9**, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorire l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

**Il comma 10** assegna alla regione Molise per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione; pertanto, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 40 milioni di euro per il 2023.

**Il comma 11** prevede che, a titolo di contributo per la concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 sia riconosciuto in favore delle Regioni un contributo di **50 milioni di euro per l'anno 2023**, con conseguenti oneri di pari importo.

**Il comma 12** quantifica gli oneri dei commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno



2023, recandone la relativa copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**Art. 10**  
**(Trasporto pubblico locale)**

La disposizione, al **comma 1**, dispone il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di contribuire a compensare in via definitiva gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Il **comma 2** è volto ad incrementare, per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo destinato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse e nei limiti del medesimo fondo, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Capo III**

**Misure in materia di investimenti e in materia di sport**

**Art. 11**  
**(Edilizia universitaria)**

Il **comma 1** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La dotazione del suddetto fondo è pari di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 3** prevede un monitoraggio dell'intervento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, al fine di aggiornare il fabbisogno anche per effetto della riconosciuta ammissibilità, da parte della Commissione europea, al conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di una parte degli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1.

**ART. 12**  
**(Anticipo investimenti FS)**

La disposizione determina oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi



dell'articolo 23.

#### **ART. 13**

##### ***(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)***

Si dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini", di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione comporta oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 14**

##### ***(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3 decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)***

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 23.

#### **ART. 15**

##### ***(Anticipo difesa)***

La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e ss.mm.ii di 326 milioni di euro per l'anno 2023. La norma è finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 del Ministero delle imprese e del made in Italy. La presente autorizzazione, che prevedeva un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, è stata oggetto di diversi rifinanziamenti, tra cui LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e da ultimo con la sezione seconda della legge L. n. 197/2022.

Il rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

#### **ART. 16**

##### ***(Misure in materia di sport)***

**Il comma 1** incrementa di 13 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, prevedendo che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Il comma 2** destina un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

L'onere per la finanza pubblica è pari ad euro 8 milioni per l'anno 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine si prevede che alla relativa compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7



#### Capo IV

#### Misure in materia di lavoro e sicurezza

##### ART. 17

##### *(Fondo nazionale delle politiche sociali)*

La disposizione, al **comma 1**, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il **comma 2** quantifica gli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, cui si provvede mediante rinvio all'articolo 23.

##### ART. 18

##### *(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

Il **comma 1**, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il **comma 2** prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il **comma 3** dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al **comma 2**. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Le attività disciplinate dal comma 3 rientrano nei compiti istituzionali dell'INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** quantifica gli oneri della misura di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale». A tal riguardo si precisa che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare in itinere l'andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell'anno in corso, atteso che l'INPS ha confermato che, stante l'operatività a stretto giro delle procedure di pagamento da parte dell'Istituto, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.



**ART. 19**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica del DL 48/2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al Reddito di cittadinanza indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali.

**ART. 20**

*(Misure per le scuole paritarie)*

La disposizione comporta un incremento per l'anno 2023 del contributo alle scuole paritarie con specifica destinazione alle sezioni dell'infanzia di euro 50 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 21**

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti.

Il medesimo comma prevede che le modalità di riparto del fondo istituito siano affidate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il **comma 2** in merito alla possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, ridetermina il relativo stanziamento per l'anno 2023 in euro 7.400.624 prevedendo altresì uno specifico stanziamento anche per l'anno 2024 pari ad euro 44.486.000. A tal riguardo si evidenzia l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per l'anno 2023, per le finalità evidenziate dalla cennata disposizione.

Il procedimento di individuazione dell'agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l'impiego dei lavoratori a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Per quanto concerne il lotto 1, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 12.623.764,29 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 419.116,14 (oltre IVA al 22%).

Per quanto concerne il lotto 2, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 13.088.157,60 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 434.356,72 (oltre IVA al 22%).

Secondo il criterio di calcolo adottato, di seguito esplicitato, è stato determinato quanto segue.

Il costo medio di un lavoratore con contratto a termine è pari ad euro € 3.303,85 mensili.

Pertanto, l'importo necessario a consentire la prosecuzione dell'impiego dei lavoratori interinali in corso di assunzione, per l'intero anno 2024, è pari ad € 3.303,85 (costo mensile complessivo per l'impiego di un lavoratore interinale) x 1.120 (interinali) x 12 (mesi) = € 44.403.744,00 (costo per l'impiego dei 550 lavoratori interinali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), cui deve essere aggiunto un importo pari ad € 81.697,49 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, per un totale complessivo di € 44.485.441,49.

L'importo che sarà impegnato nell'anno 2023, rispetto allo stanziamento previsto dal comma 683 citato, è pari a complessivi € 7.400.624 (di cui € 3.634.235,00 per il lotto 1 ed € 3.766.389 per il lotto 2), mentre l'importo aggiuntivo che si prevede di impegnare per tutto il 2024 è pari a complessivi € 44.485.441,49 (di cui € 21.805.410,33 per il lotto 1 ed € 22.639.912,16 per il lotto 2).





Pertanto, l'importo rispetto allo stanziamento per l'anno 2023 per assicurare il proseguimento dell'impiego dei lavoratori interinali in commento è pari ad euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024". Tale è il fabbisogno finanziario della disposizione in commento, per assicurare le prestazioni di lavoro con contratto a termine di n. 1.120 lavoratori.

#### **Metodo di calcolo**

Per individuare l'importo delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità del servizio sono stati considerati i dati desumibili dai documenti di gara - capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara - di seguito riportati:

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,34

(comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP: calcolata con aliquota dell'8,50%.

Ore mensili per ciascun lavoratore: 156

Commissione di Agenzia (FEE): € 419.116,14 (lotto 1) + € 92.205,55 (IVA 22%) = € 511.321,69 : 7 mesi = € 73.045,96 : 550 lavoratori = € 132,81 (B)

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il costo mensile di un lavoratore come segue:

€ 19,34 (costo orario) x 156 (ore mensili) = € 3.017,04 (Retribuzione complessiva mensile esclusa la FEE) (A)

€ 7 (buono pasto) x 22 giorni = € 154 (C)

€ 3.017,04 (A) + € 132,81 (B) + € 154 (C) = € 3.303,85 (costo unitario mensile compreso di FEE, IVA e oneri contributivi carico Stato e buono pasto)

€ 3.303,85 x 550 unità = € 1.817.117,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 1) (D)

€ 3.303,85 x 570 unità = € 1.883.194,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 2) (E)

€ 1.817.117,50 (D) + € 1.883.194,5 (E) = € 3.700.312,00 (costo complessivo mensile dei 1.120 lavoratori)

#### **Anno 2023**

€ 1.817.117,50 (D) x 2 mesi (2023) = € 3.634.235,00 (lotto 1) (F)

€ 1.883.194,50 (E) x 2 mesi (2023) = € 3.766.389,00 (lotto 2) (G)

€ 3.634.235,00 (F) + € 3.766.389,00 (G) = € 7.400.624

#### **Anno 2024**

##### **X) LOTTO 1**

- € 1.817.117,50 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.085.587,50 (H) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.817.117,50 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 10.902.705,00 (J) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.817.117,50 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.817.117,50 (K) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.817.117,50 x 12 mesi (2024) = € 21.805.410,00

- € 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33 (L) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023, più undici mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro, più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo).

Detto importo è stato così ricavato:

€ 21.602,72 pari al 2% di € 1.080.135,86 (somma a base d'asta);

€ 21.602,72: 7 mesi = € 3.086,10

€ 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33

€ 9.085.587,50 (H) + € 10.902.705,00 (J) + € 1.817.117,50 (K) + € 40.119,33 (L) = € 21.845.529,33 (totale fabbisogno Lotto 1)

##### **Y) LOTTO 2**

- € 1.883.194,5 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.415.972,5 (M) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)



- € 1.883.194,5 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 11.299.167 **(N)** (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)  
 - € 1.883.194,5 x 1 mesi (dic. 2024) = € 1.883.194,5 **(O)** (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)  
 - € 1.883.194,5 x 12 mesi (2024) = € 22.598.334  
 - € 3.198,32 x 13 mesi = € 41.578,16 **(P)** (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023 più 11 mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo)  
 Detto importo è stato così ricavato:  
 € 22.388,27 pari al 2% di € 1.119.413,52;  
 € 22.388,27: 7 mesi = € 3.198,32  
 € 9.415.972,5 **(M)** + € 11.299.167 **(N)**+€ 1.883.194,5 **(O)** + € 41.578,16 **(P)** = € 22.639.912,16 (totale fabbisogno Lotto 2)

Dalla somma delle suddette voci di costo (X + Y) si ricava il fabbisogno economico complessivo per i due lotti per l'anno 2024

€ 21.845.529,33 **(X)** + € 22.639.912,16 **(Y)** = € 44.485.441,49

Per cui il limite massimo totale, arrotondato, sarà pari ad euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024

I **commi 3 e 4** prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di un contributo straordinario, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità di corresponsione del contributo straordinario. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del comma 10.

Il **comma 5**, al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, incrementa di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13 che ha autorizzato per le spese di gestione dei centri di cui al suddetto comma la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019, per l'anno 2023, non si sono rivelate sufficienti a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi.

In particolare, sono stimate per ogni singolo centro i seguenti fabbisogni:

<b>CPR</b>	<b>STIMA FABBISOGNO</b>
BARI	€ 810.000
CALTANISSETTA	€ 212.337
GORIZIA	€ 519.044
MILANO	€ 180.000
NUORO	€ 81.000
POTENZA	€ 81.000
ROMA	€ 300.000
TORINO	€ 360.000
TRAPANI	€ 1.696.706
ATTI AGGIUNTIVI (stimati)	€ 2.759.913
Totale stimato	€ 7.000.000

Il **comma 6** modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che reca la disciplina del capitolo di



bilancio 2390 p.g. 2, alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cui al comma 2 della disposizione novellata e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'intero diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. In particolare, la modifica introdotta dalla lett. a) del comma in argomento intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lett. b) intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il **comma 7** prevede l'incremento pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 delle risorse in ragione delle gravi e costanti emergenze assistenziali, dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio in argomento, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l'impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. Con l'intervento normativo in commento si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

Il **comma 8** introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato – a seguito dell'intervento normativo – anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture – Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 180 milioni di euro, per l'anno 2023, finalizzata alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina con riferimento allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

La disposizione di cui al **comma 10** proroga per il 2024 le 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Gli oneri della disposizione possono essere quantificati come da tabella di seguito riportata. L'onere complessivo è stato arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore per tenere conto di possibili marginali imprevisti.

Si segnala che la garanzia della sicurezza delle sedi all'estero è un diretto adempimento di obblighi internazionali della Repubblica ed è necessaria per mantenere la funzionalità di uffici il cui compito istituzionale primario è di garantire la difesa degli interessi nazionali all'estero e di assicurare la tutela dei cittadini e delle imprese all'estero, in particolare in aree di crisi quali quella maggiormente interessata dalle conseguenze della guerra in atto in Ucraina.



N	SEDE	UNITA'				TOTALE	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI		
		Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car		ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		TOTALE ONERE ISE 12 MESI	Spese viaggio (A/R) (cap. 1292/3)
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500	
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500	
3	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500	
4	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
5	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
7	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500	
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
11	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500	
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
13	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400	
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400	
15	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400	
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400	
17	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 1.400	
18	Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 53.417	€ 240	
19	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 2.000	
20	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 2.000	
21	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 440	
22	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 3.800	
23	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 1.000	
24	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.200	
							<b>24</b>	<b>€ 1.539.590</b>	<b>€ 125.744</b>	<b>€ 33.327</b>	<b>€ 88.156</b>	<b>€ 376.298</b>	<b>€ 2.163.115</b>	<b>€ 19.680</b>
												<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.182.795</b>	

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia, in quanto non previsti per la cosiddetta "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967, e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo aereo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri previsti al comma 10 pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 12 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1, 2, 3, 5, 7 e 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

- quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche alla lettera b) del comma 2;
- quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 23.



**ART. 22**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

La proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

**Capo V**

**Disposizioni finanziarie e finali**

**ART. 23**

*(Disposizioni finanziarie)*

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il **comma 2** prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al **comma 3** è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto -all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 6** indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per



l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In merito alla riduzione dello stanziamento per assegno unico si fa presente quanto segue. La previsione per l'anno 2023 prima della riduzione indicata ammonta a 18.649 mln di euro per il 2023. Gli oneri contabilizzati a tutto settembre 2023 risultano pari a 13.608 mln di euro. Ne consegue, anche tenuto conto delle domande che possono pervenire nei prossimi mesi, la plausibilità di una stima pari a 18.299 mln di euro per l'anno 2023 e pertanto la plausibilità della riduzione indicata per 350 mln di euro con conseguenti economie per l'anno 2023;

c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Lo stanziamento per Rdc (limite di spesa) prima della riduzione indicata ammonta a 7.264,4 mln di euro per l'anno 2023. Sulla base di quanto registrato a tutto settembre 2023 (5.283 mln di euro) e delle stimate contabilizzazioni per i successivi mesi per la complessiva competenza 2023 si ritiene plausibile una riduzione del limite di spesa di 258 mln di euro con rideterminazione del limite di spesa in 7.006,4 mln di euro per l'anno 2023, con conseguenti economie per l'anno 2023;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;

f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;

g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui




- all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
- o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
- p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
- q) mediante il ricorso all'indebitamento, per 3.200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, di cui al comma 2, nonché per la copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall'anno 2024, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Il **comma 8** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il **comma 9** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

18/10/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	1		Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.41/1986, relativo all'anno 2023	S	C	2.038,0	-2.038,0			2.038,0	-2.038,0			2.038,0	-2.038,0		
1	1		Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.41/1986, relativo all'anno 2023 - effetti fiscali	E	T	566,0	-566,0			566,0	-566,0			566,0	-566,0		
3	1		Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali	S	C	2.000,0				2.000,0				2.000,0			
3	1		Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali - effetti riflessi	E	TC					970,0				970,0			
4	1		Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - IRPEF	E	T	-1.572,5	1.572,5			-1.572,5	1.572,5						
4	1		Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - Imposta sostitutiva forfetaria	E	T	-968,4	968,4			-968,4	968,4						
5	1		Rinvio al 30/06/2024 del termine entro cui è possibile riversare i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 5, cc. 7-12, del D.L. 146/2021	E	EXT	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4
6	1		Contributo di solidarietà 2024 per i soggetti che beneficiano della rideterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023	E	T		450,0				450,0				450,0		
8	1	b	Differimento al 30 novembre 2024 del termine entro cui il GSE è tenuto alla restituzione del prestito infruttifero erogato ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 50/2022	E	EXT	-4.000,0											
9	1		Contributo alla Regione Siciliana per l'anno 2023 erogato a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11%, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023	S	C	300,0				300,0				300,0			
9	3	a,b	Riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C		-2,0	-2,0	-2,0								
9	3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	E	EXT	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0								
9	3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
9	5		Contributo a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano riconosciuto a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C	80,0				80,0				80,0			
9	6		Compensazione, a favore della Provincia autonoma di Bolzano, del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C		24,1				24,1			24,1			
9	10		Contributo a favore della regione Molise vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione	S	C	40,0				40,0				40,0			
9	11		Incremento del fondo di cui all'art. 1, c. 821, della L. 178/2020, destinato all'erogazione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 210/1992	S	C	50,0				50,0				50,0			
10	1		Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 200, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzato alla compensazione in via definitiva della riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente alle limitazioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19	S	C	500,0				500,0				500,0			
10	2		Incremento del fondo di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023, finalizzato a riconoscere un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	S	C	35,0				35,0				35,0			
11	1		Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, c. 4-ter, e dell'art. 1-bis, della L. 338/2000, per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari	S	C	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3
11	1		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C												
12	1		Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art.1, c. 396 della L.234/2021)	S	K	1.000,0				1.000,0				1.000,0			
13	1		Sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (contributi per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature)	S	K	50,0				50,0				50,0			
14	1		Incremento del Fondo per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente, di cui all'art. 7-bis, c. 3, del D.L. 68/2022	S	C	150,0				150,0				150,0			
15	1		Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K	326,0				326,0				326,0			
16	1		Incremento del contributo assegnato al CONI, ai sensi dell'art. 1, c. 430, della L.145/2018, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024	S	C	13,0				13,0				13,0			
16	2		Contributo in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresano	S	K	8,0				8,0				8,0			
16	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite al proprio bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021-contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive dilettantistiche	E	EXT	8,0											





Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
16	3		Riduzione del Fondo di attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K					-8,0				-8,0			
17	1		Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, c. 8, della L. 328/2000	S	C	10,0				10,0				10,0			
20	1		Incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'art. 1, c. 328 L. 234/2021	S	C	50,0				50,0				50,0			
21	1		Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati	S	K	46,9				46,9				46,9			
21	2	b	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 683 della L. 197/2022 per prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, da ripartire tra gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure.	S	C		44,5				44,5				44,5		
21	3		Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per l'erogazione di un contributo straordinario in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori	S	C	5,0				5,0				5,0			
21	5		Incremento delle risorse necessarie alla gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 286/1998, e a garantire l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale	S	C	7,0				7,0				7,0			
21	7		Incremento delle risorse destinate ad interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione (interventi assistenziali straordinari)	S	C	1,0				1,0				1,0			
21	8		Risorse destinate ad assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso	S	C	180,0				180,0				180,0			
21	10		Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022	S	C		2,2				2,2				2,2		
21	10		Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 - effetti riflessi	E	TC						0,2					0,2	
21	11		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C		-2,2				-2,2				-2,2		
21	12	a	Utilizzo parziale delle risorse rinvenienti dalla lettera b, comma 2 del presente articolo, che modifica l'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 683, della L. 197/2022.	S	C	-29,9				-29,9				-29,9			
23	1		Istituzione di un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026	S	C		2.760,0	104,0	16,0		2.760,0	104,0	16,0		2.760,0	104,0	16,0



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
23	2		Risorse destinate al perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior traggo delle agevolazioni per i bonus edilizi	S	K	15.000,0											
23	4		Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 178/2020	S	C		216,1				216,1				216,1		
23	5		Rifinanziamento dell'autorizzazione di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato)	S	K		2.540,9				2.540,9						
23	6		Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente	S	C		21,0	65,0	105,3		21,0	65,0	105,3		25,0	73,0	104,8
23	7	a	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa corrente	S	C	-2.574,8				-429,8				-429,8			
23	7	a	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa in conto capitale	S	K	-560,0				-560,0				-560,0			
23	7	b	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno unico e universale, di cui all'art. 6, c. 8, del D.Lgs. 230/2021	S	C	-350,0				-350,0				-350,0			
23	7	c	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019	S	C	-258,0				-258,0				-258,0			
23	7	d	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41 bis della L. 234/2012	S	C	-50,0				-50,0				-50,0			
23	7	e	Riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-5,0				-5,0				-5,0			
23	7	f	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-130,0				-130,0				-130,0			
23	7	g	Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'art. 22, c. 1-ter, della L. 42/2009	S	K	-200,0				-150,0				-150,0			
23	7	h	Definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, connesso all'accelerazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K		-172,0	-154,0			-172,0	-154,0			-172,0	-154,0	
23	7	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-1.000,0				-1.000,0				-1.000,0		
23	7	i	Riduzione del Fondo per le politiche in favore della disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021	S	C	-350,0				-350,0				-350,0			
23	7	m	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.530,0											



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
23	7	m	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K					-2.530,0							
23	7	n	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa depositi e prestiti di somme giacenti sui conti di tesoreria per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 369/2003	E	EXT	2.775,0											
			Entrate	e		-719,9	2.389,2	-35,7	29,4	-1.037,9	2.414,4	-10,7	54,4	1.903,0	-126,5	-10,7	54,4
			Spese	s		17.478,8	2.407,9	26,3	132,7	2.160,8	2.484,9	53,3	159,7	4.690,8	-102,0	61,3	359,1
			<b>SALDO</b>			<b>-18.198,7</b>	<b>-18,7</b>	<b>-62,0</b>	<b>-103,3</b>	<b>-3.198,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>-64,0</b>	<b>-105,3</b>	<b>-3.187,8</b>	<b>-24,5</b>	<b>-72,0</b>	<b>-304,7</b>
			Scostamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023			-18.200,0				-3.200,0				-3.200,0			
			<b>SALDO al netto dello scostamento autorizzato e degli interessi passivi (coperti nell'ambito dello scostamento autorizzato per gli anni successivi)</b>			<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.*

**Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

## Capo I

### MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

#### Articolo 1.

*(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 2.

*(Campagna reddituale)*

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

#### Articolo 3.

*(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

#### Articolo 4.

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23

#### Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

b) al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;

3) al terzo periodo, le parole « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 »;

d) al comma 12, dopo le parole: « al comma 10 » è inserito il seguente periodo: « In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017 ».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Articolo 7.

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « precedente bimestre » sono sostituite dalle seguenti: « mese precedente » e la parola « quadrimestre » è sostituita dalla seguente « bimestre ».

Articolo 8.

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2024 »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

« 841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023;

b) al comma 842, le parole: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli

- impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio. ».
- d) i commi 844 e 845 sono abrogati.
3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 75, le parole: « , nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati » sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « *1-bis*. Nelle quote di cui al comma 1, lettera *g*), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *f*) utilizzati come combustibili per riscaldamento ».
- c) al comma *4-bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro »;
- d) al comma *4-ter* dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 688,71 milioni di euro ».
4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi *3-bis* e *3-ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50

milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 10.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo III

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

Articolo 11.

*(Edilizia universitaria)*

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato *target* M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 12.

*(Anticipo investimenti FS)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 13.

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 14.

*(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 15.

*(Anticipo difesa)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 16.

*(Misure in materia di sport)*

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei



ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Articolo 17.

*(Fondo nazionale delle politiche sociali)*

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 18.

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 19.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2023 » sono sostituite da « 30 novembre 2023 »;
- b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. »;
- c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

Articolo 20.

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 21.

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;
- b) le parole « nel limite massimo di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017,

n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-*bis*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , per la metà, » e « , per l'altra metà, » sono soppresse;

b) dopo le parole « in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e ad interventi assistenziali straordinari ».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 22.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno

usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti *b)* e *c)* del DPCM 1° giugno 2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

*d)* all'ISTAT. »

*b)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« *3-bis.* Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3. »

Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a)* è abrogata.

4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q)*, sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
- o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
- p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
- q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei

deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*  
Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*  
Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*  
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*  
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*  
Crosetto, *Ministro della difesa*  
Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*  
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*  
Piantedosi, *Ministro dell'interno*  
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*  
Schillaci, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1  
Articolo 23, comma 7, lettera a)

*Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	<b>2023</b>
MISSIONE/programma	
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>	
<b>3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>1.000</b>
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.000
<b>1. Politiche economico-finanziarie e di</b>	<b>1.020</b>

<b>bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</b>	
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)	1.000
<b>23. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>920</b>
23.1 Fondi da assegnare (1)	340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	580
<b>21. Debito pubblico (34)</b>	<b>187,8</b>
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	187,8
<i>Ministero della giustizia</i>	
<b>I. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)</b>	<b>7,0</b>
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)	7,0
<b>TOTALE</b>	<b>3.134,8</b>

Allegato 2  
(articolo 23, comma 8)  
Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo	227.600	143.000	116.814

netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge			
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	538.420	456.468	435.554
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo	282.600	185.000	152.814



del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge			
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	593.431	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

## 1.2.2. Testo correlato 912 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 912

Supplemento

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI) con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) e con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili *L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, unitamente all'esclusione dall'AIR per l'articolo 15 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2023.*

Analisi tecnico-normativa (ATN)

**TITOLO: Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145**, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; dell’università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; delle imprese e del made in Italy; della difesa; del lavoro e delle politiche sociali; dell’interno; dell’istruzione e del merito; della salute.

**La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:**

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4, 5, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di università: **articolo 11.**
- 3) Disposizioni in materia di imprese: **articolo 13.**
- 4) Disposizioni in materia di difesa: **articolo 15.**
- 5) Disposizioni in materia di sport: **articolo 16.**
- 6) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli 17, 18 e 19.**

**Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articoli 4** (*Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette*), **5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*), **6** (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127*) e **7** (*Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo principale perseguito dalla disposizione di cui all'**articolo 4** concerne il rinvio, limitato al solo periodo d'imposta 2023 - per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 170.000 euro - del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, all'anno successivo (2024). Il differimento dei termini non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL. La disciplina è coerente con il programma di governo in quanto è dettata in attesa che la materia trovi la propria regolamentazione a regime, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi" delle imposte sui redditi.

Al fine di andare incontro a quelle imprese che entro il prossimo 16 dicembre 2023 avrebbero dovuto riversare gli importi relativi al previgente credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, del quale si siano avvalse in modo non corretto, **l'articolo 5** interviene a prorogare ulteriormente i termini di versamento. La predetta procedura di riversamento è stata introdotta dal legislatore con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 in un'ottica collaborativa, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, prendendo atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola

e che hanno richiesto l'adozione di ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e dell'allora Ministero dello sviluppo economico, alcuni dei quali intervenuti, peraltro, in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'intervento – che si inserisce tra quelli volti a sostenere il tessuto economico italiano, considerato peraltro il rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, il deterioramento delle prospettive di crescita e una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sulla competitività delle imprese – risulta coerente con il programma del Governo in quanto finalizzato a supportare le imprese, mettendo a disposizione delle stesse la possibilità di regolarizzare la posizione con il fisco e, pertanto, risulta necessario ed urgente.

L'**articolo 6** reca modifiche alla determinazione del contributo straordinario istituito con l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello stato, per la successiva rivendita, attività di *“produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri stati dell'unione europea per la loro successiva rivendita”*. L'obiettivo della disposizione è di ripristinare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge), volto a escludere dalla base imponibile del suddetto contributo di solidarietà la distribuzione (o comunque l'utilizzo), nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4 lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244/2007). La sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali è coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest'ultimo “colpire” i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrata, pertanto, opportuna la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come ad esempio l'utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

Obiettivo sostanziale dell'**articolo 7** è quello di ridurre i tempi per l'applicazione dell'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007 al fine rendere meno gravoso per i consumatori il costo dei

prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili in presenza di variazioni (in aumento) del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Da quanto detto emerge che le disposizioni di cui all'articolo 4, 5, 6 e 7, si rendono urgenti e necessarie oltre ad essere coerenti con il programma di Governo.

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'**articolo 4, comma 1**, per il solo periodo d'imposta 2023, prevede che per le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R., ovvero da reddito di lavoro autonomo o di impresa, di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), è effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

È da ritenersi che rimangono escluse da questa disposizione le partite IVA individuali che hanno dichiarato relativamente al periodo d'imposta 2022 ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Per queste categorie di contribuenti resta fermo l'obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il termine ordinariamente previsto del 30 novembre, così come previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 445.

L'**articolo 5** modifica la disciplina relativa al riversamento spontaneo del previgente credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, cui possono aderire i soggetti che hanno utilizzato indebitamente in compensazione il predetto credito. Tale procedura – introdotta dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 – è stata modificata dapprima dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e successivamente dall'articolo 1, comma 271, della legge n. 197 del 2022.

Con riferimento all'**articolo 6**, il quadro normativo nazionale è composto dalle seguenti disposizioni:

- commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) in materia di determinazione del contributo straordinario;
- articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 in materia di base imponibile del contributo di solidarietà;
- articolo 22 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127 (postergazione dei termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34).

L'articolo 6, infatti, ripristina il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà, di cui sopra, la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4 lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244/2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità, fino a concorrenza degli importi esclusi nel 2022, gli utilizzi delle citate riserve devono essere escluse anche dalla determinazione dei redditi imponibili relativi ai periodi d'imposta rilevanti ai fini della media di riferimento (2018-2021). Si prevede, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Il quadro normativo di riferimento dell'**articolo 7** è costituito dal comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 che fissa il meccanismo e i parametri attraverso i quali le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'**articolo 4** incide – per il solo anno 2023 - sul d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, che prevede che il versamento delle imposte sui redditi avviene in due distinti momenti dell'anno: il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, entro il 30 giugno (o nei successivi trenta giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40%), il secondo acconto entro il 30 novembre.

L'**articolo 5** modifica i commi da 9 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 al fine di prorogare termini legislativi.

Il comma 3 dell'**articolo 6** abroga l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

Per quanto attiene all'**articolo 7**, che modifica il comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, si evidenzia che attualmente, in base a quanto disposto, il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento dei prezzi dei carburanti, può essere adottato se il prezzo di cui al comma 290 del citato articolo 1 della legge n. 244/2007 aumenta, sulla media del *bimestre* precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere e che il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del *quadrimestre* precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al medesimo comma 290, rispetto a quello indicato. La modifica apportata dall'articolo 7 del provvedimento in commento dimezza entrambi i periodi di riferimento sopra richiamati.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*



Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7** non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Cost.) sia sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge (art. 23 Cost.) e del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il sistema tributario appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; gli interventi sono, quindi, pienamente compatibili con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo di cui agli **articoli 4, 5, 6 e 7** è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non si rilevano profili di rilegificazione, né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e/o semplificazione normativa; si segnala, infatti, che l'intervento normativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo di cui agli **articoli 4, 5, 6 e 7** non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Con particolare riferimento all'**articolo 6**, si segnala che il contributo di solidarietà temporaneo istituito con la legge di bilancio 2023 costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 e, in tal senso, la misura in questione è stata a suo tempo comunicata alla Commissione europea la quale non ha finora formulato osservazioni in merito.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto degli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

In particolare, con riferimento all'**articolo 6**, il contributo di solidarietà temporaneo istituito con la legge di bilancio 2023 costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo

temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 e, in tal senso, la misura in questione è stata a suo tempo comunicata alla Commissione europea la quale non ha finora formulato osservazioni in merito.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni degli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Con riferimento agli **articoli 4 e 6**, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

L'**articolo 5** modifica con novella i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Per quanto attiene all'**articolo 7**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Con riferimento agli **articoli 4, 5 e 7**, non si individuano effetti abrogativi impliciti dell'atto normativo e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo della norma.

Con riferimento all'**articolo 6** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Si evidenzia che il **comma 3** dell'**articolo 6** prevede, esplicitamente, l'abrogazione della disciplina contenuta all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Con riferimento agli **articoli 4 e 7**, non si individuano disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L'**articolo 4**, però, introduce una deroga temporanea, per

il solo periodo d'imposta 2023, ai termini di versamento della seconda rata di acconto IRPEF dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Anche l'**articolo 5** non comporta la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né reca disposizioni di interpretazione autentica. Tuttavia, i nuovi termini previsti per i versamenti rateali si applicano anche nei confronti dei contribuenti che abbiano già provveduto ai riversamenti prima della modifica per effetto della disposizione in commento dei termini in precedenza previsti. La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo in esame – che integra il comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 – introduce una deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto, con riferimento ai crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 utilizzati negli anni 2016 e 2017, proroga di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo.

L'**articolo 6** non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate (sebbene ripristini, di fatto, il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, espunto in sede di conversione dello stesso decreto-legge) o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

La materia di cui all'**articolo 4**, per la quale è dettata una disciplina temporanea in quanto limitata al solo periodo d'imposta 2023, è oggetto di delega come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "*una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi*" delle imposte sui redditi.

Con riferimento agli **articoli 5, 6 e 7** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

In relazione agli **articoli 4, 6 e 7** non sono previsti successivi atti di attuazione.

Dalle disposizioni dell'**articolo 5** potrebbe derivare la necessità di adottare un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale aggiornare e definire il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Non è previsto un termine per l'adozione del predetto provvedimento.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5 e 7** non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici in relazione alla materia oggetto del provvedimento, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

In relazione all'**articolo 6** sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, debitamente aggiornati.

**Disposizioni in materia di università: articolo 11** (*Edilizia universitaria*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Obiettivo dell'intervento normativo è quello di finanziare gli interventi già risultati vincitori nell'ambito delle procedure avviate in base ai decreti ministeriali n. 1046 del 2022 e n. 1252 del 2022, in quanto, attesa la riprogrammazione del PNRR e la conseguente impossibilità di utilizzare risorse finanziarie europee (a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023), si è reso necessario istituire un fondo con risorse statali che consenta di dare seguito alle procedure amministrative già espletate.

Ulteriore obiettivo delle disposizioni è quello di evitare possibili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione sicuramente soccombente. I soggetti beneficiari, pubblici e privati, hanno già anticipato e sostenuto, infatti, ingenti spese, destinate non solo alla stipula dei contratti aventi ad oggetto gli alloggi universitari, ma anche a finanziare i lavori di adeguamento delle strutture, addirittura sino a provvedere alla fornitura di arredi. La norma, con l'istituzione di un apposito fondo, ha come obiettivo quello di corrispondere da parte dell'Amministrazione a tali soggetti, tutti gli importi anticipati.

Le disposizioni, inoltre, mirano ad evitare che i soggetti attuatori, per mancanza di finanziamenti, rendano indisponibili i posti letto, già realizzati nell'ambito della misura del PNRR, acuendo, oltre misura, la problematica dell'emergenza alloggi.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le norme proposte si inseriscono sul quadro normativo nazionale, istituendo, *ex novo*, un apposito fondo per realizzare gli obiettivi di cui alla sezione 1.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le norme assicurano la corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative di cui agli articoli 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le norme non contengono rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.



**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario***

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano sussistenti nelle materie oggetto delle disposizioni in discorso di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le norme sono compatibili con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ai medesimi o ad analoghi oggetti.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il carattere specifico delle misure contemplate dalle norme in discorso non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

**Disposizioni in materia di imprese: articolo 13** (*Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'articolo 13 del decreto-legge in oggetto, rubricato "Investimenti produttivi delle piccole e medie imprese", contiene invece una autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, per la misura "Nuova Sabatini", a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La disposizione persegue la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale misura di agevolazione in argomento intende sostenere le PMI che intendono effettuare investimenti per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La Nuova Sabatini è una misura di aiuto attiva dall'anno 2014, già più volte interessata da interventi normativi, volti sia a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento, mediante apposita regolamentazione per l'erogazione del contributo, sia a rifinanziare la misura stessa, in considerazione della efficacia dimostrata dallo strumento. Attualmente, il plafond delle risorse disponibili per l'intervento è quasi in esaurimento e, pertanto, la nuova assegnazione di risorse consente di far fronte alle concessioni ed erogazioni dei contributi in favore delle PMI beneficiarie. L'incremento della dotazione finanziaria della misura risulta pienamente coerente con il programma di Governo e trova collocazione nella voce "Sostegno degli investimenti".

### ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

L'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, a cui è associato un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'articolo 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle

piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. e ne è stata demandata la relativa disciplina attuativa a un apposito decreto dell'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

In attuazione della norma di legge, è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, il quale, per l'appunto, ha dettato la disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Ai fini dell'attuazione delle modifiche apportate alla misura **dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di bilancio 2020), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato successivamente adottato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d'attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Nell'ambito della disciplina dello strumento è previsto che il finanziamento bancario (o il leasing) possa essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" di cui **all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96**, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013.

Il contributo erogato dal Ministero si sostanzia in un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti coerenti con il Piano Transizione 4.0 ovvero per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ecosostenibili e a basso

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si incide formalmente su una norma, ma l'intervento rafforza finanziariamente un intervento già esistente, disciplinato dall'articolo 2 del dl. 69/2013 così come convertito dalla legge 98/2013, incrementandone la dotazione finanziaria e non presenta, dunque, particolari effetti su leggi e regolamenti vigenti.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni. In particolare, l'articolo 13 si riferisce a un intervento fortemente radicato nelle competenze dell'amministrazione centrale e, in particolare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, già operativo da 10 anni e ampiamente apprezzato dal tessuto produttivo dell'intero territorio nazionale.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento in esame risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 della Costituzione. Le funzioni amministrative sono esercitate a livello centrale e, in particolare, sono attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'articolo in esame non presenta ipotesi di rilegificazioni.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici. Non sussistono necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.



**Disposizioni in materia di difesa:** articolo 15 (*Anticipo Difesa*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero della Difesa.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, finalizzate al contrasto gli effetti negativi dell'inflazione e allo scopo di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni lavorative e pensionistiche.

La disposizione è volta a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. La norma si rende necessaria al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

La norma è coerente con il programma normativo del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Articolo 4 *Programmi del settore aeronautico* della legge 7 agosto 1997, n. 266 recante Interventi urgenti per l'economia.

Articolo 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-202 (Parte II - sezione II).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La disposizione non incide direttamente sulla legislazione vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti la Difesa, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, è di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

**Disposizioni in materia di sport: Articolo 16** (*Misure in materia di sport*).

**Referente ATN:** Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e **all'articolo 16 in materia di sport**.

Il provvedimento trae origine dalla delicata situazione economica del momento, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anticipando interventi in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e misure in favore degli enti territoriali (fra le quali il trasporto pubblico), in materia di investimenti, in materia di lavoro, in materia di istruzione, in materia di sport.

L'intervento normativo di cui **all'articolo 16** prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni e del CIP per le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica ai Giochi di Parigi 2024 e di un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano.

La previsione d'incremento e di stanziamento di fondi per la migliore realizzazione dei Giochi olimpici e per il completamento di un'importante struttura come il Velodromo di Spresiano, è coerente con la recente modifica dell'articolo 33 della carta costituzionale, che inserisce lo sport in Costituzione riconoscendone il valore sociale ed educativo e con le funzioni legate all'attività di promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale - inclusi i Giochi Olimpici - delegate al Ministro per lo Sport e Giovani (dPCM 12 novembre 2022).

**2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo è costituito, in particolare, dalle seguenti norme:

- articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha definito il livello di finanziamento e le risorse assegnate al CONI;
- decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, di riorganizzazione del Comitato italiano paralimpico;

l'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge di bilancio 2008), che ha autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato alla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione del velodromo di Spresiano.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo fissa la portata di incrementi di risorse già assegnate e di nuovi stanziamenti, recuperando e reindirizzando disponibilità finanziarie da più origini per rendere praticabili le misure e, pertanto, non incide su leggi e regolamenti vigenti. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

**7) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**8) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non sussistono problemi di compatibilità con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto riferite alle disposizioni in questione.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello europeo.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano aperte procedure d'infrazione.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione a livello di obblighi internazionali imposti all'Italia in attuazione di accordi con altri Stati.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni al riguardo in materia di sport.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non introduce nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Esito positivo della verifica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non introduce modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non ha effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non contiene disposizioni con effetto retroattivo e non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui all'articolo 16.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 prevede l'incremento e la erogazione di contributi ed è prevista, in via eventuale, l'adozione di decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e finanze.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

\*\*\*



**Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: Articoli 17** (*Fondo nazionale delle politiche sociali*), **18** (*Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico*) e **19** (*Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento normativo adottato dal Governo si fonda sulla necessità e urgenza di adottare, tra le altre disposizioni, norme in materia di sostegno al reddito e di politiche sociali.

In particolare, con l'articolo 17, si dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", quantificando anche gli oneri e individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico, chiarendo, al comma 1, i presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. La disposizione, infatti, precisa che il riconoscimento dell'indennità deve intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Il comma 2 della norma introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

L'articolo 19 introduce alcune modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro, nonché, in assenza di tale comunicazione, la sospensione dell'erogazione, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La norma prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, sono attualmente disciplinate dalle seguenti fonti:

- legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

## 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente, in quanto l'articolo 18 fornisce un'interpretazione dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, mentre l'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022.

L'articolo 17 non incide sulla normativa vigente in materia, limitandosi alla previsione dell'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Gli interventi normativi sono compatibili con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Gli interventi normativi sono conformi ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

I provvedimenti non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

### 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

I provvedimenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

### 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento al solo reddito di cittadinanza la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora (INFR(2022) 4024), “*in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale*”, in quanto, in relazione al requisito della residenza, l'istituto del reddito di cittadinanza prevedeva, tra le altre, quale condizione per accedervi, l'aver soggiornato in Italia per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta.

L'articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 ha abrogato il reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024.

### 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

I provvedimenti non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. In particolare, è stato modificato direttamente l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di un decreto attuativi .

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

**TITOLO: Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145**, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; dell’università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; delle imprese e del made in Italy; della difesa; del lavoro e delle politiche sociali; dell’interno; dell’istruzione e del merito; della salute.

Per le disposizioni di cui all’**articolo 15** l’AIR è esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

*La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”.*

**Le relazioni AIR settoriali**, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

**Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.**

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4, 5, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di imprese: **articoli 5 e 13.**
- 3) Disposizioni in materia di università: **articolo 11.**
- 4) Disposizioni in materia di sport: **articolo 16.**
- 5) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli 17, 18 e 19.**

**Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articoli 4** (*Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette*), **5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*), **6** (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127*), **7** (*Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è stato emanato al fine di rispondere all'esigenza di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza mediante l'adozione di disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza.

Il provvedimento contiene, tra le altre, alcune disposizioni di carattere fiscale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ed in particolare, la disposizione di cui all'**articolo 4**, i cui effetti sono limitati al solo periodo d'imposta 2023, prevede che - per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro (lavoratori autonomi e imprese) - il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), sia effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio 2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Con il successivo **articolo 5** viene disposta la proroga dei termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'**articolo 6** reca, poi, modifiche alla determinazione del contributo straordinario, istituito con l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello stato,



per la successiva rivendita, attività di *“produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri stati dell’unione europea per la loro successiva rivendita”*. Il contributo di solidarietà costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854. Il comma 116, della legge di bilancio 2023 dispone che *“il contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”*.

L’articolo 6 mira a ripristinare il contenuto dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà, di cui sopra, la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. *b*), del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera *q*), della legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità, fino a concorrenza degli importi esclusi nel 2022, gli utilizzi delle citate riserve devono essere escluse anche dalla determinazione dei redditi imponibili, relativi ai periodi d’imposta rilevanti ai fini della media di riferimento (2018-2021).

La sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali è coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest’ultimo “colpire” i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrata, pertanto, opportuna la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come ad esempio l’utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

Si prevede, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Infine, è istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Mediante l'**articolo 7**, del DL n. 145/2023 si modifica l'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) allo scopo di variare (riducendolo) il periodo temporale di riferimento dei parametri necessari ai fini dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 290, del medesimo articolo 1, decreto previsto per consentire, in presenza di determinate condizioni, una riduzione delle accise applicate ai prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'**articolo 4** prevede, al **comma 1**, con riferimento al solo periodo d'imposta 2023, il rinvio al mese di gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 170.000 euro. La disciplina è dettata in attesa che la materia trovi la propria regolamentazione a regime, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "*una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi*" delle imposte sui redditi.

Attualmente, il versamento delle imposte sui redditi avviene in due distinti momenti dell'anno: il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, salvo proroghe, entro il 30 giugno (o nei successivi trenta giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento), il secondo acconto entro il 30 novembre. Occorre evidenziare che i versamenti di giugno possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate mensili, da corrispondere da giugno a novembre, mentre non risulta possibile rateizzare il versamento di novembre.

La disposizione di cui all'articolo 4 interviene proprio su quest'ultima fattispecie, introducendo, per il solo 2023:

- il differimento della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;

- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili, a partire da gennaio 2024, scadenti il 16 di ogni mese, ferma restando, in tal caso, l'applicazione degli interessi di legge di cui all' art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Il secondo comma della norma in commento reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, individuandone la relativa copertura ai sensi del successivo articolo 23.

Come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento, il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 5** nasce dall'esigenza di garantire maggiori possibilità di accesso alla regolarizzazione in materia di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzato, da parte dei soggetti destinatari dalla disposizione, concedendo loro un maggior lasso di tempo per la presentazione della richiesta all'Agenzia delle entrate e per il pagamento delle relative somme.

La disposizione in esame interviene sulla disciplina di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021, che consente alle imprese che si siano avvalse in modo non corretto della previgente disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento, anche rateale, dell'importo del credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e indebitamente utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

La previsione della procedura di riversamento spontaneo è scaturita dalla necessità di tener conto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa del credito d'imposta ricerca e sviluppo nonché dei ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) che, in taluni casi, sono intervenuti anche in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'adesione all'istituto in esame è consentita, purché l'indebito utilizzo in compensazione non sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, ai soggetti che:

- abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.

Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista.

L'accesso alla procedura è invece in ogni caso precluso laddove il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo richiede la presentazione di apposita richiesta all'Agenzia delle entrate ove devono essere specificati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta cui afferisce l'istanza, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto, da effettuarsi in unica soluzione ovvero in tre rate di pari importo. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che mediante la procedura in commento, di cui al citato decreto-legge 146 del 2021:

- nell'anno 2022 è stato riversato un importo complessivo pari a circa 76,5 milioni di euro, per un totale di 725 versamenti;
- nell'anno 2023, è stato riversato un importo complessivo pari a circa 38,5 milioni di euro, per un totale di 253 versamenti (dati Agenzia delle entrate).

Nel delineato contesto normativo, si inserisce, pertanto, l'**articolo 5** del presente decreto-legge, che mira a promuovere l'adempimento spontaneo mediante ricorso alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di ricerca e sviluppo maturati in uno o più periodi di

imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e indebitamente utilizzati in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

La disposizione in commento dispone l'estensione dei termini originariamente previsti per l'adesione alla procedura, mediante presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, e per il versamento delle somme dovute.

In particolare, l'**articolo 5** prevede i seguenti differimenti:

- al 30 giugno 2024 del termine per avvalersi della regolarizzazione, originariamente fissato al 30 novembre 2023;
- al 16 dicembre 2024, della scadenza per effettuare il relativo pagamento in unica soluzione o della prima rata;
- al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026 delle scadenze (attualmente stabilite al 16 dicembre 2024 e al 16 dicembre 2025), rispettivamente, della seconda e della terza rata;
- al 17 dicembre 2024, della decorrenza degli interessi, calcolati al tasso legale, da applicare alla seconda e alla terza rata e, in caso di mancato pagamento, sulla somma iscritta a ruolo.

La disposizione stabilisce, altresì, che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e che, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto dei diritti del contribuente"), il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta indebitamente utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Si tratta di una misura che si pone in linea con i principi e gli obiettivi di massimizzazione dei livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti e di rafforzamento della *tax compliance*, inseriti tra i criteri direttivi della legge recante la "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Per quanto riguarda le misure contenute nell'**articolo 6** del provvedimento, si osserva preliminarmente che le modalità di calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 attualmente previste non sembravano essere in linea con la logica sottesa all'istituzione dello stesso.

Ai fini del calcolo della base imponibile, la sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali, già proposta in passato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, è risultata, invece, coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest'ultimo "colpire" i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrato opportuno riproporre la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come

ad esempio l'utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

L'**articolo 6** ripropone, pertanto, la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui alla legge di bilancio per il 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato, in sede di conversione del decreto legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni), con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Si prevede, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Coloro, quindi, che hanno già versato il contributo (incompleto perché calcolato su una base imponibile al netto delle riserve suddette) al 30 giugno, non avranno più necessità di procedere con il versamento del maggior contributo dovuto per effetto delle modifiche apportate dal decreto alluvioni.

Si prevede, poi, che le somme già versate rimangono comunque acquisite al bilancio dello Stato. In pratica, coloro che hanno versato il (maggior) contributo sulla base della disciplina post-decreto alluvioni, non potranno richiedere il rimborso.

Infine, è istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. Sotto il profilo finanziario gli effetti positivi per il Bilancio dello Stato derivanti dal nuovo contributo di solidarietà (comma 5) possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

Infine, le modifiche apportate dall'**articolo 7** intendono risolvere alcune criticità legate ai tempi di intervento, da parte del legislatore italiano, nel caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio e del conseguente innalzamento del costo dei carburanti alla pompa nel territorio nazionale a danno dei cittadini consumatori. In tali circostanze, infatti, il comma 290 sopra richiamato prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti

energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, siano diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del predetto prezzo internazionale del petrolio greggio.

Orbene, ai sensi della previgente formulazione del comma 291 dell'articolo 1 della citata legge n. 244/2007 il decreto in questione poteva essere adottato nel caso in cui il prezzo del greggio fosse aumentato, sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; ciò tenendo conto dell'eventuale diminuzione, nella media del semestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al menzionato comma 290, rispetto a quello indicato in uno dei citati documenti. Le recenti oscillazioni del prezzo del greggio a fronte degli ultimi avvenimenti di natura politico-economica verificatisi in ambito internazionale hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire ripetutamente ed in tempi brevi nel senso indicato dal predetto comma 290. Ciò ha messo in evidenza la necessità di rendere più immediata l'operatività dello strumento normativo in questione attraverso la riduzione temporale dei parametri di riferimento indicati al comma 291. Sotto il profilo finanziario, a tale disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Con riferimento all'**articolo 4**, l'obiettivo posto dalla norma è quello di distribuire il carico fiscale per i destinatari della disposizione su un arco temporale più ampio, riducendo l'impatto del versamento in un'unica soluzione del secondo acconto delle imposte sui redditi.

La misura, invero, consente ai soggetti interessati di far fronte al versamento della seconda rata d'acconto in materia di imposte dirette in un momento successivo al previgente termine di legge, anche tramite pagamento rateale (in precedenza escluso).

**L'articolo 4**, tuttavia, non trova applicazione in maniera indiscriminata all'intera platea dei contribuenti ma si rivolge ai soggetti che, congiuntamente:

- siano persone fisiche;
- siano titolari di partita Iva;
- abbiano indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente (i.e. il 2022) ricavi o compensi inferiori a 170mila euro.

Pertanto, risultano escluse dall'**articolo 4** le partite Iva che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori alla soglia indicata, nonché tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, società di capitali ecc.): per tale novero di soggetti, dunque, rimane invariato il termine ordinario di versamento della seconda rata di acconto, coincidente con la data del 30 novembre.

Per stimare, in linea di massima, il numero dei destinatari della disposizione in esame, si osserva che nel periodo d'imposta 2021 (annualità più recente per la quale i dati sono disponibili, non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022) le persone fisiche titolari di partita Iva, lavoratori autonomi o imprese individuali, che hanno dichiarato ricavi e compensi totali uguali o inferiori a 170mila euro, risultano essere pari a circa 3,4 milioni di soggetti (fonte: banche dati MEF).

Quale requisito oggettivo, invece, la disposizione si applica alle sole imposte dirette, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Per tali ultime prestazioni resta fermo il termine ordinario.

L'**articolo 5** – al fine di andare incontro a quelle imprese che entro il prossimo 16 dicembre 2023 avrebbero dovuto riversare gli importi relativi al previgente credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, del quale si siano avvalse in modo non corretto – interviene a prorogare ulteriormente sia il termine entro il quale le predette imprese possono aderire alla procedura di riversamento (portandolo al 30 giugno 2024 in luogo del 30 novembre 2023) sia i termini per il versamento dell'unica rata (16 dicembre 2024) o, in caso di rateazione, di ciascuna delle tre rate (16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026). La predetta procedura di riversamento è stata introdotta dal legislatore con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 in un'ottica collaborativa, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, prendendo atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola e che hanno richiesto l'adozione di ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e dell'allora Ministero dello sviluppo economico, alcuni dei quali intervenuti peraltro in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'intervento si inserisce tra quelli volti a sostenere il tessuto economico italiano anche in considerazione del rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, del deterioramento delle prospettive di crescita e di una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sulla competitività delle imprese. Nel contempo, si intende mettere a disposizione delle imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il fisco, promuovendo l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati. Inoltre, si mira a un



risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e di accertamento, scongiurando l'insorgere di controversie fra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'obiettivo dell'intervento normativo contenuto nell'**articolo 6** è quello di rendere più coerenti le modalità di calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 alle finalità sottese all'istituzione del contributo stesso consistenti nella volontà di "colpire" i maggiori profitti conseguiti dalle imprese nel 2022 per effetto di variazioni dei prezzi dell'energia, eliminando dal calcolo della base imponibile del contributo tutto ciò che non è influenzato dall'andamento degli stessi.

Infine, come sopra anticipato, l'obiettivo generale dell'**articolo 7** è quello di consentire al legislatore italiano di intervenire, nel minor tempo possibile e a tutela dei consumatori, allo scopo di compensare, mediante una riduzione delle aliquote di accisa, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni contingenti del predetto prezzo internazionale del petrolio greggio.

## 2.2 Indicatori

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 4** un utile indicatore è rappresentato dal numero di versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza del termine originario per il versamento, fissato al 30 novembre 2023, e i nuovi termini per il versamento dell'unica soluzione o delle cinque rate in caso di pagamento dilazionato individuati dalla disposizione in esame (ossia il 16 gennaio 2024 per l'unica soluzione e per la prima rata, il 16 febbraio 2024, il 16 marzo 2024, il 16 aprile e il 16 maggio 2024 per le successive quattro rate.

Per quanto riguarda le misure contenute nell'**articolo 5**, i principali indicatori sono:

- il numero dei soggetti che hanno inviato all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- i versamenti, dell'unica rata (16 dicembre 2024) o, in caso di rateazione, di ciascuna delle tre rate (16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026), degli importi relativi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo del quale detti soggetti si sono avvalsi in modo non corretto;

Le imprese operanti nel settore energetico potranno pagare un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 minore, in quanto l'intervento normativo dell'**articolo 6** riduce la base imponibile dello stesso sterilizzandola da elementi non legati all'aumento dei prezzi dell'energia in linea con le finalità sottese all'istituzione del contributo stesso.

I principali indicatori che rilevano direttamente ai fini del disposto dell'**articolo 7**, del decreto in oggetto, sono il prezzo internazionale del petrolio greggio ed il valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

### 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

#### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'**articolo 4** ha impatti economici positivi sulle persone fisiche, titolari di partita IVA, con volume d'affari fino a 170 mila euro (lavoratori autonomi e imprese). Vale evidenziare in questa sede che, in ogni caso, la detta disposizione allo stato attuale ha effetto limitato nel tempo, riferendosi esclusivamente al periodo d'imposta 2023.

Quanto al profilo dell'impatto sociale, la norma in oggetto, per il tramite della proroga come sopra delineata, accorda alla cerchia dei contribuenti cui la disposizione si applica un termine maggiore per adempiere agli obblighi di versamento della seconda ritenuta d'acconto, consentendo così ad un maggior numero di soggetti di disporre di una maggiore liquidità, anche per fronteggiare la crisi economica in atto, di avere una migliore distribuzione del carico fiscale nel corso dell'anno e di adempiere dunque con minore difficoltà all'obbligazione tributaria.

La norma non ha, invece, impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 5** si osserva quanto segue. Sotto il profilo dell'impatto economico si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto. Sotto il profilo sociale la norma ha impatti, nella parte in cui, attraverso la proroga dei termini sopra individuati, comporta l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 146 del 2021 anche a coloro che perfezioneranno la procedura nel rispetto delle più ampie tempistiche previste dalla nuova disposizione. Inoltre, la norma è uno strumento di *compliance*, consentendo una regolarizzazione spontanea dei versamenti effettuati con crediti di ricerca e sviluppo non spettanti e permettendo un risparmio, in termini di risorse e di tempo, per l'amministrazione nell'attività istruttoria e di controllo. La norma non ha, invece, impatti ambientali.

I destinatari dell'intervento normativo contenuto all'**articolo 6** sono tutti i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita.

Le imprese operanti nel settore energetico potranno pagare un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 minore in quanto l'intervento normativo dell'articolo 6 riduce la base imponibile dello stesso sterilizzandola da elementi non legati all'aumento dei prezzi dell'energia in linea con le finalità sottese all'istituzione del contributo stesso.

Infine, le stesse imprese destinatarie dell'intervento normativo, per il solo anno 2024, dovranno pagare un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Le modifiche apportate dall'**articolo 7** all'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007 consentirebbero al legislatore nazionale, in caso di aumento del prezzo del greggio e di un eventuale ricorso al decreto dal medesimo comma richiamato, di abbreviare i tempi di intervento, al fine di ridurre le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, a tutto vantaggio dei cittadini consumatori.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

La norma di cui all'**articolo 4** ha effetti sulle PMI, in quanto soggetti direttamente interessati, nei limiti previsti dalla norma, dal differimento del termine del versamento dovuto a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'**articolo 5** riguarda tutti coloro che abbiano indebitamente utilizzato entro la data del 22 ottobre 2021 il credito d'imposta maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
- hanno applicato l'articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n. 145 del 2013, in tema di ricerca e sviluppo commissionata a imprese italiane da soggetti non residenti, non in conformità alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, legge n. 145 del 2018;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Pertanto, la disposizione non ha un effetto specifico sulle PMI, anche se queste ultime potrebbero, come i soggetti di maggior dimensione, essere interessate dalla misura in esame.

In relazione all'**articolo 6** non si ravvisano effetti sulle PMI diversi da quelli indicati al punto 3.1.

La norma di cui all'**articolo 7** non ha effetti sulle PMI, in quanto essa mira esclusivamente a rendere meno gravoso per i consumatori finali il costo dei prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, a seguito dell'aumento del prezzo del greggio sul mercato internazionale; ciò mediante una riduzione delle aliquote di accisa, operata utilizzando le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso sia verificata la sussistenza dei parametri stabiliti dall'**articolo 1**, comma 291, della legge n. 244/2007).

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Quanto disciplinato dagli **articoli 4, 5, 6 e 7** non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

### **C. Oneri informativi**

L'**articolo 5** non introduce nuovi oneri per i contribuenti, in quanto le disposizioni in esso contenute si limitano a prorogare il termine entro il quale la comunicazione per l'accesso alla procedura di riversamento deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

In relazione agli **articoli 4 e 6** non si ravvisano particolari effetti sugli oneri informativi.

Non sono previsti oneri informativi con riferimento all'**articolo 7**, poiché non vi è l'obbligo, in capo a imprese o cittadini, di fornire informazioni sulla propria attività.

### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'**articolo 5** non dà attuazione a direttive europee e pertanto non sono state effettuate valutazioni in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Le disposizioni di cui agli **articoli 4, 6 e 7** rispettano, invece, i livelli minimi di regolazione europea.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

L'**articolo 4** non necessita di provvedimenti di attuazione, in quanto la norma si limita a differire, limitatamente ai soggetti interessati dalla disposizione stessa, il termine del versamento dovuto a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'**articolo 5** prevede che uno più o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate definiscano il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di riversamento del credito.

In relazione all'**articolo 6**, non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionare o impedirne l'attuazione. In ogni caso, le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia dell'intervento, sono costituiti dal livello di adeguamento, da parte delle imprese, alle disposizioni che sono contenute all'interno dello stesso.

Infine, l'**articolo 7** non necessita di provvedimenti attuativi, in quanto esso si limita a modificare i riferimenti temporali già previsti all'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007.

#### **4.2 Monitoraggio**

Con riferimento all'**articolo 4** il monitoraggio avverrà tramite gli indicatori di cui al punto 2.2., ovvero sulla base dei versamenti effettuati, tramite modello F24, a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi da parte dei soggetti interessati dal provvedimento, in base alle nuove scadenze.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria utilizzando gli indicatori individuati al punto 2.2.

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 6** sarà assicurato dall'Amministrazione finanziaria mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Con riferimento all'**articolo 7**, infine, il monitoraggio potrà avvenire tramite gli indicatori di cui al punto 2.2, verificati dalla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze.

**Disposizioni in materia di imprese:** **articoli 5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*) e **13** (*Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'art. 5 del d.l. 145 del 2023 si inserisce in un contesto di proroghe della procedura di riversamento spontaneo prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 in scadenza al 30 novembre 2023. L'art. 38, comma 1, lett. a), del decreto aiuti ter n. 144 del 2022, convertito dalla legge n. 175 del 2022, e l'art. 1, co. 271 e 272 della l. n. 197 del 2022 avevano infatti già prorogato, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 ed al 30 novembre 2023 il termine di presentazione della domanda di adesione originariamente previsto per il 30 settembre 2022.

La scadenza al 30 novembre 2023 del termine di adesione alla procedura non consente alle imprese di valutare se aderire a quest'ultima, riversando il credito di imposta utilizzato in compensazione senza sanzioni ed interessi, ovvero accedere alla procedura di certificazione del credito prevista dall'art. 23, co. 3 del d.l. n. 73 del 2022, la cui implementazione non è ancora terminata, dovendo essere ancora approvato il decreto di attuazione e definite le linee guida cui dovranno attenersi i certificatori.

Con riferimento all'articolo 13, l'iniziativa normativa si inserisce nel settore di regolamentazione relativo alle misure di sostegno alle imprese. In particolare, essa riguarda la misura di incentivazione nota come "Nuova Sabatini".

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rilevato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

Nel corso degli anni si sono registrati vari interventi normativi volti, da un lato, a migliorare il meccanismo di funzionamento dello strumento, dall'altro, a disporre il costante rifinanziamento,

facendo, appunto, della Nuova Sabatini una misura ormai stabile a disposizione delle piccole e medie imprese dell'intero territorio nazionale che intendono investire nelle proprie aziende.

Tra i principali interventi normativi che hanno riguardato la Nuova Sabatini, oltre alla norma di sua istituzione (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), si segnalano:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015), articolo 1, comma 243;
- la legge 24 marzo 2015, n.33, articolo 8;
- la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi 52-57;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), articolo 1, commi 40- 42;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), articolo 1, comma 200;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, articolo 20;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi 226-229;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 39, comma 1;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 60, comma 1, che ha disposto l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), articolo 1, commi 95 e 96;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, articolo 11-ter;
- la legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 47 e 48;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), articolo 1, commi 414-416.

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dal 2017 quando è stata prevista la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75% (previsto per investimenti "ordinari"), a fronte di finanziamenti per investimenti cd. "Industria 4.0".

Dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, co. 227, della legge di bilancio 2020, è stata altresì prevista la medesima maggiorazione del 30% (3,575%) del contributo, rispetto al tasso base del 2,75%, a

fronte di finanziamenti per investimenti “green” ovvero correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Nello specifico, dal 2014 ad oggi, le PMI che hanno deciso di consolidare e riqualificare i propri assetti tecnico-produttivi, usufruendo della misura, sono più di 125.000, con un investimento medio di circa 185.000 euro.

A testimonianza dell’efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l’ammontare complessivo dei finanziamenti deliberati alle PMI da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura, dal 2014 ad oggi, è pari a oltre 48 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 264.532 e un importo totale del contributo impegnato dal MIMIT pari a circa 4 miliardi di euro.

Ulteriori riferimenti di interesse possono essere ricavati dall’analisi delle dimensioni delle imprese beneficiarie e dalla distribuzione territoriale delle stesse nel periodo 2014-2023:

- le micro imprese hanno presentato il 45% delle domande complessive, cui corrisponde il 27% dei finanziamenti deliberati. Le imprese di piccola dimensione hanno presentato il 40% delle domande, cui corrisponde il 44% dei finanziamenti deliberati. Le imprese di media dimensione hanno presentato il 15% delle domande, cui corrisponde il 29% dei finanziamenti deliberati;

- la diffusione geografica dell’intervento segnala la forte concentrazione nel Nord, dove si registra il 72 % delle domande presentate, a cui segue il 16% del Centro e il 12% del Sud e Isole.

Tutto ciò premesso, la norma in esame interviene per disporre il rifinanziamento della misura, al fine di assicurarne la continuità operativa per il corrente anno. Attualmente, il *plafond* delle risorse disponibili ai fini della erogazione del contributo è quasi in esaurimento. Il nuovo stanziamento di risorse previsto dall’intervento normativo *de quo* è, come detto, funzionale a dare continuità alla misura fino alla fine della corrente annualità.

## **2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Come sopra anticipato, le citate disposizioni normative di proroga sono inidonee a fronteggiare l’ipotesi in cui un’impresa non abbia la certezza della legittimità dell’utilizzo in compensazione di un credito di imposta per ricerca e sviluppo non potendo attualmente chiedere la certificazione ai sensi del citato art. 23, co. 3 del d.l. n. 73 del 2022 ai soggetti che si iscriveranno all’albo istituito con



DPCM approvato il 15 settembre 2023 e per il quale deve essere approvato, nei 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il decreto direttoriale di attuazione e definite le linee guida ivi previste.

Con l'ulteriore proroga prevista dall'art. 5 del d.l. n. 145 del 2023 e la prossima completa attuazione del sistema di certificazione suddetto le imprese avranno la possibilità, laddove il credito non sia certificabile, di aderire alla procedura di riversamento spontaneo.

Rispetto all'articolo 13, questo mira a rifinanziare la misura "Nuova Sabatini", disponendo una nuova autorizzazione di spesa per l'anno 2023, pari a 50 milioni di euro. Il nuovo incremento della dotazione finanziaria persegue, come specificato dalla norma, la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

## **2.2 Indicatori**

Relativamente alle norme di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, potranno essere considerati quali possibili indicatori il numero dei soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Inoltre, posto che obiettivo dell'articolo 13 è, come detto, quello di assicurare continuità operativa a una misura di incentivazione divenuta ormai stabile e rilevante per il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese del Paese. In tale prospettiva, può essere assunto come indicatore il numero di concessioni di agevolazioni in favore di PMI che lo stanziamento aggiuntivo (50 milioni di euro) disposto dalla norma può consentire.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'articolo 5 presenta un indubbio impatto positivo sotto il profilo economico a favore delle imprese richiedenti. Infatti, la norma consente di evitare che le imprese siano esposte ad azioni di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo già utilizzati in compensazione con aggravio di sanzioni ed interessi.

Rispetto all'articolo 13, l'intervento, diretto a rafforzare finanziariamente la misura "Nuova Sabatini", mira ad assicurare continuità operativa a un importante strumento di agevolazione, ormai rodato, conosciuto e apprezzato dal sistema delle PMI italiane e che consente la realizzazione di investimenti produttivi, con particolare riferimento a quelli che presentano contenuti coerenti con il Piano Transizione 4.0 e/o con particolari caratteristiche di sostenibilità ambientale.

### **3.2 Impatti specifici**

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): le norme in esame presentano effetti positivi sulle PMI, in quanto consentono di evitare alle PMI l'esposizione ad azioni di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo già utilizzati in compensazione con aggravio di sanzioni ed interessi.
- B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.
- C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

L'attuazione degli interventi è in capo al MIMIT, che cura gli adempimenti di competenza, sotto il profilo della pubblicità, pubblicando i dati relativi all'attuazione della misura nell'apposita sezione "Trasparenza" presente sul sito web istituzionale del Ministero.

### **4.2 Monitoraggio**

L'attività di monitoraggio delle misure in esame sarà effettuata, per quanto di competenza, dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

**Disposizioni in materia di università: articolo 11** (*Edilizia universitaria*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Trattasi, per quanto di competenza, dell'articolo 11, rubricato "*Edilizia universitaria*".

Attraverso la preventiva analisi del contesto in cui si inseriscono gli interventi proposti, vengono individuate le problematiche che sono gradualmente emerse nel percorso volto alla realizzazione dei *target* e delle *milestone* del Ministero dell'università e della ricerca di cui Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché gli obiettivi che la norma proposta si propongono di realizzare e gli indicatori per misurarli, si dà quindi atto della preliminare valutazione dei presunti impatti degli stessi (benefici e costi attesi).

In conclusione vengono indicate le modalità di attuazione dell'intervento e di effettuazione del monitoraggio.

**1. Contesto e problemi da affrontare.**

Il P.N.R.R. influenza, in misura disomogenea, l'agenda normativa; si tratta, infatti, di un programma di risultati che devono essere necessariamente realizzati in un arco temporale definito; pertanto si rende necessario adeguare, di volta in volta, a seconda delle problematiche emerse, gli interventi normativi al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi originariamente previsti.

Uno dei risultati che il Ministero dell'università e della ricerca intende realizzare tramite i fondi PNRR è quello di superare il problema della insufficienza dei posti letti per gli studenti cd. fuori sede. La ricerca di un alloggio in affitto da parte di tali studenti è, infatti, ostacolata dallo squilibrio tra domanda e offerta che innalza i canoni delle locazioni nelle zone urbane del nostro Paese.

È difficile fornire delle stime per quanto riguarda il numero degli studenti appartenenti alla categoria dei "fuori sede", in quanto i dati variano, necessariamente, in base al parametro geografico che si prende a riferimento: comunale, provinciale, regionale.

Se si prende, ad esempio, a riferimento il parametro provinciale, per l'anno accademico 2021/2022 la percentuale di studenti residenti in una provincia diversa da quella dove frequentano i corsi

universitari è pari al 54 per cento del totale, escludendo gli studenti iscritti alle facoltà telematiche (fonte: Anagrafe nazionale degli studenti universitari).

Secondo una stima del 2021-2022, negli atenei che hanno le loro sedi nelle 41 città per le quali è possibile “incrociare” il numero di abitanti con i dati sulla provenienza degli studenti, gli iscritti sono 1,48 milioni; 648 mila sono residenti in un comune della stessa provincia in cui ha sede l’ateneo e 800.00 circa all’infuori di essa. È quest’ultimo numero che possiamo, con la necessaria approssimazione, prendere a riferimento come dimensione del fenomeno dei fuori sede.

Trattasi di un dato allarmante, considerata l’emergenza “caro – affitti” per gli studenti universitari. Sono necessari, pertanto, almeno 10 mila posti letto per i fuori sede, in mancanza le università sono a rischio di perdita di studenti e, dunque, di competitività. La copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno al 10,5 per cento e deriva da enti specifici che coprono solo l’8,1 per cento del totale. Le strutture gestite da enti privati coprono il restante 2,4 per cento. Meno della metà delle 14 maggiori realtà universitarie italiane supera la media nazionale e risulta ancora lontana dalla capacità di soddisfare il fabbisogno di posti letto minimo.

È cresciuto, pertanto, l’interesse degli investitori verso il mercato universitario, in virtù anche di meccanismi di agevolazione finanziaria posti in essere, su iniziativa di questo Dicastero.

Agli obiettivi del target M4C1–28 relativo alla creazione e assegnazione di 7.500 posti letto universitari entro il 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato al 28 febbraio 2023) erano inizialmente assegnate le risorse di cui a M4C1 – 28 del PNRR, pari ad euro 300 milioni di euro, originariamente stanziati nell’ambito del V bando di cui alla legge n. 338 del 2000. Tali risorse sono state, quindi, successivamente riallocate nell’ambito delle distinte procedure di cui ai recenti decreti ministeriali 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 dello 2 dicembre 2022 (acquisto o locazione di immobili “già pronti” per essere adibiti a studentati), al fine di poter traguardare gli sfidanti obiettivi stabiliti dal PNRR in tema di *housing* universitario (non raggiungibili con l’ordinario procedimento di cui alla legge n. 338 del 2000, in considerazione delle stringenti tempistiche imposte dalla Commissione Europea).

All’esito della procedura, aperta con il bando di cui sopra, erano stati ammessi al finanziamento interventi che prevedevano la realizzazione di n. 4661 posti letto per un ammontare complessivo del finanziamento ammissibile pari ad euro 135.589.406,38.

Successivamente si sono registrate talune economie (per effetto di rinunce, esclusioni e rimodulazione degli interventi) per cui, allo stato, gli importi oggetto di co-finanziamento sono pari ad euro 261.825.894,34.

Pertanto, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023, il *target* M4C1-28 associato alla riforma M4C1. 1.7 “*Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti*” è stato modificato in una *milestone* e il *target* M4C1- 30, associato alla stessa riforma è stato rimodificato.

A causa di tale riprogrammazione del P.N.R.R., si è reso impossibile utilizzare le risorse europee ed è stato, pertanto, istituito, con la misura oggetto della presente analisi, un nuovo fondo finanziato con nuove risorse.

I potenziali beneficiari pubblici e privati sono sia pubblici che privati. Nello specifico, i beneficiari diretti sono 36, di cui 20 soggetti pubblici, selezionati a seguito delle procedure di cui ai DD.MM. 1046/2022 e 1252/2022.

I 20 soggetti attuatori pubblici sono nello specifico:

ADISU Puglia, ARDIS Friuli Venezia-Giulia, ARDSU Basilicata, EDISU Piemonte, ER.GO – Az. Reg. Diritto agli Studi Superiori, ERDIS Marche, ERSU Catania, ERSU Palermo, ESU Padova, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università della Calabria.

I 16 soggetti attuatori privati sono:

Camplus International S.r.l., Campus X S.r.l., Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Consorzio Sì S.C.S, Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, Dives I.M. Società Cooperativa Sociale, Dotcampus Roma S.r.l., Fondazione Camplus, Fondazione CEUR, Fondazione Enrico Zanotti, Fondazione Experience, Fondazione Venture Impatto Sociale VIS, Homa Società Cooperativa S.p.A., Restudent S.r.l., Ultra S.r.l., Libera Università degli Studi di Enna Kore.

Destinatari indiretti della misura sono, invece, gli studenti delle istituzioni della formazione superiore, assegnatari di posti letto. Dai dati forniti dall’Ufficio statistico del MUR gli studenti beneficiari di posti letto (non necessariamente rientranti nella categoria dei “fuori sede”) nell’anno accademico 2021/2022 sono pari a 39.846.

## **2. Obiettivi dell’Intervento e relativi indicatori.**

## **2.1 Obiettivi generali e specifici.**

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza di questo Dicastero; in particolare, il fine è quello di sostenere gli studenti della formazione superiore, incrementando la disponibilità di posti letto per quella categoria di studenti, cd. "fuori sede".

Quanto agli obiettivi specifici:

- la norma mira a finanziare gli interventi già risultati vincitori nell'ambito delle procedure avviate in base ai decreti ministeriali n. 1046 del 2022 e n. 1252 del 2022, in quanto attesa la riprogrammazione del PNRR, di cui alla sezione 1, e alla conseguente impossibilità di utilizzare risorse europee (a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023), si è reso necessario istituire un fondo con risorse statali che consentisse di dare seguito alle procedure amministrative già espletate;
- ulteriore obiettivo che la norma mira a raggiungere è quello di evitare possibili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione soccombente.

I soggetti beneficiari, pubblici e privati, hanno già sostenuto, infatti, ingenti spese, destinate non solo alla stipula dei contratti aventi ad oggetto gli alloggi universitari, ma anche a finanziare i lavori di adeguamento delle strutture, sino a provvedere alla fornitura di arredi. Pertanto, la norma in questione, con l'istituzione di un apposito fondo, ha come obiettivo quello di corrispondere da parte dell'Amministrazione a tali soggetti, tutti gli importi anticipati;

- la disposizione, inoltre, mira ad evitare che i soggetti attuatori, per mancanza di finanziamenti, rendano indisponibili i posti letto, già realizzati nell'ambito della misura del PNRR, acuendo, oltre misura, la problematica dell'emergenza alloggi.

## **2.2. Indicatori.**

Gli indicatori saranno costituiti dal numero dei cofinanziamenti che il Ministero riuscirà ad effettuare nei confronti dei beneficiari, pubblici e privati, già individuati.

Ulteriore indicatore sarà costituito dal numero dei posti letto effettivamente creati e assegnati a seguito dei due avvisi pubblici.

### **3. Valutazione dell'intervento normativo.**

#### **3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.**

Gli impatti generali sono sicuramente di natura economica (agevolazioni per gli studenti fuori sede e per le imprese coinvolte), ma anche sociale, consentendo agli studenti che non risiedono in un'area urbana o che, comunque, vogliono seguire un percorso universitario "geograficamente" lontano dalla propria residenza, di perseguire tale obiettivo.

Gli impatti positivi si registrano anche per gli atenei; tale misura potrà costituire un fattore importante per ridurre il tasso di abbandono del percorso universitario.

#### **3.2 Impatti specifici.**

A. La misura ha impatto sulle imprese di piccola e media dimensione in quanto beneficiari dei co-finanziamenti, che hanno acquistato un immobile destinato a residenze universitarie o hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile con analoga destinazione;

B. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;

C. Sulla base dei bandi derivanti dall'applicazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*", sono posti a carico di cittadini e imprese oneri informativi – concernenti la raccolta, l'elaborazione o la conservazione di informazioni e documenti al fine di trasmetterli alla pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda le imprese, la documentazione richiesta prevede: la presentazione di una relazione tecnico – illustrativa di sintesi del progetto; produzione di copia del contratto di locazione ovvero atto di compravendita o altra documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili; presentazione del quadro economico e della ulteriore documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno di cui alla località di realizzazione; cronoprogramma degli adempimenti tecnico – amministrativi per la realizzazione delle opere; presentazione della documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.

D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

#### **4. Modalità di attuazione e monitoraggio.**

Quanto alle modalità di attuazione e monitoraggio degli interventi normativi verrà utilizzata la piattaforma REGIS che consentirà il monitoraggio dei *target* raggiunti sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti attuatori e caricata sulla medesima piattaforma.

In particolare, le verifiche relative alla corretta attuazione della misura ed il suo monitoraggio avverranno sulla base delle linee guida per la rendicontazione redatte dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'università e della ricerca.



**Disposizioni in materia di sport: Articolo 16** (*Misure in materia di sport*).

**Referente AIR:** Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'intervento normativo previsto dall'articolo 16 origina ed è motivato, anzitutto, dall'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Risulta infatti necessario ed urgente garantire al CONI e al CIP risorse adeguate e sufficienti a supportare le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica, nonché a supportare la delegazione italiana.

Ai fini del completamento di un Velodromo nel Comune di Spresiano, è risultato necessario stanziare e garantire risorse economiche per raggiungere il predetto obiettivo, richiedendosi così l'intervento normativo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. Il contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano mira appunto a perseguire l'obiettivo in questione.

La *ratio legis* dell'intervento normativo descritto è specifica, in quanto fissa la portata di incrementi di risorse già assegnate e di nuovi stanziamenti, recuperando e reindirizzando disponibilità finanziarie da più origini per rendere praticabili le misure.

Si tratta di un intervento di natura strettamente economico-finanziaria ritenuto necessario e urgente e rispetto al quale si è ritenuto di escludere l'opzione di non intervento in quanto il mancato intervento potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

In merito agli impatti dell'intervento, si ritiene che l'intervento normativo possa avere effetti positivi relativamente alla realizzazione del Velodromo di Spresiano dal punto di vista sociale e ambientale, nonché a supportare adeguatamente la preparazione olimpica e paralimpica e le relative delegazioni.

**1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Il provvedimento normativo complessivo che trae origine dalla delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. È collegato alla legge di bilancio 2024 di cui anticipa alcuni interventi.

Tra le misure previste anche quelle a favore dello sport (**articolo 16**), con la previsione di un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni e del CIP per le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica ai Giochi di Parigi 2024 (rispettivamente, un incremento pari a 10 e 3 milioni di euro) e di un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano.

In particolare, visto l'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi è risultato necessario garantire un incremento di risorse, per CONI e CIP, che permettesse di supportare le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica, nonché a supportare la delegazione italiana, anche basandosi su un controfattuale degli interventi passati per spese olimpiche e paralimpiche (cfr. anche parte 2).

Il contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano è invece, appunto, volto a garantire un ammontare sufficiente di risorse per perseguire l'obiettivo del completamento della realizzazione di un Velodromo nel Comune di Spresiano.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'intervento è finalizzato a coprire le maggiorazioni e i costi relativi alle finalità espresse nella norma e ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa del Dipartimento per lo Sport, rientrando l'attività di promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale – inclusi i Giochi Olimpici – nelle funzioni delegate al Ministro per lo Sport e Giovani (dPCM 12 novembre 2022).

Il primo comma ha l'obiettivo di assicurare la migliore realizzazione di un evento importantissimo come le Olimpiadi. Stabilisce a tal fine un incremento pari a 10 milioni del contributo assegnato nel 2023 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e per il supporto alla delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e un incremento pari a 3 milioni del contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Lo stanziamento delle risorse destinate alla copertura degli oneri per le "spese olimpiche e paralimpiche" è stato già oggetto di espressa disciplina normativa e di successive rideterminazioni (si vedano, ad esempio, L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 630 e D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 82, comma 5).

Agli incrementi previsti si provvede ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 23 (*Disposizioni finanziarie*).

Il secondo comma del disposto normativo prevede un contributo di 8 milioni di euro, per l'anno in corso, in favore della Federazione ciclistica italiana con l'obiettivo di portare a termine la realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (Treviso) per la cui costruzione era già stato "autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana è autorizzata ad effettuare". (L. 24/12/2007, n. 244 - legge di bilancio 2008, art. 2, commi 272-273). Per il conseguimento della finalità il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto ad aggiornare l'accordo di programma quadro stipulato con la Federazione ciclistica italiana (articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Il terzo comma indica come provvedere agli oneri derivanti dal nuovo contributo e come compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

## **2.2 Indicatori**

Il riscontro sul raggiungimento degli obiettivi dovrà valutarsi tenendo il conto

- della tempistica degli investimenti e degli interventi posti in essere dal CONI e dal CIP per la preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici grazie agli incrementi messi a disposizione dal Governo;
- seguendo la tempistica e gli investimenti stabiliti nell'accordo di programma tra Dipartimento dello Sport e Federazione ciclistica italiana relativamente alla realizzazione del velodromo in provincia di Treviso.

Saranno valutati in un arco temporale che va dall'erogazione dei contributi fino al verificarsi dell'evento e/o alla data di conclusione dell'intervento edilizio.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Si tratta di un intervento di natura strettamente economico-finanziaria ritenuto necessario e urgente che a fronte degli incrementi e dello stanziamento introdotti con la prima e la seconda parte della norma stabilisce come provvedere ai nuovi oneri, elencando una serie di riduzioni di risorse finanziarie iscritte a bilancio e di autorizzazioni di spesa e prevedendo un versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri corrispondente al contributo di 8 milioni da erogare alla Federazione ciclistica italiana.

Si precisa che si è ritenuto di escludere l'opzione di non intervento in quanto il mancato intervento potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

Per l'attuazione dell'intervento *“il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa”* (art. 23, comma 9, D.L. 145/2023).

In merito agli impatti dell'intervento, si ritiene che l'intervento normativo possa avere effetti positivi relativamente alla realizzazione del Velodromo di Spresiano dal punto di vista sociale e ambientale, nonché supportare adeguatamente la preparazione olimpica e paralimpica e le relative delegazioni.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

La norma non produce specifici effetti sulle PMI.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

La norma non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del paese.

#### **C. Oneri informativi**

Non sussistono oneri informativi.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati, in quanto la misura non introduce nuovi oneri di regolazione.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

L'intervento non ha natura regolatoria in quanto prevede l'incremento e la erogazione di contributi. Si prevede l'adozione di eventuali decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e finanze in fase attuativa.

### **4.2 Monitoraggio**

Premesso che l'articolo 16 non reca previsioni o azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione si rappresenta quanto segue:

*i)* in relazione al contributo in favore di CONI e CIP, sopra descritto, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà all'esercizio della vigilanza nell'ambito delle sue "ordinarie" attribuzioni e prerogative;

*ii)* per quanto riguarda il contributo per la realizzazione del Velodromo di Spresiano, modalità di controllo e monitoraggio dell'intervento saranno maggiormente dettagliate nell'apposito accordo di programma che verrà sottoscritto tra le parti interessate (come più volte espresso, l'accordo di programma quadro sarà aggiornato da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

\*\*\*

**Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: Articoli 17** (*Fondo nazionale delle politiche sociali*), **18** (*Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico*) e **19** (*Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il provvedimento normativo adottato dal Governo si fonda sulla necessità e urgenza di adottare, tra le altre disposizioni, norme in materia di sostegno al reddito e di politiche sociali.

In particolare, con l'articolo 17, si dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", quantificando anche gli oneri e individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico:

- il comma 1 introduce un chiarimento relativo ai presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. La disposizione precisa che il riconoscimento dell'indennità deve intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
- il comma 2 introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico; la

- suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
- il comma 3 stabilisce che l'indennità una tantum per l'anno 2023 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; la disposizione disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità prevedendo che l'indennità sia erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023, e affidando all'Istituto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, si prevede che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità;
  - il comma 4 quantifica gli oneri della misura introdotta e reca la copertura finanziaria.

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS, tramite la piattaforma GePI, nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La norma prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

Le predette disposizioni sono, dunque, finalizzate a fornire sostegno a soggetti, nuclei familiari e lavoratori in situazione di fragilità.

**1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITÀ' DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO.**

Gli interventi normativi eterogenei introdotti con il decreto-legge n. 145 del 2023 nascono dalle diverse criticità, in ambito lavorativo e sociale, emerse nell'attuale contesto economico.

In particolare, l'esigenza di incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) deriva dal fatto che, con l'adozione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", è stata disposta una riduzione di euro 10 milioni a valere sul finanziamento nazionale della spesa sociale, con conseguente diminuzione delle disponibilità da destinare per le attività di sostegno sociale. Il FNPS, infatti, è destinato alle Regioni e alle Province autonome per sostenere lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, che vengono individuati attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che costituisce lo strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle relative risorse. In particolare, il Piano sociale nazionale 2021-2023 ha tra i propri obiettivi la garanzia del benessere sociale attraverso lo strumento del sistema integrato e, con specifico riferimento alle azioni facenti capo al Fondo, si distinguono due maggiori ambiti di impiego: "Azioni di sistema" e "Interventi rivolti alle persone di minore età", all'interno dei quali vengono individuate alcune attività qualificate come Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS).

In conseguenza della predetta riduzione del Fondo, si è ridotta anche la specifica quota del FNPS da destinare alle Regioni e alle Province autonome, relativamente al quale l'articolo 2 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 ha già operato la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023, tra le Regioni, che hanno già provveduto alla programmazione delle risorse complessive afferenti al Fondo per il triennio 2021-2023 nei rispettivi Piani Sociali Regionali Triennali. Risulta, quindi, chiara la necessità di ripristinare la dotazione finanziaria del Fondo, già ripartito tra le Regioni, indispensabile ad assicurare una serie di interventi di natura sociale, già definiti, alcuni dei quali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale.

La disposizione sul tempo parziale ciclico, nella sua prima parte risponde all'esigenza di chiarimento, evidenziatasi in sede di prima applicazione, sui presupposti per l'accesso al beneficio, che non risultavano sufficientemente chiari e, quindi, non consentivano, secondo le rilevazioni dell'INPS, un pieno accesso al beneficio da parte dei potenziali destinatari, mentre nella restante parte, data l'esigenza di continuare a fornire un sostegno economico a tale tipologia di lavoratori, si prevede l'introduzione anche per l'anno 2023 dell'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, secondo i presupposti fissati dalla norma.

Infine, la disposizione inerente al reddito di cittadinanza è finalizzata a regolare le modalità di mantenimento della misura di sostegno per l'anno 2023 per i soggetti aventi diritto, prevedendo un prolungamento del termine, sino al 30 novembre, per la comunicazione all'INPS, da parte dei



servizi sociali, dei percettori presi in carico dai servizi sociali stessi in quanto non attivabili al lavoro. Si posticipa, dunque, la sospensione dell'erogazione delle 7 mensilità, che avviene in assenza di questa comunicazione, una volta trascorso il citato termine del 30 novembre 2023. Inoltre, si interviene a favore delle famiglie in difficoltà, prevedendo che il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, restando comunque ferma la comunicazione della effettiva presa in carico entro il 30 novembre 2023.

## **2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.**

Obiettivo generale: è quello di aumentare la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per garantirne la funzionalità di sostegno sociale, di chiarire i presupposti per l'accesso alla misura una tantum per l'anno 2022 in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico e di prevedere il rinnovo della predetta misura anche per l'anno 2023, e, infine, di estendere il termine per la comunicazione all'INPS della presa in carico delle persone e dei nuclei familiari che mantengono, per il 2023, il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, nel limite delle 7 mensilità.

Obiettivi specifici sono:

- incrementare di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ripristinando lo stanziamento precedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 16 del 2023, e consentire alle Regioni e alle province autonome, destinatarie delle risorse del Fondo, di attuare la loro programmazione di sostegno sociale per il triennio 2021-2023;
- consentire alle Regioni di attuare una serie di interventi di sostegno sociale in attuazione della propria programmazione triennale, nonché di realizzare garantire la prestazione di servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- fornire un chiarimento normativo in merito ai presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021;

- introdurre, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022;
- individuare i presupposti, le caratteristiche e le coperture per l'accesso al predetto beneficio;
- prevedere il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS, tramite la piattaforma GePI, nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro;
- prevedere che il limite temporale delle 7 mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico;
- prevedere che la comunicazione della effettiva presa in carico dei predetti nuclei familiari deve avvenire entro il termine del 30 novembre 2023, anziché entro il termine del 31 ottobre.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.**

Principali destinatari dell'intervento di cui agli articoli 17, 18 e 19, sono i seguenti:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che utilizzano le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'attuazione delle politiche sociali programmate e, quindi, di conseguenza, i soggetti individuati nelle politiche sociali regionali, quali nuclei familiari e minori in condizione di fragilità. Per quanto attiene alla consistenza numerica, la stessa è collegata alla programmazione di ciascuna Regione, sulla base delle risorse destinate. Data la riduzione del Fondo attuata dal decreto-legge n. 16 del 2023, la somma disponibile per gli anni 2021-2022-2023 ammonta a € 390.925.678,00, di cui 385.925.678,00 € sono destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e tra le stesse ripartiti, e 5.000.000,00 € sono destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tali somme vanno ad aggiungersi i 10.000.000,00 €, previsti con il decreto-legge n. 145 del 2023 (art. 17);

- i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo parziale ciclico per gli anni 2021 e 2022. La platea dei lavoratori con contratto part-time verticale è stata stimata, sulla base degli archivi Uniemens dell'INPS per l'anno 2019, in circa 270.000. Dalla platea generale sono stati selezionati i rapporti di lavoro che nell'anno 2019 presentavano approssimativamente un numero di settimane non lavorate comprese tra 7 e 20, come richiesto dalla norma, arrivando ad una stima approssimativa di circa 54.000 soggetti annui interessati. La platea dei potenziali destinatari del beneficio ha dimostrato di essere leggermente più ampia, essendo pervenute all'INPS, nell'anno 2022, circa 60.000 domande.
- i percettori del reddito di cittadinanza che non possono essere avviati al lavoro, presi in carico dei servizi sociali, nonché i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, minorenni o persone con almeno sessant'anni, anch'essi presi in carico dai servizi sociali. Per quanto attiene ai percettori, i dati relativi ai primi sei mesi del 2023, riferiscono di 1.293.038 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 2.752.578 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 550,93 euro. Nel periodo gennaio-giugno 2023 il beneficio è stato revocato a 34.432 nuclei e sono decaduti dal diritto 155.619 nuclei. Nello stesso periodo, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.158.571. Nel mese di settembre 2023 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono stati 707 mila (85%). Si segnala che dal mese di agosto 2023 si sono registrati gli effetti dell'applicazione del limite di fruizione delle sette mensilità nel corso del 2023 per i percettori di RdC, ad eccezione dei nuclei in cui siano presenti minori, persone con disabilità o persone con almeno 60 anni di età ovvero nuclei per i quali sia stata comunicata la presa in carico dai servizi sociali, come previsto dall' art.1 c. 313/314 della Legge 197/2022 e art. 13, c. 5 del DL. n. 48/2023.

**4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA' NEL SUO COMPLESSO.**

<b>PRINCIPALI PROPOSTE NORMATIVE</b>	<b>IMPATTI PER CATEGORIA DI DESTINATARI</b>

<p>L'art. 17 dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>L'articolo 17, con il comma 2 introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.</p>	<p>L'impatto della norma è costituito dalla attuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di una serie di interventi di natura sociale, alcuni dei quali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, già definiti per il triennio 2021-2023 nei rispettivi Piani Sociali Regionali Triennali e finanziati con le risorse del FNPS per una spesa 385.925.678,00 milioni, cui si aggiungono i 10 milioni destinati a reintegrare il Fondo.</p> <p>L'impatto del provvedimento si sostanzia in un sostegno al reddito pari a 550,00 € in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con contratto parziale ciclico per gli anni 2021 e 2022, dal quale scaturirono oneri pari a circa 30 milioni di euro per il 2022, che vengono quindi confermati nell'articolo 18 in esame per l'anno 2023.</p> <p>L'impatto si sostanzia nel mantenimento del reddito di cittadinanza, nel limite massimo di 7 mensilità per l'anno 2023,</p>
--	--

<p>L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro. La norma prevede, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.</p>	<p>in favore di quei soggetti che non posso essere avviati al lavoro e di qui nuclei familiari in cui siano presenti minori, persone con disabilità o persone con almeno 60 anni di età, presi in carico dai servizi sociali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi della norma sono stati già conteggiati in sede di adozione del decreto-legge n. 48 del 2023, che considera tutti i possibili aventi diritto al reddito di cittadinanza, indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico da parte dei servizi sociali.</p>
--	---

## 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Le disposizioni del disegno di legge sono immediatamente esecutive e non necessitano di ulteriori provvedimenti di attuazione, pertanto, non sussistono particolari condizioni che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Per quanto attiene all'articolo 17, il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del FNPS è attuato dalle Regioni e dalle Province autonome destinatarie.

Per l'indennità una tantum prevista dall'articolo 18, è rimesso all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

La disposizione che modifica l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022, non prevede esplicitamente un processo di monitoraggio, che si deve intendere rimesso all'INPS.

Dichiarazione di esenzione dall'AIR



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
UFFICIO LEGISLATIVO

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR**

**Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

**ROMA**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 2. NOV. 2023.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma, .....

Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari giuridici  
Legislativi



## 1.2.3. Relazione 912-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 912-A

*Relazione Orale*

*Relatori* Claudio Borghi, Damiani e Nocco

### **TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

Comunicato alla Presidenza il 5 dicembre 2023

PER IL

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** con il **Ministro dell'università e della ricerca** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** con il **Ministro della difesa** con il **Ministro per lo sport e i giovani** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** con il **Ministro dell'interno** con il **Ministro dell'istruzione e del merito** e con il **Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

### **PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

9 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto che:

in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza,

rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione le seguenti disposizioni: l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;

l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;



l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per l'anno solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;

l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;

l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;

l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e dell'assistenza alla popolazione ucraina;

l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;

l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **sugli emendamenti approvati**

5 dicembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 novembre e 1° dicembre, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 3.0.501 - che estende agli organi di rilevanza costituzionale la deroga al divieto di conferimento di incarichi di vertice a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza - parere non ostativo, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'ambito applicativo dell'espressione « organi di rilevanza costituzionale ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

### **PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Scurria)

### **sul disegno di legge e sugli emendamenti**

15 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti:

considerato che il provvedimento introduce misure, vevolevoli per l'esercizio finanziario 2023, finalizzate al sostegno dei redditi da lavoro e da pensione, alla detassazione delle plusvalenze, alla riduzione delle accise sui prodotti energetici, al sostegno finanziario delle regioni e degli enti locali, alla disponibilità di alloggi per universitari fuori sede, alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese (PMI), all'incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, nonché al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, a un contributo straordinario in favore dei comuni costieri e di frontiera terrestre, interessati dai flussi migratori, e alla prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ucraina;

considerato, in particolare, che all'articolo 11, in linea con la rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28-Riforma 1.7 del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 12 settembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, si istituisce un Fondo per gli alloggi degli universitari, per il cofinanziamento degli interventi di acquisizione di residenze da mettere a disposizione degli studenti universitari fuori sede;

valutato che il provvedimento non evidenzia profili di criticità in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

#### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

**Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*alla rubrica, dopo la parola: « Anticipo » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. - (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù) - 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al

personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal

presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette" ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Art. 3-ter. - (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori) - 1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023) - 1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: "modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre" ».

All'articolo 4:

*al comma 1, dopo le parole: « centosettantamila euro » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « premi assicurativi INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari »;*

*al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*  
*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 4-bis. - (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari) - 1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: "sciropi di qualsiasi natura" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".*

*Art. 4-ter. - (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.*

*2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*Art. 4-quater. - (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023) - 1.*

*All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.*

*2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), alinea, le parole: "secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";*

*b) la lettera c-bis) è abrogata;*

*c) alla lettera e), le parole: ", nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse.*

*3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.*

*4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta," sono soppresse.*

*5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice*

di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento".

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024 ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2024 »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 »;*

*al comma 2, le parole: « per l'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e a » e dopo le parole: « e 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 »;*

*al comma 3, le parole: « L'articolo 4, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 1 dell'articolo 4 ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-bis. - (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione) - 1.*

*All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:*

*"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.*

*7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita".*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.*

*3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.*

*4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 ».*

*All'articolo 7:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 »;*

*alla lettera a), le parole: « 15 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;*

*alla lettera b), le parole: « al comma 4: 1) al » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4, » e le*

*parole: « 30 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 »;*

*al comma 2, dopo le parole: « presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla rubrica, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».*

*Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) - 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Art. 8-ter. - (Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità) - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinquies*, terzo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Art. 8-*quater*. - (Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)-1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

Art. 8-*quinquies*. - (Disposizioni in materia di piani di risparmio) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo



stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo" sono soppresse ».

*All'articolo 9:*

*al comma 2:*

*alla lettera a), capoverso 841, le parole: « ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ottobre 2023" »;*

*alla lettera c), capoverso 843, le parole: « di bilancio." » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio"; »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: « testo unico » sono inserite le seguenti: « delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, »;*

*alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « per riscaldamento". » sono sostituite dalle seguenti: « per riscaldamento"; »;*

*al comma 4, dopo le parole: « 104 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;*

*al comma 6, dopo le parole: « 3-ter, del » sono inserite le seguenti: « testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al »;*

*al comma 7, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;*

*al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione »;*

*al comma 11, dopo le parole: « previa intesa in » sono inserite le seguenti: « sede di »;*

*al comma 12, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*  
*dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

*« 12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica" ».*

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

*« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria) - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo," ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: « del decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 10-bis. - (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta) - 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:*

« Art. 10-ter. - (*Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE*) - 1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse".

Art. 10-quater. - (*Incremento del fondo "Programma pazienti giovani autisti per l'autotrasporto"*) - 1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma pazienti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: « di co-finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « di cofinanziamento », le parole: « n. 388. con » sono sostituite dalle seguenti: « n. 388, con » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascuno degli anni dal 2023 al*

2026, »;

*al comma 2, dopo le parole: « già concluse » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 3, dopo la parola: « ammissibili » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ».

*All'articolo 12:*

*al comma 2, le parole: « pari 1.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.000 milioni » e*

*dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole: « è autorizzata la somma » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa ».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 13-bis. - (Disposizioni fiscali per l'industria fonografica) - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 13-ter. - (Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria) - 1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, volte a estendere il regime transitorio all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020.

Art. 13-quater. - (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) - 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: *a)* nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; *b)* nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori che le gestiscono nelle forme

imprenditoriali di cui al comma 8, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

*Art. 13-quinquies - (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) - 1.* La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si

applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo".

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 4.550.000 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
- o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro ».

All'articolo 14:

alla rubrica, dopo la parola: « Rifinanziamento » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. - (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25) - 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

- a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;
- b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo,

corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

- a)* il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:
- 1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;
  - 2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - 3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;
  - 4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;
- b)* per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;
- c)* è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;
- d)* è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera *a)*;
- e)* è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 3), nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

- a)* esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
- b)* dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
- c)* dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del citato decreto-legge n. 68 del 2022;
- d)* della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera *a)*. Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito



degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera *a*), è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

*a*) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

*b*) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-*ter*, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: "dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società *in house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c*), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 ».

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

« Art. 15-*bis*. - (*Fondo di garanzia per le PMI*) - 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

*a*) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;

*b*) fatto salvo quanto previsto alla lettera *c*) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il

finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione *una tantum* pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalla seguente: "500.000".

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese" sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23 »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

*b)* all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

*c)* all'articolo 25, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:

"6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-*ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative

al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023" »;

*al comma 3, le parole:* « indebitamento netto, derivanti dal » *sono sostituite dalle seguenti:* « indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al ».

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole:* « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »; *la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali ».

*Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 17-bis. - (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus) - 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 17-ter. - (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS) - 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

*All'articolo 18:*

*al comma 2, dopo le parole:* « prestazione lavorativa » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) - 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024 ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera c), le parole:* « della loro caratteristiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle loro caratteristiche », *le parole:* « legge. 28 marzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 28 marzo » *e le parole:* « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « ferma restando ».

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - (Misure urgenti in materia di istruzione) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni

scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del *target* finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del merito" ».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito »;

*al comma 2, lettera b), le parole: « di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di 37.259.690 euro » e le parole: « di euro 51.886.624 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di euro 51.886.624 »;*

*al comma 4, le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;*

*al comma 6, alinea, le parole: « Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 »;*

*al comma 8, le parole: « Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600 » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;*

*dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:*

« 9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

*9-ter.* Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma *9-bis*, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma *9-bis* del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma *9-bis* »;

*al comma 12:*

*all'alinea, le parole: « 7, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 e 9 », le parole: « di euro » sono soppresse e le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, »;*

*alla lettera a), le parole: « quanto a euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla rubrica, le parole: « immigrazione, sicurezza e per prosecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione ».*

*Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 21-bis. - (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.*

*2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.*

*4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.*

*5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.*

*6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.*

*Art. 21-ter. - (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:*

*"901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi*

di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007" ».

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 3:*

*alla lettera a), le parole: « per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile »;*

*alla lettera b), alle parole: « disponibile nell'Indice » sono premesse le seguenti: « all'indirizzo », le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » e le parole: « di ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPR »;*

*alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR », le parole: « , che non rientrano » sono sostituite dalle seguenti: « e che non rientrano », le parole: « punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 » e le parole: « l'Istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione »;*

*la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*« d) all'ISTAT"; »;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « al comma 3." » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3". »;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi ».*

*Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 22-bis. - (Bonus psicologo) - 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».*

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole: « delle agevolazioni » sono sostituite dalle seguenti: « relative alle agevolazioni » e le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge »;*

*al comma 6, le parole: « per l'anno 2033, », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2033 e »;*

*al comma 7:*

*all'alinea, la parola: « 18, » è soppressa;*

*alla lettera n), le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con*

modificazioni, dalla legge » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 »;  
alla lettera q), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All'allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato A  
(articolo 21-bis, comma 1)  
».

All'allegato 2, le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « "Allegato 1" » e le parole: « dello Stato. » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato. ».

*Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni e  
dalla Commissione

**Misure urgenti in materia economica e fiscale, in  
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per  
esigenze indifferibili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di  
prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali  
indifferibili;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e  
urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti  
territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei  
contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione  
e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della  
sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per la pubblica  
amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le  
autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il  
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro  
delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della  
difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la  
protezione civile e le politiche del mare, il Ministro  
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il  
Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO  
DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI  
FISCALI

Articolo 1.

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI  
CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.



*(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)* *(Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

*Identico.*

**Articolo 1-bis.**

*(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'italiana per la gioventù)*

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2022 e 2023, l'armonizzazione dei trattamenti economici di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto ai predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 35.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai livelli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 35, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo

Articolo 2.

*(Campagna reddituale)*

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno in corso ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Istituto nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2.

*(Campagna reddituale)*

*Identico.*

**Articolo 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)* - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti

dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo quanto stabilito del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatici la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il numero di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali e individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma con l'organismo di autoregolamentazione, su conformità del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa con la banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, n

modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

**11.** I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità previste al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

**12.** Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e procede al detto trattamento secondo quanto previsto al comma 1. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

**13.** L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

*a)* garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, sulla base delle convenzioni di cui al comma 10;

*b)* individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito al comma 5.

**14.** Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché a tutela dei diritti e della libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

**15.** I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo

dieci anni.

**16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.**

**17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:**

**a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;**

**b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;**

**c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.**

**18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 3, comma 3 ».**

**2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**« 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 17, comma 1, istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ».**

Articolo 3.

*(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

Articolo 3.

*(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,

1. *Identico.*

dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**3-bis.** All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso variabile, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

**3-ter.** Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Articolo 3-bis.**

*(Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)*

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *g*), e all'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « articoli 114 e 135 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 105, 114 e 135 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2013, n. 147.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

**Articolo 3-ter.**

*(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misurazioni PNR e dei soggetti attuatori)*

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2013, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2013, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, dopo le parole: « organi costituzionali », sono inserite le seguenti: « , o di rilevanza costituzionale »;

*b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 15, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

**Articolo 3-quater.**

*(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023)*

1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del de

Articolo 4.

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: « modificato ai sensi del primo periodo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento deve essere effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre ».

Articolo 4.

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo comma si intende riferito al volume d'affari.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 4-bis.**

*(Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA dei prodotti integratori alimentari)*

1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento, dopo le parole: « sciroppi di qualsiasi natura » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 77, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, comma 1, del presente decreto, in quanto preparazioni di prodotti alimentari non nominate né comprese altrove, classificate nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata, all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 ».

**Articolo 4-ter.**

*(Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma (articolo numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare, curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, sovente in condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'imposta alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Articolo 4-quater.**

*(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 52, comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 197, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), alinea, le parole: « , secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « e consegnare i contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con i più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate »;

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: « , nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione » sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 127, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 127, n. 127, le parole: « , su richiesta » sono soppresse.

5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 69, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e, nei casi di adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto debiti amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una copertura del debito originario, comprensivo dei relativi accessori superiore alla percentuale e all'importo definiti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è stato per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento ».



Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

b) al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;

3) al terzo periodo, le parole « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 »;

d) al comma 12, dopo le parole: « al comma 10 » è inserito il seguente periodo: « In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017 ».

**6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 che comunque si applicano alle proposte di transazioni espresse a partire dal 1° febbraio 2024.**

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 **luglio** 2024 »;

2) *identico;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

**1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato la richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro**

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in

**giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2023, n. 146.**

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per **l'anno 2023**, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio

2. *Identico.*

3. **Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Articolo 7.  
*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « precedente bimestre » sono sostituite dalle seguenti: « mese precedente » e la parola « quadrimestre » è sostituita dalla seguente « bimestre ».

**Articolo 6-bis.**  
*(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)*

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

« *7-*quater**. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina ».

*7-*quinquies**. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 1-*quater* che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché negli esercizi di vendita ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Articolo 7.  
*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*

1. *Identico.*

**1-bis.** Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso

all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni con affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.

Articolo 8.

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 ».

Articolo 8.

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2024 »;
- b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)*

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

**Articolo 8-ter.**

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-*quater*, le parole: « negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili »;
- b) al comma 2-*quinquies*, terzo periodo, le parole: « agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti com

» sono sostituite dalle seguenti: « alle Sezioni A e B dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ».

**Articolo 8-quater.**

*(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rimborsi)*

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 112, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« **9-bis.** Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, qualora non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato ».

**Articolo 8-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di piani di risparmio)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

« **112.** Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, a carico dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione ».

2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, » sono soppresse.

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. *Identico.*

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

« 841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023;

b) al comma 842, le parole: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio. ».

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: « , nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento ».

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2022 il contributo

2. *Identico:*

a) *identico:*

« 841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023 »;

b) *identica;*

c) *identico:*

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio »;

d) *identica.*

3. Al testo unico **delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica;*

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento »;

c) *identica;*

previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro »;  
d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 688,71 milioni di euro ».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. *Identico.*

6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del **testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al** decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2023, 49,061 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

8. *Identico.*

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi compresi

con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

**L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.**

10. *Identico.*

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « del progetto fattibilità tecnico-economica ».**

**Articolo 9-bis.**

**(Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)**

**1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2008, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2008, n. 136, le parole: « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fino a concorrenza della massa passiva censu-**



Articolo 10.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.
2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni allo stesso titolo, ».**

Articolo 10.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 10-bis.**

***(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)***

1. **Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.**
2. **Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise**

esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti e i mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone con mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono definiti i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone con mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche in ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo III  
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN  
MATERIA DI SPORT

Capo III  
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MAT  
SPORT

**Articolo 10-ter.**

***(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)***

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« *15-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2020, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto dal contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le opere relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo

modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato al Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano le ragioni di pubblico interesse ».

**Articolo 10-quater.**

**(Incremento del fondo « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto »)**

**1. Al fine di incrementare il fondo denominato « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto », istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

**Articolo 11.**

**(Edilizia universitaria)**

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore e nonch  di incrementare la disponibilit  di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di propriet  o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione gi  in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'universit  e della ricerca   istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di **cofinanziamento** nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 11 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Articolo 11.**

**(Edilizia universitaria)**

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonch  di incrementare la disponibilit  di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di propriet  o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione gi  in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'universit  e della ricerca   istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato *target* M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato *target* M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**3-bis.** È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, dei FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso, il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento e, se bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

**3-ter.** Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e di riserva » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del 2023 al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'eventuale

Articolo 12.

*(Anticipo investimenti FS)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 13.

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.**

Articolo 12.

*(Anticipo investimenti FS)*

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 13.

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la **spesa** di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 13-bis.**

***(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)***

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Articolo 13-ter.**

***(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)***

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 2018, n. 108, volte a estendere il regime transitorio all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2023.

**Articolo 13-quater.**

***(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)***

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare le forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate ai contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.



dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati precedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei dati sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali e locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 6.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo

periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale in vigore. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza dei percorsi di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque proponga o pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, in caso di mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi dell'articolo 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24



2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7, è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 308, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 595, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dirette o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui all'articolo 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, all'esecuzione delle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune o il territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva albergo o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di SCIA. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contro le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti locali per le finalità istituzionali ».

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

possono essere individuate le modalità di interoperabilità delle banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nelle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nella legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso atteso all'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione CIN.

**Articolo 13-*quinquies*.**

**(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)**

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 30 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse di cui essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, è a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), dell'articolo 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai provvedimenti diretti subito in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese direttamente operative sui mercati esteri che sono parte integrante della filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato di cui alla misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge 30 giugno 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni esportatrici di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2019, n. 178.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 30 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 settembre 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività produttive volontarie di cui al primo periodo esclusivamente nei li

con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo ».

**5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 7-bis del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto in bilancio ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:**

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;**
- b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;**
- c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;**
- d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;**
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;**
- f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;**
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;**
- h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;**
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;**
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;**
- m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.124.000 euro;**
- n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e del turismo, quanto a 3.595.000 euro;**
- o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.**

Articolo 14.

Articolo 14.

*(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

*(Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

*Identico.*

**Articolo 14-bis.**

**(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A25)**

**1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con**

modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di segna denominata « concessionario », è reintegrata, secondo modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 dell'articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unilaterale del 18 novembre 2009, di seguito denominata « Convenzione Unica », fino alla scadenza naturale della medesima, e successivamente rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter del comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

*a)* al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, nonché di qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con adeguata compensazione delle spese;

*b)* alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o limitazioni nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare alla concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, contenente il relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

*a)* il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

- 1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificata sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del valore della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2014 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;
- 2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 3) detraendo dal valore della concessione determinato al numero 1) un importo corrispondente alla somma

quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti ma dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato dal numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione precedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 gennaio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato all'importo iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato nei sensi della lettera a);

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla data di inizio della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2018, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali della A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., come non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudi.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di cui

della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di recesso del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro dell'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali A24 e A25.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo una somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario e di un conto infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e autostradali, la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni del reintegro;

b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quantificati in 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come modificato e incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: « dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla ANAS S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla retrocessione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25, mediante compensazione con i crediti relativi alle somme di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 ». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.

Articolo 15.

Articolo 15.

*(Anticipo difesa)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

*(Anticipo difesa)*

*Identico.*

**Articolo 15-bis.**

***(Fondo di garanzia per le PMI)***

1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di importo massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola operazione è pari a euro 5.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 14 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie concesse a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominato «regolamento PMI», rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo, non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimento in capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da parte di garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni

finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo 1, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

*d)* possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata integralmente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero delle politiche e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e dello sviluppo *Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per assicurare l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle riunioni apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da lasciti e versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società e singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

*e)* la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 500, oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento



operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 10 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre mesi prima della richiesta della garanzia del Fondo;

**f)** in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera *e)*, i soggetti richiedenti la garanzia verso il Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, a garanzia, a pena di decadenza, una commissione *una tantum* pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

**g)** in favore delle microimprese, come definite ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2017, n. 106, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 ».

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un

rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « , nonché da due esperti in materia di credito e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese » sono soppresse.

Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 16.

*(Misure in materia di sport)*

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. **Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.**

2. *Identico.*

Articolo 16.

*(Misure in materia di sport)*

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un

contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Capo IV

### MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

#### Articolo 17.

*(Fondo nazionale delle politiche sociali)*

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di

**2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;**

**b) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;**

**c) all'articolo 25, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente: « 6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro di riferimento per l'impiego di cui al comma 6-*ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-*ter* dei soggetti convocati e dei relativi componenti gli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023 ».**

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Capo IV

### MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

#### Articolo 17.

***(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)***

1. *Identico.*

euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 18.

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 17-bis.

*(Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2023, n. 15, le parole: « terzo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

#### Articolo 17-ter.

*(Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))*

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato dalla presenza di un rappresentante, scelto d'intesa tra le associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle misure di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 18.

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. *Identico.*

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private

private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Articolo 19.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2023 » sono sostituite da « 30 novembre 2023 »;
- b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. »;
- c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si

titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

#### **Articolo 18-bis.**

***(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)***

**1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 marzo 2024.**

Articolo 19.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari

applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

Articolo 20.

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 21.

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per*

ragione **delle** loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

Articolo 20.

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

*Identico.*

**Articolo 20-bis.**

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

**1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 9 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, con un limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del *target* finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti del 10 per cento percentuale delle spese generali dell'investimento, in modo comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.**

**2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 109, le parole: « , dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « e del merito ».**

Articolo 21.

*(Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la*

*prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;  
b) le parole « nel limite massimo di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del

*prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

**1-bis.** A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro a comune con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, di 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 2014, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) le parole « nel limite massimo di spesa di 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. *Identico.*

4. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite

rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole « , per la metà, » e « , per l'altra metà, » sono soppresse;  
b) dopo le parole « in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e ad interventi assistenziali straordinari ».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ».

9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del **testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. **All'articolo 9-bis, comma 3, della** legge 5 febbraio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

7. *Identico*.

8. **Al** comma 600 **dell'articolo 1 della** legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ».

9. *Identico*.

**9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite**



massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulla disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 20 marzo 2018, n. 1.

**9-ter.** Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza sociale coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 21 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le seguenti misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle aliquote delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti beneficiari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 9-bis.

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 21-bis.**

**(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai**

*versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pistoia, Livorno e Prato)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in quanto sostituiti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 153, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

*Articolo 21-ter.*

*(Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 901 è inserito il seguente:

« *901-bis.* Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestio-

Articolo 22.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT. »

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3. »

**monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007 ».**

Articolo 22.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 3. *Identico:*

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), **al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;**

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), **all'indirizzo** disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-*ter* del **codice dell'amministrazione digitale, di cui al** decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi **dell'ANPR** relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati **nell'ANPR**, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti b) e c), **del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 1° ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;**

d) all'ISTAT. »

b) *identico:*

« 3-*bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3 ».

**Articolo 22-*bis*.**

**(Bonus psicologo)**

1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorrono allo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

**disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto in bilancio del triennio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

Capo V  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI  
Articolo 23.  
(Disposizioni finanziarie)

Capo V  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI  
Articolo 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a*) è abrogata.

4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q*), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2

1. *Identico.*

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato **relative alle** agevolazioni *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q*), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 116,5 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028.

milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-

2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033 e 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;  
d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023,  
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  
all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n.  
234; *d) identica;*  
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante  
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, *e) identica;*  
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  
f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25  
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,  
mediante corrispondente riduzione del Fondo per  
interventi strutturali di politica economica, di cui  
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; *f) identica;*  
g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023,  
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  
all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio  
2009, n. 42; *g) identica;*  
h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154  
milioni di euro per l'anno 2025, mediante  
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di *h) identica;*  
cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,  
n. 266;  
i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024,  
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  
di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 *i) identica;*  
dicembre 2021, n. 234;  
l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023,  
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le  
politiche in favore delle persone con disabilità di cui *l) identica;*  
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre  
2021, n. 234;  
m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023,  
mediante versamento all'entrata del bilancio dello  
Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente  
somma iscritta in conto residui nello stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze, con *m) identica;*  
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  
2020, n. 77;  
n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in  
termini di saldo netto da finanziare, mediante  
corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa  
depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti  
sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del  
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  
con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326,  
come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del  
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  
dicembre 2003;

*n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termi*  
saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versan  
entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferiment  
somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5  
3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  
modificazioni, **dalla** legge 24 novembre 2003, n. 326, cor  
indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del  
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, **pubblica**  
**supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 d**  
**dicembre 2003;**

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

o) *identica*;

p) *identica*;

q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8. *Identico*.

9. *Identico*.

#### **Articolo 23-bis.**

##### ***(Clausola di salvaguardia)***

**1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione, anche con riferimento alla costituzione del 18 ottobre 2001, n. 3.**

#### Articolo 24.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Musumeci , *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Schillaci, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio



## 1.2.4. Testo approvato 912 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 912

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 dicembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145

*All'articolo 1:*

*alla rubrica, dopo la parola: « Anticipo » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. - (*Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù*) - 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto

dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di

autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che

istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

- a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;
- b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;
- c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette" ».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Art. 3-ter. - (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori) - 1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023) - 1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del

decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: "modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « centosettantamila euro » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « premi assicurativi INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari »;*

*al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 4-bis. - (Differimento di termini per definizioni agevolate)- 1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.*

*Art. 4-ter. - (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari) - 1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: "sciroppi di qualsiasi natura" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".*

*Art. 4-quater. - (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.*

*2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*Art. 4-quinquies. - (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023) - 1.*

*All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.*

*2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), alinea, le parole: "secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";*

b) la lettera *c-bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: ", nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta," sono soppresse.

5. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento".

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024 ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2024 »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 »;*

*al comma 2, le parole: « per l'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e a » e dopo le parole: « e 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 »;*

*al comma 3, le parole: « L'articolo 4, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 1 dell'articolo 4 ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-bis. - (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione) - 1.*

*All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:*

*"7-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis*.*

*7-*quinquies*. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* che risultino*

non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 ».

*All'articolo 7:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 »;*

*alla lettera a), le parole: « 15 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;*

*alla lettera b), le parole: « al comma 4: 1) al » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4, » e le parole: « 30 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 »;*

*al comma 2, dopo le parole: « presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla rubrica, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».*

*Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) - 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Art. 8-ter. - (Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità) - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinqües*, terzo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Art. 8-*quater*. - (Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)-1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

Art. 8-*quiquies*. - (*Disposizioni in materia di piani di risparmio*) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo" sono soppresse ».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 841, le parole: « ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ottobre 2023 »;

alla lettera c), capoverso 843, le parole: « di bilancio." » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio"; »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « testo unico » sono inserite le seguenti: « delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, »;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « per riscaldamento". » sono sostituite dalle seguenti: « per riscaldamento"; »;

al comma 4, dopo le parole: « 104 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 6, dopo le parole: « 3-*ter*, del » sono inserite le seguenti: « testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al »;

al comma 7, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione »;

al comma 11, dopo le parole: « previa intesa in » sono inserite le seguenti: « sede di »;

al comma 12, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - (*Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria*) - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,



dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo," ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: « del decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

« Art. 10-bis. - (*Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta*) - 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto

pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:*

« Art. 10-ter. - (*Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE*) - 1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse".

*Art. 10-quater. - (Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto") - 1.* Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: « di co-finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « di cofinanziamento », le parole: « n. 388. con » sono sostituite dalle seguenti: « n. 388, con » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, »;*

*al comma 2, dopo le parole: « già concluse » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 3, dopo la parola: « ammissibili » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*« 3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.*

*3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ».*

*All'articolo 12:*

*al comma 2, le parole: « pari 1.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.000 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole: « è autorizzata la somma » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore ».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 13-bis. - (*Disposizioni fiscali per l'industria fonografica*) - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 13-ter. - (*Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale*) - 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: *a)* nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; *b)* nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o

provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e

indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Art. 13-*quater* - (*Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici*) - 1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo

incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo".

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 4.550.000 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
- o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro ».

*All'articolo 14:*

*alla rubrica, dopo la parola: « Rifinanziamento » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

« Art. 14-*bis*. - (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25) - 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino alla scadenza naturale della

medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

- a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
- b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
- c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del citato decreto-legge n. 68 del 2022;
- d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

- a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
- b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: "dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società *in house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 ».

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

« Art. 15-bis. - (*Fondo di garanzia per le PMI*) - 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

- a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;



- b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;
- c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;
- d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;
- e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo,

ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione *una tantum* pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalla seguente: "500.000".

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese" sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23 »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";*

*b) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";*

*c) all'articolo 25, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:*

*"6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-*ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-*ter*, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023" »;*

*al comma 3, le parole: « indebitamento netto, derivanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo ».*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*  
*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali ».*

*Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 17-*bis*. - (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus) - 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".*

*Art. 17-*ter*. - (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS) - 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.*

*3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».*

*All'articolo 18:*

*al comma 2, dopo le parole: « prestazione lavorativa » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) - 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024 ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera c), le parole: « della loro caratteristiche » sono sostituite dalle seguenti: « delle loro caratteristiche », le parole: « legge. 28 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 marzo » e le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».*

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - (Misure urgenti in materia di istruzione) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del *target* finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del merito" ».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito »;

*al comma 2, lettera b), le parole: « di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di*

37.259.690 euro » e le parole: « di euro 51.886.624 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di euro 51.886.624 »;

al comma 4, le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;

al comma 6, alinea, le parole: « Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 »;

al comma 8, le parole: « Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600 » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis »;

al comma 12:

all'alinea, le parole: « 7, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 e 9, », le parole: « di euro » sono soppresse e le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, »;

alla lettera a), le parole: « quanto a euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « immigrazione, sicurezza e per prosecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. - (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023

al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

*Art. 21-ter. - (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:*

*"901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007" ».*

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 3:*

*alla lettera a), le parole: « per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile »;*

*alla lettera b), alle parole: « disponibile nell'Indice » sono premesse le seguenti: « all'indirizzo », le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » e le parole: « di ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPR »;*

*alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR », le parole: « , che non rientrano » sono sostituite dalle seguenti: « e che non rientrano », le parole: « punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 » e le parole: « l'Istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione »;*

*la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*« d) all'ISTAT"; »;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « al comma 3." » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3". »;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi ».*

*Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 22-bis. - (Bonus psicologo) - 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge*

25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole: « delle agevolazioni » sono sostituite dalle seguenti: « relative alle agevolazioni » e le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge »;*

*al comma 6, le parole: « per l'anno 2033, », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2033 e »;*

*al comma 7:*

*all'alinea, la parola: « 18, » è soppressa;*

*alla lettera n), le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 »;*

*alla lettera q), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . ».*

*Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:*

« Art. 23-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*All'allegato 1 è premesso il seguente:*

« Allegato A  
(articolo 21-bis, comma 1)

N.	NOME	CODICE COMUNE	PR
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI
16	VINCI	48050	FI

17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI
37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO
42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT
46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT

».

All'allegato 2, le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « "Allegato 1" » e le parole: «



dello Stato. » *sono sostituite dalle seguenti*: « dello Stato." . ».

## 1.2.5. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**5 dicembre 2023**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (912-A)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»*

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.1**

MALAN, ROMEO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912-A),

impegna il Governo a:

intervenire a tutela delle aspettative pensionistiche del personale della sanità.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 1-bis**

#### **1-bis.300 (già sub 1.0.1000/6)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «e scomputando,» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «e tenendo conto» fino alle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 2, sostituire le parole: «di complessivi euro 1.281.675» con le seguenti: «2.063.058»;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: «ad euro 23.428.458» con le seguenti: «34.665.921».*

---

**1-bis.301 (già sub 1.0.1000/3)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni, tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.»;

b) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628.»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380.».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «e ad euro 726.841», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.».*

**1-bis.0.300 (già 1.0.4)**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter**

*(Disposizioni in materia di Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**1-bis.0.301**

PIRONDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono com-

putate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

---

**1-bis.0.302 (già 18.0.37)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento de-

crescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

---

**1-bis.0.303 (già 1.0.2)**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter**

*(Proroga dell'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028.»

---



— 7 —

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.0.300 (già 2.0.1)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter**

*(Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)*

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

---

## **Art. 3-bis**

### **3-bis.300**

SCALFAROTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole «le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135"» con le seguenti « le parole: "di cui agli articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui agli articoli 105, 114 e 135"»*

*b) al comma 2, sostituire le parole «400.000 euro» con le seguenti «800.000 euro»*

---

— 8 —

### **Art. 3-ter**

#### **3-ter.300**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 4**

#### **4.4**

PAITA

*Al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro», aggiungere le seguenti: «ovvero redditi agrari».*

---

#### **4.0.300**

LOTITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4.1**

1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.»

---

— 9 —

### **Art. 4-ter**

#### **4-ter.300**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 4-quater**

#### **4-quater.300 (già sub 4.0.1000/10 e 4.0.1000/12)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 5**

#### **5.24**

PAITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse

di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza;"»

## 5.0.8

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on-field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software,

Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione

delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

### **5.0.300**

PIRRO, CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse

umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.».

## 5.0.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis

*(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

## Art. 6

### 6.1

Sabrina LICHERI

*Sopprimere l'articolo*

### 6.3 (testo 2)

Sabrina LICHERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contri-

buto di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

---

## 6.17

Sabrina LICHERI

*Al comma 5, sostituire le parole: «di ammontare pari al beneficio» con le seguenti: «di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio».*

---



## 6.18

Sabrina LICHERI

*Al comma 5, sostituire le parole: «di ammontare pari al beneficio» con le seguenti: «di ammontare pari a due volte il valore del beneficio».*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»

## 6.0.10

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto

economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis;

f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."»

---

## Art. 7

### 7.19

PAITA, Enrico BORGHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

---

### 7.300 (già 7.3)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-ter. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità

energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

*1-quater.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma *1-ter*. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *1-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **7.301 (già 7.17)**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»*

---

### 7.0.3

CASTELLONE, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

### 7.0.17

CASTELLONE, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al

31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fa-

scia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## Art. 8

### 8.8

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:* «2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitu-

ra di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

### **8.0.300**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8.1**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma *1-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente



a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

## **8.0.37**

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8.1**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente

a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

## 8.0.29

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8.1.

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

## **Art. 8-ter**

### **8-ter.300**

LOTITO, OCCHIUTO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'albo dei consulenti del lavoro»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'albo dei consulenti del lavoro».*

### **8-ter.0.300**

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-ter.1**

1. All'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n° 322 e all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n° 546 del 31 dicembre 1992, dopo le parole "consulenti del lavoro" sono inserite le seguenti "e gli iscritti nel registro dei revisori legali".»

## **Art. 8-quinquies**

### **8-quinquies.0.300 (già 8.0.12)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-sexies**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".»

### **8-quinquies.0.301 (già 8.0.27)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-sexies**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

**8-quinquies.0.302 (già 8.0.20)**

PAITA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Articolo 8-sexies**  
*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

---

**Art. 9**

**9.2**

PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1. All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1,

comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»

## 9.18

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di

cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

### **9.300 (già 9.78)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

«12-*ter*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*quater*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quinquies*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*sexies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### **9.0.51**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministra-



zioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **9.0.300 (già 9.0.49)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale

delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.»

---

### **Art. 9-bis**

#### **9-bis.0.300 [già 9.0.56 (testo 2)]**

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-ter**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispose diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore del-

le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto

sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.



22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle ecceziona-

li avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC

n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria su-

periore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi

straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, dedotte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette

maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150

milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regola-

mento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo

internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede ope-



rativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché

della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai

fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza

dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

**9-bis.0.301**

Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter**

*(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee- octies), aggiungere la seguente: "ee- novies) Secca di Tindari".»

---

## Art. 10

### 10.14

PAITA, Enrico BORGHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023» *con le seguenti:* «pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.»

### 10.15

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:* «2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

## **Art. 10-bis**

### **10-bis.300 (già 10.0.20)**

PAITA, Enrico BORGHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-ter (Fondoaffitti)**

1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

---

### **10-bis.301 (già 10.0.21)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-ter (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)**

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

**10-bis.0.300 (già 10.0.18)**

PAITA, Enrico BORGHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter**  
*(Ferrobonus)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

**10-bis.0.301 (già 10.0.5)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 10-ter**  
*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»



## **Art. 10-ter**

### **10-ter.300**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 10-quater**

### **10-quater.0.300 (già 10.0.13)**

MALPEZZI, D'ELIA, LORENZIN, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 10-quinquies**

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

---

## Art. 11

### 11.0.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis

*(Fondo affitto studenti fuori sede)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 11.0.3

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis

*(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni da decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

### 11.0.5

MANCA, TAJANI, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

---

## Art. 12

### 12.0.10

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-*bis*

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima».»

---

## Art. 13

### 13.300

ROMEO, GASPARRI, PATUANELLI, BOCCIA, MALAN, SALVITTI, ENRICO BORGHI,  
DE CRISTOFARO, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.»

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13-ter*

---

### 13.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:* «1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Mini-

stero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sostegno dell'impresa femminile »*

### **13.10**

TURCO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.13**

PAITA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;"»

### **13.14**

TURCO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **13.17**

PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### **13.21**

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

### **Art. 13-ter**

#### **13-ter.300**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 13-quater**

#### **13-quater.300**

LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ai commi 3 e 5, dopo le parole: «e, per i locatori», sopprimere le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «le medesime» con le seguenti: «tutte le»;*

c) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, sopprimere la parola: «, pubblicizza»;*

2) *al terzo periodo sopprimere le parole: «, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,» e aggiungere dopo le parole: «prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di» e prima delle parole: «assenza dei requisiti di cui al primo periodo» le parole: «esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in».*

---

#### **13-quater.301**

GASPARRI, LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ai commi 3 e 5, dopo le parole: «e, per i locatori», sopprimere le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «le medesime» con le seguenti: «tutte le»;*



c) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, pubblicizza»;*

2) *al terzo periodo sopprimere le parole: «, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,» e aggiungere dopo le parole: «prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di» e prima delle parole: «assenza dei requisiti di cui al primo periodo» le parole: «esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in».*

---

## **Art. 13-quinquies**

### **13-quinquies.300**

PAROLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale".»

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G13-quinquies.300**

DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 912 recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

Premesso che:

il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, volendo garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che prestano un'attività lavorativa, di tipo subordinato o autonomo, estende esplicitamente il proprio ambito di applicazione anche ad alcune situazioni che per alcuni profili non sono del tutto riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro, come il volontariato;

a seguito dei dubbi interpretativi generati dalle previsioni contenute nel D.lgs 81/08, è intervenuto il decreto legislativo n. 106/2009, che ha apportato significative modifiche con l'intento di ridisegnare il quadro normativo relativamente alla figura del volontario, eliminando l'esplicita previsione dell'applicabilità generalizzata del decreto legislativo alle organizzazioni di volontariato;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011, è intervenuto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, interpretando la normativa precedente in ragione del fatto che non poteva essere applicata al volontario così come si applica al datore di lavoro in relazione al rapporto che lo lega ai suoi dipendenti;

ad oggi, l'equiparazione fra i volontari della Protezione Civile, circa 10.000 persone, i lavoratori può essere applicata solo per la necessità di sottoporsi a formazione, informazione, addestramento e per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

gli organi di stampa riportano in questi giorni la notizia secondo cui la Procura di Udine, in seguito all'incidente accaduto a Preone in cui un caposquadra ha perso la vita, ha indagato il Sindaco del Comune e il coordinatore della Protezione civile per la carenza di sicurezza sul luogo di lavoro;

in Commissione con l'approvazione dell'emendamento del Governo 13.0.1000 che ha novellato il comma 3-*bis*, articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stata introdotta una particolare tutela per i volontari della protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti, anche di carattere interpretativo, affinché vengano fornite certezze all'azione del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di responsabile della Protezione Civile.

## EMENDAMENTI

### **13-quinquies.0.300 (già 13.0.67)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-sexies.**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

### **13-quinquies.0.301 (già 13.0.2)**

FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-sexies**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**13-quinquies.0.302 (già 13.0.3)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-sexies**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**13-quinquies.0.303 (già 13.0.5)**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-sexies.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13-quinquies.0.304 (già 13.0.8)**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-sexies.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».*

**13-quinquies.0.305 (già 13.0.10)**

FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-sexies**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

**13-quinquies.0.306 (già 13.0.25)**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-sexies**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## Art. 14-bis

### 14-bis.300

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 7-ter comma 8, del decreto-legge del 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sostituire le parole da un rappresentante dell'ANAS S.p.a. con le seguenti " dal legale rappresentante di Strada dei Parchi S.p.a,"»*

---

### 14-bis.301

DI GIROLAMO

*Al comma 9, sopprimere la parola: «8,».*

---

### 14-bis.302

DI GIROLAMO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-bis. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio ed Rfi spa, a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.».

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante



corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**14-bis.303**

DI GIROLAMO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G14-bis.300**

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 14-bis del provvedimento in esame reca disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25 necessarie per la Sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

considerato che:

l'articolo 7-ter comma 8 del decreto legge 68 del 2022 dispone la risoluzione della convenzione tra ANAS S.p.A. e strada dei Parchi S.p.A. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25 e l'affidamento di tale rete autostradale ad ANAS S.p.A. per cui, a tal fine, è stato istituito un tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti composto dal Ministro da un rappresentante dell'ANAS, da un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti,

considerato altresì che:

l'articolo 14-bis sopprime l'articolo 7-ter comma 8 del decreto legge 68 del 2022 riguardante l'istituzione del tavolo istituzionale di cui in premessa;

impegna il Governo:

a ripristinare il Tavolo istituzionale di cui in premessa e a concordare con il medesimo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con il gestore delle tratte autostradali A24 e A25, forme di agevolazione per particolari categorie di cittadini che le utilizzano, residenti nelle regioni Lazio ed Abruzzo.

---

## EMENDAMENTI

### **14-bis.0.300 (già 14.0.18)**

MANCA, FINA, IRTO, BASSO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-ter**

*(Attuazione del Piano nazionale di  
adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale

di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **14-bis.0.301 [già 14.0.2 (testo 2)]**

NICITA, MISIANI, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-ter**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e

le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

#### **14-bis.0.302 (già 14.0.6)**

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-ter**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

**14-bis.0.303 (già 14.0.5)**

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-ter**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

**Art. 15**

**15.1**

DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Art. 16

### 16.300

LOTITO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5".»

### 16.10

BOCCIA, LORENZIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

## ORDINE DEL GIORNO

### G16.300

PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

premesso che

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" ha previsto all'articolo 582 un elenco di imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra cui i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico;

il decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 recante "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*" ha specificato che rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico: diabete mellito di tipo 1 e 2; ridotta tolleranza glucidica; glicosurie normoglicemiche e rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico: ipercolesterolemie primitive; ipertrigliceridemie; iperlipidemie miste;

impegna il Governo

a prevedere, anche con uno specifico intervento normativo, che i difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014, nonché le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 17

#### 17.2

PIRRO

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

---

## 17.4

CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»

---

## 17.8

PAITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.»

---

## 17.0.300 (già 17.0.4)

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 17.1

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

---



**17.0.301 (già 17.0.26)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17.1**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.».

\_\_\_\_\_

**Art. 17-ter**

**17-ter.0.300 (già 17.0.18)**

ZAMBITO, ZAMPA, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *care-giver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025.»

---

**17-ter.0.301 (già 17.0.13)**

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole »2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente: "332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**17-ter.0.302 (già 17.0.19)**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

---

## Art. 18

### 18.5

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;*

b) *ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».*

### 18.0.34

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)*

1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;*

b) *al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;*

c) *al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».»*

## **Art. 18-bis**

### **18-bis.0.300 (già 18.0.8)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

### **18-bis.0.301 (già 18.0.30)**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter**

*(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)*

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## Art. 19

### 19.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### 19.0.1

DELRIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  
in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono

sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

5) al comma 9-*bis*, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

## 19.0.2

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»



## 19.0.6

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

---

## Art. 20

### 20.4

Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

*1-ter.* Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

*1-quater.* Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

*1-quinquies.* All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

2) alla lettera *b*), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

*1-sexies.* All'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

*1-septies.* Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo: «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».*

## Art. 21

### 21.0.8

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis

*(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)*

1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.

3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni.»

## **Art. 21-ter**

### **21-ter.0.300 (già 21.0.16)**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-quater.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.».

---

### **21-ter.0.301 (già 21.0.15)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-quater**

*(Contributo adozioni internazionali)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 22

#### G22.300

#### TURCO

##### Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

premesso che

l'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca disposizioni in materia di accreditamento istituzionale. In particolare, il comma 3, lettera b), prevede tra i criteri generali uniformi la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007). ha previsto che le regioni provvedono, entro il

28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

la disposizione della legge n.-296/2006 è rimasta lettera morta fino all'approvazione del 23 marzo 2011, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio*" che ai fini di una migliore razionalizzazione dell'attività di diagnostica di laboratorio, l'Allegato A del documento contiene criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta, ferma restando l'autonomia delle singole Regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali;

il Ministero della Salute con circolare del 16 aprile 2015, n. 11669, concernente la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale ha evidenziato che si è avuta un'applicazione "molto variabile" e con "difficoltà operative e modalità inique di attuazione" a livello regionale di quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera. o), della legge. n. 296/2006 e dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011. La stessa circolare espressamente dispone che le aggregazioni di strutture di laboratorio (nelle varie forme possibili) "sono previste quale forma organizzativa per il raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011". Conseguentemente da ciò che al fine del raggiungimento della soglia minima di attività stabilita dall'art. 8-*quater*, comma 3, lett. b) del d. Lgs. n. 502/92 è consentita l'aggregazione dei laboratori analisi autorizzati e accreditati.

alla luce quindi della sopravvenuta normativa che ha disposto la riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio di analisi pubbliche e private accreditate, è opportuno chiarire le modalità attraverso le quali tali nuove forme di aggregazioni potranno raggiungere la soglia minima di efficienza per l'accesso all'accredimento istituzionale;

impegna il Governo

a valutare, anche con un intervento di carattere normativo, la modifica dell'articolo 8-*quater* comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 502/1992, al fine di stabilire che il criterio della soglia minima di efficienza per l'accesso all'accredimento istituzionale delle strutture sanitarie private, deve essere conseguito da parte delle strutture sanitarie o in forma singola o in forma aggregata.

## EMENDAMENTI

### Art. 23

#### 23.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis

*(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente tratta-

mento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

---

## 23.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga



la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

---

### **23.13**

PAITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

---

### **23.18**

LOPREIATO

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;*

b) *dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

---

### **23.21**

MAZZELLA

*Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».*

**EMENDAMENTO**  
**(al disegno di legge di conversione)**

**Art. 1**

**X1.1**

PAITA, Enrico BORGHI

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 136 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2023  
136ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), riservandosi di nominare i relatori, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 24 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1 reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022 – conguaglio consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.

L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti i periodi d'imposta 2021 e 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023.

L'articolo 4 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di

recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà - previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico - la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente. Al riguardo, occorre avere ulteriori elementi istruttori sulle entrate derivanti dal contributo suddetto, di cui non sono indicati gli importi superiori alle previsioni risultanti dal monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF, secondo quanto asserito nella relazione tecnica, nonché sulle maggiori entrate tributarie, quantificate in 450 milioni per il 2024, derivanti dall'istituzione di un ulteriore contributo di solidarietà.

L'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

L'articolo 8 interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto lo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. I commi da 3 a 6 dell'articolo 9, recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province e concorso alla finanza pubblica (commi 3 e 4), nonché in materia di regolazioni finanziarie (commi 5 e 6). L'articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Il comma 9 prevede che le Regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Il comma 10 dell'articolo 9 reca un contributo in favore della regione Molise di 40 milioni di euro per l'anno 2023. Tali somme sono espressamente vincolate alla riduzione del disavanzo di amministrazione della regione. Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 10 rfinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al TPL, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19 (comma 1). Rfinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo cosiddetto "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale (comma 2).

L'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'articolo 13 rfinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetto Nuova Sabatini.



L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.

L'articolo 15 rfinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 16 dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Prevedono, in particolare:

1) l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'articolo 18 precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro. Esso rinvia quindi all'articolo 23 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 21, comma 1, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Il comma 3 istituisce altresì un fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziare ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. L'articolo 21, comma 2, estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Al contempo, innalza il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione da 37,3 milioni e per il solo anno 2023, nel testo finora vigente a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. L'articolo 21, comma 5, destina 7 milioni alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri. L'articolo 21, commi 6 e 8 incide sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale di sua allocazione tra le diverse attività previste nonché includendo tra queste gli interventi assistenziali straordinari (comma 6), ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale

delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 8). Il comma 7 autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. L'articolo 21 ai commi 9-10 reca disposizioni correlate alla crisi ucraina. In particolare, il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.

L'articolo 23 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026 (comma 1), incrementa le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi (comma 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3), incrementa il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale (comma 4), incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto "Patrimonio destinato" (comma 5), indica gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico (comma 6), reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento (comma 7), sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 con l'allegato 2 annesso al presente decreto (comma 8), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (comma 9).

Al riguardo, con riferimento alla lettera g) del comma 7, circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero forniti i criteri considerati nella stima, per cui si valutano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sul solo 2023 per un importo pari ai tre quarti dello stanziamento previsto nel medesimo anno, ma non si evidenziano residui effetti in relazione al rimanente quarto dello stanziamento sul 2024.

Con riguardo alla lettera q) del comma 7, occorre avere chiarimenti rispetto alla relazione tecnica, che indica l'indebitamento "per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare" che dovrebbe intendersi "per ulteriori 15.000 euro milioni di euro" rispetto ai 3.200 milioni di euro di indebitamento per un totale di 18.200 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare come indicato nel prospetto riepilogativo. Occorre inoltre valutare di inserire tali cifre direttamente nel testo del decreto-legge.

Ai sensi dell'articolo 24, il decreto-legge è vigente dal 19 ottobre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e al fine di ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 174 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota n. 92 del Servizio del bilancio del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per sollevare un profilo fortemente critico inerente la trasparenza e completezza delle informazioni fornite dal Governo in relazione alle risorse da destinare a copertura finanziaria di disposizioni. Ricorda in particolare che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 cosiddetto "Asset", era stato presentato un emendamento, volto a consentire operazioni nell'ambito delle società di comunicazione, il quale nell'autorizzazione di spesa prevedeva la possibilità di utilizzare a copertura le risorse inerenti la disposizione sul patrimonio destinato. Rileva che, in tale occasione, aveva chiesto al sottosegretario di chiarire la effettiva dotazione disponibile sulle relative risorse, rispetto alla dotazione prevista dall'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale riguardo, il sottosegretario aveva allora risposto che non sussisteva alcuna risorsa residua per l'anno 2023 in ordine al patrimonio destinato. Sottolinea al riguardo come, nel decreto-legge ora all'esame, la lettera m), comma 7, dell'articolo 23, reca il ricorso a 2 miliardi e 530 milioni di euro su risorse inerenti proprio al patrimonio destinato, sempre in relazione all'esercizio finanziario 2023. Risulta evidente quindi come la risposta allora fornita dal Governo, durante l'esame del decreto

Asset, circa la non sussistenza di risorse su tale conto residui risultava non veritiera e ciò ha impedito la congrua trattazione di emendamenti allora riferiti al decreto-legge n. 104, mentre tali risorse in realtà sussistevano e sono ora utilizzate, per un ingente importo, a copertura dell'attuale decreto-legge n. 145. Tale quadro risulta inaccettabile, per cui formula osservazioni fortemente critiche in ordine alla risposta che era stata fornita dal Governo, pur comprendendo come la sottosegretaria abbia rappresentato un quadro che le era stato fornito. E' tuttavia necessario e non procrastinabile che il Governo fornisca una attenta precisazione, per dare una risposta reale e conforme ai fatti, per cui chiede che sia fornita dall'Esecutivo una relazione molto dettagliata su eventuali ulteriori residui delle risorse inerenti il patrimonio destinato, con un quadro completo delle relative previsioni di spesa, anche alla luce dell'avvenuto rifinanziamento di tali risorse per l'anno 2024.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere quanto evidenziato dal senatore Patuanelli.

Comunica poi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di venerdì 3 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica;

in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15

dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ( n. 83 )**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme.

Non essendovi interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che posta ai voti, risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo all'approvazione dell'emendamento 1.2, nel senso di una riformulazione dell'articolo 1, comma 2, di cui dà conto.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

#### 143ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 26 ottobre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2) non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche per il Governo non vi sono osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina della programmazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il ciclo 2021-2027. In particolare, il comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'"Accordo per la coesione", in sostituzione dei "Piani di sviluppo e coesione". Il comma 2 introduce la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il comma 3 reca la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione. Il comma 4 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. Il comma

5 modifica la disciplina che consente alle Regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle Province autonome assegnatarie di tali risorse. Si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Sono stabilite, infine, le conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie a tali obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul definanziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.

L'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG (comma 1). In attesa della piena operatività del Dipartimento per le politiche di coesione all'interno del sistema ReGiS, le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati con le predette risorse saranno comunicate alle Amministrazioni titolari (comma 2). Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali e del monitoraggio dei progetti si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema ReGiS (comma 3). L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti (comma 4).

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame alla Camera, al comma 1 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), con due disposizioni volte ad ammettere la stipulazione dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali (comma 2).

L'articolo 6, comma 2-bis, inserito durante l'esame alla Camera, consente, in relazione agli interventi di efficienza energetica, la cumulabilità degli incentivi riconosciuti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo, del PNRR o del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'articolo 8 - al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo - prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (commi 1 e 2). Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza (commi 3 e 4). Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica (commi 5, 7 e 8). Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti (comma 6).

L'art. 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento.

L'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno. Il comma 3-*bis* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

L'articolo 12 disciplina il portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.

L'articolo 13, comma 1, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES - denominato S.U.D. ZES - per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dettaglia le competenze del S.U.D. ZES. Ai sensi del comma 3, modificato durante l'esame alla Camera, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi - precisa il testo come modificato dalla Camera - a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione

unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale. Il comma 8, infine, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione; il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo; il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

L'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo, inoltre, contiene delle ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati. L'articolo 17, comma 5-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, reca modifiche al comma 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 - che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento - al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione nonché gli interventi da realizzare.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Inoltre si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 9-bis dell'articolo 19 - introdotto dalla Camera - autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.

L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le



aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7).

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno (articolo 9), il comma 1 dell'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione degli articoli 4 e 5-*bis* e modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, l'articolo 22, ai commi da 2 a 4 reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES (comma 2) e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES (comma 3). Reca inoltre (comma 4) le disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. Il comma 6 dell'articolo 22 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo n. 18 del 2023, del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023 e del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 112 del 2023.

Ai sensi dell'articolo 23, il decreto-legge è vigente dal 20 settembre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 157/2 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE informa poi che, alla luce della calendarizzazione in Aula del provvedimento, è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di oggi, martedì 7 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà la parola ai Commissari per la discussione generale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare l'azione del tutto contraddittoria del Governo che si palesa con il provvedimento in esame. Al riguardo evidenzia come in 1ª Commissione in Senato si stia discutendo il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di autonomia differenziata, che delinea un quadro di maggior autonomia alle Regioni, contestato dalle forze di opposizione, ma che appare comunque chiaramente orientato verso il riconoscere maggiore autonomia ai territori. Al riguardo, richiama invece le audizioni, svolte alla Camera dei deputati, dei presidenti delle Regioni sul decreto-legge in esame, in occasione delle quali i presidenti delle Regioni, anche governate da forze non di opposizione, hanno evidenziato come prevedere una ZES unica costituisce una misura di segno totalmente opposto, che centralizza la gestione delle Regioni interessate, anziché riconoscere a queste autonomia. Sottolinea in particolare come il presidente della Regione Sardegna abbia formulato rilievi e osservazioni in tal senso, rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame: con il decreto-legge Sud l'Esecutivo delinea infatti un modello di centralizzazione che non si concilia in alcun modo con il disegno di legge dell'autonomia, risultando fortemente contraddittoria l'azione del Governo su tale profilo. Evidenzia inoltre il possibile emergere di contenziosi costituzionali, ad esempio in materia di urbanistica, nella quale le Regioni della ZES unica delineata dal provvedimento in esame non avranno alcun grado di autonomia, con forti criticità sul piano delle materie a legislazione concorrente. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia sostanzialmente blindato nell'esame presso il Senato, non sussistendo il tempo necessario per un compiuto esame, che sarebbe invece opportuno, rimarca come emerga con chiarezza la totale contraddittorietà e l'antitesi tra i diversi provvedimenti portati avanti dall'attuale Esecutivo. Conclude formulando rilievi critici sugli effetti concreti della creazione di una ZES unica nel Mezzogiorno, che potrà comportare in concreto più danni che benefici, anche con effetti negativi sulla effettiva capacità di fruizione dei fondi FSC.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), dopo aver richiamato le forti restrizioni nell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, dovute alla prassi ormai invalsa del monocameralismo alternato, si sofferma sui contenuti del decreto-legge formulando rilievi critici in particolare rispetto agli effetti concreti in termini di sostegno ai territori. Richiama gli interventi previsti sui fondi FSC, volti a contrastare i divari territoriali, rispetto ai quali il provvedimento in esame delinea invece una politica di accentramento che rischia di avere effetti deleteri sui territori. Ricorda peraltro come, in materia di investimenti, gli interventi di riorganizzazione della *governance*, adottati nel mezzo del percorso di programmazione che attiene al periodo 2021-2027, rischiano di determinare costi, ritardi ed inevitabili aggiustamenti, con impatti negativi sull'efficacia dei processi di gestione. Inoltre, il disegno istituzionale di accentramento contenuto nel provvedimento in esame contrasta con le stesse finalità delle risorse FSC, che nascono per superare i divari regionali, mentre il provvedimento ora all'esame risulta privo di una capacità attrattiva effettivamente selettiva rispetto alla reale struttura dei territori. Richiamando l'esempio delle diverse aree della Regione Sicilia, caratterizzate da aree locali con diverse condizioni di minore o maggiore avanzamento economico, evidenzia come una ZES di tipo unico, che non seleziona i territori effettivamente svantaggiati, rischia di determinare un'attrazione delle imprese sì nell'area del Mezzogiorno, ma non necessariamente nelle zone più svantaggiate del Mezzogiorno stesso: ciò aumenterà i divari all'interno delle aree locali, in contrasto rispetto agli obiettivi di sostegno ai territori stessi. Dopo aver ricordato i dati forniti dal ministro Fitto sull'utilizzo solo parziale dei fondi stanziati in materia di sviluppo e coesione, sottolinea poi come non sussistano elementi né di necessità né di urgenza per un provvedimento che rischia invece di essere interpretato come fonte di risorse piuttosto compensative, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del disegno di legge governativo sull'autonomia differenziata. Conclude quindi formulando rilievi fortemente critici sul provvedimento ed evidenziando i possibili effetti di complicazione del quadro della *governance* e di arretramento reale sul piano economico e sociale nelle aree interessate.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), sull'ordine dei lavori, evidenzia di dover partecipare all'imminente Conferenza dei Capigruppo, dove ribadirà il tema della necessità di sospendere i lavori della Commissione bilancio, laddove non vi siano rappresentanti del proprio gruppo nella possibilità di partecipare ai lavori, in concomitanza con la Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene ponendo, preliminarmente, una questione di metodo, atteso che la Commissione è chiamata ad accelerare l'esame del provvedimento, sebbene questo non subirà modifiche rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver ricordato come il problema delle aree svantaggiate affligga storicamente il Paese, evidenzia la necessità di ragionare tuttavia a livello di micro territori, su base provinciale o sub-provinciale, per poter fare una effettiva programmazione mirata al sostegno economico. Conclude quindi esprimendo rilievi fortemente critici sul provvedimento all'esame.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le rispettive repliche.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) si sofferma sul tema della ZES unica, ricordando come le ZES risultino già esistenti, come zone che prevedono condizioni speciali volte a migliorare la qualità del tessuto economico dei territori interessati. Sottolinea quindi come, in tal senso, il provvedimento intenda rafforzare tale meccanismo attrattivo degli investimenti e di sostegno ai territori, prevedendo la ZES di cui all'articolo 9 del testo.

Il sottosegretario FRENI dichiara di voler rinunciare alla propria replica.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno

relativi al disegno di legge in titolo.

Avverte altresì che sono state presentate le riformulazioni 8.0.44 (testo 2), 11.0.4 (testo 2), 17.0.32 (testo 2) e 22.0.14, pubblicate in allegato.

Informa poi che è stato ritirato l'emendamento 11.4.

Il PRESIDENTE, ferma restando la facoltà di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI dichiarano quindi di rinunciare alla replica.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

**G/912/1/5**

[Zaffini](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;

le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (art. 2, comma 2, lett. a d.lgs. 517/1999), sanitarie (art. 2, comma 2, lett. b d.lgs. n. 517/1999) e del modello unico (art. 2, comma 3);

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo a) sono inquadrati come "*Elevate professionalità non dirigenziali*" mentre nel settore sanità (AOU tipo b) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato,

per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

**G/912/2/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessò che:

con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata

dal 10% al 22%, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente Legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul pellet al 10% per il 2023;

in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette "frodi carosello" compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul pellet al 10% per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a pellet, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

**G/912/3/5**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG) è un Ente morale al quale la legge attribuisce funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra;

i compiti di tutela e rappresentanza delle vittime civili di guerra italiane sono attribuiti in via esclusiva all'ANVCG dal D.P.R. 23 dicembre 1978;

Oltre ai suddetti compiti, l'Associazione svolge molteplici attività a favore delle vittime civili e dei loro familiari. In particolare, fornisce assistenza per i trattamenti pensionistici di guerra nonché una corretta informazione sui diritti in campo sanitario, sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette e sui benefici previdenziali a favore degli invalidi;

la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i citati contributi alle associazioni combattentistiche erogati dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano iscritti in un unico capitolo (2309) nello stato di previsione del Ministero medesimo, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano ripartiti annualmente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

ai sensi dell'art. 1, comma 40, della citata Legge n. 549/1995, il riparto dei contributi tra gli enti deve essere annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministero competente, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

al 3 novembre del corrente anno non risulta ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi, aggravando il ritardo per la loro erogazione e

compromettendo le possibilità per le associazioni di promuovere le attività a valenza sociale portate avanti quotidianamente;

qualora l'iter di perfezionamento del sopradescritto procedimento non dovesse concludersi entro il prossimo 14 dicembre con la liquidazione dei contributi di cui al decreto interministeriale di riparto, le somme stanziare per l'anno 2023 e non ancora erogate andrebbero in economia e non compensate nel 2024 o negli anni successivi come riportato nella Tabella 8 - Stato di previsione del Ministero dell'Interno del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926);

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi al Parlamento, come previsto dalla normativa vigente, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1;

ad adottare il suddetto decreto di riparto in tempo utile per consentire l'erogazione del contributo ivi previsto entro il 14 dicembre 2023;

a provvedere nel primo provvedimento utile, qualora non fosse possibile l'adozione del decreto nei tempi stabili, a disciplinare l'erogazione del contributo previsto per l'anno 2023 entro i primi mesi del 2024 garantendo in tal modo le risorse già stanziare per l'anno corrente e non ancora erogate alle Associazioni beneficiarie.

**G/912/4/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

la previsione del 2 per 1000 per gli enti culturali è stata sperimentata con successo negli anni passati, ma è stata interrotta dal 2021;

l'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari, è dimostrato anche dal fatto che i beneficiari per l'anno 2021 sono stati 3.000 enti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a reintrodurre il 2 per 1000 per gli enti culturali in via permanente.

**G/912/5/5**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame incrementa il Fondo Nazionale per le politiche sociali, destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000;

i comuni stanno vivendo un periodo di grande difficoltà legato all'individuazione di comunità educative in grado di accogliere minori, sia per una mancanza oggettiva di posti, anche a causa del numero esiguo di famiglie affidatarie disposte ad accogliere i minori al termine del periodo di permanenza in comunità, sia per la lontananza dei servizi necessari e, non ultimo, per i costi sempre più alti che gravano sui conti delle amministrazioni;

in particolare, sui territori si percepisce la mancanza di case accoglienza per i ragazzi adolescenti di sesso maschile vittime di violenza, strutture che possano integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse per il tempo necessario a definire un progetto di vita stabile per il giovane;

sembra indispensabile costruire unità di offerta residenziali per questi adolescenti e giovani a valenza educativa, in un quadro di co-progettazione con i servizi sociali e con le altre realtà del territorio, partendo dalla consapevolezza che queste comunità rappresentano una risorsa all'interno di una rete complementare di servizi, capaci, proprio per la loro interazione, di offrire una risposta il più possibile efficace e qualitativamente adeguata ai bisogni individuali, relazionali, sanitari, di espressione, di autonomia, di identificazione e di riconoscimento dei ragazzi;

impegna il Governo:

al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, a mettere in atto le misure necessarie per promuovere e sostenere, anche finanziariamente, i progetti che prevedono l'attivazione e la gestione dell'attività di comunità educative per minori in età adolescenziale, anche di sesso maschile, per rispondere alle necessità dei ragazzi che attraversano un periodo di difficoltà e fragilità personali, economiche e abitative e che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

**G/912/6/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legge in esame, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali,

l'art. 9, comma 6, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 - recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" -, ha previsto la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille per l'anno 2022 e l'ha prorogata al 2023,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prorogare la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille anche nell'anno 2024, sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 228/2021.

**G/912/7/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che erano coinvolte nel processo di trasmigrazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza vedere ancora approvata la loro iscrizione al 31.12.2022 (per ritardo delle verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni) sono state escluse dalla possibilità di vedersi ripartito il 5x1000 del 2022;

occorrerebbe prevedere la restituzione delle risorse derivanti dalle scelte in loro favore e dal riparto proporzionale delle scelte generiche di devoluzione dei redditi alla misura senza indicazione di uno specifico ente,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a sanare retroattivamente la situazione descritta in premessa.

**G/912/8/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a incrementare in modo adeguato lo stanziamento di cui in premessa così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione da parte dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

**G/912/9/5**

[Ronzulli, Lotito](#)

indifferibili,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", reca la modifica della disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

in particolare, il citato articolo prevede per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ogni periodo d'imposta, l'innalzamento, dal 2024, dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta dovuta,

impegna il Governo:

a fornire maggiori chiarimenti volti a specificare che l'aumento dell'imposta si applica a partire dalla seconda abitazione.

**G/912/10/5**

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due provincie, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle provincie di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

Art. 1

**1.1**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»*

**1.2**

[Paita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. "Entro il 31 marzo 2024, i pensionati pubblici degli anni 2021, 2022 e 2023 possono chiedere l'adesione al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche qualora non avessero già aderito al momento della domanda di pensionamento.».*

**1.0.1**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)



1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica."

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, le parole "a), b), c) e d), ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "a), b), c), d) ed e)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 1.0.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### **"Art. 1-bis**

*(Proroga dell'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028."

#### 1.0.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

*(Proroga del trattamento di pensione anticipata flessibile, c.d. "Quota 103")*

1. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

#### 1.0.4

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### **"1-bis.**

*(Disposizioni in materia di Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 1.0.5

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 1-*bis*

(Alimentazione del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

b) alla lettera a) del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 120 milioni di euro per l'anno 2028, 167 milioni di euro per l'anno 2029, 222 milioni di euro per l'anno 2030, 279 milioni di euro per l'anno 2031, 353 milioni di euro per l'anno 2032 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

### 1.0.6

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 1-*bis*

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e quelli che a tale data ne hanno una già attiva per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, vengono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Tale iscrizione vale dal 1° gennaio 2024 lasciando inalterata la pregressa gestione previdenziale.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.».

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1,» inserire le seguenti: «1-*bis*,»;

b) sostituire le parole: «5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033» con le seguenti: «5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033»;

c) alla lettera e), dopo le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023,» inserire le seguenti: «1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,».

#### 1.0.7

[Spinelli, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 1-*bis*.

(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base

anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

### 1.0.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 1-bis (Misure urgenti per il welfare aziendale)**

1. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di welfare aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

### 1.0.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 1-bis**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2,4 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .*

### 1.0.10

[Testor](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 1-bis.**

*(Opzione per il sistema di calcolo contributivo)*

1. I lavoratori che decidono di esercitare l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, sono

considerati in tutto parificati ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 e ad essi si applicano tutte le norme riservate a questa categoria di lavoratori. L'esercizio dell'opzione non può comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio."

#### **1.0.11**

[Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di cedolino della pensione)*

1. Entro il 31 dicembre 2024 gli istituti erogatori di pensioni di qualsiasi tipo provvedono ad aggiungere alle voci presenti sul cedolino della pensione una voce che indichi quanto sarebbe la pensione spettante qualora la pensione medesima venisse erogata con il sistema contributivo. In caso di impossibilità di calcolo preciso per mancanza di storico di contributi è indicata la sola cifra risultante dai contributi di cui si abbia evidenza certa. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

#### **1.0.12**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 1-bis**

1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

#### **Art. 2**

#### **2.1**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di verifica reddituale» con le seguenti: «di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».*

#### **2.2**

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 30 novembre 2024".*

#### **2.3**

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 16 dicembre 2024".*

#### **2.4**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».*

#### **2.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 2-bis (Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)**

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

Art. 3

**3.1**

[Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo le parole «a tempo» inserire le seguenti: «determinato e»;
- b) sostituire le parole «a valere sul 2024» con le seguenti: «a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024».

**3.2**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo" si aggiunge "determinato e".

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 2.000 milioni, ai sensi dell'articolo 23, e, quanto a 1.000 milioni, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

**3.3**

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in via eccezionale,» inserire le seguenti: «anche al fine di sviluppare l'adozione di misure specifiche di assistenza sanitaria integrativa,».

**3.4**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".*

**3.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 3.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 3.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 3.9

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

*Al comma 3, è aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.12

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.13

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"4. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'art 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### 3.14

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».

### 3.0.000

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

#### «Art. 3-*bis*

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

### 3.0.1

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 3-*bis*

(Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

### 3.0.2

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### "Art. 3-*bis*

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

### 3.0.3

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni servizi)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, novellato con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, le parole «almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e dello 0,5 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento» sono soppresse.».

### 3.0.4

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### "Art. 3-*bis*

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

### 3.0.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-*bis*.

(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024».

### 3.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 3 bis (Indennità di esclusività)

All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

2) Al comma 2 aggiungere in finale "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

### 3.0.7

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

b) al comma 2 le parole: "6.057.800 a decorrere dall'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "7.886.795 a decorrere dall'anno 2024".

### 3.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 3 - bis (Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)**

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di

colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni)."

### **3.0.9**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis***

(Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni).

### **3.0.10**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-*bis***

*(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)*

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

**3.0.11**

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**"Art. 3-bis**

*(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)*

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

**3.0.12**

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 3-bis**

*(Inquadramento dei segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza)*

1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

**3.0.13**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.»

#### Art. 4

##### 4.1

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Per il solo periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "Per il periodo d'imposta 2023" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

##### 4.2

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "periodo d'imposta precedente" con le seguenti: "periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022".

##### 4.3

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "non superiore" con le seguenti: "inferiore".

##### 4.4

###### [Paita](#)

Al comma 1, dopo le parole "centosettantamila euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".

##### 4.5

###### [Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la parola "euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".*

##### 4.6

###### [Lorenzin](#)

*Al comma 1, dopo la parola «euro,» inserire le seguenti: «ovvero redditi agrari,».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 . Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

##### 4.7

###### [Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, le parole: «dei contributi previdenziali e assistenziali e» sono soppresse.

##### 4.8

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 16 gennaio" con le seguenti: "entro il 30 gennaio" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

##### 4.9

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "31 gennaio".

##### 4.10

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "25 gennaio".

##### 4.11

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "dieci rate mensili".

**4.12**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "sei rate mensili".

**4.13**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di luglio".

**4.14**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di febbraio".

**4.15**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "30 di ciascun mese".

**4.16**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "25 di ciascun mese".

**4.17**

[De Carlo](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari».

**4.18**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di reddito agrario il predetto limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari."

**4.19**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

**4.20**

[Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "successive alla prima" sono inserite le seguenti: ", versata ai sensi del periodo precedente,".

**4.21**

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'art. 29, comma 1, del DL n. 162 del 2019, si provvede mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi".

**4.0.1**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«ART. 4-bis**

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive da parte del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il carico può essere nuovamente rateizzato, ivi compreso l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione."»

#### 4.0.2

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

#### «Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui al comma 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Ispettorato del Lavoro, d'ufficio ovvero su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, agisce in giudizio per la riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, INPS pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso di cui al comma 1, nonché delle aziende aderenti ai fondi medesimi in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento ed il relativo numero di dipendenti che devono essere iscritti.»».

#### 4.0.3

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «complessivamente erodate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «garantite ai propri iscritti in virtù delle obbligazioni di spesa impegnate.»».

#### 4.0.4

[Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Articolo 4-bis.

1. All'articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1.bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli

eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977 lo stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili per i quali era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio ma l'amministrazione comunale non ha provveduto all'espletamento delle verifiche di agibilità, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.

b) Dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati e in data anteriore al 30 gennaio 1977, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge.».

#### 4.0.5

##### [Ronzulli, Lotito](#)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

#### «Articolo 4-*bis*

*(Attribuzione di un Codice identificativo nazionale alle unità immobiliare oggetto di locazione per finalità turistiche)*

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale derivante da forme irregolari di ospitalità, assicurando la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, all'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale - CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni), previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte soggetto titolare della struttura, sul quale gravano le responsabilità connesse alla locazione e alla gestione dell'unità immobiliare, indicante gli estremi identificativi dell'immobile e il numero dei posti letto. I CIN, sostituiscono, ad ogni effetto, i codici identificativi regionali - CIR, nonché i codici identificativi rilasciati dai comuni.";

b) al comma 4 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Il Ministero del turismo assegna CIN specifici alle unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche, nonché alle strutture ricettive alberghiere e a quelle extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali vigenti. A seguito dell'assegnazione, il Ministero inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Chiunque concede in locazione un immobile per le finalità di cui al presente articolo privo di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000. La violazione degli obblighi riguardanti l'indicazione del CIN, è punita:

a) con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000;

b) con la sanzione accessoria dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare, che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati, previa richiesta puntuale da parte dell'Autorità competente che ha effettuato la verifica.

d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-*bis*. I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici comunicano periodicamente al Ministero del turismo i CIN e ogni altra



informazione rilevante di cui agli annunci pubblicati. Con successivi atti o convenzioni il Ministero del turismo definisce il contenuto, le modalità e la periodicità della comunicazione.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate modalità applicative del comma 1, nonché le integrazioni necessarie al decreto di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ivi comprese le modalità per la libera consultazione della banca dati. I codici identificativi regionali - CIR conservano la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui presente comma. Dalla scadenza del medesimo termine i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a informare gli aderenti a portale delle necessità di possedere il CIN per l'attivazione o la prosecuzione del rapporto. Alle medesime sanzioni soggiacciono i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora non indichino, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare o intermedino unità immobiliari che ne sono prive. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.»

#### 4.0.6

##### [Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «ART. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

#### 4.0.7

##### [Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «ART. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

#### 4.0.8

##### [Castelli](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 4-bis.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative a qualsiasi periodo d'imposta, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al precedente comma avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di

mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

#### 4.0.9

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

#### «Art. 4-bis

*(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

#### 4.0.10

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

1. Le prestazioni dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono da estendere anche alle prestazioni e ai servizi finalizzati alla prevenzione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani anche per il contrasto all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009.».

#### 4.0.11

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciroppi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

#### 4.0.12

[Ancorotti](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Biancofiore](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate.».

#### 4.0.13

[Biancofiore](#), [Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis

(Regime iva prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare,

mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

#### 4.0.14

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

*(Disposizioni fiscali a favore delle associazioni culturali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.»

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 4.0.15

[Menia](#), [Gelmetti](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 13 dicembre 2020, n. 78 si applicano anche ai soggetti che hanno conseguito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023".

#### Art. 5

#### 5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 30 giugno 2024» con le seguenti: « 31 ottobre 2023»

#### 5.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

#### 5.3

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 agosto 2024".

#### 5.4

[Barbara Floridia](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 settembre 2024»

b) al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»

## 5.5

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, lett. a), punto 1), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

## 5.6

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

## 5.7

[Lotito](#)

*Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».*

## 5.8

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»".

## 5.9

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»".

## 5.10

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "16 novembre 2024".

## 5.11

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "30 novembre 2024".

## 5.12

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "16 novembre 2025 e il 16 novembre 2026".

## 5.13

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026".

## 5.14

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

## 5.15

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1°

dicembre 2024".

#### 5.16

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

#### 5.17

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1° dicembre 2024".

#### 5.18

[Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) al comma 2 sostituire le parole «Alle minori entrate derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1».

#### 5.19

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta"
2. *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### 5.20

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In considerazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio UE, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite massimo di cui al comma 1, dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato a 2,5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri enti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

b) *al comma 2, sostituire le parole "derivanti dal presente articolo" con le seguenti "derivanti dal comma 1";*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 80,35 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e di compensazione dei crediti d'imposta"*

#### **5.21**

[Ronzulli, Lotito](#)

*All'art. 5, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

"1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024."

#### **5.22**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024».

#### **5.23**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b):

a) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «40 per cento»;

b) le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento»;

c) le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

2) alla lettera c), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «30 per cento».

#### **5.24**

[Paita](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".»

c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;»

### 5.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 5-bis.

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."».

### 5.0.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 5-bis.

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."».

### 5.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Articolo 5-bis.**

*(Fabbricati di lusso)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .*

**5.0.4**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di catasto)*

1. La soglia di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28 è innalzata da "8 m<sup>2</sup>" a "50 m<sup>2</sup>".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .*

**5.0.5**

[Ancorotti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«5-bis**

Al comma 4, dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti.».

**5.0.6**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026.

### 5.0.7

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 5-bis.**

1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in rubrica, le parole: «connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0», sono sostituite dalle seguenti: «sia Cloud sia on premise, finalizzati a digitalizzare i processi aziendali»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Beni immateriali relativi alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esempio virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione, della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS)",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (ad esempio, soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)"

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale",

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile.".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 858 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160."

### 5.0.8

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on- field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per

fornitura dati a macchine e/o software,

Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi

all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

#### **5.0.9**

[Pirro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5- bis**

*(Disposizioni per favorire la transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field).», aggiungere, in fine, la seguente voce: «Software, piattaforme, sistemi e applicazioni finalizzati alla gestione della pianificazione, finanziaria digitalizzata in ambito sanitario (attivazione di percorsi automatizzati diretti alla gestione della customer care, gestione dei servizi di comunicazione mediante dispositivi mobili che operino in condizioni di sicurezza informatica e cyber)».

#### **5.0.10**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 5-bis. - (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) -**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 5.0.11

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 5-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di plastiche miste da imballaggio riciclate e decarbonizzazione del settore siderurgico)

1. Al comma 687 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "ciascun beneficiario" inserire le seguenti: ", per le imprese di cui all'allegato 2 della comunicazione 2012/c 158/04 che utilizzano materiali plastici ottenuti dal riciclo degli imballaggi in plastica e per i produttori di imballaggi che utilizzano materie plastiche secondo la norma UNI 10667-17, l'importo massimo annuale è elevato a 300.000?/anno,".

b) le parole "5 milioni" sono sostituite da "11 milioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 5.0.12

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 5-bis

(Semplificazioni in materia di imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici)

1. Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10 e all'allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano anche agli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai procedimenti in corso di cui all'articolo 226, comma 2 del medesimo decreto legislativo di valore inferiore a 40.000 euro, nonché a quelli di valore superiore qualora l'appaltatore eserciti apposita opzione mediante pagamento dell'imposta in misura corrispondente agli importi stabiliti nella tabella di cui al suddetto allegato I.4. Resta ferma l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine per gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto formati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 5.0.13

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 2.000.000 è destinata all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.14**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 500.000 è destinata alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.15**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 150.000 è destinata all'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.16**

[Cantalamesa](#), [Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

#### **5.0.17**

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis

1. Al fine di implementare e rafforzare la collaborazione del CNCCS con il CBC "Chemical Biology Consortium", Consorzio statunitense costituito dall'Ente Federale NIH, nel quale la Socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovativi e forse rivoluzionari studi e ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, è assegnato un contributo ordinario annuo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al Consorzio CNCCS (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening Scarl) per organizzare e gestire le ricerche, nonché l'acquisto delle innovative e sofisticate apparecchiature necessarie. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al citato art. 1, comma 3, del D.Lgs 5 giugno 1998, nr. 204. »

**5.0.18**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-bis**

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le

regioni.».

#### **5.0.19**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis**

*(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **5.0.20**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 5-bis**

*(Misure per calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi d'interesse sui mutui)*

1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

#### **5.0.21**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

#### **"Art. 5-bis**

*(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Moleculat Tumor Board)*

1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l'esecuzione dei test della *Next-Generation Sequencing nei Molecolar Tumor board* istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON» istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 - PON in tema di *Molecolar Tumor board*, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.22**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

#### **"Art. 5-bis**

*(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **5.0.23**

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 5-bis.**

*(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo una tantum pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico e rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e, inoltre, per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle



Finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.24**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)*

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 6

#### **6.1**

[Sabrina Licheri](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### **6.2**

[Damante](#), [Patuanelli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **"Art. 6**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»*

### 6.3

[Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### 6.4

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Ai soli fini" con le seguenti: "Ai fini".

### 6.5

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "in

corso al 1° gennaio 2022".

#### **6.6**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "35 per cento".

#### **6.7**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

#### **6.8**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2021".

#### **6.9**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "relativo al periodo di impota antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

#### **6.10**

[Manca](#)

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

#### **6.11**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "nei periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021".

#### **6.12**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei cinque periodi di imposta".

#### **6.13**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei tre periodi di imposta".

#### **6.14**

[Manca](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

#### **6.15**

[Manca](#)

Sopprimere il comma 3.

#### **6.16**

[Manca](#)

Sopprimere il comma 4.

#### **6.17**

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio".*

## 6.18

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

## 6.19

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30%.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

## 6.20

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in tre rate di pari importo entro il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 ottobre 2024".

## 6.21

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi entro il 30 ottobre 2024".

## 6.22

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 30 settembre 2024".

## 6.23

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 luglio".

## 6.24

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 giugno".

**6.25**

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 dicembre".

**6.26**

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 novembre".

**6.27**

[Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di pari importo".

**6.28**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale.»».*

**6.29**

[Ronzulli, Lotito](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"*

**6.30**

[Paita](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. "All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"*

**6.31**

[Cataldi, Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

**6.0.1**

[Testor, Borghesi, Dreosto, Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di cambiali)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in

caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."

## 6.0.2

### [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."»

## 6.0.3

### [Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 6-bis.**

*(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti: «7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*quinqües*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

b) all'articolo 62-*quinqües*:

- 1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;
- 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;
- 3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
- 4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;
- 5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;
- 6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.  
4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;
- 7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;
- 8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;
- 9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

#### 6.0.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'art. 6, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis

*(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti: «7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis del presente articolo.

7-*quinquies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

b) all'articolo 62-*quinquies*:

1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei



*confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;*

3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;

5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;

7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;

8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;

9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di

cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinqüies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

#### 6.0.5

[Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 6-bis

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 48, secondo periodo, sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

b) al comma 49-*bis*, al primo periodo sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, in ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.».

#### 6.0.6

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis

(Disposizioni a favore delle cartolarizzazioni green)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, dopo le parole: «finanziamenti nei confronti» sono inserite le seguenti:

«: i) degli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; ii) delle associazioni temporanee di imprese, che

includono almeno un soggetto di cui alla lettera i), in entrambi i casi per la realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; ovvero»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ove i titoli vengano emessi per la realizzazione di impianti agrivoltaici a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli si applica lo stesso trattamento stabilito per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti:

«, inclusi i terreni agricoli destinati alla realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;

d) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*) nei limiti in cui: i beni immobili siano destinati ad impianti agrivoltaici e la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

#### 6.0.7

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni fiscali in materia di cartolarizzazione dei crediti)*

1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare e di beni mobili registrati di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui al precedente articolo 7.1, comma 4-*bis*."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 6.0.8

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### «Articolo 6-*bis*

*(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)*

1. Al comma 6-*ter*, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

### 6.0.9

[Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis

(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)

All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2,".

### 6.0.10

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 6-bis

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis;

f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna

annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."

#### **6.0.11**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 6-bis**

(Definizione fascia esterna di tabacco naturale o ricostituito)

1. La fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies, 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 1 milione di euro all'anno.».

#### **6.0.12**

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 6-bis**

(Disposizioni in materia di classificazione catastale dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

3. Agli eventuali oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, a partire dall'anno 2024, tramite corrispondente maggiorazione del 25 per cento del valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti di cui al comma 1, rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata."

### 6.0.13

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in favore delle associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### Art. 7

### 7.1

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «mese precedente» inserire le seguenti: «e dopo le parole: "o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato"»*

### 7.2

[Manca](#)

Sostituire la parola: «bimestre» con la seguente: «trimestre»

### 7.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 7.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

1-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

#### 7.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:* «1-bis. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### 7.6

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:* «1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### 7.7

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 7.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dal **comma 2**, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 23 del presente decreto."

## 7.9

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

## 7.10

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi



agevolati per l'accesso al credito.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 7.11

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023 e per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

#### 7.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.*

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### 7.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.*

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 7.14

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti:* "1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

#### 7.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* « 1-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.»

#### 7.16

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In coerenza con quanto disposto dalla Direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 5049 RU del 16 gennaio 2018, e fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario."

#### 7.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»*

**7.18**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

**7.19**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:*

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

**7.0.000**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)**

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7.0.1**

[Amidei](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole: «corretta utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo in ogni sede regolamentare e pianificatoria la digestione anaerobica con produzione di biometano.»;

b) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, dopo la parola «utilizzazione» sono aggiunte le seguenti «. La riduzione delle fermentescibilità deve essere tale per cui il fango trattato rispetti i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.»;

c) al comma 3, dell'articolo 3 dopo le parole: «allegato I B», aggiungere le seguenti: «e che rispettino i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.».

**7.0.2**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis (Disposizioni fiscali per i prodotti della birra)**

1 All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

b. dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.337.463 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

**7.0.3**

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica

per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

#### 7.0.4

[Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano.

#### 7.0.5

[Maiorino, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7- bis

*(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, i commi 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

"98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2024, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 gennaio 2024, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo sostituto, è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato".».

#### 7.0.6

[Trevisi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7- bis.**

*(Disposizioni per accelerare la transizione energetica)*

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettere b) e c) le parole " , a condensazione" sono sostituite dalle seguenti "a pompa di calore";*

b) *al comma 16, lettera b) capoverso "2.1.", sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole da "e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" fino a "di cui al periodo precedente" sono soppresse;*

2) *le parole "impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2023" sono sostituite dalle seguenti "pompe di calore;"»;*

3) *le parole " , e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI, oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione," e le parole "e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione" sono soppresse.*

**7.0.7**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

b) *al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

c) *al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023», sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

d) *al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

**7.0.8**

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 7-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui pellet)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,73 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**7.0.9**

[Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale.".».

**7.0.10**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Compensazione crediti d'imposta energia e gas)*

1. All'articolo 7 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono inserite le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

**7.0.11**

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#), [Trevisi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di reddito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica

nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **7.0.12**

#### **Trevisi**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e*



*pompe di calore)*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.13**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 7-bis**

*(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)*

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 e nel quarto trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **7.0.14**

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2023 e 2024, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 7.0.15

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)**

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 7.0.16

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis**

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 7.0.17

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **7.0.18**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

#### **7.0.19**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

#### **7.0.20**

[Manca](#), [Tajani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

**7.0.21**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**"Articolo 7-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sul teleriscaldamento)*

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2024, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 69,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**7.0.22**

[Spagnoli](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro per gli anni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**7.0.23**

[Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«7-bis**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **7.0.24**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

#### **Art. 8**

#### **8.1**

[Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024».".

## 8.2

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024".

## 8.3

### [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "30 settembre 2024";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2024».".

## 8.4

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "1° settembre 2024".

## 8.5

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

## 8.6

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "10 dicembre 2024".

## 8.7

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "20 novembre 2024".

## 8.8

### [Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

## 8.9

### [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*« 2-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio



2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».

### 8.0.1

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

### 8.0.2

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

- 1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

### 8.0.3

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 8-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre

prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

#### 8.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

#### «Art. 8 bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

### 8.0.5

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

(Ulteriori disposizioni fiscali per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono individuati».

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

### 8.0.6

[Testor](#), [Pirovano](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 8-bis.**

*(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera e-*quater*, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 8.0.7

[Minasi](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.633 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.266 euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 83,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 8.0.8

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 8-bis

*(Disposizioni in tema di welfare aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

b) le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

### 8.0.9

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere computate in diminuzione dell'imponibile Irap o trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

### 8.0.10

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### "Art. 8-bis

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato"*.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

### 8.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

**"Art. 8-bis**

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" aggiungere "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

**8.0.12**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**"Art. 8-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

**8.0.13**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi del presente articolo;»

**8.0.14**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: "delle verifiche", sono aggiunte le seguenti: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600."

**8.0.15**

[Occhiuto](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n.340, in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinqües*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

**8.0.16**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 31, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2- quater, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322";

b) al comma 2- quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322".

**8.0.17**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 8-bis. (Tassazione agroenergia)**

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

**8.0.18**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

**«Articolo 8-bis**

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

**8.0.19**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

**8.0.20**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

**«Articolo 8-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

**8.0.21**

[Fazzone, Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis**

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

**8.0.22**

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 3, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";
- b) al comma 3-*bis*:
  - 1) il primo periodo è abrogato;
  - 2) al secondo periodo, la parola: "predetto" è soppressa.»

#### 8.0.23

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 57, lettera d-*ter*), le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 8.0.24

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*

1 Al fine di favorire maggiori entrate per la finanza pubblica all'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. Non possono considerarsi promozione indiretta le comunicazioni commerciali aventi a oggetto prodotti senza nicotina, a condizione che le medesime non presentino alcun riferimento diretto alle sigarette elettroniche e ai liquidi di ricarica contenenti nicotina."

#### 8.0.25

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101, salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo" sono soppresse.».

#### 8.0.26

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».

### **8.0.27**

#### [Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **«Art. 8-bis**

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

### **8.0.28**

#### [Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis**

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole "albi professionali", sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi professionali o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;".

### **8.0.29**

#### [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **8.0.30**

#### [Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 1, comma 240, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) ai fini dell'applicazione degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della previgente normativa in tema di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il debitore consegue retroattivamente, in riferimento ai pregressi periodi di mancato tempestivo assolvimento degli oneri fiscali, il requisito della regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste dalla lettera g). L'eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera".».

#### **8.0.31**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti".

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

#### **8.0.32**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore."

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

#### **8.0.33**

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 9-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole "limite percentuale" aggiungere le seguenti: "e numerico"

b) Al comma 2 dopo le parole "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: ", 2024 e 2025"

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.34**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Compensazione dei crediti d'imposta edilizi con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

**8.0.35**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica."

**8.0.36**

[Ronzulli](#), [Rosso](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

### 8.0.37

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

### 8.0.38

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove

non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

#### **8.0.39**

[Ronzulli](#), [Rosso](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 545 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»..».

#### **8.0.40**

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

#### **8.0.41**

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31

dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

#### **8.0.42**

[Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

#### **8.0.43**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **8.0.44 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

*Dopo l'art. 8 inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a euro 2,5 milioni nel 2024, euro 5 milioni nel 2025, euro 6,25 milioni nel 2026, euro 7,5 milioni nel 2027, euro 7,5 milioni nel 2028 ed euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025, 31,25 milioni di euro per il 2026, 37,5 milioni di euro per il 2027, 37,5 milioni di euro per il 2028, 25 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **8.0.44**

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

*Dopo l'art. 8 inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 e euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a 5 milioni nel 2024, euro 10 milioni nel 2025, euro 15 milioni nel 2026, euro 15 milioni nel 2027, euro 15 milioni nel 2028 e euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze." Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **8.0.45**

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure per il potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)*

1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso,



anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

#### **8.0.46**

[Ronzulli, Gasparri](#)

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)

"1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 88 unità per l'anno 2024, 25 per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.724.761 per l'anno 2024, di euro 774.080 per l'anno 2025 e di euro 1.176.602 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **8.0.47**

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

#### **8.0.48**

[Marcheschi](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Articolo 8-bis**

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 deve essere interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega di cui all'art 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione dei regimi sostitutivi al regime A.G.O. e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti.

2. La norma citata deve quindi essere interpretata nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1993; deve inoltre essere interpretata nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere altresì interpretata e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.».

**8.0.49**

[De Carlo](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Articolo 8-bis**

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

**8.0.50**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 8-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **8.0.51**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 8-bis**

*(Disposizioni in materia di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende utilizzabile, anche in misura parziale, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025."

#### **8.0.52**

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di giustizia tributaria)**

1. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di otto mesi.

#### **8.0.53**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. In deroga al comma 244 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 ottobre 2023, si è determinata l'inefficacia della definizione di cui al comma 231 del medesimo articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, con applicazione di sanzioni e interessi.»

#### **8.0.54**

[Paroli, Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture ed ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.

2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), anche in mancanza della richiesta da parte degli imprenditori agricoltori.

3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivante dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **8.0.55**

[Ronzulli](#), [Ternullo](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

#### Art. 9

#### **9.000**

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **9.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "del punto 9".

#### **9.2**

[Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

### 9.3

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, con procedure di assunzione già bandite, assunto o titolare di contratti in essere presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il proprio inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».

### 9.4

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.".

### 9.5

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "dieci anni".

### 9.6

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "nove anni".

### 9.7

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "il disavanzo" inserire le seguenti: "di amministrazione".

### 9.8

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "all'esercizio 2018" con le seguenti: "all'esercizio in corso al 1° gennaio 2018".

### 9.9

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 gennaio 2023".

### 9.10

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023".

### 9.11

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le

seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2029".

#### 9.12

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2031".

#### 9.13

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2030".

#### 9.14

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2029".

#### 9.15

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2031".

#### 9.16

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio in corso al 1° gennaio 2030".

#### 9.17

##### [Manca](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) i commi 844 e 845 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

#### 9.18

##### [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate

attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

#### **9.19**

##### [Manca](#)

Al comma 3, lettere c) e d), ovunque ricorrano, sostituire le parole "688,71 milioni" con le seguenti: "708,71 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **9.20**

##### [Cataldi, Matera](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «"713,71 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

#### **9.21**

##### [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "ai sensi e".

#### **9.22**

##### [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e per gli effetti".

#### **9.23**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

#### **9.24**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "dei punti 1 e 2".

#### **9.25**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "125 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.26**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "115 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 9.27

#### [Manca](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

### 9.28

#### [Manca](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "del punto 6".

### 9.29

#### [Manca](#)

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "26,061 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "51,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 9.30

#### [Manca](#)

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "25,061 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "50,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 9.31

#### [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*"7-bis. Ai beni di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni previste dal medesimo codice civile per i beni del demanio pubblico. Costituiscono patrimonio indisponibile del predetto ente gli edifici ad esso appartenenti destinati a sede di uffici pubblici e loro arredi, nonché gli altri beni destinati a pubblico servizio."*

### 9.32

#### [Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome"; sono soppresse le parole "i comuni, le province e le città metropolitane,"; sono soppresse le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma;

b) il comma 853 è abrogato.



### 9.33

[Damante](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 9.34

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*«7-bis: All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»*

### 9.35

[Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole "può essere" con la seguente: "è".

### 9.36

[Manca](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: ", qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma,".

### 9.37

[Manca](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "secondo o al terzo periodo del".

### 9.38

[Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole "anche alla copertura" con le seguenti: "alla copertura".

### 9.39

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 4, dell'art. 161, del TUEL aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rimangono esclusi dalla sospensione i pagamenti delle risorse finanziarie spettanti sulle annualità per le quali i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane abbiano proceduto all'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e abbiano proceduto all'invio, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»».*

### 9.40

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'art. 256, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma: «12-bis. Il Ministro dell'Interno, riconosciuta la esistenza di somme e contributi dallo stesso deliberati in favore dell'ente locale dissestato e per qualsiasi ragione non inserite nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere senza ulteriori oneri a carico dello Stato, all'accredito - per via diretta o per il tramite della stessa tesoreria del comune presso cui il contributo è stato accreditato - in favore dell'ente locale per essere destinati esclusivamente al soddisfacimento di debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti.»».*

### 9.41

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570. Gli oneri di spesa del personale di cui al presente comma, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».*

**9.42**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Agli enti che, al termine della procedura di dissesto finanziario, si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, è data la possibilità di proporre ai singoli creditori una transazione secondo le percentuali di cui all'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi gli interessi, e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della stessa. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da diritto ad essere soddisfatti entro il primo biennio».*

**9.43**

[Manca](#)

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione,".

**9.44**

[Manca](#)

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,".

**9.45**

[Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "legislazione vigente" con la seguente: "legislazione".

**9.46**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni."»*

**9.47**

[Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".»

#### **9.48**

##### Testor, Dreosto

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-bis. Le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e s.m.i., nei limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

#### **9.49**

##### Manca

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **9.50**

##### Manca

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "45 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "95 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **9.51**

##### Della Porta, Liris

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:* «10-bis. L'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è sostituito con il seguente:

#### **«Articolo 5-*quinquies*.**

1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle

funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la Regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale.»

#### 9.52

[Rosa](#), [Liris](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.»;

b) al comma 12, sostituire le parole: «10 e 11» con le seguenti: «10, 10-*bis* e 11».

#### 9.53

[Rosa](#), [Liris](#), [Mennuni](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-*bis*. Al fine di consentire la regolarizzazione dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera a seguito dell'emergenza per la pandemia Covid-19, in deroga agli articoli 8-*quinquies* e 8-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le Regioni possono remunerare le prestazioni erogate, per l'anno 2022, eccedenti il budget assegnato alle medesime strutture dai tetti di spesa, con risorse proprie e senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

#### 9.54

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "sostenuti dalle Regioni", inserire le seguenti: "e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano".

#### 9.55

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "alle stesse Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

#### 9.56

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "70 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "110 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### 9.57

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### 9.58

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "tra le Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

**9.59**

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "formulata dalle Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

**9.60**

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti" con le seguenti: "tenendo conto degli indennizzi corrisposti".

**9.61**

[Damante](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente: "12-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 55% corrisposta alla regione Siciliana.»."*

**9.62**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis: In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

**9.63**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."*

**9.64**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I

predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario."."

#### 9.65

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche».*

#### 9.66

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

"75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L'onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75."

#### 9.67

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».*

#### 9.68

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: « 12-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»*

#### 9.69

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

#### 9.70

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

**9.71**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**9.72**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12 bis. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**9.73**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. All'articolo 1, comma 850, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le province e le città metropolitane" sono soppresse;

b) le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane" sono soppresse.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**9.74**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007

n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### 9.75

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*: All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

#### 9.76

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinqies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n.197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145."

#### 9.77

[Borghese](#)

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 *bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle



finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 *ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 *quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12 *quinqües*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

## 9.78

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinqües*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.

145".

## 9.79

### [Borghese](#)

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 *bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 *ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 *quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

## 9.80

### [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* « 12-*bis*. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

12-*ter*. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

12-*quater*. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

12-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

## 9.81

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

## 9.82

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### 9.83

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*12-ter.* Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

*12-quater.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *12-bis* e *12-ter*, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### 9.84

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis.* La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*12-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *12-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

f) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

### 9.85

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*« 12-bis. 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

#### **9.86**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* "12-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **9.87**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* "12-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

#### **9.88**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.

*12-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **9.89**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

*12-quater.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma 12-bis.

#### **9.90**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

*12-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

#### **9.91**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.*

*12-ter. 12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

#### **9.92**

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui al D.L. 190, articolo 1 comma 418, e al D.L. 66/2014, articolo 47 comma 2 lettere A, B e C, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'art. 7 comma 31 D.L. 78/10, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »*

#### **9.93**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*"12-bis. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate."*

#### **9.94**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*«12-bis: In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»*

#### **9.95**

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scuria](#), [Mieli](#), [Silvestroni](#), [Pellegrino](#), [Salvitti](#)

All'articolo 9, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

*"12-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, l'accantonamento per garantire la copertura della riscrittura dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi."*

## 9.96

### [Borghese](#)

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"12 bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze."

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 191,5 milioni di euro per l'anno 2023.*

## 9.0.1

### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)**

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dello studio di fattibilità tecnico-economico".

## 9.0.2

### [Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

#### **«Art. 9-BIS**

"Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

## 9.0.3

### [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

## 9.0.4

### [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



**«Art. 9-bis**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

**9.0.5**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

**9.0.6**

[Mieli](#), [Silvestroni](#), [Pellegrino](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Mennuni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Disposizioni relative al venture capital)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole "*che attribuiscono diritti amministrativi*", sono inserite le seguenti: "*, ad esclusione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.*";

b) alla lettera g), dopo le parole "*d a parte della medesima amministrazione pubblica*", sono inserite le seguenti: "*, ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.*" »

**9.0.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti )*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

**9.0.8**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Utilizzo delle economie del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti )*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

**9.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 9-bis (Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".

**9.0.10**

[Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9- bis**

*(Proroga misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)*

1. I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.».

**9.0.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui per il triennio 2023-

2025, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

#### **9.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)**

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo:

1) le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti "le regioni e le province autonome";

2) le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

3) le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **9.0.13**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850:

1) le parole: "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome";

2) le parole: "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

3) le parole da: "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è abrogato.»

#### **9.0.14**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178 del 2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" fino alle parole "(UPI)" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

**9.0.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**"Articolo 9-bis (Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025," ;

b) al comma 853:

1) le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";

2) le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**9.0.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Rifinanziamento aree interne).*

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: " e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza

triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021."»).

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

### 9.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)**

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

- 1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
- 2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
- 3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

- 1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- 2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
- 3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

### 9.0.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqüies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqüies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

#### 9.0.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### «Art. 9-bis

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.*"»

#### 9.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### "Articolo 9-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.*"

#### 9.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

##### "Articolo 9-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 ottobre 2023".

#### 9.0.22

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### «Art. 9-bis

*(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "*entro il 31 luglio 2023*" sono sostituite dalle parole "*entro il 31 ottobre 2023*".»

#### 9.0.23

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Parrini](#), [Zambito](#), [Losacco](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»

#### 9.0.24

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) aggiungere, in fine la seguente: «e-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-*ter*) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

#### 9.0.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### "Articolo 9-*bis* (Modifiche in tema di contributo relativo al fondo rotativo dissesti)

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

#### 9.0.26

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

#### «Art. 9-BIS

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate

anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

**9.0.27**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

**9.0.28**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

**9.0.29**

[Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 9-bis.**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «*Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.*».

**9.0.30**

[Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*



1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."»

### 9.0.31

[Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Mieli](#), [Silvestroni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 9-bis**

*(Autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: "L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione."

### 9.0.32

[Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di

cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

### **9.0.33**

#### Tajani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, , Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

#### **9.0.34**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso

procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### 9.0.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)**

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,
- c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro,

determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### **9.0.36**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### **9.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **"Articolo 9-bis (Integrazione del Fondo predissesti per il 2024-26)**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c)

del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 9.0.38

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.??

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### 9.0.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è, inoltre, aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 9.0.40

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-

2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026.»

#### 9.0.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-*bis* (Istituzione del Fondo nazionale relativo alla sicurezza urbana per le assunzioni di personale di polizia locale)**

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione iniziale pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.



126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### 9.0.42

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 9-BIS

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

#### **9.0.43**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

#### **9.0.44**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a

titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

#### **9.0.45**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-*bis* (Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali**

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli

obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili."

#### 9.0.46

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

#### 9.0.47

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.»

#### 9.0.48

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

#### 9.0.49

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### "Articolo 9-*bis* (Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle

spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **9.0.50**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà )*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno

risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.»

#### **9.0.51**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **9.0.52**

[Centinaio](#), [Marti](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"9-bis. (Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)

"1. In coerenza con il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera 31 luglio 2023, in via sperimentale, per l'anno 2024, i comuni, con l'obiettivo di promuovere il valore del mare in termini ecosostenibili, esaltando l'alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale delle zone costiere, possono deliberare un'imposta di scopo, con

aliquota di misura massima non superiore al due per cento del cannone annuo di concessione, destinata alla promozione di progetti volti ad accrescere l'accessibilità e la fruizione della risorsa marina a scopo ricreativo, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto del mare e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso la destagionalizzazione delle attività e dei servizi turistico-ricreativi.

2. Nelle more del riordino della materia sulle concessioni demaniali marittime, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, i titolari delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, ivi incluse le strutture su aree private a servizio dell'abbeverazione, e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2024."

#### **9.0.53**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis.**

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Al fine di rilanciare e valorizzare la diffusione di progetti di cohousing per anziani e persone con disabilità, anche mediante modelli di partenariato pubblico-privato e attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e regionale, nonché attraverso l'utilizzo del modello diffuso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, il Ministro della disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.0.54**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. In considerazione della nomina della città di Trento a Capitale europea e italiana del volontariato per il 2024, al fine di supportare l'organizzazione e la realizzazione dei progetti e delle attività connesse alla predetta nomina, al Comune di Trento è riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **9.0.55**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 9-bis.**



*(Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento.

2. Al fine di sostenere le ulteriori spese conseguenti l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, denominato "Fondo spese minori in comunità", con dotazione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023, determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese relative ai minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla data di entrata in vigore della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

**9.0.56**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 300 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree territoriali danneggiate e di ripristino dei danni riscontrati a beni immobili privati e pubblici, alle infrastrutture, ai servizi e alle attività economiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 250 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**9.0.57**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis.

*(Ulteriori misure a favore degli enti territoriali)*

1. Per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205, al Comune di Cinisello Balsamo (MI) è assegnato, per l'anno 2024, un contributo pari a 1 milione di euro per sostenere l'attività di allestimento del Museo di Fotografia Contemporanea.

2. Per le finalità di cui comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**9.0.58**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**9.0.59**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**9.0.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

**"Articolo 9-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)**

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

**9.0.61**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

### 9.0.62

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

### 9.0.63

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)*

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

#### **9.0.64**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. I comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui al comma 8, dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un diritto di imbarco portuale e aeroportuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3,00, ai passeggeri che si imbarcano sul territorio dei comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il diritto di imbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o

parziale versamento del diritto di imbarco, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del diritto di imbarco e di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il diritto di imbarco portuale e aeroportuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale ai diritti di imbarco portuali e aeroportuali di cui alla lettera a), dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. La lettera a) del comma 572, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituita dalla seguente:

"a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale".

7. All'articolo 43, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole dopo "0,4 punti percentuali" fino alla fine del periodo, sono soppresse.»

#### **9.0.65**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. I comuni capoluogo sede di città metropolitana, che non hanno avuto accesso alla procedura di cui ai commi da 567 a 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto in condizioni di dissesto finanziario, possono accedere alla procedura di cui ai medesimi commi e sulla base dei criteri indicati dagli stessi e delle dimensioni del disavanzo risultante dal rendiconto dell'anno di avvio del dissesto finanziario, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

2. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto per gli anni 2024-2043 un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali complessivamente non superiori a 50 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 30 milioni di euro nel 2026 e, per la parte restante, in quote annuali di pari importo.

3. Per i comuni di cui al comma 1, l'accordo per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, anche sulla base del contributo di cui al comma 2, indica la destinazione delle risorse all'alimentazione di liquidità a favore dell'organismo straordinario di liquidazione e al ripiano del disavanzo del comune, sulla base di criteri da definirsi nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Per i comuni di cui al comma 1, i commi 574 e 575 della legge n. 234 del 2021 si applicano con riferimento esclusivo ai debiti insorti nei confronti del comune successivamente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

5. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite, con riferimento ai comuni di cui al comma 1, le ulteriori scadenze temporali indicate nei commi da 567 a 580 della legge n. 234 del 2021, in coerenza con l'avvio della procedura di cui al comma 1.

6. L'accesso alla procedura di cui al comma 1 viene richiesto dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024 e l'istruttoria per la definizione dell'accordo si conclude entro il 30 giugno 2024.

7. Ai comuni sede di città metropolitana che, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, n. 91, hanno stipulato l'accordo per il riequilibrio strutturale e vi hanno dato seguito prevedendo l'istituzione di un

incremento dell'addizionale comunale IRPEF, è riconosciuto per gli anni 2024-2033, un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali pari a 50 milioni di euro.

#### **9.0.66**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. In considerazione degli effetti distorsivi conseguenti al mancato scorporo della spesa relativa alla Missione 12: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* dagli impegni di spesa corrente, nella ripartizione del contributo alla finanza pubblica derivante delle misure di revisione della spesa dei comuni previste a legislazione vigente, ai comuni per i quali la spesa corrente connessa alla gestione delle residenze sanitarie assistenziali incide per il 40 per cento sul totale della spesa corrente registrata per ciascun esercizio, è riconosciuto un contributo straordinario da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.0.67**

[Zaffini](#), [Manca](#), [Liris](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 somministrati per il trattamento di malattie rare ai sensi dell'art.2 della Legge 10 novembre 2021, n. 175, e l'accesso ai pazienti eleggibili trattati nei centri accreditati per la loro somministrazione, garantendone la sostenibilità economica dell'acquisto da parte delle Regioni e province autonome che ospitano tali centri accreditati, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale pari a 150.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate da parte dei centri accreditati per la loro somministrazione.

2. I medicinali per le terapie avanzate, sono rimborsati tramite il Fondo di cui al comma 1 quando sono valutati dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curativi o trasformativi della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze che dimostrano:

a) la riduzione del ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) la riduzione delle perdite di produttività relativamente a coloro in età lavorativa, con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) un significativo impatto organizzativo positivo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) un miglioramento significativo della qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. I medicinali per le terapie avanzate che non rispettano i requisiti di cui al comma 2 non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1.

4. I medicinali di cui al comma 3 se classificati ai sensi della determina n. 1535/2017 dell'Agenda Italiana del Farmaco come farmaci innovativi o oncologici innovativi, accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenda Italiana del Farmaco, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, sono stabilite specifiche modalità di implementazione di modelli negoziali di pagamento pluriannuali condizionati ai risultati attesi, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettera a) e d), dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla loro somministrazione, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto, sono altresì stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 alle Regioni e Province Autonome ospitanti i centri accreditati per la somministrazione dei medicinali per le terapie avanzate. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.

#### **9.0.68**

[Mennuni](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Mieli](#), [De Priamo](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 9-bis**

*(Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)*

1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **9.0.69**

[Mennuni](#), [Mieli](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 9-bis**

*(Attuazione Accordo Stato-Regioni dell'8 marzo 2023 per la regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni)*

1. In deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le Regioni a statuto ordinario che presentino contemporaneamente nell'anno 2022 un risultato di amministrazione negativo, al netto della parte accantonata relativa al fondo anticipazioni liquidità e del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e un disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, destinano le risorse previste in favore delle altre Regioni di cui all'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al ripiano anticipato del disavanzo risultante dal bilancio consolidato

del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. In tal caso, entro il 31 dicembre 2023, lo Stato provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo nei confronti delle Regioni beneficiarie della regolazione prevista dall'Accordo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 51.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **9.0.70**

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di affidamento e finanziamento dei lavori del ponte nuovo sul Volturmo di Capua)*

1. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

#### **9.0.71**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 9-bis**

*(Ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia)*

1. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro in favore della Provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. Per l'esecuzione di tale intervento la Provincia di Isernia può avvalersi di ANAS mediante la stipula di apposita Convenzione. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."

#### **9.0.72**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente."



### 9.0.73

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 9-bis (Misure urgenti relative agli interventi su infrastrutture prioritarie della Regione Calabria)**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 10

### 10.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa» con le seguenti: «è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023».*

### 10.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: « 500 milioni di euro » con le seguenti: « 700 milioni di euro »*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 735 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

### 10.3

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "520 milioni".*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "555 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 10.4

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "510 milioni".*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "545 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**10.5**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", che costituisce limite massimo di spesa,"

**10.6**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "al fine di contribuire a" con le seguenti: " quale primo contributo finalizzato a"

**10.7**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "in via definitiva"

**10.8**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: "conseguente"

**10.9**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "venti giorni".

**10.10**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

**10.11**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

**10.12**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e".

**10.13**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole ", a tal fine,".

**10.14**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.*

**10.15**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:« 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti*

modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 10.16

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "55 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### 10.17

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "45 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### 10.18

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 27, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Limitatamente all'anno 2024, un'ulteriore quota pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo, è destinata all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio in considerazione dell'incremento eccezionale dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. La predetta quota è ripartita tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013.";

b) all'ultimo periodo le parole "dell'importo di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti "degli importi di cui ai periodi precedenti".»

#### 10.19

[Manca](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».*

#### 10.20

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale e che beneficiano

indirettamente del maggiore introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, almeno il 50 per cento delle predette utilità deve essere utilizzato per favorire la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, facilitando, in particolare, l'accessibilità nonché il conseguente abbattimento delle barriere presenti nei mezzi di trasporto.»

#### 10.21

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

*Aggiungere il seguente comma:* «3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

#### 10.22

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis: «All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

#### 10.23

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*« 3-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

3-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 3-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### 10.24

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* "3-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

## 10.25

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

## 10.26

[Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

*Aggiungere il seguente comma:* «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 10.27

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 10.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 10.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 10-bis**

(Modifiche alla legge 1° dicembre 1986, n.870)

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.".

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di

adozione del decreto previsto dal comma 2.

Conseguentemente:

All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 - ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna "accertamenti consentiti" le parole: "Lettere d), e)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Lettere c), d) ed e)".

#### 10.0.2

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis

*(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

#### 10.0.3

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1,

comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)».

2. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **10.0.4**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere apportate integrazioni ai decreti di cui al primo e terzo periodo al solo fine di estendere le competenze dei Commissari straordinari ad altri lotti funzionali relativi agli interventi individuati ai sensi del primo e terzo periodo."»

#### **10.0.5**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»

#### **10.0.6**

[Manca](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Messa in sicurezza stradale).*

1. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: " , 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026 ";



b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno."

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno."

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno".».

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

#### **10.0.7**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027" .».

#### **10.0.8**

[Orsomarso](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«10-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli

ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*";

d) il comma 3-*quinqüies* è sostituito dal seguente: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. L'amministrazione beneficiaria è tenuta a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.9**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 10-bis.**

*(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".».

#### **10.0.10**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Contributo per la realizzazione di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro)*

1. Al fine di favorire la mobilità ciclistica e contribuire al decongestionamento del traffico in ambito urbano, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, contributi per la realizzazione da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con sedi ubicate nelle zone a circolazione limitata di Comuni capoluoghi di Regione, di Città metropolitane, di capoluoghi di Provincia ovvero di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle imprese di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) l'entità dei contributi che possono essere erogati, anche tenuto conto di eventuali forme di cofinanziamento del soggetto proponente;

b) le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere corredate da un progetto di mobilità ciclistica casa-lavoro, asseverato dal mobility manager, e dal relativo piano finanziario;

c) la tipologia delle spese che possono essere incluse nel piano finanziario di cui alla lettera b), incluse le spese per l'acquisto di biciclette e piattaforme informatiche per la realizzazione di sistemi di bike-sharing rivolti ai dipendenti, nonché le spese per l'allestimento di spazi di parcheggio aziendali dedicati alle biciclette, con l'indicazione del limite massimo di spesa ammessa al contributo;

d) le modalità di selezione delle istanze presentate ai sensi della lettera b).

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le risorse stanziato, in conto residui, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Al fine di favorire la circolazione in condizioni di sicurezza dei ciclisti e degli utenti della strada, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per la realizzazione o l'adeguamento di piste ciclabili. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato 01 alla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197.»

#### 10.0.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **10.0.12**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.»

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **10.0.13**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **10.0.14**

[Zedda](#), [Russo](#), [Lisei](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2,3,4, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### **10.0.15**

[Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis**

*(Disposizioni finanziarie per la continuità dei commissari straordinari per la realizzazione del*

*corridoio intermodale Roma-Latina, Cisterna-Valmontone e del sistema acquedottistico del  
Peschiera)*

1. Le spese di supporto tecnico del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, per la realizzazione del "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" e del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave)", sono a carico dei relativi quadri economici degli interventi, nel limite dello 0,1 per cento annuo.

2. Per il supporto tecnico, i Commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi, nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico, di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. I relativi compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario.»

**10.0.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici).*

1. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

**10.0.17**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)*

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono affidate in via transitoria, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le

opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.".

#### **10.0.18**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis (Ferrobonus)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### **10.0.19**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 10-bis (Marebonus)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

#### **10.0.20**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

#### **«Art. 10-bis (Fondo affitti)**

1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

#### **10.0.21**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **«Articolo 10-bis**

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

#### **10.0.22**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis**

(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

#### **10.0.23**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».*

#### Art. 11

#### **11.1**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "96.570.000" con le seguenti "150.000.000";

b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 53.430.000 per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 53.430.000 per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,".

#### **11.2**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "13.349.000" con le seguenti "50.000.000";

b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 36.651.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per



interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 11.3

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il presente comma:

«1-*bis*. Il Fondo di cui al presente comma è assegnato anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.»

### 11.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 2 milioni di euro.

3-*ter*. Possono accedere al contributo di cui al comma 3-*bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Interventi per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari fuori sede»

### 11.5

[Borghese](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui all'articolo 25 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché di quelli presentati al bando di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2022, n. 1046 e ss.mm.ii e al bando di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2022, n. 1252, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.»

### 11.0.1

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#),

[Zampa, Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**"Art. 11-bis**

*(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare

uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

#### **11.0.2**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **"Art. 11-bis**

*(Fondo affitto studenti fuori sede)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **11.0.3**

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

#### **11.0.4 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

<< Articolo 11-bis

*(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese". Agli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 200.000 euro.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 300.000 euro, e di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 1.500.000 euro.>>

**11.0.4**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

**"Articolo 11-bis**

*(Contributo in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 2.100.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 500.000 euro.

**11.0.5**

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

**11.0.6**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

**11.0.7**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

**11.0.8**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

**11.0.9**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

**11.0.10**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**"Articolo 11-bis**

***(Contributo in favore della Fondazione RUT)***

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

## Art. 12

### 12.1

#### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.050 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 12.2

#### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.025 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 12.3

#### [Manca](#), [Martella](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.*

*2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 12.4

#### [Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI».*

### 12.0.1

#### [Di Girolamo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## "Art. 12- bis

*(Disposizioni in materia di sicurezza stradale e modifiche al codice della strada)*

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in

ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.

1-ter. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell'amministrazione comunale»."

## 12.0.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 12 bis

(Misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del Decreto-Legge 5 Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-bis, sono ridotti della metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata

ambientale (AIA), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-sexies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-septies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-octies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

### 12.0.3

#### [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12 -bis**

*(Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)*

1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.

2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma *11-sexies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma *11-sexies* dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



#### 12.0.4

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 12-bis

(Disposizioni per la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G)

1. Al fine di assicurare l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) definisce le condizioni:

a) per le attività di posa e manutenzione di un cavo in fibra ottica non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da ospitare nell'infrastruttura fisica della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità strumentale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale realizzata da RFI nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ovvero da realizzare sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI;

b) per la realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite ai sensi del comma 1, RFI è responsabile del coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori definiti al comma 1, lettera a), e dei lavori di predisposizione delle aree di cui al comma, 1 lettera b).

3. La manutenzione e gli interventi sulle infrastrutture di cui al comma, 1 lettera a), e la manutenzione delle aree di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati da RFI o da una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane secondo modalità e canoni definiti da successivi accordi tra le parti.

4. Per promuovere la trasformazione digitale e la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G, RFI mette a disposizione di Infratel S.p.A. (Infratel) l'infrastruttura fisica e le aree di cui al comma 1, lettera a), e individua, d'intesa con Infratel, le aree ferroviarie di cui al comma 1, lettera b). Infratel è soggetto attuatore degli investimenti pubblici finalizzati alla posa di un cavo in fibra ottica, di sua proprietà, non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e alla realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI. Per garantire il rispetto della tempistica di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, Infratel e RFI, mediante appositi accordi e convenzioni, regolano le modalità di messa a disposizione della infrastruttura e delle aree, nonché le modalità di affidamento ed esecuzione dei relativi lavori, anche avvalendosi, per i lavori di posa del cavo in fibra non strumentale alla gestione dell'infrastruttura nazionale ferroviaria, di contratti già stipulati o di imprese già selezionate per lavorazioni sul medesimo sedime ferroviario alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree di cui al comma 1, viene riconosciuto a RFI un corrispettivo concordato tra le parti, mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa applicabile. Il corrispettivo versato a RFI per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree per la posa del cavo in fibra ottica di cui al comma 4 è destinato da RFI alla copertura dei costi di gestione della rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

6. All'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa" sono sostituite dalle seguenti: "delle reti di telecomunicazione GSM-R e di tecnologie successive al GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di

realizzazione delle reti stesse";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le modalità di installazione di cui al comma 4 si applicano anche all'installazione di torri e tralicci destinati a radiopropagare segnale radiomobile ad uso pubblico sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa."

#### 12.0.5

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

##### «Art. 12-*bis*.

*(Investimenti in materia di risorse idriche)*

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, ivi comprese le attività di esproprio, da attuare per fasi funzionali, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis*, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, per la realizzazione degli interventi, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Ai fini del completamento della prima fase progettuale e l'espletamento delle attività per l'approvazione del progetto, le risorse assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) sono trasferite alla contabilità speciale. La Regione Emilia Romagna e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sono autorizzate a trasferire, sulla contabilità speciale, eventuali risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'opera. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori, il collaudo e la messa in funzione dell'opera.».

#### 12.0.6

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 12-*bis*

*(Tavolo istituzionale e accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di

Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia,, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

## **12.0.7**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i

termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **12.0.8**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

#### **12.0.9**

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **ART 12-bis**

*(Investimenti nel settore agricolo)*

1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1

MW per la produzione di energia da imprese agricole, con dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2 Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti.

#### **12.0.10**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

#### **12.0.11**

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis.**

*(Società in house dello Stato Sogesid S.p.A.)*

1. La Sogesid S.p.A., Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale Società in house di tutte le Amministrazioni centrali e locali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le suddette Amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima Società.».

#### **12.0.12**

[Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12 -bis.**

1. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.13**

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Al fine di finanziare i costi aggiuntivi da aggravati di spesa per la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza e garantire la sicurezza idraulica dei centri urbani di Parma e di Colorno è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. All'onere derivante dal presente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**Art. 13**

**13.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "70 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**13.2**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**13.3**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

*1-ter.* Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

1-*quater*. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-*ter* sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

1-*quinquies*. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*septies*. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

1-*octies*. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-*nonies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bbis* a 1-*octies*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: " e per favorire la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le PMI)*

## 13.4

### [Lorefice](#)

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

"1-*bis*. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per

cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragrafi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

### 13.5

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti:* "1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### 13.6

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*« 1-bis Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi



di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»*

### 13.7

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 25 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*1-ter. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:*

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

### 13.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:*

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:*« e sostegno dell'impresa femminile»

### **13.9**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

### **13.10**

[Turco](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.11**

[Turco](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500.000".

1-ter. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.12

#### [Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *dopo il numero 1)*, *inserire il seguente*: «1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

1-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) *sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole*: «che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» *sono soppresse*;

b) *le parole*: «previste dalla citata Comunicazione» *sono sostituite dalle seguenti*: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

### 13.13

#### [Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;

### 13.14

#### [Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvide corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*« 1-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:*« e incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI»

### 13.16

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. "All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

### 13.17

[Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### 13.18

[Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

### 13.19

#### [Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 13.20

#### [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.21

#### [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

### 13.0.1

#### [Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis.**

*(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono

versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

### 13.0.2

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 13.0.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 13.bis (Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)**

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **13.0.5**

#### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **13.0.6**

#### Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure per l'esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate da destinare per una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027 alle finalità di cui al comma 1.»

### **13.0.7**

#### Ronzulli, Lotito

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13.bis**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

*I.* Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

### 13.0.8

#### [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».*

### 13.0.9

#### [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13.bis (Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)**

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in



deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **13.0.10**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

### **13.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività

economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **13.0.12**

#### Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis.**

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)*

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

### **13.0.13**

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **13.0.14**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**13.0.15**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

**13.0.16**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)*

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**13.0.17**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)*

Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 13.0.18

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

### 13.0.19

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis (Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese agricole e agromeccaniche)**

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 13.0.20

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13.bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 )**

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 13.0.21

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13-bis (Rifinanziamento del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.197)**

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **13.0.22**

#### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)*

1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

### **13.0.23**

#### Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 13-bis**

*(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "e 2023" sono sostituite dalle seguenti ", 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

### **13.0.24**

#### Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).*

1. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

**13.0.25**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

**13.0.26**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### **13.0.27**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda"

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

### **13.0.28**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

### **13.0.29**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria



tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **13.0.30**

#### Malpezzi

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **13.0.31**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)*

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **13.0.32**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Potenziamento del Patent box)*

1. Il Design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **13.0.33**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi  
del made in Italy nell'ambito del Patent box)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto Legge 146 del 2021, al comma 1 dopo la parola disegni e modelli è aggiunto "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".

2. All'articolo 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, 146, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente: "10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza."

### **13.0.34**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Interpretazione autentica dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)*

1. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."

### **13.0.35**

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis**

*(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)*

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese sostenute come di seguito indicate:

a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italye dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

### **13.0.36**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti: "8-*quinqüies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinqüies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella

dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **13.0.37**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Articolo 13-bis**

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

### **13.0.38**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis. (Disposizioni per favorire gli investimenti nel settore termale)**

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del

decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

### 13.0.39

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 13-*bis*

*(Disposizioni per le aziende termali)*

1. All'articolo 8-*quinquies*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-*bis* non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

### 13.0.40

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

#### «Art. 13-*bis*

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### 13.0.41

[Versace](#), [Paita](#)

Emendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 13-*bis*

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

### 13.0.42

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 13.0.43

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di pagamenti digitali)**

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti;

b) al comma 4-bis, le parole "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti "con una delle modalità di pagamento".

### 13.0.44

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)*

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2034."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.0.45

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)*

1. All'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13.0.46**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)*

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**13.0.47**

[Ronzulli, Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'art. 23 del DL 73/2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 160 del 27 dicembre 2019, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale".

**13.0.48**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*



**«Art. 13-bis**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale

**13.0.49**

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

**13.0.50**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

**«Articolo 13-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

al comma 2, del medesimo articolo 1-bis, sostituire le parole «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» con le seguenti parole: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

**13.0.51**

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**13.0.52**

[Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

2. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

3. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

### **13.0.53**

[Martella](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### **13.0.54**

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni

di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **13.0.55**

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.».

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **13.0.56**

[Manca](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Buono fiere).*

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai

soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024.

### **13.0.57**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

### **13.0.58**

[Murelli](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis. (Misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «superiore a 6 anni» sono sostituite con le parole: «superiore a 8 anni»; e le parole: '36 mesi', sono sostituite con le seguenti: '60 mesi'.

### **13.0.59**

[Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«ART. 13-bis.**

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

**13.0.60**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

**13.0.61**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete.»

**13.0.62**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 13-bis.**

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. La "Garanzia SupportItalia" di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.»

**13.0.63**

[Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 13-bis**

(Operatività del Fondo di garanzia per le PMI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
- 2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
- 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

### **13.0.64**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

### **13.0.65**

[Martella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI per il 2024).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

### **13.0.66**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

### **13.0.67**

[Paiva](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis.**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".

### **13.0.68**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**



1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

### 13.0.69

#### [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 13.0.70

#### [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

1. Per il finanziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026".

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.0.71

#### [Tajani, Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

### 13.0.72

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)*

1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

### 13.0.73

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo

che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

#### **13.0.74**

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere in seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure per rafforzare la produzione, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori)*

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 100 milioni per l'anno 2023 e di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le

modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

### **13.0.75**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (231), è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **13.0.76**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 13-bis**

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: «anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «anche offrendo la possibilità di dematerializzare i contrassegni di Stato, tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria».

### **13.0.77**

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

## 14.1

### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "170 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

## 14.2

### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "160 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

## 14.0.1

### [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 14-bis.**

(Deflazione contenzioso ANAS)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2028";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente comma:

*"7-quater: ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e agli articoli 215-219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."»*

## 14.0.2

### [Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 1 o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate ai sensi dell'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno

2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **14.0.3**

[Nicita](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa")*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **14.0.4**

[Nicita](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa  
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**14.0.5**

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

**14.0.6**

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **14.0.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis.**

*(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### **14.0.8**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 )*

1 Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.9**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota



delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.10**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.11**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)*

1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.12**

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 1-bis**

*(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)*

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 50 milioni per l'anno 2023 e 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.»

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.13**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e

2026

#### **14.0.14**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 50 milioni per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.15**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.16**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.17**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.18**

[Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.19**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44)*

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

#### **14.0.20**

##### Basso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti da tale incremento, pari a 3 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **14.0.21**

##### Boccia

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

**14.0.22**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.23**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.24**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.25**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi



di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.26**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **14.0.27**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.28**

##### Lotito

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 14-bis.**

*(Copertura maggiori oneri Contratto di Programma 2023 ANAS)*

1. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 69,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,4 milioni di euro per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032. Anas S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2023, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2023 e l'incremento dei costi sostenuti per le attività di ANAS S.p.A. per l'anno 2023 non coperti dalle vigenti fonti finanziarie dell'attuale Contratto di

Programma di ANAS.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto a 69,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le risorse residue di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6, e quanto a 1,4 milioni per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032 mediante le risorse residue di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 15

**15.1**

[Damante](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15.2**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «aeronautici» e dopo le parole: «destinati alla difesa» inserire la seguente: «aerea».*

**15.3**

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "346 milioni".*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**15.4**

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "336 milioni".*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**15.5**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale».*

**15.0.1**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

(Contratti pubblici nel settore Difesa)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. In deroga al comma 4 dell'articolo 15 e ferma restando l'unicità del RUP, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. Il responsabile unico del progetto, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.»

Art. 16

**16.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.2**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.3**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "6 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.4**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "5 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.5**

[Cataldi, Matera](#)

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23».*

**16.6**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "11 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.7**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.8**

[Lotito](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta è disposto un contributo di euro 1 milione per l'anno 2023 in favore della Federazione*

ciclistica italiana, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale.»

*Conseguentemente, al comma 3:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: "dal comma 2, pari a 8 milioni", con le seguenti: "dai commi 2 e 2-bis, pari a 9 milioni;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "9 milioni".

#### **16.9**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

d) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

#### **16.10**

[Boccia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

#### **16.11**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi».

#### **16.12**

[Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, indispensabili per l'organizzazione degli eventi sportivi a valenza nazionale, quali canottaggio, triathlon e altre attività sportive acquatiche, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **16.13**

[Lotito](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»

#### **16.14**

[Zedda](#), [Liris](#)

*All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, della società Sport e Salute Spa, attraverso un apposito contratto di servizio; con la previsione che le risorse umane attualmente in forza presso l'Unione Italiana Tiro a Segno transitino, con il consenso degli interessati, in Sport e Salute Spa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013 n.101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità.»*

#### **16.0.1**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, dopo le parole "in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova" sono inserite le seguenti: "nonché della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in relazione alle particolari esigenze di gestione,"

*Conseguentemente,*

a) modificare la rubrica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 in: *(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e del teatro "La Fenice" di Venezia)*

b) modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

#### **16.0.2**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, dopo le parole: "un contributo di 1 milione di euro a Favore della Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini", sono aggiunte le seguenti parole: "e della Orchestra dei Giovani Europei-Young Musicians European Orchestra"

*Conseguentemente,*

modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

#### **16.0.3**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, sostituire le parole:

« a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto», con le seguenti parole:

« a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma e della Fondazione Teatri di Piacenza per la realizzazione del Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente,*

modificare il titolo del Capo III della presente legge in: "*Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura*".

#### **16.0.4**

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

#### **"Art. 16-bis**

1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

#### **16.0.5**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

*(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per

promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **16.0.6**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Ripristino della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **16.0.7**

[Pirro](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)*

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e

nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

#### **16.0.8**

[Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.9**

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

1. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge del presente decreto legge, si provvede alla divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì all'organizzazione e al funzionamento delle Soprintendenze di cui al medesimo comma.

3. Al fine di adeguare la dotazione organica delle Soprintendenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III, con la seguente: "MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI SPORT E CULTURA"*

Art. 17

#### **17.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **17.2**

[Pirro](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis)*



quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 17.3

#### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 17.4

#### [Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»

### 17.5

#### [Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

### 17.6

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 17.7

#### [Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo

nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 280 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, e di 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.*

## 17.8

[Paita](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026."*

## 17.0.000

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 17-bis**

*( Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

## 17.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Articolo 17-bis**

1. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. I datori di lavoro privati o gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, classificata con i codici ATECO 62.01 e 62.02, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere totalmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di ? 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato».)».

## 17.0.2

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

**"Art. 17-bis**

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3 decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125 legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

**17.0.3**

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 17-bis**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**17.0.4**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-bis Incremento stanziamento 5x1000**

1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**17.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-bis (Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)**

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

**17.0.6**

[Basso](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

**«Art. 17-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:« per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

**17.0.7**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**17.0.8**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **17.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)**

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;"

#### **17.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo**

**settore)**

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34"

**17.0.11**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**17.0.12**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis**

*( Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro

per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

#### **17.0.12a**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 17-bis**

*( Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

#### **17.0.13**

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **17.0.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis (Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)**

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
- b) le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

#### **17.0.15**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

#### **17.0.16**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

#### **17.0.17**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus**

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

#### **17.0.18**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172



milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

#### **17.0.19**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **17.0.20**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«ART. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono

garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

#### **17.0.21**

[Mennuni](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

#### **«ART. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

#### **17.0.22**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Art. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

#### **17.0.23**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 17-bis**

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

**17.0.24**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

**«Articolo 17-bis**

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per il 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.25**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**17.0.26**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**"Art. 17-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

**17.0.27**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.».

**17.0.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)**

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

**17.0.29**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.»

**17.0.30**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 17-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022,

possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

### 17.0.31

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 17.0.32 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

#### «Art. 17-bis

*(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 17.0.32

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

#### « Art. 17-bis

*(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.»

### 17.0.33

[Amidei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori della pesca e di regime previdenziale agevolato)*

1. Al fine di sostenere il comparto della pesca e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie o in forma autonoma, dai danni determinati dalla specie *callinectes sapidus* (granchio blu), il regime previdenziale di cui all'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250 continua ad applicarsi per l'anno 2024 per i pescatori titolari di permessi di pesca per la raccolta delle vongole nel mare adriatico, titolari di licenza di pesca professionale di categoria A, anche

se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi."

**17.0.34**

[Amidei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di conciliazione lavoratori agricoli)*

1. In caso di rilevata inosservanza della disciplina contrattuale o di inquadramento del lavoratore agricolo ai sensi del contratto collettivo di lavoro del settore agricolo, il personale ispettivo delle direzioni regionali o provinciali del lavoro promuove una soluzione conciliativa presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

**17.0.35**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Riorganizzazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che partecipa, con diritto di voto limitatamente alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Per la partecipazione non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese."

**17.0.36**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 17-bis**

*(2x1000 per le associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **17.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis (Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)**

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.".

### **17.0.38**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerenti al lavoro sportivo, sono applicabili a chiunque esercita la propria attività verso le "associazioni musicali amatoriali" dietro corrispettivo.

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

### **17.0.39**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis.**

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Per le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del Fondo nuove competenze di cui al medesimo articolo 88 sono assegnate al progetto per l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori, indipendentemente dal soggetto destinatario, in deroga alle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

2. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

### 17.0.40

[Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 17-bis.**

(Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit)

1. Ai fini di una corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti concessi al dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, il cinquanta per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (tasso ufficiale di riferimento) al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale differenza, così quantificata, non è da considerarsi fringe benefit nell'ambito di applicazione recato dall'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 luglio 2023, n. 85."

### 17.0.41

[De Carlo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 17-bis**

(Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

### 18.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella parte in cui prevede» con le seguenti: «che prevede».*

### 18.2

[Lotito](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento se sia i moduli che le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo



dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in EU attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai **paragrafi commi** precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### 18.3

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "un mese" con le seguenti: "venticinque giorni".

### 18.4

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "alla data della domanda" con le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".

### 18.5

[Pirro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;*
- b) *ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».*

### 18.6

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 18.7

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede*

*mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **18.8**

[Manca](#)

Al comma 3, dopo le parole "al monitoraggio", inserire le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

#### **18.9**

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "del rispetto del limite di spesa", con le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

#### **18.10**

[Manca](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", anche in via prospettica,".

#### **18.11**

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "non sono adottati", con le seguenti: "possono essere adottati, previa relativa copertura finanziaria".

#### **18.12**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di armonizzare la legislazione vigente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assunti a tempo indeterminato precedentemente al 2019 nel bacino di pertinenza delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **18.0.1**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.».

#### **18.0.2**

[Tajani](#), [Camusso](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

**"Art. 18-bis**

*(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031."

### **18.0.3**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.».

### **18.0.4**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)*

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

**«Art. 8**

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del ministro della Sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

**18.0.5**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica per la definizione della stagionalità)*

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*».

**18.0.6**

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

**«Art. 18-bis.**

*(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)*

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post

universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti sono organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.»

#### **18.0.7**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)*

1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal turn over non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

#### **18.0.8**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

**18.0.9**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

**18.0.10**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

**18.0.11**

[Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **18.0.12**

##### Lorenzin

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

##### *(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **18.0.13**

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 18-bis**

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**18.0.14**

[Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;

2) al comma 3-*quinquies*, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;

b) all'articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente»".

**18.0.15**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

**18.0.16**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)*



Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;
- b) all'articolo 3, comma 1, alle lettere b), c) e d), le parole: «e locale» sono soppresse;
- c) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;
- d) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole: «e locale» sono soppresse;
- e) all'articolo 7:

a. al comma 1, le parole: «o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 2, le parole: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti » sono sostituite con le seguenti: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, non possono essere conferiti»;

c. al comma 2, lettera a), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse;

d. al comma 2, lettera c), le parole: «o comunale» sono soppresse;

e. al comma 2, lettera d), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse»;

f) all'articolo 11:

a. al comma 2, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 3, le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» e le parole: «o comunale» sono soppresse;

c. al comma 3, lettera a), le parole: «del comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

d. al comma 3, lettera b), le parole: «del comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa avente la medesima popolazione» sono soppresse;

e. al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative avente la medesima popolazione abitanti della stessa regione» sono soppresse;

g) all'articolo 12:

a. al comma 3, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 4, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

c. al comma 4, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avente la medesima popolazione della stessa regione.» sono soppresse;

h) all'articolo 13:

a. al comma 2, lettera b), le parole: «comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse;

b. al comma 2, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

c. al comma 3, le parole: «o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse.».

#### **18.0.17**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

#### **18.0.18**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "2016" sono sostituite dalle parole "2024" e le parole "a decorrere dall'anno 2015;" fino alla fine del periodo sono soppresse»

#### **18.0.19**

[Pirro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-bis**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di

disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater.* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **18.0.20**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n.92, lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

#### **18.0.21**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione nei confronti dei soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori*

agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."»."

#### **18.0.22**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di esenzione dal contributo addizionale)*

1. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «*settore del turismo*», sono inserite le seguenti: «, *anche termale*,»."

#### **18.0.23**

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dai seguenti:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione pari a 100 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e a 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascun anno.».

#### **18.0.24**

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 18-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)*

1. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **18.0.25**

[Zullo](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire la seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, alla scadenza dei novantadue mesi».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **18.0.26**

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. *Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

### **18.0.27**

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*».

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di

cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".

### **18.0.28**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi o di incremento delle professionalità di disoccupati, inoccupati o lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) *piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a disoccupati o inoccupati*" e dopo le parole: "ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti "nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".»

### **18.0.29**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano al personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

### **18.0.30**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **18.0.31**

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 18-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

**18.0.32**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

**18.0.33**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024".

**18.0.34**

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 18-bis.**

*(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)*

1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

**18.0.35**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall' articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

## **18.0.36**

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni urgenti in materia di denuncia aziendale)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 nonché i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024.

2. Nelle more dell'effettuazione delle denunce di cui al precedente comma 1 entro il termine ivi previsto non si applicano le sanzioni per il ritardo nella presentazione delle stesse. A seguito della presentazione della predetta denuncia aziendale non si dà luogo a recuperi di eventuali contributi



previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente articolo.

3. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è predisposta la necessaria modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.»

#### **18.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18 bis**

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata»."

#### **18.0.38**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n.173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lett. b, della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e social media;

b) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell' articolo 1, comma 1, lett.b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell' articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che

vende i beni o i servizi;

c) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, all'articolo 25-bis, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "incaricati alle vendite a domicilio di cui" sono inserite le seguenti "al combinato disposto dell";

b) dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" sono inserite le seguenti "e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 17 agosto 2005, n. 173";

c) dopo le parole "all'ammontare delle provvigioni percepite" sono inserite le seguenti "per le vendite promosse sia personalmente, anche a mezzo di strumenti digitali e social media, sia avvalendosi di altri incaricati alle vendite a domicilio della medesima impresa che vende i beni o i servizi,". »

### **18.0.39**

[Basso](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

### **18.0.40**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)*

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### Art. 19

### **19.1**

[Pirro, Damante](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «30 novembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) sopprimere le lettere b) e c).

## 19.2

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

## 19.3

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

## 19.4

### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

## 19.5

### [Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6» con le seguenti: «ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6».*

## 19.6

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "in ragione della loro caratteristiche".

## 19.7

### [Cataldi](#), [Matera](#)

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di percezione del Reddito di cittadinanza».*

## 19.0.1

### [Delrio](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

#### **"Art. 19-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

5) al comma 9-bis, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

## 19.0.2

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**19.0.3**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

**19.0.4**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**19.0.5**

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Fondo per la ricerca sulla peronospora)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

#### **19.0.6**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

#### **19.0.7**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

#### **Art. 20**

#### **20.1**

##### Cataldi, Matera

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro».*

#### **20.2**

##### Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "53 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **20.3**

#### Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "52 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **20.4**

#### Barbara Floridia

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

1-*ter*. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

1-*quater*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quinquies*. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

2) alla lettera *b*), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

1-*sexies*. All'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

1-*septies*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».*

### **20.5**

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

## 20.6

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."

## 20.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";



b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

## 20.8

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

*Conseguentemente*, sostituire la rubrica con la seguente: *(Misure per l'istruzione)*

## 20.9

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."

*Conseguentemente*, sostituire la rubrica con la seguente: *(Misure per l'istruzione)*

### 20.0.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### «Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di fondazioni musicali)

1. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2024».

### 20.0.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### "Art. 20-bis

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

**«Art. 8. - (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.**

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di

quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026."

### 20.0.3

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"20-bis.

1. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2023".

### 20.0.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

*(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)*

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»

### 20.0.5

[Malpezzi](#), [Ancorotti](#), [Marti](#), [Pirondini](#), [Paroli](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Maffoni](#), [Sisler](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Monteverdi Festival di Cremona)*

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo»."

**20.0.6**

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 20-bis**

*(Accesso al TFA sostegno)*

1. Al comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: «nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione» sono soppresse.»

**20.0.7**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"20-bis**

*((Misure urgenti per la conservazione delle facoltà assunzionali dell'Ufficio Scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia))*

All'articolo 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

«3-*quater*. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*ter*, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni delle 15 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal Decreto Dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono destinate alle assunzioni in ruolo da concludere entro il 31 dicembre 2024 presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»"

**20.0.8**

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 20-bis**

*(Reclutamento personale docente)*

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti

inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

## 20.0.9

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

### «Art. 20-*bis*

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

#### **20.0.10**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-*bis***

*(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)*

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.11**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-*bis***

*(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)*

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 270 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**20.0.12**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis**

*(Misure per garantire il pieno diritto allo studio)*

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico e' garantita la gratuita` totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 200,00 per l'acquisto del materiale didattico.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**20.0.13**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Fondo per la gratuità degli asili nido)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**20.0.14**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

**20.0.15**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.16**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro ANNUI per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **20.0.17**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in



euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **20.0.18**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)*

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **20.0.19**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Ulteriori interventi per la promozione e la tutela del benessere psicologico degli studenti delle Università)*

1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è incrementato di 40 milioni di euro annui, destinati al finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, attività di promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo nonché tutelando e fornendo specifica assistenza agli studenti in condizione di disagio.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'università e della ricerca pubblica l'avviso relativo alla concessione delle risorse di cui al comma 1, con l'obiettivo di favorire la più ampia

diffusione delle iniziative di promozione del benessere nelle Università. A tal fine, nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse e la valutazione dei progetti, potrà essere attribuita priorità alle Università e ai soggetti capofila che non abbiano partecipato all'attribuzione delle risorse negli anni precedenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.20**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.21**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, stabilisce le norme di attuazione del comma 1."

#### **20.0.22**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«20-bis.

(Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria)

1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **20.0.23**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali

debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

## **20.0.24**

### Sensi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 20-bis.**

##### *(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)*

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 204; Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024,

a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro l'anno 2024."

#### **20.0.25**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)*

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteka?».

2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro annui.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **20.0.26**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **20.0.27**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)*

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

#### **20.0.28**

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 20-bis**

1. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%».

#### **20.0.29**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

**«Art. 20-bis**

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 21

**21.000**

[Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

**21.1**

[Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**21.2**

[Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun degli anni 2023, 2024 e 2025.

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**21.3**

[Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,



specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **21.4**

##### [Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **21.5**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Per il finanziamento delle misure urgenti connesse" con le seguenti: "Per il finanziamento delle misure connesse".

#### **21.6**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "49,859 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **21.7**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "48,859 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **21.8**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,".

#### **21.9**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

#### **21.10**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

#### **21.11**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni", con le seguenti: "venti giorni".

#### **21.12**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della presente disposizione", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

#### **21.13**

##### [Manca](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

#### **21.14**

##### [Manca](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

#### **21.15**

##### [Bevilacqua](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023.";

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

"11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **21.16**

##### [Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. A valere sulle disponibilità fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la "tutela dei minori" superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati anche i comuni beneficiari di cui al presente comma."

#### **21.17**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 48.486.000 per l'anno 2024".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "47,486 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.18**

##### Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 47.486.000 per l'anno 2024".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "46,486 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.19**

##### Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 10.400.624 per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.20**

##### Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 9.400.624 per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.21**

##### Bevilacqua

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Il fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Alle modalità di ripartizione dell'incremento di cui al precedente periodo si provvede, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

*b) sopprimere il comma 4.*

#### **21.22**

##### Bevilacqua

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole «5.000.000 di euro» con le seguenti «10.000.000 di euro»;*

b) *al comma 12:*

1) *sostituire le parole: "239,859 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "244,859 per l'anno 2023";*

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*"b-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **21.23**

#### Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "7 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **21.24**

#### Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "6 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **21.25**

#### Manca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3,"

### **21.26**

#### Manca

Al comma 4, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quaranta giorni".

### **21.27**

#### Manca

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

### **21.28**

#### Germanà, Testor, Dreosto

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2023, al comune di Lampedusa e Linosa è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **21.29**

#### Bevilacqua, Lorefice

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia*

massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.".

### **21.30**

#### Bevilacqua

*Sopprimere il comma 5*

### **21.31**

#### Bevilacqua

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.».

### **21.32**

#### Manca

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "della rete".

### **21.33**

#### Manca

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 3.000.000".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";
- b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "*b-bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

### **21.34**

#### Manca

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";
- b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "*b-bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

### **21.35**

#### Bevilacqua

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-*bis*. A fronte delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali e dei maggior impegni, allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I

procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.";

b) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

### 21.36

#### [Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "259,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 21.37

#### [Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "190 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "249,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 21.38

#### [Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

### 21.39

#### [Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

### 21.0.1

#### [Di Girolamo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 21-*bis*

*(Disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni)*

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-*bis*»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della

predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

### 21.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 21 bis

(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione,

provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025».

### 21.0.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

#### "Art. 21-bis

*(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)*

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 2, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

c) al comma 4, le parole "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

#### **21.0.4**

[Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis**

(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)

1. Al fine di rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen, incrementare l'azione di contrasto degli Stati europei nei confronti del terrorismo internazionale e per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "Entry/ Exit System (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, in attuazione dell'art. 64 del predetto Regolamento (UE) 2017/2226, è riconosciuto un contributo diretto a fondo perduto, nel limite di spesa massima complessiva pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, per le spese sostenute nel 2023 dai gestori aeroportuali per l'approvvigionamento, la manutenzione e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES, ivi inclusa l'attività di facilitazione per rendere fluido il loro utilizzo da parte dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le spese di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

#### **21.0.5**

[Bevilacqua](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)*

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con



modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

#### **21.0.6**

[Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 21-bis**

*(Incentivi monetari per attività connesse al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI))*

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

#### **21.0.7**

[Liris, Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **«Articolo 21 bis**

*(Disposizioni per la funzionalità dei servizi di protezione civile)*

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020 numero 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale secondo le modalità ed i tempi, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione.»

#### **21.0.8**

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)*

1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni

*caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.*

*2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.*

*3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.*

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali ? » della missione « ? Fondi da ripartire ? » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni."*

#### **21.0.9**

[Bevilacqua, Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza dell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nell'isola di Lampedusa, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.
2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.0.10**

[Bevilacqua, Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti dell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti dell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.0.11**

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti dell'isola di Lampedusa)*

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.0.12**

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni concernenti la mobilità dei residenti isola Lampedusa per motivi di salute)*

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa che per motivi di salute devono recarsi in un comune del territorio italiano è garantita la priorità di imbarco sui mezzi di trasporto aereo e marittimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al momento dell'imbarco un certificato redatto dal medico specialista che attesti la patologia, esami diagnostici e visite specialistiche da eseguire in modo da agevolare la mobilità e garantire un accesso immediato al mezzo di trasporto."

#### **21.0.13**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 21, Inserire il seguente:

#### **"Art. 21-bis.**

*(Contributo per l'adozione di minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre

2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 30 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 30 milioni per l'anno 2023 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

#### **21.0.14**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis.**

(Contributo adozione minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **21.0.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 21 bis**

(Contributo adozioni internazionali)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a

valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **21.0.16**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

#### **Art. 22**

#### **22.1**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale" con le seguenti: "al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile".*

#### **22.2**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ", nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile".*

#### **22.3**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ", non registrati in ANPR,".*

#### **22.4**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente: «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3».*

#### **22.5**

[Cataldi, Matera](#)

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».*

#### **22.0.1**

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 22-bis**

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 3, primo periodo, dopo le parole «aree interessate,» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di istituti venatori privati, dai cacciatori ammessi dal concessionario,»;

b) all'articolo 19 ter, comma 4, dopo le parole «comprensori alpini» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli ammessi dal concessionario, in caso di istituti venatori privati»;

c) all'articolo 19 ter, comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed autorizzati dal concessionario in caso di istituti venatori privati».

#### **22.0.2**

[Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 22-bis.**

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica».

#### **22.0.3**

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 22-bis**

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 2212-*quinquies*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area specialistica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico in caso di impedimento o assenza».

#### **22.0.4**

[Sensi](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### **"Art. 22-bis**

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate

dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 45 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **22.0.5**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### **"Art. 22-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **22.0.6**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 22-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»».

#### **22.0.7**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### **"Art. 22-bis**

*(Disposizioni in materia di quota premiale)*

1. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al primo periodo, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

### 22.0.8

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Articolo 22-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».

### 22.0.9

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 22-bis

(Modifiche all'articolo 28-*quinqües* del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-*quinqües*, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «generale e» sono inserite le seguenti: «da due posizioni dirigenziali non generali»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma»;

c) al terzo periodo, le parole: «dell'incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi dirigenziali».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 326.635 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 22.0.10

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

#### «Art. 22-bis

(Modifiche agli articoli 9 e 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Marche."

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: "della regione Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e della regione Marche."

### 22.0.11

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 22-bis

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n.49 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.»

### 22.0.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)



Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

**"Art. 22-bis.**

*(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**22.0.13**

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

**"22-bis.**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-*septies* del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**22.0.14 (testo 2)**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 22-bis**

*(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per il 2024 è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

**22.0.14**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 22-bis**

*(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

Art. 23

**23.1**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

**23.2**

[Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1- *ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

**23.3**

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle agevolazioni» con le seguenti: «relative alle agevolazioni».

**23.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-*ter*. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito

anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

l'effettivo stato di avanzamento dell'intervento, permette una riduzione sensibile (750 milioni di euro) dell'ammontare dei nuovi lavori da eseguire nel 2024.

In questo modo, il costo complessivo della proroga passa da 3,1 a 2,5 miliardi, da ripartire in 4 rate annuali in virtù della classificazione Eurostat di questi debiti come "not payable" (ovvero 625 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2027).

### **23.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-*ter*. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

non ancora asseverati ma che sono in corso di realizzazione, dal momento che la scadenza del 31 dicembre permette di asseverare lavori già in corso con almeno il 60% dello stato di avanzamento. Di questi lavori il riporto al 2024 è pari a 700 milioni.

Infine, tra settembre e dicembre 2023 è verosimile ipotizzare l'avvio di 1 miliardo ulteriore di investimenti con un riporto al 2024 di 400 milioni.

Complessivamente, nel 2024 l'ammontare degli investimenti da realizzare è pari a 4,052 miliardi.

## **23.6**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 220 milioni per*

*ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.*

### **23.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

### **23.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

### **23.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

**23.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

### **23.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

### **23.12**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:* "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

### **23.13**

[Paita](#)

All'articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

### **23.14**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del soggetto obbligato in via principale non hanno efficacia nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria qualora non siano stati notificati a quest'ultimo, anche per l'eventuale richiesta risarcitoria derivante da condotte da questi poste in essere comunque connesse a quelle addebitate al soggetto obbligato in via principale."

3-ter. All'allegato 1, articolo 214, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, procede nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria solo al definitivo esito infruttuoso della procedura esecutiva esperita nei

confronti del soggetto obbligato in via principale."».

### 23.15

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In attuazione della Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo, è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative del comune di competenza, anche mediante rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione."

### 23.16

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le attività e i procedimenti di riscossione di cui all'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono definitivamente sospesi."

### 23.17

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 7, alinea, sopprimere la parola: «18,».*

### 23.18

[Lopreiato](#)

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;

b) dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 23.19

[Versace](#), [Gelmini](#), [Paita](#)

*Al comma 7, sopprimere la lettera l).*

*Conseguentemente, al comma 7, lettera i), sostituire le parole: "quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024"*

### 23.20

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 7, sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

### 23.21

[Mazzella](#)

*Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti:*



«Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

### **23.22**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*All' comma 7, lettera n), sostituire le parole: «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003» con le seguenti: «somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003».*

### **23.23**

[Liris](#), [Sigismondi](#)

*All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. La riforma di cui al precedente comma non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»

b) al comma 17, dopo le parole «dai commi» sono inserite le seguenti: «14-bis,»».

### **23.0.1**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Art. 23 bis**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione."

### **23.0.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 23-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

#### **Art. XI**

### **X1.1**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

## 1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

#### 145ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 2), 9.82 (testo 2), 13.19 (testo 2), 13.0.44 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 17.0.15 (testo 2) e 18.0.35 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in considerazione del numero degli emendamenti presentati e dell'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del decreto-legge ai fini del conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

Il senatore NICITA (PD-IDP) si richiama alle considerazioni critiche già formulate in sede di discussione generale sul provvedimento in titolo.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 4, andrebbe confermato che l'utilizzo del sistema informatico ReGis, così come previsto dalla presente disposizione, non richieda interventi strutturali di

adeguamento o quantomeno che si possa far fronte a tali aggiornamenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito al comma 6, lettera *a*), laddove si prevede un affidamento diretto, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per il servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento, senza che sia specificato il soggetto cui farà capo l'affidamento diretto e il sostenimento della relativa spesa nonché le risorse disponibili a legislazione vigente per far fronte a tale intervento.

Per quanto concerne l'articolo 10, commi 4 e 7, andrebbe confermato che la Struttura di missione ivi prevista sia in grado di operare attingendo esclusivamente alle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla copertura finanziaria di cui al comma 11, e in particolare sullo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla simmetria degli effetti da ritenersi già contemplati dai saldi tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente in relazione alla Programmazione dei fondi europei 2021/2027, a fronte dell'impiego di quota parte delle disponibilità per i fini in esame, anche in considerazione dei peculiari criteri di calcolo per le risorse del FSC destinate al cofinanziamento degli interventi finanziari a valere sui fondi comunitari.

In relazione all'articolo 11, con particolare riferimento alla modifica apportata in prima lettura, che ha previsto la possibilità che nella ZES unica possano istituirsi, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali, occorre valutare la necessità di prevedere, preventivamente all'istituzione di tali aree, una preliminare stima e valutazione degli effetti d'impatto in termini di "minori" entrate per l'erario riconducibili a IVA e dazi doganali.

Con riferimento all'articolo 12, osserva che non viene indicato l'anno di effettuazione della spesa. Occorre, poi, avere una conferma con riferimento, da un lato, all'ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso. Circa l'articolo 13, osserva che anche se la disposizione di cui al comma 4 non configura una copertura finanziaria in senso stretto, appare più corretto riportare nel testo normativo le quantificazioni degli oneri contenute nella relazione tecnica con l'indicazione delle annualità in cui sarà effettuata la spesa.

Per quanto concerne l'articolo 16 rileva innanzitutto che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata ad un meccanismo "amministrativo" di verifica *ex post* che, attraverso un decreto ministeriale, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta. Così come formulata, la norma non appare in linea con i principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, sia in ordine alla omissione della quantificazione degli oneri che in relazione all'obbligo di indicazione della relativa copertura.

Va altresì segnalato che il meccanismo appare suscettibile di determinare una alterazione della spesa in termini di impatto su fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio al successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall'anno 2023, ossia dall'anno di emersione delle disponibilità, all'anno 2024, cioè all'anno di effettiva erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest'ultimo esercizio.

Infine, la disposizione non prevede alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 17, in relazione al comma 5-*bis*, osserva che gli oneri aggiuntivi, pur meramente eventuali, oltre ad essere del tutto indeterminati dal punto di vista quantitativo, sono posti genericamente a carico delle risorse disponibili nel bilancio della provincia di Trento, il che non rappresenta una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile. Inoltre, la soppressione dei riferimenti agli specifici siti indicati per l'esecuzione dei sondaggi per la ricerca di

materiale inquinante implica l'estensione geografica di tali sondaggi, il che potrebbe compromettere la congruità dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2023 e il 2024, che appare calibrata sulla base di una più limitata area geografica di ricerca.

Relativamente all'articolo 19, andrebbero fornite conferme in merito alla eventualità che l'assunzione del personale non debba accompagnarsi anche all'adeguamento delle dotazioni di funzionamento per le Amministrazioni interessate, a ragione degli ipotizzabili oneri da sostenersi relativamente alle postazioni di lavoro ed agli uffici di destinazione del nuovo personale. Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi, appare necessario esplicitare le ragioni per le quali le entrate fiscali e contributive derivanti dalla maggiore spesa corrente per retribuzioni non siano state riportate nel prospetto riepilogativo degli oneri e se la mancata indicazione nel medesimo prospetto di tali oneri (decorrenti dal 2024) sia invece dovuta al fatto che agli stessi si provvede mediante l'utilizzo di risorse già destinate a finalità spesa.

Per ciò che concerne l'articolo 20, osserva che mentre la relazione tecnica afferma che il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, tale limitazione non è evincibile dal testo della norma come riformulata. Sul punto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse elementi di chiarimento.

In merito all'articolo 21, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che residuano appena tre mensilità alla conclusione dell'esercizio 2023 e che la spesa prevista è classificata come maggiore spesa in conto capitale, andrebbero fornite conferme in merito alla correttezza della stima posta a carico del solo esercizio 2023, trattandosi di investimenti che richiedono varie attività preliminari tra cui l'individuazione delle aree e la progettazione. Ricorda che per la realizzazione di nuovi CPR la legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, ha previsto una spesa articolata su tre anni. Per i profili di quantificazione delle spese di funzionamento, ricorda che la relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, stimava in 46,63 euro (al netto dell'IVA) il valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei CPR, da cui si ricaverebbe un costo di gestione annuo per i centri di cui alla presente norma di circa 2,6 milioni di euro. Occorre avere conferma della congruità della stima prevista dalla relazione tecnica.

In relazione ai profili sopra rappresentati, viene in rilievo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 94.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 16, si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata a un meccanismo di verifica ex post che, attraverso un decreto ministeriale, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili, giunge alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta: così come formulata, la disposizione rappresenta una deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, in ordine alla quantificazione degli oneri e all'indicazione della relativa copertura."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla proposta formulata dal relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari

derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre inoltre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1.

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.8. Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), occorre valutare di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45).

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere delucidazioni sul rinvio chiesto dal Governo, che non appare coerente con l'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Il sottosegretario FRENI dichiara la disponibilità del Governo, se vi saranno le condizioni, di fornire gli elementi istruttori richiesti nel corso della odierna giornata.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) associandosi alla richiesta di chiarimenti del senatore Patuanelli, ricorda che sul provvedimento in esame le opposizioni hanno criticato la fissazione di un termine molto stretto per presentare emendamenti, che è stato giustificato con la calendarizzazione del disegno di legge nel calendario d'Aula di questa settimana. Ora invece emerge che il Governo intende rinviare l'esame alla prossima settimana. Ritiene tale atteggiamento non accettabile e poco rispettoso delle opposizioni.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la distinzione tra l'esame in sede consultiva in Commissione bilancio e la discussione del provvedimento in Assemblea, propone comunque di convocare prudenzialmente un'altra seduta per le ore 12, in modo da consentire, se non si verificano le condizioni, di procedere alla valutazione delle proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6,

della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.  
Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.](#)

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è ancora in corso.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ( n. 87 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a dare gli elementi di risposta sui rilievi avanzati dal relatore in ordine al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che gli approfondimenti istruttori non si sono ancora conclusi, riservandosi ulteriormente di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito il 7 novembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta emendativa 7.0.22 (testo 2), che occorre avere conferma dell'assenza di profili di criticità connessi all'eventuale contrasto con la normativa eurolunitaria.

[Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, nonché delle proposte 10.4 \(testo 2\) e 10.8 \(testo 2\).](#)

Occorre acquisire una quantificazione degli effetti di cassa in merito all'emendamento 10.0.13 (testo 2).

Con riferimento agli analoghi emendamenti 13.0.2 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri.

Con riferimento alla proposta 14.0.1, appare necessario verificare la congruità della quantificazione degli oneri ivi riportata.

Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, segnalando peraltro che sono in corso di approvazione da parte della Commissione in sede referente ulteriori emendamenti, che dovranno essere anch'essi oggetto di valutazione per i profili finanziari da parte della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

**1.0.6 (testo 2)**

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 1-bis**

*(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)*

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23."

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1," inserire le seguenti: "1-bis,";

b) sostituire le parole: "5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033" con le seguenti: "5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033";

c) alla lettera e), dopo le parole: "quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023," inserire le seguenti: "1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,".

Art. 9

**9.82 (testo 2)**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio

domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari e periti agrari laureati, dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 13

### 13.19 (testo 2)

[Martella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 13.0.44 (testo 2)

[Ronzulli, Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)*

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2035."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»



Art. 14

**14.0.2 (testo 2)**

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17

**17.0.15 (testo 2)**

[Liris](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 18

**18.0.35 (testo 2)**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al medesimo comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

## 1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

#### 146ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(833, 412, 687 e 749-A) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

#### **(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La relatrice AMBROGIO (FdI) riepiloga gli elementi istruttori relativi al testo e agli emendamenti del disegno di legge in titolo e illustra gli emendamenti governativi di nuova presentazione, con i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.8.

Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento

11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), si valuti di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45)

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, trasmessi il 13 novembre scorso, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, dopo aver concordato con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.6, 1.18 e 1.19, in quanto non si può escludere che le proposte possano determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria; 1.0.1, in quanto non si può escludere che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri e pertanto appare superfluo inserire la clausola di invarianza finanziaria; 2.5 e 2.6, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 2.10, 2.13 e 2.14, in quanto non è possibile verificare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano congrue a garantire l'attuazione della misura; 2.0.3, poiché determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 3.4, 3.5 e 3.0.1, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 3.8, poiché è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica; 11.101, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria; 11.123 e 11.124, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo: peraltro occorrerebbe idonea relazione tecnica atta a dimostrare la congruità del Fondo che si istituisce per le finalità previste dalla proposta medesima; 11.125, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di adeguato copertura finanziaria; 12.102, 12.104, 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109, nonché 12.0.112, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica la cui quantificazione allo stato non è possibile verificare; 12.106, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 12.0.111, in assenza di adeguata relazione tecnica tesa a dimostrare l'invarianza finanziaria; 12.0.113, poiché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura; 13.0.100, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 16.0.100, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame; 18.100 e 18.101, in assenza di adeguata relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame e 18.106, poiché comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.106 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026** ,

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori

di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: *a)* al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); *b)* all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; *c)* al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 4 stanZIA 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di *Cybersicurezza*.

Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non

residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in



materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì,

con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS): cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei

familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari

terapeutici regionali (comma 8).

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero. L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da

SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in *Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie *green* SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a*) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); *b*) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); *c*) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); *d*) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l'impiego di un



contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital.

L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 77 del disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

L'articolo 80 stanziava un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si

dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 87 rfinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo

temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.

Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

#### *SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO*

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5ª Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione,

posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinqüies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a

ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo.

Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle materie oggetto del decreto-legge in esame, tenuto conto che il provvedimento rappresenta, insieme al disegno di legge di bilancio e ai decreti legislativi di riforma fiscale, una delle componenti della manovra di finanza pubblica, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 17.0.35, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2, 23.14 e 23.15.

Si riserva al riguardo di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avvisa poi che sono state presentate le riformulazioni 9.3 (testo 2), 13.0.42 (testo 2), 20.0.28 (testo 2) e 20.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 16.14 e 18.0.16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ( n. 87 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), preso atto dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente la seduta, onde consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**



**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo 21 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 9

### 9.3 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».*

Art. 13

### 13.0.42 (testo 2)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole «da intendersi qui integralmente riportato» sono aggiunte le seguenti «, e legificato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

Art. 20

### 20.0.28 (testo 2)

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 20-bis**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15% alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.»

#### **20.0.29 (testo 2)**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 20-bis**

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

## 1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

148ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi il 14 novembre, segnalando, per quanto di competenza, che occorre la quantificazione degli effetti finanziari delle proposte 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura degli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4.

In relazione alla proposta 14.1 (testo 3), occorre valutare la riformulazione del comma 2-ter, per includervi la riformulazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante parte della copertura finanziaria relativa al suddetto comma 2-ter.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.3.

Su tutti i restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conferma la congruità degli oneri già indicati con riguardo agli emendamenti 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Similmente, non ha nulla da osservare sugli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4, dei quali conferma la sussistenza delle risorse, né sull'emendamento 15.3, che non ha impatti negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1 (testo 3), fa presente che è in corso un'istruttoria su aspetti di *drafting* e per ora non vi è nulla da osservare.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [PATUANELLI](#) (M5S) sulla proposta 14.1 (testo 3), risponde il rappresentante del GOVERNO.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, approvati dalla Commissione di merito e trasmessi il 14 novembre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che l'istruttoria non è stata ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede raggugli circa l'istruttoria in corso sugli emendamenti, con particolare riferimento a quelli da considerare ordinamentali.

Il sottosegretario FRENI assicura che al più tardi domattina fornirà i richiesti elementi di approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale sul disegno di legge di bilancio e invita i Commissari a iscriversi per intervenire, anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 150 (pom.) del 16/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023  
150ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[CALANDRINI](#)

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti, comunica che, allo stato, sono revocate le dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti 8.0.25, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 17.0.35 e 23.15, che risultano pertanto proponibili.

Risultano quindi improponibili i seguenti emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2 e 23.14.

Avverte, poi, che sono state presentate le riformulazioni 10.0.8 (testo 2) e 13.0.52 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che il termine per presentare le eventuali riformulazioni al disegno di legge in titolo è fissato a lunedì 20 novembre, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 10

**10.0.8 (testo 2)**

[Orsomarso](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)*

1.All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*quinqüies* a loro assegnate" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente: "3-*ter*.*I*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1";

d) al comma 3-*quinqüies*, le parole: "Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1,".».

#### Art. 13

##### 13.0.52 (testo 2)

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-*bis*

*(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)*

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n.231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpino almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova

applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.



## 1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

#### 151ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*indi del Vice Presidente*

LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.](#)".

[Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.](#)

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli:

l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato. Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è

composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

**(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite. Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL.

Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa.

Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta

all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale. Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperate le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente [LOTITO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è

richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliera). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [912](#)

Art. 1

### **1.0.6 (testo 3)**

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 1-bis**

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti

Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

### 5.0.23 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 5-*bis*.

*(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

### 6.2 (testo 2)

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### "Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.



L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

### **6.3 (testo 2)**

[Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **"Art. 6**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **Art. 8**

### **8.0.9 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

### **9.72 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

### **9.0.42 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 9-bis

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

### **9.0.56 (testo 2 [RC])**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente

comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il

pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza

del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle

amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente



decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è

istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggino di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul

welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la

garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono

destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:



- a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
- b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
- c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni

di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme

vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **9.0.73 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### *«Art. 9-bis*

*(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### Art. 11

### **11.0.10 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 11-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)*

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
  - b. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti.».

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
  - b. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo."
4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
  - b) alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accREDITAMENTO ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.
6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

### 13.0.42 (testo 3)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."

**13.0.52 (testo 3)**

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

*(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)*

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.





## 1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

152ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per evidenziare la rilevanza del tema trattato dal provvedimento, ricordando un proprio disegno di legge già presentato in materia all'inizio della Legislatura. Sottolinea come i malati oncologici debbano affrontare il grave problema della difficoltà o impossibilità a stipulare contratti di mutuo o assicurativi o a procedere a scelte significative come l'adozione di bambini, situazione rispetto alla quale il provvedimento intende permettere una parità di trattamento su tali questioni anche per coloro che sono stati malati oncologici. Sottolinea l'alta percentuale di soggetti, pari a circa 1 milione di persone, che hanno superato una malattia oncologica, mentre circa 3 milioni di malati convivono in modo cronico con la patologia. A queste persone va data una risposta in termini di possibilità di procedere alla stipula di contratti e alle scelte di vita riconosciute a tutti i cittadini. Sottolinea l'importanza di alcune modifiche che andrebbero apportate al provvedimento, che attualmente prevede l'arco temporale dei dieci anni senza la presenza di recidive della malattia, un termine particolarmente lungo che sarebbe opportuno ridurre in sede di Commissioni di merito. Preannuncia quindi l'intervento in tale senso della propria parte politica, ringraziando comunque per la trasversalità dell'appoggio da parte delle diverse componenti politiche sul tema in esame.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) associandosi ai rilievi formulati dalla senatrice Castellone, auspica che venga modificato in sede referente il termine di dieci anni, attualmente previsto dal provvedimento. Sottolinea comunque come il disegno di legge in esame rechi importanti misure per sostenere la praticabilità concreta, in materia di stipula di contratti bancari, assicurativi e di altre scelte contrattuali e inerenti alla vita, a favore di coloro che abbiano vissuto una malattia oncologica.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda l'impegno profuso dalle diverse parti politiche sul tema all'esame, richiamando anche l'*iter* svolto presso la Camera dei deputati, nell'intento comune di colmare un *vulnus* nell'ordinamento. Sottolinea come attualmente le accresciute possibilità di guarire dalla patologia oncologica non giustificano uno stigma a vita, rispetto alla stipula di contratti ovvero rispetto a scelte l'adozione. Conclude quindi preannunciando l'intento della propria parte politica di condividere il provvedimento anche in sede di esame di merito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come la patologia oncologica si differenzi in diversi tipi di malattie con caratteristiche variegata, rilevando comunque il tema dell'arco temporale previsto per il cosiddetto oblio oncologico. A tale riguardo sottolinea come il termine di dieci anni senza recidive corrisponda alla avvenuta guarigione dalla malattia oncologica, occorrendo comunque trovare degli equilibri rispetto alla questione del termine temporale. Evidenzia la necessità di garantire alle persone che abbiano avuto tale patologia gli stessi diritti di tutti i cittadini, condividendo in tale senso i rilievi evidenziati dalla senatrice Castellone.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa ai rilievi emersi dal dibattito svolto sul provvedimento, soffermandosi altresì sull'importanza di riflettere su alcuni dei profili più sensibili tra cui quello dell'arco temporale individuato come termine per il riconoscimento dell'oblio oncologico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione in sede referente non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ( n. 88 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1. garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
2. conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, evidenzia in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo

complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dalla legge di contabilità. Se ne richiede pertanto l'acquisizione.

Sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione bilancio della Camera dei deputati che ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli "effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente": detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, fa presente che andrebbero forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2.

Con riguardo agli articoli 4 e 5, osserva che le disposizioni prevedono, rispettivamente, la maggiorazione per il solo 2024, del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). A tale proposito, evidenzia che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuata dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all'abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata. A tale riguardo, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo.

In relazione all'articolo 6, rileva che risulta opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo chiarisca se le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 100 e della Camera dei deputati n. 135.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ( n. 91 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che attua la delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, recando modifiche all'ordinamento giudiziario militare e alle disposizioni concernenti il Consiglio della

magistratura militare. La norma di delega, dopo aver disciplinato i principi e criteri direttivi alle lettere da a) a f) del comma 1, stabilisce al comma 3 che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, ovvero, nel caso in esame, entro il 7 gennaio 2023.

L'articolo 1 dello schema introduce la figura del Procuratore militare "aggiunto" presso ciascun Tribunale militare.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM), nonché la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi dello stesso CMM.

La relazione tecnica (RT) presenta un'ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dall'aumento dei componenti del Consiglio indicando i fondi destinati alla relativa copertura. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio andrebbe confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione dell'indennità di seduta per 11 mesi. Andrebbero inoltre forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni "plenarie" complessive all'anno e di sole 4 riunioni "disciplinari" annuali. A tal fine, si richiede di fornire i dati inerenti alle riunioni del "Plenum" e a quelle "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi 5 anni. Inoltre, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati e dell'adeguatezza di tali modifiche in relazione ai carichi di lavoro, confermando che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio: al riguardo, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica a fronte degli oneri quantificati e forniti chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni, che dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento alla copertura delle spese di missione.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 96 e della Camera dei deputati n. 131.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo e ai relatori per le eventuali rispettive repliche.

La sottosegretaria SAVINO dichiara di rinunciare alla replica sul provvedimento.

I RELATORI si associano rinunciando altresì alla replica.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, la forte criticità della prassi della rinuncia alla replica, già invalsa su diversi provvedimenti all'esame della Commissione, con particolare riferimento ad un disegno di legge così importante come quello di bilancio, che costituisce lo strumento di programmazione economico finanziario più importante dell'anno. Formulando quindi osservazioni fortemente critiche su tale rinuncia alla replica da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, evidenzia come tale scelta mostri l'inadeguatezza dell'attuale maggioranza su tali rilevanti profili.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) interviene altresì evidenziando come l'avvenuta rinuncia alla replica delinea un vuoto di elementi nell'attuale compagine di Governo in relazione al provvedimento all'esame.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per chiedere alcuni chiarimenti sull'ordine dei lavori, in particolare chiedendo elementi sulle successive fasi dell'esame.

Il PRESIDENTE chiarisce che a seguito della rinuncia alle repliche si passerà alla fase della illustrazione degli emendamenti relativi al provvedimento.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(912\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Ricorda che nella settimana in corso si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, invitando quindi i Commissari a intervenire anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [912](#)

### **Coord.1**

#### **I Relatori**

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 1:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;*

*al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 5:*

*al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;*

*al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;*

*alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».*

*All'articolo 9:*

*al comma 2:*

*alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023»;*

*alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;*

*alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento»;*

*al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;*

*al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;*

*al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;*

*al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;*

*al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 388. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 388, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso.*

*All'articolo 12:*

*al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa».*

*All'articolo 14:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».*

*All'articolo 16:*

*al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al».*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».*

*All'articolo 18:*

*al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;*

*al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

*al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;*

*al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»;*

*al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;*

*al comma 12:*

*all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;*

*alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».*

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 3:*

*alla lettera a), le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione*

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

*alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR»;*

*alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;*

*la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*«d) all'ISTAT";»;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3."» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".».*

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;*

*al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;*

*al comma 7:*

*alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;*

*alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».*

*All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.".».*



# 1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 153 (pom.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

**153ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che si è convenuto di concludere l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo nella settimana corrente, d'intesa con la Commissione rinvia lo svolgimento dei relativi interventi alla seduta antimeridiana di domani che, in relazione ai lavori dell'Assemblea, propone di posticipare alle ore 10,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## 1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 154 (ant.) del 23/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023

#### 154ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi di illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)**

**(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in esame, pubblicati in allegato.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per oggi, 23 novembre 2023, alle ore 15 e alle ore 20, nonché la seduta già convocata per domani, 24 novembre 2023, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

G/926/1/5

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

dal 2014 l'Italia ha una procedura di infrazione aperta nei confronti della Commissione Europea per l'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione;

nel parere motivato del 19 aprile 2023, relativo alla procedura di infrazione 2014\_4231, la Commissione Europea contesta all'Italia come: "La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione", aggiunge la Commissione;

risulta essere necessario avviare una progressiva e continuativa azione di stabilizzazione del precariato della pubblica amministrazione e garantire per tutti i lavoratori della pubblica amministrazioni parità di diritti indipendentemente dalla tipologia contrattuale di servizio;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'archiviazione della procedura di infrazione europea, a prevedere la destinazione di una parte delle risorse riservate alle assunzioni nella pubblica amministrazione alle stabilizzazioni nei settori in cui permangono forti tassi di precarietà.

**G/926/2/5**

[Romeo, Claudio Borghi, Dreosto](#)

La Commissione 5a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premesso che:

l'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la definizione agevolata, cosiddetta "rottamazione-*quater*", dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

alla scadenza del termine di presentazione del 30 giugno 2023 sono state inviate circa 3,8 milioni di domande di adesione alla definizione agevolata, dimostrando un buon successo dell'iniziativa. Successo confermato dagli ottimi risultati registrati all'indomani della scadenza della prima rata del 31 ottobre, che ha garantito un incasso di circa 4 miliardi di euro, con 1 miliardo di euro di extra gettito rispetto alle attese;

considerato che:

ciononostante, come confermato anche dal Centro Studi sulla fiscalità internazionale (Cesfi), alcune problematiche riscontrate dai contribuenti sulle piattaforme informatiche di pagamento hanno determinato la decadenza dal beneficio di molti soggetti che avevano aderito all'iniziativa, con una conseguente importante perdita anche per le casse dello Stato;

a ciò si aggiungano le oggettive e diffuse difficoltà economiche e di liquidità che investono molti contribuenti, e che hanno evidentemente reso difficoltoso l'assolvimento tempestivo dell'impegno assunto mediante l'adesione alla definizione agevolata;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire la scadenza della seconda rata della cosiddetta "rottamazione-*quater*", prevista il 30 novembre 2023, al 31 gennaio 2024, rimettendo nei termini i soggetti decaduti dal beneficio, e consentendo il versamento delle prime due rate entro il predetto termine del 31

gennaio 2024.

**G/926/3/5**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei quali sussiste la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi sorti in assenza o in difformità dei programmi di fabbricazione ovvero in violazione di norme di legge nazionali o regionali, all'epoca vigenti, che comportavano limiti di edificabilità, purché realizzati anteriormente all'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale e non recuperati in sede di adozione dello stesso o di successive varianti alle norme di attuazione;

considerato che:

la destinazione degli immobili abusivi, acquisiti al patrimonio del Comune, ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica può costituire prevalente interesse pubblico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre che la costruzione abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico e non sia stata eseguita su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità;

la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi laddove la demolizione integrale degli immobili abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi risultano economicamente non sostenibili per il bilancio dei comuni in ragione della comprovata indisponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali fini,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito della graduatoria, anche i nuclei familiari che avevano la propria residenza negli immobili acquisiti al patrimonio del comune e che risultino avere diritto nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva.

**G/926/4/5**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Murelli](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 926, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

premesso che:

il Gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei pronti soccorsi per un buon 25/30%, ed il riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle performance;

trattasi di provvedimenti incardinati in Commissione 10 con ampia sottoscrizione che potrebbero essere gran parte della soluzione dei problemi di cui al collegato alla legge di bilancio

"riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera" agendo per un verso sul rafforzamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa, nell'apprezzare gli sforzi fatti in manovra di bilancio per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, vi è consapevolezza di dover intervenire correttivamente per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e dei lavoratori tutti, agendo nel reperimento di risorse sul versante dell'evasione fiscale, inoltre si ritiene che la flat tax sia la soluzione perché dobbiamo imparare che per pagare di meno dobbiamo pagare tutti;

Impegna il governo,

in linea con le disposizioni indicate nei disegni di legge 224 e 227 già incardinati in Commissione 10 a confluire nel collegato alla legge di bilancio "riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera" le soluzioni prospettate naturalmente migliorabili che potrebbero essere gran parte della soluzione del problema agendo per un verso sul potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa, con nuove regole di ingaggio degli erogatori e contrattualizzazione innovativa dei professionisti che non può prescindere dalla verifica degli impieghi e degli esiti, agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera;

di agire nel reperimento di risorse per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e per i lavoratori tutti per esempio sul versante dell'evasione fiscale tenendo conto che la flat tax è una delle soluzioni percorribili per il cambio di paradigma necessario perché dobbiamo imparare che per pagare meno dobbiamo pagare tutti.

**G/926/5/5**

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (1978), la riforma del 1992-1993 e quella del 1999 hanno confermato e sancito che il principale strumento di programmazione pluriennale in materia di salute e sanità è il piano sanitario nazionale (PSN);

tramite il PSN vengono indicate: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla

formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei LEA; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti;

valutato che:

in assenza di PSN viene meno il necessario legame, coordinamento e indirizzo tra livello centrale (Ministero della Salute) e i sistemi sanitari regionali; l'intero sistema sanitario italiano perde la sua caratteristica di sistema (e dunque di servizio sanitario nazionale) rischiando di ridursi a somma di singole realtà fra loro sconnesse e forzatamente confliggenti;

da 15 anni il piano sanitario nazionale non è stato predisposto né approvato (l'ultimo è scaduto nel 2008);

la scarsa reattività e la reazione confusa ad eventi improvvisi e gravi come la pandemia da COVID-19 sono stati anche l'effetto della pluriennale mancanza di PSN e del conseguente indebolimento della sanità italiana come sistema;

l'assenza di PSN e delle sue indicazioni di sistema facilita l'amplificarsi delle disomogeneità territoriali per quantità e qualità dei servizi sanitari disponibili e delle disuguaglianze di accesso alle prestazioni per i cittadini;

non è possibile tollerare ulteriormente la colpevole indifferenza verso obblighi e le scadenze previste dalla normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini,

impegna, quindi, il Governo:

a predisporre, approvare in Consiglio dei Ministri e presentare in Parlamento entro il mese di febbraio 2024 il nuovo Piano Sanitario Nazionale, che contenga i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale per l'intero sistema sanitario, che consentano di governare le attuali criticità e di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni.

**G/926/6/5**

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

il processo di accreditamento consiste nel coinvolgimento controllato di strutture private erogatrici di servizi sanitari nell'ambito dei Servizi Sanitari Regionali (SSR);

tale processo si conclude con contratti di acquisto di determinate prestazioni sanitarie da parte dei SSR a condizioni fissate dagli stessi SSR. La normativa in materia si ispira alla logica di soddisfare al meglio le esigenze di salute e di sanità della popolazione e di sopperire a possibili insufficienze di erogazione di specifiche prestazioni da parte dei SSR;

il crescente sviluppo dell'accreditamento, del volume delle prestazioni e della spesa conseguente porta all'esigenza di un maggiore governo e controllo dell'intero processo, al fine di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza in termini di spesa, di risultati di salute e di garanzia di gratuità e universalità di accesso per i cittadini;

è riservata al Ministero della Salute l'opera di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'intero sistema,

impegna, quindi, il Governo a:

1) predisporre entro il mese di maggio 2024 una analisi puntuale dei meccanismi attuativi e delle principali misure caratterizzanti il processo di accreditamento in tutte le regioni, al fine di evidenziare eventuali carenze di programmazione e controllo a livello regionale, di suggerire strumenti migliorativi di misura e di attuazione, di meglio supportare le politiche regionali in materia;

2) adottare provvedimenti che impongano alle Regioni, sulla base dei bisogni di salute e le necessità sanitarie della popolazione, la periodica predisposizione di analisi di confronto tra quanto il servizio regionale pubblico è in grado di garantire direttamente e quanto è opportuno garantire tramite il processo di accreditamento;

3) relazionare al Parlamento in merito.

**G/926/7/5**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid-19, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti alle polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:

1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionata non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.

**G/926/8/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

La Commissione 5a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo

aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

si ritiene necessario, alla luce dell'introduzione del regime di tassazione concorrente, e ancor più in considerazione del contributo al Servizio sanitario nazionale previsto ai sensi del presente disegno di legge, estendere il meccanismo della detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie anche i lavoratori frontalieri per la parte dichiarata e tassata in Italia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere ai lavoratori frontalieri soggetti al regime di tassazione concorrente il meccanismo di detrazione delle spese sanitarie applicato ai contribuenti il cui reddito è tassato integralmente in Italia.

**G/926/9/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premesso che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a modificare il meccanismo di contribuzione, introducendo un criterio di progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un tetto minimo e massimo mensile del contributo da 30 a 190 euro

**G/926/10/5**

[Alfieri](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premesso che:

l'articolo 49 del disegno di legge de quo, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti;

il predetto articolo prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto



interministeriale;

la disposizione nel prevedere un prelievo dal 3% al 6% sui salari netti delle lavoratrici e lavoratori frontalieri per avere l'assistenza sanitaria contrasta apertamente con gli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera. Infatti mentre da un lato con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83 è salvaguardata la tassazione esclusiva in Svizzera dei "vecchi frontalieri", con l'articolo in oggetto, invece, il Governo chiede loro di versare fino al 6% del proprio salario per l'assistenza sanitaria;

considerato che:

il Ministero della Salute era intervenuto in passato con propria nota prot. DGPROGS/8394 dell'8 marzo 2016 inviando precisazioni in ordine all'iscrizione al SSN dei frontalieri, occupati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché in favore dei titolari di pensione Svizzera che hanno svolto attività lavorativa nei predetti Cantoni e disponendo che: "Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla imposizione a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un'attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni. Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al SSN al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

si impegna il Governo:

ad intervenire, già in sede di primo provvedimento utile, al fine di superare le criticità esposte in premessa nel rispetto degli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera e in accordo con i sindacati.

**G/926/11/5**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (AS 926);

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate filiere produttive del Paese, dall'agroalimentare, alla zootecnia e alla pesca;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati negli allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese;

a tal riguardo, con l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato istituito

nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, anche a favore delle carni collegate alla linea "vacca vitello" e delle carni SQNZ, a cui è riconosciuto un aiuto di 5 milioni di euro;

l'impegno annunciato dal Governo è quello di dotare il suddetto fondo di ulteriori risorse per poter sostenere gli allevatori delle razze bovine autoctone. Si tratta infatti di un mercato di grande rilevanza per il Paese, la cui crisi sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza diversi allevamenti,

impegna il Governo a:

ad adottare le misure necessarie affinché gli interventi del Fondo per la sovranità alimentare, di cui l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 siano indirizzati anche al sostegno degli allevamenti delle razze bovine autoctone, e alle attività di selezione e certificazione, allo scopo destinando ad esse risorse aggiuntive ed adeguate rispetto a quelle già stanziare da Fondo medesimo

**G/926/12/5**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

l'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, uno dei molteplici settori trinatori del comparto agroalimentare;

la strategia "dal produttore al consumatore" è al centro del Green Deal europeo e ha l'obiettivo di rendere i sistemi alimentari più equi, sani e rispettosi dell'ambiente e elemento fondamentale della suddetta strategia è il miglioramento delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali;

a ottobre 2023 sono stati pubblicati i risultati di un'indagine Eurobarometro che evidenzia quanto sia importante il benessere degli animali per gli europei e per gli italiani. Nello specifico un'ampia maggioranza di cittadini europei (84%) e italiani (88%) desidera che il benessere degli animali allevati a scopo alimentare sia maggiormente tutelato. Inoltre, la maggioranza degli europei (89%) e degli italiani (91%) è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbie singole;

il forte interesse dei cittadini per il tema del benessere degli animali, e in particolare l'avversione dell'opinione pubblica per il sistema di allevamento in gabbia, sono anche evidenti dal successo dell'"Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) End the Cage Age. Questa ICE, contenente la richiesta alla Commissione UE di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti, ha infatti raccolto 1,4 milioni di firme certificate di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani;

in risposta alla suddetta ICE, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di sostegno e la Commissione europea ha dato riscontro positivo, impegnandosi formalmente a presentare una proposta legislativa per eliminare progressivamente l'uso delle gabbie negli allevamenti;

premessi, altresì, che:

a maggio 2022 l'indagine SWG-AISA ha rilevato che per i cittadini italiani il benessere degli animali all'interno degli allevamenti è un tema cruciale nella considerazione di uno sviluppo ambientale sostenibile, ma anche un elemento tenuto in considerazione dai consumatori nelle scelte di acquisto, specialmente per quanto riguarda le modalità di allevamento e il miglioramento della qualità di vita degli animali allevati,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, per reperire le risorse necessarie al fine di istituire un Fondo nazionale per la conversione a metodi di allevamento senza uso di gabbie con l'obiettivo di sostenere gli allevatori nella transizione a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione libera per vacche da

latte.

**G/926/13/5**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

esaminato, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026 (AS926),

premesso che:

nell'attuale contesto geopolitico di forte instabilità, la concentrazione di Materie Prime Critiche in Paesi terzi rende sempre più urgente un investimento nella produzione domestica di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

con 55,5 milioni di tonnellate prodotte a livello globale nel 2020 e una previsione di crescita al 2030 pari a 75 milioni di tonnellate, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), da cui si possono ricavare Materie Prime Critiche, rappresentano un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Diventa, quindi, strategico, migliorare il riciclo dei rifiuti tecnologici in Europa (maggior produttore di rifiuti elettronici, con una quantità pro capite pari a 16,2 kg), ma soprattutto in Italia se si considera che nel 2021 solo il 39,4% di questi è stato riciclato correttamente, a fronte di un target europeo da raggiungere del 65%. Lo stesso vale per pile e accumulatori, per cui il nostro Paese è tra gli ultimi classificati in Europa con il 43,9%;

considerato che:

se l'Italia raggiungesse il tasso di raccolta dei best performer europei (70-75%), si potrebbero recuperare 7,6 mila tonnellate di Materie Prime Critiche, pari all'11% di quelle importate dalla Cina nel 2021;

con l'attuale tasso di raccolta, al 2025, rischiano di non essere recuperati circa 280 mila tonnellate, pari ad una perdita di 15,6 mila tonnellate di materie prime critiche;

evidenziato che:

l'aumento del tasso di raccolta dei RAEE genererebbe, inoltre, notevoli benefici ambientali, con una riduzione di quasi 1 milione di tonnellate di CO<sub>2</sub>, che si tradurrebbero in benefici sociali per la comunità quantificabili in circa 208 milioni di euro;

la maggiore disponibilità di Materie Prime Critiche a sostegno dell'intera economia del Paese ridurrebbe il costo delle importazioni, generando un vantaggio economico pari a quasi 14 milioni di euro;

per centrare gli obiettivi europei di raccolta dei RAEE e ridurre la percentuale di rifiuti RAEE,

impegna il Governo a:

1) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di "ecopoint" diffusi sull'intero territorio nazionale;

2) individuare meccanismi di controllo per contrastare i flussi paralleli di utilizzo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

3) incrementare anche mediante lo stanziamento di apposite risorse e nell'ambito della propria competenza, la capillarità dei centri di raccolta comunali distribuiti territorialmente in modo disomogeneo;

4) finanziare campagne informative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti di cui in premessa al fine di ridurre il conferimento in discarica degli stessi.

**G/926/14/5**

[Marton](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica delicata e appare non adeguato a invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, di un ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

la debolezza e l'insufficienza delle misure adottate emerge soprattutto con riguardo alle parti di competenza della Commissione, dove permangono massicce misure di investimento in spese militari che nulla o poco tengono conto della condizione socio-economica del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa.

**G/926/15/5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

la sicurezza nelle zone limitrofe alle stazioni delle grandi città italiane è un tema della massima importanza e viene percepito con crescente preoccupazione da parte dei cittadini, non solo dai residenti, ma anche soprattutto di chi le stazioni le vive da utente, viaggiatori e pendolari;

le cronache dell'ultimo anno descrivono un quadro estremamente grave circa la sicurezza all'interno delle stazioni e nelle immediate prossimità delle stesse di tutto il Paese;

basti citare i due principali snodi ferroviari nazionali, la stazione di Roma Termini e di Milano Centrale, che nonostante un'intensificazione dei controlli, vedono il permanere di situazioni di estrema criticità e pericolosità sociale,

impegna, quindi, il Governo:

a prevedere un piano straordinario di controllo e sicurezza delle stazioni ferroviarie dei Capoluoghi di provincia e delle Città metropolitane, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse per le forze dell'ordine e un aumento dell'organico assegnato alla polizia ferroviaria.

**G/926/16/5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

la sicurezza nelle zone periferiche dei centri, urbani, nelle stazioni delle grandi città e nelle aree urbane meno illuminate è un tema di massima importanza e viene percepito con preoccupazione dalla popolazione;

soprattutto la percezione di sentirsi sicuri tornando a casa, andando al lavoro, tornando dall'università è una necessità delle donne, che devono avere la possibilità di attraversare i centri urbani in sicurezza anche attraverso un'adeguata illuminazione pubblica,

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere di concerto con gli enti locali, una programmazione strutturale di interventi per la sicurezza urbana attraverso progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.

**G/926/17/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

l'articolo 67 del presente disegno di legge di bilancio prevede misure in materia di trattamento economico previdenziale e assistenziale della magistratura onoraria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di trattenimento in servizio volontario e a richiesta del personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 fino al compimento del settantatreesimo anno di età

**G/926/18/5**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

sono sempre più frequenti gli eventi calamitosi che colpiscono tutto il territorio nazionale, anche la Sicilia è stata interessata da fenomeni alluvionali sia nel 2022 che nel corso del 2023;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di almeno ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio nazionale e garantire adeguate risorse alla Sicilia sud orientale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023.

**G/926/19/5**

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessi che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da una violenta ondata di maltempo il 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello

nazionale;

le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate,

impegna il Governo a

stanziare urgentemente risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

**G/926/20/5**

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

La Commissione 5a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premesso che:

all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata prevista l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;

dopo alcune proroghe della norma, da ultimo, con l'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si è disposta la proroga di tale esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

considerato che:

l'articolo 72 del presente disegno di legge, ai commi 5 e 6 affronta il tema del sisma del 2012, disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e delle gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nonché l'autorizzazione di una spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonomia sistemazione e assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi ai medesimi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna;

nel medesimo articolo però manca la disposizione relativa all'esenzione IMU dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal predetto sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile, tanto più alla luce della congiuntura economica dell'ultimo anno, legata, fra l'altro, all'incremento dei prezzi dei materiali e dell'energia, che ha necessariamente rallentato i lavori di ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012

**G/926/21/5**

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", premesso che:

l'articolo 88, comma 3, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023;

il comma 8 dispone che, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane;

il taglio previsto per i Comuni ha inevitabilmente delle ripercussioni sull'ordinaria gestione dell'amministrazione locale e aggrava situazioni già a rischio, come ad esempio la presa in carico dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento. Il problema si pone per tutti i comuni, ma principalmente per quelli di piccole dimensioni, che sono condizionati dalle spese non programmabili per la tutela dei minori;

la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali chiamati ad organizzare e gestire il sistema di protezione e cura dei bambini. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500-3.000 euro al mese. Ecco, quindi, che un ente locale è soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione;

per sostenere le attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte dei comuni, l'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito un Fondo (cap. 2353 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno) che reca uno stanziamento di 186 milioni per il 2022. La gestione del Fondo, inizialmente affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata trasferita (dall'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) al Ministero dell'interno, che provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

partendo dai dati pubblicati negli ultimi report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, calcolando una media annuale di 7.000 minori per un costo mensile di 2.500 euro ciascuno, il costo è di 210 milioni annui per i soli minori non accompagnati;

in capo ai comuni rimane quindi, una parte degli oneri sostenuti per i minori stranieri non accompagnati e l'intera copertura degli oneri per gli altri minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. A fine 2019, il report presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha certificato la presenza sul territorio nazionale di 27.608 minori collocati fuori famiglia (al netto dei minori stranieri non accompagnati), di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni. I bambini in affidamento familiare sono l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. A livello economico, considerando circa 30.000 euro annui i costi per ogni ragazzo, per i soli ragazzi accolti in servizi residenziali, si stimano 420.000.000 a carico degli enti locali;

nel 2021 il Governo aveva istituito un fondo di 3 milioni nello stato di previsione del ministero dell'Interno (art. 56 quater del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106) per le spese sostenute dai comuni, con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione certamente superiore (pari a circa 10 volte lo

stanziamento);

non esiste un fondo stabile a sostegno di queste spese;

ma se da un lato le misure di allontanamento a scopo di tutela dei minori decise dai giudici comportano spese che gravano sui conti delle amministrazioni locali, allo stesso tempo le tariffe pagate alle strutture in cui i minori finiscono non sono sempre sufficienti per garantire un servizio adeguato. Gli standard delle strutture sono definiti singolarmente da ogni Regione, cosa che aumenta la complessità del problema e le disparità da zona a zona. Inoltre negli ultimi anni l'intero processo di affido o di collocamento in comunità è stato al centro di polemiche che hanno creato un generale clima di sfiducia, in particolare dal 2019 a partire dal grande clamore mediatico e politico intorno al "caso Bibbiano".

Impegna il Governo:

alla luce di quanto esposto in premessa, a mettere in atto ogni azione necessaria, anche di carattere economico, affinché sia prevista una compartecipazione dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, per organizzare e gestire il sistema di accoglienza dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento;

a prevedere un intervento normativo che renda obbligatoria da parte delle comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori, la presentazione annuale all'ente erogatore, in formato digitale, di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

**G/926/22/5**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

lo scorso 4 settembre il ministro per gli affari europei ha incontrato a Bruxelles i rappresentanti della commissione europea. Al centro dell'incontro il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in particolare la proposta di revisione dell'agenda e di integrazione del capitolo RepowerEu;

sette progetti da 16,7 milioni del Pnrr sono compromessi. Altri 28 interventi da 124,5 milioni, quasi la metà del totale, sono a rischio perché in ritardo rispetto alla tabella di marcia con inevitabili ripercussioni nei settori come l'edilizia scolastica, dei servizi sociali e dei beni confiscati, presentano, altresì, criticità sui tempi anche le opere fondamentali come quelle sulla costa sud e per il potenziamento della raccolta dei rifiuti;

considerato che:

i tagli riguardano i progetti di rigenerazione urbana (messa in sicurezza di edifici, piste ciclabili etc.) di circa 300 comuni il cui target per la realizzazione degli stessi è fissato al 2026;

i dati sugli appalti ANCE, su 2300 codici unici di progetto (CUP) circa la metà risulta già a bando per più del 70% del valore dei fondi PNRN assegnati, 300 risultano già aggiudicati e i cantieri aperti. I tempi medi dichiarati dalle imprese (e dall'evidenza su opere precedenti) per completare un'opera dal bando al collaudo sono inferiori ai 600 giorni;

anche i piani urbani integrati (PUI) candidati al taglio hanno un target al 2026 e, come la rigenerazione urbana, sono addirittura in parte già i PUI sono piani complessi e riguardano 14 aree metropolitane (per esempio le piazze drenanti di Milano, la ristrutturazione dell'area della stazione di Bologna e del waterfront di Genova, le case popolari di Scampia). Ogni città metropolitana può avere uno o più PUI. In tal caso, su 610 CUP, la metà è già aggiudicata per più del 70% del valore dei fondi. In questo caso il problema può essere il modo in cui è scritto il target (almeno un PUI per ogni città



metropolitana è un target penalizzante);

considerato che:

l'articolo 88, comma 8, della legge di bilancio prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Provincia assicurino un contributo alla finanza pubblica paria 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028. Il contributo richiesto ai comuni determina, inevitabilmente, una riduzione delle risorse che incide sulla realizzazione delle opere del PNRR, il contrario di quel che serve per finanziare il mantenimento futuro delle opere PNRR;

considerato, altresì, che:

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione alle periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale che rischiano di essere compromessi non solo dai ritardi in materia di PNRR ma anche dalla spending review che graverà sui comuni, le province e le città metropolitane,

impegna il Governo a:

scongiorare che una grave mancanza di finanziamenti associati anche al contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 88 comma 8 della legge di cui in premessa, possa precludere la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana già avviati nonché la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori.

**G/926/23/5**

[Romeo, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 88 del presente disegno di legge di bilancio prevede, al comma 8, un contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di 250 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2028;

La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto, gli accordi per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro o per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro;

considerato che:

la misura appare disincentivante sul piano della gestione efficiente ed efficace degli enti che non presentano disavanzi ma al contrario dimostrano buona amministrazione e responsabilità di spesa, oltretutto determinare un precedente per l'applicazione di queste disposizioni di esclusione anche in altri comparti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare gli enti di cui sopra all'interno della platea dei soggetti coinvolti dal contributo alla finanza pubblica di cui al presente articolo

Art. 1

**1.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente Titolo:

"Titolo I-*bis*

(Misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale)

**«Articolo 1-*bis***

(Reddito di Base Universale)

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2024, il Reddito di Base Universale, di seguito denominato «RBU», quale misura fondamentale di riconoscimento del diritto dell'individuo alla dignità sociale e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Il RBU costituisce il livello essenziale di sussistenza dell'individuo ed è finalizzato alla riduzione delle disparità economico-sociali e alla garanzia per tutti ad un'esistenza libera e dignitosa.

**«Articolo 1-*ter***

(Beneficiari)

1. Il RBU è riconosciuto a ciascuna persona maggiorenne che ne faccia richiesta e che possieda cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

a) residenza continuativa nel territorio nazionale da almeno due anni;

b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali il richiedente deve essere titolare di un reddito individuale inferiore ai 1500 euro, come risultanti dalla certificazione individuale ISEEI di cui al comma 2 che segue.

2. I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, la predisposizione dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale (ISEEI), nonché le procedure per la gestione delle richieste e del beneficio, verranno definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

**«Art. 1- *quater***

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del Reddito Universale di Base consiste in un assegno di 800 euro su base mensile, da corrispondersi integralmente o parzialmente a integrazione del reddito individuale entro la soglia reddituale individuale mensile di euro 1500.

2. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e si configura come sussidio di sostentamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del RBU. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica con decreto le eventuali riduzioni proporzionali al beneficio economico rese necessarie dalle variazioni delle risorse economiche disponibili ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*.

4. In caso di variazione della condizione reddituale, detta variazione è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto.

5. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di trenta giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 1-*ter*.

**«Articolo 1-*quinquies***

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1- *quater*, fino al massimo di 38 miliardi di euro

per l'anno 2024 e 44 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro e per quota parte dalle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* e 16-*ter* della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-*bis*.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

**«Art. 16-*ter***

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 02

**02.1**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo, premettere il seguente:

**"Art. 02**

(Ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. È istituito, per gli anni 2024 e 2025, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc", quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto

all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla

casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.

171;

d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.

4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:

a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del

medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad

un dodicesimo del valore su base annua.

18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2024 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.

23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un



componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.

26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.

31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.

36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.

37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:

- a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
- b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

- 1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

- 3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

- 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

- 5) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 938; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.

38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

- a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima

offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

39. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.

43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del

colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.

45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei

propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati

50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.

54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.

56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo

73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
- b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;
- f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
- g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro

autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte

anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,

comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con

sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.

72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».

73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

74. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando,



per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per

almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o

effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

- d) sopprimere l'articolo 38;
- e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

## 02.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*All'articolo premettere il seguente:*

### «Art. 02

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12

miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i

medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

- d) sopprimere l'articolo 38;
- e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 02.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo premettere il seguente:

#### «Art. 02

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che

percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del



versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

**«Art. 11-*quater*. (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»**

- d) sopprimere l'articolo 38;
- e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

Art. 2

## 2.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:* «01. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 19-*decies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2024: - 30.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -70.000.000;

CS: -70.000.000.

2025:

CP: - 0;

CS: - 0.

2026:

CP: - 0;

CS: - 0.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

## **2.2**

### [Rando](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

## **2.3**

### [Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

## **2.4**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis.»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

b) *al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».*

## 2.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'individuazione dei titolari del contributo nonché di ripartizione ed erogazione delle risorse.

3-bis. Il contributo di cui al comma 1 spetta, in ogni caso, anche ai nuclei familiari che includano titolari di: reddito di cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: nuova assicurazione sociale per l'impiego e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori; indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato."

## 2.6

[Manca](#), [Parrini](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "e il Ministro dell'Economia e delle Finanze" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali".*

## 2.7

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 3 dopo le parole «individuati i termini e le modalità di erogazione.» inserire, in fine, le seguenti: «, anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1».*

## 2.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 3 dopo le parole "individuati i termini e le modalità di erogazione" aggiungere le parole "anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1".*

## 2.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».*

## **2.10**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».*

## **2.11**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici"».*

## **2.12**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è abrogato."*

## **2.13**

[Patuanelli](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di 50 milioni di euro" con le seguenti: "di 100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **2.14**

[Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 5, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "100 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **2.15**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «50 milioni di euro» con le seguenti «70 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «80 milioni».*

## **2.16**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 5 dopo le parole "per l'anno 2024." aggiungere il seguente periodo: "Della distribuzione beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dai citati indigenti".*

## **2.17**

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Delle risorse del Fondo di cui al presente comma beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dalle stesse persone indigenti.».*

## **2.18**

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis) all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000"»*

## **2.19**

[Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 316 sono soppressi."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

## **2.20**

[Basso](#), [Misiani](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti:« e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».*

*5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.*

*5-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente*

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la fruizione dei servizi di trasporto pubblico»*

## 2.21

### [Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ", a garanzia delle necessità" fino a "dalla pubblica amministrazione" sono soppresse;
- b) l'articolo 12 è soppresso.

5-ter. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse;
- b) al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315".

5-quater. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13 i commi 5, 6 e 9 sono soppressi,
- b) al comma 8 gli importi sono incrementati dei corrispettivi importi previsti per le medesime annualità dal comma 9
- c) al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite con le seguenti: "dal comma 8";

## 2.22

### [Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: "ovunque ricorra nel presente Capo" sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".
- b) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche."
- c) all'articolo 6, comma 6, dopo il secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

## 2.23

### [Damante](#), [Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i Comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile.

5-ter. Il fondo di cui al comma 5-bis ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni per l'anno 2026.

5-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 5-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 10 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

### 2.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)**

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 2.0.2

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

**"Art. 2-bis**

*(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)*

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

### 2.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)»**

1. Alla legge n.197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, i commi da 313 a 316 sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente

*Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso*

**2.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 2-bis**

(Disposizioni in materia di acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico)

1. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «per l'anno 2023», aggiungere le parole «e 150 milioni per l'anno 2024»;
- b) sostituire le parole «31 dicembre 2023», con le parole «31 dicembre 2024»;
- c) sostituire le parole «nell'anno 2022», con le parole «e nell'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

**2.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure per contrasto alla povertà)»**

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 2 comma 1, le parole da ", a garanzia delle necessità" fino al termine del periodo sono abrogate.

*Conseguentemente*

l'articolo 12 è abrogato

*Conseguentemente*



- a) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.
- b) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono abrogate
- c) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315"

*Conseguentemente*

All'articolo 13 i commi 5 e 6 sono abrogati e il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8"

**2.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure a sostegno dei cittadini stranieri)**

1. All'articolo 2 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n.251" aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";
  - b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";
  - c) Il comma 10 è abrogato.

*Conseguentemente*

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**2.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'art 2, Comma 2, Lettera b) punto 2) dopo le parole "ovunque ricorra nel presente Capo." Aggiungere le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi

in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 2.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 2 bis (Misure di introduzione di scala di equivalenza)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 2.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 2 bis (Misure di sostegno al reddito)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo articolo 2, inserire

Art. 2-bis (Modifiche soglie reddituali)

A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### 2.0.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### «Art. 2 bis (Misure in favore dei beneficiari degli assegni di inclusione)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le ovunque ricorrano nell'articolo, e parole "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono abrogate;

b) All'articolo 6 il comma 7 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### 2.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### «Art. 2 bis (Misure per il rispetto del CCNL)

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, al comma 6, al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

#### 2.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### «Art. 2 bis

(Misure di rivalutazione delle sanzioni)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 8 il comma 1 è abrogato;

b) Al comma 2 le parole "con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite da "con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito";

c) Al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

## 2.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 2 bis

(Misure a sostegno dei percettori della misura di contrasto contro la povertà)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"

## 2.0.14

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di inclusione sociale).

1. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025:

2026:

## 2.0.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## 2.0.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## 2.0.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure sui prezzi dei prodotti agricoli)*

1. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## Art. 3

### 3.1

[Lorefice](#), [Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 64, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "che non hanno compiuto trentasei anni di età." sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto quarantuno anni di età.";

b) *al comma 2, le parole: "sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati ulteriori 372 milioni di euro per l'anno 2024".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 3.2

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 582 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 86;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;*

c) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.*

d) *il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### 3.3

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo» con le seguenti: «I termini di cui all'articolo 64, comma 1, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 9,» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al Fondo di solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024.».*

*Conseguentemente, agli oneri pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 86, comma 2, le parole: "a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti. "a decorrere dal 2025"*

b) *sopprimere l'articolo 38.*

### 3.4

[Turco](#), [Damante](#), [Pirro](#), [Lorefice](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «e comma 9».*

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Ai maggiori oneri pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione della lettera a), comma 1, dell'articolo 11.*

### 3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».*

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

b) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-ter. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 3.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-ter. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;



2025: - ----;

2026: - ----;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 7.100.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

### 3.7

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

c) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."».

### 3.8

Fina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

c) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette

al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.".

### 3.9

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 90% della quota capitale»;*

b) *al comma 2, le parole: "sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati ulteriori 332 milioni di euro per l'anno 2024".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 3.10

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2024, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.*

*1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»*

### 3.11

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal*

1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

*1-ter.* Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025.

*1-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *1-quinquies*.

*1-quinquies.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025."».

### **3.12**

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 382 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.

*2-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *2-ter*.

*2-ter.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,

al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025"».

### 3.13

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole "282 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 18.000.000

2025: - --;

2026: - --;

### 3.14

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*2-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

*2-quater.* Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 3.15

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per

l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di alloggi IACP».

### 3.16

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: ---

2026: ---

### 3.17

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché rifinanziamento del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari».

### 3.0.1

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Incentivi per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 97,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 98,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

### **3.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3 bis (Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)**

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

### **3.0.3**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis**

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### 3.0.4

#### [Irto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 3-bis**

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture.

4. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle

esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024."

### 3.0.5

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 600 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026."

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementata a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione sulle locazioni a breve termine.»

### 3.0.6

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*



1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2027».*

### 3.0.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di diritto alla Casa).

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro per l'anno 2024. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificatamente destinata alla promozione di iniziative degli Enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per il 2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente,*

*1) all'articolo 11, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 3.0.8

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Incremento della detrazione fiscale sui mutui immobiliari per l'acquisto della prima casa di abitazione)*

1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'andamento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari per l'acquisto della prima casa di abitazione, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, a valere sulle maggiori spese sostenute sui predetti mutui nell'anno di imposta 2023:

- a) nella misura del 60 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 50 mila euro;
- b) nella misura del 70 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 40 mila euro.
- c) nella misura dell'80 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 35.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo sotto forma di sconto sugli importi a titolo di interessi passivi e capitale da essi dovuti per l'anno 2023 in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano della detrazione, fino ad un importo massimo pari all'importo complessivo della predetta detrazione, anticipata dall'istituto di credito mutuatario e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, cedibile ad altri istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".*

### **3.0.9**

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4

del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031.

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite individuale di 50.000 euro per unità immobiliare ed entro il limite complessivo di 800 milioni di euro per il 2024 e 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

### **3.0.10**

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo, o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..».

### **3.0.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento

dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 4.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **3.0.12**

[Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno dei giovani)*

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il "biglietto unico giovani" che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

### **3.0.13**

[Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».*

Art. 4

### **4.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È riconosciuto per l'anno 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.

1-bis. La scadenza del mercato tutelato per le forniture di gas e per le forniture di luce, è prorogata al 31 dicembre 2024».

#### 4.2

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, dopo le parole «titolari di bonus sociale elettrico» inserire le seguenti «con un ISEE fino a 30.000 euro,» e sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.*

#### 4.3

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "250 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

#### 4.4

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis . Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo e il secondo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi

di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024."».

#### 4.5

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis.* Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»*

#### 4.6

[Rando](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis.* È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, per l'anno 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici."

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### 4.7

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis.* È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite



il finanziamento di impianti solari fotovoltaici. Alla copertura degli oneri previsti si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30."

#### 4.8

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 sono sostituite con le seguenti: 87 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.*

#### 4.9

[Manca](#), [Rando](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### 4.10

[Irto](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. I nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui usufruiscono del bonus elettrico e gas anche se possiedono un immobile di proprietà, in particolare i nuclei con almeno 4 figli, o con soggetti in curatela o tutela stabilmente conviventi".*

#### 4.0.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni per il 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-*bis*. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2027 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030*

#### **4.0.2**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per l'anno 2026, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.*

#### **4.0.3**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dal 2025.».*

**4.0.4**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4- bis**

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

**4.0.5**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art- 4 bis**

*(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A

tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **4.0.6**

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 4-bis**

*(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»*

#### **4.0.7**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)*

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **4.0.8**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Riduzione base imponibile IVA su carburanti)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119*

dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **4.0.9**

[Damante](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro - cash back)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo di euro 1 miliardo per l'anno 2024 e 2 miliardi per l'anno 2025.

3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui al presente articolo, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Ai fini del comma 3, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 2 gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-*bis* e 289-*ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025».

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e 2 miliardi per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'articolo 11, comma 6-*bis*.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-*bis* è soppresso.

#### **4.0.10**

#### **Manca**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 4-*bis*.**

*(Misure di sostegno alle famiglie per la conversione a gas dei veicoli).*

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie per la mobilità sostenibile e con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3-*bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3 *ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto,

dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

*3-quinquies.* Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma *3-ter*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

- a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

*Conseguentemente, alla Tabella A:*

*alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

*alla voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000

#### **4.0.11**

##### Rando

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

*(Eliminazione dei sussidi alle caldaie a gas)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e della decarbonizzazione del settore edilizio, a partire da gennaio 2024, non sono più finanziate le caldaie a condensazione ed altre tecnologie alimentate a gas attraverso il sistema incentivante, ecobonus, superbonus e Bonus case.

2. Si anticipa al 1 gennaio 2026 il divieto di vendere e installare le caldaie a gas e a combustibili fossili.

#### **4.0.12**

##### Misiani, Camusso, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

*(Norme per l'adeguamento dei salari)*

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro nei termini previsti dalle scadenze ivi contenute, ai lavoratori con contratti nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati nei suddetti termini, è riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, da erogarsi mensilmente fino al rinnovo degli stessi contratti.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica nei casi in cui i contratti nazionali di lavoro prevedano misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1.

3. Al fine del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e del sostegno dei salari:

- a) l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo



18 aprile 2016, n. 50, sono limitati ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista e sono condizionati all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro;

b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è triplicato qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **4.0.13**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.

#### **4.0.14**

[Nicita](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

**4.0.15**

[Damante](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2024, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50%.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".  
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024."

**4.0.16**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2024, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 8.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti:

«derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024."

#### 4.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 4-bis**

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 1.200 milioni di euro."

#### 4.0.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 4-bis**

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e del Fondo affitto per gli studenti fuori sede)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni»."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 660 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2024 e 2025 una minore spesa complessiva annua quantificata in 660 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2024, 660 milioni di euro."

#### 4.0.19

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene istituito il Fondo per la Connettività di famiglie e imprese, nel quale confluisce il totale degli importi risparmiati a seguito della completa esecuzione della Missione 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Nel medesimo termine, in ragione dell'importo del Fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento dello stesso, con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, vengono definite le specifiche condizioni per l'accesso, da parte di famiglie, piccole imprese e titolari di partita Iva, ad un *voucher* pari al costo di attivazione, e in ogni caso non superiore a 200 euro ad abbonato, per il passaggio ad una connessione a banda ultra-larga (*Very High Capacity network*) che consenta una velocità di trasmissione superiore a 100 Mbps potenziabile ad una velocità di 1 Gigabit, secondo gli obiettivi del "Digital Compass europeo" al 2030 e dell'"Italia a 1 Giga" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.»

Art. 05

**05.1**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 05**

*(Detrazione d'imposta maggiorata per redditi prodotti da lavoratori di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti)*

1. Dopo l'articolo 13, comma 1-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito

delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### Art. 5

##### 5.1

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10.790 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

##### 5.2

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2024» con le seguenti «al 31 dicembre 2026» e le parole «6 punti percentuali» con le seguenti «8 punti percentuali».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 3,6 miliardi di euro per il 2024, 14,6 miliardi di euro per ciascuno degli 2025 e 2026 e in 1 miliardo di euro per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*6-ter. All'articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione»*

sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quater*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse»;

6-*quinquies*. All'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

b) *dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

#### **«Art. 11-ter.**

*(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

#### **«Art. 11-*quater*. (Sussidi Ambientalmente Dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

### **5.3**

#### **[Scalfarotto, Paita](#)**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,».*

*Consequentemente,*

*a) il Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

*b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2024;*

*c) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni per l'anno 2025.*

#### 5.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sul rateo di tredicesima,".

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-bis.**

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. "

#### 5.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, dopo le parole "non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima", aggiungere i seguenti periodi:

"Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro.

La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6% per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula

$$E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$$

Dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata

Per le risorse necessarie ad introdurre la misura, quantificate in 650 milioni per il 2024, si provvede attraverso l'abrogazione della cedolare secca sui canoni liberi di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23

#### 5.6

[Sbrollini](#), [Paita](#)



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 86;*

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e dei datori di lavoro".*

## 5.7

[Camusso](#)

**Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:**

**"1-bis.** Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro."

**1-ter.** Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro per l'anno 2024."

## 5.8

[Verducci](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:«91 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029».*

### 5.0.1

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*

**«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 51 del TUIR in materia di Indennità di trasferta)*

1. All'articolo 51, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole:« lire 90.000» sono sostituite dalle seguenti:« euro 60» e le parole:« lire 150.000» dalle seguenti:« euro 100»

b) al secondo periodo, le parole:« lire 30.000» sono sostituite dalle seguenti:« 30 euro» e le parole:« lire 50.000» dalle seguenti:« 50 euro»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### 5.0.2

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

### 5.0.3

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detassazione degli incrementi retributivi per rinnovo dei CCNL)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:

«182-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182».".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) sopprimere l'articolo 38;

d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289" all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 5.0.4

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

#### **5.0.5**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024"».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2024, 68 milioni di euro per l'anno 2025, 78 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

#### **5.0.6**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

#### **5.0.7**

[Patuanelli](#), [Boccia](#), [De Cristofaro](#), [Calenda](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### 5.0.8

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso

inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di

presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4,.

23. Il beneficio di cui ai commi 21 e 22 non si applica nelle ipotesi di cui agli articoli 24-ter e 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per fatti commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero delle società o associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei citati soggetti.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## 5.0.9

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis (ACE)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi



di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

#### **5.0.10**

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Detassazione rinnovi contratti collettivi)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*c) sopprimere l'articolo 38;*

*d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289" all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **5.0.11**

[Damante](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esonero contributivo per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione)*

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la

produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro 90 giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i 30 giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo 180 giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al

fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8, della presente legge, il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una Relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo, per quanto da esso non specificamente disciplinato".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

*b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

## **5.0.12**

### Lorenzin

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

#### **«Art. 5-bis**

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i

principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

### **5.0.13**

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### *5-bis*

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

*1-bis*, "Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

### **5.0.14**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2024 e 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **5.0.15**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

**5.0.16**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*), d), *h-bis*) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **5.0.17**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

#### **5.0.18**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i

principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150"

Conseguentemente,

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

#### **5.0.19**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Fondo integrazione retributiva educatori professionali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **5.0.20**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure in materia di adeguamento dell'inquadramento degli educatori professionali)*

1. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro derivante dal relativo adeguamento dell'inquadramento contrattuale ai sensi dell'articolo 1, commi 594-601, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per l'adeguamento dell'inquadramento degli educatori professionali», con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **5.0.21**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 5-bis**

*(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)*

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo

giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti".

#### Art. 6

### 6.1

#### [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 42.200.000;

2025: - 12.400.000;

2026: - 900.000;

### 6.2

#### [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto



della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

### 6.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»

b) Il comma 2 viene interamente abrogato.

### 6.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

*Conseguentemente:*

- *sopprimere il comma 2*

- *Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 40.000.000;

2025: - 40.000.000;

2026: - 40.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti*

*variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

## 6.5

### [Irto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

b) sopprimere il comma 2.

## 6.6

### [Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2024";

b) sostituire le parole: "1.000 euro" con: "1.500 euro" e le parole: "2.000 euro" con: "3.000 euro"

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente emendamento, pari a 130,75 milioni di euro annui per il 2024 e 392,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) per l'anno 2024, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

b) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, quanto a 142,25 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 250 milioni di euro annui a valere sul fondo

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 6.7

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Limitatamente al» con le seguenti: «A decorrere dal»;*

b) *sostituire le parole: «1.000 euro» con le seguenti: «2.000 euro»;*

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, limitatamente ai nuclei familiari monogenitoriali.»*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 380 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»*

## 6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

## 6.9

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: "delle spese per l'affitto della prima casa" inserire le seguenti: ", delle misure di sostegno alla genitorialità".

## 6.10

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».*

*2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 6.11

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo, la parola: "sconto" è sostituita con la parola: "riferimento" e le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

*Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede:*

a) *all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "a decorrere dal 2024" con le seguenti: " a decorrere dal 2025";*

## 6.12

[Irto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: «i-ter) i prestiti da parte del datore di lavoro.»*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## 6.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."».

## 6.14

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'interno del welfare aziendale trovano espressa collocazione interventi e servizi rivolti ai lavoratori con disabilità ai fini dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2, comma 4 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, attraverso la previsione espressa di misure che favoriscano l'accesso e il mantenimento del lavoro in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza per i lavoratori con disabilità, in relazione a servizi di trasporto attrezzato o accessibile, supporti per la mobilità, ausili e trasformazioni delle postazioni di lavoro agile e da remoto. Le misure di welfare aziendale previsti all'interno dei programmi definiti in sede di contrattazione collettiva o di regolamentazione aziendale, debbano risultare pienamente accessibili e fruibili in condizioni di pari opportunità e eguaglianza ai lavoratori con disabilità."*

#### **6.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 6-bis**

(Misure di sostegno ai redditi)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### **6.0.2**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

#### **«Art. 6-bis**

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **6.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 6-bis**

(Misure di sostegno ai redditi)

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### 6.0.4

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 6-bis**

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

#### 6.0.5

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Aggiungere, in fine, gli articoli seguenti:*

6-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la parola: "sconto" è sostituita con la parola: "riferimento";*

b) *le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".*

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. Per la finalità di cui al comma 6-bis è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### 6.0.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Maggiorazione credito d'imposta assunzioni personale qualificato di start-up e PMI innovative)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.».

*Conseguentemente, agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2025, stimati in 150 milioni di euro, si provvede:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **6.0.7**

##### [Basso](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

1. Per gli anni dal 2024 al 2028, ai redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, presso centri di ricerca e strutture sanitarie e sociosanitarie, da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le agevolazioni fiscali vigenti nell'esercizio relativo all'anno 2023.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **6.0.8**

##### [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art 6 bis**

**(Fondo per la creazione degli asili nido aziendali)**

1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un "Fondo per la creazione degli asili nido aziendali", d'ora in poi denominato "Fondo" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per

l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per asili nido e micro-nidi si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze destinati ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende, di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo mediante bandi pubblici rivolti alle imprese, singole o associate, in possesso della Partita IVA

5. Le eventuali spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -30.000.000

2025: - 40.000.000

2026: - 30.000.000

#### **6.0.9**

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: « del medesimo articolo 12 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale



adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia ».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente: "*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **6.0.10**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori)*

1. Al fine di sostenere la mobilità dei lavoratori e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa in un luogo a distanza di almeno 250 km dal luogo di residenza anagrafica e che sottoscrivono una proposta di locazione, con durata minima di dodici mesi, di un immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio del comune ove la prestazione viene resa è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto del lavoratore locatario. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del dodicesimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **6.0.11**

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Articolo 6-bis**

*(detassazione dei benefici derivanti dalla contrattazione di secondo livello)*

1. A decorrere dall'anno 2024, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

**6.0.12**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

**«Art. 6-bis**

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**Art. 7**

**7.1**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del

reddito.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

## 7.2

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi, pari a 235 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

## 7.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e azzerata per le imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

## 7.4

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

a) «1-bis. All'art. 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole «per il settore privato» sono aggiunte le seguenti "e per il settore pubblico»;

b) 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a pari a 30 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

## 7.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "per il settore privato", sono aggiunte le seguenti: "e per il settore pubblico".».*

## 7.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 7-bis**

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

**7.0.2**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Articolo 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

**7.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis**

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;"

**7.0.4**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

**7.0.5**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 si provvede mediante*

*corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **7.0.6**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Regime speciale lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente: "3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori assunti da start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Per i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, la percentuale di detassazione è ridotta al 10 per cento nel caso in cui la residenza anagrafica e lo svolgimento della prestazione lavorativa ricadono nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124."

2. Al fine di preservare il legittimo affidamento dei lavoratori impatriati in merito al regime fiscale speciale ad essi applicabile, nelle more di una revisione organica del regime speciale impatriati, anche in recepimento della nuova disciplina sulla residenza anagrafica che verrà definita in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e all'articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, trovano applicazione ai soggetti che conseguono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il 31 dicembre 2025. Eventuali modifiche al regime speciale, ove meno favorevoli per i lavoratori, trovano in ogni caso applicazione a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti «90 milioni di euro»*

#### **Art. 8**

#### **8.1**

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 8**

*(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è riconosciuto alla società un

contributo annuale pari a 450 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.»

*Conseguentemente*

a) *all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10,11 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026.»;

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro".*

## 8.2

[Furlan, Nicita](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 8.3

[Barbara Floridia, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "l'anno 2024" con le seguenti "gli anni 2024, 2025 e 2026".*

*Conseguentemente, all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 9,8 per cento per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026».

## 8.4

[Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al comma 1, è soppressa dagli oneri generali di sistema, previsti dalle bollette elettriche."

## 8.5

[Barbara Floridia, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 2, sostituire le parole "ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e*

delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali" con le seguenti "sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

**"Art. 8**

*(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)";*

**8.6**

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "pari a 430 milioni" con le seguenti: "pari a 450 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro annui" con le seguenti "è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,".*

**8.0.1**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Detraibilità IVA per immobili alberghieri destinati al personale dipendente)*

1. All'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

**8.0.2**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Riduzione IVA sulle locazioni di alloggi sociali)*

1. Alla Tabella A, Parte II-bis (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

2. Alla Tabella A, Parte III (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 10%), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, al numero 127-duodevicies sono eliminate le parole "e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»*

### 8.0.3

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Detrazione d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)*

1.All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

"f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;"

2. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

### 8.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)*

"1. All'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62, per il medesimo periodo temporale ivi indicato."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato*



*all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **8.0.5**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Canone di abbonamento speciale)*

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per i soggetti sottoindicati importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, che abbiano un numero di camere e/o appartamenti pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria con un numero di televisori superiore ad uno; sportelli bancari: euro 805,00;

d) alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di camere e/o appartamenti inferiore a venticinque; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; immobili ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche; esercizi pubblici di terza e quarta categoria con un numero di televisori superiore ad uno; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma ed esercizi pubblici non ricettivi di cui alle lettere c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.

3 Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4 Nel canone di cui al comma 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui al comma 1 e 2 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa." ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **8.0.6**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«8-bis.

*(Detrazioni fiscali per acquisto di legna da ardere e derivati)*

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 10 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, relative all'acquisto di legna da ardere e derivati.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.».*

**8.0.7**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro.

2. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

**Art. 9**

**9.1**

[Irto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024" con le seguenti: "per il biennio 2024 - 2025".

*Conseguentemente sostituire il comma 5, con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025".*

**9.2**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024» con le seguenti: «per il biennio 2024 - 2025»;

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 162 milioni di euro per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

### 9.3

[Nave](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "al 30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"

b) al comma 5, sostituire le parole: "81, 1 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "162,2 milioni di euro per l'anno 2024"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 18,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 9.4

[Manca](#)

*Al comma 1 dopo le parole: stabilimenti termali» aggiungere le seguenti:« e le aziende del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente,».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

### 9.5

[Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la parola "termali" aggiungere "e dei parchi di divertimento";

b) al comma 5, sostituire le parole: "81,1 milioni" con le seguenti: "86,1 milioni"

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - -;

2026: - -;

### 9.6

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Calcolo per lavoratori stagionali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**9.0.1**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

**9.0.2**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura";

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore";

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

### 9.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

"20-bis) i corsi o lezioni attinenti all'avviamento e alla formazione all'attività sportiva, tenuti da persone fisiche remunerate direttamente dai propri allievi e le prestazioni di servizi di organismi per l'esercizio in forma aggregata di professioni sportive, riconosciuti dallo Stato o dagli enti locali, qualora operino all'esclusivo fine di rendere i servizi direttamente necessari all'attività delle stesse persone fisiche e si limitino ad esigere nei loro confronti il rimborso delle spese comuni, in proporzione ai corrispettivi da esse percepiti;"».

### 9.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica."».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro».*

**9.0.5**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 9-bis**

(Detrazioni per i libri di testo)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente: «1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo non superiore a 300 euro per ciascun figlio che usufruisce del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel limite di spesa di 600 milioni di euro annui, un importo pari alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto dei libri di testo.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-*quinqüies*».

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) per gli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. La disposizione di cui al periodo precedente non può riguardare le detrazioni di cui al presente articolo.

b) a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**9.0.6**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2024 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;

b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 1, articolo 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 1.

## **9.0.7**

### Rossomando

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

##### *(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui

all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

#### **9.0.8**

[Tajani, Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Art. 9-bis**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato".*»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **9.0.9**

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis.**

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori



entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026. »

#### 9.0.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

##### «Art. 9-bis

*(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "2022 e 2023," sono inserite le seguenti " 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 9.0.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 9-bis

*(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

#### 9.0.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 9-bis

*(Imposta sul consumo dei manufatti e imposta sul consumo delle bevande analcoliche)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le

parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

#### **9.0.13**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«9-bis.*

*(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)*

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

#### **9.0.14**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

*«Art. 9-bis.*

*(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva)*

1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36," sono inserite le seguenti: "nonché da parte degli organismi per l'esercizio in forma aggregata di professioni sportive, riconosciuti dallo Stato o dagli enti locali, "».

#### **9.0.15**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 9-bis*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo la parola «euro,» sono inserite le seguenti: «ovvero redditi agrari,».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024.»

#### **9.0.16**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«Art. 9-bis*

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

#### **9.0.17**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 1650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **9.0.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al

medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **9.0.19**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

## 9.0.20

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.500.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

## Art. 10

### 10.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025", con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

*Conseguentemente*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non

impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

## 10.2

[Irto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole: "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

## 10.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024".

## 10.4

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo sono incrementati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, di ulteriori 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di specifica infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021, relativo al personale del comparto sanità».

*Conseguentemente:*

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

## 10.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

## 10.6

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".*

**10.7**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**10.8**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'avvio del patto europeo per la ricerca e l'innovazione e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, con riferimento al triennio di contrattazione 2021-2023 le parole al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 tra "sono" e "dirigenza" fino al punto sono sostituite dal seguente periodo: sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza."

**10.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

**10.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."*

**10.11**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

#### **10.12**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:* «5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1.300 milioni euro a decorrere dall'anno 2024.

*5-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.300 milioni di euro derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

#### **10.13**

[Irto](#)

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

*5-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.305 milioni di euro pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024."



#### 10.14

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### 10.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

#### 10.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità' - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

#### 10.17

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità' - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli

operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

#### **10.18**

##### [Matera](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

#### **10.19**

##### [Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

#### **10.20**

##### [Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

#### **10.21**

##### [Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1,

comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

#### **10.0.1**

[Damante](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

2. Alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "50.000 euro" e "100.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "63.600 euro" e "127.200 euro".

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

#### **10.0.2**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e"

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **10.0.3**

[Furlan](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 10-bis (Determinazione della base imponibile IRAP per gli enti del terzo settore)**

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le parole: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e

del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 10.0.4

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Comandi e distacchi di personale )*

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti:", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.«

#### 10.0.5

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riconoscimento dell'indennità di fine rapporto)*

1. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) primo periodo, le parole: "ma inferiore a 100.000 euro" sono soppresse;
- b) la lettera c) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### 10.0.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti

"31 dicembre 2026".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»."

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

#### **10.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

#### **10.0.8**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

#### **10.0.9**

[Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Norma di interpretazione di autentica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni."

#### **10.0.10**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)*

1. L'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."

#### 10.0.11

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### «Art. 10-*bis*

*(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie," sono inserite le seguenti parole "delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,".

2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 1 e 2, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla

presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **10.0.12**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023 )*

1. *All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, abrogare la lettera c);"*

#### **10.0.13**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamenti accessori).*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "*dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro*", sono inserite le seguenti: ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025».*

#### **10.0.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di trattamenti accessori)**

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### **10.0.15**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### **10.0.16**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**



*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici).*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, devono, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.

2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**10.0.17**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 10-*bis***

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

**10.0.18**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-*bis***

*(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le

graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

#### **10.0.19**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-*bis* (Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)**

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

#### **10.0.20**

[Rossomando](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

#### **«Art. 10-*bis***

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.»

#### **10.0.21**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa."

#### **10.0.22**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche).*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

#### **10.0.23**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)**

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **10.0.24**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **10.0.25**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**10.0.26**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)**

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**10.0.27**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**10.0.28**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli Enti Locali a valersi sui fondi del PNRR, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al PNRR, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sottoforma di salario accessorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, gli enti locali provvedono tramite le risorse generate dai ribassi d'asta relativi al conferimento degli appalti per la realizzazione delle opere e dei progetti di cui al comma 1, nel limite massimo del 15%.».

**10.0.29**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Aumento della dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno)*

1. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno è incrementata di duecento unità.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

**10.0.30**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento del personale di questure e prefetture)*

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di Questure e Prefetture, tramite contratti a tempo determinato, per un totale di 1200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine di inserirle negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

**10.0.31**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Misure per valorizzare le qualifiche nell'accesso alle carriere pubbliche)*

1. Salvo che per le mansioni fisiche connesse alla posizione posta a concorso, nelle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, l'età anagrafica non può costituire un requisito di partecipazione ed è fatto obbligo alle predette amministrazioni di disciplinare l'ammissione alla partecipazione ai concorsi pubblici evitando ogni discriminazione basata sull'età ovvero sulla sua

limitazione.

2. Qualunque limite deve essere previamente disciplinato nei regolamenti delle amministrazioni che bandiscono i concorsi nonché adeguatamente motivato, comprovando di non avere nel proprio organico e tra il personale in servizio, personale con età pari o superiore a quella richiesta nella procedura concorsuale, e che sia adibito, anche parzialmente, alle medesime funzioni per il quale è stata attivata la procedura medesima.

3. Per la verifica ed il monitoraggio dell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **10.0.32**

[Barbara Florida](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Valorizzazione del personale scolastico ATA e DSGA)*

1. Per l'anno 2024, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

- a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
- b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.»

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
- b) all'articolo 86, comma 2, *sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «71 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

#### **10.0.33**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11,

comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -35.000.000.

#### **10.0.34**

##### Nicita

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Termini in materia di personale delle pubbliche amministrazioni).*

1. Entro il 31 dicembre 2024, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere alle nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali e previa accettazione degli interessati, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi."

#### **10.0.35**

##### Nicita

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Misure per il superamento del precariato negli enti locali della Regione siciliana)*

1. Per le finalità connesse al superamento del precariato, in via eccezionale, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, del medesimo testo unico, possono definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.

2. All'art. 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in riferimento ai posti negli enti locali che hanno dichiarato dissesto o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter "Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026."

#### **10.0.36**



[Nicita](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Misure per il superamento del precariato negli enti locali della Regione siciliana)*

1. Per le finalità connesse al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana possono definire, ai sensi dell'art. 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art 263, comma 2, del medesimo Decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Si intendono inclusi, in via eccezionale, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, del medesimo testo unico, che possono avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario di cui al precedente comma, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

**10.0.37**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(misure di contrattazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure e le modalità applicative per l'accesso ai benefici a favore dei datori di lavoro pubblici e privati previsti dal presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

**10.0.38**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(misure di contrattazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure e le modalità applicative per l'accesso ai benefici a favore dei datori di lavoro pubblici e privati previsti dal presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### Art. 11

##### 11.1

[Sabrina Licheri](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere i commi 1 e 2.

b) dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti: *6-bis*. Ai maggiori oneri pari a 162,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *6-ter*.

*6-ter*. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

##### 11.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo, sopprimere i commi 1 e 2.

Agli oneri del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 1.

##### 11.3

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 210-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

*4-ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-ter* è autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2024.»;

##### 11.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere il comma 1;

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 11-*bis*

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)*

1. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in

gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 220 milioni di euro per l'anno 2024, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Al fine di contenere, per il primo trimestre 2024, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'articolo 11, comma 1.»

### **11.5**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 1.

### **11.6**

[Rando](#)

Sopprimere il comma 1.

### **11.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

### **11.8**

[Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Barbara Floridaia](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui

alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

1-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-sexies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1-septies. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 1-sexies, dall'articolo 11-bis, nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 900 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 11-bis (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e armi)**

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nel settore assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

c) all'articolo 41, *al comma 1, sostituire le parole* «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «8.000 milioni di euro per l'anno 2024, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» e *dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.»

## 11.9

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

Al fine di definire linee guida specifiche per l'applicazione delle norme succitate, senza oneri di finanza pubblica presso il Ministro delle Imprese e del *Made In Italy* saranno costituite due commissioni settoriali specificatamente rivolte alla giusta transizione nel settore della plastica monouso e per l'applicazione della sugar tax. I lavori delle commissioni dovranno concludersi entro il 1° settembre 2024.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Imprese e del *Made In Italy*,

individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024».

#### **11.10**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente* «1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.*

#### **11.11**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*2) sostituire il comma 2 con i seguenti:* «2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2024, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

*2-bis.* Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **11.12**

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 52, comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro destinata alla Regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Sicilia, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.»*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 46.100.000 euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **11.13**

[Irto](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### **11.14**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrono, sostituire le parole «dal 1° luglio 2024» con le seguenti «dal 1° gennaio 2025».*

*Conseguentemente:*

a) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 29,1 milioni di euro per l'anno 2024,*

c) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «49 milioni di euro per l'anno 2025, 36,1 milioni di euro per l'anno 2026, 92,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 91,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

### **11.15**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "1° luglio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 329,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,9 milioni per l'anno 2026, si provvede:*

a) *per l'anno 2024, quanto a 152 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 177,1 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per l'anno 2026 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.*

### **11.16**

[Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";*

- *al comma 1, la lettera b), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";*

- *sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **11.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: ", ad eccezione dei prodotti di elencati nell'Allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Parte E, Sezione III, per i quali le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

#### **11.18**

[Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis**

*(Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)*

1. Al fine di rafforzare l'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale il presente articolo stabilisce le modalità per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

2. Sono considerate «?aree depresse?» i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 individuati dagli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, individuati dall'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le imprese che avviano un'attività nelle aree depresse di cui al comma 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori di cui all'articolo 3 possono fruire, nei limiti delle risorse disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 15 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta;



c) esenzione dall'imposta municipale unica e dalla tassa sui rifiuti per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dall'impresa e destinati all'esercizio dell'attività;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di lavoro nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono ammesse a fruire dei benefici ivi indicati a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) assunzione di almeno venti lavoratori, garantendo il rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Nella quota dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato deve essere prevista una quota di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e ai soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Non sono computati come dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'impresa o che sono congiunti da parentela o affinità con l'amministratore, il presidente o i soci dell'impresa;

b) reclutamento di almeno il 50 per cento del personale nell'ambito della provincia o della città metropolitana in cui ha sede l'unità produttiva, assumendo almeno il 30 per cento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

c) mantenimento dell'attività nell'area depressa per almeno dieci anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

d) nomina di almeno un amministratore dell'impresa residente nella provincia o nella città metropolitana nel cui territorio ha sede l'unità produttiva;

e) investimenti in immobilizzazioni materiali un importo minimo di 100.000 euro entro due anni dall'inizio dell'operatività;

f) percentuale di partecipazione di società estera per un massimo del 51 per cento del capitale.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, la documentazione richiesta, l'effettuazione dei controlli, nonché la definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 3.

6. Sono ammesse ai benefici fiscali di cui al comma 3, le attività imprenditoriali di seguito indicate:

a) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica e automazione;

b) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente;

c) servizi per le imprese e le persone;

d) produzione e commercio all'ingrosso nel settore farmaceutico;

e) formazione, sicurezza, editoria e trasporti;

f) industrie alimentari;

g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

7. Le agevolazioni di cui al comma 3 non si applicano in ogni caso alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche e per quelle imprese che utilizzano metodiche di

incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuati i criteri e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero delle imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici fruiti.

9. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per la creazione di distretti industriali nelle aree depresse di cui al comma 2, anche associati a poli di alta formazione terziaria, nonché per il finanziamento di progetti innovativi nelle medesime aree.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 195 milioni di euro per l'anno 2024, di 165 milioni di euro per l'anno 2025, di 139,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 57,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 68,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.»

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 88 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030»*

*c) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

2025: - 85.000.000

2026: - 50.000.000

### 11.19

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente,*

*a) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:*

**"Art. 62-bis.**

*(Contributi per l'adeguamento al nuovo standard DVB-T2)*

1. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 252 milioni di euro per l'anno 2024."

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### 11.20

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, capoverso 4-bis.2:*

*a) sostituire le parole «personale ausiliario» con le seguenti: «personale ATA»;*

*b) sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «31 agosto 2024».*

### 11.21

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente;*

"1-bis. All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».

b) *al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

"2-bis. dopo il numero 127 - *undevieces*) è inserito il seguente:

«127-*vieces*) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

c) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis). Il comma 1, lettera c-*bis*), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"c-*bis*. Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui" con le seguenti "di 50 milioni di euro"*

## 11.22

[D'Elia](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **11.23**

[Valente](#), [Furlan](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **11.24**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **11.25**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 162,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

### **11.26**

[D'Elia](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Alla Tabella A, alla parte II-bis, numero 1-quinquies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mutande mensurali".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti*

*variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

#### **11.27**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»".

#### **11.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, la lettera a) è soppressa

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso.

#### **11.29**

[Paita](#)

*Al comma 2, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:* «01) al numero 10-bis, le parole: "e ostriche" sono soppresse.

Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **11.30**

[Musolino](#), [Paita](#)

al comma 2, lett. b, prima del numero 1, inserire il seguente:

01) dopo il n. 11) è inserito il seguente:

"11-bis) bevande vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

Conseguentemente, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente emendamento, all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni"

**11.31**

[Turco](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «vendita al minuto;» inserire le seguenti: «seggolini per bambini da installare negli autoveicoli;»

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante la seguente modificazione:

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»

**11.32**

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al numero 98), le parole: ", esclusi i pellet", sono sostituite dalle seguenti: "e i pellet"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014", come incrementato dall'articolo 86, comma 2.

**11.33**

[Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti:

«114.3) prestazioni veterinarie;

114.4) alimenti per animali da compagnia.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014", come incrementato dall'articolo 86, comma 2.

**11.34**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole «114.2) pannolini per bambini». inserire le seguenti «114.3) profilattici maschili e femminili».

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante la seguente modifica:

- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**11.35**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 lettera b), dopo il punto 2 aggiungere i seguenti:

3) dopo il numero 127 - undevieces è aggiunto il seguente numero:

«127 vieces: le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro»

4) All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) aggiungere il seguente numero:

«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

### **11.36**

[Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) dopo il numero 127, è aggiunto il seguente: «128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione".».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### **11.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare il consumo di alimenti da produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

1) al comma 1, sopprimere la lettera b);

2) al comma 2, premettere la seguente lettera: "0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: 8-bis) alimenti e prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprese agricole giovanili"

### **11.38**

[Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 3) sostituire le parole: "la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "la medesima percentuale è determinata al 98,60 per cento per l'anno 2024 e al 98,70 per cento a decorrere dall'anno 2025"*

### **11.39**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

6-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

6-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

*6-quater.* In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

*6-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*6-sexies.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

## **11.40**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*"6-bis.* Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché



per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

6-ter. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6-quater. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

6-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

#### **11.41**

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

6-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

**«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima

inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3ª fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3ª fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel dovranno essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2023, 666,9 milioni di euro per il 2024, 273,6 milioni di euro per il 2025, 582,5 milioni di euro per il 2026, 626,4 milioni di euro per il 2027, 620,2 milioni di euro per il 2028, 677,1 milioni di euro per il 2029, 644,5 milioni di euro per il 2030 e 612 milioni di euro per il 2031. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

#### **11.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

6-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 7 opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946 della legge n. 208 del 2015.

#### **11.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

6 bis) All'articolo 15, comma 1, la lettera c-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eliminare le parole "fino all'importo di euro 550." e dopo le parole "alla parte che eccede euro 129,11" aggiungere le parole "per ogni animale legalmente detenuto".

#### **11.44**

[Martella](#), [Manca](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* "6-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### 11.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

#### 11.46

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

#### 11.47

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

«6-bis. All'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

#### 11.48

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 30.000 euro, qualora sempre nel medesimo anno hanno percepito redditi di lavoro

dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 30.000 euro.";

b) al comma 57, la lettera d-ter) è soppressa."

#### 11.49

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 13.*

#### 11.50

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".*

#### 11.51

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre

2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».

### 11.52

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

"6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

### 11.53

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

"6-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «72 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### 11.0.1

[Furlan](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Ripristino dell'IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel

registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma»;

c) all'articolo 10, comma 4:

1) al numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse:

2) al numero 4), le parole «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

## 11.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 11-*bis* (Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)**

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

«, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

2.All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

- a) al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- b) al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

### 11.0.3

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis

*(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

### 11.0.4

[Patuanelli](#), [Bevilacqua](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Proroga detrazioni "superbonus")*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal



2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

### 11.0.5

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla

legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

#### **11.0.6**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)*

1. Dal 1 gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non in contrasto con il presente articolo, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis* spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per

ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3, ovvero qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al medesimo comma 3;

b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al comma 3.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spettano le detrazioni previste ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, spettano le detrazioni prevista dalla lettera a) ridotte alla metà.

6. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, fino al completamento delle operazioni di trasmigrazione dei relativi dati, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,

si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*bis*;

b) quanto a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*ter*.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti: «*

**«Art. 11-*bis*. (Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-*bis*."

**«Art. 11-*ter*. (Sussidi ambientalmente dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

**11.0.7**

[Lorefica](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 11- bis**

*(Interventi in materia di demolizione e ricostruzione)*

1. All'articolo 119-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere*

*dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **11.0.8**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure per la tutela del credito d'imposta per bonus edilizi)*

1. All'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» è sostituita con la seguente «tre» e dopo le parole «medesimo intervento», sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per il SAL immediatamente precedente all'asseverazione rilasciata al termine dei lavori.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **11.0.9**

[Damante](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2024 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

### **11.0.10**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere

compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **11.0.11**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Sironi](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.».

#### **«Art. 11-ter**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **«Art. 11-quater.**

*(Tassa sui servizi digitali).*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."»

## 11.0.12

[Trevisi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **"Art. 11- bis**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025.

L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»*

### **11.0.13**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo «scontrino verde» per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;»;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

«c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;».

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo, nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **11.0.14**

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*



**«Art. 11-bis**

*(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.15**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11- bis**

*(Misure in materia di veicoli e motoveicoli)*

1. Dal 1 gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro stato.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificate in 50 milioni di euro, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. L'articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

**11.0.16**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)*

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono

apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

d) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

f) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

g) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

h) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

i) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

j) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

g) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

h) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

i) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0%

per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

j) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

k) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

l) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

4. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO<sub>2</sub>/km per mezzo, NEDC, 116 g CO<sub>2</sub> /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrizzate annualmente in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

- w) 116 gCo<sub>2</sub>/km a 120 gCo<sub>2</sub>/km: 1% del costo del veicolo;
- x) 121 gCo<sub>2</sub>/km a 125 gCo<sub>2</sub>/km: 2% del costo del veicolo;
- y) 126 gCo<sub>2</sub>/km a 130 gCo<sub>2</sub>/km: 3% del costo del veicolo;
- z) 131 gCo<sub>2</sub>/km a 135 gCo<sub>2</sub>/km: 4% del costo del veicolo;
- aa) 136 gCo<sub>2</sub>/km a 140 gCo<sub>2</sub>/km: 5% del costo del veicolo;
- bb) 141 gCo<sub>2</sub>/km a 145 gCo<sub>2</sub>/km: 6% del costo del veicolo;
- cc) 146 gCo<sub>2</sub>/km a 150 gCo<sub>2</sub>/km: 7% del costo del veicolo;
- dd) 151 gCo<sub>2</sub>/km a 155 gCo<sub>2</sub>/km: 8% del costo del veicolo;
- ee) 156 gCo<sub>2</sub>/km a 160 gCo<sub>2</sub>/km: 9% del costo del veicolo;
- ff) 161 gCo<sub>2</sub>/km a 165 gCo<sub>2</sub>/km: 10% del costo del veicolo;
- gg) 166 gCo<sub>2</sub>/km a 170 gCo<sub>2</sub>/km: 11% del costo del veicolo;
- hh) 171 gCo<sub>2</sub>/km a 175 gCo<sub>2</sub>/km: 12% del costo del veicolo;
- ii) 176 gCo<sub>2</sub>/km a 180 gCo<sub>2</sub>/km: 13% del costo del veicolo;
- jj) 181 gCo<sub>2</sub>/km a 185 gCo<sub>2</sub>/km: 14% del costo del veicolo;
- kk) 186 gCo<sub>2</sub>/km a 190 gCo<sub>2</sub>/km: 15% del costo del veicolo;
- ll) 191 gCo<sub>2</sub>/km a 195 gCo<sub>2</sub>/km: 16% del costo del veicolo;
- mm) 196 gCo<sub>2</sub>/km a 200 gCo<sub>2</sub>/km: 17% del costo del veicolo;
- nn) 201 gCo<sub>2</sub>/km a 205 gCo<sub>2</sub>/km: 18% del costo del veicolo;
- oo) 206 gCo<sub>2</sub>/km a 210 gCo<sub>2</sub>/km: 19% del costo del veicolo;
- pp) 211 gCo<sub>2</sub>/km a 215 gCo<sub>2</sub>/km: 20% del costo del veicolo;
- qq) oltre 216 gCo<sub>2</sub>/km: 21% del costo del veicolo;

rr) i valori emissivi gCo<sub>2</sub>/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO<sub>2</sub>/km.

#### **11.0.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)*

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

b) al comma 1, le lettere b) e *b-bis*), sono sostituite dalle seguenti:

*b)* A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

*b-bis)* Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

*b-ter)* Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

*b-quater)* Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

*b-quinquies)* per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

*b-sexies)* la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

#### **11.0.18**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km)*

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

a) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

d) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

#### **11.0.19**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km))*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

- a) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;
- b) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;
- c) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;
- d) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;
- e) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

**11.0.20**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)*

1. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO2/km per mezzo, NEDC, 116 g CO2 /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono paramtrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

- a) 116 gCo2/km a 120 gCo2/km: 1% del costo del veicolo;
- b) 121 gCo2/km a 125 gCo2/km: 2% del costo del veicolo;
- c) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;
- d) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;
- e) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;
- f) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;
- g) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;
- h) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;
- i) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- j) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- k) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- l) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- m) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- n) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- o) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- p) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;

- q) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- r) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- s) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- t) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- u) oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

v) i valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

#### **11.0.21**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **11.0.22**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **11.0.23**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.24**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.25**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.26**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.27**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.28**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.29**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)



*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)*

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO<sub>2</sub>) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

**11.0.30**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.».

### **11.0.31**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)*

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 il comma 1041 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire è sostituito dal seguente:

"1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **11.0.32**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis**

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

### **11.0.33**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 19 le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse; 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sopprimere il numero 110 (prodotti fitosanitari).

### **11.0.34**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viti colto)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore

viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **11.0.35**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis**

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

#### **11.0.36**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 11-bis**

*(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)*

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

**11.0.37**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 11-bis.**

*(Misure di riduzione delle accise per il settore birrario)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2022";

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986, le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni" con le seguenti "è incrementato di 88 milioni".*

**11.0.38**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(ACE innovativa 2024)*

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un

aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 1 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 1, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

3. Nel caso di applicazione del comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 2, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

4. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

7. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025:

2026: -104.220.000

### **11.0.39**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Tassazione sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché

le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492?» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis* e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

#### **11.0.40**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 11-*bis***

(Disposizioni in materia di agenti di istituto di pagamento)

1. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente: «d-*bis*) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, o da agenti di istituti di pagamento, autorizzati ad operare in Italia o nell'Unione Europea in regime di libera prestazione di servizi ».

#### **11.0.41**

[Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 11. Aggiungere il seguente:

#### **«Art. 11-*bis***

1. Le banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti che si sono avvalsi o che intendono avvalersi esclusivamente delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26, si applica un contributo straordinario di ammontare pari al 25 per cento dell'imposta



determinata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, da destinare al finanziamento del suddetto Fondo. Il contributo volontario è versato in due annualità di pari importo. Le banche che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. Le banche che aderiscono all'accordo sono esonerate dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e dal suddetto contributo straordinario.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

4. Il comitato di cui al comma 3:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 1 e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5. Il Fondo di cui al comma 1, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

6. Il Fondo di cui al comma 1 scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

#### **11.0.42**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Contributo straordinario)*

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e

commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

c) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

### **11.0.43**

#### Manca

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 11-bis**

*(Introduzione di un credito di imposta per la produzione di materie prime seconde - Mps)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687; quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle casse dello Stato (in compensazione del gettito verso la UE per la Plastic Tax europea).

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «85 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **11.0.44**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **11.0.45**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

*(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)*

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

#### **11.0.46**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."».

#### **11.0.47**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)*

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà

preposseduta";

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

#### **11.0.48**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis.**

(Credito d'imposta per investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di efficaci misure per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii., e dalla vigente normativa in materia, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2023 per gli interventi di prevenzione dei rischi professionali in ambiente di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 180 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2025.

2. Per ciascun beneficiario di cui al comma 1, l'ammontare complessivo annuo del credito d'imposta è pari ad un importo massimo di:

- a) 20.000 euro, per volumi d'affari fino a 400mila euro;
- b) 50.000 euro, per volumi d'affari da 401 mila a 1 milione di euro;
- c) 80.000 euro, per volumi d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 110.000 euro, per volumi d'affari superiori a 5 milioni di euro.

3. I limiti di importo di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A al decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 emanato ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle Leggi sanitarie.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento;
- b) l'acquisto di attrezzature di lavoro, ivi comprese le attrezzature utilizzate in agricoltura, conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento o l'adeguamento delle attrezzature di lavoro già in uso conformi alle medesime normative e norme tecniche di riferimento;
- c) l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- d) le attività di formazione, informazione e addestramento del personale;
- e) la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, ivi compresa l'elaborazione delle procedure e la stesura dei protocolli di prevenzione e di sicurezza;
- f) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi i costi relativi all'adozione e corretta attuazione dei modelli conformi alla norma UNI ISO 45001.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### Art. 12

##### 12.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

*12-bis*

(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

- 1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;
- 2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
- 3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
- 4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

b) al comma 10:

- 1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
- 2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
- 3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
- 4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

##### 12.0.2

[Damante](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis

*(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45% corrisposta alla regione Siciliana.»»

##### 12.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 12-bis

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

#### **12.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 12-bis**

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

Al relativo onere, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 1,5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **12.0.5**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2024 e 2025, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **12.0.6**

[De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **12.0.7**

[De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **12.0.8**

[De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **12.0.9**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.



2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

#### **12.0.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 83 milioni di euro per l'anno 2024, di 65,5, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, di 97 milioni per l'anno 2035 e di 98,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037.*

#### **12.0.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

#### **Art. 14**

#### **14.1**

[Matera](#)

*Al comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;*

*alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;*

*alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5».*

#### **14.0.1**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

#### **«Articolo 14-bis**

*(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di istituti culturali e fondazioni private, e dei musei e degli archivi storici d'impresa, costituiti e

continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. I beni culturali e gli istituti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 14.0.2

[Fregolent, Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### «Art. 14-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### Art. 15

#### 15.1

[Matera](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2».*

#### Art. 16

#### 16.0.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 16 bis (Norme per l'istituzione di una Commissione per l'introduzione di una tassazione sugli extraprofiti)»**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, per il triennio 2024/2026 si istituisce la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".
2. La Commissione è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.
3. La Commissione ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti.
4. La Commissione svolge analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.
5. La Commissione redige e presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività. Sulla base delle valutazioni effettuate, è stabilita una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50% dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500.000 mila euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**16.0.2**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

*(Rimborso in denaro delle detrazioni fiscali per le spese sanitarie)*

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 5.

5. Al fine di garantire le risorse finanziarie per l'anticipazione degli effetti di cassa e necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al

presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2 miliardi per l'anno 2024 e 2025.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguite ai sensi dell'articolo 16-ter.

**«Art. 16-ter.**

(Contributo di solidarietà temporaneo per il settore bancario)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-bis è soppresso.

2. Una quota parte, non inferiore a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, delle maggiori entrate conseguibili dal presente articolo, stimate in 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 4 miliardi di euro per l'anno 2025, sono riversate nel fondo di cui al precedente articolo 16-bis.».

**16.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è

soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **16.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito "Fondo", denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti

finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

#### **16.0.5**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 16-bis**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

#### **16.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Fiscalità di montagna)*

1. Gli interventi di messa in sicurezza o sistemazione e consolidamento del territorio, finalizzati a prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici verso centri abitati e opere di urbanizzazione primarie di comuni montani, sono assoggettati all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i maggiori risparmi assicurati dal successivo articolo 88, comma 3-*bis*.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come

individuare dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

#### **16.0.7**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 16-bis. - 1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.*

*4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

#### **16.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

(Imposta su vendite a domicilio)

1. Al fine di sostenere l'attività dei piccoli commercianti su strada e/o di prossimità che accettano per acquisti di valore superiore a cinquanta euro solo forme di pagamento elettronico, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta, con aliquota pari all'1,25 per cento, la cui base imponibile è costituita dai ricavi delle aziende che effettuano e-commerce e/o consegne a domicilio e che conseguono un fatturato annuo pari ad almeno un milione di euro, il cui maggior gettito confluisce in un Fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per il sostegno del piccolo commercio di prossimità".

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità attuazione di quanto stabilito al precedente comma 1.

Conseguentemente all'articolo 693 del Codice Penale, dopo le parole: "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore," aggiungere le seguenti "un pagamento superiore a 50 euro effettuato con".

#### **16.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 16-bis**

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

#### **16.0.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

**16.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."

**16.0.12**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 16-bis**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**16.0.13**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 16-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

**16.0.14**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:



**«Art. 16-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runtis)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2024 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

**16.0.15**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(2x1000 per le associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Art. 17

**17.1**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Al comma 1, dopo le parole "con modalità definite d'intesa" inserire le seguenti: "e sentite le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore maggiormente rappresentative".*

**17.0.1**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Sostegno all'assunzione a tempo determinato di personale tecnico per il superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».*

#### **17.0.2**

[Rando](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)*

1. All'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter*, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».

#### Art. 18

#### **18.1**

[Fregolent](#), [Paita](#)

1. Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e misure per favorire la locazione a canone concordato*".

c) Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **18.2**

[Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38*

#### **18.3**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **18.4**

[Rojc](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025, e di 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026*

### **18.5**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «L'aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.»; e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera a), sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente redistribuito agli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili che hanno generato il gettito.»*

### **18.6**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo l'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione degli immobili siti nei comuni di cui all'articolo 85, comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025 e 99.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **18.7**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*a-bis). All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica". Di conseguenza sono abrogati i commi 2-bis e 2-bis.1, art. 9, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80".*

*Conseguentemente, gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».*

### **18.8**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024,*

mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

## 18.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-*bis* della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

### «Art. 16-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari,

delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

### **18.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

### **18.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche*

sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

*1-ter.* In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis.* Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

## 18.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

*1-ter.* In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al comma 1-*bis*, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-bis e 1-ter, pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

### **18.13**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

### **18.14**

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: ", la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero*

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

#### **18.15**

[Verini](#), [Fina](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: «1-bis. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".*

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,.

#### **18.16**

[Fina](#), [Martella](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Verini](#), [Basso](#), [Manca](#), [Furlan](#), [La Marca](#), [Franceschelli](#), [Rojc](#), [Tajani](#), [Giacobbe](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30% delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38.»*

#### **18.17**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."*

#### **18.18**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»*



### 18.19

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

### 18.20

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Turco](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 2, lettera a), numero 2), la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, esclusi i condomini e le singole unità immobiliari dello stesso condominio, gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni;»*

*2) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aventi ad oggetto immobili acquistati in data successiva al 19 maggio 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 18.21

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole "di beni immobili" aggiungere le seguenti "acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

### 18.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: "di beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

### 18.23

[Patuanelli](#), [Bevilacqua](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso b-bis), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «dieci anni» con le seguenti «cinque anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 18.24

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole «per la maggior parte dei dieci anni antecedenti» con le seguenti: «per più della metà di un periodo di dieci anni antecedenti» e le parole «per la maggior parte di tale periodo» con le seguenti: «per più della metà di tale periodo».*

### 18.25

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b) numero 3) dopo le parole: «citato decreto-legge n. 34 del 2020.» aggiungere le seguenti: «nonché per chi ha beneficiato direttamente come detrazione sulle proprie imposte di reddito. »*

b) *alla lettera b) dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) al fine di garantire la conclusione dei lavori di riqualificazione dei condomini agevolati dal Superbonus, viene concessa una proroga di ulteriori sei mesi per la conclusione dei lavori, ovvero fino alla data del 30 giugno 2024. ».*

#### **18.26**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:*

"4-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a sostenere le spese di affitto corrisposte dai soggetti affittuari ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tal fine, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito il "Fondo a sostegno delle locazioni di lungo periodo«.

4-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari."

#### **18.27**

[Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:« 5-bis. Alle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono, altresì, accedere gli Enti di Terzo Settore che siano detentori di un immobile in forza di una concessione disposta dai comuni per lo svolgimento di attività socio sanitarie e assistenziali.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **18.28**

#### Misiani

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Al fine di promuovere accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni fino a 15.000 abitanti ricadenti o limitrofi alle città metropolitane, nonché per favorire la stipula di contratti temporanei a canone concordato per gli studenti universitari, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'IMU più favorevoli di quelle già vigenti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **18.29**

#### Gelmini, Lombardo

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";*

*Agli oneri delle disposizioni contenute nel presente emendamento, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 della presente legge.*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la locazione a canone concordato».*

### **18.30**

#### Mirabelli, Misiani

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: « 13-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati. 2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzii il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è*

interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

### **18.0.1**

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### **18.0.2**

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi antisismici di cui di cui all'articolo 16, commi da *1-bis* a *1-septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di

rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### **18.0.3**

#### Nicita

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### **18.0.4**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-bis. (Disposizioni per contrastare l'emergenza abitativa e favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato)**

1. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa, a decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è consentita in tutti i comuni delle Città metropolitane con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le relative agevolazioni fiscali sono riconosciute in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della medesima legge.

2. Entro il 30 settembre 2024, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla base di proposta formulata entro il 30 giugno 2024 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**18.0.5**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-bis (Disposizioni per favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato per studenti universitari)**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 è consentita in tutti i comuni della provincia o della città metropolitana in cui hanno sede l'università, il corso universitario distaccato, di specializzazione o, comunque, l'istituto di istruzione superiore.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2024, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" con le parole: "60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".*

**18.0.6**

[Rojc](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*( Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A - Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto la seguente voce: "1-septies) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall'atto di trasferimento;"»

### 18.0.7

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis

*(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e delle locazioni ad uso abitativo)*

1. Dal 1° gennaio 2024 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché in dipendenza della conclusione dei contratti di locazione ad uso abitativo, per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. All'articolo 15, comma 1, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è soppressa.»

### 18.0.8

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

*(Contributo sociale affitti e per la morosità incolpevole)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

### 18.0.9

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

*(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: "o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale o parziale.".».

Art. 20

### 20.1

[Matera](#)

All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate».

### 20.0.1

[Sensi](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 20-bis.**

*(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)*

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 21

**21.0.1**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 21-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
- b) al comma 3-bis:
  - 1) il primo periodo è abrogato;
  - 2) al secondo periodo, la parola: «predetto» è soppressa."

Art. 23

**23.1**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

1) dopo l'articolo 23, inserire i seguenti: "Art. 23-bis (Disposizioni finanziarie). 1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9



ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

**«Art. 23-ter (Tassa sui servizi digitali). 1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

### 23.2

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024,*

*mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### 23.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per l'anno 2024, un spesa complessiva annua quantificata in 518 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 622 milioni di euro ."*

### 23.4

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia».*

### 23.5

[Croatti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "11 per cento" con le seguenti: "4 per cento".*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1.208 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.451 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

1) dopo l'articolo 23, inserire il seguente: "Art. 23-bis (Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

### 23.6

[Manca](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «11 per cento» con le seguenti: «4 per cento».*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025.».*

### 23.7

[Paita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "11 per cento" con le seguenti: "4 per cento".*

### 23.8

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2024" aggiungere le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di*

cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

### 23.9

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

*Conseguentemente,*

a) il Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 228 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

c) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

d) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

### 23.10

[Misiani](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026."*

### 23.11

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo*

88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, entro il limite di spesa complessivo pari a 778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **23.12**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **23.13**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

### **23.14**

[Matera](#)

*Al comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».*

### **23.15**

[Crisanti](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Per gli anni dal 2024 al 2028, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato e che conseguono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo prodotti a seguito del trasferimento in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'unità immobiliare di proprietà all'estero, purché di residenza prima del trasferimento in Italia.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

### **23.16**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 5.*

### **23.17**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge .*

### **23.18**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023»".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **23.19**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023».*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge*

### **23.20**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023».*

### **23.21**

[Croatti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «, in conformità con le previsioni dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e nel rispetto delle procedure già in essere presso le Agenzie o gli Uffici fiscali degli Stati di cui al predetto articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,»*

### **23.22**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 6, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel rispetto delle procedure già in essere presso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli uffici fiscali degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».*

### **23.23**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di promuovere e sostenere i soggetti che svolgono in maniera abituale le attività di conducente e autista professionale di mezzi pesanti nel settore del trasporto delle merci e delle persone e di promuoverne l'occupazione, in favore dei suddetti soggetti è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente, dei titoli professionali e delle abilitazioni professionali (CQC) per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci nonché per la partecipazione agli esami, per la frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento e formazione iniziale e periodica finalizzati al rinnovo e al conseguimento delle certificazioni obbligatorie CQC di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 settembre 2013 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente ("CQC"). Allo scopo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### 23.24

[Manca, Tajani](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 30 giugno 2024, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»*

### 23.25

[Manca, Martella, Basso](#)

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di una più rapida ed efficace verifica della corretta compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite le modalità di scambio di informazioni.».

### 23.26

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti"».

### 23.27

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore". Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.».

### **23.28**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.».

### **23.29**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente «10-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole : « 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti « 31 ottobre 2023».*

### **23.30**

[Matera](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia».*

### **23.31**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Al comma 13, sostituire le parole: « l'agente della riscossione può avvalersi» con le seguenti:« l'agente della riscossione e gli Enti territoriali che gestiscono la riscossione in proprio, possono avvalersi,»*

### **23.32**

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

13-ter. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

- a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;
- b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
- c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.».

### **23.33**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »A decorrere dal 1° gennaio 2024, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.«

### 23.0.1

#### Rando

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

#### «Art. 23-bis

*(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".

3. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

*Conseguentemente a), all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;"*;

*Conseguentemente b) ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 100 euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 23.0.2



[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente

**«Art. 23-bis**

(Misure per il recupero del gettito derivante dal contributo straordinario sugli extraprofiti di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 )

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

**23.0.3**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis**

*(Modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130)*

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in Consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 24

**24.1**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere l'articolo*

**24.2**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «salvo quanto previsto dal successivo comma 5, entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, la parola «anche» è eliminata ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità, anche in assenza di copertura assicurativa, di accedere a contributi pubblici, comunque denominati, per i danni causati da tali eventi ai beni diversi da quelli indicati al comma 1.»;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto può prevedere l'applicazione di premi proporzionali al rischio e un eventuale scoperto o franchigia non superiore ai livelli definiti con il decreto di cui al comma 5.

5. Ai fini dell'operatività delle presenti disposizioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'IVASS, nonché le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di cui al comma 1 e delle imprese di assicurazione, sono stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, anche con

riferimento a quanto previsto dal comma 4.».

### 24.3

[Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Ai fini di dare attuazione all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro della protezione civile, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, di ANIA, SACE S.p.a., ANCI, IVASS e Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per la definizione degli schemi di assicurazione, delle caratteristiche standard dei prodotti assicurativi e per la valutazione dei relativi costi."*

### 24.4

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Ai fini di dare attuazione all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro della protezione civile, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, di ANIA, SACE S.p.a., ANCI, IVASS e Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per la definizione degli schemi di assicurazione, delle caratteristiche standard dei prodotti assicurativi e per la valutazione dei relativi costi."*

### 24.5

[Martella](#)

Al comma 2, dopo le parole "a valere su risorse pubbliche," sopprimere la parola: "anche"

### 24.6

[Martella](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*"10-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio."*

*10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### 24.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il*

proprio regime fiscale e previdenziale,"

#### **24.8**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica», sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."

#### **24.9**

[Fregolent](#), [Paita](#)

dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica"

aggiungere le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".

#### **24.0.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 24-bis**

*(Rifinanziamento Fondo solidarietà nazionale)*

1. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024 nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

2. A copertura dei costi di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## 24.0.2

### [Fina](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis

1. Per i nuclei familiari residenti nelle aree dei crateri sismici 2016-2017 che rinunciano al contributo per la ricostruzione e optano per gli incentivi di ecobonus e sismabonus di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è erogato dai comuni il contributo per autonoma sistemazione e comunque garantite le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità e comunque non oltre 15 mesi dalla data di deposito della rinuncia al contributo per le abitazioni di tipo B e C nonché di 30 mesi per le abitazioni di tipo E.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

#### Art. 25

## 25.1

### [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al fine di garantire l'accesso alle persone con gravi patologie pregresse e alle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai prodotti assicurativi del ramo vita, anche ove funzionali o accessori a servizi finanziari, il fondo di garanzia assicurativo ramo vita, di cui al primo comma, è destinato altresì a garantire prestazioni assicurative ai suddetti contraenti. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per le disabilità, sentite le principali associazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità, sono definiti i criteri e le modalità operative per l'accesso al medesimo fondo."

## 25.2

### [Matera](#)

*Al comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».*

#### Art. 26

## 26.1

### [Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "38 milioni di euro per l'anno 2024, di 38 milioni di euro per l'anno 2025, di 23 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027."*

## 26.2

### [Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,6 volte»;*

b) *alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,6 volte".*

2) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30*

dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 37 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 79 milioni di euro per l'anno 2027, 112 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 139 milioni di euro per l'anno 2031, 112 milioni di euro per l'anno 2032, 121 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «63 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

### 26.3

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,2 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,2 volte".

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%».

1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 47 milioni di euro per l'anno 2024, 47 milioni di euro per l'anno 2025, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 119 milioni di euro per l'anno 2028, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 117 milioni di euro per l'anno 2032, 129 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «53 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### 26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire: "ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli," con le seguenti "ridotto a 2,6 volte per le donne";

b) Al comma 1, lettera b), il numero 2) è soppresso;

c) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che

non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 26.5

[Camusso](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo periodo, dopo le parole "a 2,8 volte" sono inserite le seguenti "ridotto a 2,6 per le donne con uno o più figli,";

b) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 26.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### "Art. 26-bis

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400, nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 16-bis della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è, altresì, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

### «Art. 16-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis.**

(Oggetto del monopoli)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter.**

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater.**

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies.**

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies.**

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies.**

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies.**

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati)".

**26.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 26-bis (Proroga dell'APE sociale)**

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti:  
»31 dicembre 2024«.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.
  3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.
- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.
4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

**26.0.3**

[Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e delle aree colpite da calamità naturali)

1. Al fine di contrastare il crescente tasso di disoccupazione, nelle aree di crisi industriale complessa, nelle aree di crisi industriale non complessa e nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, ai lavoratori che superano i cinquanta anni d'età, disoccupati involontari e pensionabili entro i successivi 5 anni, è riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il trenta per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico.
3. Nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa ovvero nelle aree colpite da calamità



naturali ed eventi sismici, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale si estende ai lavoratori che, seppur non sospesi dall'attività lavorativa e seppur non soggetti a riduzioni della stessa, rechino uno stipendio annuo lordo inferiore agli 11.000 euro anni lordi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»*

#### Art. 27

##### 27.1

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Il comma 2, è soppresso.

##### 27.0.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. AI fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "95 milioni di euro"*

##### 27.0.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**27.0.3**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

**«Art. 20-bis.**

*(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa,

corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27-ter».

**«Art. 27-ter.**

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

**27.0.4**

[Guidolin](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di

spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqües*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni a decorrere dal 2031».*

#### **27.0.5**

[Guidolin](#), [Naturale](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 27-*bis***

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqües*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni a decorrere dal 2031».*

#### **27.0.6**

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"27-*bis***

*(Misure in materia di assegno di incollocabilità)*

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.195.900 euro per l'anno 2024 e di 99.050.000 euro a decorrere*

dall'anno 2025.".

### **27.0.7**

[Spagnolli](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

*(Riscatto alloggi demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: «*d-bis*) agli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati, alla data del 1° gennaio 2021, al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "*di servizio*", sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

### **27.0.8**

[Basso](#)

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera *d*), dopo la parola "*collettivo*" sono aggiunte le seguenti parole "*e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali*";
- b) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: : 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **27.0.9**

[Losacco](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «*a settantotto mesi*» sono sostituite dalle seguenti: «*a novantadue mesi*»
- b) al comma 7, le parole: «*e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*, e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025*».
- c) al comma 8, le parole: «*alla scadenza dei trentasei mesi,*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla scadenza dei novantadue mesi.*».

### **27.0.10**

[Losacco](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 27-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## Art. 28

### 28.1

#### [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato».*

### 28.2

#### [De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";*

b) *all'ultimo periodo, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034".*

### 28.3

#### [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";*

b) *al secondo periodo sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "205 milioni".*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000.

### 28.4

#### [Franceschelli](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per gli anni successivi al 2004, è consentito alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di continuare ad effettuare la sistemazione delle posizioni assicurative relative ai suddetti dipendenti con l'applicativo PAssWeb in forma manuale, senza dover obbligatoriamente ricorrere alla ListaPosPA (ex DMA 2) attraverso l'invio del flusso telematico, oppure alla compilazione manuale della precitata ListaPosPA".*

### 28.5

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis) All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente". Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

3 ter) Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

3 quater) L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

3 quinquies) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 28.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».

3-quarter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente."

## 28.7

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole del trattamento pensionistici".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 40.000.000;

2025: - 40.000.000;

2026: - 40.000.000

## **28.8**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso."

## **28.9**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile."

## **28.0.1**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 28-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, alle aziende appartenenti alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), ivi incluse le aziende produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto, nella misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal



predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **28.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 28-bis.**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»*

#### **28.0.3**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Decontribuzione lavoro domestico)*

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2024, 2025, 2026 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

#### **28.0.4**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4 commi 8, 9 e 10 della legge 28 giugno

2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2025»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

#### Art. 29

##### 29.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

##### 29.2

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

#### «Art. 29

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per gli anni 2024 e 2025)

1. All'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».

2. Per il periodo 2024-2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4 e dall'articolo 29-bis.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di

approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

2) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

**«Art. 29-*bis*. (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **29.3**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicità](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029.".

#### 29.4

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole «Nell'anno 2024» con le seguenti: «Per il periodo 2024 e 2025»;

b) al comma 2, lettera b) sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

«4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica sostituire le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per gli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 16 milioni di euro per l'anno 2027, 17 milioni di euro per l'anno 2028, 19 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 22 milioni di euro per l'anno 2031, 24 milioni di euro per l'anno 2032, 27 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034»

#### 29.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

#### 29.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

a) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) l'incremento straordinario previsto dal comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni è riconosciuto anche nell'anno 2024.";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera b) numero 5-bis), pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024.".

#### 29.0.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 29-bis**

*(Interventi in materia di perequazione automatica delle pensioni inerente alla somma aggiuntiva)*

1. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2024 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024."

Art. 30

**30.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029."

**30.2**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: "2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";

d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 134 milioni di euro per l'anno 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 235 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «51 milioni di euro per l'anno 2024, di 8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 76 milioni di euro per l'anno 2028, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 30.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, primo periodo, le parole "e 5 mesi" sono soppresse.

*Conseguentemente d'opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis***

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

#### **«Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

#### **«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

#### **«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

### 30.4

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*Conseguentemente* ai maggiori oneri pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026, 67 milioni di euro per l'anno 2027, 24 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 30, comma 5-bis;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente ancora* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 33 milioni di euro per l'anno 2027 e 76 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

### 30.5

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole «e 5 mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «43 milioni di euro per l'anno 2024, 16 milioni di euro per l'anno 2025, 26 milioni di euro per l'anno 2026, 66 milioni di euro per l'anno 2027, 12 milioni di euro per l'anno 2028».*

### 30.6

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".*

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "77 milioni di euro per l'anno 2024, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 82 milioni di euro per l'anno 2027, 92 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

b) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

**2024:** - ;  
**2025:** - 7.000.000;  
**2026:** - .

### 30.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";"

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

### 30.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)



Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

'1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.".

3-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e, alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

**30.9**

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
  - 2) il comma 1-*bis* è abrogato;
  - 3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"
  - 4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».
- b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) *quanto a* 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*;

2) *quanto a* 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 9,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»

### 30.10

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

**Sostituire il comma 3 con i seguenti:**

**"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-*bis* è soppresso;
- c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";
- d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 30.11

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «, e che

si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.

*b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 3, pari a 412 milioni di euro per l'anno 2024, a 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 412 milioni di euro per l'anno 2024, a 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter,

b) quanto a 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

### **30.12**

[Patton](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.».

*b) Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

*2) le lettere a), b) e c) sono soppresse;*

*c) Il comma 2, è soppresso;*

*d) Al comma 3, le parole: "entro febbraio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro febbraio 2024*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

### **30.13**

[Furlan, Nicita](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### 30.14

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-bis è abrogato
- c) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024"».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «67 milioni di euro per l'anno 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 217,3 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027, 173,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 66,6 milioni di euro per l'anno 2029;*

c) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2027.*

### 30.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

- a) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

*Conseguentemente d'opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**30.16**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

**"1-*ter*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo."**

*Consequentemente,*

a) sopprimere la lettera b);

b) *Consequentemente*, dopo il comma 3, inserire il seguente:

**"3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui**

**all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."**

### **30.17**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-*bis*) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero gli orfano per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4."

*Conseguentemente*, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, come introdotto dal comma 3, lettera a), numero 1-*bis*), valutato nel limite Massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **30.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 292 lettera a) capoverso "1-*bis*" della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici."

*Conseguentemente*, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

### **30.19**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "3.149 milioni di euro per l'anno 2024, 4.835 milioni di euro per l'anno 2025, 4.555 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

### **30.20**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al quarto comma

del presente articolo, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*4-bis.* La prestazione di cui al comma 4 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

*4-ter.* La prestazione di cui ai commi 4 e *4-bis*, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma *4-sexies* del presente articolo.

*4-quater.* La prestazione di cui al comma 4 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

*4-quinquies.* La prestazione di cui al comma 4, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

*4-sexies.* Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al terzo comma del presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

*4-septies.* Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

*4-octies.* All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

*4-novies.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

*4-decies.* Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

*4-undecies.* Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

*4-duodecies.* Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

*4-terdecies.* Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

*4-quaterdecies.* Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

*4-quindecies.* I maggiori oneri derivanti dai commi da 4 a *4-septies* pari a 443 milioni di euro per l'anno 2024, 1.006 milioni di euro per l'anno 2025, 1.552 milioni di euro per l'anno 2026, 1.860 milioni di euro per l'anno 2027, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 20289, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da *4-octies* a *4-quaterdecies.*»

### **30.21**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

*4-bis.* Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente



(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026.".

### 30.22

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) alla lettera a) sopprimere il numero 4);
- 2) sopprimere le lettere b) e c).

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025.".

### 30.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 4, il numero 4) è soppresso

*Conseguentemente d'opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### «Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### «Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### «Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### «Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure

di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**30.24**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

**"4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, lettera a), pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026."**

**30.25**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 4).

**30.26**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d bis) Quanto previsto all'art. 1, commi 286 della legge 197/2022, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

*Conseguentemente*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle

maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **30.27**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) quanto previsto all'articolo 1, commia286, della legge n. 197 del /2022, resta in vigore per coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023."

### **30.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a), dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604", inserire le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020"

*Conseguentemente d opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il

livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**30.29**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a) dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604" sono aggiunte le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020."

**30.0.1**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

**"Art. 30-bis.**

*(Introduzione della pensione di garanzia)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**30.0.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 30-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

**30.0.3**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 30-bis**

*(Contribuzione previdenziale aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province di Trento e Bolzano-Südtirol)*

1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33 per cento complessivo, di cui il 24,2 per cento a carico dell'ente locale e l'8,8 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

**30.0.4**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 30-bis**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «98,3 milioni di euro».*

**30.0.5**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), n. 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro decorrere dall'anno 2025»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 50.000.000

2025:

2026:

### **30.0.6**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 60 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni a decorrere dal 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dal 2025»*

### **30.0.7**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

**Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:**

**"Art. 30-bis**

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".

2. A gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024, di 1,25 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**30.0.8**

[D'Elia](#), [Boccia](#)

*Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:*

**"Art. 30-bis**

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)".*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.500.000;

2025: - 1.250.000;

2026: - 1.000.000;

**30.0.9**

[Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

"276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrere dall'anno 2024»*

**30.0.10**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017»;
- b) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -25.000.000

**30.0.11**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 30-bis.**

*(APE sociale).*

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2026, 375 milioni di euro per l'anno 2027, 397 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, *comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «66,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 31

**31.1**

[Matera](#)

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole:* «la presentazione della domanda».

**31.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera f), le parole:* "tre anni", *sono sostituite dalle seguenti:* "due anni";
- b) *Al comma 6, le parole:* "25 per cento", *sono sostituite dalle seguenti:* "40 per cento";
- c) *Il comma 9, è sostituito dal seguente:*

«9. L'ISCRO può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della*



*legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **31.3**

#### Misiani

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";
- b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";
- c) sostituire il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. L'Isidro può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

- d) dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui al comma 13 e nei limiti di spesa previsti dal comma 12 della presente legge."

### **31.4**

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "due anni";
- b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- c) sostituire il comma 9 con il seguente: "L'indennità può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

### **31.5**

#### Paita

*apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera f) sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";*
- b) *Al comma 6 sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";*
- c) *Il comma 9 è sostituito con il seguente: "L'Isidro può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 22,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **31.6**

#### Irto

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "due anni";
- b) al comma 6 sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- c) il comma 9 è sostituito con il seguente: L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Isidro) può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".

### 31.0.1

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.669.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 31.0.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.669.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 31.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis.

*(Lavoratori dello spettacolo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 per le finalità di cui al medesimo articolo.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

Art. 32

### 32.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri, pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026."

### 32.2

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.

### 32.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "99 milioni"

### 32.4

[Magni](#), [Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo 32.

### 32.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

### 32.6

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

### 32.0.1

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### "Art. 32-bis

*(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione."

### 32.0.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### 32.0.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis

*(Esenzione dal ticket di licenziamento nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni)*

1. All'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'art. 343, n. 5), del codice della navigazione."

#### 32.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 32-bis.

*(Credito d'imposta per investimenti in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è

usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite di 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater.

**«Art. 32-ter (Tassa sui servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».**

**"Art. 32-quater (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **32.0.5**

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"32-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dal 2024."

**32.0.6**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

**«Art. 32-bis.**

*(Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature da lavoro statiche e automatizzate, nelle parti esposte a contatti accidentali da cui possa derivare una condizione di pericolo per l'incolumità del lavoratore, prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il pronto spegnimento o il blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri".»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del Fondo di cui al precedente periodo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un contributo a fondo perduto in favore dei datori di lavoro per l'acquisto dei meccanismi di sicurezza di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le caratteristiche e i requisiti minimi di cui devono essere dotati i meccanismi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**32.0.7**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Rojc](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 32-bis**

*(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma, nonché in materia di diagnosi precoce)*

1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24

dicembre 20007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.

5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.

6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.

7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

- a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;
- b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui complessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24



dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesotelioni per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."

### **32.0.8**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 32-bis**

*(Lavoro sportivo)*

1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» *sono sostituite dalle seguenti* « con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **32.0.9**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 32-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.».

### **32.0.10**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 32-bis**

*(Misure di sostegno al settore termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **32.0.11**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Riabilitazione termale)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **32.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al precedente comma 31 della suddetta legge non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.

Art. 33

**33.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**33.2**

[Enrico Borghi](#), [Paiva](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

### **33.3**

[Furlan](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:*

a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043."

### 33.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, 66,4 milioni di euro per il 2025, 149,1 milioni di euro per il 2026, 244,3 milioni di euro per il 2027, 372,5 milioni di euro per il 2028, 523,6 milioni di euro per il 2029, 713,7 milioni di euro per il 2030, 919,5 milioni di euro per il 2031, 1.167,1 milioni di euro per il 2032, 1.418,7 milioni di euro per il 2033, 1.707,6 milioni di euro per il 2034, 1.990,6 milioni di euro per il 2035, 2.284,1 milioni di euro per il 2036, 2.530,9 milioni di euro per il 2037, 2.742,7 milioni di euro per il 2038, 2.907,1 milioni di euro per il 2039, 3.060,3 milioni di euro per il 2040, 3.192,7 milioni di euro per il 2041, 3.365,0 milioni di euro per il 2042, 3.504,2 milioni di euro per il 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese corrispondenti a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

### 33.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, dall'anno 2024 all'anno 2043, una minore spesa annua come riportata dalla seguente Tabella:

Anno	Mln.
2024	-11,5
2025	- 43,2
2026	- 96,9
2027	- 158,8
2028	-242,1
2029	-340,3
2030	-463,9
2031	-597,7

2032	-758,6
2033	-922,2
2034	-1.109,9
2035	-1.293,9
2036	-1.484,7
2037	-1.645,1
2038	-1.782,8
2039	-1.889,6
2040	-1.989,2
2041	-2.075,3
2042	-2.187,3,
2043	-2.277,7

### 33.6

[Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente agli oneri derivanti pari agli oneri derivanti pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 922,2 milioni di euro per l'anno 2033, 1.109,9 milioni di euro per l'anno 2034, 1.293,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.484,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.645,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.782,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.889,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.989,2 milioni di euro per l'anno 2040, 2.075,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.187,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.277,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante le seguenti modifiche:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis (Sussidi Ambientalmente Dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

### 33.7

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «82,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 33,6 milioni di euro per l'anno 2025»;*

*b) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 149,1 milioni di euro per l'anno 2026;*

### 33.8

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*L'articolo è soppresso*

### 33.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le seguenti parole: "liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024"
- b) dopo le parole "n. 965." aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024".

### 33.10

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "1° gennaio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### 33.0.1

[Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis

*(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».

2. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

### 33.0.2

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **33.0.3**

[Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)*

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.



6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»*

### **33.0.4**

[Damante](#), [De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, adibito a servizio ausiliario delle forze armate, servizio interventi di emergenza e relativi centri operativi, per un tempo pari ad almeno 15 anni di servizio, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*)".

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **33.0.5**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato,

assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19.».

### **33.0.6**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato

di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2024.

5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **33.0.7**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo., inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis**

*(Contributo di solidarietà Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### Art. 34

### **34.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sopprimere il comma 2;*

b) Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

**34.2**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il

comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.»

### 34.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole "non superiore" con la seguente "pari".

### 34.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al precedente periodo, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 34.5

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafa di Valenza Po, in favore del "Consorzio del marchio orafa di Valenza" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"

### 34.6

[Manca](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle*

finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 34.7

[Manca](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

"8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente: «242-bis. Per gli anni 2024 e 2025, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»"

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 34.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9 bis) Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le parole «al 31 dicembre 2023,» vengono sostituite con «al 31 dicembre 2024,» e le parole «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite con «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

9 ter) "All'articolo comma 2 del dlgs 81/2015 dopo le parole "...di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23", le parole "e 24." sono abrogate."

9 quater) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 34.9

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-ter, le parole "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025."

### 34.10

#### [Irto](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»

b) al comma 1-ter, le parole «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025.»

### 34.11

#### [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-ter le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025.";

9-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8%»..

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 225 milioni di euro per l'anno 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 54 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal comma 9-ter.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «19.600.000 di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.12**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025»*

### **34.0.1**

[Misiani](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Introduzione di indici sintetici di affidabilità contributiva)*

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso e delle correlate basi imponibili, nonché di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva, sono istituiti, a partire dal periodo di imposta 2023, gli indici sintetici di affidabilità contributiva, di seguito denominati ISAC, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

2. Gli ISAC sono elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. È sempre consentito il trattamento e il trasferimento dei dati nella disponibilità delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti alle attività di cui al successivo comma 5 esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente articolo.

4. Gli ISAC sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISAC ovvero deve esserne effettuata la revisione.

5. Gli ISAC sono elaborati in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 15 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96. Alla società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate in concessione le attività di progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici, su iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e



delle parti sociali. Tale commissione è consultata nella fase di elaborazione degli ISAC ed esprime il proprio parere relativamente all'applicazione degli stessi ai settori economici. I componenti della commissione partecipano alle attività a titolo gratuito.

7. Nel corso di ciascun periodo d'imposta i contribuenti e i sostituti d'imposta possono indicare ulteriori componenti contributive, non risultanti nei modelli dichiarativi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità contributiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari una specifica procedura informatica per la trasmissione e la condivisione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli ISAC.

8. Gli ISAC non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente o il sostituto d'imposta:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione o estensione dell'applicabilità degli ISAC per determinate tipologie di contribuenti.

9. In relazione ai diversi livelli di affidabilità contributiva conseguiti dai soggetti economici in virtù dell'applicazione degli ISAC, sono riconosciute specifiche misure premiali da individuarsi con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

10. Nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione e/o di elusione contributiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Inail, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC, anche attraverso eventuali esoneri da determinate tipologie di controlli amministrativi e/o ispettivi.

11. Le misure premiali di cui ai commi 9 e 10 non si applicano in caso di dichiarazioni omesse o non corrispondenti al vero.

12. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

13. Sono a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2023, le spese relative alla realizzazione e all'avvio degli ISAC, e, a partire dall'anno 2024, le maggiori spese derivanti dalla concessione di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **34.0.2**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e

assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **34.0.3**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*2-bis* La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

*2-ter* Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027.»*

#### **34.0.4**

[Bilotti](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

#### **34.0.5**

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi mensili dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.6**

[Basso](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e dell'inserimento lavorativo per cause non imputabili al datore di lavoro)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto: a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro; b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle

cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 200.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000;

### **34.0.7**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457: il quarto comma è sostituito con i seguenti:

"A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.""

Conseguentemente, all'articolo 34 sopprimere il comma 2.

### **34.0.8**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Esonero iscrizione ad ente previdenziale di diritto privato)*

1. I professionisti tenuti all'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, ed iscritti presso l'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,

possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio.

2. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente, e per tutta la durata non è tenuto a versare all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali. Il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all'iscrizione.

4. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.

6. Fatto salvo, quanto previsto, dall'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000.

8. È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma.

9. Per le finalità di cui al presente è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.9**

#### [Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«34-bis

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- c) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani. »

### **34.0.10**

#### [Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

**34.0.11**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 74 milioni di euro per l'anno 2025 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**34.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**34.0.13**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**34.0.14**

[Misiani](#), [Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**34.0.15**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 34.0.16

[Manca](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### «Art. 34-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa la lettera m).»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 34.0.17

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 34-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».

### 34.0.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### «Art. 34-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

### 34.0.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



**"Art. 34-bis**

(Modifiche in materia di anticipo pensionistico per i lavoratori sordomuti)

2. All'articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti: "dieci anni".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 800.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 800.000.000 di euro."

**34.0.20**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

**34.0.21**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 34-bis**

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: "i-ter) i prestiti da parte del datore di lavoro.";

b) al comma 4, la lettera b) è soppressa."

**34.0.22**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis.**

"1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

**34.0.23**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione

Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni e 669 mila euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.24**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-*bis***

*(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **34.0.25**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-*bis***

*(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)*

1. Alle imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti e ai loro consorzi, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, unità di personale con qualifica dirigenziale, prive di occupazione al momento dell'assunzione, è concesso un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta per ciascun assunto all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Ai fini della concessione del beneficio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **34.0.26**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-*bis***

*(Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" aggiungere le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **34.0.27**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti a termine di breve durata)*

1. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sostituito dal seguente:

"28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: - 2,5% per contratti di durata inferiore a 30 giorni; - 2% per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni; - 1,5% per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni; - 1% per contratti di durata superiore a 120 giorni. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani."

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

#### **34.0.28**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.29**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Integrazioni salariali per i lavoratori ex ILVA)*

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.0.30**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis***

*(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-*ter*, dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto legge.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4.5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «7.5 milioni di euro annui».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».*

### **34.0.31**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis***

*(Misure per preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale)*

1. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.32**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: "Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
- c) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- d) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani."

#### **34.0.33**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

2. La stabilizzazione di cui al comma 1, è autorizzata nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.34**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)**

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;

b) All'articolo 6, il comma 7 è abrogato."

#### **34.0.35**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 34-bis**

*(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;

b) all'articolo 6, il comma 7 è soppresso."

#### **34.0.36**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Fondo Unico Politiche Sociali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025"

#### **34.0.37**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)*

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.»

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **34.0.38**

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Istituzione del Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

**"Art. 26-bis. - (Dimissioni volontarie delle lavoratrici) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."**

2. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal presente articolo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **34.0.39**

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)*

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

#### **34.0.40**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 34 bis**

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato a sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ISEE dal pagamento della retta dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un miliardo di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo Articolo 3" di cui all'articolo 16 bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di



propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

### **34.0.41**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

b) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente articolo 54-bis:

*«54-bis.*

*(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e' affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita' alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e' automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita' a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita' previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara' automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia' calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 e' concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti gia' prorogati, ovvero gia' rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica

solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **34.0.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 34-bis**

(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **34.0.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data

dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **34.0.44**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 65 milioni nel 2024 e euro 45 milioni negli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **34.0.45**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali, con una dotazione iniziale pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate a compensare le minore entrate derivanti dalla non imponibilità degli incrementi salariali, nonché al riconoscimento, in favore del datore di lavoro, di un credito d'imposta di importo pari alle spese sostenute per il finanziamento dei predetti incrementi, concordati nell'ambito della contrattazione di secondo livello e autorizzati all'accesso al Fondo

nel limite delle risorse disponibili..

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, che devono comunque garantire l'accesso al fondo nel rispetto del principio di imparzialità e di tutela della concorrenza, evitando sperequazioni sul piano territoriale e dando priorità agli accordi contrattuali di cui al comma 1 che abbiano maggiore incidenza sul reddito del lavoratore.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **34.0.46**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)*

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 di 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

#### **34.0.47**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)*

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2024 per 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*,

individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

#### **34.0.48**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo Nuove competenze)*

1. Il Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **34.0.49**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di

accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

### **34.0.50**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale,

l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: 50.000.000

2025:

2026:

### **34.0.51**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente

#### **"Art. 34-bis**

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. Al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuovere e sostenere la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2024-2026 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 7.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, anche al fine di incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate al sostegno delle imprese con sede legale nel territorio nazionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:

a) una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio nazionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;

b) l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio nazionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel medesimo.

3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di diecimila euro.

4. I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria e in applicazione di accordi quadro nazionali preventivamente definiti.

5. L'INPS, per la finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1 d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro e partecipa alla loro negoziazione;

b) eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui all'articolo 2 secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo articolo 6;

c) vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 2 e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.



5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **34.0.52**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a euro 30 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.53**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, in particolare nel territorio della provincia di Foggia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 376 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2024.

#### **34.0.54**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

##### **«Art. 34-bis**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza dell'omogeneità dei profili professionali richiesti, con la normativa in materia di mobilità e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è subordinata al prioritario utilizzo dei soggetti idonei appartenenti alle graduatorie vigenti approvate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti e dagli organismi pubblici comunque denominati.

2. In osservanza del principio di economicità, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **34.0.55**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 34-bis**

*(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

#### **34.0.56**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 34-bis.**

*(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione Siciliana)*

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

#### **34.0.57**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

##### **«Art. 34-bis**

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con

contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'art. 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art 263, comma 2, del medesimo Decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

3. All'art. 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

4. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Al comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

#### **34.0.58**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis*.**

*(Misure per la stabilizzazione dei percettori ex reddito di inserimento e tirocini finalizzati all'inclusione della Regione Basilicata)*

1. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 3, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024,

le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2024 e 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **34.0.59**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **34.0.60**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.».

#### **34.0.61**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

#### **34.0.62**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro*

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **34.0.63**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

#### **34.0.64**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis**

*(Introduzione di misure di sostegno economico ai lavoratori)*

All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "2022 e 2023"

sono aggiunte le parole "2024 e 2025".

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

#### **34.0.65**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

#### **34.0.66**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera a), dopo le parole: "intemperie stagionali" sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".

#### **34.0.67**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026:

#### **34.0.68**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### **34.0.69**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **34.0.70**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **34.0.71**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **34.0.72**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola «cinque» è sostituita con la seguente: «due».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.



### 34.0.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 34-bis**

(Modifica all'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni, in modo continuativo" sono sostituite con le seguenti:

"per almeno due anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### 34.0.74

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e del sostegno all'affitto nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2 Comma 2, lettera b) della presente legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026».

### 34.0.75

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Riduzione della scala di equivalenza)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

1. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro."

#### **34.0.76**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifica della scala di equivalenza nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025».

#### **34.0.77**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Riduzione della scala di equivalenza ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 4 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **34.0.78**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Riduzione della scala di equivalenza)*

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui

al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -20.000.000

2025:

2026:

### **34.0.79**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua di cui all'articolo 9 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 9, comma 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;»;

b) la lettera d) è soppressa."

### **34.0.80**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;"

2) la lettera d) è soppressa."

### **34.0.81**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 9, comma 1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018»

b) alla lettera d) le parole: «qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018»

#### **34.0.82**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti: «20 milioni».*

#### **34.0.83**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **34.0.84**

[Loreface](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.85**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

(Misure per il potenziamento di forme di lavoro agile nei comuni delle Aree Interne del Paese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni presenti nelle aree

comprese nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) mediante il potenziamento di forme di lavoro flessibile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai datori di lavoro privati, la cui sede operativa sia fuori dai predetti comuni e che abbiano propri dipendenti residenti o domiciliati nei comuni ivi citati presso i quali svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un incentivo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sotto forma di esonero del 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per questi ultimi dipendenti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo dell'incentivo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di un'ampia distribuzione dei lavoratori in lavoro agile su tutto il territorio nazionale i comuni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 71, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinano porzioni del proprio patrimonio immobiliare a spazi di lavoro condiviso da mettere a disposizione delle comunità locali e dei lavoratori agili.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali, nel rispetto della normativa statale vigente.

6. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i criteri di riparto delle risorse ai comuni, di cui al comma 4, per la predisposizione dei locali che assicurano il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, la stabilità della connessione alle reti nonché la presenza di spazi collettivi e individuali, con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori.

7. Per la realizzazione degli spazi di cui al comma 4 è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per l'anno 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

### **34.0.86**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata una spesa di euro 5 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni decorrono dall'anno 2024»*

### **34.0.87**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

#### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di ammortizzatori sociali nel settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023," sono

aggiunte le seguenti: "2024, 2025 e 2026".

b) al secondo periodo le parole: "50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "77,5 milioni di euro per l'anno 2024, 77,9 milioni di euro per l'anno 2025, 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, 56 milioni di euro per l'anno 2027, 50,8 milioni di euro per l'anno 2028, 33,3 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "22,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 22,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 44 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 80,7 milioni di euro per l'anno 2030.

#### **34.0.88**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis (Misure a sostegno dell'editoria)**

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

#### **34.0.89**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)*

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"103-bis) L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico."

#### **34.0.90**

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori poligrafici)*

1. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**34.0.91**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:

- a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
- c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

**34.0.92**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

**«Art. 34-bis.**

*(Direzione distrettuale del lavoro)*

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

**"Art. 70.1. - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.**

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

**«Art. 34-ter.**

*(Procuratore nazionale del lavoro)*

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

**"Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.**

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino



equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

**«Art. 34-*quater*.**

*(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

**"Art. 371-*ter*. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.**

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

**«Art. 34-*quinqüies*.**

*(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

**«Art. 34-sexies**

*(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

**«Art. 76-*quinquies*. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.**

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

**«Art. 34-septies.**

*(Procedimento per l'avocazione)*

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

**«Art. 34-octies.**

*(Dotazioni organiche)*

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2024.

**«Art. 34-nonies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-*bis* a 34-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**34.0.93**

[Mazzella](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis***

*(Formazione per la sicurezza sul lavoro).*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 6 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."».

2. *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -6.000.000

2025: - 6.000.000

2026: - 6.000.000

**34.0.94**

[Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione il professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*septies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

#### **34.0.95**

##### Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-*bis* (Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)**

1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024."

#### **34.0.96**

##### Mazzella, Loreface, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 34-*bis***

*(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)*

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -500.000

2025: - 500.000

2026: - 500.000

**34.0.97**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Istituzione del fondo sicurezza lavoro portuale).*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato "Buono lavoro portuale, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il "Buono portuale" una sola volta per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'art. 30, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "Buono portuale" di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un "Buono portuale" di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1

3. *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 2.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

### **34.0.98**

#### Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis (Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole)**

1. A decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione e del Merito e del Ministro dell'Università e della Ricerca, sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **34.0.99**

#### Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di euro 15.000.000 annui.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti:

" , nonché ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore".

b) dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un

periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza".

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **34.0.100**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

#### **"Art. 34-bis**

*(Modifica all'articolo 10 della Legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL)*

1. All'articolo 10, comma 3, della Legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2) è sostituito dal seguente:

"2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. "

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti:

"99.195.900 euro nell'anno 2024, 99.173.600 euro nell'anno 2025 e 99.050.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

#### **34.0.101**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis (Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)**

1. All'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **34.0.102**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori)*

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo

perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

a) preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile;

b) preveda la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;

c) dia esecuzione a disposizioni di contratti collettive che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;

d) preveda forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;

e) preveda forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, preveda che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al presente articolo. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.

3. Le imprese che ottengono il contributo di cui al presente articolo, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **34.0.103**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis.**

(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto)



1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

**"Art. 2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale, sia relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.**

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 202, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, , ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2025, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

#### **34.0.104**

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 3-bis (Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto).**

1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

#### **34.0.105**

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis.**

*(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **34.0.106**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **34.0.107**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

#### **34.0.108**

[Furlan](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dagli oneri di cui al primo periodo sono esclusi gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»

#### **34.0.109**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Interventi urgenti in materia di professione di Assistente sociale)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i Leps individuati nonché le riforme in materia di disabilità e anziani, entro il 30 dicembre 2024 è aggiornato l'albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato e il settore di intervento. A decorrere dal 2024 tale aggiornamento ha cadenza annuale. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli: Assistenti sociali supervisor, Assistenti sociali esercenti nel sistema sanitario nazionale e quello degli Assistenti sociali consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3. Agli iscritti che entro la scadenza di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.

4. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1) gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.110**

#### **Nicita**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole "del presente decreto" sono aggiunte "ad eccezione dell'articolo 7-ter".

#### **Art. 35**

### **35.1**

**Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole «, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni»

b) al comma 2, sostituire le parole «240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di

euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2024, 504 milioni di euro per l'anno 2025, 550 milioni di euro per l'anno 2026, 552 milioni di euro per l'anno 2027, 554 milioni di euro per l'anno 2028 e 556 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 140 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 110 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

### 35.2

[Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla lettera a) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "periferie urbane" sono inserite le seguenti: "e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020"».

### 35.3

[Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge non si applicano per l'accesso agli asili nido di cui al presente articolo.».

### 35.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 35 bis (Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri di cui al precedente comma pari 500 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato per il Ponte sullo Stretto di Messina al comma 1 dell'art. 56 della presente Legge.

### 35.0.2

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche

destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale, salvo non sia presentata richiesta in tal senso da parte dei lavoratori interessati.

2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **35.0.3**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure di incentivo e sostegno per famiglie con almeno due figli nell'ambito delle misure per l'attrazione del capitale umano)*

1. All'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

"5- *quinquies*. Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-*bis* nonché ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-*ter*, è attribuita la facoltà di optare per il mantenimento delle predette misure agevolative fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al

momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidato preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 10 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'importo del versamento si riduce al 5 per cento in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore della presente legge, in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidato preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affidato preadottivo di ciascun figlio oltre il secondo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del figlio più giovane in vita.

*5-sexies.* Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma *5-quinquies*.».

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

#### **35.0.4**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 35-bis.**

*(Misure di incentivo e sostegno per famiglie con almeno tre figli nell'ambito delle misure per l'attrazione del capitale umano)*

1. All'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

*"5-quinquies.* Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) ultimo periodo o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma *2-bis*, lettera b) nonché ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma *5-ter*, lettera b), è attribuita la facoltà di optare per il mantenimento delle predette misure agevolative fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidato preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidato preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affidato preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.

5- sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-*quinquies*."

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 4,8 milioni di euro a decorrere dal 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 95,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

### **35.0.5**

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 35-bis.**

*(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che

hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2024 e a euro 2.681.746 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **35.0.6**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

#### **"Art. 35-bis**

*(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)*

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **35.0.7**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

#### **"35-bis**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **35.0.8**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

#### **"35-bis**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024".

#### **35.0.9**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

#### **«Art. 35-bis**

*(Incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)*

1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

#### **35.0.10**

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)



Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**"Art. 35-bis**

*(Disposizioni in materia di congedi di maternità e di paternità paritari)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 22, comma 1, le parole: «**all'80 per cento**» sono sostituite dalle seguenti: «**al 100 per cento**»;

**b)** all'articolo 27-bis:

1) al comma 1, le parole: «dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «**dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi**»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66»;

4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;

**c)** all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**d)** all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro»;

**e)** all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**f)** all'articolo 66:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo»;

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

1-quater. È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli»;

**h)** all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**i)** all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**l)** all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**m)** all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«euro 2.500».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 36

### 36.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, aggiungere il seguente: "34-bis. (Regime sperimentale) 1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività

di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere finanziario inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 4, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione"

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025 e 2026 una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro.

### 36.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 fino al dodicesimo anno di vita del bambino, alla misura del 100 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025 e 2026 una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro.

### 36.3

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente*

### «Art. 36

*(Misure in materia di congedi parentali)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «*elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione*» sono sostituite dalle seguenti: «*elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di quattro mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'90 per cento della retribuzione nel limite massimo di due mesi e alla misura del 80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'90 per cento per il solo anno 2024*». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 140 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni di euro per l'anno 2025, 183 milioni di euro per l'anno 2026, 185 milioni di euro per l'anno 2027, 187 milioni di euro per l'anno 2028, 189 milioni di euro per l'anno 2029, 192 milioni di euro per l'anno 2030, 194 milioni di euro per l'anno 2031, 197 milioni di euro per l'anno 2032 e 199 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «*ricavi*» sono inserite le seguenti: «*derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,*»;

b) al comma 41, le parole: «*3 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*6 per cento*».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -40.000.000

2025:

2026:

### 36.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### "Articolo 36

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi."

2. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.200

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

### 36.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### "Art. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dal comma 1 dell'articolo 32 fino al decimo anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 36.6

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole: "5 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "8 mesi". Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* "1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 01 si provvede, quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 600 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.".

### 36.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- 2) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".

01-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge, e del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **36.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole da "elevata, in alternativa tra i genitori" a "per il solo anno 2024" con le seguenti "elevata, in alternativa tra i genitori per la durata complessiva massima di due mesi fino all'11° anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione";

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **36.9**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole:* «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti:* «50 milioni».

### **36.10**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024»" con le seguenti: "nel limite massimo di due mesi a decorrere dal 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 35 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### **36.11**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole «solo anno 2024» aggiungere le seguenti:* «La misura dell'80 per cento è riconosciuta nel limite massimo di 3 mesi da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti:*

«10 milioni».

### 36.12

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis pari a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e dall'articolo 36-bis.

1-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-sexies. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis. (Sussidi Ambientalmente Dannosi) 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»**

### 36.13

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di due mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis pari a 890 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-quater, 1-quinquies e dall'articolo 36-bis.

1-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente: «Art. 36-bis. (Sussidi ambientalmente dannosi) 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»*

### 36.14

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

### 36.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 4 comma 1 della LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti



a scopo di lucro di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."

### 36.0.1

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assegno unico).

1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 10 per cento per ciascun importo.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.»

### 36.0.2

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 36-bis.

(Congedo di paternità obbligatorio)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «12 giorni»;

b) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «22 giorni».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni decorrenza dall'anno 2024»

### 36.0.3

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### "Art. 36-bis.

*(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

2. Al comma 241, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

#### **36.0.4**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

#### **"Art. 36 bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. All'art. 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito in legge il 16 novembre 2023, n. 899, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "96 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **36.0.5**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 36-bis.**

*(Incentivi alla contrattazione collettiva per la conciliazione vita lavoro).*

1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi, secondo i criteri indicati al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le linee guida di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Detto aggiornamento deve tenere conto dei principi contenuti nella La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, del luglio 2021, nonché incentivare la diffusione del Sistema di certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e armonizzare l'utilizzo di nuovi strumenti quali lo svolgimento del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il medesimo decreto definisce, altresì, ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di ulteriori linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.

3. All'elaborazione dell'aggiornamento delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal

Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **36.0.6**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 36-bis**

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro annui è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2024, di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

### **36.0.7**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 36-bis**

*(Misure in materia di contratti collettivi di secondo livello)*

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso

vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «60 milioni di euro per il 2024, 60 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.»*

### **36.0.8**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 36, Inserire il seguente:

#### **"Art. 36-bis.**

*(Contributo per l'adozione di minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 37

### **37.1**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **"Art. 37**

*(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente sostitutivo dell'articolo 37, valutati in 540 milioni a decorrere dal 2024, si provvede:

a) per l'anno 2024, a valere sulle risorse stanziato a copertura del medesimo articolo 37;

b) per l'anno 2025, quanto a 262 milioni a valere sulle risorse stanziato a copertura del medesimo articolo 37 e quanto a 278 milioni a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per l'anno 2026, quanto a 268 milioni a valere sulle risorse stanziato a copertura del

medesimo articolo 37, e quanto a 272 milioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2

### 37.2

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 37

*(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato, ivi inclusi i rapporti di lavoro domestici, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 404 milioni di euro per l'anno 2025 e 420 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 404 milioni di euro per l'anno 2025 e 420 milioni di euro per l'anno 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

### 37.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, eliminare il seguente periodo: "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

b) Al secondo comma, eliminare il seguente periodo:

"in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico";

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale

e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 37.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026";
- b) sopprimere le parole "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico,";

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole "in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024"
- b) sopprimere le parole "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

Sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026."

### 37.5

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole «, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026»
- b) al comma 2, sopprimere le parole «, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 210 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede:

- a) quanto a 110 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 100 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

### 37.6

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile.»*

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

### 37.7

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole «, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni per l'anno 2025 e 34 milioni di euro per l'anno 2026.*

### 37.8

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

3-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

3-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

### 37.9

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2024 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

3-ter. Per le finalità di cui al comma precedente il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito con il seguente:

"8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.644,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del

mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte."

*3-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2024 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **37.10**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni"

*3-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis* si provvede, quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022."

### **37.11**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"*3-bis.* Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "*7-bis.* Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10% della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15% della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20% della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 360 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede, quanto a 152 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 208 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **37.12**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*



«3-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì alle lavoratrici che ricoprono il ruolo di *caregiver* in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.»

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

### 37.0.1

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Aumento della deducibilità degli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)*

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, ultimo periodo, le parole ", fino all'importo di lire 3.000.000," sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 3000,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### 37.0.2

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis

*(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero MAECI)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

### 37.0.3

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis

*(Proroga dei benefici per le aziende private in possesso della certificazione della parità di genere)*

1. I benefici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n.162, sono previsti a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

#### **37.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 37-bis.**

*(Proroga dello smart - working per i fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)*

1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 dicembre 2024.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **37.0.5**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 37-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.348.486 per l'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «96.651.514 euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **37.0.6**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

#### **"Art. 37-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2, dell'allegato B, annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

#### **37.0.7**

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Integrazione compiti dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)*

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n.69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».*

**37.0.8**

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione).*

1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza l'incremento di cui al precedente comma per stipulare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509 convertito in legge, con modificazioni, del 31 gennaio 1996, n. 34.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

**37.0.9**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 37-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità)*

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di

3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **37.0.10**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«37-bis.

*(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere).*

1. Le risorse del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 per la realizzazione di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### **37.0.11**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 37-bis**

*(Misure a sostegno e per la riduzione della pressione fiscale a favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e Partite Iva)*

1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le partite Iva è prevista l'abolizione della presentazione del Documento unico di regolarità contributiva.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni presso l'INPS, i professionisti iscritti alle casse privatizzate, enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che svolgono attività lavorativa in forma autonoma, senza dipendenti, non sono tenuti ai sensi e per gli effetti della presente legge a subordinare i pagamenti del compenso alla dimostrazione della regolarità contributiva D.U.R.C., sia in fase d'incarico che nelle fasi successive.

4. Con la presente legge si dispone che in caso di mancanza del D.U.R.C., la Pubblica amministrazione attraverso il R.U.P. procede al pagamento dei corrispettivi professionali dovuti, trattenendo una quota forfettaria fino al 20 per cento dei compensi professionali se il debito è maggiore ovvero in caso contrario fino alla copertura del dovuto, da versare a cura della pubblica amministrazione alle casse previdenziali a favore del professionista incaricato.

5. Il R.U.P. dell'ufficio competente, provvede al pagamento dell'ente creditore in misura massima del 20 per cento, ovvero al saldo se il debito è inferiore; la restante parte verrà liquidata al professionista senza ulteriori adempimenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per il periodo 2024-2026, non solo alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico ma anche alle libere professioniste e partite Iva.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di adozione delle procedure di abolizione ed esonero."

### **37.0.12**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 37-bis**

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)*

1. In considerazione delle particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, le misure di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:

- a) 662202 - Agenti di assicurazioni;
- b) 662203 - Sub-agenti di assicurazioni
- c) 662204 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 50 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

### **37.0.13**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 37-bis**

*(Fondo di sostegno per i centri antiviolenza e le case-rifugio)*

1. Le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra i centri antiviolenza e le case-rifugio di cui all'5-bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

Art. 38

### **38.1**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

a) *all' articolo 41, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni per la tracciabilità e l'economicità della spesa sanitaria).*

1. Dopo il comma 412 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il

seguente: «412-*bis*). Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 41.».

## **38.2**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 41, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

b) *dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale)*

1. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

3. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie. Agli oneri di cui al presente comma pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

**38.3**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

**38.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "56 milioni"

### 38.5

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 38.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

### 38.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: "Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo,".

### 38.8

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è esclusa, per una cifra pari al massimo a 50.000, la prima casa".

### 38.9

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole «50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro»;

b) al comma 3, sostituire le parole «44 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

### 38.0.1

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"38-bis

*(Misure in materia esenzione dei trattamenti aventi natura indennitaria)*

1. All'articolo 4, comma 2, la lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dal 2024".

### 38.0.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«38-bis

*(Misure a sostegno delle politiche abitative)*

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.



3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a XY milioni di euro per l'anno 2024.

#### Art. 39

##### 39.1

[Sironi](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono incrementate di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

##### 39.2

[Lorenzin](#)

Al comma 1 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "15 milioni"

Conseguentemente

- al comma 1, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", aggiungere le seguenti: ""Il Fondo di cui al primo periodo del presente così come incrementato è impiegato per il 50% per ciascuno dei tre anni specificati per realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze elaborati dai Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti e, dunque, maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno e il restante 50%, per le stesse finalità, dai Comuni la cui dimensione supera i centomila abitanti.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."*

##### 39.3

[Lorenzin](#)

Al comma 1 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "10 milioni"

Conseguentemente:

- al comma 1, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", aggiungere le seguenti: "Il Fondo di cui al primo periodo del presente comma è impiegato per almeno il 20 per cento per ciascuno dei tre anni specificati per realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze ed elaborati dai Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti, e quindi maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."*

##### 39.4

[Lorenzin](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Il Fondo di cui al primo periodo del presente comma dovrà essere impiegato per almeno il 20

per cento per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per finanziare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze elaborati dai Comuni la cui dimensione supera il milione di abitanti e, dunque, maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno".

### 39.5

[Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108 è rifinanziato per un importo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2024.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### 39.6

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### 39.7

[Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.».*

### 39.8

[Damante](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per le donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino ad 1.200,00 euro pro-capite su base mensile.

*2-bis.* Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «88 milioni».*

### **39.9**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Al comma 2, dopo le parole: "legge 17 luglio 2020, n. 77," inserire le seguenti: "per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza"

### **39.10**

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «11 milioni»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «*2-bis* Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

### **39.11**

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "85 milioni"*

### **39.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, le parole "6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro":

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta

dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 24 milioni di euro.

### 39.13

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «6 milioni di euro annui» con le seguenti «26 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «80 milioni».*

### 39.14

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "20 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### 39.15

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "15 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

### 39.16

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "10 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### 39.17

[Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2024, il Dipartimento per le pari opportunità assegna le risorse previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, tramite avviso pubblico. Tale avviso è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso. Per le finalità di cui al precedente periodo comma precedente è autorizzata una spesa di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 39.18

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».*

*b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».*

*2-ter. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «massima di sei mesi».*

*2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 15 milioni di*

euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

### **39.19**

[Lopreato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale, ovvero il giudice da lui delegato, non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

2-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 2-bis delle somme recuperate ai sensi del comma 2-ter.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -1.000.000

2025: - 1.000.000

2026:

### **39.20**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni".*

### **39.21**

[Maiorino](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025 e 2026".

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

### **39.22**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **39.23**

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

### 39.24

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.93 del 2013.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».*

### 39.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

2-bis. La dotazione del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementata di 50 milioni a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.

### 39.26

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di assicurare un maggiore ristoro alla vittima o agli aventi diritto quale conseguenza dei delitti di cui all'articolo 11 della citata legge.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

### 39.27

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dal 2024."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "96 milioni".*

### 39.28

[Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata per le medesime finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 gennaio 2018, n.4, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### 39.29

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -20.000.000

2025: - 20.000.000

### 39.30

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 50.000.000»

### 39.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### 39.32

[Paita](#), [Renzi](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 39.33

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire



alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

*5-ter.* Il fondo di cui al comma 5-*bis* è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

*5-quater.* Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 5- *bis* tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

*5-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.»

### **39.34**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

*5-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

*5-ter.* Agli oneri di cui al comma 5-*bis* si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*5-quater.* Il Fondo di cui al comma 5-*bis* è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

*5-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 5-*bis*.

### **39.35**

[Malpezzi](#), [Delrio](#), [D'Elia](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*5-bis.* Al fine di promuovere l'attività sportiva dei minori come strumento di inclusione, per il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e al fine di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

*5-ter.* Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di *voucher*

del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.

*5-quater.* Con decreto del Ministro dello sport e giovani, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

*5-quinques.* Agli oneri di cui al comma *5-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **39.36**

[Bazoli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"*5-bis.* Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

*5-ter.* Il fondo di cui al comma *5-bis* è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

*5-quater.* Ai fini del riparto del fondo di cui al comma *5-bis* tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2028

### **39.37**

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"*5-bis.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato "Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti" legalmente detenuti e non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*5-ter.* Il Fondo di cui al comma *5-bis*, è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

*5- quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto del Fondo di cui al comma *5-bis*."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024" *con le seguenti* "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

### 39.38

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Al fine di sostenere un piano straordinario di rafforzamento dell'offerta assistenziale per la salute mentale nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 5-*bis*, le linee di indirizzo per l'attuazione del piano e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute, anche in deroga alle disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole "3.000", "4.000" e "4.200" rispettivamente con le seguenti "3.100", "4.100" e "4.300";

2) dopo le parole "per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5," inserire le seguenti "39, commi 5-*bis* e 5-*ter*,".

b) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 39.39

[Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al periodo precedente è incrementato di 20 milioni di euro annui per il triennio 2024-2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

### 39.40

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

### 39.41

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

d) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

### **39.42**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

### **39.0.1**

[Damante](#), [Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante: "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso")*

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Gli enti e le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2-ter hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, per ottenere un indennizzo annuo»;

b) il comma 2-bis è soppresso;

c) al comma 2-ter, alinea, le parole: «ai fini del rimborso delle spese processuali» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di ottenere l'indennizzo» e la lettera b) è sostituita dal seguente: «b) dalla costituzione nell'ultimo biennio, in almeno un giudizio secondo le forme previste dal codice di procedura penale o dal codice di procedura civile»;

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

### **39.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 39-bis (Incremento stanziamento 5x1000)**

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. "

2. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-bis (Introduzione del monopolio della cannabis)**

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**39.0.3**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole: «in favore degli orfani» sono inserite le seguenti: «e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio per crimini domestici»;

2) alla lettera b) dopo le parole: «in favore delle famiglie affidatarie» sono inserite le seguenti: «degli orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio in ambito domestico».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **39.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 39 (Finanziamento del Fondo a tutela degli orfani dei crimini domestici)**

All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità già fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71.

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro.

#### **39.0.5**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)*

1. All'articolo 3, comma 8, quarto periodo del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le parole: «3.000 euro lordi» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro lordi.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "58 milioni".».*

### **39.0.6**

[Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

### **39.0.7**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39- bis.**

*(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica)*

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex IACP comunque denominati degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi di E.R.P., ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, ovvero in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e i

Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le stesse modalità previste dal precedente comma 1.

Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati

3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di E.R.P. di cui al precedente comma 1, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **39.0.8**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse)*

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.

3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.



4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

### **39.0.9**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)*

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economie e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **39.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 39 bis (Rifinanziamento del Piano di azione contro la violenza sessuale di genere e domestica)**

1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.

### **39.0.11**

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20%.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici; c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1; d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro; e)

essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori; f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali: a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa; b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle Regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso a far data dal 1° gennaio 2024, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e*

2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

### **39.0.12**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **39.0.13**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio o da componenti di un'unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **39.0.14**

[Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)*

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **39.0.15**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti:*

«97 milioni».

**39.0.16**

[Croatti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP))*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni» con le seguenti: «di 90 milioni».

**39.0.17**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Fondo in favore delle persone affette da fibromialgia)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "85 milioni".

**39.0.18**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

**39.0.19**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)*

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni decorrenza dall'anno 2024»

**39.0.20**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Contributo a sostegno dell'Associazione DonneXStrada)*

1. All'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**39.0.21**

[Damante](#), [Sironi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rifinanziamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**39.0.22**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contributo a sostegno dell'Associazione Senza Veli Sulla Lingua)*

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire l'offerta di servizi gratuiti alle donne vittime di violenza su tutto il territorio nazionale, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2024 in favore dell'Associazione "SENZA VELI SULLA LINGUA", volto in particolare a garantire il potenziamento di progetti diretti all'assistenza psicologica, alla consulenza legale, all'assistenza fiscale e alla consulenza sul lavoro in favore delle donne vittime di violenza.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**39.0.23**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente: «278-bis. Il Fondo istituito di cui al precedente comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione

all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed in favore dei loro eredi e superstiti.»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.000.000;

2025: - 12.000.000;

2026: - 12.000.000;

### **39.0.24**

[Martella](#)

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026"

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

### **39.0.25**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui  
all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «, e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.000.000;

2025: - 12.000.000;

2026: - 12.000.000;

### **39.0.26**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Incentivo alla formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Incentivo per la formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218», con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024



al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 che sostengono i costi di conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone per i dipendenti assunti di età compresa fra ventuno e trentacinque anni.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

*Conseguentemente*, alla Tabella A, voce Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2024: - 3.700.000;

2026: - 5.400.000;

2026: - 5.400.000.

### **39.0.27**

[Martella](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni le medesime stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2022.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

### **39.0.28**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

(Care leavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità

giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **39.0.29**

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-bis**

(Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la realizzazione di Case rifugio)

1. Ai fini di un'efficace attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente alla realizzazione di case-rifugio per donne vittime di violenza.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **39.0.30**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Fondo per l'accertamento dello stato di invalidità)*

1. Al fine di esentare i soggetti che recano un ISEE annuo inferiore agli 11.000 euro dal pagamento delle operazioni peritali volte ad accertare uno stato di invalidità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **39.0.31**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

2. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere» b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

**39.0.32**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis**

*(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)*

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione,

provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025.».

**39.0.33**

[Furlan](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 39-bis**

*(Incremento delle risorse per la liquidazione del 5 per mille)*

1. All'articolo 1, comma 154, quinto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 550 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

### **39.0.34**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 39-bis**

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **39.0.35**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 13 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, al comma 2, la parola "220.000,00" è sostituita dalla seguente: "500.000,00".

### **39.0.36**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 30 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), la parola: "110.000,00" è sostituita dalla seguente: "1.100.000,00";
- b) al comma 2, lettera b), la parola: "220.000,00" è sostituita dalla seguente: "2.200.000,00";
- c) al comma 2, lettera c), le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "12 unità".».

### **39.0.37**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 35 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "o a tre associazioni di promozione sociale" sono inserite le seguenti: "e/o organizzazioni di volontariato,";

b) *al* comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato".».

### **39.0.38**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

#### **"Art. 39-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **39.0.39**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 39-bis (Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)**

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10

milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

#### **39.0.40**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **39.0.41**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. Al comma 1 dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.,

c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione."».

#### **39.0.42**

[Sensi](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

#### **"Art. 39-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **39.0.43**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 39-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### **39.0.44**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 39-bis**

*(Proroga dell'accesso al 5 per mille per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

#### **39.0.45**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 39- bis (Proroga dei lavori della Cabina di regia dell'articolo 1, comma 792, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, del relativo Comitato tecnico scientifico, nonché della Segreteria tecnica)**

1. Ai fini della compiuta determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ed in particolare della comprovata necessità di individuare e definire nello specifico i costi e i fabbisogni standard, nonché, per ciascuna Regione, accertare l'attuale livello di realizzazione delle funzioni fondamentali a cui si riferiscono e quantificare l'allocazione efficiente e sostenibile della spesa pubblica in relazione all'attuazione di ciascuno di essi, la Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il Comitato tecnico scientifico (CLEP), ciascuno per le proprie competenze, proseguono i lavori sino al 31 dicembre 2024.

2. In riferimento all'operatività del Comitato tecnico scientifico (CLEP), nonché della Segreteria tecnica, istituiti in supporto alla Cabina di Regia, è stanziato, per l'anno 2024, l'importo di 1.000.000,00 di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **39.0.46**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Disposizioni in materia di assegno di inclusione).*

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a sessanta anni senza carichi di cura;».

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

**39.0.47**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**

*(Disposizioni in materia di assegno di inclusione).*

1. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

**39.0.48**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 39-bis**

*(Assegnazione delle risorse relative al 5 per mille, per l'anno 2022, per le APS e le ODV non iscritte nel RUNTS)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille per l'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

**39.0.49**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 39-bis**

*(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)*

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21



dicembre 1996, n. 696.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **39.0.50**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Collocamento mirato per le vittime del dovere)*

1. Alle Vittime del Dovere, di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n.466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere e alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.»

### **39.0.51**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Borse di studio per le vittime del dovere)*

1. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **39.0.52**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 39 bis (Fondo unico politiche sociali)**

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025

**39.0.53**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**39.0.54**

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **39.0.55**

[Gelmini](#), [Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 39-bis**

*(Finanziamento di centri antiviolenza e case-rifugio)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

### **39.0.56**

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis**

*(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)*

1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **39.0.57**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis**

*(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)*

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **39.0.58**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Misure in materia di tratta)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**39.0.59**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**39.0.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis (Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**39.0.61**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis (Contributo adozioni internazionali)**

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali", istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **39.0.62**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 39-bis.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. *A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.*

2. *Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

3. *L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.*

### **39.0.63**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile)*

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

### **39.0.64**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 39-bis. (Servizio civile universale)**

1. *Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il*

*servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per l'anno 2026."*

2. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 140 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **39.0.65**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis

*(Misure a sostegno del servizio civile universale)*

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e potenziare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

### **39.0.66**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

*(Fondo straordinario per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **39.0.67**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, aggiungere il seguente:

**«Art. 25-bis**

*(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Art. 40**

**40.1**

[Paita](#)

Apportare le seguenti modificazioni all'articolo:

- a) sopprimere i commi da 1 a 5
- b) al comma 6, sostituire le parole «dall'anno 2026» con le seguenti «dall'anno 2024»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 85 milioni annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**40.2**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

**40.3**

[Lorenzin](#)

All'articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dotazione di euro 231.807.485" con le seguenti: "dotazione di euro 231.817.485";

b) al comma 3 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

*h-bis) iniziative e progetti a sostegno di progetti nell'ambito della salute mentale che si realizzano secondo la metodologia del budget di salute presentati secondo modalità definite dai Ministri competenti da parte di Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti;*

c) al comma 4 sostituire le parole da "a) a h)" con "da a) a h-bis)" e dopo la parola "h)," aggiungere la seguente "h-bis)"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

**40.4**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni all'articolo:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 231.807.485» con le seguenti: «euro 360 milioni»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. In relazione alla dotazione del fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2024, l'importo di 250 milioni deve essere destinato alle finalità di cui al comma 3, lettera a), con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 128.192.515 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 40.5

[Malpezzi](#), [Bazoli](#), [Misiani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "231.807.485 euro annui" con le seguenti: "261.807.485 euro annui";

b) al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole "Alle finalità di cui alla lettera a) è destinata una quota del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 230 milioni di euro annui."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### 40.6

[Misiani](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole "231.807.485 euro" con le seguenti "335.807.485 euro".

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "10 milioni";

b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 40, comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### 40.7

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) al comma 3, sopprimere la lettera f);

c) al comma 4, sopprimere la parola f);

d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis*. Il fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50.807,485 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 40.8

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-*bis*) erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;"*

#### 40.9



[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con gli animali legalmente detenuti al seguito»;

b) alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei loro animali legalmente detenuti.»

#### 40.10

[Paita](#)

*Al comma 3, lettera h), dopo le parole "persone con disabilità", sono aggiunte le seguenti:*

*"con particolare riferimento all'incremento dell'accessibilità fisica, senso-percettiva e digitale dei centri anti violenza e delle case rifugio, alla formazione degli operatori dei centri anti violenza e delle case rifugio su tali temi; e alla formazione degli operatori di giustizia e di pubblica sicurezza sulle tematiche connesse alla condizione di disabilità e alle tematiche della violenza sulle donne con disabilità".*

#### 40.11

[Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) iniziative e progetti a supporto della vita indipendente»;*

b) *aggiungere i seguenti commi: «3-bis. Per le finalità di cui alla al comma 3, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 3-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.*

*3-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 3-bis è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.*

*3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### 40.12

[Damante](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) trasporto scolastico per alunni con disabilità»;*

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di 100 milioni di euro. I requisiti per l'accesso alle predette risorse da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità sono determinati con decreto del Presidente*

del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **40.13**

[Lorenzin](#)

Al comma 3 dopo la lettera h) inserire la seguente:

*"h-bis) Iniziative e progetti a sostegno di progetti nell'ambito della salute mentale che si realizzano secondo la metodologia del budget di salute presentati secondo modalità definite dai Ministri competenti da parte di Comuni con più di un milione di abitanti."*

#### **40.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi

#### **40.15**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi».*

#### **40.16**

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) completamento e adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;"*

#### **40.17**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Per la finalità di cui alla lettera f) del comma 3, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **40.18**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Lorefice](#), [Lopreato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dall'anno 2024, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel fondo di cui al comma 1 per essere impiegate nell'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma pari a 80 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.».*

#### 40.19

[Lorenzin](#)

Al comma 4 sostituire le parole "da a) a h)" con le seguenti "da a) a i)" e dopo la lettera h) inserire le parole "i),"

#### 40.20

[Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 90 milioni di euro.

4-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è inserito il seguente:  
"1-bis. Gli eventuali residui del fondo di cui al comma precedente non impegnati al 31 dicembre di ciascun anno, limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati a incrementare ulteriormente il medesimo fondo per l'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della ricognizione di cui al periodo precedente è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### 40.21

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.»

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 40.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "85 milioni", con le seguenti: "185 milioni";
- b) sostituire la parola "2026", con la seguente: "2024".
- c) dopo il comma, aggiungere il seguente:

"6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### 40.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle

seguenti."585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "7. Ai maggiori oneri del comma 6 pari a 585 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2026, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-*bis***

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-*quinq*ues. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-*sex*ies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-*sept*ies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-*oct*ies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

**40.24**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni annui da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre degli anni scolastici interessati, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e Merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### 40.25

[Croatti](#), [Turco](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e di cui decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### 40.26

[Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2026. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 45 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### 40.27

[Sironi](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro*

a decorrere dall'anno 2025».

#### **40.28**

[Valente](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."*

#### **40.29**

[Pirondini](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*«6-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».*

#### **40.0.1**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*«40-bis.*

*(Persone disabili e accesso al lavoro)*

1. All'articolo 8, comma 1-*ter* della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «*del 30 per cento*» sono sostituite con le seguenti «*del 50 per cento*».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **40.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis (Persone disabili e accesso al lavoro)**

1. All'articolo 8, comma 1-*ter*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «del 30 per cento» con le seguenti:

«del 50 per cento»."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere, dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."*

#### **40.0.3**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Innalzamento limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità civile)*

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**40.0.4**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis**

*(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «?e di?» sono soppresse, e dopo le parole: «?27 milioni di euro per l'anno 2022?» sono inserite le seguenti: «?e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025?».

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024» con le seguenti «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

#### **40.0.5**

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

#### **"Articolo 40-bis**

*(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)*

1. All'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".

#### **40.0.6**

[Nave](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Misure di sostegno allo sviluppo dell'offerta turistica e l'inclusione sociale delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.»;

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-bis) è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;

c) al comma 612 dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis»."

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

#### **40.0.7**

[Guidolin](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare).*

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono



attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dai seguenti: «?255. Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-*bis*, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

255-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza».

4. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

5. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 5, lettera a).

7. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 5, lettera a), e 6, può revocare il caregiver familiare.

8. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 7;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 5, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie

oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 5, lettera b);

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

9. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui al comma 3 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000.

10. Per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9 l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 11.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 9.

12. Il contributo di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o

impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

- c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- f) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;
- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
- h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
- i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- j) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- k) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
- l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- m) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

15. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

17. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

18. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

20. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

21. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: «?Art. 24 - (Cessione dei riposi e delle ferie) - 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».

22. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 22.

24. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

25. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 24, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo.

26. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «?Giornata nazionale del caregiver familiare?» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

27. La Giornata nazionale di cui al comma 26 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*

#### **40.0.8**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni concernenti la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti )*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di

strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;

b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di *test* diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;

c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;

d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

2. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al presente articolo presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **40.0.9**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 40 bis**

*(Fondo per il supporto alla vita indipendente)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità

definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **40.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 40 bis (Fondo nazionale per le non autosufficienze)**

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato per l'anno 2024 di 1.086,4 milioni di euro, per l'anno 2025 di ulteriori 1.000 milioni, a decorrere dall'anno 2026 di ulteriori 500 milioni di euro all'anno.

2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

*Conseguentemente*

*Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso*

#### **40.0.11**

[Sironi](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 40-bis.**

*(Pet therapy e ippoterapia per disabili)*

1. Allo scopo di sostenere concretamente le attività educative e sociali svolte dai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2024. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

#### **40.0.12**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Contributo straordinario per la ricerca, la formazione, la riabilitazione e la "vita indipendente" di persone con disabilità)*

1. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2.000.000 di euro all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."*

**40.0.13**

[Croatti](#), [Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 40-bis**

*(Incremento indennità accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)*

1. L'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 è incrementato ad euro 1.500,00 mensili comprensivo dell'adeguamento automatico.»

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»*

**40.0.14**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 40-bis**

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**40.0.15**

[Guidolin](#), [Bilotti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 40-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)*

1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

**40.0.16**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 40 bis**

*(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

**40.0.17**

[Patton](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Persone disabili e accesso al lavoro)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: "del 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".».

**40.0.18**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

**40.0.19**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis.**

*(Innalzamento del limite di reddito annuale dei familiari a carico ai fini di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2022, n. 90."

**40.0.20**



[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40 bis (Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)**

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

**40.0.21**

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche)*

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone con sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione di disabilità unica, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "specifica unica" sono aggiunte le seguenti: ", distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva";

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.";

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità" e, all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "possono individuare" sono sostituite dalla seguente: "individuano".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**40.0.22**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)*

1. "Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."

**40.0.23**

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";
  - b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";
  - c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**40.0.24**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

**«Art. 40-bis.**

*(Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Il Fondo per l'Alzheimer e le demenze di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **40.0.25**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti)*

1. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti con una dotazione di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di riparto. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 40-ter e 40-quater.»

#### **«Art. 40-ter (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

**«Art. 40-quater.**

(Redditi di natura finanziaria)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

**40.0.26**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti)*

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti" con una dotazione di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso al Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministero della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si pari a 850 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 850 milioni di euro a decorrere dal 2024."

**40.0.27**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 40-bis**

*(Fondo per le non autosufficienze)*

1. Ai fini della concreta attuazione dei principi di cui alla legge 23 marzo 2023 n. 33, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.

2. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui

al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»; b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12, 48 per cento». Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'anno 2025.

#### **40.0.28**

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo anziani non autosufficienti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del Fondo sono ripartite per il finanziamento delle iniziative volte a fornire supporto domiciliare e presso le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, mediante l'attivazione di un servizio domiciliare specifico e il rafforzamento della qualità dei relativi servizi nelle strutture residenziali, coerentemente con le priorità definite dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dalle disposizioni adottate in ossequio alla stessa

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 240 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **40.0.29**

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#)

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)*

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si

provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **40.0.30**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

#### **40.0.30a**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 40-bis**

*(Informatica per la terza età)*

1. Al fine di favorire l'inclusione e contrastare l'emarginazione digitale delle persone anziane, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del fondo sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, nonché per il finanziamento di corsi regionali a domicilio per il loro utilizzo.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 80 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **40.0.31**

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

#### **"Articolo 40-bis**

*(Promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità)*

1. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui al comma 1 dell'articolo 40, sono destinati:

a) 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria."

#### **40.0.32**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo per l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)».

3. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **40.0.33**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per il supporto alla vita indipendente)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili. Alle risorse del fondo di cui al primo periodo possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024."

#### **40.0.34**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge;

b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge."

#### **40.0.35**



[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare )*

1. Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025."

**40.0.36**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 40 bis**

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016;

b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016. »

**40.0.37**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa e scolastica)*

1. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità, bisogni educativi speciali o che si trovino in contesti a rischio emarginazione sociale, in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico anche attraverso l'aumento dell'offerta di servizi educativi e scolastici nella fascia di età 3 mesi 14 anni, è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con una dotazione di 50 milioni di euro per annualità per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo è ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne

con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa, al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 14 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2024 - 2025 e 2026; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **40.0.38**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **40.0.39**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis (Sostegno alle attività dell'ENS)**

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **40.0.40**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n. 190.".

#### **40.0.41**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis (Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)**

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **40.0.42**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"ART. 40-bis**

*(Contributo straordinario per la ricerca, la formazione, la riabilitazione e la "vita indipendente" di persone con disabilità)*

1. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2.000.000 di euro all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024 e 2.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

#### **40.0.43**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 40-bis**

*(Incremento Fondo non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2024 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla

legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

#### Art. 41

##### 41.1

[Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire i seguenti:*

#### **"Art. 45-*bis***

*(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)."

#### **«Art. 45-*ter***

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022."

##### 41.2

[Damante](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire, il comma 1, con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, 4.400 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.

2. A decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 400 milioni di euro annui.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.

4. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.

5. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25.».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a)

b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)

c) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289"

d) *sopprimere l'articolo 38*

e) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

f) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

#### **41.3**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.250 milioni di euro per l'anno 2024, 4.250 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».*

*Conseguentemente*

a) *dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili).*

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 41, incrementate per un importo annuo pari a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e a coloro che abbiano un'età inferiore ai 39 anni. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.».

b) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *sopprimere l'articolo 38;*

d) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2;*

e) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

#### **41.4**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Indennità per gli operatori socio sanitari)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022- 2024 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 200 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

b) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *sopprimere l'articolo 38*

d) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 ".*

#### **41.5**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3."*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

*41-bis.*

*(Disposizioni per la riduzione delle liste di attesa).*

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, per l'anno 2024 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della Salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle Regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

3. Le Regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e ad eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse. 4. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste

dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica.

b) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a)*

c) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)*

d) *all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289"*

e) *all'articolo 38, sopprimere il comma 2.*

#### **41.6**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2024, 4.350 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 48 sostituire le parole: "è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "è destinata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025";*

b) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2;*

c) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

#### **41.7**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.090 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 50, comma 2, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «90 milioni»;*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

#### **41.8**

[Damante](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire, il comma 1, con il seguente:*

*«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

(Disposizioni in materia di continuità assistenziale).



1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale, è stanziata la somma di 90 milioni per l'anno 2024 al fine di mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni e esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico dei pronto soccorso.».

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

#### **41.9**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 41-bis.**

*(Attuazione, aggiornamento e monitoraggio del piano nazionale della cronicità).*

1. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 2024 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 41 della presente legge.».

b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)

c) sopprimere l'articolo 38, comma 2

#### **41.10**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.034 milioni di euro per l'anno 2024, 4.034 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.234 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48- bis**

*(Finanziamento aggiuntivo dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica e sua defiscalizzazione)*

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 33.874.620 milioni di euro a

decorrere dal 1° gennaio 2024 a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard che è conseguentemente rifinanziato di pari importo.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "66.125.380 di euro".*

#### **41.11**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.010 milioni di euro per l'anno 2024, 4.010 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Incremento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica).*

1. Per l'anno 2024, una quota dell'incremento di cui all'articolo 41, pari a 10 milioni di euro, è destinata ad assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, attraverso il conseguente incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **41.12**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.010 milioni di euro per l'anno 2024, 4.010 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Programma di prevenzione in materia d'infertilità femminile e maschile)*

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2024-2026, per la diffusione del tampone vaginale per le donne e dello spermogramma per gli uomini nell'ambito dello screening dell'infertilità, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nel campo dell'infertilità.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 21 milioni per l'anno 2026. Con il decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di riparto delle risorse per l'attuazione del programma di cui al comma 1.».

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 79*

milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

#### **41.13**

[Pirro](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire, il comma 1, con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.005 milioni di euro per l'anno 2024, 4.005 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Istituzione del Registro Nazionale dell'endometriosi)*

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), a decorrere dall'anno 2024, il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato « Registro nazionale », per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

3. Il Registro nazionale rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a); c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024.»

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99,5 milioni".*

#### **41.14**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.300 milioni di euro per l'anno 2024, 4.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente dopo l'articolo 48 aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)*

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

#### **«Art. 48-ter**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

#### 41.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole "3.000" con "8.000", le parole "4.000" con "11.500" e le parole "4.200" con "15.000"

b) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1 bis) L'incremento del Fondo di cui al comma 1 trova copertura assegnando la corrispondente quota parte delle risorse di cui ai commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (regime "flat tax incrementale" - legge di Bilancio 2023) che viene di conseguenza abrogato e dal recupero dell'evasione fiscale;

1 ter) Per rendere possibile una reale presa in carico assistenziale e socio-assistenziale delle persone al loro domicilio come nelle strutture territoriali e ospedaliere, migliorare la qualità delle relazioni umane e delle prestazioni professionali; per realizzare un grande piano nazionale di prevenzione sanitaria e socio-sanitaria finalizzato a mantenere il più a lungo possibile in salute le persone, accrescere gli anni di autosufficienza, alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere investendo sull'assistenza territoriale e domiciliare, stimolare l'incremento della ricchezza del Paese, sono aumentati del 20% per gli anni 2024, 2025, 2026 i minuti assistenziali e socio-assistenziali per persona oggi previsti; sono superati i tetti di spesa per il personale e finanziate le necessarie politiche assunzionali volte al raggiungimento dell'obiettivo assistenziale, e sono adottati i provvedimenti necessari a garantire, nell'iter del prossimo rinnovo contrattuale, migliori condizioni di lavoro e l'adeguamento dei salari del personale delle aziende e degli enti del SSN alla media dei Paesi europei benchmark. Si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dal presente articolo.

*Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **41.16**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.670 milioni di euro per l'anno 2024, 4.670 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 42-bis**

*(Incremento indennità di specificità infermieristica)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 L'indennità prevista dall'articolo 104, comma 1, e relativa tabella H del CCNL 2019-2021 del 3 novembre 2022, per il personale infermieristico di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739, è aumentata dei seguenti importi ai quali si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:

- a) di 50 euro lordi fino a 10 anni di anzianità complessiva senza soluzione di continuità,
- b) ulteriori 50 euro lordi fino a 20 anni;
- c) ulteriori 50 euro lordi fino a 30 anni;
- d) ulteriori 50 euro lordi dopo i 30 anni di anzianità complessiva senza soluzione di continuità.

2. Per i suddetti importi non rilevano ai fini dell'esonerazione sulla quota dei contributi previdenziali

di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri derivanti pari a 670 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

b) *dopo l'articolo 88, inserire i seguenti*: «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 670 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 670 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

**«Art. 88-ter. (Servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».**

41.17

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.350 milioni di euro per l'anno 2024, 4.350 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente*

*a) d'opo l'articolo 42, inserire il seguente*:

**«Art. 42-bis**

*(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini della valorizzazione della professione infermieristica, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è destinato un importo di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'art. 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019 - 2021, relativo al personale del comparto sanità.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

b) *dopo l'articolo 88, inserire i seguenti*: «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero

dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

**«Art. 88-ter. (Servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10%».**

#### 41.18

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

*b) d'opo l' articolo 42 , inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis**

*(Incremento dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute )*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite dell'importo complessivo lordo previsto dall'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione della specifica indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, è pari complessivamente a 150 milioni di euro annui.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*2024: - 50.000.000*

*2025:*

*2026:*

#### 41.19

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Articolo 42-bis**

*(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o

convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 50 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2024, al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

**«Art. 42-ter**

(Lotta all'evasione fiscale)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

**41.20**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.100 milioni di euro per l'anno 2024, 4.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

*Conseguentemente d'opo l'articolo 48, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni per la tutela delle persone affette da malattie croniche)*

1. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale, per il triennio 2024-2026, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

**41.21**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)



*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.060 milioni di euro per l'anno 2024, 4.060 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente d'opo l'articolo 48, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Istituzione Fondo nazionale dispositivi medici impiantabili)*

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A decorrere dall'anno 2024 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

**41.22**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.084 milioni di euro per l'anno 2024, 4.084 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.284 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente*

*1) all'articolo 42 apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Per il personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto per le particolari condizioni di lavoro un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive previste dal presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 24 milioni di euro per il personale sanitario del comparto».*

*b) al comma 4 sostituire le parole «280 milioni» con le seguenti «364 milioni»*

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

**41.23**

[Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.040 milioni di euro per l'anno 2024, 4.040 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente*

*1) all'articolo 42 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo la parola «sanitario» aggiungere le seguenti «e sociosanitario» e dopo le parole «personale medico» aggiungere le seguenti «, sanitario e sociosanitario».*

*b) al comma 2, dopo le parole «ed enti del SSN» aggiungere le seguenti «nonché per le prestazioni aggiuntive svolte anche dal personale sociosanitario»;*

*c) al comma 3, dopo le parole «personale sanitario del comparto» aggiungere le seguenti «e 40 milioni di euro per il personale sociosanitario»*

*d) al comma 4 sostituire le parole «280 milioni» con le seguenti «320 milioni»*

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **41.24**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.030 milioni di euro per l'anno 2024, 4.030 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 42-bis**

*(Indennità per il personale medico e sanitario dei centri trapianti)*

1. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «70 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

#### **41.25**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.270 milioni di euro per l'anno 2024, 4.270 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 44 inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis**

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia

- e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.
2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:
    - a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;
    - b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.
  4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.
  5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.
  6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni."
  8. Agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 41, comma 1, valutati in 270 milioni di euro per ciascuno a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### 41.26

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.003 milioni di euro per l'anno 2024, 4.003 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.203 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis**

*(Prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare)*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge 10 novembre 2021, n. 175, dopo le parole «di fascia A o H,» sono inserite le seguenti «le terapie per i farmaci orfani classificate in fascia C»

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

**41.27**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "7.000 milioni di euro per l'anno 2024"

Conseguentemente, la dotazione per l'anno 2024 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotta di pari importo.

**41.28**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024,» con le seguenti 3.400 milioni di euro per l'anno 2024,»*

*Conseguentemente,*

*a) dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Articolo 42-bis**

*(Istituzione del plus orario per la carenza del personale infermieristico)*

1. Le Regioni, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica e per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione pari a 40 euro lordi l'ora oltre oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Tali ore rese in plus orario dal personale infermieristico che aderisce, sono in aggiunta all'orario di lavoro contrattualmente stabilito, sono programmabili e il limite massimo individuale è stabilito dalla contrattazione in sede aziendale. Gli importi resi come plus orario non rilevano ai fini dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4 Per l'anno 2024, per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato.

*b) dopo l'articolo 88, inserire il seguente: «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di*

evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro per l'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

#### **41.29**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024,»*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 48, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro»;*

*b) dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 150 milioni di euro per l'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **41.30**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie con carattere di urgenza usufruite da pazienti affetti da patologie croniche e invalidanti, quali l'endometriosi, e all'acquisto gratuito di farmaci appartenenti alle classi "A" e "C" per il trattamento di tali patologie.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025».*

#### **41.31**

[Boccia](#), [Patuanelli](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*"1-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.*

*1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e*

recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*quater*. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* è destinata alle finalità di cui all'articolo 41-*bis*."

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente

**"Art. 41-*bis***

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale del Servizio nazionale sanitario)*

1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le Regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

### 41.32

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire in fine i seguenti:*

«1-bis. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

1-ter. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e misure in materia di animali»*

### 41.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, la contrattazione collettiva di riferimento per il triennio 2019-2021 e' svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell'impegno nella specifica finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR nonché nelle peculiari attività correlate all'azione amministrativa;

b) progressivo potenziamento degli incarichi di tipo prevalentemente gestionale alla luce delle prerogative prevalentemente dirigenziali possedute da tale dirigenza e in coerenza con il resto della

dirigenza pubblica.

*1-quater.* Agli oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **41.34**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*"1-bis.* In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*1-ter.* Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **41.35**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

*1-bis.* Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

*1-ter.* Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" per l'introduzione in Italia del vaccino immunocontraccettivo GonaCon.

Agli oneri del presente articolo, pari ad euro 51 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **41.36**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, come incrementato ai sensi del comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni



geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».

**41.37**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2024 la quota percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è raddoppiata. L'incremento di cui al precedente periodo è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività di ricerca e alle iniziative di cui alle lettere a) e b), comma 2, del medesimo articolo 12. Conseguentemente, le restanti voci di spesa finanziate a valere sul fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ridotte in misura proporzionale."

**41.38**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo, a decorrere dall'anno 2024, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) deve essere in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea. A decorrere dal medesimo anno 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico sfavorevole, contraddistinto da una riduzione del PIL.».

**41.39**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In ordine all'incremento di cui al comma precedente si precisa che almeno una percentuale del 10 per cento è destinata a interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione sociosanitaria"

**41.40**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In ordine all'incremento di cui al comma 1, una percentuale almeno pari al 10% di esso è destinato ad interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione sociosanitaria."

**41.41**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le risorse destinate all'individuazione dei donatori di midollo osseo di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 52, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dal 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "97 milioni".

**41.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente

**«Art. 41 bis (misura a sostegno dei medici fiscali)**

Al comma 2-bis, dell'articolo 55 septies, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole "medesime funzioni", sono aggiunte le seguenti:

"i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle suddette liste".

Ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi previsti dalle convenzioni riconosciuti ai medici fiscali, sono determinati in base alle disposizioni contenute nella legge 21 aprile 2023, n.49".

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **41.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:*

*Art. 41 -bis*

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Al comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.", con le seguenti: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026."

#### **41.0.3**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

*"41-bis.*

*(Proroga del contributo ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole «l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2024».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **41.0.4**

[Manca](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

**«Art. 41-bis**

*(Utilizzo delle quote di avanzo vincolato)*

1. All'articolo 1, al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi."."

#### **41.0.5**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute")*

1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

- a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;
- c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;
- d) potenziamento delle politiche in materia di salute;
- e) istituzione di un Fondo per le terapie avanzate;
- f) la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale;
- g) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
- h) la sanità digitale;
- g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;
- i) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;
- j) il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;
- k) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;
- l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale;
- m) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere a)-m), del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche

essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità elencate alle lettere a)-m), del comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.».

#### **41.0.6**

[Malpezzi](#), [Delrio](#), [D'Elia](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

#### **«Art. 41-bis**

*(Istituzione del Fondo per la salute mentale giovanile)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la salute mentale giovanile", di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, alle cui risorse è possibile accedere secondo i criteri di cui al comma 2.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie Regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **41.0.7**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 41-bis.**

*(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingratescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

2. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria

nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di compimento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **41.0.8**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 41-bis.**

*(Borse di studio in favore di persone con disabilità).*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2024 le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **41.0.9**

[Manca](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

#### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)*

1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate."

Art. 42

#### **42.1**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole "relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN." sono aggiunte le parole "prestazioni aggiuntive che possono essere svolte anche dal personale sociosanitario del comparto sanità."

#### **42.2**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la finalità di cui al presente comma, al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia»;

b) *all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».*

#### **42.3**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, la struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.

5-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.

5-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

5-sexies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5 quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.»

#### **42.4**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di incrementare il numero di contratti per le specializzazioni in medicina è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2024. La somma di cui al periodo precedente è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al personale interessato, con decreto del ministro della salute, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro annui euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### **42.0.1**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 42-bis**

*(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)*

1. All'articolo 15-*quater* del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla Legge 10 agosto 2000 n. 251 e alla Legge 1º febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1º gennaio 2024 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**42.0.2**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 42-bis.**

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:*

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."*

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

**42.0.3**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*( Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica )*

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole "8 milioni di euro" con le seguenti "25 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

#### 42.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 42 bis (Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)**

1. All'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti parole "in deroga ai".

#### 42.0.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«42-bis

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola «nei» è sostituita dalle seguenti parole: «in deroga ai»

#### 42.0.6

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 42-bis**

*(Deroga al divieto di cumulo di impieghi per la professione di infermiere)*

1. In via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, il personale infermieristico di cui al Decreto del Ministro della Salute del 14 settembre 1994, n. 739 e al Decreto del Ministro della Salute del 17 gennaio 1997, n. 70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze del Servizio Sanitario nazionale, può svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni dell'articolo dell'articolo 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. L'attività libero professionale di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.

3. Resta ferma l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

#### 42.0.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)



Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 42-bis**

*(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)*

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'art. 1, comma 409 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e definita dall'art. 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**42.0.8**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Articolo 42-bis.**

*(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione in area sanitaria non medica)*

1. Al fine di aumentare il numero borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 20.000.000;

2025; - 20.000.000;

2026; - 20.000.000.

**Art. 43**

**43.1**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2024, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,50 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

1-ter. Per la finalità di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2024 il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.»

**43.2**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'attuazione del comma 1 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'aggiornamento annuale dell'elenco dei farmaci rimborsati da parte dell'AIFA dovrà inoltre rispondere a criteri di sostenibilità della spesa farmaceutica rispetto ai rispettivi fondi."

#### **43.0.1**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

"43-bis.

*(Modifica della decorrenza del regime di innovatività per i farmaci)*

1. Il comma 403 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"403. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il requisito di innovatività piena permane per un periodo massimo di 36 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data di ingresso del Fondo di cui al comma 401. Tale disposizione si applica a tutti farmaci già presenti nel Fondo, dal momento in cui viene attribuito loro il carattere di innovatività e per i quali tale requisito di innovatività piena viene riconosciuto a partire da quello di innovatività condizionale.

2. I farmaci di cui al precedente periodo mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita."."

#### **43.0.2**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

*(Modifica della decorrenza del regime di innovatività per i farmaci)*

1. Il comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "403. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il requisito di innovatività piena permane per un periodo massimo di 36 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data di ingresso del Fondo di cui al comma 401. Tale disposizione si applica a tutti farmaci già presenti nel Fondo, dal momento in cui viene attribuito loro il carattere di innovatività e per i quali tale requisito di innovatività piena viene riconosciuto a partire da quello di innovatività condizionale. I farmaci di cui al presente comma mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita.»

#### **43.0.3**

[Sbrollini](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

*(Disposizioni in materia di regime di innovatività per i farmaci)*

1. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli antibiotici innovativi, identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)", il requisito di innovatività piena decorre dal momento in cui tali farmaci sono inseriti nel Fondo di cui al comma 401 e sono passati dallo stato di innovatività condizionata a quello di innovatività piena. I farmaci di cui al precedente periodo mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo ex factory attualmente praticato in regime di rimborso al SSN.

2. In attuazione del comma 1, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **43.0.4**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

#### **«Art. 43-bis**

*(Entrate payback ai fini dell'equilibrio economico-finanziario 2023)*

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "*payback* relativo agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "*payback* relativo agli anni 2021 e 2022" e le parole "equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "equilibrio del settore sanitario nell'anno 2023".

#### **Art. 44**

#### **44.1**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere dopo le parole: "in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico", le parole "dando mandato ad AIFA di rinegoziare i prezzi dei medicinali che transiteranno dalla classe A/PHT a classe A al fine del rispetto del tetto di cui all'articolo 43" e dopo le parole "Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" le parole: "d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

b) al comma 2, lettera e), dopo le parole "per ogni confezione di farmaco" inserire le seguenti "con prezzo più basso o di riferimento";

c) al comma 6, dopo le parole "dei farmaci SSN da parte delle farmacie" inserire "e in caso di superamento del tetto di cui all'art 43, modifica per l'anno successivo in riduzione le quote di cui al comma 2, lettere a) b) e c)";

d) dopo il comma 8, dopo le parole "il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" sono inserite le parole "d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

e) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1 è subordinato alla verifica che tali misure non rappresenti un aggravio di costi per i bilanci delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, né una possibile riduzione di entrate."

#### **44.2**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,28 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, che abbia un prezzo al pubblico allineato al prezzo di riferimento».

#### **44.3**

[Zampa](#)

Sostituire il comma 2, lettera e) con il seguente:

e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,28 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, che abbia un prezzo al pubblico allineato al prezzo di riferimento».

#### **44.4**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° marzo 2024, la disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, si applica limitatamente ai medicinali con un prezzo di rimborso superiore ad euro cinque. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per l'anno 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «67 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

#### 44.5

##### Matera

*Al comma 6, sostituire le parole: «farmaci SSN» con le seguenti: «farmaci erogati in regime di SSN».*

#### 44.6

##### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'articolo 44:

al titolo dopo le parole "dei medicinali" aggiungere le parole "e immissione in commercio del medicinale veterinario";

All'articolo 44 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

"8-bis. A partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del presente Decreto legislativo, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) attuerà per il medicinale veterinario le medesime procedure che regolano il prezzo del farmaco umano.

8-ter. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

8-quater. Il decreto di cui al comma 10 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

8-quinquies. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 10 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.

8-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." Fino all'entrata in vigore del presente Decreto si applicano le disposizioni di cui Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2021 "Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti".

8-septies. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 4 comma 9 del Regolamento (UE) 2019/6, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

8.nonies. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 14 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

8-decies. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi generici che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

8-undecies. Il farmacista consulta l'elenco di cui al comma 16 e informa l'acquirente della possibilità di acquistare il medicinale generico meno costoso del farmaco originale.

8-duodecies. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 14.

8-ter decies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 14.

#### 44.7

[Damante](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, una Azienda Farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'Aifa, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»*

#### 44.0.1

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di farmaci orfani)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.'».

2. Per le finalità del presente articolo e garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### 44.0.2

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **"Art. 44-bis.**

*(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali

orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 232 del 21 dicembre 2016, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."».

2. Per le finalità del presente articolo e garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2024.

Conseguentemente, *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **44.0.3**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026: - 50.000.000

#### **44.0.4**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 44-bis**

*(Disposizioni concernenti le modalità di immissione in commercio dei medicinali veterinari)*

1. Il presente articolo stabilisce le modalità di immissione in commercio dei medicinali veterinari.
2. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione l'AIFA adotta le procedure di immissione in commercio dei medicinali veterinari con le medesime modalità che disciplinano il prezzo del farmaco umano
4. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 3 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 4 comma 9 del Regolamento (UE) 2019/6, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
6. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 5 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
7. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi generici che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.
8. Il farmacista consulta l'elenco di cui al comma 7 e informa l'acquirente della possibilità di acquistare il medicinale generico meno costoso del farmaco originale.
9. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 5.
10. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 5. 13.
11. Fino all'entrata in vigore della presente disposizione continuano ad applicarsi le norme di cui

Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021".

#### **44.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

*44-bis*

(Vaccino immunocontraccettivo GonaCon)

1. Al fine di garantire l'iter della sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di un milione di euro per il triennio 2024-2026.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "99 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **44.0.6**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 44-bis**

*(Istituzione Fondo esenzione farmaci in fascia C, off-label per i malati rari)*

1. Al fine di creare un sistema equo di accesso ai trattamenti per le malattie rare abbattendo le disparità tra differenti aree geografiche o sottogruppi di popolazione, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volto ad esentare dal pagamento i farmaci in fascia C, off-label o non in commercio in Italia, di dimostrata efficacia per la patologia in oggetto, ai pazienti che ne facciano richiesta quando siano prescritti dallo specialista del Centro di riferimento mediante il Piano terapeutico individuale di cui alla legge 175/2021, in base a criteri di essenzialità e non sostituibilità riferiti alla condizione del malato ed esplicitamente definiti

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024; - 5.000.000;

2025; - 5.000.000;

2026; - 5.000.000.

#### **44.0.7**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 44-bis.**

*(Prescrizione degli antibiotici)*

1. Al fine di affrontare il fenomeno della resistenza antimicrobica nell'ambito della salute umana e animale, in armonia con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2016 sulla lotta alla resistenza agli antimicrobici nonché con la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 concernente il



piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, dal 30 giugno 2024, devono essere riportate la diagnosi, la posologia e la durata della terapia. Il Ministero della salute provvede alla raccolta, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e alla relativa registrazione in una banca dati previa definizione, con proprio decreto, delle modalità attuative, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 41 opportunamente incrementate.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### Art. 45

##### 45.1

[Patuanelli](#), [Boccia](#), [De Cristofaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 45

*(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)*

1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano operativo nazionale per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi Piani operativi e corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità adottano le seguenti misure:

a) in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

b) istituiscono, al fine di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree territorialmente omogenee intra regionali da un punto di vista demografico e per numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti sul proprio territorio;

c) garantiscono fino al 31 dicembre 2024, verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dall'ultimo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, l'erogazione della prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione in attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del servizio pubblico nazionale;

d) pubblicizzano al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornano in tempo reale sul proprio sito web istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel piano nazionale di governo delle liste di attesa;

e) al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale

per l'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale subordinato al rinnovo dei contratti.

2. Al fine di garantire ad Agenas di compito di coadiuvare ed indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa così come definite dall'comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità rispetto alle quali le regioni inviano ad Agenas in tempo reale i dati relativi alla situazione delle proprie liste di attesa.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.*

## 45.2

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 45

*(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)*

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 42 e possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo nel limite di 123 milioni di euro per l'anno 2024, 368 milioni di euro per l'anno 2025 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.*

#### 45.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, possono indire, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.

*1-bis.* Nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'assunzione a tempo determinato per almeno un anno di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse nei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

*1-ter.* Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024."

#### 45.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 40 della presente legge e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente al livello regionale di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.».

#### 45.5

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

#### 45.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate" aggiungere le seguenti "per un finanziamento non superiore all'anno 2019".

#### 45.7

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 4, comma 9-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024";
- b) le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salve in relazione agli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale nei confronti dei dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale le tariffe orarie più elevate eventualmente riconosciute in attuazione di

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro."

#### 45.8

[Musolino](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare ai territori interessati la piena tutela del diritto fondamentale alla salute secondo criteri di efficacia, efficienza e prossimità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate al funzionamento e al potenziamento del reparto di cardiocirurgia pediatrica dell'azienda sanitaria provinciale di Messina - Ospedale "San Vincenzo" di Taormina. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro il 31 marzo 2024, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «98 milioni».

#### 45.0.1

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### «Art. 45-bis

*(Proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati e per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

#### 45.0.2

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### «Art. 45-bis

*(Proroga delle misure straordinarie per l'assunzione dei medici specializzandi nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

#### 45.0.3

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### «Art. 45-bis

*(Proroga della possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica)*

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

#### 45.0.4

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### «Art. 45-bis

*(Proroga della possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole "Per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2023 e 2024" e le parole "50 milioni di euro" e "20 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2023 e 67 milioni per l'anno 2024" e "20 milioni di euro per l'anno 2023 e 27 milioni di euro per l'anno 2024"

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 104 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **45.0.5**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 45-bis**

*(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

#### **45.0.6**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45- bis**

*(Istituzione della piattaforma "Monitoraggio e controllo delle liste di attesa" per il*

*funzionamento dei centri unici di prenotazione (CUP)*

1. Al fine salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa attraverso un'efficiente programmazione delle prestazioni sanitarie, il Ministero della Salute effettua trimestralmente il controllo della presenza e dell'effettivo funzionamento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale in ogni regione e verifica che ad esso afferiscano tutte le prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate.

2. Il Ministero della salute promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma telematica nel proprio sito internet istituzionale denominata «Monitoraggio e controllo delle liste di attesa», per rendere pubblici agli utenti gli esiti di cui al comma 1

3. A partire da 1 gennaio 2024, il Ministero della Salute inserisce la presenza del CUP regionale fra gli indicatori CORE del sistema di verifica dei LEA.

4. Al fine di delineare un sistema organico di misure mirate al contenimento dei tempi di attesa e definire strumenti utili per supportare le direzioni aziendali e i dipartimenti nei percorsi di presa in carico dei pazienti, le aziende sanitarie e ospedaliere introducono la funzione di gestione operativa per il controllo delle liste di attesa in modo da garantire la coordinazione corretta dei fabbisogni, degli interventi chirurgici, delle tipologie di prestazioni specialistiche e di diagnostica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 500 mila euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

**45.0.7**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 45-bis**

*(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa)*

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4 le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **45.0.8**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis**

*(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)*

1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, sono abrogati i vincoli di spesa di cui all'articolo 11 del Decreto Legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60 del 25 giugno 2019, e all'art. 2 comma 71 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.»

#### **45.0.9**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis**

*(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2024-2025, di medici specializzandi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2025, degli incarichi loro conferiti. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -15.000.000

2025: - 15.000.000

**45.0.10**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis**

*(Disposizioni concernenti la riduzione delle liste di attesa)*

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di straordinari e di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro".*

**45.0.11**

[Zambito](#)

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

**"Art. 45 bis**

*(Screening per il riconoscimento precoce della fibrosi cistica)*

1. Ai fini della definizione di modelli sperimentali di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione e la messa in atto di modelli sperimentali di screening di cui al comma 1."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

**Art. 46**

**46.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "all'ordinata" aggiungere le seguenti ", e riequilibrata," e le parole "incrementata di 1 punto", sono sostituite dalle seguenti "ridotta di un punto"

**46.2**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)



*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

1-*ter*. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

1-*quater*. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

1-*quinquies*. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.

1-*sexies*. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefici o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.

1-*septies*. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.

1-*octies*. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.

1-*nonies*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede al riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria

complementare, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti principi e criteri.».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «da privati» aggiungere le seguenti: «e disposizioni in materia di sanità integrativa»*

### **46.3**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e per accedere alle risorse conseguenti all'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accREDITAMENTO istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture e dei servizi alla persona del sistema

sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «da privati» inserire le seguenti: «e disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali»*

#### 46.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono al finanziamento della spesa sanitaria con risorse a carico del proprio bilancio.».

#### 46.5

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

1-*quinquies*: È assegnato un contributo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2024 a favore del Comune di Roccella Ionica per l'organizzazione del Festival Internazionale Jazz Rumori Mediterranei.

1-*sexies*: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, pari a 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163."

#### 46.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46- bis

*(Misure per contrastare l'esternalizzazione di servizi sanitari)*

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole* "previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze", *sono sostituite dalle seguenti*: "fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";

b) *le parole* "prima dell'entrata in vigore del presente decreto" *sono sostituite dalle seguenti*: "prima dell'entrata in vigore della presente legge";

c) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano, con cadenza annuale, sulla base delle relazioni predisposte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che l'incremento dei limiti di spesa di cui al comma 1 non sia superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati."

#### 46.0.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46- bis

*(Procedure di verifica delle attività di esternalizzazione in ambito sanitario)*

1. Al fine di promuovere la qualità dell'assistenza erogata, di contrastare la perdita di competenze interne al Servizio sanitario nazionale e di favorire la qualità dei rapporti di lavoro nel settore della tutela della salute, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere all'acquisto

sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio interno, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente con riferimento alle attività di supporto, strumentali alle funzioni principali del Servizio sanitario nazionale, e con l'esclusione delle attività caratteristiche connesse alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria dirette ai cittadini.

2. Nel rispetto dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le esternalizzazioni possono essere autorizzate solo a condizione che possano produrre effettive e durature economie di gestione, siano in grado di migliorare la qualità del servizio e sia rafforzata la capacità dell'amministrazione pubblica di svolgere compiti di regolazione e vigilanza.

3. Entro il 31 dicembre 2024, le Regioni producono, con riguardo alle esperienze in essere di esternalizzazione di attività connesse alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria, una verifica degli effetti prodotti in termini di spesa, efficienza complessiva, efficacia dei risultati raggiunti, impatto sul mercato del lavoro, capacità di governo unitario del processo inclusa programmazione e valutazione, superamento delle difficoltà strutturali a monte della decisione, e procedono al superamento delle esternalizzazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, anche in deroga alla normativa vigente, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze."

#### Art. 47

##### 47.1

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la parola "limitatamente" con la seguente "A decorrere dal".

##### 47.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 47-bis**

*(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

#### Art. 48

##### 48.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni di euro per l'anno 2024", con le seguenti "200 milioni per il 2024".

*Conseguentemente*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 100 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

##### 48.2

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di prevenire e contrastare le forme di disagio sociale delle persone fragili di ogni età, genere e condizione sociale, anche attraverso l'integrazione sociosanitaria, è istituito il Servizio

Sociale Professionale in ogni azienda o ente del SSN e in ogni Comune/Ambito sociale territoriale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e dall'articolo 1-*octies* del decreto legge 5 dicembre 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, fermo restando l'autonomia delle regioni e degli enti locali nel definire la struttura organizzativa del servizio medesimo e comunque fissando anche per gli enti del SSN l'obiettivo di un assistente sociale ogni cinquemila abitanti, da raggiungere entro il 2026.

*1-ter.* Il Servizio Sociale Professionale è diretto da un assistente sociale.

*1-quater.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 marzo 2024, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità istitutive e i criteri di funzionamento del Servizio Sociale Professionale.

*1-quinquies.* All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto del 2000 n. 251, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il medesimo atto, definisce altresì la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso alla qualifica di dirigente del Servizio Sociale Professionale, alla quale possano accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 24, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o di altra laurea magistrale."

#### **48.3**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"*1-bis.* Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di consentire l'accesso ai test genetici *Next-Generation Sequencing* (NGS) da parte dei pazienti con tumore ovarico, ove sia riconosciuta evidenza e appropriatezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico", con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al periodo precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2."

#### **48.4**

[Paita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"*1-bis.* Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di consentire l'accesso ai test genetici *Next-Generation Sequencing* (NGS) da parte dei pazienti con tumore ovarico, ove sia riconosciuta evidenza e appropriatezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato "Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico", con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al periodo precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5,5 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86 comma 2 della presente legge."

#### 48.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alle funzioni tecnico amministrative delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale non sono applicabili i criteri del Comitato Lea per l'individuazione delle strutture complesse e semplici."

#### 48.0.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

#### «Articolo 48-bis

*(Modifiche della composizione dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica)*

1. All'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, aggiungere in fine la seguente lettera:

e-bis) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria.

#### 48.0.2

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 48-bis

*(Disposizioni finalizzate a semplificare la certificazione medica di malattia)*

1. All'articolo 55-quinquies, il comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato».

2. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assenza per malattia» inserire le seguenti: «protratta per un periodo superiore a tre giorni»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla lettera b), del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

#### 48.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art.48-bis (Modifica all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Ruolo unico dirigenti sanitari)

1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma *3-bis* è *sostituito dal seguente*:

«*3-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, poiché compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data del 31 dicembre 2023 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma *3-bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.402.935 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, a tal fine integrato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **48.0.4**

##### Lorenzin

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 48-bis**

(Credito d'imposta per spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca sanitaria e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca sanitaria svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024 con le seguenti: "89 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

#### **48.0.5**

[Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-bis**

*(Rafforzamento ed estensione del bonus psicologi)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è soppresso

b) al quinto periodo, le parole "nell'importo massimo di 1.500 euro per persona" sono sostituite dalle seguenti "2.000 euro per persona" e le parole "8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **48.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 48-bis (Modifica all'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Indennità di esclusività di rapporto)**

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 2.293.546 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, a tal fine integrato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **48.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 48-bis (Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)**

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno



2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 150 milioni di euro."

#### **48.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

#### **"Art. 48-*bis* (Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)**

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253.480.630 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.

#### **«Art. 48-*ter* (Finanziamento aggiuntivo dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica e sua defiscalizzazione)**

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 502/1992 e s.s.i., nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si dispone un finanziamento aggiuntivo per l'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica pari a 33.874.620 euro annui lordi; a decorrere dallo stesso anno il Fondo sanitario nazionale è incrementato per pari importo.

3. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 del precedente articolo, è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 6.154.796 euro a valere dal 1° gennaio 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nonché dall'articolo 48-*bis*, pari a 259.635.426 di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-*bis*.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **48.0.9**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 48-bis**

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e

delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **48.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 48-bis (Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)**

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie (art. 15, comma 2 del D. Lgs 502/1992 e s. s. i.), all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 274.023.373 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.

3. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s. s. i., nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef nazionale del 15%. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 5.670.496 Euro a valere dal 1° gennaio 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 279.693.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **48.0.11**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 48-bis**

*(Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)*

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica, a decorrere dall'anno 2024, una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 260 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **48.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 48-bis (Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)**

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, e 417-*bis* del codice di procedura civile."

#### **48.0.13**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)*

1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

#### **48.0.14**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027)*

1. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni".

2. Al fine di promuovere, nell'ambito del Piano oncologico nazionale 2023-2027, la diffusione delle più avanzate indagini diagnostiche in campo oncologico, dell'oncologia di precisione e della

medicina personalizzata, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 9-*bis*, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, come rifinanziato dal comma precedente, è destinata all'esecuzione su tutto il territorio nazionale di test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse derivanti dal comma 1, nonché le modalità per l'indicazione, la prescrizione, l'esecuzione, l'utilizzo e il monitoraggio dei test di cui al comma 2.

4. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»*

#### **48.0.15**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«48-*bis*

*(Incremento Fondo oncologico nazionale 2023-2027)*

1. Il fondo di cui l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 5.000.000;

2025: - 5,000.000;

2026: - 5.000.000.

#### **48.0.16**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Boccia](#)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

**"Art. 48-*bis***

*(Istituzione del Fondo per malati oncologici non coperti da periodo di comporta)*

1. Al fine di tutelare i lavoratori privati affetti da malattie oncologiche per i quali la legge e i rispettivi contratti collettivi nazionali non prevedono un trattamento equiparato ai lavoratori pubblici per ciò che concerne la durata del periodo di comporta, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 destinato ai datori di lavoro, finalizzato a sostenere l'equiparazione della durata del periodo di comporta dei lavoratori privati a quella dei lavoratori pubblici.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse, nei limiti della disponibilità del fondo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **48.0.17**

[Gelmini](#), [Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 48-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze e aggiornamento Piano nazionale demenze)*

1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, il Fondo Nazionale per l'Alzheimer e le demenze, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 330, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2024-2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute provvede all'aggiornamento del "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze", approvato il 30 ottobre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

#### **48.0.18**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-bis.**

*(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **48.0.19**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 48-bis**

*(Piano nazionale di contrasto all'obesità)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute provvede alla pubblicazione del "Piano nazionale di contrasto all'obesità", coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza, e istituisce l'Osservatorio nazionale sull'obesità presso AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per il contrasto all'obesità» con una dotazione economica pari a 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute individua con decreto i criteri e le modalità di riparto del fondo e i componenti dell'Osservatorio, di cui sono membri di diritto il Presidente di AGENAS, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, il Direttore Generale della Prevenzione e della Programmazione del Ministero della Salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni.».

*Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 2.000.000;  
2025: - 2.000.000;  
2026: - 2.000.000.

#### **48.0.20**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Incremento Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione )*

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per il 2025 e di 15 milioni per il 2026».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 10.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000.

#### **48.0.21**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di garantire i bisogni crescenti espressi dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.



Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024; - 5.000.000;

2025: - 5,000.000;

2026: - 5.000.000.

#### **48.0.22**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-bis**

*(Disposizioni concernenti lo screening mammografico)*

1. All'articolo 85, comma 4, della legge 23 dicembre, n. 388, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) mammografia, ogni anno, a favore delle donne in età compresa tra i quarantacinque e i 49 anni e ogni due anni a tutte le donne dai 50 ai 74 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

#### **48.0.23**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-bis**

*(Disposizioni concernenti il finanziamento del Piano nazionale demenze)*

1. Al fine di garantire la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 del rifinanziamento del Servizio Sanitario nazionale di cui all'articolo 41 è destinato all'attuazione e il monitoraggio del Piano nazionale demenze è finalizzato l'importo di 5 milioni di euro, a valere della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.»

#### **48.0.24**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

#### **«Art. 48-bis**

*(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)*

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle

somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **48.0.25**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Riconoscimento della fibromialgia tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).*

1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge e quanto a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 49

#### **49.1**

[Manca](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### **49.2**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «96 milioni».*

**49.3**

[Alfieri](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "10 milioni"*

**49.4**

[Matera](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le seguenti: «come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012».*

**49.5**

[Alfieri](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "40 milioni"*

**49.6**

[Alfieri](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sostituire le parole "compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento" con le seguenti: "entro un valore massimo del 3,5%";*

*b) al secondo periodo sostituire le parole "area di confine" con le seguenti: "area di frontiera".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "40 milioni"*

**49.7**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e infermieristico» con le seguenti: « sanitario e socio sanitario»;*

*b) al comma 3 dopo le parole: «confinanti con la Svizzera,» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le OO.SS. titolate alla sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro applicati al personale interessato,».*

**49.8**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale che provvedono in proprio al finanziamento della spesa sanitaria e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»*

**49.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*I commi 4 e 5 sono soppressi*

*Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel*

limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### 49.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere i commi 4 e 5

#### 49.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

#### 49.0.1

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 49-bis.

*(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### 49.0.2

[Alfieri](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

#### «Art. 49-bis

*(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)*

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "20 milioni"*

#### 49.0.3

[Musolino](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis**

*(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale sanitario)*

1. Al fine di garantire la presenza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere il Fondo nazionale per il contrasto degli vantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale sanitario avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste la struttura sanitaria ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

Art. 50

**50.1**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nei casi e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale il quale è conseguentemente incrementato. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo comma sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

**50.2**

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 1:

a) dopo le parole "potenziamento dell'assistenza territoriale aggiungere le seguenti parole "e dei servizi sociosanitari";

b) sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2026».

2) *al comma 2, sostituire l'importo di "10 milioni di euro annui" con le seguenti "15 milioni di euro annui";*

3) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Una quota delle risorse incrementalì di cui all'articolo 41, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 e a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari e sociosanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025»*

### 50.3

[Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno,".*

### 50.4

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

*Al comma 1, dopo le parole "è incrementata" inserire le seguenti "di 200 milioni di euro per l'anno 2024".*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024."

### 50.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni per l'anno 2025 e 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".*

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 50.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui*

a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Dopo il comma aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.».

#### 50.7

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, nonché al fine di garantire un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.»

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»*

#### 50.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, della legge 15 marzo 2010, n. 38, al primo periodo, dopo le parole «un piano di potenziamento» sono inserite le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento» e al secondo periodo, le parole "del piano" sono sostituite dalle seguenti "dei piani"."

#### 50.9

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, *dopo le parole* «un piano di potenziamento» sono aggiunte le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento»

2-ter Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### 50.10

[Damante](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

#### **50.11**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **50.12**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Sopprimere il comma 3.

#### **50.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50% del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement".

3-ter. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 5% dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50%.

3-quater. All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

c-ter) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

3-quinquies. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234

#### **50.14**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)



Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

*3-bis.* Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50% del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement.

*3-ter.* Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 5% dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50%.

*3-quater.* All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente: "*c-ter*) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2024, con un importo annuo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

*3-quinquies.* Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## 50.15

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Tra gli obiettivi prioritario di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tal fine, per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

*3-ter.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

*3-quater.* Per l'attuazione dei commi *3-bis* e *3-ter* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

## 50.16

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritario di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## 50.17

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tale fine, per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2025, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni per l'anno 2025. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40,00 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'Istruzione ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2022-2024 tra gli Uffici scolastici provinciali.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

## 50.18

[Zambito](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3 bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'art.6, comma 2, della legge 167/2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.

3 ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 bis.

3 quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 3 ter l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il "Centro di Coordinamento degli screening neonatali", ha il compito di monitorare e raccogliere i dati, provenienti dalle Regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 3 bis. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle Regioni."

#### 50.19

[Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno. A tal fine, per garantire che tutte le madri possano accedere ai servizi di sostegno per l'allattamento al seno, compresa l'assistenza fornita dalle ostetriche e dai consulenti in allattamento adeguatamente qualificati, il Ministero della salute avvia un piano straordinario per il potenziamento del personale dei consultori affinché dopo le dimissioni ospedaliere, sia garantito il sostegno alle mamme e ai loro bambini, anche tramite visite domiciliari del personale sanitario dei consultori familiari, visite di altre mamme con esperienza e idonea formazione sull'allattamento nonché tramite la partecipazione a gruppi di sostegno. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

#### 50.20

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Una quota delle risorse incrementalì di cui all'articolo 41, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata al rafforzamento dell'offerta assistenziale territoriale per la presa in carico dei soggetti autori di reato con disturbi psicopatologici destinatari di misura di sicurezza detentiva, anche al fine di limitare alla extrema ratio il ricorso alle REMS come previsto dalla L. 81/2014, e di evitare l'impegno dei servizi ospedalieri di psichiatria, elettivamente destinati alle condizioni di emergenza clinica.

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità per la rendicontazione delle spese, ivi comprese quelle finalizzate al reclutamento di personale dipendente, in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale previsti dalla legislazione vigente, nonché all'acquisto di servizi, anche di formazione specialistica."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### 50.21

[Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo

funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

#### **50.22**

##### Rossomando

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"3-bis. In ogni Regione è istituito, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3-ter Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **50.23**

##### Lorenzin

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), costituita nel 2002 per volontà del Premio Nobel Senatrice Rita Levi-Montalcini ed attiva nella ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro, per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

#### **50.24**

##### Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate».

#### **50.25**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

#### 50.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la parola "non" è soppressa."

#### 50.0.1

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

1. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologia e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-*quater*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie», sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia.»

#### 50.0.2

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Soppressione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole "e gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;

b) al settimo periodo, dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti "agli enti del Servizio sanitario nazionale e".

#### 50.0.3

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di payback sanitario)*

1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.».

#### 50.0.4

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici)*

1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

b) al terzo periodo, dopo le parole "settore sanitario 2022" sono inserite le seguenti "relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022";

c) al quarto periodo, le parole "entro il 30 aprile 2023" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2023 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022".

#### **50.0.5**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 50-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale?»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: «?La valutazione dei candidati?» a: «?Nella rosa proposta?» sono sostituite dalle seguenti: «?Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e province autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della governance provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico; si procede quindi alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che?»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «?nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa?» sono abrogate;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: «?degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1?» sono sostituite dalle seguenti: «?degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio?»;

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi?»;

c) all'articolo 3, comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «?Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto

dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al presente comma e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al presente comma. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente?».

2. Dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.».

#### **50.0.6**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Disposizioni in materia di allineamento dei termini per l'assunzione del personale precario delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024" e le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2024".

b) al comma 11-bis, le parole "31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

#### **50.0.7**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97.153.510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**50.0.8**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 50-bis**

*(Credito di imposta per la ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca



nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) *al comma 3 le parole:* «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti* «89 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

#### **50.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Articolo 50 bis**

All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

2. Agli oneri del presente articolo, pari ad euro 11 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **50.0.10**

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Potenziamento degli incentivi fiscali in favore della ricerca sulle malattie rare)*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: "200.000" sono sostituite dalle seguenti: "500.000", e le parole: "10 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui".

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.11**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**"Art. 50-bis**

*(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.12**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Per il triennio 2024-2026 le Regioni che hanno avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, s.m. e i., in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 11, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 200.000.000 di euro per il triennio 2024-2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

### 50.0.13

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)*

1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.

2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:

a) collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;

b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;

c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;

d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i *setting* e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;

e) promuove attività di informazione/comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, format e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;

f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comportamenti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;

g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo *caregiver*;

h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e sociosanitarie e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;

i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;

l) promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.

3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.

4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'Azienda Sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei *setting* di riferimento in una logica di

riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.

5. L'infermiere di famiglia e di comunità e' in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.

6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il master Universitario di primo livello rilasciato nell'Area Cure primarie - sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.

7. In fase di prima applicazione le Regioni e le Province Autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli Atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.

8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.

9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro 24 mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.

10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.

11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «infermieri di famiglia e di comunità,»;

b) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia e di comunità»;

c) all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-*bis*): attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità»;

d) all'articolo 3-*sexies*, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia e di comunità»;

e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «degli infermieri di famiglia e di comunità,».

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

#### **50.0.14**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 50-*bis***

*(Proroga dei termini per le iscrizioni all'albo degli educatori professionali)*

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché di conseguire risparmi di spesa, quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti negli elenchi speciali a esaurimento degli educatori professionali degli ordini TSRM e PSTRP ovvero sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono iscriversi entro il 31 dicembre 2024 all'albo degli educatori professionali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, previo superamento di un esame di stato abilitante, fatta salva la compensazione dei debiti formativi.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente."

#### **50.0.15**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti il corpo docente universitario del settore concorsuale scienze infermieristiche)*

1. Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono stanziati complessivi 18 milioni di euro, per gli anni 2024, 2025 e 2026, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Entro il 30 giugno 2024 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

#### **50.0.16**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

*(Trattenimento in servizio dei docenti universitari in materie mediche e cliniche e dei dirigenti medici del SSN)*

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di fronteggiare la carenza di medici specialisti di elevata professionalità, di assicurare la docenza nelle Scuole di Specializzazione e nelle Reti Formative, nonché di consentire l'attuazione dei progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 1, comma 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e all'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, i professori universitari in materie mediche e cliniche e i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale in possesso di comprovata professionalità, che compiranno il settantesimo anno d'età nel corso dell'anno 2024, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, sino al 31 dicembre 2026."

#### **50.0.17**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 50- bis (Valorizzazione del personale medico INAIL)**

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, estende al suddetto personale tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti

collettivi nazionali di lavoro;

2. Al personale medico di cui al comma 1 è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi gli aumenti di cui al comma 407, art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

3. Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti dell'Ente e di far fronte alla crisi degli organici, i Dirigenti Medici dell'Inail possono presentare, su base volontaria, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 12.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale; "

#### **50.0.18**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

*(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall' articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

#### **50.0.19**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **"Articolo 50-bis**

*(Rafforzamento infrastrutturale degli strumenti tecnologici della sanità digitale)*

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento 1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. per la sanità funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste, e che non sono già stati oggetto di incremento, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute nel caso degli enti territoriali."

## 50.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

### «Articolo 50 bis

(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività: a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale; b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento: a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo; d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni; e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'empatia, rivolti agli studenti; f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale; g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare: a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti; b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali; c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento; d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020; e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

#### «Articolo 50 - ter

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata: a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti articoli, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## 50.0.21

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 50-bis

*(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)*

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di:
  - a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
  - b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;
  - c) conoscenza e corretto utilizzo delle attrezzature presenti a bordo delle ambulanze secondo le proprie competenze;
  - d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;
  - e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);
  - f) comunicazione con la centrale operativa del SET-118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza del pronto soccorso degli ospedali, secondo le proprie competenze;
  - g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;
  - h) collaborazione nell'intervento, effettuato dalle postazioni mobili, in supporto al personale sanitario, ove presente, secondo le proprie competenze;
  - i) esecuzione dell'intervento di soccorso, effettuato dalle postazioni mobili, in eventuale assenza di personale sanitario, secondo le proprie competenze acquisite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
2. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale in regime di dipendenza di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza o di coloro che operano nel servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza previsto dall'articolo 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della centrale operativa del SET-118 di riferimento.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai medesimi corsi, l'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di enti pubblici e privati convenzionati aventi articolazione regionale accreditati ai sensi del comma 6 del presente articolo.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento degli enti pubblici preposti alle attività di soccorso.
7. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida da almeno tre anni e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 200 ore di teoria, 200 ore di

esercitazione e 200 ore di tirocinio.

9. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono superare le 300 ore.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio previsto dal corso di formazione di autista soccorritore.

11. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, presso le strutture e i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale. Al termine del tirocinio, per ogni allievo è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

12. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria. Prima dell'effettuazione del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti a una visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore.

13. Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti a una prova scritta, a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da cinque membri, di cui tre nominati dall'assessorato regionale o provinciale alle politiche della sanità e due dal direttore del SET-118 competente per territorio.

14. All'allievo che supera le prove di cui al comma 14 è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente l'attestato di qualifica e il titolo abilitante di autista soccorritore valido su tutto il territorio nazionale.

15. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme previste dalla presente legge.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire presso l'azienda sanitaria locale un registro pubblico degli autisti soccorritori.

20. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2».

#### **50.0.22**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Incremento dotazione fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)*

1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, le dotazioni dei fondi di cui all'articolo 5-septies, commi 1 e 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-

sesties del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**50.0.23**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Articolo 50-bis**

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

1. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

**50.0.24**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 50-bis**

*(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)*

1. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

**50.0.25**

[Bevilacqua](#), [Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che

hanno il domicilio o la residenza nelle isole minori, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.

2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»*

#### **50.0.26**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502")*

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al DPCM 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999 n. 332."

*Conseguentemente aggiungere il seguente:*

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari  
22.06.15.003/006/009/012  
Apparecchi acustici digitali  
2206.15.018 per minori  
22.06.15.021 per adulti  
Accessori auricolari  
Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106  
Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «78 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

#### **50.0.27**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)*

1. Il credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui al comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, nel limite nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

#### **50.0.28**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Disposizioni in materia di Fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette la fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta come malattia cronica invalidante.

2. La fibromialgia dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 2, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, nonché ai fini dell'accesso al telelavoro e agli adattamenti ragionevoli in ambiente di lavoro da parte del malato.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici

convenzionali e non convenzionali e dei presidi riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla fibromialgia.

5. Le regioni individuano, con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti nel territorio, le reti dedicate ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per il malato, da svolgere negli ambulatori fibromialgia in regime ambulatoriale o di day hospital con l'intervento di équipe multidisciplinari e interdisciplinari, per la formulazione di una diagnosi certificata e la predisposizione di un piano personalizzato di cura e riabilitazione, volto ad un sufficiente controllo della sintomatologia clinica e al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia funzionale.

7. Con decreto del Ministro della salute è istituito il Registro nazionale della fibromialgia. Il Registro è destinato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, mediante l'apporto di competenze multidisciplinari e la partecipazione delle associazioni nazionali di malati iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nel Registro sono raccolti e aggiornati i dati epidemiologici necessari a definire l'incidenza della fibromialgia in Italia, quelli relativi all'intervallo temporale tra l'esordio della sintomatologia e la diagnosi e quelli riguardanti gli esiti dell'attività di cura e riabilitazione per consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi terapeutici e dei loro effetti di carattere socio-economico.

8. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della patologia.

9. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per favorirne la prevenzione, promuovendo un approccio biopsicosociale che consenta di pervenire a diagnosi precoci e oggettive di malattia e a sostenere la ricerca di terapie innovative e dei migliori percorsi assistenziali.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette da fibromialgia e all'attività telelavorativa nelle forme del lavoro a distanza o del telelavoro domiciliare, nonché l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, che siano compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

11. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

12. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 11 è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

#### **50.0.29**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo in favore dei malati fibromialgici)*



1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2024.. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **50.0.30**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia)*

1. Al fine di proseguire lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 234 del 2001 è rifinanziato con 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **50.0.31**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Misure in materia di contrasto alla ludopatia e agli altri disturbi correlati al gioco d'azzardo)*

1. Al fine di contrastare il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, a decorrere dall'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo. Al tal fine l'erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare le finalità di cui al periodo precedente rientrano nei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d'età, potenziando l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d'azzardo;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d'azzardo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per le finalità di cui al comma 1, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

#### **50.0.32**

[Rojc, Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

1. L'Inail, nell'ambito delle risorse ordinarie destinate alle attività di prevenzione secondaria dei tumori professionali, al monitoraggio dell'utilizzo delle sostanze cancerogene e alla ricerca epidemiologica e ALLA realizzazione dei registri nazionali dei tumori professionali, contribuisce alle attività delle Asl e delle Regioni necessarie per l'adempimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, l'Inail:

a) in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorre finanziariamente alle attività della sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti e già esposti all'amianto e alle sostanze cancerogene e contribuisce alla realizzazione di una banca dati omogenea sul territorio nazionale in tutte le Asl e Regioni, rendendo i dati disponibili agli operatori del SSN in tempi immediati;

b) in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorre finanziariamente al monitoraggio e alla gestione della banca dati delle aziende e dei lavoratori esposti alle sostanze cancerogene e dei dati dei libretti sanitari in stretta collaborazione con le strutture sanitarie preposte delle Asl, rendendo disponibili tali dati agli stessi in tempo reale;

c) in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorre dal punto di vista finanziario alle attività delle Asl e dei Centri Operativi Regionali (COR) e dal punto di vista tecnico a garantire la omogeneità delle metodiche di monitoraggio e classificazione epidemiologica dei tumori professionali rendendo disponibili in tempi immediati i dati raccolti agli operatori del SSN.

2. Con decreto del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri del Lavoro, dell'Economia, con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»

### 50.0.33

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso *aerosol* respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

4. I responsabili delle strutture di cui al presente articolo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»*

### 50.0.34

[Zambito](#)

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

**"Art. 50 bis**

*(Istituzione di un presidio socio-sanitario in ciascun plesso scolastico e istituto scolastico paritario)*

1. Presso ciascun istituto comprensivo pubblico e paritario è istituito un presidio socio-sanitario con modalità tali da garantire la presenza di un'*equipe* multidisciplinare comprensiva oltre che del personale medico ed infermieristico anche dello psicologo e dell'assistente sociale volto a fornire un adeguato supporto agli studenti e al personale scolastico finalizzato a:

- a) contrastare l'evasione scolastica;
- b) prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme;
- c) educare alla legalità, all'inclusione, al rispetto e contro la violenza di genere;
- d) facilitare un corretto rapporto scuola-famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, sono ripartire le risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

**50.0.35**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Istituzione delle Pancreas Units per la cura dei tumori del pancreas, disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce e istituzione di un Fondo per la ricerca)*

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas.
2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di:
  - a) stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;
  - b) stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle *Pancreas Units* presso le aziende ospedaliere territoriali in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;
  - c) stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del *team* multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  - d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico.
3. Il Ministero della salute, promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche sulla diagnosi precoce del tumore al pancreas e sono dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.

4. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal tumore al pancreas a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle *Pancreas Units* di cui al presente articolo per la promozione della ricerca scientifica sulla malattia per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

### **50.0.36**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)*

1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 , 2025 e 2026.

2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.

3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, con proprio decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le modalità di riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 2024, ogni 13 maggio, è istituita la "Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo". In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, possono organizzare iniziative, quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione

del melanoma cutaneo.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000.

#### **50.0.37**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Screening nazionale per l'individuazione della Malattia Renale Cronica)*

1. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva della Malattia Renale Cronica, in via sperimentale per il triennio 2024-2026, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per la realizzazione di un programma di screening della patologia rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare, obesità, attraverso il coinvolgimento su base volontaria delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce della MRC e per la conoscenza del programma di cui al comma 1.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **50.0.38**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i *caregiver*, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:

a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;

b) la presenza dello psico-oncologo nell'équipe multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai *Tumor Board* e ai *Multidisciplinary Team*, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del *follow-up*.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000.

#### **50.0.39**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, in collaborazione con le aziende sanitarie e con il coinvolgimento del volontariato e degli enti del Terzo settore, i centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson finalizzati ad assicurare la socializzazione, accoglienza e sostegno delle abilità residue delle persone coinvolte e monitorare gli stadi di avanzamento della malattia e rallentare l'evoluzione della stessa attraverso la stimolazione cognitiva.
2. Ai centri sollievo è attribuita la funzione di presa in carico dei bisogni della famiglia nel suo complesso attraverso l'assistenza alla persona coinvolta che viene seguita da figure professionali socio-sanitarie e volontari adeguatamente formati.
3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

#### **50.0.40**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione del Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla promozione della ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson e sindromi neurologiche correlate per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti.
2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

#### 50.0.41

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50- bis.**

*(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2024-2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo è destinato alla ricerca scientifica».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 2.000.000.

#### 50.0.42

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 50-bis.**

*(Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)" che sono indirizzati al contrasto



dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato per 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

#### **50.0.43**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-*bis***

*(Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, denominato "*Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza*", con una dotazione di 150 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)" che sono indirizzati al contrasto dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

#### **50.0.44**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-*bis*.**

*(Fondo in materia di ricerca clinica sperimentale)*

1. Al fine di finanziare progetti di ricerca clinica sperimentale in linea con le finalità diagnostiche e terapeutiche di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **50.0.45**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-*bis*.**

*(Screening nazionale per l'individuazione della fibrosi cistica)*

1. Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale per il triennio 2024-2026, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per la realizzazione di un programma di screening.

2. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità e i criteri per messa in atto di modelli sperimentali, di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**50.0.46**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per progetti di ricerca dedicati ad attività di diagnosi del cancro alla prostata tramite AI)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di migliorare l'attività del personale sanitario, è riconosciuto un contributo diretto alla spesa dedicato alle imprese che elaborano progetti di ricerca, in partenariato con le aziende sanitarie territoriali, che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività di segmentazione automatica degli organi inquadrati dalla PET PSMA finalizzata a dimensionare con esattezza le masse tumorali della proposta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.".

**50.0.47**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

**"Art. 50-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per l'anno 2024.

2. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma 1 è incrementata di un milione di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.48**

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"50-bis.

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-*septies* del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **50.0.49**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 50-bis**

*(Disposizioni concernenti lo screening polmonare)*

1. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

#### **50.0.50**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Misure a sostegno della ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale)*

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate allo studio del crescente aumento della infertilità e della sterilità dovute a fattori di inquinamento ambientale ed al fine di promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 5.000.000;

2025; - 5.000.000;

2026; - 5.000.000.

#### **50.0.51**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis**

*( Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**50.0.52**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**"50-bis.**

*(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.53**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

**"Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati)*

1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno *una tantum* di euro 200.000, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

**50.0.54**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti)*

1. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**50.0.55**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Modalità di finanziamento delle disposizioni relative al piano nazionale delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175)*

1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*4-bis.* Con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro il primo febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.56**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175)*

1. All'articolo 6, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole "1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro per gli anni 2022 e 2023 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.57**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato '*Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare*', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.58**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato '*Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare*', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next- Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **50.0.59**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 50-bis.**

*(Incremento Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing)*

1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **50.0.60**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Contributo a sostegno delle associazioni ADMO, AIPAMM e AIMAC)*

1. Al fine di sostenere le attività di promozione sociale, divulgazione scientifica e informativa delle associazioni, è riconosciuto un contributo di 100.000 euro per l'anno 2024 per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative (AIPAMM) e Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMAC).

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

#### **50.0.61**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -15.000.000

2025: - 15.000.000

2026: - 15.000.000

#### **50.0.62**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)*

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della promozione della salute globale e di sistemi sanitari più resilienti nei Paesi in via di sviluppo, è stanziato un contributo a favore del Fondo Globale per la lotta

contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».*

#### **50.0.63**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)*

1. Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, autrici di reati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per ciascuno degli 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»*

#### **50.0.64**

[Zampa](#)

**Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:**

#### **«Art. 50-bis**

**(Fondazione EBRI)**

**1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), costituita nel 2002 per volontà del Premio Nobel Senatrice Rita Levi-Montalcini ed attiva nella ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, è concesso un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Ai relativi oneri pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."**

#### **50.0.65**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica)*

1. A decorrere dall'anno 2024, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del trenta per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 200.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di



cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### **50.0.66**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile)*

1. Al fine di sensibilizzare e diffondere circa l'importanza di misure igieniche e di prevenzione sanitaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione il "Fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile" con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'installazione di distributori gratuiti di prodotti per la protezione dell'igiene femminile.

*Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 3.000.000;

2025: - 3.000.000;

2026: - 3.000.000.

#### **50.0.67**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)*

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1".

#### **50.0.68**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

#### **50.0.69**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di tener conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri integra l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con un impegno di spesa aggiuntivo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **50.0.70**

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

(Deroga in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera per le regioni insulari)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, la normativa in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia possono applicarla in misura flessibile fino a un 20 per cento rispetto ai parametri ivi previsti. Gli eventuali ulteriori costi sono a carico dei bilanci delle suddette Regioni e non comportano oneri a carico del Fondo sanitario nazionale."

#### **50.0.71**

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti nell'isola di Lampedusa)

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti nell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»*

#### **50.0.72**

[Bevilacqua](#), [Loreface](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti nelle isole minori)*

1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»*

#### **50.0.73**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico)*

1. Il Sistema Sanitario Nazionale promuove l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza ad esposizione ambientale. Per le finalità di cui al precedente periodo si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al comma 1, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »*

#### **50.0.74**

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).*

1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

- a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
  - b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa - previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere - l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;
  - c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
  - d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;
  - e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;
  - f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;
  - g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;
  - h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;
  - i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;
  - j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;
  - k) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;
  - l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiore o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »*

#### **50.0.75**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Cashback veterinario)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per spese veterinarie, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici di servizi di tipo veterinario, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di definire le spese veterinarie ammissibili al rimborso di cui al comma 1.

3. Le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter, 289-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

#### **50.0.76**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 50-bis**

*(Disposizioni in materia di rifugi per il ricovero di animali)*

1. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento della rete dei Rifugi permanenti (cd. "santuari") per il ricovero di animali anche in considerazione della funzione sociale, educativa, culturale che dette strutture svolgono su base completamente volontaria, nonché per garantire la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di cui all'allegato I del decreto del Ministero della salute del 7 marzo

2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

2. Con decreto del ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1."

Conseguentemente

all'articolo 86

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.00

#### **50.0.77**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)*

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **50.0.78**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Incremento risorse per il contrasto al randagismo).*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **50.0.79**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Contrasto al randagismo)*

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**50.0.80**

[Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Sperimentazione vaccino GonaCon)*

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

Art. 051

**051.1**

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

**«Art. 051**

*(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

- a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'«Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 051.2

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

### «Art. 051

*(Fondo Italia 2035)*

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di



lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

*Conseguentemente,*

- *All'articolo 56, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 7.400 milioni di euro, in ragione di 280 milioni per l'anno 2024, 335 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 780 milioni per l'anno 2027, 885 milioni per l'anno 2028, 700 milioni per l'anno 2029, 430 milioni per l'anno 2030, 460 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033*

### **051.3**

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

#### **«Art. 051**

*(Credito formazione futuro)*

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi

restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 14.

14. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **051.4**

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

#### **«Art. 051**

*(Credito destinazione futuro)*

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del

50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9

9. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 051.5

[Basso](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Martella](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

### «Art. 051

*(Fondo intelligenza naturale)*

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, sentita ANPAL, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare ad ANPAL la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **051.6**

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

### **«Art. 051**

*(Voucher Italia digitale)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio

termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

*Conseguentemente,*

*- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

Art. 51

### **51.0.1**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Fondo studi di fattibilità all'estero)*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo denominato "Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza made in Italy della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare massimo del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

**51.0.2**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 51-bis**

*(Credito di imposta per la produzione di Materie Prime Seconde)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti

d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### 51.0.3

[Fregolent, Paita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 51-bis

*(Disposizioni fiscali per la competitività della filiera birraria nazionale)*

1. Al fine di accrescere la competitività della filiera birraria nazionale all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

b. dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 7.337.463 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 51.0.4

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 51-bis

*(Disposizioni per la competitività della filiera birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole «per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «per gli anni 2022, 2023 e 2024, del 50 per cento»;

b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono soppresse;

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024, in



euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019. »

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 92,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

Art. 52

## 52.1a

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 52

*(Credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)*

1. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

e) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 3.700 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 52-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente: «Art. 52-bis (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e armi)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito un contributo a titolo di prelievo

solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

## 52.1

### [Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

**"Art. 3-bis. (Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)**

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia."

## 52.2

### [Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4."

### 52.3

#### [Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, è aggiunto il seguente: "Art. 10-bis. (Monitoraggio interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica). 1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

### 52.4

#### [Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 11, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta."

### 52.5

#### [Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 10 (Cabina di regia ZES)**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è

approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico."

## 52.6

### [Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. (Portale web delle ZES) 1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

## 52.7

### [Nicita](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 2.000 euro".»

## 52.9

### [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ovvero all'ampliamento" sono inserite le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica";

c) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del

credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

e) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

## 52.10

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

## 52.11

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato."

b)».

**52.12**

[Damante](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* "All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124," *inserire le seguenti:* "sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "ovvero all'ampliamento" sono aggiunte le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica";

b)".

**52.13**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";

2) il secondo periodo è soppresso

b)».

**52.14**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

b)».

**52.15**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione";

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo."

b)»

## 52.16

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124," inserire le seguenti: "sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4, terzo periodo, le parole "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "50.000 euro";

b)".

## 52.17

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, capoverso «6.», sostituire le parole: "1.800 milioni di euro" con le seguenti: "10.000.000 milioni di euro".*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: "*

### **«Art. 11-bis. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)**

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una

relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

## 52.18

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «1.800 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 32-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

## 52.19



[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, capoverso «6.» dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna»*

**52.20**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.»*

**52.21**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti parole: ", entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"*

**52.22**

[Turco](#), [Naturale](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine il seguente:*

*«1-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno -ZES unica, all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 98 le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"*

*b) al comma 108, primo periodo, le parole "e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e in 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 32-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

*1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.*

*2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.*

*3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.*

*4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.*

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **52.23**

[Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di garantire continuità allo strumento della Zes, entro 6 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR emana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta."*

#### **52.24**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.*

*1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **52.25**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità"*

*1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, la parola "50 %" è sostituita dalla seguente "70%";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c. al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano*

adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 52.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, la parola "50 %" è sostituita dalla seguente "70%";
- b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";
- c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

#### 52.27

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti." sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità."

#### 52.28

[Martella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "*comuni italiani*" aggiungere le seguenti: "*e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.*";

b) all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "75 per cento".

## 52.29

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità"

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti." sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità".

## 52.30

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "16-bis. (Finanziamento «Resto al Sud») 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031."

## 52.31

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis. (Finanziamento «Resto al Sud») 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030."

### 52.32

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

"1-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»."

### 52.33

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "Sicilia, Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "Sicilia, Sardegna e nelle isole minori". Gli oneri derivanti dal presente comma sono pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 52.34

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese."

### 52.35

[Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "comuni italiani" aggiungere le seguenti: "e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014."

b) all'articolo 16, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "Non sono agevolabili i progetti d'investimento inferiori a 200.000 euro" con le seguenti: "Sono agevolabili i progetti

d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese"

## 52.36

### [Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis. (Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia) 1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.*

*2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:*

*a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;*

*b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.*

*3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.*

*4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*

## 52.37

### [Verducci](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Marche."*

*1-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: "della regione Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e della regione Marche."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 52.0.1

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 52-bis

*(Istituzione dei distretti termali)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la creazione di distretti termali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.

3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

4. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del Made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 52.0.2

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

*(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)*

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre

1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*



### 52.0.3

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 52-bis

*(Incentivi per l'area di crisi industriale di Gela)*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, volti alla soluzione della crisi industriale di Gela, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

### 52.0.4

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 52-bis

*(Disposizioni per favorire gli investimenti nelle aree depresse)*

1. Al fine di definire un quadro normativo di incentivi finalizzati a favorire l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse e promuovere nei distretti industriali gli investimenti nei settori dell'innovazione digitale, della sostenibilità ambientale, della proprietà industriale e della ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, della Commissione europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti i criteri e le modalità di individuazione dei territori considerati aree depresse, con particolare riferimento ai territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti da eventi sismici. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per la ricognizione e la perimetrazione delle predette aree.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99.500.000 euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### 52.0.5

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 52-bis

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura "Decontribuzione Sud")*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.»

#### **52.0.6**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 52 bis.**

*(Bonus Investimenti Sud)*

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **52.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*52-bis*

*(Credito d'imposta per beni strumentali nel Mezzogiorno)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è attribuito fino al 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

#### **«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 53

**53.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Al comma 1, le parole: «PMI agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole di cui all'articolo 21135 del codice civile»*

**53.2**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1:*

a) *sostituire le parole «operanti nel settore ortofrutticolo» con le seguenti: «operanti nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo»;*

b) *sostituire le parole «così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X,» con le seguenti: «così come definiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX, X e XII,».*

**53.3**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000».*

**53.0.1**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**"Art. 53-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. La dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 20230 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031".*

**53.0.2**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 53-bis**

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività

produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del fondo di cui all'art. 1, comma 128, legge 30 dicembre 2020, n° 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### **53.0.3**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Credito d'imposta per le imprese agricole)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;
- b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;
- c) concimi organici, aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;
- d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **53.0.4**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

### **53.0.5**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito

d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

### **53.0.6**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2024, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 7 milioni di euro dal 2024 al 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **53.0.7**

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 sia

sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

8. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 53.0.8



[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Articolo 53-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 è sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

**53.0.9**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Moratorie al credito per le imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.10**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 53-bis**

*(Proroga disposizioni ammortamenti)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

**53.0.11**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis**

*(Proroga disposizioni ammortamenti)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

### **53.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo :

#### **«Art. 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

### **53.0.13**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

### **53.0.14**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **«Articolo 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del Fondo medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### **53.0.15**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212

### **53.0.16**

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

### **53.0.17**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed

integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

### **53.0.18**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere in fondo le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono eliminate.

### **53.0.19**

[Fregolent](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) Al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono eliminate.

### **53.0.20**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del

carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2024».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.21**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole)*

1. All'articolo 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."

2. Al fine di favorire i processi stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.22**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)*

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca correttezza delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1, avente un limite di spesa complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.23**

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 53-bis**

(Disposizioni in materia di compostaggio domestico e di comunità)

*1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche come i periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.*

*2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dal 2024, 90 milioni di euro a decorrere dal 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027»*

### **53.0.24**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 53-bis.**

(Misure sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

#### **"Art. 6-ter.**

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la

fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Al fine di assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore cerealicolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per le finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.25**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 53-bis**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di*



rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **53.0.26**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **53.0.27**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **53.0.28**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Fondo antibraconaggio ittico).*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.29**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Fondo antibraconaggio ittico).*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.30**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)*

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.31**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)*

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare,

basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.32**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 53-bis.**

*(Contributo a fondo perduto a favore dei birrifici artigianali)*

1. Per il triennio 2024-2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari del contributo e stabilite le modalità e i tempi di erogazione dello stesso.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **53.0.33**

[Bilotti](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Fondo per allevamenti cage-free)*

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo denominato "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.34**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Misure di sostegno per le imprese del canale ho.re.ca)*

1. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca, in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica.

2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.35**

[Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Bonus chef)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo professionale dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro dei soggetti medesimi fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 giugno 2025.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla

documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **53.0.36**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Rifinanziamento fondo filiere minori)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 15.000.000	2025
- 15.000.000	2026

### **53.0.37**

[Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Fondo nazionale per la corilicoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, di seguito denominato fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **53.0.38**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)*

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° novembre 2023, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**53.0.39**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il Made in Italy, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

#### **53.0.40**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)*

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.41**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 53-bis.**

*(Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per l'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate destinate alla tutela degli insetti impollinatori.

3. Le risorse riconosciute ai sensi del presente articolo alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette sono cumulabili con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche dell'Unione europea, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 5.000.000	2025
- 5.000.000	2026

### 53.0.42

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 53-bis.

*(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)*

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e al supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo è autorizzata una spesa di un milione di euro per l'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 53.0.43

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 53-bis.

*(Fondo per gli allevamenti sostenibili)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di



concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.44**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per l'aggregazione in agricoltura)*

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza, ovvero il mancato riconoscimento, delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-*ter*, e all'articolo 31, comma 3-*ter* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

4. Al fine di incentivare, nel comparto primario, la cooperazione in forma mutualistica delle terre e rilanciare la cooperazione in termini di conduzione associata, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente articolo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.45**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori

sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idrossigena e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.46**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)*

1. Al fine di sostenere le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali, di introdurre indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate, incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api nonché la pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### Art. 54

#### **54.1**

[Manca](#), [Nicità](#)

Al comma 1, sostituire le parole "190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 240 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

#### **54.2**

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «contratti di sviluppo» con la seguente: «contratti».*

#### **54.3**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia»*

#### **54.4**

[Matera](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «soggetto gestore» inserire le seguenti: «dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008».*

#### 54.5

[Martella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
- b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2024: - --;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - --;

#### 54.6

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;
- b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

#### 54.7

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, dopo la parola *disegni e modelli* sono aggiunte le seguenti: "*know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità*";
- b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: "*10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.*"

#### 54.8

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per l'anno 2024, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro*

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al presente comma nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le garanzie di cui al presente comma sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al primo periodo.2

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.9**

##### [Lorenzin](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.*

*2-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024».*

#### **54.10**

##### [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno

2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

#### 54.11

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, dopo le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» aggiungere, in fine, le seguenti: « e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»."

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-bis.»

#### 54.12

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sostituire le parole "100 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

#### 54.13

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2

#### 54.14

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

#### 54.15

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del Ponte Nove Luci sul fiume Orcia, sito sulla strada SP 18/E, nel tratto tra il Comune di Pienza e la frazione di Gallina, nel Comune di Castiglione d'Orcia, necessari per

ripristinare la viabilità nella Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2004, è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 13.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

#### **54.16**

##### Manca

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.*

*3-ter. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.17**

##### Tajani, Manca

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1055, le parole "*ovvero entro il 30 novembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*ovvero entro il 31 dicembre 2023*";

b) al comma 1057, le parole "*ovvero entro il 30 novembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*ovvero entro il 31 dicembre 2023*".».

#### **54.18**

##### Lorenzin

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono*

apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «nonché le attività dirette» sono soppresse;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo»."

#### 54.19

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale.»."*

#### 54.20

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera b):
  - 1) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «40 per cento»;
  - 2) le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento»;
  - 3) le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
- b) alla lettera c), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «30 per cento»."

#### 54.21

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi»."*

#### 54.22

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno*

2034."

#### **54.23**

##### Malpezzi

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-bis, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 62,5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

#### **54.24**

##### Malpezzi

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **54.25**

##### Fregolent, Paita

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1026, inserire i seguenti commi:

*1026-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese e accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione nel Paese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 1026 e all'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche se già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogate per un periodo pari a 20 anni a titolo non oneroso sulla base della presentazione di un piano tecnico finanziario ai sensi del comma 3.*

*1026-ter. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica titolari dei diritti d'uso prorogati a titolo non oneroso ai sensi del comma 1026-bis destinano le risorse non impiegate per l'aggiudicazione dei medesimi diritti d'uso per il periodo di ulteriori 20 anni rispetto all'aggiudicazione originaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione, impegnandosi ad investire a tal fine un importo annuo non inferiore a un ventesimo dell'importo di aggiudicazione complessivo delle frequenze prorogate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dell'impegno a investire nella realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione di cui al primo periodo.».*



#### 54.26

[Turco](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3-ter. Il rapporto di cui al comma 3-bis stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 3-bis.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### 54.27

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### 54.28

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"3-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

3-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "*sostegno delle filiere agricole*" sono aggiunte le seguenti: "*e delle filiere della pesca e acquacoltura*".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere*

delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 54.29

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese agli anni 2024 e 2025. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### 54.30

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:*

*«3-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2022, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.*

*3-ter.* Le disposizioni di cui al comma *3-bis* si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

- a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.

*3-quater.* Per le finalità di cui al comma *3-bis* e *3-ter* è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.31**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
- 2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
- 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.»

#### **54.32**

[Martella](#), [Manca](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis.* In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 54.33

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi al potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

#### 54.34

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il finanziamento della progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno - Pisa - Firenze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### 54.35

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo in comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:*

- Fertilizzanti;

- Fitosanitari;

- Mangimi;

- Sementi e piantine.

*3-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario."*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti*

*variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - --;

#### **54.36**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.*

*3-ter. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 3-bis sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.*

*3-quater. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."*

#### **54.37**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - --;  
2026: - --;

#### **54.38**

[Martella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è*

riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*3-ter.* Ai fini di cui al comma *3-bis* è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma *3-quater*.

*3-quater.* Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma *3-bis*."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### **54.39**

[Martella, Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:* "*3-bis.* Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

*3-ter.* Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma *3-bis*."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### **54.40**

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:* "*3-bis.* Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."

#### **54.41**

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:* "*3-bis.* In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni,

recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."

#### 54.42

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto."*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 6.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

#### 54.43

[Martella](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

*3.ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3-quater.*

*3-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono*

disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."

#### 54.44

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

#### 54.45

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e di 220 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «, di 220 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per l'anno 2026»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025:

2026: - 90.000.000

#### 54.46

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 4 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

4-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 4-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a



decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 54.47

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente: "5-*quater*. Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai commi 5 e 5-*bis*. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-*bis*. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 5-*quater* sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4-*ter*. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui al comma 4 è ulteriormente incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente. all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### 54.48

[Fina](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».*

#### 54.49

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

4-*bis*. "All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

#### 54.50

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete»".

**54.51**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete.»

**54.52**

[Fregolent](#), [Paita](#)

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete»".

**54.53**

[Martella](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. *Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'allegato A:

1) al capoverso dodicesimo, le parole «interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica» sono soppresse;

2) sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:

«strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di self scanning, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento contactless),

strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, casseti e casseforti intelligenti),

sistemi avanzati di sicurezza anti-taccheggio,

scaffalature autoportanti per magazzini automatizzati

strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto),

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita o sede operativa, potenziamento rete mobile e wireless,

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, fleet management system, implementazione AGV, silo per la preparazione pallet di picking,sorter),

prodotti e sistemi per la refrigerazione commerciale,

macchine generatrici di fluidi per la conservazione dei prodotti (ad esempio gas inerti),

soluzioni di Smart-Building inclusi i sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi».

b) All'allegato B:

1) al capoverso diciannovesimo, le parole «e di decentralizzazione in cui la produzione

e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica» sono soppresse;

2) sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

«software, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto).».

#### 54.54

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine i seguenti:*

«4-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 203-bis della medesima legge, è elevata al 20 per cento.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizza una spesa pari a 249,9 milioni di euro per l'anno 2024, 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 749,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### 54.55

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine*

"4-bis. All'articolo 1, commi 203-ter e 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizza una spesa pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2024, 78,1 milioni di euro per l'anno 2025, 104,7 milioni di euro per l'anno 2026, 53,1 milioni di euro per l'anno 2027, e 26,6 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 48,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 46,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 73,4 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025:

2026: - 50.000.000

#### 54.56

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "in misura pari al 10 per cento" e le parole "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2024, 234,3 milioni di euro per l'anno 2025, 314,1 milioni di euro per l'anno 2026, 159,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 79,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, 84,3 milioni di euro per l'anno 2025, 164,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 79,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 54.57

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine

"4-bis. All'articolo 1, commi 203-*sexies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* è autorizzata una spesa pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, 108 milioni di euro per l'anno 2025, 144,2 milioni di euro per l'anno 2026, 72,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,2 milioni di euro per l'anno 2028."

Conseguentemente:

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 28,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 42 milioni di euro per l'anno 2025, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 63,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025: - 50.000.000

2026: - 72.000.000

#### 54.58

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

4-ter. All'articolo 1, comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **54.59**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "88 milioni di euro per l'anno 2024, 66 milioni di euro per l'anno 2025, 77,3 milioni di euro per l'anno 2026, 97,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"*

#### **54.60**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2034."

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035»;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.*

#### **54.61**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente :*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 maggio 2024";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 maggio 2024".».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 54.62

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

4-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

4-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis pari a 533,2 milioni di euro per l'anno 2024, 1.199,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.866,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.466,3 milioni di euro per l'anno 2027, 799,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 133,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4-ter a 4-

*octies.*».

#### **54.63**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1058-bis le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
- b) al comma 1058-ter le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

4-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
- b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2024, 207,1 milioni di euro per l'anno 2025, 278,3 milioni di euro per l'anno 2026, 187,7 milioni di euro per l'anno 2027, 84,1 milioni di euro per l'anno 2028, 12,9 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

- a) quanto a 103,6 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;*

2) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000  
2025: -  
2026: -

#### **54.64**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "disegni e modelli" sono aggiunte le seguenti: "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità";
- b) dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:

"10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale, definisce le modalità e i criteri di certificazione sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «80 milioni».*

#### **54.65**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per l'anno 2024»."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

#### **54.66**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 392, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 393, le parole: "è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementata di 720 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024"

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **54.67**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*



"4-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: ---;

2026: ---;

#### **54.68**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 4, aggiungerei seguenti:*

4-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del Decreto Legge n. 50 del 2022: - dopo il punto 1) è inserito il punto 1-bis): "la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1).

4-ter. Al comma 1, punto 3) dell'articolo 16, del Decreto Legge n. 50 del 2022: - eliminare "che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"; - sostituire le parole "previste dalla citata Comunicazione" con le seguenti parole: "previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01)"

#### **54.69**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:* «4-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *dopo il numero 1)*, *inserire il seguente:* «1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

4-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse;

b) le parole: «previste dalla citata Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: *previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».*

#### **54.70**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

"4-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

4-ter. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere*

dall'anno 2025».

#### 54.71

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 9.500.000;

2025: - -;

2026: - -;

#### 54.72

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

#### 54.73

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e Made in Italy, è istituito il *Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda*, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.

4-ter. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) *Transizione ecosostenibile nella moda*: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;

b) *materiali sostenibili di nuova generazione*: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere:

materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

f) "materiali sintetici": materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

4- quater. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

1) fascia A: contenente il 100% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

2) fascia B: contenente dal 49% al 99% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

3) fascia C: contenente dal 30 al 48% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

4) fascia D: contenente il 100% di componente da colture di cellule animali;

4- quinquies. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.74**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e Made in Italy, di cui all'articolo 92 della presente legge, è istituito il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e per i successivi esercizi fiscali sino al 2030 incluso, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.

4-*ter*. Ai fini della presente legge si intende per:

a. "Transizione ecosostenibile nella moda": il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali.

b. "Materiali sostenibili di nuova generazione": materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere:

i. Materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da

materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale.

ii. Materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri.

iii. Materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale.

iv. Colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino).

c. "Materiali sintetici": materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

4-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

8. Con il decreto di cui al comma precedente, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo.

9. Il decreto di cui ai commi precedenti regola altresì il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

- fascia A: contenente il 100% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

- fascia B: contenente dal 49% al 99% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

- fascia C: contenente dal 30 al 48% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

- fascia D: contenente il 100% di componente da colture di cellule animali;

- non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

4-*sexies*. Delle disposizioni della presente legge sono beneficiarie le imprese italiane rientranti nella lista delle attività economiche di cui alla Tabella allegata.

ALLEGATI

TABELLA 3 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

Dopo gli allegati alla sezione 1 aggiungere:

Tabella di cui al comma 10 dell'articolo 54 "Misure in favore delle imprese"

Attività economiche beneficiarie del Fondo per la Transizione ecosostenibile nella moda.

ATECO	Descrizione delle attività economiche beneficiare	Limitatamente alla <i>ricerca industriale, sviluppo sperimentale o produzione di materiali sostenibili di nuova generazione</i> come definiti al comma 6 dell'articolo 54, destinati alla realizzazione dei qui elencati specifici prodotti appartenenti alle relative classi merceologiche (Classificazione di Nizza)
<b>AGRICOLTURA</b>		
01.16.00	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili	Classe 12: fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere per volantini di veicoli; foderine per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette.
<b>INDUSTRIE TESSILI</b>		
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	

13.91.90	Fabbricazione di imitazioni di pelliccia mediante tessitura a maglia	<p>Classe 18: Borse porta documenti; borse riutilizzabili per la spesa; custodie in imitazioni di cuoio, vale a dire, porta passaporti in imitazioni di cuoio; borse per tutti gli usi; borse sportive per tutti gli usi; borse a tracolla; trousse vendute vuote; valigette; portafogli; portamonete; trolley; borse per utensili vendute vuote; cartelle scolastiche; portachiavi in imitazioni in cuoio; porta biglietti da visita in imitazioni di cuoio; porta carte di credito in imitazioni di cuoio; bauli; ventiquattrore; borse da viaggio; zaini; zainetti; borse portabiti da viaggio; marsupi; pochettes; cartelle.</p> <p>Classe 22: Fibre tessili grezze e succedanei; prodotti in tessuto e fibre tessili in particolare cinghie e fasce; materiale di imbottitura.</p> <p>Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavolo; stoffe, tessuti e sostituti per i prodotti tessili; articoli tessili per la casa, per il bagno; articoli in tessuto non tessuto, biancheria da letto, biancheria per il bagno, copertura per mobili; copriletto e coperte da letto; copritavolo e tovaglie; etichette in tessuto.</p> <p>Classe 25: Calzature; scarpini da calcio; scarpe; scarpe in similpelle; scarpe di gomma; scarpe da pioggia; scarpe da ginnastica; stivaletti; imitazione di scarpe di vernice; stivali; sandali; pantofole; zoccoli; cappelleria, vale a dire berretti, parasole, cappelleria con visiera, berretti da sport, cappelli, cappelli per la pioggia; abiti da uomo; tailleurs da donna; abiti da sposa; pullover; cardigan; felpe; maglioni; giacche; parka; kaftani; camicette; maglie felpate; magliette; polo; pantaloni; jeans; gilets; gonne; soprabiti; cappotti; impermeabili; giacche a vento; piumini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; accappatoi; lingerie; reggiseni; mutande; costumi da bagno da donna; slip; bustini; corsetti; sottovesti; camicie da notte; pigiama; costumi da bagno; calzetteria; collants; calzamaglie; calzini; scaldamuscoli; foulards; mantelli; fasce per abbigliamento; scialli; sciarpe; guanti; cinture; cravatte; bretelle.</p> <p>Classe 20: culle; cuscini; divani; fasce, non in materiali tessili, per trattenere tende; guanciali; materassi; poltrone; sacchi a pelo per il campeggio; sofà.</p>
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	
13.96	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali	
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature	
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE		
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	

54.75

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui

all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.76**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.*

*4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.*

*4-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quinquies.*

*4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.77**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024 *con le seguenti*: 50 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025

**54.78**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**54.79**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**54.80**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.81**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti: "4-bis. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:*

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quater.*

*4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.82**

[Irto](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di*



modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.»

#### **54.83**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sono considerati "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" di cui al punto elenco 3 dell'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i sistemi di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine utilizzati per la produzione centralizzata di calore o di calore ed energia elettrica in cogenerazione da distribuire ad edifici residenziali, commerciali o industriali all'interno della propria rete di teleriscaldamento.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **54.84**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p).

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono comunicate alla Commissione Europea."

#### **54.85**

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. In considerazione del perdurare dello stato di criticità del settore della ristorazione collettiva, è autorizzata per l'anno 2024 l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel limite di spesa delle risorse residue disponibili, alle imprese del settore che abbiano registrato una riduzione del fatturato negli anni 2021 e 2022 rispetto a quello del 2019."

#### **54.86**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di promuovere e tutelare il design italiano quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy, nonché favorire gli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "110 per cento" sono aggiunte le seguenti "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 53,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 30,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

86, comma 2 ».

#### **54.87**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliate dal 60 al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **54.88**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

*5-bis.* Al fine di incentivare il consumo di prodotti biologici certificati da parte di nuclei familiari che includano donne in gravidanza e/o bambini fino ai 3 anni di età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2024, un Fondo denominato "Fondo dieta biologica" con una dotazione pari a 25 milioni di euro destinato al finanziamento di una carta-acquisti utilizzabile, ai fini del presente comma, presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

*5-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e della sovranità alimentare, della famiglia e della salute, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta-acquisti di cui al comma precedente.

Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 75 milioni di euro nell'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"

#### **54.0.1**

[Misiani](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)*

1. All'articolo 17 della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985, dopo il comma *5-ter* è aggiunto il seguente: "*5-quater.* Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai precedenti commi 5 e *5-bis.*"

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 17 comma *5-quater* della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono disciplinate con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli oneri per provvedere ai relativi compensi sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **54.0.2**

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero: «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.»»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 72,875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

**54.0.3**

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 54-bis.**

*(Misure a favore dell'aggregazione e della cooperazione tra le imprese agricole)*

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete».

2. Al fine di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.4**

Trevisi, Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 54-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo le parole "Pubblica Amministrazione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";*

2) *alla lettera e), dopo le parole: "dei servizi", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";*

b) *dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente: "4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle*

Imprese e del Made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »*

#### **54.0.5**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure a favore degli esercenti attività d'impresa)*

1. All'articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n.190, alla lettera d-ter) le parole: "di 30.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 50.000 euro".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **54.0.6**

[Fina](#)

*Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente*

#### **«Art. 54-bis**

*(Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza del termine di pubblicazione e aggiornamento trimestrale dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio, le imprese di autotrasporto per conto di terzi interessate hanno diritto di ottenere un indennizzo alle condizioni e con le modalità stabilite da un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

#### **54.0.7**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on- field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource

Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce", Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting) Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.0.8**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205)*

1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.9**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205)*

1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.10**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Prevenzione incendi nei rifugi alpini)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita

dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2024." ».

#### **54.0.11**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 54-bis**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".».

#### **54.0.12**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-bis:

1) le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2031" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.";

b) al comma 203-ter, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

c) al comma 203-quater, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

d) al comma 203-sexies, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 302 milioni di euro per l'anno 2025, in 605 milioni di euro per l'anno 2026, in 632 milioni di euro per l'anno 2027, in 605 milioni di euro per l'anno 2028, in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, in 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore

della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

6. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "56 milioni".*

#### **54.0.13**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

#### **54.0.15**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre

2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.16**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Rifinanziamento Fondo filiere agricole)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 129 le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.17**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Rifinanziamento Fondo filiere agricole)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 128, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono inserite le seguenti: "di 50 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 129, le parole: "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.18**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Sironi](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis**

*(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, e istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training)"*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-bis:

1) le parole: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023";

2) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente: "1057-ter. Alle imprese che



effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) al comma 1058-*bis* le parole: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026" e le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) il comma 1058-*ter* è soppresso.

2. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al precedente comma possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-*bis*:

1) le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2031" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.";

b) al comma 203-*ter*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

c) al comma 203-*quater*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

d) al comma 203-*sexies*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

5. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES

unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di ""Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo"".

6. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, in 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, in 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, in 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, in 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 550 milioni di euro*

*per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, in 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede:*

**"Art. 54-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

*b) con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026 e dal 2027 al 2034:*

*1) all'articolo 54, dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

"4-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

#### **54.0.19**

[Gelmini](#), [Calenda](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Crediti di imposta per investimenti produttivi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1054 è sostituito dal seguente:

"1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è pari al 15 per cento.";

b) il comma 1057-bis è sostituito dai seguenti:

"1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50

milioni di euro".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 20 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

b) al comma 210, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 miliardi di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue non assegnate relative alle Missioni 1 e 2 del PNRR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **54.0.20**

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0»)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057 bis:

1) le parole: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023"

2) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente: "1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

b) al comma 1058-bis le parole: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026" e le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"

c) il comma 1058-ter è soppresso.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,564 miliardi di euro per l'anno 2024, in 2,359 miliardi di euro per l'anno 2025, in 1,819 miliardi di euro per l'anno 2026, in 972 milioni di euro per l'anno 2027, in 160,6 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 54-ter e 54-quater.

#### **«Art. 54-ter**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

**«Art. 54-quater.**

*(Disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

#### **54.0.21**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)*

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.22**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Disposizioni in favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio)*

1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 353 le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 356 le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.23**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **«Art. 54-bis**

*(Rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica tradizionale)*

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più

rappresentative dei settori sopra citati".

2. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.24**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.25**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.26**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono aggiunte le seguenti: « ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre



2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

**54.0.27**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 45, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023", sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

b) al comma 46, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023", sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023", sono inserire le seguenti: "ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024",

d) al comma 48, dopo le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023", sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

**54.0.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

**54.0.29**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 54-bis**

*(Disposizioni in favore della transizione ecologica delle imprese del settore alberghiero)*

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera b), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore alberghiero, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la

concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;

b) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis»;

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.30**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni in materia di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile)*

1. All'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025"».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **54.0.31**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'acquisizione del numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività." ».

#### **54.0.32**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".

#### **54.0.33**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 31 dicembre 2024".».

**54.0.34**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, comma 6, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025";

b) all'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

**54.0.35**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11," sono inserite le seguenti: "determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". ».

**54.0.36**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione."».

**54.0.37**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese)*

1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio

nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.

3. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **54.0.38**

[Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis (Industria 5.0)**

1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie *blockchain* e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno 2024, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare

entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **54.0.39**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure a favore delle società costituite da persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età anagrafica)*

1. Il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2014, n. 190, è esteso alle società di capitali ed alle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da persone di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa.

2. Per le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che aderiscono al regime forfetario di cui al comma 1 la tassazione sui redditi prodotti è imputata non al singolo socio, ma alla società stessa, a condizione che:

- a) nell'anno d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad euro 200.000;
- b) nell'anno d'imposta precedente abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori ad euro 80.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori;
- c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 100.000 euro.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi da 55 a 89 della legge 30 dicembre 2014, n. 190.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di ingresso e permanenza nel regime forfetario, le cause di esclusione nonché le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 675 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: "Art. 16-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25

per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **54.0.40**

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno alla piccola e media editoria)*

1. Al fine di sostenere la piccola e media editoria, a decorrere dal 2024 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo annuo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinato all'erogazione di un credito di imposta per l'acquisto dalla carta da edizione in favore delle imprese editoriali che abbiano un fatturato annuo inferiore a 500 mila euro.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione e i criteri di riparto del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **54.0.41**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore delle microimprese)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.42**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Misure in materia di Cooperative storiche)*

1. Le cooperative esistenti, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini della deliberazione 26 luglio 2010 - ARG/elt 113/10 dell'ARERA, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa.».

**54.0.43**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Disposizioni per favorire la fusione nelle piccole e microimprese)*

1. Al fine di promuovere la fusione di micro imprese nel territorio dello Stato italiano, i redditi derivanti da attività di impresa che, a seguito della fusione stessa, risultino avere almeno 15 dipendenti, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

2. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma 1, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei sei periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione, l'attività economica beneficiaria si trovasse ad avere una forza lavoro dipendente inferiore alle 15 unità e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi legali, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.

5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede, quanto a 248 milioni per l'anno 2025, tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**54.0.44**

[Musolino](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di iniziative, agevolazioni e benefici,

comunque denominati, rivolti a promuovere la realizzazione di distretti urbani del commercio all'interno del proprio territorio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **54.0.45**

[Musolino](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

«1. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi extraeuropei, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2024 un contributo di 500.000 euro. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 0,5milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **54.0.46**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

1. E' assegnato a Cooperfidi Trento, un fondo con una dotazioni pari a 500.000 euro, per gli anni dal 2024 al 2028, al fine di consentire alle cooperative già oggetto di procedura ex Art. 67 della legge fallimentare, il riscatto dei beni immobili a suo tempo ceduti al fondo immobiliare.
2. L'importo annualmente riconosciuto alla cooperativa non può essere superiore al 10% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge .».*

#### **54.0.47**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore delle imprese della ceramica artistica, tradizionale e di qualità)*

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli



anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 1 del presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

#### **54.0.48**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore delle imprese della ceramica artistica e tradizionale)*

1. Al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio, e verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modifiche e integrazioni, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita Commissione.

2. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita la Commissione di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relative verifiche.».

#### **54.0.49**

[Nave](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Rifinanziamento del fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **54.0.50**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure in favore delle microimprese e piccole imprese dei piccoli comuni e delle aree interne)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2024 e 2025, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.51**

[Martella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure a sostegno del settore del vetro artistico di Murano)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti."

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

#### **54.0.52**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito il "Fondo filiera cosmetica" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e

i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

#### **54.0.53**

[Rando](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente

#### **"Art. 54-bis**

*(Agevolazione in favore di impianti sportivi)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **54.0.54**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

*(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.»

#### **54.0.55**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Garanzie dirette volte alla liquidità delle imprese agricole nel cofinanziamento privato)*

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti 4 abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

#### **54.0.56**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio)*

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

2. I comuni nel cui territorio sono situati i luoghi della produzione enologica e olivicola italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che aderiscono alle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio assumono la denominazione di città del vino e dell'olio e sono iscritti nel Registro di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.

4. Per l'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200mila euro per l'anno 2024..»

*Conseguentemente a lla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 200.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

#### **54.0.57**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54.bis**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

#### **54.0.58**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

#### **54.0.59**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54.bis**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

#### **54.0.60**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla

crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.61**

[Misiani](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite da lavoratori per il recupero di aziende in crisi)*

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

#### **54.0.62**

[Franceschelli](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la

progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

a) beneficiario collettivo;

b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 23.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

#### **54.0.63**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e della pesca)*

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

#### **54.0.64**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)*

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 4.000.000	2024
- 4.000.000	2025
- 4.000.000	2026

**54.0.65**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Cessioni di animali vivi bovini e suini)*

1. Per l'anno 2024 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.66**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.67**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 54.bis**

(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

**54.0.68**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)*

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.69**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, di 99 milioni di euro per l'anno 2025, di 99 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**54.0.70**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)*

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità

per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.71**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)*

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.72**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub (DIH) del Piano Impresa 4.0)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;

h) spese generali.

4. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 65 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **54.0.73**

[Turco](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Introduzione di un credito di imposta per la produzione di materie prime seconde - Mps)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025*

*e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

**54.0.74**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Ristorazione 4.0)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'Ho.re.ca, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti per le quali si può fruire dell'agevolazione di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.75**

[Damante](#), [Sironi](#), [Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Codice ATECO nella filiera delle bioplastiche)*

1. Al fine di sostenere le attività delle aziende coinvolte nella filiera delle bioplastiche compostabili e di garantire l'accesso delle stesse a misure di sostegno mirate, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico.».

**54.0.76**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Articolo 54-bis**

*(Credito d'imposta Formazione 4.0)*

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 e nei limiti del fondo di cui al comma 4.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

- a) nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- b) nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 400.000 euro;
- c) nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro.

3. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione della dotazione del fondo, in proporzione alle diverse dimensioni imprenditoriali.»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **54.0.77**

[Patuanelli](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)*

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.

3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto

o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo è altresì assegnata una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 56.*

#### **54.0.78**

[Patuanelli](#), [Sironi](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)*

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.

3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di

bilancio.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo è assegnata una dotazione iniziale per l'anno 2024 corrispondente alle risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 9 e 10.

9. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025»."

#### **54.0.79**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-*bis*.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno al Venture Capital)*

1. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati specifici settori tecnologici di intervento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la Fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 7.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy nomina un commissario liquidatore.

5. Il commissario esercita i poteri del presidente e del consiglio direttivo della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e

alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2024. A tal fine, dalla data di cui al comma 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy.

6. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 3 tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministro delle imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 5.

8. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data di cui al comma 3, possono essere trasferite, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, in enti similari secondo le rispettive esigenze. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di liquidazione.

9. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il trentesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività di liquidazione.

10. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministro delle imprese e del Made in Italy.».

#### **54.0.80**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno al Venture Capital)*

1. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 209, della detta legge n. 145 del 2018, sono assegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital risorse complessive pari a 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.



3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere individuati specifici settori tecnologici di intervento.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 56.*

#### **54.0.81**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno al Venture Capital)*

1. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere individuati specifici settori tecnologici di intervento.».

#### **54.0.82**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

#### **«Articolo 54-bis**

*(Comunità energetiche rinnovabili)*

Per la procedura di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici che accedono agli incentivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **54.0.83**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 54-bis.**

*(Misure a favore dello sviluppo dei gas liquidi rinnovabili).*

1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quantitativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all'incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026."

#### **54.0.84**

[Paita, Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti i) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **54.0.85**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori

oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 16.000.000

2025: - --;

2026: - --.

#### **54.0.86**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)*

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2023 e nel primo e secondo trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, nonché nel primo e secondo trimestre 2024 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

#### **54.0.87**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali).*

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole "capacità minima di 10 mc" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2008, n. 165, le parole "della capacità complessiva non inferiore a 10 mc" sono soppresse."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **54.0.88**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Fondo rinnovabili PMI)*

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

2. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo

25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.0.89**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis** *(Fondi rinnovabili PMI)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le

misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **54.0.90**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)*

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autoveicoli o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del d.lgs. 285/1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).

3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline

di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m<sup>2</sup>, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m<sup>2</sup>.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »*

#### **54.0.91**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno della filiera Ho.Re.Ca)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2024 destinato all'erogazione di un credito di imposta in favore delle imprese del settore Ho.Re.Ca. che realizzano investimenti finalizzati al taglio delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione e i criteri di riparto del contributo di cui al comma 1.

3. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore differenziando il commercio all'ingrosso sulla base delle differenti destinazioni dei consumi, l'Istituto Nazionale di Statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una classificazione volta all'attribuzione, nell'ambito del medesimo codice ATECO 46.3, di una codifica nell'attuale classificazione alfanumerica in grado di distinguere il settore distributivo relativo al commercio all'ingrosso destinato al consumo domestico dal commercio destinato alle attività di cui alla Sezione I, Classe 55 e Classe 56.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».*

#### **54.0.92**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo investimenti in beni strumentali nuovi)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito delle misure del Piano Transizione 4.0, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, 178, è rifinanziato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°

gennaio 2024";

c) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **54.0.93**

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Misure per sostenere i costi energetici delle imprese manifatturiere)*

1. Al fine di rimborsare parte della spesa indiretta per energia delle aziende manifatturiere, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 è incrementato di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del comma 1, nonché le condizioni di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

#### **54.0.94**

[Martella](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario,



sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2024.».

#### **54.0.95**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Disposizioni in favore delle imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.»

#### **54.0.96**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54- bis.**

*(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi incagliati)*

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta maturati e non ancora utilizzati relativi alle opzioni, esercitate alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 febbraio 2023 , n. 11, di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del medesimo decreto legge, è ammessa la cessione, anche parziale, in favore di soggetti terzi, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»

#### **54.0.97**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Aliquota IRES agevolata)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**54.0.98**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 54-bis**

*(Credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 203-*quater* è sostituito dal seguente: "203-*quater*. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**54.0.99**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 54-bis**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."

**54.0.100**

[Fina](#)

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente

**«Art. 54-bis**

*(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)*

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

#### **54.0.101**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Maggiorazione del credito d'imposta R&S nella ZES unica)*

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di ""Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo"".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna

regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022».

#### **54.0.102**

##### Manca

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)*

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti *i)* alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e *ii)* connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della*

legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **54.0.103**

##### Losacco

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo)*

1. La finalità del presente articolo è quello di modificare la percentuale dell'importo moltiplicata ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente, mantenendo l'attuale costo massimo fiscalmente riconosciuto. La percentuale viene ad essere di fatto condizionata alla classe emissiva del veicolo. In considerazione della crisi climatica ed energetica in corso, la misura rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili, supportando al contempo le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e di abbassamento dei costi di manutenzione della flotta aziendale.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo. Le percentuali dell'imposizione fiscale parametrata per anno e per parametri emissivi di CO2/km del mezzo sono stabilite in:

1) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

2) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

3) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

4) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026;

è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

5) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per

emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq$  190.

#### **54.0.104**

##### Losacco

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo)*

1. La finalità del presente articolo è quello di modificare la percentuale di deducibilità fiscale relativamente al costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali, mantenendo l'attuale costo massimo fiscalmente riconosciuto. La percentuale di deducibilità viene ad essere condizionata alla classe emissiva del veicolo. In considerazione della crisi climatica ed energetica in corso, la misura rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili, supportando al contempo le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e di abbassamento dei costi di manutenzione della flotta aziendale.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo. Le percentuali di deducibilità del costo o del leasing di un veicolo indicizzata per anno e per emissioni di CO<sub>2</sub> sono stabilite in:

a) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100% a decorrere dall'anno 2024;

b) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

c) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

d) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

e) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

f) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa

vigente.

### **54.0.105**

#### Losacco

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)*

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di riformare il modello di imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali introducendo un parametro, per le quattro leve fiscali, basato sulle emissioni di CO<sub>2</sub> del mezzo. È urgente per l'Italia rivedere il sistema in vigore, adottando un approccio fiscale simile a quello dei principali paesi dell'Unione Europea, in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della decarbonizzazione dei trasporti al 2050.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

Le percentuali di deducibilità del costo o del leasing di un veicolo sono indicizzate per anno e per emissioni di CO<sub>2</sub> e sono stabilite in:

1) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100% a decorrere dall'anno 2024;

2) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

3) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

4) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

5) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

6) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

B) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

Le percentuali dell'imposizione fiscale sono parametrize per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo e sono stabilite in:

1) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è

pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

2) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

3) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

4) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026;

è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

5) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

C) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

Le percentuali di detraibilità dell'IVA sono parametrize per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo e sono stabilite in:

1) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

2) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

3) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

4) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

5) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

6) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

D) revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Dal 2024 è introdotta una imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli a partire dai 116 g CO<sub>2</sub>/km per mezzo, NEDC, 116 g CO<sub>2</sub> /km WLTP, ovvero il limite medio europeo in vigore per i produttori di veicoli secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/631 sugli standard di CO<sub>2</sub> di auto e furgoni.

Le percentuali dell'imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli sono parametrize per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo e sono stabilite in:

1) 116 gCo<sub>2</sub>/km a 120 gCo<sub>2</sub>/km: 1% del costo del veicolo;

2) 121 gCo<sub>2</sub>/km a 125 gCo<sub>2</sub>/km: 2% del costo del veicolo;

3) 126 gCo<sub>2</sub>/km a 130 gCo<sub>2</sub>/km: 3% del costo del veicolo;

4) 131 gCo<sub>2</sub>/km a 135 gCo<sub>2</sub>/km: 4% del costo del veicolo;

5) 136 gCo<sub>2</sub>/km a 140 gCo<sub>2</sub>/km: 5% del costo del veicolo;

6) 141 gCo<sub>2</sub>/km a 145 gCo<sub>2</sub>/km: 6% del costo del veicolo;

7) 146 gCo<sub>2</sub>/km a 150 gCo<sub>2</sub>/km: 7% del costo del veicolo;



- 8) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;
- 9) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- 10) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- 11) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- 12) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- 13) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- 14) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- 15) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- 16) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;
- 17) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- 18) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- 19) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- 20) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- 21) Oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

22) I valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

#### **54.0.106**

##### Losacco

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo)*

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di modificare la percentuale di detraibilità fiscale dell'IVA delle auto aziendali. La percentuale di detraibilità viene ad essere di fatto condizionata alla classe emissiva del veicolo. In considerazione della crisi climatica ed energetica in corso, la misura rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili, supportando al contempo le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e di abbassamento dei costi di manutenzione della flotta aziendale.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo. Le percentuali di detraibilità dell'IVA parametrata per anno e per parametri emissivi di CO2/km del mezzo sono stabilite in:

- a) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g

CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO2/km del mezzo  $\geq 60$ ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$

d) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

#### **54.0.107**

##### Losacco

*Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)*

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di introdurre una tassa di immatricolazione legata alla classe emissiva del veicolo ed espressa come percentuale del costo del veicolo, in modo da creare uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili. Tale misura è in sintonia con le politiche fiscali di molti Stati Membri, che parametrano le imposizioni sull'immatricolazione dei veicoli alle emissioni di gas serra.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2.

Dal 2024 è introdotta una imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli a partire dai 116 g CO2/km per mezzo, NEDC, 116 g CO2 /km WLTP, ovvero il limite medio europeo in vigore per i produttori di veicoli secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/631 sugli standard di CO2 di auto e furgoni. Le percentuali dell'imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli parametrata per anno e per parametri emissivi di CO2/km del mezzo sono stabilite in:

- 1) 116 gCo2/km a 120 gCo2/km: 1% del costo del veicolo;
- 2) 121 gCo2/km a 125 gCo2/km: 2% del costo del veicolo;

- 3) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;
- 4) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;
- 5) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;
- 6) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;
- 7) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;
- 8) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;
- 9) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- 10) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- 11) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- 12) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- 13) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- 14) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- 15) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- 16) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;
- 17) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- 18) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- 19) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- 20) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- 21) Oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

22) I valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

#### **54.0.108**

[Malpezzi](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai

criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

*Conseguentemente*, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

#### **54.0.109**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo Academy aziendali)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il Fondo Academy aziendali con una dotazione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa, destinato alla concessione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria culturale e creativa italiana, di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". I

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

4. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione

europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **54.0.110**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.»

*Conseguentemente:*

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*- alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*- alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

#### **54.0.111**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero. 12 Proposte normative, 10 ottobre 2023

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

**54.0.112**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il "Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità, le forme, i criteri e l'entità massima degli aiuti concedibili. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle imprese del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese del Made in Italy, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le

procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **54.0.113**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo intergenerazionale moda)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero integrale dal versamento contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni

in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2

#### **54.0.114**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **54.0.115**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)



*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti: "8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione

della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

#### **54.0.116**

[Manca](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**  
*(Buono fiere).*

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera

d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**54.0.117**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)*

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**54.0.118**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a XY milioni di euro per l'anno 2024.»

#### **54.0.119**

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54 -bis**

*(Misure di sostegno al rinnovo del parco mezzi delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2024 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

#### **54.0.120**

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro VI", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto, per l'anno 2024, un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
- b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
- c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2024, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

#### **54.0.121**

##### [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi mensili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

#### **54.0.122**

##### [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 )*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione per gli autisti di bus turistici », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo una tantum ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

**54.0.123**

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2024, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 93 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

**54.0.124**

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Incentivo alla formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Incentivo per la formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218», con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 che sostengono i costi di conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone per i dipendenti assunti di età compresa fra ventuno e trentacinque anni.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 96,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 94,6 milioni per l'anno 2025, 94,6 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».*

#### **54.0.125**

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

1. All'articolo 1, comma 242, lett. c), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In tal caso, si applicano con riferimento a tutti i carichi definiti le vigenti modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato

#### **54.0.126**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica )*

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle Regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il



Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 54.0.127

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

#### «Art. 54-bis.

*(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)*

1. Al fine di confermare e rafforzare il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spese, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, in vigore alla data del 29 agosto 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### Art. 55

#### 55.1

[Sironi](#), [Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo le parole: "realizzati in Italia,", inserire le seguenti: "ad esclusione delle infrastrutture per la produzione e il trasporto di gas e altre fonti fossili, comprese le opere ad esse connesse,".

#### 55.2

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti" con le seguenti "transizione verso un'economia pulita e circolare, inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano, e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, il benessere degli animali nelle filiere produttive,"

#### 55.3

[Irto](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "un'economia pulita" con le seguenti: "un'economia a carbonio zero"
- b) sostituire le parole: "e la mitigazione dei loro effetti" con le seguenti: "e l'abbattimento delle emissioni climalteranti"

#### 55.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, aggiungere dopo le parole: "un'economia pulita", le seguenti: ", a carbonio zero".
- b) Al comma 1, aggiungere dopo le parole: "e la mitigazione dei loro effetti", le seguenti: "prevedendo l'abbattimento di tutte le emissioni di gas a effetto serra".

**55.5**

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «transizione verso un'economia pulita e circolare», inserire le seguenti: «inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano,» e dopo le parole: «mitigazione dei loro effetti», inserire le seguenti: «il benessere animale nelle filiere produttive,».*

**55.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 dopo le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare" aggiungere "inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano";

al comma 1 dopo le parole "mitigazione dei loro effetti" aggiungere "il benessere degli animali nelle filiere produttive".

**55.7**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, dopo le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare" aggiungere le seguenti "inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano"*

**55.8**

[Rando](#)

Al comma 1, dopo le parole: "digitale delle imprese." aggiungere le seguenti: "ad esclusione di qualsiasi opera o infrastruttura che preveda l'utilizzo di fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio".

**55.9**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ad esclusione degli investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile."

**55.10**

[Manca](#), [Rando](#)

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "ad esclusione di qualsiasi opera o infrastruttura che preveda l'utilizzo di fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio"*

**55.11**

[Sironi](#), [Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852».*

**55.12**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dalle garanzie, di cui al comma 1, gli investimenti riguardanti direttamente o indirettamente la produzione di energia da fonte di energia nucleare, da fonte di energia fossile e tutte le tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."

**55.13**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e»*

**55.14**

[Manca](#), [Rando](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. La procedura per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici che accedono agli incentivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetica o di autoconsumo collettivo deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con esclusione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004."*

#### **55.15**

[Manca](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis . All'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».*

#### **55.16**

[Sbrollini, Paita](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole '36 mesi' con le seguenti: '60 mesi'.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».*

#### **55.17**

[Fregolent, Paita](#)

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*«11-bis. In tema di garanzie di origine relative alla produzione di gas rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti di produzione di biometano, queste vengono emesse e contestualmente trasferite al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo, soltanto nel caso che l'impianto in questione sia incentivato ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 340, recante l'attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251, nel caso in cui il produttore benefici della tariffa omnicomprensiva. È in ogni caso vietato il trasferimento al GSE delle garanzie di origine riferite agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 2 marzo 2018, recante "promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti".*

#### **55.18**

[Manca, Rando](#)

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione," inserire le seguenti: "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata di cui al Regolamento (UE) 2020/741,"*

#### **55.19**

[Rando](#)

*Al comma 13, primo periodo dopo le parole "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione,"*

aggiungere le parole "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata (Regolamento (UE) 2020/741),".

#### **55.20**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione" aggiungere le seguenti: "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata".

#### **55.21**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

"13-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **55.22**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

"13-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 55.23

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 55.24

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

*"13-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento*

del fondo di cui al presente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 55.25

### [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è costituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2023 per l'acquisto e approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## 55.0.1

### [Castellone](#), [Maiorino](#), [Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

*"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento*

dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

## 55.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 55-bis (Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;
- b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo di euro 150 milioni".

2. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

### **"Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

#### **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

##### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

##### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

##### **«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

##### **«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

##### **«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

##### **«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**55.0.3**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 55-bis (Estensione dell'applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per gli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Fino al 30 giugno 2022, le» sono sostituite dalle seguenti «Le»;

b) le parole «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti «fino a un importo di euro 150 milioni».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2022, n. 90, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

**55.0.4**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

**55.0.5**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono abrogati.».

**55.0.6**

[Misiani](#)



*Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(Ricorso contro-garanti e riassicuratori da parte di SACE)*

1. All'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Gli eventuali proventi rinvenienti dal comma precedente sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

**55.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

*55-bis*

*(Disposizioni a favore delle Aree Marine Protette)*

1. Per meglio garantire le attività delle Aree Marine Protette di cui all'Atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 'Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità', trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree Marine Protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), si stanziava la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Aree Marine Protette istituite.

Conseguentemente, all'articolo 86, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

**55.0.8**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

**«Art. 55-bis**

*(Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana», da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per assicurare il finanziamento degli investimenti per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda, specificatamente per i territori della Regione Veneto, relativi all'adeguamento del sistema fognario e di depurazione dell'area gardesana.

2. L'utilizzo del fondo, di cui al primo periodo, è disposto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,

con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

3. Fermo restando che il decreto, di cui al comma 1, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

#### **55.0.9**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

#### **«Articolo 55-bis**

(Istituzione del fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali e del fondo a sostegno della mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, a valere sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali", con una dotazione di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo di fonti rinnovabili e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra. Nell'ambito delle attività e dei progetti da selezionarsi, sarà data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori ai quali sono stati tolti Sussidi Ambientalmente Dannosi, onde favorire la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori, nonché agli enti locali che intendano partecipare alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) che abbiano finalità solidali, tra l'altro per la tutela dei soggetti in condizioni di vulnerabilità energetica, garantendo la messa a disposizione di tetti pubblici inutilizzati. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali" investimenti nel nucleare, nella CCS, cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal

presente comma di provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Al fine di contrastare la mancanza di servizi di trasporto sostenibili, accessibili, adeguati e necessari per utenti in condizioni di vulnerabilità nello stato di previsione del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito fondo denominato "Fondo a sostegno della mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità", con una dotazione di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare piani di sostegno alla mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità elaborati dai Comuni attraverso la predisposizione di soluzioni puntuali, innovative e completamente elettriche rispetto alle aree di riferimento, incentivando, tra l'altro, abbonamenti gratuiti sulla base del reddito e dell'età, taxi collettivi, bus on demand, car pooling con EV con tetto di potenza e condiviso. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma di provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione del 50% dall'anno 2024, dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le risorse recuperate dal presente comma e quantificate in 7 miliardi di euro sono destinate a finanziare i fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.».

#### **55.0.10**

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

- a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;
- b) estrazione di idrocarburi;
- c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;
- d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;
- e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2025, euro 29,29 milioni per il 2026, euro 38,66 milioni per il 2027, euro 48,11 milioni per il 2028, euro 57,56 milioni per il 2029, euro 66,96 milioni per il 2030, euro 76,26 milioni per il 2031, euro 85,66 per il 2032 e 95,16 milioni euro per il 2033.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 67,77 milioni di euro per l'anno 2025, 70,71 milioni di euro per l'anno 2026, 61,34 milioni di euro per l'anno 2027, 51,89 milioni di euro per l'anno 2028, 42,44 milioni di euro per l'anno 2029, 33,04 milioni di euro per l'anno 2030, 23,74 milioni di euro per l'anno 2031, 14,34 milioni di euro per l'anno 2032, 4,84 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.»*

#### **55.0.11**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e

all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dal 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

#### **55.0.12**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)*

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **55.0.13**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della

risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **55.0.14**

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)*

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli

compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **55.0.15**

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Proroga dei termini di rimborso dei finanziamenti)*

1. In conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, le imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 55 e si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, possono richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti, con la rimodulazione del piano di ammortamento relativo al rimborso del capitale residuo, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal contratto.

2. La nuova scadenza massima applicabile è il 31 dicembre 2031.

3. La proroga di cui al comma 1 è concessa automaticamente alle imprese che dichiarino:

- a) il finanziamento per il quale si richiede la proroga dei termini di rimborso;
- b) il numero di anni per i quali si intende allungare il piano di ammortamento originario per il rimborso del capitale residuo risultante alla data del 31 dicembre 2023, entro la scadenza massima prevista;
- c) di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza degli effetti negativi generati dal conflitto Russia-Ucraina.

4. Il premio annuale corrisposto dall'impresa a SACE per gli anni aggiuntivi è stabilito in conformità alla normativa europea e comunque non deve superare quello massimo previsto nel contratto di finanziamento originario.»

#### **55.0.16**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

- a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

3. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 1 e 2 a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

#### **55.0.17**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore



tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### Art. 56

##### 56.1

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Sensi](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Basso](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:* « 01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.589,2 milioni di euro, in ragione di 739,6 milioni per l'anno 2024, 1.034,6 milioni per l'anno 2025,»*

##### 56.2

[Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile" dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, al comma 1, gli importi ivi preisti sono ridotti di 40 milioni e 400.000 euro per l'anno 2024 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

##### 56.3

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie per perseguire obiettivi ritenuti strategici per le politiche e le finalità dell'Istituto, per questo inerenti esclusivamente le tematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia a carattere prevenzionale che assicurativo.

1-bis Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo per l'edilizia sanitaria, finalizzato a finanziare la realizzazione e l'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale con una dotazione di 780 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **56.4**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 57, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025», con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2024 e 1000 milioni di euro per l'anno 2025».*

#### **56.5**

[Damante](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 81, inserire il seguente:*

#### **«Art. 81-bis**

*(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)*

1. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è incrementato di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1.».

#### **56.6**

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### **56.7**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### **56.8**

[Manca](#)

*Sopprimere il comma 1*

#### **56.9**

Rando

Sopprimere il comma 1.

**56.10**

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Irto, Basso, Fina

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* « 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «?Piano?». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032». Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

## 56.11

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

"1. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

2. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

3. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 750 milioni di

euro dal 2024 al 2031.

#### **56.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, nonché gli investimenti sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, nonché per la realizzazione di ecodotti per la connettività ecologica territoriale" con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **56.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è istituito un fondo denominato "Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria" con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **56.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Il comma 1 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di progettare e realizzare i collegamenti ferroviari diretti tra Crotona e Cosenza, Siracusa e Trapani, Palermo e Trapani, Taranto e Lecce, Agrigento e Catania, Agrigento e Siracusa, Taranto e Cosenza, Potenza e Matera, il raddoppio della linea Albairate e Mortara, la riapertura della linea Dogato-Portomaggiore e per l'acquisto di nuovi treni da S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro in ragione di 780 milioni di euro per l'anno 2024, 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.400 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032

### 56.15

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Nelle more dell'adozione di ulteriori interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo ha una dotazione di 780 milioni di euro per l'anno 2024."

### 56.16

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

"1. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati. Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136 e il decreto-legge 21 marzo 2023 n. 35, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono abrogati."

### 56.17

[Damante](#), [Di Girolamo](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPRESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 580 milioni per l'anno 2024, 835 milioni per l'anno 2025, 1.100 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile ferroviaria a zero emissioni)

1. Per la realizzazione degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di euro 200 milioni per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni mediante la sostituzione o conversione di treni a trazione diesel con treni ad alimentazione elettrica, nonché ibrida o ad idrogeno.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1, destinate agli interventi infrastrutturali di sostituzione o riqualificazione delle locomotive a trazione diesel delle linee ferroviarie nazionali con mezzi ad alimentazione elettrica, nonché ibrida o ad idrogeno.»

### 56.18

[Meloni](#), [Nicita](#)

*All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 779 milioni per l'anno 2024, 916 milioni per l'anno 2025, 1.190 milioni per l'anno 2026, 1.670 milioni per l'anno 2027, 1.775 milioni per l'anno 2028, 1.590 milioni per l'anno 2029, 1.320 milioni per l'anno 2030, 1.350 milioni per l'anno 2031, 150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« «1-bis. 1. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione autonoma della Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'Università e della Ricerca presenta informativa al CIPRESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPRESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

## 56.19

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa di 280 milioni per l'anno 2024, 535 milioni per l'anno 2025, 800 milioni per l'anno 2026, 1.280 milioni per l'anno 2027, 1.385 milioni per l'anno 2028, 1.200 milioni per l'anno 2029, 930 milioni per l'anno 2030, 960 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« «1-bis. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPRESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «?Piano?». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche

dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8.700 milioni di euro, in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 700 milioni per l'anno 2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di*



rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 56.20

[Nicita](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 180 milioni per l'anno 2024, 435 milioni per l'anno 2025, 700 milioni per l'anno 2026, 1.180 milioni per l'anno 2027, 1285 milioni per l'anno 2028, 1.100 milioni per l'anno 2029, 830 milioni per l'anno 2030, 860 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« «1-bis. 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale le carenze infrastrutturali dell'edilizia sanitaria pubblica e le attrezzature ospedaliere nelle aree territoriali del mezzogiorno è autorizzata la spesa complessiva di 5 miliardi di euro, in ragione di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 200 milioni per l'anno 2032.»

#### 56.21

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "5,4 milioni di euro".»

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 400.000

2025: - 400.000

2026: - 400.000

#### 56.22

[Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "25 milioni".*

#### 56.23

[Martella](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza da incendi delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

#### **56.24**

[Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029

#### **56.25**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*« 3-bis. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché della spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana - Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 60 milioni per l'anno 2024, 40 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031

#### **56.26**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'infrastruttura e dei Trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

2024: -20.000.000

2025: -20.000.000

2026: -20.000.000

#### **56.27**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.»

#### **56.28**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.*

*3-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - ---;

#### **56.29**

[Sensi](#), [D'Elia](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 90 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";*

#### **56.30**

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei*

concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».

### **56.31**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### **56.32**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **56.33**

[Manca](#), [Lorenzin](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.".

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.".

3-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 56, commi da 3-bis a 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

#### **56.34**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

#### **56.35**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: "3-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.*

*3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."*

#### **56.36**

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471, è sostituito dal seguente: " Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:*

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

**56.37**

[Valente](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: «incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato di 90 milioni di euro».*

**56.38**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**56.39**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

**56.40**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove

ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

*5-ter.* I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 5-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **56.41**

[Basso](#), [Manca](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:* "5-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione degli interventi della Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo di sistemi di trasporto, Programma 13.2, autotrasporto e intermodalità, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*5-ter.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## **56.42**

[Manca](#), [Martella](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis . Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -22.000.000;

CS: -22.000.000.

2025:

CP: - ---;

CS: - ---,.

2026:

CP: - ---;

CS: - ---,.

#### **56.43**

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sul capitolo 7309, "Modalità alternative al trasporto stradale e ottimizzazione della logistica" della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - ---;

2026: - --

#### **56.44**

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sul capitolo 1246, Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali-Ferrobonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000

#### **56.45**

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 sul capitolo 1245, Marebonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*



*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000

#### **56.46**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.*

*5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **56.47**

[Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 22 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.*

#### **56.48**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*"6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione e gli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*6-ter. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*6-quater. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.*

*6-quinquies. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai precedenti commi, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite*

convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*sexies*. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico, di cui al precedente comma, di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

6-*septies*. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 6-*sexies*, opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 6-*sexies*, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-*octies*. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 335-*decies*, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per l'anno 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dal 2027»*

## 56.49

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

"6-*bis*. Al fine di conoscere, tutelare e valorizzare le principali sorgenti di acque sotterranee, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2024 per effettuare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sul territorio nazionale, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile. La perimetrazione in oggetto deve essere comprensiva di una dettagliata relazione idrogeologica.

6-*ter*. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 6-*bis*, nel rispetto del riparto di competenze, sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Al fine di valorizzare da un punto di vista ambientale, culturale, didattico e turistico le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato un milione di euro per l'anno 2024 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, per la realizzazione di un piano di musealizzazione delle aree perimetrate ai sensi del comma 6-*bis*, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita

naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »*

#### **56.50**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6- bis. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di Governo d'Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.»

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2024: - 5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: -5.000.000

#### **56.51**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

6-ter. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027»*

#### **56.52**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6- bis. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di

realizzazione, progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio statale, si istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»*

#### **56.53**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammmodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.54**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per la celere realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità della SS 18 in località Castrocucco di Maratea, nonché per provvedere con urgenza allo studio di fattibilità di una galleria naturale volta a superare le attuali criticità della tratta è autorizzata per l'anno 2024 la spesa complessiva di euro 25 milioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **56.55**

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **56.56**

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, le parole: «può destinare» sono sostituite dalle seguenti: « deve destinare, previa istanza dell'impresa o dell'agenzia stessa,»*

#### **56.57**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di

attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.

*6-ter.* Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 47 comma 11 *sexies* si apportano le seguenti modificazioni:

a) il fondo di cui all'articolo 47, comma 11-*sexies*, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il secondo e il terzo periodo del comma 11-*sexies* dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **56.58**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Bilotti](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis.* Al fine di potenziare i servizi previsti dal "Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 - 2026" di cui all'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, le risorse previste dallo stesso sono incrementate complessivamente di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

#### **56.59**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis.* Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

2025: - 100.000.000

2026: - 100.000.000

#### **56.60**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6 -bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 80 milioni per l'anno 2024».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **56.61**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis de decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, si incrementa per 100 milioni di euro a decorrere dal 2024."

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 86*

#### **56.62**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **56.63**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **56.64**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6- bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, nel rispetto della

dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.65**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.66**

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **56.67**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **56.68**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **56.69**

[Irto](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica*

musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

#### **56.70**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 Dicembre 2020, n.178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **56.71**

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:«6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 728, dopo le parole:« per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti:«nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;

b) al comma 730, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti:«nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **56.72**

[Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico locale e di ridurre le emissioni climalteranti, all'articolo 44 del decreto legge del 19 maggio del 2021 n. 34, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.73**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6- bis. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno anno 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.74**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Furlan](#)



*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:* «6-bis. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.".

#### **56.75**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.76**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire la celere attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della S.S. 106 Jonica, l'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: "511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026: - 50.000.000

#### **56.77**

[Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)*

#### **56.78**

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

"7-bis. Per favorire la realizzazione del collegamento della costituenda Unione dei Comuni "Alta Piana del Mesima" alla rete stradale della Regione Calabria, è assegnato un contributo di euro 500.000

al Comune di San Pietro di Caridà per l'effettuazione delle opere propedeutiche e l'avvio del primo lotto dei lavori del tratto stradale comunale Prateria - Diga Metramo - Galatro.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a euro 500.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

#### **56.79**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti

*"7-bis.* Allo scopo di favorire interventi di smantellamento e riforestazione del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol sita nel territorio appartenente al Comune di Cesana Torinese, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza, un fondo straordinario con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

*7-ter.* Agli oneri di cui al comma *7bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86"

#### **56.80**

[Martella](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*« *7-bis.* Per l'attuazione di interventi di progettazione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre, sono stanziati risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:*« 98 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»

#### **56.81**

[Martella](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*« *7-bis.* Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*7-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *7-bis*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *7-quater*.

*7-quater.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..»

#### **56.82**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

*"7-bis.* Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il fondo di cui all'articolo 3, della legge 19

ottobre 1998, n. 366, è incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica "l'Eroica" al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 56.83

### [Nicita](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Gli impegni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo sono attivabili solo ove comprensivi degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto."*

## 56.0.1

### [Meloni](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «56-bis

1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo della ferrovia Cagliari/Sassari/Olbia di cui all'articolo 6 comma 4 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto il 29 luglio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di raddoppiare l'attuale velocità media di percorrenza del trasporto su ferro nella Regione Sardegna portandola così a 150 chilometri orari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, in ragione di 335 milioni per l'anno 2024, 445 milioni per l'anno 2025, 559 milioni per l'anno 2026, 765 milioni per l'anno 2027, 810 milioni per l'anno 2028, 731 milioni per l'anno 2029, 615 milioni per l'anno 2030, 628 milioni per l'anno 2031 e 112 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

2. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo delle tratte ferroviarie Siracusa/Catania e Marsala/Palermo, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione Siciliana finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando

conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

### **56.0.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)*

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo nonché per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un Piano straordinario, avente durata quinquennale, di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura.

2. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione della prevalenza temporale e delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi generali:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio;

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le eventuali perdite della rete di adduzione;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante la digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della relativa distribuzione.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, *sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»

### **56.0.3**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56- bis**

*(Misure per il proseguimento della produzione della Carta geologica ufficiale di Italia)*

1. Per il proseguimento della produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.0.4**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56- bis**

*(Misure per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia)*

1. Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.

4. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1".».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «82,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

**«Art. 56-bis**

(Contributo solidarietà per finanziare il trasporto pubblico)

1. Al fine di progettare e realizzare entro l'anno 2035 60 nuovi km di metropolitane, 140 km di tramvie, l'acquisto di 4500 autobus elettrici e prevedere l'emissione di un biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale al costo di 9 euro mese, è istituito fino all'anno 2030 un contributo annuale straordinario sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, le cui aliquote sono pari al 0,5 per cento per i patrimoni tra 20 e 100 milioni di euro, al 1 per cento per i patrimoni superiori a 100 milioni e fino a 1 miliardo di euro, al 2 per cento per i patrimoni sopra 1 miliardo di euro.

**56.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

*56-bis*

(Potenziamento parco circolante linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola - Bologna)

1. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro nell'anno 2024, 80 milioni di euro negli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

**56.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

*56-bis*

(Tunnel del Gran San Bernardo)

1. Al fine di mettere in sicurezza il Tunnel del Gran San Bernardo, è costituito un Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 27 milioni di euro dal quale la società Sitrab dovrà necessariamente attingere le risorse per garantire i lavori di messa in sicurezza del Tunnel.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**56.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

*56-bis*

(Riapertura rete ferroviaria linea Aosta-Pré-Saint-Didier)

1. Per la riapertura della rete ferroviaria della linea Aosta - Pré-Saint-Didier, alla Regione

Autonoma Valle d'Aosta e' attribuito un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente pari a 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **56.0.9**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-bis**

*(Disposizioni in materia di sicurezza stradale per le strade di accesso ai luoghi di culto)*

1. Al fine di garantire la sicurezza delle strade di accesso ai luoghi di culto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "*Fondo per la manutenzione delle strade di accesso ai luoghi di culto*", di seguito denominato "*Fondo*," con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure, le modalità di riparto delle risorse e le tempistiche per assicurare l'accesso ai finanziamenti del fondo agli enti proprietari delle strade.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.0.10**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 56-bis**

*(Rifinanziamento del trasporto rapido di massa delle Città di Firenze e Roma)*

1. Al fine di garantire la prosecuzione della realizzazione della Tramvia di Firenze è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024

*Conseguentemente, all'articolo 86, al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 60 milioni per l'anno 2024 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";*

#### **56.0.11**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi)*

1. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **56.0.12**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis.**

*(Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)*

1. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **56.0.13**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 56-bis**

*(Misure di sostegno per il personale infermieristico)*

1. Le Regioni, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica e per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione pari a 40 euro lordi l'ora oltre oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Tali ore rese in plus orario dal personale infermieristico che aderisce, sono in aggiunta all'orario di lavoro contrattualmente stabilito, sono programmabili e il limite massimo individuale è stabilito dalla contrattazione in sede aziendale.

3. Gli importi resi come plus orario non rilevano ai fini dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30.12.2021 n° 234 e s.m.i..

4. Per l'anno 2024, per le finalità di cui al comma 1, sono autorizzati 400 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

#### **56.0.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 56- bis. (Sostegno alla candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope)**

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope" con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno



2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

#### **56.0.15**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis.**

*(Investimenti per il potenziamento della rete elettrica)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo e per facilitare l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 e 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento dei progetti volti all'espansione, al potenziamento organico e alla digitalizzazione dell'infrastruttura di rete destinata alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica con particolare riferimento all'integrazione della stessa con gli impianti di fonti energetiche rinnovabili.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **56.0.16**

[Damante](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis.**

*(Attraversamenti faunistici)*

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **56.0.17**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis**

*(Misure di sostegno al rinnovo del parco mezzi delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2024 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per il 2026, 20 milioni di euro per il 2026.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **56.0.18**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Buono formazione macchinisti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci', con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono licenza macchinista', di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247 "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità".

2. Il 'buono licenza macchinisti' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **56.0.19**

[Basso](#), [Misiani](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti)*

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026. »

**56.0.20**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-*bis*.**

*(Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale)*

1. Il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Al fine di assicurare e semplificare i necessari trasferimenti verso la Capitale d'Italia, garantendo quelli previsti per la Regione Lazio, al Fondo di cui al comma 1, all'articolo 16-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, è aggiornato il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla città di Roma, ai sensi dei commi 1 e 2.»

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni*

*di euro per il 2024, 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni di euro per il 2026, 350 milioni di euro per il 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

#### **56.0.21**

Sironi, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Rinnovo del parco autobus per servizi di trasporto commerciale)*

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati per l'anno 2024 ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2023 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa elettrica (full electric), ibrida plug-in (gas/metano/elettrico), a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL).

3. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo e della tipologia di alimentazione, privilegiando, nell'ordine: elettrica, ibrida e metano o GNL. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

4. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, tenuto conto dei criteri di cui al comma 3, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente

inquinanti.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **56.0.22**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli)*

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera *b-bis*), le parole: «31 dicembre 202» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

#### **56.0.23**

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di ferrovie turistiche)*

1. Al fine di potenziare gli interventi relativi a opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali", e in particolare al "Piano strategico grandi attrattori culturali", è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e di trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000.

#### **56.0.24**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

#### **"Art. 56-bis**

*(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Moleculat Tumor Board)*

1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l'esecuzione dei test della *Next-Generation Sequencing nei*

*Molecular Tumor board* istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON» istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 - PON in tema di *Molecular Tumor board*, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **56.0.25**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

#### **"Art. 56-bis**

*(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### Art. 57

#### **57.1**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2022".»

#### **57.2**

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1- bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica, dopo le parole "opere pubbliche", aggiungere le seguenti "e istituzione del fondo di rotazione per gli interventi di esecuzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -20.000.000

2025: - 20.000.000

2026: - 20.000.000

### 57.3

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, il fondo di cui all'articolo, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### 57.0.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevidi nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono,

altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

### **57.0.2**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni urgenti a favore del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza)*

1. Ai contratti pubblici di appalto che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza, indipendentemente se disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal decreto legislativo n. 36 del 2023, si applicano le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Su istanza dell'appaltatore e indipendentemente dalla presenza nei documenti contrattuali di una clausola di revisione dei prezzi, i corrispettivi degli appalti di cui al comma 1 sono adeguati nella misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore derivanti dagli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL, dimostrati anche facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Il mancato adeguamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 2, da parte del committente costituisce causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. In tal caso, l'appaltatore potrà sciogliersi dal rapporto contrattuale senza subire alcun pregiudizio, come l'incameramento della cauzione definitiva, la quale dovrà essere svincolata dalla stazione appaltante al momento della dichiarazione di risoluzione da parte dell'appaltatore.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le tabelle del costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, laddove compatibili, anche ai contratti di appalto privati che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza.»

### **57.0.3**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 57-bis**

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO<sub>2</sub> del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto



dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2024 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2024.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **57.0.4**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Misure a sostegno del settore marittimo-portuale italiano)*

1. Al fine di promuovere e sviluppare l'economia dal mare, in modo integrato come motore propulsivo per il rilancio del Paese, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo denominato "Progetto Mediterraneo" con le seguenti finalità:

- a) avviare percorsi di qualificazione della fascia costiera;
- b) migliorare le interconnessioni tra Porti, reti stradali e ferroviarie, per garantire un adeguato sistema di logistica integrata ed innovativa, anche attraverso lo sviluppo della cosiddetta "*smart logistic*";
- c) favorire la ricerca per la produzione di imbarcazioni ad alimentazione elettrica e idrogeno, qualificando la filiera delle maestranze italiane nella nautica da diporto;

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché del Ministro per le politiche del mare sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **57.0.5**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Misure a sostegno dei pendolari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

**57.0.6**

[Rando](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

**"Art. 57-bis**

*(Norme per la valorizzazione del paesaggio urbano)*

1. Al fine di sostenere interventi di ridisegno del paesaggio urbano volte a individuare aree verdi da affidare a titolo gratuito, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle fondazioni del terzo settore iscritte al registro Unico nazionale (RUNTS), al fine di svolgere attività di promozione della cultura del movimento quale strumento di prevenzione o controllo di patologie è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione del fondo e la destinazione delle risorse ai comuni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**57.0.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 57-bis**

*(Regime di Iva agevolata per interventi di messa in sicurezza del territorio)*

1. Al fine di contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico per gli interventi pubblici relativi alla difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati, di difesa idraulica, di manutenzione del territorio e la regimazione idraulica, di ripristino dei terreni colpiti da incendi, di miglioramento forestale e di prevenzione degli incendi, nonché per la fruizione di aree naturali è applicata l'aliquota Iva del 10 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,

individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

#### **57.0.8**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

#### **«Articolo 57-bis**

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **57.0.9**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 57-bis**

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **57.0.10**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 57-bis**

(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)

1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a). Al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 15 per cento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO<sub>2</sub>/km, è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate

oltre i 60 g CO<sub>2</sub>/km

b). Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; è ridotta al 60 per cento con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 50 per cento con emissioni dichiarate oltre i 60gCO<sub>2</sub>/km

2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-*bis*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 30% per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60g CO<sub>2</sub>/km.

3. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.»

#### **57.0.11**

[Nave](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 57- bis**

*(Rifinanziamento del fondo per la demolizione di opere abusive)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.«

*Conseguentemente, all'articolo 86 comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **57.0.12**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Incremento del fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po')*

1. Il fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano carenze strutturali di sicurezza esistenti nel bacino del Po', è incrementato di 300 milioni per l'anno 2024.

*conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).»*

#### **57.0.13**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 57-bis.**

*(Misure per la transizione ecologica della filiera nautica)*

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo le parole "e 2023" sono inserite le seguenti "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **57.0.14**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis**

*(Disposizioni in materia di revisione prezzi dei contratti pubblici ad alta intensità di manodopera)*

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente"»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

Art. 59

**59.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie per perseguire obiettivi ritenuti strategici per le politiche e le finalità dell'Istituto, per questo inerenti esclusivamente le tematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia a carattere prevenzionale che assicurativo.»

**59.2**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza pandemica fino alla fine del 2022 e della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito dei piani di investimento 2024-2025-2026."*

**59.3**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza pandemica fino alla fine del 2022 e della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro,

anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito dei piani di investimento 2024-2025-2026."

#### 59.4

[Matera](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3,».*

#### 59.5

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

#### 59.0.1

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"59-bis

*(Misure in materia di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "94 milioni di euro a decorrere dal 2024".

Art. 60

#### 60.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «35,32 milioni euro» con le seguenti «40 milioni di euro »;*

b) *al comma 2, dopo le parole « secondo livello, » aggiungere le seguenti: « oppure procedere ad ampliamenti di graduatorie selettive interne ancora vigenti»;*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

## **60.2**

### Fina

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'autorità competente per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, possono essere destinate alla copertura delle spese di funzionamento e di personale di ISPRA e delle Arpa per le attività previste dai programmi operativi approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."*

## **60.3**

### Aurora Florida, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Le risorse, di cui al comma 1, sono destinate per un importo pari a 14,52 milioni di euro alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica, fra i quali e per quanto di competenza quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3.»

## **60.4**

### Lorenzin

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "della presente legge", aggiungere le seguenti: "e all'istituzione di percorsi di formazione universitari ad hoc in ricerca clinica".

## **60.5**

### Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando

All'articolo 60 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole da: "Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" fino a "delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo" e, in fine, sostituire le parole "dal decreto di cui al comma 3" con le seguenti: "dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale Istruzione e Ricerca.";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le medesime modalità di assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2 si applicano al finanziamento destinato agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

## **60.6**

### Manca

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "fra i quali quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata"*

### **60.7**

#### Camusso, Rando, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 inserire, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 al personale di cui al primo periodo del presente comma, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.";

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»".

### **60.8**

#### Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: « I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine della lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."»

### **60.9**

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

2 ter) All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo



stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale".

#### **60.10**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Gli enti di ricerca individuati dal presente articolo per gli scopi di cui al comma 2, allo scopo di dare immediato avvio alla valorizzazione del personale, utilizzano le graduatorie riservate del triennio 2021-2023, comunque derivate da istituti contrattuali vigenti all'approvazione della presente legge. Per i ricercatori/tecnologi, anche di II livello, le risorse sono integrate fino ad un limite del 50% delle capacità assunzionali del biennio 2023 ai sensi del decreto legislativo n. 218/2016. Ai bandi riservati entro febbraio 2024 viene destinato il corrispondente fondo assunzionale dell'anno di approvazione, con validità anche per gli enti vigilati dal Ministero dell'Università, Ricerca ed AFAM."

#### **60.11**

[Fina](#), [Boccia](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* "3-*bis*. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali sull'"Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 500.000 euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 500.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000

#### **60.0.1**

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Stabilizzazione organico di sostegno)*

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2024 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2025."

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

#### **60.0.2**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Piano straordinario di assunzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 135 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

**60.0.3**

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Piano straordinario assunzioni personale ATA)*

1. Per l'a.s. 2024/2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2024, di 400 milioni per l'anno 2025 e di 450 milioni a decorrere dal 2026.

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

e) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

**60.0.4**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60 -bis**

*(Fondo per l'Einstein Telescope)*

1. Al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo servizi per l'Einstein Telescope, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di servizi di progettazione ed esecuzione di infrastrutture digitali, stradali e ferroviarie necessarie e funzionali alla realizzazione e all'adeguato funzionamento dell'infrastruttura di ricerca di cui al comma 1.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026: -50.000.000

#### **60.0.5**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«60-bis

*(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università)*

1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è incrementato di 53 milioni di euro a partire dal 2024. Tale quota è destinata per 50 milioni di euro alla valorizzazione del personale di comparto, e per tre milioni di euro al personale dirigente. Le risorse vengono ripartite secondo i criteri e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

#### **60.0.6**

[De Rosa](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

*(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)*

1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

#### **60.0.7**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

*(Incremento del Fondo di Finanziamento ordinario delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca)*

1. Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione

delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **60.0.8**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di adeguamento retributivo dei collaboratori esperti linguistici delle università)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **60.0.9**

[Camusso](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha

prestato servizio a tempo determinato."

#### **60.0.10**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 60-bis**

*(Aggiornamento biennale delle GPS e delle GAE)*

1. Al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale».

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ovunque ricorra la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «biennale»».

#### **60.0.11**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di durata delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)*

1. All'articolo 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli aggiornamenti delle graduatorie di cui al primo e al secondo periodo è effettuato con cadenza biennale.»».

#### **60.0.12**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di ricerca universitaria)*

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo".

2. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare all'assunzione di professori universitari di prima fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le risorse di cui al presente articolo sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.»

4. Ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia

al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

#### **60.0.13**

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 60-bis**

*(Incremento organico Assistenti tecnici d'area informatica)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2024, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di Istruzione su tutto il territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni per il 2025 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
- b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

#### **60.0.14**

[Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis (Stabilizzazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, sono ulteriormente confermati.

2. Il CIPE, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027 e successivi, sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

#### **60.0.15**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

1. Al fine di consolidare gli investimenti effettuati dagli enti pubblici di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è costituito un apposito fondo presso il Ministero

dell'economia e delle finanze, della dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione di personale presso gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il finanziamento è destinato nella misura del 50 per cento all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e alle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. L'accesso a tali procedure è consentito anche ai titolari di contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le medesime modalità previste per gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

#### **60.0.16**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-*bis***

*(Stabilizzazione dell'organico di sostegno)*

1. All'articolo 1, comma 366-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro nell'anno 2024 e a 2.100 milioni di euro a decorrere dal 2025. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e di 20.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e fino all'anno scolastico 2027/2028.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 916,36 milioni di euro nell'anno 2024 e a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 916,36 milioni di euro nell'anno 2024 e a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

#### **60.0.17**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-*bis***

*(Risorse per l'attivazione del Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2024 ciascuna Università statale vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di

abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo, ivi comprese le risorse necessarie a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di iscrizione ai predetti corsi secondo criteri di proporzionalità rispetto al reddito. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, i criteri di riparto delle risorse tra le università, nonché i criteri per la copertura dei costi di iscrizione in proporzione al reddito del partecipante.».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 80.000.000;

2025: - 80.000.000;

2026: - 80.000.000.

#### **60.0.18**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 60-bis**

*(Percorsi di formazione abilitanti presso Università statali)*

1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.s. 2023-2024 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e merito del Ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche."».

#### **60.0.19**

[Camusso](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono abrogati."

#### **60.0.20**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«60-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di istruzione e formazione professionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. A decorrere dal 2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 110 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono incrementate di 60 milioni di euro e le risorse della lettera c) sono incrementate di 15 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

#### **60.0.21**



[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 60 aggiungere i seguenti:

**"Art. 60-bis**

(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera r) del D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con apposito decreto, definisce metodi e modalità della valutazione d'impatto di cui al comma 1 anche per quanto concerne gli studi osservazionali, ivi compresi quelli retrospettivi, sentiti i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e dei pazienti, mediante l'utilizzo di procedimenti partecipati di revisione della regolamentazione esistente come disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018".

**"Art. 60-ter**

(Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera s) del D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, al comma 1 le parole "a fini di ricerca scientifica" sono soppresse»

**60.0.22**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente :

**"Art. 60-bis**

(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera r) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con apposito decreto, definisce metodi e modalità della valutazione d'impatto di cui al comma 1 anche per quanto concerne gli studi osservazionali, ivi compresi quelli retrospettivi, sentiti i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e dei pazienti, mediante l'utilizzo di procedimenti partecipati di revisione della regolamentazione esistente come disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018".

b) alla lettera s) al comma 1 le parole: "a fini di ricerca scientifica" sono soppresse»

**60.0.23**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

**"Art. 60-bis**

(Disposizioni in materia di dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 967 è inserito il seguente: «967-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al comma 966. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del comma 967 è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2028.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2028 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, a 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2028."

#### **60.0.24**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Potenziamento strumento militare contro minacce di tipo Chimico Biologico Radiologico Nucleare e incremento capacità Scuola Interforze per la difesa NBC)*

1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2021», sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»,».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

#### **Art. 61**

#### **61.1**

[Gelmini](#), [Calenda](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "finalizzato all'erogazione" aggiungere le seguenti: "e il potenziamento";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il 50 per cento delle somme erogate ai sensi del comma 3 è destinato a:

a) studenti fuori sede, in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;

b) studenti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.000 euro, fino alla prima sessione di esami;

c) studentesse madri in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

3-ter. In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **61.2**

### Matera

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96».*

#### **61.3**

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del DPCM 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 180 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.

3-ter. All'articolo 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014."

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **61.4**

Irto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».*

#### **61.5**

Paita, Sbrollini

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»*

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio»

#### **61.0.1**

Manca

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

**"Art. 61-bis**

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definirà le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includeranno il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA."

### 61.0.2

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 61-bis.

*(Istituzione del servizio di assistenza  
psicologica scolastica)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno

rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

- a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
- b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
- c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;
- d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
- e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;
- f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;
- g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
- h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

- a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;
- b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
- c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
- d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
- e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

#### **«Art. 61-ter**

##### *(Assistenza psicologica universitaria)*

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;
- b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;
- c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

#### **«Art. 61-quater**

*(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling)*

1. Al fine di assicurare un'erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "40 milioni di euro".*

#### **61.0.3**

[Castellone](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Potenziamento del diritto allo studio universitario)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 450 milioni di euro derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **61.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Potenziamento del diritto allo studio universitario)**

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della Legge 388/2000, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 5.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

#### **61.0.5**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **61.0.6**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle parole: «fino all'anno accademico 2023/2024 incluso».

2. L'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e l'art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 sono abrogati. Le procedure previste dalle disposizioni abrogate per effetto del precedente periodo e già avviate, sono annullate."

#### **61.0.7**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 14, comma 4-ter del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, alla lettera b), capoverso, la lettera l-bis è abrogata."

#### **61.0.8**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al presente comma è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto elenco, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297."

#### **61.0.9**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica."

#### **61.0.10**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'art. 2



comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."

#### **61.0.11**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca è autorizzato a istituire e disciplinare, con proprio decreto, il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominato SIAfam, destinato a operare quale piattaforma unica per la digitalizzazione delle attività amministrative di tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nell'ambito del Sistema Informativo sono messe a disposizione dell'amministrazione delle istituzioni di alta formazione le applicazioni e le relative comunicazioni, che possono essere consultate altresì dagli uffici dell'Amministrazione centrale al fine di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema raccoglie ed elabora. Nell'ambito del SIAfam è altresì implementata una piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza, con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1-Componente 1. A decorrere dal 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **61.0.12**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 una quota delle risorse annualmente stanziata per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore al cinque per cento, è destinata al finanziamento di progetti cui partecipino come beneficiari una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca."

#### **61.0.13**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 73, 74, 75, 76 e 80 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate.

2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il secondo periodo dell'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale";

b) a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziare per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «88 milioni».*

#### **61.0.14**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca", parte generale, sezione "AFAM".

2. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto.

3. Costituisce requisito inderogabile, i fini della concessione o del mantenimento dell'accreditamento, la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.".

#### **61.0.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le norme di cui all'art. 4 commi 73, 74, 75, 76 e 80 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)."*

2. All'art. 1 comma 655 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 concernente *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* le parole *"fino all'anno accademico 2020/2021 incluso"* sono sostituite dalle seguenti *"fino all'anno accademico 2023/2024 incluso"*. Conseguentemente sono abrogati l'art. 6 comma 4-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazione dalla Legge 24 febbraio 2023, 14 e l'art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Le procedure previste dal precedente periodo e già attivate, sono annullate.

3. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

4. All'art. 1 comma 892 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 è aggiunto il seguente periodo:

*"Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 2975.*

5. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni Afam si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/99 è sostituito dal seguente: *"Le predette istituzioni*

*rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."*

7. A cura del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

8. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni Afam di cui all'articolo 1 della Legge 508/99. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

9. A decorrere dall'a.a. 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo, comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60% del personale docente e l'80% del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

#### **61.0.16**

[Crisanti](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **61.0.17**

[Crisanti](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora

l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale viene accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1."

### 61.0.18

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### "Art. 61-bis

*(Borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

**«Art. 8. - (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.**

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di

euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

#### **61.0.19**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. Al fine di prevedere anche per gli specializzandi di area non medica, laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post*-laurea, un trattamento economico annuo onnicomprensivo, in conformità con quanto previsto per gli specializzandi di area medica dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le eventuali risorse non utilizzate per i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate alle corresponsione del suddetto agli specializzandi di area non medica.

2. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

3. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze."

#### **61.0.20**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Aumento dell'importo delle borse di dottorato)*

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

#### **61.0.21**

[D'Elia](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)*

1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **61.0.22**

[Crisanti](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024 lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Al fine di provvedere agli oneri connessi alla stipula del contratto di cui al comma 1 e agli interessi, nonché ad ogni altro costo derivante dal contratto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,

si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **61.0.23**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis.**

*(Incremento fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio -FIS )*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

### **61.0.24**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

#### **"Articolo 61-bis**

*(Incremento delle borse di studio per giovani con responsabilità genitoriali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, l'importo delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è erogato in rate mensili.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come definita dall'articolo 316 del codice civile.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Ai fini di cui al presente articolo, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **61.0.25**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Articolo 61-bis**

*(Contributo per i collegi di merito che erogano borse di studio a sostegno degli studenti universitari)*

1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2024 e 2025, di 1 milione di euro.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

#### **61.0.26**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

#### **"Articolo 61-bis**

*(Incremento dell'importo standard delle borse di studio universitarie)*

1. Per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, a decorrere dal 1 gennaio 2024 l'importo standard annuale delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è stabilito in euro 9.600 per gli studenti fuori sede, 7.200 per quelli pendolari e 4.800 per quelli in sede, è corrisposto ai beneficiari in rate mensili ed è gradualmente ridotto fino ai limiti massimi dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e dell'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) previsti dalle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, si stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui ai

commi precedenti e il loro coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

3. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri di cui ai commi precedenti, pari a 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

#### **61.0.27**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 61-bis**

*(Detassazione borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale)*

1. All'articolo 50, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dal seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni"*

#### **61.0.28**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Incremento Fondo affitti studenti universitari)*

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: " non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " non superiori a 25.000 euro",

2. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: " per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "86 milioni.*

#### **61.0.29**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Incremento Fondo affitti studenti universitari)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato



per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "80 milioni".*

#### **61.0.30**

[Castellone](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Misure per alloggi e residenze per studenti universitari)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 200 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

#### **61.0.31**

[Pirondini](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM)*

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **61.0.32**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di Afam)*

1. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

2. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole "accademici di primo e secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "di laurea e laurea magistrale".

#### **61.0.33**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **61.0.34**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Istituzione del servizio di assistenza  
psicologica universitaria)*

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* presso ciascun Ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le medesime finalità, di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il servizio di assistenza psicologica, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti certificati, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

3. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale per la realizzazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.».

### **61.0.35**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Misure in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici)*

1. Per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2024 - 2025, i Dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti autonomi costituiti da un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole collocate nelle piccole isole, nei Comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

### **61.0.36**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni in materia di baccellierato internazionale)*

1. All'articolo 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale, sono iscritte nell'elenco di cui al presente articolo e rilasciano, per le sezioni in cui l'insegnamento si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization, esclusivamente il diploma di cui all'articolo 1."»

### **61.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)**

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzati all'adeguamento della retribuzione, dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **61.0.38**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Tutor Tirocinio)**

1. Nelle finalità di quanto previsto all'interno del Decreto 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione all'interno dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori è incrementato dall'anno

scolastico 2024/2025 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2023/2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di due milioni di euro a decorrere dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **61.0.39**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)**

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, per il finanziamento:

A) dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli Atenei nel triennio 2020-2022;

B) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

C) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. Agli oneri di cui al precedente comma pari 300 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato per il Ponte sullo Stretto di Messina al comma 1 dell'art. 56 della presente Legge.

#### **61.0.40**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")**

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai *discorsi d'odio*".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e

per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le Università.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1a a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **61.0.41**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61 bis (Abrogazione del vincolo triennale di permanenza per i docenti a qualunque titolo nominati in ruolo)**

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, secondo e terzo periodo, sono abrogate.

#### **61.0.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61 bis (Assunzioni da Graduatorie Provinciali delle Supplenze, GPS, 1 fascia posto comune e sostegno a regime)**

1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con

contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 7.

7. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

#### **61.0.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 61 bis (Aggiornamento biennale delle GPS e delle Graduatorie ad Esaurimento)**

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla L.4 giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza biennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza biennale".

#### **61.0.44**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno dei percorsi di formazione iniziale abilitanti presso Università statali)**

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, art. 2-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7 bis). Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

#### **61.0.45**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 61 bis (Stabilizzazione organico di sostegno)**

1. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

#### 61.0.46

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno dell'incremento del personale ATA)**

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
3. Per gli oneri derivanti dai precedenti commi è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni per l'anno 2024, di 535 milioni per l'anno 2025 e di 600 milioni a regime
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 5.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

#### 61.0.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)**

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 180 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per gli anni 2024,

2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **61.0.48**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Scorrimento graduatorie PRIN 2022)*

1. Al fine di sostenere i progetti promossi dai gruppi di ricerca delle istituzioni universitarie, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie del programma PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) dell'anno 2022.».

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

#### **61.0.49**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN))*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le università in proporzione al numero dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale alla data del 31 dicembre 2023 per bandire, entro il 31 dicembre 2024, procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai suddetti ricercatori per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **61.0.50**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i



requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **61.0.51**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di promozione del diritto allo studio  
per gli italiani residenti all'estero)*

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per promozione del diritto allo studio per gli italiani residenti all'estero", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **61.0.52**

[Misiani](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno  
degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da misure di entrata da lotta all'evasione, e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individuando le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **61.0.53**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**61.0.54**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)*

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello *status* di fuori sede.»"

**61.0.55**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori universitari)*

1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale "Istruzione e Ricerca", le università stipulano i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottando il trattamento economico pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2025".

#### **61.0.56**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento di ricercatori universitari in tenure-track)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nonché un corretto reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 41,37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

#### **61.0.57**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Inserimento educazione emotiva e sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione)**

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra i generi.
2. La scuola, anche attraverso l'educazione emotiva e sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo di istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il soggetto istituzionale delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale.
8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
9. Il Ministero dell'istruzione e del Merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, possono essere adottati in ambito scolastico esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attesta il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE - Pari opportunità nei libri di testo, redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### **61.0.58**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)**

1. È istituito il Tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola.
2. È istituito altresì il Tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del

tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un "Progetto formativo" condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60% delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola. Per il 40% restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al "Progetto formativo" prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo "Progetto formativo".

3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## Art. 62

### 62.1

#### [Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e alla rubrica» e sostituire le parole: «il Fondo», ovunque ricorrono, con la seguente: «Fondo».*

### 62.2

#### [Matera](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fenomeno delle fake news» con le seguenti: «fenomeno della diffusione di notizie false»;*

### 62.3

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso."

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

## 62.4

### [Martella](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis . Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.*

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190."

## 62.5

[Martella](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 hanno valore di legge."*

## 62.6

[Manca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3 bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.

## 62.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 3.000.000;

2025: - 3.000.000;

2026: - ----;

## 62.8

[Boccia](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*"3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."*

## 62.9

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che è rifinanziato di 1 milione di euro per l'anno 2024. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del predetto decreto del Presidente della Repubblica hanno valore di legge.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024" con le seguenti "99 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

## 62.10

[Matera](#)

*Ai commi 4 e 5, sostituire le parole: «come modificato» con le seguenti: «come incrementate».*

## 62.11

[Martella](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"4-bis. Al fine di sostenere la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinati a finanziare specifiche misure di sostegno alla rete di vendita e in particolare alle edicole. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure oggetto di finanziamento a valere sulle risorse di cui al primo periodo e le modalità di erogazione delle medesime.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

## 62.12

[Paita](#)

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150 si interpreta nel senso che non sono ripetibili gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti di cui al presente comma in buona fede, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve».*

## 62.13

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2024-2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

## 62.14

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 7.

## 62.15



[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 7.*

**62.16**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7-ter. All'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»."

**62.17**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza - con un approccio *super partes* - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

7-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quater Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 62.18

### [Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*7-bis.* In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

*7-ter.* Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

*7-quater.* L'efficacia della disposizione di cui al comma 7-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*7-quinquies.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 62.19

### [Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*7-bis.* Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 62.20

### [Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*7-bis.* Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026."

*7-ter.* Al comma 376 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione" sono sostituite le parole: "a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione nonché a sostenere, con interventi finanziati in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui, la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica".

*7-quater.* Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "del biennio 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti "del quinquennio 2022-2026".

*7-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e

del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

## 62.21

[Manca](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

*7-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso;

*7-ter.* Al decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 le parole "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti "essere superiore al 70 per cento";

b) al comma 7 le parole "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite con le seguenti "oltre il limite del 30 per cento";

c) al comma 6, lettera a) le parole "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite con le seguenti "una quota pari al 65 per cento";

d) al comma 6, la lettera b) le parole "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite con le seguenti "una quota pari al 55 per cento";

e) al comma 6, lettera c) le parole "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite con le seguenti "una quota pari al 45 per cento";

f) al comma 10, lettera a) le parole "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite con le seguenti "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici";

g) al comma 10, lettera b) le parole "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite con le seguenti "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici";

h) al comma 10 lettera c) le parole "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite con le seguenti "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

i) al comma 8, lettera a) le parole "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite con le seguenti "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione";

j) al comma 1, lettera e) le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le seguenti "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento",

k) al comma 14, aggiungere la lettera e): una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.

*7-quater.* All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70", sono soppresse.

*7-quinquies.* All'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70" sono soppresse;

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".

## 62.22

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026."

7-ter. Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "del biennio 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti "del quinquennio 2022-2026".

7-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **62.23**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Alle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato, entro il 31 dicembre 2023, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che abbiano raggiunto entro la data del 31 giugno 2024 il limite di utilizzo della Cigs può essere concesso un trattamento straordinario di proroga della Cigs per un massimo di sei mesi, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo al fine di consentire l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:*" 20 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025."

#### **62.24**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Per gli anni 2024-2026, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfezzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi."

#### **62.25**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 225, comma 1, al secondo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti con le parole "31 dicembre 2024"."

#### **62.26**

[Matera](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025».

#### **62.27**

[Nicita](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria a diffusione regionale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. Il Fondo è destinato al sostegno delle testate giornalistiche a diffusione locale e regionale regolarmente registrate nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86."

## 62.28

[Sensi](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* « 8-bis. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

8-ter. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle imprese e del made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

## 62.29

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."

## 62.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*« 8-bis. Al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammmodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio dei quotidiani e periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 0;  
2026: - 0;

#### **62.31**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025."

#### **62.32**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";
- b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

#### **62.33**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

#### **62.34**

[Martella](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* « 8-bis. All'articolo 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146" sono aggiunte le seguenti: "da intendersi interamente legiferato a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di assicurare stabilità al comparto radiotelevisivo locale."

#### **62.35**

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-*quater*) è aggiunta la seguente: «e-*quinqüies*) ai nuclei familiari che non accedono già ad altri benefici e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro è consentita la detrazione fiscale per un importo non superiore a 300 euro delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici, anche per corrispondenza o tramite piattaforme digitali, per ciascun figlio e fino all'assolvimento dell'obbligo

scolastico».

9-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per usufruire della detrazione d'imposta di cui al comma 9-bis, nonché il regime dei controlli sulle spese.

9-quater. Per le finalità di cui al comma 9-bis è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo Interventi Strutturali Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

## 62.36

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 62.0.1

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 62-bis

*(Interventi di sostegno a edicole e rivendite di giornali)*

1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, sono riconosciuti, rispettivamente:

a) un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione di negozi o immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale quale rivendita di giornali, ovvero della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dovuta per i «chioschi» di edicole che insistono su strada e che costituiscono elemento di arredo urbano;

b) un contributo fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

3. Il contributo, fino a un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023:

- a) interventi di trasformazione digitale;
- b) interventi di ammodernamento tecnologico;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
- e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale *www.impresainungiorno.gov.it*. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 15 marzo 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

- il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
- l'attività o le attività realizzate tra quelle indicate al comma 3;
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
- le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute negli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo ed è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **62.0.2**

[Misiani](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

### **"Art. 62-bis**

*(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire l'abbonamenti gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi i *master* universitari e i corsi di specializzazione universitari *post* laurea, appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.



3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

### 62.0.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 62.0.4

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 62-bis**

*(Disposizioni in materia di innovazione digitale e istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione e del merito, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) fornire interconnessione tra tutte le Scuole di ogni ordine e grado, gli Uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e del merito e con la rete internet;
- b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (*Domain Name System-DNS*), nonché servizi di memorizzazione dati e *cloud computing*;
- c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (*platform as a service*);
- d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;
- e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del merito, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione e del merito, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1º agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che destina 35 milioni di euro per l'anno 2023, 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 55 milioni di euro per l'anno 2025, per la realizzazione della Rete».

## **62.0.5**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 62-bis**

*(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)*

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali dell'economia italiana, nonché favorire la contaminazione tra competenze e *Know-how* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e

dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, in forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze di "manager culturali", ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative.

2. Il bonus, di cui al comma 1, è di un valore pari a 50 mila euro annui, utilizzabile fino a un massimo di tre anni per singola azienda.

3. Con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **62.0.6**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

*(Disposizioni per lo sviluppo dei progetti subacqueo di rilevanza strategica nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "settore navale" sono aggiunte le seguenti: "e subacqueo"

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **62.0.7**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)*

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **62.0.8**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **62.0.9**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)*

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **62.0.10**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per la gratuità degli asili nido)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **62.0.11**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)*

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **62.0.12**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **62.0.13**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **62.0.14**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)*

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteke?».

2. L'Eureteke è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteke per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **62.0.15**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

**"Art. 62-bis**

*(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)*

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.«

**62.0.16**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 62 bis (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)**

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, e' prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60% al 70% le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

**62.0.17**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 62-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico)*

1. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

**62.0.18**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 62-bis**

*(Disposizioni per l'introduzione della tessera elettorale digitale)*



1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale interoperabile con l'Anagrafe di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno in accordo con il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale."

2. Per la realizzazione dell'infrastruttura digitale e informatica di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «96 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

## Art. 63

### 63.1

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "15 aprile 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

*Conseguentemente,*

a) al medesimo articolo 63, al comma 2, sostituire le parole "50,33 milioni" con le seguenti "172,56 milioni";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024."

### 63.2

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma 4-bis.2, sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «50,33 milioni» con le seguenti «86,28 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "64,05 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### 63.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) comma 1, capoverso 4-*bis* le parole:"15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole:"50,33 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"100,33 milioni di

euro".

Conseguentemente,

all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"

#### **63.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso 4 bis), sostituire le parole "personale ausiliario", con le seguenti "personale ATA" e le parole "15 aprile 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 agosto 2024";

b) Al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

c) Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5 bis) La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire con le risorse di cui al precedente comma confluite nel "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FMOF);

5 ter) Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "95 milioni di euro nell'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025"

#### **63.5**

[Fina](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le disposizioni in materia di dimensionamento scolastico di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogate."*

#### **63.6**

[Rando](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, sostituire le parole "per l'anno 2025" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "60 milioni di euro l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

#### **63.7**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

#### **63.8**

[Pirondini](#), [Barbara Floridaia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 63.9

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Le risorse di cui alla programmazione 2021/27 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) da destinare a spese di investimento, determinate in 32,4 miliardi di euro dal Cipess su proposta del Ministro agli Affari europei con delibera del 3 agosto 2023, sono erogate immediatamente a seguito del perfezionamento dei relativi accordi tra la Presidenza del Consiglio e ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il CIPESS e la Corte dei Conti provvedono successivamente alle ulteriori verifiche di conferma.»

### 63.10

[Camusso](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le lettere b) e c) sono abrogate. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del medesimo decreto legislativo."

### 63.11

[Rando](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 63.12

[Camusso](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante deliberazione degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire a valere sulle risorse di cui al comma 5."

### 63.13

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017».

### 63.14

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli

indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le finalità di cui al primo periodo, le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire con le risorse di cui al comma 5 confluite nel "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FMOF)».

### **63.0.1**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Norme a sostegno del settore istruzione)*

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 340 le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023";

b) al comma 341, le parole "2020/2021 e 2021/2022", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023";

c) al comma 342, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

3. Per l'attuazione della disposizione dei commi precedenti il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **63.0.2**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Norme a sostegno del settore istruzione)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dell'articolo 2-bis, le parole «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86";

b) al comma 9, dell'articolo 16-bis, le parole « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

c) al comma 9, lettera c), dell'articolo 16-ter, le parole «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;» sono

sostituite dalle seguenti « quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; »;

d) al comma 9, lettera e), dell'articolo 16-*ter*, le parole «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» sono sostituite dalle seguenti « quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) agli oneri di cui al comma 1, pari a 19 milioni di euro dall'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, di 52 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **63.0.3**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 63-*bis*

*(Norme a sostegno del settore istruzione)*

1. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2024/2025" e dopo le parole "per le supplenze" sono inserite le seguenti: ", e nei relativi elenchi aggiuntivi,".»

*Conseguentemente*

a) sopprimere i commi da 6 a 11;

b) al comma 12, sostituire le parole "dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5" con le seguenti "della procedura di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15";

c) al comma 16, sostituire le parole "al comma 5" con le seguenti: "all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15";

d) sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2024/2025 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza,. ».

### **63.0.4**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-*bis*

*(Fondo per l'istituzione del servizio di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. In via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro, per l'anno scolastico 2024/2025, da ripartire, secondo i fabbisogni indicati dagli Uffici scolastici regionali (USR), agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di consentire il conferimento di incarichi a pedagogisti ed educatori socio-

pedagogici per l'attivazione di un servizio di coordinamento pedagogico volto a supportare studenti e studentesse, dirigenti scolastici, docenti e famiglie, nel percorso di pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, contribuendo alla tempestiva emersione di segnali di disagio o di difficoltà relazionali e all'elaborazione e adozione di strategie e interventi educativi, anche personalizzati, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **63.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 63 bis (Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori- ITS)**

1. Alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, il ministro per la pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*5-bis.* Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del Contratto "Istruzione e Ricerca".

*5-ter* Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.

### **63.0.6**

[Maiorino](#), [Damante](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e

sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni".*

### **63.0.7**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure per contrastare il caro libri scolastici)*

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico e' garantita la gratuita` totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. A tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo, e per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un bonus scolastico pari a 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».

### **63.0.8**

[Barbara Florida](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità)*

1. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

### **63.0.9**

[Lorefice](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Incremento Fondo unico per il welfare dello studente)*

1. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato per l'anno 2024, di una cifra pari a 20,3 milioni di euro.

2. Il fondo, comprensivo dell'incremento di cui al comma 1, è prioritariamente finalizzato al pagamento dei benefici rimasti insoluti per gli anni 2020 e 2022.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2».

### **63.0.10**

[Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Piano «RiGenerazione Scuola»)*

1. Al fine di favorire l'implementazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di attività e progetti concernenti l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile nonché i pericoli derivanti da eccezionali situazioni climatiche, è istituito, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, un fondo, denominato Fondo «RiGenerazione Scuola», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate al piano «RiGenerazione Scuola», all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuto un contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100*



*milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **63.0.11**

[Barbara Floridaia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure finalizzate alla climatizzazione e sanificazione degli ambienti delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero accelerare e promuovere l'esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento, per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **63.0.12**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione e del merito, sono apportate le seguenti variazioni:*

2024: - 2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

### **63.0.13**

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica)*

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

b) al capoverso 5-*quinqüies*:

1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

**63.0.14**

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Organico aggiuntivo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/24 da destinare alla riattivazione dell'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-*ter*, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

### **63.0.15**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/ 2027. Al fine di conseguire, nel triennio 2024-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

#### **«Art. 63-ter**

*(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2023-2026;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di

istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

7. Agli oneri di cui agli articoli 63-*bis* e 63-*ter*, valutati in 2,2 miliardi di euro per il 2024, 3,4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2 a 6 e quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 63-*quater*.

#### **«Art. 63-*quater***

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e

vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **63.0.16**

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 63-bis**

*(Sperimentazione nazionale per l'estensione del tempo pieno)*

1. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) che preveda attività integrative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma 5.

3. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2024 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse.

4. Al fine di consentire agli Istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno", con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2.

5. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma 1, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700

milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

### **63.0.17**

[Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Graduale implementazione del tempo prolungato)*

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) sopprimere l'articolo 38;

d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289";

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2;

### **63.0.18**

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Fondo per la dote educativa)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

6-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-quinques. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) *dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: "Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore

energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

*d) sopprimere l'articolo 38;*

*e) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289";*

*f) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **63.0.19**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Istituzione della dote educativa per il diritto allo studio)*

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8, su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata "Carta", dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.



4. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

- a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
- b) materiale di cancelleria scolastica;
- c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
- e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto col Ministro dell'Istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata "La mia dote educativa", alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al ministero dell'Istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
- b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

6-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni

dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-*quater*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*quinq*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) *dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente*: "Art. 11-*bis* (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

*d) sopprimere l'articolo 38;*

*e) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e*

*all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289";*

*f) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **63.0.20**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Contributi per maggiore spesa per energia in favore del sistema scolastico)*

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e' incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **63.0.21**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente

#### **"Articolo 63-bis**

*(Misure contro la dispersione scolastica)*

1. Ai fini della riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e del potenziamento dell'occupabilità degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado nelle aree di crisi complessa con il più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 è avviata una sperimentazione nazionale volta all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le Regioni e le Province autonome che tengano conto dell'incremento del numero di iscritti registrato rispetto all'anno scolastico precedente.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un fondo denominato "Sperimentazione per il potenziamento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **63.0.22**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di euro 15 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **63.0.23**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2025:

1) quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a euro 80 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) per l'anno 2026:

1) quanto a euro 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

2) quanto a euro 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

d) a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **63.0.24**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

(Norme per la continuità didattica per gli alunni con disabilità)

1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, al comma 366-bis della legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a

924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a 942,36 milioni di euro nell'anno 2024, a 994,36 milioni di euro nell'anno 2025, a 1.002,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 1.034,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.081,88 milioni di euro nell'anno 2028, a 1.116,52 milioni di euro nell'anno 2029 e 1.130,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

b) al secondo periodo le parole «e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e di 2.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025».

2. Al fine di garantire agli studenti con disabilità personale specializzato, all'articolo 2-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i posti di sostegno, il fabbisogno di cui al periodo precedente deve essere pari almeno al 50 per cento del numero di posti di sostegno, inclusi quelli in deroga, assegnati a personale non specializzato nell'anno scolastico precedente, escluse le supplenze brevi e saltuarie."

3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 20, comma 6-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le parole «dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2024/2025, per le graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno».

4. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e con titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dando priorità a quelli con titolo di specializzazione";

b) al secondo periodo le parole da ", dell'università e della ricerca" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e del merito, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 26 milioni di euro nell'anno 2024, 78 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, a 85 milioni di euro nell'anno 2029 e 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come incrementato dalla presente legge.»

### **63.0.25**

#### Rossomando

*Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-*bis***

*(Istruzione e formazione universitaria di studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento)*

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il Ministro dell'Università e della Ricerca

sono definite le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Le modalità includono il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.»

#### **63.0.26**

[Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure per la gratuità totale o parziale dei libri di testo)*

1. A decorrere dall'anno 2024 lo stanziamento di cui al comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pari a 200 milioni di euro.

2. In relazione alla dotazione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2024, l'importo di 150 milioni di euro deve essere destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'importo di 50 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 1, comma 629 della medesima legge, come modificati dal successivo comma 3.

3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 628, le parole «gratuità parziale» sono sostituite dalle seguenti: «gratuità totale o parziale»;

b) all'articolo 1, comma 629, le parole «che adempiono l'obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti «che usufruiscono del diritto-dovere di istruzione e formazione»

4. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **63.0.27**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)*

1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

2. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, è abrogato."

#### **63.0.28**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)*

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli

studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **63.0.29**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Modificazioni alla legge 15 luglio 2022, n. 99)*

1. All'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono definiti dal ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, il ministro per la Pubblica Amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*5-bis.* Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del Contratto, rubricata come 'Istruzione e Ricerca'.

*5-ter* Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente con contratto a tempo indeterminato o determinato"».

#### **63.0.30**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Interventi di implementazione nell'istruzione per gli adulti)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 3, comma 11, e all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'a.s. 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi, come previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione, di cui al comma 1 - a partire dall'a.s. 2026/2027 - è finalizzata a dar luogo e a promuovere una nuova tipologia di istituzione scolastica. Ciascuna istituzione deve insistere

su di una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 14, lettera b), del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85».

### **63.0.31**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

##### *(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 14, lettera b), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

### **63.0.32**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 63 bis (Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)**

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, all'art. 3 comma 11 e all'art. 12 comma 9 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per



l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 13 comma 14 lettera b) del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

### 63.0.33

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 63-bis.

*(Fondazioni di origine bancaria e coesione territoriale)*

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le Fondazioni con patrimonio superiore a 100 milioni di euro destinano almeno il 20% degli importi erogati in ciascun esercizio a beneficio delle regioni del mezzogiorno o e delle isole. Nelle erogazioni sono comprese quelle destinate alla Fondazione Con il Sud.";

- b) all'articolo 10, comma 3:

1) dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) vigila sul rispetto di quanto previsto all'articolo 2 comma 3;"

2) la lettera k-bis) è sostituita dalla seguente: "k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, in particolare, al rispetto dei doveri di coesione territoriale previsti dall'articolo 2, comma 3, nonché agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime Fondazioni."»

### 63.0.34

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 63-bis

*(Modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99)*

1. All'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli istituti tecnologici superiori è regolato in un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca".

5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente con contratto a tempo indeterminato o determinato.».

Art. 64

### 64.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3 dopo le parole "la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo," aggiungere "a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali".

### 64.2

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole "la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo," aggiungere le seguenti "a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali"

### 64.3

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola "nazionali", aggiungere le seguenti "pubblici e privati" e sostituire la parola "10", con la seguente "20".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **64.4**

[Manca](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui all'articolo 64, comma 5-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato per l'anno 2024 di 10 milioni di euro."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

#### **64.5**

[Matera](#)

*Al comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «nonché di».*

#### **64.6**

[Matera](#)

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dalle seguenti: "Ministro della cultura"» con le seguenti: «dalla seguente: "Ministro"».*

#### **64.7**

[Malpezzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2024 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo».

#### **64.8**

[D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 6.

#### **64.9**

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 6, dopo le parole «valorizzazione dei beni e delle attività culturali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero per agevolare la riapertura e garantire la piena fruibilità di sale cinematografiche, teatri, biblioteche, pinacoteche, sale di comunità e luoghi di aggregazione a vocazione culturale, con particolare riferimento a quelle ubicate in piccoli comuni, località periferiche o disagiate, nelle aree interne e nelle isole minori».*

#### **64.10**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della

spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2025 e per il 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### 64.11

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

6-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### 64.12

[Crisanti](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione

tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*6-ter.* Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7 quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*6-quater.* Agli oneri di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.13**

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"*6-bis.* All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2024, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta".

*6-ter.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*6-quater.* Agli oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.14**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"*6-bis.* All'articolo 1 del decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis.* Per gli acquisti dei beni culturali notificati ai sensi del decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, per l'acquisto dei beni, nella stessa misura prevista dal comma 1";

b) al comma 2, le parole: "comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "commi 1 e *1-bis*".

*6-ter.* Agli oneri di cui al comma *6-bis* pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.15**

[Crisanti](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"*6-bis.* Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### 64.16

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Tajani](#)

Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:

"6-bis. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino;

6-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### 64.17

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti:

«6-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025, 98 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### 64.18

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"."

#### 64.19

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6 bis. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

#### 64.20

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In osservanza dei principi di economicità e di efficienza della pubblica amministrazione e al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la graduatoria del concorso unico, per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025."

#### **64.21**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223, è disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Cultura, sono apportate le seguenti variazioni:*

2024: - 2.500.000

2025: - 2.500.000

2026: - 2.500.000

#### **64.22**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2024 e 2025, relative a interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444'.

223-ter. Per le finalità di cui al comma 223-bis è autorizzata una spesa di 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025."».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.5 milioni per l'anno 2024, 99.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **64.23**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti:*

«97 milioni».

#### **64.24**

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

#### **64.0.1**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

#### **«Articolo 64-bis**

(Contributo all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS)

1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti su "Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo annuale di 500.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui, si provvede a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

#### **64.0.2**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

(Fondo educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondate sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **64.0.3**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 64-bis.**

(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della società consortile a responsabilità limitata "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è

riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **64.0.4**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 64-bis**

*(Rifinanziamento Fondo ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2024 finalizzati all'adeguamento della retribuzione, dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **64.0.5**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Incremento straordinario del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore)**

1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La metà delle risorse di cui al periodo precedente è destinata alle reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità semplificate di accesso alle risorse aggiuntive di cui al comma 1, anche secondo criteri orientati al finanziamento degli investimenti in materia di innovazione e formazione.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **64.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

*"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo*



annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 2.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge".

#### **64.0.7**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dall'anno 2024 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni decorrere dall'anno 2027»

#### **64.0.8**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 17-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

#### **64.0.9**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Attuazione del credito di imposta per la ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i

costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse."

#### **64.0.10**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)*

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della Cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.

3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.11**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«64-bis**

*(Misure di sostegno in favore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo speciale, aggiuntivo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.12**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis**

*(«Carta del rischio del patrimonio culturale»)*

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e *open*, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.13**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis**

*(Salvaguardia dei luoghi della cultura)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.14**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis**

*(Tavolo interministeriale sui rischi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)*

1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della Cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica un tavolo di confronto con finalità, in particolare, di:

a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;

b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;

d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;

e) valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate;

f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (*Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions*);

g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;

h) formulare proposte volte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e *status*;

i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l'innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.15**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo")*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero della Cultura, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.16**

[Croatti](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis**

*(Programmi di ricerca in materia di data analytics dei flussi e delle presenze turistiche)*

1. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'*overturismo*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025, di 97 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis**

*(Scuola nazionale del restauro del legno bagnato)*

1. Presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è istituita la "Scuola nazionale del restauro del legno bagnato", con funzioni di coordinamento e collegamento delle Scuole di settore già esistenti o istituende, ovvero già deliberate con legge regionale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le funzioni e le modalità organizzative della Scuola di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

**64.0.18**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis**

*(Istituzione della Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici)*

1. Al fine di favorire, potenziare e consolidare la formazione di III livello nell'ambito delle tematiche inerenti il patrimonio e in particolare nei settori archeologico, architettonico e paesaggistico, è istituita in Taranto la "Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, d'ora in poi "Scuola".

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

3. La Scuola è regolata quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione, e le modalità di nomina degli organi collegiali della Scuola, in cui saranno rappresentati - per la significativa rilevanza rivestita sul territorio - il Museo archeologico nazionale di Taranto (MARTA) e l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.

5. La Scuola, d'intesa e in sinergia con la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo di Taranto, si avvale di strutture didattiche e di ricerca idonee a favorire la collaborazione scientifica tra le diverse figure professionali coinvolte nello studio, nella conservazione e nella progettazione per il patrimonio, assicurando in particolare, nel rispetto dei più alti *standard* qualitativi internazionali:

a) un'offerta formativa di 3° livello specificamente rivolta al Patrimonio in un'ottica multidisciplinare volta a ottimizzare le competenze;

b) l'interazione didattica tra ambiti disciplinari diversi ma concorrenti al progetto culturale d'insieme;

c) la progettazione comune di percorsi di alta formazione in settori innovativi e di particolare interesse per la realtà economica, produttiva, culturale, sociale e del territorio, nell'ambito di tematiche complementari e coerenti con gli obiettivi formativi dei percorsi attivati;

d) lo sviluppo di un'attività di ricerca condivisa, inquadrata nell'ambito delle tematiche identificative della Scuola stessa;

e) la formazione di figure professionali idonee ad affrontare la complessità delle problematiche inerenti il patrimonio.

6. La Scuola si avvale di docenti universitari afferenti ai settori interessati dalle specifiche tematiche oggetto del progetto culturale informatore e della stretta interazione con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

7. La Scuola sostiene e coordina attività di formazione, studio e ricerca nelle seguenti tre sezioni scientifiche:

a) patrimonio archeologico nelle diverse declinazioni storiche e geografiche, dall'Occidente all'Africa, fino al Vicino e Medio Oriente.

b) patrimonio architettonico, per quanto concerne lo studio e il restauro dell'edificato storico e dei monumenti, con particolare riferimento all'architettura del mondo antico e le sue interazioni con gli aspetti propriamente storico-archeologici.

c) patrimonio paesaggistico, attraverso le tematiche inerenti la progettazione del territorio e la "rigenerazione" dei paesaggi costruiti e della città contemporanea.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.19**

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

#### **"Articolo 64-bis**

*(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)*

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta

dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60% al 70% le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

#### **64.0.20**

[Fina](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

1. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, ovvero che, in presenza di aumenti di superfici e di volumi rispetto a quelli autorizzati in aree sottoposte a vincolo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 136, l'opera risulti comunque conforme allo strumento urbanistico e non in contrasto con il vincolo stesso."»

#### **64.0.21**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Contributo Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco Unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna)*

1. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un contributo pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024 rispettivamente a ciascuno dei seguenti Parchi: Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane; Parco museo delle miniere dell'Amiata; Parco Unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "98 milioni e 500.000 euro"*

#### **64.0.22**

[Franceschelli](#), [Parrini](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Enti parchi minerari)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.»

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

2. A ciascuno degli enti di cui al comma 1 sono attribuite risorse pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai medesimi enti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "92 milioni di euro"*

#### **64.0.23**

[Losacco, Nicita](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **64.0.24**

[Manca, Parrini](#)

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo)*

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "*fino al 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2024*".



#### **64.0.25**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo a favore delle aziende cinematografiche)*

1. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche quali presidî sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale dei cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni».*

#### **64.0.26**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Incremento Fondo piccoli musei)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".*

#### **64.0.27**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche", con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".*

#### **64.0.28**

[Nave](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Risorse per indagine sussistenze archeologiche)*

1. Al fine di svolgere le necessarie indagini, volte a verificare la presenza di ulteriori sussistenze

archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, da destinare alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli a tutela e valorizzazione dell'area citata».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **64.0.29**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*( Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza )*

1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. L'incremento del FUS, di cui al comma 1, è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

3. Con decreto del ministro della Cultura, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna Fondazione:

a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.30**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo speciale, aggiuntivo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i Comuni che ne sono sprovvisti e per le aree disagiate ad alta vulnerabilità sociale e culturale, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.

3. Possono accedere al Fondo, di cui al comma 1, le realtà orchestrali italiane, attive sul territorio da almeno 20 anni, che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento I.C.O. ai

sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (e ss. ii.), e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

- a) presenza sul territorio di riferimento con un'attività continuativa di almeno 20 anni;
- b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;
- c) svolgimento, da almeno 5 anni, di interventi di formazione artistica con conseguente inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti *under 30* mediante regolari contratti di lavoro documentabili attraverso i relativi dati contributivi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.».

#### **64.0.31**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Istituzione del Fondo per il funzionamento degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del Made in Italy)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del Made in Italy" con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa col ministro del Made in Italy, sentita l'Associazione italiana archivi e musei d'impresa (Museimpresa), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **64.0.32**

[Castiello](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Misure a sostegno dei carnevali storici e per la valorizzazione del turismo stagionale)*

1. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale e per la promozione dei territori».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.33**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in favore di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico)*

1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico, nonché promozione della lettura e la diffusione della cultura e garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attestazione e il riconoscimento del valore storico dei Gabinetti di lettura, degli Archivi e delle Biblioteche, nonché il piano di riparto relativo all'erogazione del contributo di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.34**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **64.0.35**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **64.0.36**

##### Valente

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis (Fondo speciale per il sostegno alle realtà orchestrali)**

1. Al fine di favorire la crescita e il consolidamento delle attività musicali e di rappresentanza culturale del territorio e di fornire sostegno al lavoro giovanile, a decorrere dal 2024 e fino al 2028 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un Fondo, denominato "Fondo speciale per il sostegno delle realtà orchestrali" con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, destinato al sostegno e al finanziamento di realtà orchestrali italiane che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento quali Istituzioni Concertistico-Orchestrale (I.C.O) di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Possono accedere al fondo le realtà orchestrali di cui al comma 1, in possesso dei seguenti documentati requisiti:

a) attività continuativa di almeno 20 anni sul territorio di riferimento;

b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;

c) realizzazione da almeno 5 anni di interventi di formazione artistica e inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti di età inferiore a trenta anni, mediante regolari contratti di lavoro,

documentabili anche attraverso i relativi dati fiscali contributivi.

3. Con decreto del Ministro della cultura, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità di accesso al fondo, prevedendo la possibilità di valutare quale criterio prioritario che la realtà orchestrale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 abbia sede legale e operativa in una città capoluogo di Regione attualmente sprovvista di I.C.O., la cui area metropolitana abbia una popolazione di almeno 2 milioni di abitanti e sia carente di infrastrutture e servizi culturali.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029".*

#### **64.0.37**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 64-bis.**

*(Misure a favore delle associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **64.0.38**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 64-bis**

*(Misure a favore delle associazioni culturali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **64.0.39**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis (Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)**

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro."

#### **64.0.40**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)**

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

#### **64.0.41**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)**

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
- b) le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

2. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**64.0.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 64-bis (Modifiche al d.p.r. 633/1972)**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di



persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da imprese sociali".

#### **64.0.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 64-bis**

(Gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **64.0.44**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 64-bis**

(Carta della Cultura giovani)

1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole "nonché per sostenere i costi relativi a" aggiungere le seguenti: "viaggi di istruzione".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **64.0.45**

[Furlan](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

(Reintroduzione del 2 per mille per le associazioni culturali)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza.

3. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo comma in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

4. Con il decreto di cui al secondo comma sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **64.0.46**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)*

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.0.47**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)*

1. Le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.

#### **64.0.48**

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

1. All' articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-ter, primo periodo, le parole: "2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025, 2026" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 7-ter, secondo periodo, le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente legge".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e a 3 milioni di euro annui milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.0.49**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)**

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. "

#### **64.0.50**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)**

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le seguenti:

"le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

#### **64.0.51**

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 64-bis.**

*(Librerie indipendenti)*

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.0.52**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Mascagni Festival)*

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2024, è assegnato in favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 500.000 euro annui per la realizzazione del Mascagni Festival».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86».

Art. 65

**65.1**

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nonché di quelli previsti dall'articolo 3» con le seguenti: «nonché a quelle di cui all'articolo 3»*

**65.2**

[Marton](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-*bis*. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

**65.3**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "protezione individuale, attrezzature e infrastrutture" inserire le seguenti: ", anche per il soccorso e il trasporto degli animali,".*

**65.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 5 dopo le parole "protezione individuale, attrezzature e infrastrutture" aggiungere le parole "anche per il soccorso e il trasporto degli animali".*

**65.5**

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «protezione individuale, attrezzature e infrastrutture», aggiungere le parole: «anche per il soccorso e il trasporto degli animali».*

**65.6**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: "della Polizia di Stato," inserire le seguenti: ", anche ai fini dell'adeguatezza degli alloggi di servizio";*

b) *sostituire le parole: "pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031" con le seguenti: "pari a euro 40 milioni nel 2024, euro 60 milioni nel 2025, euro 70 milioni nel 2026, euro 80 milioni nel 2027, euro 80 milioni nel 2028 e euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031".*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032".*

### **65.7**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione "Soccorso Civile", è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, 83 milioni di euro l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."*

### **65.8**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

5-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro decorrere dall'anno 2024".*

### **65.9**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal

servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella « A » dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella « A » annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86."

## **65.10**

### [Rossomando](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa del Ministero dell'Interno, delle Prefetture e delle Questure, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del DPR 24 aprile 1982, n. 340, Tab. 1, confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Dal personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento dovranno essere selezionati i dipendenti per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II° fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dal medesimo articolo 19, comma 6. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno. Al personale del predetto ruolo ad esaurimento è riservata la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza di seconda fascia prevista dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.*

## **65.0.1**

### [Marton](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Disposizioni in favore delle Vittime del dovere)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica può concedere la onorificenza di «vittima del dovere» con la

consegna di una medaglia ricordo in oro.

3. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

4. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

5. In occasione delle celebrazioni del 2 giugno di ogni anno, particolari momenti di ricordo ed eventi di celebrazione sono dedicati alle vittime del dovere, in loro memoria.

6. E' istituito presso il Ministero della Giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime del dovere, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, e giuridica che afferiscono alle medesime e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione sociale.

7. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.

8. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo per cui si provvede tramite con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **«Art. 65-ter**

##### *(Disposizioni di carattere fiscale ed economico in favore delle Vittime del dovere)*

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di

cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Per gli oneri derivanti dai commi 1,2 e 3 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio erogabili ai sensi dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, il fondo di cui al medesimo articolo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**«Art. 65-quater**

*(Disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato in favore delle Vittime del dovere)*

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della L.466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 333/2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, purché il dante causa non risulti iscritto ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui



alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

6. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

7. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

9. Per le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*"

### **65.0.2**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)*

1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **65.0.3**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)*

1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato

pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **65.0.4**

[Rojc](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

#### **65.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo 65 -bis:*

#### **"Articolo 65-bis (Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)**

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « 2021, 2022, 2023 e 2024 »."

#### **65.0.6**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Rifinanziamento Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -1.000.000

2025: - 1.000.000

2026: - 1.000.000

#### **65.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 65-bis (Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: »ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali«.

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

#### **65.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 65-bis**

(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. In applicazione dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, pari a 3 milioni per l'anno 2024, 3,8 milioni per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere, per i rispettivi corpi forestali, agli oneri derivanti dal presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 97 milioni per l'anno 2024, 96 milioni per l'anno 2025, di 94 milioni di euro a decorrere per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027"

#### **65.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 65-bis**

(Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco)

1. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefici previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura

riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

#### **65.0.10**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

#### **65.0.11**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 65-bis**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e 2021" , ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti ", 2021, 2022, 2023 e 2024"."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

#### **65.0.12**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 65- bis.**

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise:

a) 1.300 unità per l'anno 2024 di cui 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "45 milioni di euro decorrere dall'anno 2024".*

#### **65.0.13**

[Lorefice](#), [De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Formazione specialistica del personale dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri )*

1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per il 2024, 98,5 milioni di euro per il 2025, 98,5 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **65.0.14**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 675 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

#### **65.0.15**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Misure per l'incremento di personale della polizia locale nei comuni sciolti per mafia)*

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del

medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **65.0.16**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Adeguamenti salariali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A copertura degli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »*

#### **65.0.17**

[Pirondini](#), [Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti: «40 milioni».*

#### **65.0.18**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Misure in materia di incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024».

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per

l'anno 2024.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 21.000.000

#### **65.0.19**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 65-bis**

*(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2024 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **65.0.20**

[De Rosa](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 65-bis.**

*(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)*

1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 1.000.000

2025: - 1.000.000

2026: - 1.000.000

#### **65.0.21**

[Rojc](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 65-bis**

*(Misure di attuazione sulla sicurezza post-quantistica nei porti dell'Alto Adriatico)*

1. Al fine di promuovere la comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica portuali, per l'anno 2024, sono assegnate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risorse pari a 3 milioni di euro, per le attività previste dal protocollo d'intesa sulla sicurezza post quantum nei porti dell'Alto Adriatico.

2. L'Autorità di Sistema portuale di Trieste provvede agli acquisti per tutti i partecipanti al protocollo, ovvero trasferisce ad ogni singolo partecipante le risorse necessarie per le acquisizioni utili alle attività di cui al citato protocollo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **65.0.22**

[Damante](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)*

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **Art. 66**

#### **66.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno è incrementata di duecento unità.

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al precedente comma *1-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

#### **66.2**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle, assegnate, per l'anno 2023, alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo."



### **66.3**

#### Matera

*Al comma 2, sostituire le parole: «da destinare tra l'altro alle» con le seguenti: «anche al fine di sostenere le»*

### **66.4**

#### Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"3-bis. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

3-ter. Le assunzioni di cui al comma 3-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3-quater. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è abrogata.

3-quinques. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024. "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **66.5**

#### Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"3-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato a decorrere dall'anno 2024, di 187.500.000 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 213 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e

nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 213 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022."

#### **66.6**

[Verducci](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"3-bis. Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **66.7**

[Damante](#), [Pirro](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".*

#### **66.8**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: "50 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **66.9**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2023 dai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **66.10**

[Damante](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

"3.bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2024 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025»*

#### **66.11**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente;*

"3-bis Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

#### **66.12**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente*

"3-bis All'articolo 21, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il comma 5 è soppresso."

#### **66.13**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame*

delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo, sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 della presente legge.»

#### **66.14**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico".

#### **66.0.1**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, di seguito denominato "Portale".

2. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, compresa la disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché le informazioni concernenti i servizi consolari disponibili online.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 2.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

*Conseguentemente, dopo il Titolo VIII, inserire il seguente: «Titolo VIII-bis. Misure per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione».*

#### **66.0.2**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 66-bis**

*(Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo)*

1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, come previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2015, la rete d'accoglienza all'interno di un sistema unico, diffuso sul territorio e

gestito dai Comuni, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo, finalizzate alla gestione del sistema di accoglienza, sono destinate primariamente a sostenere lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI. Qualora non pervengano e siano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI che forniscano i posti di accoglienza necessari, le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

2. Il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."*

### **66.0.3**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 66-bis.**

*(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

2. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2024. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

### **66.0.4**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 66-bis**

*(Fondo per i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri)*

1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le Regioni di una quota del Fondo di cui al comma 1 pari all'80 per cento."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"*

### **66.0.5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 66-bis**

*(Fondo per la missione pubblica di ricerca, soccorso e salvataggio dei naufraghi in mare)*

1. Ai fini della salvaguardia della vita dei migranti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo finalizzato alla missione pubblica di ricerca, soccorso e salvataggio dei naufraghi in mare, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

**66.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis**

*(Chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene avviata la definitiva chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come ridenominati dall'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, da concludersi entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 gennaio 2024 sono stabiliti modalità e tempi di conclusione della procedura di dimissione che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 1.

3. I maggiori risparmi rinvenienti nel 2024 dalla procedura di cui al presente articolo, pari a circa 85 milioni di euro, confluiscono in un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Interno denominato "Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti". Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i ministeri delle finanze e dell'economia e dell'istruzione e del merito sono stabiliti i criteri di funzionamento e di ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma.

**66.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

**"Articolo 66-bis (Disposizioni in materia di rafforzamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)**

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in

forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo 7-*ter* è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis* del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### **66.0.8**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 66-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzioni disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo 7-*ter* è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.450.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### 66.0.9

[Verducci](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

#### «Art. 66-bis

*(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri)*

1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le Regioni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### 66.0.10

[Verducci](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

#### «Art. 66-bis

*(Misure per il rilancio di un sistema unico di accoglienza)*

1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli stanziamenti annuali per la gestione del sistema di accoglienza sono destinati a sostenere prioritariamente lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI con un incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo pari a 250 milioni di euro per il 2024, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Qualora non vengano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI sufficiente a fornire i posti di accoglienza necessari, le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2024, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Art. 67

#### 67.1

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente:

**"Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni**



**centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 4.000 unità".**

4-ter. Onde consentire la piena attuazione degli obiettivi di riforma del PNRR ed al fine di poter avviare le procedure di assunzione di 1.500 unità a tempo indeterminato di funzionari addetti all'ufficio prevista a legislazione vigente, nell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria è istituita la qualifica di funzionario addetto all'ufficio per il processo, collocata in area III, F1.

4-quater. Ferma rimanendo la possibilità di modifica tramite il CCNI, al solo fine di avviare il primo bando di reclutamento le mansioni e compiti vengono parificati a quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allegato II per la figura dell'addetto all'ufficio per il processo.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.2**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario e agli insegnanti che possono entrare in contatto con le vittime medesime.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 29 febbraio 2024, sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione di cui al comma 4-bis, nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

## **67.3**

Camusso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

4-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 21-*bis*, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019.

4-*quater*. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 21-*ter*."

**67.4**

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-*ter*. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 4-*bis*."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000.

## 67.5

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-*bis*. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026."

## 67.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4- *bis*. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità

sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale."

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis pari a 60 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.7**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4- bis. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.8**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli Uffici di servizio sociale per minorenni, degli Istituti penali per minorenni, dei Centri di prima accoglienza, delle Comunità, dei Centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.9**

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per

una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

#### **67.10**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.11**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per gli oneri relativi al funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di stato, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della Polizia di Stato e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi, nonché per gli oneri relativi alla spesa per arredi ed allestimenti speciali, per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia, per esercitazioni ed addestramenti collettivi e per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.12**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.13**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.14**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.15**

[Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

4-ter. Il riparto delle somme di cui al precedente comma viene effettuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in maniera proporzionale al numero dei beni confiscati assegnati annualmente al patrimonio comunale".

#### **67.16**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4- *quinquies*. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano

allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "70 milioni".*

**67.17**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4- bis. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. ".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

**67.18**

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Camusso](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4- bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

**67.19**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4- bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. ".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

#### **67.20**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "60 milioni"*

#### **67.21**

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità". ".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **67.22**

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità". ".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **67.23**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#)



*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "450 unità". "

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "81 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

#### **67.24**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

#### **67.25**

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000

#### **67.26**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4 -bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

#### **67.27**

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

#### **67.28**

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

#### **67.29**

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000.

#### **67.30**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000.

#### **67.31**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. E' autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000.

### **67.32**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000.

### **67.33**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 euro per l'anno 2024, di 16.000.000 euro per l'anno 2024 e di 11.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 16.000.000;  
2026: - 11.000.000.

### **67.34**

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000.

### **67.35**

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000.

### **67.36**

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. E' autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000.

### **67.37**

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»

### **67.0.1**

[Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

*(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e riesportazione dei trofei di caccia)*

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di Polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è autorizzata una spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è inserito il seguente: Art. 3-ter. *(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)* 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) è grezzo, trasformato o lavorato;
- b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;
- c) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore o di terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,9 milioni».*

**67.0.2**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

*(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente: «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti

abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «97 milioni».*

### **67.0.3**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*quinquies*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4-*quater*, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,7 milioni».*

### **67.0.4**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228)*

1. All'articolo 1, comma 19, numero 2), capoverso "Art. 16-*quinquies*", legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024 anche al fine di garantire la semplificazione digitale del processo civile telematico e l'accessibilità a tutti gli utenti preposti mediante la previsione dell'inserimento dei soli dati necessari delle parti che, una volta inseriti, verranno memorizzati senza più richiederne ulteriore registrazione, nonché consentire l'utilizzo di strumenti digitali ovvero soluzioni tecnologiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «93,6 milioni».*

### **67.0.5**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))*

1. All'articolo 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa massimo di 60 milioni di euro annui»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, nei casi di mancato pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore entro sessanta giorni dalla data di emissione del decreto di pagamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 83, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, si applicano gli interessi di mora di cui al decreto legislativo 09 ottobre 2002, n.231, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione del citato decreto.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

#### **67.0.6**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

#### **67.0.7**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)*

1. Al fine di distinguere, anche a livello contrattuale, le diverse mansioni che gli addetti all'ufficio per il processo svolgono rispetto ai funzionari giudiziari, all'articolo 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «posizione economica F2»;

c) al comma 3, lettera a), le parole: «posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «posizione economica F2».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 127.274.634 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

-	37.274.634	2024
-	37.274.634	2025



- 37.274.634 2026

### **67.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 67-bis (Disposizioni in materia di funzionari addetti all'ufficio per il processo)**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **67.0.9**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Stabilizzazione ufficio per il processo)*

1. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

4. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;
- b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia e a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

#### **67.0.10**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 190.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.810.000 euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **67.0.11**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

11-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2026";

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 99 milioni di euro per l'anno 2025, 99 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027»*

#### **67.0.12**

[Fina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2027".

2. All'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate" sono sostituite dalle seguenti "delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti devono essere integrate".»

**67.0.13**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

*(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)*

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.71, è sostituita dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della presente legge.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98.709.000 euro per l'anno 2024, di 90.018.147 euro per l'anno 2025, di 79.700.842 euro per l'anno 2026, di 75.106.422 euro per l'anno 2027, di 75.106.422 euro per l'anno 2028, di 70.929.822 euro per l'anno 2029, di 67.672.449 euro per l'anno 2030, di 67.645.436 euro per l'anno 2031, di 66.485.512 euro per l'anno 2032, di 66.388.851 euro per l'anno 2033, di 65.288.926 a decorrere dall'anno 2034».

Allegato 1  
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	?
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or
<b>TOTALE</b>	<b>11.10</b>

**67.0.14**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67- bis**

*(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**67.0.15**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis.**

*(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale).*

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica

F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **67.0.16**

[Lopreiato](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Autorizzazione al conferimento incarichi di collaborazione temporanea ai dirigenti generali di seconda fascia presso gli Uffici Giudiziari)*

1. Al fine di garantire la continuità della corretta gestione degli Uffici Giudiziari e il corretto svolgimento delle relative funzioni amministrative-gestionali e nelle more dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di seconda Fascia presso gli Uffici Giudiziari che versano in situazione di carenza, gli Uffici Giudiziari, previa selezione comparativa dei candidati, sono autorizzati con apposito decreto del Ministero della Giustizia, a conferire, incarichi di collaborazione della durata massima di tre anni ai dirigenti generali di seconda fascia che entro il 31 dicembre 2023 maturino o abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva ovvero i requisiti di anzianità anagrafica per il collocamento in quiescenza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025, 98 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **67.0.17**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo

di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

#### **67.0.18**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 500 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «82 milioni».*

#### **67.0.19**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti:*

«50 milioni».

**67.0.20**

[Lopreato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

*(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

**67.0.21**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

*(Adeguamento tariffe CTU)*

1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2024.

2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

**67.0.22**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis.**

*(Assunzione personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «79,5 milioni per l'anno 2024 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **67.0.23**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto "Liberi di scegliere")*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della Legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del Regio Decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi: a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenni e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento; d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai



destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risiede unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.<sup>8</sup> Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della Giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'Interno.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **67.0.24**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti:*

«90 milioni».

#### **67.0.25**

[Naturale](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Incremento della pianta organica del Tribunale di Foggia)*

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, specie nei territori ad alto impatto di criminalità organizzata, è autorizzata la spesa di 200 mila euro a decorrere dall'anno 2024 per la nomina di un magistrato addetto alle funzioni di Presidente di sezione Gip/Gup presso il Tribunale di Foggia.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **67.0.26**

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,7 milioni».*

#### **67.0.27**

[Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)*

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2024, è autorizzata una spesa di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del

codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,5 milioni».*

#### **67.0.28**

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Misure volte alla promozione della legalità)*

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **67.0.29**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Rifinanziamento Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)*

1 Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **67.0.30**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)*

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia, una Banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della Banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

### **67.0.31**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Rifinanziamento del fondo per le misure anti tratta)*

1. Il fondo di cui all'articolo 12, della legge 11 agosto, 2003, n. 228 è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».

### **67.0.32**

[Lopreato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
- e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
- f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;
- g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso

l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni a decorrere dall'anno 2024».*

### **67.0.33**

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

### **67.0.34**

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Disposizioni volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)*

1. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronia (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 3.600.000                      2024

- 3.600.000                      2025

- 3.600.000                      2026

### **67.0.35**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)*

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200 mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 200.000	2024
- 200.000	2025
- 200.000	2026

**67.0.36**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis**

*(Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)*

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**67.0.37**

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis**

*(Fondo vittime reati intenzionali violenti)*

1. Al fine di garantire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge medesima legge è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### 67.0.38

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 67-bis

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti)*

1. Al fine di assicurare il pieno accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, all'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole "4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti "34 milioni di euro annui"»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### 67.0.39

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### «Art. 67-bis

*(Interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, prevenzione e sensibilizzazione)*

1. Al fine di garantire che le donne vittime di violenza e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato assicura un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario che possono entrare in contatto con le vittime medesime. Tale attività è finalizzata alla corretta valutazione e gestione del fenomeno, necessarie a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le istituzioni di appartenenza possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con FormezPA, con le associazioni attive nel contrasto del fenomeno e con i centri antiviolenza.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'attività di formazione di cui al medesimo comma 1 è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo nonché alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della *performance* e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:

a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza contro le donne;

b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti

strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo della donna.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **67.0.40**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 67-bis**

*(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)*

1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "undici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

#### **67.0.41**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67 bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - *I*. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "*I*. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-*ter*."

3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "*I*. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

*a)* soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione



dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

#### **67.0.42**

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-*bis***

*(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)*

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

#### **67.0.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 67 - bis**

*(Rifinanziamento Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 67 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è rifinanziato per l'anno 2024 con 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **67.0.44**

[Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)*

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;
- c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;
- d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;
- b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **67.0.45**

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Fondo per riutilizzo beni immobili confiscati alla mafia)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

2. Al fondo di cui al comma 3, è destinata una dotazione pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

4. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

6. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

7. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

#### **67.0.46**

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)*

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

#### **67.0.47**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-*bis***

*(Modifiche in materia di riscossione di diritti di cancelleria e di copia)*

1. Nel processo penale, le copie degli atti richieste dagli indagati e dalle persone offese, ivi comprese quelle relative alle trascrizioni delle intercettazioni, sono gratuite, salvo il diritto dello Stato di richiedere le relative somme in caso di condanna definitiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

Art. 68

#### **68.0.1**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 68-*bis***

*(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)*

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **68.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 68-bis**

*(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)*

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **68.0.3**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 68-bis**

*(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)*

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

Art. 69

#### **69.1**

[Marton](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.» con le seguenti: «è incrementato di 103.000.000 euro per l'anno 2024, di 158.889.134 euro per l'anno 2025, di 165.680.411 euro per l'anno 2026 e di 173.980.862 euro per l'anno 2027.»;*

2) *sopprimere il comma 2.*

#### **69.2**

[Matera](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Ministro della difesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022».*

#### **69.0.1**

[Pirro](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis**

*(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 relativamente all' indennizzo delle vittime di reati*

*intenzionali violenti)*

1. All'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 le parole: «nel termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle parole: «nel termine di sei mesi».

2. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di cui all'articolo 14 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**69.0.2**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 69-bis.**

*(Cooperazione internazionale per lo sviluppo)*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'art. 1, comma 381, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»*

**69.0.3**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa)*

1. Al fine di garantire a garantire le attività di supporto allo strumento militare, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 25 del contratto collettivo nazionale integrativo, triennio 2023 - 2025, relativo al Ministero della Difesa, è rifinanziato di 21 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «79 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

**69.0.4**

[Cattaneo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis**

*(Incremento della dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)*

1. Per le finalità di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, il fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 58 del 2001 è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: "Ministero della Difesa", apportare le seguenti modificazioni:*

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

Art. 70

**70.1**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina, e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture all'articolo 33-bis, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2024". Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

**70.0.1**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Adeguamento retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**70.0.2**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche)*

1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

**70.0.3**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centoottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica

o privata.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000.

#### **70.0.4**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 3.500.000;  
2025: - 2.000.000;  
2026: - 2.000.000.

#### **70.0.5**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)*

1. All'articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:

"Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso".

2. Agli oneri derivanti dall'comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.6**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)*

1. Al comma 659, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per



la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera *e-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

#### **70.0.7**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale).*

1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "6-*bis*) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Alla lettera a) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.8**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)*

1. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia."

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

**70.0.9**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

**70.0.10**

[La Marca](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 25 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**70.0.11**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) hanno la facoltà di iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal

2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.12**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Commissione per la stampa italiana all'estero)*

1. È istituita, presso il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la stampa Italiana all'Estero di cui all'articolo 1 -bis, comma 4, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione d'interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative.

3. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

#### **70.0.13**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si

tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.14**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)*

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati le seguenti spese:

a) 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) 5 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.15**

[La Marca](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)*

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.16**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)*

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.17**

[La Marca](#), [Giacobbe](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Contributo Consiglio generale degli italiani all'estero)*

1. Il contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati ciascuno di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.18**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

2. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

3. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

#### **70.0.19**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana).*

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al MAECI sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.»

#### **70.0.20**

[La Marca](#), [Giacobbe](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2024, di euro 8.000.000 per l'anno 2025 e di euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86.»

#### **70.0.21 (testo corretto)**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)*

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 5, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli *standard* internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici."

2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 76 milioni di euro per l'anno 2025, di 299 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **70.0.22**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)*

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025."»

#### **70.0.23**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)*

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.24**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)*

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.25**

[La Marca](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Misure per incentivare il turismo)*

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle



proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.26**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria)*

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.27**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Borse di Studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani)*

1. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.28**

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1- ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **Art. 71**

#### **71.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali";

al comma 2 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere "e delle

strutture pubbliche ove siano detenuti animali";

al comma 3 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali".

#### 71.2

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere le seguenti "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali";

b) al comma 2, dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere le seguenti "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali"

3) al comma 3, dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere le seguenti "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali"

#### 71.3

[Paita](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: "su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici".

#### 71.4

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «La Cabina di Coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è affidata alla Struttura di Missione Casa Italia.»

#### 71.5

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* "4-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi assegnati per l'anno 2021, il recupero di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo, se entro il 31 dicembre 2023 sono stati esperite tutte le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio a condizione che l'affidamento avvenga entro il 30 marzo 2024.»"

*Conseguentemente*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

### **71.0.1**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 71-bis**

*(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

### **71.0.2**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

#### **«Articolo 71-bis**

*(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti

per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **71.0.3**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 71- bis**

*(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)*

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 702, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2027».

b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **71.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

"Art. 71-bis

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni , 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

### **71.0.5**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 71-bis**

*(Disposizioni in materia del Corpo militare della Croce Rossa Italiana)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 208, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa italiana abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie";

b) all'art. 1627, comma 2, dopo le parole: "Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento" sono inserite le seguenti: "e rappresentano corpo sanitario ausiliario delle Forze Armate".».

2. Per gli oneri derivanti dal comma 1, unitamente all'innovazione e integrazione della banca dati del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con quella delle Forze Armate, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **71.0.6**

[Damante](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 71-bis**

*(Fondo case green)*

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato "Fondo case green" con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2."

#### **71.0.7**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 71-bis**

*(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)*

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in

favore di ciascun beneficiario.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2024";

c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### **71.0.8**

[Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis**

*(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 marzo 2024.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4

4. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **71.0.9**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis**

*(Fondo Italia Sicura)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione

di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

## Art. 72

### 72.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: « E' previsto, inoltre, un periodo di formazione per la qualificazione del personale addetto agli uffici speciali.»*

### 72.2

[Matera](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

### 72.3

[Verini](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'Allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge sono aggiunte infine le seguenti voci:

"62-bis. Umbertide (PG)

62-ter. Frazione di Sant'Orfeto - Comune di Perugia (PG).»

### 72.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

"21-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono

procedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

*21-ter.* Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma *21-bis*, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019.

*21-quater.* Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi *21-bis* e *21-ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma *21-ter*.

## **72.5**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«*21-bis.* I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

## **72.6**

[Verini](#), [Fina](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 22 inserire il seguente:* "*22-bis.* Limitatamente ai contratti di cui agli articoli 50 e *50-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024. Il requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, comma 1, può essere maturato entro il 31 dicembre 2024 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera b) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

## **72.7**

[Valente](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 30, le parole "5.050.000 euro" sono sostituite dalle parole "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "*d-bis)* euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; *d-ter)* euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo *30-ter* del decreto legge



22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.";

- *dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti:*

"30-*bis* Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

30-*ter*. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «16 settembre 2024».

30-*quater*. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024».

30-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-*ter*, secondo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati situati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

30-*sexies*. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto della proroga di cui al comma 30-*ter*, il fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2024, di cui 1 milione in favore del Comune di Casamicciola Terme e 500.000 euro in favore del Comune di Lacco Ameno. I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per l'anno 2024, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2024. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

30-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 30, 30-*quater*, 30-*quinquies* e 30-*sexies*, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge".

## **72.8**

### [Fregolent, Paita](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 30, sostituire le parole "5.050.000 euro" con le seguenti "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

"d-*bis*) Euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d-*ter*) Euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69."

*b) dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

30-*bis* Le misure previste dall'art. 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

*30-ter* All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2024".

*30-quater* All'art. 2, comma *5-ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2024".

*30-quinquies* Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, comma *5-ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente."

3. Agli oneri previsti dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

## 72.9

### [Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo 72, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 30, alinea, le parole "5.050.000 euro" sono sostituite dalle parole "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

*d-bis)* euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

*d-ter)* euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo *30-ter* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69."

b) dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

*30-bis.* Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

*30-ter.* All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2024".

*30-quater.* All'articolo 2, comma *5-ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2024".

*30-quinquies.* Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma *5-ter*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente."

*30-sexies.* Agli oneri di cui all'articolo 30, lettere *d-bis)* e *d-ter)* e agli articoli da *30-bis* a *30-quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

## **72.10**

[Valente](#)

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

*"30-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'art. 24-*bis* del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'art. 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'art. 5-*quater* del medesimo decreto legge.

*30-ter.* Per le finalità di cui al precedente comma 30-*bis*, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

*30-quater.* Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

*30-quinquies.* Per le finalità di cui al precedente comma 30-*quater*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

*30-sexies.* Agli di cui ai commi 30-*ter* e 30-*quinquies*, pari a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.".

## **72.11**

[Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

*30-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto legge 28 settembre 2018, n. 10, sulla base del piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 e degli aggiornamenti del piano di assetto idrogeologico previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto legge.

*30-ter.* Per le finalità di cui al precedente comma 30-*bis*, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

*30-quater.* Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

*30-quinquies.* Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

## **72.12**

[Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

*30-bis.* La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025 e 2026 di euro 100 milioni per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al DPCM 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

*30-ter.* Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive.

*30-quater.* Agli oneri previsti dal comma 30-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**72.13**

[Fregolent, Paita](#)

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

*30-bis* La spesa autorizzata dall'art. 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026 di 100 milioni di euro per ciascuno annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109/2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al DPCM 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

*30-ter* Il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto-legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive.

*30-quater* Agli oneri previsti dal comma 30-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

## 72.14

[Valente](#)

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

"30-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

30-ter. Per gli interventi previsti dall'art. 5-ter, comma 2, secondo periodo del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

30-quater. Agli oneri previsti dai commi 30-bis e 30-ter, pari a 83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 109 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori pari a 83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 109 milioni di euro per il 2026."

## 72.15

[Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

30-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

30-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di Euro per il 2026.

30-quater. Per gli oneri previsti dai commi 30-bis e 30-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027"

## 72.16

[Valente](#)

*Dopo il comma 30 inserire i seguenti:*

"30-bis. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

30-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 30-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".

#### **72.17**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **72.18**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 32, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale.

32- ter. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 32-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare.

32- quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.

32-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **72.19**

[Rojc](#)

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Al fine di far fronte ai gravi danni agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nel mese di novembre 2023 la costa del Friuli-Venezia Giulia e in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024", con le seguenti "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

#### **72.20**

##### Verini, Boccia

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.*

Conseguentemente, all'articolo 86, *sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."*

#### **72.21**

##### Nicita

*Dopo il comma 32 aggiungere il seguente: "32-bis. Ai fini del ristoro al Comune di Palermo e del ripristino delle condizioni di sicurezza e piena operatività dell'impianto di trattamento rifiuti di Bellolampo nel territorio del comune di Palermo già interessato dai roghi del 25 e 26 luglio e del 17 agosto 2023 viene stanziata la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2024."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 8.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

#### **72.22**

##### Paita

*Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:*

*32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale.*

*32-ter. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 32-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare.*

*32-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

*32-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse.*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **72.23**

##### Irto

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al presente comma, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **72.0.1**

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

*(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)*

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.700.000 euro per l'anno 2024 e di 99.750.000 euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **72.0.2**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72 -bis.**

*(Misure per i comuni della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002)*

1. Per i comuni Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino della provincia di Foggia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la cifra di euro 20 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata e di far fronte alle



spese del personale tecnico preposto. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale del 25 settembre 2012, n. 27.».

*Consequentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **72.0.3**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

*(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo.».

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **72.0.4**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023.

2. Ai fini della presente legge, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della

regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 5.

4. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

6. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

7. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

8. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "*de minimis*". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

9. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

10. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

11. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

12. La certificazione di agibilità di cui al comma 11 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **72.0.5**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispose diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale

distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

#### **72.0.6**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2024, accertate con le

modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **72.0.7**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 72-bis**

*(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili delle pubbliche amministrazioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un Decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali."

Art. 073

#### **073.1**

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

All'articolo 73 premettere il seguente:

#### **«Art. 073**

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Art. 73

#### **73.1**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Premettere al comma 1, il seguente:

01. all'articolo 20, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "eventi alluvionali" con le seguenti: "eventi alluvionali e atmosferici".

#### **73.2**

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-bis, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e

atmosferici»;

d) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

### 73.3

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:«01. All'articolo 20-quinquies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

d) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

e) al comma 6, le parole: :« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025».

*01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.*

### 73.4

[Fregolent](#), [Paita](#)

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. all'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sostituire le parole "200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "600 milioni di euro per l'anno 2025"».

Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 240 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 160 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### 73.5

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:*

*i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;*

*i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. »*

### 73.6

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-septies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*d) al comma 3, le parole: "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021";*

*e) al comma 4, le parole: "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'erogazione del contributo concesso";*

*f) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali".*

### 73.7

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-octies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*c) al comma 1:*

*3) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-*



artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

4) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".

d) il comma 8 è soppresso.

### 73.8

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-novies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

d) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

e) il comma 2 è soppresso;

f) al comma 5, le parole da: "si osservano le procedure" fino a: "costo del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36".

### 73.9

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. Dopo l'articolo 20-duodecies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:*

*« Art. 20-terdecies. - (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. »

### 73.10

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "ventimila" e "quarantamila" rispettivamente con le seguenti "cinquantamila" e "cinquecentomila";

- al comma 2, dopo le parole "possono essere erogati" inserire le seguenti "su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata";

- al comma 3, sostituire le parole "possono contrarre" con le seguenti "contrarranno";

- *al comma 3, sostituire le parole "nel limite massimo di 700 milioni di euro" con le seguenti "fino a copertura del 100 per cento degli importi richiesti";*

- *al comma 4, primo periodo, dopo le parole "degli interessi e di ogni altro onere dovuto" inserire le seguenti "senza che ciò comporti la perdita del diritto al credito d'imposta maturato";*

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "fruibile esclusivamente in compensazione" inserire le seguenti ", senza limiti di tempo e anche dei contributi previdenziali e assistenziali,";*

- *al comma 5, primo periodo dopo le parole "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti "senza che ciò comporti segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia";*

- *al comma 5, sopprimere il terzo periodo;*

- *al comma 8, sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "140 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **73.11**

#### [Matera](#)

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «I contributi» inserire le seguenti: «per le tipologie di intervento e di danno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Per i contributi» inserire le seguenti: «relativi agli oneri».*

### **73.12**

#### [Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «all'articolo 20-quinquies.» sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere impiegate per rimborsare almeno parte del valore dei mobili non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi: arredi; elettrodomestici; stoviglie; utensili di uso comune, ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Si conferisce mandato al Commissario per l'alluvione di definire un accordo con le banche e con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti finalizzato al rimborso del finanziamento agevolato mediante la cessione alla banca del credito d'imposta riconosciuto. ».*

### **73.13**

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1 - *bis*. I contributi di cui al comma 1 destinati alla filiera agricola e zootecnica sono vincolati

all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

#### **73.14**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 destinati alla filiera agricola e zootecnica sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.».*

#### **73.15**

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I contributi di cui al comma 1, destinati alla filiera agricola e zootecnica, sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea».

#### **73.16**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. all'articolo 20-*sexies*, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

"i-bis) Danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023

i-ter) Danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto". »

#### **73.17**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 sostituire le parole "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" con le seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021".

b) Al comma 4 sostituire il periodo "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" con il seguente: "provvede all'erogazione del contributo concesso"»

### 73.18

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al primo periodo, sostituire le parole: "Gli enti locali" con le seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali"».

### 73.19

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire

il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a),

1) sostituire le parole "edifici municipali" con le seguenti: ""di proprietà di privati".

2) sopprimere le parole "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,".

b) alla lettera c), dopo le parole "e delle biblioteche" inserire le seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità"».

### 73.20

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*octies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sopprimere il comma 8.»

### 73.21

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. all'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "le regioni" con le seguenti: "le regioni, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali"

### 73.22

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. all'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 5, sostituire le parole "si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto" con le seguenti: ""questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i."»

### 73.23

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. dopo l'articolo 20-duodecies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, inserire il seguente:

#### «Art. 20-tresdecies

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

### 73.24

[Paita](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo le parole "possono essere erogati" inserire le seguenti "su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata";

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "degli interessi e di ogni altro onere dovuto" inserire le seguenti "senza che ciò comporti la revoca del credito d'imposta già maturato di cui al

comma 5 del presente articolo";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "fruibile esclusivamente in compensazione" inserire le seguenti "senza limiti di tempo, anche dei contributi previdenziali e assistenziali,".

### **73.25**

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole: "700 milioni" con le seguenti: "3300 milioni";
- b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni";
- c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 20-bis, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

8-ter. All'articolo 20-quinquies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: :« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025».

c) Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8-quater. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. »

8-quinquies. All'articolo 20-septies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021";

b) al comma 4, le parole: "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato

interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'erogazione del contributo concesso";

c) al comma 8-*bis*, primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali".

8-*sexies*. All'articolo 20-*octies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".

b) il comma 8 è soppresso.

8-*septies*. All'articolo 20-*novies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: "si osservano le procedure" fino a: "costo del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.",

8-*octies*. Dopo l'articolo 20-*duodecies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

« Art. 20-*terdecies*. - *(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. »

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 100.000.000;

2025: - 100.000.000;

2026: - 100.000.000;

*Alla Tabella b, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;



*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

## **73.26**

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole: "700 milioni" con le seguenti: "3300 milioni";

b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni".

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

### **73.27**

[Fregolent, Paita](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole "700 milioni" con le seguenti: "3.300 milioni".

b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni".

### **73.28**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*"7-bis. Al fine di garantire, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i risarcimenti alle strutture pubbliche e private a seguito delle alluvioni verificatisi nel comune di Follonica il 18 ottobre 2023, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 96 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

### **73.29**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1° maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni*

stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."

### **73.30**

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Parrini](#), [Zambito](#), [Losacco](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»*

### **73.31**

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024."*

### **73.32**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."*

### **73.33**

[Matera](#)

*Al comma 8, sostituire le parole: «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048».*

### **73.34**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*8-bis. È istituito, presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori di cui all'articolo 1 comma 1 allegato 1 commi 10, 11, 12, del decreto legge del 2023 n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.*

*8-ter.* È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2024, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

*8-quater.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024 per il ristoro del mancato reddito conseguente agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **73.35**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: "8-bis.* Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

*8-ter.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma *8-bis*.

*8-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *8-bis* pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

### **73.36**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

*"8-bis.* Ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro da erogarsi mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di apposita domanda da inviare alle Regioni coinvolte dagli eventi di alluvionali di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024."

*8-ter.* Il fondo di cui all'articolo 20-*quinquies* della legge 1 giugno del 2023 n. 61, convertito, in modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **73.37**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*"8-bis.* Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impianistica

sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 73.38

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«8-bis. Al fine di sostenere le famiglie aventi l'abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 73.39

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente*

"8-bis. All'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «10.120.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2024»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»;

*b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:*

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 73.40

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Al fine di recuperare e ampliare il sedime naturale e favorire l'impianto di alberi e vegetazione sui greti dei fiumi per ridurre danni da possibili esondazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## 73.41

### [Martella](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis . In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.»*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -20.000.000;

CS: -20.000.000.

2025:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2026:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

## 73.42

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziata all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziata sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi».*

## 73.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art 73-bis

*(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative all'articolo 1 della legge n. 240 del 15 giugno 1984, avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2023 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali, nelle annualità 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

### **73.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia)*

1. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico in relazione al contenimento dei danni causati dai fenomeni franosi, è assegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di 7 milioni di euro per il 2024.

1. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

2. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **73.0.3**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 73-bis.**

*(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse alle amministrazioni competenti, in particolare la realizzazione dei lavori di pulizia e di manutenzione degli argini dei fiumi, volti a mitigare il rischio di future esondazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **73.0.4**



[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

**"Articolo 73-bis**

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, come convertito dalla legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 1 giugno 2024, per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è erogato in unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".

**73.0.5**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 73-bis.**

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**73.0.6**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 73-bis.**

*(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023).*

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

**73.0.7**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 73-bis**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di

rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **73.0.8**

[Verini](#), [Fina](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Credito d'imposta per le imprese delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese delle aree colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026*

### **73.0.9**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Piano di messa in sicurezza dei ponti ferroviari nei territori alluvionati)*

1. Al fine di mettere in sicurezza i ponti ferroviari nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è autorizzato un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per consentire ad R.F.I. di predisporre i necessari interventi di verifica strutturale e la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza o di sostituzione dei ponti.

*Conseguentemente, alla tabella B allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2024: -50.000.000

2025: -50.000.000

2026: -50.000.000

### **73.0.10**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 73-bis**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: *"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."*;
- b. al comma 2, primo periodo, le parole: *"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al*

2025."

### **73.0.11**

[Losacco, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 73-bis**

*(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)*

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 493, dopo le parole "prima del 1° gennaio 2018", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,".

b) al comma 494, dopo le parole "alla data del provvedimento di messa in liquidazione", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385".

### **73.0.12**

[Fina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 73-bis**

*(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)*

1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze".

### **73.0.13**

[Fina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 73-bis**

*(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito del sisma di Amatrice del 24 agosto 2016)*

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina normativa in materia di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime a seguito di disastri ferroviari ed eventi calamitosi, in attuazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale ed economica, e mutuando i criteri ispiratori del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, art. 16, che reca *Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, art. 2, lettera c (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980*), ritenendo che la *ratio legis* di tutta la succitata normativa non muti al variare del fattore disastro o calamità che ha determinato il decesso della vittima, ma sia sempre ascrivibile alla volontà del legislatore di riconoscere che gli eventi luttuosi si sono verificati nel territorio dello Stato e che, in ogni caso, la morte non è dipesa dalla volontà della vittima né tantomeno dei suoi familiari, considerando che nel caso delle vittime del sisma di Amatrice del 2016 e dei loro parenti non è stata prevista alcuna norma che disponesse speciali elargizioni in loro favore, e che tale vuoto legislativo potrebbe apparire fortemente discriminatorio nei loro riguardi, si riconosce ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui sopra una speciale elargizione economica, una tantum, non superiore ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'elargizione non è cumulabile con provvidenze pubbliche a carattere continuativo o non

continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, e con risarcimenti e indennizzi assicurativi percepiti o percipiendi dai soggetti beneficiari per i danni da morte conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1 imputabili alla responsabilità diretta o indiretta di soggetti pubblici e privati diversi dal beneficiario. In caso di concorso di provvidenze pubbliche, risarcimenti e indennizzi non cumulabili di importo complessivamente inferiore alla speciale elargizione riconoscibile ai sensi del presente articolo, già percepiti al momento della domanda o percepiti prima dell'emanazione del provvedimento finale di concessione, l'elargizione è ridotta di una misura corrispondente al relativo ammontare. Non rientrano nel divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di reversibilità, ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale, nonché i benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 per le vittime del dovere.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita nell'ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale siano cessati gli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, alla persona legata in unione civile o, in assenza di matrimonio o unione civile, al convivente di fatto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni precedenti all'evento sismico, e ai figli, nati o concepiti al tempo del decesso, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

b) ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, germani o unilaterali;

c) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.

4. Se più persone hanno diritto nello stesso grado all'elargizione, questa viene ripartita tra tutte in quote uguali; in tale ipotesi, l'elargizione è erogata in un'unica quota a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, in virtù di apposito mandato rilasciato dai restanti beneficiari di pari grado, o per quota qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari aventi i requisiti previsti.

5. È escluso il beneficio dell'elargizione nei casi di indegnità di cui all'articolo 463 del codice civile. È altresì escluso dal beneficio il coniuge, la persona legata in unione civile o il convivente di fatto che abbia contratto matrimonio o costituito un'unione civile o una convivenza di fatto nei tre anni successivi al decesso.

6. La speciale elargizione non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ed è determinata la misura della speciale elargizione prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima fissata nel comma 1 definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **73.0.14**

#### **Fina**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022

e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'art 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100% del danno".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.»

### **73.0.15**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 73-*bis***

*(Esonero contributivo emergenza alluvioni)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".

### **73.0.16**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 73-*bis***

*(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato*

*ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)*

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".

**73.0.17**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

**«Articolo 73-bis**

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

**73.0.18**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

**"Art. 73-bis**

*(Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)*

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale."

**73.0.19**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 73 inserire il seguente:

«Art 73-bis

*(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, del avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2023 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali, nelle annualità 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**73.0.20**

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis

*(Esonero contributivo emergenza alluvioni)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma



restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».

#### Art. 74

##### 74.1

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Alla rubrica, dopo le parole «in agricoltura» inserire le seguenti: «e sostegno alla filiera zootecnica»*

##### 74.2

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»*

##### 74.3

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»*

##### 74.5

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: "Almeno il 25% delle risorse del fondo è destinato alle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 9 marzo 2022, n. 23."*

##### 74.6

[Matera](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse» con le seguenti: «le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma 1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1».*

##### 74.7

[Franceschelli](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2023, per l'anno 2024 è stanziata la somma di 200 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.*

*2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.*

*2-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro*

dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 74.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

#### 74.9

[Matera](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»

#### 74.10

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine il seguente:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 30 dicembre, 2021, n. 234, è rifinanziato nella misura di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di euro 99.850.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026»*

#### 74.11

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

3-*ter*. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica" con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

3-*quinqües*. Nel fondo di cui al comma 3-*quater* confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

a) Quota del contributo per la transizione alimentare:

- 1) Mucche ed altri bovidi, 0,50
- 2) Cavalli ed altri equidi 0,50
- 3) Maiali ed altri suidi 0,40
- 4) Pecore, capre ed altri caprini 0,30
- 5) Pollame da carne 0,05
- 6) Galline ovaiole 0,05
- 7) Altri uccelli 0,05
- 8) Conigli ed altri lagomorfi 0,05
- 9) Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01

3-*sexies*. Gli importi di cui al comma 3-*quinqües* sono adeguati con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge.

3-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* a 3-*sexies*, valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero

dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi per le emergenze in agricoltura e per il sostegno alla filiera zootecnica»;*

#### **74.12**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: " e 15 milioni di euro per l'anno 2024";*

*b) sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" con le seguenti: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.13**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*"3-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.*

*3-ter. Per gli interventi di cui al comma 3-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --

#### **74.14**

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026."*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

#### **74.15**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»».*

#### **74.16**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".*

*3-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».*

#### **74.17**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»"*

#### **74.18**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".*

#### **74.19**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 80, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".*

#### **74.20**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 1, comma 80, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **74.21**

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 80, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".

3-ter Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 148 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».

#### 74.22

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

a) le parole: "2 milioni" sono sostituite da "10 milioni";

b) dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### 74.23

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".

b. le parole: "2 milioni" sono sostituite da "10 milioni";

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### 74.24

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per", aggiungere le seguenti: "l'estirpazione e";

b) le parole: "2 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

c) dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2024", aggiungere le seguenti: ", e di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### 74.25

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022"

sono aggiunte le seguenti: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### 74.26

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte dalle seguenti: "e 30 milioni per l'anno 2024"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

#### 74.27

[Fregolent](#), [Paita](#)

dopo il comma 3, inserire, infine il seguente:

3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 30 milioni per l'anno 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### 74.28

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Fregolent](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. La dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### 74.29

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2024".

#### 74.30

[Fregolent](#), [Paita](#)

dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni

dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3-*quater*, inserire il seguente:

*"3-quinquies. Al fine di procedere, all'indennizzo delle eventuali domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" non indennizzate, da parte delle imprese agricole di cui al comma 2 e che residuano, alla data del 31 dicembre 2023, per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione di cui al comma 3 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### **74.31**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo:

a) al titolo, dopo le parole "in agricoltura" aggiungere le parole "e sostegno alla filiera zootecnica";

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

*3-bis.* Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

*3-ter.* Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

*3-quater.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

*3 - quinquies.* Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

- Quota del contributo per la transizione alimentare:
- Mucche ed altri bovidi, 0,50
- Cavalli ed altri equidi 0,50
- Maiali ed altri suidi 0,40
- Pecore, capre ed altri caprini 0,30
- Pollame da carne 0,05
- Galline ovaiole 0,05
- Altri uccelli 0,05



- Conigli ed altri lagomorfi 0,05
- Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **74.0.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

1. Al comma 428 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "nei settori dell'agricoltura" aggiungere le seguenti: ", dell'agroalimentare"
- b) sostituire le parole " 75 milioni " con le seguenti " 80 milioni "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 95 milioni di euro.*

#### **74.0.2**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis**

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. L'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato.».

#### **74.0.3**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)*

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **74.0.4**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **74.0.5**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Rafforzamento quali-quantitativo delle colture strategiche)*

1. Al fine di supportare il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia e promosse dal Fondo per la competitività delle filiere di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2020, n. 114, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera, come definiti dal predetto decreto ministeriale e alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le colture di cui al presente comma.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**74.0.6**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola delle zone distrutte dagli incendi)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dai predetti incendi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 15.000.000	2024
- 15.000.000	2025
- 15.000.000	2026

**74.0.7**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese olivicole)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese olivicole colpite dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle

attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 marzo 2024.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.8**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.9**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, aggiornati alle condizioni dei territori

colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.).».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **74.0.10**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per gli incendi)*

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole che hanno sede legale nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, danneggiate dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 8.000.000	2024
- 8.000.000	2025
- 8.000.000	2026

#### **74.0.11**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo delle aree agricole, volti a prevenire atti vandalici a danno dei terreni agricoli, dei raccolti, degli allevamenti e delle strutture funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di allevamento.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 5.000.000	2025
- 5.000.000	2026

#### **74.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 74-bis**

*(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

**74.0.13**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis**

*(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

**74.0.14**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Misure urgenti per le produzioni viticole)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «81 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**74.0.15**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)*

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

**74.0.16**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Fondo per la ricerca sulla peronospora)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.17**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)*

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.18**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.19**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.20**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)*

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.21**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)*

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.22**



[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Fondo unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie", finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.23**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Misure per le imprese agricole colpite dalla diffusione della peste suina africana)*

1. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.24**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Misure urgenti nel settore della suinicoltura)*

1. Al fine di eradicare il fenomeno della peste suina africana e di impedire l'aggravamento dei danni, diretti e indiretti, patiti dagli operatori del comparto della filiera suinicola a far data dall'accertamento del 7 gennaio 2022 della presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è costituito un fondo per l'eradicazione della peste suina africana e

per l'indennizzo dei relativi danni subiti dalle imprese agricole, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ammontare di ciascun intervento, rispettivamente, di eradicazione e di indennizzo attinente al fondo di cui al comma 1. Sono altresì individuate le azioni di eradicazione da finanziare con le risorse del fondo nonché i beneficiari, i tempi e i modi di accesso alle risorse destinate agli indennizzi per i danni diretti e indiretti non coperti da altre forme di indennizzo totale o parziale.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.25**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di Xylella fastidiosa)*

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.26**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di sementali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a Xylella fastidiosa (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.27**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

(Piano per il rilancio dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, di seguito denominato piano.

2. Il piano ha per oggetto:

a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contemperamento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

2. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie e previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.28**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 91 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 98 milioni di euro per l'anno 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

**74.0.29**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026"».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «è incrementato di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**74.0.30**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 98 milioni di euro per l'anno 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

**74.0.31**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di

contenimento, il Fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

#### **74.0.32**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-*bis*.**

*(Rifinanziamento del fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

#### **74.0.33**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-*bis*.**

*(Misure per agevolare le opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)*

1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16 bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze*

*indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

**74.0.34**

[Nave](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«74-bis**

*(Dissesto idrogeologico Monte Faito)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche riguardanti il dissesto idrogeologico del Monte Faito», con una dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla Regione Campania e sono finalizzate in modo esclusivo alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e sistemazione dell'area del Monte Faito, ivi compreso il ripristino della corretta funzionalità degli alvei fluviali".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**74.0.35**

[Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Fondo per le esondazioni fluviali)*

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per le esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 5.000.000	2025
- 5.000.000	2026

**74.0.36**

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)*

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano

nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.37**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Sostegno alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura colpiti dalla diffusione del granchio blu)*

1. Le misure e i benefici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano anche alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.38**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis**

*(Sostegno consorzi per cattura e smaltimento granchio blu)*

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 5 euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **74.0.39**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis.**

*(Finanziamento progetti ricerca studio granchio blu)*

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e per contenerne il fenomeno della diffusione sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti di ricerca ammissibili di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **74.0.40**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 74-bis.**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca).*

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri che saranno sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 23.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

#### **74.0.41**



[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Misure di prevenzione riguardanti le specie acquatiche aliene)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.42**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.43**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

**«Art. 74-bis**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)*

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri che saranno sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 74.

#### **74.0.44**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 74-bis.**

*(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024).*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 8.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

#### **74.0.45**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 74-bis**

*(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del

24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**74.0.46**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

**"Art. 74-bis**

*(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2024 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aumentata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della Programmazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**74.0.47**

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 74-bis**

*(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della Programmazione, per l'annualità 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**74.0.48**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)*

1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico dei territori interessati, nonché di rilanciare la competitività e la produttività agricola, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa* (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa

dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2022;

e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **74.0.49**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis.**

*(Fondo contrasto ibridazione canidi)*

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026 finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza; nell'ambito di questa azione sarà elaborato, da ISPRA con il supporto del Centro di referenza

nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità` dovuti ad eccessiva confidenza.

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può autorizzare gli Enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 544-ter Codice penale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentito il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 95 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **74.0.50**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per risarcimenti danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti)*

1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità per garantire indennizzi rapidi tali che le procedure amministrative per la loro corresponsione devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro"*

#### **74.0.51**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*( Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi)*

1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi", da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro"*

#### **74.0.52**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 74-bis**

*(Accordi di filiera per la sostenibilità ed il benessere animale)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità ed il benessere animale, sono istituiti specifici finanziamenti delle produzioni agricole commercializzate nell'ambito di regole fissate da accordi di filiera stipulati tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e quelle delle fasi successive della trasformazione e/o del commercio.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere la fornitura di materie prime ottenute con tecniche finalizzate ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di benessere animale certificate da un organismo di controllo autorizzato nonché da criteri per la tracciabilità delle produzioni stesse e la determinazione dei loro prezzi.

3. Il finanziamento è corrisposto alle imprese agricole associate alle organizzazioni agricole firmatarie per le materie prime che fanno riferimento agli accordi di cui al comma 1 e definite nell'ambito di contratti di fornitura di durata minimo triennale che prevedano i quantitativi oggetto di cessione e gli elementi qualitativi fissati nell'accordo quadro di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento ivi compresa l'individuazione della o delle filiere produttive, in numero massimo di tre, che possono essere incentivate nei primi due anni di attuazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per gli anni 2024-2025, suddivisi in 10 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025, prevista a valere del "Fondo per la sovranità alimentare" istituito dall'articolo 1, comma 424 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dall'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii. A tal fine il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è incrementato di 10 milioni per l'anno 2024 e di 30 milioni per l'anno 2025.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 0;

#### **74.0.53**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis**

*(Accordi di filiera per la sostenibilità ed il benessere animale)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità ed il benessere animale, sono istituiti specifici finanziamenti delle produzioni agricole commercializzate nell'ambito di regole fissate da accordi di filiera stipulati tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e quelle delle fasi successive della trasformazione e/o del commercio.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere la fornitura di materie prime ottenute con tecniche finalizzate ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di benessere animale certificate da un organismo di controllo autorizzato nonché da criteri per la tracciabilità delle produzioni stesse e la determinazione dei loro prezzi.

3. Il finanziamento è corrisposto alle imprese agricole associate alle organizzazioni agricole firmatarie per le materie prime che fanno riferimento agli accordi di cui al comma 1 e definite nell'ambito di contratti di fornitura di durata minimo triennale che prevedano i quantitativi oggetto di cessione e gli elementi qualitativi fissati nell'accordo quadro di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento ivi compresa l'individuazione della o delle filiere produttive, in numero massimo di tre, che possono essere incentivate nei primi due anni di attuazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **74.0.54**

[Damante](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo a sostegno degli investimenti per il divieto di abbattimento selettivo di pulcini)*

1. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori di riferimento con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per l'anno*

2025, di 95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

#### **74.0.55**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

#### *Art 74-bis*

*(Rifinanziamento Fondo per la sovranità alimentare)*

1. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

2. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sostegno delle filiere agricole" sono aggiunte le seguenti: "e delle filiere della pesca e acquacoltura".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

#### **74.0.56**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

#### **«Art. 74-bis**

*(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022- 2024)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,



convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della Programmazione, per l'annualità 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **74.0.57**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

#### **«Articolo 74-bis**

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è prevista una dotazione del Fondo per la demolizione di opere abusive di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni"; b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia e delle Finanze, pubblica un decreto ministeriale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulle modalità di accesso e utilizzazione del fondo.».

#### **74.0.58**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

(Centri di recupero degli animali selvatici)

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 per la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato

dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **74.0.59**

[Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Centri recupero animali selvatici)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

#### **74.0.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

**(CORRIDOI FAUNISTICI)**

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, a protezione della fauna e della biodiversità, nonché al fine del superamento della frammentazione degli habitat e per favorire la dispersione degli animali, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici ed al recupero di corridoi faunistici, che permettano l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. Ai fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "88 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **74.0.61**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e

gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

#### **74.0.62**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

(Fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)

1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, è istituito presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un Fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione di 2 milioni di euro per ogni anno del triennio 2024-2026.

2. Il ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste con proprio decreto determina criteri e modalità per l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale per quegli allevatori che possano dimostrare di avere applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.

Conseguentemente, alla tabella a voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:

2024 - 2 milioni

2025 - 2 milioni

2026 - 2 milioni

#### **74.0.63**

[Magni](#), [Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

#### **«Articolo 74-bis**

(Assegnazione dei proventi previsti dalla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)

1. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.»

#### **74.0.64**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si

provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **74.0.65**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 74-bis**

*(Impiego dei volontari del servizio civile universale nella ricostruzione delle aree alluvionate nel 2023 in Emilia Romagna e Toscana)*

1. Per favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 all'attività di ricostruzione delle aree colpite nel 2023 dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e Toscana, è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile un fondo con una dotazione di 24 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di partecipazione degli enti di Servizio civile universale e degli operatori volontari alle attività finanziate ai sensi del comma precedente.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **74.0.66**

[Damante](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **74.0.67**

[Fina](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis**

*(Riapertura e proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le aree del sisma 2016)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2 il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**Art. 75**

**75.1**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti importi sono destinati dalla Regione Siciliana, almeno per il cinquanta per cento, al finanziamento aggiuntivo del Fondo sanitario regionale per la realizzazione dei LEA."

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029."*

**75.2**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le disposizioni recate dal comma 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di

compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.».

### 75.3

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 75-bis, è inserito il seguente:

#### **"Art. 75-ter**

1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale."

2-ter. Le disposizioni recate dal comma 2-bis. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

### 75.4

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

#### **"Art. 79-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."

2-ter. Le disposizioni recate dal comma 2-bis. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

### 75.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis**

*(Disposizioni per la determinazione dei LEP)*

1.All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 795 è sostituito dal seguente: "795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, il Governo presenta in Parlamento uno o più disegni di legge al fine di determinare con legge dello Stato i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116,

terzo comma, della Costituzione.";

b) il comma 796 è soppresso.».

## 75.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 75-bis

1. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.»

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

- *alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -20.000.000;

CS: -20.000.000.

### 75.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 75-bis**

*(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)*

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 75.0.4

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

#### **"Art. 75-bis**

*(Deroga in materia di dimensionamento della rete scolastica per le regioni insulari)*

1. Al fine di dare applicazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia possono derogare alla normativa in materia di dimensionamento della rete scolastica, di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fino a un ulteriore 30 per cento."



Art. 76

**76.0.1**

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

**76.0.2**

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

### **76.0.3**

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 76-bis**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni

pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.»

#### 76.0.4

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 76-bis

*(Finanziamento del Fondo per il Monitoraggio e la Gestione dei siti Natura 2000)*

1. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000

2025: - 20.000.000

2026: - 20.000.000

#### Art. 77

#### 77.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 4, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) alla riorganizzazione della struttura amministrativa»;

b) sopprimere il numero 4)

#### 77.2

[Matera](#)

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «dall'ente» con le seguenti: «dalla regione» e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «gli enti di cui al comma 1, per i quali» con le seguenti: «le regioni di cui al comma 1, per le quali» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli enti» con le seguenti: «le regioni».

#### 77.3

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il completamento del passaggio di Regione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, di cui alla legge 28 maggio 2021, n. 84, considerata la molteplicità e gravosità amministrativa degli adempimenti necessari, il ripiano dei disavanzi triennali di gestione di tali comuni, potrà essere definito entro quattro anni in deroga a quanto previsto dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

#### 77.0.1

[Manca](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

**"Art. 77-bis**

*(Disposizioni in materia di disavanzo sanitario)*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario."

**77.0.2**

[Manca](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

**"Art. 77-bis**

*(Disposizioni in materia di disavanzo sanitario)*

All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

"75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L'onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75."

**77.0.3**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

**"77-bis.**

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

**Art. 78**

**78.1**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis.* Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

*5-ter.* Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

*5-quater.* L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

*5-quinquies.* In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

## 78.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis.* Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

*5-ter.* Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

*5-quater.* L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

## 78.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge della presente legge, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».*

#### **78.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

#### **«Art. 78-bis (Fondo nazionale per la continuità territoriale)**

1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a partire dall'anno 2024 una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro.*

#### **78.0.2**

[Turco](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 78-bis.**

*(Fondo perequativo)*

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

### **78.0.3**

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

#### **«Art. 78-bis.**

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata l'ulteriore spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi

di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

#### **78.0.4**

##### [Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 78-bis**

(Contributo per personale assunto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*bis* della legge 7 giugno 2000, n.150)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di compensazione per la mancata ripetizione, ai sensi del comma 2, degli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non sono ripetibili e si fa luogo a rimborso di quanto già eventualmente versato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **78.0.5**

##### [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 78-bis**

*(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano)*

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, dopo la lettera *ee-octies*) è aggiunta la seguente: «*ee-novies*) Golfo di Capo Zafferano».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 0,5 milioni di euro nell'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99,5 milioni".*

#### **78.0.6**

##### [De Rosa](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)



*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 78-bis**

*(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Napoli)*

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n.394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «ee-novies) Golfo di Napoli».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n.979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 0,5 milioni di euro nell'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99,5 milioni".*

**78.0.7**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 78-bis**

*(Tavolo istituzionale e accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

#### **78.0.8**

[Nave](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 78-bis**

*(Istituzione del Fondo Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia)*

1. È istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia", con una dotazione di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale dalle sorgenti del Monte Faito ai due stabilimenti termali. Il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 marzo 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del Parco.

2. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dell'istituendo Parco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **78.0.9**

[Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 78-bis.**

*(Misure in tema di rifugi e per il contrasto al randagismo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti non conformi alle normative, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**78.0.10**

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 78- bis**

*(Misure per il controllo della fauna selvatica)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. I piani di cui all'articolo 1 comma 447 sostituire il comma 3 della legge 197 del 2022 con il seguente "3. I piani sono attuati esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

2. Agli oneri derivati dal precedente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 comma 2 della presente legge."

**78.0.11**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

**«Art. 78-bis**

*(Istituzione del Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)*

1. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2024, con dotazione di 50 milioni annui.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta

formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "50 milioni".

#### **78.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 78 - bis (Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)**

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2024 attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, della presente legge."

#### **78.0.13**

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 78-bis

*(Impianti produzione geotermica)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle Regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente Legge».

#### **78.0.14**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

*(Assegnazione di un contributo per il passaggio di regione)*

1. In attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 con la quale i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia Romagna in virtù della collocazione territoriale e dei peculiari legami storici economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia, al fine di fronteggiare i costi sostenuti per le procedure amministrative inerenti il distacco, ai comuni di cui al presente comma, si riconosce un contributo pari a 10 milioni di euro da ripartire in parti uguali per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

#### **78.0.15**

[Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 78-bis.**

1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano.

**Art. 79**

**79.1**

[Boccia, Manca](#)

*Al comma 1, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034*

**79.2**

[Losacco, Nicita](#)

*Al comma 1, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

**79.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "50 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "70 milioni di euro";
- b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

*5-bis.* Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

*5-ter.* Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

*5-quater.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

*5-quinqües.* Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;

- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso.

#### 79.4

[Manca](#), [Parrini](#)

*All'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni di euro";

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

5-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;

b) il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

c) il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### 79.5

[Nicita](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compresi i Comuni sede di hot spot".*

#### 79.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «strutturale» aggiungere, in fine, le seguenti: «, compresi i Comuni sede di hot spot».*

#### 79.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Al comma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre*

2014, n. 190, sono soppresse le lettere a) e b)."

### 79.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso."

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### 79.9

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre*

2020, n. 178, sono soppresse le parole "*le province e le città metropolitane*" e le parole "*e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane*"

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **79.10**

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## **79.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »*

## **79.12**



[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1- ter, è inserito il seguente: "1-quater i Comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."»*

**79.13**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027»*

**79.14**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b9 è sostituita dalla seguente: « b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, superiori al 5 per cento.»*

**79.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis (Modifiche all'articolo 208 del codice della strada)**

1. Dopo l'articolo 92 è inserito il seguente articolo:

**"Art. 92-bis (Modifiche all'articolo 208 del Codice della Strada)**

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto

delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

Conseguentemente, al comma 5-*bis*, sopprimere le seguenti parole: "di cui alla lettera c)".

#### 79.0.2

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79. aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-*bis***

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

#### 79.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-*bis*. (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)**

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

#### 79.0.4

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-*bis***

*(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)*

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente."

#### 79.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 79 bis (Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)**

Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente."

#### 79.0.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 79-bis**

*(Commissione Tecnica Fabbisogni Standard)*

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia,"»

**79.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Modifiche in tema di Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.";

b) al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite con le seguenti:

"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.".

**79.0.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 79-bis**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

**79.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022)**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023;

b) al comma 32, è aggiunto inoltre il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024;

c) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024".

**79.0.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 79-bis**

*(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri Enti)*

1. All'articolo 1 comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Servizio sanitario nazionale," inserire le parole "utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **79.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Articolo 79 bis**

(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri Enti.

All'articolo 1 comma 759, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole «compiti istituzionali» sono aggiunte le parole "ovvero a destinazione scolastica" .

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.

#### **79.0.12**

[Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Esenzione IMU per immobili di proprietà degli Enti pubblici messi a disposizione di altri enti a destinazione scolastica)*

1. All'articolo 1 comma 759, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "compiti istituzionali" sono aggiunte le parole "ovvero a destinazione scolastica".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **79.0.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis (Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo)**

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

#### **79.0.14**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

(Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid?2022)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato."

#### 79.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid?2022)**

"1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso."

#### 79.0.16

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»*

#### 79.0.17

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79 - bis**

*(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)*

1. All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, primo periodo, le parole: *"o le loro eventuali forme associative"* sono soppresse, dopo le parole: *"con popolazione superiore a 5.000 abitanti,"* sono inserite le seguenti: *"o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,"* e dopo le parole: *"servizi pubblici locali di rilevanza economica"* sono inserite le seguenti: *"da loro affidati"*.

b) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

c) Al comma 3, la parola: *"dodici"* è sostituita dalla seguente: *"ventiquattro"*.

#### 79.0.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Proroga misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)**

1. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 41/23, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

#### 79.0.19

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79 -bis**

*(Proroga misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)*

1. All'art. 14, comma 4, primo periodo, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, come convertito dalla L.41/23, le parole: *"fino al 31 dicembre 2023"* sono sostituite dalle seguenti: *"fino al 31"*

*dicembre 2026".*

**79.0.20**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis (Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola)**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

*"2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.*

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**79.0.21**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79 - bis**

*(Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola)*

1. All'art. 11 del decreto-legge n. 123/2023, come convertito nella legge n. 159/2023, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: *"2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2 bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026"*

*Conseguentemente, a lla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.000.000;

2025: - 12.000.000;

2026: ---;

**79.0.22**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

*(Approvazione del bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo)*

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole "agli anni 2023 e 2024,"

b) le parole "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle parole "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023."

2. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione."

**79.0.23**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 79 bis (Approvazione del bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo)»**

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole "agli anni 2023 e 2024,"

b) le parole "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle parole "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023."

2. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione."

**79.0.24**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)**

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 180 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**79.0.25**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

*(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027*

**79.0.26**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis**

1. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n.



78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **79.0.27**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze Corte Costituzionale n. 18/2019 e 80/2020)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34."

#### **79.0.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?"

#### 79.0.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)**

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### 79.0.30

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

*(Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

**79.0.31**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

### 79.0.32

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis**

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.»

### 79.0.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 79-bis. (Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022)**

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito, presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2024, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **79.0.34**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)*

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali."

#### **79.0.35**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)*

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o

parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

#### **79.0.36**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)**

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

#### **79.0.37**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

1. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **79.0.38**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis**

*(Riequilibrio comparto Province)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a decorrere dall'anno 2026. Sono conseguentemente definanziate le quote da attribuire alle Province per gli anni dal 2027 al 2031.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni per l'anno 2026.»

#### **79.0.39**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 79-bis**

*(Riequilibrio comparto Province)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

#### **79.0.40**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 79 bis (riequilibrio comparto Province)**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

**79.0.41**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

**«Articolo 79-bis.**

*(Assunzioni Comuni)*

1. I comuni beneficiari delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore."

**79.0.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficiente per il rafforzamento delle unità di valutazione presso i punti unici di accesso)**

"1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. "

**79.0.43**

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

1. Per gli anni 2024 e 2025, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022 e 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione



alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate."

**79.0.44**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)**

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. "

**79.0.45**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis (Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)**

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

**79.0.46**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

*(Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF)*

1. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023."

**79.0.47**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 79- bis

*(Rifinanziamento fondo per il contrasto al consumo di suolo)*

1. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, il fondo per il contrasto al consumo di suolo di cui alla legge 197 del 2022, l'articolo 1, comma 695, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per

ciascun anno 2026 e 2027».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

**79.0.48**

[Lorefice](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 79- bis**

*(Catasto del verde)*

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Se entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto dal presente comma. A tal fine si autorizza una spesa, a decorrere dall'anno 2024 di 1 milione di euro."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "99 milioni a decorrere dall'anno 2024"*

**79.0.49**

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis**

*(Rifinanziamento Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 98 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**79.0.50**

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis**

*(Incremento Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno deli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

**79.0.51**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 79-bis**

*(Misure in materia di assistenza alle vittime di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e alle vittime di infortuni)*

1. Al fine di assicurare idonea assistenza alle vittime di infortuni, agli enti locali è riconosciuta la facoltà di istituire nei propri territori la "Casa di mutuo aiuto" per le vittime dei reati commessi in violazione delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle vittime di infortuni in itinere, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. Presso ciascun comune è possibile istituire la casa di mutuo soccorso nell'ambito di ciascun territorio di competenza, con il compito di: a) coordinare le attività delle istituzioni pubbliche e private esistenti e operanti nel campo dell'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1; b) fornire adeguata informazione sui diritti delle vittime dei reati di cui all'articolo 1 in ordine all'assistenza socio-sanitaria e all'assistenza legale in attuazione delle norme in materia di gratuito patrocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c); c) organizzare le azioni di informazione e di coordinamento con il sistema formativo, informativo e scolastico atte a promuovere una cultura della prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere; d) favorire momenti di incontro e di confronto tra le vittime, i familiari delle vittime, le organizzazioni rappresentative e i gruppi di auto e mutuo-aiuto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul contributo previsto dall'articolo 334, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»

Art. 80

**80.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente."

**80.2**

[Basso](#)

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: "e aeroportuale"*

**80.3**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole "e aeroportuale".*

**80.4**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci*

stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

3-ter. Il riparto del fondo di cui al comma 3-bis è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3-*quater*. Ai medesimi fini di cui al comma 3-bis, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro."

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000.

2025:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2026:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

## 80.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?"*

*3-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui*

al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34."

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **80.6**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1.*

All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

#### **80.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»*

#### **80.8**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "possono proporre" inserire le seguenti: "entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o la definizione transattiva di cui al primo periodo."*

#### **80.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 4, dopo le parole "possono proporre" inserire le seguenti "entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: ", o la definizione transattiva di cui al primo periodo."*

#### **80.10**

[Nicita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.*

*4-ter. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il*

fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **80.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:* "4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi



diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.»

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 100 milioni a decorrere dall'anno 2025;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## 80.12

### [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:* "4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

4-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 80.13

### [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* "4-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province delle Regioni a statuto ordinario per le quali è in corso l'applicazione della procedura di

riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - ---;

#### **80.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province delle Regioni a Statuto Ordinario per le quali è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Ai relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **80.15**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **80.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».*

**80.17**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*"4-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole ", effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse."*

**80.18**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."*

**80.0.1**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

**"Art. 80-bis**

*(Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002)*

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: *"Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."*

**80.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80 bis (Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002)**

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le parole *"Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."*

**80.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80 bis (Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)**

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di

natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2.All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

#### **80.0.4**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

#### **"Art. 80-bis**

*(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente)*

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";

b) all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 80-bis, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

#### **80.0.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80**

*(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente)*

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: »Per gli anni dal 2015 al 2025« sono sostituite dalle seguenti: »Per gli anni dal 2015 al 2026«;

b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

#### **80.0.6**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

**"Art. 80-bis**

*(Interventi a favore delle gestioni associate)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti:

"non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008."

**80.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80-bis**

(FSC integrazione perequativa)

*I.* Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera *d-quater*, le parole "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti:

", 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029" e dopo le parole "esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale," sono inserite le parole "tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,".

Conseguentemente: la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**80.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80 bis (Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie)**

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;
  - a) le parole da "che hanno approvato" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "possono, anche in caso di esercizio provvisorio," ;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario".

#### **80.0.9**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente articolo:

##### **"Art. 80-bis**

*(Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) le parole da: "che hanno approvato" fino: a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "possono, anche in caso di esercizio provvisorio,"

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario".

#### **80.0.10**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

##### **"Art. 80-bis**

*(Abrogazione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 98/202 )*

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole: "*Fino al 31 dicembre 2023,*".

#### **80.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 80 bis (Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

### 80.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 80 bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

### 80.0.13

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### "Art. 80-bis

*(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))*

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

### 80.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80 bis (Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti- art. 21 dl 104/2023)

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

### 80.0.15

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 80-bis.

*(Misure urgenti per il Comune di Porto Empedocle)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Comune di Lampedusa e Linosa» inserire le seguenti: «e il comune di Porto Empedocle»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro» con le seguenti: «sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "35 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

**80.0.16**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80 bis (Risorse delle città metropolitane)**

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

**80.0.17**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

**"Art. 80-bis**

*(Risorse delle Città metropolitane)*



1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027*

#### **80.0.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80-*bis***

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali - mitigazione accantonamento FCDE)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai

fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

#### **80.0.19**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi )**

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da "e l'addizionale comunale

sui diritti di imbarco" alla fine del periodo sono abrogate.

#### **80.0.20**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis**

*(Sostegno ai comuni in dissesto finanziario della Regione Sicilia)*

1. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del 31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **80.0.21**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)*

1. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

2. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -30.000.000

2025: - 30.000.000

2026: - 30.000.000

#### **80.0.22**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)*

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non

certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

2. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione."

#### **80.0.23**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)**

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

2. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

#### **80.0.24**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Art. 80-bis.**

*(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali)*

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, il fondo di cui all'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2027".*

#### **80.0.25**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 80-bis**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)*

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera b) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali.»

#### **80.0.26**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80 bis (Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF)**

1. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

Art. 81

**81.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse» con le seguenti: «progettazione di fattibilità tecnica ed economica»*

**81.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni e, in particolare, nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati europei e del PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.*

*1-ter. Per la realizzazione e la gestione del portale web di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

**81.3**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2-componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

**81.4**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo le parole "8 milioni di euro per*

l'anno 2023" inserire le seguenti: "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

### **81.5**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1. All'articolo 24 del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado."»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

### **81.6**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non interessate dalle previsioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **81.7**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*« 1-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n 267 del 2000, il livello di progettazione definito come "fattibilità tecnico economica" come delineato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è assimilabile al previgente livello di progettazione definitiva.»

### **81.0.1**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 81-bis**

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "erogazione

di contributi ai comuni" sono aggiunte le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

## **81.0.2**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

### **"Art. 81-*bis***

*(Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico di cui alla legge 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere") per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023;

b) *al comma 32, è aggiunto inoltre il seguente periodo:* "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024;

c) *al comma 34, è aggiunto il seguente periodo:* "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024".

### 81.0.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 81-bis**

*(Anticipazione ai Comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*? Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### 81.0.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 81-bis**

*(Accelerazione utilizzo risorse PNRR)*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: ", laddove ancora disponibili"

### 81.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

*(Accelerazione utilizzo risorse PNRR)*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: ", laddove ancora disponibili"

### 81.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 81 bis**

*(misure di rafforzamento delle Province)*

All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2-



componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4-Componente 1 Investimento 3.3";

b) dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **81.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

(Misure di rafforzamento delle Province)

All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **81.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

(misure di rafforzamento delle Province)

All'articolo 24 del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5.bis Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **81.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

(Misure di rafforzamento delle Province)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel Dl 124 "Decreto Sud", è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **81.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 81-bis**

(Concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2024 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono incrementate di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle suddette risorse, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

2. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 180 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

Conseguentemente,

all'articolo 86

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000

b) alla voce Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000.

#### **81.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 81-bis**

(Concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2024 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono incrementate di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di

assegnazione delle suddette risorse, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

2. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 130 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026 del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

Conseguentemente,

all'articolo 86

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000

b) alla voce Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000

#### **81.0.12**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

(Fondo destinato a sostegno dei costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

#### **81.0.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 81-bis**

(Contributo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali)

1. Il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

#### **81.0.14**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 81-bis**

*(Interventi sulla fiscalità nelle aree montane)*

1. Al fine di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le zone franche montane ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

#### **81.0.15**

[Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 81-bis**

*(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente)*

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato "Fondo biorisanamento acque sotterranee" con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.'

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

#### **81.0.16**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 81-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 10 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.*

**81.0.17**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 81-bis**

1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**81.0.18**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 81-bis**

*(Misure di rimboschimento, tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, il fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**81.0.19**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 81-bis**

*(Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici)*

1. Al fine di assicurare il decoro e la pulizia dei centri storici, anche al fine di garantirne la salubrità dell'ambiente e la sicurezza, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero della Cultura, previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di pulizia e decoro, nonché ricognizione e diagnosi delle condizioni di salubrità e sicurezza.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**81.0.20**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"81-bis**

*(Misure per il potenziamento dei progetti educativi)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di ? 50 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento di progetti educativi nei periodi di chiusura estiva e invernale delle scuole da attuarsi in ambito cittadino o in strutture fuori comune, rivolti a bambine e bambini in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con finalità di promozione di un approccio responsabile all'ambiente e alla natura, di sviluppo di forme sane e inclusive di aggregazione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:

- a) i termini e modalità di richiesta da parte dei Comuni interessati;
- b) i criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 75 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 e 14 anni residente nel comune,

2. il riparto interessi il triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

c) i tempi e le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**81.0.21**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 81-bis**

*(Misure per il potenziamento di progettualità finalizzate al contrasto della dispersione scolastica)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di ? 10 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento delle progettualità di prevenzione della dispersione scolastica da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 60% dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 6 e 16 anni residente nel comune,

2. il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'intero triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**81.0.22**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 81-bis**

*(Misure per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini / ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. all'articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il Comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 75% dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune,

2. il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'intero triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Art. 82

**82.1**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, Tratta Vigna Clara - Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)".*

## 82.2

[Manca](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "fino a due euro per notte di soggiorno" inserire le seguenti: ", garantendo la proporzionalità dell'imposta di soggiorno rispetto a quanto versato alle strutture ricettive, mediante un incremento percentuale differenziato".*

## 82.3

[Mirabelli](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis: Nell'anno 2025 e 2026, in occasione dei "XXV Giochi Olimpici invernali", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.»*

## 82.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

*All'articolo 82, comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "e al comma 1-bis le parole 'capoluoghi di provincia' sono soppresse"*

## 82.5

[Bazoli](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: " e al comma 1-bis del medesimo articolo 4 sono soppresse le seguenti parole: "capoluoghi di provincia"*

## 82.6

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*"3-bis) Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture strategiche, funzionali alle prospettive di crescita dei flussi turistici legate ai grandi eventi internazionali ospitati dal Paese, e favorire le interconnessioni tra gli Aeroporti internazionali e le stazioni ferroviarie, all'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis, inserire il seguente: «427- ter. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché per favorire l'intermodalità dei mezzi di trasporto e agevolare lo spostamento verso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, principale infrastruttura aeroportuale della città, la società "Giubileo 2025" contempla le opere ferroviarie di raccordo all'interno delle opere strategiche per l'evento, al fine di favorire il collegamento con l'Aeroporto, ivi incluso il potenziamento della stazione ferroviaria dell'aeroporto e il collegamento diretto con la Stazione Roma S. Pietro e dell'aeroporto con Civitavecchia a cura delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Per la realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 427-bis sulla riduzione dei termini per il rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi previsti"*

*3- ter. Allo scopo il fondo di cui all'art. 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a*



*decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

## **82.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è soppresso.

## **82.8**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3- bis. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato."

## **82.0.1**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

### **«Art. 82-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione del personale degli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica ai comuni che negli ultimi tre esercizi abbiano conseguito un equilibrio finanziario di parte corrente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

## **82.0.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 82-bis.**

*(Trento Capitale europea del volontariato 2024)*

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge .».*

Art. 83

## **83.1**

[Musolino](#), [Paita](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente:*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 858.923.000 milioni di euro per l'anno 2025, 1.069.923.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.808.923.000 milioni di euro per l'anno 2027, 1.876.923.000 milioni di euro per l'anno 2028, 725.923.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 763.923.000 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31*

*marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 858.923.000 milioni di euro per l'anno 2025, 1.069.923.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.808.923.000 milioni di euro per l'anno 2027, 1.876.923.000 milioni di euro per l'anno 2028, 725.923.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 763.923.000 milioni di euro per l'anno 2030. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

### **83.2**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

"01. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 01-bis ed entro i limiti di spesa di cui al comma 01-ter.

01-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 01, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 01-ter.

01-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

### **83.3**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### **83.4**

[Paita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025» con le seguenti: «in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025» e le parole «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031» con le seguenti: «in euro 7.516.513.365 per l'anno 2024, in euro 6.780.590.365 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in euro 6.880.590.365 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 8.100.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.128.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.792.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031»

b) al comma 2, lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al primo periodo le parole ", a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: " e a 120 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2024".

Conseguentemente agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro annui per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 83.5

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni dal 2025 al 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».*

### 83.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:*

"0a) alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, e 100 per cento a decorrere dall'anno 2024 Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale".

### 83.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) alla lettera d-sexies), il primo periodo è sostituito dal seguente: "destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 330 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire; l'ottavo periodo è soppresso."

*Conseguentemente,*

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.";

b) all'articolo 84, comma 1, lettera b), sostituire le parole «quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti «quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026» e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.";

1-ter. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inserite le seguenti "e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

### 83.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 2, lettera d), punto d -duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del*

rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione».

### 83.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 2, lettera d), capoverso d -duodecies), aggiungere infine seguenti periodi:*

"Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."

### 83.10

[Croatti](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

2-*ter*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-*ter*.»

### 83.0.1

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

**"Articolo 83-*bis***

*(Esclusione dei comuni montani e delle aree interne fino ai 3.000 abitanti dal contributo al Fondo di solidarietà comunale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 308 sono inseriti i seguenti commi:

"308-*bis*. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma precedente sono esclusi i comuni delle zone montane e delle aree interne con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023.

308-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante la rideterminazione della quota corrisposta dai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023.

308-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2024 per l'anno 2024 e successivi è stabilita la rideterminazione degli oneri del Fondo di solidarietà comunale, fino alla concorrenza della sua dotazione annuale."

### **83.0.2**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 83-*bis***

(FSC integrazione perequativa)

1. *Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, le parole: "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti:*

*", 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029" e dopo le parole "esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale," sono inserite le parole "tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,".*

2. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

### **83.0.3**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 83-bis

*(Investimenti per i comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici)*

1. A decorrere dal 2024, nei soli comuni montani identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ubicati all'interno dei comprensori sciistici, la parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di cui al comma 3.

2. I comuni destinano le maggiori dotazioni finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente al finanziamento di investimenti e interventi di manutenzione sugli impianti di risalita, impianti a fune e impianti di innevamento situati all'interno dei medesimi comuni, nonché per la gestione degli stessi impianti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

**83.0.4**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83- bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Ræe, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

Art. 84

**84.1**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 1 lettera a) al termine del primo periodo, dopo le parole "a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente" inserire le seguenti ",tengono conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia, e"

**84.1a**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 lettera a) al termine del primo periodo, dopo le parole "a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente" aggiungere le parole "tengono conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia."

**84.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo le parole ", inclusivo del servizio privato" sono soppresse;
- b) al quinto periodo, le parole "anche attraverso il servizio privato" sono soppresse.

### 84.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028 con le parole: "e a 200 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028".

*Conseguentemente*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 84.4

[Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Coerentemente con quanto disposto al comma 1 lettera a) del presente articolo, al fine di garantire il monitoraggio e l'implementazione dei Leps previsti al comma 797 e seguenti della legge 178/2020, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'art. 5 comma 2 lettera b) della Legge 33/2023 - entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti mediante apposita piattaforma telematica dell'Ordine devono autocertificare dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione e l'assolvimento degli obblighi di cui al DPR 137/2012. A decorrere dal primo gennaio 2025 l'aggiornamento è effettuato annualmente entro e non oltre il 31 marzo e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza. L'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto, previa diffida, sono sospesi dall'esercizio professionale sino all'assolvimento dell'adempimento. La sospensione è revocata con delibera. Fatti salvi i diritti acquisiti per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo il candidato deve possedere anche i requisiti per l'accesso alla Sezione B.

3-ter. Il Consiglio nazionale dell'Ordine istituisce, inoltre, elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 60 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante.

3-quater. Entro e non oltre il 30 giugno 2024 sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) specializzati nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, nel contrasto e prevenzione della violenza di genere, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- b) supervisori;
- c) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- d) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- e) in quiescenza e non esercenti;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3-quinquies- Agli esercenti di cui alla lettera d) si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della Salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2. I Consigli nazionale e regionali dell'Ordine definiscono annualmente le quote per l'iscrizione agli elenchi.

3-sexies. Per le finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024» con le seguenti «99,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

#### **84.5**

##### Zampa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Coerentemente con quanto disposto al comma 1 lettera a) del presente articolo, al fine di garantire il monitoraggio e l'implementazione dei Leps previsti al comma 797 e seguenti della legge 178/2020, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'art. 5 comma 2 lettera b) della Legge 33/2023 - senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato - entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti mediante apposita piattaforma telematica dell'Ordine devono autocertificare dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione e l'assolvimento degli obblighi di cui al DPR 137/2012. A decorrere dal primo gennaio 2025 l'aggiornamento è effettuato annualmente entro e non oltre il 31 marzo e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza. L'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto, previa diffida, sono sospesi dall'esercizio professionale sino all'assolvimento dell'adempimento. La sospensione è revocata con delibera. Fatti salvi i diritti acquisiti per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo il candidato deve possedere anche i requisiti per l'accesso alla Sezione B.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine istituisce, inoltre, elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 60 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante.

Entro e non oltre il 30 giugno 2024 sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) specializzati nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, nel contrasto e prevenzione della violenza di genere, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- b) supervisori;
- c) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- d) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- e) in quiescenza e non esercenti;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

Agli esercenti di cui alla lettera d) si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della Salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

I Consigli nazionale e regionali dell'Ordine definiscono annualmente le quote per l'iscrizione agli elenchi."

#### **84.6**

##### Nicita

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: "2-ter. Per le finalità connesse al potenziamento e alla continuità dei Servizi sociali negli Enti locali della Regione Sicilia e al superamento del precariato, viene riconosciuto agli assistenti sociali in servizio presso gli stessi enti che svolgono l'attività in regime di Partita Iva con inquadramento libero professionale, l'equiparazione al lavoro subordinato."



## 84.7

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:*

"6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 350 milioni di euro.

*Conseguentemente;*

a) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a)*

b) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

c) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

d) *all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289"*

## 84.8

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."*

### 84.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente*

#### **"Art. 84-bis**

*(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Inserire le parole" e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

### 84.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

84-*bis*

(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

1. All'articolo 10-*bis* della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate»;

b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.»"

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **84.0.3**

[Versace](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:

#### **"Articolo 84-*bis***

*(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai comuni per finanziare l'accesso gratuito ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari con ISEE inferiore ai 10.000 euro. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. I criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **84.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 84-bis «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola»**

1. È istituito, nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**84.0.5**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 84-bis**

*(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. E' istituito nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
3. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per l'anno 2024, 97,5 milioni per l'anno 2025 e di 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

**84.0.6**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

**«Art. 84-bis**

*(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. E' istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", di seguito denominato Fondo,

destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell'ISEE corrente.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **84.0.7**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 84-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)*

1. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai Comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 12 del suddetto decreto legislativo è integrato, per le annualità 2024 e 2025 di euro 130 milioni.

2. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 1 potrà essere utilizzata per finanziarie i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.

3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 1 avverrà tra le Regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza Unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

#### **84.0.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 84-bis**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **84.0.9**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033,

destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### Art. 85

##### 85.1

[Manca, Parrini](#)

*All'articolo 85 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati

definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

### **85.2**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.»

### **85.3**

[Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole: «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT».*

### **85.4**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

"c) Un valore negativo del tasso migratorio rispetto alla popolazione maggiore della media nazionale"

### **85.5**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente*

"3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a sostenere i rivenditori di generi di monopolio nonché titolari di patentino per le spese di avviamento e funzionamento delle attività concernenti l'emissione e la distribuzione di moneta elettronica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione delle risorse e di individuazione delle aree interessate."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dal 2024" con le seguenti "80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027"*

### **85.6**

[Damante](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), non si applica ai piccoli comuni, alle aree interne e alle aree territoriali svantaggiate di cui al presente articolo.».

## 85.7

### Boccia

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo perequativo» con una dotazione complessiva di 4.000 milioni di euro, in ragione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 al 2043, da destinare in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico.

4-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 4-bis si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043"

## 85.8

### Gelmini, Lombardo

All'articolo 85, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione".

4-ter. Ai fini di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.»



## 85.9

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".*

*4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021."».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

## 85.10

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. Al fine di promuovere l'assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative e PMI innovative e lo svolgimento della prestazione lavorativa nei comuni delle aree interne del Paese, per i rapporti di lavoro subordinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:*

*a) abbia o trasferisca il proprio domicilio in un comune ricadente nelle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;*

*b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore al 30 per cento dell'orario complessivo di lavoro;*

*c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

L'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore a 36 mesi.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027».

#### 85.11

##### [Irto](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) nei piccoli comuni, sotto i cinque mila abitanti attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 già esistenti, è istituito per l'anno 2024 un fondo pari ad un importo di euro 1,5 milioni.

4-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 4-bis."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.5000.000;

2025: - -;

2026: - -;

#### 85.12

##### [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 338, del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale limite è ridotto a 150 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale per i Comuni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché per i Comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.».

#### 85.13

##### [Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### 85.14

##### [Bazoli](#), [Misiani](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è

*destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione". Ai fini di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008."*

#### **85.15**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

*"4-bis. All'articolo 33, comma 3-bis della legge del 28 dicembre 2015 n. 221, penultimo periodo, sostituire le parole " I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico" con le seguenti: "I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone, individuate dal regolamento comunale, di particolare pregio ambientale o in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nelle suddette aree, il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico". Per le finalità di cui al presente comma, l'onere quantificato è pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **85.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 4 è soppresso.»*

#### **85.17**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 1, della 27 dicembre 2019, n. 160, è apportata la seguente modificazione: a) dopo il comma 754, è aggiunto il seguente: «754-bis. Per i comuni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, l'aliquota per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è determinata con deliberazione del Consiglio comunale. Il gettito derivante dall'imposizione dell'IMU è assegnato interamente ai suddetti Comuni. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità di riversamento ai Comuni del relativo gettito fiscale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 500 milioni a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.»»*

#### **85.18**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 16-ter, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.»*

**85.19**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole:« i comuni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le Unioni montane di Comuni e le Comunità montane,».*

**85.20**

[Valente](#)


*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale"

**85.21**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

 4-bis. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale"

**85.22**

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 807 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sono utilizzate", aggiungere le seguenti "previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità". »*

**85.23**

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 813 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunta in fine la seguente lettera: "f-bis) svolge indagini conoscitive, avvalendosi anche di esperti in materia di contrasto agli svantaggi da insularità"»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -120.000;  
2025: - 120.000;  
2026: - 120.000;

#### **85.24**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge e 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.44, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo dopo la parola: «2022» sono aggiunte le seguenti:« e 2023»;
- b) al primo periodo dopo le parole: «nell'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: « e 2024».

#### **85.25**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

All'articolo 85, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, dopo la parola "2023" sono aggiunte le seguenti "e 2024"."

#### **85.26**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **85.27**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 85, comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **85.28**

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti*

*variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - --;

### **85.29**

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - ----;

### **85.30**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Per le start-up di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi sede in un comune delle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o che intraprendono una nuova iniziativa nelle dette aree, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui maturano i requisiti per l'applicazione della presente disposizione e per i cinque periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione beneficiata, al mantenimento della loro attività nel comune dell'area interna per tutto il periodo di durata dell'agevolazione. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Le disposizioni di cui al presente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.»*

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

### **85.31**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di promuovere la nascita e l'insediamento di start-up innovative nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei comuni delle aree interne, alle start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune ricadente nelle aree interne, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Gli oneri sono stimati in 60 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026».

*All'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: »100 milioni di euro a decorrere dal 2024« con le seguenti: »40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027«*

### **85.32**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nei comuni di cui al comma 1 che, a causa dell'autonomia scolastica differenziata e del dimensionamento scolastico, abbiano subito una contrazione delle Istituzioni scolastiche di primo grado, il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in misura non inferiore del 20% per il sostegno a servizi di tutela educativa per i minori di anni 14 e per garantire servizi di tutoraggio e supporto educativo.».

### **85.33**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine il seguente:*

"4-bis. Al fine di implementare le attività del Reparto Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto nei SIN che sono presenti in aree marine protette e per la dotazione della strumentazione necessaria per tali attività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica, dopo le parole "aree interne" aggiungere le seguenti ", aree marine protette";

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "95 milioni a decorrere dall'anno 2024".

### **85.34**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, a favore dei Comuni di cui al comma 1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disciplinare il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato a favore dei comuni di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

### 85.35

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Aggiungere, infine, il seguente: «4-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali sull' "Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 500.000 euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 500.000

2025: - 500.000

2026: - 500.000

### 85.0.1

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*"5-bis. Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

### 85.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

### 85.0.3



[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche»."

**85.0.4**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis.**

*(Modifica all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera d), è soppressa."

**85.0.5**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

*(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono inserite le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

**85.0.6**

[Delrio](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis**

*(Misure per gli enti locali per la gestione di nidi e scuole d'infanzia)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "I limiti di cui al presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso è esclusa dal computo la spesa sostenuta dagli enti locali per la gestione diretta di nidi e di scuole d'infanzia riferita alle assunzioni a tempo determinato aventi finalità sostitutive o dovute a esigenze straordinarie a tutela del rapporto fra adulto e bambino previsto dalle normative vigenti".

**85.0.7**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

*( Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)*

1. Al fine di monitorare la quantità di gas a effetto serra ovvero la quantità di emissioni in atmosfera, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025»*

**85.0.8**

[Martella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis**

*(Revisione straordinaria delle partecipazioni)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto

il seguente: "5-*quater*. Le disposizioni del comma 5-*bis* si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021."

#### **85.0.9**

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni,

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

b) al comma 1, lett. c), «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 23».

#### **85.0.10**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale)*

1. All'articolo 30 -*ter* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fina a 20.000 abitanti" aggiungere, in fine, le seguenti; "e nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021,";

b) il comma 4 è abrogato;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-*bis*. I comuni possono riconoscere l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili relativi agli esercizi commerciali oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo siti nei Comuni di cui al comma 1. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **85.0.11**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

*(Modifiche all'articolo 2-ter comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)*

1. All'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come integrato dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle parole "nonché per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

#### **85.0.12**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

*(Deroga alla durata delle graduatorie assunzionali del personale scolastico, educativo e ausiliario)*

1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente

periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni."

#### **85.0.13**

[Damante](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

*(Modifiche all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di misure a favore degli enti locali).*

1. All'articolo 56-quater, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «fino a 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5000».

2. Il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "94 milioni di euro per l'anno 2024, 94 milioni di euro per l'anno 2025, 94 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **85.0.14**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Misure per favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « per l'anno 2022.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

#### **85.0.15**

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

#### **«Articolo 85-bis**

*(Indennità del vicesindaco delle città metropolitane che esercita le funzioni di sindaco)*

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 585 è inserito il seguente comma:

*585-bis.* Nei casi previsti dall'articolo 53, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al vicesindaco delle città metropolitane è riconosciuta la medesima indennità del sindaco di cui esercita le funzioni, come incrementata per effetto di quanto stabilito dai commi 583 e 584.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "99,5 milioni".

**85.0.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis**

*(Esclusione dei Comuni dal contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai Comuni». »

**85.0.17**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

6. L'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.

7. All'articolo 28-ter, comma 1, lettera c) quinto periodo del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, *dopo le parole* «e per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti» sono inserite le seguenti parole: «e per i concorsi pubblici banditi dai Comuni, dalle Province e dalle città Metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,».

8. Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di

potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla Polizia Locale.».

#### **85.0.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 85 bis (Disposizioni in materia di personale degli enti locali)**

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, "sprovvisi di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

6. L'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.

7. All'articolo 28-*ter*, comma 1, lettera c) quinto periodo del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole "e per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti" sono inserite le seguenti parole: "e per i concorsi pubblici banditi dai Comuni, dalle Province e dalle città Metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,".

Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla Polizia Locale."

#### **85.0.19**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026". "

**85.0.20**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis**

*(Disposizioni per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato)*

1. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 1.

5. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'Istruzione e del merito, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.

1. Agli oneri derivanti dal presente comma, compresi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 come rifinanziato dal presente articolo.

6. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.

7. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.

9. Il Fondo di cui al comma 6 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **85.0.21**

[Boccia, Patuanelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-*bis***

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **85.0.22**



[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«85-bis.

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.».

#### **85.0.23**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 85 bis (Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)**

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

#### **85.0.24**

[Bilotti](#), [Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 85-bis**

*(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, si istituisce un 'Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura', con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge n. 2 dell'11 gennaio 2018, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca l'avolontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2027"*

**85.0.25**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis**

*(Giornata nazionale dei borghi d'Italia)*

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a 500.000 di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**85.0.26**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis.**

*(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)*

1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e

2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **85.0.27**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)*

1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di eventi e materiale di carattere promozionale e informativo aventi ad oggetto la valorizzazione del paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 3.000.000	2024
- 3.000.000	2025
- 3.000.000	2026

#### **85.0.28**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 85-bis**

*(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale)*

1. Si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni ai sensi dell'articolo 5 comma 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la Rigenerazione Urbana e sono ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo di suolo netto o di impermeabilizzazione intendono:

a) realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale o seminaturale, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate;

b) migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri ed inclusivi;

c) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

d) consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

3. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservando la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **85.0.29**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Fondo per oneri di progettazione PNRR dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000)*

1. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione relativo ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti attraverso l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esperti di comprovata qualificazione professionale.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».*

#### **85.0.30**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Sostegno assunzione personale-PNRR per le Aree Interne)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli

interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, a favore dei Comuni delle aree interne.

2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disciplinare il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato a favore dei comuni di cui al comma precedente, prevedendo che il riparto delle unità avvenga secondo una graduatoria che tenga conto:

- a) dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM);
- b) della capacità fiscale di ciascun comune.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».*

### **85.0.31**

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni )*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."*

### **85.0.32**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Istituzione fondo di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione)*

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità,

nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro annui per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.*

### **85.0.33**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Interventi per promuovere la realizzazione di Green Communities)*

1. Nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 GREEN COMMUNITIES del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

### **85.0.34**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà )*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di

insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **85.0.35**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 85-bis**

(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)

1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **85.0.36**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1 marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **85.0.37**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

(Fondo per il servizio di mensa)

1. Al fine di consentire ai comuni di incrementare il numero di famiglie destinatarie della esenzione totale o parziale dal contributo per i servizi di mensa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo per i servizi di mensa con la dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è ripartito tra i comuni in proporzione al numero di residenti che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le scuole statali e paritarie del sistema educativo di istruzione e formazione. Le modalità di riparto, nel rispetto dei criteri di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **85.0.38**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)*

1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e la riqualificazione e utilizzo dell'ex bulloneria Morino del Comune di Vogogna.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **85.0.39**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Articolo 85-bis**

(Misure di sostegno al sistema neve italiano)

1. Al fine di sostenere il sistema neve italiano è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2024, di euro 30 milioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere:



a) una riconversione dell'offerta turistica invernale per le località sciistiche situate a quote medio-basse non più in grado di garantire la sostenibilità di un'offerta economica basata esclusivamente sul turismo invernale;

b) un aggiornamento tecnologico degli impianti di risalita, di innevamento e dell'infrastruttura idrica per le località situate ad alta quota e a maggior afflusso turistico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ai comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici.

4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, è ridotto del corrispondente importo."

#### **85.0.40**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli nei Comuni Montani)*

1. Nei comuni montani i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale.

#### **85.0.41**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

#### **85.0.42**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 85-bis**

*(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)*

1. La misura minima dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica alle concessioni rilasciate a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro, e in alcun modo riconducibili ad attività di sfruttamento economico delle aree e pertinenze demaniali affidate, per le quali la misura annua di canone si determina ai sensi della vigente normativa di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494."

#### **Art. 86**

#### **86.1**

[Sbrollini](#), [Paita](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro»*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 879 le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dal

2024».

### **86.2**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 99,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

Conseguentemente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 337 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di ulteriori 100.000 euro per l'anno 2024 e 700.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

### **86.3**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 99.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

Conseguentemente all'articolo 88, sopprimere il comma 16

Art. 87

### **87.0.1**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 87-bis.**

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86 comma 2 sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "70 milioni".

### **87.0.2**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 87-bis.**

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni a decorrere dal 2024."

Art. 88

### **88.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

### **88.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 1.

### **88.3**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Sopprimere il comma 1.

**88.4**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 1.

**88.5**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, *dopo le parole*: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti*: «e da componenti indicati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

b) sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: «2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per il 2026».

**88.6**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", nonché da componenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,".

**88.7**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL)".

**88.8**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 2.

**88.9**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Il comma 2, è soppresso.*

**88.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto e intermodalità (2)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.182.000;

2025: - 3.197.000;

2026: - 3.563.000;

**88.11**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 646.000;

2025: - 5.646.000;

2026: - 16.370.000;

#### **88.12**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per via d'acque interne (9)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 3.145.000;

2025: - 4.145.000;

2026: - 9.144.000;

#### **88.13**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.824.000;

2025: - 1.958.000;

2026: - 5.958.000;

#### **88.14**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 7*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle*

finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **88.15**

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere i commi 8, 9 e 10*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro annui dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **88.16**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.*

#### **88.17**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 8 sostituire le parole "250 milioni" con le parole "200 milioni";*
- b) *al comma 8 sopprimere le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane";*
- c) *al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole ", e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";*
- d) *al comma 10, secondo periodo sopprimere le seguenti parole ", e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

### **88.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 le parole "250 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni";
- b) al comma 8 sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane";
- c) al comma 10, primo periodo, sono soppresse le parole ", e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- d) al comma 10, secondo periodo sono soppresse le parole ", e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,".

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.*

### **88.19**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Al comma 8, sostituire le parole "dal 2024 al 2028" con le seguenti: "dal 2025 al 2028".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **88.20**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 8, dopo le parole "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" inserire le seguenti: ", nonché al netto del concorso alla finanza pubblica e delle spese per funzioni delegate dalle Regioni,"*

### **88.21**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche tenuto conto dall'ammontare dell'avanzo disponibile"*

**88.22**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

*"10-bis. A decorrere dall'anno 2024 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, legge 7 aprile 2014, n. 56."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**88.23**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

**88.24**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 86, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "50 milioni".*

**88.25**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Sopprimere il comma 15.*

**88.26**

[Matera](#)

*Al comma 16, dopo le parole: «a decorrere dal» inserire le seguenti: «1° gennaio».*

**88.27**

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere il comma 17.*

**88.28**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 17*

**88.29**

[Irto](#)

*Sopprimere il comma 17.*

**88.30**

[Rando](#)

*Sopprimere il comma 17.*

**88.31**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Sopprimere il comma 18*

**88.32**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Sopprimere il comma 18.*

### **88.33**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito Decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.»».

### **88.34**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19.bis All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane".

Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **88.0.1**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

#### **«Articolo 88-bis**

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50% per l'anno 2026 e del 100% per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica



degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

#### **88.0.2**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

#### **«Articolo 88-bis**

(Misure per la transizione energetica)

1. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.

#### **88.0.3**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 88-bis**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2024, gli oneri di servizio pubblico.

2. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita in 10 milioni di lire, per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 89

#### **89.0.1**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 89-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per realizzazione di tralicci in zone prevalentemente montane)*

1. All'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole :« per l'anno 2020.», sono aggiunte le seguenti:« e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

Art. 91

**91.TAB.2.1.5**

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000;

2025: -50.000.000;

2026: -50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione "Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14, Programma 14.2 alla voce Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2025:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2026:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

**91.1**

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Alla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.";

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono riconosciute nella misura del 100 per cento";

3) al secondo comma, dopo le parole "e regionali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, dopo le parole "e comunali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per i viaggi effettuati con il

mezzo aereo sul territorio nazionale, sono riconosciute agli elettori le medesima facilitazioni di cui al primo comma, sempre nella misura del 100 per cento del costo del biglietto, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.".

11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, stimati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "90 milioni di euro".

#### Art. 92

##### 92.TAB.3.1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, missione "Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese", programma "1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive", apportare le seguenti variazioni:

2024	2025	2026
CP: - 1.250 milioni	CP: - 1.250 milioni	CP: - 1.250
milioni	CS: - 1.250 milioni	CS: - 1.250 milioni
CS: - 1.250 milioni		

##### 92.TAB.3.2.5

[Giacobbe](#)

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni

2024:	- 1.000.000;
2025:	- 1.000.000;
2026:	- 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Missione 2 "Regolazione dei mercati", programma 2.1 - "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori", apportare le seguenti variazioni

2024:
CP: + 1.000.000
CS: + 1.000.000
2025:
CP: + 1.000.000
CS: + 1.000.000
2026:
CP: + 2.000.000
CS: + 2.000.000

##### 92.0.1

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 92 - bis**

*(Modifiche all'art. 208 del codice della strada )*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo

esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-*bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

b) al comma 5-*bis*, le parole: "alla lettera c) del" sono soppresse."

Art. 95

#### **95.TAB.6.1.5**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:*

2024

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2025

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2026

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

**[Cap. 3103: Contributi in denaro ai COMITES]**

**95.TAB.6.2.5**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 500.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:*

2024

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2025

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2026

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

**[Capitolo 3131: Contributo al Consiglio generale per gli italiani all'estero per le spese di funzionamento]**

**95.TAB.6.3.5**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 2.500.000

2025: - 2.500.000

2026: - 2.500.000

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2025

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2026

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

**[Cap. 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie]**

Art. 96

**96.TAB.7.1.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

TAB. 7

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 13.694.51  
2025: - 11.090.104  
2026: - 11.090.104

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione missione 1, Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (4.2.2) (9.1.1) Cap 1270, apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 13.694.51  
CS: + 13.694.510  
2025:  
CP: + 11.090.104  
CS: + 11.090.104  
2026:  
CP: + 11.090.104  
CS: + 11.090.104.

**96.TAB.7.2.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 72  
2025: - 6.500.000  
2026: - 5.000.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione missione 1, Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) fondo la buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (13.1.3) (9.8.3) Cap. 1285 apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 72  
CS: + 72  
2025:  
CP: + 6.500.000  
CS: + 6.500.000  
2026:  
CP: + 5.000.000  
CS: + 11.090.104.

**96.TAB.7.3.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in*

*diminuzione:*

2024: - 2.004.820

2025: - 2.005.290

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione, Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 2.004.820

CS: + 2.004.820

2025:

CP: + 2.005.290

CS: + 2.005.290

#### **96.TAB.7.4.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -1.985.000

2025: - 1.985.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio (4.2.2) (9.2.2) Cap 1527, apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 1.985.000

CS: + 1.985.000

2025:

CP: + 1.985.000

CS: + 1.985.000

#### **96.TAB.7.5.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.514.650

2025: - 12.514.650

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione Istituzioni scolastiche non statali (22.9) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 12.514.650

CS: + 12.514.650

2025:

CP: + 12.514.650

CS: + 12.514.650

#### **96.TAB.7.6.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -2.330.249

2025: »>

2026: - 4.791.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione Istruzione del primo ciclo (22.17) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 2.330.249

CS: + 2.330.249

2026:

CP: + 4.791.000

CS: + 4.791.000

#### **96.TAB.7.7.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -3.423.510

2025: »>

2026: - 2.109.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione Istruzione del secondo ciclo (22.18) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 3.423.510

CS: + 3.423.510

2026:

CP: + 2.109.000

CS: + 2.109.000

#### **96.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 96-bis (Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1.All'articolo 1, comma 856, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro";

b) le parole "2024 e 2025", sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026".

2.Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Art. 97

#### **97.TAB.8.1.5**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)



*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, missione: 5. "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi" apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: +10.000.000

CS: +10.000.000

2025:

CP: +10.000.000

CS: +10.000.000

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -10.000.000

CS: -10.000.000

2025:

CP: -10.000.000

CS: -10.000.000

Art. 99

#### **99.TAB.10.1.5**

##### Basso

*Al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 88 milioni per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

*Conseguentemente, all'Allegato alla Tabella n. 10, Parte I - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, programma 2.3 "Autotrasporto e intermodalità (13.2)", sono abrogate le seguenti riprogrammazioni:*

- L. n. 208 del 2015 art. 1, c. 648 - Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali - Ferrobonus (Cap. 1246): - 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026

- L. n. 208 del 2015 art. 1, c. 647 - Marebonus (Cap. 1245): - 1 milione di euro per ciascun anno 204, 2025 e 2026

- "Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica" (Cap. 7309): - 10 milioni per il 2024;

Art. 101

#### **101.TAB.12.1.5**

##### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

*Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120), apportare le seguenti variazioni:*

2024 2025 2026

CP: - 2.500 milioni CP: - 2.500 milioni CP: - 2.500 milioni CS: - 2.500 milioni CS: - 2.500 milioni  
milioni CS: - 2.500 milioni

Art. 103

#### **103.TAB.14.1.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 4.011.173  
2025: - 3.994.584  
2026: - 1.694.801

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della Cultura missione tutela , e valorizzazione dei beni e attività culturali, (21) sostegno , valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 4.011.173  
CS: + 4.011.173  
2025:  
CP: + 3.994.584  
CS: + 3.994.584  
2026:  
CP: + 1.694.801  
CS: + 1.694.801

### **103.TAB.14.2.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.466.340  
2025: - 1.916.617  
2026: - 2.306.617

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della Cultura missione Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 1.466.340  
CS: + 1.466.340  
2025:  
CP: + 1.916.617  
CS: + 1.916.617  
2026:  
CP: + 2.306.617  
CS: + 2.306.617

## 1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

#### 155ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la 7ª Commissione in sede redigente non ha apportato modifiche al provvedimento, per cui propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione lo scorso 11 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", e che sul provvedimento è intervenuto lo stralcio del Capo II (art. 3) da parte della Presidenza del Senato, rispetto ai contenuti propri del collegato.

Il provvedimento prevede, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da percorsi sperimentali, da percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da percorsi di istruzione e formazione professionale, e da percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Le regioni, attraverso gli accordi previsti, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale prevista, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, segnala che la norma introduce un nuovo articolo, articolo 25-*bis*, nel Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di sviluppo di una filiera formativa tecnologico-professionale, prevedendo al comma 9 l'invarianza finanziaria per il complesso delle disposizioni introdotte.

Al riguardo, in relazione alle previsioni di cui al comma 2 del nuovo articolo 25-*bis*, in ordine agli effetti sul personale in servizio, atteso che la relazione tecnica asserisce che le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsto dalle norme

contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, nei limiti dell'organico stesso, afferma nella citata relazione tecnica che il nuovo sistema progettuale non richiede quindi incremento di personale Ata o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo occorre acquisire ulteriori elementi, al fine di meglio chiarire l'assenza di effetti finanziari connessi alla rimodulazione organica prevista dalle attività indicate dal provvedimento. Inoltre, chiarimenti appaiono opportuni sulla effettività della non determinazione di esuberi, prevista dal comma 2, ultimo periodo, del capoverso "art. 25-bis".

Occorre acquisire maggiori chiarimenti sull'istituzione, prevista dal comma 3 del capoverso "art. 25-bis", di reti denominate "campus", che erogano percorsi sperimentali indicati dalla disposizione, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, al fine di verificare i relativi profili finanziari rispetto alla prevista generale clausola di invarianza.

Elementi di chiarimenti appaiono necessari in ordine a quanto previsto poi dal comma 7 del capoverso "art 25-bis", specificamente alla lettera a), dove si prevede che le sperimentazioni possano prevedere l'introduzione di compresenze con il conversatore di lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti di soggetti pubblici o privati, occorrendo chiarire l'effettiva sostenibilità della disposizione nell'ambito dell'invarianza asserita.

Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla lettera c) del comma 7 del capoverso "art 25-bis", laddove si prevede la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore di proprietà industriale, al fine di chiarire tale profilo nell'ambito delle previste sperimentazioni.

Il provvedimento prevede al comma 8 del nuovo articolo 25-bis che con decreto del Ministro dell'istruzione del merito e del Ministro dell'economia delle finanze siano definite le modalità di adesione alle reti e le modalità di integrazione di ampliamento dell'offerta formativa e le relative attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito della sperimentazione prevista. A tale riguardo segnala che occorre valutare la previsione di uno specifico monitoraggio dei profili finanziari connessi all'attuazione, posto che quest'ultima è demandata al suddetto decreto ministeriale e che l'intera sperimentazione di cui all'articolo 1 del testo è prevista ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie. Tale specifico monitoraggio dei profili finanziari risulta opportuno anche alla luce della previsione di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità, atteso appunto che le modalità attuative sono demandate al citato decreto ministeriale e non risultano specificate in norma primaria.

Per quanto concerne l'articolo 2, che istituisce una Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, a decorrere dal 2024, si prevede che a tale struttura sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nonché che vi sia assegnato un contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito nonché un massimo di otto esperti, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a 400.000 euro e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro. A tale riguardo, atteso che la relazione tecnica afferma che si tratta di autonoma struttura ministeriale, in relazione alle funzioni di supporto amministrativo appaiono necessari ulteriori elementi, al fine di definire che tale riorganizzazione delle risorse, soprattutto di quelle già in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito, non comporti effetti negativi rispetto alle funzioni attualmente svolte.

In ordine, infine, alla copertura prevista dal comma 3 dell'articolo 2 per la struttura tecnica, occorre valutare la formulazione della copertura medesima in relazione alla possibilità di approvazione del provvedimento entro l'anno in corso, valutando in alternativa una riformulazione della copertura che faccia riferimento ai fondi speciali di cui al bilancio triennale 2024-2026 attualmente in corso d'esame. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ( [n. 91](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere *d*) ed *e*) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di chiarimenti richiesti al Governo, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo, formulata sulla base degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica a corredo del provvedimento quantifica gli oneri del personale e le spese di funzionamento e di missione previsti all'articolo 4, il quale istituisce la struttura di missione che cura il segretariato della Cabina di regia.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, comma 4, chiede di fornire i criteri e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa per missioni, al fine di verificarne la prudenzialità.

Analogamente, con riferimento alle spese di funzionamento, andrebbe fornita l'illustrazione dei fattori d'oneri considerati nella quantificazione (dotazioni individuali, affitto locali, utenze etc.) nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse necessarie ad assicurare la piena funzionalità della struttura.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 99 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti al Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ( n. 88 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere sull'atto del Governo in esame.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 4.0.2 (testo 2), 7.0.9 (testo 2), 16.0.7 (testo 2) e 20.0.29 (testo 3), pubblicate in allegato.

Informa poi che l'emendamento 8.0.49 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/11/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**,

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 2), 3.2 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 30.2 (testo 2), 30.6 (testo 2), 30.10 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 34.5 (testo 2), 40.0.29 (testo 2), 54.0.45 (testo 2), 54.0.84 (testo 2), 61.5 (testo 2), 62.17 (testo 2), 62.18 (testo 2), 62.19 (testo 2), 62.0.2 (testo 2), 63.0.20 (testo 2), 63.0.23 (testo 2), 74.0.58 (testo 2), 74.0.64 (testo 2), 85.0.38 (testo 2), 86.2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte poi che è stato ricollocato l'emendamento 91.1 che prende la numerazione 61.0.59 (già 91.1). Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 82.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91**

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che:

relativamente all'articolo 2, a conferma della prudenzialità delle ipotesi formulate, viene ribadito che la stima di erogazione dell'indennità è stata calcolata su 11 mensilità annue, stante l'interruzione feriale prevista per il mese di agosto, e vengono forniti i dati relativi alle riunioni di "Plenum" e "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi cinque anni (2018-2022) e nell'anno in corso (fino ad ottobre).

Riguardo al calcolo dell'IRAP, viene rappresentato che l'aliquota applicata è dell'8,5 per cento: viene quindi precisato che, come già evidenziato in relazione tecnica, le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014. Viene aggiunto che non risulta invece possibile indicare le aliquote fiscali applicabili, in considerazione della variabilità delle stesse rispetto al reddito imponibile annuo percepito dal singolo componente (in ogni caso, l'importo da imputare sul capitolo di spesa è quello al lordo delle ritenute fiscali a prescindere dall'aliquota applicata);

relativamente all'articolo 3, viene confermata la neutralità della rimodulazione prevista dalla norma, non comportando tale modifica alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente né tantomeno aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

relativamente all'articolo 4, viene confermata la capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 2

### 2.0.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* della presente legge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

"Art. 16-*bis* (Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente: **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico. «Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica,

per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

#### Art. 3

##### 3.2 (testo 2)

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente: alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

#### Art. 5

##### 5.0.16 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*



**«Art. 5-bis**

*(Misure per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*), d), *h-bis*) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 30

**30.2 (testo 2)**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: "2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";
- d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

*Conseguentemente*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

### **30.6 (testo 2)**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025, a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

### **30.10 (testo 2)**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

*3-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

### **30.0.4 (testo 2)**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Articolo 30-bis

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.>>.

Art. 34

**34.5 (testo 2)**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*7-bis.* Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafico di Valenza Po, in favore di " MANI INTELLIGENTI - FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DEL GIOIELLO ITALIANO" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"*

Art. 40

**40.0.29 (testo 2)**

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

*(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)*

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 54

#### **54.0.45 (testo 2)**

[Musolino, Paita](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole «per il 2023» sono inserite le seguenti: «e 30 milioni per il 2024»;

2) dopo le parole «Regioni insulari e», sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse relative all'anno 2023,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in Italy, » sono inserite le seguenti: «adottato annualmente.»»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **54.0.84 (testo 2)**

[Paita, Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-*bis*.**

(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti i) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 61

**61.5 (testo 2)**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»*

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio».

Art. 62

**62.17 (testo 2)**

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*"7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza - con un approccio *super partes* - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:*

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

*7-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.*

*7-quater* Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **62.18 (testo 2)**

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis*. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

*7-ter*. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

*7-quater*. L'efficacia della disposizione di cui al comma *7-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*7-quinquies*. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **62.19 (testo 2)**

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis*. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

*7-ter*. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **62.0.2 (testo 2)**

[Misiani](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

Art. 63

**63.0.20 (testo 2)**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 63-bis**

*(Misure a sostegno delle scuole paritarie)*

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e' incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

3. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**63.0.23 (testo 2)**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 63-bis

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per l'anno 2024, 195 milioni per l'anno 2025, 315 milioni per l'anno 2026, 395 milioni per l'anno 2027, 485 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 615 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2027, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74

#### **74.0.58 (testo 2)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Centri di recupero degli animali selvatici)*

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **74.0.64 (testo 2)**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore



delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi metereologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 85

### 85.0.38 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 85-bis

*(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)*

1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

Art. 86

### 86.2 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98,8 milioni».

*Conseguentemente:*

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

### G/912/11/5 (già em. 8.0.49)

[De Carlo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

con la legge di stabilità per l'anno 2015 l'aliquota iva sui pellet è passata dal 10 al 22 per cento, contrassegnando il nostro Paese come uno tra quelli con la aliquota più alta su questo combustibile;

considerato che:

con legge di bilancio per il 2023 l'aliquota sui pellet è stata riportata al 10 per cento, per il solo anno 2023, e che la conferma di tale misura, anche per il 2024, rappresenterebbe un segnale importantissimo a tutela delle famiglie e delle imprese a fronte dei continui rincari e oscillazioni del prezzo dell'energia;

atteso che sono sempre più numerose le famiglie che riscaldano la propria abitazione con combustibili quali legna da ardere, pellet o cippato e che un repentino aumento dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischia di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molti nuclei specie del ceto medio-basso;

ritenuto che:

il mantenimento dell'Iva sui pellet al 10% contribuirebbe altresì a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati con questo combustibile, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di assoggettare, anche per l'anno 2024, i pellet di cui al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota al 10 per cento.

Art. 4

#### 4.0.2 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

#### «Articolo 5-bis

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)*

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui all'articolo 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad individuare i criteri e le modalità finalizzate alla riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, anche su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

Art. 7

### 7.0.9 (testo 2)

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

*(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale."».

Art. 16

### 16.0.7 (testo 2)

[Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Art. 16-bis.

*(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)*

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 e le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

Art. 20

### 20.0.29 (testo 3)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

#### «Art. 20-bis

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il

fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

## 1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 156 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, occorre chiedere conferma della sostenibilità a valere sulle risorse a legislazione vigente delle disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera a), capoversi 3-bis) e 3-ter), che prefigurano attività ed adempimenti aggiuntivi posti a carico delle strutture periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che l'allontanamento sia immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente che andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. Riguardo, invece, alla indisponibilità di posizioni nei ruoli di sovrintendenti ed ispettori, che potrebbe riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di personale per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di garantire l'assolvimento dei livelli di servizio previsti a legislazione vigente, osserva che occorre avere conferma in merito alla piena sostenibilità.

Relativamente all'articolo 3, comma 2, rileva che andrebbe confermato che la modifica introdotta non determini alcun onere, considerato il tenore letterale della norma sostituita che prevedeva che "al difensore non è liquidato alcun compenso".

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, laddove la relazione tecnica originaria certifica che le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale, limitandosi all'apposizione di un termine, andrebbe valutato se tale modifica possa determinare fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali, onde assicurare lo svolgimento dei previsti accertamenti entro i termini e riflettersi di conseguenza sulle dinamiche di spesa annuali scontate sui saldi. In merito al capoverso "6-ter." del numero 3) della suddetta lettera b), laddove si riconosce all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del sedicente minore, andrebbero forniti chiarimenti su quali "altre prestazioni sanitarie" potrebbero essere richieste dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore e quali siano i relativi oneri. Per quanto riguarda l'articolo 12, laddove si prevede che possa essere disposto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento

sui pertinenti capitoli di spesa, osserva che andrebbe fornita conferma in merito alla compatibilità con il fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi già scontato a legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che della sua copertura.

In relazione a quanto rappresentato, chiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 102.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, che viene resa disponibile. Evidenzia che risultano così superati i rilievi del relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.0.1000, 2.0.1000, 4.0.1000, 13.0.1000, 21.1000 e 21.0.1000, pubblicati in allegato.](#)

Comunica altresì che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.0.500, 3.0.501, 12.0.500, 13.0.500, 14.0.500, 15.0.500 e 21.0.500, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che sono state presentate le riformulazioni 7.15 (testo 2) e 18.0.31 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che gli emendamenti 1.0.7 e 18.0.25 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/912/12/5 e G/912/13/5, pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 13.0.59 e 17.0.21 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/912/14/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**,

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

*(limitatamente alle parti di competenza)*

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione 62.7 (testo 2), pubblicata in allegato. Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 63.0.33.

[Informa altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/926/19/5 \(testo 2\)](#), pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

### **G/926/19/5 (testo 2)**

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessi che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da violente ondate di maltempo tra fine ottobre e inizio novembre che hanno provocato numerosi danni sul territorio ed enormi disagi alla popolazione;

l'evento alluvionale del 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione Toscana a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale, ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate,

ma danni importanti sono stati registrati anche in altre province della Toscana, con decine di famiglie sfollate e con danni imponenti a imprese e filiere strategiche, che rendono necessario l'estensione dello stato di emergenza anche alle province di Lucca e Massa se non all'intera regione, per tutelare tutti quei comuni che hanno subito ingenti danni alluvionali già precedentemente al giorno di emanazione dei decreti di emergenza.

Impegna il Governo:

ad estendere lo stato di emergenza a tutte le province interessate dagli eventi alluvionali di fine ottobre e del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, prevedendo lo stanziamento urgente di risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

Art. 62

## 62.7 (testo 2)

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute."*

### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [912](#)

#### G/912/12/5 (già em. 1.0.7)

[Spinelli](#), [Liris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

la figura del lavoratore frontaliero è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all'estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro;

si tratta esclusivamente di quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano, appunto, all'estero in Paesi confinanti ovvero in Paesi limitrofi;

il lavoratore frontaliero è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;

da tempo i lavoratori transfrontalieri con San Marino pongono all'attenzione delle istituzioni centrali, Governo e Parlamento la necessità di un trattamento eguale per tutti i lavoratori transfrontalieri al fine di eliminare le differenze di trattamento ancora insite nel lavoro frontaliero e l'opportunità di istituire un Osservatorio permanente sul lavoro di frontiera;

impegna il Governo,

a prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2024:

- a. le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%;
- b. le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni



erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

**G/912/13/5 (già em. 18.0.25)**

[Zullo](#), [Liris](#), [Zedda](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912);

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istituisce l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

tale Agenzia ha lo scopo primario di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, nonché, evitare pregiudizio alla operatività ed efficienza portuali;

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che tale Agenzia fosse istituita per un periodo massimo di settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

ritenuto altresì che:

una proroga di tale misura costituirebbe una efficace azione di sostegno ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

impegna il Governo:

a prevedere che il periodo di istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale sia prorogato, da settantotto mesi a novantadue mesi e, pertanto, a disporre una dotazione finanziaria di 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

a prorogare, altresì, la scadenza da trentasei mesi a novantadue mesi del termine per la trasformazione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

**G/912/14/5 (già em. 13.0.59 e em. 17.0.21)**

[Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Liris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

il provvedimento in esame rinfanzia con 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini), la quale costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

considerato che:

si registra un importante ritardo nell'applicazione della normativa che prevede la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19 dovuta alla ristrettezza dei tempi a disposizione per la

definizione dei necessari iter amministrativi a livello regionale, la quale non ha consentito di procedere in tempo utile alla fase attuativa, che rende fruibili per tutti i cittadini i cicli di riabilitazione termale attualmente riconosciuti ai soli assicurati INAIL;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il termine di ammortamento da 6 a 8 anni e di 12 mesi la durata del preammortamento sui finanziamenti SACE concessi alle imprese italiane al fine di garantirne la necessaria liquidità;

al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza messe in atto per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19, a valutare la possibilità di garantire a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### Art. 1

##### **1.0.1000**

Il Governo

*Dopo l' articolo 1 , inserire il seguente*

«**Art. 1- bis.**

*(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato Nazionale Del Lavoro e dell'ANPAL)*

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022, l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale, sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

#### Art. 2

##### **2.0.1000**

Il Governo

*Dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:*

«**Art. 2- bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

**Art. 34- bis.**

*(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)*

1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con

apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3.».

2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nell'articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.».

#### Art. 3

### 3.0.500

I Relatori

*Dopo l' articolo 3 , inserire il seguente:*

«**Art. 3- bis.**

"1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «articoli 114 e 135» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 105, 114 e 135».

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024"».

### 3.0.501

I Relatori

*Dopo l' articolo 3 , inserire il seguente:*

«**Art. 3- bis.**

*(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)*

All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «organi costituzionali» inserire le seguenti: «,o di rilevanza costituzionale,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.».

#### Art. 4

### 4.0.1000

Il Governo

*Dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:*

«**Art. 4- bis .**

*(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato e all'articolo 37, comma 2-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 63, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al periodo precedente è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.»

5. La decorrenza delle disposizioni di cui al comma 4 è individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e comunque per le adesioni alle proposte di transazione espresse dal 1° febbraio 2024».

#### Art. 7

#### 7.15 (testo 2)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027."*

#### Art. 12

#### 12.0.500

I Relatori

*Dopo l' articolo 12 , inserire il seguente:*

«**Art. 12- bis.**

***(Disposizione in materia di garanzie)***

"1. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024."».

Art. 13

**13.0.500**

I Relatori

*Dopo l' articolo 13 aggiungere il seguente:*

«**Art. 13- bis.**

*(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale)*

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale - CIN alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente articolo. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e, comunque, entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7:

a) nelle regioni e nelle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome, che hanno già attivato delle banche dati territoriali, che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e dell'omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente all'entrata in vigore del presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente all'entrata in vigore

del presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale.

Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o, comunque, entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installarsi in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune del territorio in cui è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità



immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN di cui al comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 8 del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con le modalità definite d'intesa e anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN».

### **13.0.1000**

Il Governo

*Dopo l' articolo 13 inserire il seguente:*

«**Art. 13- bis .**

*(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)*

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici, localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori cui si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto interministeriale adottato in attuazione del primo periodo".

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 11.121.000 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 4.550.000 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.757.000 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2.526.000 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 200.000 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 25.000 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4.518.000 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4.044.000 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 8.790.000 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5.624.000 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste per 3.160.000 euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.595.000 euro;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 90.000 euro».

Art. 14

**14.0.500**

I Relatori

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)*

1. La società di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicati al comma 5, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 ( di seguito "Convenzione Unica"), fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico e di ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato dal relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che sono approvati per effetto della presente disposizione in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che i medesimi recepiscano i seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti di ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto

e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

*b)* per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

*c)* è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

*d)* è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell'articolo 17, punto 3 della Delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera *a)*;

*e)* è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo della Commissione europea di cui alla Decisione C (2018)2435, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti di ANAS S.p.a. alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 2), nell'ambito delle risorse appostate per aggiornamenti del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

*a)* del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

*b)* dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi da ANAS nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

*c)* dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del decreto-legge n. 68 del 2022;

*d)* della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera *a)*. Il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato alle ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, ANAS S.p.A. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla medesima direzione, sulla quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

*a)* quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

*b)* quanto agli ulteriori 250 milioni, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come integrato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano

di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12, del decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 68 del 2022 le parole "dai trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in *house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.»

#### Art. 15

### 15.0.500

I Relatori

*Dopo l' articolo 15 , inserire il seguente*

«**Art. 15- bis.**

*(Fondo di garanzia per le PMI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, opera con le seguenti modalità :

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000,00;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013 in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di "micro, piccola e media impresa" di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 (nel seguito, "PMI") rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonchè per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000,00, ivi comprese, le operazioni finanziarie di microcredito di medesimo importo massimo, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero fino a euro 80.000,00 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di

carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del terzo settore, purchè iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonchè al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui di cui alla parte IX, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al Repertorio economico amministrativo, nonchè gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese, con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonchè per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione "*una tantum*" pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle parole:

"500 mila".

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo di garanzia. Per la medesima finalità, sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è, conseguentemente, abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Al comma 48, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppresse le seguenti parole: "nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese". Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Tavolo di cui al comma 6, il predetto Consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, comma *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.».

Art. 18

### **18.0.31 (testo 2)**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.»

Art. 21

### **21.1000**

Il Governo

*Dopo l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono aggiunti i seguenti commi:*

«9-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle

disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

*9-ter.* Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma *9-bis*, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni - Commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma *9-bis*, tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 13 decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 e all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, lettere *a)* e *b)*, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma *9-bis*.».

### **21.0.500**

I Relatori

*Dopo l' articolo 21 , inserire il seguente:*

«**Art. 21- bis.**

*(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 20 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023.».

### **21.0.1000**

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 21- bis.**

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:



"901-*bis*. Per l'attuazione delle misure del Piano di cui al comma 900, di competenza degli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti Organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007"».

## 1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 157 (ant.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

157ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ( n. 88 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdi) dà lettura di una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato. Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra quindi una proposta di parere alternativa, sottoscritta anche dal senatore Patuanelli e pubblicata in allegato, esprimendo una posizione contraria alla riforma fiscale del Governo, osservando che il testo all'esame della Commissione configura un sistema tributario sbilanciato, non rispettoso del principio della progressività della tassazione ed altamente sperequativo in danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Conclude pronunciandosi criticamente sulla disciplina delle donazioni, che potrebbe pregiudicare i finanziamenti in favore di numerose associazioni che svolgono opere socialmente meritorie.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso non ostativo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

Non viene pertanto posta in votazione la proposta di parere contrario a firma dei senatori Magni e Patuanelli.

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale ( n. 90 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere c), d), e) e f) e 9, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 considera residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti, mentre l'articolo 2 modifica il criterio di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti, sopprimendo il criterio dell'oggetto principale e sostituendo il criterio della sede dell'amministrazione con quelli della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria in via principale.

Fa poi presente che la relazione tecnica non ascrive a tali disposizioni effetti finanziari, affermando che esse rappresentano un adeguamento alla prassi internazionale, volto anche a ridurre l'ampio contenzioso tributario venutosi a creare negli ultimi anni in virtù del rinvio contenuto nel vigente articolo 2 del TUIR al domicilio civilistico.

Al riguardo, rileva che non appare chiaro se tali norme rappresentino una mera rinuncia ad un gettito oggetto di contenziosi per i quali si possa ragionevolmente ritenere soccombente l'amministrazione finanziaria, o se invece le disposizioni in esame sono foriere di determinare una modifica delle basi imponibili rispetto alla legislazione nazionale vigente. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi e di quantificazione al fine di poter escludere che da tali disposizioni possano derivare minori entrate per il bilancio dello stato.

Gli articoli da 3 a 6 fa presente che recano norme che intervengono in materia di fiscalità internazionale prevedendo, tra l'altro, la modifica della disciplina relativa alle società estere controllate (articolo 3), un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati (articolo 5) e un regime agevolativo a favore delle attività economiche trasferite in Italia (articolo 6).

Segnala che non vi sono al riguardo osservazioni da formulare, tuttavia va evidenziato in linea generale che il provvedimento nel suo complesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

A tale proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti al provvedimento nel suo complesso, rileva che appare pertanto necessario che il Governo fornisca il predetto prospetto.

Segnala poi che gli articoli da 8 a 60 recano il recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, e dispongono una imposizione integrativa che viene prelevata attraverso un insieme di imposte, complementari tra di loro - ossia l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale - congegnato in modo tale che esse non si sovrappongano e non creino problemi di doppia imposizione.

Osserva che la relazione tecnica prudenzialmente non ascrive maggiori entrate all'imposta minima integrativa e all'imposta minima suppletiva, invece ascrive maggiori entrate all'imposta minima nazionale in relazione a quelle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia che, sebbene assoggettate ad un livello di prelievo elevato in termini nominali, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono, possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della citata direttiva, portandola al di sotto del 15 per cento.

Va evidenziato che la relazione tecnica, sebbene riporti in modo dettagliato le fonti delle informazioni e la metodologia utilizzate ai fini della stima delle predette maggiori entrate, non fornisce i dati quantitativi che sono alla base della stima medesima.

Segnala che appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati quantitativi, quantomeno a livello di macro aggregati, utilizzati per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18, riportate, in termini di competenza economica e di cassa, al punto 6 della relazione tecnica ed impiegate, al successivo articolo 61, ai fini della copertura degli oneri ascrivibili al provvedimento in esame, vale a dire la semplificazione della disciplina delle società estere controllate, di cui all'articolo 3, e l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 61, comma 1.

Rileva che l'articolo 61 prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, provvedendo ai relativi oneri, unitamente a quelli derivanti dalla semplificazione della disciplina delle società estere controllate di cui all'articolo 3, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18.

Evidenzia che un Fondo con la medesima denominazione e allocazione contabile è previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del

Governo n. 88): appare pertanto necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito all'opportunità di procedere a un coordinamento tra le due disposizioni.

Per quanto concerne agli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame, in assenza di un prospetto riepilogativo, rileva che dovrebbe essere chiarito dal Governo se tali effetti debbano ritenersi stimati nella stessa misura su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe fornire altresì informazioni circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi del bilancio del Senato n. 101 e della Camera dei deputati n. 138.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di dettaglio evidenziati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei relatori, [1.0.1000/1](#), 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, [4.0.1000/1](#), [4.0.1000/2](#), 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9, 4.0.1000/10, 4.0.1000/11, 4.0.1000/12, 4.0.1000/13, 4.0.1000/14, [13.0.500/1](#), 13.0.500/2, 13.0.500/3, 13.0.500/4, 13.0.500/5, 13.0.500/6, 13.0.500/7, 13.0.500/8, [13.0.1000/1](#), 13.0.1000/2, 13.0.1000/3, 15.0.500/1, 21.1000/1, 21.1000/2, 21.1000/3, 21.1000/4 e 21.0.500/1, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.0.11 (testo 2), 4.0.12 (testo 2), 4.0.13 (testo 2), 5.4 (testo 2), 5.5. (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.22 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 8.0.55 (testo2) e 19.0.3 (testo2), pubblicate in allegato.

Ricorda che, come da intese, gli emendamenti dei relatori e del Governo, e i relativi subemendamenti, verranno esaminati al termine delle votazioni degli emendamenti parlamentari.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone quindi una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 9,50.*

Si procede con l'esame e la votazione delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI domanda l'accantonamento della proposta 1.2, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) chiede di accantonare anche la proposta 1.0.10.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) chiede quindi l'accantonamento della proposta 1.0.6 (testo 3).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento degli emendamenti 1.2, 1.0.6 (testo 3) ed 1.0.10.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 2.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), osservando che gli emendamenti 2.1 e 2.4 riguardano l'avviso del Comitato per la legislazione e sarebbero, pertanto, da valutare con maggiore attenzione.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il proprio avviso contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4 in quanto presentano elementi problematici.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI domanda l'accantonamento degli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.0.1, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Risultano quindi accantonati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento della proposta 4.0.3, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17, 4.18, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.13, subordinatamente a delle riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti (4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.0.11 (testo 2), 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2)).

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) domanda l'accantonamento della proposta 4.0.10

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) chiede invece l'accantonamento dell'emendamento 4.6.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), nell'esprimere parere conforme a quello del rappresentante del Governo, invita i proponenti degli emendamenti 5.0.16 e 8.0.55 a riformularne il testo analogamente a quello delle identiche proposte 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), onde procedere a una votazione congiunta.

Gli emendamenti 5.0.16 e 8.0.55 sono quindi riformulati dai rispettivi proponenti, in dei testi 2, identici alle proposte 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.4.

Il PRESIDENTE chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 4.0.5.

Il sottosegretario FRENI osserva che la proposta attiene alla stessa tematica trattata da uno degli emendamenti presentati dal relatore. Si potrebbe pertanto ipotizzare una riformulazione in tal senso.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), invitando la Presidenza a tenere conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.21.

Il PRESIDENTE ricorda che risultano quindi accantonati gli emendamenti 4.4, 4.6, 4.21, 4.0.3, 4.0.10. Posti congiuntamente ai voti, previa verifica del numero legale, vengono approvati gli identici emendamenti 4.17 (testo 2) e 4.18 (testo 2).

Successivamente, viene approvato l'emendamento 4.0.11 (testo 2).

Infine, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 4.0.12 (testo 2), 4.0.13 (testo 2), 5.0.16 (testo 2) e 8.0.55 (testo 2).

Interviene la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), osservando che molte delle proposte poc'anzi approvate sono state valutate positivamente dal Governo nonostante presentassero delle criticità in ordine alla copertura finanziaria. Tale orientamento, tuttavia, si porrebbe in contraddizione con la chiusura manifestata dall'Esecutivo su altri emendamenti.

Replica il sottosegretario FRENI, osservando che gli emendamenti 4.0.11 (testo 2), 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2) non presentano oneri finanziari.

Dissente la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), ribadendo le proprie perplessità.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e considerato l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone quindi una sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 11,05.*

Si procede con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2 nonché sulle proposte 5.5, 5.6 e 5.7, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico all'emendamento 5.2 che viene accettata dai rispettivi proponenti (5.5 (testo 2), 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2)).

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.10 e 5.12.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.21 e 5.22, subordinatamente ad una riformulazione che viene accettata dai rispettivi proponenti (5.21 (testo 2) e 5.22 (testo 2)).

Chiede infine di accantonare gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime, da ultimo, parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene l'accantonamento degli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) riformula altresì la proposta 5.4 in un testo 2 di identico tenore della proposta 5.2, oggetto di parere favorevole.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritira gli emendamenti 5.10 e 5.11, pur oggetto di parere favorevole, nonché le proposte 5.12 e 5.13.

Si passa quindi alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 viene respinto.

Successivamente sono posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 5.2, 5.4 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), mentre la proposta 5.3 risulta preclusa.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) ritira le proposte 5.0.21 e 5.0.22.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 5.21 (testo 2) e 5.22 (testo 2).

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede di accantonare le proposte 5.0.19 e 5.0.20.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene per l'accantonamento degli emendamenti 5.0.19 e 5.0.20.

Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), auspicando che il Governo tenga nel debito conto la particolare delicatezza delle tematiche affrontate dalle proposte poc'anzi accantonate.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.8, la senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), ponendo l'accento sull'importanza delle misure in materia di transizione digitale in esso contenute, ampiamente sollecitate dal mondo imprenditoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.8 viene respinto.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.0.9, da cui rileva l'importanza del tema trattato in materia di transizione digitale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.9 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il sottosegretario FRENI chiede di accantonare le proposte 6.0.3 e 6.0.4, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 6.0.11 viene ritirato dai rispettivi proponenti.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.28.

Risultano quindi accantonate le proposte 6.28, 6.0.3 e 6.0.4.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 6.1. Preannuncia poi il voto favorevole sugli emendamenti 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.18, 6.19 e 6.31, ponendo l'accento sulla particolare importanza delle tematiche connesse all'erogazione dei contributi di solidarietà.

Interviene la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), osservando che il parere espresso dal Governo sulle proposte del Comitato per la legislazione appare decisamente poco comprensibile.

Dopo un intervento del sottosegretario FRENI, volto a ribadire il parere contrario formulato dal Governo, rilevando criticità al riguardo, si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli identici emendamenti 6.2 (testo 2) e 6.3 (testo 2).

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 6.18, 6.19 e 6.31.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI domanda l'accantonamento dell'emendamento 7.0.4, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.16.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede di accantonare gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15 (testo 2),

7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) chiede delucidazioni in ordine al parere del Governo sulle proposte 7.0.3, 7.0.5 e 7.0.6.

Il sottosegretario FRENI ribadisce l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti menzionati dalla senatrice Castellone.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) domanda l'accantonamento dell'emendamento 7.0.16.

La senatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.19.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento delle proposte 7.13, 7.14, 7.15 (testo 2), 7.16, 7.19, 7.0.4, 7.0.9 (testo 2), 7.0.16, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) pone l'accento sui contenuti delle proposte 7.0.3, 7.0.5 e 7.0.6, recanti interventi in materia di sussidi ambientalmente dannosi, dissentendo dal parere contrario espresso dal rappresentante del Governo e stigmatizzando la politica adottata dall'Esecutivo sul punto, in quanto assolutamente insufficiente a raggiungere i previsti obiettivi di riduzione del ricorso alle fonti fossili.

Conclude preannunciando il voto favorevole sugli emendamenti in questione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 7.0.3, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.14 e 7.0.17.

Si procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.2, 8.6 e 8.0.14.

Domanda quindi l'accantonamento degli emendamenti 8.0.8, 8.0.15, 8.0.21 e 8.0.25 al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Formula, da ultimo, parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 8.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede di accantonare le proposte 8.0.4 e 8.0.11.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede di accantonare le proposte 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.10 e 8.0.45.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) osserva che sarebbe necessario accantonare, altresì, le proposte 8.0.21 e 8.0.9 (testo 2).

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), domandando delucidazioni sulle modalità di votazione degli emendamenti, in particolare preannunciando l'intendimento di votare tutti gli emendamenti all'articolo 8 della propria parte politica.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento delle proposte 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.8, 8.0.9 (testo 2), 8.0.10, 8.0.11, 8.0.15, 8.0.21, 8.0.25 e 8.0.45.

Si passa quindi alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 viene respinto.

Successivamente, viene approvato l'emendamento 8.2 all'unanimità.

Il PRESIDENTE precisa quindi che gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.2.

Posto ai voti, viene approvato anche l'emendamento 8.6.

Il PRESIDENTE precisa quindi che la proposta 8.7 è da considerarsi assorbita a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.0.14 all'unanimità.

Con distinte votazioni, sono invece respinte le proposte 8.0.29, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.34 e 8.0.37.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 8.0.38, 8.0.40, 8.0.41 e 8.0.42, recanti misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini. In particolare, pone l'accento sulla necessità di configurare un cronoprogramma ordinato per fornire adeguate garanzie alle imprese e ai cittadini che si sono avvalsi della normativa sul *superbonus*, normativa peraltro ingiustamente criticata, e che ha rappresentato un importante volano economico per uscire dalla crisi determinata dalla pandemia, e che hanno ancora dei lavori in corso.

L'abrogazione *sic et simpliciter* della predetta normativa, infatti, produrrebbe infatti dei gravissimi effetti sistemici sul piano economico e, sotto tale aspetto, il Governo sembra mancare di una strategia efficace per risolvere il problema.

Si associa il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), rimarcando la necessità di approntare delle misure di medio termine volte a favorire l'ultimazione dei lavori in corso, mettendo in sicurezza cittadini ed imprese, ed a risolvere la delicata situazione dei crediti incagliati, in ordine alla quale la politica dell'Esecutivo appare drammaticamente carente.

Conclude auspicando che la tematica possa essere ripresa ed approfondita nel corso dell'esame della legge di bilancio.

Interviene anche il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), osservando che gli emendamenti menzionati dal senatore Patuanelli sono di tenore analogo a delle proposte a sua firma riferite all'articolo 23.

L'oratore sottolinea, del pari, la necessità di definire un quadro legislativo certo nel quale i privati e le imprese possano portare a termine i lavori già iniziati, ritenendo incomprensibile e dannosa la reticenza del Governo ad approfondire la questione, sia nell'ambito del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, sia nell'ambito dell'esame della legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'emendamento 8.0.38 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda, relativamente ai restanti emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi proponenti, mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione risultano respinte, ad eccezione degli emendamenti dei relatori e del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, premesso che:

in relazione agli articoli da 1 a 3, viene evidenziato che i modelli di microsimulazione stimano effetti aggregati partendo da una base dati costituita dalle informazioni individuali relative a una specifica platea di soggetti, base dati che può essere campionaria o censuaria. Nel caso specifico, il modello di microsimulazione IRPEF utilizza una base dati censuaria costituita dai dati analitici di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo anno disponibile. Una serie di procedure informatiche (algoritmi) ricostruisce nel minimo dettaglio il processo di determinazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni della normativa vigente e secondo le specificità di ogni singolo contribuente (redditi, spese deducibili o detraibili dichiarate e tutte le altre caratteristiche che determinano effetti sul carico fiscale). Con procedure analoghe si applicano le diverse ipotesi di modifica della normativa, determinando quindi una nuova imposta dovuta da ciascun contribuente. La differenza tra nuova imposta e imposta a normativa vigente determina la variazione delle imposte (Irpef e addizionali) riportate nella relazione tecnica. Circa 4,2 milioni di contribuenti con reddito complessivo inferiore a 15mila euro fruiscono della detrazione base per lavoro dipendente pari a 1.880 euro che esenta i redditi fino a 8.174 euro; la detrazione base per i redditi da pensione, pari a 1.955 euro, li esenta fino a 8.500 euro. Elevando la detrazione per reddito da dipendente a quest'ultimo livello, si riconoscono maggiori detrazioni per circa 289 milioni di euro. Circa 2,5 milioni di contribuenti hanno reddito complessivo, così come definito dal comma 2 dell'articolo 2, superiore a 50.000 euro; tra questi, circa 1,5 milioni presentano in dichiarazione detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lett. da a) ad e) per un ammontare medio di circa 283 euro. Gli effetti di gettito riguardanti il TFR sono stati determinati a partire dai dati dichiarati nelle certificazioni uniche presentate nell'ultimo anno disponibile ed elaborati



in capo a ciascun contribuente, analogamente a quanto descritto per la stima Irpef, considerando la nuova curva delle aliquote e degli scaglioni per l'anno 2024;

in relazione ai profili di quantificazione con riferimento alle addizionali locali, viene sottolineato che l'imposta versata in ciascun anno è quella dovuta sui redditi del precedente anno d'imposta. Per questo motivo gli effetti ascrivibili alla normativa prevista per il 2024 si manifestano solamente nel 2025; in particolare, l'addizionale comunale prevede anche il versamento di un acconto per l'anno successivo, sulla base di quanto versato nell'anno in corso. Il minore acconto versato determina il conguaglio (recupero di gettito) nel successivo anno 2026;

relativamente all'andamento finanziario dell'Irpef, viene precisato che per l'anno 2024 si è tenuto conto dell'effetto dell'aliquota e della detrazione di lavoro dipendente sulle ritenute operate dal sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti e pensionati. Per l'anno 2025, sono stati evidenziati gli effetti complessivi determinati dalla perdita di gettito dovuta all'effetto aliquota sui lavoratori non dipendenti e al recupero di gettito dovuto alla riduzione delle detrazioni di 260 euro prevista dall'articolo 2 per i soggetti con reddito superiore ai 50.000 euro. Per l'anno 2026, gli effetti sono riferibili esclusivamente al recupero del maggior acconto 2025 versato dalla platea dei soggetti interessata dall'intervento sulle detrazioni per oneri;

in relazione agli effetti sulla pressione fiscale, viene evidenziato che l'intervento consiste nella riduzione delle aliquote dell'IRPEF applicabile all'intera platea dei contribuenti con una neutralizzazione degli effetti positivi per una parte della stessa platea agendo sulle detrazioni per oneri (contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro). Pertanto, la pressione fiscale a seguito dell'intervento si riduce e quindi soddisfa quanto previsto dalla legge n. 111 del 2023, laddove si dispone che la pressione fiscale non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente;

in ordine agli articoli 4 e 5, in relazione all'osservazione sulla quantificazione degli effetti riferibili alla maggiorazione del costo dei neoassunti, si sottolinea che i modelli di microsimulazione stimano effetti aggregati partendo da una base dati costituita dalle informazioni dichiarative (anno d'imposta 2021) dei singoli contribuenti integrate, nel caso specifico, dai dati UNIEMENS. In particolare, la valutazione è il risultato dell'elaborazione di tali dati in capo ad ogni singolo soggetto utilizzando gli incrementi occupazionali 2021 rispetto al 2020 (questo incremento risulta il più elevato degli ultimi anni ed è stato considerato in un'ottica prudenziale) e le corrispondenti retribuzioni medie dei lavoratori assunti dai singoli soggetti, ripartite per categorie professionali. Pertanto, i dati relativi agli occupati e alle retribuzioni sono specifici per i soggetti interessati, ai fini della determinazione dell'agevolazione fruibile in base alla redditività degli stessi. Viene quindi riportata una tabella con le informazioni di dettaglio relative al numero di dipendenti incrementali e la media delle retribuzioni per tipologia di soggetto e sezione di attività economica;

per quanto attiene la stima dell'abrogazione dell'ACE, viene rappresentato che l'utilizzo dei modelli di microsimulazione consente di valutare sul singolo contribuente effetti multipli anche di segno diverso. In concreto, rispetto alle valutazioni indicate nei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura, come ad esempio l'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, si evidenzia che il capitale sul quale calcolare il rendimento ACE è incrementato nei diversi periodi di imposta in quanto l'anno di riferimento del patrimonio è sempre il 2011; la relazione tecnica alla legge n. 160 del 2019 utilizzava dati dell'anno di imposta 2017; l'attuale relazione tecnica utilizza i dati dell'anno di imposta 2021, i cui incrementi patrimoniali sono superiori rispetto alle annualità precedenti risentendo anche dell'effetto della cosiddetta "Super ACE"; i modelli di microsimulazione, inoltre, aggiornano il rendimento ACE al 2024;

in relazione alle osservazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio sugli effetti dell'abrogazione dell'ACE, fermo restando che non è possibile stimare effetti comportamentali, viene evidenziato che i modelli di microsimulazione - escludendo la deduzione del rendimento ACE del periodo - considerano lo spazio di capienza generato simulando l'utilizzo dello stesso sulle eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni;

preso atto del deposito della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato recante il

prospetto degli effetti finanziari dello schema di decreto in esame sui saldi di finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAGNI E PATUANELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

lo schema di decreto in esame, AG 88, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale";

nello specifico lo schema di decreto agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui al sopracitato articolo 5, comma 1, lettera a), finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'imposta ad unica aliquota (c.d. *flat tax*), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2) conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa *no tax area* e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

è noto che la prospettiva delineata dalla delega fiscale è la transizione del sistema tributario verso l'aliquota impositiva unica, sarebbe pertanto legittimo domandarsi quale coerenza possa essere attribuita al suddetto insieme di impegnative e contraddittorie affermazioni;

la prima misura attraverso la quale lo schema di decreto Atto Gov n. 88 attua il principio di progressività è la riduzione, sperimentalmente per il solo anno 2024, delle attuali aliquote (e relativi scaglioni) da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda, da quattro a tre, con conseguente riduzione di gettito, per quell'anno, di oltre 4 miliardi di euro;

l'Irpef è oggi l'unica imposta progressiva pertanto una riduzione generalizzata del suo peso, anche se attuata attraverso la graduale riduzione delle sue aliquote, comporta inevitabilmente un'attenuazione della progressività del sistema nel suo insieme;

tutto ciò consolida il disegno di un sistema tributario fortemente squilibrato con il quale si trascura ogni logica di giustizia distributiva e attraverso il quale viene compromesso e tradito il contratto fiscale, che presuppone la corrispondenza tra onere delle imposte e ritorno in termini di benefici dei beni e servizi pubblici, tra chi le imposte è chiamato a pagarle e chi non lo è, per beni e servizi pubblici di cui tutti si avvalgono, e che rafforza un principio, ormai definitivamente assunto dall'attuale governo, secondo il quale il nostro sistema tributario non debba più rivestire un carattere di generalità, né debba fondarsi sul principio di equità orizzontale, potendo, invece, essere manovrato a piacere, per esigenze contingenti e completamente slegato dalle esigenze strutturali di spesa pubblica presenti e future;

pertanto il perseguimento dell'equità orizzontale del sistema tributario, laconicamente citato dalla relazione illustrativa dell'Atto Gov. n. 88, andando ad incidere sulla struttura dell'Irpef sembra sottendere in realtà l'obiettivo, anche malcelato, di alleviare il prelievo fiscale sui redditi medio-bassi (ossia di tutti quelli superiori ai 15.000 euro), in un periodo di inflazione ancora elevata che richiederebbe, di contro, politiche redistributive improntate all'equità;

né vale il tentativo di assicurare la vera e propria equità orizzontale attraverso la contestuale previsione di un ampliamento della *no tax area* attualmente prevista per i redditi da lavoro dipendente da 8.150 euro a 8.500 euro per parificarla a quella già vigente a favore dei pensionati, al fine di arrivare ad applicare progressivamente lo stesso onere fiscale a tutte le tipologie di reddito prodotto; l'aumento della soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti, con equiparazione a quella dei

pensionati, comporterà un guadagno pari a circa 75 euro, innalzamento che rischia, paradossalmente, di creare una seria perdita a quegli stessi lavoratori dipendenti, perché interagisce con un altro istituto: il trattamento integrativo che ha assorbito il vecchio bonus degli 80 euro;

secondo la tesi di fondo del governo (e che sottende l'intera legge di delega fiscale) una riduzione del carico fiscale produrrebbe effetti positivi sull'intero sistema economico, e non soltanto a favore di chi beneficia dello sgravio fiscale. Si tratta di una riproposizione della famosa "curva di Laffer" che, da un punto di vista teorico, stava alla base della riforma fiscale americana di Ronald Reagan, secondo la quale la riduzione del prelievo farebbe aumentare la produzione e, quindi, il gettito fiscale, con una sorta di effetto *win-win* o, comunque, di un doppio dividendo, destinato ad aumentare il benessere della collettività;

diversamente, per realizzare una piena equità distributiva occorre il coraggio politico per richiedere al cittadino uno "sforzo" suppletivo: quello di farsi carico di una tassazione complessiva che cresce più che proporzionalmente al crescere della sua capacità contributiva. Tale operazione di redistribuzione del reddito consente di addossare un peso quantitativamente superiore di tassazione a chi è in grado di sopportarlo più agevolmente e con minore sofferenza, piuttosto che addossare a tutti indistintamente lo stesso peso;

alla progressività si deve pertanto continuare a riconoscere la capacità di distribuire il più equamente possibile il sacrificio rappresentato dalla tassazione al variare della ricchezza: tanto più un contribuente è ricco, tanto minore sarà il suo sacrificio, perché all'aumentare del reddito diminuisce l'utilità del reddito stesso, di conseguenza, il modello di riferimento non può che essere quello della progressività della tassazione perché il solo in grado di garantire un'effettiva uguaglianza verticale;

in un sistema tributario caratterizzato, come quello italiano, da una progressività per scaglioni, la riduzione del numero delle aliquote, come quella operata dall'articolo 1 dell'Atto Gov. n. 88, se non compensata da un allargamento degli scaglioni a più alta aliquota marginale e/o da un innalzamento di quest'ultima, si ha come effetto ineludibile quello di favorire maggiormente, in termini assoluti, i redditi più alti. Infatti i redditi più bassi sono già, di fatto, ampiamente al riparo dalla tassazione grazie al sistema delle detrazioni, pertanto l'onere del prelievo, per quanto complessivamente ridotto, viene caricato in misura relativamente maggiore sulle classi medie;

sono ormai tante le categorie di reddito che sfuggono alla progressività del prelievo e godono di regimi agevolativi differenziati, di natura generalmente proporzionale, un fenomeno ulteriormente confermato e incoraggiato dall'intero impianto della legge di delega per la riforma del sistema fiscale di cui l'atto n. 88 costituisce il primo tassello attuativo;

dall'Irpef non possono, invece, fuggire lavoratori dipendenti e pensionati ai quali è riferibile l'83,5 per cento della sua base imponibile totale. Tale prevalenza in Irpef del reddito da lavoro dipendente e da pensione si deve al fatto che nel corso degli anni altre tipologie di reddito si sono giovate di una "sartoria tributaria" grazie alla quale numerose categorie di contribuenti sono state in grado di ritagliarsi - in varia misura, con varie giustificazioni e trasversale sostegno politico - un'opzione di uscita dalla progressività ed in molti casi anche dal prelievo Irpef regionale e comunale;

nonostante l'Irpef sia oramai divenuta una imposta "speciale", cioè riferita largamente, come si è visto, ai soli redditi di lavoro dipendente e pensione, essa rappresenta comunque l'imposta di maggior peso del nostro ordinamento, l'unica a cui è affidato il compito di realizzare, in modo evidentemente parziale e sicuramente insufficiente, il principio costituzionale della progressività del prelievo sancito all'articolo 53 Cost;

è a dir poco allarmante per la stabilità del sistema di prelievo che il primo tassello di attuazione di una delega presentata come la riforma epocale del sistema tributario si sostanzia in una revisione dell'Irpef di portata abbastanza marginale, senza una prospettiva tracciata verso l'assetto finale ma, al contrario, con un orizzonte di breve termine;

la suddetta transitorietà dell'intervento non va certo nella direzione di ridare fiducia ai contribuenti e di sostenere, attraverso l'aumento del reddito disponibile, i consumi delle famiglie, a meno che il governo non consideri questa revisione come un impegno politico irreversibile ("da cui non si può tornare indietro"), e quindi da rinnovare di anno in anno, ipotecendo così le manovre finanziarie future per

trovare, a legislazione vigente, le relative coperture economiche pari, per la sola Irpef, ad oltre 4 miliardi di euro a cui aggiungere le risorse per rifinanziare gli sgravi contributivi: insomma una riedizione della clausola di salvaguardia Iva che ha ingessato le manovre di bilancio fino ad anni recenti;

un sistema tributario concepito in tal modo risulta incompatibile, nel futuro, con un sistema di spesa che pretende di essere "universale" dal punto di vista della fruizione dei diritti posto che in un sistema universale, l'uscita dal prelievo (inclusa l'evasione) non comporta l'uscita dalle prestazioni universali. Al contrario, coloro che pagano interamente le imposte divengono oggetto di un paradosso: subiscono una crescente riduzione delle prestazioni pubbliche (in primo luogo quelle sanitarie), finanziariamente condizionate da risorse limitate, mentre alimentano un sistema di prelievo che alle altre categorie di contribuenti distribuisce esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta;

né può conciliarsi, in termini prospettici, un sistema tributario interamente addossato su lavoratori, pensionati e consumatori in relazione alle proiezioni dell'inverno demografico che riguardano il nostro Paese, alla pressoché nulla dinamica dei salari e al livello inevitabilmente più basso delle future pensioni pubbliche basate sul metodo contributivo;

con l'Atto Gov. n. 88 essendosi rilevata la totale esclusione, già agli albori della delega, di una qualsivoglia finalità redistributiva, che porti ad una ricomposizione del prelievo, dai cespiti più tassati a quelli che non lo sono affatto o lo sono in misura estremamente ridotta, dal prelievo sui redditi dei fattori produttivi al prelievo sulle rendite, sui consumi o sui patrimoni, passando inevitabilmente, in questo caso, per una revisione del catasto che lo renda uno strumento meno iniquo;

avendo, al contrario, rilevato che l'approccio al disegno complessivo del sistema tributario è fortemente conservativo e non in grado di affrontare le profonde criticità del sistema in essere *in primis* quella della generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;

l'impianto della delega fiscale conferma e allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, che comporta, come prima conseguenza, un forte squilibrio nella tassazione fra categorie reddituali con violazione del principio di equità orizzontale per cui a parità di redditi si dovrebbe pagare la stessa imposta;

nell'ambito di applicazione di un'imposta personale progressiva, l'esclusione dalla base imponibile di alcune fonti di entrata comporta, come si è visto, la violazione del principio dell'equità orizzontale (per il quale soggetti con lo stesso reddito complessivo sono gravati da un carico fiscale differente) indebolendo le ragioni che sono alla base della progressività del sistema. L'imposta non risulterebbe infatti più commisurata all'effettiva capacità contributiva, che va necessariamente determinata sulla base del complesso delle risorse a disposizione del contribuente;

sul fronte delle imprese ed in via sperimentale queste, limitatamente all'anno 2024, potranno fruire di una deduzione maggiorata del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il beneficio viene riconosciuto a condizione di aver esercitato l'attività imprenditoriale per almeno un anno e maggiorato fino al 30% in caso di assunzione di lavoratrici o lavoratori "svantaggiati", under 30 ed ex percettori del reddito di cittadinanza;

parallelamente viene abolita la c.d ACE (Aiuto alla crescita), ossia quella deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio introdotta per premiare fiscalmente chi reinveste gli utili, ossia risorse proprie disponibili, in luogo del ricorso al capitale di debito: una misura che, nell'intento di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, aveva consentito alle imprese di realizzare una maggiore efficienza o di rafforzare l'apparato produttivo;

la previsione della suddetta abolizione della c.d.ACE, (tra l'altro neanche prevista tra i principi e criteri direttivi della delega) senza la contestuale riduzione dell'aliquota dell'Ires sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, sarà destinata ad aumentare il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui, a causa del vertiginoso aumento dei tassi di interesse, il canale bancario diviene per le imprese sempre più proibitivo; altro *vulnus* è quello rappresentato dall'eliminazione tra le voci di spesa detraibili quella relativa alle

erogazioni liberali, una misura prevista al solo scopo di fare cassa che arrecherà un forte pregiudizio all'attività delle *onlus* che proprio in tale tipo di agevolazioni rivolte al contribuente trovava un importante canale di raccolta fondi.

esprime parere contrario

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

**1.0.1000/1**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 1-bis», con il seguente:*

**«Art. 1- bis.**

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle aree dell'ispettorato nazionale del lavoro e della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e delle politiche sociali, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2022, n.197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i fondi per il finanziamento della retribuzione della di posizione e di risultato del personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'INL sono aumentati di complessivi euro 2.063.458. Per il personale dirigenziale della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e delle politiche sociali i fondi per il finanziamento della retribuzione della di posizione e di risultato sono aumentati, per le medesime finalità di cui al comma 1, di euro 178.541.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede per il personale dirigenziale e delle aree dell'ispettorato nazionale del lavoro mediante corrispondente riduzione del bilancio dello stesso Ispettorato, e per il personale dirigenziale e delle aree della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e delle politiche sociali mediante corrispondente riduzione del bilancio della stessa Agenzia.»

**1.0.1000/2**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro» inserire le seguenti: «e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della medesima legge n. 197 del 2022, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.»;*

c) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628.»*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia*

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380.»

e) *al comma 3, dopo le parole: «dell'ispettorato nazionale del lavoro» inserire le seguenti: «, ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.»*

#### **1.0.1000/3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 1.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro» inserire le seguenti: «e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni, tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.»;

c) *al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628.»;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380.»

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «dell'ispettorato nazionale del lavoro», inserire le seguenti: «, ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.»*

#### **1.0.1000/4**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della medesima legge n. 197 del 2022, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.»;

c) *al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per il personale dirigenziale*

dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628.»;

d) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380.»;

e) *al comma 3, dopo le parole:* «dell'ispettorato nazionale del lavoro» *sono inserite le seguenti:* «, ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.»

#### **1.0.1000/5**

##### Liris

*All'emendamento 1.0.1000, alinea «Art. 1-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, le parole:* «e dell'ANPAL» *sono sostituite dalle seguenti:* «, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

b) *al comma 1, le parole:* «e della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «, della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

c) *al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto in fine il seguente:* «Per il personale dirigenziale della Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo L. comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845,00»;

d) *al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 175.325,35 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo L. comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

#### **1.0.1000/6**

##### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*All'emendamento 1.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «e scomputando,» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «e tenendo conto» *fino alle seguenti parole:* «dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole:* «di complessivi euro 1.281.675» *con le seguenti:* «2.063.058»;

*al comma 3, sostituire le parole:* «ad euro 23.428.458» *con le seguenti:* «34.665.921».

#### **1.0.1000/7**

##### Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «e scomputando,» *fino alla fine del comma;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «e tenendo conto» *fino alle parole:* «dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «di complessivi euro 1.281.675» *con le seguenti:* «2.063.058» *e al comma 3, sostituire le parole:* «ad euro 23.428.458» *con le seguenti:* «34.665.921».

**1.0.1000/8**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «e scomputando,» fino alla fine del periodo;*
- b) *al comma 2, le parole da: «e tenendo conto» fino a: «dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,» sono soppresse e le parole: «di complessivi euro 1.281,675» sono sostituite dalle seguenti: «di complessivi euro 2.063.058»;*
- c) *al comma 3, le parole: «ad euro 23.428.458» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 34.665.921».*

**1.0.1000/9**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «e scomputando per il personale dell'ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022, l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le parole: «e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,».*

**1.0.1000/10**

[Lotito](#), [Paroli](#)

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «e scomputando», fino alla fine;*
- b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 1.281.675», con le seguenti: «euro 2.750.607,13»;*
- c) *al comma 3, sostituire le parole: «euro 23.428.458», con le seguenti: «euro 37.618.358,26».*

**1.0.1000/11**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire l'alinella con la seguente: «Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:»;*
- b) *dopo l' articolo 1-bis , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1- ter.**

*(Disposizioni per il potenziamento dei controlli sull'efficacia protettiva degli ambienti di lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento dei controlli sull'efficacia protettiva degli ambienti di lavoro e la verifica a campione degli effetti legati all'esposizione alle alte temperature, con particolare riferimento all'adozione di idonee misure di prevenzione e primo intervento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

**2.0.1000/1**

[Lombardo](#)

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2-bis:*

*«2-bis. Al fine di favorire l'esercizio professionale dell'attività di cambiavalute, svolta dai soggetti iscritti nell'apposita sezione del registro tenuto dall'organismo di autoregolamentazione di cui*



all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, nonché al fine di scongiurare episodi di abusivismo nell'esercizio della stessa attività, all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";*
- b) *al comma 3-bis:*
  - 1) *il primo periodo è abrogato;*
  - 2) *al secondo periodo, la parola: "predetto" è soppressa.».*

## **2.0.1000/2**

[Di Girolamo](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: « sono inseriti i seguenti»;*
- b) *dopo l' articolo 34-bis , aggiungere il seguente:*

**«Art. 34- ter.**

*(Misure in materia di interconnessione delle banche di diverse amministrazioni e istituzione del Sistema Informativo veicolare unico)*

"1. Al fine di interconnettere le banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei veicoli immatricolati e delle patenti di guida sui quali esistono provvedimenti amministrativi e di convergere le relative informazioni in un unico strumento di gestione e condivisione dei dati è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Sistema Informativo Veicolare Unico (SIVU). A tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SIVU, nonché le regole per il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

## **4.17 (testo 2)**

[De Carlo](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari».

## **4.18 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari».

## **4.0.11 (testo 2)**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 4-bis.**

*(Disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)*

1. Al punto 80 della tabella A, parte III, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole «scioppi di qualsiasi natura», sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce dognale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

#### **4.0.12 (testo 2)**

[Ancorotti](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Biancofiore](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 4-bis**

*(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.».

#### **4.0.13 (testo 2)**

[Biancofiore](#), [Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 4 -bis**

*(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.».

#### **4.0.1000/1**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### **4.0.1000/2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 4.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 4-bis», sopprimere il comma 1.*

#### **4.0.1000/3**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 4» fino a: «il comma 2 è abrogato e».*

#### **4.0.1000/4**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «a all'articolo 37» fino a: «a quello di presentazione» sono soppresse».*

**4.0.1000/5**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4.0.1000/6**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « e consegnare le buste» fino a: « sul reddito delle persone fisiche»*

**4.0.1000/7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

**4.0.1000/8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c)*

**4.0.1000/9**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 2*

**4.0.1000/10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 4.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 4-bis», sopprimere il comma 2.*

**4.0.1000/11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 3*

**4.0.1000/12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 4.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 4-bis», sopprimere il comma 3.*

**4.0.1000/13**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e prevede una falcidia» fino a: «dell'Agenzia delle entrate» e sostituire le parole: «con il medesimo provvedimento» con le seguenti: « con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»*

**4.0.1000/14**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*All'emendamento 4.0.1000, capoverso «Art. 4-bis», il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 4, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.»

Art. 5

**5.4 (testo 2)**

[Barbara Florida](#), [Turco](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".*

**5.5 (testo 2)**

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

**5.6 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

**5.7 (testo 2)**

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

**5.21 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*All'art. 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146».

**5.22 (testo 2)**

[Lorenzin](#)

*All'art. 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146».

**5.0.16 (testo 2)**

[Cantalamesa](#), [Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 4 -bis**

*(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 8

**8.0.55 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 4 -bis**

*(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 13

**13.0.500/1**

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

**«Art. 8.**

*(Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa)*

1. Al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, possono stabilire, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo, comunque non superiore a due per ciascun proprietario, che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con contratti stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o enti che gestiscono portali telematici.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi anche i contratti di locazione transitoria di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa e ogni altro contratto, comunque denominato, che abbia ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo.

3. La soglia di cui al comma 1 può essere stabilita anche in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;

b) la distribuzione e la capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

c) la presenza di attrattive turistiche;

d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;

e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.

4. L'individuazione delle zone di cui al comma 3 è determinata sulla base della classificazione

presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ovvero attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.

5. I Comuni richiedono ai Ministeri competenti, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 è accessibile ai Comuni.

6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.

7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare.

8. Nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il Comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.

9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.

10. Previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma di appartenenza, il Comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

#### **Art. 8- ter.**

##### *(Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative)*

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del regolamento di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sulle piattaforme e sui siti internet di prenotazione, la cui risultanza è considerata a tutti gli effetti atto di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Chiunque offra in locazione breve ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, unità immobiliari o porzioni di esse in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, o comunque in violazione del regolamento di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00.

3. Chiunque fornisca false informazioni al Comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.

4. Chiunque pubblicizzi, con qualunque mezzo, unità immobiliari o porzioni di esse prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche a chi svolge l'attività di intermediazione tra locatore e conduttore, in qualunque forma e titolo essa sia esercitata.

6. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ai prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva (UE) 2015/1535.

7. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, anche quando compiute dai soggetti di cui al comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al Comune competente per territorio.

8. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduarle tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- b) il numero di unità immobiliari interessate;
- c) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui è stata accertata la prima violazione.

9. In caso di violazione di cui al comma 2, alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiungono la cessazione dell'attività di locazione breve in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata e la rimozione di tutte le informazioni relative alla stessa pubblicate sulle piattaforme e sui siti internet di prenotazione.

10. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche quando compiuta dai soggetti di cui al comma 5, non potrà essere presentata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 7 e 8, in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.

11. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche quando compiuta dai soggetti di cui al comma 5, il trasgressore non potrà presentare alcuna richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 7 e 8, prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.

12. Quando accerta la violazione di cui al comma 2, il Comune ordina, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, la rimozione di tutte le informazioni relative all'unità immobiliare o alla porzione della stessa interessate ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535.»;

01-bis. Chiunque destina all'attività di locazione breve un'unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo applicativo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione.

01-ter. Ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo destinata all'attività di locazione breve, deve essere agibile e possedere i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e certificazione degli impianti installati a norma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

01-quater. I soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve sono tenuti ad osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione di incendi, come stabiliti, rispettivamente:

- a) dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 per gli immobili abitativi con un numero di posti letto superiore a venticinque;
- b) dal titolo III del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili abitativi con capacità ricettiva pari o inferiore a venticinque posti letto. E fatto altresì obbligo di dotare ciascuna unità immobiliare concessa in locazione breve di uscite con

illuminazione di sicurezza e vie di fuga senza intralci all'interno dell'appartamento;

01-*quinquies*. I soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve sono tenuti a:

a) conseguire adeguata formazione, attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione imperniati sulla sicurezza domestica e sulle misure di carattere gestionale, al fine di garantire la sicurezza alle condizioni di esercizio dell'immobile;

b) redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

c) a mettere a disposizione degli ospiti le necessarie informazioni, fornendo al momento dell'accettazione indicazioni sulle norme di comportamento nell'unità immobiliare locata, nel condominio e nella città e ad acquisire eventuali osservazioni al momento del rilascio dell'immobile, d) esporre il Codice identificativo regionale, di seguito CIR, e/o il Codice identificativo nazionale, di seguito CIN, all'ingresso dell'unità immobiliare e all'ingresso dell'edificio, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato.

e) fornire, ai soggetti che gestiscono i portali telematici, il CIR o il CIN di ciascuna unità immobiliare destinata alla locazione tramite annunci pubblicati nei portali medesimi. E' fatto divieto ai soggetti che gestiscono portali telematici di pubblicare annunci privi di CIR o di CIN.

01-*sexies*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 01, entro e non oltre i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, legge 9 dicembre 1998, n. 431 è concessa per una durata di sette anni esclusivamente per i soggetti richiedenti che documentino entrambe le seguenti condizioni:

1) aver ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, un finanziamento, non ancora estinto al momento della richiesta, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve;

2) aver legittimamente destinato a locazione turistica ai sensi della disciplina regionale applicabile, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve.

b) ai soggetti richiedenti di cui alla lettera a), è riconosciuta la priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-*bis*, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L'autorizzazione concessa per la durata di sette anni non è prorogabile né rinnovabile per la durata ordinaria di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, legge 9 dicembre 1998, n. 431, prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile (CIPESS) aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I Comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione motivata al CIPESS.

All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di acquisizione dei codici identificativi regionali" sono aggiunte le seguenti: ", le modalità per impedire la generazione del codice identificativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".

Con decreto del Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 3 del presente articolo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabilite le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei Comuni».



### **13.0.500/2**

[Ronzulli](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*All'emendamento 13.0.500 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, alinea, dopo le parole: «per i locatori», inserire le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «per i locatori», inserire le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

c) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 96», inserire le seguenti: «gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

d) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «chiunque propone», inserire le seguenti: «, pubblicizza»;*

2) *al terzo periodo, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

e) *dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle misure di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di riemersione dei redditi di cui al comma 12, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

### **13.0.500/3**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **13.0.500/4**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione delle regole tecniche volte alla definizione del CIN, nonché alla modalità di assegnazione e successivo aggiornamento dello stesso»*

### **13.0.500/5**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sopprimere le parole: «e, per i locatari, la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7»;*

*al comma 5, sopprimere le parole: «e, per i locatari, alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7»;*

*al comma 9, sopprimere il terzo periodo.*

### **13.0.500/6**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, sopprimere il comma 7.*

### **13.0.500/7**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione delle norme tecniche volte a disciplinare i nuovi criteri di sicurezza introdotti»*

### **13.0.500/8**

[Testor, Dreosto](#)

*All'emendamento 13.0.500, capoverso «Art. 13-bis», al comma 12, le parole: «e anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate» sono soppresse.*

**13.0.1000/1**

[Lotito, Paroli](#)

*All'emendamento 13.0.1000 al comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale".»

**13.0.1000/2**

[Naturale](#)

*All'emendamento 13.0.1000, capoverso «Art. 13-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023,».*

**13.0.1000/3**

[Gelmetti, Ambrogio, Liris, Mennuni, Petrucci, Marcheschi](#)

*All'emendamento 13.0.1000, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori di cui al comma 1 del presente articolo, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

5-ter. All'attuazione del comma 5-bis si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Per le imprese operanti nei territori di cui al comma 1 del presente articolo, il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differito al 31 marzo 2024.

5-quinquies. Nei territori di cui al comma 1 del presente articolo si applica, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sotto scrive con la Regione interessata un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-sexies. Alle finalità di cui al comma 5-quinquies sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.».

Art. 15

**15.0.500/1**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#)

*All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «micro, piccola e media impresa» con le seguenti: «piccola e media impresa»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «nonché per le operazioni finanziarie riferite a» inserire le seguenti: «soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziarie riferite a».*

Art. 19

**19.0.3 (testo 2)**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024."

Art. 21

**21.1000/1**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

*Al comma 9-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La protezione temporanea concessa ai profughi ucraini, già presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è prorogata fino al 4 marzo 2025».*

**21.1000/2**

[Silvestro](#)

*All'emendamento 1.0.1000, aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«9-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della salute provvede, senza nuovi e ulteriori oneri di spesa, alla pubblicazione del "Piano nazionale di contrasto all'obesità" coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e istituisce l'Osservatorio nazionale sull'obesità presso AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

9-quinquies. Il Ministro della Salute individua con decreto i componenti dell'Osservatorio, di cui sono membri di diritto il Presidente di AGENAS, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, il Direttore Generale della Prevenzione e della Programmazione del Ministero della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni.».

**21.1000/3**

[Silvestro](#)

*All'emendamento 1.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-quater. Il Ministero della salute emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione oncologica che preveda un'estensione del programma di screening mammografico per il tumore al seno in favore delle donne nella fascia di età dai 45-74 anni senza nuovi oneri di spesa.».

**21.1000/4**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 9-ter aggiungere il seguente:*

«9-quater. Ai profughi ucraini, in possesso di titoli e qualifiche relativi a professioni regolamentate, al fine di poter esercitare temporaneamente la loro professione sul territorio nazionale è rilasciato il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con Legge 11 luglio 2002, n. 148.»

**21.0.500/1**

[Paita](#)

*All'emendamento 21.0.500 dei Relatori, ai commi 2 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «20 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

## 1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 158 (pom.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

158ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 9.62 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 9.0.2 (testo 2), 9.0.3 (testo 2), 9.0.4 (testo 2), 13.0.40 (testo 2), 13.0.41 (testo 2), 16.9 (testo 2), 17.0.14 (testo 2), 17.0.16 (testo 2), 17.0.17 (testo 2), 17.0.27 (testo 2), 21.16 (testo 2), 22.0.2 (testo 2), 22.0.4 (testo 2), 22.0.5 (testo 2) e 23.0.1 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che gli emendamenti 9.47, 9.69 e 9.0.52 sono stati ritirati.

Informa poi che l'emendamento 9.0.67 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/15/5, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ricorda come fossero in corso votazioni sulle proposte emendative all'articolo 8.

Pone quindi in votazioni separate gli emendamenti 8.0.40, 8.0.41, 8.0.42 e 8.0.51, che, con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, risultano respinti.

Si passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 9.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento degli emendamenti 9.3 (testo 2) e 9.51. Ricorda altresì come sia stata resa disponibile una proposta di riformulazione degli emendamenti 9.62, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 22.0.2, su cui il parere del Governo è favorevole; tale riformulazione risulta quindi accettata dai rispettivi proponenti, che riformulano le citate proposte in tal senso. Formula altresì un parere favorevole sugli identici emendamenti 9.0.25, 9.0.26, 9.0.27 e 9.0.28. Esprime inoltre un parere favorevole sull'emendamento 9.0.31, e chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.0.73 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) chiede chiarimenti al Governo in relazione all'emendamento 9.72 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI invita al ritiro della proposta emendativa testé menzionata.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 9.47.

Il PRESIDENTE mette dunque ai voti gli emendamenti, riformulati nel medesimo testo, 9.62 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 9.0.2 (testo 2), 9.0.3 (testo 2), 9.0.4 (testo 2) e 22.0.2 (testo 2), con parere favorevole del GOVERNO e dei RELATORI, che risultano approvati.

Il PRESIDENTE, pone quindi in votazione gli emendamenti, di identico contenuto, 9.0.25, 9.0.26, 9.0.27 e 9.0.28, che, con parere favorevole del GOVERNO e dei RELATORI, risultano approvati

all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.0.31 che, con parere favorevole di GOVERNO e dei RELATORI, risulta approvato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 9.69. Chiede altresì di discutere e mettere in votazione l'emendamento 9.78. Al riguardo chiede che il Governo assuma un impegno preciso al fine di evitare squilibri di bilancio per diverse regioni a statuto ordinario. Stante l'importanza della materia, che riguarda direttamente gli aspetti fiscali delle regioni chiamate ad assolvere ad un contributo per la finanza pubblica, laddove non vi fosse disponibilità ad un ripensamento da parte del Governo, ipotizza la trasformazione del medesimo emendamento in ordine del giorno.

Il sottosegretario FRENI, nel ricordare come la materia dell'emendamento in questione abbia particolare rilievo per le regioni, evidenzia come il Governo, pur ribadendo i motivi di onerosità eccessiva della proposta, non si oppone all'ipotesi di una trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, purché esso risulti ampiamente condiviso fra le diverse forze politiche.

L'emendamento 9.78 viene quindi accantonato.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.18.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede che vengano accantonate le proposte emendative 9.0.17, 9.0.20 e 9.0.21.

Le suddette proposte risultano quindi accantonate.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'emendamento 9.48.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.92, dichiarandosi peraltro disponibile anche ad una sua trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritiene vi siano considerazioni plausibili per giustificare l'accantonamento degli emendamenti 9.0.30, 9.0.47 e 9.0.50. Richiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 9.0.56 (testo 2), ritenendo necessaria una riflessione organica sulla materia, stante anche la tempistica di approvazione del provvedimento in esame. Poiché la misura è relativa a questioni emergenziali, sarebbe, a suo giudizio, utile una decretazione organica sull'intera materia. Chiede infine l'accantonamento dell'emendamento 9.0.67.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) suggerisce a sua volta al Governo una rilettura attenta dell'emendamento 9.0.56 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI evidenzia come il Governo sia del tutto consapevole della tempistica di approvazione delle misure oggetto degli emendamenti richiamati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.0.52.

Il PRESIDENTE riassuntivamente ricorda come siano stati accantonati gli emendamenti 9.3 (testo 2), 9.18, 9.51, 9.78, 9.92, 9.0.17, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.30, 9.0.47, 9.0.50, 9.0.56 (testo 2), 9.0.67 e 9.0.73 (testo 2). Ricorda altresì come l'emendamento 9.0.52 risulti ritirato.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede che le proposte emendative relative all'articolo 9, presentate dalla propria parte politica, vengano in ogni caso poste in votazione.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede di porre ai voti alcune proposte emendative di particolare rilievo, sostenute peraltro dagli stessi enti locali interessati, come il 9.33. Stante l'importanza della materia per province e città metropolitane, chiede di conoscere il parere del Governo in merito.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come il Governo sia particolarmente sensibile alle tematiche relative alle province, ma sottolinea come le proposte emendative ad esse relative siano state stralciate per problemi di copertura. Evidenzia peraltro come la sede naturale ove discutere tali questioni sia quella della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il PRESIDENTE pone in separate votazioni gli emendamenti 9.33, 9.61, 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.13 che, con parere contrario di GOVERNO e RELATORI, risultano respinti.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.24, il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), che evidenzia come la proposta emendativa riguardi le attività di ricostruzione di territori colpiti da recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna, misure onerose ma assolutamente indispensabili a fronteggiare la situazione emergenziale.

I senatori [MANCA](#) (*PD-IDP*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiungono la propria firma all'emendamento

9.0.24, che, posto ai voti con parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, risulta respinto.

Con parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, vengono altresì separatamente poste ai voti le proposte emendative 9.0.44, 9.0.48, 9.0.51 e 9.0.70, che risultano respinte.

Si passa dunque all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 10.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento degli emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 10.0.8 (testo 2), 10.0.15, su cui preannuncia una possibile riformulazione, 10.0.17 e 10.0.22.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quanto espresso dal rappresentante del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 10.20.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede l'accantonamento degli emendamenti 10.24 e 10.0.16.

A loro volta i senatori [MAGNI](#) (Misto-AVS), Beatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) e Vita Maria [NOCCO](#) (FdI) chiedono, rispettivamente, l'accantonamento degli emendamenti 10.28, 10.0.13 e 10.0.1.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) chiede chiarimenti al Governo sugli emendamenti 10.0.4 e 10.0.17.

Il PRESIDENTE, riassuntivamente, ricorda come siano stati accantonati gli emendamenti 10.20, 10.24, 10.28, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.8 (testo 2), 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17 e 10.0.22.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene sull'emendamento 10.1, per evidenziare come esso sia formulato dal Comitato per la legislazione e sia formalmente conforme alle considerazioni espresse dalla Ragioneria.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) chiede un approfondimento sull'emendamento 10.0.19.

Il sottosegretario FRENI, pur accogliendo in termini di principio la proposta emendativa di cui all'emendamento 10.1, ricorda come la Ragioneria abbia evidenziato rischi circa il fatto che la misura possa determinare oneri futuri.

In relazione all'emendamento 10.0.19, evidenzia come esso risulti tecnicamente di impossibile attuazione, giacché prevede risorse non spendibili nel 2023.

L'emendamento 10.0.19 viene in ogni caso accantonato.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), nell'intervenire in dichiarazione di voto, evidenzia come le proposte emendative 10.2, 10.19, 10.27 e 10.0.6 risultino particolarmente importanti per i comuni, evidenziando altresì la necessità che si provveda ad un rifinanziamento dei fondi per sostenere misure in materia di sicurezza, di strade e trasporto pubblico locale.

Il PRESIDENTE, verificato ulteriormente il numero legale, pone dunque in separate votazioni, con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, gli emendamenti 10.2, 10.19, 10.27 e 10.0.6, che risultano respinti.

Si passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 11.

Il sottosegretario FRENI chiede di accantonare gli emendamenti 11.5 e 11.0.10 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) evidenzia come sull'emendamento 11.0.10 (testo 2), la parte qualificante risulti quella iniziale, relativa agli assegni di ricerca.

Il sottosegretario FRENI, posto che solo il comma 1 rappresenta la parte rilevante dell'emendamento, ne suggerisce una riformulazione, esprimendo sull'emendamento riformulato un parere favorevole.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede di accantonare gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede dei chiarimenti al Governo sugli emendamenti 11.1 e 11.2, relativi al tema dell'edilizia universitaria, non affrontato altrove.

Il sottosegretario FRENI sottolinea come il tema dell'edilizia universitaria sia ampiamente condiviso dal Governo, ma palesa problemi di coperture in relazione agli emendamenti richiamati, giacché le modalità di finanziamento ivi previste possono tecnicamente determinare un maggior onere per lo Stato.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 11.2.

Il PRESIDENTE ricorda quindi come risultino accantonati gli emendamenti 11.2, 11.5, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9 e 11.0.10 (testo 2).

Si passa dunque all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 12, su cui il rappresentante

del GOVERNO ritiene di non esprimere indicazioni su specifici emendamenti, risultando il parere contrario.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'emendamento 12.0.2.

Il sottosegretario FRENI formula a riguardo un parere contrario, suggerendo, eventualmente, un accantonamento della proposta emendativa.

I senatori [PATUANELLI](#) (*M5S*), [MANCA](#) (*PD-IDP*), Beatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) e [NICITA](#) (*PD-IDP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 12.0.2.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 12.0.4.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), non comprendendo il parere contrario espresso sull'emendamento 12.0.6, ne chiede l'accantonamento.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come sul punto sollevato dal senatore Nicita sia stata espressa contrarietà di merito da parte di molti Ministeri, anche in considerazione del fatto che per lo svolgimento dei compiti primari richiamati dalla proposta emendativa sono sufficienti le strutture già individuate.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede quindi di accantonare gli emendamenti 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.10, insistendo per la votazione della proposta 12.0.6.

I senatori [PATUANELLI](#) (*M5S*) e [NICITA](#) (*PD-IDP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 12.0.9.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), proprio in riferimento all'emendamento 12.0.9, ne rimarca l'importanza per il settore agricolo, pur riconoscendo come esso presenti oneri economici. Ne propone quindi l'accantonamento.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 12.0.11.

Il PRESIDENTE ricorda come siano accantonati gli emendamenti 12.0.2, 12.0.4, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10 e 12.0.11.

Si passa dunque all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI ricorda come siano state prospettate delle riformulazioni, accettate dai proponenti, con riferimento agli emendamenti 13.0.40 e 13.0.41, esprimendo su di essi un parere favorevole subordinatamente alla suddetta riformulazione. Preannuncia altresì la possibile riformulazione in relazione all'emendamento 13.0.42 (testo 3), accettata dal proponente, chiedendone tuttavia l'accantonamento.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) chiede di accantonare l'emendamento 13.0.52 (testo 3).

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) chiede di accantonare gli emendamenti 13.17 e 13.0.41.

Il sottosegretario FRENI formula un parere contrario sull'emendamento 13.17.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*), nel dichiararsi insoddisfatta su quanto espresso dal sottosegretario, stante anche la grande disponibilità dimostrata dal proprio Gruppo di appartenenza nell'interlocuzione con il Governo, chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.17.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede dei chiarimenti in relazione all'emendamento 13.0.10.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.0.50, in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 13.0.3 in materia di imprenditoria femminile, chiedendo al Governo di riconsiderarne l'importanza. Ne chiede altresì l'accantonamento.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 13.0.47 e 13.16.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 13.10, 13.14, 13.0.8 e 13.0.12.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) chiede che venga riconsiderato il contenuto dell'emendamento 13.12, chiedendo, in alternativa, che esso possa essere accantonato anche in considerazione del fatto che non reca impegni di spesa.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede di accantonare gli emendamenti 13.10, 13.14, 13.0.8 e 13.0.12.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 13.12 in quanto asserisce



che non comporta oneri.

Il sottosegretario FRENI afferma che l'aumento delle garanzie previsto dalla citata proposta comporta il depauperamento del Fondo per le garanzie dello Stato che quindi necessiterebbe poi di essere rifinanziato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti come richiesto.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) esprime le dichiarazioni di voto relative all'emendamento 13.0.14 facendo presente la gravità del tema trattato e ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE pone ai voti gli identici emendamenti 13.0.40 (testo 2) e 13.0.41 (testo 2) che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, vengono approvati.

Il PRESIDENTE pone in votazione gli emendamenti a prima firma Partito Democratico, su richiesta dei senatori [MANCA](#) (PD-IDP) e [NICITA](#) (PD-IDP).

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) esprime le dichiarazioni di voto complessive su tali emendamenti sottolineando che sulle problematiche richiamate dagli emendamenti del gruppo il Governo non ha operato alcun intervento.

Pertanto, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, posti ai voti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.15, 13.19 (testo 2), 13.0.1, 13.0.6, 13.0.16, 13.0.18, 13.0.23, 13.0.24, 13.0.25, 13.0.26, 13.0.28, 13.0.29, 13.0.30, 13.0.31, 13.0.32, 13.0.33, 13.0.34, 13.0.36 e 13.0.45 vengono respinti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) dichiara, in relazione alla proposta 13.0.46, che occorre potenziare le misure relative al credito di imposta Formazione 4.0 e si riserva di verificare le attinenti risorse stanziare nel PNRR.

La proposta 13.0.46, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, posta ai voti viene respinta.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 13.0.47 e 13.0.48.

Sono posti ai voti gli emendamenti 13.0.49, 13.0.51, 13.0.53, 13.0.54, 13.0.55, 13.0.56, 13.0.60, 13.0.63, 13.0.61, 13.0.64, 13.0.65, 13.0.66, 13.0.68, 13.0.71, 13.0.72, 13.0.73, 13.0.74, 13.0.75 e 13.0.77 che, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, vengono respinti.

Il PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 14.

Il sottosegretario FRENI dichiara di non avere né pareri favorevoli né richieste di accantonamento.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) dichiara parere conforme a quello del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede di poter votare gli emendamenti a prima firma del gruppo.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede di accantonare gli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.14, 14.0.15, 14.0.16, 14.0.17 e 14.0.18.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma sui predetti emendamenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede di accantonare le proposte 14.0.20 e 14.0.21.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) aggiunge la firma alla proposta 14.0.21.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) fa presente che si è in attesa di una riformulazione dell'emendamento 14.0.1.

Il sottosegretario FRENI in ordine all'emendamento 14.0.1, ribadisce il parere contrario sul testo base e, in attesa della riformulazione, ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE, dichiarati i predetti emendamenti accantonati, passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti del gruppo M5S, chiedendone la votazione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti gli emendamenti 14.0.19, 14.0.22, 14.0.23, 14.0.24, 14.0.25, 14.0.26 e 14.0.27 che, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, con distinte votazioni, vengono respinti.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 15.

Il sottosegretario FRENI dichiara che non ci sono né pareri favorevoli né richieste di accantonamento sugli emendamenti, riferiti all'articolo in questione.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello del Governo.

Il PRESIDENTE passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il sottosegretario FRENI dichiara il parere favorevole sulle proposte 16.5 e 16.9, riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, di analogo tenore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del Governo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazioni di voto favorevole relativamente alla proposta 16.0.7 (testo 2), sottolineando l'importanza della tutela degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia.

Il sottosegretario FRENI risponde che tale tutela amplierebbe troppo quelle già previste a legislazione vigente ma potrebbe essere analizzato un contenuto di portata più ristretta. Dichiara, inoltre, di essere favorevole all'accantonamento dello stesso.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) e il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiedono di aggiungere la firma alla proposta 16.9 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato l'accantonamento del 16.0.7 (testo 2), pone ai voti le identiche proposte 16.5 e 16.9 (testo 2) che, quindi, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, vengono approvate all'unanimità.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) fa presente che i termini stringenti per la presentazione dei bilanci delle società sportive dilettantistiche, di cui all'emendamento 16.10, necessitano di uno slittamento.

Il sottosegretario FRENI sostiene l'onerosità degli emendamenti connessi a tale tema e, pertanto, il parere risulta contrario.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) insiste per l'accantonamento della proposta 16.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole alla proposta 17.0.15 (testo 2) e, considerato che le proposte 17.0.14, 17.0.16 e 17.0.17 sono di analogo tenore, ne propone la riformulazione in dei testi 2 di tenore identico alla proposta 17.0.15 (testo 2).

Le suddette proposte risultano quindi riformulate dai rispettivi proponenti in testi 2, pubblicati in allegato.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara parere conforme a quello del Governo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede la riformulazione dell'emendamento 17.0.27 in un testo 2 identico al 17.0.15 (testo 2).

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 17.0.35, che risulta accantonata.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) chiede l'accantonamento della proposta 17.0.12a.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma alla proposta 17.0.16 (testo 2).

Il PRESIDENTE pone ai voti, con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 17.0.15 (testo 2) e gli identici 17.0.14 (testo 2), 17.0.16 (testo 2), 17.0.17 (testo 2) e 17.0.27 (testo 2), come riformulati, che vengono approvati.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento della proposta 18.0.3.

Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti 18.0.31 (testo 2) e 19.0.3 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede l'accantonamento della proposta 18.0.37.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) chiede l'accantonamento delle proposte 18.0.36 e 18.0.29.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) formula le dichiarazioni di voto favorevole sugli emendamenti riferiti al suo gruppo.

Il PRESIDENTE, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, pone ai voti gli identici emendamenti 18.0.31 (testo 2) e 19.0.3 (testo 2) che vengono approvati all'unanimità.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) formula le dichiarazioni di voto sugli emendamenti a sua firma.

Il PRESIDENTE, con il parere contrario di RELATORE e GOVERNO, pone ai voti gli emendamenti 18.5, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.19, 18.0.23, 18.0.24, 18.0.34 e 18.0.40, che, con distinte votazioni, vengono respinti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la firma alla proposta 18.0.19.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) esprime le dichiarazioni di voto sugli emendamenti 18.0.30, 18.0.32 e 18.0.33.

Posti ai voti gli emendamenti 18.0.32 e 18.0.33, con il parere contrario di RELATORE e GOVERNO, vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il sottosegretario FRENI dichiara che non vi sono pareri favorevoli né proposte di accantonamento agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il parere del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) risulta conforme.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.4.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede di mettere ai voti tutti gli emendamenti riferiti al gruppo M5S.

Il PRESIDENTE, con il parere contrario di RELATORE e GOVERNO, pone ai voti gli emendamenti 19.1, 19.0.5, 19.0.6 e 19.0.7 che vengono tutti respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI chiede di accantonare gli emendamenti 20.5, 20.6, 20.0.7, 20.0.1, 20.0.21 e 20.0.29 (testo 3).

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara parere conforme a quello del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento delle proposte 20.0.14, 20.0.23 e 20.0.24.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti richiesti.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole all'emendamento 21.16 in una proposta di riformulazione, pubblicata in allegato, che risulta accettata dal proponente.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme.

L'emendamento 21.16 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 22.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sulle proposte 22.1, 22.5 e gli identici 22.0.4 (testo 2) e 22.0.5 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme.

Il PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti 22.1, 22.5 e gli identici 22.0.4 (testo 2) e 22.0.5 (testo 2), che vengono approvati all'unanimità.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Il sottosegretario FRENI chiede di accantonare l'emendamento 23.15 e dichiara parere favorevole sulle proposte 23.3, 23.17, 23.0.1, ove riformulato come il 23.0.2, e 23.0.2.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede di accantonare la proposta 23.16.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede di mettere ai voti gli emendamenti 23.4, 23.5, 23.9 e 23.10.

Il sottosegretario FRENI afferma che bisogna separare i crediti incagliati dai crediti fiscali in materia di superbonus, poiché rilevano criticità rispetto Eurostat.

Fa presente, inoltre, che è una priorità sbloccare i crediti incagliati ma bisogna distinguere quelli *ante* novembre 2021 da quelli *post*. I primi sono quelli più problematici. L'attuazione integrale porterebbe ad effetti devastanti sul fabbisogno dello Stato. Servirebbe a tal fine un'intesa col sistema bancario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che il Governo non risolve tale problema dall'inizio della legislatura e questo si ripercuote su cittadini e imprese e, pertanto, serve una risposta.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) dichiara che non comprende come possano porsi problemi rispetto a una riclassificazione Eurostat. Chiede, poi, se il Governo voglia prendere un impegno e quanto questo possa incidere sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario FRENI risponde che non è in grado di quantificare l'attuazione della proposta al momento e, quindi, non si possono prendere impegni.

I senatori [PATUANELLI](#) (*M5S*), [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiedono di mettere ai voti gli emendamenti 23.7, 23.8, 23.11 e 23.12.

Il PRESIDENTE pone ai voti, con parere favorevole del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 23.3, che risulta approvato all'unanimità.

Vengono altresì approvate all'unanimità, in distinte votazioni, le proposte emendative 23.17, nonché le identiche 23.0.1 (testo 2) e 23.0.2.

Vengono accantonati gli emendamenti 23.15 e 23.16.

Il PRESIDENTE pone quindi in distinte votazioni le proposte emendative 23.4, 23.5, 23.9, 23.10, 23.7, 23.8, 23.11, 23.12, 23.18 e 23.21 che, con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, risultano respinte.

Posto altresì ai voti, con parere contrario di GOVERNO e RELATORI, risulta altresì respinto l'emendamento 18.0.30, accantonato in precedenza.

Il PRESIDENTE ricorda poi relativamente ai restanti emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi proponenti mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione risultano respinte ad eccezione degli emendamenti del Governo e dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**,

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione 70.0.22 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta, già convocata domani, venerdì 1° dicembre 2023, alle ore 9,30, è anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto

*La seduta termina alle ore 19,10.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 70

### **70.0.22 (testo 2)**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

«Art.70-bis

*(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)*

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025

per un ammontare non inferiore a 1 milione di euro annui. Con le successive leggi di bilancio sono definiti gli ulteriori stanziamenti fino al raggiungimento dello stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL"»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti:"100 milioni di euro per l'anno 2024 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [912](#)

**G/912/15/5 (già em. 9.0.67)**

[Zaffini](#), [Manca](#), [Liris](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame reca misure in ambito sanitario e in materia di gestione della finanza pubblica relativo ad alcune Regioni;

le «terapie avanzate» sono terapie geniche e cellulari definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

le terapie avanzate, a differenza dei farmaci tradizionali possono essere potenzialmente *one-shot*, ovvero, essere somministrate con un unico trattamento; comprendono "algoritmi" personalizzati, in cui la correzione del difetto genico è specifica di un singolo soggetto; sono beni aventi finalità di guarire patologie e dunque sono terapie con effetti duraturi in maniera continuativa sulla salute con un importante impatto sul benessere delle persone, il potenziale produttivo e i costi sanitari; sono frutto di processi produttivi complessi, caratterizzati da una componente di ricerca rilevante; producono un evidente disallineamento temporale tra costi effettivi, concentrati nel breve periodo, e benefici futuri, diffusi su un più lungo orizzonte temporale; intervengono in modo diretto sulle cause della malattia; possono essere somministrate solo in centri qualificati e specializzati e provenire da piattaforme estremamente innovative e complesse;

si tratta di terapie dai costi molto elevati e le modalità di finanziamento assumono notevole rilevanza in quanto, determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo, con il conseguente delicato problema etico della riduzione della platea dei pazienti potenzialmente eleggibili ai quali garantire l'accesso alla cura;

dal 2009 a oggi sono state autorizzate in Europa 23 terapie avanzate, ma 7 (oltre il 30%) sono state ritirate dal commercio da parte delle aziende produttrici a causa di problemi di sostenibilità;

la valutazione economica, fondata sulla stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, è poco adatta alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

entro il 2030 si stima che verranno approvate circa 60 nuove terapie, che potrebbero riguardare complessivamente circa 500.000 pazienti potenzialmente trattabili con una terapia genica o cellulare;

il volume delle risorse necessarie per accedere a queste terapie e le modalità di finanziamento sono due elementi decisivi in quanto determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo;

l'istituzione di un fondo dedicato all'acquisto delle terapie avanzate - curative o trasformative della storia clinica del paziente affetto da malattia rara e che comportano significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, riducendo il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema - può rappresentare una puntuale programmazione della spesa e successivo controllo della stessa da parte delle autorità preposte;

modelli di pagamento delle terapie avanzate pluriannuali e condizionati ai risultati attesi, consentono di distribuire in linea con i benefici attesi il costo di queste terapie con caratteristiche cliniche ed economiche differenti dai farmaci tradizionali e con evidenti caratteristiche di investimento;

modalità di misurazione dei benefici attesi per il sistema previdenziale ed economico in generale dall'acquisto delle terapie avanzate, e dei risparmi generati per il SSN dalla loro somministrazione, da calcolare sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, possono consentire il corretto finanziamento dell'acquisto delle terapie avanzate;

impegna il Governo:

ad istituire in via sperimentale un fondo dedicato all'acquisto delle terapie avanzate per la cura di malattie rare, individuando per il suo utilizzo degli specifici criteri di accesso che tengano conto dei significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti con conseguente riduzione dei costi per il sistema, modelli di pagamento pluriannuali condizionati a risultati attesi, modelli di misurazione dei benefici attestati previdenziali ed economici nonché dei risparmi generati per il servizio sanitario nazionale dalla loro somministrazione, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema Sanitario Nazionale.

Art. 9

#### **9.62 (testo 2)**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*12-bis.* Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".

#### **9.0.1 (testo 2)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".

**9.0.2 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".

**9.0.3 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".

**9.0.4 (testo 2)**

[Damante](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".

Art. 13

**13.0.40 (testo 2)**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**13.0.41 (testo 2)**

[Versace](#), [Paita](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 16

**16.9 (testo 2)**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Marcheschi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 24";

b) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

c) all'articolo 25, dopo il comma 6-*ter*, è aggiunto il seguente: «6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro dell'impiego indicate nel comma precedente, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche indicate nel comma precedente, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023.».

Art. 17

**17.0.14 (testo 2)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**17.0.16 (testo 2)**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**17.0.17 (testo 2)**

[Paita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**17.0.27 (testo 2)**



[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 21

**21.16 (testo 2)**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A valere sulle disponibilità fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati anche i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito.

Art. 22

**22.0.2 (testo 2)**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".

**22.0.4 (testo 2)**

[Sensi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 22-bis**

*(Bonus psicologo)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## **22.0.5 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 22-bis**

*(Bonus psicologo)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 23

## **23.0.1 (testo 2)**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 23-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

# 1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 159 (ant.) del 01/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 1° DICEMBRE 2023

159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 3.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.4 (testo 2), 7.16 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.21 (testo 2), 8.0.25 (testo 2), 10.0.3 (testo 2), 10.0.17 (testo 2), 10.0.22 (testo 2), 17.0.40 (testo 2), 20.0.29 (testo 4) e l'ordine del giorno G/912/17/5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.6 (testo 3), 4.4, 4.0.3, 4.0.10, 9.3 (testo 2), 9.51, 9.0.73 (testo 2), 10.20, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.8 (testo 2), 10.0.15, 10.0.19, 11.0.10 (testo 2), 12.0.4, 12.0.9, 12.0.11, 13.16, 13.0.4, 13.0.9, 13.0.47, 14.0.1, 18.0.29, 18.0.36, 20.5, 20.6, 20.0.1 e 20.0.21.

Informa poi che gli emendamenti 4.6, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 13.0.15, 13.0.14, 17.0.12a, 13.0.52 (testo 3), 18.0.3, 11.2, 11.0.2, 5.0.21, 5.0.22, 20.0.24, 12.0.2, 20.0.7, 23.15 e 23.16, sono stati ritirati e trasformati nei rispetti ordini del giorno [G/912/16/5](#), [G/912/17/5](#), G/912/18/5, G/912/19/5, G/912/20/5, G/912/21/5, [G/912/22/5](#), G/912/23/5, G/912/24/5, G/912/25/5, G/912/26/5, G/912/27/5, G/912/28/5, [G/912/29/5](#), G/912/30/5, G/912/31/5, G/912/32/5, G/912/33/5, G/912/34/5, G/912/35/5, G/912/36/5 e G/912/37/5, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore MANCA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, recante misure di sostegno al potere di acquisto delle famiglie in relazione ai canoni di locazione per le abitazioni.

Stigmatizza quindi la mancata attenzione del Governo sul tema, che produrrà inevitabilmente un ampliamento delle diseguaglianze con evidenti impatti negativi sulle famiglie a basso reddito.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) chiede di confermare l'accantonamento dell'emendamento 1.0.10, sul quale sarebbero in corso ulteriori approfondimenti di merito.

Il senatore LIRIS (FdI) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso dal Governo in ordine

all'emendamento 1.0.6 (testo 3).

Il sottosegretario FRENI precisa che la proposta 1.0.6 (testo 3) presenta problemi di copertura finanziaria. Nonostante la tematica sia di indubbia rilevanza, conferma quindi il proprio avviso contrario.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.1.

Il senatore PAITA (*IV-C-RE*) chiede di accantonare l'emendamento 1.2.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferma l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.10.

L'emendamento 1.0.6 (testo 3) viene ritirato dai proponenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8, subordinatamente a una riformulazione degli stessi.

Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, subordinatamente alla loro riformulazione in un testo identico alla riformulazione proposta per l'emendamento 3.6.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.14, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 8.0.8 e 17.0.40, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti (3.0.1 (testo 2), 8.0.8 (testo 2) e 17.0.40 (testo 2)).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sulla proposta 3.6, argomentando le proprie posizioni. Ipotizza quindi la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti, confidando nell'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI osserva che la formulazione dell'emendamento presenterebbe insuperabili problemi di contabilità, confliggendo altresì con la disciplina vigente in materia assunzionale.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) auspica che la tematica sottesa all'emendamento 3.6 sia comunque debitamente approfondita nell'ambito dell'esame della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 3.6 potrebbe essere ritirato dai presentatori, ai fini della presentazione di uno specifico ordine del giorno riferito al disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che l'eventuale ordine del giorno dovrebbe comunque essere formulato in modo tale da non prevedere oneri finanziari.

Gli emendamenti da 3.6 a 3.12 sono quindi ritirati dai proponenti, con riserva di presentazione di specifici ordini del giorno volti a recepirne il contenuto.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) domanda chiarimenti sulla riformulazione proposta dal Governo relativamente all'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario FRENI precisa che la riformulazione non stravolge il contenuto della proposta.

La senatrice MENNUNI (*FdI*), preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, conferma l'accettazione della riformulazione proposta.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 3.0.1 (testo 2), 8.0.8 (testo 2) e 17.0.40 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) e il sottosegretario FRENI, la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 4.6, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento 4.4.

Il sottosegretario FRENI precisa che la proposta presenta oneri finanziari diretti e non può pertanto essere valutata positivamente.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 4.4, riservandosi di valutare

la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

L'emendamento 4.21 viene infine posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 5.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati relativi all'articolo 5.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal Governo in ordine alle proposte 5.0.1 e 5.0.2.

Il sottosegretario FRENI precisa che le proposte in questione presentano problemi di copertura finanziaria.

Dissente il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), rimarcando la necessità di affrontare nel merito le tematiche evocate dagli emendamenti a sua firma e preannunciando su di essi il voto favorevole.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 5.0.19 e 5.0.20, recanti interventi volti a calmierare l'incremento dei tassi di interesse sugli importi delle rate dei mutui e dei prestiti. L'oratore rimarca altresì la totale assenza di una costruttiva strategia politica da parte del Governo sul punto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.19 e 5.0.20. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 6.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 6.28. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (6.0.3 (testo 2) e 6.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si associa al parere del rappresentante del Governo.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), nel ribadire l'importanza delle misure contenute nell'emendamento 6.28, volto a tutelare gli agricoltori colpiti dagli eventi calamitosi, si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dal Governo. Un'eventuale proposta di riformulazione, infatti, avrebbe potuto favorire il raggiungimento di un accordo politico sulla tematica.

Conclude preannunciando il voto favorevole sull'emendamento in questione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla riformulazione proposta dal Governo relativamente agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4.

Il sottosegretario FRENI precisa che la riformulazione reca specifiche norme sulla qualità dei prodotti destinati alle sigarette elettroniche, al fine di contrastare la proliferazione di prodotti illegali.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) domanda ulteriori chiarimenti in merito alle coperture finanziarie.

Il sottosegretario FRENI fornisce gli elementi di dettaglio richiesti.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) si associa alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Patuanelli, domandando ulteriori elementi di dettaglio.

Interviene il PRESIDENTE, ricordando ai Commissari che l'attuale fase procedurale sarebbe circoscritta alla sola votazione degli emendamenti e invitandoli a formulare eventuali richieste di chiarimenti in maniera il più possibile concisa.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) domanda se la riformulazione proposta dal Governo sugli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4 sia stata anche esaminata dai competenti uffici del Ministero della salute, attesa la delicata materia trattata.

Il sottosegretario FRENI osserva che le disposizioni contenute nella riformulazione proposta non concernono l'introduzione di nuovi prodotti: non è pertanto necessario acquisire l'orientamento del Ministero della salute sul punto.

Dissente la senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), osservando che i liquidi e i prodotti a base di tabacco destinati alle sigarette elettroniche potrebbero comunque determinare dei rilevanti impatti sulla salute dei cittadini.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), lamentando lo scarso tempo a disposizione per esaminare nel merito le riformulazioni proposte dal Governo.

Dal tenore delle riformulazioni proposte dal Governo sugli emendamenti, emergerebbe peraltro che la

politica governativa sarebbe orientata ad approfondire problematiche di natura assolutamente marginale, tralasciando, per contro, questioni ben più importanti e incidenti sulla vita dei cittadini (come, a esempio, l'aumento dell'Iva sui pannolini e su altri beni destinati all'infanzia).

Il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, propone quindi una breve sospensione della seduta. La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle 10,15, riprende alle 10,25.*

Posto ai voti, l'emendamento 6.28 risulta respinto.

Sono invece posti congiuntamente ai voti e approvati, gli emendamenti 6.0.3 (testo 2) e 6.0.4 (testo 2). Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 7, a eccezione dell'emendamento 7.16 (testo 2), in ordine al quale dichiara di rimettersi alle determinazioni che la Commissione vorrà assumere sul punto.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo. Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.13, 7.14 e 7.15 (testo 2).

Viene invece approvata la proposta 7.16 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 7.19, 7.0.4, 7.0.9 (testo 2), 7.0.16, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.9 (testo 2), 8.0.10, 8.0.11 e 8.0.45.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 8.0.15, esprime altresì parere favorevole sulle proposte 8.0.21 e 8.0.25, subordinatamente a delle riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti (8.0.21 (testo 2) e 8.0.25 (testo 2) pubblicati in allegato).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.9 (testo 2).

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) domanda quindi di accantonare l'emendamento 8.8.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferma quindi l'accantonamento degli emendamenti 8.8 e 8.0.9 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.10 e 8.0.11.

Posti separatamente ai voti, vengono invece approvati gli emendamenti 8.0.15, 8.0.21 (testo 2) e 8.0.25 (testo 2).

Risulta infine respinto l'emendamento 8.0.45.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario FRENI chiede di lasciare accantonato l'emendamento 9.3 (testo 2), al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.18, 9.51, 9.78, 9.92, 9.0.17, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.30, 9.0.47, 9.0.50, 9.0.56 (testo 2) e 9.0.73 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede di lasciare accantonato l'emendamento 9.0.56 (testo 2), in quanto di tenore identico a un emendamento presentato dal Governo e relativo all'alluvione che ha recentemente colpito la regione Toscana.

La senatrice [NOCCO](#) (FdI) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.3 (testo 2), dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede di lasciare accantonato l'emendamento 9.18, argomentando le ragioni alla base della richiesta.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conferma l'accantonamento degli emendamenti 9.18 e 9.0.56 (testo 2).

Gli emendamenti 9.51 e 9.0.73 (testo 2) vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Infine, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.78, 9.92, 9.0.17, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.30, 9.0.47 e 9.0.50.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 10.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 10.15, 10.20, 10.24, 10.28, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.8 (testo 2), 10.0.13, 10.0.16 e 10.0.19.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.0.3, 10.0.17 e 10.0.22, subordinatamente a delle riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti (10.0.3 (testo 2), 10.0.17 (testo 2) e 10.0.22 (testo 2), pubblicati in allegato).

Chiede infine di lasciare accantonata la proposta 10.0.15, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), ipotizzando la possibilità di riformulare l'emendamento 10.20 in senso identico alla riformulazione proposta dal Governo per l'emendamento 10.0.3, onde poter procedere a una votazione congiunta.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe opportuno ritirare l'emendamento in questione e aggiungere invece la firma all'emendamento 10.0.3 (testo 2).

La senatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) si dichiara disponibile ad accettare eventuali aggiunte firma alla proposta in questione.

I senatori [MAGNI](#) (Misto-AVS), [MANCA](#) (PD-IDP) e [PATUANELLI](#) (M5S) aggiungono quindi la propria firma all'emendamento 10.0.3 (testo 2).

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.19.

Posto ai voti, l'emendamento 10.15 risulta respinto.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 10.20.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.24 e 10.28.

L'emendamento 10.0.1 è ritirato dai proponenti.

La Commissione vota e approva 10.0.3 (testo 2).

L'emendamento 10.0.8 (testo 2) viene ritirato dai proponenti.

Successivamente, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.13.

Con riferimento all'emendamento 10.0.15, il rappresentante del GOVERNO invita i presentatori a considerare l'opportunità di un ritiro, in quanto la tematica a esso sottesa sarà oggetto di specifiche disposizioni contenute in un provvedimento di prossima emanazione.

L'emendamento 10.0.15 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta 10.0.16, sottolineando l'opportunità di rifinanziare il fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici.

Esprime altresì l'auspicio a che il Governo cambi la propria politica e apra un costruttivo confronto sull'argomento.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.16 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente sono posti separatamente in votazione e approvati gli emendamenti 10.0.17 (testo 2) e 10.0.20 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 11.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 11.2, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9 e 11.0.10 (testo 2).

Chiede invece di lasciare accantonata la proposta 11.5 al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) rimarca l'importanza delle misure contenute negli emendamenti 11.2 e 11.0.2, volte a sostenere gli studenti fuori sede in cerca di un'abitazione. Domanda inoltre se un'eventuale riformulazione delle predette proposte in un ordine del giorno possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI, nel precisare che il parere contrario è fondato su questioni relative alla copertura finanziaria, osserva che il testo dell'ordine del giorno non dovrebbe comunque prevedere, nell'indirizzo al Governo, il riferimento ad oneri finanziari.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 11.2 e 11.0.2, riservandosi di presentare successivamente un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.0.1, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9.

L'emendamento 11.0.10 (testo 2) viene invece ritirato dai proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 12.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte accantonate relative all'articolo 12.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [NOCCO](#) (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.4, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.0.7 e 12.0.8.

L'emendamento 12.0.9 viene invece ritirato dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 12.0.10 risulta respinta.

L'emendamento 12.0.11 viene invece ritirato dai proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte accantonate relative all'articolo 13, a eccezione dell'emendamento 13.0.42 (testo 3), per il quale chiede di confermare l'accantonamento, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.10, 13.12 e 13.14.

L'emendamento 13.16 viene ritirato dai proponenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi la proposta 13.17, nonché le proposte 13.0.2 e 13.0.3.

L'emendamento 13.0.4 viene ritirato dai proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 13.0.5 e 13.0.8.

L'emendamento 13.0.9 viene invece ritirato dai proponenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 13.0.10, 13.0.11 e 13.0.12.

Gli emendamenti 13.0.13, 13.0.14 e 13.0.15 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti, che si riservano di presentare degli specifici ordini del giorno che ne riportino i contenuti.

L'emendamento 13.0.47 viene ritirato dai proponenti.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 13.0.48.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) dichiara infine di ritirare l'emendamento 13.0.52 (testo 3), riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati all'articolo 14.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati relativi all'articolo 14.

Il presidente [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 14.0.1.

Il sottosegretario FRENI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, ritira la proposta 14.0.1.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), nel porsi criticamente sull'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 14.0.5, domanda se un'eventuale riformulazione della proposta in ordine del giorno possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI precisa che l'emendamento in questione comporta oneri finanziari, che



andrebbero assolutamente espunti nell'impegno al Governo contenuto nell'ordine del giorno.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.14, 14.0.15, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18 e 14.0.20.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede se un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 14.0.21 possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI ribadisce la natura onerosa dell'emendamento e la necessità di espungere dall'impegno al Governo qualsiasi riferimento agli oneri finanziari.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.21 viene respinto dalla Commissione.

Dopo un breve dibattito con il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), il PRESIDENTE, apprezza le circostanze, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 11,50.*

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

Con riferimento specifico alla proposta 16.0.7 (testo 2), osserva che sarebbe possibile raggiungere una sintesi politica tramite l'approvazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti e che non contenga riferimenti ad oneri finanziari.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma alla proposta 16.0.7 (testo 2).

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), preso atto delle osservazioni formulate dal sottosegretario, aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.7 (testo 2), dichiarando contestualmente di ritirarlo e riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Posto ai voti, l'emendamento 16.10 risulta respinto.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo, a eccezione della proposta 17.0.35, che chiede di mantenere accantonata per effettuare ulteriori approfondimenti.

Interviene anche il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), ricordando che l'emendamento 17.0.35 aveva ricevuto avviso favorevole dai ministeri competenti.

La senatrice [NOCCO](#) (FdI) domanda chiarimenti sul parere contrario relativo all'emendamento 17.0.12a.

Il sottosegretario FRENI precisa che il parere contrario reso dal Governo è conforme ai dettami dell'articolo 81 della Costituzione. Invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta e di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

L'emendamento 17.0.12a viene quindi ritirato dai proponenti, con riserva di presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne i contenuti.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 18.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 18.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede se la riformulazione in un ordine del giorno della proposta 18.0.3 possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI risponde affermativamente, a patto che l'impegno al Governo non faccia riferimento a oneri finanziari.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) ritira quindi l'emendamento 18.0.3, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.0.37, soffermandosi sulla necessità di fornire adeguata tutela ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals.

La senatrice [NOCCO](#) (*FdI*) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti 18.0.29 e 18.0.36.

Il sottosegretario FRENI fornisce i chiarimenti richiesti.

La senatrice [NOCCO](#) (*FdI*) ritira quindi gli emendamenti 18.0.29 e 18.0.36.

Da ultimo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 18.0.37.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.1, osservando che la proposta sarebbe peraltro in linea con i programmi politici del Governo volti al sostegno delle famiglie.

Domanda quindi se un'eventuale riformulazione della proposta in un ordine del giorno possa trovare l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'atto di indirizzo dovrebbe comunque escludere ogni riferimento a oneri di natura finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.1 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 19.0.2 e 19.0.4.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 19.0.2, relativo alla proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello.

La misura sarebbe inoltre particolarmente opportuna in quanto favorirebbe l'accesso delle giovani generazioni al mercato del lavoro e mal si comprende, pertanto, l'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.4.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20, a eccezione della proposta 20.0.29 (testo 3), sul quale il parere è favorevole subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (20.0.29 (testo 4), pubblicato in allegato)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 20.5 e 20.6 sono ritirati dai proponenti.

La senatrice [NOCCO](#) (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.1, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda se la riformulazione in ordine del giorno dell'emendamento 20.0.7 possa trovare l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI risponde affermativamente.

L'emendamento 20.0.7 viene quindi ritirato dai proponenti, con riserva di presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 20.0.13, volto a istituire un fondo per la gratuità degli asili nido, ponendosi al contempo criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.13.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.13 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 20.0.14, sottolineando la necessità di integrare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.14 viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 20.0.21 viene ritirato dai proponenti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.23.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.23 risulta respinto dalla Commissione.

Le senatrici [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 20.0.24.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede se la riformulazione dell'emendamento 20.0.24 in un ordine del giorno, possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI, nel ricordare che la tematica sui servizi di psicologia scolastica è all'attenzione del Governo, risponde affermativamente, a condizione che non venga fatta menzione di oneri finanziari.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), ritira quindi l'emendamento 20.0.24, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Viene da ultimo posto ai voti e approvato l'emendamento 20.0.29 (testo 4).

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 23.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 23.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

L'emendamento 23.15 viene ritirato dai proponenti.

Viene altresì ritirato dai proponenti l'emendamento 23.16, con riserva di presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne i contenuti.

Il sottosegretario FRENI, rende noto di essere in condizione di esprimere il proprio parere sull'emendamento 17.0.35, precedentemente accantonato. Nel dettaglio, l'orientamento del Governo è favorevole.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa a quanto espresso dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.35 viene quindi approvato dalla Commissione all'unanimità.

Il PRESIDENTE constata che si è esaurito l'esame degli emendamenti accantonati, a eccezione delle proposte 1.1, 1.2, 1.0.10, 8.8, 8.0.9 (testo 2), 9.18, 9.0.56 (testo 2), 11.5 e 13.0.42 (testo 3).

Ricorda infatti relativamente agli emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi proponenti mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione risultano respinte, ad eccezione degli emendamenti del Governo e dei relatori e dei relativi subemendamenti su cui si procederà nella successiva seduta.

Apprezzate le circostanze, propone quindi alla Commissione di terminare la presente seduta, e di convocarsi nuovamente per la giornata odierna, alle ore 14, onde proseguire l'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica la convocazione di una seduta pomeridiana della Commissione bilancio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

#### **G/912/16/5 (già em. 4.6)**

[Lorenzin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.6.

**G/912/17/5 (già em. 3.6)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.6.

**G/912/18/5 (già em. 3.7)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.7.

**G/912/19/5 (già em. 3.8)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.8.

**G/912/20/5 (già em. 3.9)**

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.9.

**G/912/21/5 (già em. 3.10)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.10.

**G/912/22/5 (già em. 3.11)**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.11.

**G/912/23/5 (già em. 3.12)**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.12.

**G/912/24/5 (già em. 13.0.15)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che

nell'anno in corso le imprese agricole hanno subito una crisi senza precedenti per effetto dei danni causati dalla proliferazione della flavescenza dorata della vite;

impegna il Governo:

ad approfondire e valutare quanto previsto dall'emendamento 13.0.15, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica.

**G/912/25/5 (già em. 13.0.14)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento

13.0.14.

**G/912/26/5 (già em. 17.0.12a)**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 500, ha previsto, limitatamente agli anni dal 2020 al 2023 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, la possibilità di accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

impegna il Governo:

a prevedere, con appositi strumenti normativi, anche per il 2024 e 2025 la proroga dei termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi.

**G/912/27/5 [già em. 13.0.52 (testo 3)]**

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024;

impegna il Governo, con appositi strumenti normativi:

a fissare a 30 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio, qualora a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, che accorpino almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

a stabilire a due, il numero delle volte in cui il mandato dei membri della giunta, quale organo esecutivo della camera di commercio, sia rinnovabile;

a prevedere, per le camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di membri

pari a 9;

a considerare, quale garanzia di un adeguato presidio territoriale, il mantenimento di almeno una sede secondaria alle camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

ad applicare l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le camere di commercio che accorpano tre o quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

ad interpretare l'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

### **G/912/28/5 (già em. 18.0.3)**

[Durnwalder](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

il lavoro svolto dai pensionati ha un valore sociale significativo, esso contribuisce al benessere della comunità e dei singoli individui, ma offre anche opportunità per i pensionati stessi di continuare ad essere attivi e di sentirsi più coinvolti nel tessuto sociale;

impegna il Governo a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto prevede l'emendamento 18.0.3, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.

### **G/912/29/5 (già em. 11.2)**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

### **G/912/30/5 (già em. 11.0.2)**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

### **G/912/31/5 (già em. 5.0.21)**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del



lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/32/5 (già em. 5.0.22)**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/33/5 (già em. 20.0.24)**

[Sensi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

Art. 3

### **3.0.1 (testo 2)**

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 6

### **6.0.3 (testo 2)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Liris](#)

Art. 6 -*bis*

Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"7-*ter*.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*ter*.2 Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito

un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-ter.1 che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a 6 mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è integrato di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.»

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

#### **6.0.4 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

#### *Art. 6 -bis*

Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

"7-ter.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-ter.2 Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-ter.1 che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a 6 mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è integrato di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.»

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

#### *Art. 7*

#### **7.16 (testo 2)**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni

montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario."

#### Art. 8

##### 8.0.8 (testo 2)

[Turco](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

##### 8.0.21 (testo 2)

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-bis

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente all' entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.»

##### 8.0.25 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 8-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dai seguenti: "Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 101 salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare."

2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo," sono soppresse.».

#### Art. 10

##### 10.0.3 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Magni](#), [Manca](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10.0.17 (testo 2)**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 10-bis**

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)*

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15, è inserito il seguente: "15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse."

**10.0.22 (testo 2)**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"10-bis

(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 17

**17.0.40 (testo 2)**

[Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 20

**20.0.29 (testo 4)**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bucalo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 36 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole "

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

## 1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 160 (pom.) del 01/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 1° DICEMBRE 2023

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 17.0.35 (testo 2), 1.0.1000/5 (testo 2), 4.0.1000/14 (testo 2), 13.0.500/2 (testo 2), 14.0.500 (testo 2), 15.0.500 (testo 2) e 21.0.500 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 8.0.9 (testo 2), 12.0.500 e 15.0.500/1.

Informa poi che l'emendamento 12.0.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/39/5, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti rimasti accantonati.

Il sottosegretario Freni esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre formula un invito a ritirare l'emendamento 1.0.10 e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al Governo su tutti e tre i suddetti emendamenti.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 1.0.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/912/38/5, pubblicato in allegato.

Con distinte e successive votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.8, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 8.0.9 (testo 2).

Dopo che il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si è espresso in senso conforme al Governo su entrambi i predetti emendamenti, il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.0.9 (testo 2), mentre la proposta emendativa 8.8, posta in votazione, viene respinta.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 9.18.

Dopo che il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si è espresso in senso conforme al Governo sul medesimo emendamento, la proposta 9.18 viene posta in votazione e respinta.

Il PRESIDENTE comunica che restano accantonate le proposte 9.0.56 (testo 2), 11.5 (testo 2) e 13.0.42 (testo 3) in attesa che si concludano le relative interlocuzioni con il Governo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14.20, riprende alle ore 14,50.*

Ha la parola il sottosegretario FRENI, il quale informa la Commissione della necessità di porre in votazione un nuovo testo dell'emendamento 17.0.35, che assicuri un compenso paritario a quello spettante agli altri membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS anche al nuovo rappresentante, che integrerà il Consiglio medesimo per l'esame delle questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Specifica che, a tal fine, l'emendamento 17.0.35 (testo 2), introduce una previsione di spesa provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE pone indi in votazione l'emendamento 17.0.35 (testo 2), che viene approvato all'unanimità.

Comunica, quindi, che sono pervenute le riformulazioni degli emendamenti 11.5 (testo 2) e 13.0.42 (testo 3) - rimasti accantonati - in nuovi testi, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 11.5 (testo 3) e 13.0.42 (testo 4).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al Governo su entrambi i suddetti emendamenti.

Con distinte e successive votazioni, le proposte 11.5 (testo 3) e 13.0.42 (testo 4) sono approvate.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame delle proposte emendative dei relatori e del Governo e dei relativi subemendamenti.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 1, il sottosegretario FRENI, dopo aver invitato la Commissione ad accogliere l'emendamento 1.0.1000, d'iniziativa del Governo, si esprime in senso favorevole sul subemendamento 1.0.1000/5, subordinatamente alla riformulazione in un nuovo testo, mentre il parere è contrario su tutti i restanti subemendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.0.1000 ed in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in merito ai subemendamenti sui quali il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario, il PRESIDENTE dichiara tecnicamente respinti i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10 e 1.0.1000/11.

Posto in votazione, è quindi approvato il subemendamento 1.0.1000/5 (testo 2).

Viene poi posto in votazione l'emendamento 1.0.1000, come subemendato, che risulta approvato all'unanimità.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver invitato la Commissione a votare l'emendamento 2.0.1000, d'iniziativa del Governo, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.0.1000 ed in senso conforme al Governo su entrambi i subemendamenti ad esso riferiti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2, posti ai voti, gli stessi risultano respinti.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.0.1000 risulta approvato.

Passando alle proposte riferite all'articolo 3, il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.500 e 3.0.501, che, posti in votazione, risultano approvati.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 4, il sottosegretario FRENI, dopo aver invitato la Commissione a votare favorevolmente l'emendamento 4.0.1000, d'iniziativa del Governo, si esprime in senso favorevole sul subemendamento 4.0.1000/14, come riformulato in un nuovo testo, mentre il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime favorevolmente sull'emendamento 4.0.1000 ed in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Poiché non vi sono richieste di intervento con riguardo ai subemendamenti sui quali il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario, il PRESIDENTE pone ai voti i subemendamenti 4.0.1000/1, 4.0.1000/2, 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9, 4.0.1000/10, 4.0.1000/11, 4.0.1000/12 e 4.0.1000/13, che risultano respinti.

Posto in votazione, è invece approvato il subemendamento 4.0.1000/14 (testo 2).

E', quindi, posto in votazione l'emendamento 4.0.1000, come subemendato, che viene approvato.



Il PRESIDENTE propone di accantonare momentaneamente gli emendamenti dei relatori e del Governo, e i relativi subemendamenti, riferiti agli articoli 12, 13, 14 e 15 e di passare all'esame delle proposte d'iniziativa dei relatori e del Governo riferite all'articolo 21.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario FRENI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 21.1000, d'iniziativa del Governo, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti. Il parere è favorevole sull'emendamento 21.0.500, come riformulato in un nuovo testo, mentre è contrario sul subemendamento 21.0.500/1. Formula, infine, un invito alla Commissione ad approvare l'emendamento 21.0.1000, d'iniziativa del Governo.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sulle proposte emendative 21.1000 e 21.0.1000, e si esprime in senso conforme al Governo sui subemendamenti riferiti all'emendamento 21.1000, nonché all'emendamento 21.0.500.

Non essendovi richieste di intervento in merito ai subemendamenti riferiti alla proposta 21.1000, risultano respinti i subemendamenti 21.1000/1, 21.1000/2, 21.1000/3 e 21.1000/4.

Viene indi posto ai voti e approvato l'emendamento 21.1000.

Posto in votazione, è poi respinto il subemendamento 21.0.500/1.

Interviene il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) per dichiarare la propria contrarietà [all'emendamento 21.0.500 \(testo 2\)](#). Contesta, in particolare, le modalità che il Governo sta adottando nel processo di ricostruzione delle città toscane colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2023. Ritiene, al riguardo, che si sarebbe dovuto procedere con la decretazione d'urgenza, evitando di ricorrere ad episodici interventi, affidati a singoli emendamenti. Richiama, quindi, l'attenzione sulla proposta emendativa del proprio Gruppo, rimasta accantonata, 9.0.56 (testo 2), a prima firma del senatore Parrini, intesa a promuovere un intervento organico a favore dei territori colpiti della regione Toscana. Lamenta, altresì, la scelta politica di affidare la ricostruzione alle compagnie assicurative, nonché quella di attingere, ai fini del processo ricostruttivo in Toscana, a risorse e relative modalità precedentemente previste per i territori della regione Emilia-Romagna.

Posto in votazione, l'emendamento 21.0.500 (testo 2) è approvato.

Dopo che il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) ha dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento 9.0.56 (testo 2), lo stesso viene posto in votazione e respinto.

Viene, infine, posto ai voti e approvato l'emendamento 21.0.1000.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,45.*

Il PRESIDENTE comunica che, in attesa di concludere le interlocuzioni con il Governo sugli emendamenti rimasti accantonati, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/912/1/5, G/912/2/5, G/912/3/5, G/912/4/5, G/912/5/5, G/912/6/5, G/912/7/5, G/912/8/5, G/912/9/5, G/912/14/5, G/912/15/5, G/912/24/5, G/912/26/5, G/912/28/5, G/912/34/5, G/912/35/5, G/912/36/5, G/912/38/5 e G/912/39/5.

Il parere è, altresì, favorevole sugli ordini del giorno G/912/10/5, G/912/12/5, G/912/13/5, G/912/27/5 e G/912/37/5, a condizione che gli stessi siano riformulati modificando l'impegno al Governo in un impegno a valutare l'opportunità di adottare le misure proposte.

Il parere è poi favorevole sugli ordini del giorno G/916/16/5, G/912/25/5, G/912/29/5, G/912/30/5, G/912/31/5, G/912/32/5 e G/912/33/5, a condizione che essi siano riformulati sostituendo la locuzione "nel primo provvedimento utile" con la locuzione "quanto prima".

Per quanto riguarda gli analoghi ordini del giorno G/912/17/5, G/916/18/5, G/912/19/5, G/916/20/5, G/912/21/5, G/916/22/5 e G/912/23/5, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione che tenga conto - oltre che della necessità di sostituire la locuzione "nel primo provvedimento utile" con la locuzione "quanto prima" - anche della necessità di sopprimere il termine "insostenibile" prima del termine "compressione". Invita inoltre i proponenti a convergere su un unico ordine del giorno riformulato.

Invita, infine, i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/912/11/5 in un testo identico all'ordine

del giorno G/912/2/5, anch'esso relativo all'aliquota Iva sui pellet, sul quale si è espresso favorevolmente.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al Governo su tutti gli ordini del giorno.

Interviene brevemente il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per osservare che gli ordini del giorno G/912/2/5 e G/912/11/5, per quanto vertenti su analoga tematica, hanno obiettivi differenti.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/912/15/5.

I rispettivi proponenti riformulano gli ordini del giorno G/912/10/5 (testo 2), G/912/11/5 (testo 2), G/912/12/5 (testo 2), G/912/13/5 (testo 2), G/916/16/5 (testo 2), G/916/18/5 (testo 2), G/912/19/5 (testo 2), G/916/20/5 (testo 2), G/912/21/5 (testo 2), G/916/22/5 (testo 2), G/912/23/5 (testo 2), G/912/25/5 (testo 2), G/912/27/5 (testo 2), G/912/29/5 (testo 2), G/912/30/5 (testo 2), G/912/31/5 (testo 2), G/912/32/5 (testo 2), G/912/33/5 (testo 2) e G/912/37/5 (testo 2), nel senso indicato dal rappresentante del Governo, pubblicati in allegato.

Sono pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/912/1/5, G/912/2/5, G/912/3/5, G/912/4/5, G/912/5/5, G/912/6/5, G/912/7/5, G/912/8/5, G/912/9/5, G/912/10/5 (testo 2), G/912/11/5 (testo 2), G/912/12/5 (testo 2), G/912/13/5 (testo 2), G/912/14/5, G/912/15/5, G/916/16/5 (testo 2), G/912/23/5 (testo 2), G/912/24/5, G/912/25/5 (testo 2), G/912/26/5, G/912/27/5 (testo 2), G/912/28/5, G/912/29/5 (testo 2), G/912/30/5 (testo 2), G/912/31/5 (testo 2), G/912/32/5 (testo 2), G/912/33/5 (testo 2), G/912/34/5, G/912/35/5, G/912/36/5, G/912/37/5 (testo 2), G/912/38/5 e G/912/39/5.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti dei relatori e del Governo ancora accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.500, nel testo riformulato dai relatori. Il parere è invece contrario sul subemendamento 15.0.500/1, ad esso riferito.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al Governo sul predetto subemendamento, che viene ritirato dal senatore Gelmetti.

E' indi posto ai voti l'emendamento 15.0.500 (testo 2), che viene approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 14.0.500, sulla quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara la contrarietà del suo Gruppo all'emendamento 14.0.500 (testo 2), lamentando, in particolare, che la maggioranza si accinga ad intervenire a ridosso della scadenza della concessione delle tratte autostradali A24 e A25 ad Anas Spa. Contesta, inoltre, che nel testo in esame non sia presa in considerazione l'introduzione di tariffe agevolate per coloro che viaggiano per ragioni di lavoro, per ragioni sanitarie e per altre specifiche esigenze.

Esprime, quindi, le sue perplessità in merito alla chiusura del tavolo interistituzionale che vedeva la partecipazione dei sindaci interessati dalle tratte e nei riguardi del quale anche l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva espresso un giudizio favorevole.

Preannuncia, infine, l'intenzione del suo Gruppo di presentare, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo in Assemblea, ulteriori emendamenti volti a risolvere le questioni che la proposta in votazione lascia, a suo parere, sospese.

Interviene il senatore [LIRIS](#) (Fdl) per dichiarare il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in votazione. Evidenzia, al riguardo, come comportamenti, a suo giudizio erronei, tenuti dal precedente Esecutivo abbiano condotto alla soccombenza dello Stato in sede giudiziaria, con conseguenti gravi penalizzazioni per i lavoratori coinvolti.

L'emendamento 14.0.500 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

*La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,30.*

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 3.0.502, pubblicato in allegato.

Concede, quindi, la parola al sottosegretario FRENI per l'espressione dei pareri sugli emendamenti, rimasti accantonati, riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver comunicato che si renderà necessario apportare una modifica di *drafting* all'emendamento 13.0.500 (volta a sostituire il riferimento all'entrata in vigore delle

disposizioni con quello all'applicazione delle stesse), esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.500, sul subemendamento 13.0.500/8, nonché sul subemendamento 13.0.500/2, a condizione che quest'ultimo sia riformulato eliminando la lettera e). Il parere è invece contrario sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 13.0.500.

Dopo aver invitato la Commissione ad accogliere la proposta emendativa 13.0.1000, d'iniziativa del Governo, si esprime in senso contrario sui subemendamenti ad essa riferiti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 13.0.500. Esprime poi parere favorevole sulla proposta emendativa 13.0.1000, mentre si esprime in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti ad essa riferiti.

Non essendovi richieste di intervento i subemendamenti 13.0.500/1, 13.0.500/3, 13.0.500/4, 13.0.500/5, 13.0.500/6 e 13.0.500/7, vengono respinti.

Con distinte e successive votazioni, sono indi approvati i subemendamenti 13.0.500/2 (testo 2) e 13.0.500/8, nonché la proposta 13.0.500, come subemendata.

Poiché nessuno chiede di intervenire in merito ai subemendamenti 13.0.1000/1, 13.0.1000/2, 13.0.1000/3, gli stessi vengono respinti.

Interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 13.0.1000. Dopo aver richiamato le considerazioni già espresse in sede di dichiarazione di voto sulla proposta 21.0.500 (testo 2), contesta, con specifico riferimento all'emendamento in votazione, la scelta della maggioranza di aver escluso dalle misure di sostegno alle imprese le piccole imprese e le realtà artigianali, tipiche del tessuto produttivo toscano, tenendo in considerazione le sole imprese la cui attività è prevalentemente rivolta all'esportazione.

Ribadisce, infine, la sua contrarietà alle modalità con cui il Governo sta affrontando il processo ricostruttivo dei territori toscani colpiti dagli eventi calamitosi del novembre 2023.

Anche il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in votazione, sottolinea come la scelta di privilegiare le sole imprese esportatrici genererà inevitabilmente sfiducia nei cittadini.

L'emendamento 13.0.1000, posto in votazione, è approvato.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 3.0.502.

Si passa, infine, all'esame della proposta emendativa 12.0.500, in relazione alla quale il sottosegretario FRENI formula un invito al ritiro, precisando che il Governo assicura la sua disponibilità a valutare l'introduzione di disposizioni in materia di garanzie nel contesto dell'esame della manovra di bilancio.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), nell'accedere all'invito formulato dal rappresentante del Governo, comunica la propria intenzione di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Preannuncia, altresì, la presentazione di una proposta emendativa in materia di garanzie nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Dopo che i senatori [LIRIS](#) (*FdI*) e [PATUANELLI](#) (*M5S*) hanno espresso apprezzamento per le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per rilevare il disallineamento, a suo parere evidente, all'interno della maggioranza. Pone in luce, in particolare, la gravità che il Governo formuli un invito al ritiro nei riguardi di proposte dei relatori, tenuto conto che si tratta di un emendamento del relatore in una posizione in parte diversa da quella di rappresentante di una specifica forza politica.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Manca.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) rileva che la preannunciata intenzione del relatore Damiani di farsi promotore di un emendamento al disegno di legge di bilancio di contenuto identico a quello in esame supera la questione dell'esigenza di presentare un ordine del giorno vertente sul medesimo oggetto.

Il PRESIDENTE concorda con l'osservazione del senatore Patuanelli.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda poi relativamente ai restanti emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi proponenti mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione

risultano respinte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione 30.4 (testo 2), pubblicata in allegato. Comunica che sono stati dichiarati inammissibili, per materia, i seguenti emendamenti: 2.10, 2.11, 2.12, 2.0.12, 5.6, 10.0.4, 10.0.9, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 11.45, 11.52, 11.0.40, 23.24, 23.29, 23.0.3, 27.0.7, 34.5, 34.5 T2, 34.0.30, 34.0.92, 34.0.107, 34.0.108, 39.41, 39.0.22, 39.0.35, 39.0.36, 39.0.37, 39.0.50, 40.19, 41.0.1, 42.2, 42.3, 42.0.6, 44.6, 44.0.4, 45.8, 46.5, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.12, 48.0.24, 50.23, 50.0.5, 50.0.13, 50.0.14, 50.0.21, 50.0.33, 50.0.60, 50.0.64, 50.0.67, 50.0.68, 50.0.71, 52.1, 52.3, 52.5, 53.0.18, 53.0.19, 54.15, 54.18, 54.33, 54.34, 54.48, 54.49, 54.50, 54.51, 54.52, 54.84, 54.0.3, 54.0.10, 54.0.42, 54.0.45, 54.0.46, 54.0.48, 54.0.75, 54.0.82, 54.0.103, 54.0.104, 54.0.105, 54.0.106, 54.0.107, 55.17, 56.23, 56.24, 56.48 (limitatamente ai commi da 6-ter a 6-octies), 56.54, 56.78, 56.79, 56.80, 56.0.10, 60.11, 60.0.10, 60.0.11, 60.0.21, 60.0.22, 61.4, 61.0.7, 61.0.10, 61.0.13, 61.0.14, 61.0.15, 61.0.17, 61.0.32, 61.0.36, 61.0.43, 62.5, 62.7 T2, 62.8, 62.10, 62.12, 62.21, 62.25, 62.32, 62.34, 63.10, 63.12, 63.13, 63.14, 63.0.3, 63.0.5, 63.0.25, 63.0.29, 63.0.34, 64.7, 64.16, 64.19, 64.20, 64.24, 64.0.1, 64.0.3, 64.0.20, 64.0.24, 64.0.52, 65.10, 65.0.4, 66.14, 67.3, 67.0.25, 67.0.40, 67.0.41, 70.0.12, 70.0.21 (testo corretto), 72.20, 72.21, 72.0.2, 72.0.7, 73.28, 77.3, 78.3, 78.0.7, 78.0.8, 78.0.13, 78.0.14, 79.11, 79.0.2, 79.0.3, 80.0.1, 80.0.2, 82.0.2, 84.5, 85.12, 85.35, 85.0.7, 85.0.21, 85.0.38, 85.0.38 T2, 85.0.40, 86.1, 92.0.1.

Sono invece stati dichiarati inammissibili, per problemi di copertura finanziaria, i seguenti emendamenti: 2.9, 2.0.3 T2, 3.2, 3.0.2, 3.0.8, 3.0.9, 4.1, 4.5, 4.7, 4.0.4, 4.0.13, 05.1, 5.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.15, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.13, 6.0.4, 6.0.8, 6.0.9, 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.14, 9.0.16, 10.2, 10.3, 10.4, 10.12, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.10, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.28, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.11, 11.13, 11.28, 11.32, 11.33, 11.35, 11.36, 11.38, 11.41, 11.43, 11.0.2, 11.0.9, 11.0.13, 11.0.30, 11.0.34, 11.0.44, 11.0.46, 11.0.47, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.11, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 17.0.2, 18.16, 18.17, 18.18, 18.21, 18.22, 18.25, 18.30, 18.0.6, 18.0.7, 23.7, 23.9, 23.14, 23.15, 23.16, 23.20, 23.26, 23.27, 23.28, 26.1, 26.0.3, 27.0.3, 27.0.9, 27.0.10, 28.4, 28.8, 28.9, 29.1, 29.2, 29.4, 29.5, 30.7, 30.8, 30.9, 30.11, 30.12, 30.13, 30.19, 30.20, 30.25, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4 T2, 30.0.7, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.0.1, 32.0.3, 32.0.7, 32.0.12, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.0.5, 33.0.6, 34.1, 34.2, 34.0.7, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.21, 34.0.27, 34.0.28, 34.0.32, 34.0.42, 34.0.43, 34.0.44, 34.0.50, 34.0.57, 34.0.85, 34.0.88, 34.0.89, 34.0.95, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.4, 35.0.8, 36.5, 36.14, 36.15, 37.1, 37.5, 37.9, 37.11, 37.0.11, 38.8, 39.7, 39.0.2, 39.0.8, 39.0.32, 39.0.39, 39.0.41, 39.0.52, 39.0.60, 39.0.62, 39.0.66, 40.18, 40.29, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.13, 40.0.17, 40.0.18, 40.0.20, 40.0.28, 40.0.36, 40.0.41, 41.2 (limitatamente al comma 5), 41.12, 41.13, 41.15, 41.33, 41.35, 41.38, 41.0.2, 41.0.9, 42.0.4, 42.0.5, 44.4, 44.0.2, 44.0.7, 45.3, 45.4, 45.0.8, 48.2, 48.0.7, 48.0.22, 48.0.25, 50.21, 50.0.2, 50.0.3, 50.0.4 (limitatamente alla lett. c)), 50.0.11, 50.0.20 (limitatamente all'art. 50-ter), 50.0.26, 50.0.32, 50.0.35, 51.0.3, 52.2, 52.32, 52.36, 53.0.2, 53.0.8, 53.0.12, 53.0.44 (limitatamente ai commi 1-3), 54.7, 54.9, 54.20, 54.26, 54.74, 54.85, 54.0.5, 54.0.6, 54.0.11, 54.0.13, 54.0.14, 54.0.15, 54.0.19, 54.0.26, 54.0.27, 54.0.43, 54.0.77, 54.0.80, 54.0.84, 54.0.95, 54.0.96, 54.0.120, 55.0.6, 55.0.11, 56.1, 56.18, 56.30, 56.49, 56.55, 56.56, 56.70, 56.71, 56.0.1, 56.0.13, 57.0.1, 57.0.2, 60.10, 60.0.9, 61.0.1, 61.0.2, 61.0.31, 62.24, 62.31, 62.33, 62.0.2 T2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.9, 63.0.13, 63.0.20 T2 (limitatamente ai commi 3 e 4), 63.0.23 T2, 63.0.27, 63.0.31, 64.18, 64.23, 64.0.8, 64.0.9, 64.0.39, 64.0.42, 64.0.49,

64.0.50, 65.2, 65.0.1, 65.0.5, 65.0.7, 65.0.8, 65.0.9, 65.0.10, 65.0.15, 66.2, 66.5, 66.11, 66.12, 67.1, 67.17, 67.18, 67.19, 67.28, 67.0.7, 67.0.9 (limitatamente al comma 5), 67.0.12, 67.0.14, 67.0.26, 67.0.42, 67.0.44, 70.0.8, 70.0.9, 70.0.13, 70.0.19, 70.0.22, 71.0.2, 71.0.5, 72.4, 72.7, 72.9, 72.11, 72.12, 72.13, 72.0.3, 72.0.5, 72.0.6, 73.24, 73.27, 73.31, 73.32, 73.34, 73.36, 73.39, 73.42, 73.0.6, 73.0.17, 73.0.18, 73.0.20, 74.19, 74.21, 74.29, 74.31, 74.0.55, 74.0.57, 75.0.2, 77.0.1, 77.0.2, 78.0.12, 78.0.15, 79.3, 79.0.27, 79.0.28, 79.0.30, 79.0.31, 79.0.32, 79.0.34, 79.0.36, 79.0.44, 80.1, 80.5, 80.17, 80.0.3, 80.0.6, 80.0.11, 80.0.16, 80.0.17, 80.0.18, 80.0.25, 83.3, 83.4 (limitatamente alla lett. b)), 84.6, 84.0.3, 85.6, 85.10, 85.13, 85.14, 85.31, 85.0.1, 85.0.2, 85.0.16, 85.0.19, 85.0.25, 85.0.42, 87.0.2, 88.1, 88.22, 88.25, 88.33, 88.0.3.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [912](#)

**G/912/10/5 (testo 2)**

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due province, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle province di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

**G/912/11/5 (testo 2)**

[De Carlo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10% al 22%, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente Legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul pellet al 10% per il 2023;

in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette "frodi carosello" compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul pellet al 10% per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a pellet, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

**G/912/12/5 (testo 2)**

[Spinelli](#), [Liris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

la figura del lavoratore frontaliero è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all'estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro;

si tratta esclusivamente di quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano, appunto, all'estero in Paesi confinanti ovvero in Paesi limitrofi;

il lavoratore frontaliero è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;

da tempo i lavoratori transfrontalieri con San Marino pongono all'attenzione delle istituzioni centrali, Governo e Parlamento la necessità di un trattamento eguale per tutti i lavoratori transfrontalieri al fine di eliminare le differenze di trattamento ancora insite nel lavoro frontaliero e l'opportunità di istituire un Osservatorio permanente sul lavoro di frontiera;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di, prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2024:

- a. le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento;
- b. le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

**G/912/13/5 (testo 2)**

[Zullo](#), [Liris](#), [Zedda](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912);

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istituisce l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

tale Agenzia ha lo scopo primario di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, nonché, evitare pregiudizio alla operatività ed efficienza portuali;

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che tale Agenzia fosse istituita per un periodo massimo di settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

ritenuto altresì che:

una proroga di tale misura costituirebbe una efficace azione di sostegno ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere che il periodo di istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale sia prorogato, da settantotto mesi a novantadue mesi e, pertanto, a disporre una dotazione finanziaria di 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

di prorogare, altresì, la scadenza da trentasei mesi a novantadue mesi del termine per la trasformazione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

**G/912/16/5 (testo 2)**

[Lorenzin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

impegna il Governo:

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.6.

**G/912/23/5 (testo 2)**

[Durnwalder](#), [Liris](#), [Manca](#), [Pirovano](#), [Ronzulli](#), [Magni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Lotito](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per

Comuni e Città metropolitane una compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024;

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, quanto prima, quanto previsto dagli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

**G/912/25/5 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo:

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento 13.0.14.

**G/912/27/5 (testo 2)**

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, con appositi strumenti normativi:

di fissare a 30 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio, qualora a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

di stabilire a due, il numero delle volte in cui il mandato dei membri della giunta, quale organo esecutivo della camera di commercio, sia rinnovabile;

di prevedere, per le camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9;

di considerare, quale garanzia di un adeguato presidio territoriale, il mantenimento di almeno una sede secondaria alle camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

di applicare l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le camere di commercio che accorpano tre o quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;



di interpretare l'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

**G/912/29/5 (testo 2)**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/30/5 (testo 2)**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/31/5 (testo 2)**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/32/5 (testo 2)**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/33/5 (testo 2)**

[Sensi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

impegna il Governo

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

**G/912/37/5 (testo 2)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 912 recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

premessi che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, ha novellato il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introducendo l'articolo 4-*sexies*, il quale prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale introdotto con la medesima novella, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento;

lo stesso articolo 4-*sexies* disciplina poi la procedura di irrogazione delle sanzioni, affidandola all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

considerato che:

l'applicazione della predetta disposizione ha avuto un orizzonte temporale ridotto, alla luce della sospensione fino al 30 giugno 2024 delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni introdotta dall'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

impegna il Governo

a trovare una soluzione alla questione descritta in premessa quanto prima

**G/912/38/5 (già em. 1.0.10)**

[Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 912, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il Capo I del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;

l'articolo 1 del medesimo decreto-legge reca disposizioni in materia di conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 o di altri provvedimenti normativi aventi ad oggetto la disciplina previdenziale, idonei a parificare a tutti gli effetti ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 tutti i lavoratori che decidano di esercitare l'opzione per il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, fermo restando che l'esercizio dell'opzione non deve comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio.

**G/912/39/5 (già em. 12.0.5)**

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

a novembre del 2019 la Regione Emilia Romagna ha affidato all'Autorità di Bacino Distrettuale del

Fiume Po (ADBPO) l'incarico di predisporre uno studio finalizzato a individuare le strategie "per contemperare disponibilità naturale e domanda di risorsa idrica" e viene indicata come soluzione la costruzione di un invaso in località Stretta delle Gazze sul torrente Enza, comunemente noto come Diga di Vetto, che possa soddisfare le esigenze irrigue, preservando le riserve di acqua sotterranea, idropotabili, industriali, idroelettriche e di ritenzione delle piene;

ad aprile 2023 il Ministero delle infrastrutture autorizzato l'impegno di spesa in conto residui, a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per 3 opere, incluso l'invaso a Val d'Enza;

al fine di consentire la realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, sono necessarie misure intese a favorire l'accelerazione delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi,

Impegna il Governo

a valutare l'assegnazione al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, nominato ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 4 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la celere realizzazione dell'invaso in Val d'Enza, e a trasferire alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario a tale scopo, le risorse già assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 1

### 1.0.1000/5 (testo 2)

[Liris](#)

*All'emendamento 1.0.1000, alinea articolo 1 -bis , sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla rubrica, le parole «e dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti «, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

b) al comma 1, le parole «e della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti «, della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

c) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «Per il personale dirigenziale della Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845,00»;

d) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.170,35 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Art. 3

### 3.0.502

Il Relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 3- bis.**

1. All'articolo 6, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 27 novembre 2023, sostituire le parole da: "modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma con le seguenti: "del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure

concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre."

Art. 4

#### **4.0.1000/14 (testo 2)**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*All'emendamento 4.0.1000, capoverso "Articolo 4-bis", i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

4. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al secondo periodo, dopo le parole "del presente articolo", sono inserite le seguenti:

"e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 14 del 2019, è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento".

«5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 4, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.»

Art. 11

#### **11.5 (testo 2)**

[Borghese](#), [Calandrini](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del D.M. MEF n. 30 del 2015. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.»

3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 16.000.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 13

#### **13.0.42 (testo 4)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Calandrini](#)

*"Articolo 13-bis.*

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, del dl n.91 del 2018 volte a estendere il regime transitorio anche all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020"

**13.0.500/2 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*All'emendamento 13.0.500 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, alinea, dopo le parole: «per i locatori», inserire le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «per i locatori», inserire le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

c) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 96», inserire le seguenti: «gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

d) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «chiunque propone», inserire le seguenti: «, pubblicizza»;*

2) *al terzo periodo, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;*

Art. 14

**14.0.500 (testo 2)**

I Relatori

*Dopo l'articolo 14 , inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis*.**

*(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)*

1. La società di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicati al comma 5, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 ( di seguito "Convenzione Unica"), fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico e di ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS per la gestione dell'infrastruttura nei periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato dal relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto della presente disposizione in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

*a)* il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti di ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

*b)* per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

*c)* è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

*d)* è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell'articolo 17, punto 3 della Delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera *a)*;

*e)* è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo della Commissione europea di cui alla Decisione C (2018)2435, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti di ANAS S.p.a. in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 3, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

*a)* esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

*b)* dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi da ANAS nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

*c)* dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del decreto-legge n. 68 del 2022;

*d)* della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera *a)*. Il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, ANAS S.p.A. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera *a)*, è

riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

- a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
- b) quanto agli ulteriori 250 milioni, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come integrato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12, del decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 68 del 2022 le parole "dai trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.».

#### Art. 15

#### 15.0.500 (testo 2)

I Relatori

*Dopo l' articolo 15 , inserire il seguente*

«**Art. 15- bis.**

*(Fondo di garanzia per le PMI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, opera con le seguenti modalità :

- a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000,00;
- b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013 in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di "micro, piccola e media impresa" di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 (nel seguito, "PMI") rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le

operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonchè per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000,00, ovvero fino a euro 80.000,00 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonchè in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di importo massimo sino ad euro 50.000, la garanzia del fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del terzo settore, purchè iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonchè al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui di cui alla parte IX, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al Repertorio economico amministrativo, nonchè gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese, con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonchè per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione "*una tantum*" pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al



regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle parole: "500 mila".

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo di garanzia. Per la medesima finalità, sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è, conseguentemente, abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Al comma 48, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppresse le seguenti parole: "nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese". Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Tavolo di cui al comma 6, il predetto Consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, comma *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.»

#### Art. 17

#### 17.0.35 (testo 2)

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 17-bis.

*(Integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, compongono le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale."

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Art. 21

#### **21.0.500 (testo 2)**

I Relatori

*Dopo l' articolo 21 , inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.».

## Allegato 1

N.	NOME	CODICE COMUNE	PR
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI
16	VINCI	48050	FI
17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI
37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO
42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT

46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 30

**30.4 (testo 2)**

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *a l comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.»

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Ai maggiori oneri pari a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:*

*a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022*

*b) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,*

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «36 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 92 milioni di euro per l'anno 2029 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».

## 1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 161 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(851, 113, 231, 682, 772 e 849-A\)](#) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni di merito.

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) esprime grande soddisfazione per l'approvazione del provvedimento, che rappresenta un grande passo di civiltà, frutto di un importante lavoro trasversale svolto negli anni.

Non essendovi ulteriori interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**[\(952\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 reca disposizioni volte alla predisposizione di un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. In relazione agli oneri recati dal comma 3, sebbene essi siano configurati come limite di spesa, considerato che la relazione tecnica originaria si limita a fornire elementi di natura descrittiva, sarebbe comunque opportuno acquisire i dati quantitativi sottostanti la stima.

Con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2004 dalla lettera c) del comma 3, posto che si tratta di risorse in conto capitale, il Governo dovrebbe escludere che dall'impatto di tali spese possa determinarsi un'alterazione degli effetti sui saldi già stimati nei tendenziali.

Per quanto concerne gli oneri per il personale della struttura temporanea di supporto, osserva che la relazione tecnica originaria non reca l'indicazione dei profili di inquadramento e retributivi interessati dall'attivazione dell'istituto del fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile: a tale riguardo il Governo dovrebbe fornire indicazioni ed elementi di quantificazione più precisi in merito ai profili professionali ipotizzabili.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, relativo al piano di comunicazione

alla popolazione, per l'anno 2023, e di cui all'articolo 4, concernente la pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo, per l'anno 2023, che ragionevolmente recano un profilo temporale di spesa anche per l'esercizio 2024, appare opportuno chiarire come possano prodursi effetti coerenti con quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali.

In relazione al comma 2-bis dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, al fine di escludere che dalle disposizioni introdotte possano derivare per l'ANAS e per gli enti locali interessati nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, il Governo dovrebbe chiarire i motivi per cui le risorse, pari a 2,8 milioni di euro, aggiunte nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, per effetto dell'estensione da 12 a 24 mesi del rapporto di lavoro di unità di personale a tempo determinato di cui al comma 1, lettera a), sono state ripartite in misura preponderante per l'anno 2025, in misura di euro 2.333.000, e solo in minima parte per l'anno 2024 in misura di 467.000 euro.

Rileva inoltre che, alla medesima lettera a) del comma 1, viene prevista anche l'attivazione e il presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (ventiquattro ore): considerato che la relazione tecnica originaria non reca indicazioni su tale punto, appare necessario che il Governo fornisca elementi informativi idonei a valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessaria l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 103.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, che viene resa disponibile, reputando così superati i rilievi del relatore.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione, nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE dà atto della trasmissione del parere della 1ª Commissione sugli emendamenti approvati.

Comunica poi che i relatori hanno presentato la proposta Coord.2, pubblicata in allegato.

Chiede quindi se vi sono interventi in dichiarazione di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) manifesta in via preliminare forti perplessità, anche dal punto di vista formale, su un decreto-legge che presenta un carattere "*omnibus*", non in linea con i requisiti richiesti a un provvedimento d'urgenza. Tale criticità, più in generale, è ravvisabile nel complesso della manovra di finanza pubblica.

Nel merito, non ravvisa sul caro vita e sul caro mutui misure di contrasto soddisfacenti, pur avendo il Partito democratico presentato al riguardo diverse proposte, a partire dalla possibilità di impiegare parte degli extraprofiti delle banche non solo come riserve ma anche per rafforzare il credito.

A livello complessivo, a suo giudizio il provvedimento non presenta alcuna misura dotata di un effetto positivo di moltiplicazione della crescita, ovvero in grado di sostenere le categorie in difficoltà: manca infatti un respiro di programmazione.

Reputa ciò preoccupante, soprattutto perché questo è l'ultimo anno di applicazione della clausola generale di salvaguardia, a livello di valutazione europea dei conti pubblici, e si prospetta quindi in futuro una riduzione degli spazi fiscali di manovra.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), riservandosi di intervenire più ampiamente nella discussione in Assemblea, richiama innanzitutto l'attenzione sui contrasti interni alla maggioranza che hanno caratterizzato l'esame del decreto-legge, tali da richiedere la continua mediazione della Presidenza. Giudica quindi il provvedimento vuoto di contenuti rilevanti, analogamente peraltro alla legge di bilancio. In realtà, non ricorda nei 400 giorni del Governo Meloni l'adozione di alcunché di significativo per il Paese.

Ringrazia infine il Presidente per l'imparzialità assicurata nella conduzione dei lavori in Commissione ma ribadisce il netto giudizio negativo sul decreto-legge.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel riservarsi di sviluppare la propria posizione in Aula, ritiene che il decreto-legge non dia risposta ai problemi del Paese e teme che lo stesso avverrà per la legge di bilancio, auspicando tuttavia che in quella sede il Governo risulti più aperto a valutare le proposte dell'opposizione.

Sottolinea, in particolare, la mancanza nel provvedimento in esame di misure in favore dei giovani e a sostegno del mondo femminile.

In conclusione, riconosce al Presidente una corretta gestione dei lavori ma, nel merito, ribadisce la propria contrarietà al decreto-legge.

Non essendovi ulteriori interventi, si passa alla votazione delle proposte di coordinamento Coord.1 e Coord.2.

Al riguardo, il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole.

Poste separatamente ai voti, le proposte Coord.1 e Coord.2 risultano approvate.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come modificato in Commissione, autorizzandoli a chiedere alla Presidenza del Senato di svolgere la relazione oralmente.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026** ,

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 47.0.1 (testo 2), 50.0.18 (testo 2), 70.0.26 (testo 2) e 85.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Dichiara inoltre inammissibile l'emendamento 30.4 (testo 2), per problemi di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale ( n. 90 )**



(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) e 9, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*) della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota istruttoria recante risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE si riserva di convocare una seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori sul disegno di legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 47

##### 47.0.1 (testo 2)

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

##### "Art. 47-bis

*(Misure in materia di medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. L'articolo 14 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è abrogato.

3. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, dopo le parole "possono procedere" sono inserite le seguenti "fino al 31 dicembre 2025"..".

Art. 50

##### 50.0.18 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

##### "Art. 50-bis

*(Riconoscimento di un contributo per i medici di ruolo unico di assistenza primaria e dei pediatri e disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo *una tantum* pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico, rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

4. Per il 2025, al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall' articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

#### Art. 70

##### **70.0.26 (testo 2)**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### «Art. 70-bis

(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e altre misure in materia di cooperazione)

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
3. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### Art. 85

##### **85.29 (testo 2)**

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* «4-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di

un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di particolare congestione stagionale del traffico. Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - ----;

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

## Coord. 2

I Relatori

*Al subemendamento 1.0.1000/5 (testo 2), alla lettera d, sostituire la cifra: "190.170,35" con la seguente: "190.171".*

*All'emendamento 8.0.25 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:*

<<1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

**"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 101 salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. **L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione"**>>.**

*All'emendamento 11.5 (testo 2), al comma 3-ter, dopo la parola: "stanziamento" inserire le seguenti: "di parte corrente".*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023**

**37ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza,

rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:

- l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
- l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
- l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
- l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
- l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;



- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina;
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:
  - l'articolo 7, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
  - l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
  - l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
  - l'articolo 10, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
  - l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
  - l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
  - l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite

in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPCm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7),

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

### **(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sulla proposta 3.0.4 (testo 2), recante modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione di mediatore del diporto, con la seguente osservazione:

- al comma 1, lettera *b*), numero 3), sostitutivo del comma 5 dell'articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 171 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento degli enti di formazione preposti all'organizzazione dei corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.

Propone altresì di esprimere un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

### **(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

# 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

**130ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) rileva una contraddizione tra l'esigenza di rafforzamento e intensificazione delle attività e delle misure indicate nel preambolo del provvedimento e l'adozione di un decreto-legge, che non consente un intervento organico e complessivo. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) sottolinea preliminarmente l'eterogeneità del provvedimento, che peraltro prevede il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tanto criticati dall'attuale maggioranza durante la pandemia, per l'individuazione delle zone dove realizzare gli *hotspot* e i Centri di permanenza per il rimpatrio, evitando così non solo il coinvolgimento del Parlamento, ma anche le interlocuzioni con i territori interessati.

A suo avviso, inoltre, l'istituzione delle ZES non sembra essere risolutiva per affrontare le fragilità economiche e sociali del Mezzogiorno.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice **MUSOLINO** (Az-IV-RE) critica la strategia centralista del Governo, che avoca a sé anche la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione destinati al Mezzogiorno - tra l'altro in contraddizione con il progetto di autonomia differenziata - pur a fronte di una cattiva gestione da parte delle Regioni Sicilia e Calabria, in particolare, che hanno finito per perdere tali risorse.

Ricorda che le ZES sono state istituite tre anni fa e che finora sono rimaste inattive; addirittura, era prevista una ripermimetrazione per la Sicilia orientale, che non è mai stata attuata. Esprime quindi perplessità per l'impiego di fondi pubblici con misure temporanee, che richiamano investimenti imprenditoriali solo per un determinato periodo di tempo e non garantiscono uno sviluppo economico duraturo.

Anche con riferimento a Lampedusa, pur ritenendo indispensabile fornire aiuti per far fronte

all'eccezionale flusso migratorio, esprime perplessità per gli interventi estemporanei adottati tramite la decretazione d'urgenza, che non consentono di risolvere i problemi alla radice. Sarebbe preferibile modificare la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) con un provvedimento organico e stabilendo principi condivisi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) non rileva contraddizioni con il progetto di autonomia differenziata, che peraltro sarà attuato sulla base di una intesa tra le singole Regioni e il Governo. Si tratta, infatti, di provvedimenti distinti e privi di connessione.

Valuta invece molto favorevolmente l'iniziativa assunta dal ministro Fitto a favore del Mezzogiorno, sulla base della positiva esperienza del Molise, dove la ZES ha consentito un investimento di 70 milioni di euro da parte di una multinazionale nel distretto di Termoli, con la creazione di un centinaio di posti di lavoro e la realizzazione, tra l'altro, dell'unica *gigafactory* italiana per la produzione di batterie automobilistiche. La ZES, infatti, consente di accelerare le procedure per il rilascio di licenze edilizie e amministrative, nonché l'applicazione di incentivi fiscali ed è quindi molto apprezzata dagli operatori economici locali, oltre a rappresentare un forte elemento attrattivo per gli investitori esteri. La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) concorda con il senatore Della Porta sulla utilità della ZES per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Nel replicare alla senatrice Musolino, sottolinea che dal 7 settembre è ormai prevista una unica ZES per il Mezzogiorno, per cui non sarà più necessaria la ripermimetrazione dell'area della Sicilia orientale. Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

***(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la estrema eterogeneità del provvedimento, aggravata dal ricorso all'espressione "per esigenze indifferibili", che sembra giustificare l'inserimento di qualunque misura il Governo ritenga necessaria.

A tale riguardo, sollecita una riflessione, magari in altra sede, per valutare il rischio di una radicale trasformazione dello strumento del decreto-legge. Infatti, da una parte, vi è una sorta di acquiescenza alla sempre più frequente mancanza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità ed urgenza della decretazione; dall'altra, è invalsa la prassi di consentire al Parlamento di inserire in sede emendativa ulteriori disposizioni altrettanto prive del carattere della straordinaria necessità ed urgenza. Tutto ciò determina una sorta di scambio perverso tra Governo e Parlamento che snatura sempre di più il carattere del decreto-legge, quale previsto dalla Costituzione, oltre a nuocere all'interesse generale. Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

***(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 novembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Sulla portata normativa degli emendamenti identici 5.0.1 e 6.14, che riaprono i termini per l'esercizio delle azioni risarcitorie da parte delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, differendo il termine al 31 dicembre 2023, intervengono il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#), che rileva l'esigenza di studiare una possibile normativa transitoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

non ostativo, avanzata dal relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che la Commissione non possa proseguire la discussione del disegno di legge n. [733](#), tra l'altro sottoscritto da tutti i Gruppi, sulla interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, in merito alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Ricorda che l'Avvocatura generale dello Stato continua a manifestare, a suo avviso, un atteggiamento pregiudizialmente negativo, attraverso la proposizione di eccezioni di incompetenza territoriale o la contestazione dei diritti soggettivi dei ricorrenti e dei fatti accaduti. A suo avviso, non resta altra soluzione che portare la questione fuori dalle aule parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esame in sede redigente non può proseguire in assenza del parere della Commissione bilancio, che a sua volta non è in grado di pronunciarsi senza i necessari elementi istruttori da parte del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la calendarizzazione dello schema di decreto ministeriale sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche (Atto del Governo n. 92), in quanto la tardiva adozione del provvedimento sta causando difficoltà alle associazioni interessate.

In secondo luogo, chiede che si riprenda quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, sulla ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'Atto del Governo n. 92, assegnato ieri alla Commissione, sarà inserito all'ordine del giorno della prossima settimana.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, invece, è necessario attendere la conclusione della sessione di bilancio.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 927**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:

- l'articolo 7, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
- l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
- l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
- l'articolo 10, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
- l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;
- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPcm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza, rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
  - l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
  - l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
  - l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
  - l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
  - l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo;

- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;
- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

**142ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 novembre e 1º dicembre, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), in relazione allo svolgimento di audizioni sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830, in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, chiede che i lavori siano organizzati in modo più disteso, per dedicare un adeguato spazio di approfondimento anche agli altri temi all'ordine del giorno.

Il **PRESIDENTE** obietta che le ragioni di urgenza sui provvedimenti in esame in sede consultiva sono determinate dalla calendarizzazione in Aula.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) replica che si potrebbe prevedere un numero inferiore di audizioni per ciascuna seduta, per evitare che, come accaduto oggi, la Commissione debba pronunciarsi sugli altri argomenti all'ordine del giorno in tempi ristretti.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), pur apprezzando che allo svolgimento delle audizioni sia riservato un



ampio spazio, trattandosi di argomento molto complesso che ha ricadute anche su altri organi costituzionali apparentemente non coinvolti dal tenore letterale della riforma, ritiene che si dovrebbe rimodulare il programma, riducendo il numero di auditi previsto per seduta, in modo da lasciare adeguato spazio di approfondimento anche agli altri provvedimenti all'ordine del giorno. Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino. *La seduta termina alle ore 13,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 novembre e 1° dicembre, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 3.0.501 - che estende agli organi di rilevanza costituzionale la deroga al divieto di conferimento di incarichi di vertice a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza - parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'ambito applicativo dell'espressione "organi di rilevanza costituzionale".  
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

## **1.4.2.2. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51 (pom.) del 31/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023  
51ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CRAXI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Menia a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione

bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il decreto-legge in esame, composto da 24 articoli, reca misure in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici (Capo I, articoli da 1 a 8), in favore di enti territoriali (Capo II, articoli 9 e 10), in materie di investimenti e sport (Capo III, articoli da 11 a 16), e in materia di lavoro, istruzione e sicurezza (Capo IV, articoli da 17 a 22).

I profili di interesse per la Commissione si rinvergono principalmente in relazione agli articoli 15 e 21.

L'articolo 15, in particolare, al fine di accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, autorizza il rifinanziamento per 326 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, della spesa per programmi del settore aeronautico, prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, recante interventi urgenti per l'economia. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, la misura è finalizzata a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 21, che reca misure in materia di immigrazione, sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, al comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni di euro per il 2023, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Il successivo comma 10 autorizza una spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri - a norma dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

La misura, in particolare, proroga, per il 2024, le ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina, a Kiev, a Chişinău, a Varsavia, a Bratislava, a Mosca, a San Pietroburgo, e nelle sedi operanti presso le capitali dei Paesi baltici. Il successivo comma 11 dispone la copertura dei relativi oneri, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dà infine, conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [DEL RIO](#) (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulla tipologia di interventi che si andranno a finanziare, soprattutto alla luce di quanto statuito *ex* articolo 15 del provvedimento in esame.

A tale riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a sottolineare che il rifinanziamento pari a 326 milioni di euro, previsto in questo articolo, non deve essere inteso come uno stanziamento *ex novo*, bensì una mera redistribuzione di cassa, il cui relativo ammontare è prelevato da un fondo, già precostituito, concernente programmi del settore aeronautico. Conclude,

confermando che ci si trova di fronte, peraltro, ad una procedura finanziaria attuata in assoluta continuità con analoghi aggiustamenti contabili realizzati da precedenti governi.

Replica, quindi, il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), il quale non ritiene del tutto convincenti le argomentazioni testé addotte dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, con la disposizione normativa in titolo, si è in presenza di una decisione politica che risulterà aderente a quanto affermato dal sottosegretario solamente se, nelle previsioni di spesa dei prossimi anni, il Governo apporterà riduzioni di bilancio pari esattamente a quanto oggi, con l'attuale testo, ha inteso finanziare, ossia 326 milioni di euro. Tale somma, pertanto, deve essere considerata, allo stato attuale, non una mera partita finanziaria o una anticipazione di spesa, quanto uno stanziamento aggiuntivo. Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ribadisce che i fondi di cui stiamo parlando sono già stati allocati nella programmazione finanziaria del Governo e che la prassi impiegata in tale frangente ricalca quella già utilizzata in passato, volta ad aggiornare, anno per anno, i vari capitoli di spesa dedicati ad ammodernare lo strumento militare nazionale, esigenza, quest'ultima, del tutto prioritaria alla luce dei più recenti e drammatici accadimenti bellici intervenuti in Europa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Affare assegnato n. 53 (La centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell'Italia nel quadro dell'appartenenza all'Unione europea e alla NATO) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte in Albania dal 17 al 19 aprile e a New York e Washington dal 18 al 23 settembre**

Il presidente Stefania CRAXI dà conto delle recenti missioni ufficiali, le cui relazioni sono pubblicate in allegato, svolte in Albania, dal 17 al 19 aprile 2023, e a New York e Washington, dal 18 al 23 settembre 2023.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912

La Commissione Affari esteri e Difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 15, relative al rifinanziamento della spesa per programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.;

apprezzate altresì le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 9, 10 e 11, volte ad autorizzare le spese per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, e per la proroga, anche per l'anno 2024, delle ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione affari esteri e difesa del Senato in Albania**

(17-19 aprile 2023)

Una delegazione della Commissione affari esteri e difesa, composta dal presidente senatore Stefania Craxi, e dal senatore Spagnolli, si è recata in Albania dal 17 al 19 aprile 2023. La missione si è svolta

nel contesto del rinnovato interesse italiano per la regione balcanica. I cordiali incontri hanno avuto luogo nel quadro delle storiche relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi rafforzate dal ruolo di primo piano dell'Italia per l'adesione dell'Albania all'Unione europea e a sostegno di tutte le iniziative di dialogo in Kosovo e del raggiungimento della pace, prosperità e sicurezza in tutta la regione Balcanica. La crisi determinata dalla guerra in Ucraina ha ridato centralità ai Balcani occidentali, riavviato il processo di allargamento e d'integrazione regionale, anche attraverso iniziative come Open Balkan di cui fanno parte la Serbia, l'Albania e la Macedonia del nord con l'obiettivo dell'integrazione economica della regione dei Balcani e ad imitazione delle quattro libertà del mercato unico europeo.

Il trasferimento in Albania, è stato effettuato su un velivolo ATR 72 del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza. Durante il volo la delegazione ha avuto occasione di approfondire le attività di vigilanza, a contrasto dei traffici illeciti e della criminalità organizzata, svolte dal Reparto lungo la costa nazionale e in acque internazionali, utilizzando sensori di bordo che possono individuare e identificare obiettivi sensibili, monitorare i comportamenti, acquisire fonti di prova e guidare l'intervento di unità navali e di pattuglie a terra.

A Durazzo, presso la Caserma che ospita gli uffici del Nucleo di Frontiera Marittima, la delegazione ha incontrato i finanziari italiani che cooperano con il Ministero degli interni albanese per il contrasto dei traffici illegali e svolgono attività di formazione ed operazioni umanitarie a favore della popolazione albanese.

La giornata si è conclusa con un incontro presso la Sala operativa dell'Interinstitutional Maritime operational Center (IMOC), un organismo che ha il compito di garantire la sorveglianza dello spazio marittimo albanese.

Martedì 18 aprile la delegazione ha incontrato la Presidente del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Lindita Nikolla. Nel cordiale incontro il presidente Craxi ha sottolineato la lunga amicizia tra i due paesi e il rinnovato impegno dell'Italia verso i Balcani, sottolineando la gravità dei cambiamenti determinati dalla guerra in Ucraina che si proiettano verso uno scontro geopolitico. Il quadro d'instabilità - ha sostenuto il presidente Craxi - impone ai paesi europei di accelerare la difesa comune sulla base di valori e principi condivisi. In risposta la presidente Nikolla ha sottolineato i legami storici, economici e culturali tra Italia e Albania e le ininterrotte relazioni anche nel periodo del totalitarismo. L'Italia - ha affermato - ha dimostrato un'amicizia disinteressata di cui l'Albania sarà sempre grata e i solidi rapporti di amicizia sono testimoniati anche dal numeroso gruppo di amicizia parlamentare Albania-Italia, composto da più di 50 membri.

Apprezzamenti sinceri per la storica amicizia sono stati espressi anche dalla presidente della Commissione affari esteri del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Mimi Kodheli, che ha sottolineato come la crisi della sicurezza determinata dalla guerra in Ucraina potrà essere superata solo se i paesi europei sapranno affrontarla uniti. Al riguardo ha stigmatizzato la lunga attesa imposta all'Albania per l'avvio del processo di adesione all'Unione europea e sollecitato l'Italia ad essere più presente in alcuni settori strategici, come l'interscambio nei settori della sicurezza e della difesa, e nel processo di pace in Kosovo, dove un'influenza russa potrebbe aumentare la destabilizzazione dell'area balcanica. La Kodheli ha ribadito che il Kosovo deve far parte del Consiglio d'Europa e al riguardo ha ringraziato l'Italia per l'impegno svolto nel corso della sua presidenza (2021/22). In chiusura ha sostenuto l'opportunità di una maggiore protezione a favore della minoranza linguistica della comunità degli Alboresi in sud d'Italia che testimonia i legami storici tra i due paesi.

Nell'incontro con la Commissione per la Sicurezza della Repubblica d'Albania, presieduta dall'on. Nasip Naco, si è parlato della condivisione d'interessi per la difesa dall'immigrazione illegale e dalla criminalità organizzata, così come per un buon rapporto bilaterale nell'ambito del consesso dell'Alleanza atlantica. I flussi provenienti dal Mediterraneo preoccupano molto l'Albania che ha adottato a contrasto dell'immigrazione illegale particolarmente severe. Il presidente Craxi ha ribadito la rilevanza strategica dei Balcani per l'Italia sottolineando che il conflitto in Ucraina ha cambiato lo scenario geopolitico ed è stato un brusco risveglio per l'Europa che non ha compreso le mire imperialistiche della Russia. A quanto accaduto, ha continuato il presidente Craxi, si può rispondere

solo con un'accelerazione del processo d'integrazione, difendendo i valori comuni e mettendo la difesa e la sicurezza al centro delle agende politiche.

La Vice Ministra degli affari esteri e dell'integrazione in Unione europea ha sottolineato che la crisi in Ucraina ha riportato l'attenzione sui Balcani, ma l'Albania è sempre stata nella scia dell'Unione europea, dare una speranza d'integrazione anche ad altri paesi dei Balcani occidentali consentirà di affrontare al meglio le sfide che attendono in futuro. L'Albania è finalmente nella fase operativa dell'adesione e desidera sfruttare al meglio l'anno di lavoro prima delle elezioni del Parlamento europeo nel giugno del 2024.

Mercoledì 19 aprile si è svolto l'incontro con il Ministro della difesa, Niko Peleshi, in un'ottica di eccellente collaborazione tra i due paesi nel campo della difesa che vede a partire dal 2010 un partenariato strategico nell'ambito del processo euro atlantico. La collaborazione si è concretizzata durante le missioni in Afghanistan e in Bulgaria dove i reparti albanesi sono stati sotto il comando italiano ed è proseguita anche con un finanziamento italiano di 30 milioni di euro per la protezione civile albanese. Il Ministro ha riferito delle influenze russe e cinesi, con agende diverse da quelle occidentali, nei sei paesi balcanici e dell'importanza del dialogo e dei rapporti tra Serbia e Kosovo e di un interesse comune tra l'Italia e l'Albania ad avere una area balcanica pacifica, luogo di scambi e di confronto.

**Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione affari esteri e difesa, composta dal Presidente Craxi e dai senatori Alfieri e Paganella a New York in occasione della 78a Sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sulla visita del Presidente Craxi a Washington**

(New York e Washington, 18 - 23 settembre 2023)

Una delegazione parlamentare composta dal presidente della Commissione affari esteri e difesa, Stefania Craxi, dai senatori Andrea Paganella e Alessandro Alfieri e dai deputati Salvatore Caiata e Vincenzo Amendola, si è recata a New York dal 18 al 22 di settembre per partecipare ai lavori della 78a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'apertura della 78a Sessione è stata preceduta, il 18 e 19 settembre, dal Vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile convocato dal Presidente dell'Assemblea Generale ONU per fare un punto a metà percorso sull'attuazione dei 17 Obiettivi anche seguito della pandemia, della guerra in Ucraina e della conseguente grave crisi inflazionistica a livello globale. Nel corso del Summit il vice presidente del Consiglio, ministro Tajani, ha presentato i risultati del secondo Vertice sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma dal 24 al 26 luglio 2023.

Alla 78a Sessione, il Governo italiano è stato rappresentato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, dal vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, dal ministro della Sanità, Orazio Schillaci e dal vice ministro, Edmondo Cirielli. La partecipazione italiana si è focalizzata sui temi delle migrazioni, dell'Africa e dei Balcani occidentali.

Lunedì 18, in Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite, la delegazione ha avuto un incontro informativo con il ministro Tajani che ha dato conto del Summit e degli incontri avuti con i ministri degli esteri dei paesi dei Balcani occidentali.

Nei giorni successivi la delegazione parlamentare ha seguito l'apertura dei lavori e l'intervento del presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni ed ha partecipato ai due eventi collaterali sponsorizzati dall'Italia e coordinati dal vice ministro Edmondo Cirielli.

Di questi due eventi il primo riguardava "L'istruzione: Un investimento catalizzatore per lo sviluppo. Offrire ai giovani la libertà di costruire il proprio futuro" ed ha avuto un focus sui bambini a rischio in situazioni di crisi nella regione del Sahel e nel Corno d'Africa, mentre il secondo si è occupato di "Sistemi alimentari e azioni per il clima" concentrandosi sulle necessarie sinergie dei due sistemi ed evidenziando la continuità dei temi al Secondo Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite (Roma 24-26 luglio 2023).

La delegazione ha preso altresì parte ad un evento promosso da Save the Children sul "Sostegno al settore Privato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile" (SDGs) i cui obiettivi sono stati: 1) illustrare le migliori pratiche di collaborazione col settore privato in partenariati dall'impatto

sociale su SDGs diritti dei minori; 2) spingere le imprese a sviluppare una "outcome-oriented ESG" (Environment, Social and Governance); 3) incoraggiare il settore privato ad assumere impegni per l'avanzamento degli SDGs e dei diritti dei minori tramite il sostegno ad imprenditorialità sostenibile e opportunità di lavoro su "Green Skills" e "Green Jobs".

L'Unione interparlamentare ha organizzato giovedì 21 un evento sul contributo dei Parlamenti allo Sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo. L'oggetto dei lavori ha riguardato le implicazioni parlamentari dell'Agenda 2030, la preparazione alla pandemia e la copertura sanitaria universale; il ruolo dei Parlamenti nell'accelerazione degli Obiettivi da raggiungere entro il 2030; l'apprendimento tra pari ("peer to peer") per rafforzare l'azione parlamentare in materia di SDGs e salute.

Come di prassi la delegazione parlamentare ha colto l'occasione della 78a Sessione per svolgere alcuni incontri bilaterali con alti funzionari delle Nazioni Unite.

L'Assistente del Segretario Generale per il sostegno alla costruzione della pace, del Dipartimento per gli affari politici e la costruzione della pace, Elisabeth Spehar, ha illustrato l'attività svolta dalla struttura a supporto della Commissione per il Peacebuilding (PBC) ed a sostegno alla costruzione della pace. L'attività di Peacebuilding interviene dopo le operazioni di Peacekeeping e funge da facilitatore per migliorare la coerenza e la collaborazione tra il pilastro della pace e della sicurezza e il più ampio sistema delle Nazioni Unite, riunendo le competenze per promuovere azioni, politiche e orientamenti coerenti a livello di sistema. Il 75% degli interventi di Peacebuilding si svolge nel sud Sahara, il rimanente 25% in America latina. Al riguardo Elisabeth Spehar ha posto particolarmente l'accento sulla necessità di prevenire lo spillover del Sahel ed ha espresso il desiderio di incontrare nuovamente i parlamentari italiani in un suo prossimo viaggio a Roma entro la fine del 2023.

Il Coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, Abdulaye Dieye, si è soffermato sulle fragilità statuali, sulle molteplici crisi della regione e sull'opportunità di affrontarle con un piano comune. Al riguardo ha espresso un giudizio positivo sulla proposta italiana nota come Piano Mattei, sottolineando l'atteggiamento di ascolto del nostro paese nei confronti dei popoli del Sahel. Rispetto alle sollecitazioni provenienti dal senatore Alfieri sulla situazione in Niger e dall'on. Amendola sull'efficacia del G5 Sahel e sul sostegno alla Russia da parte della popolazione nigerina, ha riferito di una situazione molto difficile che va affrontata piano piano, portando ad esempio il principio della rana bollita in acqua calda e sottolineando che molti paesi della regione sono in sofferenza da lungo tempo. Rispetto al Niger ritiene che la reazione dell'ECOWAS sia stata eccessivamente emotiva e non abbia tenuto conto delle conseguenze sulle persone che non devono essere destinatarie indiscriminate di sanzioni. Ad avviso di Diye il sostegno alla Russia è più ostentato che realmente sentito dalla popolazione, ma ha espresso molta preoccupazione per il potenziale prevalere nella regione di forze fondamentaliste. Sul G5 Sahel ha riferito di una generale diffidenza perché il gruppo viene percepito come un protettore dei vecchi paesi coloniali. Il presidente Craxi è intervenuta affermando che l'Africa e il Mediterraneo sono al centro dell'Agenda del Governo italiano che ha l'obiettivo di coinvolgere tutti gli attori, in primo luogo l'Unione europea, nello sviluppo condiviso e sostenibile dell'Africa. Ha ricordato che senza lo sviluppo dei paesi africani il fenomeno migratorio sarà inarrestabile e ingestibile e che a questo fine l'Italia, che non ha agende nascoste ha adottato una posizione ampiamente condivisa dalle forze politiche italiane.

Con il Sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari economici e sociali Li Junhua, si è discusso dei risultati del Summit sugli SDGs da lui considerati molto positivi. È stato ribadito che la guerra Ucraina, i cambiamenti climatici e la pandemia, avendo determinato un alto tasso d'inflazione a livello globale, che hanno fortemente contribuito al rallentamento dei 17 Obiettivi di sviluppo. La priorità assoluta - ha sostenuto - è varare misure aggiuntive per sostenere il sud globale e raggiungere gli obiettivi dell'Agenda, superando lo status quo e incentivando l'impegno politico con azioni più audaci e ambiziose. Il presidente Craxi ha sottolineato il ritardo con cui si sta affrontando il divario tra il nord e il sud del mondo per il quale è necessario coordinare gli interventi delle principali istituzioni internazionali.

Giovedì 21 settembre il presidente Craxi si è recato a Washington D.C. per una visita di due giorni, nel



corso della quale ha incontrato Robert Menendez, Presidente della Commissione esteri del Senato e Roger Wicker "Ranking Member" della Commissione difesa. Al Pentagono ha avuto una bilaterale con Mara E. Karlin, Deputy Under Secretary of Defense for Policy. Nell'occasione della visita il presidente Stefania Craxi ha inoltre approfondito temi di rilievo nelle relazioni bilaterali con vari *think tank* americani.

Nell'incontro con il senatore Roger Wicker il presidente Stefania Craxi ha discusso del sostegno dell'Italia all'Ucraina e dei valori condivisi per la tutela del sistema giuridico internazionale. Il senatore Wicker, che ha esortato i paesi europei ad intervenire di più in Ucraina anche sotto il profilo umanitario, ha riferito di non condividere le perplessità espresse dal Partito repubblicano sui finanziamenti americani all'Ucraina. In replica il presidente Stefania Craxi ha ricordato la necessità di affrontare i fenomeni migratori con una visione di lungo periodo che conduca ad uno sviluppo sostenibile e contribuisca a colmare il divario tra il nord e il sud del mondo.

Nell'incontro con il presidente della Commissione esteri del Senato Menendez, il presidente Craxi ha ribadito il concreto sostegno del Governo italiano al popolo ucraino in un quadro di consolidate relazioni transatlantiche e di un'Europa unita e solidale. Ha quindi nuovamente posto il problema delle migrazioni rilevando che l'Italia si trova ad affrontare numerose sfide rispetto alle quali ritiene di dovere lavorare assicurando stabilità, prosperità e sviluppo condiviso in Africa. A tal fine un migliore coordinamento dei finanziamenti internazionali e un approccio multipolare in grado di comprendere le complessità di quelle società potrebbero contribuire a dare delle risposte alle attuali dinamiche geopolitiche nella regione, caratterizzate dalla presenza di attori ostili e Stati deboli. Al riguardo si è soffermata sulle fragilità della Tunisia. Il presidente Menendez ha svolto alcune riflessioni sulle prospettive della guerra in Ucraina ribadendo che solo un'Ucraina forte potrà partecipare a negoziati di pace concreti e sottolineando che in tal senso un contributo potrà arrivare da una seria minaccia dell'Ucraina alla Crimea. Per quanto riguarda le sfide globali, Menendez ha affermato che gli Stati Uniti sono a favore della competitività economica con la Cina e a tal fine hanno favorito nei primi anni 2000 l'ingresso della Cina nel WTO, purtroppo a distanza di 20 anni occorre constatare che la Cina non è stata disponibile a seguire le regole comuni del commercio internazionale.

Nel corso dell'incontro con il sottosegretario Mara E. Karlin si è discusso di Ucraina, Africa e Medio oriente. Mara Karlin ha riferito del successo della concomitante visita del presidente Zelensky a Washington e del dibattito in corso presso il Congresso e delle criticità che hanno contribuito a dare trasparenza delle ragioni dell'impegno economico americano. A conferma di un'opinione pubblica non ostile ha riferito delle numerose bandiere ucraine esposte negli Stati Uniti, un fenomeno non registrato in occasione degli interventi in Afghanistan e in Ucraina. Il presidente Craxi è ritornato sul tema dell'Africa ribadendo l'impegno dell'Italia per uno sviluppo condiviso volto alla riduzione delle disuguaglianze tra il nord e il sud del mondo, mentre la Karlin, sottolineando i diversi strumenti d'intervento a disposizione del Pentagono, ha condiviso la necessità di assicurare stabilità nell'area e annunciato alcune visite del sottosegretario alla difesa Austin a Gibuti, in Kenia, Somalia e Nigeria. Sul Medio Oriente, rispetto ad una riflessione del presidente Craxi sulla condizione irrisolta del popolo palestinese, la Karlin ha espresso un cauto ottimismo derivato da un maggiore coordinamento regionale e affermato "molte cose sembrano andare nella giusta direzione, ma il Medio oriente è il Medio oriente".

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (ant.) del 02/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2023  
100ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il provvedimento si compone di 24 articoli, suddivisi in 5 capi. Il capo I - relativo a pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali - prevede all'articolo 1, in via eccezionale, a favore dei pensionati, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione, l'anticipo da gennaio a novembre del conguaglio di perequazione relativo all'adeguamento degli assegni pensionistici all'inflazione.

L'articolo 2 prevede che il recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021, sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale statale a tempo indeterminato, l'anticipo al dicembre 2023 dell'incremento previsto per il 2024 dell'indennità di vacanza contrattuale, in vista del rinnovo del relativo contratto collettivo.

L'articolo 4, per il solo periodo d'imposta 2023, rinvia al 16 gennaio 2024 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. L'articolo 5 proroga al 30 giugno 2024 la regolarizzazione mediante riversamento degli indebiti crediti d'imposta utilizzati per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 6 introduce modifiche in materia di contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico.

L'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti.

L'articolo 8 interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto il servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale, stabilito all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE).

Il capo II recepisce gli accordi del Governo in materia finanziaria con la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevede misure in materia di finanziamento del sistema sanitario a livello regionale (articolo 9); prevede altresì norme in materia di trasporto pubblico locale

(articolo 10).

Il capo III, in materia di investimenti e in materia di sport, prevede all'articolo 11, in linea con la rimodulazione del *target* M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR, l'istituzione di un Fondo per gli alloggi degli universitari, per il cofinanziamento degli interventi di acquisizione di residenze da mettere a disposizione degli studenti universitari fuori sede.

L'articolo 12 mira a prevedere un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di Rete Ferroviaria Italiana.

L'articolo 13 rfinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini).

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni autostradali.

L'articolo 15 rfinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 16 prevede contributi economici in favore del Coni e del Comitato paralimpico italiano per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024, nonché per la Federazione Ciclistica Italiana.

Il capo IV, in materia di lavoro, istruzione e sicurezza, prevede all'articolo 17, l'incremento del Fondo nazionale delle politiche sociali, mentre all'articolo 18 misure relative ai lavoratori a tempo parziale ciclico, cioè il cui lavoro è concentrato su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno.

L'articolo 19 riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza che siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, estendendo al 30 novembre 2023 la possibilità di comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico.

L'articolo 20 incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie.

L'articolo 21 reca misure in materia di immigrazione, sicurezza e prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina. In particolare, si istituisce un Fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. In favore dei comuni costieri e quelli di confine terrestre, interessati dai flussi migratori, è previsto un contributo straordinario, mediante un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, nonché l'assegnazione di risorse per la rete dei centri di permanenza per i rimpatri. Si prevede inoltre la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ucraina, con l'autorizzazione della spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023, e l'estensione al 2024 della spesa per l'invio di Carabinieri a tutela delle ambasciate e uffici consolari maggiormente esposti.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei.

Il capo V prevede all'articolo 23 la copertura finanziaria e all'articolo 24 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

### ***(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026***

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** delega la senatrice Pellegrino a svolgere il ruolo di relatrice sul disegno di legge di bilancio per il 2024 e sulle parti di competenza della tabella n. 2.

La Commissione prende atto.

La senatrice **PELLEGRINO** (*FdI*), relatrice, ai fini del rapporto da rendere alla 5ª Commissione, introduce l'esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), per le parti di propria competenza.

Il disegno di legge si compone di due Sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa, aventi ad oggetto misure funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Nella seconda Sezione sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima Sezione.

Secondo il comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 16 ottobre, la manovra predisposta dal Governo per il 2024 si colloca nell'ambito del rispetto delle regole europee e alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità.

Alla manovra concorrono anche le disposizioni contenute nel decreto-legge fiscale 18 ottobre 2023, n. 145, e quelle contenute nei primi due schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, questi ultimi due ancora non trasmessi per il parere parlamentare.

Ricorda quindi che il 16 ottobre scorso, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la manovra nel suo complesso, secondo le procedure del "Semestre europeo", previste dal regolamento (UE) n. 473/2013 per i Paesi dell'area dell'euro.

Entro il 30 novembre, la Commissione adotterà e presenterà all'Eurogruppo un parere sul DPB italiano, avendo valutato la sua conformità rispetto alle Raccomandazioni formulate nell'ambito del Semestre europeo, nonché la sua congruità rispetto agli obiettivi programmatici indicati. Nel caso in cui venga riscontrata una inosservanza particolarmente grave degli obblighi assunti nel Patto di stabilità e crescita, al Paese potrà essere chiesto di rivedere il proprio DPB per tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il 14 luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia (CSR), alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese (CR) sull'Italia elaborato dalla Commissione europea.

Le Raccomandazioni del Consiglio per l'Italia mirano a: assicurare una politica di bilancio prudente che favorisca un risanamento graduale e sostenibile nel medio termine, grazie a investimenti e riforme che aumentino la produttività, nonché ridurre le imposte sul lavoro, incrementare l'efficienza del sistema fiscale attraverso l'adozione della legge delega sulla riforma fiscale, preservando la progressività e promuovendo una maggiore equità (CSR1); garantire una *governance* efficace del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa, al fine di una sua tempestiva attuazione, perfezionare il capitolo REPowerEU e procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione (CSR2); promuovere la transizione energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento (CSR3).

Per quanto riguarda i contenuti della manovra di bilancio per il 2024, sottolinea che questa prevede interventi per circa 24 miliardi di euro, disposti nella Sezione I del disegno di legge (articoli da 1 a 89). Tra le principali misure figurano: il rinnovo del taglio del cuneo contributivo a carico del lavoratore anche per il 2024 (articolo 5); il rinnovo dei contratti collettivi della pubblica amministrazione e misure per il personale medico (articolo 10); misure per la sanità, anche per la riduzione dei tempi delle liste di attesa (articolo 45); misure in favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità (articoli 26, 30, 35, 37); aumento del fondo per il *bonus* asili nido (articoli 35 e 83); diminuzione del canone Rai da 90 a 70 euro (articolo 8); detassazione dei premi di produttività e dei *fringe benefit* (articolo 7), nonché decontribuzione totale per le donne lavoratrici con due figli fino ai 10 anni e per quelle con 3 figli fino ai 18 anni (articolo 37); rinvio al 1° luglio 2024 dell'entrata in vigore della *plastic* e *sugar tax* (articolo 11); innalzamento dal 21 al 26 per cento della cedolare sugli affitti brevi a partire dalla seconda unità locata (articolo 18); credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (articolo 54); innalzamento a

36 anni del requisito contributivo per la pensione degli uomini (articolo 30); requisiti diversi per le pensioni delle donne e quota 104, valorizzando chi vuole rimanere al lavoro (articolo 30); risorse necessarie per avviare la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina (articolo 56); riforma della gestione delle garanzie pubbliche per gli investimenti che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese (articoli 54 e 55).

La Sezione II (articoli da 90 a 109) del disegno di legge di bilancio contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle. La tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è quella di maggiore attinenza alle competenze della 4a Commissione.

In particolare, interessano le entità degli stanziamenti relativi al Programma n. 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri" (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria per il triennio 2024-2026 rispettivamente di 1,3, 1,3 e 1,0 miliardi di euro, alla quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee.

Interessa poi, soprattutto, il Programma n. 4.10 sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE basate sul RNL (reddito nazionale lordo), sull'IVA e sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e altro), con uno stanziamento di circa 20,2 miliardi di euro per il 2024, 23,2 miliardi per il 2025 e 24 miliardi per il 2026.

Nel medesimo Programma n. 4.10 sono, inoltre, previste le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee, con uno stanziamento di 8,8 miliardi di euro per il 2024, di 8,9 miliardi per il 2025 e di 11,9 miliardi per il 2026. La gran parte di questi stanziamenti è destinato al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, mentre la restante parte è destinato al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR e all'assistenza tecnica PNRR in favore dei piccoli comuni.

Infine, nell'ambito del Programma 28.4, relativo alla politica di coesione, volta a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), figura il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che dispone di uno stanziamento, per il triennio 2024-2026, rispettivamente di 13,7 (8,8 in termini di cassa), 15,1 (8,8 in termini di cassa) e 9,0 (8,5 in termini di cassa) miliardi di euro, a cui si aggiungono ben 49 miliardi di euro di residui provenienti dagli esercizi precedenti. Un quantitativo disponibile che potrebbe essere utilizzato anche per coprire il finanziamento dei progetti del PNRR oggetto di rimodulazione ai fini dello sblocco dei contributi europei.

La relatrice preannuncia, quindi, una nota integrativa per la prossima seduta e uno schema di rapporto per la Commissione bilancio.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) si sofferma in primo luogo sull'intenzione della relatrice di integrare la sua relazione, vista la continua evoluzione dei contenuti, e sottolinea l'ampia distanza temporale dall'approvazione del testo in Consiglio dei ministri, avvenuta il 16 ottobre, senza precedenti nei lavori parlamentari.

Stigmatizza inoltre il grave problema di metodo, che diventa anche di merito, relativo al fatto che le forze di maggioranza hanno convenuto di rinunciare a presentare emendamenti migliorativi o integrativi, con ciò producendo una forte compressione della discussione parlamentare.

Propone di procedere quindi con un ampio approfondimento, anche mediante lo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che ci saranno i necessari approfondimenti, tenuto conto della necessità di concludere l'esame entro il 10 novembre. Assicura, inoltre, che verrà fornito il calendario delle audizioni che si svolgeranno presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

## 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 104 (ant.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

104ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, e illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui predetti emendamenti.

Dopo aver ricordato i contenuti del decreto-legge, si sofferma in particolare sull'articolo 11 mediante il quale, in linea con la rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE, del 12 settembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, si istituisce un Fondo per gli alloggi degli universitari, al fine di cofinanziare gli interventi di acquisizione di residenze da mettere a disposizione degli studenti universitari fuori sede.

Per quanto riguarda gli emendamenti, precisa che il parere non ostativo è reso nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, laddove quelli che prevedono incentivi o agevolazioni alle imprese non lo indichino espressamente.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania ( [COM\(2023\) 502 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta in esame mira a facilitare l'accesso transfrontaliero negli Stati membri dei cittadini con titolo professionale di infermiere, responsabili dell'assistenza generale, conseguito in Romania.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto il riconoscimento rapido delle qualifiche professionali per l'accesso alle professioni regolamentate è fondamentale per garantire l'efficacia delle libertà fondamentali del mercato interno per i cittadini dell'UE.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché l'obiettivo della direttiva non potrebbe essere conseguito in misura sufficiente attraverso l'azione degli Stati membri singolarmente, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti divergenti, creando ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei professionisti, nonché una disparità di trattamento. Inoltre, le modifiche dell'attuale regime giuridico richiedono la modifica di una direttiva vigente, il che può essere conseguito solo attraverso il diritto dell'Unione europea.

Il Governo ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte sono limitate a quanto è necessario per agevolare il riconoscimento delle qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato con successo il programma di rivalorizzazione rumeno.

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto garantiscono la tutela della salute pubblica e dei consumatori, garantendo l'immissione nel mercato di professionisti in possesso di requisiti e *standard* conformi ad un programma di rivalorizzazione discusso e condiviso preventivamente tra gli Stati membri e la Commissione europea.

Si evidenzia che, in relazione all'articolo 1, che comporta la modifica degli articoli 10 e 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE, la proposta di direttiva in esame dovrà essere recepita con una norma primaria per apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007 (articolo 40, comma 1-*ter*).

Il Governo, inoltre, stima che la proposta non abbia alcuna incidenza sul bilancio e prevede che le Amministrazioni coinvolte potranno ridurre le risorse umane e strumentali relative al trattamento delle richieste di riconoscimento che ricadono nel campo di applicazione della direttiva.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 31 ottobre 2023, pur [consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo nell'ambito politico](#). Otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE stanno esaminando la proposta, senza aver sollevato al momento criticità.

In conclusione, il relatore ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 ( [COM\(2023\) 443 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme volte a favorire una gestione più efficiente della capacità e del traffico dell'infrastruttura ferroviaria, in modo da ottimizzare l'uso della rete, migliorando la qualità dei servizi e accogliendo volumi maggiori di traffico, a vantaggio dei clienti del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, e per garantire che il settore dei trasporti contribuisca maggiormente alla politica di decarbonizzazione, nell'ambito del *Green Deal* europeo e della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente.

Il quadro giuridico esistente si compone del regolamento (UE) n. 913/2010, sui corridoi ferroviari delle merci, e della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, poi modificata in alcune parti dalla direttiva (UE) 2016/2370, attuata con il decreto legislativo n. 139 del 2018.

La proposta di regolamento, oltre ad abrogare e sostituire il vigente regolamento (UE) n. 913/2010, provvede anche a incorporare le disposizioni pertinenti contenute attualmente nella direttiva 2012/34/UE, creando così un unico quadro normativo direttamente applicabile negli Stati membri, relativo all'intera rete dell'Unione europea, con l'obiettivo di sanare i problemi emersi e migliorare la



gestione complessiva della capacità e del traffico dell'infrastruttura ferroviaria.

La proposta si compone di 77 articoli, suddivisi in sette capi. Il capo I reca le disposizioni generali: descrive l'oggetto della proposta e ne definisce l'ambito di applicazione, fornisce le definizioni. Stabilisce, inoltre, le responsabilità generali dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria e i principi che devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni.

Il capo II stabilisce le norme generali per la gestione della capacità. La sezione 1 stabilisce le tre fasi del processo di pianificazione e assegnazione della capacità: pianificazione strategica della capacità (trattata più dettagliatamente nel capo II, sezione 2), programmazione e assegnazione della capacità (sezione 3) e adattamento e riprogrammazione della capacità (sezione 4). Questo capo contiene l'obbligo per i gestori dell'infrastruttura di sviluppare congiuntamente un quadro europeo per la gestione della capacità.

Il capo III introduce obblighi in materia di gestione del traffico, gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi e impone ai gestori dell'infrastruttura di sviluppare congiuntamente un quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero in merito a tali questioni. Disposizioni specifiche garantiscono che, in caso di crisi, connesse alla sicurezza pubblica, epidemie sanitarie, catastrofi naturali e crisi ambientali, di difesa e di sicurezza, gli Stati membri possano applicare misure di emergenza per la gestione della capacità ferroviaria e del traffico ferroviario.

Il capo IV introduce un quadro di valutazione delle prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria. Si stabilisce che la Rete europea dei gestori dell'infrastruttura (ENIM - *European Network of Infrastructure Managers*) ha il compito di monitorare i diversi aspetti delle prestazioni e di elaborare relazioni pubbliche annuali sulle prestazioni. Inoltre, è prevista l'istituzione di un "organo di valutazione delle prestazioni", composto da esperti ferroviari, con il compito di esaminare le prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria e di quelli di trasporto ferroviario, e di riferire alla Commissione europea.

Il capo V contiene disposizioni sulla struttura organizzativa relativa al coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura. Si prevede un rafforzamento dell'ENIM, istituita a norma della direttiva 2012/34/UE, con l'istituzione della figura di un coordinatore della rete e da punti focali designati per i gestori dell'infrastruttura. Questo capo contiene, inoltre, delle norme sulla digitalizzazione della gestione della capacità.

Il capo VI contiene disposizioni sulla vigilanza regolamentare della gestione della capacità e del traffico, ampliando i compiti e le responsabilità della Rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (ENRRB - *European Network of Rail Regulatory Bodies*) per quanto concerne le questioni UE e transfrontaliere. A tal fine, l'ENRRB disporrà di un comitato degli organismi di regolamentazione che fungerà da organo decisionale e di un segretariato che lo assisterà.

Il capo VII contiene disposizioni finali riguardanti gli atti delegati e la futura valutazione del regolamento. Contiene modifiche alla direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 sui corridoi ferroviari merci e gli articoli specifici della direttiva 2012/34/UE che il nuovo regolamento sostituisce.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91 del TFUE, sulla politica comune dei trasporti.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché, a fronte degli ostacoli presenti nella legislazione europea, che impediscono l'attuazione di iniziative volte a modernizzare la gestione della capacità ferroviaria, intervenire singolarmente a livello nazionale non assicurerebbe la portata necessaria per affrontare le questioni transfrontaliere, non potendo stabilire diritti e obblighi giuridici armonizzati in tutta l'UE. Inoltre, la mancanza di armonizzazione impedirebbe la necessaria interoperabilità degli strumenti digitali, portando alla diffusione di sistemi divergenti e incompatibili nei diversi Stati membri.

Le modifiche proposte, secondo la Commissione, rispettano anche il principio di proporzionalità, in quanto sono limitate a quanto è necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal senso, la proposta lascia la responsabilità dell'assegnazione della capacità ai gestori dell'infrastruttura nazionali, avendo scartato l'opzione più radicale della centralizzazione anche delle parti del processo relative alla

gestione della capacità.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 20 novembre 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno per ora sollevato criticità.

[Lo scorso 18 ottobre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [COM\(2023\) 234 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che, sulla proposta di direttiva in esame, il relatore senatore Scurria aveva presentato uno schema di risoluzione su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), tenuto conto della particolare delicatezza del tema, nonché del parere motivato già espresso dalla Camera dei deputati, chiede di poter svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di rinvio.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) conviene sull'opportunità di svolgere i più adeguati approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ( [COM\(2023\) 416 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa, sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, [disciplina il monitoraggio sullo stato del suolo, considerato come risorsa limitata e non rinnovabile, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea.](#)

Il Governo ha già trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché l'azione prevista richiede un intervento armonizzato a livello europeo e la proposta di direttiva non eccede quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo. La ritiene inoltre conforme all'interesse nazionale, valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, e ne sottolinea, altresì, l'urgenza, in quanto tale azione già da molti anni è stata rimandata e colma un vuoto della legislazione ambientale. Il relatore sottopone quindi all'attenzione della Commissione alcune specifiche criticità che rilevano nell'ambito di applicazione del principio di proporzionalità e che sono in linea con le indicazioni della relazione governativa.

Anzitutto, è necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di "legge europea sul ripristino della natura" (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

Un altro aspetto riguarda la nuova *governance* del suolo, in cui l'istituzione dei distretti del suolo e

delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non può prescindere dal coinvolgimento pieno delle Regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati).

Va poi evidenziata la scarsa chiarezza della definizione di "servizi ecosistemici" enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Riguardo all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, è preferibile migliorare la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la "gerarchia del consumo di suolo", prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

La lettera *b)* del medesimo articolo 11 potrebbe essere inoltre integrata con la locuzione "entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica", analogamente alla lettera *a)*, per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri sembrano tuttavia anticipare eccessivamente la tutela nei confronti della potenziale contaminazione, in quanto si stabilisce che è sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante, indipendentemente dal verificarsi di un qualsiasi incidente o altro evento che possa aver provocato una contaminazione del suolo o il superamento di valori limite di inquinamento, per identificare il sito come potenzialmente contaminato.

Sarebbe opportuno, quindi, una migliore e più puntuale definizione dei casi in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo di contaminazione concreto e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana. Da questo accertamento il Codice fa discendere specifici adempimenti.

Infine, il relatore ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio, come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipende non da emissioni antropiche, ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo. Anche tale aspetto potrebbe rilevare in sede di migliore definizione della normativa europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) ( [COM\(2023\) 515 definitivo](#) )**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee ( [COM\(2023\) 516 definitivo](#) )**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva COM(2023) 516, finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno delle associazioni senza scopo di lucro, stabilendo misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di associazioni transfrontaliere europee (ECBA - *European cross-border association*), con l'obiettivo di agevolare l'esercizio effettivo della libertà di circolazione delle associazioni senza scopo di lucro che operano nel mercato interno.

La direttiva è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2023) 515, che tuttavia è di natura meramente tecnica, essendo finalizzata solo a modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 sul sistema di informazione del mercato interno (IMI), ai fini dell'applicazione delle disposizioni della

proposta di direttiva, e a modificare il regolamento (UE) 2018/1724, che ha istituito lo sportello digitale unico, al fine di garantire che gli Stati membri diano accesso *online* alle informazioni sulle ECBA e sulle associazioni senza scopo di lucro e facilitino lo scambio di prove tra le autorità competenti nell'ambito delle procedure riguardanti le ECBA, come previsto dalla proposta di direttiva. Il relatore ritiene di concentrarsi in questa sede, pertanto, solo sulla proposta di direttiva, essendo la proposta di regolamento meramente accessoria.

Ricorda anzitutto che le "associazioni" senza scopo di lucro rappresentano la forma giuridica prevalente tra le diverse tipologie di organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione europea, con un numero stimato di 3,8 milioni presenti negli Stati membri dell'UE. Tra le altre tre forme giuridiche tradizionalmente presenti nell'economia sociale figurano le cooperative, le società di mutuo soccorso e le fondazioni.

Tuttavia, la grande maggioranza degli Stati membri non riconosce le associazioni di altri Stati membri, nelle loro attività transfrontaliere. Questo costringe quelle che desiderano svolgere attività economiche in un altro Stato membro a costituire e registrare una nuova associazione senza scopo di lucro in tale Stato membro, il che implica costi amministrativi e formalità supplementari.

La proposta è pertanto volta a colmare questa lacuna legislativa, fornendo un quadro giuridico europeo che disciplini le condizioni affinché le associazioni senza scopo di lucro possano operare a livello transfrontaliero nel mercato interno.

La proposta in esame si compone di 33 articoli, suddivisi in 7 capi. Il capo 1 (articoli da 1 a 8) contiene le disposizioni generali, come l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. Inoltre, dettaglia le caratteristiche dell'associazione transfrontaliera europea (ECBA) e le norme ad essa applicabili. Nello specifico, l'articolo 5 conferisce alle associazioni transfrontaliere europee personalità e capacità giuridica, nonché il loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri. Infine, stabilisce norme sullo statuto, la *governance* e la composizione.

Il capo 2 (articoli da 9 a 15) elenca i diritti delle associazioni transfrontaliere europee e le restrizioni vietate che le riguardano. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che un'ECBA deve registrarsi in un solo Stato membro per ottenere la personalità e la capacità giuridica e che, solo per motivi imperativi di interesse generale, lo Stato membro d'origine o quello ospitante, possono richiedere ulteriori formalità di riconoscimento. L'articolo 13 invece prevede che un'ECBA deve essere in grado di richiedere un finanziamento negli Stati membri in cui opera e la sua capacità di fornire e ricevere finanziamenti non può essere soggetta a restrizioni, salvo nella misura in cui tali restrizioni siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

Il capo 3 (articoli da 16 a 21) riguarda la costituzione e la registrazione di un'associazione transfrontaliera europea. Nello specifico determina che gli Stati membri devono prevedere che un'ECBA possa costituirsi mediante registrazione, con un minimo di tre membri fondatori. Si stabiliscono anche le norme relative alla trasformazione di un'associazione senza scopo di lucro nazionale in un'associazione transfrontaliera europea, oltre alle disposizioni relative alla procedura di registrazione.

Il capo 4 (articoli 22 e 23) definisce le norme sui diritti di mobilità delle ECBA, ovvero la possibilità di poter trasferire la propria sede legale senza che tale trasferimento comporti lo scioglimento dell'associazione interessata.

Il capo 5 (articoli da 24 a 26) contiene disposizioni sullo scioglimento volontario, o imposto, di un'ECBA.

Il capo 6 (articoli da 27 a 29) contiene disposizioni sull'autorità nazionale competente per l'applicazione della direttiva e sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Il capo 7 (articoli da 30 a 33) contiene le disposizioni che consentono alla Commissione di adottare atti di esecuzione per stabilisce il modello di certificato ECBA e stabilisce che la direttiva dovrà essere attuata negli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Per quanto concerne la base giuridica, la proposta si fonda sull'articolo 50 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, e sull'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle normative degli

Stati membri in materia di mercato interno.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che sia pienamente rispettato dalle due proposte in esame, perché solo l'azione dell'UE sarà in grado di fornire un quadro chiaro e prevedibile che consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di beneficiare appieno delle libertà del mercato interno quando operano a livello transfrontaliero, obiettivo che non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la nuova forma giuridica specificamente concepita e introdotta, consente agli Stati membri la flessibilità necessaria per adattarla ai rispettivi contesti. Inoltre, le disposizioni prescritte nella proposta di direttiva non richiedono la modifica della legislazione degli Stati membri che disciplina le forme esistenti di associazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 20 novembre 2023.

La proposta COM(2023) 516 è attualmente oggetto di esame da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Lo scorso 23 ottobre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa l'affermazione sull'assenza di necessità per gli Stati membri di modificare la propria disciplina interna.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) precisa che ciò si deve al fatto che la nuova tipologia di associazione transfrontaliera europea senza scopo di lucro non incide sulle figure associative già previste, ponendosi come tipologia aggiuntiva. In ogni caso, preannuncia un approfondimento sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( [COM\(2023\) 533 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, nelle quali queste ultime siano debtrici.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, dal momento che i ritardi di pagamento sono una delle cause principali di fallimento delle piccole e medie imprese (PMI) e che la presente revisione contribuisce al conseguimento dello sviluppo di una cultura di pagamento responsabile nei confronti delle PMI.

Le disposizioni contenute nel progetto si ritengono quindi conformi all'interesse nazionale, in quanto si conciliano con la garanzia di liquidità di cui le PMI hanno bisogno, nonché con la generale necessità di sostegno, attraverso misure mirate, per garantire alle stesse una sopravvivenza nella difficile congiuntura economica che stanno affrontando.

Si evidenziano tuttavia quali elementi di criticità, in primo luogo, il fatto che gli Stati membri devono affrontare il problema delle clausole contrattuali e delle prassi inique nell'ambito del diritto nazionale e, in secondo luogo, il fatto che gli stessi dovranno istituire un sistema nazionale di mediazione per la risoluzione delle controversie in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. Inoltre, ci sono perplessità con riferimento alla previsione degli automatismi relativi agli interessi di mora.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica sulla revisione della normativa dell'UE esistente (direttiva 2011/7/UE) e, dunque, al fine di evitare la disomogeneità nel mercato unico dell'UE, è necessario garantire che le norme siano applicate allo stesso modo in tutti gli Stati membri attraverso una regolamentazione uniforme a livello

europeo.

Il Governo ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte sono limitate a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati dalla proposta, imponendo alle imprese solo i costi necessari per il conseguimento degli obiettivi e rispondendo alle esigenze immediate dei soggetti cui è destinata la proposta, al fine di evitare ritardi di pagamento e favorire la rapidità dei pagamenti.

Volendo approfondire uno degli aspetti più rilevanti, ovvero la limitazione, contenuta nell'articolo 3, del periodo di pagamento a un massimo di 30 giorni di calendario, si ricorda che la Commissione europea ha svolto una consultazione dei portatori di interesse che ha evidenziato una volontà condivisa di revisione della direttiva, ma con alcune divergenze in merito al limite ai termini di pagamento. In particolare, alcuni *stakeholders* hanno sottolineato che norme più severe violano la libertà contrattuale delle imprese europee.

A questo proposito, vi sarebbe stata un'importante divisione tra le principali associazioni europee di categoria sul termine massimo di 30 giorni, non modificabile mediante accordo contrattuale. Alcune si sono espresse favorevolmente all'indisponibilità del termine, mentre altre si sono espresse in senso contrario.

Anche sul piano interno sono state segnalate le forti criticità in merito alla definizione di un termine di pagamento fissato per legge e sottratto all'autonomia contrattuale. Ciò in considerazione del fatto che le tempistiche dei pagamenti sono una delle molteplici componenti contrattuali che consentono di adeguare i rapporti commerciali tra imprese alle specifiche e differenti esigenze delle varie filiere.

Va infine ricordato che la direttiva 2011/7/UE è stata recepita nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Tuttavia, la normativa italiana non è stata ritenuta conforme dalla Commissione europea, tanto che pendono nei confronti del nostro Paese ben tre procedure di infrazione.

La prima (n. 2014/2143) è allo stato di messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE, non avendo l'Italia, ad avviso della Commissione europea, ottemperato alla sentenza della Corte di giustizia emessa il 28 gennaio 2020 nella causa C-122/18.

La seconda (n. 2021/4037) è allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE, avendo la Commissione contestato all'Italia la mancata inclusione, del noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali, nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale.

La terza (n. 2023/4001) è allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, poiché l'Italia non garantirebbe la conformità alla direttiva sui ritardi di pagamento per quanto riguarda il settore sanitario nella regione Calabria, ammettendo la proroga oltre i termini previsti dalla direttiva del termine di pagamento per i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, il relatore ricorda che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 28 novembre 2023, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico e che 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno avviato l'esame della proposta, senza sollevare al momento criticità, ovvero la Camera dei rappresentanti belga, il Senato ceco, il *Bundesrat* tedesco, la Camera dei deputati italiana, l'Assemblea portoghese, il Senato romeno, i Parlamenti irlandese, lettone, slovacco, danese, finlandese e svedese. Il relatore ricorda di avere attivato le opportune interlocuzioni con il relatore della proposta presso la Camera dei deputati e con il Governo, al fine di addivenire ad una posizione coordinata.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva l'opportunità di distinguere tra obblighi della pubblica amministrazione e obblighi in capo alle imprese private nell'ambito della disciplina europea, considerata l'asimmetria tra le dinamiche commerciali e di pagamento delle due realtà, al fine di trovare una soluzione di giusto equilibrio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) concorda con il senatore Lorefice su questo punto, ricordando come sia già prevista una sanzione per le pubbliche amministrazioni che non rispettano i tempi medi di pagamento e ritenendo giusto pretendere maggiore puntualità e precisione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) assicura di aver raccolto le considerazioni espresse dai senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) ( [COM\(2023\) 314 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, nel ribadire l'importanza della capacità degli investitori di prendere decisioni più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità, ritiene necessario assicurare la lotta contro la disinformazione operata da parte di chi presenta una immagine diversa dalla realtà per favorire gli investimenti nelle proprie attività e cita al riguardo la risoluzione del Parlamento europeo.

Ricorda inoltre il convegno che si svolge oggi in Senato e avente ad oggetto proprio la proposta di regolamento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento introduce misure, vevolevoli per l'esercizio finanziario 2023, finalizzate al sostegno dei redditi da lavoro e da pensione, alla detassazione delle plusvalenze, alla riduzione delle accise sui prodotti energetici, al sostegno finanziario delle regioni ed enti locali, alla disponibilità di alloggi per universitari fuori sede, alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle PMI, all'incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, nonché al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, a un contributo straordinario in favore dei comuni costieri e di frontiera terrestre, interessati dai flussi migratori, e alla prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ucraina;

considerato, in particolare, che all'articolo 11, in linea con la rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE, del 12 settembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, si istituisce un Fondo per gli alloggi degli universitari, per il cofinanziamento degli interventi di acquisizione di residenze da mettere a disposizione degli studenti universitari fuori sede; valutato che il provvedimento non evidenzia profili di criticità in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



## 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 163 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

163ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale ( n. 90 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere c), d), e) e f) e 9, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso [nella seduta](#) del 5 dicembre.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato, a firma del senatore Magni, e condivisa anche dal proprio Gruppo.

Tale parere alternativo evidenzia il tema della *global minimum tax*, quale tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale. Evidenzia la totale carenza di elementi per affrontare compiutamente tale questione, nell'ambito del parere di maggioranza, risultando tale tema la particolare ragione distintiva che ha indotto alla presentazione della proposta di parere alternativo. Esprime quindi una posizione contraria sulla proposta di parere illustrata dal relatore, insistendo per l'accoglimento del parere alternativo.

La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore, formulando invece una posizione contraria in ordine alla proposta di parere alternativa a firma dei senatori Magni e Patuanelli.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Non viene pertanto posta in votazione la proposta di parere contrario a firma dei senatori Magni e Patuanelli.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo per quanto di

competenza, la conferma dell'assenza di oneri.

In relazione agli emendamenti, con riguardo all'articolo 1, segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.1. In relazione all'articolo 1-*bis*, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate le proposte 1-*bis*.0.301 e 1-*bis*.0.302. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 1-*bis*.300, 1-*bis*.301, 1-*bis*.0.300 e 1-*bis*.0.303.

In relazione all'articolo 2-*bis*, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2-*bis*.0.300. In relazione all'articolo 3-*bis*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 3-*bis*.300.

In relazione all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.4. Occorre altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.0.300.

In relazione all'articolo 5, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate le proposte 5.24, 5.0.8, 5.0.300 e 5.0.19.

In relazione all'articolo 6, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.18. Occorre altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3 (testo 2), 6.17 e 6.0.10.

In relazione all'articolo 7, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 7.19. Appare necessario acquisire una quantificazione degli oneri recati dalla proposta 7.0.17, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri recati dall'emendamento 7.300.

In relazione all'articolo 8, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.0.37. Appare necessario acquisire una quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 8.8, 8.0.300 e 8.0.29. In relazione all'articolo 8-*quinqüies*, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate le proposte 8-*quinqüies*.0.300, 8-*quinqüies*.0.301 che amplia la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile a cui sono collegati benefici fiscali e contributivi, e 8-*quinqüies*.0.302.

Per quanto concerne l'articolo 9, occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 9.2, 9.18 e 9.300 (già 9.78). Occorre valutare la sussistenza delle risorse per le proposte 9.0.51 e 9.0.300 (già 9.0.49). In merito all'articolo 9-*bis* occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 9-*bis*.0.300 [già 9.0.56 (testo 2)]. Comporta maggiori oneri la proposta 9-*bis*.0.301.

Relativamente all'articolo 10, comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.14 e 10.15. Riguardo l'articolo 10-*bis*, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria per le proposte 10-*bis*.300 (già 10.0.20) e 10-*bis*.0.300 (già 10.0.18). Determina maggiori oneri l'emendamento 10-*bis*.0.301 (già 10.0.5).

Per quanto riguarda l'articolo 10-*quater*, occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 10-*quater*.0.300 (già 10.0.13).

In merito all'articolo 11, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 11.0.2 e 11.0.3. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.0.5.

Relativamente all'articolo 12, occorre avere conferma dell'assenza di oneri per la proposta 12.0.10. Riguardo all'articolo 13 occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 13.300.

Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 13.8. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria per gli emendamenti 13.10 e 13.14. Occorre avere la conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 13.21. In relazione all'articolo 13-*quinqüies*, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 13-*quinqüies*.300 e 13-*quinqüies*.0.300 (già 13.0.67). Chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura delle analoghe proposte 13-*quinqüies*.0.301 (già 13.0.2), 13-*quinqüies*.0.302 (già 13.0.3) e 13-*quinqüies*.0.303 (già 13.0.5). Occorre acquisire una quantificazione degli oneri e conferma della disponibilità delle risorse sugli emendamenti 13-*quinqüies*.0.304 (già 13.0.8) e 13-*quinqüies*.0.305 (già 13.0.10). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 13-*quinqüies*.0.306 (già 13.0.25).

Con riguardo all'articolo 14-*bis*, occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la conferma della disponibilità delle risorse sulle proposte 14-*bis*.302 e 14-*bis*.303.

Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, per incongruità della copertura, le proposte 14-*bis*.0.300 (già 14.0.18), 14-*bis*.0.301 (già 14.0.2 testo 2), 14-*bis*.0.302 (già 14.0.18) e 14-*bis*.0.303 (già 14.0.5).

Con riguardo all'articolo 16, occorre valutare la proposta 16.300 in materia di fondo pensioni lavoratori sportivi. Occorre valutare la proposta 16.10 in materia di rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

In relazione all'articolo 17, appaiono determinare maggiori oneri le proposte 17.4 e 17.8, mentre in relazione alla proposta 17.2 occorre acquisire conferma in ordine alla disponibilità delle relative risorse previste a copertura. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 17.0.300 (già 17.0.4) e 17.0.301 (già 17.0.26). Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse indicate a copertura delle proposte 17-*ter*.0.300 (già 17.0.18), 17-*ter*.0.301 (già 17.0.13) e 17-*ter*.0.302 (già 17.0.19).

Con riguardo all'articolo 18, appare determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria la proposta 18.5. Occorre valutare la proposta 18.0.34 in relazione all'ampliamento dei termini previsti in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga. In relazione all'articolo 18-*bis*, appare determinare oneri privi di copertura finanziaria la proposta 18-*bis*.0.300 (già 18.0.8). Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri previsti dalla proposta 18-*bis*.0.301 (già 18.0.30).

Con riguardo all'articolo 19, occorre acquisire una quantificazione in ordine alla proposta 19.0.1. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 19.0.2. Occorre acquisire una quantificazione in ordine alla proposta 19.0.6 al fine di valutare la copertura a valere sulle maggiori entrate prevista dal comma 2.

In relazione all'articolo 20, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 20.4.

In relazione all'articolo 21, si chiede conferma disponibilità delle risorse impiegate per la proposta 21.0.8. In relazione all'articolo 21-*ter*, comportano maggiori oneri privi di adeguata copertura gli emendamenti 21-*ter*.0.300 (già 21.0.16) e 21-*ter*.0.301 (già 21.0.15).

In relazione all'articolo 23, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 23.4, 23.8 e 23.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura sugli emendamenti 23.18 e 23.21.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO rileva che è in corso un approfondimento su alcuni elementi del "testo-A" del provvedimento. Chiede quindi di poter sospendere brevemente l'esame del provvedimento stesso, al fine di poter disporre di un completamento dell'istruttoria sul testo in esame.

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'imminente Conferenza dei Capigruppo, propone di riprendere i lavori a seguito della Conferenza medesima, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 17,55.*

Ripresa la seduta, il sottosegretario FRENI esprime parere non ostativo sul testo all'esame, confermando l'assenza di onerosità.

Procede poi con l'espressione del parere sugli emendamenti all'esame.

Esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis*.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sull'emendamento 1.1, rilevando che la situazione attuale si caratterizza per un alto tasso inflattivo e sottolineando come la proposta non appaia determinare un impatto diretto sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI propone di accantonare momentaneamente la proposta 1.1 al fine di svolgere gli approfondimenti richiesti dal senatore Manca.

Esprime poi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'esecutivo sulla proposta 2-*bis*.0.300.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per evidenziare come si tratti di un emendamento non

oneroso, in quanto gli oneri non sono a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2-*bis*.0.300.

Formula, altresì, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'esecutivo sulla proposta 3-*bis*.300.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'esecutivo sulla proposta 4.4, mentre non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 4.0.300, che non risulta onerosa.

Interviene il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) per formulare rilievi critici sul parere espresso dal Governo in ordine alla proposta 4.0.300, che risulta introdurre un nuovo condono, in quanto prolunga i termini per il pagamento delle rate già scadute nell'ambito della cosiddetta "rottamazione-*quater*".

Formula, in particolare, osservazioni critiche sulle modalità con cui il Governo e la maggioranza procedono in tale materia, con una proposta, che produrrà minor gettito fiscale, dunque onerosa, per di più presentata con un emendamento in aula, senza la previa, doverosa discussione in sede di esame in referente.

Risulta particolarmente deprecabile che si proceda di fatto ad un condono fiscale con tali modalità.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per formulare osservazioni fortemente critiche nei confronti delle modalità di espressione del parere da parte del Governo, che risulta adottare diversi criteri di valutazione a seconda degli emendamenti, di maggioranza o di opposizione, oggetto del parere.

In particolare, in ordine alla proposta 4.0.300, sottolinea che la stessa rappresenta un costo per lo Stato, mentre l'emendamento a propria firma, oggetto di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non risultava oneroso.

Ciò configura una modalità di procedere del tutto criticabile.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si sofferma sui contenuti della proposta 4.0.300, rilevando come, al di là del tema dell'onerosità, essa costituisce un ennesimo favore a coloro che non hanno rispettato i termini di pagamento, con un ingiusto sfavore nei confronti di chi invece abbia provveduto a pagare nei termini della legislazione.

La proposta integra, dunque, di fatto un ennesimo condono a favore di chi non ha provveduto ai versamenti fiscali, per cui preannuncia un intervento critico in Aula su tale emendamento, presentato solo ora e non durante l'esame in sede referente.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) ricorda come la rottamazione *quater* abbia previsto una scansione procedurale con termini specifici per i pagamenti di coloro che vi abbiano aderito delineando tale procedura un patto tra Stato e contribuente in ordine ai comportamenti di adesione fiscale. Va dunque ricordato che ci sono delle regole da rispettare nell'ambito di questo rapporto tra Stato e contribuenti, rispetto alle quali l'emendamento in questione fa venir meno i profili dell'affidabilità della rottamazione stessa, oltre ai profili già richiamati di onerosità e di costo, conseguenti alla proposta.

Il sottosegretario FRENI in ordine all'emendamento 4.0.300 ricorda i tempi e le modalità previsti per i pagamenti, rispetto ai quali la proposta in esame prevede di considerare i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Tale misura ha un effetto infrannuale che non determina effetti sui tendenziali, non essendoci effetti di cassa.

In ordine poi all'emendamento 1.1, già accantonato, sottolinea che lo stesso risulta oneroso in quanto incide sul paniere dell'ISTAT così determinando effetti sulle stime in materia di gettito, sia in relazione alla base imponibile, sia con riguardo agli immobili in locazione di proprietà pubblica.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene altresì sulla proposta 4.0.300 formulando osservazioni critiche sulla posizione espressa dal Governo, ed evidenziando come in futuro si potrà sempre delineare un intervento normativo che abbia effetti infrannuali, senza considerarne gli effetti complessivi in termini di finanza pubblica; ciò risulta particolarmente critico da parte dell'Esecutivo. Dopo un intervento del sottosegretario FRENI volto ad evidenziare come sia all'esame il solo profilo degli effetti finanziari delle proposte emendative, risultando estraneo alla sede consultiva il profilo

della valutazione politica delle proposte, il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per sottolineare come la Commissione bilancio sia stata impegnata nella sede di esame in referente sul provvedimento in titolo.

Sottolinea quindi come occorre ricordare che tale sede di merito risultava quella in cui, per accordo condiviso, trattare appunto le questioni di merito relative al provvedimento.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) fa notare che la posizione assunta dal Governo risulta peraltro non lineare e contraddittoria, in quanto è stata espressa una contrarietà da parte del Governo sulle proroghe relative alle zone alluvionate, mentre ora, in assenza di una relazione tecnica, ed in assenza di idonee garanzie istruttorie, viene fornito un parere di non onerosità su una proroga per i pagamenti fiscali inerenti un condono.

Il sottosegretario FRENI prosegue con l'espressione del parere sugli emendamenti, formulando un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché sulle proposte 6.18 e 6.0.10.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte 6.3 (testo 2) e 6.17.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dal rappresentante del Governo sulla proposta 5.0.19, atteso che questa prevede una copertura.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che la copertura appare inidonea.

Prosegue poi esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8, 8-*quinquies*, 9, 9-*bis*, nonché all'articolo 10 e agli articoli 10-*bis*, 10-*quater*, 11 e 12. Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, su tutti gli emendamenti all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.300, in merito al quale viene espresso un parere contrario semplice. Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore sugli articoli 13-*quinquies*, 14-*bis* e 16, ad eccezione dell'emendamento 16.300, rispetto al quale esprime parere favorevole condizionato a una riformulazione.

Interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) che rileva approssimazione, confusione e malafede nell'azione della maggioranza. Rileva che l'emendamento 16.300 riguarda un tema che non è stato affrontato nelle sedi competenti, lamentando che, su proposte così delicate, la presentazione di emendamenti in aula non consente un'analisi adeguata. Sottolinea che, trattandosi di materia previdenziale, non è possibile esprimersi in assenza di una relazione tecnica. Fa presente con rammarico di non poter stimare quali siano gli effetti dell'emendamento sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI fornisce chiarimenti sui contenuti dell'emendamento 16.300 sulla base della relazione tecnica.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rappresenta che le valutazioni del Governo mancano di correttezza ed equità.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore sugli articoli 17, 18 e 18-*bis*.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sull'emendamento 17.2.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore sugli articoli 19, 20, 21, 21-*ter* e 23. Conferma inoltre che l'emendamento 17.2 manca di adeguata copertura in quanto il fondo destinato alla copertura dei relativi oneri è esaurito per l'anno 2023.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ritiene che l'emendamento 16.300 generi una contraddizione giuridica e chiede chiarimenti sull'impatto della norma.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tale norma nasce da un errore compiuto in una circolare dell'INPS ed è volta a porvi rimedio. Inoltre, con riferimento al 4.0.300 ritiene che la proposta sia volta a garantire la certezza del diritto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ribadisce la sua disapprovazione per il metodo con il quale la maggioranza è intervenuta presentando emendamenti per l'aula, evitando che temi rilevanti fossero oggetto di compiuta analisi nelle commissioni competenti. Chiede pertanto che tali emendamenti siano ritirati ed eventualmente riproposti in un successivo provvedimento in sede referente.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) condivide quanto detto dal senatore Manca. Ritiene che la vicenda degli emendamenti presentati in aula, unita alla gestione dell'istruttoria sull'onerosità degli emendamenti e alla presentazione di emendamenti formalmente da parte dei relatori che, nella sostanza, si trattavano di emendamenti governativi, siano pessimi segnali in vista della fase referente del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) contesta il mancato rispetto degli accordi sull'istruttoria relativa agli emendamenti presentati in commissione e la scarsa correttezza delle valutazioni effettuate da parte del Governo.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), citando un'intervista del Vice Ministro dell'economia Leo nella quale sarebbe stata esclusa la proroga recata dall'emendamento 4.0.300, ne chiede l'accantonamento. Il PRESIDENTE fa presente che la commissione si trova in una sede consultiva e quindi non vi è la possibilità di ritirare gli emendamenti, sottolineando che si tratta di una richiesta da sollevare eventualmente nel corso del dibattito in aula.

Pone, quindi, ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1-bis.0.301, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-bis.0.300, 1-bis.0.302, 1-bis.0.303, 2-bis.0.300, 3-bis.300, 4.4, 5.24, 5.0.8, 5.0.300, 5.0.19, 6.18, 6.0.10, 7.19, 7.0.17, 7.300, 8.0.37, 8.8, 8.0.300, 8.0.29, 8-quinquies.0.300, 8-quinquies.0.301, 8-quinquies.0.302, 9.2, 9.18 e 9.300 (già 9.78), 9.0.51, 9.0.300 (già 9.0.49), 9-bis.0.300 [già 9.0.56 (testo 2)], 9-bis.0.301, 10.14, 10.15, 10-bis.300 (già 10.0.20), 10-bis.0.300 (già 10.0.18), 10-bis.0.301 (già 10.0.5), 10-quater.0.300 (già 10.0.13), 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5, 12.0.10, 13.8, 13.10, 13.14, 13.21, 13-quinquies.300, 13-quinquies.0.300 (già 13.0.67), 13-quinquies.0.301 (già 13.0.2), 13-quinquies.0.302 (già 13.0.3), 13-quinquies.0.303 (già 13.0.5), 13-quinquies.0.304 (già 13.0.8), 13-quinquies.0.305 (già 13.0.10), 13-quinquies.0.306 (già 13.0.25), 14-bis.302, 14-bis.303, 14-bis.0.300 (già 14.0.18), 14-bis.0.301 (già 14.0.2 testo 2), 14-bis.0.302 (già 14.0.18), 14-bis.0.303 (già 14.0.5), 16.10, 17.4, 17.8, 17.2, 17.0.300 (già 17.0.4), 17.0.301 (già 17.0.26), 17-ter.0.300 (già 17.0.18), 17-ter.0.301 (già 17.0.13), 17-ter.0.302 (già 17.0.19), 18.5, 18.0.34, 18-bis.0.300 (già 18.0.8), 18-bis.0.301 (già 18.0.30), 19.0.1, 19.0.2, 19.0.6, 20.4, 21.0.8, 21-ter.0.300 (già 21.0.16) e 21-ter.0.301 (già 21.0.15), 23.4, 23.8, 23.13, 23.18 e 23.21.

Sull'emendamento 16.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: "3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".».

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 13.300.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ( [COM\(2023\) 240 definitivo](#) )**

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ( [COM\(2023\) 241 definitivo](#) )**

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ( [COM\(2023\) 242 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta antimeridiana di domani sarà sottoposta alla Commissione, per essere votata, la risoluzione della relatrice Mennuni, che è stata resa disponibile ai senatori per le vie brevi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)**

**(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.9 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.0.13 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.0.15 (testo 2), 6.1 (testo 2), 8.0.6 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 9.0.2 (testo 2), 9.0.7 (testo 2), 9.0.11 (testo 2), 9.0.16 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.0.20 (testo 2), 10.0.24 (testo 2), 11.0.44 (testo 2), 16.0.5 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 23.9 (testo 2), 23.15 (testo 2), 26.1 (testo 2), 28.8 (testo 2), 30.9 (testo 2), 30.13 (testo 2), 30.0.1 (testo 2), 30.0.7 (testo 2), 32.0.7 (testo 2), 34.0.32 (testo 2), 34.0.50 (testo 2), 34.0.57 (testo 2), 34.0.89 (testo 2), 35.0.2 (testo 2), 39.0.66 (testo 2), 40.0.18 (testo 2), 40.0.28 (testo 2), 45.3 (testo 2), 48.0.24 (testo 2), 50.0.2 (testo 2), 53.0.2 (testo 2), 53.0.8 (testo 2), 53.0.12 (testo 2), 54.7 (testo 2), 54.0.77 (testo 2), 55.0.6 (testo 2), 56.1 (testo 2), 56.18 (testo 2), 56.30 (testo 2), 56.55 (testo 2), 56.71 (testo 2), 56.0.1 (testo 2), 57.0.1 (testo 2), 57.0.2 (testo 2), 60.10 (testo 2), 62.31 (testo 2), 62.33 (testo 2), 62.0.2 (testo 3), 63.0.23 (testo 3), 63.0.27 (testo 2), 64.18 (testo 2), 64.0.9 (testo 2), 67.1 (testo 2), 67.17 (testo 2), 67.18 (testo 2), 67.19 (testo 2), 67.28 (testo 2), 67.0.44 (testo 2), 70.0.8 (testo 2), 70.0.9 (testo 2), 70.0.13 (testo 2), 70.0.19 (testo 2), 72.0.3 (testo 2), 72.0.5 (testo 2), 72.0.6 (testo 2), 73.42 (testo 2), 74.29 (testo 2), 74.0.55 (testo 2), 75.0.2 (testo 2), 79.0.27 (testo 2), 79.0.30 (testo 2), 79.0.34 (testo 2), 79.0.43 (testo 2), 80.5 (testo 2), 80.0.6 (testo 2), 80.0.17 (testo 2), 85.13 (testo 2), 85.14 (testo 2), 85.0.1 (testo 2), 85.0.2 (testo 2), 86.1 (testo 2) e 88.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica poi che è stato dichiarato inammissibile, per copertura, l'emendamento 21.0.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE BILANCIO*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata alle ore 20, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 19.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90**

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo](#) e acquisiti gli elementi informativi del Governo, da cui risulta che:

in relazione alla richiesta dei dati quantitativi utilizzati per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18, viene prodotta una tabella ove sono riportati alcuni dati quantitativi medi per le annualità 2018-2021, da cui risulta che nel periodo considerato i gruppi con un tasso effettivo di imposizione (ETR) inferiore al 15 per cento hanno registrato un utile al netto delle variazioni considerate pari a 6.769,3 milioni di euro annui, mentre la riduzione della base

imponibile in funzione del valore delle immobilizzazioni e delle spese di personale è pari a 2.270,2 milioni di euro annui, considerando l'ammontare basato sulle percentuali di esclusione del primo anno, per la sola parte che concorre alla diminuzione dell'utile al netto delle variazioni considerate, mentre le imposte totali positive dichiarate ammontano a 395,9 milioni di euro annui. In ogni caso, viene evidenziato che il dato aggregato rappresenta solo un ordine di grandezza perché ai fini della quantificazione è stata condotta l'analisi sul singolo dato micro che ha prodotto effetti che non corrispondono esattamente al dato aggregato;

in relazione agli effetti dello schema di decreto in esame sulla pressione tributaria, viene rilevato che il decreto, preso isolatamente, determina un aumento della pressione fiscale equivalente alle risorse annuali destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale ai sensi dell'articolo 61, comma 1.

L'aumento della pressione fiscale è tuttavia soltanto teorico, poiché sarà sterilizzato nell'ambito dell'attuazione complessiva della legge delega, visto che per tali risorse è previsto un utilizzo a copertura degli oneri che si determineranno con gli altri decreti attuativi della legge delega;

in relazione all'istituzione, da parte dell'articolo 61, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, e ai profili di coordinamento con il Fondo previsto dall'articolo 6 dell'Atto del Governo n. 88, viene evidenziato che il duplice riferimento all'istituzione del Fondo in parola consegue alla circostanza che, allo stato, non è noto quale sarà il primo decreto attuativo della legge 9 agosto 2023 n. 111 ad essere emanato e pubblicato; in sede di definitiva approvazione, verosimilmente contestuale, dei decreti delegati occorrerà procedere a un coordinamento tra le disposizioni, ivi recate, relative all'istituzione dell'unico Fondo di cui all'articolo 22, comma 2, terzo periodo, della legge delega, ferma restando l'unitaria iscrizione contabile del citato Fondo per l'attuazione della delega fiscale e delle relative risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

preso atto che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

valuti il Governo, in sede di adozione definitiva dei provvedimenti, l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame con le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, già esaminato da questa Commissione, mantenendo nel primo decreto adottato definitivamente la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale e configurando, conseguentemente, la disposizione contenuta nel secondo decreto in termini di rifinanziamento del Fondo istituito dal precedente decreto.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAGNI E PATUANELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

lo schema di decreto in esame, AG 90 è emanato in attuazione degli articoli 3 e 9 della legge la legge 9 agosto 2023, n. 111, recanti i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

nello specifico:

l'articolo 3, delega il Governo alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

l'articolo 9, delinea il quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali, compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato;

ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, introducendo un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono



la loro residenza fiscale in Italia (c.c.d.d. "impatriati") attraverso una rivisitazione del regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione; infine l'Atto Gov. n. 90, recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, che introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (c.d. "*global minimum tax*");

con riferimento a quest'ultimo aspetto l'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, al fine di fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa; il Pillar 2 prevede un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui essi operano;

l'accordo è scaturito dalla constatazione che l'elusione fiscale societaria è andata oltre i livelli di guardia. Infatti secondo il "*Global Tax Evasion Report*" curato dall'economista Gabriel Zucman la ricchezza finanziaria *offshore* ha raggiunto nel 2022 i 12.000 miliardi di dollari su scala globale, pari al 12% del PIL planetario, valore che per il nostro Paese si attesta a 198 miliardi di dollari, poco meno del 10% del PIL nazionale;

secondo il medesimo Rapporto gli utili delle multinazionali trasferiti dalle giurisdizioni a tassazione medio-alta d'impresa verso paradisi fiscali societari hanno raggiunto nel 2020 la cifra astronomica di 1.000 miliardi di dollari. Si tratta di un ammontare equivalente a circa il 35% di tutti i profitti realizzati dai colossi *corporate* fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Tali pratiche elusive deprivano, su scala globale, gli erari dei Paesi di risorse equivalenti al 10% del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle società, un fenomeno particolarmente sentito nel continente europeo. Per l'Italia la perdita di gettito è stimata in circa 5,6 miliardi di dollari nel 2020;

le pratiche elusive oltre ad aggravare i saldi di finanza pubblica distorcono la concorrenza, garantendo vantaggi competitivi alle multinazionali sui gruppi domestici e sulle piccole e medie imprese; il fenomeno è riconducibile alla pianificazione fiscale aggressiva messa in atto da molte multinazionali che, al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale globale, trasferiscono, tramite strategie infragruppo più disparate, profitti realizzati in giurisdizioni a fiscalità d'impresa medio-alta verso Paesi che non assoggettano a tassazione i redditi di impresa o che offrono regimi fiscali preferenziali per talune forme di reddito societario, come Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Singapore, Hong Kong, Bermuda;

nel corso del perfezionamento degli accordi in sede di Pillar 2 si è registrato l'indebolimento del disegno della *global minimum tax* rispetto al modello inizialmente negoziato, che riduce significativamente - da 270 a 136 miliardi di dollari l'anno - gli introiti attesi, su scala globale, nel primo anno di applicazione dell'imposta. Per l'Italia il gettito atteso (che si manifesterà a partire dal 2025) dalla tassazione prevista dal Titolo II dell'Atto Gov. n. 90 si attesta, nello scenario prudenziale illustrato nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto, a poco meno di 500 milioni di euro all'anno a regime;

l'accordo prevede anche la facoltà di introdurre una disposizione interna (c.d. "*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax*") prevedendo una tassazione integrativa applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese nel caso in cui si verifichi nei loro confronti una sotto-imposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento, e comunque non oltre tale livello; al fine di perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali sarebbe stato, invece, opportuno stabilire un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento;

di contro, la tassazione di cui al Capo II dell'Atto Gov. n. 90, adottata per fermare la corsa al ribasso

sulla tassazione societaria tra Paesi, appare di portata poco ambiziosa rischiando di trasformarla in una corsa al nuovo minimo;

esprime parere contrario  
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [926](#)

Art. 2

**2.9 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Art. 4

**4.5 (testo 2)**

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18,*

della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»

#### **4.0.13 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta

all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

## Art. 5

### 5.1 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 14.740 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 14.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

### 5.0.15 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, di 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 1, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

Art. 6

**6.1 (testo 2)**

[Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 12.400.000;

2026: - 900.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.200.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Art. 8

**8.0.6 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«8-bis.*

*(Detrazioni fiscali per acquisto di legna da ardere e derivati)*

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 10 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, relative all'acquisto di legna da ardere e derivati.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

Art. 9

### 9.0.1 (testo 2)

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

### 9.0.2 (testo 2)

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

- 1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";
- 2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;
- 3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali,

semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

### **9.0.7 (testo 2)**

#### Rossomando

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

##### *(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione

che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **9.0.11 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

#### **9.0.16 (testo 2)**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**



*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

Art. 10

**10.16 (testo 2)**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità, triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**10.0.20 (testo 2)**

[Rossomando](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento

lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **10.0.24 (testo 2)**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 11

#### **11.0.44 (testo 2)**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole »di natura non commerciale« sono sostituite dalle seguenti: »o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti«;

2) al numero 20), le parole »di natura non commerciale« sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: »21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;«;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: »27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;«;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: »e da imprese sociali«.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

Art. 16

**16.0.5 (testo 2)**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente*

**«Art. 16-bis**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 150.000;  
2025: - 0;  
2026: - 0;

Art. 17

#### **17.0.2 (testo 2)**

[Rando](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)*

A. All'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter*, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

Art. 21

#### **21.0.1 (testo 2)**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 21-bis**

**(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)**

All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

Art. 23

**23.9 (testo 2)**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

**23.15 (testo 2)**

[Crisanti](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Per gli anni dal 2024 al 2028, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato e che conseguono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo prodotti a seguito del trasferimento in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'unità immobiliare di proprietà all'estero, purché di residenza prima del trasferimento in Italia.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030*

Art. 26

**26.1 (testo 2)**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

Art. 28

**28.8 (testo 2)**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

*«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti*

in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

3-ter. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### Art. 30

### 30.9 (testo 2)

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"

4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

3-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede.

1) quanto a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;

2) quanto a 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter.».

### 30.13 (testo 2)

[Furlan](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024».

*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificate dal comma 3, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e *3-bis*, valutati nel limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **30.0.1 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

#### **"Art. 30-bis.**

*(Introduzione della pensione di garanzia)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai

precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

### **30.0.7 (testo 2)**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

#### **«Art. 30-bis**

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

»d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00«.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### Art. 32

### **32.0.7 (testo 2)**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Rojc](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 32-bis**

*(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma, nonché in materia di diagnosi precoce)*

1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 20007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.

5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla



causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.

6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.

7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;

b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui complessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesoteliomi per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."

11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 34

### 34.0.32 (testo 2)

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 34-bis

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: »Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
- c) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- d) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

2. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **34.0.50 (testo 2)**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

### **34.0.57 (testo 2)**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del medesimo decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

3. All'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

4. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Al comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

### **34.0.89 (testo 2)**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)*

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"103-*bis*. L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del

sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegua, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegua il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### Art. 35

##### 35.0.2 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

##### Art. 35-bis.

*(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa.

2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali **comparativamente più** rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali **comparativamente più** rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 39

### 39.0.66 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

Art. 39-bis

*(Fondo straordinario per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, **che costituisce tetto di spesa**. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 40

### 40.0.18 (testo 2)

[Furlan](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**40.0.28 (testo 2)**

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis

*(Fondo anziani non autosufficienti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, **che costituisce tetto di spesa**. Le risorse del Fondo sono ripartite per il finanziamento delle iniziative volte a fornire supporto domiciliare e presso le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, mediante l'attivazione di un servizio domiciliare specifico e il rafforzamento della qualità dei relativi servizi nelle strutture residenziali, coerentemente con le priorità definite dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dalle disposizioni adottate in ossequio alla stessa

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

**3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.**

Art. 45

**45.3 (testo 2)**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, possono indire, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.

*1-bis.* Nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'assunzione a tempo determinato per almeno un anno di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse nei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

*1-ter.* Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*1-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 48

#### **48.0.24 (testo 2)**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

#### **«Articolo 48-bis**

(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di

registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Per garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è prevista la spesa di 300.000 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente Legge».

#### Art. 50

##### 50.0.2 (testo 2)

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

##### «Art. 50-bis

*(Soppressione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole "e gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;

b) al settimo periodo, dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti "agli enti del Servizio sanitario nazionale e".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### Art. 53

##### 53.0.2 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

##### «Art. 53-bis

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base



imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024"*

### **53.0.8 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche

perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 è sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2024.

4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il*

Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2024"

**53.0.12 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo :

**«Art. 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

Art. 54

**54.7 (testo 2)**

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la parola *disegni e modelli* sono aggiunte le seguenti: *»know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità«;*

b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: *»10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.«*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**54.0.77 (testo 2)**

[Patuanelli](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.54-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)*

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di

poli o centri di formazione e specializzazione.

3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 9.".

Art. 55

## 55.0.6 (testo 2)

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

### «Art. 55-bis

*(Ricorso contro-garanti e riassicuratori da parte di SACE)*

1. All'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Gli eventuali proventi rinvenienti dal comma precedente sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

Art. 56

**56.1 (testo 2)**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Sensi](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Basso](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:* « 01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.590 milioni di euro, in ragione di 740 milioni per l'anno 2024»*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 400.000;

2025: - 400.000;

2026: - 400.000;

**56.18 (testo 2)**

[Meloni](#), [Nicita](#)

*All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 779 milioni per l'anno 2024, 916 milioni per l'anno 2025, 1.190 milioni per l'anno 2026, 1.670 milioni per l'anno 2027, 1775 milioni per l'anno 2028, 1.590 milioni per l'anno 2029, 1.320 milioni per l'anno 2030, 1.350 milioni per l'anno 2031, 150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»*

*b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. 1. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione autonoma della Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'Università e della Ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033."*

### **56.30 (testo 2)**

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **56.55 (testo 2)**

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **56.71 (testo 2)**

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 728, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;
- b) al comma 730, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **56.0.1 (testo 2)**

[Meloni](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«56-bis

1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo della ferrovia Cagliari/Sassari/Olbia di cui all'articolo 6 comma 4 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto il 29 luglio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di raddoppiare l'attuale velocità media di percorrenza del trasporto su ferro nella Regione Sardegna portandola così a 150 chilometri orari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, in ragione di 335 milioni per l'anno 2024, 445 milioni per l'anno 2025, 559 milioni per l'anno 2026, 765 milioni per l'anno 2027, 810 milioni per l'anno 2028, 731 milioni per l'anno 2029, 615 milioni per l'anno 2030, 628 milioni per l'anno 2031 e 112 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

2. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo delle tratte ferroviarie Siracusa/Catania e Marsala/Palermo, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione Siciliana finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro*

dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032."

Art. 57

### 57.0.1 (testo 2)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

A. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevidi nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28*



febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

### **57.0.2 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni urgenti a favore del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza)*

1. Ai contratti pubblici di appalto che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza, indipendentemente se disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal decreto legislativo n. 36 del 2023, si applicano le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Su istanza dell'appaltatore e indipendentemente dalla presenza nei documenti contrattuali di una clausola di revisione dei prezzi, i corrispettivi degli appalti di cui al comma 1 sono adeguati nella misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore derivanti dagli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL, dimostrati anche facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Il mancato adeguamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 2, da parte del committente costituisce causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. In tal caso, l'appaltatore potrà sciogliersi dal rapporto contrattuale senza subire alcun pregiudizio, come l'incameramento della cauzione definitiva, la quale dovrà essere svincolata dalla stazione appaltante al momento della dichiarazione di risoluzione da parte dell'appaltatore.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le tabelle del costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, laddove compatibili, anche ai contratti di appalto privati che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

Art. 60

### **60.10 (testo 2)**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*«2-bis. Gli enti di ricerca individuati dal presente articolo per le finalità di cui al comma 2, allo scopo di dare immediato avvio alla valorizzazione del personale, utilizzano le graduatorie riservate del triennio 2021-2023, comunque derivate da istituti contrattuali vigenti all'approvazione della presente legge. Per i ricercatori/tecnologi, anche di II livello, le risorse sono integrate fino ad un limite del 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016. Ai bandi riservati entro febbraio 2024 viene destinato il corrispondente fondo assunzionale dell'anno di approvazione, con validità anche per gli enti vigilati dal Ministero dell'Università, Ricerca ed AFAM.*

*2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

Art. 62

### **62.31 (testo 2)**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

*«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025.*

*8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori*

entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **62.33 (testo 2)**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-*bis*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **62.0.2 (testo 3)**

[Misiani](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **«Art. 62-*bis***

*(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 63

### **63.0.23 (testo 3)**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 63-bis

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1, **che costituiscono tetto di spesa**, sono destinate al noleggio **tramite piattaforma CONSIP** di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a **45 milioni** per l'anno 2024, **180 milioni** per l'anno 2025, **300 milioni** per l'anno 2026, **380 milioni** per l'anno 2027, **470 milioni** per gli anni 2028 e 2029 e **600 milioni** annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a **45 milioni** di euro per l'anno 2024, **180 milioni** di euro per l'anno 2025 e **300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a **80 milioni** di euro per l'anno 2027, **170 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e **150 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

**63.0.27 (testo 2)**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

*(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)*

1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2024/25 e 2025/2026 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

2. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 64

#### **64.18 (testo 2)**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata«

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **64.0.9 (testo 2)**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **" Art. 64 -bis**

*(Attuazione del credito di imposta per la ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2."

Art. 67

## 67.1 (testo 2)

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente:

**"Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 4.000 unità".**

4-ter. Onde consentire la piena attuazione degli obiettivi di riforma del PNRR ed al fine di poter avviare le procedure di assunzione di 1.500 unità a tempo indeterminato di funzionari addetti all'ufficio prevista a legislazione vigente, nell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria è istituita la qualifica di funzionario addetto all'ufficio per il processo, collocata in area III, F1.

4-quater. Ferma rimanendo la possibilità di modifica tramite il CCNI, al solo fine di avviare il primo bando di reclutamento le mansioni e compiti vengono parificati a quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allegato II per la figura dell'addetto all'ufficio per il processo.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## 67.17 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge;

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **67.18 (testo 2)**

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Camusso](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4- bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **67.19 (testo 2)**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4- bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

## 67.28 (testo 2)

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

## 67.0.44 (testo 2)

[Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

### Art. 67-bis

*(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)*

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, **che costituisce tetto di spesa**.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### Art. 70



### **70.0.8 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)*

1. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia."

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **70.0.9 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

### **70.0.13 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.19 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana).*

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al MAECI sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla

presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

Art. 72

### 72.0.3 (testo 2)

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 72-bis

*(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024."*

### 72.0.5 (testo 2)

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 72-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della

Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatesi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di*

cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **72.0.6 (testo 2)**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2024."*

#### **Art. 73**

#### **73.42 (testo 2)**

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto*

indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato uno stanziamento di risorse pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 finalizzati al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 9."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030."*

#### Art. 74

##### 74.29 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

*3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

##### 74.0.55 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

#### Art 74-bis

##### *(Rifinanziamento Fondo per la sovranità alimentare)*

1. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

2. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole «sostegno delle filiere agricole» sono aggiunte le seguenti: «e delle filiere della pesca e acquacoltura».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di*

cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro per l'anno 2024."

Art. 75

### 75.0.2 (testo 2)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 75-bis

1. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 192 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 192 milioni di euro per l'anno 2024."*

Art. 79

### 79.0.27 (testo 2)

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 79-bis

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze Corte Costituzionale n. 18/2019 e 80/2020)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è

superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."*

#### **79.0.30 (testo 2)**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere



generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **79.0.34 (testo 2)**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)*

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anici).

2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **79.0.43 (testo 2)**

[Zambito, Parrini, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

Art. 80

**80.5 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.»*

*3-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto*

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

#### **80.0.6 (testo 2)**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Interventi a favore delle gestioni associate)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **80.0.17 (testo 2)**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Risorse delle Città metropolitane)*

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Art. 85

### **85.13 (testo 2)**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **85.14 (testo 2)**

[Bazoli](#), [Misiani](#), [Malpezzi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione« sono sostituite dalle seguenti: »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione«.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **85.0.1 (testo 2)**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*5-bis. Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

#### **85.0.2 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di*

cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 86

### 86.1 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Paita](#), [Musolino](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 879, **della legge 30 dicembre 2021, n. 234** le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2024».

Art. 88

### 88.0.3 (testo 2)

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 88-bis

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2024, gli oneri di servizio pubblico, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

2. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita in 10 milioni di lire, per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente articolo.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **1.4.2.5. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (ant.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023  
84ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 301 emendamenti, l'emendamento di coordinamento dei relatori e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti e sollecita i Gruppi, ai fini di una maggiore efficacia dei lavori, a evidenziare quelli cui attribuiscono maggiore rilevanza politica.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) sottolinea in termini generali che il proprio Gruppo ha presentato numerose proposte di modifica al provvedimento, tra le quali segnala in particolare quelle volte alla tutela dei cittadini in condizioni di maggiore difficoltà, su tematiche come energia, risparmio e sostegno del reddito, che sottopone all'attenzione del Governo. Richiama poi anche altre proposte, più di natura tecnica, alcune anche condivise con altri Gruppi, sulle quali rinvia l'illustrazione in altro momento. Si riserva comunque di intervenire in maniera più specifica e dettagliata nel corso di una prossima seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE sospende la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'iter del disegno di legge in titolo.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il presidente MELCHIORRE, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che nelle sedute della corrente settimana l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà con la fase illustrativa volta a



evidenziare le proposte di maggiore interesse. La votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre per conferire il mandato nel rispetto della calendarizzazione in Assemblea, come definita dalla Conferenza dei Capigruppo, tenendo altresì conto della programmazione dei lavori in sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (d-l n. 145/2023 - misure urgenti in materia economica e fiscale), potrà avvenire nella seduta di giovedì 26 ottobre.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [899](#)

**G/899/1/6**

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

Art. X1

**X1.1**

[De Rosa](#), [Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della

legge 5 agosto 2022, n. 119.

*1-quater.* I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

*1-quinquies.* Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.

*1-sexies.* In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*1-septies.* Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo."

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»*

#### Art. 1

##### 1.1

[Maffoni, Matera](#)

*Alla rubrica sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti : «Differimento di termini in materia di».*

##### 1.2

[Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridaia](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».*

##### 1.3

[Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridaia](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre*

2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

#### **1.4 (id. a 1.6)**

[Damiani](#)

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».

*b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

#### **1.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

#### **1.6 (id. a 1.4)**

[Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

## 1.7

[Cantalamessa](#), [Garavaglia](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

a) 1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo le parole: "aventi priorità per l'accesso al credito" sono soppresse, e le parole: "40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

b) 1-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente", e dopo le parole: "trentasei anni di età" sono aggiunte le seguenti: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

## 1.8

[Tubetti](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti finanziatori sono tenuti alla valutazione delle domande nel rispetto degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»».

## 1.9

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## 1.10

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### 1.11

[Tajani](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»*

### 1.0.1

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

### 1.0.2

[Minasi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 1-bis.**

*(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)*

1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è prorogato a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di acquisto al prezzo massimo di cessione da parte dell'assegnatario dell'immobile.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche successivamente alla scadenza contrattuale."

### 1.0.3

[Tajani](#), [Manca](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis. - 1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.**

**11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»**

#### 1.0.4

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 1-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

#### 1.0.5

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 1-bis**

*(Proroga delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere il seguente comma:

«1-ter. Fino al 30 giugno 2024, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.»

#### 1.0.6

[Fazzone](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 1-bis**

1. Il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, assegnatario degli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica in locazione in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 203/1991, alla scadenza del periodo di locazione dell'immobile assegnato, ha il diritto all'acquisto al prezzo massimo di cessione o in alternativa, alla scadenza dei contratti in essere, è prevista la proroga *ope legis* a tempo indeterminato degli stessi. Le medesime condizioni di riscatto o proroga contrattuale sono estese ai legittimi assegnatari, anche successivamente alla scadenza contrattuale.»

#### Art. 2

#### 2.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Alla rubrica sostituire le parole «Assegnazione agevolata ai soci» con le seguenti: «Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci».

#### 2.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».*

### **2.0.1**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 2-bis**

1. All'articolo 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono soppresse;

b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.»».

Art. 3

### **3.1 (id. a 3.2)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 le parole "entro il 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"30 novembre 2023".

### **3.2 (id. a 3.1)**

[Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».*

### **3.3**

[Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre 2023.»*

### **3.4**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025.»».*

### **3.5**

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023".»*

### **3.0.1**

[Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 3-bis**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

### 3.0.2

[Lorefice](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.3

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 3-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole



«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024»."

### 3.0.4

[Tubetti](#), [Barcaiuolo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Articolo 3-bis.

1. Sull'intero territorio delle Regioni per le quali, a seguito di eventi calamitosi, è stato dichiarato da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nel corso dell'anno 2023, i distaccamenti delle sedi di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai quali, ai sensi della normativa vigente, è stato attribuito lo status di sedi disagiate, mantengono tale status fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

### 3.0.5

[Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. Tutti coloro che, trovandosi nelle condizione di cui all'art. 1, comma 174, della L. 29/12/2022 n. 197, non hanno attivato, entro il termine del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, relativi a violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono procedere alla loro regolarizzazione mediante il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi e ciò attraverso il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.»

#### Art. 4

### 4.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».

#### 4.0.1

[Barbara Florida](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 4-bis

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più

provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;

d) al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### 4.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)*

1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "entro il 30 novembre 2023", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

b) al comma 10:

1. le parole: "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

2. le parole: "16 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";

3. le parole: "16 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026";

4. le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

c) al comma 11, le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### 4.0.3

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Articolo 4-bis**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

b) al comma 10:

1) le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

2) le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";

3) le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026";

4) le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

c) al comma 11, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

**4.0.4**

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 4-bis**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)*

1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

b) al comma 10:

1. le parole: «16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2024»;

2. le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025»;

3. le parole: «16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2026»;

4. le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;

c) al comma 11, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024».

**4.0.5**

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

*(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")*

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2 All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

#### Art. 5

##### 5.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».

##### 5.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «15 ottobre 2023» *con le seguenti:* «30 novembre 2023»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:* «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

##### 5.0.1

[Della Porta](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 5-bis

1.All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».

#### Art. 06

##### 06.1

[Misiani](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### «Art. 01

*(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## Art. 6

### 6.1

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».*

### 6.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

### 6.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta per le imprese turistiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si intende utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025.».*

### 6.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione*

continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

#### **6.6 (testo 2)**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

#### **6.6**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

#### **6.7**

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni."

#### **6.8**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1 bis. Nell'anno 2023 e 2024 è prorogata la metodologia di applicazione prevista dal comma 20, dell'articolo 6, del DL 31 maggio 2010, n.78, nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE considerando il parametro del rispetto del patto di stabilità interno previsto al terzo periodo del comma 20, come conseguito se la regione a statuto ordinario ha rispettato gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il prospetto allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10."

#### **6.9 (id. a 6.10)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,

n. 175, le parole "*nel secondo trimestre del 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel mese di luglio 2022*".

#### **6.10 (id. a 6.9)**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Castelli](#), [Tubetti](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nel secondo trimestre del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di luglio 2022».*

#### **6.11 (id. a 6.12)**

[Russo](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*«1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.*

*1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».*

*1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.*

*1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».*

#### **6.12 (id. a 6.11)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*"1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.*

*1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".*

*1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.*

*1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."*

#### **6.13**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente* : «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

**6.14**

[Damiani](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«2. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2023".

**6.0.1 (id. a 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)**

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".

**6.0.2 (id. a 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)**

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 6-bis**

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".

**6.0.3 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5)**

[Tajani](#)

*Dopo L'articolo 6 inserire il seguente*:

**«Art. 6-bis**

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

**6.0.4 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.5)**

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 6-bis**

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".»

**6.0.5 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4)**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



**«Articolo 6-bis**

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 ottobre 2023».

**6.0.6 (id. a 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9)**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 6-bis**

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».

**6.0.7 (id. a 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 6-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)**

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027."

**6.0.8 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9)**

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 6-bis**

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

All'articolo 16, comma 9-*ter* del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

**6.0.9 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8)**

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

**«Art. 6-bis**

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027*".»

**6.0.10 (id. a 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)**

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 6-bis**

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**6.0.11 (id. a 6.0.10, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)**

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

**«Articolo 6-bis**

*(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**6.0.12 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14)**

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis**

*(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**6.0.13 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 6-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzo del Prospetto delle aliquote IMU)**

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

**6.0.14 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13)**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 6-bis**

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

**6.0.15 (id. a 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18)**

Lotito

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« *Articolo 6-bis*

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. »

**6.0.16 (id. a 6.0.15, 6.0.17, 6.0.18)**

Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Articolo 6-bis**

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole:

«rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

### **6.0.17 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18)**

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

#### **«Art. 6-bis**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

### **6.0.18 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)**

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

- 1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
- 2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
- 3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

- 1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- 2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
- 3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

#### **6.0.19 (id. a 6.0.20, 6.0.21)**

[Pirovano, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 6-bis**

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

#### **6.0.20 (id. a 6.0.19, 6.0.21)**

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

#### **«Art. 6-bis**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

#### **6.0.21 (id. a 6.0.19, 6.0.20)**

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

#### *« Articolo 6-bis*

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL))*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

#### 6.0.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 6-bis (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)**

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, all'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dello studio di fattibilità tecnico-economico".

#### 6.0.23

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 6-bis**

*(Termini in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi)*

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano agli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.»

#### 6.0.24

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 6-bis.**

*(Proroga investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".

#### 6.0.25

[Manca](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

**«Art. 6-bis**

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»

#### 6.0.26

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

**«Art. 6-bis**

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

**6.0.27 (id. a 6.0.28)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 6-bis (Modifica all'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)**

1.All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

**6.0.28 (id. a 6.0.27)**

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

**«Art. 6-bis**

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

**6.0.29**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 6-bis (Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)**

1. All'art.1 comma 59 della legge 4 agosto 2017, n 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2026".

**6.0.30**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 6-bis (Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)**

1. Al comma 2 dell'art. 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 gennaio 2026".

Art. 7

**7.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

**7.2**

[Maffoni](#), [Matera](#)

Alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei

termini per l'utilizzo del».

### **7.3 (id. a 7.4, 7.5)**

[Orsomarso](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» aggiungere le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

### **7.4 (id. a 7.3, 7.5)**

[Tajani, Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

*b) sopprimere il comma 2;*

*c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» inserire le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».*

### **7.5 (id. a 7.3, 7.4)**

[Borghesi, Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono aggiunte le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

### **7.6 (id. a 7.7)**

[Croatti, Barbara Floridia, Turco](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».*

### **7.7 (id. a 7.6)**

[Maffoni, Orsomarso](#)



Ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».

**7.8 (id. a 7.9)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

b) al comma 1, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

c) al comma 2, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

d) al comma 2, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

**7.9 (id. a 7.8)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

b) comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

c) comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

d) comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

**7.10 (id. a 7.11, 7.12, 7.13)**

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Croatti](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».*

**7.11 (id. a 7.10, 7.12, 7.13)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "16 novembre" con le seguenti:

"30 novembre".

**7.12 (id. a 7.10, 7.11, 7.13)**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 novembre 2023".*

**7.13 (id. a 7.10, 7.11, 7.12)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Ai commi 1 e 2, le parole: "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".*

**7.14**

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2023.»».

### 7.15

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

### 7.16

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*« 2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

### 7.17

[Basso](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*« 2-bis. All'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:«1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75% dell'indice nazionale (FOI) ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

### 7.18

[Nicita](#)

*Al comma 3, dopo le parole:*« Toscana e Marche» *aggiungere il seguente:*« nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»

### 7.19

[Misiani](#), [Tajani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*« 3-bis. 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle

cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **7.20 (id. a 7.21)**

##### Orsomarso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»*

#### **7.21 (id. a 7.20)**

##### Manca, Tajani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»*

#### **7.22**

##### Nicita

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"*

#### **7.23**

##### De Carlo, Nocco, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 2 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».»*

#### **7.24 (id. a 7.25)**

##### Lotito

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»*

#### **7.25 (id. a 7.24)**

##### Tubetti

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole «31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.»».*

## 7.26

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3-ter. "All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

## 7.27

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».».

## 7.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### "Art. 7-bis

*(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)*

1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

## 7.0.2

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Articolo 7-bis

*(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)*

1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

## 7.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

### « Articolo 7-bis

*(Proroga dei regimi di maggior tutela per i clienti domestici del gas e dell'energia elettrica)*

1. Al fine di preservare i clienti domestici dalle tensioni sui mercati internazionali dell'energia sono prorogati per l'anno 2024 i regimi di maggior tutela dei clienti domestici del gas e dell'energia elettrica. A tale scopo sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dal 1° gennaio 2025".

b) al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: "10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025". »

**7.0.4 (id. a 7.0.5, 7.0.6)**

[Minasi](#), [Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 7-bis**

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

**7.0.5 (id. a 7.0.4, 7.0.6)**

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Articolo 7-bis**

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

**7.0.6 (id. a 7.0.4, 7.0.5)**

[Orsomarso](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 7-bis**

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

**7.0.7 (id. a 7.0.8, 7.0.9)**

[Orsomarso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 7-bis**

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».».

**7.0.8 (id. a 7.0.7, 7.0.9)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 7-bis**

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023"; e

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

#### **7.0.9 (id. a 7.0.7, 7.0.8)**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

#### **7.0.10**

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

#### **7.0.11**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

#### **7.0.12**

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

**7.0.13 (id. a 7.0.14, 7.0.15)**

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso.»

**7.0.14 (id. a 7.0.13, 7.0.15)**

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato.»

**7.0.15 (id. a 7.0.13, 7.0.14)**

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;

b) il comma 2 è soppresso.»

**7.0.16 (id. a 7.0.39)**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, inserire e seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

3) al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

5) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";

c) al comma 6-*quinqües*, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

### **7.0.39 (id. a 7.0.16)**

[Rosso](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-*bis***

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

b) al comma 6-*bis*, inserire e seguenti modifiche:

*i.* al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

*ii.* al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: " *Fermi restando i prezzi contrattuali,*"

*iii.* al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

*iv.* all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

*v.* aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle



infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."

c) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";

d) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: " Fermi restando i prezzi contrattuali, "

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. »

#### **7.0.17 (id. a 7.0.18, 7.0.19)**

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

#### **7.0.18 (id. a 7.0.17, 7.0.19)**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

#### **7.0.19 (id. a 7.0.17, 7.0.18)**

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

#### **7.0.20**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 7- bis (Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)**

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-*bis*. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

#### 7.0.21

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 7-*bis*

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)

1. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2026".

#### 7.0.22

[Satta](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 7-*bis*

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. 1. Ai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, è concessa **un'ulteriore proroga di 12 mesi** alle deroghe già disposte ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

2. I termini di decorrenza delle deroghe di cui al comma 1 si applicano dal 1° ottobre 2023.»

#### 7.0.23

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 7-*bis*

*(Proroga del termine in materia di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

**7.0.24 (id. a 7.0.25, 7.0.27)**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 7.bis**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87 le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

**7.0.25 (id. a 7.0.24, 7.0.27)**

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

**7.0.26**

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 7-bis.**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

**7.0.27 (id. a 7.0.24, 7.0.25)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2-bis, del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis, del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

**7.0.29**

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

**7.0.31**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 i comuni possono individuare le vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico per le quali la posa in opera temporanea di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per le quali è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

**7.0.32 (id. a 7.0.33)**

[De Priamo](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modificazione:

le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

**7.0.33 (id. a 7.0.32)**

[Nastri](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**7.0.34**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 7-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)**

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

**7.0.30 (id. a 7.0.35, 7.0.36)**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 7.bis**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

**7.0.35 (id. a 7.0.30, 7.0.36)**

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

**7.0.36 (id. a 7.0.30, 7.0.35)**

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 7-bis**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

**7.0.37 (id. a 7.0.38, 7.0.28)**

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 7.bis**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

**7.0.38 (id. a 7.0.37, 7.0.28)**

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed

entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

**7.0.28 (id. a 7.0.37, 7.0.38)**

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti a favore del settore agricolo)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»".

**7.0.40 (id. a 7.0.42, 7.0.43)**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis.**

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.».

**7.0.41**

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.42 (id. a 7.0.40, 7.0.43)**

##### Basso

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.".

#### **7.0.43 (id. a 7.0.40, 7.0.42)**

##### Paroli

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis**

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232. »

#### **7.0.44**

##### Murelli, Garavaglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Modifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla



legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. Il versamento delle ritenute di cui al comma 1, intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, estingue il reato di cui al comma 1-*bis*.».".

#### 7.0.45

[Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### «Art. 7- bis

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-*ter* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

#### 7.0.46

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### «Art. 7-bis

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 *ter* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

#### Art. 8

#### 8.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»;

b) al comma 2, dopo le parole «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».

## 8.2

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500 le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,»».

### 8.0.1

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis.**

*(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 8.0.2

[Lorefice](#), [Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis**

*(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."

### 8.0.3

[Damante](#), [Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis**

*(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

### 8.0.4

[Damante](#), [Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

**8.0.6**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)*

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**8.0.7**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

**8.0.8**

[Pirondini](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

#### **8.0.9 (id. a 8.0.10, 8.0.11)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis. (Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

#### **8.0.10 (id. a 8.0.9, 8.0.11)**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 8-bis.**

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»..».

#### **8.0.11 (id. a 8.0.9, 8.0.10)**

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 8-bis**

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

**8.0.5 (id. a 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)*

1. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

**8.0.12 (id. a 8.0.5, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)**

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

**8.0.13 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.14, 8.0.15)**

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

**8.0.14 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.15)**

[Basso](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

**8.0.15 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14)**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 8-bis**

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»».

**8.0.16 (id. a 8.0.17, 8.0.18)**

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

*(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui al medesimo articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del predetto articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

**8.0.17 (id. a 8.0.16, 8.0.18)**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 8-bis**

*(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali

prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

#### **8.0.18 (id. a 8.0.16, 8.0.17)**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«ART. 8-*bis***

*(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

#### **8.0.19**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 8-bis**

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

#### **8.0.20**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "*e il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*e il 31 dicembre 2024*".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **8.0.21**

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 8-bis**

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui



all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **8.0.22**

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **8.0.23**

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

#### **8.0.24 [già 8.2 (testo 2)]**

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis

*(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)*

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

Art. 9

**9.1**

[Maffoni](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco».*

**9.2 (id. a 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)**

[Testor](#), [Garavaglia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».*

**9.3 (id. a 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)**

[Zampa](#), [Tajani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."*

**9.4 (id. a 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7)**

[Turco](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis . All'articolo 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."*

**9.5 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7)**

[Barcaiolo](#), [Lisei](#), [Marcheschi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».*

**9.6 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7)**

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

**9.7 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

**9.8**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1 bis. A decorrere dall'anno 2024, la quota premiale e i criteri di riparto a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari almeno allo 0,5 per cento delle predette risorse."

**9.9 (id. a 9.10)**

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023»."

**9.10 (id. a 9.9)**

[Meloni](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».

**9.11**

[Lotito](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024"».

**9.12**

[Lotito](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il

sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

1-*quater*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".

1-*quinqüies*. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: "3-*quater*. Le risorse erogate alla regione Calabria negli anni 2020 e 2021, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate, a seguito della positiva conclusione della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 16, comma 8-*novies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."»

### 9.0.1

[Murelli, Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»

### 9.0.2

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 9-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

### **9.0.3**

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

### **9.0.4**

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

### **9.0.5 (id. a 9.0.6)**

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

### **9.0.6 (id. a 9.0.5)**

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

**9.0.7 (id. a 9.0.8)**

[Minasi, Bergesio](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)*

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.»*

**9.0.8 (id. a 9.0.7)**

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)*

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.»*

**9.0.9**

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 9-bis.**

*(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)*

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-*bis*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;
- b) al comma 6-*ter*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**9.0.10**

[Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 9-bis.**

*(Proroga di termini in materia ambientale)*

1. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-ter", del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), le parole "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2029";
- b) alla lettera c-bis), le parole "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2030".»

**9.0.11**

[Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis**

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

**9.0.12**

[Salvitti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 9-bis**

*(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici AIFA)*

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco è prorogato al 31 dicembre 2024».

**9.0.13**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**<<Art. 9-bis**

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.>>

**9.0.14**

[Murelli, Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Con decreto del Ministero della Salute,

da emanarsi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sono adottate le necessarie norme regolamentari per assicurare la convocazione e la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco";

2) Al comma 1-*sexies*, dopo la parola: "1-*ter*" è aggiunta la seguente: "1-*ter.1*".».

#### Art. 10

##### 10.1

[Maffoni, Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».*

##### 10.2

[Lotito](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

b) al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,».

##### 10.3

[Maffoni, Matera](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo».*

##### 10.4

[Tajani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre 2023".

##### 10.5

[Bucalo, Maffoni](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 31-*quinquies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.».*

##### 10.6

[Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro](#)

*Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-*bis.1*, è sostituito con il seguente:



"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

#### 10.7

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Aggiungere, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

#### 10.8

[Bucalo](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 novembre 2023. Decorso il termine del 30 novembre 2023, le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.

#### 10.0.1 (id. a 10.0.2, 10.0.4)

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis

*(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".»

#### 10.0.2 (id. a 10.0.1, 10.0.4)

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2025".»

**10.0.3**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "alla data del 31 ottobre 2021"; sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".

2 Agli oneri derivanti dal presente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.4 (id. a 10.0.1, 10.0.2)**

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 10-bis**

*(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti)*

1. Alla legge n. 145 del 2018, all'art. 1 comma 594 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".

**10.0.5**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)*

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

**10.0.6 (id. a 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9)**

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**10.0.7 (id. a 10.0.6, 10.0.8, 10.0.9)**

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

**«Articolo 10-*bis*.**

*(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**10.0.8 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.9)**

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

**«Art. 10-*bis***

*(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

**10.0.9 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8)**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 10-*bis***

*(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

**10.0.10**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-*bis***

*(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)*

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

**10.0.11**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 10-*bis***

*(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)*

1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "undici anni", sono

sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

#### **10.0.12**

[Marcheschi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 10-bis.**

(Proroga di termini in materia semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

#### **10.0.13**

[Marcheschi](#), [Speranzon](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 10-bis.**

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

#### **10.0.14**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

1. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **Art. 11**

#### **11.0.1**

[De Rosa](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 11-bis.**

*(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2023 e 2024»."

#### **11.0.2**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 11-bis.**

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle *Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)*, sono differite al 2025.

2. Al fine di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo di riferimento relativo al triennio contrattuale 2025-2027 e di scongiurare un significativo disallineamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività, stante l'attuale previsione di rilevazione delle deleghe al 2023 e il dato elettorale al 2025, il termine della rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione per l'accertamento della rappresentatività, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, è fissato al 31 dicembre 2024."

**11.0.3**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 11-bis.**

(Disposizioni a favore del personale dell'editoria)

1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carta stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, nell'ambito delle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, numero 416, possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera a), del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015."

Art. 12

**12.1**

[Maffoni](#), [Matera](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari.»*

**12.0.1 (id. a 12.0.2)**

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

**"Art. 12-bis**

*(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)*

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento

della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

#### **12.0.2 (id. a 12.0.1)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 12-bis (Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)**

1. In considerazione della tempistica delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

#### **12.0.3**

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 15-bis**

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
  - b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### **12.0.4**

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 12-bis. (Proroga dei termini per il rinnovo degli organi degli enti regolamentati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153)**

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lett. I) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi".

Art. 13

#### **13.1**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Articolo 13-bis**

*(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)*

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

- a) al comma 850, le parole «200.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
- b) al comma 851, le parole «2 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2 milioni per il 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.1**

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributo alle Regioni e Province autonome per il rincaro energia)*

1. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

### **13.0.2 (id. a 13.0.3)**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 13-bis**

*(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)*

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **13.0.3 (id. a 13.0.2)**

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)*

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti

aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **13.0.4**

[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 13-bis.**

*(Proroga di termini in materia di limitazioni della circolazione stradale)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.»

Art. 14

#### **14.1**

[Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, al fine di rafforzare l'efficienza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, l'incremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 461.374,21 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del personale delle aree funzionali»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non



può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*2-ter.* Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari ad euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

## 14.2

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Castelli](#), [Tubetti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2023 per il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

### 14.0.1

[Rastrelli](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 14-bis

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno))

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

### 14.0.2

[Stefani](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 14-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge».

### 14.0.3

[Nicita](#), [Meloni](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: « f-bis) esprime il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

#### Art. 15

### 15.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Sopprimere l'articolo*

### 15.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: « è prorogato» fino a « n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»*

### 15.3

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

*Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, al termine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali»».*

### 15.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
- c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

### 15.5

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al

primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 15.0.1

[Martella](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

#### «Art. 15-bis

*(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

#### 15.0.2

[Tajani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Articolo 15-bis

*(Proroga di termini in materia di mediazione)*

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024.*"»

#### 15.0.3

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 15-bis

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'acquisizione del numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività." ».

#### 15.0.4

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".

**15.0.5**

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 31 dicembre 2024".».

**15.0.6**

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 le parole: "per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i venditori registrati sulla piattaforma".».

**15.0.7**

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 16 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'Articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

**15.0.8**

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione."».

#### **15.0.9**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11," sono inserite le seguenti: "determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". ».

#### **15.0.10**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025".».

#### **15.0.11**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 15-bis**

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, è abrogato."

#### **15.0.12**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)*

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

#### **15.0.13**

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15 bis**

(Proroga in materia di termini di lavoro portuale)

1. La disposizione di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

2. Dall'attuazione della presente disposizione/articolo/comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica/per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione/articolo/comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

#### **15.0.14**

[Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 15-bis**

(Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)

1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

#### **15.0.15**

[Testor](#), [Pirovano](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Proroga termini per l'adeguamento degli statuti degli enti de Terzo settore)*

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

#### **15.0.16**

[Russo](#), [Orsomarso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 15-bis**

(Polo ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

3. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

### **15.0.17**

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 15-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)*

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

### **15.0.18**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### *«15-bis*

*(Disposizioni in materia di Camere di commercio)*

1. All'articolo 54-*ter* del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino istituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

#### **15.0.19 (id. a 15.0.20)**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 15-*bis*.**

*(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

#### **15.0.20 (id. a 15.0.19)**

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 15-*bis*.**

*(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

#### **15.0.21**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 15 bis (Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)**

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-*bis*:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### **15.0.22**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 15-*bis***

*(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del



decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

**15.0.23 (id. a 15.0.24, 15.0.25)**

[Manca](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

**«Art. 15-bis**

*(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

**15.0.24 (id. a 15.0.23, 15.0.25)**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Proroga del termine per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".

**15.0.25 (id. a 15.0.23, 15.0.24)**

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

**«Articolo 15-bis**

*(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

**15.0.26**

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

**«Art. 15-bis**

*(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **15.0.27**

[Misiani](#), [Tajani](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

#### **"Art. 15 bis**

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

#### **15.0.28**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 15-bis.**

*(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-ter, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»».

#### **15.0.29**

[Damiani](#)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 15-bis**

*(Proroga di termini in materia di contratti pubblici)*

1. All'art. 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono eliminate;

b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di

*cui all'art. 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025».*

### **15.0.30**

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 15-bis**

((Differimento dell'obbligo di partita IVA per le associazioni che svolgono attività esclusivamente verso propri associati)

1. All'articolo 1, secondo periodo, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».

### **15.0.31**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 15-bis**

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»

### **15.0.32**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 15-bis (Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)**

1. I termini di cui ai commi 7 e 13, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

### **15.0.33**

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire:

#### **«Articolo 15-bis**

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### **Art. 16**

### **16.0.1**

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 16-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle

forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.».

#### 16.0.2

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

##### «Articolo 16-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al terzo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

#### 16.0.3

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

##### «Articolo 16-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

«1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».».

#### 16.0.4

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### «Articolo 16-bis

(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato presso i Comuni terremotati)

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

#### 16.0.5

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### «Articolo 16-bis

(Esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali)

1. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».».

#### 16.0.6

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis**

(Agevolazioni, anche di natura tariffaria

relativamente alle bollette dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas)

1. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

**16.0.7**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis**

(Disposizioni per l'esenzione in favore delle utenze dell'energia elettrica,  
dell'acqua e del gas localizzate in aree terremotate)

1. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

**16.0.8**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis**

(Stabilizzazione del personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali  
e i comuni di aree terremotate)

1. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**16.0.9**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis**

(Interventi a favore di famiglie e imprese)

1. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**16.0.10**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis.**

(Differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti  
ai comuni terremotati)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».

**16.0.11**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis**

(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.».

**16.0.12**

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 16-bis.**

(Sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».

**Coord. 1**

Il Relatore

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 3:*

*al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono».*

*All'articolo 7:*

*al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;*

*al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"».*

*All'articolo 15:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».*



## 1.4.2.5.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 85 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2023  
85<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[MELCHIORRE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) introduce il provvedimento, che si compone di cinque articoli. Quanto alla competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, che introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati. In particolare, viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (oggi al 10 per cento) per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; viene altresì prevista la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per la stessa tipologia di oggetti, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi da quelli sopra citati.

Quanto alla rimanente parte del provvedimento, l'articolo 1 ne reca le finalità. L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Infine, l'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre l'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra per le parti di competenza il provvedimento, segnalando in particolare l'articolo 4, che rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il successivo articolo 5 proroga i termini previsti per



regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebitito utilizzo in compensazione del medesimo credito. Infine, l'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati l'emendamento 8.100 del relatore e l'emendamento 1.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Quanto alla rilevanza degli emendamenti presentati, sono in corso alcuni contatti informali tra i Gruppi e la relatrice, senatrice Zedda, e che le improponibilità verranno comunicate in occasione della prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Governo, Il sottosegretario FRENI sottolinea che l'esame di emendamenti formalmente non onerosi potrebbe risultare meno complesso.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), facendo seguito all'intervento svolto nella precedente seduta, ricorda che la propria parte politica ha presentato circa cinquanta emendamenti, tra i quali rivestono particolare rilevanza quelli che riguardano l'energia, il carovita e la salvaguardia dei Comuni. Quanto agli emendamenti non onerosi, segnala proprio quelli che riguardano i mutui dei Comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una nuova seduta alle ore 15 di oggi per la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (decreto-legge n. 145 del 2023 - Misure urgenti in materia economica e fiscale), e per il seguito della fase illustrativa e la declaratoria di improponibilità relativamente agli emendamenti al disegno di legge n. 899.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

Art. 1

## **1.0.2 (testo 2)**

[Minasi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 1-bis.

*(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)*

1. In coerenza con quanto disposto ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, la facoltà di riscatto degli alloggi sociali è riconosciuta anche ai soggetti assegnatari delle unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è esercitata nella misura del prezzo massimo di cessione, come determinato dalle rispettive convenzioni edilizie.

3. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i contratti di locazione scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 dicembre 2024."

Art. 8

## **8.100**

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: "pari a" con le seguenti: "valutati in".*

## 1.4.2.5.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2023  
86ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Vice Presidente  
[MELCHIORRE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [MELCHIORRE](#) (FdI), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Maffoni, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Si passa alla votazione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) annuncia il voto di astensione della propria parte politica sul testo del decreto, auspicando che il Governo tenga fede agli impegni assunti circa l'estensione di alcune misure.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dalla relatrice, messo in votazione, è accolto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [TUBETTI](#) (FdI) ritira gli emendamenti 1.8 e, dopo avervi aggiunto la firma, 15.0.14.

Il presidente [MELCHIORRE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 7.14 (testo 2), 8.0.17 (testo 2), 8.0.19 (testo 2), 9.5 (testo 2) e 14.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che gli emendamenti 3.0.2, 06.1, 6.4, 6.11 e 6.12 (identici), 6.0.19, 6.0.20 e 6.0.21 (identici), 6.0.23, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (identici), 7.17, 7.19, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 (identici), 7.0.31, 7.0.34, 7.0.44, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.8, 9.0.1, 9.0.2, 10.2, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.14, 11.0.1, 12.0.4, 13.0.4, 14.0.2, 14.0.3, 15.5, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9 e 15.0.26 sono improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, recanti norme estranee alla materia e al contenuto del decreto-legge.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, in materia di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, recano disposizioni identiche o comunque già ricomprese nell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Sono pertanto inammissibili in assenza di portata normativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8.

L'emendamento 7.0.20, recante disposizioni analoghe, è comunque da considerarsi superato nel merito dal citato articolo 5, ma restando proponibile.

Quanto, infine, all'emendamento 15.0.16, si riserva di condurre un supplemento di istruttoria.

Prende atto la Commissione.

Riprende la fase di illustrazione degli emendamenti, intesa a evidenziare le proposte di maggiore interesse da parte dei vari Gruppi.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) ribadisce la particolare attenzione del Partito Democratico circa i temi sociali ed evidenzia, all'articolo 1, gli emendamenti volti al sostegno delle famiglie in difficoltà, come nel caso ad esempio delle proposte 1.9 e 1.10, finalizzate all'incremento dei fondi nazionali di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole; all'articolo 6, gli emendamenti che riguardano la situazione economico-finanziaria dei Comuni; all'articolo 7, in materia di Industria 4.0; ed infine all'articolo 12, sulla proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) chiede delucidazioni al Governo circa la *ratio* dell'articolo 15, in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, che a suo parere nel testo attuale pregiudica la posizione di alcuni creditori.

Si associa il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdl), che paventa il rischio di ricorsi temerari.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), sull'ordine dei lavori, sollecita una conferma da parte del Presidente sui tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in esito all'Ufficio di Presidenza svolto nella giornata di ieri, la votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre.

Il sottosegretario FRENI, anche per permettere la conclusione dei lavori entro la giornata di martedì 7 novembre, sollecita i Gruppi a far pervenire al più presto alla Presidenza l'indicazione degli emendamenti cui si attribuisce maggiore rilevanza ai fini di una tempestiva istruttoria e tenendo conto dell'eventuale formulazione di ulteriori proposte emendative ritenute necessarie o di riformulazioni di emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare le sedute già convocate per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 9 e alle ore 14, e venerdì 27 ottobre, alle ore 9.

La Commissione conviene.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che le sedute di domani, giovedì 26 ottobre, già convocate alle ore 9 e alle ore 14, e quella di venerdì 27 ottobre, già convocata alle ore 9, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

Art. 7

#### **7.14 (testo 2)**

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.»».

Art. 8

#### 8.0.17 (testo 2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 8

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

#### 8.0.19 (testo 2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 8-bis

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Il costo dei contratti di cui al comma 1 è posto a carico del contributo annuo assegnato ai

sensi del comma 570.

3. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.»

Art. 9

#### **9.5 (testo 2)**

[Barcaiuolo](#), [Lisei](#), [Marcheschi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»*

Art. 14

#### **14.0.3 (testo 2)**

[Nicita](#), [Meloni](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: « f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

## **1.4.2.6. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 70 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

70ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Sgarbi.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto nazionale per l'analisi e le politiche pubbliche (INAPP) il dottor Emmanuele Crispolti, primo ricercatore, responsabile della struttura sistemi formativi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 luglio.

La [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il dottor CRISPOLTI, primo ricercatore e responsabile della struttura sistemi formativi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), il quale svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare per richieste di chiarimento, ringrazia il dottor Crispolti per il contributo offerto e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,25.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**Valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma ( [n. 187](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 10)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.



Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che sull'affare assegnato in titolo l'Ufficio di Presidenza ha audito il professor Vattani, in qualità di presidente del Comitato scientifico del progetto "Roma. Distretto contemporaneo", illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). L'atto di indirizzo è diretto ad impegnare il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso un'interlocuzione con la regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il richiamato progetto volto a valorizzare il cosiddetto distretto del contemporaneo.

Il sottosegretario SGARBI esprime un orientamento favorevole rispetto allo schema di risoluzione, che si fa carico dell'esigenza, condivisa anche da Roma capitale, di valorizzare le testimonianze dell'arte contemporanea di Roma. Ciò premesso, esprime riserve in ordine alla denominazione del progetto, circoscritto al solo settore contemporaneo, tenuto conto che l'area urbana interessata presenta invece significativi legami con l'architettura degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Tali considerazioni indurrebbero, a suo avviso, a prediligere una diversa denominazione del richiamato progetto, in cui siano valorizzati i termini moderno e contemporaneo.

Rileva infine che l'iniziativa, pur meritoria, deve necessariamente tenere conto della difficoltà di intercettare rilevanti flussi turistici interessati all'architettura moderna e contemporanea, tenuto conto che vi sono città (si pensi a New York e Parigi) che presentano un patrimonio di maggiore interesse sotto tale profilo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) propone una riformulazione dell'atto di indirizzo illustrato dal presidente relatore. Nello specifico, chiede che l'ultimo capoverso delle premesse sia modificato al fine di precisare che l'offerta culturale della Capitale ad oggi è "conosciuta per" le testimonianze dell'antica Roma, e non che la stessa sia esclusivamente "rivolta alle" medesime testimonianze. Ciò al fine di tener conto delle molteplici iniziative assunte nel tempo, al fine di valorizzare anche l'offerta culturale contemporanea nella città di Roma.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ultimo capoverso della proposta di risoluzione nel senso indicato dalla senatrice D'Elia e il dispositivo, onde tener conto delle considerazioni del Sottosegretario.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole allo schema di risoluzione, sottolinea il rilievo della valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma e richiama, in proposito, l'intervento svolto dal professor Vattani nel corso della sua audizione. Ritiene, al riguardo, che sia importante riconoscere le molteplici dinamiche storiche e artistiche della città di Roma e assumere iniziative per la loro promozione. Nello specifico, reputa che l'elemento qualificante del progetto, di cui giudica importante mantenere la denominazione "Roma. Distretto contemporaneo", sia la finalità di qualificare l'area affinché divenga, anche in una visione prospettica, un polo urbano dell'arte contemporanea competitivo con le principali realtà internazionali.

Preso atto che non vi sono altri senatori iscritti in dichiarazione di voto, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dato riscontro a una richiesta di precisazione del senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) in ordine all'estensione dell'area urbana interessata all'affare assegnato in esame, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), nel testo riformulato, che la Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra l'emendamento 1.2, pubblicato in allegato, il cui contenuto, condiviso con il Governo, è finalizzato a superare alcune criticità relative alla copertura degli oneri del provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Non si può, pertanto, procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al nuovo testo del relatore alle ore 12 di venerdì 20 ottobre e che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte infine che, non essendo ancora giunti i pareri delle Commissioni consultate, non si può procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 23 ottobre.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica, altresì, che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra 8 emendamenti, pubblicati in allegato, segnalando che essi rivestono un rilievo prettamente formale.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che, non essendo ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non si può procedere alla votazione degli emendamenti. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine di oggi, non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 912 (Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

Tenuto conto del ristretto termine per l'espressione del parere (otto giorni dall'assegnazione), propone che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione nelle ulteriori sedute convocate nella corrente

settimana.

Conviene la Commissione.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente è integrato con l'esame del disegno di legge n. 912.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 187**

La 7a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'area urbana delimitata dal Flaminio, dal Foro Italico e dalla Farnesina racchiude un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia di Roma;

in tale area è infatti presente un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate a partire dalla prima metà del Novecento fino ad oggi;

negli ultimi decenni all'interno o accanto ad alcuni dei principali edifici, si sono sviluppati nuovi poli di attrazione culturale e centri di attività, che costituiscono componenti essenziali della capacità di Roma di inserirsi nel circuito delle grandi Capitali europee. Nei pressi del complesso del Foro Italico, in cui sono presenti il Coni, Sport e Salute e l'Auditorium della RAI, è sorto un sistema culturale di grande respiro che ha il suo punto focale nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e che si caratterizza per la presenza della Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché delle numerose Accademie ed Istituti di Cultura stranieri di Valle Giulia. Lungo l'asse di Via Guido Reni è sorto l'Auditorium Parco della Musica, importante polo culturale, che ospita anche la Festa del Cinema di Roma. Accanto al Ministero degli affari esteri, che a sua volta ospita una delle più importanti collezioni di arte contemporanea italiana, vi è la sede della Scuola nazionale di Amministrazione e in tale area vi sono sedi di facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza. Di fronte al MAXXI sta per nascere il Museo della Scienza, mentre lungo le sponde del fiume sono presenti numerosi circoli sportivi e ricreativi;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente del Comitato Scientifico del progetto "Roma. Distretto Contemporaneo" svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della quale: è emersa l'esigenza di riconoscere e denominare la richiamata area con la locuzione "Distretto del Contemporaneo" al fine di riconoscerne vocazione e prospettive;

è stato evidenziato che tale area può costituire il punto di partenza per un programma di azioni volte a valorizzare, oltre che preservare, con interventi di riqualificazione urbana (anche con riferimento alla Casa delle Armi e allo Stadio Flaminio), di installazione di nuove opere d'arte, di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, di sistemazione e cura degli spazi aperti d'uso pubblico, della creazione di un diverso e più stretto rapporto con il fiume;

è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere tale sforzo progettuale, che mira a potenziare e diversificare l'offerta culturale della Capitale, ad oggi quasi esclusivamente rivolta alle testimonianze dell'antica Roma e dei monumenti rinascimentali e barocchi;

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso una interlocuzione con la Regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il progetto "Roma. Distretto Contemporaneo".

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 187**

**(Doc. XXIV, N. 10)**

La 7a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'area urbana delimitata dal Flaminio, dal Foro Italico e dalla Farnesina racchiude un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia di Roma;

in tale area è infatti presente un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate a partire dalla prima metà del Novecento fino ad oggi;

negli ultimi decenni, all'interno o accanto ad alcuni dei principali edifici, si sono sviluppati nuovi poli di attrazione culturale e centri di attività, che costituiscono componenti essenziali della capacità di Roma di inserirsi nel circuito delle grandi Capitali europee. Nei pressi del complesso del Foro Italico, in cui sono presenti il Coni, Sport e Salute e l'Auditorium della RAI, è sorto un sistema culturale di grande respiro che ha il suo punto focale nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e che si caratterizza per la presenza della Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché delle numerose Accademie ed Istituti di Cultura stranieri di Valle Giulia. Lungo l'asse di Via Guido Reni è sorto l'Auditorium Parco della Musica, importante polo culturale, che ospita anche la Festa del Cinema di Roma. Accanto al Ministero degli affari esteri, che a sua volta ospita una delle più importanti collezioni di arte contemporanea italiana, vi è la sede della Scuola nazionale di Amministrazione e in tale area vi sono sedi di facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza. Di fronte al MAXXI sta per nascere il Museo della Scienza, mentre lungo le sponde del fiume sono presenti numerosi circoli sportivi e ricreativi;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente del Comitato Scientifico del progetto "Roma. Distretto Contemporaneo", svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della quale: è emersa l'esigenza di riconoscere e denominare la richiamata area con la locuzione "Distretto del Contemporaneo" al fine di riconoscerne vocazione e prospettive;

è stato evidenziato che tale area può costituire il punto di partenza per un programma di azioni volte a valorizzare, oltre che preservare, l'area con interventi di riqualificazione urbana (anche con riferimento alla Casa delle Armi e allo Stadio Flaminio), di installazione di nuove opere d'arte, di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, di sistemazione e cura degli spazi aperti d'uso pubblico, nonché con la creazione di un diverso e più stretto rapporto con il fiume;

è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere tale sforzo progettuale, che mira a potenziare e diversificare l'offerta culturale della Capitale, ad oggi quasi esclusivamente conosciuta per le testimonianze dell'antica Roma e dei monumenti rinascimentali e barocchi,

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso una interlocuzione con la Regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il progetto richiamato in premessa, che mira a valorizzare il patrimonio architettonico e artistico moderno e contemporaneo presente nell'area urbana del Flaminio, del Foro italico e della Farnesina.

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

Art. 1

### 1.2

Il Relatore

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 1

### 1.1

[Versace](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In deroga alla disposizione di cui al primo periodo, la circolazione motorizzata è prevista per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e

manutenzione, nonché per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità».

## 1.2

### [Cosenza](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Lungo i cammini di cui alla presente legge è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici».*

## Art. 2

## 2.1

### [Sironi, Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale».

## 2.2

### [Croatti, Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:*

«I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono».

## 2.3

### [Croatti, Aloisio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale».

## 2.4

### [Croatti, Aloisio](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'inserimento nella «banca dati» di cui al comma 1, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;

c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;

d) disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo": il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo" in almeno il 50 per cento delle tappe;

e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;

f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai "contenuti" del cammino».

## 2.5

### [Croatti, Aloisio](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti;

b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto buona parte dei

requisiti;

c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo».

#### Art. 3

##### 3.1

[Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione».

##### 3.2

[Sironi](#), [Aloisio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della *carbon footprint*».

##### 3.3

[Aloisio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale».

##### 3.4

[Aloisio](#)

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«La cabina di regia, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica Certosa di Trisulti situata nel comune di Colleparado (Frosinone), è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dalle Camere, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce».

##### 3.5

[Sironi](#), [Aloisio](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «Ministero della cultura,» inserire le seguenti:*

«due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

##### 3.6

[Occhiuto](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca,».*

#### Art. 4

##### 4.1

[Marti](#)

*All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: «sentito il Ministro della cultura» fino a: «disabilità» con le seguenti: «sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

## 4.2

[Sironi, Aloisio](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «culturale e turistico,» inserire le seguenti: «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,».*

## 4.3

[Sironi, Aloisio](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative» con le seguenti: «e ha la facoltà di elaborare proposte normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia».*

## 4.4

[Croatti, Aloisio](#)

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:

- a) sicurezza e accessibilità;
- b) promozione e comunicazione;
- c) innovazione e sviluppo sostenibile;
- d) valore culturale e paesaggistico».

Art. 5

## 5.1

[Croatti, Aloisio](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito del programma, anche al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio».

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [762](#)

Art. 2

## 2.1

[Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).*

## 2.2

[Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

## 2.3

[Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

## 2.4

[Romeo](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

"2-bis): dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Sono esclusi dalla presente normativa e sono quindi di libera circolazione i beni librari a stampa, di valore inferiore ad euro 1.000, che siano presenti in almeno due esemplari nelle biblioteche nazionali e che non abbiano annotazioni

manoscritte dell'autore o segni identificati di appartenenza".

## 2.5

[Crisanti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2024, la soglia di cinquanta anni di cui al primo periodo è incrementata di tre anni per ciascun anno, fino al raggiungimento della soglia di settanta anni"».*

## 2.6

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "3", sopprimere i periodi terzo e quarto.*

## 2.7

[Claudio Borghi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo la parola: "presentazione", aggiungere la seguente: "telematica";*

2) *al secondo periodo, dopo la parola: "approfondimenti" aggiungere le seguenti: ", tra i quali la visione dal vivo del bene";*

3) *al terzo periodo, aggiungere , in fine le seguenti parole: ", nel cui caso l'interessato potrà produrre, per qualsiasi fine, un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la formazione del silenzio assenso".*

## 2.8

[Crisanti](#)

*Al comma 1, lettera d), al capoverso "3.", terzo periodo, sostituire la parola: «Decorso» con le seguenti: «Qualora l'attestazione relativa al valore del bene risulti da perizia, decorso».*

## 2.9

[Claudio Borghi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*«e-bis) all'allegato A, lettera A, il numero 13 è sostituito dal seguente: "collezioni ed esemplari aventi interesse paleontologico, etnografico o numismatico non rientranti nella categoria di cui al numero 1) del presente allegato A"».*

## 2.10

[Marti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) all'articolo 91, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'onere della prova che la data del ritrovamento delle cose di cui all'articolo 10, nel sottosuolo o sui fondali marini, sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 364 del 30 giugno 1909 è in capo allo Stato.»*

## 2.11

[Crisanti](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il termine di cui all'articolo 68, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per provvedere è di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda; per i successivi due anni il medesimo termine è di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda».*

## 2.0.1

[Malan](#), [De Priamo](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Terzi Di Sant'Agata](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



### «Articolo 2-bis

*(Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)*

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione Europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che sono definite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero della cultura adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione».

#### 2.0.2

[Murelli, Centinaio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Articolo 2-bis

*(Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)*

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni

culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione».

### Art. 3

#### 3.1

[Claudio Borghi](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto."*

#### 3.2

[Crisanti](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora l'imposta sul valore aggiunto si applichi secondo il regime previsto dall'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41»;

- alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora l'imposta sul valore aggiunto si applichi secondo il regime previsto dall'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41».

### Art. 5

#### 5.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le quali entrano in vigore a decorrere dal 1°*

gennaio 2026».

## 5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026».*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

#### Art. 1

### 1.100

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Lo Stato» con le seguenti: «La Repubblica» e le parole: «come luogo unico» con le seguenti: «quale luogo di particolare rilievo»;*

b) *sopprimere le parole: «della redenzione della terra.».*

#### Art. 2

### 2.100

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire l'alinella con il seguente:*

«1. Ai fini di cui all'articolo 1, è riconosciuto un contributo per il finanziamento, nel territorio del comune di Latina e nel periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2032, dei seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «della cultura architettonica del XX secolo, dei riflessi e delle influenze sul bacino del Mediterraneo» con le seguenti: «della cultura architettonica italiana del XX secolo e dei suoi riflessi sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, nonché»;*

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio»;

d) *sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:*

«c) la valorizzazione delle "Città di fondazione del Novecento dell'Agro pontino", cosiddette "Città di fondazione", nell'ambito del progetto "Sistema integrato delle Città di fondazione", finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale»;

e) *alla lettera e), sostituire le parole: «"Città di Fondazione dell'Agro Pontino", secondo criteri di sostenibilità di sviluppo fondati sulla corretta gestione delle risorse e sulle strategie integrate dei processi» con le seguenti: «Città di fondazione dell'Agro pontino, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi»;*

f) *alla lettera g), sostituire la parola: «marchio-logo-tipo» con la seguente: «logo»;*

g) *alla lettera h), dopo la parola: «scuole» aggiungere la seguente: «secondarie»;*

h) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) l'istituzione del "Festival delle Città di fondazione" al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in un'ottica europea e internazionale, sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con particolare riferimento alle città dei Paesi del

Mediterraneo».

i) *alla , lettera l), sostituire le parole:* «finalizzate a una migliore fruizione» con le seguenti: «finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse»;

l) *alla lettera m), sopprimere la seguente parola:* «anche».

Art. 3

### 3.100

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore del Centenario di Latina quale città del Novecento, città delle acque, città dell'accoglienza, di seguito denominato: "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro del turismo, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Presidente della regione Lazio e dal sindaco di Latina, o da loro delegati»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza» e: «di relazioni»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* «pratiche di intervento e di»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza»;

e) *al comma 5, sostituire le parole:* « con mezzi elettronici» con le seguenti: «sul sito internet del Comitato» e la parola: «conoscere» con la seguente: «conoscerne»;

f) *sopprimere il comma 6;*

g) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Istituzione del Comitato promotore del Centenario di Latina».

Art. 4

### 4.100

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza» e «, comma 3»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «di relazioni».

Art. 5

### 5.100

Il Relatore

*Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole:* «, se prevista».

Art. 7

### 7.100

Il Relatore

*Alla rubrica, sostituire le parole:* «Contributo straordinario in favore del Comitato promotore per il "Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"» con le seguenti: «Contributo straordinario in favore del Comitato».

Art. 8

### 8.100

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dagli articoli 5 e 6» con le seguenti: «articoli 6 e 7» e le parole: «

allo scopo di utilizzare parzialmente» *con le seguenti*: «allo scopo parzialmente utilizzando».

**TIT. 1**

Il Relatore

*Al titolo, sostituire le parole*: «"1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"»  
*con le seguenti*: «"quale città del Novecento, città delle acque, città dell'accoglienza».

## 1.4.2.6.2. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

71<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge si è espressa anche la Commissione bilancio con un parere non ostativo, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La condizione risulta interamente recepita dall'emendamento 1.2 presentato dal relatore Paganella nella seduta di ieri (e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta), con cui si modifica la copertura finanziaria del provvedimento. Avverte che sussistono dunque le condizioni per poter procedere alla votazione degli emendamenti nel corso dell'odierna seduta.

Invita infine il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'unico ordine del giorno G/840/1/7 dei senatori Pirondini, Aloisio e Castiello.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO manifesta la disponibilità ad accogliere l'atto di indirizzo a condizione di una sua riformulazione.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore in luogo del senatore Paganella, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dichiara di condividere la richiesta del rappresentante del Governo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) riformula il proprio ordine del giorno nel senso indicato dal sottosegretario e dal presidente relatore in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, in esito a distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio**

**Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine delle ore 12 di oggi, non sono stati presentanti né ordini del giorno né emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi sugli aspetti di più stretto interesse della Commissione. In proposito, segnala, in primo luogo, che l'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del *target* M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.

L'articolo 16 dispone tre contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Si prevedono, in particolare: 1) l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso).

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta della senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*), propone di rinviare alla seduta già convocata per domani la votazione della proposta di parere del relatore.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

**G/840/1/7 (testo 2)**

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

La 7ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge recante Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana (A.S. 840), premesso che:

il disegno di legge intende concedere un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

detto Istituto è un istituto di diritto privato di cui è tuttavia riconosciuto l'interesse nazionale per le funzioni svolte, e attinge a diverse fonti di finanziamento: già, ad esempio, il comma 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le medesime funzioni dichiarate, aveva riconosciuto all'Istituto un contributo *una tantum* pari a 1 milione di euro;

considerato che:

il finanziamento in oggetto intende viepiù garantire «continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale»;

tuttavia l'entità del finanziamento richiesto divaricherebbe ancor più la forbice dell'ircocervo giuridico che l'istituto rappresenta, facendo di fatto di un istituto di diritto privato d'interesse nazionale una sorta, se pur sottaciuta, di «partecipata statale»;

valutato che:

nel venir meno del tradizionale modello umanistico e nel solco della «grande trasformazione» che investe l'universo del sapere ad ampio raggio, al libro, quale privilegiato vettore nella diffusione della cultura, si sono affiancate nuove fonti d'informazione e conoscenza che hanno generato mutamenti - sia di tipo più apparentemente superficiale e cosmetico, sia più profondi, di tipo interno, sostanziale, tipologico - rispetto alla scrittura, alla lettura e alla trasmissione stessa dei saperi;

non si può ignorare che, ormai, nella coscienza del pubblico, entrino sempre più frequentemente opere dei generi più disparati che presuppongono un ideale specifico di bellezza, "diversa" però da quella associata a forme di sapere tradizionale considerate fino a poco tempo addietro "insostituibili", nonché un nuovo senso del ritmo e un inedito rapporto con la conoscenza. Linguaggi estetici lontani collaborano tra loro e si sostengono l'un l'altro, fino ad abbandonare una dimensione finalizzata e contenuta, per confluire in un ambito della comunicazione molto più allargato;

valutato altresì che:

occorrerebbe, in primo luogo, far piena luce sulla precisa natura che questa sorta di ircocervo giuridico - qual è l'Istituto della Enciclopedia italiana - ha ormai finito per assumere, ovvero in cosa precisamente abbia svolto e svolga, o in che modo ancora dovrebbe svolgere, affinché le venga riconosciuta appieno quella «funzione pubblica» di cui si pregia, e dunque in che modo e a chi debba rispondere del proprio operato, al netto di un piano editoriale che dovrebbe necessariamente tener conto non solo della digitalizzazione bensì della parcellizzazione e dell'ibridazione stessa dei «saperi» che vi sottostà, nonché della sempre più evidente e accentuata «deperibilità» di ciò che s'ha in uso già da tempo definire «sapere enciclopedico»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- implementare misure di controllo affinché, in merito a tutte le attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche in relazione al piano editoriale e all'attività culturale;

- riferire altresì sulla facoltà assunzionale e sulle tipologie contrattuali della forza-lavoro impiegata, valutando l'opportunità che quota parte del contributo di cui al comma 1 sia destinata all'assunzione, ovvero alla stabilizzazione del personale attualmente in carico con contratti parasubordinati da trasformare in contratti a tempo indeterminato.



## 1.4.2.6.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

72<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della mancanza del prescritto numero di senatori per l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. [840](#), nonché del numero legale necessario per la votazione della proposta di parere del relatore Marcheschi sul disegno di legge n. [912](#), apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,25.*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [840](#) approvati nella seduta di ieri si è espressa la Commissione bilancio con un parere non ostativo. In attesa che giunga anche il parere della Commissione affari costituzionali, sospende nuovamente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 19,10.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale sono stati approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e accolto l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2) del senatore Pirondini, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio si sono espresse sui richiamati emendamenti con pareri non ostativi. Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità e ringrazia il sottosegretario Mazzi per aver assicurato la propria presenza ai lavori della Commissione sin dalla mattina.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in**

***materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha proposto un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), la quale ritiene che il provvedimento presenti profili di tale complessità che avrebbero richiesto un maggior approfondimento da parte della Commissione. Esprime, peraltro, perplessità rispetto a talune disposizioni recate nel decreto-legge, con particolare riferimento all'incremento del contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20. In proposito, pur giudicando importante l'attività di tali scuole, fa presente che sarebbe stata opportuna una più ampia riflessione sulle modalità con cui è assicurata la copertura degli oneri recati dal richiamato articolo. Conclusivamente, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della giornata di ieri, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nelle prossime settimane, compatibilmente con l'avvio della sessione di bilancio, l'esame: della proposta di nomina n. [35](#) concernente il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; del disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), d'iniziativa del deputato Sasso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [906](#) (Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), d'iniziativa degli onorevoli Marta Schifone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; del disegno di legge n. [788](#), in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha, altresì, convenuto di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla disciplina relativa all'accesso alla professione di restauratore d'organo. In tale sede è stato inoltre stabilito che eventuali proposte da parte dei Gruppi di soggetti da audire dovranno pervenire alla Presidenza entro venerdì 3 novembre.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**1.4.2.7. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**

# 1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 67 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Mauro Durbano a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ( n. 34 )**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Esame e rinvio)

Il relatore [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si procederà a organizzare l'audizione del candidato.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) segnala che i sindaci di ben dieci dei tredici Comuni che ricadono nel perimetro del parco nazionale hanno espresso perplessità sulla designazione effettuata dal Ministro dell'ambiente e suggerisce che, prima di procedere all'audizione del candidato, potrebbe essere ragionevole attendere per comprendere che tipo di seguito potranno avere le osservazioni degli enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi sul nominativo proposto dal Ministro dell'ambiente. Ritiene utile quindi procedere con l'audizione del candidato, in maniera tale che tutti i componenti della Commissione possano giungere al momento della votazione con un quadro informativo completo.

Peraltro, considerato che il termine per l'espressione del parere scadrà il 16 novembre, l'audizione potrà essere fissata fra due o tre settimane, in modo tale da verificare se, nel frattempo, il Ministero dell'ambiente abbia eventualmente maturato un intendimento differente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto

riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8ª Commissione, l'articolo 7 modifica le condizioni in presenza delle quali può essere adottato il decreto ministeriale che diminuisce le accise sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

In primo luogo, si prevede che tale decreto possa essere adottato se il prezzo dei carburanti aumenta sulla media del precedente mese (e non più, come era previsto prima, del precedente bimestre), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Inoltre, il decreto dovrà tenere conto dell'eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente (anziché del quadrimestre precedente), rispetto a quello indicato nell'ultimo DEF o nell'ultima NADEF.

L'articolo 8 proroga dal 10 novembre 2023 al 15 settembre 2024 il termine entro il quale GSE dovrà vendere il gas naturale stoccato nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022.

Secondo la relazione illustrativa, la posticipazione del termine ultimo della vendita è volta a introdurre la massima flessibilità a beneficio del sistema Paese nel gestire il gas stoccato da GSE nel nuovo anno termico.

Un orizzonte temporale più ampio per la vendita permetterebbe di valorizzare a pieno il servizio di ultima istanza del gas stoccato, conseguendo i seguenti vantaggi: assicurare che il gas di ultima istanza sia meglio valorizzato e impiegato in coerenza con la complessiva disponibilità di gas sul mercato nel corso della stagione invernale 2023/2024; contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas; contribuire al mantenimento dei livelli di gas stoccato in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di riempimento fino al 2024; concorrere alla stabilizzazione degli approvvigionamenti di gas di importazione che consentano di sopperire alle previste riduzioni di gas russo.

L'articolo 10, al comma 1, autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento del fondo per il sostegno al settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dal Covid, specificando che tale importo costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo complessivamente considerato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capacità massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria.

Il comma 2 incrementa di 35 milioni di euro, per l'anno 2023, il fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L'articolo 12 incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..

L'articolo 14 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 lo stanziamento del fondo recante le risorse da corrispondere al concessionario in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di iniziare l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. [837](#), recante "Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica", e di avviare la procedura per organizzare un sopralluogo presso il cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dei lavori dell'Aula del Senato a partire dalla seduta di questo pomeriggio.

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in esame, segnalando in primo luogo che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8ª Commissione, nel Capo I, volto a razionalizzare l'utilizzo delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, l'articolo 6, comma 2-bis, consente - in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale - la cumulabilità degli incentivi riconosciuti dai predetti strumenti con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

Nel Capo II - recante disposizioni riguardanti la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nonché interventi in favore di Lampedusa e Linosa - l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, della quale fanno parte anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'ambiente e della sicurezza energetica. La Cabina di regia approva il Piano strategico nazionale delle aree interne, che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo, tra l'altro, al settore della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

Per quanto concerne Lampedusa e Linosa, l'articolo 8 prevede l'adozione di un piano di interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione

primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti.

Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano sono di preminente interesse strategico. Nelle more dell'approvazione del piano, la realizzazione di *hot spot* e centri governativi di prima accoglienza costituisce intervento necessario e connotato da caratteri di urgenza.

Per tutte le opere suddette sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica.

L'articolo 8-*bis* prevede che la provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, presenti al MIT un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate.

Nel Capo III - che istituisce la nuova ZES comprendente l'intera area del Mezzogiorno - l'articolo 10 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, della quale fanno parte anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 14 prevede che - fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, in materia di investimenti di rilevanza strategica, nonché in materia di disciplina del commercio - i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, non soggetti a SCIA, siano soggetti ad autorizzazione unica, ai sensi del successivo articolo 15, e, purché relativi a settori individuati dal piano strategico della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 15 disciplina la conferenza unificata semplificata, prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale debbano rilasciare le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di quarantacinque giorni.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Viene disciplinato il caso in cui emergano valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto a un diniego di autorizzazione.

Si specifica che quanto previsto dall'articolo in esame si applica altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale, mentre non si applica alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, lo slittamento del termine per la presentazione al MIT, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Il comma 5-*bis* reca modifiche al comma 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 - che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di

Trento - al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione nonché gli interventi da realizzare. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il RELATORE formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni permanenti dovranno rendere i rapporti di competenza alla 5ª Commissione entro il 10 novembre, affinché questa possa riferire all'Assemblea a partire dal pomeriggio di lunedì 27 novembre.

Propone dunque di fissare il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e di emendamenti riferiti alle sole tabelle 2

(limitatamente alle parti di competenza), 3 (limitatamente alle parti di competenza), 9 e 10 entro le ore 10 di domani, 8 novembre, e, conseguentemente, di posticipare alle ore 14,30 la seduta già prevista per domani alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra, in primo luogo, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, preliminarmente, l'articolo 32, che modifica la misura dell'indennità giornaliera di malattia della gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1º gennaio 2024, fissandola al 60 per cento della retribuzione. Viene inoltre previsto che l'indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 56 rfinanzia interventi in materia di investimenti e infrastrutture e reca disposizioni in materia di commissari straordinari.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro nel periodo 2024-2032 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 traferisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualità di Commissario straordinario per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia di Savona, le funzioni commissariali già esercitate dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche



per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (che cessa conseguentemente dal suo incarico di Commissario straordinario) e lo autorizza a nominare fino a due sub-commissari, i cui compensi sono a carico delle risorse di cui al comma 3.

Il comma 3 stanziava 1.090 milioni di euro nel periodo 2024-2038 per il finanziamento degli interventi elencati dall'allegato V al provvedimento in esame, ossia: compenso dei sub-commissari della già ricordata funivia di Savona; contributo per la realizzazione del campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito Expo 2015; completamento del progetto Erzelli a Genova (strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale); adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio; Giochi del Mediterraneo di Taranto; rifinanziamento del fondo di garanzia per la costruzione di impianti sportivi e la promozione di grandi eventi internazionali; adeguamento tecnologico del sistema di allerta pubblico IT-Alert; contributo al comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4 e M5.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 18 del decreto-legge "asset", recante misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di 350 milioni di euro nel periodo 2025-2025 per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Il Commissario straordinario potrà nominare fino a due sub-commissari. Al Commissario straordinario e ai due sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 7 prevede l'aggiornamento del documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunto il 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 rifinanzia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 78 assegna contributi alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

L'articolo 81 aumenta di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse messe a disposizione dei comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L'articolo dispone inoltre che i contributi possano essere impiegati per tutti i livelli di progettazione.

Nella Tabella A, recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il MIT si prevede uno stanziamento di 31,2 milioni di euro per il 2024, di 52,5 milioni di euro per il 2025 e di 57,6 milioni di euro per il 2026.

Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, gli accantonamenti di competenza del MIT ammontano a 25,8 milioni per il 2024, 35,5 milioni per il 2025 e a 35,5 milioni per il 2026.

Gli accantonamenti di entrambe le Tabelle sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi. Quello relativo alla Tabella A è altresì finalizzato al finanziamento della conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Nella sezione contabile del disegno di legge, l'articolo 99, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del MIT per l'anno finanziario 2024, reca altresì le disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle capitanerie di porto nonché alla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Per quanto concerne il MIT, le spese finali previste per il 2024 ammontano a circa 20,5 miliardi di euro, di cui 12,6 miliardi di spese in conto capitale e 7,9 miliardi di spese correnti.

Le spese previste per il 2025 ammontano invece a circa 18,5 miliardi di euro per l'anno 2025 e a 18 miliardi per l'anno 2026.

Delle missioni nelle quali si articola la spesa del MIT (Tabella 10), come di consueto, la gran parte delle risorse è allocata sulle missioni n. 13 "*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*" e n. 14 "*Infrastrutture pubbliche e logistica*".

La missione n. 13 presenta una previsione di spesa nel bilancio integrato che ammonta a quasi 11,7 miliardi di euro.

Nell'ambito della missione il programma che presenta gli stanziamenti maggiori è quello relativo a "*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*" (13.6), per il quale la previsione complessiva per il 2024 sul bilancio integrato ammonta a circa 8,4 miliardi di euro, 6,2 dei quali destinati al concorso dello Stato al trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda gli altri programmi della missione n. 13, quello relativo a "*Sicurezza e sviluppo della mobilità stradale*" (13.1) presenta uno stanziamento di 329 milioni di euro; il programma "*Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo*" (13.4) ha una dotazione di 63,1 milioni di euro; per il programma "*Autotrasporto ed intermodalità*" (13.2) sono stanziati 293,7 milioni di euro; il programma "*Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario*" (13.5) ha una dotazione di 1,2 miliardi di euro e, infine, per il programma "*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*" (13.9) sono previste spese per circa 1,4 miliardi.

Per la missione n. 14, relativa a "*Infrastrutture pubbliche e logistica*", la previsione di competenza sul bilancio integrato per il 2024 è di 7,3 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, il programma che presenta maggiori stanziamenti è quello relativo a "*Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*" (14.11), con una previsione di spesa di circa 5 miliardi di euro.

Al programma "*Edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità*" (14.10) sono poi destinati complessivamente 1,9 miliardi di euro.

Il programma "*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*" (14.5) presenta uno stanziamento di 339 milioni di euro, mentre circa 11 milioni di euro sono infine finalizzati al programma "*Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e costruzioni*" (14.9).

La missione n. 19 "*Casa e assetto urbanistico*" presenta una previsione di spesa per il 2024 di 510,8 milioni di euro.

Relativamente alla missione n. 7 "*Ordine pubblico e sicurezza*", lo stanziamento allocato sulla Tabella 10 è interamente assorbito dal programma "*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*" (7.7). Per il 2024 la previsione di spesa del bilancio integrato è pari a 913,7 milioni di euro.

Infine, per la missione n. 32, relativa ai "*Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni*", il bilancio integrato reca una previsione di spesa di 138,7 milioni di euro.

Il relatore procede poi a illustrare lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 4 riconosce anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, analogamente a quanto già previsto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 55, comma 13, prevede la stipula di una convenzione tra ARERA, Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

Il comma 17 dell'articolo 88 sopprime la previsione della legge di bilancio 2022 in virtù della quale le esposizioni di Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima possono beneficiare della

garanzia del Fondo stesso secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica. Nella Tabella A, recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il MASE si prevede uno stanziamento di 7,2 milioni di euro per il 2023, di 30,06 milioni di euro per l'anno 2025 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026.

Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, gli accantonamenti di competenza del MASE ammontano a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Gli accantonamenti di entrambe le Tabelle sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi. Quelli relativi alla Tabella B sono inoltre finalizzati al finanziamento della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 795).

Nella sezione contabile, per quanto concerne il MASE le spese finali previste per il 2024 ammontano a circa 3,8 miliardi di euro, di cui circa 2,5 miliardi di spese in conto capitale e 1,3 miliardi di spese correnti.

Le spese previste per il 2025 ammontano invece a circa 3,2 miliardi di euro per entrambi gli anni 2025 e 2026.

Delle missioni nelle quali si articola lo stato di previsione del MASE (Tabella 9), la missione 18 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" presenta sul disegno di legge di bilancio integrato una previsione di spesa per il 2024 pari a circa 2,5 miliardi di euro.

Per la missione n. 10 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*" sono previsti circa 1,2 miliardi di euro.

Per la missione 32 "*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*", sono infine autorizzate spese complessive per circa 100 milioni di euro.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra in primo luogo le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando che l'articolo 8 limitatamente all'anno 2024, riduce da 90 a 70 euro la misura del canone RAI e riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

La parte dello stato di previsione del MIMIT (Tabella 3) che rientra nella competenza della 8ª Commissione è quella relativa alla missione n. 15, che contiene gli stanziamenti per il settore delle comunicazioni.

Per il 2024 lo stanziamento di competenza per tale missione sul bilancio integrato è pari a 809 milioni di euro.

Dei tre programmi nei quali si articola la missione n. 15, quello che presenta le maggiori dotazioni finanziarie è il programma "*Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*" (15.8), con una previsione di spesa di 741 milioni di euro, 485 dei quali destinati al sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva anche in ambito locale. Sono poi stanziati 53,7 milioni di euro per il programma "*Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti*" (15.9), mentre per il programma "*Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio*" (15.5) la previsione di spesa per il 2024 ammonta a 14,3 milioni di euro.

Infine, nell'ambito della missione n. 17 "*Ricerca e innovazione*", il programma 17.18 "*Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione*" reca per il 2024 uno stanziamento sul bilancio integrato di circa 10 milioni di euro.

La relatrice procede quindi a illustrare le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 71 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo - con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro - per il finanziamento del Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (commi 1 e 3).

Il comma 2 prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento

Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 4 prevede che le risorse stanziati dall'articolo 1, comma 465, della legge di bilancio per il 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro Italia) possano essere impiegate anche per il contrasto del dissesto idrogeologico e la mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 reca numerose misure volte a garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione, con particolare riferimento al sisma del 2009 in Abruzzo, al sisma del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, a quello del centro Italia del 2016-2017, a quello che ha interessato l'isola di Ischia nel 2017, nonché a quelli che hanno interessato Campobasso e Catania nel 2018.

L'articolo 73 reca invece disposizioni in materia di crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio di quest'anno.

Infine, l'articolo 82 reca interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo da ripartire di parte corrente per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Esso reca inoltre uno stanziamento per interventi di conto capitale.

Il comma 2 autorizza i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte ad incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi al Giubileo. Analogamente, Roma Capitale e il Comune di Venezia possono incrementare il contributo di soggiorno di 2 euro oltre l'attuale limite massimo di 10 euro, previsto a legislazione vigente.

Il comma 3 modifica la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, prevedendo che il relativo gettito possa essere destinato anche ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito dello stato di previsione del MEF, è di interesse della Commissione la missione n. 8 "Soccorso civile", che reca spese finali sul bilancio integrato pari a quasi 2,8 miliardi di euro per il 2024.

Nell'ambito di tale missione, il programma che presenta gli stanziamenti maggiori è quello relativo agli "Interventi per pubbliche calamità" (8.4), per il quale la dotazione complessiva sul bilancio integrato è di circa 1,7 miliardi di euro per il 2024, suddivisi tra gli interventi per il "Sostegno alla ricostruzione" (1,5 miliardi di euro) e quelli per la "Prevenzione del rischio sismico" (200 milioni di euro).

L'altro programma della missione n. 8 è quello relativo alla "Protezione civile" (8.5), per il quale sono allocati 1,1 miliardi di euro per il 2024.

Con riferimento alla missione n. 13, lo stanziamento per il programma "Sostegno allo sviluppo del trasporto" (13.8) per il 2024 a valere sul bilancio integrato ammonta a quasi 5,8 miliardi di euro ed è quasi totalmente assorbito dalle risorse erogate a favore di Ferrovie dello Stato S.p.a. per il finanziamento dei contratti di programma e di servizio per il trasporto ferroviario, fatta eccezione per lo stanziamento di circa 4 milioni di euro per il contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo.

Nello stato di previsione del MEF sono iscritti anche taluni stanziamenti in materia di comunicazioni (missione n. 15), con particolare riferimento al programma "Servizi postali" (15.3), finalizzato al finanziamento delle attività a garanzia del servizio postale. Per il 2023 lo stanziamento complessivo per tale programma ammonta a 262,4 milioni di euro.

Sempre nell'ambito dello stato di previsione del MEF sono anche allocate le risorse per il servizio pubblico radiotelevisivo, che sul bilancio integrato per il 2024 ammontano a circa 1,4 miliardi di euro.

Infine, nella missione n. 18, il programma 18.14, relativo allo "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", reca per il 2024 uno stanziamento di competenza pari a 37 milioni di euro.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 13, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.4.2.8. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 73 (ant.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio.

Per quanto di interesse, segnala l'articolo 5, commi 1 e 2, finalizzato a prorogare al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato al 30 novembre 2023) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell'unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Passa poi all'articolo 6, il quale esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.

Rileva altresì che di competenza è anche l'articolo 13, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. In sostanza, la disposizione rifinanzia di 50

milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetta "Nuova Sabatini". Rammenta al riguardo che la "Nuova Sabatini" è una misura rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo, e costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Segnala infine che l'articolo 23, comma 5, incrementa di 2.540,9 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta delle risorse del cosiddetto "Patrimonio destinato", costituito presso Cassa depositi e prestiti e finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma. In relazione alle coperture recate dall'articolo 23, comma 7, del provvedimento, per quanto di competenza, evidenzia, quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e a 154 milioni di euro per l'anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alle risorse destinate a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, assicurando che l'esame non si concluderà nella settimana in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

### **(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati i due subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2 all'emendamento dei relatori 3.0.100, pubblicati in allegato.

Comunica altresì di aver ritirato, per un errore materiale, l'emendamento 7.0.2, che risulta ora riammesso all'esame.

Informa, quindi, che è stato presentato l'emendamento 7.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, che, al pari dell'emendamento 7.0.15, è dichiarato improponibile.

Rende noto che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.24, 6.0.27, 9.1, 9.2, 10.0.4, 10.0.11 e 10.0.18.

Inoltre l'emendamento 6.0.32 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/795/6/9 (già 6.0.32), pubblicato in allegato, e che la senatrice Mancini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.0.37. Prende atto la Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), per proporre che i pareri siano espressi sull'intero articolato del disegno di legge in esame prima di procedere alle votazioni.

Accogliendo la proposta del senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al sottosegretario Bitonci per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BITONCI formula un invito a ritirare l'emendamento 1.11, mentre esprime parere contrario su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 1, ad eccezione delle proposte emendative 1.8, 1.9 e 1.10 che chiede di accantonare.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 1.8, 1.9 e 1.10.

Il sottosegretario BITONCI esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17, di cui chiede l'accantonamento.

Con riferimento alla proposta 2.0.3, specifica che il parere contrario si fonda sul metodo piuttosto che sul merito della proposta, in quanto il tema delle comunità energetiche, condivisibile nel contenuto, potrebbe trovare sede di discussione nel decreto-legge "energia", di prossima approvazione in Consiglio dei ministri, piuttosto che nel disegno di legge in esame.



La Commissione conviene sulle richieste di accantonamento del Sottosegretario.

Passando all'articolo 3, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sulle disposizioni non improponibili dell'emendamento 3.0.2, limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 previa riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.100, 3.0.3 e 3.0.4, di cui propone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.0.100 (unitamente ai relativi subemendamenti), 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso contrario alle proposte riferite all'articolo 4, ad eccezione degli emendamenti 4.8 (testo 2), 4.0.4 (identico a 4.0.5) e 4.0.9 che, su richiesta del rappresentante del Governo, sono accantonati dalla Commissione.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 5, il sottosegretario BITONCI formula un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 5.0.1 e a trasformarlo in ordine del giorno, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte, ad eccezione degli identici emendamenti 5.27 e 5.28, nonché degli identici emendamenti 5.33 e 5.34, di cui chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 5.27, 5.28, 5.33 e 5.34.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 6, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 nonché sugli identici emendamenti 6.0.40 e 6.0.41. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.8, a condizione che i rispettivi proponenti accolgano la riformulazione di cui dà lettura.

Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, le proposte 6.18 e 6.22, per le quali suggerisce una identica riformulazione, nonché le proposte 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.37.

Formula indi un invito a ritirare e trasformare in ordini del giorno gli identici emendamenti 6.0.10 e 6.0.11, mentre invita a ritirare gli emendamenti 6.7, 6.0.7, 6.0.23, gli ulteriori emendamenti 6.0.26 e 6.0.28, in relazione ai cui contenuti fa presente che essi sono già oggetto di altri provvedimenti in corso d'esame alla Camera dei deputati, nonché le proposte emendative 6.0.33, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.42 e 6.0.43.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.18, 6.22, 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.37.

Passando poi all'articolo 7, il sottosegretario BITONCI indirizza ai proponenti un invito a ritirare gli emendamenti 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13.

Propone indi l'accantonamento delle identiche proposte 7.1 e 7.2, nonché delle proposte 7.0.1, 7.0.2 (identico a 7.0.3) e 7.0.10.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 7.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.10.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 8, il sottosegretario BITONCI propone l'accantonamento degli identici emendamenti 8.1 e 8.2, mentre si esprime in senso contrario agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono accantonati dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti all'articolo 9, si passa, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario BITONCI formula un invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.14, 10.0.19 e 10.0.32.

Propone di accantonare gli emendamenti 10.0.17, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 10.

La Commissione conviene sulle proposte di accantonamento del Sottosegretario.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Sottosegretario con riferimento a tutti i pareri espressi.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, la senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-*

*NcI-IaC*)-*MAIE*), dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira gli emendamenti 7.0.9 e 10.1.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.7 e 6.0.35, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 5.16, 6.26, 6.0.11, 6.0.23, 6.0.26, 6.0.33, 6.0.43, 7.0.13, 10.2, 10.0.3, 10.0.10, 10.0.14 e 10.0.19.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.0.1, 6.0.42, 7.0.7 e 7.0.8.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 5.20, 6.2, 6.24, 6.0.7, 6.0.28, 6.0.36, 7.0.6, 7.0.11, 7.0.12, 10.0.5, 10.0.9 e 10.0.32.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.18.

Si passa alle votazioni.

I senatori [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) e [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono le proposte a prima firma dei senatori Giacobbe, Misiani e Manca.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 1.11 e lo ritira.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.12, 1.13 nonché gli identici 1.14 (testo 2), 1.15 e 1.16.

L'emendamento 1.17 decade per assenza del proponente.

Posti ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19 di tenore simile.

L'emendamento 1.20 decade per assenza del proponente, così come l'emendamento 1.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, 2.5 (identico a 2.6), 2.8, 2.9, 2.7, 2.18 e 2.0.1.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.2, che ricorda di aver già illustrato, vertente sul tema della proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici.

Sollecita al riguardo un ulteriore approfondimento da parte del Governo e della maggioranza, per evitare l'ingresso sul mercato in condizioni sfavorevoli. Tiene a precisare che non si tratta di negare in via di principio l'ingresso del libero mercato, ma occorre tutelare i consumatori che potrebbero essere penalizzati da contratti più onerosi, considerato l'attuale contesto di aumento del costo dell'energia.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha già disposto una proroga di tale regime fino a luglio 2024 su indicazione del Governo.

Risponde altresì ad una richiesta di chiarimento del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) precisando che potrebbe essere predisposto un ordine del giorno volto a allungare i tempi della proroga.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) non concorda con tale impostazione, in quanto una norma di legge avrebbe a suo avviso un significato diverso rispetto a un atto dell'ARERA, e pertanto insiste per la votazione della propria proposta emendativa.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 3.3.

Dopo che la senatrice [MUSOLINO](#) (*Az-IV-RE*) ha sottoscritto l'emendamento 3.4, esso è posto ai voti congiuntamente all'emendamento 3.5 ed è respinto.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.6, mentre l'emendamento 3.7 risulta decaduto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che i subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2, unitamente all'emendamento 3.0.100, risultano accantonati.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.1, il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto, mentre l'emendamento 4.4 risulta decaduto.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.0.1.

L'emendamento 4.0.2, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 4.0.3 risulta decaduto.

Dopo che la senatrice [MUSOLINO](#) (*Az-IV-RE*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.0.8, esso è posto ai voti e respinto.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 4.0.12 e 4.0.13.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 5.17 e 5.19 sono respinti, così come, con successive votazioni, gli emendamenti 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i senatori Lavinia Mennuni e Gelmetti hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 5.33 e 5.34.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 6.

Posto ai voti l'emendamento 6.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sugli identici emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 nonché sulla proposta 6.8 il sottosegretario Bitonci aveva proposto una riformulazione, cui aveva subordinato il parere favorevole.

I senatori [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), Gisella [NATURALE](#) (*M5S*), [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), [POGLIESE](#) (*FdI*) e [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente le proposte 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.8 in testi 2, identici tra loro, pubblicati in allegato, che sono approvati dalla

Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 sono approvati.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21, 6.27, 6.29, 6.30, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamenti 6.0.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/795/7/9 (già 6.0.10), pubblicato in allegato.

Risultano altresì respinti, all'esito di successive votazioni gli emendamenti 6.0.12, 6.0.19, 6.0.21, 6.0.25 e 6.0.29.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, di analogo tenore, attualmente accantonati, saranno comunque posti in votazione con riferimento all'articolo 7.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.0.40 e 6.0.41 sono approvati dalla Commissione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 6.0.45 che viene posto in votazione e respinto.

La Commissione respinge altresì le proposte 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.49 e 6.0.50.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 7, in quanto - ricorda il [PRESIDENTE](#) - gli emendamenti presentati all'articolo 7 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 risultano respinti.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta l'ordine del giorno G/795/8/9 (già 7.0.7), pubblicato in allegato, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.0.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 8, in quanto - ricorda il [PRESIDENTE](#) - gli unici emendamenti presentati all'articolo 8 risultano accantonati.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, sottoscritto dalla senatrice [NATURALE](#) (M5S) e dal senatore [NAVE](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che i due emendamenti presentati all'articolo 9 sono stati ritirati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.0.6, 10.0.7 (sottoscritto dalla senatrice [MUSOLINO](#) (Az-IV-RE)), 10.0.8, nonché gli identici 10.0.12 (sottoscritto dalla senatrice [MUSOLINO](#) (Az-IV-RE)) e 10.0.13, sono respinti dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento. Rammenta altresì che risultano accantonati gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.0.100/1, 3.0.100/2, 3.0.100, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.8 (testo 2), 4.0.4, 4.0.5, 4.0.9, 5.27, 5.28, 5.33, 5.34, 6.9, 6.10, 6.11, 6.18, 6.22, 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.37, 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.10, 8.1, 8.2, 10.0.17, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, sui quali è in corso l'istruttoria da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [795](#)

**G/795/6/9 (già em. 6.0.32)**

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento privilegia un approccio pragmatico e settoriale, teso a rimuovere specifici ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica degli operatori interessati, in una prospettiva di efficientamento dei controlli e di semplificazione dei vincoli amministrativi, prevedendo, tra le altre, misure volte alla semplificazione in materia di attività commerciali;

l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, disciplina l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli prevedendo che, in conformità all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito vendere prodotti agricoli, anche se precedentemente manipolati o trasformati e pronti per il consumo, attraverso l'uso di strutture mobili di proprietà dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando locali e arredi di proprietà dell'imprenditore agricolo, con l'eccezione del servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie generali;

occorre tener conto delle diverse professionalità che operano nel campo della somministrazione di generi alimentari;

considerato che:

il quadro giuridico presenta margini di incertezza suscettibili di disincentivare, anche in virtù di timori legati a possibili non univoche attività di verifica da parte degli organi preposti e alle conseguenze sanzionatorie, possibili iniziative degli imprenditori agricoli tese a valorizzare, attraverso specifici trattamenti svolti nell'ambito della vendita diretta, le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle tipiche;

si ritiene opportuno che gli imprenditori agricoli abbiano la libertà di organizzare le proprie attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza alimentare, in

modo da soddisfare le esigenze del mercato sotto il profilo della qualità dei prodotti agroalimentari;

ritenuto opportuno quindi, incentivare il consumo di prodotti di qualità derivanti da produzioni tipiche locali e messi a disposizione delle comunità locali e della collettività, nell'ambito della vendita diretta, dai produttori stessi;

impegna il Governo:

a fornire tutti gli elementi utili alla corretta interpretazione della norma, evitando che i comportamenti degli imprenditori agricoli possano essere sanzionati, al fine di garantire la tutela e lo sviluppo della concorrenza e incentivare il consumo dei prodotti di qualità.

**G/795/7/9 (già em. 6.0.10)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l'obbligo in capo a esercenti e professionisti, per quanto riguarda i pagamenti elettronici, di accettazione delle sole carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito, e carte prepagate, escludendo tutte le altre tipologie di strumenti di pagamento elettronici disponibili sul mercato;

considerato che:

ad oggi sembrerebbe opportuno ampliare la portata della norma includendo, tra i pagamenti che gli esercenti e i professionisti possono accettare per rispondere all'obbligo di legge, gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata e tracciabili esistenti lasciando la scelta dello strumento di pagamento alla libera discrezionalità di esercenti e professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo;

in questo modo si eliminerebbe la discriminazione attualmente esistente nella legislazione italiana vigente tra carte di pagamento e tutte le altre fattispecie di pagamento elettronico tracciabili esistenti incidendo, dunque, anche sulla libera concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici. Si tenga inoltre presente, che ad incidere sulla diffusione dei pagamenti digitali concorre anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Da un recente studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che negli ultimi anni la crescita maggiore è registrata dal cosiddetto mobile e wearable payments, quei pagamenti che avvengono negli esercizi tramite smartphone o smartwatch e che sono arrivati a superare i 7 miliardi di euro;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di adeguare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al più ampio novero dei pagamenti elettronici tracciabili disponibili sul mercato, lasciando a esercenti e professionisti la libera scelta di quello/i ritenuto/i più adeguato.

**G/795/8/9 (già em. 7.0.7)**

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 795 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"

premesso che:

il disegno di legge in esame opera con un approccio strutturato nella rimozione degli ostacoli che ancora oggi impediscono ad alcuni settori economici del Paese di essere pienamente concorrenziali e competitivi;

con la legge sulla Concorrenza 2021 (art. 19, legge 5 agosto 2022, n. 118), l'Italia ha intrapreso una profonda revisione del sistema di produzione di farmaci emoderivati, modificando i requisiti di

accesso per le aziende produttrici alla lavorazione del plasma nazionale;

in Italia la strategia di raccolta del plasma e produzione di plasmaderivati era disciplinata dalla legge n. 219 del 2015, che prevedeva la possibilità di accedere alle gare per la lavorazione del plasma nazionale esclusivamente agli "stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario";

se da un lato il requisito della non cessione a fini di lucro era finalizzato a limitare l'accesso esclusivamente agli stabilimenti di quei Paesi che -come l'Italia -ritenessero il sangue ed i suoi derivati un bene pubblico non cedibile; dall'altro la disposizione relativa al libero mercato era utile a ribadire il rispetto dei principi di reciprocità e libero mercato all'interno dell'UE;

l'attuale normativa invece non prevede misure a tutela del sistema di plasmalavorazione italiano, fondato sulla gratuità del sangue e dei suoi derivati -ma elimina anche il requisito del rispetto dei principi di libero mercato, superando in modo significativo gli stessi orientamenti della Commissione europea;

nonostante i significativi progressi ottenuti negli ultimi anni, il sistema trasfusionale italiano - seppur autosufficiente per quanto riguarda la raccolta di sangue -non riesce ancora a coprire il proprio fabbisogno di plasma e, pertanto, deve ricorrere all'acquisto sul mercato internazionale;

l'attuale normativa pone dunque il nostro Paese in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi in cui il plasma è lavorato in regime di libero mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative affinché sia garantito il principio di reciprocità tra Paesi dell'Unione europea, in materia di raccolta e lavorazione del plasma in Italia.

Art. 3

### **3.0.100/1**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'emendamento 3.0.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».*

### **3.0.100/2**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'emendamento 3.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».*

Art. 6

### **6.3 (testo 2)**

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»*

### **6.4 (testo 2)**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della*

protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»

#### **6.5 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»*

#### **6.6 (testo 2)**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»*

#### **6.8 (testo 2)**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»*

### Art. 7

#### **7.0.15 (testo 2)**

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Deroga alle incompatibilità per i dirigenti sanitari del SSN)*

1. In deroga ai tetti di spesa per il personale stabiliti a livello nazionale e regionale, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono affidare i turni di servizio da espletare al di fuori dell'ordinario orario di lavoro solo in caso di necessità e urgenza ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e sono affidati ai dirigenti sanitari del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'art. 15-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 22-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'art. 1, comma 5, legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'art. art. 15-*quater*, comma 5, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. I turni di cui al comma 1 sono affidati in via prioritaria dalle Aziende o Enti del SSN ai dirigenti assunti alle proprie dipendenze, anche in deroga al limite massimo del dodici per cento di lavoro straordinario eccedente le 38 ore settimanali della contrattazione nazionale di Area e comunque entro il limite massimo di 10 ore settimanali.

4. La tariffa oraria per la copertura di quanto previsto ai commi precedenti e fissata in 120 euro lordi a valere su risorse proprie delle Regioni destinate al finanziamento delle attività sanitarie.»

## 1.4.2.8.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 77 (ant.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

77ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 11,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 16)** Stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda preliminarmente che il disegno di legge di bilancio è composto da due sezioni: la I sezione è dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; la II sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e reca l'articolato del bilancio e le Tabelle dei singoli stati di previsione. L'esame in sede consultiva si concluderà con la votazione di quattro rapporti, in corrispondenza delle Tabelle di competenza, riferite anche alle connesse parti della sezione I. A tale proposito avverte che, sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea, il termine per trasmettere i rapporti alla Commissione bilancio è fissato a venerdì 10 novembre.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra la Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le parti di competenza, e la Tabella 11, recante lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per le parti di competenza con riferimento alla ricerca applicata, unitamente alle corrispondenti disposizioni della sezione I.

Dà indi conto dell'articolo 5 che reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.



Dopo essersi soffermato sull'articolo 6 che prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, evidenzia che l'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a 1 milione di euro. I commi da 8 a 10 recano norme finalizzate a contribuire all'efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026). Si prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli, per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Passa indi all'articolo 25, che modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, cui sono tenute ad aderire: le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro; le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente.

Il Fondo ha natura di diritto privato e la sua dotazione finanziaria è costituita mediante contributi degli aderenti, in modo che la stessa risulti proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle riserve tecniche. Dopo aver descritto le caratteristiche del Fondo, il cui statuto è approvato dall'IVASS che vigila sul rispetto della disciplina in esame, dà conto dell'articolo 51, relativo alla disciplina del Fondo previsto dalla legge n. 295 del 1973 e, in particolare, sugli accantonamenti che, ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo, devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. La relazione illustrativa - precisa il relatore - afferma che l'articolo mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del "Contributo *Export*", quale misura gestita da SIMEST S.p.A., a valere sul Fondo citato.

Illustra inoltre l'articolo 52, che modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo e sopprimere il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

Quanto all'articolo 54, fa presente che esso autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di impartire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

(INVITALIA), soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

Si sofferma dunque sull'articolo 55, che autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il comma 2 indica i beneficiari delle garanzie, che possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà. Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti. Ai sensi del comma 3, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia sono assunti da SACE S.p.A. per il 20 per cento e dallo Stato per l'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. secondo un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, e di un sistema dei limiti di rischio. Dopo aver rilevato che l'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca, fra i quali l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), pone l'accento sull'articolo 88, comma 3, che riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Per il Dicastero delle imprese, le riduzioni ammontano per il 2024 a 39 milioni di euro, per il 2025 a 65,7 milioni di euro e per il 2026 a 92,3 milioni di euro. In tutti e tre gli anni, la riduzione incide particolarmente sulla missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, seguita dalle missioni 12, Regolazione dei mercati, 15, Comunicazioni, 17, Ricerca e innovazione e 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Per il Dicastero dell'università e della ricerca, la riduzione impatta tra l'altro sulla missione 17, Ricerca e innovazione, con particolare riferimento al programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata.

Fa presente inoltre che l'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per consentire alle pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.

In conclusione, in ordine alla sezione II, segnala che l'articolo 92 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Dicastero delle imprese (Tabella 3) per l'anno finanziario 2024 e reca altresì disposizioni contabili relative al medesimo Dicastero. Lo stato di previsione prevede, in particolare, spese finali pari a 18.226 milioni di euro per l'anno 2024, 15.320 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.439 milioni di euro per l'anno 2026.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra la Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e la Tabella 16, recante lo stato di previsione del Ministero del turismo, unitamente alle corrispondenti disposizioni della sezione I, rilevando anzitutto che l'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 600 milioni di euro; all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a

valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al medesimo Dicastero di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per 50 milioni. Dà indi conto dell'articolo 9 che prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Evidenzia altresì che l'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese (PMI) agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Fa presente poi che l'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Sottolinea altresì che l'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per altri comuni, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia.

Riallacciandosi alla relazione del senatore Cantalamessa, menziona l'articolo 88, comma 3, sulla riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Per il Dicastero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le riduzioni ammontano a 10,6 milioni di euro per il 2024, 11,2 milioni di euro per il 2025 e a 11,1 milioni di euro per il 2026. Tali decurtazioni concernono le missioni 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Per il Dicastero del turismo, le riduzioni ammontano per il 2024 a 5,6 milioni di euro, per il 2025 a 3,4 milioni di euro, per il 2026 a 1,9 milioni di euro e incidono maggiormente sulla missione 31, Turismo, nonché sulla missione 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Avviandosi alla conclusione, in ordine alla sezione II, segnala che l'articolo 102 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione. Lo stato di previsione prevede, in particolare, spese finali pari a 2.556 milioni di euro per l'anno 2024, 1.588 milioni per l'anno 2025 e 1.227 milioni per l'anno 2026.

L'articolo 105 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2024. Lo stato di previsione prevede, in particolare, spese finali pari a 366 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 245 milioni per l'anno 2026.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende la parola sull'ordine dei lavori per sottolineare che, essendo il disegno di legge di bilancio in prima lettura, considerato che le audizioni in Commissione bilancio sono iniziate questa mattina e valutati i rilevanti profili per la 9ª Commissione, la votazione dei rapporti dovrebbe avvenire quantomeno la settimana prossima, a conclusione del ciclo di audizioni

nella sede di merito.

Il presidente [DE CARLO](#) osserva che il termine per formulare rapporti alla Commissione bilancio non dipende dalle decisioni delle singole Commissioni.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ribadisce l'inopportunità di formulare un rapporto prima di ascoltare le associazioni di categoria nella sede di merito. Afferma pertanto che il suo Gruppo sottoporà la questione anche in Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) domanda dunque se l'esame dei documenti di bilancio si concluderà nella settimana in corso.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Martella, tanto più che le associazioni di categoria del comparto agricolo saranno audite dalla Commissione bilancio giovedì pomeriggio.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende nuovamente la parola per enfatizzare l'importanza dei contributi resi dai soggetti auditi, utili anche ai fini della fase consultiva.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), dopo aver premesso che la Commissione ha sinora lavorato in un clima costruttivo, ritiene ininfluenza il momento in cui sarà chiamata a rendere i rapporti di competenza alla Commissione bilancio, considerato che la fase di audizione nella sede di merito è in realtà propedeutica alla presentazione degli emendamenti. Pur non condividendo, pertanto, la fissazione di termini perentori per concludere l'esame, ritiene che i rapporti possano comunque essere espressi con il dovuto approfondimento, mantenendo un atteggiamento collaborativo tra le forze politiche.

Coglie quindi l'occasione per evidenziare che le modalità e i tempi per l'espressione dei pareri alle Commissioni di merito spesso non tengono conto dell'*iter* che si svolge in quella sede, al punto che i testi vengono di fatto stravolti anche attraverso emendamenti del Governo o dei relatori, rendendo vano il parere espresso sul provvedimento originario.

Il presidente [DE CARLO](#), nel comprendere la richiesta delle opposizioni, concorda con le osservazioni del senatore Paroli, ribadendo che le indicazioni circa i tempi per la formulazione dei rapporti non dipendono dalle singole scelte delle Commissioni in sede consultiva. Pertanto, per il prosieguo dell'esame, ci si atterrà ai tempi concordati dalla Conferenza dei Capigruppo, tanto più che le opposizioni potranno presentare emendamenti nei tempi stabiliti dalla sede di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sul comma 4 dell'articolo 1, che autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione.

L'articolo 6, al comma 1, interviene sulla disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con due disposizioni volte: ad ammettere la stipulazione dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.

L'articolo 7, prosegue il relatore, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui fanno parte, tra gli altri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il

Ministro del turismo.

Illustra indi l'articolo 9 che istituisce, dal 1° gennaio 2024, la zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. In particolare, il comma 1 stabilisce che per zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.

Fa presente poi che il comma 1 dell'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta, tra l'altro, dal Ministro delle imprese e del made in *Italy*, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro del turismo.

Osserva inoltre che l'articolo 13, comma 1, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello sportello unico digitale ZES - denominato SUD ZES - per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il SUD ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, ai sensi dell'articolo 14.

Quest'ultimo articolo, prosegue il relatore, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Evidenzia indi che, secondo l'articolo 15, coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della zona economica speciale, devono presentare la relativa istanza allo sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Passando all'articolo 16, rileva che esso introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

Avviandosi alla conclusione, illustra il comma 2 dell'articolo 22, in virtù del quale alle istanze presentate dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto-legge relative al procedimento unico (articolo 14) per l'avvio delle attività produttive all'interno dell'area della ZES e all'autorizzazione unica (articolo 15) per le imprese che intendano avviare attività produttive ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES. Si stabilisce infine che, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES, gli attuali Commissari straordinari delle ZES svolgano tutte le funzioni e le attività relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica; tali attività saranno in futuro svolte dalla Struttura di missione ZES e dal coordinatore di tale Struttura. Il comma 4 interviene sul riconoscimento delle agevolazioni per le imprese che ne siano beneficiarie alla data del 31 dicembre 2023.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto a nome del Gruppo, lamentando che il provvedimento tradisce per l'ennesima volta il Sud, in quanto introduce disposizioni che rischiano di essere ostili ad una parte del Paese. Afferma infatti che il decreto-legge compie una stretta sulle aree interne e sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché sulle ZES, prevedendo la territorializzazione degli interventi. Stigmatizza inoltre che le ZES, come concepite dal provvedimento in esame, perdono quei requisiti basilari per garantire la crescita, quali la possibilità di assicurare una fiscalità di vantaggio anche per i piccoli investimenti. Ritene dunque che l'introduzione di un'unica ZES per il Mezzogiorno testimonia una impostazione centralistica, considerato che sono ammessi interventi solo sopra i 200.000 euro, con pregiudizio per altri tipi di investimenti.

Rileva perciò criticamente come il provvedimento non aiuti lo sviluppo del Meridione, riduca le risorse per le categorie più deboli e penalizzi l'imprenditorialità diffusa. Fa notare, altresì, che in alcune aree del Nord sono previste le zone logistiche semplificate (ZLS), per le quali occorre sbloccare i relativi finanziamenti. Paveggia quindi il rischio che anche le ZLS vengano penalizzate e preannuncia emendamenti del suo Gruppo nel disegno di legge di bilancio.

In ultima analisi, deplora le disposizioni in materia di immigrazione, che ritiene assolutamente ingiustificabili, e dichiara il voto convintamente contrario della propria parte politica.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) reputa che le ZES, come istituite dall'allora Governo Conte, rappresentavano uno strumento per lo sviluppo diffuso di tante aree del Paese. Il provvedimento in esame rischia invece di pregiudicare le zone veramente critiche, avvantaggiandone altre, a causa di una visione centralistica. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

***(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che il relatore Maffoni ha già svolto la relazione introduttiva, prende atto che non ci sono interventi in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Riassumendo quindi l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, tale proposta, messa ai voti, risulta approvata.

**CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una ulteriore seduta domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12,30, o nella prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12.*

## **1.4.2.9. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 127 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

127ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) segnala innanzitutto, per quanto di competenza, l'articolo 1 del decreto-legge n. 145, che reca una norma transitoria volta alla cosiddetta perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, mentre l'articolo 2 differisce il termine per la trasmissione della richiesta di recupero di prestazioni pensionistiche indebite.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali un incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al dicembre 2023.

L'articolo 9, comma 9, interviene sul sistema di finanziamento degli enti dei servizi sanitari regionali, allo scopo di favorire l'equilibrio di bilancio. Il successivo comma 11 dispone l'incremento del fondo per gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Un incremento della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali è previsto dall'articolo 17.

L'articolo 18 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di indennità *una tantum* ai lavoratori a tempo parziale ciclico.

Il successivo articolo 19 è volto a posticipare il termine entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico dei percettori del Reddito di cittadinanza non sono attivabili al lavoro.

L'articolo 20 incrementa per il 2023 il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie.

L'articolo 21, comma 1, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti.

Il successivo comma 2 estende al 2024 l'autorizzazione al Ministero dell'interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi.



Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) nota la complessità tecnica del provvedimento, che consiglierebbe lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente la competenza a tale proposito della Commissione di merito, la quale non ha peraltro deciso di procedere ad audizioni. Dà inoltre conto del termine per la presentazione degli emendamenti, in base al quale è opportuna la conclusione in tempi brevi dell'esame.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime rammarico in relazione alla rinuncia agli approfondimenti che sarebbero stati consentiti dallo svolgimento di audizioni. Rileva inoltre la connessione sostanziale del decreto-legge in esame con la prossima manovra di bilancio.

Manifesta poi perplessità in ordine all'articolo 18, concernente il riconoscimento di un'indennità *una tantum* per i lavoratori a tempo parziale ciclico, quando sarebbe necessario disporre di misure di carattere strutturale. Ulteriori preoccupazioni suscita la previsione di cui all'articolo 19, relativa alla presa in carico da parte dei servizi sociali dei percettori del reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro, in quanto può di fatto comportare l'esclusione dal sostegno di soggetti fragili, anche in conseguenza dei tagli alle finanze degli enti locali.

Le previsioni in materia di vacanza contrattuale nel pubblico impiego risultano complessivamente insufficienti, in quanto non integrate da misure idonee ad apportare soluzioni alle questioni degli organici e organizzative, mentre quella relativa alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 dovrà essere valutata alla luce delle misure recate dal disegno di legge di bilancio.

Conclusivamente esprime preoccupazione in ragione della eterogeneità dei contenuti del provvedimento, peraltro coerente con un atteggiamento ormai più volte reiterato dal Governo, lesivo delle prerogative parlamentari e che concorre altresì a incrementare la confusione legislativa.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rammenta l'attenzione costantemente dedicata dalla propria parte politica, anche nelle legislature precedenti, alla questione del lavoro a tempo parziale verticale. Tale questione meriterebbe, anziché il ricorso a misure *una tantum*, l'attivazione di interventi strutturali; va pertanto stigmatizzato il mancato utilizzo del fondo istituito allo scopo, a causa dell'utilizzo per finalità diverse delle risorse destinate. Giudica conclusivamente grave che si sia persa l'occasione di dare un importante segnale di attenzione a una categoria di lavoratori costantemente penalizzata.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), premessa una valutazione favorevole sul provvedimento, sottolinea che il decreto-legge n. 145 reca una serie di interventi idonei a incidere positivamente su specifiche situazioni di reale difficoltà. In particolare, esprime apprezzamento per le disposizioni in materia di perequazione automatica, vacanza contrattuale nel pubblico impiego, indennizzi per danni conseguenti a vaccinazioni, trasfusioni e utilizzo di emoderivati, incremento del fondo nazionale per le politiche sociali e accoglienza dei lavoratori stranieri.

Auspica infine una conclusione rapida e positiva dell'esame.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) apprezza particolarmente l'oculata individuazione delle priorità alla base della formulazione del decreto-legge n. 145. Giudica inoltre favorevolmente il complesso degli interventi riguardanti il reddito di cittadinanza, il cui funzionamento aveva ormai suscitato numerose riserve, mentre appare più opportuno incentivare altre forme di aiuto all'inclusione economica e sociale, quale il microcredito.

Merita inoltre a suo avviso sostegno la politica dell'Esecutivo volta a sostenere la sanità, innanzitutto per mezzo degli aumenti contrattuali, quindi con le opportune misure in materia di organizzazione. Il Governo dimostra altresì il suo impegno rispetto alla predisposizione di misure di sostegno strutturale per le categorie più deboli, per il sostegno della natalità e la partecipazione al lavoro del lavoro delle lavoratrici madri.

In conclusione, manifesta il favore del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento in esame.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) condivide le valutazioni positive precedentemente espresse. Nota inoltre l'opportunità degli interventi recati in materia di scuola, nonché il carattere organico del provvedimento. Conclude esprimendo il favore del proprio Gruppo riguardo il decreto-legge in esame. Interviene in replica la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), la quale fa presenti le carenze dei precedenti Governi rispetto alla richiamata strutturalità delle misure di sostegno sociale. Il provvedimento in

esame esprime piuttosto la qualità dell'impegno dell'Esecutivo nel sostegno alle categorie più svantaggiate, nonché riguardo all'occupazione femminile e alla questione della natalità. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) evidenzia il carattere disomogeneo del decreto-legge in esame, nonché la necessità di disporre di interventi strutturali e adeguatamente finanziati in materia sociale. Osservato che il provvedimento reca comunque alcune misure apprezzabili, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ritiene che lo svolgimento di audizioni sarebbe risultato fondamentale allo scopo di approfondire le possibilità di rendere strutturali gli interventi proposti. In mancanza di misure adeguate, non può invece che protrarsi uno stato di incertezza penalizzante per le categorie interessate. Dichiarò infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione e approvata a maggioranza.

### **Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ( n. 182 )**

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta un motivato schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) critica le valutazioni eccessivamente ottimistiche contenute nello schema di parere, facendo in primo luogo riferimento ai risultati acquisiti in relazione all'indennità GOL e al potenziamento dei centri per l'impiego. Ulteriori motivi di perplessità sono connessi all'effettività del contrasto al lavoro sommerso. Sarebbe pertanto preferibile porre in evidenza la necessità di idonei sistemi di monitoraggio in ordine ai risultati effettivamente raggiunti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo. Dopo aver ricordato i meriti del presidente del Consiglio Conte riguardo l'entità del finanziamento del PNRR, manifesta stupore rispetto al tenore eccessivamente favorevole delle valutazioni contenute nello schema di parere. A tale proposito, pone in evidenza la riduzione dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle case e degli ospedali di comunità. Esprime infine l'auspicio di una correzione degli interventi previsti dal Governo ai fini di una destinazione maggiormente oculata delle risorse.

Il relatore [SATTA](#) (FdI), preso atto degli interventi svolti, non ritiene di apportare modifiche allo schema di parere presentato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è quindi post in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

#### **SCONVOCAZIONE DI SEDUTE**

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 13 di oggi e alle ore 9 di domani, giovedì 26 ottobre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 182**

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'Atto in titolo,

considerato che esso fornisce un quadro dettagliato dell'avanzamento dei progetti legati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche al fine di individuare margini di miglioramento nell'implementazione degli investimenti e delle riforme ivi previsti;

valutati favorevolmente i risultati conseguiti nell'ambito del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e con riguardo allo stato di avanzamento delle attività rientranti nei piani regionali di rafforzamento dei centri per l'impiego;

espresso particolare apprezzamento per le misure inerenti alla lotta al lavoro sommerso, attraverso l'adozione, per il triennio 2023-2025, del Piano nazionale per il lavoro sommerso, nonché per gli interventi in tema di inclusione sociale, finalizzati a promuovere una maggiore autonomia delle

persone con disabilità;  
visto il raggiungimento dell'obiettivo relativo alla legge quadro per il rafforzamento degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, conseguito nei tempi previsti mediante l'adozione della legge 23 marzo 2023, n. 33;  
considerati positivamente i risultati ottenuti, in materia di transizione digitale, per l'ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero;  
valutato con favore il conseguimento dell'obiettivo concernente l'assegnazione, entro il primo semestre 2023, di un cospicuo numero di borse di studio in medicina generale;  
tenuto altresì conto delle considerazioni svolte, in sede di Comunicazioni, dal Ministro della salute nella seduta della Commissione del 17 ottobre 2023,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **1.4.2.10. Comitato per la legislazione**

## 1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 27 (pom.) del 02/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2023

27<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) riferisce il dibattito svolto dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia in occasione dell'esame del decreto-legge n. 123 del 2023, recante contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile, nel corso del quale è stata rappresentata l'ipotesi che gli emendamenti proposti dal Comitato siano sottoscritti dal solo Presidente al fine di rafforzarne il carattere tecnico. Suggerisce pertanto di individuare soluzioni efficaci per l'immediata individuazione delle proposte emendative avanzate dal Comitato.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea l'importanza di assumere in sede di Comitato la decisione più utile ad assicurare il buon esito dei rilievi espressi nei pareri.

Il presidente MATERA (FdI) ritiene che la decisione di trasfondere il dispositivo dei pareri in emendamenti e ordini del giorno presentati alla Commissione di merito o all'Aula dal relatore al Comitato consenta di valorizzare il lavoro di tutti i componenti del Comitato stesso, mentre la sottoscrizione anche da parte del Presidente rende evidente l'origine della proposta emendativa. Dà infine mandato all'Ufficio di Segreteria di individuare una soluzione tecnica che agevoli ulteriormente l'individuazione degli emendamenti in parola.

Il Comitato prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 912

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

con riguardo all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, che istituisce un Fondo finalizzato alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, si evidenzia che la norma

prevede sia la possibilità di instaurare rapporti di locazione (spesa corrente), sia di acquisire diritti di proprietà (spesa in conto capitale), mentre la spesa è classificata interamente di natura corrente, lasciando intendere quindi che in sede attuativa si esclude l'acquisizione in proprietà di immobili. Appare, pertanto, opportuno acquisire ulteriori informazioni circa le misure operative sottese alle caratteristiche dei fondi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili e di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

la formulazione delle disposizioni appare non corretta sotto diversi profili. Si evidenziano, in particolare, l'utilizzo di alcune espressioni ricorrenti senza adeguarle alla disposizione specifica, soprattutto con riguardo a formule di autorizzazione di spesa o di copertura finanziaria; l'indicazione di contenuti delle disposizioni citate che, per le modalità di redazione, risultano non funzionali rispetto alla comprensione della norma; formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione; indicazioni delle parti di disposizioni vigenti da novellare non sufficienti a consentirne una chiara individuazione;

la formulazione delle rubriche appare spesso troppo schematica e informale e in alcuni casi non corrispondente al contenuto dell'articolo cui sono riferite. Si segnala, in particolare, il ricorrere della parola «anticipo», che sembra fare riferimento al meccanismo contabile per cui si anticipa nell'anno in corso una spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno successivo, ma che nulla dice dell'effettivo contenuto normativo della disposizione;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 2, la rubrica «Campagna reddituale» è eccessivamente stringata e non dà conto dei contenuti dell'articolo, che fa riferimento alle verifiche che l'INPS è tenuto a effettuare sulle situazioni reddituali dei beneficiari di talune prestazioni. Per uniformità e precisione, appare opportuno un intervento anche sulla formulazione del comma;

all'articolo 3, la rubrica «Anticipo rinnovo contratti pubblici» non è coerente con il contenuto dell'articolo, sia in quanto nell'ordinamento per contratti pubblici si intendono sostanzialmente i contratti di appalto, mentre l'articolo fa riferimento ai contratti di lavoro dei dipendenti statali, sia perché sembra che se ne voglia anticipare il rinnovo, mentre l'articolo prevede che, nelle more del rinnovo, sia incrementato l'anticipo riferito alla cosiddetta vacanza contrattuale per i medesimi dipendenti;

all'articolo 6, la rubrica reca mere modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 2023, di cui peraltro l'articolo in esame si limita ad abrogare il comma 1. Poiché l'articolo sostanzialmente riproduce le disposizioni di una norma già abrogata in precedenza, ovvero l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, si suggerisce di riprendere la rubrica di quest'ultima, eventualmente integrata con un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 9, il comma 3 apporta modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto legislativo n. 670 del 1972. Nello specifico la lettera d) del suddetto comma sostituisce, nel comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro», che tuttavia ricorrono due volte all'interno del citato comma 4-ter, al primo e al secondo periodo. Appare, al riguardo, altamente probabile che la modifica vada apportata in entrambi i periodi del comma 4-ter, richiedendo quindi l'inserimento della formula «ovunque ricorrono»;

all'articolo 10, comma 1, si trova l'espressione «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno

2023, che costituisce limite massimo di spesa», in cui la ricorrente formula «che costituisce limite massimo di spesa» è utilizzata in modo improprio, poiché ne risulta che «la spesa [...] costituisce limite massimo di spesa»;

all'articolo 12, la rubrica, eccessivamente sintetica, sembra non identificare correttamente il destinatario dell'incremento di spesa;

l'articolo 15 provvede a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, volta a garantire la presenza italiana, nel contesto dell'Unione europea, in «programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale». Ai fini di una più precisa identificazione delle finalità della spesa, si ritiene necessario integrare sia il comma 1 che la rubrica;

all'articolo 16, il comma 1, al primo e al secondo periodo, reca l'incremento dei contributi assegnati rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e al Comitato italiano paralimpico. La formulazione particolarmente stringata del terzo periodo («Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23») risulta ambigua, poiché sembra riferirsi solo al secondo periodo, ma in questo modo lascerebbe senza copertura la spesa recata dal primo periodo;

all'articolo 18, il comma 1 fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 «nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021». Tale formulazione lascerebbe intendere che il comma 1 del suddetto articolo 2-bis contenga anche altre previsioni, ma in realtà esso disciplina solo questa ipotesi, per cui la formulazione del comma 1 dell'articolo risulta non precisa;

all'articolo 19, la rubrica è scarsamente comprensibile e appare opportuno integrarla;

all'articolo 19, il comma 1, lettera c), stabilisce che un dato limite temporale «non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4»; tuttavia, ad essere trasmessi tramite la piattaforma non sono i nuclei familiari, bensì i dati a loro relativi, né questi sono trasmessi direttamente ai servizi sociali, bensì ai comuni, come si evince dal testo del comma 3 del suddetto articolo 6: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza». Al riguardo, si osserva, inoltre, che, in base all'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 20, il comma 1 stabilisce che il contributo di cui al comma 328 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sia «incrementato» di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tuttavia, il contributo è concesso, ai sensi del suddetto comma 328, per il solo anno 2022 e come aggiuntivo; per cui non si tratta di un incremento del contributo dell'anno 2022, bensì della previsione di assegnazione anche per l'anno 2023 del contributo che l'articolo 1, comma 328 della legge n. 234 del 2021 definisce come aggiuntivo;

all'articolo 21, il comma 7 autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2023 «per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso», senza nessuna ulteriore specificazione, per cui non è chiaro per quali concrete finalità sia stanziata la suddetta somma, né appare sufficiente la collocazione nel contesto dell'articolo, poiché questo detta misure in materia di immigrazione ma anche di prosecuzione di attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, per cui le emergenze potrebbero essere connesse sia all'una che all'altra delle suddette materie, insieme o alternativamente tra loro. Peraltro, la relazione illustrativa e la relazione tecnica trasmesse dal Governo affermano che si tratterebbe di incrementare un capitolo di spesa destinato all'erogazione ai comuni di contributi straordinari per fronteggiare esigenze straordinarie connesse anche col fenomeno dell'immigrazione. Si ritiene, dunque, necessario un intervento che definisca le finalità dell'autorizzazione di spesa,

possibilmente anche individuando l'opportuno riferimento normativo;

all'articolo 22, la lettera b) del comma 1 introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale nuovo comma risulta formulato in maniera poco chiara, rendendone alquanto difficoltosa l'interpretazione; in particolare risulta poco comprensibile la previsione secondo cui, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati ai fini di poterli rettificare, il Sistema Tessera Sanitaria «memorizza per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche» ai soggetti di cui al comma 3; stando alla lettera della suddetta formulazione, ad essere memorizzate e rese disponibili sono le rettifiche, ma se l'intenzione è quella di consentire le rettifiche agli operatori se ne dedurrebbe che, rispettivamente, i dati debbano essere memorizzati e le rettifiche rese disponibili. Inoltre, l'inciso «per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi» è formulato in maniera da renderne molto ambigua l'interpretazione, giacché la finalità della rettifica dei dati sembra riferita all'inserimento dei dati medesimi, che però risulta illogico, mentre essa appare più correttamente riferibile alla consultazione dei suddetti dati;

all'articolo 23, comma 2, nell'espressione «il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi», la ripetizione della preposizione «delle» rende difficile la comprensione della disposizione; si ritiene, in proposito, che il termine «relative» vada riferito alle regolazioni contabili;

all'articolo 23, comma 7, alinea, nell'elenco degli articoli del decreto-legge ai cui oneri si provvede con le disposizioni del medesimo comma è inserito l'articolo 18; tuttavia tale articolo sembra recare al suo stesso interno, e precisamente al comma 4, la copertura degli oneri che reca;

all'articolo 23, comma 7, lettera n), si fa riferimento alle «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003»; così formulata, l'espressione risulta di difficile interpretazione, anche perché la lettera c) citata non reca indicazione di somme, ma di un conto di tesoreria;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, in relazione all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, ritiene utile acquisire, anche nell'ambito del monitoraggio dell'intervento previsto al comma 3, informazioni sulla tipologia di misure adottate al fine di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in termini di instaurazione o rinnovo di rapporti di locazione e di acquisizione del diritto di proprietà; sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*, raccomanda il rispetto dei principi di chiarezza e completezza nella redazione delle rubriche degli articoli;

raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati»;

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «di verifica reddituale» con le seguenti: «di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati»;

all'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: «Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro»;

all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

all'articolo 9, comma 3, lettera d), dopo le parole: «"713,71 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno



2023, che costituisce limite massimo di spesa» con le seguenti: «è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023»;

all'articolo 12, sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI»;

all'articolo 15, al comma 1, dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «aeronautici» e dopo le parole: «destinati alla difesa» inserire la seguente: «aerea».

all'articolo 15, sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale»;

all'articolo 16, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23»;

all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella parte in cui prevede» con le seguenti: «che prevede»;

all'articolo 19, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di percezione del Reddito di cittadinanza»;

all'articolo 19, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6» con le seguenti: «ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6»;

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro»;

all'articolo 22, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi»;

all'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso *3-bis* con il seguente: «*3-bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3»;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «delle agevolazioni» con le seguenti: «relative alle agevolazioni»;

all'articolo 23, comma 7, lettera n), sostituire le parole: «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003» con le seguenti: «somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003»;

all'articolo 23, comma 7, alinea, sopprimere la parola: «18,»;

invita, infine, la Commissione di merito a definire le finalità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, possibilmente anche individuando l'opportuno riferimento normativo.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 132 del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**132a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023**

Presidenza del presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente CENTINAIO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 142 del 9 gennaio 2024  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del presidente LA RUSSA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 30 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei» (952).

### **Per un'informativa del Ministro della giustizia**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha chiesto la possibilità di svolgere un intervento, per il quale ha delegato, a nome del Gruppo, il senatore Verini, a cui do molto brevemente la parola, tassativamente per tre minuti.

**VERINI (PD-IDP).** Signor Presidente, reiteriamo semplicemente la richiesta della presenza del ministro Nordio in Aula. La nostra richiesta era volta a conoscere i motivi per cui a suo tempo ritenne di coprire il comportamento del suo sottosegretario Delmastro e la rinnoviamo oggi perché vogliamo

conoscere le sue attuali valutazioni dopo il rinvio a giudizio. Tengo a dire che non abbiamo chiesto e non chiediamo le dimissioni di Delmastro a causa di questo fatto (fino al terzo grado una persona, anche un Sottosegretario, penalmente è innocente), ma perché un Sottosegretario non può e non deve usare carte a divulgazione limitata come clave contro i parlamentari dell'opposizione. (*Applausi*).

Signor Presidente, lo dico a lei in quanto garante di questa Camera: ieri Delmastro ha detto testualmente che rifarebbe tutto. Che vuol dire? Che continuerebbe a diffondere carte a divulgazione limitata, mettendo magari a rischio indagini, inchieste e intercettazioni? Questa è una cosa seria; in caso di condanna, si chiamerebbe reiterazione del reato.

Inoltre, ha anche usato un gergo nostalgico autoritario, degenerando al punto di citare Mussolini. Addirittura ha detto: «Spezzeremo le reni». Fermatelo, questa deriva devasta decoro e rapporti istituzionali (*Applausi*), e fa degenerare il confronto in un delirio nostalgico. Noi, a differenza sua, non gli ricordiamo gli *influencer* veri, i suoi, come il gruppo nazirock Gesta Bellica, che celebra il boia delle Ardeatine Erich Priebke; non c'è bisogno di ricordarglielo, fa tutto da solo: basta vedere le nostalgie deliranti nel suo profilo Facebook.

Signor Presidente, ci vorrebbero coraggio e serietà per capire i propri limiti e la propria inadeguatezza al ruolo. Noi non li vediamo in Delmastro e per questo chiediamo che si dimetta. Ma il ministro Nordio non può non riferire in Parlamento. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Anche lei avrà a disposizione tre minuti.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, penso che ne userò di meno.

Credo che il sottosegretario Andrea Delmastro abbia il diritto che hanno tutti i cittadini e cioè quello di avere un processo, visto che tra l'altro, contrariamente al parere della procura - e questo credo che già dovrebbe essere indicativo -, è stato rinviato a giudizio. Il procuratore riteneva che neppure ci dovesse essere un processo, mentre il giudice ha ritenuto che ci debba essere. I processi servono per stabilire se un individuo è innocente o colpevole. Il senatore Verini ha detto che chiedono le dimissioni del sottosegretario Delmastro, indipendentemente dal fatto che sia colpevole o innocente, per altre ragioni. A questo punto si tratta di ragioni di parte, che posso anche comprendere, ma Andrea Delmastro è stato nominato Sottosegretario per la giustizia e ha svolto il suo incarico con grande impegno e abnegazione, come sempre fa.

Dunque, da parte nostra gli rinnoviamo la fiducia e pensiamo che il processo, visto che ce ne sarà uno, chiarirà assolutamente le cose. Delmastro non ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato, non ha violato dei segreti e la pensiamo come il procuratore. Il giudice, colui che decide, ha deciso per il processo, ma quest'ultimo, nell'ordinamento italiano, dove vige lo Stato di diritto, serve a stabilire se una persona sia innocente o colpevole. Noi lo riteniamo innocente e, in ogni caso, crediamo nei processi e non nei processi prima del processo. (*Applausi*).

### **Sui lavori del Senato**

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente.

Nella seduta di oggi sarà discusso, dalla sede redigente, il disegno di legge sull'oblio oncologico, approvato dalla Camera dei deputati. Seguirà la discussione del decreto-legge per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, che potrà eventualmente proseguire nella seduta di domani.

Il calendario dei lavori prevede altresì la discussione del decreto-legge su misure in materia economica e fiscale. Gli emendamenti a tale provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che martedì 12 dicembre, alle ore 16,30, avrà luogo la votazione a scrutinio segreto mediante schede di un senatore Segretario, resasi necessaria per le dimissioni di una senatrice Segretario.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella giornata di domani, a metà mattinata, per stabilire il calendario della sessione di bilancio.

### **Sull'ordine dei lavori**

[PRESIDENTE](#). Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di

votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:**

**(851) Deputato MARROCCO ed altri. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marrocco e altri; Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Sportiello; Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Zanella)

**(113) CASTELLONE ed altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**(231) ZAMPA E ZAMBITO. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**(682) PATTON e SPAGNOLLI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»**

**(772) SCALFAROTTO. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**

**(849) CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA. - Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

(Relazione orale) (ore 16,45)

**Approvazione del disegno di legge n. 851**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 851, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marrocco e altri, Boschi e altri, Rizzetto e altri, Bicchielli e altri, Furfaro e altri, Sportiello; Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Zanella, 113, 231, 682, 772 e 849.

I relatori, senatori Zampa e Scalfarotto, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zampa.

**ZAMPA, relatrice.** Signor Presidente, passerò poi la parola, se è possibile, al collega Scalfarotto con il quale abbiamo lavorato d'intesa, come d'altra parte previsto, perché questo provvedimento è stato incardinato nella Commissione affari sociali, ma interessa direttamente e strettamente la Commissione giustizia.

Oggi ci troviamo a discutere in sede redigente, quindi ad esprimere il voto finale su questo provvedimento per farlo diventare legge nel nostro Paese, quando è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati ed è stato discusso nelle Commissioni riunite giustizia e affari sociali. In questa sede si è assunta come prioritaria la decisione di fare in modo che questo disegno di legge fosse approvato al più presto. Parliamo di un provvedimento che ha a che fare strettamente con i diritti umani. È un provvedimento di civiltà a tutti gli effetti, che prevede che le persone che sono state affette da patologie oncologiche - e noi sappiamo quanto larga sia questa platea - possano e debbano essere liberate da ogni forma di discriminazione e vedano tutelato il proprio diritto. Lascerò al collega Scalfarotto qualche considerazione relativa al metodo che abbiamo privilegiato e mi limiterò qui a illustrare molto sinteticamente i cinque articoli che danno corpo al disegno di legge.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento e riguarda la parità di trattamento, la non discriminazione e la garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche. Nello stesso articolo viene definito che cosa sia il diritto all'oblio oncologico e lo si definisce come diritto, riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né di essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, laddove - come disciplinato compiutamente negli articoli successivi - la persona che è stata malata, quindi che ha vissuto una patologia oncologica, risulti guarita e per guarigione si intende che siano trascorsi dieci anni dalla

manifestazione della patologia. Quindi, dopo dieci anni, ovviamente in assenza di recidiva, si può considerare guarita questa persona, se la patologia oncologica si è manifestata in età adulta, cioè dopo i ventun anni. Questo periodo di tempo di dieci anni viene ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del ventunesimo anno di età. In questo caso in Italia, grazie all'intervento che la Camera dei deputati ha fatto sul primo testo, abbiamo scelto una versione più favorevole, nel senso che, dalla previsione iniziale del diciottesimo anno di età, siamo passati a ventun anni di età. Ma, come poi dirò (ovviamente invito i colleghi a leggere nel dettaglio questo disegno di legge e queste nuove norme), mentre da un lato si prevedono i dieci anni e i cinque anni, la legge prevede anche contestualmente un decreto attuativo, dando così mandato al Ministero della salute, entro tre mesi di tempo, di individuare le patologie rispetto alle quali si possono fare scelte di tempo, tutte però a scalare, quindi dai dieci anni in giù (perciò più "favorevoli"), con una commissione che poi dovrà decidere caso per caso.

Agli articoli 2, 3 e 4 vengono disciplinate le condizioni per il rispetto del diritto all'oblio oncologico in diversi ambiti. Questi ambiti sono la stipulazione di ogni tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati. L'articolo 2 stabilisce che non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente e che non siano informazioni relative a patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso - come ho già detto - da più di dieci anni alla data della richiesta, senza ovviamente episodi di recidiva. Questo periodo - come ho già accennato - è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tutti i termini inferiori possono essere previsti con il provvedimento del Ministero della salute, a cui appunto è dato mandato, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Viene chiarito che le informazioni non possono essere né richieste e nemmeno acquisite da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possano essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. In tutte le fasi di accesso ai servizi, comprese le trattative precontrattuali, la stipula o il rinnovo di contratti, banche, istituti di credito, imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari sono tenuti a fornire adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute, come indicato nel comma 1. Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli e nei formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti.

Viene anche sancito il divieto di applicare al contraente, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti, nonché il divieto, che vale per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi, di richiedere l'effettuazione di visite mediche o di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi a cui si fa riferimento al comma 1 per la stipulazione dei contratti indicati al comma 4. Peraltro, laddove siano già state fornite le informazioni a cui ho fatto riferimento, queste non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, una volta trascorso il termine a cui già ho fatto riferimento.

#### **Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,56)**

(Segue ZAMPA, relatrice). A tale fine il contraente dovrà comunicare tempestivamente alla banca, all'impresa di assicurazione, all'istituto di credito o all'intermediario finanziario e assicurativo la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della presente disciplina sull'oblio. Entro trenta giorni dal ricevimento di questa comunicazione, i destinatari in possesso dei dati devono procedere alla cancellazione.

All'articolo 3, comma 1, che apporta modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983 - come voi sapete, la legge cosiddetta per l'adozione-affido dei minori - si stabilisce che le indagini sulla salute degli aspiranti genitori adottivi non possono avere ad oggetto patologie oncologiche, qualora siano trascorsi quei famosi dieci anni di cui ho già riferito al fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute. Voglio segnalare alle colleghe e ai colleghi la delicatezza di questo punto che è davvero molto rilevante, su cui interviene in qualche modo anche un ordine del giorno votato e approvato in Commissione di cui riferirò il collega Scalfarotto.



L'articolo 4 estende, all'accesso alle procedure concorsuali e selettive, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o comunque concernenti lo stato di salute, ovviamente lo stesso divieto di richiedere informazioni relative alla salute dei candidati, laddove si faccia riferimento alle patologie oncologiche. Si rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sei mesi... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

**PRESIDENTE.** Senatrice, la invito a concludere.

**ZAMPA, relatrice.** L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali e rimette al Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione che sarà necessaria per l'applicazione del provvedimento.

Concludo molto rapidamente: ho cercato di fare in modo che ci si renda conto dell'importanza di questa norma che oggi definisco norma di civiltà (e credo che conveniate con me su questo). Voglio fare anche un sentito ringraziamento alle colleghe e ai colleghi che hanno convenuto con noi su quanto fosse importante licenziare al più presto questa legge. Un ringraziamento al presidente Zaffini, perché ha voluto chiedere una deroga alla sessione di bilancio, proprio per dare la possibilità al nostro Paese di avere finalmente norme di civiltà. Naturalmente rivolgo un ringraziamento a tutto lo *staff* e ai consiglieri della Commissione affari sociali che hanno lavorato davvero con un grande zelo e con un grande impegno alla soluzione dei problemi tecnici e ci hanno accompagnato fino a qui oggi. *(Applausi)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico-turistico «Giuseppe Mazzotti» di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge**

**nn. 851 , 113 , 231 , 682 , 772 e 849 (ore 16,58)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalfarotto.

**SCALFAROTTO, relatore.** Signor Presidente, parlerò veramente per pochissimi secondi perché la mia illustre e bravissima collega, Sandra Zampa, ha detto tutto quello che c'era da dire.

Voglio soltanto ricordare, a beneficio dell'Aula, che questa è una legge davvero di civiltà che riguarda più di un milione e mezzo di persone che hanno una malattia oncologica da più di dieci anni; diventano due milioni e mezzo se consideriamo le persone che l'hanno avuta da cinque anni. Grazie alla ricerca scientifica non si tratta più di una condanna irreversibile. Sono sempre di più le persone che, pur avendo avuto una malattia oncologica guariscono ed è giusto ed è necessario che non paghino il prezzo di uno stigma che è ingiustificato e che però è un peso enorme sulla vita di queste persone.

Voglio perciò ringraziare tutti i Gruppi parlamentari per la decisione, presa unanimemente nelle Commissioni giustizia e affari sociali e salute, di non presentare emendamenti. È stato presentato soltanto un ordine del giorno dei relatori poi riformulato in un testo 2 al fine di chiarire un paio di ambiguità testuali e per chiedere al Governo di tener conto del progresso della ricerca scientifica. Abbiamo fissato un termine di dieci anni, che può essere accorciato in caso di alcune patologie, ma ovviamente l'auspicio di tutti noi è che negli anni questo termine vada sempre più abbreviandosi grazie al progresso della ricerca scientifica e al fatto che sempre più nostri concittadini e concittadine guariscono da queste malattie oncologiche.

Credo pertanto sia un'ottima giornata per il Parlamento e per il Paese. Ringrazio anche i colleghi della Camera dei deputati che hanno letto e approvato questo testo prima di noi. Il mio ringraziamento si aggiunge a quello della collega Zampa anche per i consiglieri della 2a Commissione. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GEMMATO, sottosegretario di Stato per la salute.** Signor Presidente, vorrei unirmi anch'io alle felicitazioni dei colleghi relatori rispetto al licenziando provvedimento.

Vi riporto il sentimento della Camera dei deputati che ha espresso, come ricordato, un voto all'unanimità, che peraltro si è raggiunta anche nelle Commissioni congiunte affari sociali e lavoro. Do atto del fatto che tutti i Gruppi parlamentari hanno rinunciato a presentare emendamenti proprio per fare in modo che non vi fosse una terza lettura e che quindi il provvedimento potesse vedere immediatamente la luce per dare risposta ai milioni di italiani che oggi - vivaddio! - hanno superato il

cancro, il tumore e che, quindi, possono e devono ritornare ad una vita normale.

Dico questo anche alla luce del fatto che l'enorme progresso scientifico che la nostra società sta vivendo sta portando alla cronicizzazione anche delle patologie oncologiche. L'approccio del legislatore deve quindi essere diverso; se la patologia si cronicizza, non fa più paura e non porta più alla morte, chi la supera abbondantemente, con l'orizzonte dei dieci anni che poc'anzi si citava, deve avere la libertà.

Voglio ricordare per esempio un dato: il tumore alla mammella ha una percentuale di guarigione ben al di sopra dell'80 per cento dei casi. La diagnosi e la presa in carico precoci assieme alle terapie innovative stanno portando alla cronicizzazione della patologia.

È chiaro ed evidente che alcune carenze, che non è stato possibile compendiare in Commissione e sono state rilevate all'interno di un ordine del giorno che è passato sostanzialmente all'unanimità e con il parere favorevole del Governo, possono e debbono essere compendiate nei tre decreti attuativi che verranno promulgati dal Ministero della salute e da quello del lavoro, dove si potrà trovare la quadra del cerchio e soprattutto rispondere e dare una risposta ai giusti dubbi emersi durante il dibattito in Commissione al Senato, che vedono una possibile soluzione all'interno dell'ordine del giorno.

Ritengo di unirmi alle felicitazioni dei relatori e di tutto il popolo italiano che in questo momento guarda con enorme attenzione l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 851, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Senatrice, non può intervenire. Siamo in fase di votazione di un provvedimento dalla sede redigente.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**LOMBARDO** *(Misto-Az-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOMBARDO** *(Misto-Az-RE).* Signor Presidente, oggi è una bella giornata per il Parlamento perché, come è stato detto dai relatori, oggi viene approvata una norma di civiltà per oltre un milione e mezzo di persone che hanno attraversato e superato il deserto della malattia oncologica.

Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni sulla pregressa condizione patologica. Come prima dicevano correttamente la relatrice, senatrice Zampa, e il senatore Scalfarotto si intende guarito colui che, dopo dieci anni, non ha avuto episodi di recidive e quindi è in una remissione completa, a meno che non abbia un'età talmente giovane da poter accorciare il termine a cinque anni.

Questa norma risponde a una risoluzione, approvata nel 2022 dal Parlamento europeo, su "Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro". Quello che si diceva, all'interno di quella risoluzione, era che i

Paesi, gli Stati membri, cioè ventisette Paesi dell'Unione europea, si dovevano dotare, nella loro legislazione, di una norma che introducesse il diritto all'oblio per tutti i pazienti entro il 2025.

Io credo che sia un risultato importante, da parte di tutti e da parte di tutte le forze politiche, che noi, per una volta, a questo impegno arriviamo non in scadenza del termine, ma ci arriviamo in anticipo, con una grande dimostrazione comune di responsabilità. Questa norma costituisce uno scudo contro le discriminazioni, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, che ci invita a rimuovere gli ostacoli che non consentono l'eguaglianza sostanziale tra le persone.

Ciò significa che, per esempio, le compagnie di assicurazione e le banche non dovranno più considerare la storia clinica della persona colpita da cancro. La legislazione nazionale garantisce così, anche agli *ex* malati, che non vengano discriminati. Ed è proprio per questo che il diritto all'oblio ne costituisce una garanzia e uno scudo. Da oggi, essere stato malato di cancro nel nostro Paese non può più essere un indice sintomatico di insolvibilità. Non deve esistere alcuna presunzione di scarsa solvibilità per chi ha contratto una malattia oncologica e questo vale quando si va a chiedere un mutuo, quando si va a chiedere un prestito, quando si va a sottoscrivere un contratto di lavoro.

Credo che questa norma di oggi sia una conquista non solo per i pazienti oncologici che hanno superato il deserto della malattia, ma anche per i loro familiari e per tutte le associazioni che hanno accompagnato e che continuano a accompagnare ancora oggi i pazienti e i loro familiari nella difficile fase di superamento di una malattia oncologica. A questi pazienti, *ex* malati, voglio dire che da oggi la guarigione non è solo un fatto clinico e non è solo un fatto personale, del quale andare giustamente orgogliosi e fieri: da oggi, la guarigione ottiene un riconoscimento sociale attraverso il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Da *ex* paziente oncologico mi sia consentito di aggiungere un elemento che non è giuridico, ma culturale. Il diritto all'oblio non deve essere confuso con il diritto a cancellare la malattia dalla propria memoria. Chi ha superato una malattia oncologica da oggi ha uno strumento in più contro la discriminazione, che è il diritto all'oblio, perché i dati sulla malattia non possono essere utilizzati a fini discriminatori; tuttavia, proprio perché non si ha responsabilità, non si deve avere alcuna vergogna.

*(Applausi)*. Io penso che chi ha avuto la fortuna di superare la malattia grazie alla medicina, grazie alla scienza, grazie alla ricerca, grazie ai medici, grazie ai familiari, grazie alle associazioni, oltre al diritto all'oblio, deve avere anche la libertà e il dovere di testimoniare la gratitudine e il dono della vita.

*(Applausi)*. Questo, infatti, è un messaggio forte, che si accompagna al diritto all'oblio, ma che restituisce il diritto alla speranza a chi invece ancora oggi quella malattia la sta attraversando.

*(Applausi)*.

**GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, diretti interessati a questo provvedimento, che nella precedente legislatura dormicchiava un po' e che oggi possiamo votare anche per merito del presidente Zaffini, che è alla mia destra, e di tutti i Gruppi, vi dico la verità: sono profondamente commosso nell'annunciare il voto per conto del Gruppo più ampio, che mi ha delegato a parlare. Ciò intanto per le modalità con le quali il Senato ha gestito questo provvedimento: l'unanimità e la voglia di andare avanti, al di là di tanti, spesso insopportabili steccati.

È prevalso di meno il discorso per cui si pensa che quando si parla si ha ragione, mentre quando parlano gli altri hanno torto: meno male; non solo per le persone che hanno subito questa malattia è un segno di liberazione (lo dirò dopo), ma con il modello dell'intervento legislativo, al di là di odiosi - spesso giustificabili, ci mancherebbe altro - preclusioni e pregiudizi, siamo andati avanti.

Certo, questo sull'oblio oncologico è un provvedimento di democrazia e di civiltà. Tutto quello che è contro la discriminazione è un potentissimo antidoto per chi ostacola la democrazia, da quella collettiva a quella individuale.

Se posso permettermi di dirlo, senza nessun vittimismo, anch'io ho subito qualche piccola discriminazione, ma ne sono orgoglioso, perché da soli non si esce dalla malattia della discriminazione, la malattia peggiore che c'è, che forse fa più male a chi discrimina che a chi la subisce. *(Applausi)*. Di questo sono abbastanza convinto.

Questo provvedimento oggi va al di là di valori ampi, spero sempre più condivisi. Va a insistere sulla realtà più intima, più umana e più emozionale del singolo individuo. Ne parlo perché non mi sono negato nulla nella vita, né l'orgoglio, né qualche volta il senso di colpa - ne ho già parlato - di essere maschio disabile. Anche sulla parte oncologica qualche storia bella da raccontare ce l'avrei sia a livello personale, sia con riguardo a qualche persona carissima del mio ambiente di affetti.

Vedete, subire una diagnosi di malattia oncologica fino a qualche anno fa era una condanna a morte. In questo senso, certi pregiudizi negativi mi ricordano quelli legati alla malattia mentale: si può quasi diventare infettivi, in questa disperazione dell'inguaribilità, anche se non è possibile. Diceva un mio collega giornalista, Enzo Aprea - di cui si parla troppo poco, pur essendo un uomo meraviglioso, un poeta e un giornalista - che anche senza braccia e senza gambe, con un uomo fatto a fette, il pregiudizio è l'unica malattia che si contagia con lo sguardo.

Ebbene, credo che questo provvedimento vada prima di tutto a insistere in maniera determinante sulle emozioni della singola persona malata o non più malata o che vive il disagio, forse anche carico di speranza, della malattia silente. Sono convinto, da vecchio, che però non è stanco di fare il medico e lo psichiatra (l'amico Zaffini sorride, perché mi fa un po' da psicoterapeuta da tanti anni), che il percorso della malattia, qualsiasi essa sia (ne abbiamo tanti, di moventi e di tipologie oncologiche), risenta moltissimo, sia nella fase scatenante, sia in quella gestionale, che per fortuna è sempre di più un post-malattia, dell'umore. La depressione, la rabbia, l'incapacità di comunicare e la solitudine sono motivazioni aggravanti la malattia, oltre che tra le cause scatenanti.

Con questa legge, non abbiamo la doppia condanna, quella di avere avuto la malattia e di avere la sospensione della diagnosi per dieci anni e per cinque anni, e non abbiamo più tanti no: il no al lavoro, il no all'assicurazione, il no al fido bancario, il no - pensate! - persino all'adozione di un bambino. Capite quanto fosse penalizzante il non oblio e quanto sia possibile difenderci nella pienezza delle forze che ci restano? Non siamo dei Nembo Kid, non siamo degli Highlander; siamo persone con pregi, difetti e una meravigliosa capacità di esprimere le nostre diversità, non quella di aver subito un tumore.

Io lo considero un esempio di democrazia e di rispetto della persona, ma anche uno strumento scientifico - non lo direbbe nessuno, ma io mi permetto di farlo - di prevenzione per eventuali ricadute o aggravamenti. Davvero, colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente, questo provvedimento è sacro, nella laicità della nostra funzione. Ne sono convinto e sono davvero contento che questa giornata, per me importante per motivi personali, in questo momento diventi colorata di due termini: rispetto e speranza per il futuro. Dico a tutti i membri della Camera e del Senato che hanno portato avanti questo provvedimento per me meraviglioso un grazie di cuore, davvero, anche con l'anima. *(Applausi)*.

**PATTON** *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PATTON** *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, oggi quest'Assemblea scrive una pagina di grande civiltà. Tante volte qui ci dividiamo e gli scontri sono anche duri: è giusto che sia così, perché questo è il sale della democrazia. È anche importante però che su certe questioni, come quella che affrontiamo oggi, il Parlamento sia unito e compatto, dimostrando un'identica condivisa sensibilità. Non a caso, la legge che ci apprestiamo ad approvare è il testo unificato di dieci proposte che erano state presentate alla Camera e di diverse altre proposte che erano state presentate qui in Senato, una delle quali a firma anche del sottoscritto e del senatore Spagnoli. Insomma, non c'era più un minuto da perdere.

La legge sull'oblio oncologico è già realtà in diversi Paesi europei: è vigente in Francia, Lussemburgo, Portogallo, Olanda e Belgio. Nel 2021 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul diritto all'oblio oncologico dei pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei diciotto anni di età. La legge che oggi approviamo è più avanzata, indicando i ventun anni al posto dei diciotto, ma soprattutto è una legge importante sia per i suoi risvolti materiali sia per quelli simbolici. Il messaggio alla base è che la malattia non è uno stigma e non deve essere un elemento di vergogna. La

malattia fa parte della vita, è una condizione di difficoltà e di sofferenza, nella quale nessuno deve essere lasciato solo. Questo vale ancor di più per chi affronta la difficilissima sfida del cancro.

In Italia 4 milioni di persone sono sopravvissute al cancro: di queste, circa un terzo, il 2 per cento della popolazione italiana, si può considerare completamente guarito dal tumore. Si tratta di persone vogliose di ripartire e di costruire i loro progetti e che invece fino ad ora sono state discriminate nell'accesso a un mutuo, nella stipula di un'assicurazione e nella richiesta di un prestito bancario: una vera e propria ingiustizia, sulla pelle di persone che hanno come unica colpa quella di aver patito una grave sofferenza.

Ancor peggio è quando questo accade sulla pelle dei giovani, che vogliono costruirsi una famiglia e acquistare la loro prima casa, con le banche che, nella migliore delle ipotesi, chiedono loro di stipulare un'assicurazione sulla vita, aggiungendo costi a costi. Eppure, l'articolo 3 della Costituzione dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Noi oggi con questo provvedimento stiamo dando significato a uno dei più importanti articoli della Costituzione.

Si tratta di un provvedimento che, è doveroso ricordarlo, punta sul ruolo del terzo settore, da sempre in prima linea nel supporto e nella sensibilizzazione, dal quale in questi anni sono giunte numerose sollecitazioni affinché anche in Italia venisse introdotto il diritto all'oblio oncologico.

In conclusione, signor Presidente, spero davvero che l'esempio italiano spinga anche altri Paesi europei, che ancora ne sono sprovvisti, ad adottare quanto prima una legge del genere e spero anche che da qui possa svilupparsi una sempre maggiore sensibilità del Parlamento sull'importanza della ricerca, della scienza e di un sistema sanitario che sia sempre in grado di offrire cure all'altezza.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame.

*(Applausi).*

[SBROLLINI](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-C-RE). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, un primo ringraziamento va ai relatori, alla senatrice Zampa e al senatore Scalfarotto, ma anche alle Commissioni giustizia e affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato e un ringraziamento non formale ai colleghi e alle colleghe della Camera che hanno portato avanti questo provvedimento in prima lettura in quel ramo del Parlamento.

È un provvedimento importante che - com'è stato sottolineato - ci porta finalmente ad approvare una legge di grandissima civiltà. È un provvedimento che parte da lontano, perché lo avevamo già discusso nella scorsa legislatura, ma non si era arrivati al voto finale. Ed è importante oggi approvare questo testo senza emendamenti, se non quello dei relatori. È importante proprio perché vogliamo dare il segnale, entro la fine dell'anno, di portare a casa questa legge rilevante, così com'è stato sottolineato da tutti i colleghi. È un segnale anche in questo caso non formale, ma di sostanza, che il Parlamento, sia alla Camera sia al Senato, si accinga - così com'è avvenuto durante il lavoro delle Commissioni - ad approvare questo provvedimento all'unanimità.

È un disegno di legge che parte da lontano, che segna un passo culturale per la tutela e la salvaguardia dei diritti. È un lavoro però - lo voglio sottolineare - che è condiviso sia dentro sia fuori dalle Aule parlamentari. Qui voglio ringraziare il mio Gruppo, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, il mio capogruppo, senatore Enrico Borghi, e tutto il Gruppo parlamentare Italia Viva, perché hanno sempre posto come prioritario questo tema.

È un lavoro, come dicevo, condiviso dentro e fuori dalle Aule parlamentari, perché sono state varie le iniziative prese anche nei Consigli regionali, sempre votate all'unanimità. Addirittura molti enti locali e molti Comuni hanno posto, anche con mozioni specifiche, il tema dell'oblio oncologico.

Arrivare oggi ad un risultato all'unanimità, con un testo unificato che aveva visto diverse proposte di legge, presentate sia dalla maggioranza sia dalla minoranza, ha portato comunque a condividere un messaggio chiaro nei confronti del nostro Paese e anche dell'Europa, che già nel 2022 ci poneva questo tema e chiedeva all'Italia, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, di portare avanti questa legge di civiltà.

Si tratta di un provvedimento che finalmente - com'è stato detto - elimina ogni discriminazione, che costituiva veramente un'ingiustizia, che finora era stata tollerata dal nostro ordinamento, ma che aveva sempre visto in noi, prima di tutto come parlamentari e come legislatori, e anche nella nostra Costituzione, il faro di una scelta così importante da compiere (basti pensare agli articoli 2, 3 e 32). È un segnale importante di speranza e di sostegno, e qui mi rivolgo al Governo, visto che siamo vicini all'importantissima legge di bilancio di fine anno, affinché si sostenga in tutti i modi la ricerca, perché senza di essa oggi non potremmo parlare della guarigione di molte persone (*Applausi*), quindi andiamo avanti con la ricerca, sosteniamola con risorse e con fondi strutturali.

Oggi parliamo di questo: sappiamo - ed è questa la buona notizia - che si guarisce dalle malattie oncologiche e che si può ricominciare la propria vita, senza sentire più il peso di un'etichetta da portarsi dietro. Un milione di persone è guarito, e anche di più; un milione di persone cui oggi diamo di nuovo una speranza concreta di continuare a vivere.

Ma perché questo? Com'è stato sottolineato, queste persone, fino a poco tempo fa e fino a quando ovviamente non entrerà in vigore la legge, si sentivano trattate in modo diverso quando andavano a chiedere un mutuo per comprare la casa, quando banalmente chiedevano un prestito per acquistare un'auto o, addirittura, se volevano diventare padri e madri, chiedendo l'adozione di un bambino. Finalmente sanciamo quindi l'abolizione di questa ingiustizia. Ecco perché stiamo parlando di un salto culturale, che ci deve vedere in prima linea in leggi di civiltà importanti come questa.

Una volta guariti, ci si può finalmente confrontare con le banche, con le compagnie di assicurazione e con uno Stato che non dovrebbe più ostacolare, ma agevolare. Certamente, com'è stato sottolineato dai relatori, con l'emendamento che è stato presentato dal senatore Scalfarotto e dalla senatrice Zampa sui termini e sui tempi, la legge dà un termine di dieci anni dall'ultimo trattamento per essere considerati del tutto guariti e di cinque anni per chi si è ammalato prima dei ventun anni. Su questo c'è stato un confronto con il Governo in sede di Commissioni riunite e ci auguriamo che si possano prevedere, soprattutto per alcuni percorsi di guarigione, anche tempi più brevi.

Concludo dicendo che ovviamente, oltre ad esprimere il voto favorevole di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, noi saremo sempre a lavorare al fianco del Governo, a lavorare insieme, maggioranza e opposizione, quando scriveremo pagine di civiltà importanti come questa. Avanti quindi con la ricerca, avanti - e qui mi rivolgo al sottosegretario Gemmato - per avere più coraggio in questa manovra finanziaria, perché oltre alle risorse strutturali sulla ricerca - pensando anche al giusto sciopero di oggi, che condividiamo e sosteniamo come Gruppo Italia Viva, perché siamo accanto ai medici e agli infermieri (*Applausi*) - dobbiamo sicuramente rivedere anche quelle norme, considerando gli stipendi e le indennità degli infermieri, nonché le pensioni dei medici, che oggi sono messe in discussione. Dovremmo rivedere anche questo importante trattamento, perché prima li abbiamo trattati da eroi, durante il Covid, e poi li abbiamo completamente abbandonati.

Oggi, purtroppo avete perso il MES sanitario, un grandissimo strumento che avrebbe permesso di assumere medici e infermieri e di fare una riforma organica del sistema sociale sanitario. Approfitto di questi ultimi dieci secondi per rivolgere anche questo appello al Governo, proprio durante un dibattito acceso come quello che avremo anche nelle prossime settimane sul disegno di legge di bilancio. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e la relatrice. La proposta di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare, spero con un voto unanime, è uno di quegli atti che restituiscono, almeno secondo noi, un senso alto al lavoro parlamentare e alla nostra funzione. Si tratta di dare una risposta e una soluzione concreta ed efficace a una questione cruciale, che andava affrontata già da tempo e che, va detto, riguarda una discriminazione forte e insopportabile cui circa un milione di persone sono sottoposte: si tratta di quelle persone definitivamente guarite da una malattia oncologica sui tre milioni e mezzo a cui è stata diagnosticata.

Le discriminazioni sono molto pesanti, come ampiamente illustrato da altri nella discussione, e riguardano i rapporti con gli istituti bancari, finanziari e assicurativi, ma anche quelli affettivi, come la

possibilità di procedere all'adozione di minori. Questo mi pare un dato molto forte, da un punto di vista discriminatorio. Si trattava quindi di un vuoto normativo più volte denunciato e ora, finalmente, colmato.

Lo stimolo è venuto da una risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'esigenza di rafforzare in Europa la lotta contro il cancro, verso una strategia globale e coordinata. In particolare, al paragrafo 125, nell'enunciare i campi di azione, il Parlamento europeo chiede che, entro il 2025 al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e dopo cinque anni per i pazienti con diagnosi formulata prima del diciottesimo anno di età.

La prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro sono tra le principali priorità dell'Europa nell'ambito della salute. Dovremmo ragionare sul fatto che, proprio perché dipende dalla salute, sappiamo quanto sia in discussione, nel nostro Paese, questa universalità.

La collega Sbröllini ha citato lo sciopero di oggi, ma in quest'Aula abbiamo discusso molto, ad esempio, della prevenzione e del fatto di avere un sistema sanitario gratuito e universale; questo per dire che bisogna attrezzarsi in tale direzione.

L'Europa, nonostante rappresenti solamente un decimo della popolazione mondiale, conta un quarto dei casi di tumore di tutto il mondo. Anche questo ci pone un problema. È vero che siamo la cosiddetta società occidentale sviluppata, però probabilmente c'è un problema da affrontare con riferimento alla questione ambientale, allo stile di vita e al modo in cui si vive nel nostro continente.

Il rapporto è infatti molto sbilanciato da questo punto di vista. Malgrado però l'incidenza del cancro sulla popolazione sia pesante, siamo anche una società che ha avuto la capacità di intervenire con le cure, mantenendo una sopravvivenza a lungo termine. Il malato oncologico, ormai guarito, può vedersi però ancora negare - non si sa il perché - la stipula di un mutuo o di polizze assicurative e l'adozione di minori.

In queste situazioni infatti gli ex pazienti oncologici in Italia sono costretti a dichiarare la patologia pregressa. È molto importante che la legge riconosca invece al paziente il diritto soggettivo quale persona guarita; in sostanza, non deve esservi l'obbligo di dichiarare quanto avvenuto nella propria vita. Questo è il dato fondamentale. Molto spesso invece ciò viene chiesto e, sulla base della malattia trascorsa, si continuano a negare tali diritti. Il disegno di legge in esame dà il diritto a ogni persona di tornare alla propria vita, anche individuale, senza che essa sia chiamata sempre a dichiarare la propria storia clinica, che dev'essere superata da questo punto di vista.

Per queste ragioni, per questo salto di qualità e di libertà individuale di cui godranno le persone, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, sento in particolar modo il tema che affrontiamo oggi, perché ho attraversato anche io in prima persona, come tante migliaia di nostri cittadini, concittadini e connazionali, il problema oncologico. Capisco bene e sento in prima persona quindi cosa significa affrontare il tema di cui stiamo parlando oggi.

Sono orgogliosa di poter intervenire (*Applausi*), anche perché ho affrontato questo problema ben tre volte e ne sono uscita più forte di prima. Ciò vale a dire che dalle malattie oncologiche, signor Sottosegretario, si guarisce.

La patologia che ha colpito me coinvolge migliaia di donne, ma grazie alla ricerca e all'ampliamento degli *screening*, le patologie oncologiche non sono più invincibili, come ho detto prima, ma fortunatamente, con una diagnosi precoce, si può guarire. La percentuale di persone malate di cancro che guariscono è sempre più alta grazie alle cure, ai farmaci e alla prevenzione. Questo significa non solo dare speranze, ma in alcuni casi dare certezze anche in maniera definitiva.

Proprio per questo voglio ricordare anche lo straordinario mondo dell'associazionismo, dei volontari e di tutti quelli che ci sostengono, che sostengono i malati oncologici in tutto il percorso terapeutico in ospedale e anche a casa.

Grazie anche ai malati che mettono a disposizione l'esito del proprio percorso terapeutico per

migliorare quindi le cure successive. Si tratta di un fatto importantissimo, perché si può avere così una terapia mirata. Questo Governo, in particolar modo il ministro Schillaci, ha affrontato subito i problemi in campo e ha attivato gli strumenti per risolverli. Ha adottato da subito il piano oncologico nazionale.

Il lavoro del Parlamento, sia alla Camera sia qui al Senato, risponderà bene e ringrazio il presidente della Commissione, senatore Zaffini, che lo ha dotato delle opportune risorse finanziarie. Ha poi emanato ulteriori disposizioni sui test genomici, per individuare la familiarità dei tumori, e disposizioni più puntuali sui registri tumorali a livello sia regionale sia nazionale.

Sono tutte norme che quindi fanno fare un passo in avanti a un malato verso la possibilità di essere curato definitivamente, grazie all'incrocio dei dati, alla ricerca che ne consegue e quindi all'applicazione della terapie, che sono sempre più mirate. Ecco perché ora diventa quanto mai opportuno approvare le norme di questo articolato.

Il primo messaggio che questo disegno di legge dona alla società civile è che dal cancro si può guarire e si può guarire definitivamente. E proprio perché si può guarire, cioè quindi tornare sani, nessuno può porre dei limiti a firmare contratti o contrarre polizze a una persona che non è più malata. Il termine di dieci anni scritto nel testo al nostro esame potrà diventare più breve. Quel termine, però, è ridotto alla metà per i giovani, che possono quindi uscirne prima.

Anche poter adottare un bambino, come poc'anzi ha anticipato la collega Sbrollini, diventa possibile, se si è guariti e non si hanno recidive, con termini che, per alcune patologie oncologiche, possono essere ulteriormente ridotti. Nemmeno per accedere a procedure concorsuali e selettive si potranno chiedere dati relativi alle patologie oncologiche.

Si tratta quindi molto semplicemente di norme di civiltà. Nessuno mi ha chiesto che patologia avessi avuto quando mi sono candidata sia al Parlamento regionale in Sicilia sia al Senato: allo stesso modo, il normale cittadino non può subire lo stigma di una malattia. Accogliamo dunque con gioia queste norme e le puntualizzazioni venute dagli ordini del giorno accolti, che inquadreranno ancora meglio questa normativa.

Oggi l'Italia diventa un Paese più civile e adotta disposizioni già presenti in altri Paesi d'Europa. Forza Italia ha contribuito fattivamente alla stesura di queste norme: ringraziamo pertanto Patrizia Marrocco, prima firmataria e relatrice alla Camera di questa legge, che ha seguito con passione e competenza.

Per tutte queste ragioni, i senatori di Forza Italia voteranno a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, finalmente quest'Assemblea si occupa, e con l'unanimità dei presenti, di un problema reale del Paese. Spesso veniamo accusati, noi politici, di vivere su un altro pianeta, di essere completamente scollegati dalla realtà, di non capire le esigenze che i cittadini vivono nella quotidianità e i problemi che hanno. Devo dire che talvolta sono anche d'accordo con loro, perché sembra che ci occupiamo di temi che non sono quelli che la corretta gestione del Paese richiederebbe.

Oggi non è così: stiamo affrontando un tema molto sentito da tanti, com'è stato già detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto. Oggi diamo il buon esempio e dimostriamo di essere una classe politica che si interessa della vita pratica dei cittadini. Lo dimostra il fatto che, in questo disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare, c'è stata l'unificazione di diversi testi che arrivavano dalla Camera, a firma di colleghi della gran parte dei Gruppi parlamentari.

La stessa cosa è avvenuta qui in Senato, dove sono stati raggruppati insieme diversi disegni di legge che abbracciano tutto l'arco parlamentare. Non è la prima volta che capita e capita anche su diversi argomenti. Quello che non capita spesso è che, se andate a guardare i testi, sono tutti molto simili tra di loro. Gli indirizzi che danno sono gli stessi che differivano per dei dettagli e non per questioni sostanziali, come invece spesso accade. Nei nostri lavori si abbinano spesso testi che indicano che un problema va risolto andando in una direzione o in quella diametralmente opposta. Stavolta però non è così. Tutti i testi, questa volta, andavano nella stessa direzione. Il testo finale non è una mediazione al ribasso, come a volte accade, ma è una sinergia positiva con risultati migliorativi, come è stato detto



anche in precedenza. Molti testi, ad esempio, prevedevano che, al di sotto dei diciotto anni di età, il diritto all'oblio scattasse dopo cinque anni: abbiamo alzato tale soglia a ventuno anni, agevolando maggiormente i giovani che dovessero sfortunatamente trovarsi ad affrontare una patologia oncologica prima di quell'età.

Penso che abbiamo fatto un ottimo servizio al Paese e abbiamo anche dato un giusto riconoscimento ai progressi scientifici e medici fatti in questo campo. Tutti noi ci ricordiamo come anche solo vent'anni fa - ma forse anche meno - quando si parlava di malattie oncologiche, si parlava di brutto male, senza neanche osare chiamarlo con il proprio nome, perché si aveva paura di dire un termine che all'epoca rappresentava una condanna a morte quasi sicura. La parola cancro era un tabù e la si usava solo in consessi scientifici, mai quando ci si doveva riferire alla malattia che aveva colpito una persona conosciuta, del proprio nucleo familiare o della propria cerchia di amici o conoscenti.

Grazie alla scienza e alla medicina oggi siamo qui a certificare, anche per la legislazione del nostro Paese, che la guarigione arriva, che si può ottenere e si ottiene in tantissimi casi. È quindi giusto che se ne tenga anche conto quando si affrontano determinati passi della vita. Pensate solo a un ragazzo che in giovane età abbia un tumore e poi, magari dieci anni dopo, si vede rifiutare il mutuo per comprarsi la sua prima casa; egli sarebbe penalizzato due volte: ha dovuto affrontare un percorso difficile e sconfiggere una grave malattia e poi non ha lo stesso diritto di acquistare un immobile come qualsiasi altro coetaneo.

L'argomento tocca sicuramente ciascuno di noi, perché credo che pochi fortunati possano dire di non aver avuto un membro della propria famiglia affetto da una di queste patologie. Colgo l'invito che ha fatto prima il senatore Lombardo a non vergognarsi di parlare di quello che ci è capitato. Mio figlio più piccolo, a pochi mesi di vita, ha avuto una patologia oncologica, che ha felicemente risolto nell'arco di circa un anno e mezzo (*Applausi*). Sono circa sedici anni che è un paziente cosiddetto *off therapy*. Finché non abbiamo affrontato questo disegno di legge, non avevo mai riflettuto sul fatto che, se un domani avesse bisogno di ricorrere a un'adozione per avere dei figli, non avrebbe avuto una tale possibilità senza il provvedimento in esame. Quindi considero importante che ne parliamo.

Approfitto anche dell'occasione per ringraziare i fantastici medici dei reparti dell'ospedale Regina Margherita di Torino, che così bene ci hanno seguito in tutto il percorso e che ancora oggi ci accompagnano nelle fasi della sua crescita. (*Applausi*).

Sono quindi davvero felice di poter essere io oggi in quest'Aula a dichiarare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Bernalda Ferrandina» di Ferrandina, in provincia di Matera, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge**

**nn. 851 , 113 , 231 , 682 , 772 e 849 (ore 17,54)**

**MURELLI (LSP-PSd'Az).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MURELLI (LSP-PSd'Az).** Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, oggi ci accingiamo a scrivere una bella pagina di storia, uniti per il riconoscimento di un diritto universale: il ritorno alla vita dopo il cancro, il ritorno alla vita sociale per milioni di persone. Oggi, purtroppo, in Italia ci sono 3,6 milioni di persone malate di tumore, di cui un milione però può considerarsi guarito grazie all'innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica. Un grande plauso va sicuramente a tutti i medici, ai professionisti sanitari e a chi fa ricerca, perché grazie al loro operato queste persone sono state dichiarate guarite. (*Applausi*). Tuttavia, il paziente guarito non poteva festeggiare la sua guarigione nella vita sociale, perché era discriminato quando doveva sottoscrivere un servizio bancario, un servizio assicurativo, la stipula di un mutuo, nei processi di adozione o addirittura per l'assunzione del lavoro. Ad esempio, nelle polizze assicurative c'erano delle domande *tranchant*, come le seguenti: "Hai avuto diagnosi di patologie oncologiche? Sì o no?", "Da quanto tempo e con quale esito clinico?". Il concetto era chiaro: se sei stato un malato di cancro, resti un malato di cancro per sempre. Approvando questo disegno di legge, diamo una risposta concreta a migliaia di cittadini che oggi o in

futuro si troveranno nella condizione di essere sopravvissuti a una malattia oncologica. Già nella scorsa legislatura avevamo lasciato sul tavolo della Commissione lavoro alla Camera, di cui facevo parte, questa proposta di legge, insieme anche al diritto di assenza o di permessi per i malati oncologici. La legge che approviamo oggi tocca tutti i punti più problematici che stanno a cuore alle associazioni di pazienti guariti di cancro. Ringrazio l'intergruppo «Insieme per un impegno contro il cancro», di cui faccio parte e, in particolare il collega senatore Liris e la collega onorevole Cattoi, rappresentanti nelle due Camere, per il lavoro fatto. Questo è un esempio che dimostra quanto l'ascolto e il lavoro diretto con le associazioni di pazienti siano fondamentali anche per il nostro lavoro. Sempre come parte dell'intergruppo parlamentare, abbiamo presentato un'altra proposta di legge per la partecipazione delle associazioni dei pazienti ai tavoli decisionali del Ministero della salute. Per il suo tramite, signor Presidente, ne chiedo la calendarizzazione in Commissione e in Aula con il nuovo anno, proprio per dimostrare che questa Assemblea vuole far ascoltare i pazienti nelle istituzioni. *(Applausi)*.

Vorrei quindi fare un plauso a queste associazioni per averci edotto sulle problematiche che i pazienti vivono tutti i giorni e per aver trovato insieme la strada per poterle risolvere. Ci dobbiamo tutti fare un plauso perché oggi mettiamo al centro l'individuo, il benessere delle persone, ma soprattutto perché restituiamo loro la possibilità di programmazione del proprio futuro sia finanziario sia lavorativo, ma soprattutto sociale. Oggi ridiamo dignità ai tanti guariti.

Concludo, signor Presidente, ringraziando tutti i colleghi delle due Camere ed esprimendo il voto favorevole sul procedimento del Gruppo Lega-Salvini Premier e auguro a tutti i guariti, in particolare ad Alessia - la zia mi ha appena scritto che è stata dichiarata guarita oggi - una buona nuova vita. *(Applausi)*.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, non posso nascondere la mia soddisfazione e anche la mia gioia per l'approdo in Aula di questo provvedimento, che permetterà a chi si è ammalato di tumore, dopo un certo periodo di tempo, di non essere più discriminato e, quindi, di poter tornare ad avere il diritto di accedere ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Soprattutto - ed è una delle cose che mi preme di più - i malati oncologici guariti potranno avere accesso alle adozioni.

Vi confesso che già nella scorsa legislatura, quando non ero senatrice, mi sono interessata dell'argomento e chiesi alla senatrice Valente se il Parlamento se ne stesse occupando. Anche per questo, come primo atto dopo il mio insediamento decisi di firmare e presentare, insieme alla relattrice di questo provvedimento, la collega Sandra Zampa, che ringrazio tantissimo, una proposta che si occupasse del tema e che era stata già presentata dalla senatrice Paola Boldrini nella precedente legislatura. Si tratta di un tema che mi interessa e di cui mi sono occupata, perché in un periodo non troppo lontano ho avuto occasione, da ammalata, di incontrare moltissime persone malate di tumore come me, ed ho potuto toccare con mano quanto l'obiettivo di questo disegno di legge fosse così sentito. Ma su questo punto tornerò più tardi.

Dal momento che considero il provvedimento così importante e significativo, ci terrei anche a sottolineare alcuni aspetti che - a mio avviso - non sono del tutto positivi. E lo voglio fare anche perché, nel clima idilliaco in cui siamo tutti d'accordo, verranno presi non come una polemica, ma come uno spunto di riflessione. Voglio far notare come nessun disegno di legge di iniziativa parlamentare, come questo di cui stiamo discutendo, e poi approvato definitivamente, sia partito da questo ramo del Parlamento. Di sicuro non sono partiti da questa istituzione quelli di cui si occupa la 10a Commissione, di cui sono componente. È davvero frustrante che il Senato si occupi solo e soltanto di approvare i decreti-legge urgenti del Governo. Ma è ancora più grave che questo accada nella Commissione di cui faccio parte, la quale su questioni che riguardano la salute dei cittadini potrebbe trovare una convergenza tra maggioranza e opposizione, proprio come è successo per questo disegno di legge e per quello - l'unico che sia stato approvato - che ha disposto lo *screening* pediatrico per

l'individuazione precoce di diabete di tipo 2 e celiachia nei minori. Entrambi questi disegni di legge sono partiti dalla Camera dei deputati.

Vorrei quindi rivolgermi soprattutto al presidente Zaffini ed esortare a riflettere. Sono molti i provvedimenti che l'Ufficio di Presidenza della mia Commissione aveva preso l'impegno di incardinare e tra questi c'era anche quello relativo all'oblio oncologico. Io e la senatrice Zampa chiedemmo nel primo Ufficio di Presidenza di occuparcene, ma purtroppo poco è stato incardinato e quasi niente va avanti. Alla luce della trasversalità politica che si riesce a raggiungere, non capisco perché in questo ramo del Parlamento si rinunci a sostenere un tale sforzo.

Il secondo aspetto negativo riguarda il tempo che deve attendere un malato per veder ripristinati i suoi diritti come quelli di una persona che non si è mai ammalata. Questo disegno di legge prevede un massimo di dieci anni dalla guarigione senza recidive: è ciò che è stato stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022, dopo che sono stati sentiti tutti gli esperti d'Europa, e che prevede che tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni di età. Noi siamo stati un po' più avanzati e abbiamo previsto un'età di ventun anni.

Voglio dirlo chiaramente: dieci anni sono troppi, specie per alcuni tipi di tumore, e anche in considerazione delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi che sono messi a disposizione per la cura di queste patologie e che hanno avuto e stanno avendo risultati importanti. Le aspettative di sopravvivenza a una diagnosi tumorale sono molto aumentate negli anni e l'aumento è stato particolarmente marcato per coloro che vivono da oltre dieci o quindici anni dalla diagnosi. Nel 2020, circa 2,4 milioni di persone, il 65 per cento del totale, hanno avuto una diagnosi da più di cinque anni, mentre 1,4 milioni di persone, pari al 39 per cento del totale, hanno ricevuto una diagnosi da oltre dieci anni. Dal tumore si guarisce, si guarisce sempre di più e non tutti i tumori sono uguali.

È per questo che il provvedimento dispone che il Ministero della salute emani tre decreti attuativi, uno dei quali mi sta particolarmente a cuore, e cioè quello che per ciascun tipo di tumore disponga il tempo minimo necessario perché un malato si possa considerare guarito dalla malattia, andando anche a stabilire tempi inferiori a dieci anni. È molto importante che il Ministero emani rapidamente questo decreto ed è previsto che lo faccia entro tre mesi dall'approvazione di questa legge. Siccome sappiamo tutti quali siano l'*iter* e i tempi della deliberazione dei decreti attuativi, anche qui mi sento di fare un appello al Governo affinché si rispettino le scadenze che il Parlamento sta indicando. Del resto, questo ramo del Parlamento ha dato l'esempio su come impedire che trascorra altro tempo, rinunciando a presentare emendamenti ed evitando così la terza lettura. Una cosa è certa e tutti l'abbiamo capita: i malati oncologici guariti non potevano più aspettare di vedere ripristinati i loro diritti. (*Applausi*).

Dicevo all'inizio del mio intervento che ho incontrato moltissime persone ammalate di tumore e voglio qui raccontarvi alcune delle loro storie, anche se cambierò i loro nomi. Mi ricordo perfettamente di Alba, trentasei anni, che ha scoperto di essere ammalata durante gli accertamenti che stava facendo perché preoccupata di non riuscire a rimanere incinta. La terapia l'ha resa permanentemente infertile e priva della possibilità di adottare un bambino. Ecco, ridurre i tempi e darle la possibilità di accedere all'adozione è un atto di giustizia. (*Applausi*).

Poi c'è Roberto, che ha perso il lavoro per le troppe assenze fatte durante la terapia e che non è riuscito a trovarne un altro, perché i potenziali datori di lavoro potevano consultare la sua cartella clinica e preferivano non assumere un guarito di tumore, quasi fosse condannato a essere un diverso, incapace di lavorare. Poi cito Maria, che durante le terapie ha rotto col marito e dopo la guarigione nessun istituto finanziario le ha consentito di accedere al mutuo per comprarsi una casetta per lei e la figlia. Ricordo anche Teresa, perché per la sua condizione di ex malata di tumore non ha trovato nessuno che le concedesse un finanziamento per l'acquisto dell'auto.

A loro e a tutti coloro che hanno vissuto una situazione simile dico che con questo provvedimento riusciremo a darvi finalmente una risposta: non sarete più costretti a subire discriminazioni e non vedrete più calpestare i vostri sogni e i vostri diritti. Alba, Roberto, Maria, Teresa, anche se qui li cito con nomi diversi, di ognuno di loro ricordo gli occhi lucidi e disperati mentre mi raccontavano le loro

storie. Del resto, bisogna anche tenere presente che - come diceva il professor Veronesi - è più facile far uscire il tumore dal corpo che dalla testa e discriminare queste persone lo rende ancora più difficile. *(Applausi)*.

Ad Alba, a Roberto, a Maria, a Teresa e a tutti i coloro che non ho incontrato e che so esistere da questi banchi voglio solo dire che questa legge è per voi. Scusate se ci abbiamo messo troppo tempo. Per voi e per tutte le ragioni esposte, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[MANCINI](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, sono anch'io molto emozionata di poter intervenire oggi in quest'Aula, perché quello che ci apprestiamo ad approvare oggi è veramente una legge di civiltà, ma per me *in primis* di dignità.

Oggi noi semplicemente schiacciamo il tasto "play" sulla vita, una vita che, alla notizia dell'inquilino che abita senza invito alcuno abusivamente il tuo corpo, in un istante perde tutto il suo equilibrio e le sue certezze, che semplicemente si mette in pausa, una pausa che può essere eternamente lunga, che coinvolge tutto il tuo mondo, un mondo che sembra non appartenerti più, senza progettualità, senza un futuro. L'attore protagonista o al fianco di chi combatte comincia una lotta ad armi impari, una lotta fisica, una battaglia morale, diversa ogni giorno, perché ci sono giorni "sì" e ci sono tantissimi giorni "no"; una guerra che si affronta con vergogna, con coraggio, talvolta con incoscienza o forse anche con troppa coscienza, con paura e con la speranza di avere un pizzico di fortuna; una guerra che non sempre si vince.

Senza più cancro, ma non liberi dal cancro: ecco la situazione sino ad oggi. Coloro che ce la fanno, quelli che vengono definiti "guerrieri fortunati", non vivono, ma sopravvivono, etichettati, limitati e stigmatizzati. Lo stigma della guarigione: un paradosso che pregiudica opportunità economiche e sociali. Allora la domanda che abbiamo sempre cercato di evitare durante la nostra battaglia - perché proprio a me? - consapevoli che si è in buona compagnia, ritorna a farsi sentire proprio quando hai scalato la montagna più alta e hai raggiunto la vetta, perché la discesa è troppo ripida e ti pregiudica scelte economiche, protezioni assicurative, opportunità lavorative e il dono più grande di tutti, ossia l'adozione.

Oggi noi quindi schiacciamo il tasto "play" e diamo un nuovo appuntamento alla vita. Nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno sa quanta vita ci resta. Ma oggi sappiamo che grazie alla scienza, alla ricerca, all'abnegazione dei medici e degli infermieri, a cui va veramente il mio più sincero ringraziamento, la vita dopo il cancro è sempre migliore e le prospettive di vita sono sempre maggiori. Quella che noi abbiamo portato avanti in maniera virtuosa e compatta è davvero una battaglia di civiltà, una vittoria per tutta la nostra comunità.

Questo è l'inizio di un percorso che ci vede protagonisti, anche prima però, con la prevenzione, soprattutto partendo dai giovani. La stima è che nel 2020 in Italia sono state diagnosticate con tumore circa 3,6 milioni di persone, circa il 6 per cento della popolazione italiana, con un aumento del 36 per cento rispetto alle stime prodotte nel 2010. La stima interessa un incremento pari a tre punti percentuali per anno. Ma, a fronte dell'aumento dei casi di patologie tumorali, cresce l'aspettativa di vita, proprio grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, come ho già accennato prima. E su questo oggi dobbiamo confrontarci.

Ci tengo a ringraziare particolarmente il presidente Zaffini, il mio presidente, per aver fortemente voluto velocizzare l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, che giunge solo ora al capolinea, in questa legislatura, dopo essere stato lasciato per troppo tempo dormiente; un successo unanime, frutto di un confronto continuo con tutte le parti politiche, senza prevaricazioni, attraverso l'ascolto e la condivisione, con sensibilità, proprio con l'obiettivo di ridare dignità a tutti coloro che sono inciampati e si sono rialzati. Grazie ai relatori, che hanno condiviso la volontà di accelerare l'*iter* del provvedimento, senza apportare alcuna modifica al testo, ma solo con la presentazione di un ordine del giorno unitario. Su temi come questo ci troverete sempre pronti al dialogo e alla costruzione.

Annuncio con tanta emozione il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, certa che Andrea stia

brindando in cielo, lui che ha giocato la sua partita più importante con la grinta che lo contraddistingueva. Oggi splende il sole e fa sì che non torneremo mai come prima, ma meglio di prima, convinti che il bello debba ancora arrivare. *(Applausi. Congratulazioni)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 851, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(All'unanimità). (v. Allegato B)*.

Complimenti al Senato, perché abbiamo votato una grande legge.

Penso che i nostri Capigruppo dovrebbero chiedere ai loro addetti stampa di comunicare il più possibile che cosa abbiamo votato oggi, all'unanimità. *(Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 113, 231, 682, 772 e 849.

**Discussione del disegno di legge:**

**(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,16)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 952, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**DE PRIAMO**, relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame vede la conversione in legge, con modificazioni, apportate alla Camera, del decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. È un intervento, quindi, evidentemente importante su un'area che presenta elementi di fragilità dal punto di vista del rischio sismico come quella in oggetto. Il decreto-legge reca quindi misure urgenti da questo punto di vista.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che è quello appena definito dell'area dei Campi Flegrei. L'articolo 2 prevede l'adozione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico, che è finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica e l'edilizia esistente e anche a individuare priorità di intervento sul patrimonio sia pubblico che privato.

Il piano si compone di cinque punti: il primo è uno studio di microzonizzazione sismica di livello tre. Il secondo è un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, in particolar modo finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario. Il terzo dei cinque punti è un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione con un apposito cronoprogramma.

Infine, l'ultimo punto del piano straordinario è quello che riguarda un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Vi è poi l'articolo 3 che riguarda un piano di comunicazione alla popolazione ritenuto strategico e importante proprio come elemento fondamentale laddove si ritiene importante una comunicazione capillare sia dei rischi che delle buone pratiche di protezione civile, quindi potenziamento e sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata, ma anche avvio di nuove iniziative. Viene posta particolare attenzione da questo articolo sul tema delle esigenze delle persone con disabilità per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione anche di comportamenti relativi rispetto al rischio.

Il piano può prevedere la realizzazione di iniziative - come detto - relative alla conoscenza delle buone pratiche di protezione civile presso le popolazioni delle aree interessate; un'attenzione specifica agli istituti scolastici e la previsione di incontri periodici con la popolazione e di corsi di formazione continua nell'ambito della comunicazione, nonché l'installazione sul territorio di una segnaletica di protezione civile, prestando un'attenzione particolare alle persone con disabilità.

L'articolo 4, che riguarda il tema della pianificazione, demanda al Dipartimento della protezione civile l'elaborazione di un piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, che contiene le procedure

operative da adottare, anche tenendo conto - come già richiamato - delle esigenze delle persone con disabilità e, in caso, della recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi, che sappiamo essere sempre a notevole rischio nell'area in oggetto.

La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile che - elemento particolarmente innovativo di questo provvedimento - acquisisce un ruolo costante sul territorio. Tali attività esercitative sono promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della prefettura di Napoli nonché dei Comuni interessati, con particolare attenzione alle aree di fragilità e alle problematiche specifiche dei Comuni stessi.

L'articolo 5 riguarda poi il tema delle misure per la verifica della funzionalità delle infrastrutture, un tema sensibile in questo quadro. Tale articolo prevede in particolar modo che la Regione Campania coordini le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità specifiche per quanto riguarda la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nell'attuale rete infrastrutturale, nonché di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

Ricordiamo a questo proposito che al Presidente della Giunta regionale della Campania, che già dalla legge n. 887 del 1984 ha competenza e qualifica di Commissario straordinario di Governo, con questo provvedimento viene affidata la realizzazione di un programma per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Il Presidente della Regione deve trasmettere al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del suddetto programma, nella quale deve essere compresa l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle impegnate e di quelle erogate, anche al fine di individuare ulteriori ed eventuali misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai rispettivi interventi di adeguamento.

La Regione Campania, tra le risorse che devono essere indicate nella relazione appena citata, deve altresì individuare quelle da destinare al Comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura delle gallerie di collegamento dal porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e quelle relative alla manutenzione delle medesime gallerie per l'annualità 2024.

L'articolo 6 interessa invece la Città metropolitana di Napoli, prevedendo che la stessa debba coordinare la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei Comuni interessati per quanto riguarda il reclutamento di unità di personale a tempo determinato da impiegare per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile nell'ambito dell'acquisizione dei materiali dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione nelle attività di protezione civile e l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'eventuale accoglienza della popolazione anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli, per le quali i Comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

L'articolo in questione prevede inoltre che il personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al decreto-legge in esame, nel limite massimo di dieci unità, possa essere utilizzato a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, fino a un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

L'articolo 7 reca invece la copertura finanziaria complessiva degli oneri quantificati in 55 milioni di euro.

Infine l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che coinvolge dunque - come è giusto che sia - tutti gli enti locali, la Regione e i Comuni, dando al contempo un coordinamento strategico, attivo e operativo al Dipartimento di protezione civile nazionale, che noi riteniamo essere un indirizzo fondamentale.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, il decreto che ci accingiamo a votare è un provvedimento che - come sempre - tradisce l'atteggiamento, la risposta, l'approccio che questo Governo ha nei

confronti di quelli che sono i fenomeni di origine naturale, sia che si tratti di fenomeni conosciuti, che esistono da parecchio tempo, come nel caso dei Campi Flegrei, sia che si tratti di fenomeni purtroppo impreveduti, come le alluvioni e gli incendi che abbiamo avuto in questo primo anno di legislatura.

In entrambi i casi, in sostanza, questo Governo agisce sempre con un approccio emozionale, con un intervento che non è mai sistemico; con l'adozione di misure che, pur apprezzandone lo spirito e il tentativo di voler apportare un rimedio, uno strumento per affrontare la situazione contingente, finiscono poi per tradursi, sistematicamente, in una visione miope, in un'assenza di strategia e di visione.

Soprattutto, con riferimento all'ambiente, emerge sempre più chiaramente l'incapacità di questo Governo di voler assumere una responsabilità con riferimento a quelle che sono le emergenze ambientali e soprattutto il rischio del dissesto idrogeologico, sul quale sarebbe il caso di intervenire in maniera precisa e puntuale.

Il fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei è antico, che esiste da più di 80.000 anni. È un fenomeno che comporta un movimento continuo del terreno, al quale si accompagnano fenomeni anche di scosse sismiche. Quindi, è un fenomeno che mette continuamente sotto pressione il territorio che lo interessa e, in particolar modo, i Comuni di Pozzuoli e di Bacoli.

È un fenomeno conosciuto da moltissimi anni che ha già originato degli interventi da parte di precedenti Governi. Negli anni Settanta (tra il 1970 e il 1972) vennero fatti dei primi interventi, e altri tra il 1983 e il 1984. Furono emanate due leggi speciali, stanziati centinaia di milioni di euro, in termini di investimenti - risorse pubbliche - e soprattutto in opere infrastrutturali, per la realizzazione delle necessarie vie di fuga di terra e per la riqualificazione del famoso Rione Terra.

I Campi Flegrei sono, dal punto di vista storico, quel territorio che, in qualche modo, diede origine alla Protezione civile, quella di cui si occupò l'allora ministro Zamberletti, che poi è il fondatore, il padre putativo, della Protezione civile italiana. A lui dobbiamo un sincero ringraziamento per la sua intuizione, per avere capito che, per gestire il territorio, nel momento in cui è stata costituita la Protezione civile, bisognava avere un approccio sistemico, prevedendo, sì, misure urgenti per l'intervento sul territorio, ma dotando la Protezione civile delle risorse necessarie per poi intervenire in maniera strutturale.

Ed è proprio l'intervento strutturale quello che manca nei provvedimenti adottati fino ad oggi, come anche in questo. Di fatto, normalmente, c'è la necessità di gestire la situazione ambientale, necessità alla quale questo Governo si sottrae, come si sottrae anche stavolta.

Di fatto, Italia Viva - come già è stato nel dibattito alla Camera - non vuole avere un atteggiamento di critica pura, strumentale, di contrapposizione. Non è questo il senso del mio intervento. D'altro canto, pur apprezzando determinati elementi del decreto-legge in esame, determinati tentativi di approccio, non possiamo non censurare quella che è una visione che tradisce sempre un'assenza di strategia.

Pertanto, non posso che plaudire alla volontà di redigere un piano straordinario di analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. Ben venga, è una giusta iniziativa che consentirà di fare un censimento del territorio, anche se - come già emerso nel dibattito alla Camera - nel piano non sono stati coinvolti i siti archeologici. E ce ne sono ben ventisei nel territorio di riferimento. È strano non considerarli, anche perché sono oggetto di visite e di un notevole afflusso turistico. Quindi, non prevederli espone in qualche modo anche i turisti a un rischio e, comunque, è indice sempre di una visione settoriale del problema, certamente non corretta.

Ben venga anche l'adozione di un piano di comunicazione per le popolazioni, perché questa è sicuramente la strada verso la quale si deve muovere la protezione civile; anche in questo caso, però, come abbiamo visto in occasione del piano per contrastare le emergenze incendi di quest'estate, questo piano di comunicazione deve avere una portata che superi la responsabilità e la gestione dei soli Comuni, e che coinvolga tutti gli enti territoriali e tutte le strutture, anche governative, altrimenti finisce per essere una comunicazione demandata semplicemente ai centri operativi comunali (COC) di protezione civile, che poi scontano la carenza di risorse, in termini sia umani che economici, finendo poi per non avere efficacia sul territorio.

Vorrei poi osservare che non si verifica la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e delle vie di

fuga dei servizi essenziali. Anche su questo il Governo adotta una premessa corretta, alla quale però non fa seguire uno strumento efficace. Dico questo perché per quanto riguarda la redazione di un piano di verifica della vulnerabilità sismica, volendo fare un esempio (*mutatis mutandis*, con le debite eccezioni), è come quando il sindaco di un territorio si pone il problema della vulnerabilità di un edificio, di un'area, di un quartiere e di fronte ad esso, se è rapido e tempestivo nel pensare di volere fare un'indagine per la sicurezza per la pubblica incolumità, deve essere altrettanto rapido, tempestivo e soprattutto concreto nel pensare alle misure che poi dovrà porre in essere.

Ben venga, quindi, l'adozione degli strumenti per redigere un piano, ben vengano le risorse previste dal decreto-legge in esame, ma non aver pensato e non aver previsto nel testo in discussione (e neanche nel disegno di legge di bilancio ve ne è traccia) le conseguenze delle verifiche di questa vulnerabilità significa avere alla fine un approccio miope. Infatti non stiamo infatti parlando di edifici abusivi, ma di edifici regolari che purtroppo sorgono in un territorio funestato da un fenomeno naturale che ne mette in pericolo l'incolumità e la resistenza. Bisogna dunque ragionare su cosa fare su questi territori e su come garantire una casa alle persone la cui abitazione potrà essere oggetto di un provvedimento di sgombero. Allo stesso modo, se verificiamo la vulnerabilità statica degli edifici pubblici, non possiamo non domandarci perché non andiamo a verificare immediatamente la vulnerabilità statica delle scuole, delle strutture dove i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte della giornata.

In questo senso, signor Presidente, vorrei ricordare che di tutto ciò di cui sto parlando il Governo Renzi si era già occupato con la missione Italia sicura, che poi è stata soppressa dal primo Governo Conte, in cui era stato previsto un approccio sistemico, con un'indagine su tutto il territorio italiano con risorse adeguate proprio per affrontare questi problemi.

Siamo nuovamente a parlare degli stessi temi perché sono rimasti irrisolti; sono rimasti temi che conosciamo, ma che non vengono poi sviscerati nel senso pratico e concreto del termine, cioè non si provvede poi a dare le risorse per affrontarli e per risolverli.

Per quanto riguarda poi il piano di comunicazione con i cittadini, anche in questo caso è necessario che venga garantito un livello di coordinamento regionale, perché, come ho detto prima, affidare la comunicazione semplicemente ai Comuni significa non soltanto scontare la difficoltà e l'esiguità delle risorse territoriali, ma molto spesso anche un difetto di raccordo tra i Comuni e gli enti territoriali, che molto spesso non riescono a raccordarsi e non danno una comunicazione coerente ed efficace al territorio. Di ciò abbiamo avuto riprova proprio negli ultimi mesi con gli ultimi fenomeni, che hanno messo molto in allarme la popolazione, nei cui confronti è mancata anche una comunicazione istituzionale che riuscisse a garantire una sicurezza quantomeno sul tipo di interventi che venivano fatti.

Infine, per quanto riguarda le vie di fuga, denunciando, così come è già successo nel dibattito alla Camera, che, pur avendo previsto la redazione di un piano di comunicazione, rimane sul piatto irrisolta la questione della via di fuga strategica, cioè di quel tunnel che è stato realizzato a Pozzuoli con risorse pubbliche, che però non è stato aperto e che continua a restare chiuso. Io mi sarei aspettata un decreto-legge che prevedesse l'apertura immediata di un *tunnel* che già esiste e che prevedesse le risorse per la sua gestione. Infatti certamente non si può pensare che sia il Comune di Pozzuoli a gestirlo con le risorse comunali. E poi mi sarei aspettata un disegno di legge di ampio respiro che organizzasse tutto il problema del dissesto idrogeologico sul territorio nazionale. Ma così non è e, come sempre, assistiamo a un provvedimento di tipo emergenziale e soltanto a interventi *spot*, che toccano soltanto la cima del problema che riguarda una determinata zona territoriale, senza risolvere le vere questioni.

Per tutto quello che ho detto e con la consapevolezza della necessità di un intervento di tipo sistemico e strutturale, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe annuncia il proprio voto di astensione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

**ROSSO** (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il provvedimento è già stato esaminato alla Camera, che ha apportato alcune modifiche, anche se il testo rimane sostanzialmente uguale a quello proposto dal Governo. Si tratta di norme molto tecniche che riguardano il fenomeno del bradisismo nell'area campana dei Campi Flegrei. È un intervento molto vasto di protezione civile che va a interessare



un'area sottoposta alle eruzioni vulcaniche da circa ottantamila anni e che negli ultimi cinquant'anni ha purtroppo continuato la sua attività. L'ultima, esattamente quarant'anni fa, nel 1983, costrinse a evacuare una vasta area del rione Terra di Pozzuoli, mettendo in sicurezza e ospitando migliaia di persone nel litorale domizio. Il rischio era allora che la crisi bradisismica evolvesse in un'eruzione. Nel tempo, ci sono stati circa diecimila eventi sismici che hanno modificato l'assetto di quel territorio, con un tasso di sollevamento di tre millimetri al giorno fino a 180 centimetri di sollevamento. Consci di quanto già successo negli anni, si sono poste in atto attività di monitoraggio e prevenzione. Ora questo decreto interviene in modo molto puntuale, attraverso un piano straordinario di vulnerabilità, con uno studio di microzonazione sismica, attraverso un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata per individuare le misure che possono mitigare gli effetti, con un'analisi anche dell'edilizia pubblica che possa individuare i piani per mitigarne gli effetti nel caso che sia ritenuta vulnerabile e un programma che vada a integrare il monitoraggio esistente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. È inoltre previsto un piano di comunicazione alla popolazione per diffondere la conoscenza dei rischi e delle pratiche di protezione civile necessarie. Viene poi integrato il piano di emergenza sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche sulla pericolosità con indicazioni operative ed esercitazioni. Sono previste attività di verifica da parte della Regione Campania insieme ai Comuni interessati per ottimizzare le reti di trasporto e dei servizi di emergenza in caso di necessità, per superare le criticità. Viene inoltre potenziata la risposta operativa della Protezione civile sul territorio. In questo senso, si prevede il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, sempre fondamentale per diffondere la conoscenza dei rischi, così come è importante coinvolgere i tecnici professionisti per una puntuale valutazione delle vulnerabilità degli edifici. La Protezione civile sta adeguando e aggiornando il precedente documento di pianificazione, che è datato 2001.

Insomma, si è deciso di non sottovalutare affatto questa grande caldera, considerata in stato di quiescenza, anche perché di recente ci sono state delle manifestazioni di bradisismo che è bene non sottovalutare. Ecco perché si intende, con un decreto-legge, dare il via nei tempi più stretti al complesso piano di interventi di cui abbiamo parlato e anche perché, attraverso un atto di Governo, si riesce a dare il giusto coordinamento di tutte le istituzioni del territorio, dalla Regione Campania ai Comuni dell'area flegrea. La Campania è nota al mondo per il Vesuvio e per quella grande eruzione che coprì la città di Pompei. In quel tempo sarebbe stato impossibile operare i monitoraggi che però la scienza oggi ci consente, così come oggi è più realizzabile un piano emergenziale di sgombero in caso vi sia un deteriorarsi della situazione. Accogliamo quindi con favore un intervento che investe 53 milioni di euro e pianifica eventuali piani di emergenza. Forse, se ci fosse stata una maggiore consapevolezza dei rischi in Campania, ma anche nel resto d'Italia, si sarebbero potute evitare tragedie spesso legate al clima, agli eventi naturali, ma anche al mancato monitoraggio del territorio. Quindi ben venga questo intervento normativo e le sue previsioni. Spero che si vada verso un sempre più puntuale controllo di tutto il territorio italiano, così fragile e suscettibile agli eventi naturali. *(Applausi)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando nel cuore della notte del 27 settembre, alle ore 3,35, uno sciame sismico seguito da una scossa di magnitudo 4.2 scosse la popolazione dei Campi Flegrei e dell'intera Provincia di Napoli, questo Governo si accorse dell'esistenza dei rischi connessi a questa vasta area vulcanica attiva, situata a pochi chilometri da una delle città più popolate d'Europa. Eppure le ricerche e le osservazioni scientifiche degli ultimi mesi hanno evidenziato un aumento dell'attività sismica e del sollevamento del suolo che, unitamente alle 5.000 scosse di terremoto verificatesi negli ultimi due anni, avrebbero dovuto richiamare molto prima l'attenzione sulla necessità di comprendere e affrontare la problematica, fornendo informazioni precise e agendo con tempestività.

Sotto questo profilo, voglio rassicurarvi che ho seguito attentamente diverse dirette televisive di emittenti locali intese a testimoniare la preoccupazione delle popolazioni accorse in strada a seguito delle scosse più violente. Ebbene, innanzi alle telecamere, i cittadini, stremati e impauriti, chiedevano

a gran voce di sapere cosa stesse accadendo e come dovessero comportarsi, e soprattutto che futuro avrebbero avuto i propri figli. In questi frangenti di panico che un po' rievocano gli scenari vesuviani descritti dalle epistole tra Plinio il Giovane e Tacito, l'informazione è essenziale. Le preoccupazioni della popolazione riguardano principalmente la propria incolumità, la protezione delle abitazioni e delle infrastrutture, nonché la continuità delle attività economiche e sociali in caso di emergenza. È comprensibile che tali preoccupazioni siano al centro delle loro menti, pertanto è doveroso assicurare un costante dialogo con la cittadinanza, fornendo informazioni chiare e accessibili sul rischio vulcanico, sulle misure di prevenzione e sui piani di emergenza previsti.

Allo stesso modo, un'altra parola chiave, dopo "informazione", è "prevenzione". La partecipazione attiva delle comunità locali e la sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione sono elementi chiave per affrontare il rischio vulcanico in maniera efficace. La formazione, l'informazione e la consapevolezza della popolazione possono contribuire significativamente a ridurre l'impatto di un'eventuale emergenza e a favorire una pronta organizzazione per le risposte alle criticità.

La prevenzione, in questo contesto, non significa però solo adottare misure reattive in caso di emergenza, come fa il decreto-legge in discussione, ma piuttosto implica anticipare, monitorare e agire in modo proattivo per ridurre al minimo l'impatto di un'eventuale eruzione. Inoltre, è fondamentale sviluppare e testare i piani di emergenza ben strutturati che prevedano evacuazioni ordinate, rifugi sicuri e assistenza alle persone in pericolo. È un impegno collettivo che richiede consapevolezza, preparazione e un'azione costante da parte delle istituzioni.

Onorevoli colleghi, accompagnato da roboanti dichiarazioni, il 17 ottobre 2023 fu pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* questo decreto-legge, l'ennesimo. È indiscutibile però - voglio affermarlo - che il testo in esame preveda delle misure importanti, come un piano straordinario di analisi della vulnerabilità rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, un piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, una programmazione straordinaria di interventi per la mitigazione del rischio sismico sugli edifici pubblici, nonché una strategia comunicativa rivolta alla popolazione.

Il problema è uno solo e cioè il fatto che un provvedimento che dovrebbe programmare la vita di centinaia di migliaia di campani e delle future generazioni metta sul piatto le stesse risorse che l'Esecutivo ha stanziato per le gite scolastiche. (*Applausi*). E qui lo abbiamo appreso: 53 milioni. Facendo un po' i conti della serva - qui infatti non ho sentito parlare ancora di cifre - apprendiamo che, di questa dotazione, 200.000 euro verranno utilizzati per implementare il monitoraggio sismico delle strutture e 200.000 euro per le misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto. In pratica questi interventi - ripeto, circa 400.000 euro - serviranno anche per l'evacuazione di mezzo milione di cittadini: il costo di un appartamento dietro il Senato.

Entrando nel merito, questo monitoraggio reca l'obiettivo di individuare le criticità presenti sulla rete di trasporto e dei servizi esclusivamente nell'area ristretta. Onorevoli colleghi, Sottosegretario, al netto dell'importo, queste misure risultano ridicole. Sarebbe stato logico estendere l'analisi ad un'area più estesa che riguarda tutti i Comuni della zona rossa: questo significa programmare le vie di fuga.

Invece, per quanto concerne i fondi previsti per l'attività di comunicazione, si è appostato un milione di euro. Sembra una grossa cifra, ma in realtà è ancora sottodimensionata rispetto a quello che si deve fare, cioè pianificare l'informazione di migliaia di cittadini che dovranno poi affrontare il rischio eruzione.

Andiamo avanti: l'articolo 4 disciplina un piano speditivo di emergenza per la zona ristretta relativa ai Campi Flegrei. Tuttavia, questa previsione, che prevede anche esercitazioni disposte sul territorio, si prevede solamente per il 2023. Quindi per gli anni successivi non è prevista alcuna esercitazione, ma ne basta una, palesandosi ancora una volta la carenza di una visione strutturale che vada oltre la contingenza.

Relativamente all'analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici sono stati stanziati 3 milioni di euro e 3,5 milioni per gli edifici privati. In pratica, la sicurezza di milioni di abitanti vale meno della metà degli importi che il ministro Lollobrigida ha stanziato qualche settimana fa per sostenere la filiera del kiwi ed è esattamente la metà della dotazione prevista per affrontare la problematica del granchio blu. A questo punto faccio un invito ai miei conterranei dei Campi Flegrei: quello di immettere nel lago di

Lucrino dei crostacei azzurrini e coltivare i frutti esotici nelle caldere, così finalmente potranno avere più finanziamenti. *(Applausi)*.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo proposto delle soluzioni, abbiamo detto che bisognava riattivare il superbonus al 110 per cento e avete detto ancora di no. Avete detto di no a tutte le nostre proposte, ma vi dico anche di più. La Protezione civile è stata finanziata per 4 milioni di euro. Bene, a voi sembrano molti 4 milioni di euro? Non crediamo che questo sia uno stanziamento sufficiente per poter garantire l'evacuazione di mezzo milione di persone.

Voglio ricordare che abbiamo provato anche a migliorare il testo, cercando in tutti i modi di presentare emendamenti e tutti, tranne qualche concessione caritatevole, sono stati bocciati. Ancora, ricordo - come ha fatto anche una mia collega - che i siti archeologici non sono stati assolutamente considerati. Ebbene, in conferenza stampa sui Campi Flegrei era presente il ministro Sangiuliano, che però non ha detto niente in merito alla protezione dei beni culturali, a quanto è stato appostato in questo provvedimento per proteggere i beni culturali. Stiamo parlando di protezione dei beni culturali: zero.

Onorevoli colleghi della maggioranza, ricordo che appena qualche mese fa vi stracciavate le vesti per il mancato finanziamento della pista di bob di Cortina. Per quell'opera la Lega era pronta a stanziare 120 milioni di euro. Adesso sappiamo che forse verrà spostata. Ebbene, da campano spiace constatare che la sicurezza di mezzo milione di cittadini e millenni di storia per voi valgono meno della metà delle risorse che volevate stanziare per una pista di slittini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, parto dal tranquillizzare per il suo tramite il collega, senatore Mazzella, perché trovo che sia poco serio criticare il Governo per un decreto-legge che - com'è stato detto - è un inizio ed è una risposta pronta, efficiente ed efficace per risolvere un problema neanche esplosivo nella sua interezza. I 53 milioni sono quello che il Governo ha stanziato al momento per provvedere a delle cose che il Governo di centrosinistra in Regione Campania non ha fatto da venticinque anni; ed entrerà nel merito.

Il Governo ha varato questo provvedimento e si è mosso rapidamente in modo efficace, perché lo sciame sismico del bradisismo è iniziato il 5 ottobre e in quella data il Governo si è mosso, creando un'azione su tre fasi. La prima è stata quella di andare a verificare le vie di fuga, che la Regione Campania, con grosse responsabilità, ancora non aveva provveduto a individuare per alcuni Comuni. Lo aveva fatto solo per il Comune di Pozzuoli, ma la zona dei Campi Flegrei riguarda sei Comuni, quindi altri cinque Comuni erano sprovvisti di vie di fuga. Era stato fatto - e ringrazio il ministro Musumeci, perché ho presentato un'interrogazione parlamentare su questo punto - un calcolo di quelli che possono essere stati i danni che hanno subito gli edifici pubblici, le scuole, le strutture, le gallerie e i viadotti a seguito dello sciame sismico che c'è stato per il bradisismo. Si vanno poi a mappare i problemi che potrebbero nascere qualora queste scosse non si dovessero fermare.

Qualcuno dice che 55 milioni sono pochi; peccato che il Governo precedente, quando ha avuto la possibilità, ha speso 460 milioni di euro per i banchi a rotelle, invece che spenderli per queste cose. *(Applausi)*. Non ci sono state al Governo solo e sempre le stesse persone; peccato che le persone che oggi dicono che 55 milioni sono pochi siano le stesse che hanno speso 460 milioni per i banchi a rotelle. Credo quindi che il Governo abbia fatto la sua parte e trovo estremamente pericoloso l'atteggiamento assunto dal governatore De Luca, che è quello di essere sempre contro tutti. Può essere contro il PD e infatti ha pubblicato il libro "Nonostante il PD", facendo parte del PD; ma questa è una cosa interna al PD. Ma che il governatore della terza Regione d'Italia rifiuti un colloquio con il Governo per motivi elettorali, perché ha cominciato la campagna elettorale, trovo che sia una di una gravità inaudita.

E non è solo questo. Il governatore De Luca dovrebbe spiegare perché, dopo nove anni, ha speso solo il 54 per cento dei fondi europei di sviluppo regionale. La Regione Campania dal 2014 ha 339 milioni per preparare un piano di prevenzione dei rischi idrogeologici, ma, ad oggi, ne ha speso il 26 per cento. Il governatore De Luca dovrebbe dire perché non c'è stata informazione e comunicazione in merito alle mancate esercitazioni che ci sarebbero dovute essere. Per cui affrontiamo questo discorso, che è un discorso serio, in maniera più seria.

Sono sei i Comuni interessati: il Comune di Napoli, il Comune di Pozzuoli, il Comune di Giugliano, il Comune di Bacoli, il Comune di Monte di Procida e il Comune di Quarto. Chi ha governato prima dice che abbiamo fatto e abbiamo fatto poco. Ebbene, ricordo che l'ultimo provvedimento varato da un Governo su quella zona è datato 1984. Credo che questo denoti l'attenzione e l'importanza che questo Governo, questa maggioranza e la Lega attribuiscono a questo territorio, visto che non se ne parlava in un provvedimento dal 1984. Probabilmente non sarà sufficiente. È servito moltissimo per iniziare e per tamponare un problema che è nato; qualora ce ne dovesse essere bisogno, certamente il Governo, la Lega e la maggioranza non lasceranno indietro nessuno, quindi gli amici dell'opposizione possono essere tranquilli.

Questo provvedimento, come mi è stato confermato da persone che hanno incontrato i membri del Governo che sono state in quei Comuni, ha due meriti. Il primo è quello di intercettare e recepire gli *input* che venivano dai territori. Il secondo, ancora più importante, è che si inizia a parlare, dopo tanti e tanti anni, di prevenzione in questo provvedimento. Se purtroppo ci sono tanti morti ogni volta che si verifica un'emergenza, è perché in questo Paese per molti anni si è considerato che la prevenzione non facesse fatturato politico. Se un Governo spende 50 o 100 milioni per mettere in sicurezza qualcosa, i cittadini non ne hanno la percezione e questo fa sì che chi ha gestito il potere politico in Italia negli ultimi decenni e negli ultimi anni non si sia preoccupato di fare prevenzione.

In questo decreto è la prima volta che si riparla di prevenzione. Credo che questo sia un indirizzo che questo Governo, la Lega e la maggioranza vogliono avere: non più subire determinati discorsi, ma provare a prevenirli e a mantenerli. Infatti, quando vediamo che ci sono degli eventi climatici, degli eventi atmosferici che si abbattano su due Regioni e in una provocano danni e nell'altra no, è chiaro che significa che nella Regione dove non hanno provocato danni c'è stata manutenzione. Quindi manutenzione e prevenzione sono le due parole chiave per evitare che ci siano catastrofi che vadano a rovinare la nostra vita e quella dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, per il suo tramite, vorrei dire al collega Cantalamessa che sono meravigliato e invidio la capacità che ha avuto di fare un intervento in cui in parte è stato consigliere regionale di opposizione alla Giunta regionale campana e in parte (*Commenti*) è stato parlamentare di opposizione ai Governi precedenti, di cui peraltro il suo partito ha fatto parte. Ma la capacità di far dimenticare che la Lega ha fatto parte di almeno due dei tre Governi della precedente legislatura devo dire che è davvero invidiabile.

Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano e una parte importante della città di Napoli: è questa l'estensione del territorio oggetto degli interventi normativi che oggi discutiamo, un'area vulcanica ad ovest della città di Napoli denominata Campi Flegrei, caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, attiva da circa 80.000 anni, come ricordava anche la senatrice Musolino.

Nel corso dell'estate, e comunque negli ultimi mesi, sono stati registrati più di 1.100 terremoti, il più intenso dei quali nella notte tra il 26 e il 27 settembre, con una magnitudo pari a 4,2. Una situazione che ha molto allarmato le popolazioni locali e ovviamente ha allertato le istituzioni. Un allarme comprensibile che merita grande attenzione, del quale il presente decreto è solo in parte una risposta, non perché il livello di emergenza contemplato non sia sufficiente, tutt'altro. Lo abbiamo ben compreso all'indomani delle dichiarazioni del ministro Musumeci, che potremmo definire quantomeno improvvide. Infatti, quando lo scorso 31 ottobre il Ministro ha affidato alla stampa dichiarazioni in merito all'imminente passaggio dal livello di allerta giallo a quello arancione, non ha certamente aiutato. Le sue parole hanno scatenato una comprensibile reazione di preoccupazione per un provvedimento che, se confermato, avrebbe portato a una qualche forma di militarizzazione dell'area e all'evacuazione delle strutture sanitarie. Le dichiarazioni sono state successivamente ridimensionate, ma hanno comunque lasciato nell'opinione pubblica, giustamente, comprensibilmente, perplessità e dubbi sul livello di rischio vulcanico e sulle azioni da mettere in campo, perplessità purtroppo non superate dal decreto che discutiamo.

Il contenuto di questo provvedimento, infatti, prevede due ordini di intervento: anzitutto misure che potremmo definire di lungo periodo e che consistono principalmente in un piano straordinario di

analisi della vulnerabilità sismica degli edifici ricadenti nelle zone interessate dal fenomeno. Un piano che, nelle intenzioni della norma, vorrebbe restituire un quadro chiaro sulla sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, precondizioni per immaginare un successivo piano di interventi. Inoltre, il decreto prevede, tra le ulteriori misure strutturali, un piano di verifica sulle infrastrutture di trasporto al fine di avere anche in questo secondo caso uno scenario attinente alla realtà in caso di necessarie vie di fuga. Per tali interventi, però, il provvedimento si limita a stanziamenti che, per quantità e qualità, non sono sufficienti. Debbo riconoscere che anche nella discussione in Commissione, il Governo ha detto una qualche verità, asserendo che si poteva fare di più e si dovrebbe fare di più. Il senatore Mazzella lo ha detto nel suo intervento, anche facendo dei paragoni significativi per far capire di che cosa stiamo parlando, di quale dimensione di intervento stiamo parlando.

Dobbiamo ricordare che parliamo di un territorio che coinvolge 85.000 persone e 15.000 edifici. Bastano questi numeri per far capire che servono risorse molto più importanti. Aver stanziato fondi in parte corrente pari a circa 14 milioni di euro per il 2023 e 800.000 euro per il 2024, nonché fondi di parte capitale per 37 milioni di euro per il 2024 per realizzare le opere e le misure mitigazione, non può evidentemente ritenersi adeguato. Manca una previsione stabile e pluriennale che renda concretamente attuabile ogni previsione contenuta nelle norme in discussione, come ad esempio la misura, che potremmo annoverare tra quelle non strutturali, che riguarda un piano di comunicazione alla popolazione, capillare e in grado di rendere maggiormente efficace la risposta di protezione civile sul territorio in caso di calamità. Una misura non strutturale per l'appunto, ma non per questo meno importante e quindi meno bisognosa di risorse. Non diciamo che il decreto-legge sia irricevibile in ogni sua parte; anzi, abbiamo già riconosciuto, anche nel dibattito svoltosi alla Camera, che le norme introdotte potranno in qualche misura aiutare a fare un passo avanti, ma quello delle risorse e della loro ricorrenza e stabilità nel tempo resta un tema fondamentale che non è debitamente affrontato.

Il PD ha provato, attraverso diverse proposte emendative, a migliorare il testo, ma Governo e maggioranza hanno per lo più respinto le nostre modifiche. Anche quando ne hanno riconosciuto la bontà, abbiamo notato un certo imbarazzo da parte della maggioranza nei confronti delle insufficienze del Governo. Avremmo voluto un super sisma *bonus* per il patrimonio immobiliare delle aree interessate che consentisse, attraverso sconto in fattura e cessione del credito, di intervenire sulle situazioni più gravi. È inutile infatti verificare la vulnerabilità degli edifici senza prevedere anche meccanismi di incentivazione all'adeguamento.

Abbiamo chiesto fondi al Governo per la realizzazione delle opere previste dalla legge n. 887 del 1984, in particolare in materia di infrastrutture per le vie di fuga; opere che dopo quaranta anni dall'ultimo fenomeno severo di bradisismo non sono ancora realizzate, come nel caso delle gallerie tra Napoli e il porto di Pozzuoli, per le quali abbiamo richiesto una pronta messa in esercizio attraverso due specifici emendamenti, purtroppo bocciati.

Abbiamo chiesto ancora di consentire agli enti locali assunzioni per far fronte alle esigenze operative, che il quadro generale delle norme in discussione renderà molto impegnative e dispendiose, rafforzamenti delle piante organiche degli enti locali in particolare nei settori dedicati al presidio del territorio, negli uffici tecnici e nei corpi di polizia locale, con deroghe ai tetti di spesa.

Ogni proposta dei nostri colleghi e delle nostre colleghe alla Camera è stata corredata dalle dovute coperture, individuando le risorse necessarie a carico del bilancio dello Stato, in particolare a valere del Fondo sviluppo e coesione già assegnato alla Regione Campania, ma non ancora erogato. Voglio sottolineare questo aspetto perché a me pare la cosa più grave; si tratta di risorse molto importanti, alle quali la Campania e il Sud hanno diritto, che però non sono state ancora erogate. Ecco, questa è una misura per la quale noi possiamo dire che c'erano delle fonti di finanziamento a cui attingere, invece che dire che è solo un primo passo e poi vedremo. Possiamo vedere già adesso, guardando a queste risorse che spettano al territorio e che non sono di altri.

Nonostante il conforto delle coperture, non tutte le nostre proposte sono state accolte e questo ha certamente impedito di rendere il decreto-legge uno strumento più adeguato all'emergenza, alle richieste dei sindaci e degli enti locali. Speriamo che nel dibattito odierno e per il futuro possano essere davvero riprese, almeno in parte, le principali priorità segnalate dal Partito Democratico, rese

patrimonio utile, frutto di un confronto più aperto e maggiormente consapevole della crisi che abbiamo di fronte.

In ogni caso, come per il dibattito già svolto nell'altro ramo del Parlamento, anche in questa sede siamo chiamati a una discussione responsabile e ad una sostanziale convergenza delle forze parlamentari, come richiesto dalla delicatezza della tematica in discussione e dalle comunità locali, giustamente preoccupate per il futuro di una terra che merita serietà e attenzione.

Noi saremo, come sempre, conseguenti rispetto a questa esigenza, ed auspichiamo che possano esserlo anche le forze di maggioranza. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BEVILACQUA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BEVILACQUA (M5S).** Signor Presidente, in data 28 novembre, presso la sede del Mimit, è stata presentata una risoluzione alla vertenza Almaviva che interessa 621 lavoratori e lavoratrici tra le sedi di Palermo (318), Catania (163), Rende (22), Napoli (48), Roma (32), Segrate (38). Torno ad occuparmi di questa vicenda, perché l'offerta con cui si è arrivati alla chiusura di questa vertenza è quella che prevede nove mesi più tre di cassa integrazione, durante i quali i lavoratori dovranno partecipare, a pena di decadenza dal diritto all'ammortizzazione sociale, a dei corsi formativi obbligatori, finalizzati alla ricollocazione, realizzati da ANPAL e dalle Regioni.

Ebbene, è chiaro ed evidente che questa non può essere la soluzione da prospettare a dei lavoratori. Mi riferisco in particolare agli operatori del servizio 1500, che durante la pandemia hanno prestato un servizio a tutta la collettività e oggi, per aver prestato quel servizio, hanno perso la clausola sociale, nella indifferenza, fino ad oggi, delle istituzioni.

Si è partiti dalla prospettiva di salvaguardare duecento posti di lavoro, dichiarati dal Ministero della salute a fine 2022. Si è arrivati, ad oggi, alla conferma del numero 1500, attivato ad ottobre, che però non è stato pubblicizzato. Quindi, non vi è stato un numero consistente di chiamate, tali da giustificare la possibilità di impiego di questi duecento lavoratori FTE (*full-time equivalent*). Si parla di venti o trenta, quindi poche decine di persone. Anche l'attività di *moral suasion* sulle maggiori committenze di *customer care* è andata deserta.

Forse si può cogliere l'occasione per approfittare dell'annullamento della gara per l'affidamento del servizio del numero 1522, per dare un'opportunità a questo bacino di operatori, lavoratori che non meritano di essere abbandonati dalle istituzioni. Mi faccio anche carico di richiedere alla Presidenza, confidando nell'attenzione che vorrà darmi, l'autorizzazione per un affare assegnato in Commissione lavoro, al fine di cercare di trovare rapidamente una risposta vera, che non sia quella del palliativo della cassa integrazione, che poi naturalmente porterà alla cessazione dal lavoro di questi lavoratori. (*Applausi*).

### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di mercoledì 6 dicembre 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 19,07*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche ( **851** )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Oggetto, finalità e definizione)*

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Approvato

*(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)*

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore

della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

Approvato

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Approvato

*(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)*

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.

Approvato

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al



decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera *a*), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche ([113](#))

#### ARTICOLI 1 E 2

##### Art. 1.

*(Accesso a servizi bancari e assicurativi)*

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. In deroga agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1, il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

##### Art. 2.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

*b)* all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera *c*), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

*c)* all'articolo 57, terzo comma, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di

quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche ( [231](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

*(Accesso a servizi bancari e assicurativi)*

1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali i termini e i requisiti terapeutici possono variare rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

*(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni

quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.

2. La Consulta:

- a) vigila sull'attuazione della presente legge;
- b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
- c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
- d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
- e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
- f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico» ( [682](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, e che risultano clinicamente guarite, a non subire discriminazioni nell'accesso ai servizi bancari, finanziari e nell'adozione di minori.

Art. 2.

*(Accesso ai servizi per persone guarite da patologie oncologiche)*

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni di accesso ai servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi cinque anni dalla guarigione, o cinque anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono essere raccolte, elaborate o considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore, e non possono essere causa di un aumento del premio assicurativo o dell'esclusione dalle garanzie del contratto assicurativo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate ogni tre anni le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di requisiti essenziali per l'adozione di minori)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le indagini di cui al comma 4, relative allo stato di salute dei richiedenti, non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa. Il richiedente è esente dal dichiarare la presenza di una malattia oncologica pregressa trascorsi due anni dalla guarigione, ovvero due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia. »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis, ».

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche ( [772](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 2.

*(Accesso ai servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi)*

1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età.

2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

3. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono più venire in rilievo, ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi, previa comunicazione al soggetto interessato.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità dei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento e di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

5. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le

quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano, con proprie deliberazioni, gli interventi volti a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

*(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età, ovvero trascorso l'eventuale diverso termine stabilito con decreto del Ministero della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine prescritto, richiedano tali informazioni, ovvero che, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive ».

Art. 4.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel rispetto delle sue finalità »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 5.

*(Disposizioni finali)*

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela del consumatore, il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche ( [849](#) )

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

*(Finalità e definizioni)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge

4 agosto 1955, n. 848, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

*(Accesso a servizi bancari e assicurativi)*

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
  - b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
  - c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

*(Consulta nazionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
2. La Consulta di cui al comma 1:
  - a) vigila sull'attuazione della presente legge;
  - b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
  - c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
  - d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

- e) promuove l'adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
- f) predisporre una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta di cui al comma 1 può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta di cui all'articolo 4, con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se necessario predisponendo formulari e modelli. I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 851, 113, 231, 682, 772 e 849**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 851:

sull'articolo 4, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Campione, Cantu', Castelli, Cattaneo, Damante, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Floridia Barbara, Garavaglia, La Pietra, Martella, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 16*); Cataldi e Ternullo, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Petrucci e Sironi, per attività dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente; Loreface, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora e Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

**Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvate nella seduta del 30 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 6);

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 7).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

#### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 4 dicembre 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 novembre 2023, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Roberto Gualtieri, Ministro dell'economia *pro tempore*.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (952)

(presentato in data 30/11/2023)

*C.1474 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Garavaglia Massimo, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania

Disposizioni in materia di minori in comunità (953)

(presentato in data 30/11/2023);

senatori Sallemi Salvatore, Della Porta Costanzo, Spinelli Domenica, Petrenga Giovanna, Salvitti Giorgio, Iannone Antonio, Zullo Ignazio, Sigismondi Etelwardo, Fallucchi Anna Maria, Marcheschi Paolo

Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile (954)

(presentato in data 30/11/2023).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Versace Giusy ed altri

Istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato contro la violenza sessuale e di genere nonché disposizioni per l'assistenza delle vittime (326)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/12/2023);



*8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. Fina Michele, Sen. Mirabelli Franco

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (697)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/12/2023);

*8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Disposizioni concernenti la centrale di committenza e la stazione unica appaltante Sisma 2016 (926-quater)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

Derivante da stralcio art. 72 c. 24 del DDL S.926

(assegnato in data 05/12/2023);

*9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Amidei Bartolomeo

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (779)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/12/2023);

*9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Trevisi Antonio Salvatore, Sen. Naturale Gisella

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (928)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 05/12/2023);

*10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di salute e sicurezza degli operatori del trasporto pubblico (945)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 05/12/2023);

*2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze)*

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (926-ter)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Derivante da stralcio art. 22 del DDL S.926

(assegnato in data 05/12/2023);

*9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura) e 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro)*

Sen. Renzi Matteo ed altri

Disposizioni per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori (864)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 05/12/2023).

*In sede referente*

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci Nello ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (952)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

*C.1474 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 30/11/2023).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 05/12/2023 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in

favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (912)

(presentato in data 18/10/2023)

In data 04/12/2023 le 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge: -

-Dep.-Marocco Patrizia ed altri "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" (851)

(presentato in data 04/08/2023) *C.249 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.413, C.690, C.744, C.885, C.959, C.1013, C.1066, C.1182, C.1200) -

-Sen. Castellone Maria Domenica, Sen. Pirro Elisa "Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (113)

(presentato in data 13/10/2022) -

-Sen. Zampa Sandra "Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (231)

(presentato in data 25/10/2022) -

-Sen. Patton Pietro, Sen. Spagnoli Luigi "Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»" (682) (presentato in data 03/05/2023) -

-Sen. Scalfarotto Ivan "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" (772)

(presentato in data 21/06/2023) "Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (849)

(presentato in data 03/08/2023).

#### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre 2023, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final), approvato, nella seduta del 23 novembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-*bis*, n. 19) (Atto n. 305).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Giuseppe Ippolito, dirigente medico di ruolo dell'Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani".

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha inviato un nuovo testo della relazione sull'applicazione della legge n. 219 del 2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022, che sostituisce il testo già inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in data 10 novembre 2023, di cui è stato dato annuncio nella seduta del 14 novembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. CL*, n. 1).

Con lettere in data 4 dicembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Pineto (Teramo) e Lequio Berria (Cuneo).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge

21 aprile 2023, n. 41, gli allegati al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926) nei quali è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche nonché delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

Nello scorso mese di novembre 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 28 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. LXXX-bis*, n. 1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023) 715 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

#### **Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 30 novembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

#### **Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 30 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere *f*) e *g*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, la segnalazione approvata, con delibera n. 546 del 25 ottobre 2023, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni mediante la Piattaforma Unica della Trasparenza Amministrativa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 306).

#### **Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 dicembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Acquedotto Pugliese (AQP) S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 158);

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 159).

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Abruzzo concernente la "Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 recante «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei». Indirizzi in materia europea per l'annualità 2023 relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 10).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

#### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) (COM(2023) 733 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni

[RANDO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il 22 novembre 2008 crollò a Rivoli (Torino) il controsoffitto del liceo "Darwin": morì sul colpo uno studente di 17 anni, Vito Scafidi, mentre restarono feriti, alcuni gravemente, altri 17 studenti della stessa scuola;

nel 2015 la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai 6 imputati confermando integralmente le condanne emesse dalla Corte d'appello di Torino il 28 ottobre 2013, rendendo definitiva la condanna degli imputati;

considerato che:

nel 2015 con la legge n. 107 (detta "la buona scuola") è stata prevista l'istituzione della giornata nazionale per la sicurezza;

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 914 del 2015, tale giornata è stata prevista per il 22 novembre di ogni anno e dedicata a tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane; a decorrere dall'attuazione di tale decreto, il Ministero nel corso di questi anni ha sempre promosso, insieme alle scuole, una serie di eventi finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza e alla gestione e prevenzione dei rischi: sono infatti state diverse le iniziative (e i relativi bandi di gara) volti a promuovere il protagonismo degli studenti e degli insegnanti su questi temi (ideazione di loghi, sviluppo di pensieri sulla scuola che desiderano, eccetera);

com'è noto agli addetti ai lavori, nel corso degli anni al tavolo per la condivisione delle attività proposte dal Ministero per la giornata sono sempre state invitate le associazioni che si occupano del tema, spesso anche con la convocazione dell'osservatorio sull'edilizia scolastica; la stessa partecipazione alla giornata è sempre stata veicolata per tramite di una circolare, al fine di stimolare le scuole ad attivarsi per celebrarla in autonomia;

nel 2023, da quanto è stato possibile verificare, il Ministero dell'istruzione e del merito, a differenza di quanto accaduto dalla data di istituzione della giornata del 22 novembre, non ha veicolato alcuna circolare né ha proposto alcuna iniziativa istituzionale in merito alle tematiche, e neppure ha indetto alcuna riunione dell'osservatorio per l'edilizia scolastica (che, nel caso specifico, non si riunisce da due anni), nonostante il tema della sicurezza scolastica resti centrale, come si evince dagli ultimi rapporti

che parlano, solo per l'ultimo anno, di 61 crolli e incidenti nelle scuole di tutta Italia, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda chiarire le ragioni per cui, nell'anno in corso, vi sia stato un cambio di prassi rispetto a circolari del passato riguardanti indicazioni per preparare la giornata nazionale per la sicurezza istituita dal Ministero;

se non ritenga che, nel contempo, l'assenza di iniziative istituzionali sul tema rappresenti una colpevole dimenticanza e una mancanza di rispetto per le vittime (il cui sacrificio dovrebbe essere al centro di questa giornata) e per le loro famiglie;

se non ritenga opportuno convocare, quanto prima, una riunione dell'osservatorio per l'edilizia scolastica.

(3-00806)

[FURLAN](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 27 novembre 2023 la Cesare Fiorucci S.p.A., azienda con sedi a Pomezia (Roma) e Parma, ha annunciato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 217 lavoratori su un totale di circa 450 dipendenti, nel quadro di un piano di ristrutturazione aziendale che prevede esternalizzazioni e chiusura di alcuni reparti non ritenuti più redditivi;

con tale piano, a parere degli interroganti, si rende evidente il proposito inaccettabile della società Fiorucci S.p.A. di abbattere i costi del personale mediante ricorso a rapporti di lavoro flessibili e precari in sostituzione degli attuali occupati;

considerato che:

la Cesare Fiorucci S.p.A. rappresenta un marchio storico del *made in Italy*, la sua storia è lunga ben 173 anni, fatta di un continuo sviluppo e crescita che parte dalla sua fondazione a Norcia nel 1850 da parte della Famiglia Fiorucci, passa per la sua trasformazione in IRCA, e poi con l'aiuto della Cassa del Mezzogiorno vede una crescita esponenziale che culmina con la costruzione di uno stabilimento (quello di Santa Palomba) all'avanguardia per l'epoca e che oggi è ancora il cuore del gruppo;

nel corso dell'ultimo decennio sono avvenuti diversi passaggi di proprietà dello storico marchio, un ricorso frequente all'utilizzo degli ammortizzatori sociali ed una forte riduzione del personale dipendente, che nel 2002 era superiore a mille lavoratori;

il 1° agosto 2023 alla multinazionale spagnola Campofrio sono subentrati nella proprietà della Fiorucci S.p.A. due fondi di investimento esteri, Navigator Group e White Park Capital;

questo piano di ristrutturazione avrà anche forti ricadute sulle numerose cooperative che già lavoravano con la Fiorucci, nonché su tutto l'indotto che ruotava intorno allo stabilimento;

nei giorni scorsi i rappresentanti sindacali hanno annunciato l'apertura dello stato di agitazione, con una mobilitazione che ha già visto uno sciopero ed una manifestazione davanti ai cancelli dell'azienda di Pomezia, bloccando la strada di accesso all'azienda,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete ed urgenti il Governo intenda assumere, al fine di evitare i licenziamenti preannunciati dalla Fiorucci S.p.A. e come intenda tutelare il diritto al lavoro degli occupati a rischio;

se i Ministri in indirizzo intendano convocare le parti per l'apertura di un tavolo di concertazione finalizzato ad evitare le procedure di mobilità annunciate dall'azienda.

(3-00807)

[VERINI](#), [MIRABELLI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [BASSO](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [ZAMPA](#), [MALPEZZI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sabato 2 dicembre 2023 si svolgerà ad Orvieto, come annunciato attraverso *card* pubblicate sui *social network*, l'assemblea dei quadri del movimento politico Forza nuova;

nel corso dell'assemblea è previsto l'intervento del segretario Roberto Fiore;

Forza nuova è un'organizzazione politica di stampo neofascista fondata nel 1997, e Roberto Fiore e

Massimo Morsello sono stati condannati nel 1985 per associazione sovversiva e banda armata, sfuggendo all'arresto perché latitanti nel Regno Unito;

Fiore insieme ad altri dirigenti e militanti di Forza nuova ha partecipato il 9 ottobre 2021 all'assalto della sede della CGIL a Roma ed in data 16 ottobre 2023 il pubblico ministero del processo ha chiesto la condanna a 10 anni e sei mesi per lui e pene diverse per gli altri partecipanti. L'accusa mossa a Fiore è di devastazione aggravata in concorso e di istigazione a delinquere;

risultano agli atti giudiziari, nel corso degli anni, diverse condanne a militanti di Forza nuova, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'iniziativa;

se non ritenga di valutare, a tutela dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione, il divieto di svolgimento dell'assemblea;

quali misure siano state adottate per tutelare l'ordine pubblico, anche per dare riscontro positivo alla coscienza democratica della comunità orvietana e umbra non disposta a dare spazio a quelle forze che si richiamano agli anni dolorosi della dittatura nazifascista.

(3-00808)

[MARTELLA](#), [LORENZIN](#), [BASSO](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [CAMUSSO](#), [VERINI](#), [GIORGIS](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [SENSI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [TAJANI](#), [MANCA](#), [CASINI](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

la vicenda dell'ex ILVA di Taranto, dopo ormai diversi mesi di *governance* a giudizio degli interroganti irresponsabile, è giunta ad un punto di crisi talmente grave da richiedere un tempestivo e definitivo intervento del Governo volto a garantire un futuro certo agli stabilimenti di produzione dell'acciaio, ai lavoratori e alle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia;

nell'assemblea dei soci di ADI, riunitasi in data 29 novembre 2023, Arcelor Mittal, il socio privato che controlla il 62 per cento di ADI, non avrebbe manifestato l'intenzione di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro, così come richiesto dal consiglio di amministrazione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta, indispensabile per la prosecuzione dell'attività aziendale e all'attuazione degli investimenti futuri;

in conseguenza di tale posizione, l'assemblea dei soci è stata riconvocata il 6 dicembre per affrontare nuovamente la situazione di grave crisi di liquidità dell'azienda e la questione della necessaria ricapitalizzazione da parte dei soci;

Arcelor Mittal, nonostante i comunicati stampa orientati a smentire le conclusioni dell'assemblea del 29 novembre, non ha finora assunto alcuna iniziativa per procedere alla ricapitalizzazione di ADI a fronte della grave crisi di liquidità che si protrae ormai da mesi e non ha programmato alcun investimento per il futuro dell'azienda, nonostante l'aiuto da 680 milioni di euro ricevuto agli inizi del 2023 da parte dello Stato italiano;

considerato che:

sulla situazione di grave crisi degli stabilimenti dell'ex ILVA gravano anche le scelte del Governo adottate nel corso dell'ultimo anno;

con il decreto-legge n. 2 del 2023, il Governo ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro in favore di Arcelor Mittal per garantire liquidità all'azienda, senza che tale intervento abbia prodotto risultati apprezzabili sulla ripresa produttiva ed occupazionale di ADI, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'interesse nazionale a preservare un importante sito di produzione di acciaio;

nel mese di settembre 2023, il ministro Fitto ha sottoscritto un *memorandum* con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal, finalizzato a garantire lo stanziamento di risorse per oltre 2 miliardi di euro a valere sul REPowerEU ma senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari a carico del gruppo Mittal. Tale accordo, oltre a confermare la posizione del Governo in favore di Arcelor Mittal, ha finora archiviato l'ipotesi di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI e di cambiare definitivamente la *governance* dell'azienda;

tenuto conto che:

alla luce della situazione di grave crisi di ADI, l'assemblea dei soci convocata per il 6 dicembre 2023 rappresenta un passaggio fondamentale per far emergere in tutta evidenza la strategia di Arcelor Mittal orientata da ormai diversi mesi al totale disimpegno finanziario nei confronti della controllata italiana e ad ottenere un ulteriore intervento finanziario di salvataggio degli stabilimenti ex ILVA a carico del bilancio pubblico italiano;

al disegno di legge di bilancio in discussione al Senato sono già stati depositati diversi emendamenti orientati a risolvere definitivamente la situazione di crisi dell'ex ILVA, che prefigurano il superamento della gestione di Arcelor Mittal con ritorno dell'azienda sotto il controllo pubblico, in attesa di nuovi investitori, il sostegno necessario per la continuità operativa dell'azienda, il mantenimento dei livelli occupazionali e l'aiuto alle imprese dell'indotto, si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per salvaguardare la continuità operativa degli stabilimenti di Acciaierie d'Italia di Taranto, nonché degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure, e per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e l'aiuto alle imprese dell'indotto, messi a rischio dalla disastrosa gestione di Arcelor Mittal;

se intenda procedere all'approvazione degli emendamenti depositati al disegno di legge di bilancio che prefigurano il passaggio, entro il 31 dicembre 2023, del controllo azionario di ADI da Arcelor Mittal ad Invitalia tramite la conversione del prestito di 680 milioni di euro, erogato con il decreto-legge n. 2 del 2023, in aumento di capitale;

se, al contrario, intenda procedere con l'attuazione del *memorandum* sottoscritto nel mese di settembre 2023 dal ministro Fitto e Arcelor Mittal finalizzato a garantire all'azienda lo stanziamento di risorse per oltre 2 miliardi di euro a valere sul REPowerEU e ad evitare per tale via qualsiasi impegno finanziari a carico di Arcelor Mittal, come dimostra l'esito dell'assemblea dei soci di ADI del 29 novembre 2023;

se, in relazione al suddetto utilizzo delle risorse del REPowerEU, il Governo abbia ottenuto l'assenso della Commissione europea.

(3-00809)

[FURLAN](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 1° dicembre 2023 i commissari straordinari di Alitalia, azienda in amministrazione straordinaria, hanno comunicato al Governo e ai sindacati l'avvio delle procedure di licenziamento di 2.688 dipendenti Alitalia e di 55 dipendenti di Alitalia CityLiner;

i dipendenti si trovano in cassa integrazione a zero ore già dal 2021 ed il regime è stato prorogato fino ad ottobre 2024;

nella lettera Alitalia ha scritto di essere «impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione» e ha motivato la decisione parlando di una «situazione di eccedenza di personale». Solamente 172 dipendenti rimarranno per gestire le ultime fasi di liquidazione dell'azienda, che comincerà a gennaio 2024;

considerato che:

i dati di traffico presentati dall'ENAC nei primi giorni di novembre e relativi al terzo trimestre 2023, mostrano una fotografia di un mercato del trasporto aereo italiano in salute, registrando un incremento dell'11,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un più 4,2 per cento rispetto al terzo trimestre 2019 (anno pre-pandemia) nel comparto passeggeri;

*performance* ugualmente positive sono state registrate anche nel settore *cargo*;

una ricollocazione del personale, come si apprende dalle analisi dei sindacati sulla base dei dati di traffico e dei programmi previsti dal piano industriale di ITA con l'acquisizione di nuovi aeromobili, può avvenire entro il 2025,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete ed urgenti il Governo intenda assumere al fine di evitare il licenziamento di



2.724 lavoratrici e lavoratori del gruppo Alitalia;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per bloccare e far ritirare il provvedimento, mettendo in campo un piano condiviso di ricollocazione dei lavoratori, con concreti interventi di formazione e riqualificazione che assicurino il mantenimento o l'acquisizione di certificazioni adeguate all'impiego sulle macchine attualmente in flotta ad ITA e adeguate risorse per ammortizzatori sociali da prorogare alla scadenza, visti anche i dati in crescita del trasporto aereo e i programmi previsti dal piano industriale di ITA, che dovrebbe ottenere ulteriore impulso a seguito dell'ingresso di Lufthansa nel capitale della compagnia.

(3-00810)

**MARTELLA** - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

è notizia di questi giorni il decesso di un giovane migrante che viveva, assieme a molti altri, accampato presso il parcheggio del complesso Appiani, a pochi metri dalla Questura a Treviso, dove è da tempo presente una situazione di emergenza, su cui l'interrogante aveva tra l'altro già presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00110, che ne evidenziava la problematicità e chiedeva di prospettare soluzioni adeguate a risolverla;

l'area dell'Appiani risulta essere ormai un dormitorio all'aperto, popolata da stranieri che sono in attesa di entrare nei percorsi di accoglienza, avendo già espletato le procedure necessarie per la richiesta di asilo e l'inserimento in un centro, nonché da migranti usciti dai percorsi dell'accoglienza poiché risultano titolari di un reddito inferiore ai 6.000 euro annui, o lavoratori precari e sfruttati che non possono permettersi di pagare un affitto;

come più volte denunciato, è una situazione nota da tempo ed è quanto mai urgente e necessario garantire un percorso di accoglienza per persone in difficoltà, che soprattutto in inverno si trovano ad affrontare condizioni disumane, vivendo all'addiaccio e senza alcuna rete di protezione sociale, che è garantita solamente dalle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio;

considerato che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, nella missione 5, componente 2, l'investimento 1.3 riguardante l'"*housing first*" e stazioni di posta per persone senza fissa dimora, progetto finalizzato ad aiutare le persone in condizione di grave deprivazione ad accedere con facilità ad alloggi temporanei, in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorirne una piena integrazione sociale, con risorse destinate agli enti locali;

la tragica morte del giovane migrante ha riproposto in tutta la sua drammaticità, dunque, la gravissima situazione che interessa il parcheggio Appiani di Treviso, evidenziando ancora di più, se ve ne fosse bisogno, la necessità di individuare risposte immediate,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere al fine di attivare un protocollo con enti locali, istituzioni competenti e organizzazioni sociali per promuovere tempestivamente un percorso di accoglienza e integrazione per le persone che vivono nelle condizioni drammatiche del parcheggio del complesso Appiani di Treviso ed evitare che possano ripetersi episodi tragici come quello descritto.

(3-00811)

**CALENDA** - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel 2018 il sito siderurgico di Piombino è stato acquisito dalla multinazionale indiana JSW con la prospettiva di un imponente rilancio produttivo. Gli impegni erano di due forni elettrici entro il 2022 e di un terzo impianto, per complessivi 1.500 occupati;

gli impegni non sono stati mantenuti e gli investimenti previsti non sono stati effettuati, malgrado JSW abbia continuato a ricevere significative commesse pubbliche, in particolare da RFI, per binari per l'armamento ferroviario;

al momento i circa 1.350 lavoratori dello stabilimento JSW di Piombino usufruiscono della cassa integrazione in deroga per aree di crisi complessa, che scadrà il prossimo 7 gennaio 2024;

nell'estate 2023 è stata annunciata la volontà da parte della *joint venture* Metinvest-Danieli di acquisire parte delle aree demaniali del sito industriale per sviluppare il progetto di una nuova acciaieria

elettrica, coerente con le norme europee. Il progetto darebbe nuovo slancio economico all'intero comprensorio della bassa provincia livornese e dell'alta provincia grossetana;  
la "coabitazione" dei due soggetti industriali andrebbe costruita e armonizzata in base a quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 104 del 2023 relativo a programmi di investimento estero in Italia (non inferiori a un miliardo di euro), di preminente interesse strategico nazionale, con un commissario straordinario di governo cui sia affidato il coordinamento e l'azione amministrativa necessari alla rapida realizzazione degli interventi previsti;  
in data 22 novembre 2023 è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle organizzazioni sindacali, in accordo con la Regione Toscana, la richiesta di proroga della cassa integrazione in scadenza il 7 gennaio 2024. A oggi nella disponibilità della Regione Toscana ci sono fondi per coprire solo ulteriori tre mesi di cassa integrazione;  
nei giorni scorsi il Ministero del lavoro ha negato l'incontro richiesto per discutere dell'istanza di proroga;  
la proroga della cassa integrazione è funzionale ad armonizzare i due progetti JSW e Metinvest per il rilancio del sito siderurgico piombinese ed è necessaria per mettere in sicurezza i lavoratori in attesa che si definisca il nuovo assetto produttivo dell'area;  
Piombino ha aiutato l'Italia quando si è trattato di trovare una soluzione all'emergenza energetica, accogliendo in tempi *record* il rigassificatore. Sarebbe ingiusto se ora l'Italia non desse una mano a Piombino per rilanciare l'industria siderurgica,  
si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano provvedere al rilancio industriale del sito siderurgico piombinese attraverso la "coabitazione" dei due soggetti industriali JSW e Metinvest-Danieli e perché il Ministro del lavoro si sia opposto finora alla proroga della cassa integrazione, che è un presupposto irrinunciabile per garantire una gestione ordinata della fase di transizione.

(3-00812)

[CASINI](#), [BAZOLI](#), [MANCA](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'Istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna, composto da una sezione unica ed esclusivamente maschile, si articola in due reparti speculari sviluppati in un unico piano e ha una presenza media giornaliera di 40 ragazzi, raggiunta a seguito della riapertura di alcuni locali danneggiati dal sisma del 2012;

attualmente, come già avvenuto in passato, nell'Istituto sono presenti alcuni ragazzi che hanno maturato i requisiti per poter essere ammessi alla misura della semilibertà, ai sensi dell'articolo 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario;

secondo quanto disposto dal citato articolo 48 dell'ordinamento penitenziario "Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili";

la mancanza di una sezione autonoma ha avuto negli anni pesanti ricadute sui giovani detenuti, ostacolandone nei fatti la possibilità di poter usufruire della predetta misura;

il PNC, piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, prevede lo stanziamento di 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di 30 interventi. In particolare, per la giustizia, sono stati stanziati 132,90 milioni di euro, suddivisi in due *sub*-investimenti;

gli interventi del *sub*-investimento 2, pari a 48,9 milioni di euro, sono stati destinati, su proposta del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), agli istituti di alcune città e riguardano l'adeguamento strutturale, l'aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici su quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni e tra questi l'Istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna;

tuttavia, non si hanno ancora notizie in merito alla costruzione di un'apposita sezione da destinare ai detenuti in regime di semilibertà nell'ambito dei predetti investimenti;

la mancata costruzione di spazi dedicati ai predetti detenuti finirebbe con il contraddire nei fatti quei principi educativi e di recupero sociale dei ragazzi, cui la giustizia minorile italiana ha saputo guardare

negli anni e per i quali è divenuta un modello anche tra i Paesi membri dell'UE, si chiede di sapere quando avranno inizio nell'Istituto penale per minorenni di Bologna i lavori relativi alla sezione autonoma dedicata ai giovani detenuti in regime di semilibertà, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario.

(3-00813)

[TURCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il nostro Paese ha necessità di investire sulla sicurezza e sulla manutenzione della rete infrastrutturale. Dalla crisi finanziaria globale del 2008 fino alla pandemia, la spesa italiana per le infrastrutture si è ridotta in media del 2,8 per cento all'anno (5 volte il tasso con cui il PIL è decresciuto nello stesso periodo), passando dai 65,3 miliardi di euro del 2008 ai 45,3 miliardi di euro del 2021, in attesa di mettere in campo i fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il disegno di legge di bilancio per il 2024 destina oltre 11,63 miliardi di euro alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, a cui seguiranno altre risorse per opere accessorie;

secondo quanto emerso da uno studio condotto nel 2021 dal Centro Studi Divulga su dati riferiti al 2019, l'analisi dell'indice relativo alla qualità delle strade colloca l'Italia nella parte bassa della classifica europea (al 20° posto su 28) con una situazione migliore solo a quella di Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Malta e Romania;

nel 2022 i morti per incidenti stradali in Italia sono stati 20.669: una media di nove decessi al giorno. Il nostro Paese occupa un poco lusinghiero diciannovesimo posto in Europa;

considerato che:

in Puglia, secondo l'ISTAT, nel 2022 sono stati contati 9.286 incidenti stradali, in aumento del 2,2 per cento rispetto al 2021, con 226 morti e 14.256 feriti;

sempre secondo dati ISTAT sono evidenti le criticità della SS 16 Adriatica, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (343 incidenti, 20 decessi e 641 feriti), e delle strade SS 7 (Appia Taranto-Brindisi, 69 incidenti, 1 morto e 134 feriti), SS 100 (Bari-Taranto, 16 incidenti, 6 morti e 60 feriti) e SS 172 (detta dei Trulli, Martina Franca - Taranto, 24 incidenti, 2 morti e 43 feriti);

l'entità economica delle conseguenze dei sinistri è calcolata, solo per tutto il territorio pugliese, in un miliardo di euro, cioè il 6,5 per cento del totale italiano, derivante dalle lesioni subite dalle vittime, il cui numero è superiore alla media nazionale;

in Puglia, e in particolare in provincia di Taranto, il 27 novembre 2023 si è consumata l'ennesima tragedia della strada, nel tratto della strada statale 100, che collega Mottola a San Basilio, costata la vita a cinque persone che tornavano a casa dopo una giornata di lavoro;

riguardo ai lavori di completamento e messa in sicurezza di questo tratto di strada statale (dal km 44+500 al 53+600 - San Basilio) e nei due snodi San Basilio-Mottola e Massafra-Taranto, si è registrato un rimpallo di responsabilità fra Regione Puglia e ANAS, con quest'ultima che non avrebbe la copertura finanziaria per garantire la sicurezza stradale;

ritenuto che a parere dell'interrogante la sicurezza non è un bene barattabile e, oltre a promuoverla con i comportamenti personali, occorre implementarla, soprattutto con una maggiore destinazione di fondi da parte del Governo alle opere infrastrutturali non utopistiche (ponte sullo Stretto di Messina), ma reali e quantomai urgenti, come le arterie stradali che non sono in grado di garantire totalmente l'incolumità degli automobilisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, di concerto con il gestore ANAS, intenda investire nelle attività necessarie per garantire la messa in sicurezza delle strade statali e, in particolare, delle citate SS 100, SS 172 e SS 7;

se vi sia l'intenzione di intervenire con forza, affinché vengano reperiti nuovi fondi e sbloccati quelli esistenti per l'ulteriore allargamento e ammodernamento del tratto che va da San Basilio fino a Massafra, con spartitraffico centrale e la realizzazione delle quattro corsie sulla SS 7 tra Taranto e Massafra.

(3-00814)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MAGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la notte tra il 18 e il 19 novembre 2023, la comunità dei "Dodici raggi" (Do.ra) ha nuovamente deturpato il monte San Martino a Varese, piantando rune di legno e srotolando striscioni in memoria dei caduti nazifascisti che morirono sul posto nella prima battaglia della Resistenza nel 1943; una delegazione di circa 20 uomini con torce, fiaccole ed una corona sarebbe salita sul San Martino a mettere uno striscione, una runa e una corona; lo striscione recava la scritta "Sia posta gloria sul vostro volto";

la stessa delegazione, in occasione dello scorso 25 aprile, aveva fatto irruzione ad Azzate (Varese), interrompendo violentemente un'iniziativa antifascista con tanto di striscione di rivendicazione: "Nessuno si illuda si possa scordare il sangue versato per non tradire", e cori inneggianti a Benito Mussolini;

il gruppo di estrema destra "Do.Ra", comunità militante dei Dodici raggi, è un'organizzazione che, come riportato nel relativo sito *web*, "si batte per la rinascita dell'ordine naturale, ancorata senza nascondersi al fascismo e al nazionalsocialismo quali concezioni politiche che reggono i pilastri del mondo, scollegandosi dalle scorie della destra postbellica" ed ha aperto una sede nel comune di Azzate il 28 ottobre 2022, dopo la chiusura, nel 2017, della sede di Caidate di Sumirago (Varese) (recante il mosaico con il "sole nero" copiato dal castello del capo delle SS Himmler) a seguito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio;

gli esponenti di estrema destra di Do.Ra non sarebbero nuovi a manifestazioni provocatorie e violente, basti pensare alle aggressioni ai danni del vicequestore di Varese risalenti al 4 novembre 2019, mentre il Consiglio comunale era riunito in occasione del voto sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, o ancora alle sistematiche violenze, intimidazioni e minacce rivolte al giornalista del quotidiano "la Repubblica" Paolo Berizzi;

considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito nazionale fascista; in attuazione di tale disposizione, la legge 20 giugno 1952, n. 645, punisce con reclusione e multa chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista, o anche solo vi partecipi, o ne faccia propaganda;

tale legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, in particolare vieta il perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" secondo precise modalità fra loro alternative, quali: l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, il denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, la propaganda razzista, l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista e da ultimo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

è evidente, a parere dell'interrogante, che le attività compiute dal gruppo di estrema destra Do.Ra rientrino pienamente nelle condotte vietate dalla Costituzione, nonché dalle leggi citate;

peraltro, la legge n. 645 del 1952, all'articolo 3, prevede espressamente come nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo debba adottare il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni delle organizzazioni neofasciste,

si chiede di sapere:

se i cittadini di Azzate e comuni limitrofi debbano ormai sentirsi intimoriti nello svolgimento della libera iniziativa democratica prevista dalla Costituzione;

quali siano i motivi per i quali la Questura non sia intervenuta per tempo al fine di impedire i fatti riferiti;

se non si ritenga di dover procedere in tempi brevi all'adozione di un provvedimento di scioglimento e confisca dei beni dell'organizzazione neofascista "Do.ra".

(4-00874)

PAITA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

secondo organi di stampa, in data 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste viaggiava sul treno Frecciarossa 9519, sulla tratta Torino-Salerno, diretto a

Caivano per un evento, da dove poi si sarebbe dovuto muovere nuovamente verso Roma, per registrare una trasmissione televisiva;

deviato sulla vecchia linea Roma-Napoli e con circa due ore di ritardo per via di un guasto sulla linea ad alta velocità, il treno, come confermato da Trenitalia, ha effettuato una fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino;

sempre secondo organi di stampa, la fermata straordinaria sarebbe stata richiesta dal Ministro dell'agricoltura, "per motivi istituzionali", il quale ha confermato l'accaduto giustificando la propria richiesta sulla non conoscenza del ritardo del treno e sottolineando che, della fermata straordinaria, avrebbero potuto beneficiare anche gli altri passeggeri;

è evidente che la possibilità di beneficiare di una fermata imprevista in ragione di ritardi (all'ordine del giorno sulle tratte ferroviarie nell'ultimo anno) non rappresenti un'opzione concreta per tutti;

Ferrovie dello Stato, in una nota sulla vicenda, ha affermato il carattere "non eccezionale" dell'accaduto, sostenendo che negli ultimi sei mesi, sull'alta velocità, vi siano stati «207 casi di fermate straordinarie per coincidenza/riprotezione dei clienti derivanti da gestione anormalità o circolazione perturbata» e che la richieste di fermate straordinarie «sono valutate in funzione ai tempi di arrivo alla prima località di servizio utile ... in relazione alla fermata per servizio commerciale», ma anche in base alla sussistenza di «particolari esigenze, quali ad esempio di emergenza di ordine pubblico ecc.», in ogni caso valutando «caso per caso e, in relazione ai possibili impatti sulla circolazione dei passeggeri»;

non è chiaro quali siano le circostanze che hanno portato a effettuare le 207 fermate straordinarie richiamate dalla predetta nota, soprattutto alla luce dell'indeterminatezza e omnicomprensività che caratterizza le locuzioni «coincidenza/riprotezione» e «gestione anormalità o circolazione perturbata», all'interno delle cui fattispecie può farsi ricadere tanto un guasto tecnico (che impedisce *in toto* la circolazione del treno) quanto esigenze specifiche e personalissime, come quella che hanno portato il Ministro in indirizzo a richiedere la fermata straordinaria;

sempre secondo Ferrovie dello Stato, peraltro, «in questo specifico caso» la decisione di effettuare una fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino «veniva comunicata a tutti i passeggeri a bordo treno tramite un annuncio audio», sulla base di una specifica richiesta della «sala operativa Trenitalia ... al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI»;

il fatto che la fermata straordinaria sia stata comunicata a tutti i passeggeri rappresenta un adempimento dovuto e ineludibile, mentre non si comprende quale siano le ragioni per cui la sala operativa di Trenitalia abbia deciso di richiedere la fermata straordinaria al Centro di coordinamento, né da chi sia pervenuta esattamente tale richiesta;

la nota di Ferrovie dello Stato afferma che la fermata straordinaria è stata disposta «in conformità al regolamento europeo 782 del 2021», secondo cui «nel caso in cui l'arrivo alla destinazione finale sia previsto con un ritardo superiore a 60 minuti, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio, il passeggero ha diritto al rientro al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta»;

l'articolo 18 del citato regolamento, tuttavia, non riconosce in alcun il diritto del passeggero «al rientro ... ad altra località intermedia di sua scelta», limitandosi a prevedere che, in presenza di ritardi pari o superiori ai 60 minuti, il passeggero possa solo: a) ottenere il rimborso, anche parziale, e avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale (non intermedio) non appena possibile; b) proseguire il viaggio secondo un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile, eventualmente anche a una data successiva, a discrezione del passeggero. Le ipotesi contemplate dalla normativa richiamata da Ferrovie dello Stato, pertanto, non contemplano l'ipotesi di una fermata straordinaria come quella descritta;

la generica e imprecisa nota di Ferrovie dello Stato, pertanto, non sconfessa l'utilizzo privato e discrezionale di un servizio di trasporto pubblico realizzato da una società a partecipazione pubblica per fini di pubblica utilità,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che la fermata straordinaria descritta in premessa e richiesta dal

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste abbia comportato, per il Frecciarossa 9519 dello scorso 21 novembre, una ulteriore deviazione dalla tratta (secondaria) a questo già assegnata per ragioni tecniche;

se risulti che qualcuno, e, nel caso, chi, abbia contattato Trenitalia o altra società del gruppo Ferrovie dello Stato per comunicare la richiesta avanzata dal Ministro dell'agricoltura e chi, conseguentemente, abbia deciso di disporre la fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino;

se corrisponda al vero il fatto che, davanti alla richiesta di fermata straordinaria del Ministro dell'agricoltura, il capotreno abbia opposto il proprio diniego e quali siano le motivazioni addotte dalla sala operativa Trenitalia a corredo della richiesta di fermata straordinaria al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI, nonché le ragioni per cui la sala operativa abbia ritenuto necessario avanzare detta richiesta, nonostante il carattere tutt'altro che eccezionale del ritardo accumulato dal Frecciarossa 9519;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (quale soggetto competente per materia) fosse a conoscenza della richiesta del Ministro dell'agricoltura e se alcuna struttura del suo dicastero abbia avuto un qualche ruolo nella determinazione della fermata straordinaria;

quali siano le ragioni, i temi e le circostanze che hanno comportato le 207 fermate straordinarie riferite nella nota di Ferrovie dello Stato di cui in premessa;

se risulti quante volte e in quali occasioni i membri del Governo e i parlamentari abbiano richiesto fermate straordinarie dei treni su cui viaggiavano e che abbiano comportato deviazioni dall'itinerario previsto.

(4-00875)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 3 novembre 2023, a seguito del noto incidente del 18 settembre in cui due comici russi hanno finto di essere il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki e hanno interloquuto col Presidente del Consiglio dei ministri per circa mezz'ora, sono state annunciate le dimissioni del consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri Francesco Maria Talò;

ad oggi, con i conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese in corso, il piano d'azione comune con la Germania, la mancata aggiudicazione a Roma dell'edizione di Expo 2030, che a giudizio dell'interrogante costituisce un'indecorsa sconfitta, e la Cop28 di Dubai alle spalle, nonché la presidenza dell'Italia al prossimo G7 di gennaio all'orizzonte, il ruolo di consigliere diplomatico ricoperto da Talò risulta ancora vacante;

non si comprendono le ragioni per cui il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno non nominare il nuovo consigliere diplomatico, atteso che lo scenario internazionale e il continuo mutare degli assetti geopolitici suggeriscano di dotare la struttura governativa del massimo supporto possibile, anche al fine di garantire un corretto sistema di imputazione delle responsabilità,

si chiede di sapere se e quando il Presidente del Consiglio dei ministri intenda procedere alla nomina del proprio consigliere diplomatico, al fine di garantire stabilità, certezza e riconoscibilità alla struttura di supporto alla linea diplomatica del capo del Governo.

(4-00876)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate del 2023 notizie di stampa hanno riportato la ormai nota vicenda dello stupro delle cuginette di Caivano (Napoli);

fu uno scenario particolarmente agghiacciante quello delle violenze di gruppo, ripetute, sulle due cuginette di 10 e 12 anni all'interno di un centro sportivo abbandonato del Parco verde di Caivano: le bambine subirono pressioni e ricatti oltre ad essere minacciate con un bastone;

le violenze furono oggetto anche di riprese video e nelle registrazioni gli investigatori ebbero modo di ascoltare anche le battute dei ragazzi, mentre si vantavano degli abusi; fu fatta persino una videochiamata per mostrare in diretta le violenze sessuali;

in questi giorni, sempre da notizie di stampa si apprende che per uno dei due maggiorenni indagati per gli stupri sarebbero stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico in un comune del Veneto, presso l'abitazione di un parente disposto ad ospitarlo;

i difensori dell'indagato hanno motivato la richiesta sostenendo che il ragazzo è «in precarie condizioni di salute psico-fisiche», affetto da «ritardo mentale di grado medio con difficoltà di apprendimento»: uno stato «che si sarebbe aggravato durante la detenzione» in cui ha inoltre sviluppato «uno stato depressivo»;

la decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, che ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata dalla difesa del diciannovenne;

per il GIP gli abusi ripetuti ai danni delle due bambine «si sono innestati in un contesto territoriale di profonda incuria e abbandono e sono stati agevolati dal senso di appartenenza al gruppo criminale dei suoi membri, quasi tutti minorenni o poco più che maggiorenni»;

per questo motivo l'allontanamento del diciannovenne da Caivano, osserva il GIP, «appare elemento piuttosto rassicurante in ordine alla rescissione dei legami con il predetto contesto, inducendo a confidare in un'adeguata capacità autocontenitiva»;

considerato che per la Procura di Napoli Nord il diciannovenne sarebbe dovuto restare in carcere per via di «una personalità altamente violenta e trasgressiva» e per un suo «ruolo da protagonista nella vicenda delittuosa»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio;

se intenda valutare eventuali accertamenti nel caso specifico, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la correttezza dell'operato degli uffici preposti e assumere proprie iniziative finalizzate all'adeguata ed effettiva esecuzione delle misure cautelari.

(4-00877)

[CUCCHI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

il 2 novembre 1975 veniva ucciso, all'idroscalo di Ostia, Pier Paolo Pasolini. A 48 anni dalla tragica morte, pochi giorni fa, la Procura della Repubblica di Roma ha deciso di rigettare un'istanza motivata di riapertura delle indagini presentata il 3 marzo 2023 a sostegno della quale si era anche schierato l'ordine dei giornalisti del Lazio, oltre a numerosi esponenti del mondo della cultura;

a tutt'oggi l'unico condannato, a 9 anni e 7 mesi di reclusione, per il brutale assassinio risulta l'allora minorenne Giuseppe Pelosi, eppure già la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni, presieduto da Carlo Alfredo Moro, nel 1976 aveva riconosciuto la responsabilità di Pelosi insieme ad ignoti. Tuttavia su questi ultimi la magistratura non indagò mai effettivamente, grazie anche ad una sentenza di appello che riconobbe quale unico responsabile Giuseppe Pelosi;

sono numerosi gli elementi a sostegno dell'istanza di riapertura: innanzitutto le dichiarazioni rese da uno dei fondatori della "banda della Magliana" Maurizio Abbatino, rese in data 24 aprile 2022 alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere. Nel dettaglio risulta che Abbatino abbia confermato "di aver preso parte, da giovanissimo, ad un furto di pellicole cinematografiche che era stato commissionato dal proprietario di una bisca di cui ha anche fatto il nome (Franco Conte). Le dichiarazioni fornite sono sufficientemente puntuali, giacché Abbatino rammenta di aver accompagnato alcuni altri giovani in un luogo - che il testimone non è in grado di ricordare con esattezza, ma colloca approssimativamente nei dintorni di via Tiburtina - da cui sarebbero state sottratte tre grosse 'pizze' di girato. A dire di Abbatino, Franco Conte, che risulterebbe aver commissionato il furto delle pellicole, conosceva lo stesso Pasolini in quanto questi, occasionalmente, aveva frequentato il suo locale". Tra le pellicole rubate come è noto vi erano anche quelle del *film* "Salò o le 120 giornate di Sodoma", ultimo *film* girato da Pasolini; come emerso nel corso delle precedenti indagini Pasolini aveva interesse a recuperare quelle "pizze";

trovavano così conferma le dichiarazioni rese da Sergio Citti, ovvero che qualche giorno prima dell'omicidio di Pasolini, aveva appreso da Sergio Placidi, un appartenente alla malavita romana dell'epoca, che un gruppo di persone pretendeva una somma di denaro per la restituzione delle pizze del *film* e che il regista aveva fissato un incontro con queste persone il 1° novembre 1975. Placidi in data 4 aprile 2011 aveva negato tale episodio ma, nuovamente sentito in data 25 giugno 2011, aveva

riferito che effettivamente Citti si era rivolto a lui affinché si interessasse del recupero delle pellicole del *film* di Pasolini. Tale episodio doveva necessariamente essere messo in correlazione con quanto riferito da Gianfranco Sotgiu, ovvero da colui che già aveva reso dichiarazioni alla giornalista Oriana Fallaci nelle quali aveva confermato di aver udito dire a tre ragazzi testualmente: "Mi raccomando ho un appuntamento con Pasolini fatevi trovare lì"; a riprova vi sarebbe il fatto che sull'autovettura di Pasolini vennero rinvenute 30.000 lire (3 banconote da 10.000 lire) presso il posto di guida;

considerato che:

nonostante i numerosi elementi raccolti da ultimo anche dalla Commissione parlamentare, la magistratura non ha ritenuto opportuno accertare un movente diverso dell'omicidio, considerato che quello a sfondo sessuale attribuito a Pelosi è risultato superato dall'individuazione proprio dei 3 profili genetici e dallo svolgimento delle ulteriori indagini;

in particolare non è stata mai approfondita la pista del delitto politico nonostante il gran numero di circostanze portate all'attenzione degli inquirenti, fra le quali i risvolti delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Pavia sull'uccisione del presidente dell'ENI Enrico Mattei, che hanno indicato un collegamento con l'omicidio di Pasolini e il fatto che al momento della morte Pasolini stava scrivendo il romanzo "Petrolio", dove si affrontano figure controverse vicine alla P2, né gli articoli usciti poco tempo prima sul tema della strategia della tensione, del ruolo svolto dalla CIA in Italia, delle stragi di Brescia e Milano;

considerato che avverso il diniego opposto dalla Procura all'istanza presentata *ex art.* 414 del codice di procedura penale il nostro ordinamento non prevede, peraltro, alcun rimedio per la parte proponente, quindi l'omicidio Pasolini sembrerebbe dunque da catalogare nella lunga serie dei misteri italiani irrisolti,

si chiede di sapere se risulti che uno o più atti relativi all'omicidio di Pier Paolo Pasolini siano coperti dal segreto di Stato e se il Governo non intenda fornire alla magistratura ogni elemento utile in suo possesso al fine di ogni iniziativa di competenza volta a chiarire la tragica vicenda.

(4-00878)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [CASTIELLO](#), [NAVE](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [ALOISIO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il comparto della pubblica amministrazione ha vissuto una stagione di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati;

la revisione della spesa pubblica ha più volte interessato lo Stato italiano, ad esempio con l'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, adottato con urgenza in considerazione del quadro di instabilità finanziaria al quale il Paese è stato sottoposto in particolar modo dalle pressioni internazionali, oppure con l'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, meglio noto come "decreto salva Italia", attraverso il quale il Governo Monti introdusse, all'articolo 24, la "riforma Fornero" del sistema pensionistico, fino al varo di numerose disposizioni successive, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, e ancora nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Governo Letta);

considerato che:

la disciplina di erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) o del trattamento di fine servizio (TFS), modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti citati, rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato;

per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, come specificato ampiamente dalle circolari dell'Istituto nazionale di previdenza sociale n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento variano da un minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, ad un massimo di oltre 2 anni per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata;

per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento variano in base alla contrattazione collettiva: ad esempio, nel settore terziario si dispone



che venga erogato entro 30 giorni dal termine del rapporto, mentre nel settore del commercio il termine è fino al 45° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;

l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede le seguenti modalità e tempi di erogazione: a) un unico importo annuale se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro; b) due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima *tranche* è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al corrispettivo mancante); c) tre importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda *tranche* sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari al corrispettivo mancante); considerato infine che:

con sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra TFR e TFS sollevata dal TAR Lazio in seguito ad un ricorso di un dipendente pubblico che aveva chiesto il riconoscimento del trattamento di fine servizio senza dilazioni e rateizzazioni, ritenendo che il pagamento rateale potesse ledere l'art. 36 della Costituzione. Con la pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio, componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione che si sostanzia non solamente nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione;

l'INPS prosegue con il versamento del TFR secondo i criteri dichiarati illegittimi dalla suddetta sentenza senza dare alcuna motivazione al riguardo,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo intendano adottare per dare attuazione alle decisioni della Corte costituzionale e quali siano le motivazioni per cui ancora perduri la disparità di trattamento.

(4-00879)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00808 del senatore Verini ed altri, sullo svolgimento dell'assemblea di Forza Nuova a Orvieto il 2 dicembre 2023;

*8ª Commissione permanente*(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00814 del senatore Turco, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, in particolare in Puglia.

## 1.5.2.2. Seduta n. 133 del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**133a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del vice presidente CENTINAIO  
e del vice presidente RONZULLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dà lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 5 dicembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum» (955).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,11)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 952, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti a tutti gli altri articoli del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE PRIAMO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, procediamo con l'esame degli ordini del giorno riferiti a tutti gli articoli, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE PRIAMO](#), *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno, G2.1, presentato dalla senatrice Fregolent, esprimo parere contrario sul punto 1) e favorevole con riformulazione sul punto 2) dell'impegno aggiungendo all'inizio le parole: «a valutare l'opportunità di» (...), e alla fine le parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Ci deve dire qualcosa sulle premesse, però.

[DE PRIAMO](#), *relatore*. Sulle premesse? Intende le modifiche sugli impegni, Presidente?

[PRESIDENTE](#). Favorevole o contrario sulle premesse, visto che ha distinto il punto 1 dal punto 2. Le premesse vanno bene? La contrarietà è solo sul punto 1?

[DE PRIAMO](#), *relatore*. È solo sul punto 1. Il parere sulla premessa è favorevole.

Sull'ordine del giorno G2.2, il parere sulla premessa è sempre favorevole. Esprimo inoltre parere favorevole sull'impegno, con le seguenti riformulazioni: punto a) aggiungendo le parole: «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». Per quanto riguarda il punto b)...

[PRESIDENTE](#). Mi scusi se la interrompo, senatore De Priamo, non sono sicura di leggere la stessa cosa. Io sto leggendo l'ordine del giorno G2.2 e non trovo un punto a) e un punto b). Però può darsi che sia io che non capisco.

[DE PRIAMO](#), *relatore*. Richiedo due modifiche, Presidente, e il punto 2 sarebbe la seconda modifica. La prima modifica è trasformare l'impegno aggiungendo le parole: «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Quindi, nell'ultima parte, a pagina 9, si aggiungono le parole: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di»?

[DE PRIAMO](#), *relatore*. Esattamente. Inoltre chiedo di sopprimere le parole «nel prossimo provvedimento utile», che sono nell'impegno.

Sull'ordine del giorno G2.3, esprimo parere favorevole con riformulazione di ciascun impegno. Quindi tutti gli impegni devono essere riformulati aggiungendo le parole: «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Sull'ordine del giorno G2.4 esprimo parere favorevole con riformulazione dell'impegno in «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». Solo questa modifica, Presidente.

Sull'ordine del giorno G2.5 esprimo parere favorevole come raccomandazione, quindi è accolto come raccomandazione, con la seguente riformulazione del secondo impegno: «ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo edilizio».

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno G2.5 «impegna il Governo al fine di contribuire (...)». Poi c'è un

secondo impegno che dice: «al fine di interrompere la costruzione di un modello di sviluppo»; è questo che lei modificherebbe?

DE PRIAMO, *relatore*. Sì. Però, Presidente, i due impegni diventano un unico punto.

PRESIDENTE. In che senso, scusi?

DE PRIAMO, *relatore*. Diventano una raccomandazione. Si riformula il secondo impegno in: «ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo edilizio».

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi presentatori degli ordini del giorno se stanno comunque seguendo queste proposte di riformulazione, perché poi, quando arriviamo al punto, dobbiamo chiedervi se le accettate o no.

Passiamo al successivo ordine del giorno G2.6.

DE PRIAMO, *relatore*. Sull'ordine del giorno G2.6 esprimo parere favorevole con riformulazione dell'impegno in: «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Sull'ordine del giorno G2.7 esprimo parere favorevole con riformulazione dell'impegno in: «a valutare l'opportunità di» e aggiungendo le parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Sull'ordine del giorno G2.8 esprimo parere favorevole con riformulazione dell'impegno in: «a valutare l'opportunità di», aggiungendo le parole «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica» e sopprimendo le parole: «con il prossimo provvedimento utile».

Sull'ordine del giorno G 2.9 esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Siccome mancano ancora cinque minuti alla scadenza del termine del preavviso, intanto chiedo ai presentatori degli ordini del giorno se accettano le proposte di riformulazione del relatore e del Governo.

Chiedo alla senatrice Fregolent se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.1.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, accetto la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Nave se accetta le proposte di riformulazione degli ordini del giorno G2.2 e G2.3.

[NAVE](#) (*M5S*). Signora Presidente, accetto entrambe le proposte di riformulazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Irto se accetta le proposte di riformulazione degli ordini del giorno G2.4 e G2.5.

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Accetto la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.4.

Sull'ordine del giorno G2.5 anticipo che insisterò per la votazione, anche perché la riformulazione proposta dal relatore cassa interamente il secondo impegno al Governo, senza una motivazione. Tra l'altro, la richiesta di impegno che noi rivolgevamo al Governo era quella di evitare nuovi condoni in un luogo dove purtroppo ancora ci sono molti abusivismi e le demolizioni tardano ad arrivare. Quindi, non comprendiamo perché il Governo abbia voluto cancellare interamente questo impegno. Chiedo quindi che l'ordine del giorno G2.5 venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Sugli ordini del giorno G2.6 e G2.7, senatore Irto, accetta le proposte di riformulazione?

IRTO (*PD-IDP*). Accetto entrambe le proposte di riformulazione.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.8, senatore Nave, accetta la proposta di riformulazione?

[NAVE](#) (*M5S*). Signora Presidente, desidero che l'ordine del giorno G2.8 sia posto in votazione, anche perché nella riformulazione viene proprio a mancare il punto principale. Si tratta di tutti quei cittadini al cui controllo dell'immobile non viene certificata l'idoneità alla sismicità. In tal caso i cittadini andrebbero incontro ad una spesa notevole e senza nessun aiuto dello Stato. Quindi, resta importante l'impegno nel prossimo provvedimento utile. Per questo motivo chiedo che l'ordine del giorno sia posto ai voti.

[PRESIDENTE](#). Senatore De Priamo, approfitto ancora di questo minuto per chiederle il parere sull'ordine del giorno G6.1.

DE PRIAMO, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo un minuto di tempo.

**PRESIDENTE.** Va bene, senatore. Se ha bisogno ancora di un momento di riflessione, le chiederò il parere quando arriveremo all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6.

Collegli, da questo momento siamo nei tempi giusti per poter iniziare le operazioni di esame e di voto degli emendamenti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, fino alle parole «sistema di monitoraggio», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.7.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, fino alle parole «lettera b)», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.16.

**PRESIDENTE.** Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo 2), G2.2 (testo 2), G2.3 (testo 2) e G2.4 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.5, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.6 (testo 2) e G2.7 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.9, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore

Nave e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «n. 887», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «o di altro soggetto».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Chiedo ora al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'ordine del giorno G6.1.

[DE PRIAMO](#), *relatore*. Signora Presidente, il parere è favorevole con la seguente riformulazione tesa a inserire, prima della parte dispositiva, le parole: «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Senatore Irto, accoglie questa riformulazione?

[IRTO](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, la accolgo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, prendo la parola su questo emendamento anche per svegliare un po' l'Aula che stava votando meccanicamente su un disegno di legge che in realtà non abbiamo avuto il tempo di analizzare e studiare seriamente, perché è arrivato e praticamente in ventiquattr'ore abbiamo dovuto risolvere tutti i temi, svolgere la discussione e l'esame degli emendamenti in Commissione, presentare gli emendamenti in Aula e devo dire che a mio avviso, anche per l'argomento che affronta il decreto-legge in esame, si tratta di un modo di procedere poco utile ad affrontare le cose.

Il provvedimento ha degli aspetti positivi e anche degli aspetti che ovviamente ci preoccupano. Ho chiesto la parola sull'articolo 6 perché è uno dei punti di preoccupazione rispetto al decreto-legge in esame, che dovrebbe avere la funzione di avviare una capacità di prevenzione (un termine un po' eccessivo) o di intervento, al fine di evitare che una situazione sempre più preoccupante possa degenerare e lo fa attraverso la scelta di lavoro delle persone, necessità di informazione e di mettere al riparo, di avere la strutturazione. Tuttavia siamo di fronte a un provvedimento che stabilisce che al massimo si assume a tempo determinato, al massimo per ventiquattro mesi e che le unità della stessa Regione si riducono a dieci persone che possono anche fare cinquanta ore di straordinario la settimana. Io credo che ci sia uno iato tra il senso del decreto-legge (la presa in carico di una situazione difficile) e le risposte che poi si danno sul terreno del lavoro e dell'occupazione, che non sono mai all'altezza degli impegni che vengono richiesti. Tutto ciò sapendo che parliamo di un'area, quella dei Campi Flegrei, in cui è più facile trovare un Comune in dissesto che non un Comune che sia in grado di assumere qualcuno ed è più probabile che vi siano difficoltà ad avere delle professionalità adeguate, perché non ci sono. Bisognerebbe quindi, come sempre, se si vuole davvero fare prevenzione, investire anche nelle capacità professionali, nel personale e nell'occupazione, sostenendo quei Comuni che sono in difficoltà.

L'emendamento 6.1 è ovviamente parziale rispetto all'insieme delle cose che ho detto, ma sarebbe un segnale importante per dimostrare che il senso di questo decreto-legge viene anche sostenuto dalle scelte occupazionali che si fanno. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice, attendiamo un momento che i colleghi che intendono lasciare l'Aula lo facciano, possibilmente in silenzio. Chi intende assistere ai lavori dell'Assemblea è pregato di farlo abbassando notevolmente il volume della voce.

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Piazza Filattiera» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 952 (ore 10,43)

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo l'esame del provvedimento. Colleghi, per cortesia: c'è un rumore di fondo non accettabile.

Prego, senatrice Petrenga.

[PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro Nello Musumeci, mirato a prevenire il rischio sismico causato dal fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, una zona vulcanica molto estesa.

Il decreto-legge permette l'adozione di un piano straordinario per valutare la vulnerabilità delle zone edificate colpite da questo fenomeno.

L'onere finanziario complessivo quantificato per arginare queste minacce è di 52,2 milioni di euro, che saranno coperti integralmente dallo Stato.

Nella zona dei Campi Flegrei l'attività sismica causata dal bradisismo non accenna a diminuire. Scosse sismiche si verificano con frequenza crescente, tra cui una di magnitudo 2.6 alle ore 10,46 del 4 ottobre, seguita da un'altra di magnitudo 1.7.

Questa situazione sta causando crescente preoccupazione tra i residenti. I Comuni della zona, nonostante abbiano affrontato il bradisismo per più di un secolo, non dispongono però ancora di piani di evacuazione specifici per gestire questa minaccia. Per tale ragione il decreto-legge Campi Flegrei contiene le disposizioni per l'adozione di un piano di emergenza straordinario che comprende quattro attività principali: uno studio di microzonazione sismica, l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, con misure di mitigazione, e un programma di monitoraggio sismico e delle strutture.

Il Dipartimento della protezione civile delinea urgentemente l'area di intervento basata sui dati di sollevamento bradisismico e sismicità. Per implementare il piano in modo rapido il Dipartimento disporrà di un supporto speciale. Inoltre, un piano di comunicazione alla popolazione, in coordinamento con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi sismici, con un'attenzione particolare alle persone con disabilità.

Entro sessanta giorni verrà elaborato un piano di emergenza per l'area interessata dal bradisismo, basato sui dati dei centri di competenza e contenente procedure per situazioni di emergenza. Saranno attuate inoltre misure per verificare l'integrità delle infrastrutture di trasporto e altri servizi essenziali.

Sotto la coordinazione della Regione Campania, verrà potenziata la risposta operativa territoriale di protezione civile. La Città metropolitana di Napoli coordina sforzi per reclutare personale temporaneo, acquisire i materiali necessari e allestire strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione. Il piano deve considerare la decisione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di mantenere il livello di allerta giallo per il rischio vulcanico.

Inoltre, per quanto riguarda la sismicità legata al bradisismo, la Commissione ha notato un aumento nella frequenza e nell'intensità degli sciami sismici, suggerendo la possibilità di eventi sismici futuri simili. Gli scienziati raccomandano una serie di misure per affrontare il rischio sismico nei Campi Flegrei. Queste misure includono la riduzione significativa della popolazione residente nella zona rossa, che conta circa 600.000 persone; l'implementazione di uno schema di evacuazione progressiva, iniziando da una piccola area considerata ad alto rischio; l'evacuazione temporanea degli edifici situati entro un chilometro e mezzo dall'area della Solfatara Agnano, dove si verificano i terremoti più intensi, per valutare la loro abitabilità e resistenza a scosse sismiche significative. Gli esperti sottolineano l'importanza di sviluppare un piano di evacuazione specifico per il rischio flegreo, che è complesso e include il rischio di eruzione vulcanica.

Siamo vicini ai cittadini dei Campi Flegrei colpiti da questa terribile minaccia. Al legittimo sgomento delle persone costrette ad abbandonare le loro case in piena notte a causa dell'aumentare significativo dell'attività sismica dovuto al fenomeno del bradisismo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto prontamente con il decreto-legge che stanziava 52,2 milioni di euro per permettere la messa in sicurezza dei territori interessati dal rischio eruzione.

Riteniamo prioritaria la coordinazione a più livelli istituzionali di tutti gli enti interessati per coordinare un piano di emergenza che possa efficacemente salvare i cittadini da un fenomeno sismico o eruttivo purtroppo non del tutto prevedibile. La sfida è proprio farsi trovare pronti a questa terribile eventualità. Di fronte alla messa in sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture, nessuna polemica politica deve rallentare o disturbare la collaborazione tra Protezione civile, Regione Campania, Città metropolitana e comunità scientifica.

Una volta certi della sicurezza dei cittadini, si potrà indagare sui motivi per cui fino ad ora non sono stati attuati provvedimenti per far fronte a un fenomeno ciclico e secolare come quello del bradisismo che interessa la zona vulcanica dei Campi Flegrei. *(Applausi)*.

**SPAGNOLLI** *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**SPAGNOLLI** *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, che i Campi Flegrei siano un territorio soggetto da sempre a fenomeni sismici è cosa nota. Ci sono state alcune recrudescenze negli ultimi tempi, per cui è ovvio che si debba intervenire e lo si debba fare con un provvedimento che non ha senso sia oggetto di polemiche gratuite o diventi motivo di piantare bandierine di parte, perché per la prima volta questa maggioranza lo porta al Parlamento come provvedimento preventivo. Abbiamo parlato sempre di fare prevenzione: adesso la si fa e, quindi, va bene ma va davvero bene?

Ora, i colleghi toscani mi perdoneranno, ma prendo in prestito l'espressione di un loro illustre conterraneo, Gino Bartali, che - come sappiamo - diceva spesso: «L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare». E perché l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare? Come si fa a pensare che si possa davvero realizzare in novanta giorni un piano di misure urgenti di prevenzione dal rischio sismico in cui sono coinvolti undici enti diversi, più il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2-bis, dei quali uno è la Regione Campania, che evidentemente ha più uffici coinvolti, e gli altri sono i Comuni della zona, che sono certamente più di uno? Voi pensate che a mettere intorno a un tavolo in più riunioni tutta questa gente in novanta giorni ne venga fuori qualcosa? Io credo di no, perché siamo in Italia, un Paese in cui gli enti hanno competenze sovrapposte, e non confini chiari e reciproci (del tipo: fino a qui intervengo io e da lì in poi intervieni tu). È questo il vero problema. Pertanto, il provvedimento in esame è un'occasione persa per provare a fare ordine in questa situazione.

L'articolo 4 propone di fare un piano speditivo entro sessanta giorni: già il fatto che ci vogliano sessanta giorni a farlo direi che è piuttosto discutibile. La Presidente della 3a Commissione, di cui sono membro, sostiene sempre che l'apparato che funziona meglio nel Paese è quello militare e io

condivido la sua visione. È chiaro che non possiamo militarizzare tutto l'apparato pubblico statale italiano, ma qualcosa di meglio si può fare, come dimostrano anche altri apparati pubblici del nostro Paese: cito quelli che conosco, le autonomie, nei cui apparati c'è una chiara distinzione tra chi fa cosa. Pertanto, un piano speditivo si farebbe in cinque giorni, perché non c'è bisogno di mettere d'accordo tutta una serie di soggetti che hanno competenze complesse che - come detto - si sovrappongono tra loro.

In questo provvedimento si utilizzano cinque volte le parole «celere» e «speditivo»: ha senso continuare a ripetersi di dover essere veloci? Ha senso, sì, perché in questo modo si mettono le mani avanti. Tenete conto che qui tutte le attività operative vengono demandate all'ente locale; la Regione e i Comuni si devono occupare del monitoraggio e della determinazione dei fabbisogni, e cioè gli apparati dello Stato coordinano, indirizzano e controllano. È abbastanza comodo fare questo, senza l'assillo di dover operare, perché chi opera sono gli altri. Anche in questo provvedimento, quindi, assistiamo al *cliché* tipico dello Stato italiano, tale per cui lo Stato non si assume responsabilità operative, che sono quelle che chiedono il tempo, e lascia con la faccia nel vento gli enti locali.

Ci sono poi alcuni punti che si sarebbero potuti sviluppare meglio. Due esempi: cosa dirà lo Stato ai cittadini la cui abitazione verrà catalogata come vulnerabile? Quali strumenti e quali agevolazioni fiscali si metteranno a disposizione di questi cittadini, per mettere in sicurezza le loro case?

E poi, quanto alle vie di fuga, su quell'area insistono e abitano 550.000 persone e, quindi, si deve porre il tema delle infrastrutture: se devono allontanarsi velocemente, dovranno avere le strade per poterlo fare e anche di dimensioni adeguate. Lo sono? C'è qualcuno che si preoccupa degli investimenti conseguenti?

Insomma, si tratta di un provvedimento farraginoso, centralizzante e privo totalmente di agilità delle procedure. Come ho detto all'inizio, plaudo al fatto che ci sia un provvedimento preventivo, ma è un provvedimento che così non può funzionare. Dunque il mio auspicio è che, su questa base, si possano apportare in futuro migliorie per rendere sempre più agile ed efficace la catena di comando e per far sì che il piano di comunicazione, che ricopre un'importanza assoluta, risponda alle necessità. Qui siamo un po' in una situazione campata per aria e, come al solito, noi siamo lo Stato, noi diamo ordini e i cittadini sono un gregge di pecore che deve obbedire e, se non obbedisce, viene sanzionato. Invece i cittadini andrebbero coinvolti, anche dal punto di vista della scelta delle decisioni da prendere, anche nell'immediato, quando si tratta di decisioni che comportano modifiche, persino gravose, alla loro vita privata. Coinvolgiamo i cittadini, signori. Noi non siamo quelli che stanno in alto e diciamo «fate così»: noi siamo quelli che dovrebbero fare in modo che la nostra popolazione si faccia partecipe di scelte che sono necessarie anche per lei.

Lo dico senza intento polemico: è chiaro che certe dichiarazioni del ministro Musumeci non possono essere la cifra del modo con cui le istituzioni si interfacciano ai cittadini della zona. Ci vogliono un'altra sensibilità, un'altra trasparenza e rigore, perché altrimenti, giustamente, i cittadini se ne lamenteranno. Mi dispiace dover annunciare qui il mio voto di astensione. (*Applausi*).

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anticipo il voto di astensione di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe su questo provvedimento; astensione dovuta al fatto che, quando si tratta di salute e di tutela dei cittadini, noi non possiamo votare contro. Ma dire che questo decreto ci convince appieno non è possibile, per i motivi che in parte ha già detto il mio collega Spagnolli. Ci saremmo aspettati un provvedimento strutturale, visto che l'area dei Campi Flegrei è da 80.000 anni che vive momenti di terremoto e di bradisismo, per cui non è una realtà moderna. La realtà moderna forse è la maggiore sensibilità verso fenomeni che si stanno susseguendo, soprattutto in quest'anno, e che hanno creato un giusto allarme.

È una zona unica per bellezza naturale e per bellezza archeologica, perché è frutto di una storia antica che risale ai tempi dei romani e che ci lascia delle pagine di bellezza straordinarie. Ci lascia anche, purtroppo, l'abusivismo degli anni Settanta e Ottanta, quando si è costruito in zone che oggettivamente non potevano essere considerate edificabili. Questo decreto nulla dice sull'argomento. Non c'è una

norma che vieti le nuove costruzioni. Spero nel buon senso. Non si parla assolutamente di riposizionare gli edifici altrove, pagina dolorosa e difficile, ma, se si parla di salute dei cittadini, forse dovrebbe essere il primo elemento.

Si parla di capacità antisismica degli edifici, ma gli edifici che sono stati costruiti in zone dove non avrebbero dovuto essere costruiti dubito che potranno avere quell'autorizzazione da parte degli organi tecnici. Quindi, che valore avranno quegli immobili? In un colloquio informale con il ministro Musumeci c'è stato addirittura il tentativo di prevedere un'assicurazione obbligatoria per i cittadini; per fortuna non ha visto la nascita in questo provvedimento, perché dubito che le assicurazioni sarebbero corse ad assicurare edifici che sono stati costruiti in luoghi dove non dovevano sorgere. *(Applausi)*.

Non c'è soprattutto una cabina di regia nazionale. Ci saremmo aspettati - come giustamente la collega Musolino ha detto ieri in discussione generale, e di questo la ringrazio - una cabina di regia tipo Italia Sicura, dove c'è lo Stato che centralizza tutte le competenze dei vari Ministeri all'interno della Presidenza del Consiglio e che dà quindi risposte rapide agli enti locali. Gli enti locali non hanno la forza di fare dei piani di evacuazione puntuali; la dovrebbe avere molto di più lo Stato, anche perché altrimenti si creano allarmismi e, quindi, anche resistenze da parte di chi deve lasciare quell'abitazione. Forse ci vuole l'autorevolezza dello Stato; non che gli enti locali non ce l'abbiano, ma magari lo Stato ha una maggiore forza nell'evitare di essere ricattabile da elezioni comunali che vedono il sindaco molto più vicino ai cittadini e molto più terzo nel dover dire loro di lasciare le proprie abitazioni.

Soprattutto, avremmo voluto vedere il completamento di quelle infrastrutture che servono per un piano di sicurezza effettiva dei cittadini, come il famoso tunnel che dovrebbe essere autorizzato e consentire alle popolazioni di fuoriuscire a Pozzuoli che, nonostante le risorse e nonostante il suo semi-completamento - dico "semi" perché deve essere finito - deve essere ancora autorizzato. Questo però era un decreto-legge che serviva per l'emergenza. Se non è un'emergenza completare un'opera, faccio fatica a capire quale sia l'emergenza, posto che da 80.000 anni quella zona è soggetta a continui eventi sismici.

Abbiamo presentato degli emendamenti alla Camera e per testimonianza anche al Senato. Dico "per testimonianza", perché anche su un provvedimento del genere siete riusciti a fare un'unica lettura. Ed è veramente incredibile, perché nessuna forza politica ha fatto ostruzionismo su questo provvedimento *(Applausi)*, tanto che abbiamo anche partecipato a un incontro politico - e lei c'era, Sottosegretario - con il ministro Musumeci per dichiarare - devo dire a nome di tutti i partiti - la più totale collaborazione su un provvedimento del genere. Si parla infatti di salute dei cittadini e di tutela delle vite e, quando si parla di questo, tendenzialmente anche le opposizioni riescono ad evitare di fare ostruzionismo. Nonostante questo, siete riusciti a fare un'unica lettura alla Camera e a non fare quegli approfondimenti secondo me necessari per dare struttura a un provvedimento del genere. Visto che non è un fenomeno che finirà, perché quei vulcani continuano a esistere e in quei paesi si continua a costruire, ci doveva essere una visione di prospettiva e non di emergenza. Invece, tutto questo non è avvenuto.

Il mio ordine del giorno, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, ne è un esempio: la zona rossa è troppo piccola. Avete escluso luoghi in cui fenomeni tellurici ci sono; non abbiamo indicato dei luoghi che stanno in Trentino e che non vivono l'emergenza continua. Sono Comuni vicini alla zona rossa che voi avete indicato e che ci chiedono: perché noi no? Non abbiamo presentato emendamenti perché volevamo essere pignoli, ma perché le comunità locali ci hanno detto che non si sentivano sicure *(Applausi)*. Francamente, forse avrei fatto una riflessione di maggiore elasticità per la zona rossa, perché capisco che non bisognava creare allarmismo, ma abbiamo fatto un decreto emergenziale e d'urgenza e, se non bisognava fare allarmismo, allora dovevamo fare un provvedimento strutturale. Visto che abbiamo fatto un decreto d'emergenza vuol dire che c'è un'emergenza e vuol dire che le persone si sentono coinvolte in uno stato emergenziale. Se i cittadini chiedono di entrare nella zona rossa, sapendo tutto ciò che vuol dire, e cioè che le loro case saranno attenzionate e che il loro valore probabilmente verrà anche ridimensionato, vuol dire che hanno bisogno di avere quelle rassicurazioni che nemmeno in un ordine del giorno siete riusciti a dare. *(Applausi)*.

Ripeto, visto che in ballo c'è la sicurezza dei cittadini, che noi ci asterremo dalla votazione, sperando che la prossima volta ascoltiate i suggerimenti delle forze di opposizione, che in alcuni casi, come nella nostra, sono anche amministratori locali; abbiamo i consiglieri regionali, non siamo da un'altra parte, e probabilmente viviamo la realtà che è descritta in questo provvedimento e avremmo dato volentieri una mano al Governo.

Per tutti questi motivi, il nostro sarà un voto di astensione, con la speranza che vogliate strutturare una cabina di regia nazionale (*Applausi*) non solo per monitorare, ma anche per dare risposte immediate alle popolazioni e agli enti locali.

Concludo. Il PNNR dimostra come spesso i piccoli Comuni non hanno la forza di rispondere ai bandi, e non l'hanno non per cattiveria, ma perché non hanno la struttura amministrativa dopo anni di tagli (*Applausi*). Secondo lei, rappresentante del Governo, e secondo voi - lo chiedo per il suo tramite, Presidente - quei Comuni hanno la struttura adatta a fare un'operazione di evacuazione delle popolazioni, anche con l'aiuto della Protezione civile? Non sarebbe stato più semplice se lo Stato avesse fornito fattivamente la propria autorevolezza? Questo in collaborazione con la Regione e con gli enti locali - nessuno vuole fare un'esproprio di competenze, ci mancherebbe - ma dando l'*imprimatur* che invece in questo provvedimento faccio fatica a vedere. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il decreto-legge di cui discutiamo oggi era stato immaginato rispetto al fenomeno del bradisismo che da diversi mesi attraversa la zona dei Campi Flegrei, anche e soprattutto per cercare di venire incontro a tutta una serie di esigenze del territorio. I Campi Flegrei - ricordiamolo, soprattutto per chi ci ascolta e anche per lasciare una traccia agli atti - sono un'area vulcanica situata a ovest di Napoli che include alcuni Comuni importanti, come Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano e anche una parte della città di Napoli. A differenza del Vesuvio, i Campi Flegrei non sono caratterizzati - come sappiamo - da un solo edificio vulcanico, ma sono invece un vero e proprio campo vulcanico attivo da circa 80.000 anni, con diversi centri vulcanici situati al centro e in prossimità di un'area depressa, che viene chiamata caldera. La caldera dei Campi Flegrei è soggetta a un lento movimento di sollevamento e di abbassamento del suolo che prende il nome di bradisismo.

Durante il mese di agosto, nell'area dei Campi Flegrei l'Osservatorio ha registrato 1.118 terremoti; in particolare, nella notte fra il 26 e il 27 agosto si è registrata la scossa più forte in assoluto (4.2 di magnitudo), legata ovviamente all'innalzamento del suolo. Nonostante l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio vesuviano, che naturalmente ringraziamo per il lavoro puntuale che svolge per la sicurezza del nostro territorio, con le strutture tecniche, e nonostante anche le rassicurazioni riportate, evidentemente si è ingenerata una preoccupazione molto forte nella popolazione per questa intensa e continuata attività sismica.

In generale, la densità degli abitanti, che pure è stata ricordata nel dibattito di oggi, e la particolare conformazione urbanistica dei centri interessati necessitano innanzitutto di una adeguata attenzione per la verifica statica degli immobili, anche rispetto ai piani di evacuazione.

Vorrei altresì ricordare, signor Presidente, che dieci mesi fa alla Camera, peraltro con il parere favorevole del Governo e del sottosegretario Freni che era presente alla seduta, fu votato un ordine del giorno fortemente voluto dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra che impegnava il Governo nella realizzazione di una sorta di supersisma bonus - definiamolo così - che permettesse ai cittadini di quell'area di mettere in sicurezza gli edifici in cui vivono e svolgono le proprie attività. Sottolineo questo dato a proposito dell'ordine del giorno perché fu votato anche dalla maggioranza, ritenendo che quello pensato fosse uno strumento necessario per uno specifico territorio e soprattutto che fosse indispensabile agire con prontezza per la messa in sicurezza degli edifici. Sono passati dieci mesi da quel momento, ma purtroppo non si è dato seguito all'impegno preso.

Oggi, in questo decreto-legge, manca un punto che noi riteniamo fondamentale, e cioè l'intervento sulla questione che più ci preoccupa, che è esattamente quella che riguarda l'edilizia privata. Questo decreto, infatti, prevede misure strutturali e misure di natura non strutturale; tra quelle che hanno

caratteristiche maggiormente strutturali vi sono certamente il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate e la verifica della funzionalità delle attuali infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. Aggiungiamo che, in attuazione del decreto, è stata individuata la cosiddetta zona rossa per il rischio bradisismico, che coinvolge 85.000 persone e 15.000 edifici, che naturalmente sono concentrati prevalentemente nei Comuni di Pozzuoli e di Bacoli e in parte nella zona occidentale della Città metropolitana di Napoli. Tra le misure invece non strutturali, vi sono un piano di comunicazione alla popolazione, un piano speditivo di emergenza nell'ambito di una più alta pianificazione di protezione civile già in vigore e un potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile.

Vediamo però, oltre alle misure che sono previste, anche quello che dal nostro punto di vista manca, a partire dall'assenza di interventi per incentivare la messa in sicurezza degli edifici. Voglio aggiungere però a questo primo punto anche una seconda obiezione, perché credo che manchi, ancora una volta, anche in questo provvedimento, una parola chiara su uno dei grandi problemi che riguardano il nostro Paese, soprattutto con riferimento a quelle zone che sono più soggette o a rischio sismico o anche a rischio di dissesto idrogeologico, e cioè sulla necessità, una volta per tutte, di mettere fine al consumo del suolo. Da molti mesi a questa parte in quest'Aula insistiamo molto, come Gruppo, su questo punto e abbiamo più volte chiesto invano che il Parlamento dotasse il nostro Paese di una legge contro il consumo del suolo che drammaticamente manca in Italia. Anche in questo caso, i dati dell'Ispra ci dicono che, anche in una zona a rischio come quella dei Campi Flegrei, si continua a consumare suolo. Il nostro, peraltro - come sappiamo - è un Paese in pieno inverno demografico, ma - nonostante questo - alla riduzione demografica non corrisponde in alcun modo la riduzione del consumo di suolo. Vorrei dire che questo mi sembra un punto davvero essenziale.

Il decreto - a nostro avviso - non risolve nemmeno il problema molto grave delle vie di fuga. Ci riferiamo a Comuni come quello di Pozzuoli, in cui si stimano circa 15.000 immobili residenziali; alla fine del 2021 la popolazione registrata in quel solo Comune era di 76.952 abitanti, nel 2011 superava gli 83.000. La Protezione civile per il momento ha verificato soltanto 4.000 edifici, relativi al 26 per cento della popolazione; e proprio mentre il bradisismo tra agosto e settembre accelerava la sua intensità, evidentemente queste scosse hanno messo in profondo allarme i residenti. Mi pare di poter dire che questi due fattori debbano essere davvero messi sotto esame: la stabilità degli edifici da una parte e le vie di fuga dall'altra. Molte zone controllate sorgono in grandi quartieri popolari, che peraltro sono stati anch'essi realizzati a seguito delle crisi bradisismiche del 1970 e del 1983. Chi di noi, come me, è napoletano e ha fatto politica a Napoli per tanti anni naturalmente ricorda perfettamente quello che sto dicendo. Dopo lo sciame del 1970, Pozzuoli venne sfollata, alcune aree della città come il rione Terra furono chiuse definitivamente. Negli anni Ottanta, quindi più recentemente, palazzi di epoca fascista in tufo, nella zona alta di Pozzuoli, vennero abbattuti perché pericolanti; i cittadini di queste due zone furono reindirizzati nei megaquartieri popolari del rione Toiano e di Monteruscello, mentre il resto della popolazione fece ritorno nelle vecchie abitazioni. Sui Campi Flegrei in un ventennio si è proceduto a una cementificazione del tutto slegata dall'edilizia precedente, sacrificando peraltro quella che era una vocazione agricola di terre fertilissime, che hanno una antichissima storia.

Nei nuovi rioni sono stati realizzati dei grandi palazzoni, ma ci si è dimenticati delle vie di fuga commisurate a una popolazione totale addensata in circa 43 chilometri quadrati. Peraltro, nonostante il coordinamento dei sindaci dei Campi Flegrei con la Regione e con la Città metropolitana e nonostante il dialogo con il ministro Musumeci, che pure evidentemente ha rappresentato un elemento positivo, sulla questione specifica delle vie di fuga e in particolare sull'asse viario non si è - almeno a nostro avviso - intervenuti con la dovuta fermezza. Esiste un tunnel, una galleria, un collegamento veloce tra il parco urbano di Bagnoli e la tangenziale di Napoli, che è costato 150 milioni di euro, i cui lavori sono determinati, ma che però non è ancora aperto perché il Comune non è in grado di pagare la manutenzione che costa 800.000 euro all'anno.

Avviandomi alla conclusione, aggiungo semplicemente che proprio a riguardo della vicenda del tunnel è in atto una diatriba, perché il Comune vorrebbe - peraltro giustamente - che fosse la tangenziale di Napoli a prendere in gestione il tunnel, visto che si tratta di un'asse che collega la tangenziale di

Napoli, gestita per l'appunto dall'ANAS, mentre la tangenziale di Napoli SpA non vuole prendere in gestione questo tunnel, o meglio lo prenderebbe in gestione soltanto a patto che fosse il Comune a pagare. In conclusione, dico che questo tunnel è evidentemente una via di fuga di fondamentale importanza e che sarebbe quindi assolutamente necessario capirlo. Aggiungo anche come elemento di riflessione che stiamo parlando di un asse viario, quello della tangenziale di Napoli, che è l'unico a pagamento in Europa da oltre quarant'anni. Contro tale pedaggio noi ci battiamo da moltissimo tempo, perché lo riteniamo molto iniquo e ingiusto. Mi dispiace perché il decreto-legge in esame avrebbe potuto, volendo, anche affrontare questo punto specifico del tunnel e della tangenziale e il fatto che non lo abbia fatto mi sembra un errore.

Per queste ragioni annuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. *(Applausi)*.

[SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, i Campi Flegrei sono un'area sottoposta alle eruzioni vulcaniche da circa 80.000 anni e rappresentano quella che si definisce una grande caldera in stato di quiescenza. In epoca preistorica e protostorica era abitata da una popolazione tribale, nonostante l'intensità dell'attività vulcanica la rendesse in gran parte invivibile. I Campi Flegrei - come raccontano leggende, memorie e miti della storia - furono conosciuti per essere stati la sede del più importante porto di epoca romana, prima che venisse costruita Ostia, la piccola Roma, oggi meglio nota come Pozzuoli. I siti archeologici, i fenomeni vulcanici e la bellezza dei territori ne hanno fatto una località turistica tra le più visitate e sono un luogo talmente magico da venire persino cantato in tempi più recenti da Edoardo Bennato: «Campi Flegrei, gente che va; tempo d'aprile, qualche anno fa; vecchio pianino suona per me; quella canzone... Campi Flegrei (...)».

Si tratta, quindi, di un luogo straordinario per la sua conformazione, la sua storia e la sua cultura. Anche per queste ragioni, proprio su quei terreni vulcanici sono stati costruiti edifici e avviate attività imprenditoriali. Di recente ci sono state manifestazioni di vita di questo che è un vulcano, proprio sotto le case di una zona che va da Pozzuoli a Posillipo, per un diametro di circa 18 chilometri; il bradisismo che si è verificato ha ovviamente allarmato chi vive in quelle zone e noi tutti, anche perché eventi di bradisismo avevano modificato il territorio nel passato, tra il 1970 e il 1972 e poi tra il 1980 e il 1984, con addirittura 10.000 eventi sismici e un tasso di sollevamento del terreno di circa 180 centimetri. Già allora gli abitanti del rione Terra di Pozzuoli vennero evacuati e messi in sicurezza.

Il Governo ha pensato che fosse giusto e doveroso intervenire con un decreto-legge, che certamente non può fermare il bradisismo ed eventualmente un'eruzione vulcanica, ma che introduce norme puntuali per monitorare ogni movimento dell'area vulcanica e per preparare un'eventuale evacuazione qualora l'attività bradisismica diventasse pericolosa per la popolazione.

Innanzitutto, quindi, si tratta di un decreto-legge per assicurare coloro che vivono sopra i Campi Flegrei che lo Stato c'è e si occupa di loro e del loro territorio; in secondo luogo, per riuscire, attraverso un monitoraggio più puntuale di quello che accade sotto terra, a prevedere ciò che potrebbe accadere e, di conseguenza, valutare per tempo eventuali piani di sgombrò.

La gente di quelle zone vive e ha sempre vissuto in tranquillità, tanto che ci ha costruito e ci svolge le proprie attività. Anche se la Campania è nota al mondo per il Vesuvio e per quella grande eruzione che coprì la città di Pompei, che tutti vogliono visitare, l'area flegrea vede luoghi bellissimi, con un alto livello della qualità della vita, in cui vivono persone note per la cordialità e la simpatia.

L'intervento normativo in esame mira proprio ad evitare eventi luttuosi, come quelli che hanno interessato la Campania, ad esempio a Ischia e Sarno. Si trattava di eventi di altra natura, ovviamente, ma sono stati avvenimenti luttuosi che forse, attraverso un intervento preventivo, avrebbero contato minori danni. Anche ad Ischia, per esempio, si sta provvedendo, oltre che a riparare quanto danneggiato dalla recente frana, a mettere in sicurezza il territorio contro nuovi danni da eventi alluvionali. Sono interventi che vengono portati avanti da un commissario nominato dal Governo, che contano su risorse adeguate: sono stati pianificati 181 interventi, di cui 61 conclusi e altri 28 cantierati. Il decreto-legge in esame prevede misure opportune, che hanno anche la puntuale copertura finanziaria per circa 53 milioni di euro. Innanzitutto, vi è uno studio di microzonazione sismica; si provvede,

quindi, a un piano di rilevazione, che prevede un'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, ma anche a un piano per l'edilizia pubblica. Lo scopo è quello di individuare le misure più idonee di mitigazione, valutandone i costi. Vi è quindi un programma per l'implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Saranno individuati i modi per delimitare la zona di intervento e gli eventuali piani di fuga. Il fine è quello di realizzare un piano di evacuazione che consenta a tutti gli abitanti di quell'area di porsi in salvo.

Ovviamente contiamo sul lavoro prezioso che sarà affidato alla Protezione civile, che sarà in grado di individuare le soluzioni migliori. Sempre la Protezione civile, in accordo con la Regione Campania, dovrà realizzare il più opportuno piano di comunicazione a tutta la popolazione. Tutti gli abitanti, in particolare i soggetti più deboli, verranno messi a conoscenza dei rischi che corrono e le conseguenti procedure di emergenza, definite in un apposito piano, potranno essere adottate nel modo più opportuno.

Tutte le procedure da adottare in caso di aggravamento del fenomeno bradisismico potranno essere adottate. Ovviamente noi contiamo sul pieno coinvolgimento delle realtà locali. Sarà poi importante verificare la funzionalità dei trasporti e di tutti i servizi essenziali, così come dovrà essere garantito l'accesso alla tangenziale di Napoli.

A noi sembra che il provvedimento individui puntualmente tutti i problemi da affrontare e da risolvere e ovviamente lo fa nel tempo necessario a mettere in piedi un'organizzazione complessa come quella immaginata per un evento che sarebbe epocale. La Campania e i suoi cittadini stanno facendo passi da gigante verso un'economia che cresce a passi da gigante, consentendo ai propri settori di competere con economie di altri distretti industriali, italiani ed esteri.

Allo stesso modo, le istituzioni saranno in grado di dare prova di sé per intervenire in caso di emergenza in un eventuale evento - scusate il gioco di parole -augurandoci che i piani predisposti non debbano essere mai adottati.

Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Terranova da Sibari» di Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 952 (ore 11,24)**

**NAVE** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NAVE** (M5S). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, in questi giorni stiamo discutendo di una problematica che insiste sulla mia terra. Parliamo di un fenomeno che si accompagna al destino di centinaia di migliaia di concittadini, tra cui parenti stretti, amici, alcuni colleghi, tra l'altro presenti oggi in Aula.

E allora, pur nella difficoltà di discutere atti che impatteranno sulla quotidianità presente e futura, non solo del popolo flegreo, ma di tutta la fascia interessata al fenomeno del bradisismo, il mio e il nostro contributo, quello del MoVimento 5 Stelle attraverso l'attività emendativa sia alla Camera che al Senato, è stato sempre orientato unicamente al miglioramento dell'Atto Senato 952, detto decreto Campi Flegrei.

I meravigliosi Campi Flegrei, Presidente, che però con il fenomeno del bradisismo condizionano la vita dell'*hinterland* napoletano con epicentro nel comune di Pozzuoli. Il MoVimento 5 Stelle, con la rappresentanza dei parlamentari del luogo, tra i quali saluto e ringrazio l'onorevole Antonio Caso, per l'impegno profuso, ha posto sin dall'inizio della legislatura il tema del bradisismo a livello nazionale. Lo ha fatto con incontri istituzionali, ad esempio con il capo della protezione civile, l'ingegner Curcio, e il presidente dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, il professor Doglioni. Il MoVimento 5 Stelle lo ha fatto invogliando i sindaci dei Comuni interessati e promuovendo un tavolo di lavoro tecnico sul fenomeno. Lo abbiamo fatto con attività legislativa vera e propria, attraverso ordini del giorno che sono stati approvati alla Camera. Lo abbiamo fatto altresì richiedendo audizioni continue sul tema.



L'obiettivo, Presidente, è stato sempre lo stesso: mettere in campo tutte le azioni e le misure possibili per permettere ai cittadini di convivere con il fenomeno vulcanico e quello bradisismico, facendolo nella massima tranquillità possibile per salvaguardare l'incolumità delle persone, ma allo stesso tempo anche il tessuto sociale ed economico del territorio. Parliamo di un'area dove insistono la vita, i sogni, gli investimenti e le aspirazioni di oltre 500.000 persone; un'area soggetta ad un fenomeno geologico che è unico al mondo. Un fenomeno però che negli ultimi mesi, tra agosto e ottobre, ha prodotto 7.000 scosse, tra cui quella di fine settembre di magnitudo 4.2, la più forte degli ultimi quaranta anni. L'ultima scossa, percepita venerdì scorso, ha registrato una magnitudo di 3.1.

Si tratta di una condizione che allarma non poco la popolazione che, sistematicamente, ad ogni evento, si riversa per strada. Alcuni dormono in auto. Presidente, proviamo ad immaginare lo stress di queste persone, di cui però si rende complice anche una comunicazione inadeguata come quella dell'ultima relazione della Commissione grandi rischi dello scorso mese che ha indotto il ministro Musumeci ad ipotizzare l'ingresso nell'allerta arancione, per poi fare dietrofront dopo una settimana. Per i cittadini flegrei quella settimana è stata un inferno. Sapete infatti cosa significa passare in allerta arancione? Significa che vengono svuotati gli ospedali, le case di cura, le carceri, la popolazione è invitata ad allontanarsi con un contributo statale in aree lontane e l'economia complessiva di un'area è annullata. Insomma significa la distruzione di un tessuto urbano, economico e sociale. Eppure noi per settimane abbiamo detto di prestare attenzione alla comunicazione perché è un elemento importante e dirimente. È per questo motivo che anche questa volta abbiamo lavorato con senso di responsabilità ed elevata empatia, evitando qualsiasi strumentalizzazione o giochi politici. Lo abbiamo fatto anche ieri in Commissione, fino all'ultimo minuto, con i nostri emendamenti ed ordini del giorno. Abbiamo cercato di migliorare questo decreto-legge che riconosciamo essere arrivato in tempi utili. Riteniamo però che esso sia solo un punto di partenza su cui lavorare perché troppi sono ancora gli elementi lasciati in sospeso e le domande a cui non si è data risposta. Riteniamo, per esempio, che sia miope la visione di lasciare che l'impianto base del decreto-legge si occupi esclusivamente degli effetti sismici del bradisismo e poco o nulla della prevenzione e della mitigazione del rischio vulcanico. Nell'ottica della nostra massima collaborazione, abbiamo provato ad inserire dei corrispettivi che erano praticabili. Non si trattava certo di modifiche provocatorie, irrealizzabili o di bandiera. No, sapevamo che non era il caso. Questo Governo però ha detto no agli oltre 20 emendamenti presentati in questa sede, oltre che alla Camera, perfino a quelli di essi non onerosi.

Governo e maggioranza, signor Presidente, hanno detto di no al sismabonus e al potenziamento della rete di monitoraggio e dell'aumento di personale dell'Osservatorio vesuviano; agli aggiornamenti dei piani di emergenza vulcanica e al miglioramento delle vie di fuga per tutti i Comuni della zona rossa; all'analisi di vulnerabilità e al consolidamento del patrimonio archeologico; a un osservatorio permanente per il monitoraggio strutturale di edifici e infrastrutture.

Mi lasci dire, signor Presidente, che di certo non aiuta leggere in una nota stampa il ministro Musumeci affermare che sui Campi Flegrei non si presta a strumentalizzazioni e preferisce non ascoltare le voci delle opposizioni, né quelle della maggioranza, ma obbedisce solo alle esigenze del territorio. Beh, signor Presidente, questo non ha reso assolutamente facile il nostro lavoro, però vorrei innanzi tutto ricordare al Ministro che, fino a prova contraria, deve rispondere al Parlamento. *(Applausi)*.

Quanto poi alle esigenze del territorio, allora posso benissimo esporle io al signor Ministro, perché le domande sono state tutte evase con la nostra attività emendativa, ma sono state respinte interamente e - badate bene, signor Presidente - per partito preso. Questa è una constatazione di fatto, da non confondere con una polemica.

In che modo poi avremmo mai potuto strumentalizzare questo provvedimento? Noi quelle scosse le avvertiamo e le viviamo con angoscia sulla nostra pelle, quindi l'ultima cosa che ci verrebbe in mente di fare, signor Presidente, è un uso strumentale della vicenda per vantaggi politici.

Come rappresentanti di un territorio che esprime evidenti e notevoli difficoltà geofisiche, vulcanologiche e sociologiche, signor Presidente, vogliamo invece che certe tematiche vengano affrontate con leggi adeguate al contesto, con provvedimenti che abbiano una visione a lungo termine

e non con la solita procedura d'urgenza con cui si prova a svuotare il mare con le mani, sprestando anche le poche risorse messe a disposizione.

Insomma, signor Presidente, se abbiamo a cuore il destino degli italiani, di tutti gli italiani, non possiamo aggrapparci a ponti immaginari con volte "a campate in aria", quanto piuttosto a solide realtà. (*Applausi*).

Per tutto quanto detto, signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi trattiamo un provvedimento che già alla Camera è stato definito, e a ragione, senza precedenti.

Nonostante le polemiche e le critiche del caso, come quella del governatore campano e commissario straordinario De Luca, per il quale i fondi stanziati sarebbero del tutto insufficienti, credo si tratti invece del primo provvedimento in tema di prevenzione del rischio sismico legato al bradisisma dei Campi Flegrei addirittura dal 1984. Sono cioè passati quarant'anni e non si è mai intervenuto con misure specifiche aggiuntive o aggiornate per tentare di mettere al riparo la popolazione di quell'area dal rischio incombente a causa dell'attività vulcanica che la interessa.

Già solo questo dimostra e fa capire ancora una volta quanto questo Governo e questa maggioranza abbiano piena attenzione verso le problematiche e le comunità che negli anni sono state assolutamente abbandonate a se stesse, quindi, anziché criticare, definendo timido l'intervento, non potendo dire altro, come in questi giorni hanno fatto esponenti di vari partiti, o anziché considerare insufficienti i finanziamenti messi in campo, bisognerebbe piuttosto gioire per la solerzia con cui ci si è attivati di fronte a questa emergenza e, casomai, lavorare insieme per migliorare quello che è migliorabile, come nel caso dell'apertura di nuove vie di fuga previste per esempio a Pozzuoli, grazie a un emendamento della Lega presentato alla Camera dei deputati.

D'altronde, 55 milioni di euro di risorse investite da un Governo che è al lavoro solo da un anno, dopo che i precedenti, compreso quello guidato dal presidente Conte, non avevano investito neanche un centesimo, sono la più chiara e puntuale testimonianza del nostro cambio di passo rispetto al passato (*Applausi*), anche sul fronte della mitigazione dei rischi per i territori, che peraltro poi è incentrata proprio su quella prevenzione che più volte viene chiesta a gran voce in quest'Aula. Prevenzione è anzi la parola chiave di questo decreto, che ha l'enorme pregio di coinvolgere, a diversi livelli, tutti gli enti interessati, creando una sorta di filiera nella loro azione. Vengono infatti innanzitutto identificati quelli a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica. È prevista la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, e sono previsti i lavori di delimitazione del territorio interessato, affiancando al Dipartimento della protezione civile una struttura di supporto individuata tra esperti, amministratori locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

Vi è poi un'altra misura particolarmente importante e di rottura con il passato: il potenziamento e il ruolo centrale della comunicazione alla popolazione, per la quale sarà responsabile la Regione, sempre in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e servendosi del contributo dei centri di competenza indicati nel decreto stesso, che hanno anche il compito di coordinare le attività. Tali attività consistono nell'approvazione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un piano di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile, come ad esempio iniziative specifiche previste all'interno delle scuole delle aree interessate, incontri pubblici con la popolazione, corsi di formazione continua addirittura rivolti anche ai giornalisti dell'area, in modo che possano poi promuovere una migliore informazione al pubblico sul rischio e sulla pianificazione. C'è poi l'installazione sul territorio della segnaletica. Un'ulteriore previsione che denota una grande sensibilità del Governo è quella di specifiche forme di comunicazione dedicate alle persone con disabilità.

Prevedere quindi le migliori attività di prevenzione e di corretta e completa sensibilizzazione della popolazione perché sia consapevole dei rischi e sappia esattamente come muoversi in caso di necessità

era quanto il Governo poteva e doveva fare ed è quanto ha fatto, con grande responsabilità e lungimiranza, andando poi anche a coinvolgere i Comuni interessati della zona rossa. Innanzitutto la città metropolitana di Napoli, che avrà un ruolo di coordinamento di tutta una serie di attività, come la ricognizione dei fabbisogni urgenti ai fini del reclutamento del personale per potenziare la struttura comunale di protezione civile o l'allestimento di aree e strutture temporanee per accogliere la popolazione, anche al di fuori del proprio territorio e in deroga alle destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici, e che dovrà attivare, per esempio, procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza. Anche in questo caso e sempre in linea con lo spirito che anima l'intera politica governativa, finalizzata a garantire l'interesse pubblico sburocratizzando tutti gli *iter* amministrativi, si prevede infatti il ricorso a procedure semplificate e ad altre disposizioni di accelerazione proprio perché ogni intervento possa essere più rapido ed efficace, come la situazione richiede.

È corretto anche richiedere la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dal governatore De Luca in qualità di commissario straordinario, per capire quanto e come siano stati spesi i soldi dello Stato finalizzati alla messa in sicurezza dell'area dei Campi Flegrei e da questo quadro poi capire come si possa dare un ulteriore contributo, magari individuando misure di accelerazione e semplificazione. È infatti chiaro che, nonostante il notevole sforzo fatto da questo Governo, questo è anche per noi solo un primo passo verso l'obiettivo, a cui ne seguiranno altri (voglio rassicurare il senatore Nava), così come è stato ad esempio anche per Ischia, per restare sempre in zona di territorio campano. Il percorso - lo sottolineo ancora - è iniziato finalmente, dopo decenni d'inerzia, e andrà avanti su questo solco, che ci sembra assolutamente positivo e propositivo. Per questo, a nome del Gruppo Lega, dichiaro il nostro convinto voto favorevole. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, siamo chiamati oggi a convertire un altro decreto-legge, con gli ormai consueti tempi strizzati di un monocameralismo alternato, prassi ormai tristemente consolidata. È una distorsione che abbiamo provato già a denunciare e che, ancora una volta e in questo caso ancor di più, ci invita a riflettere, considerando soprattutto che questo provvedimento interviene su una situazione delicata, quella dell'area dei Campi Flegrei, che non pone solo questioni di carattere emergenziale, ma si lega anche a caratteristiche strutturali di quel territorio e del suo tessuto urbanistico e sociale. Proprio per questo, se il decreto-legge è, almeno in questo caso, strumento appropriato, concentrare la discussione in una sola Camera, che pure ha fatto - va riconosciuto - un lavoro di miglioramento importante del testo, continua a porre problemi che quest'Aula credo non possa e non debba ignorare.

Nel corso degli ultimi mesi, come già detto da molti dei colleghi che mi hanno preceduto, nell'area flegrea si sono verificati oltre mille eventi sismici, il più significativo dei quali - lo hanno ricordato tutti - ha raggiunto magnitudo 4.2. L'intensificarsi del bradisismo e il rischio solo in parte - ricordiamolo - connesso di fenomeni eruttivi hanno comprensibilmente gettato nel panico la popolazione dei Comuni di quell'area. Si tratta di Comuni che, come noto, sono intensamente popolati, altrettanto intensamente - ahimè - edificati e che, come altrettanto noto, soffrono importanti carenze infrastrutturali, soprattutto con riferimento ai trasporti e dunque alle vie di fuga e alla concreta possibilità di articolare piani di evacuazione realmente efficaci.

Mentre si svolgevano i lavori della Camera, la Commissione grandi rischi ha evidenziato, anche a seguito di approfondimenti tecnici sul bradisismo in atto, numerose criticità legate all'aumento della pressione sotterranea e all'aumento della concentrazione dei gas nelle fumarole, non potendo escludere il verificarsi di esplosioni freatiche nel sistema Solfatarata-Pisciarelli, nonché, più in generale, di un ulteriore aumento della sismicità, così come di fratture superficiali e risalita di magma in un arco temporale che va da alcuni mesi a pochi anni. La Commissione ha poi concluso, pur ritenendo che «il quadro complessivo non sia di univoca interpretazione», esprimendo preoccupazione e avvertendo che - cito sempre quanto da essa dichiarato - «i processi in atto possano evolvere ulteriormente anche in tempi brevi sempre se confrontati con quelli previsti dalla pianificazione di emergenza vulcanica». Infine, ha raccomandato un'intensificazione delle attività di monitoraggio e delle attività di

prevenzione in preparazione all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore.

Le affermazioni della Commissione grandi rischi sono state al centro delle preoccupazioni dei colleghi della Camera, che ne hanno tenuto conto nel lavoro di miglioramento del testo del decreto-legge. Un miglioramento che va riconosciuto, che indubbiamente c'è stato, ma che purtroppo non ha risolto tutte le criticità evidenziate soprattutto da chi, come i sindaci dell'area e i rappresentanti dell'ANCI, hanno sollevato il problema e di cui il Partito Democratico e tutte, a dir la verità, le forze di opposizione si sono fatti responsabilmente carico in questa discussione.

Il decreto-legge, anche grazie alle modifiche apportate alla Camera, rappresenta indubbiamente un passo in avanti nella gestione dell'emergenza di quell'area. Permangono però, come pure abbiamo sottolineato in tanti, troppe criticità che non sono solo puntuali, ma esprimono un difetto sistemico, direi, nell'approccio al problema. Vorrei ribadirlo ancora una volta in questa mia dichiarazione di voto: l'emergenza viene affrontata solo nel momento in cui si verifica, con comprensibile urgenza, certo, e altrettanto comprensibile difficoltà di reperire tutte le risorse adeguate. Il decreto-legge, infatti, stanziava circa 50 milioni di euro a copertura degli interventi previsti, ma lo fa per un periodo di tempo molto limitato, cioè anni 2023-2024. L'approccio rimane solo quello di tamponare l'emergenza, senza preoccuparsi di creare in alcun modo le condizioni perché quell'emergenza non si riproponga più. Lo abbiamo osservato tante volte in quest'Aula; io stessa ho avuto modo di dirlo, per esempio quando ci siamo occupati della vicenda Ischia. Ricordiamolo ancora una volta: il modo migliore per affrontare le emergenze è evitare che si verifichino ancora. Evitare, cioè, che per le specifiche caratteristiche di un territorio e del suo tessuto urbanistico e sociale, eventi naturali imprevedibili, ma, come nel caso dell'area flegrea, connaturati anche alla storia e alla conformazione di quel territorio, producano emergenza. Mi dispiace dirlo, ma su questo nel decreto-legge si fanno passi in avanti, ma non sufficienti.

Guardiamo però adesso al bicchiere mezzo pieno. Facciamo riferimento in particolare all'articolo 2, che disciplina - come hanno detto già tanti - il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico; e all'articolo 3 che, grazie anche all'azione del Partito Democratico, disciplina il piano di comunicazione alla popolazione da attuare in raccordo con i Comuni della zona rossa. L'intervento però, come dicevamo, si ferma qui. Il problema viene individuato, le criticità vengono comunicate alla popolazione e mi verrebbe da dire: poi cosa facciamo? Nulla si prevede soprattutto in chiave pluriennale e sistemica per mettere quei Comuni e le popolazioni interessate nelle condizioni di attrezzarsi per rafforzare la prevenzione. Non ci sono infatti risorse pluriennali per mettere in sicurezza gli edifici, eppure le avevamo chiesti a gran voce; e non ci sono misure di sostegno e di finanziamento degli interventi privati di consolidamento e messa in sicurezza, come pure avevano chiesto in tanti. Penso per esempio all'istituzione del super sismabonus chiesto da tanti sindaci e, non ultima, dall'ANCI. Nemmeno è stata raccolta, come pure è stato già ricordato, la proposta delle opposizioni di equiparare l'area flegrea a zona sismica 1, ossia ad elevata pericolosità, il che avrebbe consentito di attivare, per esempio, una serie di importanti dispositivi di prevenzione e gestione di eventuali emergenze.

Un miglioramento si è avuto sulle possibilità di assumere personale specializzato da parte dei Comuni: anche questo è già stato ricordato. Era previsto che ciò potesse accadere inizialmente per dodici mesi; siamo arrivati a ventiquattro, ma - ricordiamolo - la richiesta dei Comuni, non a caso, era di trentasei mesi, ovviamente per avere il tempo di pianificare interventi necessari con la dovuta professionalità. Una richiesta che, a dir la verità, mi pareva semplicemente, oltre che condivisibile, di buon senso. Eppure anche questa non è andata in porto.

Importanti questioni aperte sono poi quelle relative al miglioramento dell'infrastruttura viaria e del trasporto intermodale. Chi conosce quei territori - sono campana e napoletana, come molti di coloro che sono intervenuti questa mattina - sa benissimo che si tratta di aree fortemente popolate e difficilmente evacuabili in assenza di vie di fuga ben organizzate. Non a caso, la questione proprio delle vie di fuga era già stata al centro della legge n. 887 del 1984, adottata in occasione dell'ultimo importante fenomeno bradisismico. Nella legge citata ci sono interventi non ancora attuati o non del

tutto. Anche qui avevamo chiesto di dare priorità alla loro conclusione; la richiesta è stata accolta soltanto in parte.

L'esempio del tunnel, pure riportato da tanti, che collega il porto di Pozzuoli alla tangenziale di Napoli è cruciale: un tunnel di 1.100 metri già pronto e tuttavia non ancora aperto al transito. Questo perché il Comune non ha risorse sufficienti per la sua gestione e manutenzione. Alla Camera se n'è discusso molto e abbiamo ottenuto almeno che tale opera venisse espressamente menzionata nel testo del decreto-legge, dando la possibilità al Comune di Pozzuoli di avvalersi di Anas SpA, anche sulla base di una specifica convenzione: di nuovo un passo in avanti, ma ancora una volta un passo a metà; un passo in avanti ancora nella logica dell'emergenza e senza un vero ragionamento di prospettiva.

Avevamo chiesto di coinvolgere stabilmente nella gestione del tunnel la società che si occupa della tangenziale di Napoli, perché si trattava di un'asse viario servente rispetto a quell'arteria. Questo avrebbe dato sicuramente maggiore certezza, anche perché vi erano già interlocuzioni importanti in questo senso tra i soggetti interessati. Tutte le richieste di modifica che ho ricordato sono state riproposte dal Partito Democratico in Commissione anche qui al Senato, a dimostrazione del fatto che per noi resta fondamentale l'adozione di una prospettiva sistemica e di lungo periodo nella disciplina di tutte le attività di prevenzione, di controllo e di gestione dell'emergenza. Ricordiamolo: 50 milioni in nemmeno due anni sono insufficienti e restringono il campo d'azione rispetto a una situazione che, come ricordato dalla Commissione grandi rischi, è purtroppo assolutamente precaria.

Ho voluto fare questi esempi non per mettere in dubbio l'importanza del lavoro fatto alla Camera, men che meno per piantare bandierine; non l'abbiamo mai fatto e non intendiamo farlo, soprattutto in una materia così delicata che deve essere affrontata con lo sforzo corale di tutte le forze politiche. L'ho fatto però per mettere in luce ancora una volta un limite strutturale nell'approccio alle emergenze. Le emergenze non sono mai naturali né inevitabili; le emergenze sono la conseguenza di un errore che si fa a monte nella gestione della relazione tra natura e attività umane. I Comuni e le popolazioni dell'area flegrea sanno benissimo cosa significa convivere con uno dei sistemi vulcanici più ampi ed estesi del mondo.

Parliamo di 550.000 persone in un territorio caratterizzato da un tessuto urbanistico, edilizio e sociale davvero assai complesso. In un caso come questo, bisogna fare di tutto per evitare che eventi naturali estremi divengano emergenze. Questo e solo questo è stato lo spirito che ha guidato il Partito Democratico lungo tutta la discussione relativa al disegno di legge che oggi approviamo. Il dialogo - lo ricordo, infine - è stato ancora una volta franco e i miglioramenti ci sono stati, ma ancora insufficienti. Per questo, ovviamente, per il senso di responsabilità che è proprio del PD e con la responsabilità che è sempre necessario assumersi di fronte a una situazione tanto delicata, annuncio il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, troppe volte quest'oggi anche in quest'Aula, non solo alla Camera dei deputati, è risuonata una parola orrenda, orribile, orrorifica: la parola «astensione». «*Credo quia absurdum*», diceva Tertulliano, ed esattamente come lui da destra riteniamo che ciò sia accaduto proprio perché è assurdo, perché abbiamo creduto e sperato fino all'ultimo nell'illusione della unanimità (*unus animus*), perché dinanzi a provvedimenti come quello che stiamo andando ad approvare la logica dell'appartenenza dovrebbe cedere sempre il passo all'etica della responsabilità. *(Applausi)*.

Uno dei più grandi strateghi militari di tutti i tempi, Sun Tzu, diceva che la vittoria è possibile anche nelle battaglie più ardue quando soggetti diversi sono animati dallo stesso spirito e dinanzi a calamità, morti, distruzioni, sofferenze, ansie, stupisce, anzi mortifica la non scelta dell'astensione. E per questo fino all'ultimo in Commissione e in Aula abbiamo sperato in un ripensamento, in un ravvedimento operoso, in un sussulto di dignità dell'Assemblea. Manzoni diceva: «Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti [...] Traluce de' padri la fiera virtù». Nulla vi è di tutto questo, e lo dico con grande amarezza, con sofferenza, addirittura.

Quest'oggi le opposizioni hanno perso la grande occasione di dimostrare dalla opposizione di avere

cultura di Governo, hanno smarrito il senso della responsabilità e mentre noi abbiamo deciso di decidere, loro hanno scelto di non scegliere e si sono rifugiati in un angolo di irresponsabilità. (*Applausi*). La scelta di astenersi su un disegno di legge così delicato come quello sui Campi Flegrei, che per la prima volta affronta in modo organico, strutturato, coraggioso un problema epocale come quello del bradisismo (il sisma lento), ha il tanfo - consentitemelo almeno - a tratti intollerabile, della viltà politica. (*Applausi. Commenti*). Avremmo preferito la dignità e la coerenza del voto contrario, non determinati atteggiamenti degni di Don Abbondio.

Von Clausewitz, diceva che il coraggio è di due tipi: quello fisico dinanzi al pericolo personale e quello morale dinanzi alle responsabilità. Queste responsabilità voi non avete voluto assumerle e noi invece dal centrodestra ce le siamo assunte per intero. (*Applausi*). Lo abbiamo fatto non da soli, ma con la rete dei sindaci del territorio, tutti, di sinistra o di centrosinistra, perché noi conosciamo il valore della collaborazione istituzionale. (*Applausi*).

Con questo provvedimento abbiamo quindi integrato un'azione amministrativa certamente carente con una formidabile iniziativa e azione di Governo. Lo abbiamo fatto in primo luogo - e di questo ringraziamo il signor Ministro - con la tempestività e la immediatezza dell'intervento, con l'adeguatezza tecnica nella istruttoria che abbiamo svolto, con l'assunzione della responsabilità politica nelle decisioni che abbiamo assunto, e naturalmente anche con la praticabilità delle soluzioni operative, con la sostenibilità finanziaria degli interventi che abbiamo posto in essere. Lo abbiamo poi fatto con la connotazione strutturale, destinata quindi a prolungare l'impegno nel tempo, in una visione d'insieme che si chiama coerenza, che consente di armonizzare questo disegno di legge rispetto a tutti gli altri interventi che riguardano l'emergenza sismica. Tutto ciò per proteggere un terreno straordinario, i Campi Flegrei (dal greco *flegraion*, i campi ardenti) che, ancor prima che da Bennato, sono stati cantati da Omero, che diceva che in quella pianura Giove aveva convocato gli dei dell'Olimpo per mortificare e distruggere i giganti. È la terra dove è approdato l'apostolo Paolo dopo la morte di Cristo; è la terra, per dirla con Madame de Staël, che è una porzione dell'universo in cui più che altrove vulcani, storia e poesia hanno lasciato il segno. Noi quel territorio abbiamo l'esigenza di proteggerlo, perché il bradisismo, un fenomeno epocale che naturalmente non possiamo ingabbiare, sta da millenni minando la sicurezza di quei territori con movimenti continui di innalzamento ed abbassamento del terreno.

Lei, signor Ministro, ci ha onorato della sua presenza più volte nei Campi Flegrei e ricordo che con lei abbiamo visto insieme il tempio di Serapide, che non è mai stato un tempio romano, ma era il vecchio mercato al centro di Pozzuoli, dove c'è il primo rilevatore geologico della storia, le colonne ancora erette sulla cui superficie ci sono dei fori creati dai molluschi marini (quelli dello spazio intertidale), che permettono, proprio perché sono i molluschi che vivono tra la bassa e l'alta marea, di comprendere come il terreno si sia sollevato ed abbassato nel corso dei millenni. Stiamo parlando di oltre dieci metri di dislivello.

Pertanto, a fronte di un fenomeno naturale che non può essere compresso, noi dobbiamo agire sull'unica strada sempre invocata e mai praticata, quella della prevenzione. Ben vengano, quindi, signor Ministro, uno stanziamento coraggioso di 55 milioni di euro, un piano straordinario di studio della vulnerabilità sismica, un piano di mitigazione dei rischi, un piano di riqualificazione sismica sia per l'edilizia privata che per quella pubblica, un piano speditivo di emergenza, finalmente attività esercitative da parte del Servizio nazionale della Protezione civile. Ben vengano, finalmente, il potenziamento della risposta operativa territoriale e, non da ultimo (perché non si è mai provveduto in questo senso), un piano trasparente e coraggioso di comunicazione alla popolazione interessata.

Signor Ministro, siccome non abbiamo mai avuto paura delle parole, dico che questo è un intervento straordinario, perché grazie all'azione del Governo Meloni e grazie al coraggio e alla risposta operativa del Ministero da lei guidato, siamo riusciti a fare in tre mesi quello che non è stato fatto in ottant'anni di storia repubblicana. (*Applausi*). Per tacere, poi, per amore e per carità di patria del confronto con la palese, drammatica inadeguatezza della politica regionale, di un governatore che è ancora lì nonostante il Partito Democratico e che da otto anni è commissario straordinario di Governo, aduso soltanto alla sistematica manipolazione della realtà, immobile nelle sue responsabilità, incapace di fornire risposte,

avvolto e sorretto insieme da una ragnatela ignobile di interessi e di clientele. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Senatore Rastrelli, naturalmente quando si fanno riferimenti personali, un conto è la critica politica, un conto è l'indicazione di fatti determinati. Lei, come tutti, si assume la sua responsabilità e, in ogni caso, sotto questo profilo, ci sono strumenti di sindacato ispettivo, se si ritiene di dover mettere in luce fatti specifici. Ovviamente le restituisco il tempo che le sto sottraendo. Prego, può concludere.

**RASTRELLI (Fdi)**. Signor Presidente, naturalmente mi assumo la responsabilità di quello che dico.

Prima Ischia, poi Caivano, poi i Campi Flegrei: stiamo trasformando territori critici in modelli di riscatto, di amministrazione del territorio, di visione. Non vi seguiremo nel torbido angolo della convenienza politica o sull'altare della viltà, perché - e lo diceva Seneca - «non è perché le cose sono difficili che non osiamo; è proprio perché non osiamo che le cose sono difficili». *(Applausi)*.

Noi abbiamo il coraggio, il dovere, la volontà di decidere, signor Ministro, e per questo, con grande convinzione, annunciamo il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione del disegno di legge:**

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili** *(Relazione orale) (ore 12,02)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 912.

I relatori, senatori Borghi Claudio, Damiani e Nocco, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Nocco.

**NOCCO, relatrice**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2023, recante misure urgenti... *(Brusio)*.

**PRESIDENTE**. Senatrice Nocco, la interrompo un attimo. Colleghi del PD, per cortesia: è da questo lato che proviene il rumore maggiore.

**NOCCO, relatrice**. Dicevo, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente di Commissione, senatore Calandrini, e il rappresentante di Governo che ha partecipato alle sedute in Commissione, i correlatori, i colleghi Damiani e Borghi, e tutti i componenti delle Commissioni per il lungo lavoro svolto per migliorare il testo.

Il provvedimento, all'articolo 1, reca una norma transitoria in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici. Esso prevede l'anticipo al primo gennaio 2024 e al primo dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022, con il ricalcolo in via retroattiva dei ratei di pensioni decorrenti dalla medesima data del primo gennaio 2023.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni dirette ad armonizzare i trattamenti economici e accessori del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù.

L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero da parte dell'INPS delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo di imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relativi al periodo di imposta 2020, limitatamente alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti; dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine di prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento

del terrorismo.

L'articolo 3, commi da 1 a 3, dispone in via eccezionale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento a valere sul 2024 dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023. I commi 3 e 3-ter dell'articolo 3, inseriti in sede referente, modificano la disciplina sul criterio di quantificazione al fine dell'inclusione nel computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente o nel computo dei redditi imponibili, equiparati o assimilati a quelli del lavoro dipendente, del beneficio relativo alle concessioni di prestiti.

L'articolo 3, inserito sempre in sede referente, amplia una fattispecie transitoria, la quale consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza.

L'articolo 4, come modificato in sede referente, rinvia, per il solo periodo di imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo di imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

L'articolo 4-ter, inserito in sede referente, estende le esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

L'articolo 4-quater, introdotto in sede referente, abroga l'obbligo previsto a decorrere dal periodo di imposta 2023, per i sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce altresì una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. La norma infine introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti, tributi e contributi.

Signor Presidente, rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori e ringrazio anche per avermi concesso la possibilità di esporre la relazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.

[DAMIANI](#), relatore. Signor Presidente, vorrei formulare qualche ulteriore riflessione sul cosiddetto decreto anticipi, che inizia tutto il periodo delle due settimane che ci separano dalla manovra finanziaria, che quest'anno vede il suo passaggio in prima lettura qui al Senato.

Il decreto-legge in esame si chiama anticipi non soltanto perché anticipa la manovra finanziaria, ma anche e soprattutto perché prevede anche una serie di questioni fiscali che vengono anticipate anche al 2023. Ha una portata economica importante ed è oneroso in molte sue parti. Nell'approcciarlo con spirito di condivisione, ci siamo confrontati con la Commissione bilancio (e ne approfittò per ringraziarne il presidente Calandrini, tutti i componenti, anche delle opposizioni, nonché i miei colleghi correlatori). Anche con il Governo quindi abbiamo deciso di lavorare su questo decreto-legge in particolar modo per la parte non onerosa e ci siamo dedicati tutti, come dicevo, alle poste di bilancio che erano già inserite all'interno del decreto stesso e abbiamo lavorato ad emendamenti ordinamentali (non li ho contati tutti, perché ci saranno poi quelli che verranno presentati in Aula) e ne è stato approvato un buon centinaio, soprattutto con il contributo delle opposizioni, che ringrazio.

Come dicevo, si tratta quindi di un decreto-legge importante, che anticipa al 2023 anche tante misure previste per il 2024, tra le quali vi sono, ad esempio, 1,5 miliardi di euro per quanto riguarda l'anticipo al 1° dicembre 2023 della perequazione automatica delle pensioni.

Inoltre, sono stati previsti anche 2,5 miliardi da dedicare al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi dei titolari di partita IVA con dichiarazioni dei redditi sotto i 170.000 euro. Sono stati prorogati al 30 luglio i termini previsti per la regolazione delle sanzioni di interessi (gli indebiti utilizzati in compensazione del credito d'imposta previsto per gli investimenti in attività di ricerca e



sviluppo). È stato istituito un contributo di solidarietà di 450 milioni di euro a carico anche delle imprese del settore energia. È stata proposta una norma che precisa meglio la possibilità per gli iscritti alle due sezioni dei dottori commercialisti di effettuare i depositi dei bilanci per i loro clienti in maniera telematica. Si è intervenuti sulla rideterminazione delle aliquote da accise sui carburanti, condizionandole all'aumento del greggio.

In Commissione bilancio, come dicevo, sono state previste norme a favore degli enti locali con il contributo di tutti, per realizzare interventi per ampliare la platea di quelli in dissesto finanziario, in un momento difficile per loro, a seguito della pandemia, per avere anticipazioni di liquidità che servono ai Comuni per mantenere tutti i servizi che erogano. È stata approvata una disposizione sugli enti locali in crisi finanziaria e sono stati rifinanziati con 500 milioni di euro per il 2023 il Fondo per il trasporto pubblico locale e con 35 milioni di euro il *bonus* trasporti.

C'è inoltre una misura che serve a favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte del pubblico di persone a mobilità ridotta, grazie al contributo di un emendamento delle opposizioni, come dicevo.

Sono stati stanziati quasi 100 milioni di euro per gli alloggi e le residenze universitarie. C'è l'anticipo di un miliardo di euro per Rete ferroviaria italiana per continuare a sbloccare importanti opere infrastrutturali del nostro Paese. La nuova Sabatini è stata rifinanziata con altri 50 milioni di euro.

Ci sono disposizioni che riguardano l'industria fotografica, l'innovazione digitale e programmi della Difesa. È stata nuovamente approvata in Commissione una disposizione sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quindi ci saranno anche per loro finanziamenti. Anche nel campo dello sport vengono messe a disposizione del CONI numerose risorse e 10 milioni per il Fondo nazionale per le politiche sociali, per poi arrivare a 50 milioni per le scuole paritarie e all'impegno preso con un emendamento *bipartisan* sul *bonus* psicologico, che ha visto tutte le forze votare a favore (si tratta di un buon segnale della politica, perché oggi si finanzia il fondo per il *bonus* psicologo richiesto da tutte le forze politiche).

Nel ringraziarvi per l'attenzione, lascio la parola al correlatore, senatore Claudio Borghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borghi Claudio.

[BORGHI Claudio](#), *relatore*. Signora Presidente, questo provvedimento è stato trattato in una maniera un po' inedita dalla Commissione bilancio, perché di solito si esaminavano provvedimenti che andavano abbastanza paralleli alla trattazione del bilancio e che venivano affrontati in 6a Commissione. In questo caso invece, forse per una questione di coerenza di temi, è stato trattato in Commissione bilancio in modo prodromico alla futura trattazione del disegno di legge di bilancio, che è tuttora in corso. Esso contiene alcuni punti che sono stati delineati dai colleghi e che hanno un impatto significativo, che è opportuno forse richiamare.

Non voglio ora ripetere cose già dette dai colleghi, però le norme che sono state approvate e alcune nuove norme che sono state inserite nel corso di un ampio lavoro in Commissione vanno secondo me nella direzione giusta, tant'è vero che c'è stato un clima che oserei definire *bipartisan* per buona parte della trattazione. Diciamo che il merito della realizzazione finale di questo testo è sicuramente da condividere con i colleghi dell'opposizione e penso che questo sia un buon modello da seguire.

Ci sono alcuni punti su cui vorrei soffermarmi. Il primo riguarda l'articolo 1, vale a dire l'anticipo dell'indicizzazione della perequazione delle pensioni. Stiamo parlando di pochi mesi, però il punto secondo me è importante, perché rileva l'attenzione che tutte le forze del Parlamento rivolgono ai pensionati, che sono ovviamente, così come i lavoratori dipendenti, i più danneggiati dall'inflazione. Un mese di anticipo in più, prima del Natale, sembra magari una piccola cosa, ma in realtà può aiutare tanta gente, tenuto presente che, quando si parla di pensioni, la platea è così ampia che bisogna muoversi con prudenza sulle cifre, perché è ovvio che anche piccoli cambiamenti e piccoli anticipi, seppur dovuti, comportano degli impegni importanti. In questo caso il decreto al nostro esame li realizza.

Così come vorrei far notare, fra le aggiunte che ci sono state all'interno della trattazione, l'introduzione dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese, strutturati in maniera coordinata con i danti causa e con gli *stakeholder*, che era attesa secondo me da molte persone. Aggiungerei l'attenzione sull'emendamento che ha introdotto l'articolo 10-*ter*, perché si sta parlando della manutenzione del

MOSE. Sembra che siano cose che vanno in automatico, ma purtroppo non è così. Lo Stato deve stare attento: ogni volta che realizza una grande opera non finisce lì. Tante volte si pensa che la realizzazione dell'opera sia fine a se stessa. Non è vero. La grande opera continua a dispiegare i suoi effetti benefici; abbiamo visto, con le ultime ondate di maltempo, cosa sarebbe successo a Venezia se non ci fosse stata quest'opera, che però deve essere mantenuta. In questo caso si garantisce la possibilità della manutenzione del MOSE.

Vorrei ricordare, sempre fra gli articoli introdotti, l'articolo 8-*quinques*. Anche in questo caso si parla di cose che magari sembrano tecniche, ma la possibilità per i risparmiatori di avere più piani di risparmio, i cosiddetti PIR, in realtà rappresenta un passo avanti e sicuramente la possibilità per tanti di loro di avere una detassazione importante sui propri investimenti e al contempo allocare una parte maggiore dei propri investimenti rispetto a quello che c'era prima in attività produttive domestiche, con beneficio per l'economia in generale.

Infine, vorrei porre l'accento su un emendamento importante che è stato gestito, secondo me, con estrema responsabilità da tutti i Gruppi, che è l'emendamento 14-*bis* relativo alla Strada dei Parchi, che - come ricorderete - era stata oggetto di un esproprio di concessione da parte del Governo precedente. Evidentemente, ogni tanto qualcuno, quando è al Governo, si dimentica che ci sono dei limiti anche all'attività di arbitrio che può avere e in questo caso si era di fronte a un contenzioso che non si sa quanto sarebbe durato. Quando cominciano a scontrarsi diverse ragioni, si entra in un meccanismo che probabilmente non fa bene né allo Stato né alla parte in causa, vale a dire l'attuale concessionario dell'autostrada. In questo caso si arriva a una transazione onorevole che chiude la questione e che invece dei contenziosi, in certi casi pluridecennali, che non fanno assolutamente bene a nessuno, consentirà ai cittadini utenti, vale a dire a coloro che percorrono l'autostrada, di godere di un blocco delle tariffe - che credo sia la cosa che interessa a tutti - e di una propria manutenzione.

Aggiungendo anche gli ultimi commi che riguardano lo sport e l'aiuto per le Olimpiadi e i giochi paralimpici, ci sono argomenti che possono essere più o meno interessanti per buona parte dei cittadini, ma che in questo periodo di delegificazione (perché bisogna cercare di essere veloci, immediati e seguire le *milestone* imposte dall'Europa) rischiano spesso di essere stritolati e dimenticati. Invece in questo caso abbiamo cercato tutti, tutte le forze presenti in Parlamento, di dare un minimo di attenzione a quante più persone possibile per cercare di rendere la loro vita più semplice.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

**OCCHIUTO (FI-BP-PPE).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi soffermo sull'emendamento che abbiamo presentato con il collega Lotito, che riguarda gli iscritti alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ringrazio i relatori, in particolare il senatore Damiani e il Governo, per aver accolto questo emendamento, con il quale abbiamo finalmente superato una barriera che pesava ingiustamente su oltre 2.200 validi e giovani professionisti della nostra Nazione. Questi professionisti hanno lungamente sopportato un'ingiustizia. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Senatore Occhiuto, mi scusi se la interrompo. Colleghi, vi chiedo di lasciare liberi i banchi del Governo. Capisco una brevissima consultazione, visto che ci sono anche emendamenti in corso di valutazione, ma non questo. Prego, senatore Occhiuto.

**OCCHIUTO (FI-BP-PPE).** Questi professionisti hanno lungamente sopportato un'ingiustizia intollerabile: l'impossibilità di depositare i bilanci e di iscrivere atti societari nel registro delle imprese, nonché di iscrivere documentazione amministrativa mediante la trasmissione telematica degli stessi; un diritto che era garantito ad altri, ma negato a loro. Questo emendamento, firmato con il collega Lotito, non solo corregge un'ingiustizia storica, ma si allinea perfettamente con gli sviluppi contemporanei del nostro settore. Si inserisce in un contesto di aggiornamenti professionali e di transizione verso procedure telematiche più efficienti, conferendo a questi professionisti la piena agibilità delle loro competenze tecniche, riconosciute dalla legge, e permettendo loro di partecipare pienamente al processo di digitalizzazione dell'informazione aziendale.

Forza Italia si conferma quindi ancora una volta al fianco dei professionisti, nella consapevolezza della loro importanza per la crescita e lo sviluppo del Paese. Questo è un passaggio importante,

fondamentale, non solo per la semplificazione delle procedure, ma anche per l'edificazione di un sistema fiscale più equo e trasparente.

Più che una semplice correzione di un testo di legge, questo emendamento elimina un paradosso che ha creato significative difficoltà sia per i diretti interessati sia per le imprese che si affidano alle loro *expertise*. Con questo gesto di giustizia ed equità dimostriamo che la nostra maggioranza di Governo non solo ascolta, ma agisce in risposta alle esigenze dei professionisti, favorendo un rapporto più efficace e collaborativo tra l'amministrazione finanziaria dello Stato e i contribuenti. L'approvazione di questo emendamento rappresenta un passo importante e necessario per sostenere i nostri professionisti nel ruolo cruciale di assistenza alle imprese. In un'era dominata dalla digitalizzazione e dalla necessità di trasparenza, facilitiamo un passaggio più fluido e integrato nel registro delle imprese, aumentando la fiducia e l'efficienza nel nostro sistema economico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

**CANTALAMESSA** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, in questi anni di malgoverno di sinistra abbiamo assistito sempre ad un utilizzo distorto del diritto del lavoro che ha inficiato negativamente anche l'economia tutta. Si è sempre fatto l'errore di sovraccaricare questa materia di troppe e sbagliate aspettative. Ciò ha portato nella direzione sbagliata e ha contribuito a perdere di vista le questioni più serie, la principale delle quali in materia forse è questa: come è possibile favorire l'occupazione? La risposta più ragionevole è che, a tal fine, occorre un rilancio economico che determini la creazione di posti di lavoro; prima di distribuire la ricchezza la si deve creare. È per questo che il nostro Governo, sin dal primo giorno, non ha pensato di dare risposte ritoccando qualche comma e dando nomi altisonanti ai decreti. Quanti ne abbiamo sentiti in questi anni con roboanti termini inglesi che nascondevano il nulla cosmico?

Le risposte, lo sappiamo, sono altre e stiamo provando a darle: incremento demografico, attrattività dei territori, riforme fiscali, abbattimenti dei tempi della giustizia, efficienza delle infrastrutture e della pubblica amministrazione; tutto ciò che dovrebbe formare oggetto di una vera visione politica ed industriale. È questo lo sforzo richiesto dagli italiani ed è quello che stiamo provando a fare con tutte le difficoltà di un momento storico che ha messo la crisi all'ordine del giorno, molto di più che in passato. Pertanto anche con questo decreto-legge ci siamo impegnati a creare le condizioni perché tutto concorra ad un contesto solido che possa custodire e creare lavoro: questo è il fine del decreto anticipi. Un esame che non a caso si intreccia con quello della manovra.

Registriamo comunque, in taluni casi, una proficua convergenza maggioranza-opposizione e da ciò derivano alcune buone norme, quali ad esempio il rinnovo del *bonus* psicologo. La Commissione bilancio del Senato ha stabilito infatti un contributo nell'importo massimo di 1.500 euro per persona, per un limite complessivo che pertanto sale da 5 a 10 milioni. È prevista poi la proroga di tre mesi, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, per il diritto allo *smart working* per i lavoratori del settore privato con figli minori di quattordici anni. Arrivano anche gli aiuti per gli alluvionati della Toscana, per i quali slitta al 18 dicembre il versamento di tributi e contributi.

Trova finalmente spazio anche la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Tale Fondo è uno strumento di politica economica e industriale fondamentale, che facilita l'erogazione di oltre 250 miliardi di finanziamenti. Non c'è credito senza garanzie. Il termine del *temporary framework* sugli aiuti di Stato del prossimo 31 dicembre ha reso necessario intervenire per la stabilità finanziaria e semplificazione delle piccole e medie imprese. Viene raddoppiato in normativa ordinaria l'importo massimo garantito per le imprese fino a 5 milioni. Le percentuali di garanzia saranno del 55 per cento per le imprese in fascia 1 e 2, del 60 per cento per le imprese in fascia 3 e 4, e dell'80 per cento per tutti gli investimenti alle *start up*. Insomma, il Fondo rappresenta uno strumento essenziale per favorire l'accesso al credito in una fase in cui, con l'incremento dei tassi, si intravede una stretta creditizia per le aziende più fragili. Grazie a questa norma, nel corso del 2024 potremmo quindi garantire nuovi finanziamenti per 55 miliardi di euro, mantenendo un importo massimo di 5 milioni e significative percentuali di copertura.

Si introducono anche condizioni ottimali per le microimprese, con garanzia all'80 per cento per operazioni fino a 80.000 euro tramite i confidi. Il Fondo viene esteso anche al terzo settore e, pur

mantenendo il *focus* sulle piccole e medie imprese, potrà garantire anche quelle con meno di 500 dipendenti.

Una riforma importante e significativa, che riconosce il valore delle piccole e medie imprese come asse portante del nostro sistema produttivo e per la quale dobbiamo ringraziare tantissimo il sottosegretario Freni e il sottosegretario Massimo Bitonci per un lavoro che è durato tanti mesi. Esprimo ancora grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma sull'esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute anche psicofisica, ma a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. L'esenzione IVA sulla chirurgia estetica curativa dimostra l'attenzione della Lega per un tema importante: la tutela del paziente che a seguito di una malattia o per altre circostanze necessita di un intervento chirurgico al fine di guarire anche dal punto di vista psicofisico, una norma di buonsenso che auspiciamo possa aiutare numerose persone. Penso in questo momento alle tante ragazzine e donne sfregiate anche in viso perché vittime di aggressione.

In vista della manovra, dunque, il Governo sta cercando di dare da subito un segnale chiaro, mostrando che non si tratta di generici buoni propositi per far tornare i numeri, ma che dietro c'è una volontà, anzi un disegno, anche perché non intendiamo ristatalizzare l'economia. Nel passato, analoghe promesse si sono sprecate, quasi sempre alla stregua di meri adempimenti formali, pressoché privi di conseguenze pratiche. Oggi però i mercati hanno smesso di essere così scettici e credo che questo voglia dire qualcosa. Stiamo provando ogni giorno a fare di tutto per dimostrare di avere il pieno controllo della situazione e per mostrare che le parole non sono utilizzate alla leggera. L'aumento dell'occupazione, gli indici di borsa, lo *spread* ci confermano che siamo sulla strada giusta, nonostante le tante difficoltà. La politica economica viene spesso rappresentata come un pendolo tra crescita e stabilità. La funzione principale di questo decreto e poi della manovra è garantire quella stabilità senza la quale, come senza la fiducia degli investitori, non può esserci crescita. È questo che abbiamo promesso agli italiani, è questo che stiamo facendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, il provvedimento che portiamo oggi in Aula attiene al decreto n. 145 del 18 ottobre 2023. In questo decreto ci sono misure urgenti in materia economica, in materia fiscale e soprattutto in favore degli enti territoriali e a tutela del lavoro e di esigenze indifferibili. Il decreto si compone di ventiquattro articoli. Nella prima parte del provvedimento si tratta il tema dell'indicizzazione delle pensioni, il tema del recupero da parte dell'INPS delle prestazioni pensionistiche indebite per i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni statali. Per le partite IVA è previsto che la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi venga effettuata entro il 16 gennaio e senza interessi, oppure con una dilazione di cinque rate da gennaio a maggio per dare respiro a chi produce lavoro nella nostra Nazione. Si prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per il trasporto pubblico con rifinanziamento del fondo per il sostegno del TPL e ulteriori 35 milioni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo 11, importantissimo, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca in materia di alloggi e residenze per gli studenti universitari.

L'articolo 13 finanzia con 50 milioni di euro per il 2023, la misura di sostegno per gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 14 prevede un incremento pari a 150 milioni di euro per il 2023 per il fondo relativo ad oneri derivanti dalla revoca di eventuali concessioni.

L'articolo 16 ha tre incrementi importanti in ambito sportivo: Giochi olimpici di Parigi 2024, Giochi paralimpici 2024 di Parigi e Federazione ciclistica italiana.

L'articolo 17 prevede 10 milioni di euro per il Fondo nazionale di politiche sociali, un tema centrale per il nostro Governo.

Con l'articolo 20 si incrementa di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo assegnato alle scuole dell'infanzia paritaria.

L'articolo 21 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di quasi 50 milioni destinato al finanziamento di misure urgenti legate all'accoglienza dei migranti, nonché in favore di minori stranieri non accompagnati, a riprova del fatto che in questo momento questo Governo si occupa di questi temi importanti con risorse e concretezza. Sempre questo articolo, ai commi 9 e 10, reca disposizioni correlate alla crisi ucraina, con 180 milioni per la prosecuzione sul territorio nazionale del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, e con 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.

**Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,35)**

(Segue SPINELLI). Con il provvedimento in esame, signor Presidente, si inserisce una nuova norma importante che pone fine in maniera definitiva al problema fiscale per i mutui dei dipendenti bancari. Viene confermato un emendamento importante dei relatori sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quindi viene confermato l'importo massimo garantito per ogni singola impresa, con un massimo di 5 milioni di euro.

Evidenzio la novità inserita per chi affitta, per brevi periodi o per finalità turistiche, immobili o porzioni di immobili e per i titolari di strutture destinate alla locazione turistica. Essi devono cioè richiedere al Ministero del turismo, per la prima volta, un codice identificativo nazionale (CIN) che va esposto all'esterno dello stabile e che deve essere indicato ad ogni annuncio pubblicato e comunicato. Questa misura è importantissima perché è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato e ad agevolare la lotta all'evasione fiscale nel settore; temi, questi, sui quali il Governo si è impegnato a costruire un percorso finalizzato alla lotta concreta all'evasione e a garantire strumenti utili al raggiungimento dell'equità. (Applausi).

Si raddoppia il *bonus* psicologo 2024, con un contributo di 5 milioni per la psicoterapia, un segnale importante per il benessere psicologico che non dev'essere un esclusivo privilegio di pochi, ma di tutti. Per questa maggioranza l'obiettivo è diffondere la cultura della salute mentale, che va garantita a tutti.

In conclusione, sono stati approvati tantissimi ordini del giorno, con tante tematiche che necessitano di risposte concrete; tra questi, l'ordine del giorno G/912/12/5, a mia prima firma, sul tema del trattamento pensionistico per gli ex frontalieri che lavorano nello Stato di San Marino e per i quali si chiede un trattamento di parità con gli ex lavoratori frontalieri della Svizzera e del Principato di Monaco residenti in Italia, con un'aliquota del 5 per cento. Ho amministrato Coriano di Rimini, il primo Comune di confine con lo Stato estero e conosco molto bene la problematica; in Emilia Romagna abbiamo 7.000 frontalieri. Quest'ordine del giorno, che è stato accolto (quindi ringrazio il Governo e i relatori) riguarda 2.200 ex frontalieri. Continueremo comunque insieme a tutti i colleghi parlamentari a verificare l'esito di questa valutazione per una soluzione definitiva, nell'interesse di tutti gli ex frontalieri. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, sottosegretario Freni, onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad approvare un importante decreto-legge recante misure in materia di pensione, di contratti pubblici, di disposizioni fiscali in favore di enti territoriali, in materia di investimenti, di sport, di lavoro, istruzione e sicurezza. A queste misure volute dal Governo si aggiunge l'importante lavoro svolto in Commissione bilancio, con l'incremento di risorse che danno risposte concrete alle attese dei cittadini. Proprio per questo importante lavoro, vorrei fare un plauso ai nostri relatori, in particolare al nostro capogruppo Claudio Borghi, perché hanno saputo ben interpretare nei lavori della Commissione tutte le richieste che vanno a toccare direttamente la vita di milioni di italiani. Cito, ad esempio, uno per tutti, semplice ma importante, l'emendamento sull'agricoltura di montagna, al fine di assicurare la sopravvivenza delle coltivazioni importanti per l'economia e il paesaggio dei territori montani, scongiurandone l'abbandono. Vorrei citare altresì le risorse per disabili, IVA, *bonus* psicologo, proroga dell'acconto per le imposte, proroga dello *smart working* e quant'altro.

Vorrei inoltre porre l'accento in particolare su un emendamento a cui, come volontario della protezione civile da più di dieci anni e come rappresentante del Friuli-Venezia Giulia in quest'Aula, tengo particolarmente. Si tratta dell'emendamento con il quale si chiarisce una volta per tutte la normativa sui volontari e coordinatori delle squadre di protezione civile per evitare che questi vengano equiparati,

rispettivamente, a dipendenti o a datori di lavoro con le relative responsabilità, anche penali.

La vicenda che tocca tristemente la comunità di Preone, in provincia di Udine, e tutta la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, dove il sindaco e il coordinatore del locale gruppo di volontari sono stati sanzionati, con conseguenze anche penali, in seguito a un tragico incidente, aveva portato comprensibilmente tutti i volontari a bloccare le attività in segno di protesta. Ora, con questo tempestivo atto, si vuole rimettere tutti gli operatori di Protezione civile in condizioni di lavorare con maggiore serenità. Non era accettabile che chi svolge, a titolo gratuito, un'attività fondamentale per le nostre comunità dovesse sottostare a responsabilità penali e amministrative, come se fossero lavoratori subordinati o datori di lavoro.

Voglio sottolineare come questo Governo, grazie alla cooperazione di tutte le forze di maggioranza, sia riuscito a dare una risposta tempestiva, assicurando una prospettiva a uomini e a donne, che, in condizioni di maltempo, di incendi e di altre calamità naturali, rischiano anche la loro vita per la nostra sicurezza e la nostra incolumità. Bene, allora, il lavoro di squadra tra Governo e Parlamento. Ancora una volta l'Esecutivo di centrodestra ha risposto in maniera puntuale, dimostrando attenzione ad una categoria, a un orgoglio nazionale ed europeo come la Protezione civile, fondamentale per le nostre comunità.

Resta - signor Sottosegretario, lo segnalo a lei - da dirimere ancora una questione, relativa alle medesime responsabilità in capo ai sindaci nella loro funzione in ambito di protezione civile. Per questo motivo ho presentato un ordine del giorno che chiede al Governo di valutare queste ulteriori posizioni.

Sottolineo altresì come questo lavoro di squadra sia avvenuto con una grande collaborazione tra tutti i partiti della maggioranza, che assieme hanno dimostrato come questo Governo sia unito e coeso, nonostante qualcuno dica il contrario e cerchi ogni giorno di farci litigare. Ebbene, non ci riuscirete. Questo Governo sta dimostrando concretezza, competenza e capacità. Questo Governo rappresenta gli italiani e cerca di creare le condizioni per famiglie, imprese, partite IVA, lavoratori per poter far ripartire il nostro Paese, specialmente in un momento e in una situazione particolarmente complessi anche a livello internazionale.

Sottolineo che molto è stato fatto, ma molto ancora resta da fare. A testa bassa, a schiena dritta, lavorando sodo, vogliamo portare a casa tutti gli impegni che ci siamo presi, per noi che - amici dell'opposizione, una volta per tutte mettetevi il cuore in pace - governeremo per cinque anni, ma anche e soprattutto per l'Italia e per gli italiani. Glielo dobbiamo: se lo meritano. (*Applausi*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Enrico Fermi» di Castrovillari, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 912 (ore 12,42)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Silvestroni. Ne ha facoltà.

**SILVESTRONI (Fdl).** Signor Presidente, voglio ringraziare i colleghi che in Commissione bilancio, anche nella fase delle proposte emendative a questo disegno di legge, hanno lavorato in modo proficuo e costruttivo, al fine di consegnarci oggi un testo efficace e completo, che racchiude misure volte alla riduzione della pressione fiscale, andando incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle più numerose, e del sistema imprenditoriale.

Mi voglio soffermare su alcune misure che incidono in maniera significativa sulla quotidianità e sulla vita reale delle persone, come quelle volte alla riduzione delle aliquote da accisa sui carburanti e sui prodotti energetici, e sulle risorse destinate ai *bonus* trasporti e al rifinanziamento delle piccole e medie imprese, con la nuova legge Sabatini.

Voglio anche ricordare, soprattutto ai colleghi dell'opposizione, che sicuramente non godono di ottima memoria, che il Governo Meloni, con i provvedimenti approvati e quelli che sono ancora *in itinere*, si è sempre posto un solo obiettivo - un obiettivo preminente per noi - che è quello della tutela dei cittadini e soprattutto delle fasce più deboli, quelle che voi dell'opposizione avete sempre fatto finta di salvaguardare e che, invece, nei dieci anni in cui avete governato, in maniera colpevole e intenzionale,

avete dimenticato, anche quando avreste potuto risolvere i loro problemi.

Siete in grado solo di inventare false battaglie ideologiche senza costruire nulla per il bene della collettività e senza, soprattutto, progettare un'idea programmatica e vincente che guardi al futuro della Nazione, perché non avete una visione politica e strategica.

Mi soffermo sull'articolo 7 del provvedimento, che interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggiore gettito d'IVA. La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio sulla media del mese precedente rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo DEF, e non più dei due mesi precedenti. Così come viene disciplinato con questo provvedimento, qualora si verifichi un aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento di tale prodotto indicato nell'ultimo DEF, possono essere disposte delle riduzioni dell'aliquota di accisa attraverso l'adozione di un decreto del MEF con il Mase.

Non so se vi siete accorti che i prezzi dei carburanti sono tornati ai livelli più bassi sostenibili. Ecco perché le vostre reiterate polemiche dai banchi dell'opposizione sull'incoerenza di Fratelli d'Italia sull'argomento sono palesemente demagogiche.

Un'altra misura contenuta nel provvedimento in esame che mira a rafforzare e migliorare i servizi per i cittadini riguarda gli interventi sul TPL, che prevedono il rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico locale già istituito dal decreto rilancio, incrementandolo di 500 milioni di euro. Migliorare il servizio pubblico vuol dire - a nostro avviso - migliorare la qualità della vita dei cittadini e la mobilità nelle nostre città.

Sempre in tema di trasporto pubblico locale, si incrementa di 35 milioni di euro il fondo per il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Tale misura si pone la finalità di agevolare i cittadini che percepiscono un reddito medio basso.

Si tratta quindi di un pacchetto di misure volte a incrementare e ottimizzare la circolazione dei cittadini, migliorando la mobilità territoriale. Per noi questo significa avere una visione strategica.

Un altro tema affrontato nel disegno di legge riguarda le micro, piccole e medie imprese italiane per numero, fatturato e impiego di forza lavoro. Si parla del 95 per cento. Le MPMI rappresentano una struttura portante dell'intero sistema produttivo nazionale; conoscerne le caratteristiche e incentivarne la potenzialità vuol dire sapere interpretare la realtà economica di una Nazione e rilanciare gli investimenti in maniera programmatica vuol dire salvaguardare l'economia anche in tema occupazionale. È per questo che grazie alla nuova legge Sabatini si danno nuove risorse al settore imprenditoriale. Il rifinanziamento è rivolto a tutte le micro, piccole e medie imprese al fine di ottenere un significativo beneficio fiscale per gli investimenti in beni strumentali funzionali alle attività di impresa.

Per noi lo Stato e il Governo hanno il dovere di supportare e incentivare le attività imprenditoriali del territorio e credere in chi, con sacrificio e dedizione, genera lavoro e ricchezza e sostiene con le proprie attività, così come accade per le nostre realtà aziendali, il sistema imprenditoriale ed economico dell'Italia. Gli imprenditori vanno tutelati e aiutati. Dobbiamo uscire dalla logica tipica della sinistra che considera chi fa impresa un nemico dello Stato.

Ora elencherò alcuni punti degni di nota sempre di questo provvedimento, come la previsione per i titolari di partita IVA del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento senza interessi, dilazionando il pagamento in cinque rate. Si sono poi istituiti un nuovo contributo di solidarietà per le imprese energivore e un fondo finalizzato a sostenere gli studenti universitari fuori sede, aumentando la disponibilità di alloggi e posti letto. Si è aumentato il contributo statale alle scuole dell'infanzia paritarie e si è raddoppiato il fondo per il *bonus* psicologo, con lo stanziamento di 5 milioni di euro (passando quindi da 600 euro a un massimo di 1.500).

In conclusione, signor Presidente, l'Italia sta ripartendo: lo stiamo dimostrando con i fatti, portando a casa risultati concreti e mettendo in pratica politiche di rilancio per il sistema economico e

occupazionale, in un momento storico e sociale certamente non favorevole.

Continueremo a lavorare e andremo avanti così, ascoltando le tante esigenze che ci giungono dal territorio per dare all'Italia le risposte che aspetta da tempo. I Governi degli *slogan* sono finiti, come pure quelli tecnici: noi rappresentiamo il Governo che vuole rimettere in moto l'economia del Paese, ma cerchiamo di farlo in maniera consapevole e razionale, pensando al futuro e assumendoci la responsabilità di consegnare ai nostri giovani un'Italia migliore e più forte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, partirei subito sottolineando di aver sentito in molti interventi dei colleghi della maggioranza frasi del tenore "fatevene una ragione", "dureremo cinque anni", "non pensate di dividerci".

Francamente, queste a me paiono giustificazioni che manifestano debolezza nel provvedimento in esame, che è partito con 24 articoli, per poi aggiungersene altri dieci. C'erano vari temi da affrontare, ma non ne avete affrontato nessuno dal punto di vista culturale. Tutti sapevamo che il decreto anticipi è collegato alla manovra di bilancio, che avete spiegato essere fatta in un certo modo e immodificabile. Ma poi vi siete resi conto che, per dare risposte anche alle mobilitazioni che ci sono state nel Paese, come ad esempio quelle di ieri (a parte quella dei medici), dovete comunque metterci mano.

A questo decreto-legge sono poi stati presentati sei emendamenti dal Governo e sette dai relatori e, quindi, in sostanza, avete affrontato il tema con una forte debolezza. Parliamoci chiaro: su alcuni temi si usano molte parole, e in sede di illustrazione degli emendamenti cercherò di spiegarlo meglio. Vorrei sottolineare, ad esempio, che anche la maggioranza aveva garantito una soluzione alla situazione dei lavoratori dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (Enpas), che invece non hanno avuto risposta. Continuano a vincere le cause che stanno intendendo, ma non avete dato loro una soluzione, che pure vi avevano chiesto ed eravate anche d'accordo.

Penso ad esempio al fatto che vi sciacquate la bocca con la questione di favorire, giustamente, l'imprenditoria privata, anche femminile e giovanile. Abbiamo chiesto di stanziare qualche euro in più, ma niente. Questa è la situazione in cui versiamo allo stato attuale. La questione del superbonus, volente o nolente, certamente è stata definita e chiusa da quest'Assemblea, da quel punto di vista, ma si trascina dietro una coda devastante, per così dire.

Sono a rischio circa 30.000 imprese, e non lo dico io, ma lo scrive la presidente dell'ANCE, un giorno sì e un giorno no, su «Il Sole 24 Ore». Chiede a tutte le sedi di affrontare un problema, quello dei cantieri che hanno realizzato dei lavori utilizzando una legge dello Stato, sono giunti al termine dei lavori e non hanno potuto riscuotere il credito previsto. Si tratta di imprese che rischiano di fallire, con lavoratori e lavoratrici che rischiano di rimanere per strada. Che costo avrà questo, oltre al costo sociale? Avrà anche un costo economico, fortemente economico, perché un'azienda che fallisce non pagherà i suoi debiti, mentre per i lavoratori che rimangono senza posto di lavoro bisognerà trovare il modo di dare loro un sussidio, ma non producono reddito. Questo è il punto: non producono reddito e non producono PIL. Questo è il dato.

Prima ho sentito dire che abbiamo aumentato l'IVA sui pannolini, sugli assorbenti e via dicendo, ma l'abbiamo invece ridotta sulla chirurgia estetica. Francamente devo dire che siamo di fronte a un messaggio molto chiaro, da questo punto di vista. La voglio fare breve, perché interverrò su alcuni temi ora citati in modo più preciso quando esamineremo gli emendamenti in Aula. Voglio però dire che in sostanza avete fatto alcuni interventi tampone, tendenzialmente molto selezionati e quindi indirizzati - come si usa dire - a categorie certo importanti - tutte sono importanti - ma scegliendone alcune e penalizzandone altre. Non avete dato nessuna soluzione strutturale a tutte le questioni che abbiamo posto, anche in finanziaria, tant'è che, quando dico che è collegato al ragionamento sulla finanziaria, penso ad esempio alla questione delle pensioni o della transizione ecologica; avremo di fronte una serie di temi che non avete ora affrontato e che non sono affrontati neanche in finanziaria.

E poi ci dite che in sostanza questa sarebbe una manovra di sviluppo. Di quale sviluppo? È una manovra che non ha alcuno sviluppo - e questo è il fatto - ma che accetta la stagnazione. Per di più è una manovra fortemente a debito. Per questa ragione - poi cercherò di spiegarmi meglio in sede di esame degli emendamenti - il nostro giudizio sarà fortemente negativo su questa manovra, nonostante



- e finisco - il lavoro che abbiamo svolto in Commissione, con grande disponibilità. Certo, dal punto di vista del metodo, abbiamo lavorato con un rapporto tra maggioranza e opposizione; ma è il merito sostanzialmente quello che conta. E il merito produce sostanzialmente poco.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

[RONZULLI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, quello che ci accingiamo ad approvare oggi è un provvedimento importante e condiviso, con misure concrete in materia di adeguamento delle pensioni al costo della vita, di rinnovo dei contratti pubblici e di disposizioni fiscali. Forza Italia ha impresso la sua impronta e il suo tratto distintivo. Siamo fieri di questo, ovviamente, e siamo fieri di aver dimostrato, ancora una volta, che per noi l'unico punto di riferimento sono gli italiani, la loro salute e il loro benessere. Pur condividendo tutto l'impianto del provvedimento, abbiamo condotto delle battaglie che consideravamo sacrosante e che il Governo ha fatto proprie. Penso *in primis* alla salute.

Il Covid ha avuto effetti devastanti su tutti noi, colpendo in particolar modo le nuove generazioni, i nostri ragazzi, privati della libertà, della socializzazione, di una vita normale, della scuola come momento di istruzione, ma anche di integrazione. Le ripercussioni psicologiche derivate da tutto questo non le abbiamo sottovalutate e non le abbiamo ignorate. La cura della mente, il sostegno, l'aiuto sono essenziali e salvano tante volte la vita; ma non tutti si possono permettere cure e sostegni adeguati.

È per questo che già nella scorsa legge di bilancio, grazie alla spinta propositiva di Forza Italia, il Governo aveva introdotto il *bonus* psicologo, dando l'opportunità di curarsi a chi non ne aveva i mezzi: un fondo di 5 milioni per il 2023, che recentemente è stato sbloccato, e 8 milioni dal 2024. Forza Italia si è battuta in queste settimane per aumentare il finanziamento, facendo così crescere la platea dei beneficiari. Abbiamo quindi presentato un emendamento per triplicare il fondo per il 2023, facendolo passare a 15 milioni, e quintuplicare quello del 2024, portandolo a 40 milioni. Il Governo ha fatto sua la nostra battaglia e ci è venuto incontro con un primo importante passo, approvando la riformulazione di un nostro emendamento per portare a 10 milioni i fondi per il 2023. È una vittoria? Sì, certamente. Dobbiamo accontentarci? Ovviamente no, perché siamo convinti della disponibilità futura dell'Esecutivo a trovare la strada che porti ad aumentare il fondo anche per il 2024.

Essere a fianco degli italiani significa proprio questo: conoscere le difficoltà che affrontano e trovare soluzioni reali, concrete, non facendoli mai sentire soli, perché noi non ammainiamo mai le nostre bandiere; ci battiamo in un dialogo continuo e costruttivo con i nostri alleati e facciamo in modo che diventino anche le loro. Come nel caso dell'aumento della cedolare secca dal 21 al 26 per cento per gli affitti brevi, abbiamo ottenuto dei correttivi che non penalizzino quelle famiglie che non fanno delle locazioni brevi la loro vita professionale. Come? Facendo sì che l'aliquota resti al 21 per cento per chi affitta fino a trenta giorni la prima casa (*Applausi*) e salga al 26 per cento solo per chi affitta ulteriori abitazioni. Non solo: in questo decreto anticipi abbiamo anche ottenuto l'introduzione del CIN (codice identificativo nazionale) per gli affitti turistici in chiave anti-evasione per contrastare ovviamente il sommerso.

Tutto questo per dire che sono battaglie sacrosante, che Forza Italia ha vinto con lo spirito di collaborazione e il dialogo costante, certamente, ma anche per sottolineare plasticamente che c'è una grande differenza fra la propaganda e il realismo. Propaganda significa raccontare ai cittadini quello che vorrebbero sentirsi dire; sbandierare ricette miracolose; illuderli anche che, con uno schiocco di dita, le soluzioni siano dietro l'angolo: in sostanza, promettere ciò che sappiamo già non sarà mantenuto. Realismo, invece, significa parlare chiaro; essere onesti; avere la diligenza del buon padre di famiglia che non solo agisce con senso di responsabilità, ma lo fa senza nascondere nulla, mostrando a tutti la realtà dei fatti, spiegando che bisogna fare i conti con il bilancio familiare, eppure, garantendo che una volta coperte tutte le spese, risparmiando, si potrà realizzare qualche obiettivo per fornire alla comunità quell'aiuto in più che dimostra attenzione e cura da parte dello Stato. È quello che fa il Governo ed è quello che ha fatto Forza Italia.

Il decreto anticipi marcia in questa direzione: ha lasciato uno spazio di manovra ai partiti che compongono la maggioranza per incidere su quei temi che ritengono importanti per il benessere dei cittadini. Sappiamo che la legge di bilancio, a causa della voragine nei conti pubblici lasciata da un uso

distorto del superbonus (20 miliardi all'anno di buco da coprire), a causa di norme figlie dell'incompetenza e della superficialità, ha un cammino già segnato. Il Governo, giustamente, lavora per tutelare le famiglie più in difficoltà, per aumentare le pensioni, per arginare la crisi economica, ma anche per far partire quel percorso di crescita e sviluppo necessario all'Italia per guardare con più ottimismo al futuro.

Il futuro che abbiamo davanti è finalmente più luminoso. I dati di crescita macroeconomica sono positivi, oltre la media europea, e finalmente l'Italia ha iniziato a correre, a crescere e a rialzare la testa. Andiamo avanti con realismo e onestà, perché gli italiani si aspettano questo da noi e lo meritano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, avrei voluto iniziare in un altro modo, ma riprendo le ultime parole della collega che mi ha preceduto, perché purtroppo tocca fare sempre questo duetto. Se vogliamo rivolgerci al Paese con onestà, non parliamo di buchi di bilancio dovuti al superbonus, perché in nessun documento pubblico c'è un buco di bilancio relativo al superbonus. *(Applausi)*. Lo ha detto la Ragioneria generale dello Stato. Lo dice il Documento di economia e finanza e lo dice - anzi, non lo dice - la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Questo buco sta quindi solo nella comprensione dei fatti e dei numeri da parte di alcuni membri della maggioranza.

Ciò premesso, vorrei fare un intervento più propositivo e positivo nei confronti di alcuni aspetti del provvedimento in discussione, primo fra tutti l'emendamento a mia prima firma, che è stato accolto insieme a quello di altri colleghi, sulla proroga dello *smart working* nel settore privato per i genitori di figli minori di quattordici anni e per i cosiddetti soggetti fragili. Siamo soddisfattissimi di questa proroga, anche se un po' al risparmio: avevamo infatti chiesto il 30 giugno, ma ci è stato concesso il 31 marzo 2024. Non possiamo certo dirci completamente soddisfatti, perché in questa proroga lasciamo fuori completamente tutti i lavoratori del comparto pubblico, che sono così sempre figli di serie B, invece che essere la punta di diamante di quello che dovrebbe essere il nostro Stato. Parliamo dei lavoratori che ci aiutano a svolgere quotidianamente le funzioni che dobbiamo mettere in campo e per offrire servizi ai cittadini. E sicuramente lo farebbero meglio se, invece di essere implicitamente additati come fannulloni, venissero aiutati nello svolgimento del loro lavoro, anche da remoto, quando questo è consentito rispetto alle mansioni da svolgere. Speriamo che nei prossimi provvedimenti ci sia l'ulteriore proroga anche per loro, per non mettere in campo disuguaglianze nel nostro Paese.

Quanto al *bonus* psicologo, ovviamente siamo contenti che siano stati aggiunti 5 milioni ai fondi a disposizione per il 2023. Ci sarebbe piaciuto che il decreto-legge grazie al quale si potranno spendere questi soldi fosse stato varato per tempo e non solo alla fine dell'anno, e che la maggioranza avesse ascoltato i suggerimenti che avevamo dato anche nella scorsa legge di bilancio, quando avevamo evidenziato che, così come l'avevano modificato, il *bonus* psicologo avrebbe creato dei problemi; che le risorse messe a disposizione erano insufficienti; soprattutto, che cambiare tutto rispetto all'impianto precedente (che aveva già un suo decreto attuativo), avrebbe posto dei rallentamenti nella messa in campo delle risorse per i cittadini che ne avevano bisogno. È facile essere Cassandre quando si conoscono le cose, e infatti il decreto attuativo è arrivato tardissimo e le risorse non bastavano, tanto che avete dovuto aggiungerne delle altre.

Speriamo che, durante i lavori della legge di bilancio, vi rendiate conto che anche le somme a disposizione per i prossimi anni non sono sufficienti; che la salute mentale è un grave problema; e che, oltre al *bonus*, servono interventi strutturali. Anche al riguardo, le proposte da parte nostra sono già sul piatto per andare in questa direzione, come il sostegno psicologico nelle scuole e nell'università e lo psicologo delle cure primarie che deve affiancare il medico di medicina generale. Penso che ormai abbiamo capito tutti quanto sia importante anche guardare al benessere psicologico e alla salute mentale per avere dei cittadini più in salute e anche più produttivi, visto che una delle spese maggiori del nostro Paese è quella per psicofarmaci. Un problema c'è, per cui è meglio se spendiamo di più in prevenzione.

Mi soffermo su un ultimo punto riguardo a quello che non c'è nel provvedimento in discussione. Per fortuna l'emendamento di Fratelli d'Italia che consentiva ai condannati di svolgere incarichi pubblici

nei Comuni e nelle amministrazioni locali l'avete ritirato. Va bene tutto. Va bene fermare i treni. Va bene fare il Governo di fratelli, sorelle e cognati. Ma pure i condannati risparmiatceli. Un po' di pudore, grazie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

[TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il sottosegretario Freni, il Presidente della 5a Commissione, i relatori e i membri della Commissione bilancio per il lavoro svolto sul decreto anticipi.

Tengo a iniziare esprimendo soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, che prevede una semplificazione per l'accesso alle agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica; consentendo, in caso di lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in Comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna, nonché nei Comuni prealpini, pedemontani, della pianura non irrigua, che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante l'esclusiva e piena disponibilità del terreno possano essere rese e presentate anche dal solo esercente affittuario comodatario e non necessariamente - com'era nella norma attuale - contestualmente da affittuario, comodatario e proprietario del terreno. Tale modifica permette una semplificazione non da poco per chi conosce la peculiarità della montagna. Queste particelle, infatti, spesso risultano indivise o di proprietà di persone che non vivono nelle vicinanze, ma magari all'estero, quindi inducendo un grosso impegno per reperire le firme necessarie per svolgere lo sfalcio o il pascolo. Spesso, purtroppo, quando vengono fatte le norme, non si tengono in considerazione le diverse specificità dei territori e si tende a pensare norme adatte a realtà più grandi e a cui poi i piccoli devono adattarsi, rendendo difficile continuare a curare un territorio. Di questo, infatti, stiamo parlando: non si può approvare una norma sulla Pianura padana e calarla su terreni siti a 1.000-1.500 metri. Sfalciare un prato o destinarlo al pascolo significa combattere il dissesto idrogeologico; dare un'immagine pulita e curata dell'ambiente circostante, quindi anche una cartolina turistica. Eppure, spiegare la bontà di questo emendamento è stata un'impresa titanica. Eh già, perché spesso quando si parla di montagna e delle difficoltà di viverla, chi prende le decisioni la montagna l'ha vista solo in vacanza, se non addirittura in cartolina. Ricordo, dopo l'evento Vaia, quando avevo presentato la proposta sulle procedure d'urgenza e su un fondo apposito per ripristinare il bosco che, oltre ai danni della tempesta Vaia, sta combattendo ancora e viene distrutto dal bostrico, che un esponente del Governo giallorosso mi aveva derisa dicendomi: «La Testor e i suoi alberi». Poi, però, ci si riempie la bocca di *green*, e mi rivolgo soprattutto alla parte gialla. (*Applausi*).

Noi siamo eletti nei territori per rappresentare le specificità e bisognerebbe ascoltare questi territori, perché io umilmente di granchio blu non ne so niente, ma della montagna, se permettete, vivendo a 1.500 metri, credo di conoscerne le esigenze. (*Applausi*).

Rimanendo nell'ambito agricolo, un altro emendamento della Lega del collega Bergesio chiarisce che le imprese agricole titolari di reddito agrario che siano anche titolari di reddito d'impresa, interessate dal rinvio del versamento della seconda rata dell'acconto al 2024, in quanto persone fisiche, titolari di partita IVA ai fini dell'individuazione del limite ricavi-compensi nel periodo d'imposta precedente, si fa riferimento all'ammontare del volume d'affari. Inoltre, l'emendamento posticipa dal 30 giugno al 30 luglio il termine della procedura.

Un altro emendamento a prima firma del collega Cantalamessa prevede l'esenzione IVA per le operazioni chirurgiche estetiche volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute. Un emendamento vuole invece arginare il dilagante fenomeno elusivo dell'imposta di consumo e di vendita di prodotti illeciti che attualmente caratterizza fortemente sia il mercato dei prodotti liquidi da inalazione e senza combustione, sia quello dei prodotti accessori da fumo, ovverosia filtri e cartine.

Un altro emendamento introduce una deroga al principio di unicità dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR ordinari), consentendo a ciascuna persona fisica residente in Italia di essere titolare contemporaneamente di più PIR ordinari, limitatamente ai casi in cui questi ultimi siano costituiti presso lo stesso intermediario o impresa di assicurazione.

La collega Pirovano ha presentato un emendamento, che è stato approvato, per l'adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti di cui all'articolo 204 del Testo unico degli enti locali. Agli enti locali basterà dare atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, anziché del progetto definitivo esecutivo. L'emendamento a prima firma del presidente Garavaglia prevede un contributo di un milione di euro ai Comuni con popolazione compresa fra i 6.000 e i 7.000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la tutela dei minori superiore all'importo spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Inoltre, un emendamento, sempre del senatore Garavaglia, prevede più garanzie per i contribuenti soggetti a verifiche fiscali, con la possibilità per il contribuente di farsi assistere e rappresentare da un professionista durante le verifiche fiscali.

Un emendamento della collega Minasi prevede disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE, finalizzate a garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione. L'emendamento del presidente Marti a supporto dell'industria fonografica amplia di 800.000 euro il limite massimo che consente alle imprese di ricevere il *tax credit* e permette di realizzare maggiori investimenti in artisti e giovani artisti. Inoltre, un'altra sua proposta emendativa prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere agli incarichi temporanei di personale amministrativo e tecnico per lo svolgimento di attività a supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.

L'emendamento 17.0.35 della collega Murelli integra la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con la presenza di un rappresentante scelto d'intesa tra le quattro associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, limitatamente alle sedute aventi a oggetto l'esame di questioni inerenti le materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

Questo è il lavoro che la Lega ha svolto lavorando in squadra sul decreto-legge, cercando di apportare miglioramenti e di dare risposte che vanno verso le esigenze dei territori. Positivo è anche l'emendamento del Governo che tutela i volontari della Protezione civile dai rischi di incorrere in sanzioni penali in relazione all'esercizio delle loro funzioni, perché chiarisce una volta per tutte ruoli e responsabilità.

Questi emendamenti - come dicevo - sono il frutto di un lavoro importante, ma vorrei sottolineare anche alcune misure presenti nel testo originario e che sono state già descritte dai relatori. Sicuramente va messa in luce una misura voluta dalla Lega all'articolo 4, che rinvia per l'anno 2023 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone titolari di partita IVA con compensi o ricavi non superiori a 170.000 euro dal 30 novembre al 16 gennaio senza interessi; si prevede poi la possibilità di pagare con interessi fino a maggio. Pertanto, finalmente, dopo cinquant'anni, si pagano le tasse sul reddito ad anno concluso, e questa è una grande vittoria della Lega.

Faccio i complimenti anche al Ministro dell'economia e delle finanze per aver recepito l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due Province.

L'articolo 10 rifinanzia con 500 milioni il fondo per il trasporto pubblico locale e il *bonus* trasporti con ulteriori 35 milioni; l'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, la cosiddetta nuova Sabatini.

Come si può vedere dal testo del decreto-legge e dagli emendamenti, stiamo cercando di dare le risposte più immediate, quelle più urgenti. Il testo in discussione è un collegato alla manovra di bilancio che oggi sentivo essere criticata. Innanzitutto, bisogna tener presente la situazione in cui ci siamo trovati e che ci hanno lasciato in eredità i Governi precedenti. Noi abbiamo fatto una scelta, quella di tutelare le famiglie fragili, deboli, quelle che hanno difficoltà reddituali. Ieri sentivo la segretaria del maggiore partito di opposizione dire che di fatto il taglio del cuneo fiscale è una proroga di una misura disposta dal Governo Draghi. Forse sarebbe bene ricordare che il decreto-legge cosiddetto 1° maggio ha ampliato quella misura, che era nata con 3 miliardi e siamo arrivati a quasi 10

miliardi. È vero che non è ancora una taglio strutturale, ma è un impegno che questo Governo ha preso e, poiché governeremo per altri quattro anni, fino alla fine della legislatura, porteremo a compimento questa misura.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, chi ben inizia ha la volontà di portare a termine tutti i suoi progetti. Noi abbiamo iniziato e abbiamo intenzione di mantenere tutte le promesse che abbiamo fatto ai nostri elettori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

**SENSI** *(PD-IDP)*. Signor Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi, con questo testo che riorganizza due emendamenti - quello del Partito Democratico e quello presentato dalla vicepresidente Licia Ronzulli, che ringrazio - il Governo in questo provvedimento ha inteso raddoppiare la dotazione del cosiddetto *bonus* psicologo. Mi concentro su questo aspetto, me lo consentirà, Presidente.

Una misura che mette le persone, che ne fanno richiesta e hanno i requisiti per ottenerla, in condizioni di sostenere le spese di una terapia psicologica o di un percorso di recupero, certo insufficiente, ma comunque un innesco, spesso un primo *triage* che consente una valutazione che può fare la differenza nella vita delle persone.

Mi consenta, Presidente, una breve cronistoria. Ricordo ancora Sara Reale del nostro Gruppo parlamentare che si scervellava a far di conto quando il *bonus* era ancora una aurorale proposta di legge. Tale *bonus* è nato con il Governo Draghi, dove peraltro era seduta anche la Lega Nord, come approssimazione di una risposta ad una crisi amplificata dal Covid, un'ombra sull'anima degli italiani, quella della salute mentale, in particolare, ma non solo delle generazioni più giovani, le più esposte e nude in quei mesi soffocati, impauriti e distanti.

Il *bonus* psicologo nacque proprio qui in Senato, su iniziativa della senatrice democratica Caterina Biti, che ne fece una misura condivisa da tutti i Gruppi parlamentari, spinta che tuttavia non fu sufficiente e quell'emendamento svanì in una di quelle notti interminabili e buie delle manovre di bilancio che il sottosegretario Freni conosce bene.

Da quello scacco scaturì però un grido, una risposta delusa da parte di migliaia di ragazze e ragazzi che ci dissero "ma come, avete approvato *bonus* su monopattini e zanzariere e della nostra salute mentale, di come stiamo noi, di come ci sentiamo non vi interessa niente?".

Ricordo che il prossimo anno ricorrono cento anni dalla nascita di Franco Basaglia. Egli diceva di avvicinarsi. Da quell'onda di indignazione e rabbia sui *social* partì una petizione, ideata dal giornalista Francesco Maisano, che raccolse 350.000 firme e che fu determinante per l'approvazione del *bonus*; 20 milioni di euro, che poi furono incrementati divenendo 25.

La misura fu presa d'assalto con oltre 400.000 richieste. Vista però l'esigua cifra stanziata - solo 25 milioni - soltanto un decimo dei richiedenti riuscì ad avere il sostegno. Ce ne sarebbero voluti dieci volte tanto.

Cambio di Governo, esecutivo Meloni, l'anno scorso di questi tempi. Il *bonus* passa dai 25, stanziati e spesi, a soli 5 milioni previsti per il 2023 e 8 per il 2024. Un taglio drastico e drammatico, ma la misura resta in vita, come un fantasma che lavora però in silenzio. La domanda continua a crescere, non si attenua la richiesta di avere un sostegno per la salute mentale. Basta guardare nelle nostre case, in quelle dei nostri amici, la *malaise*. Non servono le statistiche allarmanti sui giornali. La solitudine, la depressione, l'ansia, i disturbi alimentari, l'isolamento, l'autolesionismo, i tagli sulla pelle, le tendenze suicidarie, la morte in vita, la vita come morte.

Eppure, Presidente, per riuscire ad ottenere i decreti attuativi per poter semplicemente presentare le domande per quest'anno (se ci fosse un partito soltanto dei decreti attuativi, vincerebbe ogni elezione) e perché il Ministro firmasse, ci sono voluti undici mesi - la tigna, mi lasci dire, del Partito Democratico - e una nuova petizione voluta da Fedez, cui va la mia gratitudine per quanto sta facendo su questo tema con una dolorosa sincerità.

Oggi, finalmente, arriviamo a 10 milioni per quest'anno, ben 15 meno dello scorso anno. Vogliamo cogliere però questo piccolo segnale positivo, questo incremento, che - dico dall'opposizione - testimonia come su alcuni temi, come accaduto ieri in quest'Aula sull'oblio oncologico e qualche giorno fa, sempre qui (onore al Senato), sulla violenza contro le donne, non solo si può, ma si deve

lavorare insieme.

Ancora uno sforzo: dal momento che in Parlamento siamo chiamati a dare ascolto come possiamo, voce come riusciamo e risorse come dobbiamo, al Governo attraverso lei, Presidente, dico quanto segue: abbiamo la manovra di bilancio nei prossimi giorni e soli 8 milioni sul *bonus* per il 2024, a fronte dei 10 recuperati per quest'anno, ne servirebbero dieci volte tanto, facciamo in modo che almeno ci sia il segno di una crescita della dotazione rispetto al 2023. Ciò per far capire che ci credete, che ci crediamo in questa misura (che ormai non è più un *bonus*, ma un fondo salute mentale, stabile e strutturale, sottratto all'affanno dell'incertezza) e che, assieme al lavoro che si sta facendo alla Camera sullo psicologo di base, dove, anche lì, con uno sforzo *bipartisan* si è arrivati a un testo unificato in Commissione, a quello che si dovrà fare sull'ascolto nelle scuole, nelle università, nello sport e sui posti di lavoro, segna un passaggio di stagione. Da quella in cui la salute mentale, a differenza di quanto avviene in tanti Paesi, resta la pietra di scarto del nostro sistema sanitario nazionale, che va protetto e difeso come la più cara delle nostre conquiste, a una nella quale la salute mentale è salute e basta, non solo più un diritto di tutti, ma un dovere per tutti noi, a cominciare da chi sta in quest'Aula, un dovere di ascolto, voce e risorse. Per questo 8 non bastano. La ringrazio, Presidente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ambrogio. Ne ha facoltà.

[AMBROGIO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi senatori, oggi ci troviamo in Aula a convertire il decreto-legge anticipi, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Non voglio sovrappormi all'intervento dei relatori, dell'amica Maria Nocco e dei colleghi Damiani e Claudio Borghi, ma voglio richiamare alcuni aspetti che reputo importanti e impattanti, soprattutto per i cittadini e per le imprese.

Al netto quindi delle posizioni politiche, che su alcuni temi sono distanti e inconciliabili, è vero però che il lavoro che è stato fatto in Commissione bilancio è stato costruttivo e soprattutto collaborativo tra le parti. In alcuni casi, ci sono state integrazioni e modifiche emendative assolutamente condivise, quindi voglio ringraziare anche il presidente Calandrini e tutti coloro che hanno contribuito a questo clima positivo e propositivo.

Signor Presidente, inizio da un primo aspetto che mi sta a cuore, i mutui agevolati che sono stati concessi ai dipendenti bancari degli istituti di credito, perché il Governo Meloni ha posto rimedio a una stortura relativa all'applicazione delle norme fiscali sui *fringe benefit* resa evidente e insostenibile dai continui rialzi dei tassi decisi dalla Banca centrale europea (BCE). Con il decreto anticipi siamo allora andati a sanare questa stortura, rimettendo soldi nelle tasche del ceto medio, che finiranno poi nei consumi, quindi nella nostra economia. Si tratta di 70.000 lavoratori che, come ben ha evidenziato con soddisfazione anche la Federazione autonoma bancari italiani (FABI), con questa modifica riceveranno una sorta di seconda tredicesima, senza tassazioni: questo credo sia un risultato importante da evidenziare.

Ho parlato di collaborazione politica in un clima positivo ed è con soddisfazione che richiamo anche la proroga del lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di quattordici anni, che attualmente era in vigore fino al 31 dicembre, ma che potrà invece essere applicata fino al 31 marzo 2024.

Andando in ordine sparso, vi è ancora il potenziamento del *bonus* psicologo, di cui si è parlato tanto, con una dote incrementata di ben 5 milioni di euro, e che quindi vede raddoppiati di fatto i fondi rispetto a quelli previsti per il 2023 mediante una riduzione corrispondente dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma dei fondi di riserva e speciali del MEF. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona, per un limite complessivo che sale pertanto da 5 a 10 milioni di euro per il 2023; il limite, a decorrere dal 2024, sarà di 8 milioni di euro annui.

Lo stesso vale per gli interventi sull'IVA: mi riferisco in particolare anche all'esenzione dall'IVA sugli interventi di chirurgia estetica a fini terapeutici, purché certificati con apposita attestazione medica, e alla riduzione dell'imposta al 10 per cento sugli integratori alimentari. È stata fatta su questo punto della facile ironia, ma vorrei ricordare invece l'importanza della chirurgia estetica correttiva e rigenerativa all'interno dei percorsi di cura e guarigione, anche e soprattutto a livello psicologico: e allora non buttiamola in caciara sul punto, com'è stato fatto invece dai *media* in questi ultimi tempi.

C'è poi la modifica dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000, grazie a cui si conferma il diritto, in capo al contribuente, di essere assistito e rappresentato da un professionista abilitato durante le verifiche fiscali (quello che chiamiamo il fisco amico). Ciò significa quindi non costringere i cittadini ad affrontare da soli quelle che in qualche modo sono le forche caudine dei controlli, consentendo loro invece di essere assistiti e rappresentati da dei professionisti.

C'è poi ancora la riformulazione del fondo di garanzia per le PMI, con cui si introduce la gratuità dell'accesso per le microimprese, che costituiscono oltre il 95 per cento del nostro tessuto imprenditoriale. (*Applausi*). Questa misura contribuisce a mitigare l'incremento dei tassi di interesse, che, come ha confermato anche CNA, apre a maggiori opportunità per l'intervento dei Confidi. E ancora, sempre per le imprese, c'è la proroga del termine previsto per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione mediante riversamento spontaneo dei crediti di ricerca e sviluppo non spettanti, che ha posto dei problemi seri in questi ultimi tempi; invece, da adesso in poi, i soggetti che hanno già presentato la richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del bonus ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024. I soggetti che effettuano la revoca hanno quindi un mese di tempo per presentare una nuova richiesta di riversamento entro il 30 luglio.

Molto importante è ancora la proroga dell'accesso al 5 per mille per le ONLUS anche in assenza dell'iscrizione al RUNTS, per tutto il 2024, e la proroga di adeguamento statutario per associazioni e società sportive dilettantistiche, un mondo - permettetemelo - su cui la burocrazia ha il dovere di muoversi con l'attenzione e con il rispetto che sono dovuti, se non altro, al ruolo sociale che ricoprono. E ancora, andando in modo molto telegrafico, c'è lo stanziamento di 50 milioni per il fondo emergenza nazionale e in particolare il sostegno alle imprese esportatrici della Toscana che sono state colpite dai recenti eventi alluvionali (*Applausi*), con dei ristori sotto forma di contributi a fondo perduto, attingendo alle giacenze del fondo SIMEST. C'è poi la stretta sugli affitti brevi, con l'introduzione del CIN, il codice identificativo nazionale per gli affitti turistici concesso dal Ministero del turismo, e di altri obblighi in ordine alla sicurezza. Questo non significa ammorbare un segmento redditizio, che negli ultimi anni ha giocato comunque un ruolo fondamentale per rendere dinamico il mercato immobiliare nazionale, ma significa mettere ordine in un comparto ormai approcciato in forma sempre più imprenditoriale.

C'è poi la riassegnazione dell'affidamento delle autostrade abruzzesi A24 e A25 a Strada dei Parchi SpA, subentrando ad ANAS, salvando migliaia di posti di lavoro e bloccando l'aumento dei pedaggi; una situazione paradossale, che era stata creata dai precedenti Governi giallorossi. E ancora la rafforzata capacità delle amministrazioni titolari del PNRR, tra cui Palazzo Chigi, ora nella possibilità di assumere personale per incarichi di vertice presso enti e istituti nazionali.

Signor Presidente, siamo di fronte a un provvedimento che è assolutamente strutturato, razionale e concreto. Convertiamo in legge delle azioni che sono coerenti e importanti e che avranno delle ripercussioni positive per gli italiani e per le imprese.

Non sono solo delle frasi di circostanza e di rito, ma è la fiducia e l'apprezzamento popolare nei confronti dell'operato del Governo Meloni a parlare. Anche gli ultimi sondaggi confermano una piena fiducia in Giorgia Meloni e nelle decisioni che sono state assunte da questo Governo. A rimarcare la bontà di quanto stiamo facendo c'è il giudizio degli italiani che è l'unico - lo voglio sottolineare - di cui ci importi realmente qualcosa.

Continuiamo allora a guidare con coraggio e con grande senso di responsabilità l'Italia fuori dalle sabbie mobili dell'immobilismo politico di chi ora finge di avere tutte le soluzioni quando invece non le ha avute e non le ha ora, a maggior ragione. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come da accordi, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,36, è ripresa alle ore 16,13*).

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 18 dicembre.

Resta confermata per le giornate di oggi e di domani la discussione del decreto-legge recante misure in materia economica e fiscale.

La prossima settimana sarà dedicata prevalentemente ai lavori della 5a Commissione sul disegno di legge di bilancio.

L'Assemblea, tuttavia, si riunirà martedì 12 dicembre, alle ore 16, per i seguenti argomenti: votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario; consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023; discussione del decreto-legge su disposizioni per gli uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il giorno successivo, ovvero mercoledì 13 dicembre, alle ore 9,30, si terrà la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023.

Lunedì 18 dicembre, alle ore 16,30, avrà inizio la discussione del disegno di legge di bilancio.

La Conferenza dei Capigruppo potrà essere convocata prima dell'inizio della seduta del 18 di dicembre.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 18 dicembre:

Giovedì	7	dicembre	h. 10	- Seguito disegno di legge n. 912 - Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale ( <i>scade il 17 dicembre</i> )
Martedì	12	dicembre	h. 16	- Votazione per l'elezione di un senatore Segretario ( <i>votazione a scrutinio segreto mediante schede</i> )
Mercoledì	13	"	h. 9,30	
Giovedì	14	"	h. 10 ( <i>se necessaria</i> )	- Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14



				<p>e 15 dicembre 2023 (<b>martedì 12</b>)</p> <p>- Disegno di legge n. 955 - Decreto-legge n. 144, Disposizioni per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di <i>referendum</i> (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 17 dicembre)</p> <p>- Discussione su 11 e Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 (<b>mercoledì 13, ore 9,30</b>)</p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 955 (Decreto-legge n. 144, Disposizioni per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Lunedì	18	dicembre	h. 16,30	<p>- Disegno di legge n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (voto finale con l' a</p>
--------	----	----------	-------------	--

				<i>presenza d e l n u m e r o legale)</i>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 912  
(Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 955  
(Decreto-legge n. 144, Disposizioni per gli Uffici presso la Corte di cassazione  
in materia di referendum)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei  
ministri**

**in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023**

*(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'

IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 926  
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024  
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)**

*(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatori di maggioranza	3	
	h	
Relatori di minoranza	1	
	h	
Governo	3	
	h	
Votazioni	5	
	h	
Gruppi 18 ore, di cui:		
FdI	3	46'
	h	
PD-IDP	2	37'
	h	
L-SP-PSd'AZ	2	16'
	h	
M5S	2	14'
	h	
FI-BP-PPE	1	47'
	h	
Misto	1	29'
	h	
IV-C-RE	1	18'
	h	
Aut (SVP-PATT, Cb)	1	16'
	h	
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	1	16'
	h	

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 912 (ore 16,15)**

**PRESIDENTE.** Comunico che, in attesa che la Commissione bilancio completi i propri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 17,49).*

**Presidenza del vice presidente RONZULLI**

Do la parola al presidente Calandrini per riferire all'Aula sui lavori della 5a Commissione.

**CALANDRINI (FdI).** Signor Presidente, noi siamo pronti a lavorare in Commissione, dopo che il Governo ha chiarito una serie di aspetti sul testo A. Quindi, dobbiamo valutare il testo A, su cui dobbiamo esprimere il parere per l'Aula, assieme a 110 emendamenti.

Le chiedo la cortesia di risospingere la seduta per almeno un'ora e riprendere i nostri lavori alle ore 19, per consentirci di lavorare in Commissione e votare il parere sia sul testo A che sugli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 19,07).*

Collegli, come sapete, stiamo aspettando il parere della 5a Commissione, che poco fa ha terminato i propri lavori.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, per il rispetto reciproco che ci dobbiamo, non solo per il lavoro quotidiano che facciamo, ma anche per gli impegni che assumiamo nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e anche nelle Commissioni, io penso che sia fin troppo evidente che il decreto-legge anticipi, l'unico decreto-legge dell'impianto complessivo della manovra che ha avuto anche gli emendamenti della maggioranza, sia finito in una strada senza uscita; quella strada dei tentativi continui della maggioranza stessa e del Governo di modificare alcune materie sulle quali la stessa maggioranza non ha avuto né il coraggio né l'ordine da parte del Governo di intervenire nel disegno di legge di bilancio. Io penso che ci sia un limite che non si deve mai superare ed è stato superato quando il Governo, il giorno della conferenza stampa sulla legge di bilancio, ha deciso di fissare dei termini improcrastinabili che - desidero ricordarlo a tutti - erano il 15 dicembre. Oggi è il 6 dicembre e la manovra non l'abbiamo ancora vista. È stato fatto dicendo in maniera roboante al Paese che, siccome la maggioranza era coesa e compatta, non avrebbe presentato emendamenti. Noi vi abbiamo detto sin dal primo momento che su temi di rilevanza nazionale, a partire dalle pensioni, arrivando alla casa, agli affitti, al mercato tutelato, alle alluvioni di Toscana, Emilia Romagna e di tutte le Regioni che sono state colpite, ai temi sociali, chiedevamo semplicemente di essere ascoltati per provare a far cambiare idea alla maggioranza, che in alcuni casi, almeno nei corridoi, nelle Commissioni, quell'idea l'ha cambiata. Poi se c'è o meno il coraggio per cambiare posizione, lo vedremo quando voteremo gli emendamenti.

Aggiungo, signor Presidente, che, con il ministro Ciriani, che ora non vedo, tutte le opposizioni, all'unanimità, hanno convenuto di ritirare buona parte degli emendamenti del decreto anticipi, proprio per consentire al Governo un confronto serio su alcuni di questi temi.

Il risultato è che siamo alle ore 19,10 e arrivano ora gli ultimi emendamenti, che noi contestiamo, che i nostri colleghi hanno contestato in Commissione bilancio. È inaccettabile, assolutamente inaccettabile che il Governo abbia perso tempo su code di condoni e su pseudo rottamazioni e che non ci dia ancora risposte sulle pensioni.

Oggi abbiamo scoperto che forse domani arriveranno gli emendamenti del Governo sulla legge di bilancio, che diranno che restano tutte le iniquità della riforma sulle pensioni, che forse toccano qualcosa delle fasce dai sessantasette a settant'anni. È in ballo la vita delle persone. Ci sono 730.000 lavoratori italiani che stanno aspettando una risposta da quest'Aula. Signor Presidente, quella risposta non arriverà nemmeno stasera.

Allora la nostra proposta è di iniziare domani mattina, di analizzare meglio le proposte emendative arrivate per l'Aula qualche minuto fa, come potrà testimoniare il Presidente della Commissione bilancio. Avremmo comunque concluso i nostri lavori alle ore 20. Prendiamo dunque i 50 minuti per approfondire il merito delle modifiche apportate in Commissione bilancio e domani mattina riprendiamo i lavori, sperando di ritrovare la maggioranza e il Governo meno confusi di come li abbiamo trovati in questi giorni.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento, che abbiamo esaminato in discussione generale qualche ora fa, per il quale ci accingiamo, oggi o domani, a votare gli emendamenti per l'Aula, tratta della conversione in legge di un decreto del 18 ottobre 2023. Non siamo alla terza lettura. Il decreto del 18 ottobre arriva in Aula il 6 dicembre, per la totale incapacità di Governo e maggioranza di gestire un percorso che, grazie alle forze di opposizione, è stato assolutamente ordinato. Non c'è stato un momento di ostruzionismo in Commissione bilancio, neanche un momento.

Oggi dovevamo ricominciare - lo dico come esempio - alle ore 16,50 i lavori in Commissione per dare

il parere sugli emendamenti. Abbiamo ricominciato alle ore 18,30 e siamo in Aula alle ore 19, perché non arrivava il parere sul testo A del Governo. Questo dopo che il testo A è stato chiuso venerdì della scorsa settimana: non questa mattina, ma venerdì della scorsa settimana. Io mi chiedo se, con le idee confuse, con questa totale incapacità che Governo e maggioranza stiano manifestando ogni giorno, come si possa pensare di arrivare in modo ordinato a discutere la legge di bilancio.

Aggiungo che, nonostante i lunghi tempi di discussione in Commissione bilancio, non c'è stata la voglia di discutere di un ennesimo condono, che questo Governo e questa maggioranza stanno proponendo e che è contenuto nell'emendamento 4.0.300, del quale noi chiediamo il ritiro, per ridare dignità a quest'Aula e perché il provvedimento possa continuare in modo ordinato la sua conversione. Credo sia necessario un atto di responsabilità da parte delle forze di maggioranza che stanno sostenendo l'ennesimo condono. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Niccolò Copernico» di Udine, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 912 (ore 19,14)**

**BORGHI Enrico (IV-C-RE).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORGHI Enrico (IV-C-RE).** Signor Presidente, intervengo per associarmi alle osservazioni e alla richiesta avanzata dal presidente Boccia e per utilizzare questo spazio per una riflessione, che parte da una constatazione.

Come è stato ricordato, questo provvedimento arriva in fondo senza attività ostruzionistica da parte delle opposizioni, senza che vi sia stato da parte nostra un atteggiamento di non cooperazione con la normale dialettica parlamentare e anche all'insegna di un dialogo che abbiamo avviato sul piano procedurale e metodologico con tutti i Gruppi e con il Governo, finalizzato a interpretare anche questo provvedimento come prodromo in qualche misura anche della successiva legge di bilancio.

Qui viene il punto, signor Presidente. Inevitabilmente la complessità dei nostri lavori sta scontando qualche difetto di fabbrica, diciamo così. Il primo difetto di fabbrica, politicamente tutto in capo alla maggioranza, è dato dal fatto che, con una scelta assolutamente originaria, la maggioranza ha deciso di non far presentare ai propri componenti parlamentari emendamenti alla legge di bilancio.

Il risultato è che il provvedimento oggi al nostro esame è stato infarcito di interventi, proposte ed emendamenti che i colleghi della maggioranza avrebbero avuto tranquillamente la possibilità di far transitare nella sede naturale, quella cioè della legge di bilancio. Aggiungo anche con l'arrivo all'ultimo momento, secondo un malvezzo dal quale sembra che inevitabilmente non riusciamo ad emendarci; cambiano le maggioranze, ma non cambiano i cattivi costumi degli arrivi all'ultimo momento di proposte fuori sacco, sulle quali non vi sono i pareri della ragioneria, che costringono la Commissione bilancio a delle rincorse costanti e ansiogene, con l'Assemblea che viene convocata, rinviata, sconvocata e poi riaggiornata, con il risultato della giornata odierna.

Se questo è il nostro metodo di lavoro per i prossimi giorni, attenzione perché il calendario rischia di andare in cortocircuito esclusivamente per vostra responsabilità e non per responsabilità delle opposizioni.

Oggi, signor Presidente, il Governo si è presentato nella Conferenza dei Capigruppo proponendo sostanzialmente se non la riscrittura, certamente una sostanziale integrazione della legge di bilancio. Il Governo ha annunciato infatti degli emendamenti in materia di sicurezza e copertura del rinnovo contrattuale del comparto sicurezza; un tema su cui noi dall'opposizione avevamo detto che bisognava intervenire e sul quale ora vogliamo vedere cosa è stato scritto. Si riscrive il tema della previdenza; si interviene sugli enti territoriali e - udite, udite - è in arrivo un pacchetto di nuove opere pubbliche che dovrebbero essere finanziate - non si capisce bene decise come, dove e da chi - e all'interno di esse vi è l'inevitabile, immarcescibile e tradizionale Ponte sullo Stretto di Messina, che ancora una volta viene fatto oggetto di un intervento legislativo.

Capite bene che, se questo è il metodo con il quale noi ci avviciniamo all'interno della legge di bilancio, il calendario che era stato fissato e che già ha visto lo slittamento di una settimana, non per

responsabilità delle opposizioni, che non hanno fatto ostruzionismo, ma per mera, esclusiva e piena responsabilità della maggioranza, rischia di andare in cortocircuito.

A questo punto a me pare che la proposta avanzata dal presidente Boccia sia assolutamente condivisibile al fine di consentire domani un naturale e anche lineare percorso di approfondimento degli emendamenti e degli ordini del giorno per i motivi che ho detto in precedenza - motivi che fanno parte di un ragionamento complessivo - con l'approvazione, nei termini che avevamo preso secondo gli impegni con il ministro Ciriani, entro la giornata di domani.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oltre ad associarmi a quanto ha detto chi è intervenuto prima di me, ossia il presidente Boccia, il presidente Patuanelli e il capogruppo Borghi Enrico ora, vorrei sottolineare il fatto che abbiamo cercato davvero di affrontare il tema del cosiddetto decreto anticipi - che mi pare invece una retromarcia - in un rapporto corretto tra maggioranza e opposizioni. Non solo non abbiamo fatto ostruzionismo, ma addirittura abbiamo accettato un'impostazione tale per cui il Governo ci aveva detto di affrontare le risposte, quindi di individuare gli emendamenti che si definivano ordinamentali e quelli onerosi. Abbiamo accettato un percorso, insomma, ma, man mano che si andava avanti, ci siamo trovati alcuni emendamenti del Governo, altri dei relatori.

Oggi, dopo che siamo venuti in Aula e che è stato licenziato il testo A, scopriamo l'esistenza di un emendamento la cui copertura finanziaria non è chiara: abbiamo aspettato per ore di conoscere il giudizio della Commissione bilancio e abbiamo trovato emendamenti in cui si interviene su materie delicate, come diceva prima il presidente Patuanelli. Ne chiediamo il ritiro, perché si tratta di un condono: già oggi infatti, come spiegava la senatrice Lorenzin nella sua risposta in Commissione al Sottosegretario, un Vice Ministro ha detto che non ci saranno proroghe oltre il 5 dicembre, mentre lì è previsto invece di arrivare al 18 con un condono e non si dà risposta, ad esempio, a emendamenti che abbiamo presentato in tanti relativi al fatto che i Comuni chiedono slittamenti per poter ricostruire i propri bilanci; sono gli enti comunali, cioè, a chiedere questo slittamento e si è risposto di no a tali emendamenti. Non c'è alcuno slittamento, nemmeno per la richiesta dei Comuni di far slittare i tempi di comunicazione su chi avrà il diritto al reddito di cittadinanza o no, quindi si tratta di cose che sostanzialmente i Comuni sono costretti ad affrontare tutti i giorni nel rapporto coi cittadini. Poi però facciamo una cosa come questa: si presenta un emendamento che è un condono da una parte e, dall'altra, si interviene su una materia pensionistica o sulla questione dello sport senza una relazione tecnica.

Questo è il dato fondamentale e per questa ragione chiediamo, anzi, pretendiamo il ritiro di tali emendamenti, altrimenti bisogna riaprire la discussione su altre proposte emendative. Non ci possono essere infatti due pesi e due misure. Questi emendamenti sono stati presentati da un solo parlamentare, quindi questa è l'altra anomalia.

Per questa ragione, signora Presidente, chiediamo che sostanzialmente si ritirino questi emendamenti e si riprendano domani mattina i lavori, dopo che sia stato sgombrato il campo su questo terreno. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, non possiamo definire ottimale l'andamento dei lavori, diciamo che abbiamo margini di miglioramento. (*Applausi*). Anche se un andamento dei lavori di tale tipo non è una novità di questa legislatura, credo che possiamo rientrare nella tradizione, per quanto non nella migliore, ma abbiamo già visto cose molto simili.

Detto questo, siccome dobbiamo organizzare i lavori, credo che sia ragionevole iniziare domani, perché adesso, quando arriverà il parere scritto della Commissione bilancio - i cui membri tutti ringrazio, a cominciare dal presidente Calandrini, per il lavoro che svolgono ogni giorno - dovrà essere annotato, pertanto non potremmo iniziare nei prossimi minuti e avremmo davvero poco tempo. Ritengo pertanto ragionevole iniziare domani, anticipando l'inizio della seduta quantomeno alle ore

9,30, ma, se fosse possibile, anche alle ore 9, cercando di contemperare le varie esigenze. (*Commenti*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

È con grande e immenso piacere che lascio la parola al Capogruppo di Forza Italia.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). La ringrazio, Presidente.

Io sono d'accordo con il realismo che ha espresso il collega Malan e non mi meraviglio più di tanto, perché l'andamento è stato abbastanza in linea con le consuetudini del Parlamento. Siccome si deve andare a domani, non vedo nulla di strano ad iniziare la seduta alle 9, perché il Parlamento tante volte ha iniziato alle 9. Ci sono dei tempi che i Gruppi devono utilizzare, ma quelli sono i tempi assegnati; arriveremo quindi in modalità ragionevoli al voto e alle dichiarazioni di voto.

Non mi pare che il Governo abbia messo la fiducia; quindi chiedere un approfondimento è assolutamente utile. Non si deve nemmeno far sì che poi il Governo si contraddica, avendo detto che non mette la fiducia, cosa che tecnicamente potrebbe fare, ma non fa, per favorire l'illustrazione degli emendamenti e delle posizioni principali, come è stato detto dai Capigruppo, però con orari e modalità che siano in linea con un lavoro normale. Se diciamo all'esterno che cominciare alle 9 è strano, non credo che la gente la prenderebbe bene; anzi, si potrebbe cominciare anche prima. Ci sono dei tempi previsti dal Regolamento. Possiamo quindi domani concludere regolarmente la discussione in maniera ordinata, senza voto di fiducia, ma con l'esame di merito, come è stato auspicato più volte. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Se non ho capito male, per una volta c'è una comunità di intenti di tutta l'Assemblea nel sospendere i lavori e riaggiornarci a domani mattina, almeno sull'orario di apertura. Facciamo alle 9,30? (*Commenti*).

Ho parlato troppo presto sulla comunità di intenti. C'è una metà che chiede alle 9 e una metà che chiede alle 9,30. Allora, visto che c'è un po' di confusione, decide la Presidente: alle 9,30.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Gaetano Salvemini» di Alessano, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 7 dicembre 2023**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 19,28*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei ( [952](#) )

#### **ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*all'alinea, primo periodo, le parole: « Codice della protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « codice della protezione civile, » e le parole: « idrogeologica vulcanica » sono sostituite dalle seguenti: « idrogeologica, vulcanica »;*

*alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di livello 3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 »;*

*alla lettera b), la parola: « finalizzato » è sostituita dalla seguente: « finalizzata »;*

*alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « centri competenza » sono sostituite dalle seguenti: « centri di competenza »;*

*al comma 3:*

*alla lettera b), le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale » e le parole: « ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « nell'osservanza di quanto previsto »;*

*alla lettera d), le parole: « in ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « in regime ordinario »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, dopo le parole: « e le politiche del mare » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al terzo periodo, le parole: « una dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « una di personale dirigenziale », le parole: « unità di personale non dirigenziale, selezionati » sono sostituite dalle seguenti: « di personale non dirigenziale, selezionate » e le parole: « ad un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « al numero massimo »;*

*al nono periodo, le parole: « oltre le » sono sostituite dalle seguenti: « cui possono aggiungersi le ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 »;*

*al comma 2, la parola: « Volontariato » è sostituita dalla seguente: « volontariato »;*

*al comma 3, primo periodo, la parola: « euro » è sostituita dalle seguenti: « di euro ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri » sono sostituite dalle seguenti: « conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « e strumentali vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « , finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: « Campania, coordina » sono sostituite dalle seguenti: « Campania coordina »;*  
*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle*



infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: « di personale a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico », le parole: « per un periodo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di ventiquattro mesi » e la parola: « aperta » è sostituita dalla seguente: « funzionante »;*

*alla lettera c), le parole: « alla popolazione » sono sostituite dalle seguenti: « della popolazione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli »;*

*al comma 2, le parole: « 4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6,8 milioni di euro »;*

*al comma 3, le parole: « in termini » sono sostituite dalle seguenti: « con procedure », le parole: « di quanto previsto dall'articolo 140 del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici »;*

*al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro » e, al secondo periodo, le parole: « , entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro » sono soppresse;*

*al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4 ».*

*All'articolo 7:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*« 1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:*

*a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;*

*b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;*

*al comma 2, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale » e le parole: « relativamente alle misure di mitigazione » sono sostituite dalle seguenti: « , relativamente alle misure di mitigazione, ».*

**ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**Articolo 1.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il

ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Articolo 2.

*(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

- a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3, come definita negli « Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica » approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
- b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
- c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità;
- d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri di competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:
- a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;
  - b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - c) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;
  - d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di

201.478 euro per l'anno 2024, cui possono aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### 2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio superiore dei lavori pubblici» inserire le seguenti: «e della Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile (STN)»*

##### 2.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dagli edifici collocati nella classe di rischio più elevata».*

##### 2.3

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Città metropolitana di Napoli» inserire le seguenti: «, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli», al medesimo comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) un'analisi della vulnerabilità sismica e un programma di rafforzamento del monitoraggio conservativo e delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»;*

*b) al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), mediante il rafforzamento dell'analisi di vulnerabilità sismica e del monitoraggio conservativo, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dal Ministero della Cultura. A tal fine le strutture periferiche del Ministero della Cultura di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22) e all'articolo 39, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.»*

##### 2.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, indicando la quota a carico del bilancio dello Stato».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, per interventi anti sismici realizzati nell'area dei Campi Flegrei, si applica l'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con l'aliquota delle detrazioni spettanti elevata al 110 per cento. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per la cessione o per lo sconto, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto, fino al 31 dicembre 2026.»*

##### 2.5

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine prevedendo l'istituzione di un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF) con il compito di coordinare le attività e i risultati del monitoraggio strutturale e continuo degli edifici e delle infrastrutture ricadenti nell'area flegrea.»*

b) *al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché mediante l'istituzione dell'Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF), entro il limite complessivo di spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 a decorrere dall'anno 2025;».*

*Agli oneri derivanti dalle precedenti lettere, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.*

2.6

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) il potenziamento del sistema di monitoraggio sismico e vulcanico gestito dall'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), nel limite massimo di 1.000.000,00 euro per l'anno 2024»;*

c) *all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «e d)» con le seguenti: «d) e d-bis)» e sostituire le parole: «37.200.000,00 euro» con le seguenti: «38.200.000,00 euro».*

2.7

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) il potenziamento del sistema di monitoraggio delle deformazioni del fondale marino denominato MEDUSA (Multiparametric Elastic-beacon Devices and Underwater Sensor Acquisition system) gestito dall'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2024»;*

c) *all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «e d)» con le seguenti: «d) e d-bis)» e sostituire le parole: «37.200.000,00 euro» con le seguenti: «37.700.000,00 euro».*

2.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) un elenco degli immobili pubblici e privati vulnerabili, anche in ragione dei danni subiti dalle micro-sollecitazioni che interessano le strutture nell'area dei Campi Flegrei.»*

2.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Gli studi e le analisi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), sono finalizzati principalmente all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di*

emergenza ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

2.10

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Entro centoventi giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016, conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri indicati nella pianificazione nazionale d'emergenza dell'area flegrea e adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti all'esito della positiva verifica da parte dell'Autorità di protezione civile. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici non sono consentiti incrementi di volumetria.»*

2.11

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A fine di garantire la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le analisi di vulnerabilità sismica delle zone edificate, di cui al comma 1, sono concluse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*

2.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al solo fine di accedere ai finanziamenti previsti con risorse pubbliche a favore degli enti territoriali in cui ricadono zone colpite da eventi sismici, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1.»*

2.13

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «200.000 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,».*

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «37.200.000,00 per l'anno 2024» con le seguenti: «37.300.000,00 per l'anno 2024 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».*

2.14

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella zona individuata all'esito della delimitazione speditiva di cui al comma 2, secondo periodo, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per l'anno 2026, si*

provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».)»

2.15

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

**Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis . Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38". Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».)»**

2.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2026.»

G2.1

[Fregolent](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

premesso che:

l'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico;

detto piano comprende, tra le altre cose, uno studio di microzonazione sismica di livello 3 e una analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

in ragione delle scarse risorse appostate su questa attività, le aree interessate dal piano non comprendono tutta l'area interessata dal fenomeno bradisismico, ma solamente un numero complessivo di edifici pari a circa 15 mila, collocati nei territori dei comuni di Bacoli, Napoli (una porzione minima) e Pozzuoli;

per quanto riguarda, in particolare, il territorio comunale di Pozzuoli, l'indagine riguarderà 9 mila alloggi e circa 50 mila abitanti, ma sono stati esclusi circa 5000 alloggi di edilizia popolare, collocati nel territorio della frazione Monteruscello, abitato da oltre 15 mila persone, edificato proprio

a seguito dei fenomeni bradisismici della metà anni Ottanta con strutture prefabbricate pesanti, che avrebbero bisogno di costante manutenzione;

la questione delle vie di fuga rappresenta per gli abitanti di Pozzuoli e le sue frazioni un problema significativo e ben presente alle amministrazioni locali e nazionali da quarant'anni, un problema che viene affrontato solo in parte dal provvedimento in esame, ma che è causa di angoscia e preoccupazione in quei territori;

oltre che per ragioni di tutela della sicurezza e della incolumità di chi abita a Monteruscello, estendere a detta frazione le indagini statiche e la verifica della vulnerabilità degli edifici fornirebbe quanto meno rassicurazioni nell'immediato,

impegna il Governo a individuare ulteriori risorse al fine di:

1) comprendere anche la frazione di Monteruscello nelle attività previste dal piano di cui in premessa e prevedere misure che consentano la messa in sicurezza di tutti i cittadini dell'area flegrea e non solo di quelli che vivono all'interno della zona bradisismica individuata dal decreto in conversione;

2) sostenere i cittadini dell'area flegrea nell'eventualità di un allontanamento forzato dalle proprie abitazioni e le amministrazioni locali per eventuali interventi edilizi che si rendessero necessari per la messa in sicurezza degli edifici.

G2.1 (testo 2)

[Fregolent](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

premessi che:

l'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico;

detto piano comprende, tra le altre cose, uno studio di microzonazione sismica di livello 3 e una analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

in ragione delle scarse risorse appostate su questa attività, le aree interessate dal piano non comprendono tutta l'area interessata dal fenomeno bradisismico, ma solamente un numero complessivo di edifici pari a circa 15 mila, collocati nei territori dei comuni di Bacoli, Napoli (una porzione minima) e Pozzuoli;

per quanto riguarda, in particolare, il territorio comunale di Pozzuoli, l'indagine riguarderà 9 mila alloggi e circa 50 mila abitanti, ma sono stati esclusi circa 5000 alloggi di edilizia popolare, collocati nel territorio della frazione Monteruscello, abitato da oltre 15 mila persone, edificato proprio a seguito dei fenomeni bradisismici della metà anni Ottanta con strutture prefabbricate pesanti, che avrebbero bisogno di costante manutenzione;

la questione delle vie di fuga rappresenta per gli abitanti di Pozzuoli e le sue frazioni un problema significativo e ben presente alle amministrazioni locali e nazionali da quarant'anni, un problema che viene affrontato solo in parte dal provvedimento in esame, ma che è causa di angoscia e preoccupazione in quei territori;

oltre che per ragioni di tutela della sicurezza e della incolumità di chi abita a Monteruscello, estendere a detta frazione le indagini statiche e la verifica della vulnerabilità degli edifici fornirebbe quanto meno rassicurazioni nell'immediato,

impegna il Governo a individuare ulteriori risorse al fine di:

valutare l'opportunità di sostenere i cittadini dell'area flegrea nell'eventualità di un



allontanamento forzato dalle proprie abitazioni e le amministrazioni locali per eventuali interventi edilizi che si rendessero necessari per la messa in sicurezza degli edifici, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

G2.2

[Nave](#), [Lopreato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

premesso che:

il provvedimento reca misure volte a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

il territorio flegreo si contraddistingue per un'altissima e diffusa presenza di beni archeologici, architettonici e storico-artistici, sia mobili che immobili, che nel loro complesso costituiscono una testimonianza di valore storico-culturale inestimabile e identitaria, riconducibile anche alle specifiche caratteristiche dell'area. Basti considerare che il solo Parco archeologico dei Campi Flegrei gestisce ventisei aree archeologiche, monumentali e museali, localizzate nel territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Giugliano in Campania. Dalle mappe di rischio elaborate dal Dipartimento di Protezione Civile emerge, tuttavia, che la maggior parte dei luoghi sopra descritti rientri nella zona di maggiore rischio bradisismico e vulcanico e molti si trovino in prossimità dell'area maggiormente soggetta allo stress sismico (come l'Anfiteatro Flavio, il cd. Tempio di Serapide, lo Stadio di Antonino Pio e i contesti funerari puteolani);

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina, il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico;

considerato che,

l'importantissima presenza di testimonianze archeologiche e storico-artistiche rende necessario garantire, *in primis*, che l'analisi di vulnerabilità sismica sia estesa al patrimonio culturale, prevedendo altresì interventi di monitoraggio strutturale e di conservazione dei beni archeologici e architettonici che insistono all'interno delle perimetrazioni attenzionate, anche al fine di definire gli interventi di mitigazione del rischio e le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori;

appare, altresì, opportuno che tra i soggetti istituzionali coinvolti nella definizione del Piano straordinario, così come nella elaborazione del piano speditivo di emergenza previsto dal successivo articolo 4 del provvedimento in esame, siano inserite anche le strutture periferiche del Ministero della cultura,

impegna il Governo,

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, al fine di inserire nell'ambito della pianificazione straordinaria dell'area dei Campi Flegrei un programma di interventi di monitoraggio strutturale e di conservazione e messa in sicurezza del patrimonio culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo il coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero della cultura nelle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi.

G2.2 (testo 2)

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

premesso che:

il provvedimento reca misure volte a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

il territorio flegreo si contraddistingue per un'altissima e diffusa presenza di beni archeologici, architettonici e storico-artistici, sia mobili che immobili, che nel loro complesso costituiscono una testimonianza di valore storico-culturale inestimabile e identitaria, riconducibile anche alle specifiche caratteristiche dell'area. Basti considerare che il solo Parco archeologico dei Campi Flegrei gestisce ventisei aree archeologiche, monumentali e museali, localizzate nel territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Giugliano in Campania. Dalle mappe di rischio elaborate dal Dipartimento di Protezione Civile emerge, tuttavia, che la maggior parte dei luoghi sopra descritti rientri nella zona di maggiore rischio bradisismico e vulcanico e molti si trovino in prossimità dell'area maggiormente soggetta allo stress sismico (come l'Anfiteatro Flavio, il cd. Tempio di Serapide, lo Stadio di Antonino Pio e i contesti funerari puteolani);

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina, il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico;

considerato che,

l'importantissima presenza di testimonianze archeologiche e storico-artistiche rende necessario garantire, *in primis*, che l'analisi di vulnerabilità sismica sia estesa al patrimonio culturale, prevedendo altresì interventi di monitoraggio strutturale e di conservazione dei beni archeologici e architettonici che insistono all'interno delle perimetrazioni attenzionate, anche al fine di definire gli interventi di mitigazione del rischio e le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori;

appare, altresì, opportuno che tra i soggetti istituzionali coinvolti nella definizione del Piano straordinario, così come nella elaborazione del piano speditivo di emergenza previsto dal successivo articolo 4 del provvedimento in esame, siano inserite anche le strutture periferiche del Ministero della cultura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, in relazione a quanto espresso in premessa, al fine di inserire nell'ambito della pianificazione straordinaria dell'area dei Campi Flegrei un programma di interventi di monitoraggio strutturale e di conservazione e messa in sicurezza del patrimonio culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo il coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero della cultura nelle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

G2.3

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

considerato che,

i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta "caldera", cioè un'area ribassata di forma quasi circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive. La caldera dei Campi Flegrei si estende da Monte di Procida a Posillipo (Napoli) e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. All'interno della caldera, negli ultimi 15.000 anni si sono avute oltre 70 eruzioni che hanno formato edifici vulcanici, crateri e laghi vulcanici ancora ben visibili come Astroni, la Solfatara e il lago di Averno. L'ultima eruzione, avvenuta nel 1538, è stata preceduta da un sollevamento del suolo che in due anni ha raggiunto 19 metri e ha dato origine al vulcano Monte Nuovo. Da allora la caldera è quiescente, cioè "dormiente", ma mostra segnali di attività, quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo;

i Campi Flegrei presentano un rischio vulcanico molto elevato per la presenza di numerosi centri abitati nell'area e per la loro immediata vicinanza alla città di Napoli. A differenza di quanto avviene nei vulcani con apparato centrale, l'area di possibile apertura di bocche eruttive è molto ampia. Tale criticità, congiuntamente ad uno sviluppo urbanistico spesso incontrollato e che non ha tenuto in debito conto i noti rischi a cui il territorio è da millenni sottoposto, ha reso difficile predisporre il Piano Nazionale di Emergenza per il Rischio Vulcanico. La pianificazione è partita nel 2001 ed è stata a più riprese rivista e aggiornata nel corso degli anni, ridefinendo gli scenari di riferimento, la perimetrazione delle zone di rischio e i piani di allontanamento. Tali attività devono essere portate avanti in modo continuativo tenendo conto dell'evoluzione del fenomeno, delle nuove risultanze tecnico-scientifiche, ampliando e migliorando gli scenari di rischio;

è necessario evidenziare che per poter dispiegare pienamente ed efficacemente la loro azione, le politiche di Protezione Civile ed i piani di emergenza necessitano di essere effettivamente integrati nelle dinamiche urbanistiche e territoriali di riferimento. Solo così si possono dare risposte adeguate alla popolazione. Ciò vale in tutte le aree del paese sottoposte a rischi ambientali ed in particolar modo nell'area Flegrea che presenta differenze e specificità tali da renderla unica nel panorama nazionale e, per alcuni aspetti, mondiale;

attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di "attenzione";

la "zona rossa" (ridefinita nell'allegato 1 del Dpcm del 24 giugno 2016: "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei") è l'area per cui l'evacuazione preventiva è individuata quale unica misura di salvaguardia della popolazione. Essa comprende: i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei Comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del Comune di Napoli (quartieri di: Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Nell'area vivono oltre 500mila abitanti. Nella Zona Gialla esterna alla Zona rossa che, in caso di eruzione, è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche, ricadono invece 7 comuni per un totale di circa 800.000 persone ed in particolare: Villaricca, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, e 24 quartieri del Comune di Napoli;

la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che

caratterizza l'area. Le maggiori crisi bradisismiche più recenti si sono avute nei periodi 1969-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e migliaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri periferici o fuori città. Sebbene il meccanismo del bradisismo non sia stato ancora completamente compreso, la maggior parte della comunità scientifica sostiene che le cause del fenomeno risiedano nell'interazione tra il sistema vulcanico e quello idrotermale. La forte risalita di gas e una maggiore pressurizzazione del sistema idrotermale profondo e/o l'iniezione di lingue magmatiche in "sacche" a circa 4 km di profondità determinano il sollevamento dell'area secondo una geometria a "cupola" centrata sulla città di Pozzuoli. La "pressione" prodotta nel sottosuolo produce anche la rottura delle rocce e quindi i terremoti; all'aumentare della "pressione" aumentano sia il sollevamento che i terremoti. È bene precisare che una crisi bradisismica non segnala necessariamente l'approssimarsi di un'eruzione. Tuttavia è in grado, anche da sola, di causare danni agli edifici e disagi alla popolazione;

dopo la crisi del 1982-1984 il suolo ha ripreso ad abbassarsi fino a novembre 2005, quando è cominciata una nuova fase ascendente che ha prodotto, nel centro di Pozzuoli (area di massima deformazione), un innalzamento del suolo di circa 117 cm (ad ottobre 2023), di cui 84 cm a partire da gennaio 2016. La velocità di sollevamento è stata nel complesso mediamente bassa, con delle punte di accelerazione come quella del 2012 che determinò il passaggio al livello di allerta giallo e alla fase operativa di attenzione, nella quale tuttora si permane. Dallo scorso novembre (2022) e fino alla metà di ottobre 2023 si è registrato un nuovo aumento della velocità di sollevamento (circa 1,5 cm/mese) con conseguente incremento dell'attività sismica sia in termini frequenza degli accadimenti sia in termini di intensità;

nel corso degli ultimi 12 mesi i terremoti sono stati circa 7.000, di cui quasi la metà concentrati nei mesi agosto, settembre ed ottobre durante i quali si sono verificati sciame sismici molto intensi, con diversi eventi che hanno superato magnitudo 3.0, arrivando nella giornata di martedì 26 settembre a 4.2, la più elevata degli ultimi 40 anni;

è necessario evidenziare che sebbene la magnitudo dei terremoti non sia particolarmente elevata, gli ipocentri, concentrati quasi interamente all'interno del Comune di Pozzuoli, sono molto superficiali (entro i 4km), pertanto le scosse sono spesso percepite in modo violento dai cittadini. Per tale motivo, quando ci si riferisce ai Campi Flegrei, si parla di forti scosse, anche per magnitudo contenute comprese tra 2 e 3. Se poi la magnitudo supera la 3.0 e raggiunge la 4.0 possono verificarsi danni agli edifici non armati e persino dei crolli. A ciò occorre aggiungere che la dilatazione del suolo, legata al sollevamento, sottopone gli edifici e le infrastrutture a stress aggiuntivi che possono impattare sulla loro staticità, soprattutto nell' area di massima deformazione che, come già detto, è situata nel centro storico della città di Pozzuoli (+117cm rispetto a Novembre 2005);

nei mesi di luglio e settembre 2023, il M5S ha presentato alla Camera dei Deputati due ordini del giorno, a prima firma del deputato Antonio Caso, per impegnare il Governo ad intervenire sulla problematica. Nel primo è stato chiesto di incrementare le risorse del Fondo Nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico, ai fini di una verifica dello stato di salute degli edifici pubblici e privati nei Comuni della Zona Rossa dei Campi Flegrei, mentre nel secondo di supportare i suddetti enti nella gestione della crisi bradisismica in atto. Entrambi gli ordini del giorno sono stati approvati in aula quasi all'unanimità;

rilevato, altresì, che,

l'intensificarsi del fenomeno, per tutto quanto suesposto, ha fortemente preoccupato la comunità scientifica ed amministrativa locale, regionale e nazionale, e soprattutto la cittadinanza, che in diverse occasioni si è riversata nelle strade in seguito agli eventi tellurici. Le richieste di intervento, di messa in sicurezza dell'edificato e di semplice informazione si sono moltiplicate a dismisura e i Comuni si sono trovati in forte difficoltà a farvi fronte h 24 a causa della carenza di personale;

il provvedimento in esame prevede una serie di interventi finalizzati principalmente a fronteggiare gli effetti prodotti dalla attività sismica all'interno di un'area ristretta, a più elevata

pericolosità, ricompresa nella zona rossa;

nei giorni 27 e 28 ottobre si è riunita la Commissione per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi Settore Vulcanico (CGR/SRV) e, come riportato dal verbale degli incontri, "dal complesso delle presentazioni sono emersi aspetti molto rilevanti relativamente allo stato attuale del vulcano, ed anche alcune criticità". In particolare "la Commissione rileva che l'insieme dei risultati scientifici presentati rafforza l'evidenza del coinvolgimento di magma nell'attuale processo di sollevamento", pertanto per meglio comprenderne la natura viene richiesto di aggiornare con urgenza l'analisi modellistica dei dati InSar all'anno 2023, attualmente ferma al 2022. È emersa, inoltre, la necessità di verificare la modellazione dei dati gravimetrici, tenendo in considerazione anche altri parametri, quali la stratificazione di densità della crosta superficiale, la compressibilità delle rocce, e la forma della sorgente di pressione nel sottosuolo. Dal verbale, inoltre, emerge anche la necessità di promuovere con urgenza una discussione critica sui possibili segnali premonitori di eventuali esplosioni freatiche e sulla capacità dell'attuale sistema di monitoraggio di rilevarli, nonché di approfondire nel breve termine i relativi scenari di impatto. La CGR/SRV ha inoltre rilevato che non può essere esclusa una rapida progressione verso la risalita di magma in forma di dicco, che possa raggiungere la superficie. Si suggerisce pertanto a INGV-OV di approfondire in modo quantitativo la capacità di cogliere l'inizio del fenomeno di eventuale risalita del magma, soprattutto tra i 4 km di profondità e la superficie;

in base a quanto emerso nel corso delle riunioni, la CGR/SRV ha ritenuto che il quadro complessivo non sia di univoca interpretazione, ed ha espresso comunque la preoccupazione che i processi in atto possano evolvere ulteriormente, anche in tempi brevi se confrontati con quelli previsti dalla pianificazione di emergenza vulcanica. Pertanto, anche in considerazione delle nuove evidenze di possibile coinvolgimento di magma nel processo bradisismico in atto, la CGR/SRV ritenuto opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del sistema di protezione civile, si intensifichino ulteriormente e si preparino all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore;

lo scorso 31 ottobre, il Ministro Musumeci ha dichiarato che "La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione." Una dichiarazione allarmante, che ha determinato preoccupazione e confusione a tutti i livelli, alla quale, tuttavia, ha fatto seguito, a distanza di una settimana, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell'area flegrea, i vertici di Ingv e della Commissione e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio, una ulteriore dichiarazione del Ministro che ha confermato l'allerta gialla, in particolare: "La commissione sostiene che il sisma si stia evolvendo e quindi in questo momento l'allerta gialla è ampiamente confermata. Non c'è allarme, va detto in maniera chiara";

fortunatamente, come riportato dai bollettini sui Campi Flegrei dell'Osservatorio Vesuviano, dalla metà di ottobre si assiste ad un sensibile rallentamento della velocità di sollevamento (ridottasi a circa 0,4 cm/mese) che perdura ancora oggi, con conseguente diminuzione dell'attività sismica. Un segnale sicuramente positivo ma che, a detta degli scienziati, non può considerarsi come la fine dell'emergenza in atto. Pertanto, i rilievi scientifici della Commissione Grandi Rischi Settore Vulcanico non possono passare inosservati e non possono essere privi di conseguenze. È evidente che lo scenario sia cambiato rispetto a quello che ha portato all'emanazione del "Decreto Campi Flegrei". Il provvedimento, infatti, si occupa quasi esclusivamente degli effetti sismici del bradisismo, non contemplando tra l'altro interventi sull'immenso patrimonio culturale ed archeologico che caratterizza il territorio. A valle del parere della Commissione, però, emerge con forza la necessità di prevedere misure più incisive, finalizzate anche al potenziamento delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio vulcanico sull'intera zona rossa, con particolare riferimento agli aggiornamenti dei piani di emergenza e al miglioramento delle vie di fuga, che a detta di tutti rappresentano una forte criticità. Lo si può e lo si deve fare adesso al di là del colore del livello d'allerta. Solo così si può convivere con il fenomeno nella massima sicurezza. In gioco c'è la sicurezza dei cittadini e la vita sociale ed economica

di un territorio con più di 500.000 abitanti.

Per tutto quanto suesposto,  
impegna il Governo,

a stanziare ulteriori fondi e procedere con urgenza al potenziamento della rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e della pianta organica dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di migliorare le capacità previsionali e di controllo dello stato della caldera, anche alla luce dei rilievi tecnico-scientifici della Commissione Grandi Rischi Settore Vulcanico riportati nel verbale delle riunioni del 27 e 28 ottobre 2023;

a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF) per il monitoraggio costante degli edifici e delle infrastrutture, anche attraverso il potenziamento e la collaborazione dei centri di competenza che già sono impegnati sul tema;

ad adottare tutte le azioni necessarie per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e di tutte le parti interessate nell'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al presente decreto, garantendo la massima trasparenza e accessibilità ai dati, ai documenti e alle informazioni in base ai quali sono stati elaborati i medesimi piani e programmi, nonché al loro stato di avanzamento;

ad adottare tutte le azioni necessarie per la rivisitazione e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico per l'intera Zona Rossa, garantendo la piena integrazione con i piani urbanistici e territoriali, anche al fine impedire l'incremento incontrollato del carico insediativo residenziale;

a valutare l'opportunità di prevedere forme d'incentivazione economica per un eventuale allontanamento spontaneo della popolazione dalle aree a più alta pericolosità, al fine di ridurre il rischio sismico e vulcanico della zona rossa;

ad adottare misure per il potenziamento e miglioramento, attraverso procedure ordinarie, delle vie di fuga in caso di allontanamento, spontaneo ed assistito, per emergenza vulcanica, anche attraverso una verifica e rivisitazione di quanto previsto dal "Programma Di Adeguamento Del Sistema Di Trasporto Intermodale Nelle Aree Interessate Dal Fenomeno Bradisismico" (Art. 11, comma 18°, legge 887/84), facendo definitivamente chiarezza sull'efficacia e l'efficienza della gestione della struttura commissariale, che opera ormai da circa 40 anni con poteri straordinari;

ad estendere a tutti i Comuni della Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei le misure per il potenziamento della risposta territoriale di protezione civile, al fine di garantire una pronta operatività da parte di tutti gli Enti qualora dovesse presentarsi la necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore, così come richiesto dalla Commissione Grandi Rischi Settore Vulcanico nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2023.

G2.3 (testo 2)

[Nave](#), [Lopreato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

premesso che:

il provvedimento reca misure volte a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

considerato che,

i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta "caldera", cioè un'area ribassata di forma quasi circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive. La

caldera dei Campi Flegrei si estende da Monte di Procida a Posillipo (Napoli) e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. All'interno della caldera, negli ultimi 15.000 anni si sono avute oltre 70 eruzioni che hanno formato edifici vulcanici, crateri e laghi vulcanici ancora ben visibili come Astroni, la Solfatara e il lago di Averno. L'ultima eruzione, avvenuta nel 1538, è stata preceduta da un sollevamento del suolo che in due anni ha raggiunto 19 metri e ha dato origine al vulcano Monte Nuovo. Da allora la caldera è quiescente, cioè "dormiente", ma mostra segnali di attività, quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo;

i Campi Flegrei presentano un rischio vulcanico molto elevato per la presenza di numerosi centri abitati nell'area e per la loro immediata vicinanza alla città di Napoli. A differenza di quanto avviene nei vulcani con apparato centrale, l'area di possibile apertura di bocche eruttive è molto ampia. Tale criticità, congiuntamente ad uno sviluppo urbanistico spesso incontrollato e che non ha tenuto in debito conto i noti rischi a cui il territorio è da millenni sottoposto, ha reso difficile predisporre il Piano Nazionale di Emergenza per il Rischio Vulcanico. La pianificazione è partita nel 2001 ed è stata a più riprese rivista e aggiornata nel corso degli anni, ridefinendo gli scenari di riferimento, la perimetrazione delle zone di rischio e i piani di allontanamento. Tali attività devono essere portate avanti in modo continuativo tenendo conto dell'evoluzione del fenomeno, delle nuove risultanze tecnico-scientifiche, ampliando e migliorando gli scenari di rischio;

è necessario evidenziare che per poter dispiegare pienamente ed efficacemente la loro azione, le politiche di Protezione Civile ed i piani di emergenza necessitano di essere effettivamente integrati nelle dinamiche urbanistiche e territoriali di riferimento. Solo così si possono dare risposte adeguate alla popolazione. Ciò vale in tutte le aree del paese sottoposte a rischi ambientali ed in particolar modo nell'area Flegrea che presenta differenze e specificità tali da renderla unica nel panorama nazionale e, per alcuni aspetti, mondiale;

attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di "attenzione";

la "zona rossa" (ridefinita nell'allegato 1 del Dpcm del 24 giugno 2016: "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei") è l'area per cui l'evacuazione preventiva è individuata quale unica misura di salvaguardia della popolazione. Essa comprende: i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei Comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del Comune di Napoli (quartieri di: Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Nell'area vivono oltre 500mila abitanti. Nella Zona Gialla esterna alla Zona rossa che, in caso di eruzione, è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche, ricadono invece 7 comuni per un totale di circa 800.000 persone ed in particolare: Villaricca, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, e 24 quartieri del Comune di Napoli;

la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Le maggiori crisi bradisismiche più recenti si sono avute nei periodi 1969-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e migliaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri periferici o fuori città. Sebbene il meccanismo del bradisismo non sia stato ancora completamente compreso, la maggior parte della comunità scientifica sostiene che le cause del fenomeno risiedano nell'interazione tra il sistema vulcanico e quello idrotermale. La forte risalita di gas e una maggiore pressurizzazione del sistema idrotermale profondo e/o l'iniezione di lingue magmatiche in "sacche" a circa 4 km di profondità determinano il sollevamento dell'area secondo una geometria a "cupola" centrata sulla città di Pozzuoli. La "pressione" prodotta nel sottosuolo produce anche la rottura delle rocce e quindi i terremoti; all'aumentare della "pressione" aumentano sia il sollevamento che i terremoti. È bene precisare che una crisi bradisismica non segnala necessariamente l'approssimarsi di un'eruzione. Tuttavia è in grado, anche da sola, di causare danni agli edifici e disagi

alla popolazione;

dopo la crisi del 1982-1984 il suolo ha ripreso ad abbassarsi fino a novembre 2005, quando è cominciata una nuova fase ascendente che ha prodotto, nel centro di Pozzuoli (area di massima deformazione), un innalzamento del suolo di circa 117 cm (ad ottobre 2023), di cui 84 cm a partire da gennaio 2016. La velocità di sollevamento è stata nel complesso mediamente bassa, con delle punte di accelerazione come quella del 2012 che determinò il passaggio al livello di allerta giallo e alla fase operativa di attenzione, nella quale tuttora si permane. Dallo scorso novembre (2022) e fino alla metà di ottobre 2023 si è registrato un nuovo aumento della velocità di sollevamento (circa 1,5 cm/mese) con conseguente incremento dell'attività sismica sia in termini frequenza degli accadimenti sia in termini di intensità;

nel corso degli ultimi 12 mesi i terremoti sono stati circa 7.000, di cui quasi la metà concentrati nei mesi agosto, settembre ed ottobre durante i quali si sono verificati sciami sismici molto intensi, con diversi eventi che hanno superato magnitudo 3.0, arrivando nella giornata di martedì 26 settembre a 4.2, la più elevata degli ultimi 40 anni;

è necessario evidenziare che sebbene la magnitudo dei terremoti non sia particolarmente elevata, gli ipocentri, concentrati quasi interamente all'interno del Comune di Pozzuoli, sono molto superficiali (entro i 4km), pertanto le scosse sono spesso percepite in modo violento dai cittadini. Per tale motivo, quando ci si riferisce ai Campi Flegrei, si parla di forti scosse, anche per magnitudo contenute comprese tra 2 e 3. Se poi la magnitudo supera la 3.0 e raggiunge la 4.0 possono verificarsi danni agli edifici non armati e persino dei crolli. A ciò occorre aggiungere che la dilatazione del suolo, legata al sollevamento, sottopone gli edifici e le infrastrutture a stress aggiuntivi che possono impattare sulla loro staticità, soprattutto nell' area di massima deformazione che, come già detto, è situata nel centro storico della città di Pozzuoli (+117cm rispetto a Novembre 2005);

nei mesi di luglio e settembre 2023, il M5S ha presentato alla Camera dei Deputati due ordini del giorno, a prima firma del deputato Antonio Caso, per impegnare il Governo ad intervenire sulla problematica. Nel primo è stato chiesto di incrementare le risorse del Fondo Nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico, ai fini di una verifica dello stato di salute degli edifici pubblici e privati nei Comuni della Zona Rossa dei Campi Flegrei, mentre nel secondo di supportare i suddetti enti nella gestione della crisi bradisismica in atto. Entrambi gli ordini del giorno sono stati approvati in aula quasi all'unanimità;

rilevato, altresì, che,

l'intensificarsi del fenomeno, per tutto quanto suesposto, ha fortemente preoccupato la comunità scientifica ed amministrativa locale, regionale e nazionale, e soprattutto la cittadinanza, che in diverse occasioni si è riversata nelle strade in seguito agli eventi tellurici. Le richieste di intervento, di messa in sicurezza dell'edificato e di semplice informazione si sono moltiplicate a dismisura e i Comuni si sono trovati in forte difficoltà a farvi fronte h 24 a causa della carenza di personale;

il provvedimento in esame prevede una serie di interventi finalizzati principalmente a fronteggiare gli effetti prodotti dalla attività sismica all'interno di un'area ristretta, a più elevata pericolosità, ricompresa nella zona rossa;

nei giorni 27 e 28 ottobre si è riunita la Commissione per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi Settore Vulcanico (CGR/SRV) e, come riportato dal verbale degli incontri, "dal complesso delle presentazioni sono emersi aspetti molto rilevanti relativamente allo stato attuale del vulcano, ed anche alcune criticità". In particolare "la Commissione rileva che l'insieme dei risultati scientifici presentati rafforza l'evidenza del coinvolgimento di magma nell'attuale processo di sollevamento", pertanto per meglio comprenderne la natura viene richiesto di aggiornare con urgenza l'analisi modellistica dei dati InSar all'anno 2023, attualmente ferma al 2022. È emersa, inoltre, la necessità di verificare la modellazione dei dati gravimetrici, tenendo in considerazione anche altri parametri, quali la stratificazione di densità della crosta superficiale, la compressibilità delle rocce, e la forma della sorgente di pressione nel sottosuolo. Dal verbale, inoltre, emerge anche la necessità di promuovere con urgenza una discussione critica sui possibili segnali premonitori di eventuali



esplosioni freatiche e sulla capacità dell'attuale sistema di monitoraggio di rilevarli, nonché di approfondire nel breve termine i relativi scenari di impatto. La CGR/SRV ha inoltre rilevato che non può essere esclusa una rapida progressione verso la risalita di magma in forma di dicco, che possa raggiungere la superficie. Si suggerisce pertanto a INGV-OV di approfondire in modo quantitativo la capacità di cogliere l'inizio del fenomeno di eventuale risalita del magma, soprattutto tra i 4 km di profondità e la superficie;

in base a quanto emerso nel corso delle riunioni, la CGR/SRV ha ritenuto che il quadro complessivo non sia di univoca interpretazione, ed ha espresso comunque la preoccupazione che i processi in atto possano evolvere ulteriormente, anche in tempi brevi se confrontati con quelli previsti dalla pianificazione di emergenza vulcanica. Pertanto, anche in considerazione delle nuove evidenze di possibile coinvolgimento di magma nel processo bradisismico in atto, la CGR/SRV ritenuto opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del sistema di protezione civile, si intensifichino ulteriormente e si preparino all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore;

lo scorso 31 ottobre, il Ministro Musumeci ha dichiarato che "La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione." Una dichiarazione allarmante, che ha determinato preoccupazione e confusione a tutti i livelli, alla quale, tuttavia, ha fatto seguito, a distanza di una settimana, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell'area flegrea, i vertici di Ingv e della Commissione e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio, una ulteriore dichiarazione del Ministro che ha confermato l'allerta gialla, in particolare: "La commissione sostiene che il sisma si stia evolvendo e quindi in questo momento l'allerta gialla è ampiamente confermata. Non c'è allarme, va detto in maniera chiara";

fortunatamente, come riportato dai bollettini sui Campi Flegrei dell'Osservatorio Vesuviano, dalla metà di ottobre si assiste ad un sensibile rallentamento della velocità di sollevamento (ridottasi a circa 0,4 cm/mese) che perdura ancora oggi, con conseguente diminuzione dell'attività sismica. Un segnale sicuramente positivo ma che, a detta degli scienziati, non può considerarsi come la fine dell'emergenza in atto. Pertanto, i rilievi scientifici della Commissione Grandi Rischi Settore Vulcanico non possono passare inosservati e non possono essere privi di conseguenze. È evidente che lo scenario sia cambiato rispetto a quello che ha portato all'emanazione del "Decreto Campi Flegrei". Il provvedimento, infatti, si occupa quasi esclusivamente degli effetti sismici del bradisismo, non contemplando tra l'altro interventi sull'immenso patrimonio culturale ed archeologico che caratterizza il territorio. A valle del parere della Commissione, però, emerge con forza la necessità di prevedere misure più incisive, finalizzate anche al potenziamento delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio vulcanico sull'intera zona rossa, con particolare riferimento agli aggiornamenti dei piani di emergenza e al miglioramento delle vie di fuga, che a detta di tutti rappresentano una forte criticità. Lo si può e lo si deve fare adesso al di là del colore del livello d'allerta. Solo così si può convivere con il fenomeno nella massima sicurezza. In gioco c'è la sicurezza dei cittadini e la vita sociale ed economica di un territorio con più di 500.000 abitanti.

Per tutto quanto suesposto,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori fondi e procedere con urgenza al potenziamento della rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e della pianta organica dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di migliorare le capacità previsionali e di controllo dello stato della caldera, anche alla luce dei rilievi tecnico-scientifici della Commissione Grandi Rischi Settore Vulcanico riportati nel verbale delle riunioni del 27 e 28 ottobre 2023;

a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF) per il monitoraggio costante degli edifici e delle infrastrutture, anche attraverso il potenziamento e la collaborazione dei centri di competenza che già sono impegnati sul tema;

a valutare l'opportunità di adottare tutte le azioni necessarie per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e di tutte le parti interessate nell'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al presente decreto, garantendo la massima trasparenza e accessibilità ai dati, ai documenti e alle informazioni in base ai quali sono stati elaborati i medesimi piani e programmi, nonché al loro stato di avanzamento;

a valutare l'opportunità di adottare tutte le azioni necessarie per la rivisitazione e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico per l'intera Zona Rossa, garantendo la piena integrazione con i piani urbanistici e territoriali, anche al fine impedire l'incremento incontrollato del carico insediativo residenziale;

a valutare l'opportunità di prevedere forme d'incentivazione economica per un eventuale allontanamento spontaneo della popolazione dalle aree a più alta pericolosità, al fine di ridurre il rischio sismico e vulcanico della zona rossa;

a valutare l'opportunità di adottare misure per il potenziamento e miglioramento, attraverso procedure ordinarie, delle vie di fuga in caso di allontanamento, spontaneo ed assistito, per emergenza vulcanica, anche attraverso una verifica e rivisitazione di quanto previsto dal "Programma Di Adeguamento Del Sistema Di Trasporto Intermodale Nelle Aree Interessate Dal Fenomeno Bradisismico" (Art. 11, comma 18°, legge 887/84), facendo definitivamente chiarezza sull'efficacia e l'efficienza della gestione della struttura commissariale, che opera ormai da circa 40 anni con poteri straordinari;

a valutare l'opportunità di estendere a tutti i Comuni della Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei le misure per il potenziamento della risposta territoriale di protezione civile, al fine di garantire una pronta operatività da parte di tutti gli Enti qualora dovesse presentarsi la necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore, così come richiesto dalla Commissione Grandi Rischi Settore Vulcanico nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2023.

---

(\*) Accolto dal Governo

G2.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame reca misure urgenti, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate, per fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto presso la zona dei Campi Flegrei;

in particolare, sono previste misure di natura strutturale (Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate che sono direttamente interessate al fenomeno del bradisismo; verifica della funzionalità delle attuali infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali) e di natura non strutturale (Piano di comunicazione alla popolazione; Piano speditivo di emergenza, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile già in vigore, potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile);

il decreto in esame reca stanziamenti solo fino all'anno 2024;

considerato il rischio legato al bradisismo e il rischio vulcanico presenti nell'area flegrea, occorre, invece, un monitoraggio costante della vulnerabilità sismica degli edifici, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici risultati vulnerabili e la garanzia della piena funzionalità delle infrastrutture che costituiscono via di fuga fondamentale,

impegna il Governo:

ad individuare risorse pluriennali per garantire la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato all'esito dell'analisi di vulnerabilità sismica e la piena e costante funzionalità delle infrastrutture che costituiscono via di fuga fondamentale.

G2.4 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame reca misure urgenti, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate, per fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto presso la zona dei Campi Flegrei;

in particolare, sono previste misure di natura strutturale (Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate che sono direttamente interessate al fenomeno del bradisismo; verifica della funzionalità delle attuali infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali) e di natura non strutturale (Piano di comunicazione alla popolazione; Piano speditivo di emergenza, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile già in vigore, potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile);

il decreto in esame reca stanziamenti solo fino all'anno 2024;

considerato il rischio legato al bradisismo e il rischio vulcanico presenti nell'area flegrea, occorre, invece, un monitoraggio costante della vulnerabilità sismica degli edifici, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici risultati vulnerabili e la garanzia della piena funzionalità delle infrastrutture che costituiscono via di fuga fondamentale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare risorse pluriennali per garantire la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato all'esito dell'analisi di vulnerabilità sismica e la piena e costante funzionalità delle infrastrutture che costituiscono via di fuga fondamentale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

G2.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

in data 31 ottobre 2023 il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha diramato un comunicato stampa nel quale si afferma che «La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione», assicurando altresì che «il Governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali»;

a seguito dell'allarme destato nei territori da tale comunicato, anche su richiesta del gruppo parlamentare del PD, il Ministro Musumeci è intervenuto in audizione in Commissione ambiente alla Camera il 7 novembre;

in tale sede, il Ministro ha dichiarato: «I rischi naturali vanno conosciuti, indagati e, nei limiti che caratterizzano la ricerca scientifica, e sulla base di tali elementi conoscitivi, la Repubblica è chiamata ad adottare politiche coerenti per la loro prevenzione e mitigazioni senza reticenze, senza omissioni. La popolazione deve essere costantemente informata dell'esposizione a eventuali rischi naturali del territorio su cui vive. La scienza ci aiuta a comporre mappe sempre più precise e aggiornate dei rischi e su quelle mappe le leggi dello Stato prevedono vincoli e restrizioni e le strutture tecniche di protezione civile a diversi livelli producono pianificazione volta a prevenire le conseguenze degli eventi estremi. Vivere e lavorare all'interno di un'area vulcanica attiva come quella dei Campi Flegrei oppure in un territorio esposto a rischio di alluvione o di frana è una condizione che va

necessariamente presa in considerazione sempre. Va presa in considerazione tenendo ferme alcune condizioni, ne evidenzio quattro: evitare le aree a rischio immanenti o pericolose, conoscere il rischio con cui si sceglie di convivere per programmare e sviluppare la vita delle famiglie e delle imprese in modo consapevole, realizzare gli interventi strutturali appropriati, consolidamento degli edifici progettazione e realizzazione di opere idrauliche sapendo che possono ridurre ma non eliminare il rischio di danni, anche gravi, quarto, essere pronti a porre in essere quelle misure precauzionali che abbiamo appena ricordate qualora la situazione lo richiedesse compreso il definitivo abbandono di quelle stesse aree qualora il manifestarsi dei fenomeni dovesse raggiungere intensità incompatibili con la permanenza delle comunità. Una matura cultura di protezione civile ci spinge, senza indugio e senza risparmio di energie, a indagare, agire e organizzarci nella consapevolezza tuttavia che le nostre decisioni possono scontrarsi con fenomeni naturali di impatto superiore alla nostra migliore capacità di prevenirle, mitigarne gli effetti dannosi. Quindi è bene interrogarsi oggi qual è il limite entro il quale questa convivenza vigile è auspicabile o forse anche accettabile allo stato delle cose e, concludo, in questa prospettiva di incertezza non posso che esprimere un auspicio, quale soggetto delegato all'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di protezione civile: quando programmiamo lo sviluppo dei nostri territori investiamo risorse pubbliche e private nella realizzazione di opere, infrastrutture, case, aziende, progetti di sviluppo, crescita, cerchiamo sempre di non dimenticarci del rischio, cerchiamo anzi di partire dal rischio per orientare le nostre scelte come Nazione verso aree e territori maggiormente adatti. La crescita demografica ci ha spinto a occupare porzioni sempre più estese del nostro territorio molte volte anche luoghi che sarebbe stato opportuno non utilizzare. Tal volta questa consapevolezza è maturata dopo le decisioni anche grazie all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche. In ogni caso, di queste circostanze non possiamo non interessarci e non possiamo proseguire nella costruzione di un modello di sviluppo che si illuda di poter imporre alla natura di adattarsi alle scelte degli uomini»,

impegna il Governo:

al fine di contribuire alla mitigazione del rischio vulcanico nell'area dei Campi Flegrei, ad istituire un tavolo di lavoro, composto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, dalla regione Campania e dagli enti locali interessati, dai centri di competenza di cui all'articolo 1 del decreto in esame e dalle università dei territori interessati, incaricato di predisporre un «Piano di decostruzione dell'area rossa del rischio vulcanico», mediante proposte di rimodulazione della pianificazione territoriale che tenga conto della presenza di un'area vulcanica attiva e che consenta, garantendo una gestione condivisa e partecipata da parte della popolazione, una deurbanizzazione e diradamento antropico di tale area;

al fine di interrompere la costruzione di un modello di sviluppo che si illuda di poter imporre alla natura di adattarsi alle scelte degli uomini, ad escludere categoricamente la riproposizione di nuovi condoni edilizi e ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo che resiste alle demolizioni.

G2.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in data 31 ottobre 2023 il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha diramato un comunicato stampa nel quale si afferma che «La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione», assicurando che «il Governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali»;

sempre nel medesimo comunicato, si legge che «Il Dipartimento della Protezione Civile ha

infatti acquisito il parere della Commissione Grandi Rischi - Settore rischio vulcanico, riunitasi il 27 e 28 ottobre per un ulteriore approfondimento tecnico-scientifico sui fenomeni in corso nell'area dei Campi Flegrei. In base a quanto emerso e alle valutazioni compiute, la Commissione ha rilevato che l'insieme dei risultati scientifici rafforza l'evidenza del coinvolgimento di magma nell'attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo. In particolare, ritiene che il quadro complessivo - pur se non di univoca interpretazione - faccia comunque emergere la possibilità che i processi in atto possano evolvere ulteriormente. La Commissione, pertanto, ritiene opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile si intensifichino ulteriormente e si preparino all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all'attuale giallo. Il Dipartimento, sulla base delle valutazioni della Commissione Grandi Rischi relative in particolare all'interconnessione tra il fenomeno bradisismico e la possibile evoluzione dell'attività vulcanica, ha chiesto ai Centri di competenza, e in particolare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di implementare e perfezionare ulteriormente il sistema di monitoraggio, così da essere capace di rilevare in modo tempestivo una variazione dello stato del vulcano connesso alla possibile risalita di magma»,  
impegna il Governo:

a provvedere allo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'implementazione e il perfezionamento ulteriore del sistema di monitoraggio dell'attività vulcanica da parte dei centri di competenza.

G2.6 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

in data 31 ottobre 2023 il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha diramato un comunicato stampa nel quale si afferma che «La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione», assicurando che «il Governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali»;

sempre nel medesimo comunicato, si legge che «Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti acquisito il parere della Commissione Grandi Rischi - Settore rischio vulcanico, riunitasi il 27 e 28 ottobre per un ulteriore approfondimento tecnico-scientifico sui fenomeni in corso nell'area dei Campi Flegrei. In base a quanto emerso e alle valutazioni compiute, la Commissione ha rilevato che l'insieme dei risultati scientifici rafforza l'evidenza del coinvolgimento di magma nell'attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo. In particolare, ritiene che il quadro complessivo - pur se non di univoca interpretazione - faccia comunque emergere la possibilità che i processi in atto possano evolvere ulteriormente. La Commissione, pertanto, ritiene opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile si intensifichino ulteriormente e si preparino all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all'attuale giallo. Il Dipartimento, sulla base delle valutazioni della Commissione Grandi Rischi relative in particolare all'interconnessione tra il fenomeno bradisismico e la possibile evoluzione dell'attività vulcanica, ha chiesto ai Centri di competenza, e in particolare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di implementare e perfezionare ulteriormente il sistema di monitoraggio, così da essere capace di rilevare in modo tempestivo una variazione dello stato del vulcano connesso alla possibile risalita di magma»,  
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere allo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'implementazione e il perfezionamento ulteriore del sistema di monitoraggio dell'attività vulcanica da

parte dei centri di competenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

G2.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto in esame prevede la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico;

in particolare, il comma 1 prevede che il contenuto tecnico del piano straordinario viene formulato dal Dipartimento della protezione civile e che quest'ultimo deve comprendere, tra le altre cose, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, per individuare misure di mitigazione;

pur troppo, il contesto economico e sociale dei territori interessati dal fenomeno del bradisismo è uno dei più complicati del Paese, per questo occorre prevedere un meccanismo di finanziamento per gli interventi di carattere privato che sia conseguente all'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici;

effettuare diagnosi di vulnerabilità sismica degli immobili privati, senza fornire gli strumenti per farvi fronte, rischia di privare il lavoro di mitigazione del rischio sismico dei necessari strumenti per implementarlo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di usufruire della detrazione fiscale «super sisma bonus 110%» anche per gli interventi di mitigazione del rischio sismico previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica, prevedendo altresì la possibilità di optare per gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione al fine di consentire l'accesso alla misura ad una platea più ampia.

G2.7 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto in esame prevede la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico;

in particolare, il comma 1 prevede che il contenuto tecnico del piano straordinario viene formulato dal Dipartimento della protezione civile e che quest'ultimo deve comprendere, tra le altre cose, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, per individuare misure di mitigazione;

pur troppo, il contesto economico e sociale dei territori interessati dal fenomeno del bradisismo è uno dei più complicati del Paese, per questo occorre prevedere un meccanismo di finanziamento per gli interventi di carattere privato che sia conseguente all'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici;

effettuare diagnosi di vulnerabilità sismica degli immobili privati, senza fornire gli strumenti per farvi fronte, rischia di privare il lavoro di mitigazione del rischio sismico dei necessari strumenti per implementarlo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di usufruire della detrazione fiscale «super sisma bonus 110%» anche per gli interventi di mitigazione del rischio sismico previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica, prevedendo altresì la possibilità di optare per gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione al fine di consentire l'accesso alla

misura ad una platea più ampia, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

G2.8

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [De Rosa](#), [Mazzella](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

considerato che,

nel corso dell'ultimo anno i terremoti nell'area flegrea sono stati circa 7.000, la metà dei quali nei mesi agosto, settembre ed ottobre, caratterizzati da sciami sismici intensi che, in alcuni casi, hanno superato magnitudo 3.0 (toccando 4.2 nel mese di settembre), con ipocentri molto superficiali, fortemente avvertiti dalla popolazione, che hanno provocato danni agli edifici e persino crolli. Si aggiunga che la dilatazione del suolo, legata al sollevamento, sottopone gli edifici e le infrastrutture a stress aggiuntivi che possono impattare sulla loro staticità, soprattutto nell'area di massima deformazione situata nel centro storico della città di Pozzuoli;

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina, il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Con particolare riferimento all'edilizia privata, tuttavia, il decreto legge si limita a prevedere l'espletamento di un'analisi della vulnerabilità sismica finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, con uno stanziamento, per il 2023, di 3,5 milioni di euro;

è di tutta evidenza che tale iniziativa, seppur di indubbia utilità nella formazione del piano, si riveli del tutto inadeguata rispetto alla situazione emergenziale in atto qualora non venga contestualmente accompagnata, ex ante, dalla previsione delle misure che ne garantiscono l'effettiva esecuzione, sia sotto il profilo tecnico che economico;

secondo i dati del Censimento delle abitazioni del 2011, si stima che, nell'area interessata, gli edifici residenziali costruiti fino al 1980 siano circa 57.000, pari al 67 per cento dell'area Flegrea;

se dunque il fine è quello di intervenire con metodi di ristrutturazione in chiave antisismica, si ritiene che il provvedimento in esame sia del tutto carente nella individuazione degli strumenti idonei al perseguimento di tale obiettivo e nella definizione di apposite misure finalizzate a fornire un sostegno significativo ai cittadini residenti nell'area, finalizzato ad agevolare la realizzare gli interventi necessari per mitigare il rischio sismico e mettere in sicurezza le proprie abitazioni, alcune delle quali hanno già subito danni rilevanti a seguito delle recenti scosse sismiche;

la necessità di misure concrete è stata richiesta con forza dagli stessi Sindaci dell'area flegrea i quali, come emerge dall'audizione dell'ANCI, lamentano che "prevedere solo l'analisi e non gli strumenti di intervento rischia di creare condizioni di ulteriore preoccupazione, oltre alla perdita di valore degli immobili.";

a tal fine si ritiene che lo strumento più opportuno sia rappresentato dalla proroga dei benefici del superbonus 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da applicarsi, anche nella forma della

cessione del credito, alle spese relative agli interventi di ristrutturazione e mitigazione sismica delle unità abitative sostenute in un arco temporale congruo a garantire che gli interventi vengano portati a compimento,

impegna il Governo,

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte ad estendere la detrazione del c.d. Superbonus 110 per cento, di cui in premessa, prevista per gli edifici ubicati nelle zone sismiche, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici ubicati nella zona dell'area flegrea individuata all'esito della delimitazione speditiva di cui in premessa;

a individuare idonee iniziative affinché vengano rese strutturali misure di incentivazione degli interventi edilizi per il miglioramento antisismico degli edifici privati, così permettendo ai cittadini di mettere in sicurezza le proprie abitazioni.

G2.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il nostro Paese è, anche per via degli innegabili cambiamenti climatici, sempre più esposto ad eventi estremi quali alluvioni, frane e incendi, che ormai con triste regolarità sconvolgono la vita di tanti cittadini;

il Paese, come dimostra anche l'oggetto del decreto in esame, è esposto a severi rischi sismici e vulcanici;

oltre alla tragica conta delle vittime ci si trova ogni volta a dover considerare i danni gravissimi che le stesse strutture abitative e produttive subiscono e che richiedono interventi rapidi e concreti per soccorrere chi ha perso tutto;

al riguardo appare condivisibile la decisione presa dal Governo di prorogare, nel decreto-legge n. 61 del 2023 riguardante la grave alluvione in Emilia-Romagna, il cosiddetto «superbonus 110 per cento per le spese sostenute» fino al 31 dicembre 2023, relativamente ad interventi già avviati nel 2022 sugli edifici unifamiliari e sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ubicate nei comuni alluvionati;

similmente, sono utili tutte le misure finalizzate alla messa in sicurezza sismica degli edifici. Si tenga presente, ad esempio, che i termini di scadenza per i medesimi interventi «superbonus» eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici è fissato per il 31 dicembre 2025, come previsto dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1 comma 28 lettera f);

il precedente della proroga recata dal citato decreto n. 61 è certamente importante ed andrebbe esteso, in generale, anche a quegli edifici che hanno subito danni per eventi catastrofali, tra i quali anche gli incendi, e per i quali la data oggi prevista, 31 dicembre 2023, non potrà evidentemente essere rispettata per cause di forza maggiore;

sia per quel che riguarda le abitazioni unifamiliari, sia per i condomini colpiti da tali eventi, appare quindi opportuna una proroga ulteriore,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente.

2.0.1

[Nave](#), [Lopreato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)



Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Detrazione delle spese per le verifiche sismiche dell'edilizia privata nella zona rossa)*

1. Al fine di favorire la diagnosi sismica degli edifici e diminuire la vulnerabilità del patrimonio edilizio privato esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*sexies*, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per la classificazione e la verifica sismica degli immobili ad uso abitativo o produttivo ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità o che abbiano ad oggetto i medesimi costi.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

*(Piano di comunicazione alla popolazione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016.

2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

EMENDAMENTO

3.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» inserire le seguenti: «e con i Comuni dell'intera area interessata dal rischio vulcanico dell'area flegrea».*

## ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 4.

*(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

### EMENDAMENTI

#### 4.1

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Prefettura di Napoli», inserire le seguenti: «, con le strutture periferiche del Ministero della Cultura di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22) e all'articolo 39, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 competenti per il territorio».*

#### 4.0.1

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di trasparenza)*

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni dell'area flegrea, provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.».

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 5.

*(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)*

1. La regione Campania coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la

funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili.

#### EMENDAMENTI

##### 5.1

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «di trasporto» inserire la seguente: «, viarie»; sostituire la parola: «interessati» con le seguenti: «della zona rossa dei Campi Flegrei»; sostituire le parole: «presenti nella attuale rete infrastrutturale» con le seguenti: «e potenziare l'attuale rete infrastrutturale, con particolare riguardo alle vie di fuga,»; dopo la parola: «bradisismo» inserire le seguenti: «e per il rischio vulcanico dell'intera zona rossa dei Campi Flegrei»;*

f) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «di ricognizione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di cui al comma 1, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 destinati all'attività di ricognizione e fino a 300.000 euro per l'anno 2023 destinati all'aggiornamento della pianificazione di emergenza, si provvede ai sensi dell'articolo 7.» e sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «euro 14.142.858 per l'anno 2023» con le seguenti: «euro 14.542.858 per l'anno 2023».*

##### 5.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «stima dei costi,» inserire le seguenti: «dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e di altre vie di fuga di primaria importanza, stanziando altresì le risorse necessarie alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2-bis inserire il seguente: «2-ter. Per far fronte al fabbisogno finanziario di cui al comma 1, necessario per attuare le misure per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché per l'attuazione delle misure per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, si provvede individuando e stanziando le risorse necessarie a carico del bilancio dello Stato, aggiuntive rispetto alle risorse già attribuite, ma non ancora erogate, alla Regione Campania a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»*

5.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le attività di verifica di cui al comma 1 sono principalmente finalizzate all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»*

5.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «eventuali ulteriori» aggiungere le seguenti: «risorse e».*

5.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 2 -bis sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il Comune di Pozzuoli è autorizzato ad affidare alla Società Tangenziale di Napoli S.p.A. le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata dell'affidamento è prorogabile in caso di permanenza delle condizioni di emergenza sismica dell'area flegrea. I reciproci impegni tra il Comune di Pozzuoli, che rimane Ente proprietario dell'infrastruttura, e la Società Tangenziale di Napoli sono disciplinati mediante apposita Convenzione nella quale sono indicati anche i prezzi di regolazione per i servizi corrisposti. Agli oneri derivanti dall'espletamento del servizio garantito da Tangenziale di Napoli S.p.A., nel limite di euro 1 milione annui, si provvede ai sensi dell'articolo 7.»***

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:*

*- all'alinea, sostituire le parole da: «14.142.858» fino a: «per l'anno 2024» con le seguenti: «17.942.858 per l'anno 2023 e a euro 1.857.142 per l'anno 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027»;*

*- alla lettera a), sostituire le parole: «14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024» con le seguenti: «15.142.858 per l'anno 2023, euro 1.857.142 per l'anno 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».*

5.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

*Al comma 2-bis sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale*

operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. I relativi costi di gestione sono coperti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso appositi stanziamenti assegnati alla Tangenziale di Napoli Spa.»

5.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: «Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo,» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 2025,».*

5.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «apposita convenzione,» inserire la seguente: «anche».*

5.9

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sost. id. em. 5.8

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: «anche»;*

*b) al medesimo comma 2-bis, medesimo periodo, dopo le parole: «apposita convenzione»*

*inserire la seguente: «anche».*

5.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 2- bis, terzo periodo, dopo le parole: «Anas Spa» inserire le seguenti : «o di altro soggetto** individuato dal comune di Pozzuoli,».*

5.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

*Al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: «Anas Spa» inserire le seguenti: «o di altro soggetto a partecipazione pubblica individuato dal comune di Pozzuoli».*

5.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: «Anas Spa» inserire le seguenti: «o della Società Tangenziale di Napoli Spa,».*

5.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, o di altro soggetto individuato dal comune di Pozzuoli».*

5.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, o della Società Tangenziale di Napoli*

Spa».

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 6.

*(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

- a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24);
- b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
- c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro.

3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 6.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».*

*Conseguentemente:*

*- al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;*

*- dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche*

mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»;

- *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «che sono trasferiti» fino a: «2025» con le seguenti: «e 4.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»*

*Consequentemente all'articolo 7, comma 1:*

- *alinea, sostituire le parole: «1.324.142 per l'anno 2024» con le seguenti: «4.857.142 per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025»;*

- *lettera a), sostituire le parole: «857.142 per l'anno 2024» con le seguenti: «4.857.142 per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025».*

G6.1

[Irto, Basso, Fina](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame reca misure urgenti, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate, per fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto presso la zona dei Campi Flegrei;

in particolare, l'articolo 6, modificato alla Camera dei Deputati, prevede che la Città Metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, relativamente, tra le altre cose, al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività indicate dal presente decreto-legge, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata;

l'aumento, grazie all'approvazione di un emendamento del PD, da 12 a 24 mesi del periodo massimo di impiego di personale a tempo determinato, ivi inclusi esperti in materia di rischio sismico e vulcanico, per i comuni interessati è senz'altro una misura di buonsenso che aiuta i sindaci del territorio che in questi mesi hanno dovuto fare fronte a una carenza enorme di competenze in grado di costruire le condizioni minime per garantire servizi ai cittadini;

tuttavia, essendo l'area flegrea esposta sempre al rischio sismico e al rischio vulcanico occorrerebbe che gli enti locali coinvolti possano contare in modo permanente su tale personale;

impegna il Governo:

a garantire l'assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi esperti in materia di rischio sismico e vulcanico, da parte degli enti locali dell'area flegrea al fine di potenziare in modo permanente le rispettive strutture comunali di protezione civile.

G6.1 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame reca misure urgenti, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate, per fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto presso la zona dei Campi Flegrei;

in particolare, l'articolo 6, modificato alla Camera dei Deputati, prevede che la Città Metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, relativamente, tra le altre cose, al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività indicate dal presente decreto-legge, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata;

l'aumento, grazie all'approvazione di un emendamento del PD, da 12 a 24 mesi del periodo massimo di impiego di personale a tempo determinato, ivi inclusi esperti in materia di rischio sismico e vulcanico, per i comuni interessati è senz'altro una misura di buonsenso che aiuta i sindaci del territorio che in questi mesi hanno dovuto fare fronte a una carenza enorme di competenze in grado di costruire le condizioni minime per garantire servizi ai cittadini;

tuttavia, essendo l'area flegrea esposta sempre al rischio sismico e al rischio vulcanico occorrerebbe che gli enti locali coinvolti possano contare in modo permanente su tale personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire l'assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi esperti in materia di rischio sismico e vulcanico, da parte degli enti locali dell'area flegrea al fine di potenziare in modo permanente le rispettive strutture comunali di protezione civile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

6.0.1

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)*

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 7.

###### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri di conto capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c), relativamente alle misure di mitigazione, e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### EMENDAMENTO

##### 7.1

[Nave](#), [Lopreato](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «vulnerabilità» inserire le seguenti: «, relativamente all'istituzione di un osservatorio permanente»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «euro 857.142 per l'anno 2024» con le seguenti: «euro 1.007.142 per l'anno 2024 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2025.».*

#### ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 8.

###### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 952 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.0.1 e 7.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Leonardi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pirovano, Rastrelli, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Sironi, per attività dell'8ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum (955) (presentato in data 05/12/2023)

*C.1491 approvato dalla Camera dei deputati;*

on. Conte Giuseppe

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione (957)

(presentato in data 06/12/2023)

*C.1275 approvato dalla Camera dei deputati.* (assorbe C.141, C.210, C.216, C.306, C.432, C.1053, C.1328).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

iniziativa popolare

Disposizioni in materia di salario minimo (956)

(presentato in data 28/11/2023).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della giustizia Nordio Carlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum (955)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

*C.1491 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 05/12/2023)

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*2ª Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Potenti Manfredi ed altri

Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse (626)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 06/12/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Ambrogio Paola ed altri

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale (778)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 06/12/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Zanettin Pierantonio

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni (932)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 06/12/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Zanettin Pierantonio, Sen. Stefani Erika

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (933)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 06/12/2023).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera *h*), e 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*), della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera g), e 20, comma 1, lettera a), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (n. 100).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *k-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXXXI*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XXXV*, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 309).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 30 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. LVI*, n. 2).

Il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, con lettera in data 30 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, riferita agli anni 2021 e 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXXIX*, n. 1).

#### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 28 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2024, corredato dalla relativa nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2024-2026.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 307).

#### **Corte Costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 211 del 24 ottobre 2023, depositata il successivo 4 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al

servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza del lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. (*Doc. VII, n. 47*) - alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente.

### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 27 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione del CNEL per l'esercizio 2024, adottato in data 22 novembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 308).

Interrogazioni

[BIZZOTTO](#), [CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il regolamento (UE) n. 2021/2117 ha disposto l'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei vini e dei prodotti aromatizzati, a decorrere dall'8 dicembre 2023;

il comma 5 dell'articolo 3 ha previsto che l'elenco degli ingredienti in etichetta possa essere fornito per via elettronica mediante l'indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, introducendo in questo modo una reale semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori di vino;

i produttori da mesi sono impegnati nel recepimento della normativa comunitaria con l'obiettivo di fornire, in forma chiara e trasparente, le necessarie informazioni ai consumatori; si stima che ad oggi siano state già stampate diverse centinaia di milioni di etichette;

nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento europeo, gli operatori del settore vitivinicolo hanno identificato i "QR-code" con un simbolo, registrato ISO 2760, genericamente utilizzato per individuare il luogo in cui sono fornite le informazioni in etichetta, non essendo presenti specifiche indicazioni in norma;

il 24 novembre, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull'applicazione delle informazioni in etichetta, le quali prevedono un'integrazione all'applicazione delle pratiche di etichettatura, che obbliga i produttori ad identificare il codice QR con il termine esteso di "ingredienti", in luogo della generica indicazione;

l'interpretazione fornita dalla Commissione europea, in tempi peraltro molto ravvicinati rispetto all'entrata in vigore del regolamento europeo, rischia di mettere in seria difficoltà i produttori di Prosecco, e di altri vini, che, dalla data dell'8 dicembre, si trovano di fatto nell'impossibilità di commercializzare milioni di bottiglie di vino, perché non conformi alle integrazioni richieste dalla Commissione europea;

il solo consorzio Prosecco DOC ha stimato di perdere oltre 50 milioni di stampe di etichette, con un danno enorme per produttori che non sarebbero neppure in grado, in così breve tempo, di modificare la nuova linea produttiva delle etichette, peraltro in un momento in cui si stima un incremento delle vendite per il periodo natalizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia tutelare le aziende vitivinicole italiane che non sono in grado di uniformarsi in così breve tempo alle linee guida recentemente pubblicate dalla Commissione europea, facendo in modo che venga loro riconosciuta la possibilità, anche alla luce delle imminenti festività, di utilizzare le etichette stampate prima della pubblicazione delle suddette linee guida e fino ad esaurimento delle scorte.

(3-00816)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MIRABELLI](#), [GIORGIS](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [NICITA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, la Procura di Milano ha disposto perquisizioni e acquisizioni di atti e documenti presso il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli, nell'ambito di un'indagine per frodi delle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti, che sarebbero state realizzate, è l'ipotesi investigativa, dalla società che si è aggiudicata l'appalto per la

gestione del centro;  
secondo l'accusa la società che gestisce il centro, Martinina S.r.l., con sede a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, non avrebbe fornito i servizi previsti dal bando di gara: si va dall'assistenza sanitaria, alla gestione della mensa fino alle pulizie. Inoltre, per aggiudicarsi la gara, è l'ipotesi investigativa, sarebbe stata presentata documentazione falsa;  
da quanto emergerebbe dalle indagini: il servizio di mediazione culturale e linguistica era "assente" o "deficitario", come il presidio sanitario per cui era prevista la presenza costante di medici e infermieri. Le visite specialistiche per i migranti all'interno del centro non sarebbero state effettuate "per il rifiuto del gestore di pagare". La Procura contesterebbe, inoltre, anche la mancanza di medicinali e la carenza delle visite di idoneità per la valutazione di gravi patologie quali epilessia, epatiti, patologie psichiatriche, tossicodipendenze e, infine, la totale assenza di un servizio per la diagnosi di tumori; analogamente "largamente insufficiente" sarebbe anche il servizio di ausilio psicologico e psichiatrico con personale che non conosceva le lingue parlate dai migranti. Assenti il servizio legale, il servizio per l'organizzazione di attività ricreative sociali e religiose e assenti anche luoghi di culto;  
si aggiunga che il cibo spacciato e offerto come biologico sarebbe stato invece "maleodorante, avariato, scaduto";  
val la pena evidenziare come già in passato il centro di via Corelli, precedentemente struttura di identificazione e espulsione, sia stato oggetto di diverse denunce da parte di diverse organizzazioni umanitarie per le condizioni di detenzione;  
appare di tutta evidenza come le condizioni del centro di via Corelli siano ben oltre i limiti della vivibilità per persone di fatto detenute e che non hanno potuto contare neanche sull'assistenza minima, si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;  
quali siano stati i controlli effettuati nel corso degli anni presso il centro e se non ritenga necessario e urgente procedere con l'immediata chiusura fino alla conclusione delle indagini da parte della Procura di Milano, anche al fine di garantire che siano ripristinate condizioni di permanenza tali da assicurare ai migranti il pieno rispetto dei diritti umani fondamentali che, come di tutta evidenza, sarebbero stati loro negati nel corso di questi anni.

(3-00815)

[TREVISI](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [BEVILACQUA](#), [MARTON](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha stabilito che il nuovo sussidio, denominato assegno di inclusione, istituito in sostituzione della misura universale del reddito di cittadinanza, distingue due categorie di nuclei familiari beneficiari: quelli in cui sono presenti soggetti *over* 60, minori o persone con disabilità, e quelli formati da sole persone occupabili, anche monocomponente;

il supporto per la formazione e il lavoro, dal 1° settembre 2023, è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con valore dell'ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, senza i requisiti per accedere all'assegno di inclusione;

il supporto per la formazione e il lavoro costituisce una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione e politiche attive comunque denominate e prevede un'indennità di partecipazione di 350 euro al mese, nel limite massimo di 12 mensilità;

per usufruirne, bisogna presentare domanda all'INPS, quindi iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, poi sottoscrivere il patto di attivazione digitale, quindi sottoscrivere il patto di servizio personalizzato e, infine, frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa;

con circolare INPS n. 77/2023 del 29 agosto 2023 sono stati forniti chiarimenti per velocizzare il percorso di accesso ed erogazione della misura sostitutiva del reddito di cittadinanza;

al 13 ottobre 2023, le domande già acquisite sarebbero 99.349;

in merito al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, il 13 settembre 2023, il sottosegretario Durigon ha dichiarato che esso non realizza direttamente il "*matching*" tra datore di

lavoro e lavoratore e che i centri per l'impiego, pur specializzati nell'assistenza e orientamento della platea (raramente capace di valorizzare il *curriculum*, descrivere le esperienze ai fini di una riqualificazione o scegliere l'agenzia per il lavoro più opportuna), possono solo vedere i dati di ritorno; ancora, sebbene sia possibile rivolgersi ai patronati, questi non hanno ricevuto indicazione o formazione sull'utilizzo della piattaforma, oltre a non conoscere gli enti del territorio e, a differenza dei centri per l'impiego, non sanno selezionare quelli adatti a una platea particolare come quella degli ex percettori di reddito di cittadinanza;

considerato che:

con riferimento all'erogazione dell'assegno di inclusione, nonostante la legge sia stata approvata da ormai 5 mesi, ad oggi non risultano determinate, pubblicate e comunicate le norme di attuazione. Tale circostanza impedisce all'INPS di avviare le procedure per erogare il beneficio nonché per l'attivazione della piattaforma telematica che dovrà registrare le domande;

la norma prevede che il versamento del sussidio avvenga a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda, pertanto, se da questo momento dovessero essere approvati i decreti attuativi per la richiesta del beneficio, il primo versamento arriverebbe non prima del mese di febbraio 2024;

la platea colpita da questa palese ingiustizia è formata principalmente dai settori più fragili della popolazione ovvero famiglie con anziani o con disabili,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda garantire, attraverso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, assistenza e orientamento ai destinatari di supporto per la formazione e il lavoro e assegno di inclusione, attraverso i centri per l'impiego, così anche perseguendone il potenziamento come da obiettivo del PNRR, nonché quali dati disaggregati possa ad oggi fornire sulle domande di supporto per la formazione e il lavoro, di modo da distinguerne tipi, modi, tempi e costi, nonché esplicitare quante indennità mensili siano state erogate;

in relazione ai corsi effettivamente attivati, quanti siano stati pagati nel mese di settembre 2023 e quanti si preveda di pagare nei mesi di ottobre e novembre 2023;

quali siano, infine, i provvedimenti che intenda porre in essere per risolvere il problema del ritardo relativo all'erogazione del beneficio che sta colpendo numerose famiglie.

(3-00817)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il comparto agricolo rappresenta un settore fondamentale per la crescita dell'Italia e i suoi prodotti sono sinonimo di eccellenza in tutto il globo;

a quanto risulta all'interrogante, negli ultimi mesi le imprese agricole hanno incontrato fortissime difficoltà nel presentare le domande di partecipazione al bando ISMEA fondo innovazione in agricoltura 2023, dovute soprattutto a malfunzionamenti dei *server* e dei portali telematici;

nonostante le segnalazioni effettuate dagli operatori, diverse imprese non hanno avuto la possibilità di presentare domanda, oppure di presentarla correttamente corredata della documentazione richiesta e di interesse ai fini del bando, come la dimostrazione della capacità finanziaria e patrimoniale dell'impresa, ovvero il progetto innovativo per lo sviluppo e la sostenibilità;

tale circostanza ha compromesso la partecipazione (equa, trasparente e imparziale) al bando, con grave pregiudizio per gli operatori esclusi o inficiati dai malfunzionamenti;

i disservizi, infatti, hanno comportato persino il blocco del portale deputato al raccoglimento delle domande, precludendo a numerosi imprenditori agricoli di concorrere per un importante incentivo alla modernizzazione, allo sviluppo e all'innovazione dei processi produttivi, in un settore che oggi più che mai ha bisogno di rinnovare il proprio slancio e la propria competitività sul piano internazionale;

l'indisponibilità del servizio sembra dovuta all'ormai consolidata e deprecabile prassi del "*click day*", che comporta la puntuale saturazione dell'infrastruttura informatica, impedendo il corretto accesso al bando,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare eventuali profili di responsabilità per i malfunzionamenti, per scongiurare l'ipotesi che simili disservizi possano ripetersi in futuro, anche laddove si ricorra alla prassi del "click day";

se non ritenga di attivarsi a tutela del principio di trasparenza, equità e imparzialità, al fine di riaprire i termini di partecipazione al bando, in modo tale da consentire alle imprese pregiudicate dai disservizi di concorrere liberamente al perseguimento di incentivi fondamentali per il comparto.

(4-00880)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la Regione Liguria ha approvato un nuovo piano tariffario per i servizi di trasporto ferroviario di persone;

esso prevede diverse scontistiche e gratuità per i residenti, ma introduce un sistema per fasce (verde, gialla, rossa), riferito al periodo stagionale (rispettivamente, bassa, media e alta stagione), che si traduce in un sostanziale rincaro del costo di accesso al servizio;

esemplificativamente, per una corsa di andata e ritorno in bassa stagione si prevede un prezzo di 10 euro, che raddoppia fino a 20 euro in alta stagione: in sostanza una famiglia di 5 persone che voglia visitare la Liguria sarà tenuta a pagare fino a 100 euro per una semplice gita nelle "Cinque Terre";

simili rincari, oltre a scoraggiare il turismo, incidono inevitabilmente sulle attività commerciali del territorio interessato, posto che la maggiore spesa affrontata dai viaggiatori per gli spostamenti viene sottratta direttamente ai consumi, con evidenti ripercussioni sulle prospettive di crescita delle realtà coinvolte;

la libertà di circolazione, per essere effettivamente "libera", non può incontrare ostacoli di sorta (tantomeno di natura economica), ed esigenze turistico-speculative non possono compromettere un diritto alla mobilità che viene tutelato direttamente dalla Costituzione;

anche la differenziazione con i residenti, da questo punto di vista, rappresenta la conferma di una prassi normativa distorsiva, dimentica del principio di unità e indivisibilità della Repubblica contenuto all'articolo 5 della Costituzione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare al servizio di trasporto ferroviario ligure i finanziamenti necessari, affinché possa garantire *standard* qualitativi di servizio adeguati alle aspettative dei residenti e dei non residenti, prevedendo tariffe agevolate, scontistiche e gratuità anche per questi ultimi, senza compromettere la vocazione turistica del territorio.

(4-00881)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nel corso di un servizio televisivo, a una domanda, posta chiaramente in modo goliardico, circa la fede calcistica dell'interrogante e il proprio sentimento nei confronti della squadra cittadina antagonista, si rispondeva in maniera ironica e scanzonata facendo riferimento alla nota accusa anti juventina negli ambienti sportivi e della tifoseria;

a riprova del carattere scherzoso e paradossale delle affermazioni si suggeriva addirittura l'istituzione di una commissione d'inchiesta *ad hoc* come elemento ironico successivo, facendo perno sul taglio del servizio, che si proponeva di affrontare in maniera ludica e spiritosa le fedi calcistiche di alcuni esponenti delle istituzioni;

tali affermazioni, nondimeno, sono state riprese e decontestualizzate, anche attraverso un taglio delle dichiarazioni rese dal TG1 della sera del 5 dicembre 2023, alimentando, soprattutto sui *social network*, polemiche, contestazioni, insulti e minacce da parte di alcuni tifosi;

appare preoccupante che il rilancio, a giudizio dell'interrogante fatto ad arte e decontestualizzato, di una chiara celia calcistica, ripreso in maniera ironica possa ingenerare una simile reazione di risentimento e acredine, soprattutto se riferito a uno sport che, quasi per tradizione, si caratterizza per simili briose affermazioni;

una semplice visione del servizio citato, infatti, rende evidente come nessuna accusa od offesa tendenziosa si intendeva muovere alla Juventus e ai suoi tifosi, rendendo plastico il carattere surreale



della vicenda;

quanto richiamato evidenza, ancora una volta, come fenomeni di odio e allarme sociale possano essere fomentati e istigati sulle reti *social* da un uso distorto dei servizi di informazione, fungendo da provvidenziale campanello d'allarme rispetto ai noti fenomeni di disinformazione e manipolazione, che sempre con maggiore intensità interessano il nostro ordinamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per scongiurare l'eventualità che un utilizzo distorto, incompleto e artificioso dell'informazione possa dare adito a fenomeni di risentimento e odio nei confronti delle istituzioni e dei suoi rappresentanti.

(4-00882)

[ROJC](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [ZAMBITO](#), [DELRIO](#), [SENSI](#), [LOSACCO](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [TAJANI](#), [ZAMPA](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#) - *Al Ministro della salute.* -

Premesso che:

dal 28 novembre 2023 è stato sospeso, salvo diverse disposizioni, il punto nascita dell'ospedale di San Vito al Tagliamento (Pordenone);

è stato lo stesso direttore generale, dottor Giuseppe Tonutti, attraverso un proprio decreto, a motivarne la chiusura citando la questione della sicurezza *ex* decreto ministeriale n. 70 del 2015 e la carenza di personale "che ha provocato una non più idonea turnazione a coprire i turni nelle 24 ore", oltre ad una comunicazione protocollata a firma della direttrice della struttura complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero, con la quale si esprime "forte preoccupazione sull'attuale livello di sicurezza del punto nascita", fra l'altro condivise con i propri collaboratori per l'impossibilità di dare stabilità alla componente medico-specialistica mediante l'assunzione di personale dipendente;

di tutt'altro avviso le due organizzazioni sindacali UIL Fpl Fvg e Nursind FVG, secondo le quali, attraverso una nota congiunta, si afferma: "niente di più falso! Malgrado le difficoltà l'équipe rispetta gli indici di qualità, dimostrando che l'operato di tutta la squadra è lineare negli anni. Come dimostrano i numeri, a San Vito le mamme e i bambini vengono assistiti con standard qualitativi adeguati, con una spesa recente di oltre 200 mila euro per adeguare gli spazi del reparto". Inoltre, "Uil Fpl Fvg e Nursind Fvg ritengono che la scelta di sospendere il servizio del punto nascite di San Vito con la motivazione di garantire la sicurezza alle partorienti leda la dignità e la professionalità di tutte le figure operanti nel reparto. Il calo dei parti in questione e la grave carenza di personale medico è dovuta piuttosto alle scelte del direttore di Dipartimento e primario e non dal calo demografico";

secondo la normativa regionale, nel punto nascita si realizzano più di 500 parti all'anno, come dimostrato dai dati degli ultimi anni;

a giudizio degli interroganti, la sospensione è stata improvvisa, intempestiva e senza una preventiva informazione e preparazione delle donne in attesa di partorire;

due giorni dopo la sospensione si è verificato un parto di necessità ed urgenza nel pronto soccorso di San Vito al Tagliamento senza assistenza specialistica, né alla madre, né al neonato;

la sospensione del servizio crea danno, difficoltà e sconcerto nella popolazione, mettendo in crisi il rapporto di fiducia fra la struttura sociosanitaria e la popolazione di riferimento;

come riferito dal direttore generale Tonutti, la motivazione addotta per la sospensione riguarda la carenza di personale e le asserite problematiche di sicurezza, ma, ad oggi, risulta che né la direzione aziendale, né l'assessorato regionale per la salute abbiano dichiarato il numero esatto dei medici operanti nel dipartimento materno infantile dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale, comprendente le strutture complesse di ostetricia e ginecologia di San Vito al Tagliamento e Pordenone;

agli interroganti risulterebbe invece un numero di medici oscillante tra 19 e 22, che secondo alcuni tecnici consentirebbe una gestione condivisa dei due punti nascita; soprattutto non vi è stato un percorso di condivisione con tutti gli *stakeholder* coinvolti;

si sottolinea inoltre come nella struttura di San Vito al Tagliamento, per protocollo operativo provinciale condiviso, vengono gestiti parti da gravidanza fisiologica, mentre i parti di complessità maggiore trovano assistenza a Pordenone;

nel computo del personale è ritenuto sufficiente il numero delle ostetriche operanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare un'indagine ispettiva su quanto accaduto nell'ospedale di San Vito al Tagliamento con il conseguente disagio recato alle famiglie del territorio;

se non intenda chiedere con la massima sollecitudine all'assessorato per la salute della Regione Friuli-Venezia Giulia e alla direzione dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale di riattivare, nel più breve tempo possibile, le attività del punto nascita presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento.

(4-00883)

[SPAGNOLLI](#), [UNTERBERGER](#), [PATTON](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'installazione di impianti eolici e solari comporta la realizzazione di elettrodotti necessari alla connessione degli impianti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

per tali elettrodotti, i Comuni e le Province interessate, su istanza delle aziende produttrici dell'energia proprietarie degli impianti, rilasciano concessioni di suolo pubblico per il passaggio di condutture elettriche al di sotto delle strade esistenti di loro proprietà, applicando il canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo;

in merito all'applicazione del canone, sono sorti numerosi contenziosi tra gli enti locali concedenti e le aziende produttrici dell'energia elettrica: gli enti ritengono di dover applicare la tariffa *standard*, parametrata alla misura dell'occupazione e ridotta ad un quarto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 826 e 829, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), mentre le aziende produttrici chiedono l'applicazione del canone forfetario di 800 euro annui (di cui al successivo comma 831), e ciò in considerazione di quanto stabilito dalla norma interpretativa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e dal successivo chiarimento fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022;

in particolare, il richiamato comma 831, del quale le aziende produttrici chiedono l'applicazione, prevede una particolare disciplina tariffaria agevolata relativa alle occupazioni effettuate per l'erogazione di pubblici servizi a rete, precisando che il canone è comprensivo "di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete";

in relazione a quest'ultima precisazione, secondo la norma di interpretazione autentica (articolo 5, comma 14-*quinques*, del decreto-legge n. 146 del 2021) "per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro";

il Ministero dell'economia, nella risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022, ha sostenuto che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, a cui fa riferimento la norma interpretativa, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica "sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale";

a parere del Ministero, quindi, sarebbe irrilevante la circostanza che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di "trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale" e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sarebbero richiamate dal legislatore a mero titolo esemplificativo;

alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9697/2022 che, richiamando la linea interpretativa ministeriale, attribuisce all'attività di produzione dell'energia elettrica natura strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, modificando così il suo precedente orientamento espresso, più volte, su un'analoga disposizione prevista dalla disciplina COSAP (poi sostituita dal canone unico patrimoniale);

con il precedente orientamento, infatti, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l'attività di produzione dell'energia è un'attività presupposta alla successiva erogazione del servizio energetico, escludeva la sussistenza della caratteristica della strumentalità in funzione della loro autonomia e distinzione, anche economica, e della loro appartenenza a segmenti di mercato diversi (sezione V,

sentenza n. 2572/2019; si vedano ancora le sentenze nn. 1786-1788/2013 e n. 3810/2013);  
il prevalere dell'orientamento favorevole al riconoscimento della natura strumentale dell'attività di produzione dell'energia comporta un evidente e grave danno a tutti gli enti interessati, i quali, a fronte di uno sfruttamento intensivo del proprio territorio da parte delle aziende produttrici, con un'occupazione del suolo che può variare da centinaia a migliaia di metri, incassano un canone annuale di soli 800 euro;

in conclusione, si tratta di un sacrificio economico a carico della collettività del tutto ingiustificato, se riferito all'attività di produzione dell'energia elettrica che, rispetto alle attività relative alle fasi successive della filiera (di trasmissione e dispacciamento), espressamente indicate nella norma interpretativa, si connota per svolgersi in un segmento di mercato libero con prezzi non imposti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, posto che l'attività di produzione presenta una natura prevalentemente commerciale, indiscutibile fonte di profitto e, allo stesso tempo, diversamente da quella di erogazione, non viene svolta direttamente a beneficio dei cittadini utenti, non intenda assumere adeguate misure perequative, mediante un apposito intervento legislativo, al fine di evitare l'ingiustificata sottrazione di risorse economiche in capo agli enti interessati.

(4-00884)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*9ª Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):  
3-00816 della senatrice Bizzotto ed altri, sul nuovo regolamento europeo relativo all'etichettatura obbligatoria di vini e prodotti aromatizzati.

## 1.5.2.3. Seduta n. 134 del 07/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XIX LEGISLATURA -----

134a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)  
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del vice presidente CENTINAIO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 142 del 9 gennaio 2024  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale) (ore 9,40)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 912.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 8-*quinquies*.0.301 (già 8.0.27).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Poiché siamo in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, e all'articolo 1-*bis*, che invito i presentatori ad illustrare.

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, illustro l'emendamento 1-*bis*.0.300. È più o meno dal 2012 che proponete al Paese lo *slogan* che bisogna cancellare la riforma Fornero sulle pensioni e che bisogna avere un sistema tutto diverso. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Anche gli ultimi mesi sono stati caratterizzati perennemente da questo *slogan*, che dà evidentemente per scontato che sia facile intervenire sul sistema previdenziale senza avere l'idea di dove portarlo.

Siamo infatti di fronte al fatto che l'unica cosa che avete fatto è stata peggiorare una delle poche norme della legge Fornero che invece aveva trovato il gradimento delle lavoratrici; una delle pochissime norme, mi verrebbe da dire, visto che molti anni sono stati dedicati a migliorare il contesto e soprattutto a proteggere le condizioni più deboli. Non so se lo abbiate colto, ma il riferimento, ovviamente, è a opzione donna, che non è mai stata un favore alle lavoratrici, non lo è stata all'origine e non lo è tuttora nella norma, in quanto determinava una condizione di ricalcolo della loro pensione pur di permetter loro di uscire anticipatamente; una delle poche forme, a differenza di altre che avete inventato negli anni, che non aveva grandi oneri per lo Stato. Eppure vi siete accaniti su questa: lo avete fatto l'anno scorso e con il disegno di legge di bilancio continuate a farlo.

In verità credo che il problema sia che non capite la ragione per cui le lavoratrici sono disposte a perdere una parte della loro rendita pensionistica, pur di lasciare il lavoro prima. Continua infatti a sfuggirvi l'idea che, finché non c'è una condivisione del lavoro di cura, finché non ci sono gli asili nido, finché non ci sono le strutture che permettano alle lavoratrici di affrontare contemporaneamente il lavoro e la condizione della loro famiglia, il loro lavoro varrà continuamente doppio e determinerà grandissima stanchezza.

Ritengo pertanto che sarebbe bene che quest'Assemblea provasse ad ascoltare la domanda che ci viene dalle lavoratrici. Ognuno di voi, come la sottoscritta e come tanti altri, ha la posta inondata di domande di lavoratrici che chiedono di arrivare alla pensione, stanche per aver lavorato numerosi anni e trovandosi spesso nella condizione, dopo superato la lunga fase della cura dei figli, di dover curare gli anziani e comunque dare risposte. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Non c'è un tempo in cui il lavoro di cura mette in difficoltà le donne: ciò accade in tutta la loro vita, perché è un ciclo continuo, che inizia con le nascite e prosegue fino alla morte dei loro cari. Pertanto, da questo punto di vista, penso che davvero bisogna che ascoltiate quelle lavoratrici per oggi, per coloro che possono e vorrebbero rispondere ai criteri di opzione donna e la possibilità di avvalersene, ma anche rispetto ai discorsi che fate per il futuro. Non ci sarà infatti un'occupazione femminile degna di questo nome e competitiva con il resto dell'Europa se non cominceremo a pensare che, se si fanno due lavori invece di uno e se ci si occupa della cura della famiglia e si sta contemporaneamente nel mercato del lavoro, questo determina stanchezze e fragilità ben diverse da quelle maschili.

Invece di continuare ad accanirsi su queste lavoratrici, forse sarebbe bene ripristinare quella norma e riconoscere loro che il lavoro di cura non è un fatto privato, che si svolge solo ed esclusivamente tra le mura di casa. Il lavoro di cura è ciò che ci permette di dire che abbiamo un *welfare* e le tutele.

Esattamente per questo credo che dovrebbe essere un onere di quest'Assemblea approvare l'emendamento 1-bis.0.300. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1-bis.0.302, in quanto è in atto un contenzioso che i lavoratori dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) chiedono venga risolto per via parlamentare attraverso l'introduzione di una norma interpretativa autentica e sembrava che ci fosse una disponibilità a intervenire su questo. Alla Camera, in Commissione cultura, a giugno 2023 era stata approvata una risoluzione che riguardava proprio questo caso e intendeva risolvere il problema di centinaia di pensionati che si vedono liquidare la pensione, quanto alla quota B, in misura inferiore a quella dovuta. Ciò per un'interpretazione errata tra ENPALS e INPS dal 2014.

L'emendamento 1-bis.0.302 prevede, sì, un costo, ma davvero irrisorio.

Il problema è che in sostanza questi lavoratori stanno intentando le cause e le stanno vincendo tutte. Sosteniamo quindi la necessità di approvare questo emendamento per risolvere la questione di un contenzioso aperto da anni, che la Camera si era impegnata a risolvere. In questo decreto-legge - che non so se definire anticipi o ritardi - non si affronta il problema, nonostante sia stato detto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che lo si sarebbe risolto.

[FURLAN](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1-bis.0.303, che affronta alcune questioni relative alla previdenza.

Molto spesso, in campagna elettorale ci si allarga molto nelle dichiarazioni, ma poi non sempre agli elettori e alle elettrici ritorna quello che alcuni promettono. Oggi siamo davanti a un caso molto più forte: non solo non ritornano le promesse (cancelliamo la Fornero), ma la maggioranza è riuscita in un intento che onestamente credevo impossibile per qualsiasi politico e cioè peggiorare di molto la legge Fornero. Questo è avvenuto per opzione donna, come ci ha ricordato la senatrice Camusso, e avverrà per i medici, per gli infermieri e per i lavoratori degli enti locali in modo drammatico, anche in termini generali: continuate a chiamare quota 103 quello che invece è un aumento di nove mesi, che è parente stretto di un anno. *(Applausi)*. E siccome non basta, volete fare tutto con ricalcolo contributivo, andando a far rimettere a ogni lavoratore e a ogni lavoratrice 300-400 euro al mese di pensione. È una vergogna, ma il massimo lo avete fatto con quello che per noi è un elemento di grande giustizia sociale. *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Furlan, mi dispiace interromperla, ma ricordo ai colleghi che siamo in un momento di lavoro dell'Assemblea, non so se questo è chiaro. Siamo in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119 del Regolamento. *(Commenti)*. Guardo verso questa parte dell'Emiciclo perché è da qui che proviene il brusio, come ieri mi sono rivolta verso l'altra parte e ho richiamato. Voglio dirlo molto nettamente: ieri sera qualcuno aveva chiesto di iniziare i lavori alle ore 9: abbiamo iniziato alle ore 9,30, ma non sono ancora passati i venti minuti dall'inizio della seduta necessari per procedere alle votazioni; dunque, per impiegare utilmente il tempo, stiamo illustrando gli emendamenti. Rendiamo quindi utile e degno il lavoro di quest'Assemblea e cerchiamo di lasciar svolgere gli interventi, da qualsiasi Gruppo provengano. Ovviamente passerò poi a chiamare nominalmente chi impedisce di svolgere i lavori. *(Brusio)*.

Prego, senatrice Furlan, prosegua. *(Applausi)*.

[FURLAN](#) *(PD-IDP)*. La ringrazio, signor Presidente. Capisco che per qualcuno ascoltare la verità che viene messa loro davanti agli occhi sia problematico, ma è quello che hanno fatto. *(Applausi)*.

Come dicevo, la cosa più incredibile è stato l'anticipo pensionistico (Ape) sociale, che viene allungata di cinque mesi, mentre diminuiscono i soggetti che ne hanno diritto. Ricordo a tutta l'Assemblea che l'Ape sociale era stata pensata per i lavoratori e per le lavoratrici licenziati, per chi nella propria famiglia ha un figlio, un marito o una moglie con gravi problemi di salute cronici. *(Applausi)*. Era stata pensata per i lavoratori che ogni giorno svolgono mansioni usuranti, spesso collegate a lavori pericolosi, in un Paese in cui ogni giorno abbiamo un bollettino di morti sul lavoro. Anche su questo fronte avete colpito: cinque mesi in più, accompagnati dal dimezzamento dei soggetti riconosciuti come aventi diritto.

Spero davvero, per il bene di tanti lavoratori e di tante lavoratrici, che sulla previdenza non facciate

quello che avete promesso in campagna elettorale; almeno però non continuate a danneggiare la vita di tanti uomini e tante donne del Paese! (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**BORGHI Claudio**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1.

**ALBANO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.301, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.300, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.301, presentato dal senatore Pirondini, identico all'emendamento 1-bis.0.302, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.303, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2-bis che invito i presentatori ad illustrare.

**MAGNI** (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti dell'emendamento 2-bis.0.300. Come ho detto prima, è necessario trovare una soluzione per i lavoratori dell'ENPALS. Anche in tal caso, siamo di fronte a lavoratori del pubblico impiego che prendono la liquidazione dopo due anni; dal momento che il regolamento prevede che per avere alcuni servizi dopo che si è andati in pensione lo si debba comunicare entro l'ultimo giorno utile del pensionamento, con l'emendamento 2-bis.0.300 chiediamo di dare la possibilità di prorogare i termini per i lavoratori e le lavoratrici che non l'hanno fatto entro il termine prestabilito. Sono infatti comunque creditori nei confronti dell'ente a cui chiedono tale misura.

Nello stesso tempo, nel momento in cui sono creditori, sotto il profilo della loro liquidazione,

chiederebbero la possibilità di rientrare nei *benefit* che ci sono. È un fondo che non costa nulla allo Stato, perché sostanzialmente se lo pagano i lavoratori e le lavoratrici.

Non si capisce perché si sia espresso parere contrario su questo emendamento e quindi noi lo ripresentiamo in Aula e vi chiediamo di votare a favore, perché - insisto a ricordarlo - è un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ripristinare la possibilità di rientrare, nel momento in cui sono creditori nei confronti dell'ente che deve pagare loro la liquidazione. In sostanza, chiedono di poter rientrare e godere dei *benefit* proposti dal fondo predetto.

**PRESIDENTE.** Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**BORGHI Claudio**, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2-bis.0.300.

**ALBANO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3-bis e 3-ter, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**BORGHI Claudio**, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3-bis.300 e 3-ter.300.

**ALBANO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.300, presentato dal senatore Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-ter.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 4, 4-ter e 4-quater, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**BORGHI Claudio**, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 4.0.300, su cui il parere è favorevole.

**ALBANO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.300.

**MANCA** *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANCA** *(PD-IDP)*. Signora Presidente, noi consideriamo molto grave il fatto che si sia portato in Aula questo tema, perché a nostro avviso l'emendamento 4.0.300 configura un condono. Quando il Governo è costretto a portare in Aula un emendamento di questo tipo con la firma di un parlamentare, che interviene su scadenze già consolidate (perché quelle di cui stiamo parlando, per quello che riguarda la rottamazione-*quater*, sono previste al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre) 2023, per noi questo è un condono. Si sceglie con questo emendamento di abbandonare tutte le proposte che erano utili per i lavoratori e per le pensioni e la destra persevera con un vizio consolidato, quello di



introdurre condoni al posto di misure utili per sostenere il lavoro e la crescita. (*Applausi*).

Riteniamo questo atteggiamento molto grave. Voglio tornare a chiedere al senatore Lotito di ritirare questo emendamento, perché per noi è la violazione di un principio chiaro: si interviene su scadenze già consolidate, configurando un vantaggio per gli evasori e uno svantaggio per chi le tasse le paga regolarmente. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi associo a quanto ha appena affermato il senatore Manca, anche perché ieri sera - vorrei ricordarlo a quest'Assemblea - abbiamo discusso e chiesto con forza il ritiro di questo emendamento che prevede un condono. Sottolineo che prima ho cercato di illustrare due emendamenti su questioni che non costano assolutamente nulla dal punto di vista economico alla collettività, perché riguarda lavoratori che si pagano da sé, ma sono stati bocciati. Nell'emendamento 4.0.300 c'è invece una scadenza che prevede un condono e quindi, di fatto, lo Stato avrà una mancata entrata: questo è il dato fondamentale. Si adottano due pesi e due misure. Per questa ragione, insisto anch'io che venga ritirato, altrimenti voteremo contro.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, sull'emendamento 4.0.300 sono intervenuto ieri, prima che decidessimo di chiudere la seduta dell'Assemblea, quindi non ripeto né quanto hanno affermato i miei colleghi oggi, né quanto ho dichiarato ieri. Credo però che, se lo spirito è quello che è stato evidenziato anche in Commissione, rispetto all'esigenza di consolidare qualcosa che l'Agenzia delle entrate già fa, non si riaprono termini post-votazione dell'emendamento. Si faccia una riformulazione che anticipa la data al 5 dicembre: voteremo comunque contro l'emendamento, ma almeno avremo chiuso la possibilità di pagare che viene data oggi a chi non aveva pagato; è questo che configura una fattispecie di condono. Si anticipi questa data al 5 dicembre e l'emendamento avrà una *ratio* diversa (*Applausi*); non avrà il nostro voto, ma almeno avrà una *ratio*.

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, colleghi, ciò che non può Giorgia Meloni, ciò che non può Matteo Salvini e ciò che non può nessun altro degli esponenti della destra di questo Paese può il senatore Lotito. (*Applausi*). Il senatore Lotito è il vero capo della maggioranza, colleghi, dobbiamo dargliene atto e dobbiamo in qualche modo anche rendergli onore in quest'Aula. Vedete, in Commissione questo provvedimento è stato presentato dal sottosegretario Freni, da tutti gli esponenti del Governo, dal ministro Ciriani come a saldo zero: invece, cammin facendo, non è stato più a saldo zero perché, a seconda delle circostanze che venivano poste, diventava a saldo molto variabile. Evidentemente non ci sono medici che in queste ore gridano il loro dolore perché sono trattati in un modo indecente da un Governo che non vuole prendere atto che la sanità è al collasso e alcune persone sono penalizzate sotto il profilo pensionistico, come infermieri e come medici che hanno fatto la loro parte rischiando la loro vita durante l'emergenza Covid. (*Applausi*). No, tutto questo non si poteva fare; ma naturalmente, per essere coerenti e sdraiati sulle esigenze del senatore Lotito, si può rendere questo decreto-legge da saldi invariati a saldi molto variati. Complimenti, avete eletto il vostro nuovo *leader* della maggioranza e ne prendiamo atto. Credo che i cittadini abbiano molto da ridire circa il fatto che si diano priorità a queste cose anziché agli infermieri e ai medici di questo Paese.

Buon lavoro al Governo e buon lavoro al senatore Lotito. (*Applausi*).

[DAMIANI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI, *relatore*. Grazie, Presidente, solo un minuto di replica per riportare l'argomento e l'emendamento sui corretti binari. Mi rivolgo a lei, Presidente, perché ho sentito terminologie completamente sbagliate e fuorvianti. Riportiamo il dibattito sull'emendamento, che ha il parere favorevole perché è un emendamento di tecnica di bilancio. Noi chiudiamo la contabilità precisamente il 18 dicembre e, quindi, con una scadenza ancora possibile e in corso, spostiamo i pagamenti delle due

rate entro il 18 dicembre 2023. Non è una mancata entrata di bilancio, anzi, è la possibilità oggi di far pagare e di far entrare soldi nelle casse dello Stato. I termini è giusto utilizzarli, ma questo non è un condono; si tratta soltanto di un aggiustamento di contabilità di bilancio. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Grazie, Presidente. Intervengo solo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento, dicendo ai colleghi dell'opposizione che noi possiamo comprendere e che probabilmente hanno anche le loro ragioni sul metodo di alcuni emendamenti che vengono presentati in Commissione bilancio all'ultimo secondo. Non c'è alcun dubbio che anche la maggioranza debba assolutamente fare una riflessione su questo tema. *(Commenti)*.

Però l'invito che faccio è che tutto questo entusiasmo e questa visibilità che date al senatore Lotito rischia di diventare per lui un motivo di vanto. Quindi, anziché fare opposizione, rischiate di fargli un favore, se continuate a dire che lui può quello che tanti altri non possono. *(Commenti)*. L'invito che rivolgo è: usate con attenzione il vostro metodo di fare opposizione.

Così come, se vogliamo in qualche modo far sì che la classe politica ritrovi un po' di credibilità, impariamo a chiamare le cose per quello che sono: questa è una rimessione in termini. C'è lo spostamento di un termine per il versamento delle due rate. Lo dico al senatore Manca, che segue le questioni in Commissione bilancio e quindi dovrebbe conoscere bene la materia. *(Commenti e vivaci proteste)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, per cortesia. *(Prolungate proteste)*.

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,17)*.

Colleghi, vi invito a prendere posto.

La sospensione è stata utile ad avere un chiarimento. La Presidenza naturalmente raccoglierà, come ha sempre fatto, informazioni più dettagliate su quanto è avvenuto in Aula. Io ero intenta ad ascoltare l'intervento del presidente Romeo e obiettivamente non era arrivato alcun senatore a questa Presidenza né a coloro che siedono a questo banco insieme a me. Comunque, come sempre, le segnalazioni vengono raccolte: sapete che questa Presidenza è sempre molto attenta al linguaggio. *(Commenti)*.

Presidente Romeo, se non ricordo male lei stava terminando.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Sì, Presidente, tra l'altro era un intervento in cui cercavo di far sorridere l'Assemblea, ma ha sortito un effetto direi contrario.

[PRESIDENTE](#). Infatti io ero molto attenta alle sue parole. Colpevolmente attenta. E in ogni caso, colleghi, la Presidenza ha raccolto tutte le informazioni; se vi sono gli estremi di qualcosa, state pur certi che vi sarà dato seguito.

Presidente Romeo, la prego di concludere.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Mi scuso. Il mio intento era, come detto, di far sorridere l'Assemblea, spiegando che non si tratta di un condono ma di una rimessione in termini, sostanzialmente per dare la possibilità a chi non ha effettuato i versamenti a ottobre e novembre di poterli fare entro il 18 dicembre, senza decadere dai benefici. Chiamiamo le cose per quelle che sono.

Poi, sul metodo, sulle questioni politiche, sulle polemiche, come maggioranza siamo sempre disponibili a comprendere e anche ad ammettere se c'è qualche questione che bisogna migliorare, facendo anche, qualche volta, autocritica. Evitiamo però che ne derivi una lotta nell'Aula, perché l'intento era assolutamente un altro.

Ad ogni modo, chiamiamo le cose con il loro nome: non è un condono, è una rimessione in termini. Per questo voteremo a favore dell'emendamento 4.0.300.

[PRESIDENTE](#). Grazie, presidente Romeo, il termine «condono» è stato, evidentemente scatenante sotto tutti i punti di vista.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, era già intervenuta la senatrice Paita. Dovrebbe dirmi su che cosa intende intervenire.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, io credo che non si possa far passare sotto silenzio quello che è accaduto. (*Brusio*). Vorrei evitare l'attacco preventivo.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Borghi?

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Sull'atteggiamento tenuto dal Governo in quest'Aula.

**PRESIDENTE**. A tale proposito considero esaustiva la conclusione della Presidenza.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Quindi io mi rimetto alla definizione della Presidenza. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Ecco, rimettiamoci al buon senso della Presidenza che ha compreso la questione, e anche alla stretta di mano che c'è stata qui in Aula. Andiamo avanti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.300, presentato dal senatore Lotito.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-quater.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**NICITA** (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.19 fa parte di un pacchetto di emendamenti che abbiamo presentato come Gruppo e che sono stati tutti respinti dal Governo.

Il tema riguarda i mutui, in particolare quelli a tasso variabile e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Abbiamo presentato diversi emendamenti su questo tema e viene da sorridere pensando solo che qualche mese fa, per esempio il 29 giugno, «Il Sole 24 Ore» titolava: «Meloni al Consiglio europeo: sui mutui dobbiamo fare di più»; il «Corriere della sera» dell'8 agosto, giornata particolarmente calda che ha prodotto un'idea sugli extraprofitti e le misure per il caro voli - tutte poi ritirate dal Governo - riportava: «L'annuncio di Salvini: la tassa sugli extra profitti servirà per aiutare le famiglie sui mutui».

Se fate una ricerca su Google sulle parole «mutui» e «Governo Meloni» vengono fuori tantissime parole, inversamente proporzionali alle risorse e alle misure concrete che avete predisposto per le famiglie e le imprese su questo tema. Voi sapete che il livello dei tassi di interesse, a causa della congiuntura macroeconomica, è particolarmente cresciuto in questo Paese. Noi abbiamo individuato una serie di pacchetti, di proposte e di misure, presentate in una serie di emendamenti al decreto-legge *asset* e al decreto-legge anticipi; abbiamo anche individuato le coperture e le risorse. Ebbene, il Governo ripetutamente ha detto di no. È giusto che gli italiani sappiano. Quei milioni di famiglie e di imprese che hanno visto crescere in modo repentino il costo del proprio finanziamento per investimenti e per mutui per abitazioni e per la prima casa, sappiano che non c'è stata la possibilità di inserire e di far nascere, come dicono i nostri emendamenti, due fondi di sostegno che sarebbero serviti ad aiutare esattamente famiglie e imprese.

Vedete, colleghi, questo è un momento fondamentale nel quale, se erodiamo la capacità di spesa degli italiani in ragione del maggior costo dell'indebitamento, (questo riguarda sia le imprese che le famiglie) ciò si traduce in una riduzione della domanda che va a incidere in modo ancora più significativo sulle aspettative di crescita del prodotto interno lordo. Un prodotto interno lordo che, nella legge di bilancio, voi prevedete che crescerà di oltre l'uno per cento, quando tutti gli organismi internazionali danno lo 0,7 per cento, peraltro allineato anche a quella che è la dinamica europea.

Ecco, in questo contesto e con questa misura era necessario dare un segnale. Le risorse erano coperte. In ogni caso, ci sarebbe anche quella tassa sugli extraprofitti che avete cancellato.

Fa riflettere che, rispetto a tutte le risorse che fino agli ultimi giorni sono state messe sul tavolo da

questo Governo per una serie di misure del tutto irrisorie, frammentarie, non si sia trovato, da parte del Governo, ma soprattutto da parte dei colleghi della maggioranza che so essere sensibili a questi temi, il coraggio di dire sì ad un emendamento che non riguarda la destra o la sinistra, ma riguarda le famiglie degli italiani e un momento particolare del nostro equilibrio socio economico.

Quindi, da questo punto di vista, il parere del Governo e della maggioranza diventa una responsabilità pesante che iniziate a caricarvi sulle vostre spalle. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**BORGHI Claudio**, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

**ALBANO**, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE**. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.24, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.8, presentato dalla senatrice Damante, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.300.

**PIRRO** *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PIRRO** *(M5S)*. Signor Presidente, annuncio l'intenzione di ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno, ma, se posso, aggiungo brevi considerazioni per spiegarne il motivo. Questo emendamento è volto ad istituire un fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi, che rispondano ad esigenze mediche non soddisfatte. Detto così, è ovvio che non sia particolarmente chiaro, se non agli addetti ai lavori, di che cosa esso tratti.

Per fare un esempio concreto in modo che tutti possano comprenderne le esigenze, si tratta delle macchine di perfusione che si utilizzano nei casi di trapianto d'organo. Queste macchine consentono di utilizzare organi che, ad oggi, senza la loro disponibilità, andrebbero persi, perché non utilizzabili. Consente anche di allungare i tempi di trasporto degli organi dal luogo di prelievo al luogo di impianto. Consentono anche, a volte, ai medici di avere tempi di intervento più adeguati a conciliare ore di riposo in modo che abbiano una prontezza maggiore nel momento in cui effettuano gli interventi.

Ovviamente, ciò ridurrebbe i tempi di attesa dei pazienti in attesa di un trapianto, in quanto, mettendo a disposizione più organi va da sé che ci sarebbero più trapianti, le liste di attesa si accorcerebbero e salveremmo delle vite umane.

Capisco che in questo momento possano non esserci le risorse. L'emendamento è ripresentato anche nel disegno di legge di bilancio. Adesso ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno e mi auguro che la maggioranza voglia fare una riflessione su questo tema, perché è davvero fondamentale per la vita delle persone. *(Applausi)*.

**ROMEO** *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Io mi regolo dando la parola ovviamente al presidente Romeo e a chi la chiede su questo emendamento trasformato in ordine del giorno, in modo tale che i relatori e il Governo possano tener conto di tutti gli interventi e i pareri dei senatori dell'Assemblea.

Presidente Romeo, ne ha facoltà.

**ROMEO** *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, con l'intenzione da parte della presentatrice di trasformare l'emendamento 5.0.300 in ordine del giorno, chiedo - se possibile - al Governo la disponibilità a esprimere un parere favorevole, aggiungendo la mia firma e quella della senatrice Murelli, perché

entrambi abbiamo partecipato a un convegno insieme con la senatrice Pirro, che è anche presidente dell'intergruppo che tratta queste tematiche. Effettivamente rispetto al tema delle donazioni e del trasporto degli organi, tutto ciò che è innovativo e che può aiutare ad andare in questa direzione merita l'attenzione dovuta da parte del Governo.

Capiamo e comprendiamo che le risorse in questo momento non ci sono, però l'idea è di aumentare questo fondo a livello nazionale proprio per i suoi centri sui trapianti, al fine di implementare tecnologie innovative sul trasporto di organi. Pensiamo che prestare attenzione a questo tema sia importante. Pertanto, se il Governo esprimerà parere favorevole, come immaginiamo, chiedo di aggiungere la firma mia e della senatrice Murelli all'ordine del giorno G5.0.300.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prenderà nota.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, vorrei sostenere questo importante ordine del giorno, aggiungendo la firma di tutto il Gruppo Italia Viva, augurandoci però che queste risorse possano individuarsi già nella legge di bilancio, perché sarebbe un grande segnale.

Abbiamo lavorato in modo trasversale, come ha detto anche il collega Romeo, con tutti i colleghi e le colleghe della Commissione, quindi l'auspicio è che si possa davvero - e lo chiedo al Governo - non solo esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G5.0.300, ma soprattutto trovare le risorse nella legge di bilancio.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, vorrei aggiungere la firma dei componenti del nostro Gruppo a sostegno di quanto previsto dall'ordine del giorno, che è assolutamente doveroso. Penso che sarebbe un ottimo, un bellissimo segnale da parte di tutta l'Assemblea se riuscissimo ad approvarlo all'unanimità, ma anche per porre l'attenzione su un tema, quello dei trapianti, che tocca moltissime famiglie italiane.

Ieri abbiamo dato una grandissima dimostrazione di civiltà approvando il provvedimento sull'oblio oncologico, che a mio parere ha dato prestigio a tutta l'azione di questa legislatura. Continuiamo su questa strada, perché dovremmo comunque, al di là degli scontri politici, lavorare tutti insieme su provvedimenti di questo livello e di questa portata.

[SATTA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SATTA](#) (*FdI*). Signora Presidente, intervengo per confermare la volontà dei componenti del Gruppo Fratelli d'Italia di aggiungere la firma all'ordine del giorno G5.0.300 che riguarda un tema che condividiamo.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo per le Autonomie esprimo apprezzamento per il contenuto dell'ordine del giorno G5.0.300 e chiedo di aggiungere la firma, auspicando il parere favorevole del Governo.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche la componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto chiede di aggiungere la firma all'ordine del giorno.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, anche da parte mia esprimo piena condivisione di questo ordine del giorno, con l'auspicio che la legge di bilancio sia l'occasione per trovare le risorse, ma anche per fare un dibattito molto approfondito sul tema della sanità. Abbiamo ancora un problema enorme che è l'articolo 33. C'è tempo per cancellarlo ed evitare il taglio delle pensioni di medici, infermieri e personale della scuola. Mi auguro che la legge di bilancio sia veramente l'occasione per evitare quello

che sarebbe un nuovo caso esodati. Leggiamo sui giornali che su questo punto c'è un'apertura del ministro Schillaci, ma non è sufficiente: quell'articolo va semplicemente cancellato.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere come Capogruppo in Commissione affari sociali e sanità questo ordine del giorno. Ringrazio la collega Pirro per la sua sensibilità e intelligenza e anche io formulo l'auspicio che il Governo non solo accolga l'ordine del giorno, ma abbia un ripensamento complessivo, mantenendo questo spirito, che è stato poco fa evocato, di lavorare su questi temi spogliandoci un po' delle appartenenze, riconoscendo che la salute è un bene prioritario di cui tutti dovremmo occuparci, individuando le risorse necessarie a mettere in sicurezza i nostri cittadini e ovviamente chi per loro lavora.

[PRESIDENTE](#). Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G5.0.300.

[BORGHI Claudio](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è favorevole; il Governo accoglie certamente l'indicazione dell'Assemblea, ovviamente compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ma è chiaro che ci sarà la massima attenzione per poter reperire le risorse che sono destinate alla sicurezza e alla salute dei nostri cittadini.

[PIRRO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G5.0.300 venga comunque posto ai voti, perché sarebbe bello vedere il nostro tabellone illuminarsi di tutte luci verdi. Contestualmente, a nome del nostro Capogruppo, chiedo di aggiungere le firme di tutti i membri del MoVimento 5 Stelle che non abbiano già firmato. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.0.300, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.19, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BORGHI Claudio](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3 (testo 2), presentato dalla senatrice Licheri Sabrina.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina, fino alle parole «di ammontare pari a due volte».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.10.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io voglio dirlo chiaro in quest'Aula: sulla norma extraprofiti indietro non si torna. Sulle banche noi andiamo dritti. Nei primi sei mesi hanno fatto più di 20 miliardi di utili, quindi a fine anno ci saranno 40 miliardi di utili delle banche italiane senza che però nemmeno una parte di questi utili tornino ai risparmiatori che hanno soldi sui conti correnti». (Applausi). È vergognoso! Noi andiamo dritti. Una piccola parte potremmo usarla per aumentare pensioni e stipendi dei lavoratori italiani; una piccola parte, credo sia di buon senso. (Applausi). Se a fine anno le banche italiane invece di guadagnare 40 miliardi, ne guadagnassero 30 o 35, i loro azionisti saranno comunque contenti. (Applausi). Con questi soldi però aiuteremo, perché indietro non si torna, tanti lavoratori. Matteo Salvini, 28 agosto 2023.

È passato tanto tempo, da agosto le cose sono cambiate. Ha detto queste cose in una diretta Facebook e non dal Ministero.

Siccome sulla norma extraprofiti indietro non si torna, noi presentiamo un emendamento che propone di far sì che quella tassa funzioni veramente, utilizzando poi quei soldi per aiutare le persone che non riescono a pagare l'affitto o il mutuo. Questo serve agli italiani oggi, non domani. Oggi! (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.10, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 che invito i presentatori ad illustrare.

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Signora Presidente, devo dire che mi sorprende il parere contrario del Governo perché l'emendamento 7.19 è volto a rispondere ad una serie di domande che sono state anche oggetto del dibattito nei mesi scorsi. Tale emendamento intende sostanzialmente sterilizzare l'incremento, il gettito fiscale legato all'andamento dei prezzi del carburante. È di tutta evidenza che, a seguito dell'impennata, avvenuta in particolare nei mesi scorsi, dei prezzi della benzina e, più in generale, dei carburanti, il Governo, o meglio lo Stato, attraverso il meccanismo automatico di applicazione delle accise ha avuto un aumento di gettito.

Sembrerebbe quindi, anche per mantenersi coerenti rispetto alle cose che sono state dette, che si debba introdurre comunque un meccanismo di blocco delle accise una volta che si raggiunge il *plafond* stabilito all'interno della legge di bilancio. Invece qui cosa succede? Avviene che, se fatto 100 in legge di bilancio il gettito delle accise e il valore del carburante aumenta, lo Stato continua ad incassare e quindi c'è una doppia penalizzazione nei confronti dell'utenza e dei cittadini. Quindi, noi ci troviamo ad avere una classe politica che a parole dice che bisogna bloccare l'aumento del prezzo del carburante e nei fatti lascia correre che lo Stato, di fatto, faccia il biscazziere su un andamento da cui le casse dell'Erario hanno un ritorno positivo. Questo secondo elemento, dal nostro punto di vista, non è accettabile. Quindi, per essere coerenti con le cose che si sono ripetutamente dette, anche a livello governativo, occorrerebbe votare a favore di questo emendamento.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, l'emendamento 7.301 riguarda un tema molto delicato, perché - com'è noto - a legislazione vigente dal prossimo gennaio per il gas e da aprile per la luce finirà il regime di maggior tutela e 5 milioni di famiglie andranno in libero mercato. È un passaggio molto delicato che avviene in una fase complessa.

Nel 2022 abbiamo avuto la peggiore crisi energetica da cinquant'anni, che ha portato ad un'impennata dei prezzi della luce del gas e ad un'estrema volatilità dei mercati, mentre il 2023 è un anno purtroppo segnato da una guerra drammatica in Medio Oriente e da mercati ancora lontani da una condizione di normalità. Invito i colleghi a guardare il monitoraggio che ARERA fa delle offerte di libero mercato disponibili: a novembre la media delle offerte per un utente tipo della luce a libero mercato ha prezzi superiori del 17 per cento rispetto alla tutela. Il differenziale è addirittura del 21,4 per cento per il gas (mercato libero rispetto al regime di tutela). Questi 5 milioni di famiglie non sono state informate a

dovere, sono in una situazione di grande incertezza, vengono bombardate da campagne di *marketing* aggressive e le state esponendo ad una vera e propria stangata, dopo due anni di inflazione che ha eroso il potere d'acquisto dei redditi. Il rinvio era stato ipotizzato più volte dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ed è oggi purtroppo scomparso dai radar del Governo. In compenso, due giorni fa, il Consiglio dei ministri ha annunciato una campagna di comunicazione, a trenta giorni dall'avvio del libero mercato per il gas. Si fa una campagna di comunicazione che andava promossa mesi e mesi fa per rendere gli utenti consapevoli. (*Applausi*).

Qui il tema non è una campagna di informazione a babbo morto, ma è il rinvio che voi stessi avete ipotizzato per preparare al meglio questo passaggio che è stato deciso anni fa, ma in una fase completamente diversa, quando non c'era la crisi energetica che ci ha investito e non c'era questa volatilità dei prezzi.

L'emendamento che sto illustrando chiede il rinvio di un anno, non per mettere in discussione questo passaggio, ma per prepararlo al meglio a difesa di questi cinque milioni di famiglie. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**BORGHI Claudio**, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**ALBANO**, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3.

**MAIORINO** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAIORINO** (*M5S*). Signor Presidente, vorrei rendere quest'Assemblea edotta del fatto che l'emendamento 7.0.3 rientra in un pacchetto di emendamenti che vanno ad agire su quelli che sono noti come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), di cui purtroppo facciamo ancora largamente uso e dai quali, così come dagli extraprofiti, sarebbe possibile dedurre almeno 20 miliardi. Si otterrebbero in tal modo due benefici: maggiori entrate per le casse dello Stato e minori immissioni inquinanti nell'aria e, quindi, minore inquinamento. Sarebbero benefici rispetto alla crisi climatica che stiamo vivendo. Questo emendamento è il primo, ma ce ne sono almeno altri due che vanno nella stessa direzione.

Come MoVimento 5 Stelle chiediamo a quest'Assemblea un supplemento di riflessione rispetto a questo indirizzo e rispetto al parere sull'emendamento 7.0.3 perché possa essere approvato, così come ci chiedono anche tutti i giovani del Paese per il loro futuro. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dalle senatrici Castellone e Maiorino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.17, dalle senatrici Castellone e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BORGHI Claudio](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.0.300, 8.0.37 e 8.0.29.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento che era stato presentato dalla senatrice Ronzulli e che io ho semplicemente copiato, perché evidentemente si era dimenticata di ripresentarlo in Assemblea. Ho interpretato in questo modo il fatto di non aver trovato l'emendamento della senatrice Ronzulli in Assemblea; sarà stata semplicemente una dimenticanza.

Tale emendamento giustamente stabilisce alcune proroghe nell'attuazione del superbonus 110 per cento, misura che evidentemente è ben vista da parte almeno di un pezzo della maggioranza e che - a mio avviso - va sostenuta.

Chiederei dunque a tutte le forze di opposizione di aiutare e sostenere l'emendamento presentato da una forza di maggioranza che forse ha qualche problema con gli alleati. Noi siamo sempre disponibili a dare una mano e anche mettere il dito in qualche piaga. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.0.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, fino alle parole «lavori per almeno».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.0.37.

Passiamo all'emendamento 8.0.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[NATURALE](#) *(M5S)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) *(M5S)*. Signora Presidente, con questo emendamento si vuole dare un aiuto agli agricoltori, che non hanno visto risolti i loro problemi e che sono stati fortemente toccati a livello di cambiamenti climatici. Un aiuto per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre sarebbe doveroso. E questa è la richiesta che avanziamo con l'emendamento in esame, per far sì che possano avere un minimo di sollievo, visto che gli interventi per questo settore sono stati davvero risibili.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.29, presentato dalla senatrice Naturale.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo agli emendamenti riferiti agli articoli 8-ter e 8-quinquies, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BORGHI Claudio](#), *relatore*. Sull'emendamento 8-ter.300 vorrei sentire prima il parere del Governo.

Sull'emendamento 8-ter.0.300 formulo un invito al ritiro. Esprimo parere contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Signor relatore, si tratta di una consultazione che dovrebbe eventualmente avvenire prima di tale fase. Comunque, andiamo avanti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sugli emendamenti 8-ter.300 e 8-ter.0.300 il Governo formula un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi.

BORGHI Claudio, *relatore*. Invito al ritiro.

PRESIDENTE. C'è un allineamento.

[OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Presidente, noi ci rimettiamo alla decisione del Governo. Evidentemente ci sono delle questioni tecniche. Auspichiamo però che in futuro si possa riconsiderare questo aspetto.

Abbiamo sanato un'ingiustizia che durava da anni, per quanto riguarda gli aspetti contabili. Speriamo che anche gli altri professionisti, i consulenti del lavoro, possano accedere alla presentazione telematica dei bilanci presso la camera di commercio. Mi sembra un fatto positivo, perché valorizza il lavoro di una categoria professionale e di tanti giovani.

[PRESIDENTE](#). Senatore Occhiuto, lei è il secondo firmatario e, quindi, interpreto la sua rimessione con il fatto che ritira l'emendamento 8-ter.300.

Stante l'assenza del senatore Paroli, l'emendamento 8-ter.0.300 è decaduto.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-quinquies.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

L'emendamento 8-quinquies.0.301 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-quinquies.0.302, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BORGHI Claudio](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei però intervenire brevemente sull'articolo precedente, se possibile.

PRESIDENTE. Prego, Sottosegretario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il senatore Occhiuto ha evidenziato al Governo la questione affrontata nell'articolo precedente. Certamente il Governo ha estrema attenzione al tema. Vi sarà successivamente un approfondimento adeguato per poter risolvere la questione.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.18, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.51, presentato dalla senatrice Damante, fino alle parole «50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.300.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, che invito i presentatori ad illustrare.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola per illustrare l'emendamento 9-bis.300, che riguarda una serie di proposte che con i senatori Franceschelli e Zambito, a nome di tutto il Gruppo PD, abbiamo avanzato affinché vi fosse una risposta all'alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre.

Come è ben noto a tutto l'Emiciclo, il 2 novembre si è abbattuto un nubifragio sulle parti centrali della nostra Regione. Ci sono stati otto morti e danni per 3 miliardi di euro. Vi era la grandissima necessità che il Governo desse immediatamente delle risposte concrete e adeguate.

Il nostro emendamento andava in quella direzione, prevedendo interventi per le urgenze, per i lavoratori, per le imprese, nonché ristori alle famiglie che hanno subito danni molto ingenti, nonché di nominare il Presidente della Regione quale commissario alla ricostruzione, per facilitare lo svolgimento di tutte le azioni necessarie.

Ci duole constatare che in Commissione questo emendamento è stato quasi completamente ignorato e respinto.

Io vorrei che fosse chiaro che questo Governo, che è così celere e rapido quando si tratta di mettersi sull'attenti di fronte alle richieste del senatore Lotito, *(Applausi)* è poi molto lento e incapace di dare qualsiasi risposta quando si tratta di rispondere ai bisogni di una Regione colpita da un'alluvione che ha causato otto morti e tre miliardi di danni. Quindi, il mio intervento è anche una richiesta al Governo affinché cessi di perseguire una linea di opposizione vergognosa a una richiesta sacrosanta.

Sapete fino ad oggi, di fronte a tre miliardi di danni, quanto ha stanziato il Governo per la Toscana? Cinque milioni. Si tratta - basta usare una calcolatrice - dello 0,2 per cento del fabbisogno. Non c'è di fronte a noi né un decreto-legge, né una bozza di decreto-legge che metta delle risorse adeguate. Non ci sono impegni concreti per lo stanziamento di fondi che servano perlomeno a contrastare le emergenze più gravi. In compenso, in questo decreto-legge è stata inserita una proroga canzonatoria dei termini per il versamento di contributi e tributi: una proroga di pochissimi giorni che è suonata come un pugno in faccia, uno schiaffo alle tante imprese che hanno subito danni immensi a causa dell'alluvione. *(Applausi).*

Smettete di prendere in giro i toscani. Smettete di prendere in giro le aziende, le imprese, gli enti locali, le famiglie della Toscana. Date delle risposte. L'accoglimento di questo emendamento sarebbe una prima occasione per dare risposte. Io credo che chi sceglierà di votare contro questo emendamento si assumerà una responsabilità molto grave e metterà la faccia su una decisione sbagliata, vergognosa, indecorosa, soprattutto alla luce del fatto che si è pronti a fare spazio a richieste sbagliate e si chiude la porta in faccia alle richieste giuste. Questo non va assolutamente bene. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 9-bis.0.301 si intende illustrato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[BORGHI Claudio](#), relatore. Signor Presidente, mi spiace ovviamente perché il tema è sentito da tutti, ma tecnicamente è impossibile inserire una specie di disegno di legge aggiuntivo in questo decreto.

Esprimo quindi parere contrario su entrambi gli emendamenti in esame. *(Brusio).*

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello

espresso dal relatore.

**PRESIDENTE**. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.300, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.301, presentato dalla senatrice Floridia Barbara, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**BORGHI Claudio**, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

**ALBANO**, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE**. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.300, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.301, presentato dalla senatrice Paita.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.0.300, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.0.301, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-ter.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10-quater.0.300.

**LORENZIN** (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LORENZIN (PD-IDP).** Signor Presidente, il Governo si è dimenticato di un po' di cose in questo provvedimento, che doveva essere non oneroso, ma che poi lo è diventato; cose che incidono sulla carne viva dei cittadini, tra cui tutto il tema degli affitti, della casa, del diritto dell'alloggio e, in questo senso, il tema ancora più grande del diritto allo studio.

Il diritto allo studio, nel nostro Paese, ancora oggi non è pienamente realizzato in tutte le sue forme, nonostante ci riempiamo la bocca, in quest'Aula, dei temi riguardanti i bambini e il loro futuro, le disuguaglianze, l'investimento sul capitale umano.

In questo emendamento noi affrontiamo la grande questione del trasporto scolastico. Signor Presidente, studiare costa. Costa circa 1.800 euro l'anno in età scolastica a famiglia, e questo costo differisce da Regione a Regione, creando delle ingiustizie e disuguaglianze che arrivano fino a mille euro di variazione.

Faccio degli esempi concreti. Per quanto riguarda un pasto in mensa, questo costa 5,43 euro al Sud, che diventano 7,40 nel Centro Italia. Sui trasporti ferroviari, ci sono Regioni virtuose come l'Emilia-Romagna, l'Umbria, il Lazio, la Campania e la Provincia autonoma di Trento, dove l'abbonamento annuale è molto conveniente e vede integrato anche il trasporto pubblico urbano. Le peggiori sono, invece, il Piemonte, la Lombardia e la Sicilia, con una differenza annuale di oltre mille euro.

In questo emendamento e negli altri che seguiranno noi abbiamo presentato delle risposte, con la costituzione di fondi che permettano l'accesso al trasporto scolastico nelle città e nelle Regioni. Cerchiamo anche risposte sui temi degli affitti e della dispersione.

Concludo dicendo, signor Presidente, che in questi emendamenti c'è un'altra grande questione, quella delle borse di studio. Nel nostro Paese gli idonei non beneficiari sono 4.974: 4.974 bambini e ragazzi meriterebbero una borsa di studio, le cui famiglie dovrebbero essere aiutate dallo Stato e non hanno accesso a tali fondi. È un'ingiustizia. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quater*.0.300, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.

**RANDO (PD-IDP).** Signor Presidente, questo emendamento prevede un aumento da sei milioni a dieci milioni per il fondo affitti degli studenti. Un Paese che non guarda al futuro non guarda ai propri studenti. Ed è un Paese sordo anche alla richiesta, alla voce che hanno alzato gli studenti, con le tende nelle piazze. È un Paese che non capisce quanto oggi sia ancora più difficoltoso, anche per le famiglie che vivono l'inflazione, investire sui propri ragazzi.

Questo Paese si deve prendere cura dei propri studenti e il diritto allo studio deve essere effettivo; un Paese che non guarda al futuro, non guarda ai propri studenti.

Su questo noi chiediamo che anche la maggioranza si renda conto di cosa significa oggi ancora di più il costo sostenuto da una famiglia per uno studente universitario. Oggi il costo degli affitti è pari a quasi 350 euro al mese, a cui si devono aggiungere circa 80 euro per spese condominiali e bollette; al Nord il canone è ancora più alto, e arriva a 400 euro mensili, mentre al Centro scende a 328 euro.

Il tema vero dell'emendamento 11.0.2, con cui si invita veramente a rendere effettivo il diritto allo studio e a guardare al futuro del proprio Paese agendo oggi, è quello dell'abbandono. Bisogna leggere i dati e i ragazzi ce lo hanno detto andando in piazza e mettendo le tende. Noi non possiamo permetterci di essere sordi al richiamo chiaro che hanno fatto gli studenti e le studentesse. Oggi solo il 28,3 per cento della popolazione tra i venticinque e i trentaquattro anni riesce a conseguire un titolo universitario; il tasso di abbandono è cresciuto raggiungendo il 14 per cento nel 2021 ed è facile prevedere che sia destinato a salire ulteriormente, visto il forte incremento dei costi a carico delle famiglie per mantenere uno studente universitario.

Pertanto, dobbiamo veramente riflettere sull'emendamento 11.0.2 e pensare che, se vogliamo investire

sul futuro di questo Paese, dobbiamo agire immediatamente. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**DAMIANI, relatore**. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

**ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze**. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.5, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

**MARTELLA (PD-IDP)**. Signor Presidente, quello che sto per pronunciare non è solo un intervento con il quale sostengo le ragioni di un emendamento, ma vuole essere, tramite la Presidente, anche un appello ai colleghi della maggioranza rispetto alla vicenda delicatissima e urgentissima che riguarda l'ex Ilva. E questo appello voglio rivolgerlo a tutti voi, perché sono certo possiate capire cosa sta accadendo e intervenire per cambiare direzione di marcia. Se così non farete, vi assumerete davvero una grande responsabilità.

Cosa deve accadere, infatti, cari colleghi, affinché voi possiate capire che, con quello che sta avvenendo, si sta compromettendo il futuro della siderurgia italiana, il futuro di 10.500 lavoratori, di altrettanti lavoratori dell'indotto, degli stabilimenti di Taranto, di Genova e di Novi Ligure? Cosa deve accadere ancora, colleghi, per capire che ieri l'assemblea dei soci non ha prodotto nulla ed è stata rinviata ancora la decisione al 22 dicembre, cioè a Natale, tanto dei lavoratori che non sanno come passeranno il Natale chi se ne importa? Cosa deve accadere ancora, colleghi, perché voi vi rendiate conto che le sigle sindacali hanno indetto quarantott'ore di sciopero per evitare che si chiuda l'altoforno, così come forse vorrebbe l'azienda, per interrompere le produzioni?

Cosa deve accadere ancora perché vi rendiate conto che c'è un socio privato che probabilmente non ha alcun interesse a investire in Europa, anzi, che forse trova vantaggioso eliminare dal mercato europeo un proprio *competitor*? E parlo di un socio privato che nel 2023, colleghi, ha incassato più di quattro miliardi di dollari di utile di fronte a 53 miliardi di dollari di ricavi e tutto questo sta avvenendo nel silenzio, nell'afasia, nella grave responsabilità del Governo.

Ricordate, colleghi, che con un decreto si è stabilito che c'erano 680 milioni per procedere in una certa direzione e sono stati bruciati per pagare le bollette. C'era un miliardo per il piano di decarbonizzazione collegato al PNNR ed è stato tolto di mezzo. E poi il ministro Fitto ha firmato un *memorandum motu proprio* di cui non conosciamo i contenuti, che in quest'Aula abbiamo chiesto più volte di conoscere. Non si sa nulla. Non si capisce come possa andare avanti e questo - guardate non è proprio possibile. Non ce lo aspettavamo dal Governo che voi chiamate "della Nazione". O forse invece ce lo potevamo aspettare, perché quello degli ex Ilva è proprio il fallimento del Governo in campo di politica industriale e non solo.

L'appello, allora, è il seguente: fermatevi finché c'è ancora tempo, fatelo prima del 22 dicembre; approviamo questo emendamento, con il quale cambiamo la *governance*; attiviamo un aumento di capitale del socio pubblico rappresentato da Invitalia e lo attiviamo subito perché questo avvenga entro il 31 dicembre. La nostra esortazione è che si approvi l'emendamento; che lo Stato possa controllare quello che sta avvenendo; che si apra davvero una grande stagione di concertazione che coinvolga il Parlamento, che fino ad oggi è stato all'oscuro di tutto, e anche una parte del Governo, se non sbaglio, le parti sociali, le associazioni di categoria, quelle parti della siderurgia italiana che possono concorrere a un nuovo progetto per dare una prospettiva a Taranto e non solo a Taranto, ma all'impresa siderurgica tutta nel nostro Paese così importante per il manifatturiero.

L'appello, colleghi, è dunque a fermarvi e ad approvare questo emendamento; altrimenti tutti quanti pagherete una grave responsabilità per il futuro del nostro Paese dal punto di vista non solo industriale, ma anche della sua competitività in Europa. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Poiché all'articolo 12 è stato presentato un solo emendamento, passerei direttamente all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13.

**LICHERI Sabrina (M5S)**. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 13.21, con il quale cerchiamo di offrire supporto alle imprese del settore ceramico, che sono tra quelle che hanno subito maggiormente le conseguenze del caro energia raddoppiando le quote di remunerazione del servizio di interrompibilità. Sarebbe un bel segnale per rispondere a una forte, sentita, grave richiesta d'aiuto che proviene appunto dal settore ceramico. (*Applausi*).

**DREOSTO (LSP-PSd'Az)**. Signor Presidente, tengo davvero a illustrare l'ordine del giorno G13-*quinquies*.300, volto a dare pieno compimento all'emendamento che è stato presentato dal Governo per quanto accaduto in Friuli-Venezia Giulia, dove un sindaco e un coordinatore della Protezione civile sono stati sanzionati, anche poi con conseguenze penali, a seguito di un tragico incidente che ha coinvolto un volontario.

L'emendamento che è stato introdotto dal Governo chiarisce quali siano effettivamente le responsabilità dei volontari della Protezione civile, mettendo in sicurezza la loro attività che è estremamente importante. Voglio ricordare che in Italia ci sono un 1.300.000 volontari della Protezione civile. Il ruolo di questo ente è importantissimo se pensiamo, ad esempio, che oltre il 90 per cento dei nostri Comuni è a rischio idrogeologico.

Resta evidentemente da chiarire quali siano le responsabilità dei sindaci nella loro funzione di responsabili dei propri nuclei di Protezione civile.

Chiedo pertanto al Governo di chiarire questa posizione. (*Applausi*).

**MAGNI (Misto-AVS)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. A che titolo intende intervenire?

**MAGNI (Misto-AVS)**. Signor Presidente, ho chiesto prima di intervenire sugli emendamenti all'articolo 12.

**PRESIDENTE**. Senatore Magni, non lo abbiamo ancora posto in votazione. Siamo in fase di illustrazione. Come le avevo anticipato, le darò la parola per dichiarazione di voto.

**MAGNI (Misto-AVS)**. Signor Presidente, vorrei ora illustrare l'emendamento 13-*quinquies*.0.302 e sottolineare un dato. Tale misura è riferita all'imprenditoria agricola e, in particolare, a quella femminile e giovanile.

Parliamo tanto di spopolamento e della necessità di favorire i giovani e le donne, si chiede di aumentare di 10 milioni il fondo e si dice di no? Siamo davvero in una situazione nella quale non si capisce dove si intende andare. Sono stati presentati emendamenti che cercano di affrontare temi che danno una prospettiva; ad esempio alle zone rurali che si spopolano, considerando il fatto che tendenzialmente i giovani nell'ambito del tessuto agricolo rappresentano anche un'innovazione dal punto di vista delle metodologie, del rapporto di lavoro, di quanto producono, della qualità ed ecologico, oltre a favorire un cambio generazionale considerato l'invecchiamento, in particolare nel settore agricolo.

Siamo contrari e si fanno decreti contro l'emigrazione e poi, però - guarda caso - gli unici che sono costretti a lavorare in agricoltura sono i sottopagati, i clandestini, quelli che in sostanza facciamo finta

di non vedere. E non promuoviamo invece l'attività dei giovani e delle donne. Vorrei sottolineare questo dato e l'emendamento in esame ha forza da questo punto di vista.

Chiedo per tali ragioni di esprimere su di esso un voto favorevole.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto comprensivo «Gino Strada» di Monte Urano, in provincia di Fermo, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 912 (ore 11,28)**

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli e emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.10. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.300. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13-*ter*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13-*quater*.300 e 13-*quater*.301. Invito al ritiro dell'emendamento 13-*quinq*.300. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13-*quinq*.300. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13-*quinq*.0.300, 13-*quinq*.0.301, 13-*quinq*.0.302, 13-*quinq*.0.303, 13-*quinq*.0.304, 13-*quinq*.0.305 e 13-*quinq*.0.306.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sull'emendamento 12.0.10 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.300, il Governo deve evidenziare che la proposta presenta profili di criticità, in quanto inciderebbe su contenziosi in atto ed è suscettibile di generarne ulteriori, atteso che attiene ad annualità di fondi già ripartiti. Pertanto, su questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

Sugli emendamenti 13.8, 13.10, 13.13, 13.14, 13.17, 13.21 e 13-*ter*.300 esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13-*quater*.300 e 13-*quater*.301. Sull'emendamento 13-*quinq*.300 esprimo un invito al ritiro. Accolgo l'ordine del giorno G13-*quinq*.300. Sui restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, oltre che per chiedere di poter sottoscrivere questo emendamento, intervengo per sottolineare il fatto che bisogna tradurre i soldi che sono già usciti in capitale e renderli disponibili.

Voglio sottolineare un dato che è pubblico. Oltre alle cose che ha detto il senatore Martella, in quest'azienda siamo di fronte a una situazione di grande difficoltà. Ve lo dico perché ho avuto l'occasione di sentire con le mie orecchie il prefetto di Genova porci il problema della sicurezza. In sede di audizione dinanzi a una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia recatasi a Genova, il prefetto ci ha posto questo problema - e l'abbiamo anche reso pubblico in una relazione - dicendosi molto preoccupato perché siamo di fronte non a una manutenzione preventiva e ordinaria, ma fortemente a rischio. In più, ho visto che, a Taranto, si pensa addirittura di premiare i lavoratori se riducono gli infortuni. Questo l'ho letto in una proposta che è stata scritta. Ora, se metto insieme l'informazione avuta (che non era stata richiesta) e quello che tutti abbiamo letto, perché c'è una lettera firmata dalla responsabile delle relazioni umane, è chiaro che sono molto importanti interventi strutturali dal punto di vista della salvaguardia occupazionale, ma nello stesso tempo per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, altrimenti parliamo tanto di sicurezza, ma poi non interveniamo in un'azienda di queste dimensioni.

Questo credo sia un tema a cui tutti noi siamo sensibili, cioè quello di avere immediatamente la liquidità sufficiente per intervenire e fare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo è il dato fondamentale.



Per tale ragione, sarebbe opportuno votare a favore di questo emendamento. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, sul tema Acciaierie d'Italia e Ilva credo che non ci siano forza o componente politica che non abbiano commesso alcuni errori nella gestione di quello stabilimento. Lo dico per primo, avendo fatto il Ministro dello sviluppo economico in una stagione complicata, e mi assumo una parte delle responsabilità di ciò che ancora non si è risolto in quello stabilimento.

Ho maturato però una certezza sola, ossia che non sarà una gestione di mercato e privata a poter garantire l'occupazione, la reambientalizzazione e la decarbonizzazione di quel sito. Soltanto l'intervento dello Stato - il che non significa che esso faccia l'imprenditore e gestisca dal punto di vista manageriale quello stabilimento - può garantire le risorse e il percorso di decarbonizzazione necessari allo stabilimento di Taranto a tutela dell'occupazione e soprattutto della vita delle persone che vivono in quel territorio.

Perdere questa occasione e tornare invece a sperare che ci sia un imprenditore dell'acciaio che investa in uno stabilimento come quello, con le necessità e le difficoltà che ha e con la concorrenza che nella produzione di acciaio arriva da Paesi molto lontani da noi, dove le tutele ambientali e dei diritti di lavoratori e i costi delle materie prime sono totalmente diversi da quelli che abbiamo nel nostro Paese, è follia e utopia. Non perdiamo l'occasione, non retrocediamo da un impegno preso, che è quello di aumentare la presenza dello Stato nel capitale sociale di quello stabilimento. Individuiamo i *manager* migliori per gestirlo, ma facciamo sì che la linea e l'indirizzo li dia lo Stato italiano. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.10, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.300, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 13-ter.300 risulta assorbito dalla precedente votazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.10, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.13, presentato dalla senatrice Paita.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.14, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.17, presentato dalla senatrice Paita.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.21, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-*quater*.300, presentato dal senatore Liris e da altri senatori, identico all'emendamento 13-*quater*.301, presentato dai senatori Gasparri e Lotito.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Stante l'assenza del senatore Paroli, l'emendamento 13-*quinqües*.300 è decaduto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13-*quinqües*.300 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-*quinqües*.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13-*quinqües*.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[TAJANI](#) (PD-IDP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signora Presidente, all'articolo 13-*quinqües* diversi Gruppi hanno presentato emendamenti a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile nel settore agricolo. Noi, come Gruppo, voteremo favorevolmente a tutti gli emendamenti che vanno in tale direzione, ricordando che questa settimana l'Ispettorato nazionale del lavoro ha certificato ben 44.000 dimissioni volontarie di donne a seguito della nascita del primo o del secondo figlio. Questo significa che lo Stato, quindi noi, attraverso la nostra attività legislativa, dobbiamo sostenere maggiormente in tutte le forme l'occupazione femminile, sia nel lavoro dipendente, sia nel lavoro autonomo e imprenditoriale. L'occasione per cominciare a dare un segnale sarebbe il voto unanime dell'Assemblea su questi emendamenti. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13-*quinqües*.0.301, presentato dai senatori Franceschelli e Manca, fino alle parole «30 milioni di euro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 13-*quinqües*.0.302 e 13-*quinqües*.0.303.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13-*quinqües*.0.304, presentato dalla senatrice Naturale, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «subito danni».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13-*quinqües*.0.305.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-*quinqües*.0.306, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 14-*bis*, che invito i presentatori ad illustrare.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signora Presidente, svolgerò un unico intervento per illustrare tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 14-*bis*, visto che sono gli unici. Con questi emendamenti intendo chiedere al Governo (oltre alla sua attenzione a quanto sto per dire, cortesemente, ma, vado avanti comunque) il ripristino del tavolo istituzionale già previsto - la ringrazio, Sottosegretaria - che permette ai sindaci di comuni interessati dalla tratta autostradale A24 e A25 di interloquire con il Ministero, con il gestore dell'autostrada (oggi ANAS, prossimamente Strada dei parchi) e con tutti gli attori interessati (quindi anche i comitati dei consumatori), cioè con tutti coloro che hanno interesse, in primo luogo, alla sicurezza dell'infrastruttura e, in secondo luogo, alla riduzione delle tariffe. Voglio ricordare in quest'Aula (prima di tutto ovviamente a me stessa) che la tariffa di tale tratte autostradali è tra le più care d'Europa.

Andando avanti nei successivi emendamenti, e in linea con quello che ho appena riferito su una tariffazione così alta, quello che chiedo non è altro che ciò che è sempre stato chiesto da tutti i Gruppi politici quando si parlava di A24 e A25, ovvero di prevedere una formula di riduzione delle tariffe per coloro che, per forza di cose - lo sottolineo - devono utilizzare l'autostrada per potersi spostare. Più precisamente, parlo dei pendolari che provengono dall'Abruzzo per recarsi a Roma (città capitale) per questioni di lavoro, di chi si sposta per motivi sanitari e per curarsi o dei giovani studenti, già soggetti a un caro affitti indescrivibile. Chiedo quindi di portare un'attenzione particolare a queste persone che si spostano dall'Abruzzo, nonché a coloro che - come i pendolari e tutte le categorie di cui ho appena riferito - da Roma Est si spostano a Roma capitale. Sto parlando di questioni di cui sono certa tutti i Gruppi politici hanno contezza, perché se ne è discusso lungamente.

Voglio ricordare, sempre a quest'Assemblea e per prima a me stessa, che in Commissione il MoVimento 5 Stelle si è astenuto sull'emendamento del Governo, presentato per mano dei relatori, che prevede la riconsegna della gestione delle autostrade A24 e A25 da ANAS a Strada dei parchi. Il motivo dell'astensione è molto banale. Siamo a ridosso della scadenza della gestione demandata ad ANAS (avverrà il 31 dicembre), quindi le soluzioni sono due: o si proroga ad ANAS o si restituisce a Strada dei parchi. Una delle due: il Governo ha scelto la seconda.

Ebbene, a me interessa, in particolare, che il tutto avvenga alla scadenza prevista, ma tra le righe il Governo già prevede che ciò non sarà possibile. Già prevede, infatti, la possibilità di proroga ad ANAS oltre la scadenza del 31 dicembre.

Presidente, questo è il contenuto degli emendamenti che ho presentato, su cui chiedo davvero al Governo di porre un'attenzione diversa. Si tratta di questioni non propagandistiche, ma di merito, che i membri del Governo stesso, in altre circostanze, in altri sedi, hanno egualmente proposto. Sono quindi certa che il Governo avrà un'attenzione particolare per questi temi. (*Applausi*).

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 14-*bis*.302. Sono certo - aggiungo - che sarà sottoscritto e votato anche dai parlamentari di Fratelli d'Italia, perché quello che è scritto qui corrisponde esattamente a quanto dichiarò l'onorevole Francesco Lollobrigida prima di andare al Governo, cioè prima di diventare Ministro e, incidentalmente, anche capostazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La chiosa era ultronea.

Proseguiamo con le illustrazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 14-*bis*.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, torno a ricordare - visto che sono passati alcuni minuti - che questo Governo dice di no al sostegno ai mutui degli italiani. Poco fa mi sono riferito al tema delle imprese; con questo emendamento ci rivolgiamo alle famiglie, con un costo che è davvero sostenibile, perché cumula massimo 250 più 50 milioni di euro in tre anni. Si tratta di una misura molto banale, destinata peraltro a un numero ridotto di famiglie: massimo un milione, all'interno del quale vi sono dei sottocasi, quindi parliamo di un numero di cittadini che si può gestire.

Noi proponiamo una misura di credito d'imposta per la parte eccedente del costo del mutuo, per un periodo di tempo (sei mesi), che va dal momento in cui è iniziato l'incremento dei costi dei mutui fino

alla fine dell'anno. Lo facciamo per dare la possibilità, a coloro che hanno visto aumentare questi mutui, ma anche a coloro che ne hanno chiesto la rinegoziazione o che hanno adottato altre misure, come l'allungamento della rateizzazione, di avere un incremento del reddito disponibile e quindi di tornare a realizzare le spese che l'incremento dei mutui non ha permesso loro di fare. È una misura assolutamente possibile, che altri Paesi hanno realizzato (abbiamo previsto delle coperture), ed è molto sentita dagli italiani.

Questo Governo insiste molto sul credito d'imposta, per alcune questioni, ed è molto attento ad alcuni settori. Qui si fa riferimento a tutti gli italiani; magari questi italiani non sono sportivi, non sono giocatori di calcio, non sono soggetti attenzionati da alcuni interessi, ma in questo momento chiedono semplicemente un sostegno aggiuntivo a questo Governo e a questa maggioranza, che ci hanno bocciato l'emendamento in Commissione e si accingono purtroppo a farlo anche in quest'Aula.

**FINA (PD-IDP).** Signor Presidente, in poche parole, il nostro Paese è in ritardo nell'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tutte le volte che discutiamo in quest'Aula di alluvioni, di eventi climatici estremi, di disastri e di ristori a cittadini e imprese ci occupiamo dell'emergenza e non ci occupiamo mai della prevenzione e della pianificazione. *(Applausi)*.

Siamo in ritardo e chiediamo che tale Piano sia attuato. Un atteggiamento positivo in questo senso, che peraltro naturalmente è neutro, perché poi andiamo a scriverlo il Piano, è anche la migliore risposta al rischio che anche in questo nostro Paese, tra le fila di quelli che lo rappresentano, ci siano negazionisti o persone che minimizzano le problematiche legate al caos climatico. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per il prosieguo dei lavori, poiché siamo agli sgoccioli con i tempi, sarò molto più rigorosa e darò un tempo molto più limitato per gli interventi in fase di illustrazione degli emendamenti, anche se siamo in dirittura d'arrivo.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**DAMIANI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Esprimo altresì un parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G14-*bis*.300 come raccomandazione, con una riformulazione nella parte che impegna il Governo a «informare tempestivamente il tavolo istituzionale di cui in premessa sulle politiche tariffarie adottate a tutela dei fruitori dell'infrastruttura».

**ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

Accolgo l'ordine del giorno G14-*bis*.300 come raccomandazione, subordinatamente alla riformulazione letta dal senatore Damiani.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 14-*bis*.300.

**DI GIROLAMO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI GIROLAMO (M5S).** Signora Presidente, mi domando se il ministro Salvini sappia che su questo emendamento è stato espresso un parere contrario. Nel primo *question time* di questa legislatura posi una domanda al ministro Salvini proprio su questo tavolo e lui si disse contento di ricevere i sindaci di ogni colore politico all'interno del suo Ministero per renderli partecipi delle decisioni del Governo. E adesso il tavolo viene soppresso! Bene, chiederò a Salvini se era d'accordo su questo parere. *(Applausi)*.

**LIRIS (Fdi).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIRIS (Fdi).** Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare che avevamo quasi fatto un patto tra gentiluomini e gentildonne di non fare polemica su questo argomento. C'è stata una deriva ideologica, che ha un nome e un cognome, da parte di alcune forze politiche che hanno messo in discussione un tema, quello dell'A24 e dell'A25, tanto sulla gestione, quanto sulla manutenzione e sul discorso riguardante i conti pubblici.

Infatti, si è proceduto in maniera non ortodossa in passaggi quali quelli fatti nei confronti di Strada dei Parchi, mettendo a repentaglio 1.700 dipendenti e anche le casse dello Stato perché di fatto, come

Stato, abbiamo perso due volte in ambito giudiziario e siamo stati condannati a spese che potevano essere di 3, 4 o 5 miliardi di euro. Questa transazione non soltanto mette una parola fine alla paura di andare in cassa integrazione da parte di 1.700 dipendenti, ma sana una situazione creata in maniera non ortodossa e sbadata a livello amministrativo, su un'onda emotiva che non deve condizionare gli uffici e i Ministeri.

Ricordiamo chi stava festeggiando con spumante o *champagne* (non ricordo esattamente la marca) sotto Palazzo Chigi, quando ci fu la statalizzazione delle autostrade, salvo poi oggi aver cambiato idea. Il tavolo di cui si parla è in piedi da anni. Io ne ho fatto parte negli ultimi cinque o sei anni ed ho sempre partecipato. Il ministro Salvini e il vice ministro Bignami non hanno alcuna intenzione di far venir meno l'interlocuzione con i sindacati, tanto è vero che hanno continuato ad incontrarli e continueranno ad incontrarli ancora in futuro, con noi che faremo parte di quel tavolo e che li assisteremo. I sindacati continueranno ad essere protagonisti.

Pertanto, chiedo anche al Governo, nella riformulazione dell'ordine del giorno, che credo ci sarà, di non accettare non tanto il fatto di interloquire con il tavolo dei sindacati, perché non è mai stato sciolto, ma di notiziarlo sul processo che stiamo portando avanti, anche nel momento in cui c'è un ritorno a Strada dei Parchi, perché questo tipo di percorso dev'essere disciplinato, com'è corretto che sia.

Questo non tanto per la famiglia Toto, dei cui interessi non devo occuparmi io, ma per i 1.700 dipendenti che, per colpa di qualcuno che, a livello ideologico, ha portato avanti una battaglia sconnessa rispetto alle norme dello Stato, rischiavano di passare il Natale in cassa integrazione. Pertanto, di Soloni che, dopo aver governato dieci anni, vengono a dare lezioni al centrodestra, sono abbastanza stanco.

Il Governo Meloni ha preso di petto un tema difficilissimo; lo ha affrontato, lo ha risolto e oggi siamo a festeggiare il fatto che 1.700 persone passeranno il Natale in santa pace. Questa è la vittoria dello Stato! (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.300, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Maiorino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.301, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Maiorino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.302, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.303, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'ordine del giorno G14-*bis*.300, sul quale è stata avanzata una richiesta di riformulazione e trasformazione in raccomandazione.

Chiedo alla presentatrice, senatrice Di Girolamo, se accetta tale richiesta.

**DI GIROLAMO (M5S).** Signora Presidente, sono davvero sconcertata. A me, quindi, viene chiesto di riformulare il testo nel senso di prevedere l'informazione di un tavolo che, nello stesso emendamento del Governo, depositato per mano dei relatori, è stato soppresso: a normativa vigente, è soppresso. Mi chiedono, cioè, di riformulare un testo in maniera scorretta.

Chiaramente, non lo accetto e ricordo nuovamente a quest'Assemblea e, prima di tutti, a me stessa che quest'ordine del giorno è stato copiato tal quale da quello accolto nella scorsa legislatura alla Camera,

depositato dall'attuale ministro Lollobrigida (il n. 9/3702/37), nella seduta del 3 agosto 2022, n. 737, tal quale approvato ed accolto dal Governo Draghi.

Ora, qui, voi state negando ciò che a voi è stato concesso. Voi prima pensavate di fare qualcosa e ora ci state ripensando, complimenti!

Signor Presidente, chiedo di porre ai voti l'ordine del giorno. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G14-bis.300.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, questo atteggiamento mi sembra abbastanza di cattivo gusto, per un motivo molto semplice. Non c'è la volontà di andare a beneficiare il territorio in questo dibattito sull'interlocuzione con i sindaci; c'è la volontà di spostare l'attenzione rispetto a una soluzione della problematica che è stata trovata da questo Governo e non da quelli precedenti (alcuni dei quali lo hanno creato), decisione per la quale molti hanno festeggiato. *(Applausi)*.

Noi abbiamo risolto questo problema, abbiamo portato a casa la soluzione; non hanno votato contro in Commissione, perché hanno riconosciuto che siamo stati bravi, e adesso si va a guardare il dito e non la luna, cioè si va a parlare nell'interlocuzione con i sindaci. Guardo i colleghi della Lega, guardo il mio amico Massimiliano Romeo e guardo negli occhi anche tutto il resto del centrodestra: non esiste il fatto che in futuro manchi l'interlocuzione con i sindaci del territorio. Il tavolo c'è, ci sarà e il ministro Salvini, così come il vice ministro Bignami, continueranno a portare avanti un'interlocuzione che negli ultimi dieci anni è stata portata avanti proprio per risolvere le problematiche create dai Governi che oggi non ci sono più per scelta degli italiani. *(Applausi)*.

Continueremo pertanto a istituire tavoli con i sindaci e a parlare con i nostri territori, ascoltandoli così come abbiamo fatto quando, col ministro Lollobrigida e con gli altri parlamentari, siamo stati a presidiare tutti i caselli dell'autostrada, perché questo era il percorso che abbiamo deciso di fare per stare vicini ai territori. *(Commenti)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, se c'è uno spunto polemico in una dichiarazione di voto è evidente che poi viene raccolto dalla parte opposta, quindi consentiamo a ciascuno di svolgere il proprio intervento, coi toni che la Presidenza riterrà di moderare, se necessario. Senatore Liris, prosegua; dall'altro lato dell'emiciclo, consentitegli di proseguire.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, sa quanto la rispetto, ma per molto meno lei azzittisce questa parte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. No, non è assolutamente così. Non c'è bisogno di alcuna sottolineatura. Sarebbe stato di buon gusto accettare quanto era stato detto. Prosegua, la ascoltiamo con attenzione. *(Commenti)*. Senatrice Di Girolamo, per cortesia, andiamo avanti.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Per quanto riguarda il tema del caro pedaggi, nella transazione tombale fatta in questa situazione, secondo la soluzione così suggerita, alla quale abbiamo partecipato tutti, da Giorgia Meloni a tutto Palazzo Chigi, ai Ministeri competenti, al presidente Marsilio, ai parlamentari di tutte le forze politiche che se ne sono interessati per trovare la soluzione, c'è il blocco delle tariffe dei pedaggi al 2017. *(Commenti)*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Di Girolamo, non mi costringa a richiamarla nominalmente, per favore.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, lo so che la verità fa male, non mi vogliono far continuare.

Noi abbiamo ottenuto anche il blocco dei costi dei pedaggi al 2017. Questo significa che... *(Commenti)*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Di Girolamo, adesso questo diventa un richiamo formale, per cortesia. Lei ha già fatto la sua esposizione con la *vis* polemica che ha ritenuto necessaria, adesso consentiamo al senatore Liris di proseguire. La Presidenza, ovviamente, è attenta.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, provavo a parlare e spero di poter completare un concetto, anche perché dà la possibilità poi di andare al voto.

PRESIDENTE. Le garantisco che può farlo.

[LIRIS](#) *(Fdl)*. Nella transazione tombale di 500 milioni, rispetto agli svariati miliardi che avremmo dovuto dare alla famiglia Toto, abbiamo chiesto il blocco delle tariffe dei pedaggi al 2017, fino alla

fine della concessione che avrà la famiglia Toto.

Ciò significa che il costo non verrà indicizzato in base all'inflazione. Pertanto, questa è un'ulteriore conquista, nella misura in cui tanti costi dei pedaggi in altre autostrade vanno aumentando. Apriremo una trattativa con il gestore per quanto riguarda i pendolari, che chiaramente avranno un trattamento diverso proprio per la fruizione costante dello stesso tratto di strada.

Su questa pagina, dunque, anche in Commissione mi sono comportato in una certa maniera. Avevamo detto che non doveva essere elemento di confusione, ma sta diventando un momento per andare a guardare il dito e non la luna rispetto a un'interlocuzione con i sindaci che non è mai mancata da parte del centrodestra per salvare il territorio rispetto alle scelte dissenstate di chi oggi strilla dalla parte della minoranza e che continuerà a maggior ragione oggi che siamo in maggioranza e al Governo.

*(Applausi).*

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, leggo dal sito [fratelliditalia.it](http://fratelliditalia.it): «5 maggio 2022. Fratelli d'Italia chiede agevolazioni tariffarie per i pendolari delle A24 e A25. Non sono sufficienti azioni tampone per risolvere le criticità di un'arteria autostradale che tocca 113 Comuni di Lazio e Abruzzo. Servono interventi strategici per ridare dignità a quelle popolazioni che vivono in aree in cui le infrastrutture sono carenti. Non è accettabile che in Italia ci siano delle zone dove si viaggia gratuitamente, come previsto per la A22 per gli abitanti di Bolzano, grazie a Fratelli d'Italia, così come in passato per molte altre occasioni, e altre nelle quali i cittadini sono costretti a pagare cifre esorbitanti per muoversi, mentre i concessionari incassano, come nel caso della Strada dei parchi, circa 180 milioni di euro dai pedaggi. Fratelli d'Italia è sempre stato attento a queste problematiche e, dopo aver partecipato con i sindaci ai presidi presso i caselli autostradali, oggi ha incontrato nuovamente gli stessi amministratori locali per dare loro sostegno e per chiedere al Governo di prevedere per i residenti di quelle aree di percorrere gratuitamente le A24 e A25 e, così, ripagarli delle sofferenze vissute fino ad oggi».

*(Applausi).*

Signor Presidente, io sono umanamente solidale, tramite lei, con il senatore Liris, che è costretto a dire il contrario di quello che il suo partito diceva il 5 maggio 2022. *(Applausi. Commenti).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14-bis. 300, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Maiorino.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,08)**

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.300, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.301, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.302, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.303, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Damante.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 16, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.300 con la riformulazione proposta dalla 5a Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.10 e sull'ordine del giorno G16.300.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 16.300 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Senatore Lotito, la accetta?

LOTITO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300 (testo 2), presentato dal senatore Lotito.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.10, presentato dai senatori Boccia e Lorenzin, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Pirro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G16.300?

[PIRRO](#) *(M5S)*. Assolutamente sì, signor Presidente, e vorrei intervenire anche in dichiarazione di voto, se me lo consente.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Mi stupisce il parere contrario anche dopo la trasformazione in ordine del giorno quando in Commissione, in realtà, alcuni pareri dei Ministeri competenti erano parzialmente favorevoli e quelli contrari erano dovuti al fatto che era necessario un chiarimento sulla platea di cui stiamo parlando. Vorrei chiarire a tutti di cosa parliamo. Parliamo di atleti di rilievo nazionale che, ad oggi, non vengono arruolati nelle Forze dell'ordine e nella Polizia di Stato perché affetti da difetti del metabolismo glucidico o lipidico. Stiamo parlando generalmente di diabete di tipo 1 e iperlipidemie familiari; cose che non confliggono con la vita quotidiana, tanto che questi atleti arrivano anche a svolgere competizioni internazionali.

Mi auguro che ci possa essere una riflessione su questi aspetti e magari un impegno a "valutare l'opportunità di" invece che una bocciatura in questi termini anche perché è davvero anacronistico che ancora venga impedito il loro arruolamento. In ogni caso sarà mia cura cercare di interloquire con i Ministeri competenti per far capire di cosa parliamo e soprattutto dei numeri irrisori di cui stiamo parlando. *(Applausi)*.

[LORENZIN](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico sottoscrive l'ordine del giorno.



**PRESIDENTE**. La senatrice Pirro accetta la sottoscrizione dell'ordine del giorno da parte del Gruppo Partito Democratico.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.300, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**NOCCO**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**ALBANO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Pirro, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Croatti, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.8, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.301, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17-ter, che invito i presentatori ad illustrare.

**ZAMBITO** *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 17-ter.0.300, perché con questa proposta abbiamo inteso ripristinare le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Il Fondo conteneva 100 milioni che questo Governo ha pensato di tagliare. Abbiamo pensato anche di rifondere il Fondo per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per 70 milioni, che questo Governo ha deciso di tagliare, e di aumentare quello per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di 8 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni per l'anno 2025.

Vede, signor Presidente, noi ricordiamo gli impegni che il ministro Locatelli aveva assunto presso la 10a Commissione del Senato al momento del suo insediamento: aveva promesso che si sarebbe occupata di attuare la legge delega per l'implementazione del progetto di vita delle persone disabili e di migliorare l'*iter* di accertamento dell'invalidità civile. Aveva proposto un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e aveva promesso modifiche alla legge sul dopo di noi. Aveva anche promesso interventi per la vita autonoma delle persone con disabilità e anche che si sarebbe occupata del riconoscimento del *caregiver* familiare. Dopo un anno e due mesi non abbiamo visto ancora nessuna

proposta del ministro Locatelli e invece vediamo questi tagli. Si vedono tagliare le risorse di fondi estremamente importanti.

Siccome, Presidente, non basta istituire un Ministero per dare le risposte che attendono le persone con disabilità, i loro familiari e i loro *caregiver*, penso che sarebbe opportuno che tutta l'Aula appoggiasse e sostenesse questo emendamento, in quanto propone quello che la maggioranza ha promesso durante la campagna elettorale e che non solo non ha realizzato, ma per il quale ha addirittura tagliato i fondi che erano già previsti. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Avviso il Gruppo Partito Democratico che avete esaurito il tempo a vostra disposizione per le illustrazioni. *(Commenti)*. Senatrice Lorenzin, purtroppo avete esaurito il tempo. Le do la parola, senatrice, però è una concessione. Chi esaurisce il tempo poi non potrà intervenire.

**BOCCIA (PD-IDP)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà. *(Commenti)*.

**BOCCIA (PD-IDP)**. Signor Presidente, ricordo ai colleghi che sull'ordine dei lavori almeno ai rappresentanti dei Gruppi non mi pare che la parola sia stata mai tolta. Oppure abbiamo cambiato il Regolamento anche su questo? Magari non me ne sono accorto e nella notte abbiamo cambiato il Regolamento, e quindi ai rappresentanti dei Gruppi non è più consentito intervenire.

Signor Presidente, siccome lei, come me e come gli altri Presidenti dei Gruppi parlamentari fa parte della Conferenza dei Capigruppo, e siccome sul provvedimento in esame siamo in dirittura d'arrivo, le ricordo che avevamo chiesto buon senso; proprio perché avevamo "asciugato" molto la discussione generale, avevamo chiesto un eventuale supplemento dei tempi se fossimo arrivati agli ultimi due o tre articoli. Mi pare che siamo proprio a quel punto. Dopodiché, mi era sembrato di capire che lei aveva dato la disponibilità a concedere qualche minuto in più. Se questo è diventato un problema, ne prendiamo atto e apriamo un dibattito su tutto il resto - avrei voluto chiedere al ministro Ciriani se sono in arrivo i quattro emendamenti annunciati ieri e che non sono ancora arrivati agli Uffici - sulla restante parte connessa alla manovra. Siccome oggi la discussione alla fine, nonostante le differenze molto nette, sta andando avanti, forse sarebbe il caso di consentire ai colleghi di completare l'illustrazione degli articoli e degli emendamenti.

**PRESIDENTE**. Presidente Boccia, sono d'accordo su quello che era stato concordato durante la riunione dei Capigruppo. Le comunico che al Gruppo Partito Democratico sono già stati concessi quattordici minuti in più di quello che era stato stabilito. Ciò considerato, lascerei un minuto per l'illustrazione ai colleghi del Partito Democratico tutte le volte che volete illustrare un emendamento; non di più, però.

**LORENZIN (PD-IDP)**. Signor Presidente, cercherò di usare al meglio questo minuto concessomi.

L'emendamento 17-ter.0.301 è stato presentato da me e dal Gruppo del Partito Democratico, ma credo che possa avere il sostegno di tutto il Parlamento perché è il frutto di un lavoro fatto dall'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer. Noi pensiamo che la bocciatura di questo emendamento in questa sede possa però essere un elemento di riflessione per tutti su una questione importantissima da riconsiderare in legge di bilancio, cioè il rifinanziamento del fondo Alzheimer, che è stato istituito nel 2021 a seguito di un lunghissimo lavoro cominciato nel 2014 con l'approvazione del Piano nazionale demenze e l'istituzione del tavolo delle demenze presso l'Istituto superiore di sanità. Si tratta di un lavoro concluso quest'anno di ricerca in AIFA con il progetto Interceptor ed è un lavoro importantissimo, che non esaurisce l'enorme problema... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti)*.

**PRESIDENTE**. Senatrice, avevamo detto un minuto. *(Applausi)*.

**BORGHI Enrico (IV-C-RE)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BORGHI Enrico (IV-C-RE)**. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 17-ter.0.301.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[NOCCO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17-ter.0.302.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 17-ter.0.301.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla senatrice Lorenzin il voto per parti separate sull'emendamento 17-ter.0.301, in maniera tale che possa essere votato separatamente quanto contenuto alla lettera *b*).

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (*PD-IDP*). Il Governo avrà il tempo poi per poter rielaborare come meglio crede, per raggiungere l'obiettivo di dare i farmaci quando ci saranno i pazienti... (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Se non c'è accordo, però, sulla votazione per parti separate deve decidere l'Assemblea per alzata di mano.

Siete d'accordo? Tutti siete d'accordo a votarlo per parti separate? I Capigruppo cosa mi dicono? Va bene, votiamolo per parti separate.

Io dico semplicemente una cosa: lo votiamo per parti separate sapendo che c'è il parere contrario di relatori, Governo e 5a Commissione. Come lo volete separare?

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Lo ripeto: in maniera tale che possa essere votata separatamente la lettera *b*). L'avevo già chiesto. Poi chiaramente la collega farà una dichiarazione di voto per motivare questa richiesta.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 17-ter.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[PIRRO](#) (*M5S*). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, sarò telegrafica nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle su questo emendamento, d'accordo con il mio Capogruppo. Chiedo di aggiungere le firme di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17-ter.0.300, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 17-ter.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[GUIDOLIN](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (*M5S*). Signor Presidente, intervengo brevemente per mettere l'Assemblea a conoscenza dei motivi per cui abbiamo chiesto la votazione per parti separate di questo emendamento. Siccome questa sarà materia di discussione anche in legge di bilancio, non so se tutti sanno che dal 2014 in Italia abbiamo un Piano nazionale demenze, che non è mai stato finanziato. In Francia hanno previsto nel loro piano 2 miliardi, giusto per far capire la dimensione delle cose. Nella scorsa legislatura abbiamo creato un fondo per dare risposte immediate ai territori, a livello assistenziale. Ci sono medici che non riescono nemmeno a fare una diagnosi precoce. Dal punto di vista assistenziale sono stati distribuiti dei soldi, ma non siamo d'accordo sul fatto che queste risorse (che già sono poche, sono briciole, stiamo raschiando il barile) vengano ulteriormente spezzettati e destinati ad altro. Se vogliamo fare un'azione unita, tutta l'Assemblea insieme con il Governo, visto che qui lo sollecito,

finanziamo il Piano nazionale demenze. È una cosa importante: un milione e mezzo di cittadini sono coinvolti da questa malattia, tre milioni di famiglie nel nostro Paese. Voi capite che 15 milioni in un fondo non danno risposte alla ricerca, ai farmaci e a tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Quindi dichiaro il voto contrario alla lettera *b*) di questo emendamento e favorevole a tutto il resto. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b*) dell'emendamento 17-ter.0.301, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 17-ter.0.301, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 17-ter.0.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**BORGHI Enrico** (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BORGHI Enrico** (*IV-C-RE*). Signor Presidente, chiedo di poterlo sottoscrivere.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17-ter.0.302, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**NOCCO**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**ALBANO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 18.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**PIRRO** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PIRRO** (*M5S*). Signor Presidente, vorrei spiegare a tutti di cosa si tratta. L'articolo 18 conferisce un *bonus* ai lavoratori a *part-time* ciclico verticale, di cui in quest'Aula ho già parlato diverse volte. Sono prevalentemente lavoratori delle mense o educatori professionali. L'emendamento 18.5 chiede semplicemente di aumentare il *bonus* da 550 a 650 euro.

Ciò su cui vorrei soffermarmi, però, è che, se non sbaglio, questa maggioranza ha detto più volte di essere contraria alla politica dei *bonus*. Vediamo invece che ricorre agli stessi strumenti che tanto ha criticato, anche quando si mette sul piatto e si offre una soluzione strutturale. Su questo punto, infatti, abbiamo detto diverse volte che c'era un fondo istituito nella legge di bilancio 2022, che avrebbe dovuto essere usato per dare la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) ai lavoratori che nei tre mesi estivi non percepiscono niente. Voi della maggioranza invece avete sprecato quel tesoretto, che doveva servire per una soluzione strutturale, per dare due volte un *bonus* che non serve in ordinaria amministrazione, che noi avevamo proposto durante la pandemia, in una situazione di emergenza, affiancando una soluzione strutturale. Invece voi la soluzione strutturale l'avete cestinata e continuate con la politica dei *bonus*, che avete criticato. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dalla senatrice Pirro, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.34, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18-*bis*, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NOCCO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PATTON](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere, come Gruppo Per le Autonomie, l'emendamento 18-*bis*.0.300.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento presentato dalla senatrice Camusso.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-*bis*.0.300, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-*bis*.0.301, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NOCCO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dai senatori Delrio e Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.6, presentato dalla senatrice Naturale, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[NOCCO](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.4, presentato dalla senatrice Floridia Barbara, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[NOCCO](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21-*ter*, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[NOCCO](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 21-*ter*.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «2024 e 2025».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 21-*ter*.0.301.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 22, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[NOCCO](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Turco, insiste per la votazione?

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G22.300 e insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G22.300, presentato dai senatori Turco e Di Girolamo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, che invito i presentatori a illustrare.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, di questo argomento abbiamo parlato molte volte. Credo che

sia un tema che comunque dovrà trovare una soluzione, perché è necessario: ce lo chiedono i lavoratori, le imprese e i cittadini. Questa soluzione ha incontrato la contrarietà del Governo, fino a oggi, in tutte le occasioni che abbiamo discusso in questo tema.

Io vorrei trasformare quindi questo emendamento in un ordine del giorno per impegnare il Governo a trovare una soluzione, perché una soluzione va trovata, parziale o totale lo vedremo. La cosa che non è accettabile è che su questo tema è un anno che si dica sostanzialmente no. La cosa sta peggiorando, sta degenerando. Il rischio di fallimento delle imprese è reale, lo dichiarano le imprese e le associazioni imprenditoriali, così come il rischio che i lavoratori perdano il posto di lavoro. I costi per la collettività sarebbero elevati, quindi io ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno e chiedo al Governo di accoglierlo.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**NOCCO, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Inoltre, il parere sull'emendamento 23.4 resta contrario anche in caso di trasformazione in ordine del giorno.

**ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

**PRESIDENTE.** Chiedo al senatore Magni, primo firmatario dell'emendamento 23.4, se intende ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, anche se il parere resta contrario.

**MAGNI (Misto-AVS).** No, signor Presidente. Lo mantengo come emendamento.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «almeno», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 23.8.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.13, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.18, presentato dalla senatrice Lopreiato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.21, presentato dal senatore Mazzella, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**NOCCO, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere contrario.

**ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento X1.1.

**BORGHI Enrico (IV-C-RE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORGHI Enrico (IV-C-RE).** Signor Presidente, questo emendamento noi lo abbiamo presentato avvalendoci del confronto col ministro Ciriani, che, qui presente in Aula, può anche dare atto della

correttezza, del *gentlemen's agreement* che abbiamo raggiunto.

Ciò ha consentito di esaurire in maniera temporalmente contenuta i nostri lavori (mancano venti minuti alle ore 13), con un impegno, che è stato rispettato da parte di tutta l'opposizione, che ha consentito al Governo di non strozzare i tempi con una fiducia. Quando si vuole, quindi, come si è visto, è possibile mettere in campo delle azioni che contemperino l'esigenza di convertire i decreti e di assicurare una discussione parlamentare.

All'interno di questo *gentlemen's agreement* c'era anche che avremmo voluto, come facciamo in questa circostanza, inserire nel dibattito alcuni temi che poi riprenderemo nella discussione della manovra di bilancio. Questo è uno di quelli, perché noi riteniamo che sia indispensabile riprendere in mano la questione dei cosiddetti cervelli in fuga dall'estero, questione che il Governo ha impropriamente penalizzato attraverso uno strumento fiscale all'interno del disegno di legge di bilancio.

Il Governo, in questo momento, dà parere contrario a questo tema. Vogliamo allora dire, con grande tranquillità, ma anche con grande determinazione, che noi non ci fermeremo a questo livello. Il tema del rimpatrio dei cervelli, attraverso il ripristino integrale delle modalità fiscali previste in precedenza, sarà tema che riproporremo all'attenzione della Commissione e all'attenzione dell'Aula, perché la fuga dei cervelli è controproducente nei confronti del Paese.

Ci preme, quindi, non solo metterlo agli atti, ma suggellare la questione in termini di voto, per dire che noi non ci fermeremo qui. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento X 1.1, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**BOCCIA** (*PD-IDP*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOCCIA** (*PD-IDP*). Signor Presidente, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto che, come ha ricordato poco fa il senatore Enrico Borghi, arrivano al termine di una settimana molto complessa, caratterizzata da rinvii e ritardi, vorrei dire che questo è l'ultimo miglio per la maggioranza per provare a incidere, attraverso i Gruppi parlamentari, sull'impianto della manovra. Come è noto, infatti, la maggioranza non ha presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio, quindi ha riversato tutte le proprie speranze sul Governo che corregge se stesso.

Lo dico in questa sede perché non abbiamo l'occasione di tornare in Conferenza dei Capigruppo, a meno che lei non ci dia informazioni diverse (ma immagino di no), e vorrei che restasse agli atti e che attraverso di lei arrivasse al Presidente La Russa il fatto che noi stiamo ancora aspettando i quattro emendamenti del Governo. Ministro Ciriani, ci auguriamo che arrivino nella giornata di oggi, anche se per la verità li aspettavamo ieri.

Quello che oggi segnaliamo, signor presidente Centinaio, è che alla fine di questo provvedimento la maggioranza ha trovato le risorse (diverse centinaia di milioni di euro e il senatore Manca in dichiarazioni di voto darà la lista di queste cose) per la chirurgia estetica e per gli integratori, ma non li ha trovati per il fondo per le non autosufficienze, per opzione donna, per il fondo per l'Alzheimer e le demenze; insomma non ha trovato le risorse per gli italiani che soffrono. (*Applausi*).

Allora, signor Presidente, io mi auguro che oggi arrivino gli emendamenti del Governo che correggono il Governo e che forse provano a interpretare le speranze vane della maggioranza. Se così non dovesse essere, signor Presidente, nelle ore successive noi chiederemo un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché dovremo rivedere i tempi sui quali poggia la settimana dedicata alla discussione del disegno di legge di bilancio. Glielo dico prima, così dopo non polemizziamo. Ci auguriamo davvero che arrivino questi emendamenti. Ricordo a tutti noi che addirittura abbiamo tre relatori: all'inizio pensavo fosse fossero divisi per competenze specifiche, perché la manovra è fatta di tre tomi molto pesanti, invece semplicemente ognuno controlla l'altro, perché tre Gruppi parlamentari divisi su tutto devono controllarsi tra di loro. (*Applausi*).

Signor Presidente, ci mettiamo nelle sue sagge mani, nella consapevolezza che la Presidenza vorrà garantire che tutti i Gruppi parlamentari possano vedere rispettate le proprie richieste. (*Applausi*).



[PRESIDENTE](#). Presidente Boccia, faremo presente al Governo la sua indicazione.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intanto vorrei dire che, siccome c'è stato uno scambio di messaggi, l'ordine degli interventi in dichiarazione di voto sarà quello naturale.

Vorrei poi segnalare, molto più brevemente rispetto a quanto fatto dal collega Boccia, la preoccupazione rispetto a carte, testi, documenti che stanno girando, come spesso accade, e che rappresenterebbero gli emendamenti che il Governo sta per presentare al disegno di legge di bilancio. Quei testi non sono quattro, sono più vicini a 40 che a quattro. Se così fosse, è chiaro che concordo col senatore Boccia, nel senso che va rivisto completamente il calendario delle prossime settimane. Io ho una grande preoccupazione e lo dico in questa sede: il decreto-legge che votiamo in questi minuti doveva essere all'esame dell'Assemblea la scorsa settimana, è stato approvato in Consiglio dei ministri il 18 ottobre e ci troviamo ad approvarne la conversione in legge il 7 dicembre, quindi quasi a termine, senza che ci sia stato alcun moto ostruzionistico da parte dell'opposizione. La maggioranza e il Governo, cioè, si incasinano da soli.

Ho una grande preoccupazione. Mentre alla peggio un decreto scade e si arriva all'ultimo giorno utile per convertirlo, non approvare la legge di bilancio il 31 dicembre significa portare il Paese in esercizio provvisorio. Ho il timore e il sospetto che ci si arriverà per incapacità totale di Governo e maggioranza nel gestire un percorso che, grazie alle opposizioni, è ordinato, ma che non sarà sicuramente grazie alle opposizioni che si porterà a termine. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, se guardassimo con obiettività ai fatti di questi giorni, dovremmo chiamare il decreto in esame non decreto anticipi, ma decreto ritardi. (*Applausi*). Quelle che esso contiene, infatti, sono misure che dovevano essere prese da tempo e che in molti casi non saranno prese neanche nella legge di bilancio e, quindi, le risposte sui temi della previdenza, della sanità e di tanti altri argomenti che sono contenuti in questo decreto resteranno senza risposte ancora per diversi mesi.

Prima di entrare nel merito, desidero ringraziare il Presidente della Commissione bilancio e i relatori per l'importante lavoro svolto in Commissione e fare due considerazioni. La prima è che il no del Governo alla presentazione di emendamenti alla legge di bilancio ha fatto sì che i membri della maggioranza portassero in questo decreto le loro istanze. Ciò ha snaturato in parte il decreto che, da titolo, doveva affrontare solo le questioni indifferibili per diventare a tutti gli effetti parte della legge di bilancio, ma senza i tempi di discussione e i margini di agibilità che competono alla manovra economica. Appare quindi del tutto evidente che la richiesta di non presentare emendamenti alla più importante legge che ogni anno il Parlamento è chiamato a esaminare sta producendo una distorsione sull'esame dei provvedimenti. L'abbiamo visto plasticamente in questo provvedimento e temo che lo vedremo anche nei provvedimenti economici del nuovo anno.

Dall'inizio della legislatura, il Governo ha emanato 47 decreti-legge. Con questa media saranno 200 decreti in cinque anni contro i 146 della XVIII legislatura e i 100 della XVII. C'è poi il costante ricorso alla questione di fiducia: 42 volte nei primi 400 giorni, da parte di una Presidente del Consiglio che oggi fa esattamente quello che criticava ai suoi predecessori quando era all'opposizione. Ancora, segnalo l'impossibilità nel portare avanti iniziative legislative di origine parlamentare, come se il Parlamento fosse solo il luogo della ratifica burocratica o quello solamente chiamato alle celebrazioni e alle commemorazioni. Mai come ora il Parlamento dovrebbe difendere le sue prerogative, a partire proprio dai colleghi della maggioranza che sono stati privati della possibilità di portare in legge di bilancio le istanze del proprio territorio, i temi in nome dei quali sono entrati in Parlamento.

La seconda considerazione è che il provvedimento che oggi votiamo contiene sicuramente alcune misure positive. Tuttavia - come rilevo anche sul proroga termini - la sensazione è che molte di esse non siano in un quadro organico. Si riduce l'IVA sui ritocchi estetici, ma nel frattempo in legge di

bilancio si aumenta quella sui beni di prima necessità per l'infanzia; si guarda inermi alle legittime proteste degli operatori sanitari e si cerca - è il caso di dirlo - di indorare la pillola rinviando la fatturazione elettronica per i medici.

Si introduce il codice per gli affitti brevi, ma non si fa una riflessione su come le piattaforme digitali hanno stravolto il mercato immobiliare, rendendo le nostre più importanti città un *bed and breakfast* a cielo aperto, con buona pace delle famiglie, degli studenti, dei commercianti e delle piccole imprese, che non riescono più a prendere in affitto un locale o un appartamento.

Gli elementi migliori, Presidente, sono negli aiuti alla Toscana, nella proroga dell'assistenza ai profughi ucraini e nell'estensione del fondo di garanzia per il terzo settore. Sempre sul terzo settore, tengo a ringraziare la Commissione per l'approvazione del mio emendamento con cui si estende al 2024 la possibilità per le ONLUS di poter accedere al 5 per mille della dichiarazione dei redditi.

Quello che invece ci preoccupa, Presidente, è che tutte le proposte volte a sciogliere i grandi nodi sono state respinte. Penso a quelle per il rafforzamento del trasporto pubblico locale e, soprattutto, per la proroga del mercato tutelato. È ovvio che la libera concorrenza porta beneficio al consumatore. Ma la libera concorrenza si concretizza quando le imprese sono obbligate a competere e quando i cittadini non sono sommersi da pratiche commerciali aggressive o da comunicazioni mendaci. In questo caso si chiama giungla.

ARERA ha stimato che il 61 per cento delle persone che hanno accettato un nuovo contratto si è trovato a pagare bollette più salate di prima; solo lo 0,8 ha conosciuto una forte convenienza economica. Per questa ragione, prima di passare al mercato libero, occorre sminare il campo da tutto quello che ha reso questo mercato un vero e proprio incubo per le famiglie. Era questa la questione che il Governo doveva portare in Europa, come era stato chiesto anche dall'ordine del giorno approvato in Commissione e sottoscritto anche da alcuni membri della maggioranza. Purtroppo, però, così non è stato.

Vi limitate a un monitoraggio sui prezzi che ricorda iniziative come il cartello dei prezzi medi della benzina o il carrello della spesa calmierato. Sfido a trovare una sola persona che dica che, dopo queste iniziative, i prezzi dei generi alimentari sono scesi.

In virtù di tutti questi elementi annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (*Applausi*).

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, iniziamo con due notizie positive, ringraziando ovviamente anche noi il Presidente della Commissione bilancio e il relatore per aver approvato due emendamenti a cui teniamo molto. Il primo è sul trasporto pubblico locale: una vera rivoluzione, che prende spunto da un disegno di legge presentato nella passata legislatura dalla collega Paita e soprattutto dalla collega Noja. Tale misura ribalta il modo con il quale vengono dati i finanziamenti al trasporto pubblico locale, nel senso che vengono finanziate le società e le aziende che hanno un piano anche per quanto riguarda il trasporto dei disabili. Ciò rende questo emendamento particolarmente interessante, perché finalmente cerca di aggiornare la realtà dell'Italia al resto d'Europa. Ringrazio quindi per l'approvazione di questo emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, anche noi abbiamo presentato, come il collega Patton, la possibilità per il terzo settore e le ONLUS di poter accedere al 5 per mille della dichiarazione dei redditi per tutto il 2024. Anche questo è un elemento importante, perché attualmente il terzo settore sta ovviando a tutte le mancanze dello Stato, della macchina pubblica, ad esempio, per tutto ciò che riguarda la gestione dei migranti. È quindi un elemento importante, di grande civiltà.

Al netto di queste due buone notizie, l'esito di quello che viene chiamato decreto anticipi - in teoria doveva anticipare parte della manovra e forse consentire alla maggioranza di poter presentare gli emendamenti che in manovra invece non le è stato consentito fare - è abbastanza deludente. E lo è perché anche dal respingimento degli emendamenti che non sono stati approvati si percepisce una certa difficoltà nel gestire il quotidiano e una mancanza di visione strategica.

Cerco di declinare quanto detto in tre esempi. In primo luogo, non sono stati dati pareri favorevoli agli

emendamenti che riguardano il mondo dell'agricoltura; un mondo che, al netto delle fotografie fatte dai presidenti delle grandi associazioni, in realtà vive un momento di grande difficoltà, perché ha appena subito dei danni alluvionali non da poco in alcune Regioni importanti per il mondo agricolo; che è reduce da periodi di grande siccità e vede una legge di bilancio un po' avara nei suoi confronti. Ad esempio, non è stata concessa la detrazione Irpef alle aziende agricole, come se le aziende agricole fossero di serie B. In compenso, nella PAC europea, che poteva essere gestita in maniera più flessibile da parte degli Stati, queste aziende si vedono oggetto di una decurtazione per quanto riguarda le assicurazioni, proprio sugli eventi alluvionali e naturali. Eppure, il ministro Musumeci voleva che le assicurazioni dessero il loro assenso a tutte le case dei cittadini italiani per un'assicurazione contro i danni; addirittura nel disegno di legge di bilancio c'è questo per quanto riguarda gli strumenti delle aziende; agli agricoltori, invece, che hanno bisogno dell'assicurazione per eventi calamitosi, questa viene decurtata. È evidente, quindi, la difficoltà per le piccole aziende, che non avranno la possibilità di colmare quel *gap* tra quello che oggi viene dato loro dallo Stato e quello che una volta avevano, per cui si avranno sempre meno aziende che si assicureranno, e ciò è un grave danno in relazione ai futuri eventi calamitosi.

In secondo luogo, evidenzio come sono stati trattati in generale i lavoratori e in particolare i medici. Abbiamo visto la protesta che c'è stata? Non c'è nessun piano di intervento per quanto riguarda sia il lavoro, sia l'impresa, a parte il taglio del cuneo fiscale, che però non è paragonabile a quello che furono gli 80 euro di renziana memoria: sono comunque molti di meno e in molto meno tempo.

C'è una certa propensione a cercare delle risorse per le pensioni, ma - diciamo la verità - per la prima volta viene resa efficace ed efficiente nella sua totalità la legge Fornero. Il che francamente ci stupisce, dati i proclami elettorali di chi oggi è alla maggioranza.

Infine, per quanto riguarda il rientro dei cervelli, si tratta di un tema delicato: noi abbiamo ricevuto da parte di molti lavoratori e di molti italiani all'estero una richiesta di revisione totale di quelle norme. Spesso gli italiani non vanno all'estero perché sono felici di andarci, ma perché vedono lì la possibilità di realizzare i propri sogni. Penso in primo luogo alla categoria dei ricercatori, che - non so perché - in Italia non riescono ad avere fortuna se non hanno un certo pedigree e una certa tradizione di famiglia. All'estero, invece, la formazione della scuola italiana, che è ancora una delle migliori, viene apprezzata talmente tanto che sono i nostri ricercatori a essere chiamati a gestire molte ricerche. (*Applausi*). Ricordiamo che furono i ricercatori italiani a scoprire il Covid: tre ricercatrici donne, per la precisione. Allora, farli rientrare in Italia significa far rientrare persone che abbiamo formato noi fino ai venticinque anni, e ciò è un qualcosa di economicamente vantaggioso per il nostro Paese: li abbiamo formati, li abbiamo fatti andare all'estero, dove hanno maturato un'esperienza, e per cui rientrano arricchiti. E, invece, c'è una specie di accanimento per tutto ciò che è pensiero, cultura, scuola e formazione, un comparto che non ha mai avuto grandissime risorse. Signor Ministro, non si preoccupi: abbiamo avuto periodi di magra; poi si è cercato di correre ai ripari in questi anni e, anche attraverso le risorse del PNRR, si poteva dare una svolta. Invece, si ha una visione che francamente non ci aspettavamo di chiusura, di un ritorno al passato di cui questo Paese non aveva bisogno. Di tutto ha bisogno di questo Paese tranne che di risorse per quanto riguarda la formazione, la cultura e l'integrazione dei giovani nel mondo del lavoro.

Allora, come diceva il collega Patton, più che di anticipi si tratta di ritardi: ritardi strutturali per un Paese che di questi ritardi non ha bisogno. Questo Paese ha bisogno di una svolta radicalmente opposta, di risorse e di visioni strategiche perché il mondo sta cambiando e il periodo è difficile: la nostra economia non cresce come ci si aspettava; vedere il segno positivo rispetto al segno negativo ovviamente fa sempre piacere, ma non si tratta della percentuale positiva degli scorsi anni che pure criticavate dicendo che, nonostante fosse molto superiore rispetto a quella attuale, non era sufficiente e, rispetto agli altri Paesi, non era niente. Se non era niente una crescita del 3,6 per cento o il rimbalzo famoso del 6,1 per cento nel 2021, allora lo 0,7 per cento è una pallida fotografia di quello che fu. Proprio perché è una pallida fotografia, le risorse che ci sono oggi nella legge di bilancio e in questo decreto-legge, che è una pre-legge di bilancio, sono assolutamente insufficienti per dare le risposte che gli italiani si aspettavano, in un momento di inflazione altissima, di caro bollette e di una realtà fatta di

cittadini che, al netto dei proclami e delle fotografie di rito del Governo, fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Non c'è nulla per quello che chiamiamo il ceto medio, che non si sente più tale. Se oggi chiediamo a un medico, a un avvocato o a un commercialista come si sente, ci risponderà che si sente sempre di più nella parte di chi non ha mai la possibilità di avere detrazioni - l'ISEE non lo consente - e, pur non facendo parte dei paperoni, viene trattato come tale, per cui deve pagare tutto, fino all'ultimo centesimo, e non riesce più ad arrivare alla fine del mese.

Proprio perché questo decreto-legge, come la legge di bilancio - ma su quella abbiamo ancora tempo per discuterne - non dà risposte agli italiani, noi voteremo contro. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo tema, essendo intervenuto in discussione generale e su molti emendamenti, non dirò cose nuovissime. Sostanzialmente mi limiterò alla dichiarazione di voto. Vorrei però sottolineare un dato: come ha affermato il senatore Patton, anziché essere il decreto-legge anticipi, quello in esame credo sia un provvedimento che arretra la situazione, porta indietro e non in avanti.

Abbiamo cercato di affrontare l'esame di questo decreto-legge innanzitutto dal punto di vista del metodo, in modo condiviso tra maggioranza e opposizione. Anch'io riconosco al presidente Calandrini una gestione corretta, ma non basta il metodo del confronto. Intanto abbiamo affrontato nella discussione il tema degli emendamenti onerosi e ordinamentali e tutti abbiamo ragionato cercando di dare delle risposte a questioni presenti nella nostra società e che hanno un rapporto diretto con le persone in carne e ossa. Almeno da parte nostra c'è stata una certa disponibilità. Man mano che si andava avanti sono, però, intervenuti degli emendamenti del Governo, dei relatori e di singoli senatori che andavano a stravolgere il concetto di partenza, perché erano tutti costosi. Per quanto riguarda gli emendamenti delle opposizioni, si è chiuso su tutte le richieste che si facevano; mentre dall'altro lato vi è stata, ad esempio, l'accettazione degli emendamenti presentati dal senatore Lotito. Oggi siamo di fronte a un fatto comportamentale: abbiamo cercato di affrontare un metodo e di rispettarlo, dopodiché la maggioranza non l'ha rispettato per niente.

Quanto al merito, si è detto di no a una serie di temi che ho cercato di illustrare anche durante la discussione e la presentazione degli emendamenti, ad esempio, su questioni rispetto alle quali lavoratori, lavoratrici e cittadini aspettano da anni risposte concrete a sacrosante richieste, per evitare contenziosi e lungaggini. E ci è stato detto di no.

Ora, non ripeto la questione degli emendamenti, ma sottolineo le cose che qui sono state dette. Ad esempio, non si è affrontato un tema fondamentale. Noi siamo in una situazione in cui in tutto il Paese è emersa con forza, ad esempio dai ragazzi che hanno messo le tende davanti alle università, la questione del caro affitti per i giovani che vanno all'università, in particolare quelli che abitano in periferia e devono spostarsi nelle grandi città. L'università richiede giustamente la partecipazione continua alle lezioni. Siamo di fronte a costi eccessivi: c'è una disuguaglianza tra chi abita in città e chi abita fuori e, nello stesso tempo, si impedisce l'ascensione sociale. Questo è il punto fondamentale. Come si diceva prima, chi proviene dalle famiglie del ceto medio è figlio di genitori che in questi anni si sono impoveriti, per la crisi e l'inflazione. Tutto questo lo sappiamo. Si stanno intaccando i risparmi, nel nostro Paese, per poter andare avanti. È chiaro che, a questo punto, si spingono i figli a frequentare università meno prestigiose - quindi solo l'*élite* può iscriversi ad alcune università - o addirittura a lasciare gli studi. È un dramma per un Paese se non si capisce ciò.

Come si diceva prima, i giovani sono da incentivare. In particolare, le donne hanno una sensibilità diversa. Non si tratta solo di un fatto generazionale. Intervengono, ad esempio, nelle aree rurali, in cui hanno una grande capacità per tutto ciò che riguarda la produzione agricola. Hanno un'idea del chilometro zero e favoriscono il *made in Italy* - con cui voi tanto vi sciacquate la bocca - e cioè un rapporto di qualità; nello stesso tempo, dimostrano un'attenzione maggiore nei confronti della conservazione dell'ambiente rispetto alle persone della mia età. Al di là della riconversione, che uno si sforza di fare, la mia generazione è nata nella logica dell'espansionismo e dell'industrialismo. Mi

spaventa il fatto di non vedere il futuro. Nei confronti dei giovani c'è solo la repressione. Questo è il dato. È una critica fondamentale. Se il buongiorno si vede dal mattino e se questo era il decreto anticipi della finanziaria, cosa posso aspettarmi dalla finanziaria? Questo mi pare il dato fondamentale. Posso andare avanti: pensiamo a tutta la fragilità. È stato bocciato un emendamento sull'apprendistato e parlo sempre dei giovani, perché voglio rimanere su questo argomento. Ma voi davvero pensate che una persona possa lavorare, come lavoratore somministrato, un mese da una parte e un mese dall'altra, quindici giorni da una parte e quindici giorni dall'altra? In questo modo non aumenta la sua professionalità e, nello stesso tempo, affronta le criticità senza essere sufficientemente esperto. L'apprendistato invece dovrebbe favorire questo. Penso poi alla necessità di favorire l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro. Per fare questo, però, bisogna cambiare l'impostazione adottata fino ad oggi. Io credo di conoscere il mondo del lavoro: un lavoratore o una lavoratrice disabile o fragile deve avere un *tutor* o qualcuno che lo segue, perché altrimenti viene emarginato anche in quella realtà. Non basta l'inserimento nel posto di lavoro, ma è importante anche il modo attraverso cui viene inserito, seguito e cosa gli si fa fare. Di questo dovremmo discutere tutti noi, magari dividendoci sulla soluzione, perché magari io sono più collettivista e qualcuno invece più mercantilista. Ma il problema è un altro: sapere cioè se abbiamo di fronte un Paese che va in questa direzione. Devo chiedere con tutta franchezza a qualcuno se può spiegarmi se c'era questo messaggio, perché non lo vedo, mentre si trovano le risorse per rispondere invece a nicchie di interesse. Questa è l'altra cosa fondamentale di cui bisogna parlare, perché è l'impostazione che viene fuori.

Presidente, non posso che annunciare convintamente un voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra rispetto a detta impostazione. Ho parlato di questo argomento, ma potrei riferirmi, ad esempio, al ragionamento che abbiamo fatto anche in altre occasioni. Pensiamo a renderci autonomi dagli altri rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni e che continua ad avvenire, dato che ci sono le guerre e il clima cambia. Pensiamo alla questione della transizione ecologica, a rendere il nostro Paese più autonomo nella produzione. Se si deve fare questo, bisogna investire sul nuovo, sulla transizione e quindi sulle rinnovabili; favorire le comunità energetiche, e non solo perché è un fatto ambientalmente corretto e giusto per ridurre le emissioni, ma anche perché si riducono la nostra dipendenza e la nostra ricattabilità rispetto ad altri. E, invece, andiamo da un dittatore come Putin a un altro dittatore come quello dell'Azerbaigian, o in Egitto e in altre parti del mondo. Passiamo da un autoritarismo all'altro. Siamo ricattabili e, quindi, dobbiamo renderci autonomi.

Ora, di questo non c'è traccia. Discuteremo della legge di bilancio, ovviamente, ma non ve ne è traccia. In relazione al disegno di legge di bilancio, noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Io non sono intervenuto prima rispetto agli interventi dei presidenti Boccia e Patuanelli, ma ci siamo dati agli affidamenti, anche stamattina in Commissione. È chiaro che, se il Governo arriva con 15 emendamenti, e quindi emenda sé stesso - a parte il fatto che aveva annunciato che la manovra doveva essere approvata entro il 28 di novembre e forse lo sarà il 28 dicembre - se cambia le carte in tavola, è ovvio che a questo punto l'atteggiamento, per quanto ci riguarda, in sede di bilancio non sarà quello che abbiamo tenuto, in modo molto corretto, durante la discussione del decreto al nostro esame. Ve lo dico adesso, perché non è intenzione nostra assecondare un'altra volta questa impostazione e poi alla fine avere due dita negli occhi. (*Applausi*).

[LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, vorrei iniziare questo intervento innanzitutto in controtendenza rispetto a quanto detto dal senatore Magni, ringraziando il Presidente della Commissione bilancio, i relatori e il Governo per aver individuato un metodo di lavoro condiviso.

In Commissione ci si è confrontati nel merito - come ricorderà Borghi - anche con le opposizioni e il testo del decreto è stato integrato con parecchie norme utili e funzionali alla *ratio* complessiva del provvedimento. È un decreto fondamentale per i numeri del bilancio dello Stato del 2023 e lo è ancora per i riflessi che si hanno e si avranno sul 2024. A parlare sono soprattutto le poste economiche, che utilizzano integralmente i 18,2 miliardi di maggiore indebitamento deliberato dalle due Camere - come

ricorderete - l'11 ottobre del 2023. In particolare, si tratta di 17,5 miliardi di maggiori spese e 700 milioni di minori tasse. Ma sono numeri che certamente si riverberano anche sul bilancio 2024, visto che vengono anticipate al 2023 molte poste del prossimo anno.

L'impostazione è quella di un decreto molto razionale e soprattutto equilibrato, proprio come la legge di bilancio 2024 che stiamo esaminando in Commissione bilancio.

Anche i numeri sul 2024 vedono un sostanziale bilanciamento tra entrate per 2,389 miliardi e spese per 2,407 miliardi di euro. La novità di questo Governo e della maggioranza sta proprio nel misurare l'equità delle misure e le risorse per farvi fronte. Si tratta di norme di buon senso, che sono dirette a quella ampia platea di persone che ha sofferto di più negli ultimi anni di congiuntura negativa, salvaguardandone il reddito.

Viene aumentato il potere di acquisto dei pensionati, con quasi 1,5 miliardi di euro, anticipando di un mese, al 1° dicembre 2023, la decorrenza della perequazione automatica delle pensioni. La perequazione è a valere sui ratei dei trattamenti pensionistici di tutto il 2023.

Vi è poi il tema degli statali che rinnovano i contratti, per i quali viene prevista una indennità di vacanza contrattuale che copre il periodo di dicembre 2023.

Due miliardi e mezzo vengono dedicati al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi dei lavoratori autonomi con dichiarazione sotto i 170.000 euro. Questo anticipo può essere dilazionato tra gennaio e maggio in cinque rate mensili.

Viene introdotto un contributo di solidarietà, stimato in 450 milioni di euro per il 2024, a carico delle imprese del settore energia che in questo periodo hanno fatto i maggior profitti.

Poi c'è un capitolo di disposizioni dedicato a perequare il trattamento degli enti territoriali. In particolare, vengono dati 300 milioni di euro alla Regione Sicilia per provvedere al fabbisogno sanitario regionale del 2023; 25 milioni di riduzione del concorso alla finanza pubblica al Trentino-Alto Adige; 40 milioni vanno a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano a titolo di compartecipazione del gettito delle accise petrolifere; a Bolzano vanno anche 24 milioni di compensazione degli oneri previsti dalla convenzione con la Rai.

Quaranta milioni vanno alla Regione Molise come contributo vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione. Viene rifinanziato con 500 milioni per il 2023 il fondo per il trasporto pubblico locale; 35 milioni vanno al cosiddetto bonus trasporti per coprire il costo dell'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

È previsto anche un emendamento, introdotto in Commissione bilancio, per il differimento dei termini relativi agli adempimenti contributivi e previdenziali delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpite dagli eventi calamitosi del 2 novembre. Contrariamente a quello che è stato detto, non siamo stati insensibili al trovare le soluzioni per le popolazioni che hanno subito una tale sventura.

Poi c'è il capitolo infrastrutture. Per gli alloggi e le residenze universitarie vengono stanziati 96 milioni come cofinanziamento del *target* previsto dal PNRR per lo stesso scopo. Per coprire i fabbisogni di cassa del 2023 di RFI (Rete ferroviaria italiana), sia per nuove opere che per la produzione straordinaria, viene stanziato un miliardo di euro. Inoltre, ci sono i contributi agli investimenti.

La nuova Sabatini a favore delle piccole imprese viene rifinanziata con 50 milioni. Ai programmi della difesa e di elevato contenuto tecnologico in campo aeronautico vanno 326 milioni. Vi sono misure a sostegno delle imprese esportatrici, attraverso una norma inserita in Commissione bilancio. Sempre in Commissione bilancio, è stata aggiunta una norma che rilancia il fondo di garanzia per le PMI.

Diversi contributi economici vengono stanziati in ambito dello sport, con dieci milioni al CONI, tre milioni al Comitato paraolimpico, otto milioni per il completamento del Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

Viene poi istituito un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio, con l'adozione di 2,76 miliardi nel 2024. Infine, vengono incrementate di 15 miliardi, portati a 18,2 miliardi per il 2023, le risorse per l'attuazione del cosiddetto superbonus 110. Ma nel bilancio dello Stato dei prossimi anni, la cessione dei crediti edilizi peserà ancora per circa 23 miliardi ogni anno, con strascichi finora quantificati in 135 miliardi.

Un sostegno al settore delle costruzioni e dell'edilizia verrà certamente dai cantieri del PNRR. Con una

modifica introdotta in Commissione bilancio, viene ulteriormente rafforzata la capacità amministrativa sia della pubblica amministrazione che dei soggetti attuatori. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, che rappresentano la metà del valore della produzione del settore, che è di circa 300 miliardi di euro, il sistema degli incentivi va ricondotto a razionalità e sostenibilità. È quello che sta facendo questo Governo, che è consapevole dell'importanza strategica del comparto edilizia sull'economia nazionale. Concludo ribadendo un plauso al lavoro fatto in Commissione, un lavoro di squadra, in cui i senatori di Forza Italia hanno giocato un ruolo importante e soprattutto determinante, che ha portato a un provvedimento molto concreto. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento segnalando che non è che sia sempre tutto da buttare nel cestino, anche se avremmo preferito proprio non veder arrivare in Aula la maggior parte di questo provvedimento.

Ovviamente, non possiamo che essere contenti della proroga dello *smart working* nel settore privato; come ho detto già ieri, sarebbe stato bello avere tempi più lunghi, dato che è stato concesso solo fino al 31 marzo, e mi auguro che sappiate che c'è il problema del settore pubblico, per cui questa proroga non è ancora stata concessa e auspico che arrivi. Non posso che essere più che soddisfatta di quello che è accaduto poche ore fa in quest'Aula, quando tutti i Gruppi parlamentari hanno messo la firma su un mio ordine del giorno volto a istituire un fondo per l'acquisizione di macchine come quelle per la perfusione che si utilizzano per i trapianti. È stato certamente un momento di unità e di propositività di questo Parlamento; esulteremo di più quando questo buon proposito diventerà legge, con l'istituzione del fondo che abbiamo adesso solamente richiesto.

Mi duole però constatare che, nel complesso, si parla di un decreto-legge a tutela del lavoro per le esigenze indifferibili, che dovrebbe promuovere la crescita e azioni positive per la nostra economia, ma in realtà nella pratica vediamo tutto il contrario, perché in legge di bilancio vi apprestate ad aumentare le tasse per i cittadini italiani per circa due miliardi; tuttavia, non paghi di questo, mentre ai cittadini aumentate le tasse, nel provvedimento in discussione fate uno sconto alle imprese energetiche sulla tassa sugli extraprofitto che pure era stata istituita e condonate l'ultima rata che dovevano versare per una somma che va quantificata tra i 450 e gli 800 milioni di euro; pertanto, se aveste riscosso quanto dovevate, avreste potuto tranquillamente dimezzare l'aumento di tasse che fate nel disegno di legge di bilancio.

Non basta solo questo: nella legge di bilancio fate un favore alle banche tale per cui prima avete varato la norma sugli extraprofitto anche per loro e poi l'avete trasformata in modo che non paghino le tasse sugli extraprofitto. Insomma, non si capisce da che parte volete andare o, meglio, si capisce benissimo: come al solito, state legiferando in maniera da avvantaggiare pochi, che erano già beneficiari di numerosi vantaggi e in una posizione economica eccellente, e continuate a svantaggiare le classi già sfavorite della popolazione; ad esempio, nel provvedimento in discussione anticipate il taglio dei fondi per la disabilità e avete respinto tutti gli emendamenti, come abbiamo visto poco fa, che andavano a rifinanziare una serie di fondi per la non autosufficienza, la disabilità o l'Alzheimer. (*Applausi*). Tutto è stato bocciato.

La quantità di tempo che ci siamo presi in quest'Aula per illustrare gli emendamenti e discuterli fa ben capire quanto siate lontani dalla realtà del nostro Paese e ci state portando in una direzione che non è quella che serve all'Italia. Sono più le cose che non ci sono nel decreto-legge che quelle che ci sono; a parte la fortuna che non ci sia, come ho detto ieri, l'emendamento per consentire ai condannati di entrare di nuovo nei Comuni e al riguardo vi ringrazio per aver capito che forse era troppo. Non avete voluto approvare le norme per la transizione digitale, né quelle di supporto ai cittadini che stanno affrontando il caro mutui; non volete aiutare il Paese a fare una vera transizione energetica, non fate niente per il credito d'imposta per chi acquista impianti da fonti di energia rinnovabili e non volete abolire i sussidi ambientalmente dannosi. Mi domando cos'è che volete fare, a parte aiutare le banche e gli altri che fanno extraprofitto. (*Applausi*).

Vi siete insediati dicendo che eravate il Governo del lasciar fare a chi vuole fare, ma neanche questo state mantenendo: state affossando persino le imprese che ci hanno aiutato ad alzare il PIL subito dopo la pandemia, i cosiddetti esodati del superbonus, piccole imprese italiane che avevano in pancia tantissimi crediti del superbonus, strumento che raccontate ovviamente malissimo, accusandolo di essere colpevole di un buco di bilancio che però nei conti pubblici non esiste. Ribadisco ancora una volta infatti che non c'è nessun documento che attesti che esiste il buco di bilancio che andate raccontando voi, mentre ci sono tantissimi documenti che attestano quanto la misura abbia spinto il PIL, abbia fatto aumentare l'occupazione e abbia fatto ridurre il rapporto debito-PIL grazie all'impulso che ha dato a questo Paese (14 punti di debito ridotti grazie al superbonus).

Voi invece, nel cosiddetto decreto sulla circolazione dei crediti d'imposta, la circolazione dei crediti l'avete cancellata. Adesso andate raccontando che le imprese sono in difficoltà per colpa della nostra norma, mentre in realtà sono in difficoltà perché non hanno più potuto cedere i crediti perché voi glielo avete impedito. (*Applausi*). L'unico buco di bilancio che verrà certificato il prossimo anno è quello che state provocando voi, perché nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza avete scritto che per l'anno prossimo il PIL del Paese sarebbe cresciuto dell'1,2 per cento, ma adesso le stime sono già allo 0,7 per cento. Questo differenziale è quello che vi avrebbe permesso di decantare una fantomatica riduzione del rapporto debito-PIL e che invece, a causa delle mancate misure per la crescita del Paese che voi non avete adottato, crescerà. Il buco di bilancio lo avete fatto voi e lo vedremo l'anno prossimo. (*Applausi*).

Non avete neanche prorogato le misure a favore dei territori colpiti dal sisma e dall'alluvione. Vi accanite, cioè, contro chi è in difficoltà, come gli studenti fuori sede, perché la Ministra va a parlare di alloggi, di residenze e di misure che possano favorirli, ma poi nella pratica tutte le proposte che vi vengono fatte in questa direzione naturalmente le bocciate. Parlate di chi vuole fare? Ebbene, le nostre imprese chiedono un quadro normativo chiaro e duraturo per poter programmare e fare investimenti e aumentare l'occupazione, ma voi non lo fate. Le misure più utilizzate dalle imprese per l'innovazione tecnologica e per guardare al futuro, come Innovazione 4.0, le avete trasformate rendendole inutili, non le prorogate e non accogliete neanche gli emendamenti che vi suggeriscono cosa fare quando non siete capaci di capirlo da soli. Niente, assolutamente niente.

La stessa cosa accade con la Strada dei parchi, com'è stato detto prima: avete tradito tutte le promesse fatte, avete tradito i sindaci e avete tradito i pendolari che percorrono quella strada ogni giorno a tariffe altissime. Tante promesse in fase pre-elettorale, ma anche subito dopo, e poi nei fatti andate in direzione completamente opposta. (*Applausi*).

Vi siete dipinti come il Governo pronto ad affrontare le sfide e la guida del Paese, ma a noi sembra che ci stiate guidando direttamente dentro il baratro della recessione. La vostra manovra doveva essere seria, prudente e responsabile, ma siete responsabili solo nei confronti di chi ha già tanto e invece siete totalmente irresponsabili nei confronti dei cittadini di questo Paese.

Per questi motivi, il nostro voto al disegno di legge di conversione è contrario. (*Applausi*).

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, molte volte, quando si discutono i decreti-legge in Assemblea, in certi casi, si passa molto tempo in discussioni anche accalorate, come abbiamo visto stamattina, per aspetti - mi verrebbe da dire - potenzialmente non rilevantissimi. Si impiega invece pochissimo tempo per spiegare dei punti relativi a questi decreti-legge, a quello al nostro esame in particolare, che sono di estrema rilevanza ed anche di estremo peso finanziario. Aspetti che potrebbero interessare ai cittadini; sicuramente gli impattati se ne accorgono, mentre qualcun altro forse può pensare che si tratti solo di minuzie. Se ne sono accorti ad esempio tutti i pensionati, che a dicembre hanno ricevuto una pensione un po' più alta rispetto al solito, perché si è deciso di anticipare il conguaglio dell'incremento pensionistico che questo Governo ha riconosciuto a tutti i pensionati (ricordo che stiamo parlando di 16 milioni di persone).

Il fatto di far avere questo incremento a dicembre, invece che l'anno prossimo, secondo me è stata una cosa gradita da parte di molti pensionati, come penso che chiunque abbia potuto verificare. Stiamo



parlando però di 1,4 miliardi di euro. Un conto sono le piccole cose, un conto situazioni che impattano vaste platee, come quella dei pensionati: 1,4 miliardi di soldini in più che sono arrivati nelle tasche di pensionati che spesso hanno pensioni vicine alla minima o quantomeno basse sono convinto siano stati una cosa gradita a dicembre.

Vorrei ricordare che sempre in questo decreto-legge ci sono altri due miliardi per l'incremento e l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, tutte misure giuste; non stiamo regalando niente a nessuno, questo dev'essere chiaro. I pensionati hanno diritto alla loro rivalutazione e i dipendenti pubblici hanno diritto al loro contratto, questo dev'essere chiaro. In passato le pensioni non sono mai state rivalutate (quantomeno negli ultimi dieci anni), anche quando si era in presenza di incrementi molto più piccoli dell'inflazione, anzi, in certi casi impercettibili; nell'incertezza, però, si faceva cassa su tutto e quindi si bloccavano le rivalutazioni. Quest'abitudine è partita dalla legge Fornero. Tutti parlano delle quote della legge Fornero, ma la misura di tale legge che ha più danneggiato i pensionati è stato il blocco per tre anni della rivalutazione. Poi persino la Corte costituzionale ha detto che forse non era il caso. Fatto sta però che il punto di partenza era il blocco con tranquillità della rivalutazione per tre anni, com'è stato fatto anche in altri casi.

In questo caso, pur in presenza di un incremento forte dell'inflazione, si è deciso di riconoscere qualcosa a tutti e alla maggior parte tutto. Almeno si fa un po' di chiarezza sulle pensioni perché, in modo assolutamente strumentale, tante volte dall'opposizione ho sentito dire che si fa cassa sui pensionati perché magari a chi aveva 10.000 euro di pensione non è stato dato l'aumento di 1.000 euro al mese. Formalmente ne aveva diritto, lo riconosco, ma dall'altra parte può anche essere che forse, in una situazione di risorse scarse, prendere e dare 1.000 euro al mese a chi già ne riceve 10.000 era un'impostazione un po' aggressiva. In ogni caso, qualcosa abbiamo dato a tutti e, in questo caso, l'anticipo del conguaglio è parte di tale piano di rivalutazione delle pensioni che ha pesato attivamente sulle casse dello Stato. Immaginate infatti cosa voglia dire sulla massa di tutte le pensioni riconoscere, com'è stato fatto l'anno scorso, un aumento oltre l'8 per cento su tutte le pensioni di 16 milioni di cittadini. Sono state cifre molto importanti, che hanno pesato sul bilancio.

Oggettivamente però questo provvedimento arriva a 16 milioni di cittadini. Il superbonus è arrivato a pochi fortunati. Credo sia meglio cercare di dedicarsi alle pensioni piuttosto che fare regali *random*, a qualcuno. (*Applausi*).

Lo stesso discorso vale per i contratti collettivi del pubblico impiego. È diritto di un lavoratore avere il contratto aggiornato perché anche per il lavoratore, come per il pensionato, se il contratto non viene aggiornato, in presenza di inflazione, c'è una riduzione reale dello stipendio.

Stiamo parlando in ogni caso di diritti, ma anche in questo caso, se c'è una vacanza contrattuale, è perché da anni non sono stati rinnovati.

Anche sul fatto che ci fosse un'enorme inerzia nel rinnovo dei contratti stiamo vedendo un intervento da parte del Governo su obiettivi che erano attesi in certi casi da anni e che spero si raggiungano in modo definitivo. D'altra parte, nel disegno di legge di bilancio ci sono le risorse, specialmente per alcune categorie più numerose, in modo tale da non avere un'indennità di vacanza contrattuale, ma l'effettivo rinnovo del contratto.

Parlando sempre di macrotemi, sulla questione della Strada dei Parchi ne ho sentite tante, però mi sembra che non sia mai stato ricordato abbastanza il colpo di mano del Governo precedente, nello specifico probabilmente del Presidente del medesimo Governo, che era il migliore e non falliva mai (però in questo caso forse un po' gli era scappata la "miglioranza"), il quale aveva espropriato, probabilmente in maniera illegittima, a giudicare da quanto dicono i tribunali, un'autostrada a un concessionario, cui era conseguita una penale per lo Stato di 5 miliardi di euro. Noi magari leggiamo il giornale e non ce ne rendiamo conto, ma 5 miliardi significa non poter rinnovare i contratti di cui sopra, significa non poter pagare le pensioni di cui sopra e così via. Quindi, se il Governo - penso sia stato riconosciuto più o meno da tutti - è riuscito finalmente a trovare un accordo, invece di andare in chissà quali contenziosi per chissà quanti anni, penso sia una cosa di cui beneficerebbero tutti, al di là dello specifico caso dell'utenza e di chi utilizza l'autostrada, che peraltro avrà le tariffe bloccate, altra cosa che ritengo utile.

Sempre fra i buchi che si cerca di coprire, non si è parlato per niente di trasporto pubblico locale. In questo provvedimento ci sono 500 milioni per il trasporto pubblico locale e in certi casi, con i soldi messi da questo Governo, tanti sindaci di sinistra fanno la ruota come i pavoni, dicendo di essere bravi. Sono bravi, ma probabilmente perché c'è un Governo che li supporta, com'è giusto che sia, perché garantire il diritto di spostarsi in modo efficace ed efficiente ai cittadini non è né di destra, né di sinistra (*Applausi*), ma questo Governo cerca di andare incontro esattamente a queste esigenze. Mi auguro che venga riconosciuto o quantomeno che ne venga preso atto.

Seppure sarebbe stato piacevole, utile e doveroso fare di più subito, c'è anche un inizio di intervento nei confronti delle aree alluvionate della Toscana. Magari uno non ci pensa, ma non è questo l'intervento a favore delle aree alluvionate; serve esclusivamente per evitare un'ingiustizia terribile, vale a dire che chi in quel momento aveva la casa sott'acqua si veda recapitare anche una sola cartella, perché quel giorno non aveva pagato le tasse o i contributi. Quindi, questo è un intervento contingente, com'è giusto che sia in un decreto-legge in cui bisogna affrontare le questioni urgenti: bisogna evitare la beffa che qualcuno, magari evacuato o scappato da casa, perché era scattata l'evacuazione per pericolo di inondazione, debba addirittura prendere una multa per quello che è successo.

Credo quindi che ci siano aspetti molto positivi in questo decreto-legge e sono contento che alla fine l'abbiamo esaminato con un certo grado di accordo, più o meno fra tutti.

Un'ultima cosa, prima di chiudere: vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo presenti in Aula che quando il livello di "parere-contrarismo", per così dire, comincia a salire oltre un certo livello, forse una qualche riflessione va fatta. Il Parlamento infatti - vorrei ricordarlo - non ha il potere approvativo, ma quello legislativo, per cui il fatto che ci siano interventi dei senatori, che, con una certa leggerezza, ricevono parere contrario dal Governo o dai Ministeri (non si riesce mai neanche a capire bene quale sia l'origine di questi pareri contrari) non è esattamente foriero di un buon rapporto fra il Governo e il Parlamento. (*Applausi*). Io preferirei che si desse un po' più di attenzione a questo.

Questo vale ancora di più per interventi da parte di organi dello Stato pur rispettabilissimi e altissimi, ma che - mettiamola così - non mi risulta abbiano potere di dare pareri sugli emendamenti. (*Applausi*). Quindi la prossima volta, se arriva qualche altissima parte del nostro ordinamento repubblicano a dire che forse un determinato emendamento non va bene, noi lo approviamo e poi quella lo stralcia, perché la faccia davanti agli elettori la mettiamo noi, non lei. (*Applausi*).

[MANCA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il cosiddetto decreto-legge anticipi anticipa purtroppo una manovra senza respiro, che risulta espansiva solo nei dettagli delle regole di finanza pubblica perfino nel confermare misure già in essere, come il cuneo contributivo, che noi abbiamo condiviso, ma che voi non siete stati in grado di rendere strutturale nell'interesse generale del lavoro e delle imprese.

È una manovra inefficace per rilanciare la crescita. C'è un grande assente nel dibattito di oggi. Il fatto che il Governo e i relatori abbiano rinunciato alla replica in questa sede conferma l'assenza di idee e di progetti (*Applausi*) e la difficoltà a rappresentare un'idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. È una manovra inefficace perché c'è un grande assente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che resta l'unica leva per favorire investimenti pubblici e privati in una stagione nella quale le imprese e l'economia non crescono. Eppure, non c'è alcun collegamento tra la politica economica di questo Governo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è il pilastro fondamentale per intercettare i cambiamenti in campo energetico, sociale e digitale per innovare questo Paese e garantirgli un futuro positivo per una nuova crescita economica.

L'Europa e l'Italia non possono essere un mercato; sono un luogo produttivo, di crescita, di lavoro e di opportunità. Voi rinunciate a tutto questo e ci presentate una manovra che attacca al cuore il pilastro dei diritti. Mi rivolgo al Governo per suo tramite, signor Presidente: ma perché continuate a considerare la salute, l'istruzione, la formazione delle risorse umane e la scuola un costo, quando in realtà sono investimenti fondamentali per un'idea di sviluppo economico, di società e di riduzione delle disuguaglianze? (*Applausi*). Di fronte a noi, ovunque ci giriamo, c'è la grande questione

educativa. Considerare l'istruzione e la salute come un costo e non come un investimento rappresenta per me il fallimento delle vostre politiche di Governo, sulle quali noi abbiamo dimostrato di avere un'idea e una proposta alternativa di società, perché i nostri valori sono incompatibili con i vostri.

Presentate una manovra in *deficit* di 15,7 miliardi, ma sia chiaro - lo dico ai colleghi di maggioranza - che non c'è solo improvvisazione e propaganda. Abbiamo visto in questo dibattito, in fase di conversione del decreto-legge anticipi, tanta improvvisazione e tantissima propaganda. È evidente che abbiate costruito una manovra in cui il decreto-legge anticipi anticipa in qualche modo i saldi di finanza pubblica dentro i quali dovrete muovermi per questa manovra.

Come dicevo, non ci sono solo improvvisazione e propaganda. Per noi, il vostro è uno schema vecchio, tipico di tutti i Governi di destra, e lo voglio riassumere in questo modo: nessuna politica industriale; pensate che basti il mercato, senza lo Stato, per agganciare i fattori del cambiamento. In realtà, è il mercato che ha bisogno di più Stato, perché la transizione energetica e digitale richiede un progetto per lo sviluppo; richiede un piano industriale che voi non avete e che negate; richiede di abbracciare la questione dei cambiamenti climatici come un'opportunità, non come un problema. Invece voi li negate e, anziché valorizzare e regolamentare le comunità energetiche, parlate di nucleare di terza generazione. Voi avete la propaganda perché il vostro obiettivo in questa manovra non è il Paese e non è nemmeno l'attuazione del vostro programma di mandato; il vostro obiettivo sono le elezioni europee (*Applausi*) e la regolazione dei conti interni a questa maggioranza.

Avete cioè bisogno di capire quale sarà l'esito di questa tornata elettorale, ma lo fate purtroppo dimenticando che avete avuto la responsabilità di governare il nostro Paese e che lo state facendo senza un'idea di futuro, anzi mangiando futuro. In questo momento avremmo bisogno di discutere delle riforme e di affrontare, ad esempio sul terreno della salute e dell'istruzione, perfino una riclassificazione della spesa pubblica. Dovreste andare a Bruxelles a discutere del Patto di stabilità e della riclassificazione con Eurostat, pensando che una parte fondamentale della salute non può essere contabilizzata per cassa, quando la ricerca e l'innovazione hanno portato medicinali, farmaci e soprattutto opportunità per prevenire, anziché curare, che rappresentano il più grande e importante investimento per questo Paese. Rinunciate al terreno delle riforme e rinunciate dunque a confrontarvi su un'idea di società e di comunità.

Ora, lo dico, questo decreto anticipi è anche l'anticipo del vostro fallimento. (*Applausi*). Per me è l'anticipo della rinuncia a dare attuazione al programma di mandato. È facile presentarsi agli elettori con più pensioni per tutti e con meno tasse per tutti, per poi, quando siete al Governo, tagliare lo sconto che avevamo definito sulle accise sui carburanti e aumentare le stesse accise, aumentando quindi il carburante. Chi è che ha bisogno della benzina? Spesso è il lavoratore, spesso sono le persone più deboli, che si recano sul luogo di lavoro. Un conto è la propaganda, un altro conto è l'esercizio del Governo.

Lo dico perché il vostro programma di mandato prevedeva e prevede meno tasse per tutti. Ecco, riemergono in questa sede, attraverso un emendamento parlamentare, per cui il lupo perde il pelo, ma non il vizio, operazioni che si devono chiamare con il loro nome. Quando un parlamentare in quest'Aula presenta un emendamento, con il consenso del Governo, per intervenire sulla rottamazione-*quater*, a rate già scadute, per noi questo si chiama condono. Non c'è un'altra definizione. (*Applausi*). Confondete il fatto che la rottamazione-*quater* è un'iniziativa del contribuente in un rapporto con lo Stato, per cui questo lo aiuta a recuperare un debito fiscale, non quantificando gli interessi. Evidentemente, ci sono persone che conoscete, sapete perfettamente chi non ha pagato, dovete dare una mano a coloro che non hanno rispettato un patto fiscale tra lo Stato e il contribuente. (*Applausi*).

Questo per noi è il vizio: condoni, anziché un lavoro necessario sul recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. Io continuo a pensare che chiunque governerà questo Paese debba lavorare per contrastare l'evasione fiscale, non per ampliarla. Allora mi chiedo: come fate a guardare negli occhi i lavoratori e i giovani ai quali avete detto no al salario minimo, quando contemporaneamente lavorate per favorire l'evasione e aiutare l'elusione fiscale? (*Applausi*). Come fate a pensare e solo ad ipotizzare ciò? Che idea di società avete? Un'idea di società nella quale riducete l'IVA per le attività di chirurgia estetica e per gli integratori alimentari e poi l'aumentate per i pannolini e per il latte materno.

*(Applausi)*. Ma che idea di società ha questa destra? Che idea di priorità ha, nell'interesse generale del Paese?

Signor Presidente, ringrazio il presidente Calandrini per aver consentito, per lo meno in Commissione bilancio, un confronto evidente e utile. In questo modo, abbiamo evidenziato le nostre proposte, perché, di fronte ai vostri tagli sul pilastro della previdenza, noi rispondiamo con la reintroduzione di Opzione donna e delle misure sociali *(Applausi)*, perché è inaccettabile in questo Paese parlare di politiche di genere e colpire l'uscita dal mondo del lavoro delle donne. È inaccettabile.

Non sono politiche di genere, le vostre sono scelte per lasciare da sole le persone più deboli, più fragili. Sono scelte per aumentare le disuguaglianze, perché nella solitudine, cioè in un mercato che da solo fa da sé, si ampliano le disuguaglianze, non ci sarà crescita economica, dovrete ricorrere al taglio dei servizi essenziali ai cittadini e a proposito dei vostri tagli lineari, quando vi accorgete che la sostenibilità del debito non c'è senza crescita, dovrete mettere mano al taglio lineare sui servizi, che significa ampliare delle disuguaglianze, lasciare da sole le persone che non ce la fanno, costruire un'idea di società senza coesione e senza comunità. Voi rinunciate al futuro del Paese, in questo modo. Ecco perché avete un'idea sbagliata.

Noi abbiamo tentato di produrre in questa sede un'idea di Paese e di società alternativa. Abbiamo proposto iniziative utili sul lavoro e abbiamo proposto iniziative utili per gli studenti sugli affitti, ma quale idea di Paese c'è alla base della scelta di smontare il Fondo per l'affitto, *(Applausi)* non garantendo ai giovani a basso reddito la possibilità di studiare, e, dall'altra parte, di aiutare l'elusione e l'evasione fiscale, pensando che l'unico obiettivo sia capitalizzare le banche, e di non aiutare il lavoro, non alzare i salari e non garantire l'accesso al lavoro in maniera degna ed equa?

Poi ci si lamenta che i nostri giovani scelgano una strada per andare fuori dal nostro Paese. Certo, se sono costretti ad entrare a 5 euro l'ora nel mercato del lavoro, perché voi dite di no ai 9 euro del salario minimo, ci sarà una ragione. Avete un'altra idea, corporativa: per voi vengono prima i consulenti del lavoro rispetto ai lavoratori, alle persone, alle imprese e all'idea di società e di sviluppo economico di questo Paese. *(Applausi)*.

In conclusione, queste sono le ragioni per le quali le nostre proposte sono incompatibili con le vostre priorità e ne siamo orgogliosamente fieri, perché abbiamo un'idea di società e di Paese alternativa. Voi state sbagliando, ve lo diciamo ora per allora. Non avete una visione lunga. State perfino tradendo il vostro programma di mandato e state dicendo al vostro elettorato che è molto facile promettere, ma poi, purtroppo, la vostra identità e i vostri valori vi portano a favorire un'idea corporativa della società e a demolire la giustizia, l'equità, la solidarietà e la necessità che abbiamo di costruire crescita e sviluppo economico. *(Applausi)*.

Per questo voteremo contro il provvedimento in esame. Presidente, lo dico a lei perché si rivolga al Governo: ci avete detto che doveva essere una conversione a saldi invariati. Avete fatto una conversione del decreto anticipi utilizzando circa 800 milioni di euro. Ora fate in fretta, prima che inizi la discussione del disegno di legge di bilancio, a reperire le risorse per gli affitti e a individuare le risorse per contrastare i tagli che avete fatto sulle disabilità, perché noi su questo non arretrremo. Abbiamo bisogno di risorse aggiuntive per stimolare una ripresa di valori fondamentali per aiutare i giovani, per aiutare le donne e per aiutare un'idea di società alternativa alla vostra. Voteremo convintamente contro. *(Applausi)*.

[MENNUNI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI *(Fdl)*. Signor Presidente, vorrei invece ringraziare innanzitutto il presidente Calandrini, che ha saputo condurre benissimo i lavori della Commissione. *(Applausi)*. Vorrei ringraziare ovviamente i relatori, tra cui la nostra senatrice Nocco, il relatore Borghi e il relatore Damiani, e vorrei ringraziare tutti i senatori che si sono impegnati nel varare questo disegno di legge così importante.

Prima di trattare però di temi economici, credo che sia sempre utile soffermarci un secondo sulla fase congiunturale, storica ed economica che stiamo tutti vivendo, cari senatori.

Io ricorderei a tutti noi, che pensavamo che non spirasse più quel terribile vento pandemico, che invece ha cominciato a spirare quello di due guerre ai confini, alle porte dell'Europa. Quindi, indubbiamente

viviamo una fase piuttosto complessa. C'è un detto che dice: io non auguro a mio figlio di vivere in tempi storici interessanti. Indubbiamente, noi oggi viviamo in tempi storici di interesse.

Quante e quali sono le trasformazioni che stiamo vivendo? Proprio oggi, per esempio, qualcuno richiamava i rapporti con l'Unione europea. In Commissione, abbiamo varato un'importante risoluzione, sia alla Camera che al Senato, in merito alla *governance* europea. Abbiamo chiesto, con quell'atto che è stato approvato stamattina, di andare a rivedere il rapporto *deficit*-PIL del 3 per cento e il rapporto debito-PIL del 60 per cento. Sappiamo e siamo tutti coscienti di quanto sarebbe incredibilmente difficile garantire quella crescita che oggi occorre a tutta l'area euro, se quei parametri rimanessero in vigore, a prescindere da quelli che siano i regolamenti che verranno applicati dalla Commissione europea.

Ma entriamo adesso *in medias res*. Io ho avuto l'onore e l'onere di svolgere questa dichiarazione di voto per il Gruppo Fratelli d'Italia. Prima il senatore Borghi ha detto che è un diritto del pensionato che noi sosteniamo il suo potere d'acquisto. Sono veramente lieta di poter asserire che questo è vero e giusto, e infatti lo stiamo facendo. Abbiamo previsto quasi 1,5 miliardi di anticipo della decorrenza della perequazione automatica per le pensioni a decorrere su tutti i ratei pensionistici del 2023. E questo perché vogliamo sostenere i nostri pensionati.

Vorrei richiamare l'attenzione su un'importante emendamento a firma mia, del presidente della 10<sup>a</sup> Commissione, senatore Zaffini e di molti altri, in merito ai mutui agevolati. Ricordo anche che in Commissione noi abbiamo riproposto quell'emendamento, perché in quella sede è stato fatto un bel lavoro, molto qualificante. Non a caso, siamo riusciti, mediante quell'intervento, a concedere ai bancari degli istituti di credito la possibilità di avere i *fringe benefit* rivalutati, che li portano a quasi una tredicesima in più rispetto a quella che sarebbe stata prevista.

Richiamo anche quei 2,5 miliardi dedicati al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi per tutti coloro che abbiano redditi sotto i 170.000 euro. Noi riteniamo che bisogna sostenere, supportare quello che è un ceto medio - senatori - che ha sofferto molto e che oggi noi riteniamo di andare a sostenere.

Qualcuno prima stava richiamando il tema della Toscana. È vero che la Toscana ha sofferto ed è per questo che noi abbiamo previsto 50 milioni per le emergenze nazionali e per il fondo a sostegno anche delle imprese esportatrici della Regione Toscana colpite dai recenti eventi alluvionali, con ristori sotto forma di contributo a fondo perduto, attingendo alle giacenze del fondo SIMEST.

*Ad adiuvandum*, sempre per chi si preoccupava per la questione della Toscana, della quale anche noi ci siamo preoccupati, la Commissione ha approvato il differimento dei termini per gli adempimenti contributivi e previdenziali di tutta la Regione, colpita appunto dalle alluvioni di novembre.

Vogliamo continuare a parlare dell'impresa? Vogliamo trattare del tema del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese? Certo, è un provvedimento composito, perché l'intendimento è partire dal generale, ma anche andare a toccare nel particolare la carne viva delle esigenze, delle varie realtà.

E allora come non richiamare, per esempio, il tema del trasporto pubblico? Ho sentito che qualcuno lo ha fatto, con il rifinanziamento di 500 milioni per il 2023 e 35 milioni per il *bonus* trasporti. E cito poi il contributo di solidarietà, che è stato previsto a carico delle imprese del settore delle energie.

Altro che abbandono delle categorie dei vulnerabili da parte nostra. (*Applausi*).

È poi previsto il 5 per mille per le ONLUS e la relativa proroga. Noi riteniamo che, in virtù del principio di sussidiarietà, ci sia quella valenza sociale che deve essere sempre da noi adeguatamente sostenuta. La formazione è uno dei temi che mi sta maggiormente a cuore e anche in questo caso andiamo a sostenere la libertà di scelta educativa con i 50 milioni di euro previsti per le scuole paritarie. Qualcuno prima dagli scranni della minoranza si preoccupava dell'edilizia universitaria. Non lo fate, perché noi prevediamo 96 milioni di euro per gli alloggi e le residenze universitarie. (*Applausi*)

Vorrei poi richiamare un altro aspetto oltre ai sostegni, alle agevolazioni in ambito agricolo, oltre al fatto che continuiamo a dedicare attenzione a quell'ambito per noi fondamentale (*mens sana in corpore sano*) e, quindi, al sostegno adeguato allo sport. (*Applausi*). Abbiamo attenzionato quel frutto avvelenato del superbonus che ci siamo trovati in eredità. Anche sul superbonus io stessa, in momenti

di confronto in seno alla Commissione, avevo chiesto determinati interventi e spero ancora di poter arrivare a una composizione, a una chiusura ordinata di quei cantieri. Tuttavia, già nel presente provvedimento un passo importante siamo riusciti a svolgere mediante quella corposa misura di 15 miliardi prevista per far fronte ai pagamenti del superbonus degli anni scorsi.

Potrei dilungarmi molto di più, snocciolando i tanti provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame, ma io credo che la sostanza sia chiara a tutti. Ci apprestiamo a varare una manovra di bilancio complessa e, pur tuttavia, manteniamo sempre alta l'attenzione verso le singole esigenze che ci vengono manifestate. Il sommo poeta diceva: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta». Anche oggi la nave è in gran tempesta, ma ringraziando il cielo abbiamo il vantaggio di avere un nocchiere che sa tenere la barra dritta in nome del popolo italiano. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quando penso a Mario Roggero, di professione gioielliere, a tutto quello che gli è accaduto e ha dovuto subire - e non mi riferisco solo agli ultimi avvenimenti, ma a tutta la sua esperienza da commerciante, serio, scrupoloso, vittima di due feroci rapine, una nel 2015 e l'altra nel 2021 - con le drammatiche conseguenze che ben conosciamo, penso a un uomo, a un padre di famiglia, a un lavoratore che più volte ha visto la sua vita e quella dei suoi familiari in pericolo di morte.

Ha visto il suo patrimonio, i soldi raccolti con sudore, con il lavoro suo e della sua famiglia volatilizzarsi in un attimo, strappati via da gente che, a differenza sua, ha scelto la strada del crimine. Ma non basta: possiamo solo immaginare come possa essere trovarsi davanti a un'arma che minaccia me e, ancor peggio, mia moglie e le mie figlie.

Ho letto le parole scritte dalla figlia di Mario e mi permetto di citare un passaggio del suo lungo *post*: «Immediatamente nella mia mente è affiorato il ricordo della rapina precedente, quella del 2015».

**PRESIDENTE**. Mi scusi, senatore Bergesio.

Senatrice, la parola «vergogna» la usi a casa sua. Posso chiederle gentilmente di uscire dall'Aula? Quando interviene lei nessuno interviene e nessuno dice niente, almeno quando presiedo io. (*Applausi*)

**BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*). «In quell'occasione mia sorella maggiore Laura aveva colto in negozio i due malviventi, camuffati da clienti. Mio papà, all'età di 65 anni, era stato picchiato selvaggiamente, ricevendo un pugno in faccia così forte da spaccargli il naso. In una frazione di secondo è affiorato nella mia mente il racconto di Laura, che era stata minacciata con una pistola puntata alla testa, chiusa in bagno e immobilizzata con delle fascette ai polsi. Mi aveva raccontato che aveva chiesto loro in lacrime di non sparare perché aveva due figli a casa. E di nuovo, a distanza di alcuni anni, ecco un'altra aggressione alla mia famiglia».

Ricordi che definirei brutali, che mettono i brividi e di fronte ai quali, come rappresentante delle istituzioni, non posso che farmi delle domande. Cosa avremmo potuto e cosa dobbiamo fare noi più e meglio di quanto non sia stato fatto per evitare che simili tragedie accadano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti della famiglia Roggero? Avremmo potuto evitare che il signor Mario fosse costretto a difendere con un'arma la sua famiglia e oggi a rispondere delle sue azioni con una pena sproporzionata. Ancora, cosa avrei fatto io al suo posto? Lo dico qui: aderisco e invito anche altri ad aderire, senza se e senza ma, alla raccolta fondi promossa dalla famiglia Roggero per aiutare Mario e i suoi familiari a sostenere le enormi spese che devono affrontare. Anche questo merita una riflessione, Presidente: per aver difeso il suo lavoro, i suoi sacrifici e soprattutto la sua famiglia, Mario dovrà

versare enormi somme di denaro a chi voleva portargli via i soldi e minacciava e malmenava sua moglie e le sue figlie. Personalmente, mi impegnerò e sarò sempre al fianco dei tanti Mario che purtroppo spesso nel nostro Paese si trovano ad affrontare situazioni magari non drammatiche come questa, ma ugualmente dolorose e umilianti.

Da quest'Aula, signor Presidente, deve partire un abbraccio forte alla famiglia Roggero, a papà Mario, alla moglie e alle figlie, persone vere che vengono dalla nostra terra, dal Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, una terra che tanto dà e mai chiede nulla in cambio. Siamo con voi, Mario, ogni giorno e per sempre. *(Applausi)*.

### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 12 dicembre 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 dicembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta *(ore 14,13)*.

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ( **912** )

#### **ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

#### **EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

X1.1

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

#### **ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*alla rubrica, dopo la parola: « Anticipo » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. - *(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù)* - 1. Al fine di perseguire, anche in

relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-*bis*. - (*Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*) - 1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-*bis*. - (*Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione*) - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente



decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione,

anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette" ».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

*Art. 3-ter. - (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori) - 1.* All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

*Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023) - 1.* All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: "modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « centosettantamila euro » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « premi assicurativi INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari »;*

*al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 4-bis. - (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari) - 1.* Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: "sciroppi di qualsiasi natura" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".

*Art. 4-ter. - (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) - 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Art. 4-quater. - (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del*

*decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023) - 1.*

All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 37, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), alinea, le parole: "secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: ", nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta," sono soppresse.

5. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento".

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024 ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2024 »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-*bis*. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 »;*

*al comma 2, le parole: « per l'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e a » e dopo le parole: « e 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 »;*

*al comma 3, le parole: « L'articolo 4, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 1 dell'articolo 4 ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-*bis*. - (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione) - 1.  
All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla*

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma *7-ter* sono aggiunti i seguenti:

*7-quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma *1-bis*.

*7-quinquies*. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma *7-quater* che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 ».

*All'articolo 7:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« *1-bis*. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 »;*

*alla lettera a), le parole: « 15 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;*

*alla lettera b), le parole: « al comma 4: 1) al » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4, » e le parole: « 30 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 »;*

*al comma 2, dopo le parole: « presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla rubrica, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».*

*Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:*

« *Art. 8-bis.* - (*Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali*) - 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

*Art. 8-ter.* - (*Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità*) - 1. All'articolo

31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinquies*, terzo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Art. 8-*quater*. - (*Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti*)-1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

Art. 8-*quinquies*. - (*Disposizioni in materia di piani di risparmio*) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo" sono soppresse ».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 841, le parole: « ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ottobre 2023 » »;

alla lettera c), capoverso 843, le parole: « di bilancio." » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio" »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « testo unico » sono inserite le seguenti: « delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, »;

alla lettera b), capoverso 1-*bis*, le parole: « per riscaldamento". » sono sostituite dalle seguenti: « per riscaldamento" »;

al comma 4, dopo le parole: « 104 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 6, dopo le parole: « 3-*ter*, del » sono inserite le seguenti: « testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al »;

al comma 7, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio

sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione »;

*al comma 11, dopo le parole:* « previa intesa in » *sono inserite le seguenti:* « sede di »;

*al comma 12, dopo le parole:* « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

« 12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica" ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria) -

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo," ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « del decreto legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge » *e le parole:* « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

*al comma 3, dopo le parole:* « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

*Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

« Art. 10-bis. - (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta) - 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:*

« Art. 10-ter. - (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE) - 1. All'articolo 95 del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

*"15-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse".

*Art. 10-quater.* - (*Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"*) - 1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: « di co-finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « di cofinanziamento », le parole: « n. 388. con » sono sostituite dalle seguenti: « n. 388, con » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, »;*

*al comma 2, dopo le parole: « già concluse » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 3, dopo la parola: « ammissibili » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*« 3-bis.* È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

*3-ter.* Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ».

*All'articolo 12:*

*al comma 2, le parole: « pari 1.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.000 milioni » e*



*dopo le parole:* « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole:* « è autorizzata la somma » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa ».

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 13-bis. - (*Disposizioni fiscali per l'industria fonografica*) - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 13-ter. - (*Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria*) - 1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, volte a estendere il regime transitorio all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020.

Art. 13-quater. - (*Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale*) - 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento

previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

*Art. 13-quinquies - (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) - 1.* La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo".

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 4.550.000 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;

o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro ».

*All'articolo 14:*

*alla rubrica, dopo la parola: « Rifinanziamento » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

« Art. 14-bis. - (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25) - 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere

- n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);
- e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:
- a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
- b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
- c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del citato decreto-legge n. 68 del 2022;
- d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.
4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.
6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.
7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:
- a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
- b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.
10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: "dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società *in house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa

all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 ».

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

« Art. 15-bis. - (*Fondo di garanzia per le PMI*) - 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

- a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;
- b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;
- c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;
- d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione *una tantum* pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalla seguente: "500.000".

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese" sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23 »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";*

*b) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";*

*c) all'articolo 25, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:*

*"6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-*ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-*ter*, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023" »;*

*al comma 3, le parole: « indebitamento netto, derivanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al ».*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali ».*

*Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 17-*bis*. - (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus) - 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".*

*Art. 17-*ter*. - (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS) - 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.*

*3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti*

a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

*All'articolo 18:*

*al comma 2, dopo le parole: « prestazione lavorativa » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (*Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14*) - 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024 ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera c), le parole: « della loro caratteristiche » sono sostituite dalle seguenti: « delle loro caratteristiche », le parole: « legge. 28 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 marzo » e le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».*

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - (*Misure urgenti in materia di istruzione*) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del *target* finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del merito" ».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma

1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito »;

*al comma 2, lettera b), le parole: « di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di 37.259.690 euro » e le parole: « di euro 51.886.624 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di euro 51.886.624 »;*

*al comma 4, le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;*

*al comma 6, alinea, le parole: « Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 »;*

*al comma 8, le parole: « Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600 » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;*

*dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:*

*« 9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;*

*9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis »;*

*al comma 12:*

*all'alinea, le parole: « 7, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 e 9, », le parole: « di euro » sono soppresse e le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, »;*

*alla lettera a), le parole: « quanto a euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla rubrica, le parole: « immigrazione, sicurezza e per prosecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione ».*

*Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 21-bis. - (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei*

comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

*Art. 21-ter. - (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza) - 1.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:

*"901-bis.* Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007" ».

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 3:*

*alla lettera a), le parole: « per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile »;*

*alla lettera b), alle parole: « disponibile nell'Indice » sono premesse le seguenti: « all'indirizzo », le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » e le parole: « di ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPR »;*

*alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR », le parole: « , che non rientrano » sono sostituite dalle seguenti: « e che non rientrano », le parole: « punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 » e le parole: « l'Istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione »;*

*la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*« d) all'ISTAT"; »;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « al comma 3." » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3". »;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi ».*

*Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:*

« Art. 22-bis. - (Bonus psicologo) - 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole: « delle agevolazioni » sono sostituite dalle seguenti: « relative alle agevolazioni » e le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge »;*

*al comma 6, le parole: « per l'anno 2033, », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2033 e »;*

*al comma 7:*

*all'alinea, la parola: « 18, » è soppressa;*

*alla lettera n), le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 »;*

*alla lettera q), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . ».*

*Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:*

« Art. 23-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*All'allegato 1 è premesso il seguente:*

« Allegato A  
(articolo 21-bis, comma 1)

N.	NOME	CODICE COMUNE	PR
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI

16	VINCI	48050	FI
17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI
37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO
42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT
46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT

».

*All'allegato 2, le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « "Allegato 1 » e le parole: « dello Stato. » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato." . ».*

**ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E  
DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.

*(Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»*

G1.1

[Malan](#), [Romeo](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912-A),

impegna il Governo a:

intervenire a tutela delle aspettative pensionistiche del personale della sanità.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-bis.

*(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù)*

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### EMENDAMENTI

1-bis.300

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «e scomputando,» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «e tenendo conto» fino alle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 2, sostituire le parole: «di complessivi euro 1.281.675» con le seguenti: «2.063.058»;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: «ad euro 23.428.458» con le seguenti: «34.665.921».*

1-bis.301

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni, tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.»;

b) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628.»;



c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380.».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «e ad euro 726.841», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.».*

1-bis.0.300

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-ter

*(Disposizioni in materia di Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1-bis.0.301

[Pirondini](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-ter

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione

imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

1-bis.0.302

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 1-bis.0.301

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-ter

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

1-bis.0.303

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-ter

*(Proroga dell'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028.»

ARTICOLI 2 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

*(Campagna reddituale)*

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

*Articolo 2-bis.*

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-*bis*. - *(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)* - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli

professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3 ».

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ».

EMENDAMENTO

2-bis.0.300

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter

*(Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)*

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

ARTICOLI 3 E 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

*(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3-bis.

*(Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)*

1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

parole: « articoli 114 e 135 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 105, 114 e 135 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

EMENDAMENTO

3-bis.300

[Scalfarotto](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole «le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135"» con le seguenti « le parole: "di cui agli articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui agli articoli 105, 114 e 135"»

b) al comma 2, sostituire le parole «400.000 euro» con le seguenti «800.000 euro»

ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3-ter.

*(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori)*

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « organi costituzionali » sono inserite le seguenti: « , o di rilevanza costituzionale, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

EMENDAMENTO

3-ter.300

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLI 3-QUATER E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3-quater.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023)*

1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: « modificato ai sensi del primo periodo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre ».

Articolo 4.

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### EMENDAMENTI

4.4

#### Paita

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro», aggiungere le seguenti: «ovvero redditi agrari».*

4.0.300

#### Lotito

Approvato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4.1

1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.»

#### ARTICOLI 4-BIS E 4-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-bis.

*(Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari)*

1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: « sciropi di qualsiasi natura » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 ».

Articolo 4-ter.

*(Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

4-ter.300

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLO 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-*quater*.

*(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 37, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera c), alinea, le parole: « , secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate »;
  - b) la lettera c-*bis*) è abrogata;
  - c) alla lettera e), le parole: « , nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione » sono soppresse.
3. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.
4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « , su richiesta, » sono soppresse.
5. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento ».
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.

EMENDAMENTO

4-quater.300

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 9:

- 1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 luglio 2024 »;
- 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

b) al comma 10:

- 1) le parole: « entro il 16 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;
- 2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;
- 3) al terzo periodo, le parole « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 »;

d) al comma 12, dopo le parole: « al comma 10 » è inserito il seguente periodo: « In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017 ».

1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.24

[Paita](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza;"»

5.0.8

[Damante](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on-field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software,

Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

5.0.300

[Pirro](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.300

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione

espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.».

G5.0.300 (già em. 5.0.300)

[Pirro](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#) (\*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

premesso che:

sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di: a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti; b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo:

a istituire uno specifico Fondo nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere specifiche caratteristiche, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle; i senatori Romeo e Murelli e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az; la senatrice Sbröllini e tutto il Gruppo IV-C-RE; il senatore Salvitti e tutto il Gruppo Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Patton e tutto il Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb); Satta e tutto il Gruppo FdI; il senatore Magni e i restanti

componenti del Gruppo Misto-AVS; le senatrici Gelmini e Zampa.

5.0.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per l'anno 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo

di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

EMENDAMENTI

6.1

[Sabrina Licheri](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo*

6.3 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#)

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

6.17

[Sabrina Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

**Al comma 5, sostituire le parole: «di ammontare pari al beneficio» con le seguenti: «di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio».**

6.18

[Sabrina Licheri](#)

Precluso

*Al comma 5, sostituire le parole: «di ammontare pari al beneficio» con le seguenti: «di ammontare pari a due volte il valore del beneficio».*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»

6.0.10

[Turco](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis;

f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."»

#### ARTICOLI 6-BIS E 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### Articolo 6-bis.

*(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)*

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis*.

7-*quinquies*. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

##### Articolo 7.

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « precedente bimestre » sono sostituite dalle seguenti: « mese precedente » e la parola « quadrimestre » è sostituita dalla seguente « bimestre ».

1-*bis*. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per

l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.

#### EMENDAMENTI

7.19

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

7.300

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-ter. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-ter. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al



servizio delle stesse.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.301

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»*

7.0.3

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

7.0.17

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre

fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

## Articolo 8.

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 ».

1) al primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

## EMENDAMENTI

8.8

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:* «2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

8.0.300

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo l' articolo inserire il seguente:***

«Art. 8.1

**1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.**

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi

di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

8.0.37

[Nave](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8.1

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

8.0.29

[Naturale](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8.1.

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante

effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

## ARTICOLI 8-BIS E 8-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 8-bis.

*(Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)*

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

### Articolo 8-ter.

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, le parole: « negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili »;

b) al comma 2-*quinquies*, terzo periodo, le parole: « agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ».

## EMENDAMENTI

8-ter.300

[Lotito, Occhiuto](#)

Ritirato

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'albo dei consulenti del lavoro»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'albo dei consulenti del lavoro».

8-ter.0.300

[Paroli](#)

Decaduto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-ter.1

1. All'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n° 322 e all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n° 546 del 31 dicembre 1992, dopo le parole "consulenti del lavoro" sono inserite le seguenti "e gli iscritti nel registro dei revisori legali".»

## ARTICOLI 8-QUATER E 8-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 8-quater.

*(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)*

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già

intervenuta sentenza passata in giudicato ».

Articolo 8-*quinquies*.

(*Disposizioni in materia di piani di risparmio*)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

« 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione ».

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, » sono soppresse.

EMENDAMENTI

8-*quinquies*.0.300

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-*sexies*

(*Deducibilità dell'IRAP per gli Ets*)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".»

8-*quinquies*.0.301

[Paita](#)

Improprio

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-*sexies*

(*Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale*)

1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

8-*quinquies*.0.302

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Articolo 8-*sexies*

(*Tassazione agroenergia*)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va

applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprendiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

## Capo II

### MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

#### ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### Articolo 9.

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

« 841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023 »;

b) al comma 842, le parole: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio »;

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: « , nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « *I-bis.* Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento »;

c) al comma 4-*bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2022 il

- contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro »;
- d) al comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 688,71 milioni di euro ».
4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2023, 49,061 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.
10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.



12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

12-*bis*. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « del progetto di fattibilità tecnico-economica ».

EMENDAMENTI

9.2

[Paita](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1. All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»

9.18

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Respinto

*Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

c) al comma 4-*bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

9.300

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

«12-*ter*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*quater*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quinquies*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*sexies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9.0.51

[Damante](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo l' articolo , inserire il seguente:***

«Art. 9-*bis*

***(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)***

**1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con**

**provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.**

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.300

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei

fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.»

#### ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-bis.

*(Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, ».

EMENDAMENTI

9-bis.0.300

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 9-ter

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e

le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità

atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli

alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può



motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023,

sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi

i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo

di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del

lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma

obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;
- c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle



eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di

cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica

dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito

imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9-bis.0.301

[Barbara Floridia](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-ter

*(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)*

1.All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee- octies), aggiungere la seguente: "ee- novies) Secca di Tindari".»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel

periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### EMENDAMENTI

10.14

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.»*

10.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

Respinto

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: «2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-bis.

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al

comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### EMENDAMENTI

10-bis.300

[Paita, Enrico Borghi](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-ter

*(Fondoaffitti)*

1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

10-bis.301

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-ter

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»



10-bis.0.300

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-ter

(*Ferrobonus*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

10-bis.0.301

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 10-ter

(*Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020*)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»

Capo III

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

ARTICOLO 10-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-ter.

(*Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE*)

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse ».

EMENDAMENTO

10-ter.300

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLO 10-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-*quater*.

*(Incremento del fondo « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto »)*

1. Al fine di incrementare il fondo denominato « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto », istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

EMENDAMENTO

10-*quater*.0.300

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-*quinquies*

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

## ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 11.

#### *(Edilizia universitaria)*

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*ter*, e dell'articolo 1-*bis*, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato *target* M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3-*bis*. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3-*ter*. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### EMENDAMENTI

11.0.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Fondo affitto studenti fuori sede)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.3

[Turco](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

11.0.5

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,

la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

#### ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

*(Anticipo investimenti FS)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO

12.0.10

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Magni](#) (\*)

Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima».»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

13.300

[Romeo](#), [Gasparri](#), [Patuanelli](#), [Boccia](#), [Malan](#), [Salvitti](#), [Enrico Borghi](#), [De Cristofaro](#), [Spagnolli](#)

Approvato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per lo stesso fine, l'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.»

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13-ter*

13.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:*

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno dell'impresa femminile»*

13.10

[Turco](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".*

*1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

13.13

[Paita](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;"»

13.14

[Turco](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.17

[Paita](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

13.21

[Sabrina Licheri](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

ARTICOLI 13-BIS E 13-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-bis.

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 13-ter.

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, volte a estendere il regime transitorio

all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020.

EMENDAMENTO

13-ter.300

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 13.300

*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLI 13-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-*quater*.

*(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)*

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: *a)* nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; *b)* nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata,



per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali ».

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

EMENDAMENTI

13-quater.300

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Approvato

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ai commi 3 e 5, dopo le parole: «e, per i locatori», sopprimere le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «le medesime» con le seguenti: «tutte le»;*

c) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, sopprimere la parola: «, pubblicizza»;*

2) *al terzo periodo sopprimere le parole: «, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,» e aggiungere dopo le parole: «prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di» e prima delle parole: «assenza dei requisiti di cui al primo periodo» le parole: «esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in».*

13-quater.301

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Id. em. 13-quater.300

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ai commi 3 e 5, dopo le parole: «e, per i locatori», sopprimere le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «le medesime» con le seguenti: «tutte le»;*

c) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, pubblicizza»;*

2) *al terzo periodo sopprimere le parole: «, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,» e aggiungere dopo le parole: «prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di» e prima delle parole: «assenza dei requisiti di cui al primo periodo» le parole: «esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in».*

## ARTICOLO 13-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-*quinquies*.

*(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)*

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo ».

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 4.550.000 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
- o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13-quinquies.300

[Paroli](#)

Decaduto

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale".»

G13-quinquies.300

[Dreosto](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 912 recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

Premesso che:

il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, volendo garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che prestano un'attività lavorativa, di tipo subordinato o autonomo, estende

esplicitamente il proprio ambito di applicazione anche ad alcune situazioni che per alcuni profili non sono del tutto riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro, come il volontariato;

a seguito dei dubbi interpretativi generati dalle previsioni contenute nel D.lgs 81/08, è intervenuto il decreto legislativo n. 106/2009, che ha apportato significative modifiche con l'intento di ridisegnare il quadro normativo relativamente alla figura del volontario, eliminando l'esplicita previsione dell'applicabilità generalizzata del decreto legislativo alle organizzazioni di volontariato;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011, è intervenuto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, interpretando la normativa precedente in ragione del fatto che non poteva essere applicata al volontario così come si applica al datore di lavoro in relazione al rapporto che lo lega ai suoi dipendenti;

ad oggi, l'equiparazione fra i volontari della Protezione Civile, circa 10.000 persone, i lavoratori può essere applicata solo per la necessità di sottoporsi a formazione, informazione, addestramento e per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

gli organi di stampa riportano in questi giorni la notizia secondo cui la Procura di Udine, in seguito all'incidente accaduto a Preone in cui un caposquadra ha perso la vita, ha indagato il Sindaco del Comune e il coordinatore della Protezione civile per la carenza di sicurezza sul luogo di lavoro;

in Commissione con l'approvazione dell'emendamento del Governo 13.0.1000 che ha novellato il comma 3-*bis*, articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stata introdotta una particolare tutela per i volontari della protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti, anche di carattere interpretativo, affinché vengano fornite certezze all'azione del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di responsabile della Protezione Civile.

---

(\*) Accolto dal Governo

13-quinquies.0.300

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*sexies*.

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

13-quinquies.0.301

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-*sexies*

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

**1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».**

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13-quinquies.0.302

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-sexies

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13-quinquies.0.303

[Naturale](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-sexies.

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13-quinquies.0.304

[Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo l' articolo , inserire il seguente :***

«Art. 13-sexies.

***(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)***

**1. Le imprese agricole che hanno subito danni** dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».*

13-quinquies.0.305

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-sexies

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13-quinquies.0.306

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-sexies

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n.

244;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### ARTICOLI 14 E 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

*(Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 14-bis.

*(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)*

1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata « concessionario », è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata « Convenzione Unica », fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e



dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250

milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto. 9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: « dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società *in house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25, mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 ». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14-bis.300

[Di Girolamo, Maiorino](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 7-ter comma 8, del decreto-legge del 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sostituire le parole da un rappresentante dell'ANAS S.p.a. con le seguenti " dal legale rappresentante di Strada dei Parchi S.p.a,"»*

14-bis.301

[Di Girolamo, Maiorino](#)

Respinto

*Al comma 9, sopprimere la parola: «8,».*

14-bis.302

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Fina](#) (\*)

Respinto

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-bis. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio ed Rfi spa, a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.»

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

14-bis.303

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#)

Respinto

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

G14-bis.300

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 14-bis del provvedimento in esame reca disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25 necessarie per la Sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

considerato che:

l'articolo 7-ter comma 8 del decreto legge 68 del 2022 dispone la risoluzione della convenzione tra ANAS S.p.A. e strada dei Parchi S.p.A. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25 e l'affidamento di tale rete autostradale ad ANAS S.p.A. per cui, a tal fine, è stato istituito un tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti composto dal Ministro da un rappresentante dell'ANAS, da un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti,

considerato altresì che:

l'articolo 14-bis sopprime l'articolo 7-ter comma 8 del decreto legge 68 del 2022 riguardante l'istituzione del tavolo istituzionale di cui in premessa,

impegna il Governo:

a ripristinare il Tavolo istituzionale di cui in premessa e a concordare con il medesimo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con il gestore delle tratte autostradali A24 e A25, forme di agevolazione per particolari categorie di cittadini che le utilizzano, residenti nelle regioni Lazio ed Abruzzo.

14-bis.0.300

[Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-ter

*(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

14-bis.0.301

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-ter

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14-bis.0.302

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-ter

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14-bis.0.303

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-ter

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

## ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

*(Anticipo difesa)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO

15.1

[Damante](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLI 15-BIS E 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15-bis.

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate « PMI », rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria

annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione *una tantum* pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 ».

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « , nonché da

due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese » sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 16.

*(Misure in materia di sport)*

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

*b*) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

*c*) all'articolo 25, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:

« 6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-*ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-*ter* dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.300

[Lotito](#)

V. testo 2



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5".»

16.300 (testo 2)

[Lotito](#)

Approvato

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".»

16.10

[Boccia, Lorenzin](#)

Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

G16.300

[Pirro \(\\*\)](#)

Respinto

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

premessi che

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ha previsto all'articolo 582 un elenco di imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra cui i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico;

il decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" ha specificato che rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico: diabete mellito di tipo 1 e 2; ridotta tolleranza glucidica; glicosurie normoglicemiche e rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico: ipercolesterolemie primitive; ipertrigliceridemie; iperlipidemie miste,

impegna il Governo:

a prevedere, anche con uno specifico intervento normativo, che i difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014, nonché le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini

dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Lorenzin e tutti i componenti del Gruppo PD-IDP.

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 17.

*(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

17.2

[Pirro](#)

Respinto

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

17.4

[Croatti](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»*

17.8

[Paita](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.»*

17.0.300

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 17.1*

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di

520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

17.0.301

[Paita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17.1

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.»

ARTICOLI 17-BIS E 17-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 17-bis.

*(Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « terzo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 17-ter.

*(Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto d'intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI

17-ter.0.300

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Nicita](#) (\*)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 17-quater

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025.»

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Pirro e tutti i componenti del Gruppo M5S.  
17-ter.0.301

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Magni](#) (\*), [Enrico Borghi](#) (\*)

Respinto. Votato per parti separate

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 17-*quater*

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole »2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente: "332-*bis*. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta  
17-ter.0.302

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Enrico Borghi](#) (\*)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 17-*quater*

*(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18.

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

EMENDAMENTI

18.5

[Pirro](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;
- b) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

18.0.34

[Turco](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

*(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)*

1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
- b) al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
- c) al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-bis.

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.

EMENDAMENTI

18-bis.0.300

[Paita \(\\*\)](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai

datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Patton e tutti i componenti del Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb)

18-bis.0.301

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Magni](#) (\*)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter

*(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)*

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 19.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2023 » sono sostituite da « 30 novembre 2023 »;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. »;

c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

EMENDAMENTI

19.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

19.0.1

[Delrio](#), [Nicita](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

5) al comma 9-bis, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";



e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

19.0.2

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.6

[Naturale](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

## Articolo 20.

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

### EMENDAMENTO

20.4

[Barbara Floridia](#)

Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

1-ter. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

1-quater. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quinquies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

2) alla lettera b), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

1-sexies. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

1-septies. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo: «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'istruzione».*

### ARTICOLI 20-BIS E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

#### Articolo 20-bis.

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione

degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del *target* finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « , dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « e del merito ».

Articolo 21.

*(Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*bis*. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) le parole « nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
6. All'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole « , per la metà, » e « , per l'altra metà, » sono soppresse;
- b) dopo le parole « in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e ad interventi assistenziali straordinari ».
7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.
8. Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ».
9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.
- 9-*bis*. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 9-*ter*. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-*bis*, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-*bis*.
10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 23.

## EMENDAMENTO

21.0.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis

*(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)*

1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.

3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni.»

## ARTICOLI 21-BIS E 21-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 21-bis.

*(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

*Articolo 21-ter.*

*(Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:  
« *901-bis.* Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007 ».

EMENDAMENTI

21-ter.0.300

[Paita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo l' articolo , inserire il seguente:***

«Art. 21-*quater.*

***(Contributo adozione minori stranieri)***

**1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.**

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.».

21-ter.0.301

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***

«Art. 21-*quater*

***(Contributo adozioni internazionali)***

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### Articolo 22.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3 ».

#### ORDINE DEL GIORNO

G22.300

[Turco, Di Girolamo](#) (\*)

Respinto

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

premessi che

l'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca disposizioni in materia di accreditamento istituzionale. In particolare, il comma 3, lettera b), prevede tra i criteri generali uniformi la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007). ha previsto che le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

la disposizione della legge n.-296/2006 è rimasta lettera morta fino all'approvazione del 23 marzo 2011, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio*" che ai fini di una migliore razionalizzazione dell'attività di diagnostica di laboratorio, l'Allegato A del documento contiene criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta, ferma restando l'autonomia delle singole Regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali;

il Ministero della Salute con circolare del 16 aprile 2015, n. 11669, concernente la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale ha evidenziato che si è avuta un'applicazione "molto variabile" e con "difficoltà operative e modalità inique di attuazione" a livello regionale di quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera. o), della legge. n. 296/2006 e dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011. La stessa circolare espressamente dispone che le aggregazioni di strutture di laboratorio (nelle varie forme possibili) "sono previste quale forma organizzativa per il raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011". Conseguentemente da ciò che al fine del raggiungimento della soglia minima di attività stabilita dall'art. 8-*quater*, comma 3, lett. b) del d. Lgs. n. 502/92 è consentita l'aggregazione dei laboratori analisi autorizzati e accreditati.

alla luce quindi della sopravvenuta normativa che ha disposto la riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio di analisi pubbliche e private accreditate, è opportuno chiarire le modalità attraverso le quali tali nuove forme di aggregazioni potranno raggiungere la soglia minima di efficienza per l'accesso all'accreditamento istituzionale,

impegna il Governo

a valutare, anche con un intervento di carattere normativo, la modifica dell'articolo 8-*quater* comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 502/1992, al fine di stabilire che il criterio della soglia minima di efficienza per l'accesso all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, deve essere conseguito da parte delle strutture sanitarie o in forma singola o in forma aggregata.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 22-BIS E 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 22-bis.

(Bonus *psicologo*)

1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è



incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato relative alle agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a*) è abrogata.
4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.
5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q*), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033 e 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per

l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003;
- o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
- p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
- q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei

deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

EMENDAMENTI

23.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti :***

**«2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.**

*2-ter.* In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-bis

*(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»  
23.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

23.13

[Paita](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

23.18

[Lopreiato](#)

Respinto

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;

b) dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.21

[Mazzella](#)

Respinto

*Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».*

ARTICOLI 23-BIS E 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A, 1 E 2

Articolo 23-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

« Allegato A  
(articolo 21-bis, comma 1)

N.	NOME	CODICE COMUNE	PR
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI
16	VINCI	48050	FI
17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI
37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO

42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT
46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT

Allegato 1  
Articolo 23, comma 7, lettera a)

*Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	<b>2023</b>
MISSIONE/programma	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
<b>3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>1.000</b>
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.000
<b>1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</b>	<b>1.020</b>
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)	1.000
<b>23. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>920</b>
23.1 Fondi da assegnare (1)	340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	580
<b>21. Debito pubblico (34)</b>	<b>187,8</b>
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	187,8
<i>Ministero della giustizia</i>	
<b>1. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)</b>	<b>7,0</b>
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)	7,0
<b>TOTALE</b>	<b>3.134,8</b>

Allegato 2  
(articolo 23, comma 8)  
«Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>
<b>- COMPETENZA -</b>

<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.600	143.000	116.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	538.420	456.468	435.000
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.600	185.000	152.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	593.431	498.468	471.000

(\*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti a carico dello Stato.

».

*Allegato B***Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 912 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1-bis.0.301, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-bis.0.300, 1-bis.0.302, 1-bis.0.303, 2-bis.0.300, 3-bis.300, 4.4,

5.24, 5.0.8, 5.0.300, 5.0.19, 6.18, 6.0.10, 7.19, 7.0.17, 7.300, 8.0.37, 8.8, 8.0.300, 8.0.29, 8-quinquies.0.300, 8-quinquies.0.301, 8-quinquies.0.302, 9.2, 9.18 e 9.300 (già 9.78), 9.0.51, 9.0.300 (già 9.0.49), 9-bis.0.300 [già 9.0.56 (testo 2)], 9-bis.0.301, 10.14, 10.15, 10-bis.300 (già 10.0.20), 10-bis.0.300 (già 10.0.18), 10-bis.0.301 (già 10.0.5), 10-quater.0.300 (già 10.0.13), 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5, 12.0.10, 13.8, 13.10, 13.14, 13.21, 13-quinquies.300, 13-quinquies.0.300 (già 13.0.67), 13-quinquies.0.301 (già 13.0.2), 13-quinquies.0.302 (già 13.0.3), 13-quinquies.0.303 (già 13.0.5), 13-quinquies.0.304 (già 13.0.8), 13-quinquies.0.305 (già 13.0.10), 13-quinquies.0.306 (già 13.0.25), 14-bis.302, 14-bis.303, 14-bis.0.300 (già 14.0.18), 14-bis.0.301 (già 14.0.2 testo 2), 14-bis.0.302 (già 14.0.18), 14-bis.0.303 (già 14.0.5), 16.10, 17.4, 17.8, 17.2, 17.0.300 (già 17.0.4), 17.0.301 (già 17.0.26), 17-ter.0.300 (già 17.0.18), 17-ter.0.301 (già 17.0.13), 17-ter.0.302 (già 17.0.19), 18.5, 18.0.34, 18-bis.0.300 (già 18.0.8), 18-bis.0.301 (già 18.0.30), 19.0.1, 19.0.2, 19.0.6, 20.4, 21.0.8, 21-ter.0.300 (già 21.0.16) e 21-ter.0.301 (già 21.0.15), 23.4, 23.8, 23.13, 23.18 e 23.21.

Sull'emendamento 16.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: "3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".».

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 13.300.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA****SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 912:

sull'emendamento 1.1, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.0.300, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 4-*ter*.300 e 5.0.8, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 13-*quinquies*.0.301 (1a parte), la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Petrenga, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Scalfarotto, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Spagnoli, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Sironi, per attività dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente; Floridia Aurora, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 6 dicembre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» (*Doc. XXIV*, n. 12).

Il predetto documento è inviato al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 6 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 8).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 6 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 14).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *f*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 dicembre 2023, ha trasmesso - per



l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2023/0675/IT - C50A, relativa al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione dicarne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali".

La predetta documentazione è deferita alla 4<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 310).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 765 definitivo), alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sui documenti programmatici di bilancio 2024: valutazione globale (COM(2023) 900 definitivo), alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 1° al 7 dicembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 42

CATALDI ed altri: sulla semplificazione del processo civile (4-00795) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sui ritardi nei pagamenti degli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio (4-00808) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

CUCCHI: sulle misure per fronteggiare l'emergenza carceraria (4-00697) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

MALPEZZI ed altri: sul rientro dei dirigenti scolastici fuorisede vincitori del concorso 2017 nella propria regione (4-00788) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*)

PIRRO ed altri: sulla situazione delle carceri italiane, in particolare a Torino (4-00600) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

POTENTI, STEFANI: sulla predisposizione di un nuovo regolamento relativo alla redazione degli atti giudiziari in ambito civile (4-00504) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

PUCCIARELLI: sulle modalità di espletamento del nuovo concorso straordinario 2023 per la scuola secondaria (4-00688) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*)

ROJC ed altri: sulla realizzazione del nuovo edificio per la scuola primaria a tempo pieno del Comune di Terzo d'Aquileia (Udine) (4-00307) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[GIORGIS](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, e documentato da diversi video postati sui *social network*, nella giornata del 5 dicembre 2023, presso il *campus* "Luigi Einaudi" di Torino, si sono ripetuti momenti di tensione tra gli studenti nel corso di una manifestazione di protesta, e vi è stato un intervento degli agenti del reparto mobile della Polizia in tenuta antisommossa;

per evitare il contatto tra i due gruppi di studenti, quelli del FUAN, che volevano fare volantaggio nel *campus* e quello degli studenti che protestavano contro tale iniziativa, sono stati schierati gli agenti del reparto mobile;

a seguito del lancio di alcune lattine e bottiglie di vetro quattro agenti sarebbero stati feriti;

dopo due cariche, che gli organi di stampa hanno definito "di alleggerimento", quando la tensione tra gli studenti sembrava scemata, vi sarebbe stato un ulteriore intervento delle forze di pubblica sicurezza, in cui sarebbero rimasti feriti diversi studenti e due docenti, successivamente ricoverati al pronto soccorso del "Gradenigo";

nella convinta e ferma condanna di ogni ricorso alla violenza,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto gli agenti ad effettuare i tre interventi citati;

se la condotta delle forze di polizia sia stata sempre proporzionata e conforme agli *standard* internazionali che, come ricorda Amnesty international, "prescrivono alle stesse forze di polizia di svolgere innanzitutto un ruolo di vigilanza e di facilitazione delle assemblee pubbliche, in cui dialogo e tentativi di *de-escalation* delle tensioni sono basi fondamentali per la tutela, l'esercizio e il pieno godimento del diritto di assemblea e protesta pacifica".

(3-00818)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[FINA](#) - *Ai Ministri per lo sport e i giovani e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

la circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 35, comma 8-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riguardante i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima di una specifica data e inquadrati secondo il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'art. 1 della circolare affronta un punto che richiede approfondimenti e chiarimenti, specificamente riguardo ai rapporti di lavoro che risultino diversamente riquilificati a seguito di accertamenti ispettivi o di pronunce giudiziali passate in giudicato;

le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) hanno sollevato alcune criticità in merito alla precisazione della circolare INPS, che sembra escludere dall'applicazione dell'art. 35, comma 8-*quater*, tutti quei casi in cui risultino "rapporti di lavoro diversamente riquilificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato";

tale precisazione potrebbe non essere aderente all'*incipit* legislativo della norma concepito come una forma di tutela per il periodo pregresso, limitando l'introduzione di criteri non previsti nella normativa; preso atto della giurisprudenza applicata, che ha già interpretato e applicato positivamente il comma 8-*quater* dell'art. 35, ritenendo dirimente l'intervento in favore delle organizzazioni coinvolte;

appare, dunque, necessario tutelare il diritto delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di vedersi applicata la norma di salvaguardia, si chiede di sapere: quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, in merito alla precisazione contenuta nell'art. 1 della circolare, che sembra escludere dall'applicazione dell'art. 35, comma 8-*quater*, i rapporti diversamente riqualificati a seguito di accertamenti ispettivi o pronunce giudiziali passate in giudicato; se non ritengano che tale precisazione non sia in linea con l'*incipit* legislativo della norma, concepito come una forma di tutela per il periodo pregresso e quali azioni concrete anche di carattere normativo intendano porre in essere; se non intendano, visto il già intervenuto orientamento favorevole della giurisprudenza applicata, intraprendere ogni iniziativa possibile al fine di arrivare alla modifica alla circolare INPS per garantire una maggiore coerenza con la normativa di salvaguardia; se non riconoscano la necessità di tutelare il diritto delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di vedersi applicata la norma di salvaguardia prevedendo anche eventuali interventi normativi volti ad evitare interpretazioni restrittive, che potrebbero compromettere i diritti delle organizzazioni sportive coinvolte.

(4-00885)

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.